

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



DISCUSSIONI

---

Legislatura XVI<sup>a</sup> — 4<sup>a</sup> Sessione 1889

---

ROMA

FORZANI E C., TIPOGRAFI DEL SENATO

—  
1889

# DISCORSO

PRONUNCIATO

## DA S. M. UMBERTO I RE D'ITALIA

all'apertura della IV<sup>a</sup> Sessione della Legislatura XVI<sup>a</sup>

11 25 novembre 1889

La IV Sessione della XVI Legislatura del Parlamento Nazionale era oggi col consueto rito solenne inaugurata da S. M. il Re, nella grand'Aula del Palazzo di Montecitorio, ove recavasi allo ore 11 antimeridiane.

Assistevano alla Reale seduta, S. M. la Regina e S. A. R. il Principe di Napoli, dalla tribuna.

Le LL. AA. RR. il Duca d'Aosta e il Duca di Genova accompagnavano S. M. il Re, collocandosi ai lati del trono, colle LL. EE. i Ministri Segretari di Stato, i Grandi Dignitari di Corte, le Case civile e militare di S. M.

L'ingresso di S. M. nell'Aula fu salutato da vivissimi applausi dai signori senatori e deputati, sorti in piedi, e dal pubblico delle tribune.

Il Ministro Segretario di Stato per l'interno, presi gli ordini da S. M., invitò i signori senatori e deputati a sedere; quindi S. M. il Re lesse il seguente discorso:

SIGNORI SENATORI! SIGNORI DEPUTATI!

Nello inaugurare la nuova Sessione legislativa, sento, con un orgoglio che può essere diviso da tutti gli Italiani, come l'opera della unità e delle libertà nazionali siasi tanto consolidata da non temere nè insidie, nè rischi. (*Applausi*).

L'Italia ha fatto in trent'anni quello che per altre Nazioni fu lavoro di secoli.

Il mio Genitore, col concorso di altri Grandi, dette alla Patria l'indipendenza; io ho potuto col concorso vostro dare l'uguaglianza ai cittadini. (*Bene*).

Tutti sono oggi chiamati ad amministrare lo Stato; e, concesso il completo esercizio della vita pubblica a tutte le classi della società, garantita la sincerità delle urne, possiamo salutare con letizia le Rappresentanze dei Comuni e delle Provincie, espresse volontà popolare. (*Applausi*).

L'attuazione della nuova legge ha provato che in Italia può apparire discordia d'individui, ma è compattezza di popolo, fidente nelle istituzioni, unanime nel culto della Patria. (*Bene*).

Concordi procederete ora Voi nello studio di quei problemi sociali, che non si possono più da alcuno obliare, e di fronte ai quali l'indugio diverrebbe una colpa.

Nel bene degli umili io ripongo principalmente la gloria del mio Regno, onde esca dal consenso di tutti la maggior forza d'Italia. E poichè vi saranno ripresentati alcuni dei progetti di legge, che il difetto di tempo vi tolse di discutere nella passata Sessione legislativa, Voi potrete senz'altro ritardo condurre a più moderni intenti quelle opere che stanno a dimostrare come in tutti i tempi abbia la ricchezza in Italia piamente sentito i doveri della fratellanza verso la povertà.

Il mio Governo studia nuove forme della beneficenza, che rispondano all'indole del nostro tempo, e sin d'ora vi proporrà una legge che tuteli nel lavoro la vita degli operai; mentre provvedendo alla dignità degli istitutori, armonizzando in tutto il Regno l'insegnamento nella scuola primaria, preparerà, meglio difesi alle lotte della esistenza, gli operai dell'avvenire.

L'esempio di un'oculata amministrazione deve venire dallo Stato.

E a semplificarne gli ordini, a rendere più facile e meno dispendioso l'interno reggimento della Nazione, il mio Governo vi presenterà proposte che ne rendano più proficui i sacrifici.

SIGNORI DEPUTATI,

L'Italia va uscendo dalla crisi che ha travagliato da anni l'agricoltura e i commerci. A dar tempo che si rifacciano completamente, il mio Governo non vi chiederà nuove imposte. (*Applausi ripetuti anche dalle tribune*).

Quando l'economia nazionale sarà restaurata, quando il bilancio dello Stato si sarà rilevato, per l'aumento naturale dei pubblici redditi, l'accresciuta ricchezza suggerirà spontaneamente le eventuali contribuzioni cui essa potrà, senza disagio, essere chiamata a prestarsi, se continuerà quel leggero disquilibrio che ancora si avverte fra le entrate e le spese, e che Voi, custodi della pubblica finanza, d'accordo col mio Governo, saprete far cessare.

Non turberà per questo il nostro credito, di cui non tarderete a vedere le funzioni, e che ha sin d'ora, nello intrinseco valore, un sicuro.

Nella gara dell'attività mondiale, Voi avete favorito la produzione italiana; ma la sua tutela non deve ispirarsi a diffidenze ed a sospetti che, senza frutto, dividono i popoli e non deve impedire le riforme che, abbassando le frontiere, rendono più facili gli scambi ed amichevoli le relazioni internazionali.

Ora che avete dato stabile base allo sviluppo industriale, vi sarà proposto dal mio Governo di abolire quella tariffa differenziale fra l'Italia e la Francia (*Applausi generali ed acclamazioni al Re*), che avete opportunamente approvato in un momento di transizione, ma che, mantenuta, interdirebbe l'avviamento ad un più libero, benchè sempre munito, regime commerciale, da cui il mio Governo non sarà alieno, se verrà secondato.

SIGNORI SENATORI! SIGNORI DEPUTATI!

Con questi temperamenti e con la pratica costante di una politica equanime, quanto dignitosa, noi intendiamo a quel riposo degli animi che risponde alla serena indole del nostro popolo e che è la più salda garanzia della pace. (*Benissimo*).

Questa pace appare, oggi più che mai, assicurata all'Europa, mercè i Consigli delle Grandi Potenze e l'opera mia e dei miei Alleati. (*Vivissimi prolungati applausi e grida: Viva il Re!*)

Le questioni che possono turbarla non sono tutte risolte; epperò, con vigile cura, ma senza gravare troppo il bilancio, continueremo a provvedere all'Esercito ed all'Armata, che sono la difesa dell'unità e della indipendenza, e, insieme al nostro diritto, sono l'eloquenza dei nostri interessi nel mondo.

Ma le armi, da tutti approntate, non si dovranno, io confido, adoperare, grazie alla saggezza dei Governi ed alla prudenza dei popoli.

Noi le poseremo in Africa, dove il successo, che assiste chi sa meritarlo, ha sorriso alla nostra politica, sicchè vasti possedimenti ci sono assicurati, ed una larga sfera di azione è ormai aperta alla nostra influenza. (*Bene*).

Accordi internazionali, che si stanno discutendo con la nostra partecipazione, ci daranno, speriamo, il vanto di servire efficacemente la causa della umanità in quel continente, dove questa ancora si offende con la forma più crudele della barbarie. Noi faremo, intanto, nostre nuove frontiere, e presso il Sovrano e le popolazioni della nostra leale amicizia, propaganda di civiltà:

gloriosi, in cui il genio italiano allargava i confini del mondo conosciuto, tutti si gioveranno dell'opera nostra. (*Bene*).

Così, io intendo, col mio Governo e con Voi, far benedetto il nome della nuova Italia. (*Benissimo*).

E così, circondata la Patria nostra dalla universale benevolenza, fidente nella universale fiducia, Voi potrete, consacrando tranquillamente all'opera del nostro miglioramento interno, preparare l'avvenire.

Noi ne possediamo il più sicuro elemento in quel reciproco affetto delle nostre regioni, che recenti inclemenze di natura hanno nuovamente provato.

Ancora una volta, io ho veduto tutti gl'Italiani associarsi con immutabile affetto ai dolori ed alle gioie della mia Casa, e ne ho tratto argomento di conforto e di speranza. (*Applausi e acclamazioni al Re*).

La loro concordia è il maggior presidio delle istituzioni, al cui governo tutti i cittadini oggi partecipano, e che hanno quindi maggior titolo ad un rispetto, a cui nessuno deve per qualsiasi intento mancare, liberi tutti nei riconosciuti diritti, tutti convinti che non si deve abusarne.

Quel rispetto, che il mio magnanimo Avo antepose alla fortuna, che fece la fortuna del mio gran Genitore, che è il dovere della mia vita, dimostrerà la costanza dei comuni propositi e renderà prospero e felice il nostro Paese.

La fine del discorso è salutata da vivi applausi dall'Aula e dalle tribune con ripetute grida di: *Viva il Re*.

S. E. il Ministro dell'Interno dichiarò in nome del Re aperta la IV Sessione della XVI Legislatura.

Salutate da nuove ed unanimi acclamazioni le LL. MM. il Re e la Regina ed i RR. Principi lasciarono l'Aula, accompagnate fino al padiglione esterno del Palazzo dalle Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei Deputati.

Sul passaggio degli Augusti Sovrani che fecero ritorno al R. Palazzo, la popolazione fece loro una calorosa ovazione.



## I.

## TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1889

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Ad invito del presidente, sei senatori più giovani assumono le funzioni di segretari provvisori dell'Ufficio di Presidenza — Comunicazione dei decreti reali di chiusura della sessione 3ª della XVI legislatura, di riconvocazione del Senato e della Camera dei deputati pel 25 novembre 1889 e di nomina del presidente e dei quattro vicepresidenti del Senato — Volazioni per la nomina dei sei segretari definitivi e dei due questori — Proclamazione del risultato delle votazioni — Discorso del presidente — Approvazione del verbale della seduta 11 luglio 1889 — Congedi — Deliberazioni circa l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona — Commemorazioni fatte dal presidente dei defunti senatori Michele Amari, Solidati-Tiburzi, Chiararina di Rubiana, Guarini, La Loggia, Bucchia — Parole del senatore Errante e del presidente del Consiglio — Commemorazione fatta parimente dal presidente di Benedetto Cairoli — Parole in proposito del presidente del Consiglio — Presentazione di due progetti di legge relativi: uno allo stato degli impiegati civili; l'altro alla giustizia amministrativa — Sopra proposta del presidente del Consiglio, ministro degli interni, i detti progetti vengono rinviati alle stesse Commissioni che già ebbero ad esaminarli nella passata sessione.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il ministro dei lavori pubblici e più tardi intervengono il presidente del Consiglio e i ministri della guerra e della pubblica istruzione.

**PRESIDENTE.** A seconda dell'art. 3 del regolamento, prego i signori senatori meno anziani di recarsi al seggio della Presidenza per fungere da segretari provvisori.

Li nomino per ordine di minore età:

Colonna Fabrizio, Torrigiani, Pasca-  
renzo, Todaro, Di Sambuy.

## Comunicazioni.

**PRESIDENTE.** Giunse alla Presidenza del Senato del Regno la seguente lettera:

« Roma, 2 agosto 1889.

« Mi onoro partecipare a V. E. che con decreto reale firmato da S. M. il 20 luglio p. p., di cui mi pregio trasmetterle copia, venne chiusa l'attuale sessione legislativa del Senato del Regno e della Camera dei deputati.

« Il ministro: CRISPI ».

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1889

Prego uno dei senatori segretari di voler dar lettura del decreto relativo.

Il senatore, *segretario provvisorio*, DI SAMBUY legge:

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno, sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La sessione legislativa 1888-89 del Senato del Regno e della Camera dei deputati è chiusa.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 luglio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Per copia conforme:

*Il capo del gabinetto*  
VANDIOLI.

PRESIDENTE. È pure giunta alla Presidenza del Senato del Regno la seguente lettera:

« Roma, 11 novembre 1889.

« Mi onoro partecipare a V. E. che con decreto reale dell'8 corrente, di cui mi pregio inviarle copia, il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono riconvocati per il giorno 25 di questo mese.

« Il ministro: CRISPI ».

Il senatore, *segretario provvisorio*, DI SAMBUY legge:

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto in data 20 luglio 1889 col quale è stata chiusa la sessione legislativa 1888-89 del Senato del Regno e della Camera dei deputati;

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono riconvocati per il giorno 25 novembre corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Per copia conforme:

*Il capo del gabinetto*  
VANDIOLI.

PRESIDENTE. È pure giunta alla Presidenza la lettera seguente:

« Roma, 12 novembre 1889.

« Mi onoro partecipare a V. E. che S. M. il Re, con decreti in data 8 corrente, ha costituito l'Ufficio di presidenza del Senato del Regno per la quarta sessione della XVI legislatura, confermando presidente Vostra Eccellenza e vicepresidenti gli onor. senatori Tabarrini commendatore avv. Marco, Cannizzaro comm. prof. Stanislao, Pessina comm. avv. Enrico, Ghiglieri comm. avv. Francesco.

« Prego l'E. V. a voler gradire l'acclusa lettera di partecipazione della di lei nomina e rimettere agli onor. vicepresidenti le lettere di partecipazione della rispettiva nomina insieme al re. decreto.

« Il ministro: CRISPI ».

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1889

Prego il signor senatore segretario di dar lettura dei decreti.

Il senatore, *segretario provvisorio*, DI SAMBUY legge:

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il cav. Domenico Farini è confermato presidente del Senato del Regno per la quarta sessione della XVI legislatura.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Per copia conforme:  
*Il capo del gabinetto*  
VANDIOLI.

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I senatori del Regno: Tabarrini comm. avvocato Marco, Cannizzaro comm. prof. Stanislao, ~~ina~~ comm. avv. Enrico, Ghiglieri comm. avv. Francesco, sono confermati vice-presidenti del Senato del Regno per la quarta sessione della XVI legislatura.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Per copia conforme:

*Il capo del gabinetto*  
VANDIOLI.

#### Prestazione di giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il senatore Morelli Donato i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una seduta della precedente sessione, prego i signori senatori Barracco Giovanni e Compagna di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Morelli Donato è introdotto nell'aula e presta il giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Morelli Donato del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore conte Lucio Tasca, prego i signori senatori Errante e Todaro d'introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore conte Lucio Tasca viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore conte Lucio Tasca del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Votazione per la nomina di sei segretari e dei due questori a compimento dell'Ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: «  
Votazione per la nomina di sei segretari e due questori a compimento dell'Ufficio di presidenza ».

Si procederà all'appello nominale, ma prima estraggo a sorte i nomi dei tre senatori che

dovranno fungere da scrutatori per la nomina dei segretari e degli altri tre per la votazione dei questori.

Essendo poi possibile che le votazioni non riescano tutte a primo scrutinio, prego i signori senatori a voler avere la compiacenza di non allontanarsi dal palazzo del Senato, poichè l'esito della votazione verrà proclamato oggi stesso onde potere, ove occorra, procedere ad un'altra votazione di ballottaggio nella seduta stessa.

(Si procede alla estrazione dei nomi).

PRESIDENTE. I signori senatori Borelli, Gravina e Carutti procederanno allo spoglio della votazione che si sta per fare per la nomina dei sei segretari ed i signori senatori Cordova, Gigliucci e Calenda per la nomina dei due signori questori a compimento dell'Ufficio di presidenza.

Si procede all'appello nominale per queste votazioni.

(Il signor senatore Di Sambuy, segretario provvisorio, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di voler accedere alle urne.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i nominati signori senatori scrutatori di voler procedere allo spoglio delle schede.

#### Proclamazione del risultato.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione fatta per la nomina dei sei segretari.

Senatori votanti . . . .	76
Maggioranza . . . . .	39

Il senatore Cencelli. . . .	ebbe voti	71
» Verga Carlo . . . . .	»	70
» Guerrieri-Gonzaga . . .	»	70
» Celesia . . . . .	»	69
» Corsi Luigi . . . . .	»	68
» Colonna Fabrizio . . . .	»	41
» Cordova . . . . .	»	21
» Di San Martino . . . . .	»	11

Altri voti dispersi.

Quindi proclamo eletti a segretari del Senato i signori senatori Cencelli, Verga Carlo, Guerrieri-Gonzaga, Celesia, Corsi Luigi, Colonna d'Avella Fabrizio che ottennero la maggioranza di voti.

Ora proclamo il risultato della votazione fatta per la nomina dei due questori.

Senatori votanti . . . .	76
Maggioranza . . . . .	39

Il senatore Barracco G. . .	ebbe voti	74
» Trocchi Valerio . . . .	»	71
» Colonna Fabrizio . . . .	»	3

Schede bianche 1.

In conseguenza proclamo eletti a questori del Senato i signori senatori Barracco Giovanni e Trocchi Valerio che ottennero la maggioranza dei voti.

Ringrazio i signori senatori che funzionarono da segretari provvisori, ed invito i signori senatori segretari Cencelli, Verga Carlo, Guerrieri-Gonzaga, Celesia, Corsi Luigi e Colonna Fabrizio ed i due questori Barracco e Trocchi a prendere i loro posti al banco della Presidenza.

#### Discorso del Presidente.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

La grazia del Re per la terza volta mi estolle su questo seggio. Cimentandomi di nuovo all'esercizio di tanta podestà, a voi non ignoto, da voi anzi proseguito con benignità che inorgoglirebbe il più degno, e me soavemente tocca nel cuore, non rinnoverò antiche promesse.

A che ridarvi parola d'imparzialità, mentre nessuno bruttare sé e l'ufficio oserebbe in mezzo a voi, equamini sempre, a voi cui non turba passione; entro quest'aula sulla cui soglia si arretra vergognando ogni livore di parte?

Affidarvi adesso di operosità temerei suonasse vanto del poco che tutto vi devo, concchè dalla mia volontà dipenda, quando biasimevoli sarebbero negligenza od ignavia.

Chi potrebbe tollerare che al decoro, maestà di quest'alta Assemblea, commessi la sua fede, fosse arrecata ingiuria o fatto sfreg

La grazia del Re, la benignità vostra mi o

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1889

rebbero; avrei avuto, avrei io la singolare ventura di parlarvi oggi di quassù, se all'ufficio avessi in passato fallito?

Onde è che, pur sapendo quanto in me sia manchevole e difettivo, all'orpello di smaglianti parole, io preferisco, a segno d'animo in perpetuo grato, il dirvi: farò il dover mio; quale fui, sarò. (*Bravo*).

Siatemi voi, colleghi onorandissimi, generosi del favore istesso che mi largiste per l'addietro, affinché io ne pigli conforto di autorità che non mi danno i meriti.

Me felice se, facendomi coscienza dell'obbligo mio verso il Re e la Patria, non scadrò dalla vostra estimazione e potrò in ogni occasione, in qualunque evento, sempre gloriarmi, come ora, d'essere vostro. (*Benissimo*).

Signori Senatori,

Adunando il Parlamento piacque a Sua Maestà accennare le leggi che in breve dovrete esaminare.

L'annuncio del largo ordito basta a confermare a quale mai sviluppo sieno atte le istituzioni della Monarchia nazionale.

Da eccellenti quali siete, voi strenuamente vi affaticherete intorno all'arduo subbietto con bene misurate risoluzioni, le quali giovino a che le nuove leggi, innestandosi quasi su antico tronco, lo rattivino di novella fronda e lo avvalorino nella pubblica opinione, nerbo degli Stati, baluardo del diritto. (*Bene*).

Gran virtù dello Statuto e dell'Augusta Dinastia alla quale gli Italiani confidarono le proprie sorti!

Rispettate con fede incontaminata le guarantee del libero reggimento, un popolo assurgere a Nazione; risolversi il problema di più gran mole che incombesse mai ad uno Stato, ed intorno al quale i secoli si erano, indarno, paurosi affannati; la Nazione organata a prova di esperienza ad armonica gara di progresso e di stabilità, diventare strumento d'ordine, di pace, d'incivilimento. (*Approvazioni*).

Mirabile virtù, esempio non inutile per l'avvenire della libertà!

E noi, i quali vedemmo i fasti, dappoi la fondazione del Regno e l'acquisto di Roma, cementati dall'onda del tempo; noi, che al risorgimento

italiano, passione della nostra giovinezza, ci travagliammo col consiglio o col braccio, ed ora, colla sollicitudine di chi molto ama, serviamo la patria rinnovata; caldi di reverenza e di devozione illimitata verso il Re, che fra le benedizioni del popolo la guida, ai magnanimi intenti Suoi, come a nobilissima mèta indirizziamo mente ed animo; il venerato nome di Lui invochiamo propiziatore ed auspice dell'opera del Senato. (*Bravo, bene, vivi applausi*).

#### Approvazione del verbale dell'ultima seduta.

• PRESIDENTE. Essendo costituito il seggio della Presidenza, come il regolamento prescrive, mi farò dovere ed onore di darne partecipazione a Sua Maestà il Re e alla Camera dei deputati.

Prego il signor senatore Verga C. di dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta della passata sessione.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della ultima tornata, che viene dal Senato approvato.

PRESIDENTE. Sono giunte alla Presidenza diverse comunicazioni delle quali do lettura:

« Roma, addì 22 luglio 1889.

« In adempimento del disposto dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1884 sulla contabilità generale dello Stato, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a cotesta Ecc.ma Presidenza l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e che la Corte dei conti ha registrato nello scorso anno finanziario 1888-89.

« Il presidente  
« DUCHOQUÈ ».

Do atto al presidente della Corte dei conti di questa comunicazione, e l'elenco da lui trasmesso sarà depositato in segreteria a disposizione dei signori senatori che volessero esaminarlo.

Altra comunicazione:

« Roma, 14 settembre 1889.

« In conformità al disposto dell'art. 268 del testo unico della legge comunale e provinciale,

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1889

approvata col regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, pregiomi trasmettere all'E. V. un elenco dei comuni le cui Amministrazioni sono state sciolte nel trimestre giugno-luglio-agosto 1889.

« Per il ministro  
« FORTIS ».

Do atto all'onor. ministro dell'interno di questa presentazione, e l'elenco in parola sarà depositato in segreteria a comodo dei signori senatori.

È inoltre pervenuta alla Presidenza da S. E. il presidente della Corte dei conti una lettera della quale do lettura:

« Roma, 15 ottobre 1889.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina di ottobre corrente.

« Il presidente  
« DUCHOQUÈ ».

Do pure atto al presidente della Corte dei conti della presentazione di questo elenco, il quale sarà pure messo in segreteria a disposizione dei signori senatori.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il signor senatore Tullo Massarani, per ragione di salute, prega il Senato a volergli concedere un congedo di tre settimane.

Se non c'è osservazione questo congedo si intenderà accordato.

**Comunicazione di lettere di Senatori.**

PRESIDENTE. Il senatore Tornielli Luigi scrive scusando la sua assenza dal Senato per ragione della sua salute, ridotta a mal punto, la quale lo costringerà non solamente a non intervenire per ora, ma forse gl'impedirà di mai intervenire alle sedute del Senato.

È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 25 novembre 1889.

« Eccellenza,

« Siccome so che alcuni colleghi intendono portare il mio nome nella lista dei candidati chiamati a comporre la Commissione permanente di finanze, prego V. E. a voler far conoscere al Senato, che, dove fossi eletto, dovrei, per motivi personali, rinunciare all'onore di prender parte ai lavori di detta Commissione.

« Con ossequio

« Dev.mo servitore  
« GIUSEPPE SARACCO ».

**Deliberazione relativa all'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.**

PRESIDENTE. Ora il Senato dovrebbe prendere una deliberazione per nominare la Commissione che dovrà redigere l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Propongo che, come di consueto, il preparare e il proporre la risposta al discorso della Corona sia deferito all'Ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Il signor senatore Lampertico propone che piaccia al Senato incaricare l'Ufficio di presidenza di redigere l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ringrazio il Senato in nome dell'Ufficio di presidenza per l'incarico onde l'ha voluto onorare.

In una prossima seduta sarà sottoposto alle sue deliberazioni il testo dell'Indirizzo.

**Commemorazioni dei senatori Michele Amari, Solidati-Tiburzi, Chiavarina di Rubiana, conte Guarini, La Loggia, Bucchia.**

PRESIDENTE. Signori senatori! Dovere di ufficio, animo di collega, pietà, vogliono che io

rammenti le numerose e gravi perdite fatte dal Senato, i meriti degli estinti.

Il 16 di luglio cessava di vivere in Firenze il senatore Michele Amari, che era nato ottantatre anni prima, l'otto dello stesso mese, in Palermo.

Dal padre, fervido amatore di libertà, imparò l'amore di libero reggimento; dalla sventura, che lo fece in fresca età solo sostegno della madre e dei fratelli, ebbe sprone ad opere insigni.

Ancora adolescente tenne ufficio nel Ministero di Stato, presso il luogotenente generale di Sicilia, nel dipartimento dell'interno. Ma la modesta occupazione non era fatta per il ferace ingegno e la viva operosità di lui, che, chiamato a vocazione di storico, ne acquistò presto fama. Nella quale oltre mezzo secolo di studi levarono altissimo; come la storia del « Vespro », col ricordo della gagliardia antica vittoriosa della forestiera signoria, suscitatrice della virtù dei contemporanei a danno della tirannide borbonica, lo ascrisse fra i promotori del nazionale riscatto.

Andato per quella in bando fino dal 1842, le sue « Note alla storia costituzionale di Sicilia di Niccolò Palmieri » venute in luce sul cadere del 1846, in mezzo alla grande commozione di quell'anno, esercitarono un influsso notevolissimo sulla pubblica opinione dell'isola.

Rivide Palermo libera nel 1848, e fu membro della Camera dei comuni; ministro delle finanze nel Ministero Stabile; da ultimo addetto alle legazioni di Parigi e di Londra, per avvalorare colla grande riputazione e le aderenze sue fra quegli stranieri la causa siciliana.

Il 1849 lo cacciò di nuovo in esilio. A Parigi visse, per dieci anni, acquistando nuova rinomanza di dottissimo nella lingua e letteratura araba.

Le quali professò poi non appena insediato il governo della Toscana nell'Ateneo pisano, e poscia nell'Istituto fiorentino di studi superiori.

Aiutatore della spedizione che, duce il generale Garibaldi, liberò la Sicilia, fu ministro della pubblica istruzione della dittatura; promotore caldissimo della sollecita annessione.

E fu più tardi, per due anni (1862-64), ministro della pubblica istruzione del Regno d'Italia, essendo stato ascritto a quest'Assemblea non appena proclamato il plebiscito.

Vice-presidente del Senato, membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e dell'Accademia dei Lincei, Michele Amari sempre crebbe onore a sè ed all'ufficio.

Morte improvvisa schiantò quella vigorosa fibra sulla quale il tempo pareva non avere potenza.

Così d'un tratto scomparvero un corpo vigoroso, un animo tuttora schiuso a tutti gli ideali, un ingegno scintillante di tutta la natia vivezza.

Ma nella memoria nostra, nel nostro affetto dura e durerà lungamente la reverenza per Michele Amari, la gratitudine verso di lui per quanto operò a beneficio della scienza e della patria. (*Vivissime approvazioni*).

Il senatore Luigi Solidati-Tiburzi passava di questa vita il giorno 23 agosto in Contigliano dove era nato nel 10 dicembre 1825.

Addottorato in leggi, esercitò, per qualche tempo, in Roma onorevolmente l'avvocatura.

Nel 1848 si scrisse volontario per l'indipendenza, ma grave malore gli impedì di trovarsi sui campi della Venezia.

La restaurazione pontificia, lungi dall'intiepidirlo, lo infervorò nell'amore per la patria. E fu nel Comitato romano, operoso, instancabile, incurante dei pericoli.

Sostenuto in carcere, uscì di Roma nel 1860, tornando ai monti dove era nato.

Eletto dai concittadini ad ogni ufficio amministrativo; deputato per sette legislature da essi al Parlamento, durante quasi venti anni consecutivi; senatore dappoi il 7 giugno 1886, mai non scemò nella stima e nell'affetto di chi ne conobbe i propositi retti, gli atti incontaminati.

E la Camera dei deputati chiamandolo più volte, il Senato due volte segretario dell'Ufficio di presidenza, sanzionavano quel giudizio.

Culto senza pretesa, studioso fino allo scrupolo di ogni pubblico interesse, tutto zelo per ogni incarico, pochi per sano criterio, nessuno lo superò per mitezza d'animo. Alla quale facevano però riscontro convincimenti saldissimi, per tutta la vita tenacemente professati.

Modestissimo quale era il senatore Solidati-Tiburzi, nel luglio del 1883, solo piegando a vive esortazioni, accettò l'ufficio di segretario generale del Ministero di grazia e giustizia. Ma in breve fu colto da grave malore che lo condusse in fin di vita, lungamente lo afflisse

e dianzi lo traeva al sepolcro. Nel quale discese stimato dai colleghi, rispettato dagli avversari, da tutti desiderato; dalla natia Sabina, quale benefattore, venerato e pianto.

Ed a me, cui le fortune della vita pubblica diedero agio, nella diuturna intima consuetudine, di conoscere qual cuore avesse il carissimo estinto, sia da voi consentito di deporre un fiore sul sepolcro di lui che fu figlio buono, congiunto tenero, amico raro, cittadino eccellente, la cui vita fu tutta nel fare il suo dovere e che nel fare il suo dovere mise tutta la sua compiacenza e la sua gloria. (*Unanimi approvazioni*).

Addì 25 di agosto veniva a morte in Torino il conte Amedeo Chiavarina di Rubiana, natovi il 3 giugno 1817.

Caldo di spiriti liberali, il senatore Chiavarina fu della nobiltà piemontese, più che per la prosapia, cara e riverita per l'animo forte, i cui migliori tanta parte ebbero nel nazionale risorgimento.

Arguzia e vivezza di mente lo distinsero, lo distinse non ordinaria operosità.

Deputato al Parlamento per tre legislature, era stato ascritto a questo alto Consesso da oltre ventun anni (12 marzo 1868).

Il Senato, eleggendolo per sette sessioni consecutive, dal 1871 al 1886, all'ufficio stesso di questore, al quale anche la Camera dei deputati tre volte lo aveva scelto, diegli ripetuta testimonianza del gran conto che ne faceva.

Nessuno più di lui operoso, autorevole e fermo; nessuno più di lui curante delle sue attribuzioni.

Di lui principalmente merito, il pronto ed opportuno apparecchio di questa nostra sede, quando in Roma il Senato si trasferì.

Ed il Senato ripugnante a concedergli l'abbandono dell'onorevole ufficio, che la salute malferma non gli consentiva tenesse più a lungo, mostrò il pregio in cui aveva il collega, che le attribuzioni peculiari dell'ufficio avevano posto ciascuno di voi in grado di conoscere da vicino e di apprezzare.

Nè per lunga stagione saran qui dimenticate le sue particolari benemerenzze verso il Senato, nè quelle verso la patria, che ad ogni affetto ed interesse antepose.

Torino, che nell'ottava legislatura, la prima del Parlamento italiano, aveva fatto al conte

Chiavarina il singolare onore di eleggerlo a suo rappresentante; Torino che fu, fino all'ultimo, testimone del suo attuoso amore del bene, quale amministratore solerte dell'ospedale Mauriziano, ne deplorò vivamente la perdita.

La quale addolorò tutti noi di dolore non passeggero, ed ora trae dal labbro mio, espressione del vostro animo, un mesto riverente saluto. (*Bravo! Approvazioni vivissime*).

Mancò ai vivi il giorno sette di questo mese in Forlì, luogo di sua nascita, il senatore conte Giovanni Guarini, non ancora varcato il sessantatreesimo anno d'età.

Di nobile lignaggio, di famiglia fra le più cospicue della provincia nativa, il senatore Guarini fu uomo ornato di buone lettere, di molta e varia cultura.

Piacevolezza di maniere, cortesia da gentiluomo, bontà d'animo gli accattivarono l'affetto di ognuno, anche da lui dissenziente. Rivestito per lunghi anni di ufficio elettivo e di alto grado nelle amministrazioni del comune e della provincia, a queste intese con solerzia ed amore; non a soddisfazione di fatua ambizione, ma ad adempimento di un dovere.

La città di Forlì, deputandolo per tre successive legislature, (11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>) quasi dieci anni, al Parlamento Nazionale, fecelo segno alla molta stima in che era tenuto.

Ed in quest'Assemblea, alla quale apparteneva dal 26 novembre 1884, coi modi schietti, il tratto gentile si era pure messo nell'animo di tutti.

Qui, come già nell'altro ramo del Parlamento, deditissimo ad ogni pubblico interesse, diede opera a tutto che conducesse al decoro, al benessere della patria.

Il perchè associandomi all'acerbo dolore del parentado, al compianto dei Forlivesi, al lutto degli amici io esprimo la profonda mestizia nostra per la morte del senatore Guarini. (*Bene! Benissimo!*)

Il senatore Gaetano La Loggia, trapassato nella prima ora del giorno 8 novembre in Palermo, luogo di sua nascita, fu uomo d'ingegno e sapere non comuni.

La medicina, che esercitò con grido, fuggì via a propagare in mezzo alla numerosa ed eletta clientela, della quale godeva amplissima

fiducia, i suoi liberi sentimenti con saldezza di affetto e di propositi tenacemente professati.

Affabile ed osservante degli uffici che schiudono il cuore di ogni ordine di cittadini, rendono salde le amicizie, accaparrano la benevolenza, conquistò il favore popolare. Cospiratore, a danno del Borbone, prima e dopo del 1848, ebbe molta parte nelle due sollevazioni che la Sicilia liberarono dal nefario dominio.

Fu esule, fra quei due moti, in Piemonte. Rientratò nell'isola verso il 1858 a lui facevano capo i fuorusciti ed i patrioti ed egli ravvivava la speranza, riaccendeva la fiamma del riscatto.

Presidente del Comitato delle barricate, il 27 maggio 1860, della liberazione di Palermo strumento efficacissimo, fu fautore zelante, autorevolissimo della dittatura del generale Garibaldi. Il quale, nominandolo successivamente ministro dei lavori pubblici, poi degli esteri, ed infine comandante la guardia dittatoriale, diegli prova, oltrechè di grandissimo affetto, del molto che da lui la patria aspettava, del gran conto nel quale i servizi che lo facevano tenere.

E la dignità senatoria, concedutagli il 15 febbraio 1880 confermò le benemerenzze di lui.

Le confermavano il dolore e le singolari onoranze onde tutta Palermo ne accompagnò la bara; onoranze degne di Gaetano La Loggia, cittadino illustre che amò la Sicilia e l'Italia sopra ogni cosa, per l'Italia e per la Sicilia da forte operando; filantropo sviscerato che passò la vita, lunga di quasi ottantun anni, beneficando. (*Benissimo, approvazioni*).

Nel giorno 9 del mese, un altro valoroso scienziato, un altro venerando collega, il senatore professore Gustavo Bucchia, si spegneva in Resiutta.

Sortiti i natali in Brescia il 5 di febbraio dell'anno 1810, Gustavo Bucchia si laureò nelle matematiche discipline nell'università di Padova, lasciando nome fra i più distinti scolari di quel tempo.

Ingegnere delle pubbliche costruzioni venete, mostrò, nei lavori fluviali e marittimi importantissimi a cui pose mano, sapienza e valentia tanto singolari da meritargli di salire la cattedra di costruzioni idrauliche nel padovano Ateneo.

Professore ammirato per l'ordine, la dottrina, la chiarezza colle quali rendeva piane le più astruse teorie, dalla scolaresca era, oltre ogni dire, amato; di che fu segno l'essere stato scelto a comandante il battaglione universitario padovano nel 1848.

Alla gloriosa difesa di Venezia partecipò da gagliardo.

All'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, fino dal 1855, dedicò opera assidua, lodatissima.

E le venete provincie, non appena liberate dallo straniero, ne onorarono l'amor patrio disinteressato, la dignità della vita nei più difficili momenti, la sapienza insigne.

Due collegi lo mandarono invano loro rappresentante al Parlamento durante la decima legislatura: due altri lo deputarono all'undicesima, nella quale e nelle successive duodecima e quindicesima, sedette.

E il Senato, che aveva Gustavo Bucchia fra i suoi dal 25 novembre 1883, ne rimpiange oggi l'amara perdita come quella di un uomo la cui vita intemerata, la fermezza, la dottrina nobilitarono la patria. (*Approvazioni*).

Senatore ERRANTE. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Errante ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. Signori senatori!

Michele Amari fu grande storico e sommo cittadino.

Plutarco ne avrebbe modellata la fronte pari a quella di Socrate e di Focione, severamente pensosa e rivelatrice della virtù modesta e dell'animo sublime.

A 14 anni congiurava col padre per liberare la Sicilia dalla tirannide borbonica e straniera: la sua puerizia lo fece esente di pena; il padre invece fu condannato all'ergastolo.

La sua giovinezza e parte della sua operosa virilità fu consacrata a studio indefesso per sostituire ad un eroe leggendario, la virtù feconda di un popolo intero. Vide sparire Ferdinando I, Francesco I, a cui successe quel Ferdinando II, che fece ritornare in Sicilia i tempi miserrimi dei Vespri, la truce immagine di Carlo d'Angiò e la fiera magnanima vendetta! Fu allora che egli gridò: *eureka*. Concepì, maturò e compì l'arduo progetto di richiamare in vita i tempi, le memorie, le pas-

sioni e i fremiti di un'epoca tragicamente storica, scolpita dal divino poeta nel verso:

Mosse Palermo a gridar: mora, mora.

Nella storia del Vespro, come tutti i grandi scrittori, rivelò l'idea segreta dominatrice di un popolo intero, e gittò in faccia quella sfida alla dinastia borbonica, che si tradusse nel duello mortale del 12 gennaio 1848 di ricordanza solenne.

Egli, esule da sette anni in Parigi, a quel grido che riconobbe per suo, ritornò precipitosamente a Palermo, le giovò col senno e con l'ardire; a Parigi, a Londra patrocinò i destini dell'isola infelicissima che vide bombardata Palermo, arse e distrutte Catania e Messina, quest'ultima più sventurata dell'epoca del Vespro, che nell'assedio famoso ruppe l'orgoglio di Carlo d'Angiò, uno dei primi capitani dell'epoca.

Nel 1849 naufragata, ma non morta, la rivoluzione siciliana, abbandonata da tutti i potentati d'Europa, ritornò a Parigi, ed ivi visse di stenti, copiando a mercede manoscritti arabi, di cui conosceva appena la lingua, e ne divenne maestro, aggiungendo alla storia dei Vespri quella dei Mussulmani in Sicilia.

Nel 1860, pari alla sua fama, fu segretario di Stato all'istruzione pubblica ed amico intimo di Garibaldi.

Negli ultimi mesi si affaticava con giovanile energia a dar compimento alla *Storia dei Mussulmani in Sicilia*, ripetendo più volte con mesto sorriso: « Prima che il mio estremo lavoro sia giunto a termine, dubito mi manchi la vita, bisogna affrettarlo ».

Profondità di studi, ricchezza d'immaginazione, vigore insolito, degno delle due epoche memorande in Sicilia, modestia dignitosa e talvolta acerba, coscienza esatta fino allo scrupolo nell'adempimento del proprio dovere, padre e marito esemplare e avventurato, amico più nella rea che nella prospera fortuna, ecco il collega che abbiamo perduto!

Dopo di lui è stata annunciata la morte di un altro patriota, di Gaetano La Loggia, uomo di molto intelletto, di principi liberissimi, che cooperò per tutta la vita non solo a redimere la patria dalla schiavitù, ma a beneficiare i sofferenti, mostrandosi pronto in tutte le pubbliche sciagure, cominciando dall'epoca del 1848, quando soccorreva i feriti alle barricate, fino

agli ultimi tempi, non ricevendo obolo alcuno dai poveri, ed a forza consentiva di essere remunerato dai ricchi.

Animo veramente eletto, il cui cadavere fu accompagnato al sepolcro dal compianto unanime della sua città natia, dalle benedizioni dell'umanità sofferente!

Gran parte dei nostri compagni del 1848 e del 1860, onorevole presidente del Consiglio, è scomparsa; rimangono ancora pochi solitari nel deserto della vita. Sarà il più infelice chi soggiacendo ultimo al fato comune, dopo di aver diviso coi fratelli di elezione le nobili aspirazioni, i grandi ideali, i martiri della sconfitta e l'esultanza insperata di aver rifatto l'Italia unita e libera con a capo una dinastia gloriosa, memore dei suoi giuramenti sui campi di battaglia e nelle fortunate vicende della politica, non abbia un amico superstite che rivolga alla sua memoria una parola di pianto e di affetto imperituro! (*Bravo, bene*).

PRESIDENTE. L'onor. presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presiente del Consiglio*. Il Governo si associa di gran cuore alle parole di cordoglio pronunziate dal nostro illustre presidente e dall'onor. senatore Errante.

Fra i nomi che furono ricordati con parole così calde ed affettuose, ne troviamo di quelli i quali sono intimamente legati alla storia delle cospirazioni e delle guerre della nostra indipendenza.

Tanto di Gaetano La Loggia, quanto di Michele Amari, dei quali si è specialmente intrattenuto l'amico senatore Errante, io non potrei dir di più di quello che egli abbia detto.

Michele Amari lanciò direi quasi il fuoco della libertà negli animi dei Siciliani, con un libro il quale, modestamente apparso, per non irritare coloro che governavano allora la Sicilia, produsse tanto effetto nelle popolazioni, che da quel libro, in gran parte, ebbe principio quella educazione, che preparò la rivoluzione siciliana del 1848.

Michele Amari narrando un glorioso periodo di storia siciliana, che più tardi fu ripubblicato in Francia col suo vero titolo di storia della guerra dei *Vespri*, provò come indarno le tirannidi straniere tentino reggersi quando un popolo sorge compatto per abatterle.

Gaetano La Loggia fu da me conosciuto fino

dal 1836, giovanissimo io, lui potente e dotto fisiologo, gloria dell'università palermitana.

Anch'egli fin dai primi anni prese parte alle cospirazioni della patria e subì l'esilio. Anche egli soffrì dolori per la tirannide e prestò l'opera sua alla causa della libertà, tanto nel 1818 quanto nel 1860.

Fra i morti commemorati, è pure il nostro Solidati-Tiburzi, che tutti ricordano per la sua bontà, e del quale nessuno ha dimenticato quanto abbia sofferto per la patria nelle carceri pontificie.

Il Bucchia, che pur ci venne tolto dalla morte, fu uno degli strenui difensori dell'eroica Venezia e anche esso merita gli elogi che ben gli furono consacrati dal nostro presidente. Il nome del senatore Bucchia va ricordato quale scienziato e quale soldato.

E poscia il Chiavarina che tutti i Piemontesi ricordano quale uno dei primi quando ancora il movimento era riformista, primo nel 1848 ad innalzar la bandiera tricolore nella città di Torino.

In ultimo il Guarini, che anch'esso merita l'affetto e la benevolenza del Senato.

Ripeto quindi che mi associo di gran cuore alle parole pronunciate dal presidente e dall'onorevole Errante, e son sicuro che il Senato parteciperà ai sentimenti che noi abbiamo qui esposti.

#### Commemorazione di Benedetto Cairoli.

PRESIDENTE. Ed ora, signori senatori, resta che io commemori in quest'alto Consesso, nel quale ha eco vivissima tutto quanto commuova la nazione, l'acerbissima perdita che nell'estate passata colpì il Parlamento e l'Italia.

Il superstite gloriosissimo di gloriosa famiglia, Benedetto Cairoli, moriva a Capodimonte, ospite del Re d'Italia, la mattina dell'otto di agosto.

La sua vita, tutta al culto di altissime aspirazioni, era stata un poema di abnegazione: la Nazione, memore e grata, gli addimostrò in morte, dalla Reggio al casolare, quanto durasse viva la riconoscenza verso colui che fede indomita nelle congiure, invitto valore in guerra, oro e sangue per l'Italia profusi, avevano innalzato al fastigio della gloria.

Sui campi di battaglia, dappoi il 1848, dove i quattro fratelli suoi caddero spenti, quella fede, quel valore egli scrisse con ferita immane.

Pagina immortale che da Varese tomba di Ernesto, ad Enrico e Giovanni vittime di Roma papale; dalla temeraria audacia dei Mille che l'età ventura, incredula del prodigio, forse dirà fola popolare e che sui colli di Calatafimi ed alle porte di Palermo decretò, Benedetto prode dei prodi, abbraccia e compendia le splendissime gesta della nuova Italia. (*Benissimo*).

Deputato al Parlamento per dieci legislature, vicepresidente e presidente venerato, acclamatissimo, nella Camera fu oratore sfolgorante ogni atto, ogni parola, ogni omissione che alla libertà, alla patria, gli sembrasse infesto.

Col fascino dell'eloquenza divampante da convincimenti tenaci, profondi, instancabili, alla libertà, all'indipendenza, alle nobili cause infiammò gli animi; li conquistò colla bontà che irradiava dal purissimo cuore.

In tempo di passioni vivissime, di contese acerbe il suo nome fu segno di tregua, di concordia, di pace, nel nome della patria.

Intorno alla bandiera della patria, la sua voce potente avrebbe chiamato a raccolta non indarno, nei pericoli che l'avvenire può portare in grembo, per difendere dalla viperina discordia l'edificio dalla santa unione e dalla volontà nazionale fondato.

Tre volte presidente del Consiglio e ministro degli esteri fu, capo del Governo, l'uomo istesso che sempre era stato: confessò tenacemente i suoi propositi non mutati nè scossi dalla nuova responsabilità. Non aveva cambiato animo, non costume; non si era inorgoglito salendo, non giacque prostrato scendendo dal potere.

La onestà degli intendimenti lo francheggiò nella sicura coscienza: del recriminare, delle discolpe, agli interessi della patria fece virtuoso olocausto. E fu più bella la sua grandezza!

In un giorno di nazionale trepidazione, di raccapriccio, di esecrazione splendette tutta la sua devozione al Re, a cui fece di sè schermo, aggiungendo nuova fulgidissima gemma alla lucente aureola di che il suo nome andava circondato. (*Molto bene*).

Franco di portamento, franco di parola, aborrente da infingimenti, il volto sereno e digni-

tosio, terso specchio dell'animo netto, conciliava a Benedetto Cairoli stima, rispetto; avvinceva, con nodo indissolubile, a lui cui gli affetti furono vita, gli ammalati dalla gentilezza, dalla soavità sua.

Lo pianse il Re, lo pianse il popolo, lo pianiamo tutti! Testimonianza e monumento più durevoli del bronzo quest'unanime fervente, mesto inno di amore, che tramanderà, quanto il tempo lontano, colla religione delle memorie, il nome dell'ultimo dei Cairoli, di Benedetto, che fu il patriottismo umanato. (*Approvazioni unanimesi, vicissime*).

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Signori senatori! È troppo commosso l'animo mio perchè io possa parlare come dovrei di Benedetto Cairoli.

Il presidente ha svolto tutte le fasi della vita dell'illustre patriota ed amico nostro, e poco avrei da aggiungere.

Il nome di Benedetto Cairoli è uno di quelli che basta pronunziare per farne le lodi. Ogni epiteto ne menomerebbe l'importanza, e, quasi intimorito di poter con le mie parole rendere alla sua memoria omaggio minore del merito, io non fo se non dire di lui che fu valoroso sul campo di battaglia, modesto e cordiale in tutti gli atti della vita politica, tanto che nessuno potè all'illustre uomo portar lagnanza quando nelle discussioni parlamentari fu costretto ad essere discorde con lui.

Permettemi dunque che mi limiti a ciò.

Voi comprendete l'animo mio, ed io so che pei vostri cuori ogni parola che aggiungessi sarebbe superflua.

Inchiniamoci a quella santa memoria che l'Italia onorerà finchè ci sarà culto di patria, e amore per la libertà e per le istituzioni che egli difese così strenuamente da ministro e da soldato. (*Benissimo*).

#### Presentazione di progetti di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: uno sullo « Stato degli impiegati civili », e l'altro sulla « Giustizia amministrativa ».

Il Senato ricorderà che questi due progetti di legge furono discussi ed approvati da questa Alta Assemblea; per difetto di tempo prima che si chiudesse la sessione legislativa, la Camera dei deputati non potè nè esaminarli, nè approvarli.

Ritornano dunque a voi appunto per essere un'altra volta discussi ed approvati.

Presentandoli quindi io prego il Senato di volere demandare l'uno e l'altro di questi progetti di legge a quelle stesse Commissioni che già ebbero ad occuparsene nella precedente sessione.

È ben naturale che potrebbero mettersi anche all'ordine del giorno del Senato, perchè darebbero al Senato stesso materia di lavoro immediato.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. presidente del Consiglio della presentazione di due disegni di legge; uno per l'ordinamento della giustizia amministrativa, l'altro sullo stato degli impiegati civili.

L'onor. presidente del Consiglio, come il Senato ha udito, lo prega di voler deliberare l'esame di questi disegni di legge sia deferito alle Commissioni che già li esaminarono nella precedente sessione.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Per cui il disegno di legge sulla giustizia amministrativa sarà deferito alla Commissione composta dei senatori Auriti, Cadorna Carlo, Costa, Errante e Ferraris. E per il disegno di legge sullo stato degli impiegati civili, i signori senatori Celesia, Costa, Ferraris, Majorana e Manfrin.

Credo che dopo questo si potrà rimandare il seguito dell'ordine del giorno a domani, vale a dire, il sorteggio degli Uffici, e la votazione per la nomina delle diverse Commissioni permanenti.

Domani poi si vedrà come si debba compilare l'ordine del giorno dopo aver interpellato

---

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1889

---

i signori senatori testò nominati se sieno in caso di riferire senza indugio sui disegni di legge ora presentati.

Dunque domani alle ore 2 pom. seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

per la verificaione dei titoli dei nuovi senatori;

di finanze;

di contabilità interna;

della biblioteca;

per le petizioni;

dei commissari di sorveglianza all'Amministrazione del debito pubblico.

La seduta è sciolta (ore 5).

## II.

## TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1889

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Approvazione di una proposta del senatore Ceneri, cui aderisce il ministro dei lavori pubblici — Sorteggio degli Uffici — Volazione per la nomina delle Commissioni permanenti.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35 pom.

È presente il ministro dei lavori pubblici e più tardi interviene il ministro della guerra.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

## Atti diversi.

**PRESIDENTE.** Si dà lettura del sunto di petizioni e di un elenco di omaggi fatti al Senato.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

« N. 1. La Giunta municipale di Alghero fa istanza per ottenere che nelle future convenzioni marittime non venga soppresso l'approdo settimanale di un piroscifo nel porto di quella città.

« 2. I Consigli comunali di Sesto Fiorentino e Brozzi fanno istanza onde ottenere che nella futura circoscrizione giudiziaria non venga soppressa la pretura di Sesto Fiorentino.

« 3. La Giunta municipale di Oristano fa istanza per ottenere che nelle future convenzioni ma-

rittime non venga soppressa la corsa settimanale di un piroscifo postale lungo la costa occidentale della Sardegna ».

Fanno omaggio al Senato:

Il ministro della marina, della *Relazione sulla leva di mare della classe 1867*;

Il rettore della R. Università di Roma, di un opuscolo contenente i *Discorsi pronunciati in quella R. Università per la solenne commemorazione di Pasquale Stanislao Mancini*;

Il ministro della pubblica istruzione, del fascicolo 3°, volume VI del *Vocabolario della Crusca*;

Il presidente della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Modena, del *Volume VI delle Memorie di quell'Accademia*;

Il ministro dei lavori pubblici, di 120 esemplari dei fascicoli 1°, 2° e 3° del *Volume III della relazione sulle costruzioni e sull'esercizio delle strade ferrate italiane per gli anni 1885-86-87*;

I prefetti di Padova, Avellino, Sondrio, Mantova, Pesaro e Palermo, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1887-88*.

**Proposta del senatore Ceneri.**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno il signor senatore Ceneri.

Senatore CENERI. Onorevoli colleghi. Permettetemi di fare una proposta relativa ad uno degli oggetti di cui si trattò nella seduta di ieri, e del quale è parola nel verbale testè letto.

Ciascuno di voi è ancora sotto l'impressione della tanto eloquente e sentita commemorazione che di Benedetto Cairoli fece l'onorevole nostro presidente.

Ora io mi permetterei di fare una proposta, cioè che, a mostrare sempre più quanto il Senato abbia profondamente sentita la perdita del grande patriotta, e a dar tributo d'onore alla sua venerata memoria, si presenti, per voto del Senato, copia distinta del nobilissimo ed elevato discorso del nostro presidente, e delle non meno nobili parole che soggiunse l'onorevole presidente del Consiglio, a quella donna gentile che fu compagna dell'illustre estinto, che ne allietò gli ultimi anni di vita e che egli tanto dilesse.

Così, nel patriottico santuario di Groppello, in mezzo ai preziosi ricordi di tanto eroismo e di tanta virtù, a cui è augurabile si ispirino sempre le nuove generazioni, rimarrà ancora una pagina che riassume in felice sintesi la vita del grande Italiano, e che così fedelmente rispecchia il sentimento da cui noi tutti abbiamo l'animo commosso.

**FINALI, ministro dei lavori pubblici.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**FINALI, ministro dei lavori pubblici.** Il Governo, come bene il Senato può credere, si associa a qualunque maggiore dimostrazione di onore che il Senato voglia votare per Benedetto Cairoli, l'ultimo e il più illustre d'una famiglia che rimarrà nella storia come la personificazione più alta e generosa del patriottismo italiano.

E non meno sarà lieto il Governo se verrà accolta la proposta del senatore Ceneri, in quanto riguarda la compagna dell'illustre estinto, che con singolari virtù consolò gli ultimi travagliati anni della sua vita.

**PRESIDENTE.** Il Senato ha udita la proposta del signor senatore Ceneri, che sia trasmessa la commemorazione fatta ieri dell'illustre depu-

tato Benedetto Cairoli alla vedova di lui, in segno di condoglianza e di onore.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Sorteggio degli Uffici.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: « Sorteggio degli Uffici ».

Prego il senatore segretario Verga a voler procedere al sorteggio.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. procede alla estrazione a sorte dei cinque Uffici i quali risultano così composti:

**UFFICIO I.**

Acton Guglielmo  
 Angioletti  
 Ascoli  
 Assanti  
 Bariola  
 Barracco Alfonso  
 Barracco Giovanni  
 Bonelli Cesare  
 Bordonaro  
 Borelli  
 Bruzzo  
 Busacca  
 Calcagno  
 Calenda  
 Camerata-Scovazzo  
 Capone  
 Cavallini  
 Cesarini  
 Cialdini  
 Colocci  
 Colonna Fabrizio  
 Cordova  
 Cornero  
 Cusa  
 Devincenzi  
 Di Bagno  
 Di Sambuy  
 Farina Agostino  
 Ferrara  
 Ferraris  
 Finocchietti

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1889

Fornoni  
 Gagliardi  
 Gigliucci  
 La Russa  
 Linati  
 Loru  
 Majorana-Calatabiano  
 Merlo  
 Michiel  
 Moleschott  
 Morelli Giovanni  
 Moscuza  
 Mosti  
 Nitti  
 Pace  
 Palasciano  
 Pallavicini  
 Perazzi  
 Perez  
 Pianell  
 Pietracatella  
 Piroli  
 Plezza  
 Rogadeo  
 Roissard  
 Rosa  
 Rossi Giuseppe  
 S. Cataldo  
 Saracco  
 Sauli  
 Secondi Giovanni  
 Spalletti  
 Tolomei  
 Valmarana  
 Valsecchi  
 Vigliani

## UFFICIO II.

Acton Ferdinando  
 Arezzo  
 Arrigossi  
 Bertolè-Viale  
 Besana  
 Boncompagni-Ludovisi  
 Bonelli Luigi  
 Borgnini  
 Cacace  
 Caccia  
 Cadorna Raffaele

Canonico  
 Cantani  
 Casalis  
 Castagnola  
 Castellano  
 Celesia  
 Cencelli  
 Ciccone  
 Collacchioni  
 Corsi Luigi  
 Corsini  
 Corte  
 D'Azeglio  
 Delfico  
 Diana  
 Di Santa Elisabetta  
 Durando  
 Fabretti  
 Faraldo  
 Figoli  
 Frescot  
 Frisari  
 Gorresio  
 Gravina  
 Guarneri  
 Lampertico  
 Malusardi  
 Malvezzi  
 Manfrin  
 Marescotti  
 Martinengo  
 Messedaglia  
 Minich  
 Montanari  
 Monteverde  
 Pacchiotti  
 Pallieri  
 Pandolfina  
 Pavese  
 Pessina  
 Podestà  
 Poggi  
 Polti  
 Prinetti  
 Puccioni  
 Ridolfi  
 Sacchi  
 Saladini  
 Sanseverino  
 Secondi Riccardo  
 Sortino

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1889

Tommasini  
Torrighiani  
Valotti  
Verga Andrea  
Zerbi

## UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Tommaso  
Annoni  
Atenolfi  
Bardesono  
Bargoni  
Bartoli  
Basile  
Bellinzaghi  
Berardi  
Bertini  
Boccardo  
Borromeo  
Boschi  
Cadorna Carlo  
Cagnola  
Carutti  
Cavagnari  
Cocozza  
Colapietro  
Colombini  
Compagna  
Cremona  
D'Ancona  
De Gasparis  
Delle Favare  
De Sauget  
De Simone  
De Sonnaz Giuseppe  
De Sonnaz Maurizio  
Di Scalca  
Doria  
Duchoquè  
Farina Mattia  
Fazioli  
Finali  
Fiorelli  
Fontanelli  
Fusco  
Gadda  
Gamba  
Greco-Cassia  
Guerrieri-Gonzaga

Guicciardi  
Lauri  
Lovera  
Maglione  
Manfredi  
Miraglia  
Mischi  
Morelli Domenico  
Parenzo  
Pasella  
Paternostro  
Pernati  
Pierantoni  
Piola  
Rasponi  
Ruschi  
San Martino  
Scacchi  
Scalini  
Scarabelli  
Serafini  
Sonnino  
Tasca  
Tornielli Luigi  
Villari

## UFFICIO IV.

Acquaviva  
Allievi  
Alvisi  
Amore  
Arcieri  
Barbavara  
Benintendi  
Beretta  
Borselli  
Boyl  
Bruno  
Camozi-Vertova  
Camuzzoni  
Cannizzaro  
Cantoni  
Ceneri  
Colonna Gioacchino  
Della Rocca  
De Martino  
De Riso  
De Saint-Bon  
De Siervo

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1889

Di Casalotto  
 Di Sartirana  
 Dossena  
 Durante  
 Eula  
 Fabri  
 Fossombroni  
 Ghiglieri  
 Giorgini  
 Inghillieri  
 Irelli  
 Jacini  
 Lacaita  
 Longo  
 Macry  
 Mantegazza  
 Marignoli  
 Medici  
 Muratori  
 Petitti  
 Petri  
 Piedimonte  
 Rega  
 Riberi  
 Robecchi  
 Ruggeri  
 Saluzzo  
 Secco  
 Tabarrini  
 Tamaio  
 Tanari  
 Tenerelli  
 Tittoni  
 Todaro Francesco  
 Toranielli Giuseppe  
 Torre Federico  
 Trocchi  
 Verga Carlo  
 Visconti Guido  
 Visconti-Venosta  
 Visone  
 Vitelleschi  
 Zini

## UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Amedeo  
 Alfieri  
 Artom  
 Auriti

205

Avogadro  
 Betti  
 Boncompagni-Ottoboni  
 Bonelli Raffaele  
 Brioschi  
 Calabiana  
 Cambray-Digny  
 Casaretto  
 Cerruti  
 Consiglio  
 Corsi Tommaso  
 Cosenz  
 Costa  
 Cucchiari  
 D'Adda  
 Dalla Valle  
 Danzetta  
 Della Somaglia  
 Della Verdura  
 Deodati  
 Dezza  
 Di Moliterno  
 Di Revel  
 Ellero  
 Errante  
 Faina  
 Fasciotti  
 Florio  
 Garzoni  
 Giacchi  
 Giuli  
 Griffini  
 Magliani  
 Manzoni  
 Martinelli  
 Massarani  
 Menabrea  
 Mezzacapo  
 Migliorati  
 Mirabelli  
 Morelli Donato  
 Morosoli  
 Niscemi  
 Orsini  
 Palmieri  
 Pasolini  
 Pecile  
 Pettinengo  
 Ricasoli  
 Ricci  
 Rossi Alessandro

Schiavoni  
 Semmola  
 Sforza Cesarini  
 Sormani-Moretti  
 Sprovieri  
 Tamborino  
 Todaro Agostino  
 Torremuzza  
 Vallauri  
 Verdi  
 Zoppi

#### Votazione

per la nomina delle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

di finanze;

di contabilità interna;

della biblioteca;

per le petizioni;

dei commissari di sorveglianza all'Amministrazione del Debito pubblico.

Si procede all'appello nominale per le dette votazioni.

(Il senatore, segretario, Cencelli fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prego quei signori senatori che ancora non avessero votato di voler accedere alle urne.

Intanto estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno fungere da scrutatori delle singole votazioni seguite.

Restano sorteggiati: i senatori Marescotti, Cordova e Vitelleschi per la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori; Pie-

tracatella, Canonico e Borelli per la Commissione permanente di finanze; Piroli, Todaro Francesco e Gravina per la Commissione di contabilità interna; Gigliucci, Malusardi e Busacca per la Commissione della biblioteca; Carutti, Majorana-Calatabiano e Torrigiani per la Commissione delle petizioni; Colapietro, D'Ancona e Valsecchi per i commissari di sorveglianza all'Amministrazione del Debito pubblico.

È fatta facoltà ai signori scrutatori, quando sarà chiusa la votazione, di riunirsi stasera o domani, prima della seduta, affinché nella seduta stessa si possa procedere alle votazioni di ballottaggio che fossero necessarie.

Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di voler suggellare le urne.

Domani alle ore tre seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina delle seguenti Commissioni permanenti:

per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

di finanze;

di contabilità interna;

della biblioteca;

per le petizioni;

dei commissari di sorveglianza all'Amministrazione del Debito pubblico.

II. Votazione per la nomina di un commissario all'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, in surrogazione del defunto senatore Solidati-Tiburzi.

III. Discussione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

La seduta è tolta (ore 4 e 10).

## III.

## TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1889

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedo — Proclamazione del risultato delle votazioni seguite nella seduta per la nomina delle Commissioni permanenti — Presentazione di un progetto di legge per la istituzione di scuole superiori di architettura — Approvazione di tutti gli articoli del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 30.

Sono presenti gli onorevoli presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro dei lavori pubblici; più tardi intervengono i ministri della guerra e dell'istruzione pubblica.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Congedo.**

**PRESIDENTE.** Il senatore Tolomei domanda un congedo di 15 giorni per ragioni di pubblico servizio.

Se non vi è opposizione questo congedo si intende accordato.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato delle votazioni di ieri:

1. Per la nomina dei componenti la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Senatori votanti . . . . .	76
Maggioranza . . . . .	39

Ottennero voti i signori senatori:

Ghiglieri . . . . .	70
Celesia . . . . .	68
Cadorna Carlo . . . . .	67
Duchoquè . . . . .	67
Errante . . . . .	66
Alfieri . . . . .	64
Vitelleschi . . . . .	64
Ferraris . . . . .	60
Puccioni . . . . .	52

Altri senatori ottennero voti in minor numero.

In conseguenza, avendo i signori senatori Ghiglieri, Celesia, Cadorna Carlo, Duchoquè, Errante, Alfieri, Vitelleschi, Ferraris e Puccioni ottenuto la maggioranza dei voti, li proclamiamo eletti a membri della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

2. Per la Commissione permanente di finanza:

Senatori votanti . . . . .	73
Maggioranza . . . . .	37

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1889

Ottennero voti i signori senatori:

Cambray-Digny . . . . .	70
Lampertico . . . . .	70
Perazzi . . . . .	69
Magliani . . . . .	68
Mezzacapo . . . . .	68
Martinelli . . . . .	67
Valsecchi . . . . .	67
Verga . . . . .	67
Majorana . . . . .	65
Artom . . . . .	65
Brioschi . . . . .	65
Ferraris . . . . .	56
Vitelleschi . . . . .	48
De Saint-Bon . . . . .	46
Saracco . . . . .	44
Boccardo . . . . .	39
Acton Ferdinando . . . . .	11
Cremona . . . . .	10

Altri voti dispersi e due schede bianche.

In conseguenza, avendo i signori senatori Cambray-Digny, Lampertico, Perazzi, Magliani, Mezzacapo, Martinelli, Valsecchi, Verga, Majorana, Artom, Brioschi, Ferraris, Vitelleschi, De Saint-Bon, Saracco ottenuta la maggioranza di voti, li proclamo eletti a membri della Commissione permanente di finanza.

3. Per la Commissione di contabilità interna:

Votanti . . . . .	75
Maggioranza . . . . .	38

Ottennero voti i signori senatori:

Serafini . . . . .	66
Martinelli . . . . .	65
Boncompagni-Ottoboni . . . . .	60
Rega . . . . .	49
Sonnino . . . . .	34
San Martino . . . . .	13

In conseguenza, avendo i signori senatori Serafini, Martinelli, Boncompagni-Ottoboni, Rega tenuto la maggioranza dei voti, li proclamo eletti membri della Commissione della contabilità interna, e proclamo il ballottaggio tra i signori senatori Sonnino e San Martino.

4. Per la nomina dei componenti la Commissione della biblioteca:

Senatori votanti . . . . .	75
Maggioranza . . . . .	38

Ottennero voti i signori senatori:

Tabarrini . . . . .	70
Messedaglia . . . . .	69
Vitelleschi . . . . .	61

Altri voti dispersi.

In conseguenza, proclamo eletti a membri componenti la Commissione della biblioteca i signori senatori Tabarrini, Messedaglia e Vitelleschi che ebbero la maggioranza di voti.

5. Per la nomina della Commissione per le petizioni:

Senatori votanti . . . . .	75
Maggioranza . . . . .	38

Ottennero voti i signori senatori:

Pasella . . . . .	67
Griffini . . . . .	66
Serafini . . . . .	66
Beretta . . . . .	62
Fazioli . . . . .	48
San Martino . . . . .	8
Morelli . . . . .	7

Altri voti dispersi.

In conseguenza, proclamo eletti a membri della Commissione per le petizioni i signori senatori Pasella, Griffini, Serafini, Beretta e Fazioli che ottennero la maggioranza di voti.

6. Per la nomina dei commissari di sorveglianza all'Amministrazione del Debito pubblico:

Senatori votanti . . . . .	73
Maggioranza . . . . .	37

Ottennero voti i signori senatori:

Magliani . . . . .	71
Ferraris . . . . .	61
Alvisi . . . . .	56

Altri voti dispersi.

In conseguenza, proclamo eletti a commissari di sorveglianza dell'Amministrazione del Debito pubblico i signori senatori Magliani, Ferraris ed Alvisi che ottennero la maggioranza di voti.

## Votazioni.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione di ballottaggio per la nomina d'un membro della Commissione di contabilità interna, ballottaggio che deve farsi, come ho già proclamato, tra il senatore Sonnino e il senatore San Martino.

Si procederà del pari alla votazione per la nomina di un commissario all'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma in surrogazione del defunto senatore Solidati-Tiburzi.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Celesia fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero ancor votato di accedere alle urne.

Si lasceranno le urne aperte.

## Presentazione di un progetto di legge.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Ho l'onore di ripresentare al Senato il disegno di legge: « Istituzione di scuole superiori di architettura », già presentato al Senato il 14 giugno ultimo scorso, e prego che l'esame del disegno di legge medesimo sia affidato all'Ufficio centrale che all'uopo era già stato nominato nella passata sessione.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione del disegno di legge sulla istituzione di scuole superiori di architettura.

Come il Senato ha udito, il ministro prega di voler trasmettere questo disegno di legge allo stesso Ufficio centrale che già l'esaminò nella passata sessione. Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Per conseguenza l'Ufficio centrale composto dei signori senatori Brioschi, Busacca, Ghiglieri, Cremona e Massarani esaminerà il disegno di legge testè presentato.

## Discussione del progetto di legge: « Stato degli impiegati civili » (N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.

Il signor senatore segretario Corsi è pregato di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 2).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di voler accedere alle urne.

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione degli articoli: li rileggo:

## TITOLO I.

## Disposizioni generali.

## Art. 1.

La nomina, la promozione, la dispensa dal servizio, la revocazione, la destituzione, il collocamento in aspettativa o in disponibilità, ed il collocamento a riposo, degl'impiegati civili dello Stato, si fanno secondo le norme e le condizioni stabilite dalle leggi.

(Approvato).

## Art. 2.

I titoli, le categorie, i gradi, le classi e gli stipendi degl'impiegati sono stabiliti per legge.

Il numero degl'impiegati di ciascun grado e di ciascuna classe può essere variato anche con gli organici allegati ai bilanci di previsione.

(Approvato).

## Art. 3.

Il grado è inseparabile dallo impiego. Però agli impiegati posti a riposo con diritto a pen-

sione, può, a titolo di onore, mantenersi il grado, o concedersi quello immediatamente superiore.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il grado, la classe e lo stipendio sono indipendenti dal luogo ove l'impiegato presta servizio.

(Approvato).

#### Art. 5.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; e, a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

(Approvato).

#### Art. 6.

Ciascun Ministero ha il ruolo degli impiegati dell'Amministrazione centrale e degli uffici che ne dipendono.

Vi sarà unità di ruolo in quanto lo consenta l'assimilazione di grado o classe, di funzione e stipendio degli impiegati delle singole carriere, deliberata previo parere della Commissione amministrativa.

Una tabella indica i gradi, le classi, gli stipendi e le assimilazioni.

Presso ogni Ministero e presso le singole Amministrazioni dipendenti (prefetture, direzioni generali, intendenze di finanza, ecc.), sarà tenuto un elenco di tutti gli impiegati distinti per grado, classe e anzianità, ostensibile agli interessati.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'ufficio di impiegato civile è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione, arte, o mestiere.

È incompatibile altresì con la qualità di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, od altro ufficio in tutte le Società costituite a fine di lucro.

(Approvato).

#### Art. 8.

La qualità d'impiegato civile si perde:  
per la perdita della cittadinanza;  
per dimissione volontaria;  
per dispensa dal servizio;  
per collocamento a riposo;  
per revocazione;  
per destituzione.

(Approvato).

### TITOLO II.

#### Del Consiglio e delle Commissioni di amministrazione e di disciplina.

#### Art. 9.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, o presso quel Ministero, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, designato con decreto reale, è istituito un Consiglio avente attribuzioni di disciplina per gli alti funzionari indicati nella prima parte del seguente articolo; e presso ciascun Ministero sono istituite Commissioni amministrativo-disciplinari per tutti gli altri impiegati. Questo Consiglio e queste Commissioni si nominano entro il mese di gennaio di ogni anno, e i componenti di essi possono essere riconfermati.

(Approvato).

#### Art. 10.

Per i prefetti, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i direttori generali ed altri funzionari pareggiati, il Consiglio, di cui all'articolo 9, si compone di due consiglieri di Stato, di due consiglieri della Corte di cassazione e di due consiglieri della Corte dei conti.

Un impiegato dell'Amministrazione centrale avente grado non minore di capo di divisione, adempie l'ufficio di pubblico ministero; un altro impiegato, quello di segretario.

Per gli altri impiegati, tanto dell'Amministrazione centrale quanto della provinciale, la Commissione amministrativo-disciplinare si compone di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti e di un consigliere della

Corte di appello come membri permanenti, con l'aggiunta, quando la Commissione è costituita in sezione amministrativa, di due funzionari fra i più elevati in grado del Ministero presso il quale la Commissione stessa è istituita, e quando è costituita in sezione disciplinare, di un consigliere della Corte di cassazione e di un altro consigliere della Corte di appello.

Un impiegato del Ministero adempie le funzioni di pubblico ministero ed un altro quelle di segretario.

La nomina dei componenti il Consiglio e quella delle singole Commissioni, e degli impiegati che rispettivamente esercitano le funzioni di pubblico ministero e di segretario, sono fatte, la prima sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, e le altre sulla proposta del ministro competente, per decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La presidenza del Consiglio e delle singole Commissioni si assume da uno dei componenti, ed in sua assenza od impedimento, da un altro, designati nello stesso decreto.

Il Consiglio e le Commissioni deliberano nel numero invariabile di cinque membri. Occorrendo, si astiene il componente meno elevato in grado, e, a grado eguale, il meno anziano.

(Approvato).

#### Art. 11.

All'impiegato civile, sottoposto al Consiglio od alla Commissione di disciplina, si dà comunicazione in iscritto dei fatti che gli sono imputati, stabilendo il tempo necessario per presentare, anche in iscritto, la sua difesa.

Il Consiglio o la Commissione, prima di dare il suo voto, deve sentire l'impiegato, il quale può farsi assistere o rappresentare nella difesa da un funzionario o da un impiegato di grado uguale od assimilato al suo.

(Approvato).

#### Art. 12.

Nel fine di determinare la competenza del Consiglio e delle Commissioni, si considerano pareggiati fra tutte le Amministrazioni dello Stato, centrali, provinciali e viceversa, gli im-

piegati civili ai quali è assegnato eguale stipendio.

(Approvato).

### TITOLO III.

#### Dell'ammissione, delle promozioni e delle traslocazioni.

#### Art. 13.

Coloro che aspirano ad impieghi civili dello Stato debbono provare, salve le disposizioni delle leggi speciali e le riserve fatte in questa legge:

1. di essere cittadini italiani;
2. di avere compiuti i 18 anni e non oltrepassata l'età stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione;
3. di aver adempiuto a tutte le altre condizioni di ammissibilità ed eleggibilità che saranno stabilite per ciascuna Amministrazione nei decreti reali di cui all'art. 62.

(Approvato).

#### Art. 14.

Per la metà dei posti che si rendono vacanti nella classe inferiore degli impieghi d'ordine presso le varie Amministrazioni dello Stato, hanno la preferenza, secondo le norme stabilite per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato:

1. in ragione di due terzi, coloro che sono contemplati dalla legge 8 luglio 1883, n. 1470, serie 3<sup>a</sup>;
2. in ragione di un terzo, i segretari comunali patentati, che in tale qualità abbiano prestato otto anni di lodevole servizio in comuni di popolazione superiore ai duemila abitanti.

(Approvato).

#### Art. 15.

Gli impiegati dovranno prestare giuramento secondo le norme fissate dai regolamenti di ciascuna Amministrazione, nelle mani del ministro, o del sottosegretario di Stato, o di altro funzionario all'uopo delegato.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1889

Il giuramento sarà dato alla prima loro nomina ad impiego stipendiato.

(Approvato).

Art. 16.

Le promozioni si fanno per grado e per classe; quelle per merito, queste per anzianità.

Le promozioni di grado in qualunque impiego non si possono accordare prima di due anni dal conferimento del grado immediatamente inferiore; salvo se si tratti di assoluta necessità di servizio, nel qual caso si provvede con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 17.

Il merito, quale titolo di promozione al secondo grado, si accerta, per una metà dei posti, mediante esame di concorso; per l'altra metà, mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità.

Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gl'impiegati di grado immediatamente inferiore, i quali, a parere della Commissione amministrativa, abbiano dato prova d'assiduità e zelo nell'adempimento del loro ufficio.

(Approvato).

Art. 18.

I concorrenti dichiarati idonei, e gli anziani dichiarati meritevoli, sono promossi ai posti vacanti, i primi nell'ordine dei punti ottenuti nell'esame, e, a parità di voti, per ordine di anzianità; i secondi, in ragion composta dell'anzianità e della graduatoria di merito proposta dalla Commissione.

(Approvato).

Art. 19.

La sola anzianità non dà diritto alla promozione di classe, se non è accompagnata, a parere della Commissione di amministrazione, da riconosciuta idoneità e diligenza.

(Approvato).

Art. 20.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina a un grado o ad una classe; e, a parità di data, da quella del decreto di nomina alla classe e al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza.

Nel computo dell'anzianità si detrae il tempo durante il quale l'impiegato fosse stato in aspettativa per motivi di famiglia.

Se l'impiegato fosse stato sospeso, si applicano in tale computo le disposizioni dell'articolo 46.

(Approvato).

Art. 21.

Nell'organamento di un ufficio di nuova istituzione, tutte le nomine, per quanto riguarda gli effetti degli articoli precedenti, si ritengono avvenuti a pari data.

(Approvato).

Art. 22.

Per gl'impiegati di grado non superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, quando non è richiesta la prova di concorso, la graduazione del merito deve emergere dall'attestato della Commissione amministrativa del rispettivo Ministero.

(Approvato).

Art. 23.

Agli impiegati non ammessi alla promozione per anzianità devono comunicarsene le ragioni.

(Approvato).

Art. 24.

Le nomine e promozioni d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di ispettore generale sono deliberate in Consiglio dei ministri. Tali nomine possono essere fatte anche fra persone estranee all'Amministrazione.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1889

## Art. 25.

Per gravi ragioni di servizio o di disciplina, od anche in seguito a formale domanda, un impiegato può essere trasferito dall'Amministrazione centrale alle Amministrazioni provinciali dipendenti, e viceversa, semprechè vi sia assimilazione di grado, di funzioni e di stipendio. Parimenti l'impiegato provinciale può essere trasferito di sede.

Trattandosi d'impiegato avente grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, il trasferimento è deliberato in Consiglio dei ministri; per gli altri impiegati, sentito il parere della rispettiva Commissione amministrativa o di disciplina.

(Approvato).

## TITOLO IV.

## Della disponibilità, dell'aspettativa e dei congedi.

## Art. 26.

Restano ferme le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, sulla disponibilità, sull'aspettativa e sui congedi, 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni e della legge 14 luglio 1887, n. 4711, salvo le disposizioni degli articoli seguenti.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Dopo che dal Senato fu dato voto favorevole alla legge che ora ci occupa fu promulgata la legge che estende agli agenti diplomatici e consolari quella dell'11 luglio 1889.

Ora, in applicazione del principio che con l'art. 26 qui si sancisce, è bene che si faccia ricordo di questa legge, posteriore alla deliberazione del Senato, ma che diviene anteriore alla legge alla quale attendiamo: cosicchè l'articolo verrebbe modificato così:

## Art. 26.

Restano ferme le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, sulla disponibilità,

sull'aspettativa e sui congedi, 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni della legge 14 luglio 1887, n. 4711, e di quella dell'11 luglio 1889, n. 6233, salvo le disposizioni degli articoli seguenti.

Questa sarebbe la modificazione concordata coll'onorevole presidente del Consiglio che l'Ufficio centrale proporrebbe al Senato.

PRESIDENTE. La proposta di aggiunta all'articolo 26 concordata fra Ufficio centrale e l'onorevole ministro dell'interno sarebbe quella di aggiungere dopo il « n. 4711 » le parole: « e di quella dell'11 luglio 1889, n. 6233 ». Il resto come è stampato.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'intero articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si procede oltre nella lettura degli articoli.

## Art. 27.

Occorrendo la soppressione di un ufficio o la riduzione dei ruoli normali del personale, il collocamento in disponibilità degli impiegati che devono rimanere fuori ruolo è proposto dal ministro dal quale gli impiegati dipendono, e deliberato dal Consiglio dei ministri.

Per gli impiegati non aventi grado superiore effettivo o pareggiato a quello d'ispettore generale, la proposta è preceduta dal parere della rispettiva Commissione amministrativa.

(Approvato).

## Art. 28.

L'aspettativa per comprovati motivi di salute può essere disposta d'ufficio, sopra concorde deliberazione motivata del Consiglio o della Commissione di amministrazione.

(Approvato).

## Art. 29.

Gli impiegati civili dello Stato chiamati sotto le armi, per fatto di leva o per arruolamento

volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare, senza alcun assegno.

Il collocamento in tale aspettativa è ordinato con decreto reale, per gl'impiegati nominati con simile decreto, e in tutti gli altri casi con decreto ministeriale.

(Approvato).

● Art. 30.

Gl'impiegati chiamati in servizio militare temporaneo per qualsiasi durata come ufficiali di complemento o di milizia, ovvero come ascritti a classi dell'esercito permanente in congedo illimitato, alla milizia mobile o alla milizia territoriale, sono considerati in congedo, a senso della legge degli 11 ottobre 1863, n. 1500, dal primo giorno dell'assunzione di tale servizio.

Il tempo trascorso sotto le armi è computato nella licenza ordinaria e straordinaria che gli impiegati possono ottenere, a senso della legge succitata.

(Approvato).

Art. 31.

L'impiegato che, non chiamato obbligatoriamente sotto le armi per istruzione o per servizio eventuale, ottenga di esservi ammesso in seguito a sua domanda, viene, per tutto il tempo che passa sotto le armi, collocato in aspettativa per servizio militare, senza alcun assegno, eccetto che si trovi in regolare licenza.

(Approvato).

Art. 32.

Gl'impiegati in aspettativa per servizio militare conservano la loro anzianità nel ruolo organico, ma non possono conseguire promozioni.

(Approvato).

Art. 33.

L'aspettativa per motivi di famiglia o la disponibilità, in cui si trovasse l'impiegato che va sotto le armi, resterà interrotta col di lui

collocamento in aspettativa per servizio militare.

(Approvato).

Art. 34.

Le disposizioni di cui all'art. 30 sono applicabili anche nel caso in cui il servizio, in uno stesso anno, venga ripartito in due o più periodi.

Lo stipendio per gl'impiegati di cui in questo e nell'art. 30, non può essere conservato, complessivamente, oltre i due mesi per ciascun anno.

(Approvato).

Art. 35.

Per gli effetti della pensione, il tempo trascorso sotto le armi è computato secondo la legge militare.

(Approvato).

TITOLO V.

**Della dispensa dal servizio, della dimissione e del collocamento a riposo.**

Art. 36.

La dispensa dal servizio può essere decretata per riconosciuta inabilità dell'impiegato, o per gravi ragioni di servizio.

(Approvato).

Art. 37.

Per gl'impiegati nominati con decreto reale, la dispensa dal servizio è pronunciata per decreto reale sulla proposta del ministro dal quale l'impiegato dipende; e per gli altri impiegati segue per decreto ministeriale.

Per gl'impiegati non aventi grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, la dispensa dal servizio non può essere proposta se non dopo aver udito il parere della Commissione di amministrazione.

Per gl'impiegati di grado superiore dev'essere deliberata in Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 38.

La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio effettivo, salvo i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni, e che egli farà valere presso la Corte dei conti.

L'impiegato dispensato può essere riammesso in servizio effettivo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri se trattasi d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale; per gli altri impiegati, previo il parere della Commissione di amministrazione. L'impiegato riammesso occupa il posto che gli spetta nel grado e nella classe alla quale apparteneva; dedotto, per il computo dell'anzianità, il tempo pel quale è rimasto fuori di servizio.

(Approvato).

Art. 39.

L'impiegato la cui dimissione è accettata, perde ogni diritto alla pensione ed a qualsiasi assegnamento d'indennità.

(Approvato).

Art. 40.

L'impiegato la cui dimissione fu accettata, o che fu collocato a riposo, può essere richiamato in servizio, nel grado e nella classe alla quale era precedentemente ascritto; dedotto, per il computo dell'anzianità, il tempo pel quale è rimasto fuori di servizio.

(Approvato).

TITOLO VI.

Delle punizioni.

Art. 41.

Le punizioni degli impiegati civili sono:

1. La censura;

2. La sospensione: di o grado di cin-

Discussioni, f. 6.

que giorni a due mesi, con perdita fino al terzo dello stipendio; di secondo grado da due mesi e un giorno ad un anno, con perdita fino alla metà dello stipendio;

3. La revocazione;

4. La destituzione.

Le punizioni si annotano nel registro di matricola.

(Approvato).

Art. 42.

S'incorre nella censura:

per negligenza nell'adempimento dei propri doveri;

per insubordinazione, od eccitamento alla insubordinazione verso i superiori;

per assenza dall'ufficio, non giustificata.

La censura toglie il diritto al congedo annuale ordinario e straordinario.

La censura è inflitta per iscritto dal ministro, udite le giustificazioni dell'impiegato.

La censura sarà sempre motivata.

L'impiegato ha diritto che le sue giustificazioni siano annotate nel registro di matricola ed allegate al medesimo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO *relatore*. L'Ufficio centrale attribuisce ad errore di stampa nell'ultimo capoverso di questo articolo la congiunzione « ed » invece di « od », appunto dove è detto:

« L'impiegato ha diritto che le sue giustificazioni siano annotate nel registro di matricola ed allegate al medesimo ».

L'Ufficio centrale pensa pertanto che si dovesse dire « od allegate al medesimo ». L'annotazione infatti implica un sunto; quindi, o si allegano, e basta il fatto che si allegano; o non si allegano, ed allora deve farsene annotazione.

Per conseguenza propone che si rimetta l'« od » come era nel pensiero dell'Ufficio centrale, e come, forse, nell'originario progetto era stato scritto.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Non ho alcuna obiezione a fare.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1889

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che la particella « ed » nell'ultimo alinea dell'articolo 42 sia cambiata in quella « od ».

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 42 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 43.

S'incorre nella sospensione di primo grado:

per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedenti censure;

per ritardo a restituirsi in ufficio dopo scaduto il congedo senza avere ottenuto in tempo debito l'autorizzazione superiore;

per l'esercizio di qualsiasi ufficio od occupazione, incompatibile col decoro d'impiegato;

per qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, poco rispetto verso i superiori, tolleranza di gravi abusi.

(Approvato).

#### Art. 44.

S'incorre nella sospensione di secondo grado:

per recidiva nelle mancanze che diedero causa a precedente sospensione;

per fatti che tornino a disdoro dell'impiegato e della pubblica Amministrazione;

per danni arrecati agl'interessi dello Stato, od a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivati per semplice trascuranza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

per inosservanza del segreto di ufficio;

per qualsiasi altra mancanza, che dimostri trasgressione dei doveri di ufficio per mire personali, o difetto di senso morale, d'imparzialità, di rettitudine.

(Approvato).

#### Art. 45.

I motivi della proposta di sospensione sono comunicati prima all'impiegato, il quale, entro il tempo assegnatogli, potrà dare in iscritto le

sue giustificazioni, che devono essere presentate al ministro unitamente alla proposta di sospensione.

La sospensione è inflitta per decreto ministeriale. Per quella di secondo grado, sentito il Consiglio e la Commissione di disciplina.

(Approvato).

#### Art. 46.

La sospensione porta sempre la perdita dello stipendio nella misura determinata; ma non la esonerazione dal servizio, se non quando sia dichiarata l'inabilitazione dell'impiegato.

Il tempo trascorso nella sospensione di secondo grado di cui all'art. 44, non è computato per l'anzianità, nè per la pensione di riposo.

(Approvato).

#### Art. 47.

Incorre inoltre nella sospensione l'impiegato sottoposto a mandato di cattura o rinviato a giudizio per delitto.

E può esservi soggetto quando si è rilasciato il mandato di comparizione per imputazione di delitto.

La sospensione in questi casi cessa in seguito dell'ordinanza di non farsi luogo a procedimento o della sentenza di assoluzione.

Durante la sospensione sarà corrisposta all'impiegato sospeso, ed ove sia detenuto, alla sua famiglia, una parte dello stipendio da non eccedere i due terzi.

(Approvato).

#### Art. 48.

Nei casi di procedimento penale sarà sottoposto al giudizio del Consiglio o della Commissione di disciplina l'impiegato, anche quando non sia stato condannato, se la ordinanza o la sentenza avrà dichiarato insufficienti gl'indizi di reità, o non costituire il fatto imputato un reato ai termini della legge, o prescritta, o in altro modo estinta l'azione penale.

L'impiegato sarà sottoposto al giudizio del Consiglio o della Commissione di disciplina anche nei casi in cui non si possa procedere per difetto d'istanza privata.

(Approvato).

## Art. 49.

L'impiegato condannato con sentenza irrevocabile, per qualsiasi reato, a pena restrittiva della libertà personale, incorre di diritto nella sospensione, finchè non abbia espiata la pena; può però essere assegnata alla sua famiglia parte dello stipendio da non eccedere i due terzi.

(Approvato).

## Art. 50.

S'incorre nella revocazione dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

per recidiva nelle mancanze che diedero causa alla sospensione di secondo grado;

per gravi abusi di autorità o di confidenza;

per illecito uso od anche momentanea distrazione di somme amministrative o tenute in deposito;

per connivente tolleranza di tali mancanze commesse dagli impiegati dipendenti.

La revocazione dall'impiego è inflitta per decreto reale, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio o della Commissione di disciplina.

(Approvato).

## Art. 51.

La destituzione dall'impiego è inflitta per decreto reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio o della Commissione di disciplina, e indipendentemente dall'esercizio di ogni azione penale:

per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative;

per pubblica manifestazione di opinioni ostili alla monarchia costituzionale od all'unità della patria;

per accettazione di doni o per qualsiasi partecipazione, diretta o indiretta, a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio o da lui in qualsiasi modo sollecitati;

per violazione dolosa dei segreti d'ufficio e giudizio dello Stato o dei privati;

per propagazione dolosa di notizie false o-

sono recar danno allo Stato o perturbazione della pubblica sicurezza.

Quando il decreto di revocazione o di destituzione non sia conforme al voto del Consiglio o della Commissione di disciplina, dev'essere motivato.

(Approvato).

## Art. 52.

S'incorre nella destituzione:

per qualsiasi condanna riportata per delitto di furto, falso, frode, appropriazione indebita, corruzione, peculato o altro delitto che costituisca mancanza all'onore;

per qualsiasi condanna che porti con sé l'interdizione dai pubblici uffici o la sorveglianza speciale della polizia.

(Approvato).

## Art. 53.

I decreti di sospensione di secondo grado, di revocazione o di destituzione saranno comunicati all'impiegato con l'indicazione dei motivi che li hanno determinati.

(Approvato).

## Art. 54.

L'impiegato revocato o destituito per le cause indicate negli articoli 50 e 51, non può essere riammesso in servizio, a meno che, sentito il Consiglio o la Commissione di disciplina, siano riconosciute insussistenti od erronei gli addebiti che servirono di base al provvedimento a di lui riguardo.

(Approvato).

## TITOLO VII.

## Dei reclami al Consiglio di Stato.

## Art. 55.

Spetta al Consiglio di Stato decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro qualsiasi prov-

vedimento disciplinare e contro i provvedimenti amministrativi, i quali debbano essere preceduti dal parere del Consiglio o della Commissione amministrativa, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria o della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 56.

Il Consiglio di Stato decide anche sul merito del provvedimento:

1. quando trattasi di contestazioni relative alla formazione del ruolo di anzianità ed anche di assimilazione di cui all'art. 6;

2. quando, a seguito di provvedimento disciplinare fu pronunciata la sospensione di secondo grado, la revocazione o la destituzione dall'impiego.

(Approvato).

Art. 57.

Il ricorso si presenta sotto pena di decadenza, fra trenta giorni dalla notificazione prescritta dall'art. 53.

La relazione e la discussione del ricorso seguono in Camera di Consiglio; il ricorrente può presentare difese a voce o in iscritto, e può delegare chi lo rappresenti od assista.

(Approvato).

TITOLO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 58.

Le disposizioni dell'art. 24 non sono applicabili agli impiegati civili dipendenti dai ministri della guerra e della marina quando abbiano grado militare od assimilato a quelli dell'esercito o dell'armata.

(Approvato).

Art. 59.

Gli scrivani e i diurnisti regolarmente ammessi che si troveranno in servizio al momento

della pubblicazione di questa legge, trascorsi due anni di continuato servizio e dopo aver dato prova di capacità, per mezzo di un esame dovranno essere preferiti agli estranei nel conferimento di impieghi nell'ufficio nel quale hanno servito, senza riguardo alla loro età e senza bisogno della presentazione dei certificati di licenza di ginnasio o di scuole tecniche.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. A proposito di questo articolo si è sollevato il dubbio se i *due anni di continuato servizio* richiesti dall'articolo medesimo, debbano trascorrere per l'avvenire, ovvero se basti che siano già trascorsi al momento della pubblicazione della legge.

L'Ufficio centrale su questo articolo è perfettamente concorde nell'interpretare la parola « trascorsi » al passato, non applicandola, cioè, che al passato, e non all'avvenire, escludendo in conseguenza si debbano richiedere, per coloro che furono già diurnisti per oltre due anni in continuato servizio, altri due anni, prima che essi possano avvantaggiarsi di quanto la legge stabilisce in lor favore.

Posto questo, non occorrerebbe, come è stato richiesto da taluno, che si innovasse l'articolo. Ciò nondimeno, a togliere ogni difficoltà, l'Ufficio centrale è concorde nel surrogare alla parola « trascorsi » le altre « e abbiano » due anni di continuato servizio, togliendo l'*e* che vien dopo, e così modificato, conservare la totalità dell'articolo.

Quanto all'altra proposta cui si sarebbe accennato, di eliminare, cioè, qualunque termine di servizio, l'Ufficio centrale è concorde nel non consentire; poichè da ora alla pubblicazione della legge potrebbero popolarsi più ancora di quello che di già non lo sieno gli uffici pubblici di scrivani, e così creare una concorrenza agli antichi straordinari che si volessero avvantaggiare della legge presente; e d'altra parte a coloro che, essendo forniti di tutti i titoli per aspirare ad uffici stabili, si vedessero posposti ad intrusi. Quindi, anche per garanzia dei medesimi diurnisti, l'Ufficio centrale non propone altra modificazione.

Ciò posto, l'emendamento da introdurre l'articolo è circoscritto alla formola che ora li inviare alla Presidenza.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1889

PRESIDENTE. L' Ufficio centrale propone che all' art. 59, invece delle parole: « trascorsi due anni di continuato servizio », si dica: « e abbiano due anni di continuato servizio ».

E poi che, invece di dire: « e dopo aver dato prova di capacità », si dica: « dopo aver dato prova di capacità ». Non si tratterebbe quindi che di sopprimere la particella « e ».

Il resto come nell' articolo stesso.

Se nessuno domanda la parola pongo ai voti l' emendamento proposto dall' Ufficio centrale.

Chi approva l' art. 59 con questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 60.

Gli scrivani e tutti coloro che son pagati a giornata o retribuiti ad opera od a cottimo non acquistano alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Anche su quest' articolo l' Ufficio centrale desidererebbe s' introducesse una piccola modificazione, perchè l' applicazione non andasse al di là dei principi che l' articolo stesso mira ad attuare.

L' art. 60 dice: « Gli scrivani e tutti coloro che sono pagati a giornata o retribuiti ad opera od a cottimo non acquistano alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato ».

Ora questa legge è circoscritta allo stato degli impiegati, ed attribuisce diritti, come sottopone a doveri gli impiegati medesimi. Ma non è questa la sola legge che riguarda gli impiegati; ve ne sono delle altre, per esempio quella che sanziona l' insequestrabilità degli stipendi; vi è il Codice penale che di alcuni atti rende responsabili con maggior gravità, gli impiegati, e colpisce alcune contravvenzioni in loro danno di pene più gravi.

Ora, ad eliminare qualsiasi difficoltà, di interpretazione dell' articolo, l' Ufficio centrale propone che esso si modifichi così:

« Gli scrivani e tutti coloro che son pagati a giornata o retribuiti ad opera od a cottimo

non acquistano alcuno dei diritti derivanti da questa legge per gli impiegati dello Stato ».

Così viene circoscritta l' applicazione della disposizione medesima senz' offesa o deroga di altre leggi.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa modificazione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell' interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l' Ufficio centrale, d' accordo col signor ministro, propone che alle parole: « spettanti agli impiegati dello Stato » si sostituiscano le altre: « derivanti da questa legge per gli impiegati dello Stato ».

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l' intero articolo così emendato.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 61.

La presente legge non si applica ai funzionari ed ufficiali dell' ordine giudiziario, ai componenti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ai professori delle università ed istituti pareggiati, delle scuole secondarie classiche, tecniche, normali e magistrali, ai componenti il Corpo del genio civile: salvo quanto è prescritto nelle rispettive leggi speciali che continuano ad avere pieno vigore.

Però ai componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono applicabili le cause di incompatibilità prescritte per i funzionari dell' ordine giudiziario.

(Approvato).

#### Art. 62.

Entro un anno dalla pubblicazione di questa legge sarà provveduto con decreti reali, sentito il parere del Consiglio di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri all' applicazione degli articoli 2 e 13.

(Approvato).

## Art. 63.

Con regolamento approvato per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Invito di nuovo quei signori senatori che non avessero ancora votato, di voler accedere alle urne a deporre le loro schede.

Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori segretari di voler sigillare le urne.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 2  $\frac{1}{2}$ , riunione degli Uffici per la loro costituzione.

Alle ore 3 seduta pubblica:

I. Votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina di un commissario all'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma in surrogazione del defunto senatore Solidati-Tiburzi.

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

III. Progetto d'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori per lo scrutinio delle votazioni fatte per la nomina di un commissario all'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma in surrogazione del defunto senatore Solidati-Tiburzi, e per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna.

(Sono estratti a scrutatori i signori senatori: Piroli, Todaro e Vitelleschi, i quali faranno lo spoglio della votazione di ballottaggio per un membro della Commissione di contabilità interna; i signori senatori Ceneri, Manfredi e Carutti, per la nomina di un commissario all'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma in surrogazione del defunto senatore Solidati-Tiburzi).

La seduta è sciolta (ore 5 e 30).

## IV.

## TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1889

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Omaggi* — *Comunicazione di lettera relativa alla costituzione dell' Ufficio di presidenza della Camera dei deputati* — *Congedi* — *Proclamazione del risultato di votazioni per la nomina di commissari* — *Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sullo stato degl' impiegati civili* — *Il senatore Tabarrini, relatore, dà lettura del progetto d' Indirizzo in risposta al discorso della Corona* — *Approvazione dell' Indirizzo* — *Sorteggio della deputazione incaricata di presentarlo a S. M. il Re* — *Risultato della votazione del progetto di legge surriferito.*

La seduta è aperta alle ore 3  $\frac{1}{4}$  pom.

È presente il presidente del Consiglio; più tardi interviene il ministro della guerra.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

**Omaggi.**

PRESIDENTE. Prego di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il dottor Cesare Bartolini, di un suo lavoro sul *Riordinamento degli Istituti di emissione*;

Il priore del Magistrato di Misericordia in Genova, della *Relazione sulle condizioni economiche e morali di quel pio Istituto per l'esercizio 1888*;

Il ministro della marina, della *Relazione sulle condizioni della marina mercantile nazionale al 31 dicembre 1888*;

Il ministro dei lavori pubblici, della *Relazione sulla gestione dello Stato per servizi idraulici riguardante il biennio 1887-88*;

Il direttore della Cassa degli invalidi della marina mercantile in Genova, della *Relazione sul progetto di rendiconto e sulla gestione dell'anno 1888*;

L'avvocato Emanuele Peverelli, del primo volume di un suo lavoro pubblicato a cura del Ministero dell'istruzione pubblica, intitolato: *Fondazioni e lasciti in pro dell'istruzione superiore*;

Il senatore Gigliucci, di un esemplare degli *Statuta Firmanorum*;

I prefetti di Ravenna e Bari, degli *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1887-88*.

**Comunicazione di lettera relativa alla costituzione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1889

« Roma, addì 27 novembre 1889.

« La Camera dei deputati, essendosi nella pubblica seduta d'oggi, definitivamente costituita mediante la nomina e l'insediamento del suo Ufficio di presidenza, il sottoscritto si reca premura di porgerne l'annuncio a S. E. il presidente del Senato del Regno, al quale pregiassi significare in pari tempo aver oggi stesso partecipato alla Camera la costituzione di cotesto alto Consesso.

« Cogli atti della maggiore osservanza

« Il presidente

« G. BIANCHERI.

« A S. E. il presidente del Senato del Regno ».

**Congedi.**

PRESIDENTE. Domandano congedo, il senatore Griffini di 12 giorni, per motivi di famiglia, e il senatore Ruschi di 30 giorni, per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

**Proclamazione del risultato di votazioni per la nomina di Commissari.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un membro nella Commissione di contabilità interna fra i senatori Sonnino e San Martino:

Votanti . . . . .	74
Maggioranza . . . . .	38

Il senatore San Martino ebbe voti . . .	54
Il senatore Sonnino » . . . . .	16
Schede bianche . . . . .	4

Proclamo quindi eletto a far parte della Commissione di contabilità interna il senatore San Martino.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario per l'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma:

Votanti . . . . .	75
Maggioranza . . . . .	38

Il senatore Boncompagni-Ludovisi ebbe voti	42
Il senatore Colonna-Avella . . . . .	10
Il senatore Sforza . . . . .	8
Il senatore Cencelli . . . . .	5

Altri voti dispersi.

Proclamo quindi eletto il senatore Boncompagni-Ludovisi a far parte dell'Amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma.

**Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Corsi L., fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Intanto, prima di passare alla discussione del rimanente dell'ordine del giorno, prevengo il Senato che, approvato l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona, non vi saranno altri progetti all'ordine del giorno. Domani quindi non vi sarà seduta. Per lunedì si potrà mettere all'ordine del giorno il progetto di legge: « Riordinamento della giustizia nell'amministrazione ».

**Progetto d'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Progetto d'Indirizzo in risposta al discorso della Corona ».

Invito l'onorevole relatore senatore Tabarrini a dar lettura del progetto d'Indirizzo.

Il senatore TABARRINI legge:

SIRE,

Con la stessa fede, con lo stesso animo devoto col quale il Senato del Regno accoglieva la parola dal Vostro Augusto Genitore, che suonava alta in Parlamento iniziatrice delle battaglie nazionali, quando soltanto le armi potevano darci l'indipendenza e l'unità della

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1889

patria, plaudisce oggi che quei beni inestimabili furono conseguiti, alle assicurazioni pacifiche della M. V. che hanno inaugurato la nuova Sessione legislativa. Noi comprendiamo il nobile orgoglio che deve sentire la M. V. nel cooperare insieme ai Suoi alleati alla pace del mondo; nè mai sentimento più generoso potè scaldare il cuore d'un Re, nè egli può intendere ad opera più umana e più civile. (*Bene*).

Il Senato si compiace che gli stessi notabili successi ottenuti nella terra d'Africa non abbiano tentato il Governo di V. M. a maggiori ardimenti, e che la nostra impresa in quelle regioni abbia mantenuto il suo carattere pacifico e civilizzatore. (*Approvazioni*).

I tempi tranquilli sono i più opportuni agli studi legislativi, e V. M. che c'invita a dare compimento a quell'ardito disegno di riforme organiche che occupò gran parte della passata sessione, troverà nel Senato quella equanimità operosa, tanto lontana dallo spirito di parte quanto sollecita del pubblico bene.

V. M. allargando il diritto di eleggere nei comizi politici ed amministrativi, ebbe fiducia nel senno del popolo italiano, e dobbiamo riconoscere che i primi esperimenti giustificarono quella fiducia; la quale, mentre onora l'animo lealissimo di V. M., è il più saldo fondamento delle nostre istituzioni.

Il paese accolse con compiacenza l'annuncio che la finanza non avrà, per ora almeno, necessità di nuove imposte, e che saranno modificate le tariffe differenziali; le quali, se potevano essere arma di combattimento, non debbono costituire lo stato normale delle nostre relazioni colla Francia. Così provvedendo agli interessi economici, potremo mantenere senza troppi sacrifici l'esercito e l'armata a sicurtà della pace ed a presidio contro possibili eventi; dare maggiore impulso all'istruzione popolare, e crescere alimento con le opere pubbliche ai commerci interni ed alle industrie progredienti.

V. M. ci raccomanda lo studio delle leggi che ci saranno proposte sulla pubblica beneficenza e sulla tutela dell'operaio che cimenta la vita nel lavoro. Il Senato farà ogni opera acciò i pietosi intendimenti della M. V. e del Suo Governo si traducano in provvide leggi, tenendo a guida la giustizia per tutti; affinché sulle rovine degli aboliti privilegi d'una classe di cittadini non sorgano nuove e più numerose

classi di privilegiati; ritenendo che l'eguaglianza dei diritti porti seco eguaglianza di doveri. (*Benissimo*).

SIRE,

V. M. che ha l'intuito sicuro dello spirito del secolo, affermava di riporre nel bene degli umili la maggior gloria del Suo regno; ed il popolo che ha fino il senso per distinguere i suoi veri amici, Vi circonda di affetto e Vi acclama Re popolare. Il Senato che è popolo anch'esso, perchè ha nel suo seno rappresentati tutti gli ordini sociali, e di quanti vi appartengono ciascuno è figlio delle sue opere, applaude di gran cuore a questi entusiasmi, non servili ma sacri, come quelli che cementano la concordia della nazione. (*Approvazioni*). E in Italia, che per tanti secoli fu la terra delle parti e delle fazioni, la concordia fra popolo e Re, fra regione e regione, tra classe e classe di cittadini, è la divinità più propizia che possa aver culto ed onore sull'altare della patria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il progetto d'Indirizzo testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Il Senato approva).

**Sorteggio della deputazione  
che recherà l'Indirizzo a S. M. il Re.**

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei componenti la deputazione, la quale, in unione all'Ufficio di presidenza, dovrà presentare a Sua Maestà il Re l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona che è stato ora approvato.

(Sono sorteggiati i signori senatori: Martinelli, Pietracatella, Costa, Auriti, Roissard, Ellero, Cantani, Marescotti, Valsecchi).

PRESIDENTE. I signori senatori Martinelli, Pietracatella, Costa, Auriti, Roissard, Ellero, Cantani, Marescotti, Valsecchi, insieme all'Ufficio di presidenza, presenteranno l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona a Sua Maestà il Re.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di recarsi alle urne.

Dichiaro chiusa la votazione.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1889

Prego i signori segretari a procedere allo scrutinio dei voti.

Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili:

Votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Lunedì seduta pubblica alle ore 3 pom. col seguente ordine del giorno:

Discussione del progetto di legge: « Riordinamento della giustizia amministrativa ».

La seduta è sciolta ore (4 e 45).

## V.

## TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1889

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedi — Comunicazione di un reale decreto di nomina di commissario regio — Discussione del progetto di legge relativo all'ordinamento della giustizia amministrativa — Approvazione senza osservazioni degli articoli da 1 a 15; degli articoli 16, 17 e 18 dopo discussione nella quale parlano i senatori Ferraris, Costa, relatore, ed il commissario regio; dell'art. 19 con una lieve modificazione proposta dal senatore Auriti e di tutti gli altri articoli del disegno di legge — votazione a scrutinio segreto del progetto discusso — Dichiarata nulla per mancanza di numero legale — Ordine del giorno per la seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

Non è presente alcun ministro; più tardi interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Fortis, commissario regio.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Domandano un congedo i signori senatori: Consiglio, di sette giorni per motivo di pubblico servizio; Zerbi, di un mese per motivi di salute; Beretta e Secco, di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni questi congedi si intendono accordati.

Senatore MANZONI. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANZONI. Purtroppo il senatore Beretta è affetto da malattia non lieve; credo quindi rendermi interprete del sentimento dei

nostri colleghi pregando il Presidente di voler mandare a prenderne notizia a nome del Senato.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà un dovere, aderendo all'istanza fatta dal signor senatore Manzoni, d'informarsi dello stato di salute del signor senatore Beretta. Avverto però che fino ad ora non era giunta alla Presidenza notizia della gravità a cui accenna l'onor. Manzoni, e speriamo che le notizie che avremo siano più rassicuranti.

**Comunicazioni.**

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 1° dicembre 1889.

« Mi onoro trasmettere a V. E. l'accluso decreto reale in data d'oggi, col quale S. E. l'onorevole avvocato Alessandro Fortis, sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, è

nominato commissario regio, per sostenere innanzi al Senato del Regno la discussione del disegno di legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

« Il ministro  
« CRISPI ».

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 10 e 59 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Udito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. l'onorevole avvocato Alessandro Fortis, sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, è nominato commissario regio per sostenere innanzi al Senato del Regno la discussione del disegno di legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1889.

UMBERTO

Discussione del progetto di legge: « Ordinamento della giustizia amministrativa » (N. 1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione del progetto di legge sull'Ordinamento della giustizia amministrativa ».

Prego il signor senatore, segretario, Verga Carlo di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge il progetto di legge.

(V. stampato N. 1).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procederà alla discussione degli articoli; ne do lettura:

TITOLO I.

CAPO I.

Della competenza.

Art. 1.

La Giunta provinciale amministrativa è investita di giurisdizione amministrativa per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi, che non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali, relativi alle materie seguenti:

1. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti dei comuni o delle loro frazioni, alle quali non sieno applicabili le regole degli istituti di carità e di beneficenza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle Opere di carità e di beneficenza delle chiese parrocchiali e delle altre Amministrazioni sussidiate dal comune, ai termini degli articoli 106 e 107 della legge comunale e provinciale, pubblicata col regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5191 (serie 3°);

2. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative all'esecuzione di spese attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della provincia o del comune, a mente dell'articolo 261 della legge comunale e provinciale;

3. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali in materia di spese di spedalità;

4. Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal sindaco sulle materie di edilizia e di polizia locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge ai comuni contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti

stessi a spese degli interessati, nonchè contro l'ordinanza del prefetto che rende esecutoria la nota delle spese medesime, ai termini di quanto è disposto nell'articolo 133 della legge comunale e provinciale;

5. Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal sindaco in materia d'igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che gli sono conferite negli articoli 39, 40 e 41 della legge sulla sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

6. Ricorsi in materia di consorzi fra provincia, comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della provincia; e contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di strade vicinali;

7. Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;

8. Ricorsi in materia di consorzi volontari ed obbligatori per bonificazioni di paludi e terreni paludosi, da eseguirsi e mantenersi principalmente a spese dei proprietari interessati senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;

9. Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici del 29 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alle opere pubbliche dei comuni;

10. Ricorsi contro le deliberazioni delle Giunte municipali relative alla coltivazione a riso, presentati dagli interessati o devoluti d'ufficio per esservi stato negato il visto del Prefetto ai termini del capoverso dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1866, n. 2967;

11. Ricorsi ed opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materie di fiere e mercati ai termini dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1866, omessa la decisione della Deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;

12. Ricorsi degli impiegati provinciali, comunali, delle Opere pie e degli enti morali soggetti alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, contro le deliberazioni delle rispettive Amministrazioni, colle quali siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ov-

vero siasi provveduto intorno alla formazione del ruolo di anzianità.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 1 nel testo che ho letto.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione di corpi o collegi speciali:

1. contro le deliberazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di licenza di esercizi pubblici e di agenzie pubbliche, ai termini degli articoli 50, 51, 52, 67 e 69 della legge sulla pubblica sicurezza del 23 dicembre 1888, n. 5888 (serie 3ª);

2. contro le deliberazioni delle rappresentanze delle provincie, dei comuni, delle Opere pie e di ogni altro ente morale soggetto alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, coi quali siano state inflitte agli impiegati rispettivi pene disciplinari inferiori a quelle indicate nel numero 12 dell'articolo precedente, o siansi dati, intorno alla loro carriera, provvedimenti diversi da quelli nell'articolo medesimo indicati.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il ricorso in sede contenziosa davanti la Giunta provinciale non è più ammesso quando, contro l'atto o provvedimento amministrativo, sia stato presentato reclamo in via gerarchica secondo le leggi vigenti.

(Approvato).

#### CAPO II.

*Del procedimento e della decisione.*

#### Art. 4.

I ricorsi alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa sono sottoscritti dalle

parti ricorrenti o da una di esse o da un procuratore speciale.

Essi debbono essere notificati all'autorità che ha emesso il provvedimento, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il ricorso colla prova dell'eseguita notificazione e coi documenti giustificativi deve essere depositato entro 10 giorni dalla notifica, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza.

Il segretario è tenuto a rilasciare il certificato dell'eseguito deposito.

Il ricorrente, che non abbia eletto nel ricorso domicilio nella città dove siede la Giunta provinciale amministrativa, si intenderà averlo eletto presso la segreteria della Giunta.

(Approvato).

#### Art. 6.

Entro quindici giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare, nella segreteria della Giunta provinciale, memorie, fare deduzioni sulla ammissibilità o sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

(Approvato).

#### Art. 7.

Nei casi d'urgenza il presidente della Giunta può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nell'art. 5. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione dell'e memorie di che nell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 8.

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla Giunta provinciale, sovra istanza del ricorrente, in camera di Consiglio.

(Approvato).

#### Art. 9.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti il ricorrente deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al presidente della Giunta per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Il decreto del presidente dev'essere notificato all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato ed alle parti dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l'udienza. Questo termine può essere, per gravi motivi, abbreviato dal presidente della Giunta fino a giorni tre.

(Approvato).

#### Art. 10.

Le udienze della Giunta sono pubbliche, ed è ammesso il ministero dell'avvocato o procuratore legale munito di procura speciale.

L'Amministrazione può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i funzionari da essa dipendente.

Lette le conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto, le parti e i loro rappresentanti, ove siano presenti, possono essere ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e della deliberazione e la pronunziatura delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

(Approvato).

#### Art. 11.

Se la Giunta provinciale riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta o che i fatti af-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TRONATA DEL 2 DICEMBRE 1889

fermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere in merito, può promuovere il parere dei corpi consultivi istituiti per legge o per regolamento, richiedere alla Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti, od ordinare all'Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Ove le verificazioni ordinate importino spese debbono essere anticipate dalla parte ricorrente.

(Approvato).

#### Art. 12.

Entro quindici giorni dalla notificazione fatta alle parti, a cura del segretario della Giunta, che la istruttoria supplementare è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, il ricorrente deve, sotto pena di decadenza, presentare al presidente domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

(Approvato).

#### Art. 13.

Per l'esercizio della giurisdizione nelle materie prevedute dalla presente legge, la Giunta provinciale amministrativa delibera, coll'intervento del prefetto o di chi ne fa le veci in qualità di presidente, dei due consiglieri di prefettura e dei due consiglieri elettivi più anziani.

Gli altri due consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri per ordine di anzianità, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri elettivi impediti od assenti.

(Approvato).

#### Art. 14.

Se la Giunta riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d'incom-

petenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 1, decide nel merito.

(Approvato).

#### Art. 15.

L'incompetenza per ragione di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa. La Giunta provinciale può elevarla d'ufficio.

Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877, n. 3761.

Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza dell'autorità amministrativa, la Giunta sospenderà ogni ulteriore decisione e rinverrà gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza.

(Approvato).

#### Art. 16.

La decisione deve contenere.

1. il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza;
2. il tenore delle domande;
3. i motivi in fatto e in diritto;
4. il dispositivo;
5. la firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore;
6. la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata.

I requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullità.

Il ricorrente che soccombe è condannato alle spese di giudizio.

Quando concorrano giusti motivi, le spese possono essere compensate.

L'onorario di avvocato o procuratore ripetibile dalla parte condannata non può essere liquidato in una somma maggiore di L. 100 per ciascuna decisione.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Ferraris propone il seguente emendamento all'ultimo capoverso

dell'art. 16: « Nella liquidazione delle spese non potrà mai essere compreso alcun onorario di patrocinatore, nè di procuratore speciale ».

Interrogo il Senato se l'emendamento è appoggiato:

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

L'emendamento essendo appoggiato, do facoltà all'onor. Ferraris di svolgerlo.

Senatore FERRARIS. L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha avuto la cortesia d'indicare nella sua pregiata relazione che non vi è stata unanimità per alcuni punti d'importanza secondaria.

Uno di quelli nei quali io ho creduto di dover esternare un dissenso, sta appunto nell'ultimo alinea dell'art. 16 in cui si contiene il principio che la parte soccombente possa essere condannata alla rifusione degli onorari di avvocato.

Io credo invece che, secondo il carattere della giurisdizione attribuita alla Giunta provinciale amministrativa, non si debbano mai ammettere tali rimborsi.

Prego anzitutto di osservare che nella legge che ora porta la data del 31 marzo 1889 e che voi avete deliberato, per modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato, si dovette disciplinare il procedimento davanti la quarta sezione.

Ora vi è una singolarità che io invito i miei colleghi dell'Ufficio centrale a voler avvertire affinchè essi possano dare un giudizio benevolo, come mi attendo dalla loro cortesia, sul mio emendamento.

In quella legge si dichiarava al ponultimo alinea dell'art. 13: « La polizia delle udienze, l'ordine delle discussioni e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni, sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile ».

In esso infatti troviamo nella sezione decima, titolo quarto, libro primo, come vi si regoli il modo con cui le sentenze debbono essere pronunciate.

L'argomento delle spese non solo non è trattato in questa sezione del Codice di procedura civile, ma forma una sezione a parte, la sezione undicesima.

Potrebbe certamente nascere il dubbio, che, siccome la legge non ha parlato che della pro-

nunziazione disciplinata dalla sezione X, così non abbia nemmeno ammesso per la giurisdizione superiore la ripetizione delle spese oggetto della sezione XI.

Io lascio questo alla giurisprudenza che verrà stabilita avanti quel supremo consesso; intanto ne deduco, per primo argomento, che fino d'allora si vide come per la speciale caratteristica di questa giurisdizione non si dovesse procedere così rigorosamente per le spese, come davanti la giurisdizione civile.

Ora vediamo la differenza che intercede nel procedimento davanti la sezione 4ª del Consiglio di Stato e davanti la Giunta provinciale amministrativa.

Avanti la sezione 4ª del Consiglio di Stato si volle che il ricorso fosse firmato, non solo dalla parte interessata, ma da un avvocato ammesso al patrocinio davanti la Corte di cassazione.

E per quale ragione? Perchè, trattandosi davanti quel supremo consesso questioni gravi, ma soprattutto d'indole eminentemente giuridica e dovendo queste formularsi con la maggiore precisione, dovesse allontanarsi il pericolo di ricorsi che non ponessero bene le questioni e secondo la desiderabile esattezza di linguaggio tecnico, giuridico ed amministrativo.

Ciò non pertanto quando si dispose sulla trattazione dei ricorsi alla pubblica udienza, la legge si esprime: *Può essere ammesso un avvocato....*

Ora se congiungete questa locuzione del *può essere ammesso un avvocato*, e la omissione di qualunque senso o riferimento alla sezione XI del Codice di procedura civile, ne verrebbe avvalorato almeno il dubbio da me accennato. Ma per la Giunta provinciale amministrativa la cosa procede affatto diversamente.

Per questa, il progetto di legge porta che il ricorso deve essere firmato dalla parte o da un suo procuratore speciale.

Dunque a differenza di quello che intercede davanti al Consiglio di Stato, avanti alla Giunta amministrativa può presentarsi la parte medesima, e, senza la limitazione portata dall'art. 350 del Codice di procedura civile, ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore speciale che può essere un cittadino qualunque non avvocato, nè causidico.

Vero è che l'art. 10 accenna ad avvocato o

procuratore, ma si aggiunge « munito di mandato speciale »; il che vuol dire, che la parte può eleggere un avvocato per difendere i suoi diritti, ma come suo mandatario speciale; per cui l'avvocato comparisce all'udienza, non quale patrocinatore forense, ma in via, e con mandato speciale estensibile a qualunque cittadino, per far valere le ragioni della parte che ha presentato il reclamo.

Ora vediamo la natura, i caratteri, le materie, oggetto di questa trattazione. Sono naturalmente affari minori, per lo più di poca complicazione, certo di interesse inferiore a quelli che si portano sino al Consiglio di Stato. Dunque se voi avete già approvato che non vi sia necessità di trattativa alla pubblica udienza di un forense, e che l'avvocato possa essere solo ammesso per far valere brevemente (come dice l'art. 10) le ragioni su cui si appoggia il ricorso, mi sembra che lo spirito delle leggi ordinatrici di quella speciale giurisdizione, così di quella già votata, come di questa che stiamo discutendo (negli articoli già votati) non richiegga nè favorisca l'intervento di avvocati.

Facciamoci d'altronde un'idea pratica di quello che succede in questi giudizi. Si ricorre contro un provvedimento amministrativo; e voi volete punire chi ricorre fino al punto di far pagare a chi sostiene il provvedimento l'avvocato che ha assistito la parte contraria?

Eppoi l'egregio relatore, e nella relazione che precedette la legge già votata del 31 marzo 1889, ed in questa che vi sta dinanzi, vi parla dei pericoli, delle defatigazioni (sono sue parole), delle lunghezze, delle animosità che, tante volte, danno origine ed alimento a questi giudizi; lasciamo dunque che la parte, se crede di non essere abbastanza abile od esperta per sostenere le proprie ragioni, prenda pure l'avvocato, ma se lo paghi.

Quindi per stare nei limiti e nelle ragioni che presiedettero alla votazione della legge del 1889; per la specialità, per l'indole che cogli articoli che avete già approvati doveste riconoscere nell'ordinamento della giustizia amministrativa, credo che nella liquidazione delle spese non vi debba mai esser compreso l'onorario d'avvocato: in altri termini, colui che vuole una difesa speciale di giurista non possa ripetere le spese di patrocinio dal suo contraddittore, anche se vittorioso, ma deve egli solo, che ne

profitta, e credette di valersene, sostenerne le spese, senza ripetizione.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Signori senatori. Io sono rimasto grandemente preoccupato del modo di argomentare adoperato dall'egregio senatore Ferraris per sostenere il suo emendamento. Preoccupato, (me lo permetta di dirlo l'egregio collega, senza venir meno a quella altissima stima e deferenza che ho sempre avuto per lui), preoccupato, non tanto per l'efficacia dell'argomento che egli ha addotto, quanto per il profondo dissenso che io debbo manifestare intorno alla interpretazione della legge sulla riforma del Consiglio di Stato, dalla quale ha preso le mosse.

Egli ha creduto di poter asserire che, in mancanza di una disposizione espressa, davanti al Consiglio di Stato non possa aver luogo condanna nelle spese, e che ad ogni modo essendo puramente facoltativo l'intervento dell'avvocato nella discussione, ancorchè possa esservi condanna nelle spese, questa non debba comprendere l'onorario dell'avvocato.

Io dissento, intorno a questo punto, dal suo modo di vedere: io credo che, in forza delle disposizioni della legge sul Consiglio di Stato, la condanna nelle spese debba considerarsi come una conseguenza necessaria del giudizio; credo che, non essendovi disposizione espressa che lo vieti, fra le spese del giudizio debbano comprendersi quelle per l'assistenza dell'avvocato o del patrocinatore.

Ad ogni modo io suppongo che intorno a questo argomento potrà portare qualche lume il regolamento; regolamento che avrà portata legislativa per effetto dell'art. 22 della legge, che ha data espressa facoltà al Governo di pubblicare le disposizioni complete ed esecutive della legge medesima.

Partendo da un diverso principio è evidente che io debba venire ad una diversa conseguenza quando entro nell'argomento speciale della legge che ci occupa. Notate, signori senatori, che con questo progetto di legge, all'ultimo alinea dell'art. 16, noi non abbiamo inteso di riconoscere il diritto al rinfanco delle spese di avvocato o procuratore: noi abbiamo supposto che questo diritto, per effetto dei principi generali che regolano il procedimento, debba considerarsi

fuori contestazione; e fu soltanto per ragioni di opportunità che abbiamo proposto di limitarlo, prescrivendo che l'ammontare delle somme ripetibili dalla parte condannata nelle spese per l'assistenza dell'avvocato o del procuratore, non possa superare mai la somma di lire cento.

Io avrei compreso che il nostro collega senatore Ferraris fosse venuto a dimostrare inutile, dannoso l'intervento dell'avvocato nelle discussioni davanti alla Giunta amministrativa: avrei combattuta questa tesi; ma l'avrei trovata logica: ma io, col più grande rispetto per l'illustre mio contraddittore, non riesco a comprendere come egli ammetta il diritto di farsi difendere davanti alla Giunta, e neghi al giudice la facoltà di comprendere fra le spese ripetibili l'onorario del difensore. Tanto varrebbe negare il diritto, se non deve essere possibile di esercitarlo senza sacrificio e senza danno.

Ma l'egregio nostro collega, valente e provetto com'è in questa specie di argomenti, non si è attentato di sostenere l'esclusione della difesa legale davanti alla Giunta amministrativa. Egli ha compreso che anche nelle controversie amministrative gravi e frequenti possono essere le questioni di diritto; egli ha compreso che al cittadino, inesperto di materie giuridiche, trascinato davanti alla Giunta amministrativa, non debbano essere negati i mezzi per difendersi. Ma dica, l'onor. collega, se non sarebbe diniego di difesa costringerlo a sostenere egli stesso la spesa, quantunque temeraria fosse la pretesa avversaria e legittimi gli interessi che fossero in suo danno contestati! Si teme l'abuso? Ma all'abuso porrà freno efficace il magistrato decidente, negando, con quel potere di apprezzamento che gli spetta, il rinfranco della spesa per una difesa inutile od esuberante: vi pone, ad ogni modo, freno il progetto, limitando tale rinfranco alla somma di 100 lire.

Io ho così grande fiducia nell'intelletto dell'egregio nostro collega, da non dubitare, che se egli vorrà ritornare pacatamente sulla propria argomentazione, apprezzare al suo vero valore le disposizioni della legge sul Consiglio di Stato di cui è imminente l'attuazione, e considerare che la legge non potrebbe senza ingiustizia concedere una facoltà negando poscia i mezzi per esercitarla, non vorrà insistere nell'emendamento.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. L'onor. Costa m'invita a esaminare *pacatamente* la questione.

Scusi: io sono pacatissimo; sono sempre, od almeno mi propongo di essere sempre pacato anche in altro recinto, quando si tratta di sostenere di quelle contese, che sono così validamente difese dall'egregio nostro collega, allorchè egli adempie l'ufficio suo; epperò me lo perdoni, qui non è il caso di discutere, come con un avversario l'argomento usato a sostegno di una o di altra parte. Ed invero, piaccia all'egregio relatore di osservare che l'argomento che io ho tratto dall'articolo della legge del marzo 1889 fu da lui con molta abilità portato sopra un altro terreno.

Io non ho detto che la legge del 1889 escludesse l'onorario degli avvocati; ho detto qualche cosa di più, od almeno di diverso, a cui, per quanto abbia prestato attenzione, non credo che egli abbia risposto.

Sarà o non sarà una imperfezione della legge: il fatto è che in quella del marzo 1889, si parla solo di *pronunziazione*, oggetto della sezione X, non delle spese di cui si tratta nella sezione XI. L'egregio collega può sorridere come lo potrei io pure, della dichiarazione contraria, ma sta che sebbene questo mio argomento non sia, come si dice, perentorio, è però costante che la legge del 1889, non solo non parla delle spese, ma si direbbe che le escluda colla menzione limitata ad altra sezione del Codice.

Tuttavia, per escludere questo argomento, si credette potersi avvertire che il regolamento, cui venne il Governo autorizzato coll'art. 22 della legge, può rimediare a questo o silenzio o lacuna della legge: questo non mi pare ammissibile. Il regolamento, come del resto dice espressamente l'art. 22 è per eseguire la legge, non per ampliarla, ne per interpretarla. Siamo stati in verità molte volte costretti a subire regolamenti che ampliano od alterano la legge; non credo che in questo recinto sia dato di sostenere che col regolamento si possa, eccedendo i limiti segnati dalla legge, dare prescrizioni diverse e di ordine legislativo.

Ora, se questo sia o non sia vero, lasciamo che la giurisprudenza lo determini.

Se sarà giudicato che la legge limitando il riferimento alle disposizioni del Codice di proce-

dura civile alla materia della sezione X ha inteso di escludere la sezione XI, in tal caso, non solo gli onorari degli avvocati, ma nessuno degli onorari potrebbe essere ammesso nella liquidazione delle spese ripetibili. E se mi si dicesse che la condanna delle spese è una conseguenza diretta, necessaria della soccombenza nel giudizio; allora, non qui; che sarebbe fuori di luogo, ma se fossimo in altro arringo, potrei opporre, che le sezioni sono nel Codice di procedura, ordinato come il nostro, divise e distinte per l'applicazione e non possono essere confuse, tanto meno ritenute necessariamente collegate e dipendenti.

Del resto, lasciando questo argomento, supponiamo pure che non abbia quel fondamento che io credo possa avere, e ritorniamo davanti alla Giunta provinciale amministrativa. Vediamo se dobbiamo ammettere che possa, non solo consigliarsi o ritenersi necessario l'intervento di patrocinatore, ma che si debba dare in certo modo un eccitamento a valersi di questo modo straordinario di difesa con l'autorizzare la condanna nelle spese; ebbene, non mi pare nè giusto, nè opportuno.

Un ultimo argomento, che ha certo il suo valore, è questo: il progetto, presupposto il diritto a valersi dell'opera di patrocinatori forensi, dovette presupporre del pari che nelle spese se ne dovessero anche comprendere gli onorari, ed ha voluto limitarne la somma.

Ora sia pure che questo sia il *maximum*, ma anche ridotto, aggraverebbe pur sempre le spese di controversie, che, avanti la Giunta locale, sono di poca importanza, o che inoltre importa vedere risolte secondo giustizia.

Veggio che ho dimenticato un altro argomento che si è creduto ritrarre dalle stesse mie parole.

Anche avanti alla Giunta provinciale amministrativa vi possono essere questioni gravi, anzi tutte vi debbono essere normalmente portate, e fra queste molti credono, se non necessario, conveniente il ministero di esperti legisti. E questo non nego; tuttavolta la legge del marzo 1889, come ho già avvertito, ha richiesto l'opera del giurisperito, solo quando, e per la importanza del fatto, e per la qualità delle questioni, ne fosse dimostrata la necessità.

Ma avanti la Giunta provinciale amministrativa la maggior parte delle questioni, ristrette ad apprezzamenti di fatti amministrativi, non

presentano quelle specialità che si verificano e si debbono discutere nei ricorsi al Consiglio di Stato. Oltrechè, mentre le decisioni del Consiglio di Stato non hanno possibilità di ulteriore reclamo, all'opposto, almeno nelle questioni gravi, e d'indole giuridica, competenza, abusi di potere, violazione di legge, avverso le decisioni della Giunta provinciale amministrativa vi è sempre ricorso al Consiglio di Stato medesimo. Cosicchè quella gravità e quella difficoltà di questioni che per caso si fossero sollevate in primo grado, potrebbero poi avere il loro svolgimento nella difesa in secondo grado.

Del resto io ho proposto l'emendamento perchè ne sono profondamente convinto.

Il Senato farà, nella sua saviezza, quello che crederà in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno.

FORTIS, *commissario regio*. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare che il Governo è pienamente d'accordo coll'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Io pure ho ammirato l'acume del senatore Ferraris nel sostenere una tesi che a me sembra risolta appena enunciata; vale a dire, se la parte che si serve per far valere le proprie ragioni avanti ad un tribunale (chè tale è, secondo questa legge, la Giunta provinciale amministrativa) dell'opera di un avvocato, abbia diritto, restando vincitrice, di ripetere la rifusione dell'onorario dovuto al suo patrocinatore.

A proposito dell'articolo che si vorrebbe emendare, se potessi esprimere ora una mia opinione personale, direi che non sempre apparirà giustificata la limitazione della ricompensa al *massimo* di cento lire. Nel maggior numero dei casi la parte dovrà pagarne assai di più.

Ma poichè il limite fu accettato dal Senato, a me sembra incontrastabile che almeno in tale misura la parte soccombente debba rifare all'altra la spesa necessariamente incontrata. Se il reclamo è temerario o senza fondamento, è giusto che non ricadano spese sull'Amministrazione. E così pure se la colpa è dell'Amministrazione, la quale o per errore o per altre cause abbia ferito interessi che debbono essere difesi o risarciti, è giusto che al reclamante debba essere rifatto quel danno a cui deve sobbarcarsi per sostenere le proprie ragioni.

Qui non si tratta, on. Ferraris, d'interpretare

altre leggi; qui si tratta di farne una nuova. Noi dobbiamo decidere se sia o no buona la disposizione che abbiamo sott'occhio; non abbiamo bisogno di prenderne ad esempio altre. Orbene, a me sembra, dico, che una ragione di rigorosa giustizia militi a favore della disposizione che l'onorevole senatore Ferraris vorrebbe tolta col suo emendamento.

Aggiunte queste poche spiegazioni, benchè non nuove e non necessarie, a quelle fatte dall'onorevole relatore, chiedo al Senato di non accettare l'emendamento del senatore Ferraris.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola verremo ai voti. Come il Senato ha udito il signor senatore Ferraris propone che all'ultimo capoverso dell'art. 16 il quale è così concepito:

« L'onorario di avvocato o procuratore ripetibile dalla parte condannata non può essere liquidato in una somma maggiore di L. 100 per ciascuna decisione ».

Si dica invece:

« Nella liquidazione delle spese non potrà mai essere compresa alcuna onorario di patrocinatore, nè di procuratore speciale ».

La Commissione e il sotto segretario di Stato hanno dichiarato che non accettano quest'emendamento.

Onor. Ferraris, mantiene ella il suo emendamento?

Senatore FERRARIS. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi approva l'emendamento dell'onor. senatore Ferraris è pregato di alzarsi.

Il Senato non approva l'emendamento dell'onor. senatore Ferraris.

Pongo ai voti l'art. 16 nel testo che fu già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 17.

È ammessa la domanda di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile, e previo deposito della somma di L. 100 che è devoluta all'erario in caso di rigetto delle domande.

È dispensata dal deposito l'Amministrazione.

PRESIDENTE. A quest'articolo 17 il signor senatore Ferraris propone di sostituire il seguente:

« Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa possono essere rivate sull'istanza della parte:

1. se la decisione sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

2. se la decisione sia l'effetto di documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la decisione o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della decisione stessa ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Essendo appoggiato l'onor. senatore Ferraris ha facoltà di svolgerlo.

Senatore FERRARIS. Io non ho altro proposito con questo mio emendamento fuorchè di avere l'occasione per dichiarare una mia assoluta convinzione, senza che di fronte al voto dell'Ufficio centrale io spero di vederla prevalere in Senato,

Mi permetto però di ricordare che, se è vero che io ho combattuto l'ammissibilità del rimedio della revocazione per riguardo alle decisioni della quarta sezione del Consiglio di Stato, e se il Senato ha creduto ciò nonostante di approvarlo, sebbene l'avesse respinto la prima volta, allora hanno potuto prevalere certe ragioni giuridiche che non s'incontrano per le decisioni della Giunta provinciale amministrativa. Vi piaccia infatti di ritenere (parlo per coloro ai quali non sono famigliari le forme giudiziarie) che la revocazione è un rimedio straordinario, in questo senso che non si ammette fuorchè contro quelle decisioni che hanno esaurite le prove ordinarie in prima istanza ed in appello.

Difatti, giacchè la legge già sancita pel Consiglio di Stato ed il progetto che ora si discute per la Giunta amministrativa si riferiscono al Codice di procedura civile, permettetemi che vi legga due linee dell'art. 494:

« Le sentenze pronunciate in contraddittorio dell'autorità giudiziaria *in grado di appello* possono essere revocate, ecc. ».

Ora le sentenze della Giunta provinciale amministrativa sono esse pronunciate in grado di appello?

A malgrado che in tutti quei casi, nei quali

sorge controversia e si provoca una decisione, vi fu un atto o provvedimento, contro cui si ricorre al collegio amministrativo, nessuno potrà ritenere che la decisione con cui si pronuncia sul reclamo contro quell'atto o provvedimento sia in grado di appello.

L'appello, che per le materie della giustizia amministrativa si dice *ricorso*, è quello che, già presupposto nella legge 31 marzo 1889, che istituiva la quarta sezione del Consiglio di Stato, ora si tratta di regolare, mentre, si ordina il primo grado della Giunta provinciale.

Dunque, se la decisione della Giunta provinciale è in primo grado, come mai si può, così in genere, senza opportune distinzioni, dichiarare che si possono impugnare con un mezzo riservato alle sentenze o decisioni, pronunciate in appello contro cui non è ammesso appello o ricorso?

Ecco quello che credo poter rispondere.

Col ricorso od appello dalle decisioni delle Giunte non si denuncia il *merito* e così il gravame, ma solo in quanto il reclamo sia per denunciare incompetenza per ragione di materia, eccesso di potere, violazione di legge.

Sia pure, ma rimane sempre vero che si dichiara ammesso il rimedio della revocazione, proprio delle decisioni inappellabili, contro pronunzie suscettibili di impugnativa ordinaria; che se il richiamo si chiama ricorso è in sostanza un vero appello; che infine, nella immensa varietà dei casi e delle circostanze, nella complicazione delle questioni e dei mezzi vi saranno difficoltà, incertezze, questioni preliminari, pregiudiziali per stabilire e per decidere, se la pronunzia della Giunta sia fondata sopra un dei tre mezzi, pei quali si ammetta il richiamo.

Così un giudizio preventivo per determinare se si verifichi il caso di una di quelle decisioni per cui non vi è appello in merito, oppure se sia il caso di una decisione che versi nel novero di quelle per cui vi può essere ricorso.

Le questioni, i dubbi sulla competenza, sulla ammissibilità dei mezzi sono sempre difficili, per le questioni che presentano, dannose perchè moltiplicano i giudizi, con danno di spese, di tempo e di conseguenze, prolungano le decisioni delle controversie, che specialmente in

materia amministrativa conviene sieno risolte il più prontamente possibile.

Ora a me sembra che proclamare tanto, peggio in genere, in principio, l'ammissibilità della revocazione contro decisioni che sono soggette ancora, sebbene soltanto in certi determinati casi, a gravame, sia, se non un controsenso, certo in contraddizione colla qualità speciale del giudizio, e col rimedio che gli si vorrebbe applicare.

Ciò malgrado volendo tener conto dei precedenti, che hanno pregiudicato l'ammissibilità in massima della revocazione, mi sembra, che fra i casi per cui si annulla la revocazione in materia civile, se ne potrebbero ammettere due.

I casi di revocazione sono cinque: dolo di una delle parti a danno dell'altra; falsità di documenti; ricupero di documenti dopo la sentenza i quali non siansi potuti produrre prima per fatto della parte contraria; errore di fatto; contrarietà di giudicati.

Ammettere il ricorso in revocazione *per errore di fatto* presenta nella pratica anche per le materie della giurisprudenza civile, difficoltà che si accrescerebbero nelle materie amministrative, le quali si complicano, di tanti elementi; sarebbe perciò una sorgente di liti tanto più dannose quanto più ardua, e nello stesso tempo di facili cavillazioni è la distinzione, in forma astratta data dalla legge.

Per contro, se vi sia stato dolo di una delle parti a danno dell'altra, se si è pronunciato sopra documenti falsi, in questi casi, non è la stessa questione, che si discute la seconda volta, ma una del tutto nuova; e tanto più in materia amministrativa, male si potrebbe, in molti casi, tollerare che una decisione, effetto del dolo della parte che l'ha ottenuta, o di documenti falsi, dovesse tuttavia rimanere irrevocabile.

Ecco perchè io chiedo che la vostra deliberazione intorno all'ammissibilità del rimedio di revocazione contro le decisioni del Consiglio di Stato potesse presentare le due caratteristiche della revocazione. Non così parmi possa dirsi riguardo alle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, semprechè si tratti di antivenire ai pericoli e ai danni che possono verificarsi nei due casi di dolo qualificato e di documenti falsi.

Dirò due brevi parole sull'art. 18 che si col-

lega col concetto, ora ammesso, dell'emendamento all'art. 17.

Ammesso il principio, comunque limitato, converrebbe richiamare, ma solo per quanto siano applicabili, tutti gli articoli del Codice di procedura civile riguardo al tempo, ai modi, alle forme, alla dispensa di cui gode la pubblica Amministrazione, per non fare il previo deposito e ottemperare a tutte le altre prescrizioni accessorie.

In riassunto, la proposta mia è di ammettere il rimedio della revocazione, ma coordinandolo colla giurisdizione di primo grado dalla quale si può ancora avere ricorso, in via ordinaria, avanti il Consiglio di Stato, e limitatamente ai due casi del dolo e dei documenti falsi.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Dal momento che l'onorevole preopinante ha impugnato soltanto in modo puramente accademico l'ammissibilità della revocazione anche contro le decisioni delle Giunte amministrative (e dico in modo accademico, perchè in sostanza in alcuni casi, egli propone di ammetterla), io non mi soffermo ad esaminare l'argomentazione che a riguardo della tesi generale egli ha svolto.

Ad ogni modo, per risolverla in modo corretto e per farne applicazione alla proposta concreta che il nostro collega ha fatto, occorre ricordare che contro le decisioni delle Giunte amministrative non è mai ammesso ricorso in merito; che il ricorso contro le deliberazioni delle Giunte è limitato all'ordine, puramente giuridico, delle competenze, dell'eccesso di potere, della violazione della legge; che quindi il supremo magistrato amministrativo davanti al quale può essere portato reclamo non può mai entrare nell'esame del fatto. E questa regola è così assoluta che anche quando il magistrato supremo annulla una deliberazione della Giunta provinciale, non può prendere in esame il fatto e decidere il merito, ma deve limitarsi ad applicare il principio del diritto che ha accolto, al fatto quale risulta dalla deliberazione della Giunta.

Se quindi contro le decisioni delle Giunte amministrative non è ammesso un vero e proprio giudizio di appello, ma unicamente il rimedio limitato e direi quasi straordinario che molto si avvicina a quello della Cassazione, è evi-

dente il concorso delle condizioni nelle quali, nell'ordine giudiziario civile, è ammessa la revocazione. E se l'ordinamento della giustizia amministrativa, per quanto in un campo diverso, precede parallela alla giustizia civile e si svolge in modo analogo ed in conformità dei principi sui quali questa si fonda, comune debbono pur avere l'istituto della revocazione, a meno che si riesca a dimostrare che esso è incompatibile colle esigenze dell'amministrazione.

Or, questa dimostrazione parmi che l'egregio nostro collega non abbia inteso di fare, dal momento che ha ridotto la sua proposta, non ad escludere, ma a limitare l'ammissibilità della revocazione contro le deliberazioni delle Giunte amministrative, cioè a due dei cinque casi nei quali è ammissibile nella giurisdizione civile, e cioè del dolo e della falsità dei documenti escludendo il rinvenimento del documento, l'errore di fatto, la contrarietà dei giudicati.

Perchè veramente egli abbia voluto fare queste limitazioni io non ho potuto rilevare dal suo discorso. Non posso quindi oppugnare direttamente la sua tesi; debbo invece fare la dimostrazione della tesi positiva, e cioè che, ammessa la revocazione, deve essere estesa a tutti i casi nei quali è concessa nella giurisdizione civile.

E giova prima di tutto ricorrere ad un argomento estrinseco, al quale parmi si debba attribuire grande valore, e che ci è imposto dalla logica e dalla coerenza. Se questa legge non è altro che lo sviluppo della legge sulla riforma del Consiglio di Stato; se contro le decisioni di merito, in unico grado, del Consiglio di Stato fu ammessa la revocazione, io non comprendo come si potrebbe negarla contro le decisioni di merito delle Giunte amministrative, che, come accennavo testè, si esauriscono in un unico grado e sono inappellabili. Forse che le Giunte presentano maggiori garanzie del Consiglio di Stato? Forse che l'indole intrinseca dei fatti sottoposti alla loro giurisdizione è diversa?

Io bene ricordo che nel primo progetto di riforma del Consiglio di Stato questo stesso Ufficio centrale, pel quale ho l'onore di portare oggi la parola, aveva esaminato se fosse conveniente di ammettere l'istituto di revocazione nell'ordinamento della giustizia amministrativa ed aveva espresso un parere negativo. Ma ri-

cordo pure che la Camera, emendando il progetto votato dal Senato, ammise in genere e senza limitazione la revocazione contro le decisioni del Consiglio di Stato: e nonostante l'opposizione dell'egregio collega che or ora ha parlato, il Senato non insistette nel primitivo suo voto, e preferì di accettare l'emendamento al pericolo anche soltanto di ritardare l'approvazione della legge.

Ora occorre di osservare che nell'ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato non si fa veruna distinzione fra caso e caso di revocazione. E se quivi è genericamente ammessa in tutti i casi nei quali è ammissibile secondo la procedura civile, non si comprende in base a quali principi di diritto o per effetto di quali norme di prudenza possa essere limitata in questo progetto, che alla fin fine non ha altro scopo che quello di ordinare la giurisdizione di prima istanza della giurisdizione amministrativa, della quale venne con quella legge ordinata la magistratura suprema.

Ma prescindendo da questo modo di argomentare, che non tocca la sostanza della questione, io mi studio invano di trovare un concetto giuridico che possa guidarmi a distinguere fra caso e caso di revocazione.

L'errore di fatto, la contrarietà del giudicato, il rinvenimento del documento che prima non era stato conosciuto per colpa dell'avversario, non sono tali evenienze che valgono a mutare la base della decisione? Non è ad essi applicabile il concetto generale sul quale la revocazione si fonda, e cioè il diritto di richiamare lo stesso giudice ad apprezzare fatti che, senza colpa del reclamante, non hanno formato argomento di apprezzamento e di deliberazione?

Quest'eventualità non può essa verificarsi nelle controversie amministrative come nelle civili?

La stessa Amministrazione non potrà essere spesso in condizione di invocare questo rimedio ad un errore commesso senza sua colpa o per fatto della parte contraria?

Gli interessi che debbono essere tutelati davanti alla giurisdizione amministrativa non sono dessi altrettanto importanti quanto quelli che, sussidiati dall'azione giudiziaria, formano argomento delle controversie civili? Il modo come le due giurisdizioni si esercitano non è identico? Se nelle contese amministrative occorre

procedimento semplice e sollecito, non si è già provveduto a questo intento coll'escludere il reclamo in merito? Ma escludendolo, non si è egli reso, con ciò stesso, indispensabile un rimedio diretto a riparare alla possibilità dell'errore?

Io insisto quindi nel raccomandare al Senato di persistere nel proprio voto, approvando la disposizione dell'art. 17 quale venne proposta dall'Ufficio centrale.

Senatore FERRARIS. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del senatore Ferraris pongo ai voti l'art. 17 nel testo che fu letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 18.

Il termine per proporre la domanda di revocazione è di giorni trenta dalla notifica della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 494, il termine decorre secondo le norme stabilite dall'art. 497 del Codice di procedura civile.

A questo articolo sono proposti due emendamenti: l'uno dal relatore della Commissione il quale propone che là dove s'indicano i « numeri 2 e 3 » s'indichi anche il n. 1, e si dica quindi: Quando il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 494.

L'altro emendamento è del senatore Ferraris il quale propone:

#### Art. 18.

Alle dimande di revocazione delle decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono applicabili, per quando vi si possono riferire, le disposizioni degli articoli 495 a 509 del Codice di procedura civile.

Domando al Senato se questo emendamento è appoggiato.

Essendo appoggiato, il senatore Ferraris ha facoltà di svolgerlo.

Senatore FERRARIS. Avendo ritirato l'emendamento all'art. 17, questo non ha più luogo, quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Sull'art. 18 allora non rimane che l'aggiunta del « n. 1 » proposta dal relatore della Commissione.

Chi l'approva così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 19.

Contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, possono ricorrere alla sezione quarta del Consiglio di Stato per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge:

a) La parte ricorrente della quale siano state respinte in tutto od in parte le domande o le eccezioni;

b) La pubblica Amministrazione della quale sia stato impugnato l'atto o il provvedimento, o il Ministero dal quale essa dipende, ancorchè non siano intervenuti e non siansi fatti rappresentare nella contestazione davanti alla Giunta provinciale.

Il Consiglio di Stato pronuncia sul ricorso, nelle forme, secondo le norme e per gli effetti preveduti dalla propria legge organica.

Però, ove il ricorso per violazione di legge sia accolto, se trattasi di violazione di forma, annulla la decisione e rimette l'affare alla Giunta provinciale competente per la rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto annullato; e se trattasi di altra violazione di legge, decide nel merito, ritenuto il fatto stabilito nella decisione impugnata.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Auriti, là dove è detto « possono ricorrere alla sezione quarta del Consiglio di Stato », propone che si aggiunga: « per motivi d'incompetenza e di eccesso di potere, non compresi nella legge del 31 marzo 1887, n. 3661, e per violazione di legge ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

È appoggiato.

L'onor. senatore Auriti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore AURITI. Non è che una semplice modificazione di redazione, che trova la sua radice e nella discussione che ebbe luogo l'altra volta, e nella stessa relazione dell'Ufficio centrale; trattasi cioè di rimuovere la possibilità di un equivoco; di ritogliere l'apparenza di antinomia tra l'art. 15 e l'art. 19.

Poichè i motivi d'incompetenza e di eccesso di potere che attaccano la materia stessa delle competenze amministrative vanno deferite alla Corte di cassazione di Roma, così i motivi di incompetenza e di eccesso di potere di cui si parla nell'art. 19 e che vanno per ricorso al Consiglio di Stato, non possono essere se non quei motivi che siano fuori dei casi già previsti nell'art. 15 e compresi nella legge del 31 marzo 1877.

Ripeto che nell'altra discussione si fece un'obiezione simile, tratta dall'apparente contraddizione di due articoli, 15 e 19, e si rispose che l'un articolo va spiegato e limitato dall'altro, senza che fosse necessaria una dichiarazione espressa.

L'Ufficio centrale ha rilevato di nuovo questa osservazione, e pure ritenendo che altra dichiarazione non fosse assolutamente necessaria, rimetteva poi alla discussione che avremmo fatta quest'oggi di decidere se fosse opportuno di introdurre quest'aggiunta. Dunque non c'è contrasto, non c'è opposizione, siamo tutti d'accordo. Si tratta unicamente dell'aggiunta di due parole per rimuovere l'apparenza di un'antinomia; credo quindi che l'Ufficio centrale sia consenziente nella mia proposta.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. La proposta fatta dal nostro collega Auriti ha la sua spiegazione, e direi anche la sua giustificazione, nella relazione. Io persisto a credere che nel concetto non vi fu mai divergenza; ma il chiarire questo concetto, il fare l'aggiunta proposta dal senatore Auriti può essere utile, se non altro ad eliminare ogni dubbio, e quindi, a nome dell'Ufficio centrale, accetto la proposta.

PRESIDENTE. Accetta quest'aggiunta l'onorevole sottosegretario di Stato?

FORTIS, *commissario regio*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Per conseguenza, nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti quest'emen-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1889

damento di forma, cioè che alle parole « alla sezione quarta del Consiglio di Stato » si aggiungano queste: « per motivi di incompetenza e di eccesso di potere, non compresi nella legge del 31 marzo 1877, n. 3761, e per violazione di legge ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 19 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 20.

I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla Giunta provinciale, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

(Approvato).

### TITOLO II.

#### Materie di competenza della quarta sezione del Consiglio di Stato.

#### Art. 21.

Alle materie sottoposte alle decisioni di merito della quarta sezione del Consiglio di Stato ai termini dell'art. 4 della legge 31 marzo 1889, n. 5992, sono aggiunte le seguenti:

1. Ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del secondo capoverso dell'art. 103 della legge comunale e provinciale, all'amministrazione delle proprietà od attività patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo;

2. Ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio di

industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza;

3. Contestazioni circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica; e ricorsi intorno alla competenza in materia di spedalità tra provincia e provincia;

4. Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale;

5. Ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati;

6. Ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali;

7. Ricorsi contro provvedimenti della pubblica Amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime;

8. Ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali;

9. Ricorsi contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali o comunali;

10. Ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto è prescritto nell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, relative ad opere pubbliche delle provincie o dello Stato.

(Approvato).

#### Disposizioni generali.

#### Art. 22.

Con regi decreti, a proposta del ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno

determinate le norme del procedimento da seguirsi davanti la Giunta provinciale amministrativa, in quanto non siasi provveduto con la presente legge, ed a quant'altro possa occorrere per l'esecuzione della legge medesima.

(Approvato).

Art. 23.

Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

(Approvato).

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Ora passeremo alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Celesia fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari, a voler procedere alla enumerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Dalla enumerazione dei voti è risultato che il Senato non era in numero legale; in conseguenza di che vi sarà domani seduta pubblica alle ore tre col seguente ordine del giorno:

« Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sull'Ordinamento della giustizia amministrativa ».

La seduta è sciolta (ore 6 e 30).

VI.

## TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1889

Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Comunicazione — Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa — Risultato della votazione — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 1/4.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici e della guerra.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

**Comunicazione.**

**PRESIDENTE.** È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Le nobilissime ed elevate parole pronunziate dall'E. V. in cospetto del Senato hanno trovato un'eco profonda nel mio povero cuore.

« Unico conforto nell'immensità della mia sventura sono le supreme onoranze rese alla memoria del mio diletto, le cui virtù non potevano essere più degnamente ricordate che dall'antico e memore affetto di V. E.

« A Lei, e all'Alto Consesso da V. E. così degnamente presieduto, che volle a me pure rivolgere, con tanta pietosa cortesia, un'attestazione di condoglianza, offro con tutto l'animo

i sentimenti della mia profonda ed inalterabile gratitudine.

« Gropello, 2 dicembre 1889.

« Di V. E.

« Devotissima  
« ELENA CAIROLI ».

**Rinnovamento di votazione a scrutinio segreto**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: « Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

**Risultato della votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Ordinamento della giustizia amministrativa »:

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1889

Votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	6

(Il Senato approva).

Essendo esaurito l'ordine del giorno i signori senatori saranno avvisati a domicilio per la prossima tornata.

La seduta è tolta (ore 4 e 20).

## VII.

## TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1889

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Comunicazioni — Resoconto del ricevimento della deputazione che recò a Sua Maestà l'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Sorteggio della deputazione del Senato ai funerali per l'anniversario della morte del Re Vittorio Emanuele II — Commemorazione dei senatori Zerbi e Basile — Parole del senatore Miraglia e del presidente del Consiglio — Presentazione di due progetti di legge, l'uno relativo all'abolizione dei dazi differenziali, l'altro per la proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle Banche e del corso legale — Ordine del giorno per la seduta di lunedì 23 dicembre.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

Sono presenti il presidente del Consiglio ministro dell'interno, i ministri della guerra, delle finanze, del Tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata del 3 dicembre, il quale viene approvato.

**Sunto di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« N. 4. La Giunta municipale di Venezia fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge concernente le scuole di architettura, venga aggiunta una quarta scuola da istituirsi in quella città.

« 5. Il Consiglio direttivo dell'associazione di proprietari ed agricoltori di Napoli, domanda

che non venga approvato il disegno di legge riguardante la determinazione della ricchezza alcoolica naturale dei vini italiani ».

**Comunicazioni.**

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, 15 dicembre 1889.

« Mi onoro di partecipare a V. E. che Sua Maestà il Re con decreto in data d'oggi ha nominato senatori del Regno i signori:

« Spaventa comm. Silvio, consigliere di Stato;

« Codronchi-Argeli conte Giovanni, prefetto della provincia di Napoli.

« Mi pregio trasmettere all'E. V. copia autentica del regio decreto, e la prego di gradire l'espressione della mia maggiore osservanza.

« Il presidente del Consiglio

« CRISPI ».

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1889

Prego il senatore, segretario, Verga di dar lettura dei due decreti di cui è parola nella lettera che ho letto.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 (categ. 3ª, 5ª, 15ª) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno:

Spaventa comm. Silvio.

Il ministro proponente curerà l'esecuzione del presente decreto.

Dato in Roma addì 15 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Per copia conforme

*Il capo del gabinetto*

VANDIOLI.

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 (categ. 3ª) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo senatore del Regno:

Codronchi-Argeli conte Giovanni, prefetto della provincia di Napoli.

Il ministro proponente curerà la esecuzione del presente decreto.

Dato in Roma addì 15 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Per copia conforme

*Il capo di gabinetto*

VANDIOLI.

PRESIDENTE. Questi decreti saranno trasmessi alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, che deve decidere intorno all'ammissione dei medesimi.

È giunta alla Presidenza la seguente altra comunicazione:

« Roma, 3 dicembre 1889.

« In osservanza del disposto dagli articoli 33 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, 19 della legge 27 marzo 1875, n. 2779, e 9 della legge 7 aprile 1881, n. 137, mi do l'onore di rassegnare al Parlamento la relazione sull'esercizio finanziario 1887-1888 della Cassa dei depositi e prestiti e delle altre aziende in essa compenstrate ed unite.

« *Il presidente*

« CENCELLI ».

Do atto al presidente della Commissione di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti della presentazione di questa relazione, che sarà depositata in segreteria a disposizione dei signori senatori che la volessero consultare.

È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, 16 dicembre 1889.

« *Eccellenza,*

« Mi tengo grandemente onorato che sia piaciuto al Senato di chiamarmi anche una volta a far parte della sua Commissione permanente di finanza; ma io sento che durano tuttavia le stesse cause che mi aveano persuaso a fare conoscere, prima che l'elezione avvenisse, il mio fermo proposito di rinunziare al mandato che mi veniva conferito. Mi trovo, pertanto, nella spiacevole necessità di presentare a V. E. le mie dimissioni dalla qualità di membro della Commissione permanente di finanza.

« Chiedo scusa al Senato del fastidio che, pur non volendo, gli devo arrecare, ma creda al tempo stesso che serberò grata memoria della

singolare benevolenza di cui mi ha voluto onorare.

« Colla massima riverenza

« *Devotissimo*

« GIUSEPPE SARACCO ».

Do atto al signor senatore Saracco delle sue dimissioni da membro della Commissione permanente di finanza. Perciò bisognerà che il Senato provveda a surrogarlo in una prossima tornata. Anzi a questo riguardo devo pure avvertire il Senato che sarà necessario, in una prossima tornata, nominare tre commissari per la Commissione di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti, scadendo coll'anno le funzioni di quelli che furono nominati; e tre commissari per la Commissione dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e di un commissario per l'Amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.

La legge che ha stabilito questo Fondo speciale di beneficenza in Roma prescrive che alla fine del primo biennio uno dei due commissari in carica venga estratto a sorte e sostituito da un altro.

I due senatori che oggi fanno parte di questa Commissione di vigilanza sono i signori senatori Vitelleschi e Boncompagni-Ludovisi.

Convorrà quindi procedere oggi all'estrazione a sorte del nome di questi due senatori ed in una prossima seduta si provvederà alla nuova nomina. Ha facoltà di parlare su questo argomento l'onor. senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io volevo sottoporre all'onor. presidente un quesito: la Commissione di vigilanza è composta di due membri del Senato, due della Camera, due del Comune, e due nominati dal Governo; e si fa ogni anno, od ogni due anni, non ricordo, l'estrazione di uno dei due membri in ciascuna di queste categorie.

Questa è la tradizione: così ho inteso dire nel seno della Commissione.

PRESIDENTE. Mi permetta; io ho letto la legge, ed essa dice che questa Commissione si rinnova ogni biennio, ma nel primo biennio per estrazione a sorte di uno dei due membri.

Senatore VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Ma questa estrazione a

sorte si deve fare in ciascuno dei corpi, o in seno della Commissione?

PRESIDENTE. La legge tace.

Senatore VITELLESCHI. Io ho fatto questa domanda perchè oggi, in una riunione della Commissione, s'era proposto di fare l'estrazione a sorte dei membri che sortono. Quando si adotti quest'altro sistema, naturalmente questa non avrebbe più luogo. Del resto me ne rimetto alla Presidenza.

PRESIDENTE. La legge, ripeto, tace a questo riguardo: ma a me pare che l'interpretazione più diretta sia quella, che i corpi che hanno provveduto alla prima nomina siano essi quelli che provvedono all'estrazione a sorte per le nomine successive.

Per conseguenza se non vi sono obiezioni, e se l'onor. senatore Vitelleschi non fa una proposta speciale, io procederò all'estrazione a sorte.

Imbussolo i due nomi degli attuali appartenenti a questa Commissione che sono i signori senatori Boncompagni-Ludovisi e Vitelleschi.

Estrarrò ora uno dei due nomi, e questo sarà quello che dovrà essere surrogato per nomina del Senato in una prossima tornata.

(Viene estratto a sorte il nome del senatore Vitelleschi).

In una prossima tornata, insieme alle altre Commissioni che ho accennato, il Senato dovrà completare la Commissione di vigilanza del Fondo speciale di beneficenza e religione in Roma.

È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, 20 dicembre 1889.

« Il giorno 16 del prossimo gennaio sarà, a cura di questo Ministero, celebrato, come in passato, nel Pantheon un solenne funerale per la commemorazione del XII anniversario della morte del glorioso Re Vittorio Emanuele II.

« Mentre mi reco ad onore di darne partecipazione all'E. V. la prego di provvedere, come di consueto, affinchè l'onorevole Senato del Regno sia rappresentato alla pia cerimonia da una Deputazione dei suoi onorevoli membri.

« Mi riservo di far conoscere a tempo debito

all'E. V. l'ora in cui avrà luogo la funebre funzione e d'inviarle le lettere d'invito per gli onorevoli senatori che vorranno unirsi all'onorevole Deputazione per assistere essi pure alla pia cerimonia.

« Prego intanto V. E. di gradire l'espressione della mia maggiore osservanza.

« Per il ministro  
« FORTIS ».

Credo che il Senato vorrà, come di consueto, delegare la rappresentanza ad una Commissione speciale composta dell'Ufficio di presidenza, di nove senatori e di due supplenti. A questa Commissione potranno unirsi tutti i senatori che intendessero intervenire.

Se non vi sono obiezioni si procede alla estrazione a sorte di questa Commissione.

La Commissione di rappresentanza sarà composta dei signori senatori: Picrantonì, Cosenz, Piroli, Fasciotti, Di Sambuy, D'Ancona, Auriti, Ellero, Cordova.

Supplenti: Moleschott e Torrigiani.

#### Ricevimento della Commissione che recò a S. M. l'Indirizzo.

PRESIDENTE. Ho il dovere d'informare il Senato che nel giorno 15 corrente la Commissione da esso espressamente incaricata ebbe l'onore di essere ricevuta da S. M. il Re a cui lesse l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Sua Maestà si degnò rispondere nei seguenti termini:

« Sono lieto, signor presidente, dei sentimenti che il Senato mi esprime.

« Il suo prudente ed illuminato consiglio, l'utile parte che esso prende alla legislazione dello Stato, mi dimostrano ancora una volta e non cesseranno certo di dimostrarmi in avvenire, che non indarno le istituzioni contano sul suo senno, non solo per la loro conservazione, ma anche per quel progresso che è la garanzia della loro stabilità.

« Vogliate far noto al Senato la soddisfazione che io provo vedendo i pubblici poteri concordi nel sentimento e nella opinione di ciò che può meglio giovarle ».

#### Commemorazioni.

PRESIDENTE. Signori senatori.

La morte coi suoi rigori ci ha nuovamente

provati. In pochi giorni furono rapiti a quest'Assemblea i senatori Candido Zerbi e Luigi Basile.

Il senatore Candido Zerbi cessava di vivere il 3 di questo mese in Oppido Mamertino dove aveva sortito i natali il 18 novembre 1827.

D'ingegno oltre il comune, fu cultore appassionato dei classici greci e latini, della archeologia e della storia antica. Di che le « Notizie cronistoriche della città, chiesa e diocesi di Oppido Mamertino » lo mostrarono ricercatore accurato, paziente e scrittore valente.

Sedeva fra noi da non ancora un anno; ed alla dignità senatoria aveangli schiuso l'adito la presidenza del Consiglio provinciale di Reggio Calabria tre volte tenuta ed il largo censo. Del quale bene, e largamente usando, ed alle amministrazioni del comune e della provincia nativa con amorosa operosità intendendo, raccolse in vita la stima e l'affetto dei concittadini, che in morte lo piangono probo, benefico, virtuoso.

Il senatore Luigi Basile nacque in Sant'Angelo di Brolo il 22 di marzo dell'anno 1820.

A Palermo studiò la legge ed a Napoli esercitò l'avvocatura con onore. Ascritto al partito liberale, fu degli strenui che apparecchiaron la liberazione dell'isola. Nel Parlamento siciliano del 1848 fece parte della Camera dei comuni, gagliardamente operoso. Lontano dal suo seggio nel giorno in cui si deliberò la decadenza di Ferdinando II, volle, già perdute le sorti della libertà, il 12 aprile 1849 aggiungere il nome suo a quelli che al bando della malvagia dinastia avevano reso favorevole il partito. Fortezza degna di ricordo, segno di quella ferma fede nella quale, fra il turbinare della politica, si ritemprano gli uomini ed i popoli.

Nel decennale esiglio a Marsiglia, a Genova, a Nizza coi pertinaci propositi ed il retto operare vinse gli sdegni della fortuna.

Libera la Sicilia nel 1860, la dittatura lo assunse ad alto ufficio nella nuova magistratura.

Deputato al Parlamento dal collegio di Naso per la 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> legislatura, Consigliere di Appello e via via di Cassazione e di Stato e senatore, Luigi Basile, al pubblico interesse intese sempre con decoro, con integrità, con ardore.

Violento morbo lo colse ai 16 di dicembre,

nel mattino del successivo giorno 19 il cuore del patriotta aveva cessato di battere.

Così si assottigliano sempre più, ah! troppo rapidamente, le file di quelli che, negli impeti del 1848 e nelle espiazioni che seguirono, maturarono il riscatto della patria. Generazione che gli avvenire, spregiudicati estimatori, misureranno tutta quanta alla stregua della grande opera compiuta; ed al cui precipitoso tramonto la mente si arresta piena di mestizia, inchinandosi al dipartirsi da noi di ogni invitto che le appartenne. (*Deve*).

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Non si può aggiungere parola alla bella ed elegante commemorazione che l'onorevolissimo nostro signor presidente ha fatto del senatore Basile.

Sia però a me permesso di aggiungere, che l'ho conosciuto da molti anni come magistrato indipendente e che reggeva la giustizia con integrità d'animo. Nella Corte di appello di Roma diedo prova della sua valentia e nella Corte di cassazione, che ho l'onore di presiedere fino dalla sua istituzione, ho avuto a collega il Basile, il quale non risparmiò cure per la retta amministrazione della giustizia, e dobbiamo tutti conservargliene gratitudine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle meritate lodi dei due senatori defunti Candido Zerbi e Luigi Basile, avendo entrambi onorato la patria e l'alto Consesso al quale appartennero.

Luigi Basile lo conobbi fino dall'infanzia in Napoli all'epoca del risveglio patriottico che preparò le giornate di gennaio 1848; egli fu fra i più caldi e solerti che si adoperarono per la redenzione della patria.

L'ebbi compagno nella Camera dei comuni, ed alla Camera dei deputati poi, avvenuta che fu la costituzione del Regno d'Italia.

Alla Camera, al Senato, alla Cassazione, al Consiglio di Stato, vi compì sempre sapientemente il suo dovere.

Mi associo quindi alle parole pronunciate dal nostro presidente, e deploro vivamente una morte immatura che nessuno si attendeva.

### Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

SEISSET-DOJA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati per la convalidazione del decreto 29 febbraio 1888 e abolizione dei dazi differenziali.

Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza di questo progetto, e rinviarlo per l'esame alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle Banche e del corso legale.

Mi permetto anch'io di pregare il Senato perchè dichiari l'urgenza di questo progetto di legge e ne affidi lo studio alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge per la: « Convalidazione del decreto 29 febbraio 1888 e abolizione dei dazi differenziali »; ed all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio del disegno di legge per la: « Proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle Banche e del corso legale ».

I signori ministri, come il Senato ha udito, pregano di dichiarare d'urgenza i due disegni di legge.

Se non vi è obiezione, l'urgenza s'intenderà accordata.

I signori ministri pregano inoltre il Senato di voler deferire l'esame di questi disegni di legge alla Commissione permanente di finanza. Pongo ai voti questa proposta: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Così sarebbe esaurito l'ordine del giorno; prima però di fissare quello per la prossima tornata, io pregherei il presidente della Commissione permanente di finanza, qui presente, a voler dichiarare quando crede egli che si possa riunire il Senato per discutere i due progetti di legge stati presentati.

Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non posso dire che l'opinione mia personale, giacchè non ho avuto l'occasione di convocare la Commissione di finanza; ma mi pare che si possa benissimo essere in grado di riferire, in modo da poter discutere questi disegni di legge lunedì prossimo.

PRESIDENTE. In questa previsione, che speriamo si avveri, si potrebbe fissare la riunione del Senato in seduta pubblica per lunedì prossimo, sia per discutere le due leggi testè presentate, sia per nominare i membri di quelle Commissioni a cui ho accennato durante la seduta.

Se non vi sono obiezioni, io proporrei che lunedì al tocco si tenesse seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. Votazione per la nomina:

di un membro della Commissione permanente di finanza in surrogazione del senatore Saracco;

di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

di tre commissari all'Amministrazione del Fondo per il culto;

di un commissario al Fondo speciale di religione e di beneficenza in Roma.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle Banche e del corso legale;

Convalidazione del regio decreto 29 febbraio 1888, n. 5221, serie 3ª, e abolizione dei dazi differenziali.

Rimanendo così fissato l'ordine del giorno per lunedì al tocco, dichiaro sciolta la seduta (ore 3).

## VIII.

## TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1889

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedi — Sorteggio della Deputazione che in occasione del capo d'anno presenterà alle LL. Maestà gli auguri ed i voti del Senato — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, e convalidazione della nomina dei senatori Spaventa e Codronchi — Volazione per la nomina di commissari — Presentazione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Mozione del senatore Ferraris, appoggiata dal senatore Miraglia, relativa all'esame di detto progetto, approvata — Proposta del senatore Cambry-Digny per l'aumento del numero dei membri della Commissione permanente di finanze, intorno alla quale parlano i senatori Canonico, Eusacca, Moleschott e Cannizzaro, e rinvio di detta proposta all'esame della Commissione stessa — Giuramento del senatore Spaventa — Approvazione per articoli del progetto di legge per la proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle Banche e del corso legale — Discussione del disegno di legge per la convalidazione del regio decreto 29 febbraio 1888 e abolizione dei dazi differenziali — Considerazioni dei senatori Rossi A. e Boccardo e risposte del ministro delle finanze, del senatore Majorana-Calatabiano, relatore, e del presidente del Consiglio — Approvazione dei due articoli del progetto di legge — Risultato delle votazioni per la nomina di commissari — Volazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge surriferiti e proclamazione del risultato — Aggiornamento delle sedute pubbliche e annunzio di riconvocazione a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 20 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ad *interim* degli esteri, ed i ministri d'agricoltura, industria e commercio, e del Tesoro. Più tardi intervengono i ministri della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi e della marina.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il processo verbale della precedente tornata che viene approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Il signor senatore Puccioni chiede un congedo per motivi di pubblico servizio.

Se non vi sono obiezioni questo congedo si intenderà accordato.

Il senatore Fossombroni scusa la sua assenza per cagione di malattia.

**Sorteggio di deputazione.**

PRESIDENTE. Parmi sia opportuno che il Senato nomini oggi la Commissione che dovrà in occasione del capo d'anno, presentare alle Loro Maestà gli auguri ed i voti del Senato.

Domando al Senato se intende che, secondo la consuetudine dei precedenti anni, i nomi dei nove senatori componenti questa Commissione siano estratti a sorte.

Non facendosi obiezioni procedo al sorteggio.

(Risultano estratti a sorte i nomi dei senatori: Ferraris, Valsecchi, Faina, Fossombroni, Sacchi, Cadorna Carlo, Pallavicini, Durante, Paternostro, Canonico, Pietracatella).

**PRESIDENTE.** I signori senatori: Ferraris, Valsecchi, Faina, Fossombroni, Sacchi, Cadorna Carlo, Pallavicini, Durante e Paternostro, ed i senatori Canonico e Pietracatella, quali supplenti, insieme alla Presidenza costituiranno la Commissione che dovrà in occasione del capo d'anno presentare gli auguri del Senato alle Loro Maestà.

**Relazione della Commissione  
per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego il signor senatore Celesia, relatore, di riferire intorno alla nomina dei due nuovi senatori.

Il senatore CELESIA, *relatore*, legge:

**SIGNORI SENATORI.** — Con reale decreto del 15 dicembre corrente S. M. si degnava di nominare a senatore del Regno il signor commendatore Silvio Spaventa.

La nomina si appoggia a tre delle categorie dell'art. 3 dello Statuto, cioè alla 3ª, alla 5ª ed alla 15ª. Risulta in fatti dal certificato della segreteria della Camera dei deputati che egli ha fatto parte di quella Assemblea per ben nove Legislature, dall'ottava all'attuale sedicesima compresa. È noto che esso fu tra i consiglieri della Corona qual ministro dei lavori pubblici dal 10 di luglio 1873 al 25 marzo 1876, in base alla categoria 5ª pur citata nel decreto, ed è inoltre accertato che da assai più di cinque anni il comm. Spaventa riveste la qualità di consigliere di Stato a norma della categoria 15ª.

Con altro reale decreto pure del 15 di questo mese venne elevato alla dignità di senatore del Regno il signor conte Giovanni Codronchi-Argeli in base alla categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno. Il titolo contemplato nel decreto suddetto è pienamente comprovato dall'attestato autentico prodotto,

dal quale emerge che il conte Codronchi fu deputato durante sei legislature, cioè dall'undecima fino all'attuale sedicesima inclusivamente.

Risulta infine, che entrambi i sopra detti nuovi senatori hanno superato l'età di quarant'anni prescritta dallo Statuto.

La vostra Commissione perciò riconoscendo, che concorrono nei signori comm. Silvio Spaventa e conte Giovanni Codronchi-Argeli, tutte le condizioni prescritte dallo Statuto per far parte di quest'Alto Consesso, vi propone unanime l'approvazione della loro nomina.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, delle quali fu data testè lettura, e cioè che piaccia al Senato di approvare la nomina dei signori comm. Silvio Spaventa e conte Giovanni Codronchi-Argeli a senatori del Regno.

Chi approva le conclusioni suddette è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

di un membro nella Commissione permanente di finanza in surrogazione del senatore Saracco;

di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

di tre commissari all'Amministrazione del Fondo per il culto;

di un commissario al Fondo speciale di religione e di beneficenza in Roma.

Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno procedere allo spoglio delle votazioni che si stanno per fare, perchè seduta stante si possa proclamare il risultato, e nel caso di ballottaggio procedere ad una seconda votazione.

(L'onorevole signor presidente procede alla estrazione dei nomi degli scrutatori).

**PRESIDENTE.** Sono risultati scrutatori:

Per la votazione per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanza in surrogazione del senatore Saracco; i signori senatori Vitelleschi, Roissard e Spalletti;

per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti, i senatori Boncompagni-Ottoboni, Colapietro, Boncompagni-Ludovisi;

per la nomina di tre commissari all'Amministrazione del Fondo per il culto, i signori senatori Tommasini, Piroli e Tittoni;

per la nomina di un commissario al fondo speciale di religione e di beneficenza in Roma: i signori senatori Moleschott, Celesia e Castagnola.

#### Presentazione di un progetto di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge sulle « Istituzioni pubbliche di beneficenza » già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno della presentazione del progetto di legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il progetto di legge sarà stampato e distribuito ai signori senatori; però, per l'alta importanza del medesimo, mi parrebbe utile, che il Senato fino da oggi stabilisse in qual giorno del prossimo mese di gennaio vorrà riunirsi negli Uffici, per l'esame di esso.

Senatore FERRARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Le stesse dichiarazioni fatte dall'onor. nostro presidente, sull'importanza di questo progetto di legge, mi sembrano poter suggerire per esso, quello che già in caso analogo si è fatto altra volta: che cioè gli Uffici, invece di un commissario ne nominassero due. Per tal modo l'Ufficio centrale rimane composto di un numero maggiore di membri e si può così meglio esaurire in tutte le sue parti la discussione.

Vi è forse l'inconveniente della parità del numero; ma, trattandosi di tante e così varie questioni, il caso di parità, o non avverrà, od almeno raramente; oltrechè, tante e così diverse essendo le questioni, le maggioranze si formeranno, come difatti intervenne nell'altro caso, al quale alludo, e pel quale il Senato adottò la deliberazione di comporre l'Ufficio centrale di

dieci membri. Quindi, se nulla avvi in contrario, io pregherei l'onor. nostro presidente di proporre che gli Uffici quando si aduneranno, abbiano a nominare per ciascuno due commissari, e così l'Ufficio centrale risulti composto di dieci.

PRESIDENTE. Si tratta dunque di deliberare intorno alla proposta fatta dall'onor. Ferraris riguardo all'esame del disegno di legge testè presentato dal ministro dell'interno, cioè se ciascun ufficio debba nominare un solo commissario, oppure due.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Il Senato da molto tempo ha introdotto la consuetudine che, quando si tratta di un importante progetto di legge, ciascun Ufficio debba nominare due commissari appunto per preparare con la dovuta diligenza e col necessario studio.

Ora, fra tanti progetti di legge - ed io son vecchio del Senato - che sono stati presentati, credo che pochi possano stare al confronto di quello che oggi è stato presentato dal ministro dell'interno.

Perciò appoggio la mozione del senatore Ferraris e fo proposta che ciascun Ufficio nomini due commissari.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta del senatore Ferraris appoggiata dall'onorevole Miraglia che cioè gli Uffici nominino due commissari ciascuno per l'esame del progetto presentato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimane ora da fissare il giorno del prossimo mese di gennaio in cui gli Uffici dovranno riunirsi.

Nessuno facendo proposte, propongo io che gli Uffici si riuniscano il 14 di gennaio.

Non essendovi obiezioni rimane stabilito che gli Uffici si riuniranno il 14 gennaio alle ore 2 pomeridiane per esaminare il disegno di legge sugli Istituti di beneficenza.

Ciascun Ufficio nominerà due commissari per costituire l'Ufficio centrale.

#### Votazione per la nomina di commissari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, come dissi, reca: *Votazione per la nomina:*

di un membro nella Commissione permanente di finanza in surrogazione del senatore Saracco;

di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

di tre commissari all'Amministrazione del Fondo per il culto;

di un commissario al fondo speciale di religiose e di beneficenza in Roma.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore segretario Celesia fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

Prego i signori senatori a recarsi ai loro posti.

#### Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori, ho domandato la parola per sottomettere al parere ed alla deliberazione del Senato una mia proposta.

L'articolo 19 dello statuto del Senato, dice che la Commissione di finanza si compone di 15 membri.

La disposizione di questo articolo 19 è antica, e data da quando sul bilancio si faceva una sola relazione, uno solo era il relatore.

Più tardi, dopo la legge del 1869, si fecero tante relazioni quanti erano i Ministeri, più quella del bilancio sulle entrate. Diventarono allora 10 relazioni, undici con quella del bilancio definitivo, dodici con quella del bilancio consuntivo.

Fra quindici membri era sufficientemente facile la distribuzione. Adesso le relazioni sono 15: di più si è voluto che un membro debba occuparsi dei decreti registrati con riserva i quali vengono trasmessi dalla Corte dei conti.

In sostanza tutta la Commissione è occupata distribuendosi queste relazioni e funzioni.

Ora il Senato non ignora che la Commissione di finanza del Senato ha la consuetudine di nominare i relatori dei diversi bilanci appena l'onorevole ministro ha presentato i bilanci ed i consuntivi alla Camera; e questo (se ne capisce facilmente lo scopo) serve a studiare tutta la procedura, tutte le variazioni.

Il Senato capisce facilmente che una distri-

buzione di 16 relazioni fra 16 membri è una cosa che obbliga più o meno alcuno dei membri a fare due relazioni, e per questo anno la cosa può andare, o almeno vi si potrà rimediare, prima che si facciano le relazioni definitive.

Ma parrebbe a me che fosse conveniente aumentare il numero dei componenti la Commissione permanente di finanza, e portarlo, per esempio, a 19 o a 20 o in somma a quel numero che piacerà al Senato, perchè vi sia un certo margine per la destinazione di queste relazioni.

Io ho dovuto considerare però che qui si tratta di una modificazione al regolamento. Quantunque non abbiamo una procedura stabilita per le modificazioni al regolamento, è però un fatto che tutte le volte che si è dato il caso di modificazioni anche lievissime al regolamento, il Senato ha voluto fare degli studi e nominare una Commissione.

Quindi io mi limito a presentare questa proposta, e cioè che sia aumentato il numero dei componenti la Commissione permanente di finanza, in un limite ristretto, ma sufficiente per lasciare un po' di margine nella distribuzione dei lavori, rimettendomi per il numero a quella Commissione che sarà incaricata di studiare questa mia proposta.

Debo ora fare una dichiarazione: io non ho creduto opportuno di far deliberare su questo argomento la Commissione di finanza, perchè mi è parso non fosse dicevole dare a questa proposta troppa solennità, pel caso venisse respinta.

Il che se accadrà, essendo la proposta assolutamente mia individuale, sarà poco danno.

Io, dunque, riassumo in poche parole quello che ho detto e sul quale ho l'onore di richiamare l'attenzione del Senato. Io propongo che il numero dei componenti la Commissione di finanze sia aumentato in quella misura che stimerà opportuna la Commissione speciale alla quale si vorrà rinviare lo studio della mia domanda.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Trovo che la proposta del senatore Cambray-Digny è pienamente fondata, inquantochè la Commissione di finanze è sovraccaricata di lavoro per una fatale forza centripeta la quale fa sì che la maggior parte del

lavoro del Senato ricada sopra la stessa Commissione di finanze.

Solamente, associandomi alla sua proposta, faccio voti che si incarichi la stessa Commissione di finanza di studiare l'attuazione di questa proposta in modo che sia d'accordo coi precedenti del Senato, facendo, ove d'uopo, al suo regolamento le modificazioni che si presentassero necessarie; quantunque il Senato, che ha fatto questo regolamento sia libero di esprimere fin d'ora un voto contrario a quanto il regolamento stesso stabilisce.

**PRESIDENTE.** Come il Senato ha udito, il senatore Cambray-Digny fa la proposta che si studi dal Senato stesso, mediante apposita Commissione, se e di quanti vada aumentato il numero dei membri della Commissione di finanze che il regolamento stabilisce essere di 15.

Il signor senatore Canonico propone che questo studio sia deferito all'esame della stessa Commissione permanente di finanza.

Già il senatore Digny avvertiva che il regolamento del Senato, mentre prescrive una procedura speciale per le proposte di legge d'iniziativa dei signori senatori, non stabilisce procedura di sorta per le proposte, come questa, di modificazione al regolamento.

I precedenti però sopra questo argomento da me ricercati (almeno i più prossimi) ricordano che il Senato altra volta, in Comitato segreto, nel quale aveva trattato di altre materie, deliberò che alcune proposte ad esso presentate per modificare il regolamento fossero iscritte all'ordine del giorno e discusse in seduta pubblica nella quale, accettatane la massima, sia delegata poi una Commissione speciale a riferirne particolarmente.

A parte questi precedenti che collimano a un dipresso colla procedura che oggi sarebbe colla precedente proposta additata, sta l'altro canone di diritto parlamentare che il Senato è padrone di modificare il regolamento come crede.

Fatta questa dichiarazione, non posso oppormi a che le proposte dei signori Cambray-Digny e Canonico siano oggi stesso votate, lasciando impregiudicata la questione se il numero dei membri componenti la Commissione permanente di finanza debba o no essere aumentato.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA. Io accetto volentieri la proposta dell'onor. senatore Digny, ma io credo che l'attuale Commissione permanente di finanza potrebbe anche andare più in là.

Cioè io vorrei che si esaminasse, se questa istituzione di una Commissione permanente per tutto ciò che riguarda la finanza sia o non sia una cosa utile, poichè in verità io non vedo per quale ragione anche le leggi che riguardano la finanza non si rimandino agli Uffici e alle Commissioni centrali elette dagli Uffici come si fa per tutte le altre leggi. E ciò io dico, perchè, quantunque per l'interpretazione data allo Statuto, il Senato non abbia una grandissima influenza sull'andamento della finanza, ciò non di meno non si può negare che sia l'argomento più importante che noi trattiamo. Ora costituire una Commissione permanente per tutto ciò che riguarda la finanza, secondo me equivale a stabilire un piccolo Senato, dentro il Senato, e questo io non lo credo nè utile, nè regolare; per conseguenza io pregherei la Commissione permanente di esaminare anche se la stessa istituzione sia o non sia realmente utile al buon andamento dello Stato.

**PRESIDENTE.** Mi permetterei di fare un'osservazione a ciò che ha detto l'onorevole Busacca, ed è questa; che ogni qualvolta alla Commissione permanente di finanza si trasmettono argomenti diversi dai bilanci, è sempre premesso un voto del Senato: per conseguenza l'onorevole senatore Busacca, rimanendo l'istituzione quale è oggi, avrebbe occasione ogni volta che si vogliono demandare alla Commissione permanente di finanza altri progetti di legge che non siano bilanci, di opporsi a questa trasmissione. D'altro canto poi, se mi fosse lecito di sfiorare l'argomento, mi parrebbe un po' fuori del naturale che s'incaricasse la Commissione di finanza di giudicare essa stessa della propria opportunità, dell'estensione del proprio mandato, della propria esistenza. Detto questo, io non ho altro da aggiungere.

Senatore BUSACCA. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA. Mi permetto di far osservare all'onor. nostro presidente che la presentazione di una relazione di una Commissione permanente è già qualche cosa che impone a tutto il Senato, e quasi da sè sola decide per tutti.

Vero è che nell'occasione della discussione

del bilancio un senatore può fare la proposta che si rimetta agli Uffici, ma ognuno vede come, stabilita la massima generale di rimettere tutto alla Commissione permanente, la facoltà di proporre contro essa in qualche caso un'eccezione praticamente si risolve in nulla.

Del resto io ho fatto questa proposta.

La Commissione permanente di finanza, se crede di potere essa stessa esaminare la questione lo faccia; altrimenti esamini e decida il Senato.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Io seguo i cenni, e spero che l'illustre presidente vorrà concedermi di dir così, i suggerimenti del presidente.

Io credo che il Senato potrebbe votare senz'altro, se non c'è opposizione alla proposta dell'onorevole Cambray-Digny, che è un autorevole membro della Commissione permanente di finanza, e così risolverà la questione fin d'ora. Da questo risulterebbe il vantaggio che per il giudizio sui bilanci in corso il Senato potrebbe con maggior facilità venir informato ed illuminato.

Mi pare che la questione sia più che sfiorata, poichè lo svolgimento della nostra vita novella ha già indotto il Senato ad aumentare il numero dei suoi segretari. Giacchè la Commissione di finanza - sia detto con pace e con onore dei nostri egregi segretari - ha tanto maggiori incombenze, si può, a mio avviso, dal Senato senza ambagi risolvere che il numero dei membri della Commissione permanente di finanze sia aumentato.

Mi permetto di fare questa proposta.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Cambray-Digny è questa: « Che piaccia al Senato di incaricare una Commissione di esaminare se la Commissione permanente di finanze debba essere aumentata e di quanto »; il senatore Canonico aggiunge a questa proposta l'altra: « che la Commissione la quale abbia incarico di esaminare la proposta del senatore Cambray-Digny e di riferirne al Senato sia la stessa Commissione permanente di finanze ».

Il senatore Busacca aggiunge una terza proposta: « che la Commissione di finanza cioè vegga se l'istituzione sua quale è oggi determinata dal regolamento, debba o no essere modificata o debba continuare a sussistere così

come è ». Questa mi pare è la proposta dell'onorevole Busacca.

L'onorevole Moleschott non mi è parso che facesse altra proposta che questa, che si potesse cioè oggi stesso deliberare sulla proposta dell'aumento o no del numero dei componenti la Commissione di finanza. È questo che ella propone, onorevole Moleschott?

Senatore MOLESCHOTT. Mi pare che il Senato potrebbe senz'altro discutere la proposta, senza mandarla prima ad una Commissione: mi pare che a ciò alludesse il signor presidente quando diceva già sfiorato l'argomento.

Io credo che il Senato, se nessuno si oppone a questo pensiero, potrebbe senza indugio discutere e risolvere il problema, giacchè non si tratta di una questione pellegrina. Se si crede necessario di temporeggiare per considerazioni formali, o per maggiore solennità, e, soprattutto perchè l'argomento non sta sull'ordine del giorno, io non mi oppongo, non intendo precipitare, ma nel concetto non veggo alcuna difficoltà perchè il Senato non possa fin d'ora prendere una risoluzione.

PRESIDENTE. Io sono sempre agli ordini del Senato. Mi piace però di dichiarare che io non intendeva di affermare che seduta stante si potesse, secondo i precedenti, prendere una deliberazione risolutiva; ma ho detto anzi che per le modificazioni introdotte in passato nel regolamento, adottata in massima, l'opportunità di studiare una questione, vi furono sempre delle Commissioni le quali studiarono le questioni, ne riferirono al Senato e che le relative proposte furono iscritte all'ordine del giorno per una seduta anticipatamente annunziata ai signori senatori.

Per conseguenza non era mio pensiero (forse la parola mi ha tradito) che si potesse oggi votare sul merito delle proposte fatte.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole signor presidente io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Rimangono le proposte Cambray-Digny e Canonico; poi la proposta dell'onorevole Busacca.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Se si mette in discus-

sione la proposta dell'onorevole Busacca, io farei osservare che essa, essendo una modificazione radicale del nostro regolamento, andrebbe discussa separatamente ed a tempo più opportuno.

Se l'onorevole Busacca vuole mutare a fondo tutto l'ordinamento dei lavori di quest'Assemblea, faccia una proposta a parte, e la discuteremo. Altro è accrescere il numero dei componenti di una commissione contemplata dal nostro regolamento organico; altro è deliberare la soppressione di tale Commissione.

Quindi io pregherei l'onorevole Busacca che ove egli avesse questa idea che si debba modificare tanto profondamente e radicalmente il nostro regolamento organico, allora ne faccia una proposta a parte, ma non conglobi, come emendamento, colla modesta proposta del senatore Digny, una che mira a rovesciare da cima a fondo l'ordinamento dei nostri lavori.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA. Nel regolamento veggio che è anche determinato il numero dei membri della Commissione, per conseguenza l'obbiezione che l'onor. Cannizzaro fa alla mia proposta vien fatta anche alla proposta di aumentarne il numero e la questione rimane la stessa.

Per me ho la più grande fiducia nell'attuale Commissione permanente di finanze; e credo che i membri di essa deciderebbero la questione nel senso più vantaggioso all'andamento degli affari.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io pregherei in tutti i modi di separare la proposta dell'onorevole Busacca dalla mia. La mia ha uno scopo pratico, immediato, perchè veramente si presentano degli inconvenienti per questo piccolo numero di componenti la Commissione.

Ed è poi una modificazione così piccola, che non credo possa incontrare grandi difficoltà.

La questione sollevata dall'onor. Busacca è molto più vasta; quindi non vorrei che rimanesse legata con la mia, e che ne trattenesse la risoluzione.

PRESIDENTE. Verremo ai voti per divisione. Voteremo prima la proposta dei senatori Cambray-Digny e Canonico ed infine la proposta dell'onor. Busacca.

Pongo quindi ai voti la proposta Cambray-Digny, se cioè debba essere incaricata una Commissione per esaminare se e di quanto debba essere accresciuto il numero dei membri della Commissione permanente di finanza.

Coloro che approvano questa proposta sono pregati di alzarsi.

È approvata.

Coloro i quali, secondo che propone il senatore Canonico, credono che questa Commissione speciale debba essere la stessa Commissione di finanza, sono pregati di alzarsi.

Si farà la controprova.

Coloro i quali credono che non debba essere la Commissione permanente di finanza quella che debba fare questo esame, si alzano.

Il Senato incarica la Commissione permanente di finanza di esaminare la questione che fu proposta.

Finalmente il senatore Busacca vorrebbe che la stessa Commissione di finanza esaminasse la questione dell'ordinamento e della competenza della Commissione medesima.

Coloro i quali approvano questa proposta sono pregati di alzarsi.

Non è approvata.

Prego i signori senatori, che non avessero ancora deposto le loro schede, di volere accedere alle urne.

#### Prestazione di giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle aule del Senato il signor senatore Silvio Spaventa, prego i signori senatori Tabarrini e Duchoquè a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Silvio Spaventa viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al comm. Silvio Spaventa del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Approvazione del progetto di legge: « Proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle Banche e del corso legale » (N. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge « Proroga della fa-

coltà di emissione dei biglietti delle Banche e del corso legale ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 4).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

Li rileggo:

#### Art. 1.

Sotto l'adempimento di tutte le condizioni prescritte dalle vigenti leggi, il Governo potrà stabilire che la facoltà dell'emissione di biglietti di Banca pagabili a vista e al portatore, consentita fino al 31 dicembre 1889 alla Banca Nazionale nel Regno, al Banco di Napoli, alla Banca Nazionale Toscana, alla Banca Romana, al Banco di Sicilia ed alla Banca Toscana di deCrito per le industrie e il commercio d'Italia, sia prorogata fino a che non venga diversamente provveduto per legge, senza che la proroga possa oltrepassare il giugno dell'anno 1891.

(Approvato).

#### Art. 2.

Durante la proroga continuerà il corso legale dei biglietti dei citati Istituti, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), e 2, 3 e 4 della legge 23 giugno 1885, n. 3167 (serie 3ª).

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi in fine di seduta a scrutinio segreto.

Invito i signori senatori che non avessero ancora votato per la nomina di Commissari a voler accedere alle urne, affinché si possa dichiarare chiusa la votazione ed i signori senatori scrutatori possano subito procedere allo spoglio delle schede.

Dichiaro chiusa la votazione. Invito i signori

senatori Vitelleschi, Roissard e Spalletti a procedere allo spoglio della votazione per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanza;

I signori senatori Boncompagni-Ottoboni, Colapietro e Boncompagni-Ludovisi a procedere allo spoglio della votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti;

I signori senatori Tommasini, Piroli e Tittoni a procedere allo spoglio della votazione per la nomina di tre commissari all'Amministrazione del Fondo per il culto;

I signori senatori Moleschott, Celesia e Castagnola a procedere allo spoglio della votazione per la nomina di un commissario al Fondo speciale di religione e di beneficenza in Roma.

Prego poi tutti questi signori senatori di voler procedere allo scrutinio, seduta stante, perchè si possa, nel caso, procedere subito alla votazione di ballottaggio.

**Discussione del disegno di legge: « Convalidazione del regio decreto 29 febbraio 1888, numero 5221, serie 3ª, e abolizione dei dazi differenziali » (N. 5).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 29 febbraio 1888, n. 5221 (serie 3ª) e abolizione dei dazi differenziali ».

Prego il signor senatore segretario Verga C. di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del disegno di legge.

(V. stampato N. 5).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. La legge che stiamo per votare, onorevoli senatori, è un atto nobile, generoso, degno di una nazione che ha la coscienza di sé medesima, perchè atto libero; ed è atto libero perchè spontaneo, ed è spontaneo perchè si accorda coll'indole nostra, la quale rifugge dagli estremi.

L'Italia politica ha due fatti nella sua storia economica, ai quali essa può guardare senza dolore, anzi con piacere.

Ci fu un momento nell'anno 1878 in cui una nazione amica respinse un trattato di commercio che le due Camere italiane avevano votato.

Allora eravamo retti da una tariffa generale incompleta, taluno disse anche medioevale; pure questa non ci ha impedito d'offrire subito a quella nazione amica il trattamento della nazione più favorita. E così sono corsi otto mesi di amichevoli rapporti, finchè la nazione medesima mandò i suoi delegati a Roma per ripigliare le trattative e si addivenne ad un *modus vivendi* sulle basi dell'antica convenzione, d'onde poi fu concordato il trattato del 1882. Il quale trattato, da me pure discusso in Senato, non mi incombe ora di giudicare.

Dirò solo ch'esso portava la clausola che in capo alla metà della sua durata, cioè a cinque anni, potesse da una parte e dall'altra revocarsi; e perchè la politica economica generale si venne mutando, revoca ci fu da una parte, come dall'altra. Una delle due parti, che fu la Francia, credette bene allora d'iniziare una guerra di tariffe, e l'Italia ha, suo malgrado, dovuto seguirla. Ma già non erano scorsi 15 mesi che dal Senato si elevò una voce onde si abolissero le tariffe differenziali e si abolissero senza compenso; quella proposta venne ritirata dietro preghiera dell'on. presidente del Consiglio; ed ecco che oggi ritorna presentata dal Governo per acquistar forza di legge, egualmente senza compensi.

Il secondo fatto è questo che la convenzione marittima del 30 aprile 1886 fu dalla medesima nazione amica respinta egualmente; e allora si è verificato il fatto che le 270.000 tonnellate annue che quella nazione aveva di movimento nei nostri porti dal 1881 in qua, vennero dopo il 1885 a sparire. E fu da allora che cominciò lo sviluppo della marina nazionale, in modo che il suo tonnellaggio del 1881 si è raddoppiato con un aumento di 2058 migliaia di tonnellate nel 1885 fino a raggiungere 5611 migliaia, come rilevo dalla relazione del 1888 del direttore generale delle gabelle; e si è raddoppiata malgrado la crisi del naviglio a vela, riguardo al quale anni prima l'Italia figurava la prima potenza marittima dopo l'Inghilterra.

Ebbene, o signori, io voterò di gran cuore la legge, poichè l'umile proponente del 24 giugno decorso fui io, e solamente havvi oggidì una cosa che mi dispiace, cioè la tendenza che

si è manifestata a confondere la politica con l'economia. E me ne duole perchè l'abolizione delle tariffe differenziali io la considero non solo come un atto dignitoso e forte, ma ancora come un atto di pace. Se c'è qualche cosa che l'Italia ami quanto e ancor più di ogni altra nazione, questa è la pace.

L'Italia si è posta nel rango delle potenze come simbolo di pace, e a tale uopo bisogna che guadagni e si mantenga la stima delle nazioni. Ora io intendo che sotto questo atto deva riparare una flanza sana e sicura, e fondarsi in pari tempo la nostra egemonia economica.

Lodo l'on. presidente del Consiglio per le parole che ha pronunciato in questa discussione alla Camera elettiva, delle quali io ho tenuto conto.

Egli disse che, « l'Italia tende alla pace, sinceramente, mantenendo l'Italia eguale fra gli eguali, senza permettere che altri assuma un predominio ». Era certo nel pensiero dell'on. Crispi, e soggiungo io: nè anche nessun predominio economico.

Tutti i giorni una stampa intollerante, da una parte simula paura, o dall'altra simula guerra. Quando mai il Parlamento, il Governo italiano, hanno dato appiglio a simili giudizi?

Il presidente del Consiglio non ha più volte pubblicamente dichiarato i sentimenti di pace che animano l'Italia e di cui questo stesso atto è un pegno?

Non si è udita per tutta l'Europa l'augusta parola di pace, che è discesa dal trono?

Usciamo dagli equivoci. Questa che voteremo è una concessione che facciamo di libero arbitrio; ed allora con qual diritto vorremo noi fin d'ora pretendere dello equivalente?

Forse per farci credere vicini al fallimento? forse per professare l'ingenuità delle gratitudini politiche? forse per insegnare dei sistemi economici ad un grande paese? Per fare arrossire una grande potenza col nostro liberalismo? siamo venuti al punto che quasi si critica la parola *commerciale* in un indirizzo in risposta al Trono, quasi a vergognarcene come non fosse questo quasi esclusivamente un atto commerciale.

Intanto i più vitali interessi del paese, gli interessi dei produttori e dei lavoratori, quelli

della finanza, se si continuasse così, sarebbero in giuoco tutti i giorni.

È necessaria la luce, ed io sarei molto contento d'averne una dichiarazione esplicita dal Governo, e questa dichiarazione io l'imploro e l'invoco.

E frattanto io vorrei dimostrare, come potrò meglio, due cose: la prima, che i trattati di commercio non hanno proprio nulla da fare colla politica. E se politica c'è, fra due nazioni che non possono essere mai perfettamente uguali, d'accomodarsi con trattati commerciali, nelle condizioni in cui oggi si trova l'economia pubblica, non potrà essere che la politica di Brenno, che in qualche paese si chiama anche la politica di Francoforte, e in Italia si potrebbe credere un po' la nostra, lasciatemelo dire, dal 1802 al 1º marzo 1888.

La seconda cosa che io vorrei dimostrare è questa che, poichè buon grado o malgrado, per voto quasi unanime di Parlamento, noi abbiamo guadagnato la nostra autonomia economica, in essa restiamo, e ne darò le ragioni.

Il tempo che è corso, per quanto brevissimo, per quanto frastagliato da una crisi che del resto io ritengo essere comune con gran parte dell'Europa, ha dato buona prova.

Malgrado i dubbiosi, i pessimisti, i dottrinari, il paese cammina.

C'è un segno di sviluppo incipiente, ma serio, nell'industria agricola, così da incolpevoli eventi bersagliata. Più manifesto si fa nell'industria manifatturiera, e già notai il progresso nell'industria della marina.

Le entrate crescono, non lo si può negare; l'emigrazione stabile è diminuita di un terzo. Ma come, perchè, dovremo dire la crisi nostra diversa dalla crisi generale europea, se non nel fatto che noi non siamo così ricchi come altri sono, e per conseguenza ne risentiamo maggiormente gli effetti?

Io non credo di uscire dall'argomento, ma anzi di avviscerarlo proponendomi di esplicitare brevemente le due tesi che ho esposte, perchè il Senato, il Governo apprezzino gli studi e gli sforzi dei produttori, dei lavoratori, che in fin dei conti sono anche la base delle finanze dello Stato. Poichè vi hanno parecchi i quali, senza tener conto delle condizioni peculiari della produzione, vanno gridando: non basta l'abolizione

delle tariffe differenziali, occorre ad ogni costo un trattato di commercio.

Io non faccio che raccontare della storia, onorevoli colleghi, quando dico che fu la pressione dell'Inghilterra che condusse Napoleone III nel 1860, un sovrano che figurava allora come un arrivato, a stringere il primo trattato di commercio sulla base del libero scambio.

Quel trattato venne concluso non già nei comizi popolari, ma fra le quattro mura di un gabinetto. L'Inghilterra ha come di soppiatto concluso il trattato con la Francia, essa che era stata la grande esecutrice di Napoleone I a Sant'Elena!

La Francia fu sempre protezionista; l'Inghilterra stessa ritrasse fr. 490,550,000 il 40 per cento del suo *budget* dell'anno 1887, dai dazi e dalle accise, ed i nostri vini lo sanno.

Le famose leggi di Roberto Peel che hanno finito per deprezzare del 50 o 60 per cento la proprietà dell'agricoltore inglese, intendevano ad interessi molto più vasti. Erano gli interessi dei salari delle manifatture con cui avere il predominio su tutto il continente europeo; erano gli interessi della marina mercantile.

E la Francia, economicamente legata alla scuola di Manchester per il trattato del 1860, se ne è rivalsa a suo tempo sull'Italia, perchè dopo la cessione di Savoia e Nizza venne in aggiunta il compromesso del trattato di commercio.

O che la Francia ristette, perchè era segnato un trattato di amicizia e di commercio tra le due nazioni, di insediarsi a Roma?

Poi è venuto il 1870: la Francia aveva trattati di commercio con tutto il mondo; chi la soccorse?

E la Francia vinta fu tratta alla convenzione commerciale di Francoforte, la quale venne firmata da Pouyer-Quertier e da Thiers, credendo essi Bismarck libero scambista, per cui tendevano di rivalersi colle loro manifatture sulla Germania, mentrechè invece fu il rovescio, la Germania che finì a penetrare colla sua esportazione in Francia dopo essersi mutata in protezionista. L'Inghilterra rimase impassibile fra i due litiganti, ed in tutto quell'anno di guerra essa supplì colle sue le manifatture francesi e tedesche, raccogliendo così a poco a poco l'oro del continente.

Oggi si parla di alleanze politiche per mezzo

dei trattati di commercio, ed io vi indico la Russia che è la prima potenza protezionista di Europa, vinta essa un dì a Sebastopoli.

Che più? Tutti i vigenti trattati spirano nel febbraio del 1892, ed ecco che sommano a 4 o 5 milioni le baionette che saranno allestite per il febbraio 1892.

Voi vedete ora la Germania, politicamente alleata dell'Austria, senza trattati di commercio; voi vedete gli Stati Uniti d'America, in pace con tutto il mondo, senza trattati di commercio, e che redimono a poco a poco l'enorme debito contratto per la guerra di abolizione della schiavitù, mentre l'Europa continentale, seguace dei trattati, si venne caricando di debiti gravissimi.

Gl'Inglese che, come diceva, in questi ultimi 30 anni raccolsero tante ricchezze dal continente, hanno una storia ben diversa quando emisero il famoso atto di navigazione del 1660 che per due secoli e un quarto rese il Regno Unito ferocemente protezionista.

Si parla di medio evo e di civiltà moderna; ebbene gli Stati Uniti sono forse popoli barbari?

Essi non farebbero mai quegli atti che ha commesso l'Inghilterra per fortificarsi nelle proprie industrie.

Oggi la difesa del lavoro nazionale è un atto estremamente civile, umanitario, è un diritto naturale, che io non so perchè si debba contrastare.

Infatti, il libero scambio, introdotto in Europa sotto un aspetto dinastico da Napoleone III; con Napoleone III virtualmente morì; le tre repubbliche francesi: il primo impero: Luigi Filippo, trovarono sempre mai la Francia protezionista, e dessa ora ci ritorna più che mai perchè i Francesi per loro natura sono tratti sempre, diversamente da noi, alle cose estreme. Ma appunto perchè in Italia ci accontentiamo di una moderata difesa del lavoro nazionale, io direi vorrei a coloro dei nostri che ancora resistono e che io ritengo senza dubbio animati dalle più profonde convinzioni, io vorrei dir loro: o perchè non fate un plebiscito? Portate le vostre teorie umanitarie dinanzi al popolo con un *sì* od un *no*; vedrebbero subito quale risposta darebbe loro il popolo.

Pertanto coloro i quali intendono che da un trattato di commercio possano dipendere e fiorire le sorti politiche dei popoli confondono i

risultati degli scambi cogli effetti straordinari prodotti dagli immensi progressi della scienza, per l'avvicinamento delle distanze e delle comunicazioni, per l'esiguo costo dei noli. E anche nelle cifre di scambio non fanno nessuna discriminazione nella qualità dei prodotti. Perchè se considerassero solamente dopo pochi mesi della tariffa generale quale differenza si manifestò nelle nostre cifre d'importazione, tra materie prime che in massima sono ricchezze da usufruire, e i prodotti lavorati, che in massima sono miseria, perchè figurano altrettanta diminuzione del lavoro nazionale, senza pagamento delle imposte e tasse che lo gravano.

Il fatto è che nei 27 anni del Regno il supero dell'importazione sull'esportazione italiana fu di 5 miliardi e mezzo; e io domando quest'oggi, come, senza avere una risposta persuadente, ho chiesto ancora in quest'Aula questi 5 miliardi e mezzo di supero come si sono pagati?

Si sono pagati prima coi risparmi che avevamo; si sono pagati con l'oro che avevamo e poi si sono dovuti saldare con debiti. Pure gli scolastici si danno la mano coi cosmopoliti e repubblicani per sostenere ancora delle teorie le quali van perdendo la causa da per tutto. Così senza accorgersi vanno diminuendo il sentimento nazionale, e sono condotti, senza accorgersi, a pendere, come da oracolo, da un detto di un uomo di Stato di una nazione vicina, a cercare le simpatie d'uno, a lamentare la defezione di un altro, o il dispetto di un terzo per supposti mancati ricevimenti di Roma. Non vi pare, o signori, che tutto questo impiccolisca la nobiltà del nostro atto, invece di mettersi da banda e pensare che se gli altri fanno la loro politica al modo che meglio lor piace, noi dobbiamo fare la nostra?

Certo non è questa l'Italia che abbiamo sognata, non è questa l'Italia che intende l'onorevole presidente del Consiglio e da lui espressa sinteticamente nelle parole di cui ho dato lettura.

Se non valesse in noi, cosa che non ammetto, quel sentimento di orgoglio nazionale, di cui altri nostri vicini sono abbondantemente forniti, dovrebbe valere almeno lo stato in cui ci troviamo rispetto agli oneri tributari a non riuscire pigmei in luogo di apparire giganti.

Il secondo punto che bramo toccare ed affer-

mare è la nostra autonomia economica. Io credo che nessuno di noi vorrà invocare, nemmeno in economia, la salute dai nostri nemici. Io mi atterrò soltanto a fatti e cifre. Ma se dovessi esprimere un principio, direi questo solo, che oggi la civiltà di un popolo non consiste più tanto nella sua cultura classica, quanto e più nella forza di resistenza che nei suoi ordinamenti economici e sociali si sanno mettere in campo nella lotta mondiale della concorrenza. Dalla pubblica economia deriva la potenza degli Stati.

Oggi, è vero, si dice, che la legge dei numeri governa il mondo e non potremo avere mai una politica forte se non sappiamo accompagnarla di una bene ordinata e forte economia.

Ma adesso i dottrinari rialzano il capo perchè si aboliscono le tariffe differenziali onde minare tutto il nuovo regime doganale indispettiti forse dei primi risultati: onde in loro si accuisce la speranza che a qualunque costo e condizioni si venga ad un trattato di commercio; non ne fanno mistero, ed attaccano insieme ai francesi la nostra tariffa generale.

Ora, quando fosse ridotto il nostro un mercato aperto, secondo essi vogliono, mentre tutti gli altri, lo vedete, si chiudono in casa, non si farebbe la solitudine intorno a noi? Sta bene: si farebbe la solitudine, ma essi coi cosmopoliti e coi repubblicani *pacem appellant* e vanno per le vie e per le piazze gridando: pace, pace, pace! per poi in certe capitali farsi ricevere come si è visto; si è visto persino un nostro distinto letterato che si proclamò, in un giornale le molto allegro di quella capitale, *patriota internazionale*.

Veda, onorevole Crispi, che aiuti diplomatici ha lei per proclamare la pace! Diventano economisti tutti, vogliono far credere che la tariffa differenziale, non solo, ma la tariffa generale nostra è più alta che la tariffa francese, con che dimostrano non aver lotte nè l'una nè l'altra.

Io non voglio tediare il Senato col dare una lista di articoli, dove le tariffe differenziali italiane sono più basse di quelli francesi, ad esempio le essenze d'arancio e di limone, la seta tratta, semplice, addoppiata e torta, i filati di lino, dove gli aumenti sono oltre 100 per 100. Mi permetterò di unire agli atti la lista di una

trentina di articoli principali di confronto (1). Ma vi sono pure delle altre tariffe che noi non abbiamo alterato ed alle quali la Francia ha applicate le tariffe differenziali fra le quali ne nominerò soltanto qualcuna. Per esempio:

	Tariffa generale italiana	Tariffa differenziale francese
Buoi . . . . .	38	60 al capo
Vacche . . . . .	12	40 »
Tori . . . . .	18	30 »
Giovenche e torcelli . . . . .	8	20 »
Vitelli . . . . .	8	15 »
Pecore e montoni . . . . .	3	10 »
Porci grossi . . . . .	10	12 »
Asini . . . . .	5	10 »
Solvaggina . . . . .	15	30 »
Carni fresche . . . . .	12	35 »
Bozzoli . . . . .	esenti	— 25 chil.
Sete greggio . . . . .	»	1 — »

Come possono dire i francesi di aver elevato la loro tariffa a livello della nostra?

Ci viene osservato che i dazi differenziali hanno portato danno a noi più che alla Fran-

	Dazio in Italia	Dazio in Francia
(1) Colori di catrame secchi	esenti	fr. 125 — %
Id. in pasta	»	» 70 —
Nero d'avorio . . . . . L.	0 50 %	» 5 —
Clorato di potassa, soda ecc.	» 4 —	» 32 —
Cloruro d'alluminio . . . . .	» 4 —	» 200 —
Id. di calce . . . . .	esente	» 4 50
Prussiato di potassa giallo . . . . .	»	» 20 —
» » rosso . . . . .	»	» 30 —
Lattato di ferro . . . . .	» 4 50	» 43 —
e si può proseguire:		
Pesci freschi . . . . .	esenti	» 5 —
Id. salati, merluzzo, ecc. . . . .	» 5 —	» 43 —
Spagne . . . . .	esenti	» 35 —
Vernici . . . . .	» 20 —	» 40 —
Fornimenti da cavallo . . . . .	» 90 —	» 200 —
Orologi in cassa d'oro . . . . .	» 1 l'uno	4 50 l'uno
Aghi da cucire corti . . . . . L.	100 — %	» 248 — %
Celtelleria ordinaria . . . . .	» 17 50	» 125 —
» fina . . . . .	» 100 —	» 600 —
Lavori di panteraio . . . . .	» 30 —	» 45 —
Ventagli ordinari . . . . .	» 100 —	» 300 —
» fini . . . . .	» 200 —	» 1250 —
Tessuti di lino e canap. da L.	25 a 122	fr. 28 a 460
Passamanteria . . . . .	» 130	» 140 a 174
Tessuti di juta . . . . .	» 20	» 28 a 30
Tessuti di cotone . . . . .	» 62 a 130	» 62 a 162
Passamanteria . . . . .	» 150	» 236
Tulli . . . . .	» 400 a 450	» 493 a 700
Tessuti di lana:		
Scardassata . . . . .	» 150 a 200	» 161 a 241
Tappeti di lana fini . . . . .	» 110	» 124 a 180

cia. Effettivamente la Francia ha aumentato la sua importazione su 25 voci dal 1887 al 1889; vi sono ad esempio i prodotti chimici che in Germania e in Francia nutrono importantissimi opifici, ma che si vollero da noi considerare come materie prime, perciò si è ad essi applicata una tariffa bassissima che non li lascia attecchire in Italia e dobbiamo provvederceli fuori. In quelli la Francia ha avuto una importazione maggiore.

Ma in genere sono consolanti le cifre del movimento commerciale che riprende alacramente, ed io sono dolente di non poter avere sott'occhio il bollettino di novembre che ieri al momento della mia partenza non mi era ancora pervenuto, perchè avrei voluto fare il confronto sopra 11 mesi invece di 10. La media dell'esportazione italiana, pur troppo rimasta sempre stazionaria colle tariffe convenzionali, ammontò nel decennio 1878 al 1887 a 1075 milioni; da allora in poi i valori di quasi tutti i prodotti sono ribassati del 30 per cento. Or bene, nel ragguglio dei dieci mesi, noi andremo colla nostra esportazione dell'anno solare 1889 a sorpassare i 925 milioni. Ed abbiamo già a quest'ora non poche voci più attive che nel 1887.

Se poi passiamo agli introiti doganali, voi vedrete che i dazi industriali, da 69 milioni e un quarto, nei soli dieci mesi del 1889 sono aumentati di 20 milioni con milioni 89  $\frac{1}{2}$ . I dazi fiscali, compreso il grano, da 95 milioni in dieci mesi sono saliti a 128 milioni, ed il mese di novembre, per quanto rilevo dai giornali, è ancora più consolante. Onde la media mensile che era nel 1888 di 16 milioni e 430 mila, è già a 21,769,000 nei 10 mesi 1889, sorpassa 27 milioni nei mesi di ottobre e di novembre mentre manca ancora dicembre in cui la media sarà egualmente alta malgrado l'annuncio dell'abolizione dei dazi differenziali al 1° gennaio 1890.

E la conclusione è questa, che nell'anno solare 1889 si andrà verso 275 milioni, mentre nell'anno massimo della tariffa convenzionale che fu il 1887 si rimase a 269 milioni; e l'anno 1888 ne diede 205. Quanto all'anno camerale avremo probabilmente 275 milioni, e dieci quindi di più del preventivo.

E qui io domando: è vero sì o no che se può attecchire la gloriosa proposta di mettere

sosta alle imposte lo dovremo alle rendite doganali?

È vero sì o no che l'esito da attendersi per l'anno camerale 1889-90, fa sperare da 60 a 65 milioni di aumento a questo cespite sopra il 1888?

È vero sì o no che anche le altre entrate crescono?

È vero sì o no che di questi dazi nessuno se ne lagna?

Questo evidentemente non vi dimostra, o signori, contro le teorie liberiste che sono le imposte prelevate sull'estero quelle che vi hanno dato un simile risultato?

Io, propriamente, non so acconciarmi al pessimismo patologico che ha invaso l'Italia, e che da qui vuolsi comunicare a un paese vicino che attentamente ci guarda.

Togliete le follie edilizie, le quali produssero le follie bancarie persino a provocare la mediazione del Governo e quindi avvelenarono il credito all'interno, perdendolo all'estero; togliete in una parte d'Italia la peronospora, ed io non saprei veramente, tolte queste due cause, quale'altra faccia possa distinguere la cosiddetta crisi nostra, da quella che si verifica nel rimanente d'Europa.

O non si è udito il ministro Tirard, in Francia, fare gli stessi lamenti del *crash* bancario e della fillossera?

Ebbene, in questi ultimi anni la Francia ha sempre avuto il suo bilancio ordinario in *deficit*, e il disavanzo del bilancio straordinario fu coperto dal 1881 al 1887 (più in là non ho presenti le statistiche), con 2519 milioni d'imprestiti.

Ora perchè in un anno eccezionale quale fu il 1887 abbiamo potuto esportare in Francia il sei e mezzo per cento della nostra produzione vinaria, dovremo dire che fu la mancata esportazione dei vini quella che ha prodotto la crisi che, mesi addietro, si è cotanto esagerata? Nè si può negare che gli effetti d'allora sieno scongiurati, perchè oggi anche il mezzogiorno agricolo ripiglia il suo coraggio, la sua attività. Accanto poi al movimento industriale interno, me ne appello all'onor. Miceli, ricordando le parole da lui pronunciate all'apertura del Consiglio superiore del commercio e le relazioni che pervengono al suo Ministero sulle industrie

nuove che si impiantano e le esistenti che si raddoppiano.

Oggi poi che l'Italia può trarre molto maggiore utilità che non in passato dalle sue forze motrici idrauliche che mediante l'elettricità si possono trasportare nei centri popolosi dove c'è abitazioni, vita civile e mano d'opera esperta, l'avvenire dell'industria italiana, perchè non deve essere eguale a quello delle altre nazioni?

Questa fede nell'avvenire economico dell'Italia io la mantengo profonda; essa deve attingere in sé medesima la proprie forze. Non fu quindi senza sorpresa, o forse sarà stata eccessiva sensibilità occasionale la mia, quando ho letto un mese fa che un nostro collega, ambasciatore in Inghilterra, in un pranzo solenne ha espresso « la speranza che l'Inghilterra coadiuverà l'Italia nella soluzione del problema economico ».

Io, dico, il vero, che un discorso simile, se la riferita fu esatta, non lo saprei capire in che l'Inghilterra possa venire in aiuto all'Italia per sciogliere il problema economico.

Dimostrati questi due punti onde chiarire i principî, che, secondo me dovrebbero reggere la politica economica italiana, più tardi vedremo come l'abolizione dei diritti differenziali, in quantochè servirà a diminuire il contrabbando, sia anche un atto di moralità pubblica.

Dopo di che io dovrei, aver finito; ogni altra dimostrazione a pro del disegno di legge mi parrebbe inutile; anzi mi sarebbe piaciuta una relazione così breve come il progetto di legge, quattro righe; ma poichè la relazione ministeriale del mio amico l'onorevole Doda all'altra Camera è scesa alla discussione teorica dei principî, ha fatto una discriminazione tecnica, storica dei trattati di commercio e di tutto lo scibile doganale, e forse qualche volta la penna gli ha fatto dire quello che non pensava, io mi trovo costretto a muovergli alcuni appunti perchè le relazioni parlamentari del Governo sono atti che rimangono nella storia.

Avrà pazienza il Senato se io dovrò farci una breve scorsa, anche perchè non si creda che nel seno del Consiglio dei ministri possa esservi una divergenza fra chi, obbedendo alle deliberazioni del Parlamento, ha per decreto reale ammessi i dazi differenziali.

La relazione citata pigliando i confronti del

1888 e del 1889, e sono stati così anormali, non avrebbe dovuto dedurne dei giudizi direttivi.

La relazione dice ad esempio: « Senonchè mentre l'esportazione verso l'Italia rappresentava meno del 6 per cento del valore del commercio di esportazione francese, le esportazioni italiane in Francia rappresentavano nel passato intorno a 40 per cento di tutto il valore del nostro commercio di uscita. Onde la differenza nei risultati pratici dell'applicazione dei sovra dazi di guerra nei due paesi ».

Noi che sappiamo che questo 6 per cento, si riferisce ai tre miliardi d'importazione francese e il 40 per cento si riferisce agli 850 milioni di esportazione nostra, sappiamo che è un modo di dire, ma a quelli che non hanno davanti i dati di questa enorme differenza del 6 e del 40 per cento, quel giudizio secco ha prodotto una certa impressione.

Non è esatto il dire che la Spagna e il Portogallo hanno colmato la lacuna della nostra esportazione vinaria da noi forzatamente sospesa, mentre le cantine italiane abbondavano.

Dalle statistiche doganali di Francia rilevo che l'esportazione di Spagna nei dieci corrispondenti mesi del 1888 fu di 5 milioni novecento novantasette mila ettolitri; e del 1889, cinque milioni cinquecento novantanove mila ettolitri; per cui la Spagna ha mandato in Francia quattrocento mila ettolitri di meno in questo ultimo anno.

Il Portogallo da 945 mila ettolitri sui 10 mesi del 1888, ne mandò 787 mila soltanto nei 10 mesi del 1889.

Dunque n' ha mandati 167 mila ettolitri in meno.

Tutto insieme ci furono 507 milioni di ettolitri di vino in meno esportati in Francia, tra la Spagna e il Portogallo. È bensì vero che l'Algeria vi ha supplito ed ha mandati in Francia, nei 10 mesi del 1889, 500 e più milioni d'ettolitri, che nel 1888; fu l'Algeria dunque che per conseguenza ha pigliato il posto dell'Italia. Questo fatto, o signori, ci deve servire di guida nei nostri apprezzamenti di esportazione. Nemmeno è esatto che ci patissero le sete italiane, mentre hanno invece guadagnato in questo frattempo. Le statistiche nostre c'insegnano che nei 10 mesi confrontati del 1888-89, anzi dall'istesso 1887, l'esportazione in bozzoli

fu in aumento considerevole, cioè da quattro mila quintali a sei mila settecento.

La seta greggia, invece di 35 mila quintali, 41 mila 900. La seta lavorata anch'essa ha aumentato un migliaio di quintali.

I tessuti di seta da 145 mila chilogrammi sono saliti a 185 mila 951.

La nostra esportazione finalmente di oggetti cuciti, da 4 mila chilogrammi, è salita a 25 mila 671.

Vediamo ora gli effetti nell'importazione, e ne abbiamo vantaggio anche là, perchè nei tessuti di seta che la Francia ci importava nel 1887 per 336 mila quintali, ne importò nel 1889 soli 184 mila 522. I tulli e pizzi da 50 mila a 16 mila. Gli oggetti cuciti da 57 mila a 39 mila. Quindi minore importazione e maggiore esportazione su tutta la linea.

Poi la relazione accenna doversi accogliere con restrizioni gli effetti delle correnti commerciali elvetiche; e qui non posso fare a meno di fermarmi un momento per dimandare all'onorevole presidente del Consiglio come vanno le cose col cartello doganale.

Quando noi abbiamo discusso, nella tornata del 3 aprile p. p. al Senato, il trattato di commercio colla Svizzera già c'erano delle promesse avanzate di pendenti negoziazioni diplomatiche, promesse che furono ribadite dal ministro Miceli, che vedo con piacere presente al banco dei ministri, rispondendo alle domande fattegli dall'Ufficio centrale per bocca del relatore, che era l'umile vostro collega che ha l'onore di parlarvi e dall'onorevole Di Sambuy. Tralascio di dar lettura degli atti che son nella mente di tutti per non abusare troppo della pazienza del Senato, ma fatto è che allora pareva proprio che si fosse alla vigilia di accordarsi rispetto al cartello doganale.

Ora io non saprei trovare una parola adatta per qualificare l'estensione del contrabbando ai nostri danni dai confini svizzeri: è una cosa innominabile.

Si è fondata a Chiasso una piccola città che vive sopra una sola linea ferroviaria, i cui abitanti sono per metà portatori di generi fiscali di qua dal confine; voi ci trovate degli ex muratori, degli ex vetturali diventati milionari a spese della dogana italiana.

In verità io non so come un Governo civile ed amico possa tollerare che s'impianti nel suo

paese un'industria di questo genere; poichè è proprio una grande industria il contrabbando svizzero.

E tanto più che desso è al momento, un Governo radicale, e che ha esagerato quindi le condizioni fatte agli operai nel lavoro, ma volendo essere libero-cambista nello stesso tempo, ha quindi bisogno di abbattere la concorrenza estera. E poichè in tal modo si trovò di avere incarito il lavoro a casa sua, domandava nello scorso agosto tranquillamente all'Europa un Congresso internazionale a Berna, onde eguagliare alle sue le condizioni dei lavoratori esteri, rinnovando così la favola della volpe scodata, che convocò le volpi sorelle a persuaderlo che sarebbero molto più belle quando si tagliassero anch'esse la coda. Tanto più l'appello al Congresso mi è parso strano pensando al mezzo impegno di onore che la Svizzera aveva con noi di discutere la questione del cartello doganale per impedire il contrabbando.

Chiasso è certamente intanto un grande centro di losche operazioni doganali, nè mi mancherebbero i documenti all'uopo per provarlo. Avviene che quando i colli sospetti non sono ricevuti dalla dogana italiana, si portano in qualche magazzino locale dove si disfanno, si ricompongono in colli diversi, si cambiano le etichette e si ripresentano di nuovo, col certificato immaginato che viene quotato a un dato prezzo, come una mercanzia, e si escogitano infatti tutti i mezzi per sorprendere la buona fede, diciamo così, dei nostri agenti doganali. Quando si è discusso il trattato al Senato, l'onor. Crispi osservò che esercitano questa industria anche gl'italiani; adagio, sono parecchi italiani è vero, ma del cantone Ticino.

Un altro grande centro di operazioni doganali è Gand. Il Belgio, il piccolo Belgio si è accontentato di figurare quest'anno per un milione di più di esportazioni in Italia in sole lanerie.

Poi viene la via Mouscron della frontiera francese verso il Belgio, e d'onde con le tariffe ferroviarie bassissime di penetrazione per la Francia la traversano fino a Marsiglia, e di là con vapori inglesi e certificati inglesi a Napoli; e così si muta l'origine della manifattura francese introdotta in Italia.

Oltre a ciò la cooperazione italiana all'interno non fa difetto; poichè abbiamo nelle no-

stre Camere di commercio dei speditori che si salvano colle multe dalle penalità che un povero contrabbandiere di frontiera per qualche chilogramma di tabacco sconta colla carcere. Avviene ancora che questi speditori, sieno esteri stabiliti, ma non naturalizzati, in Italia, i quali trattano poi nelle Camere di commercio argomenti della importazione ed esportazione temporanee, esprimono il loro giudizio sulle controversie doganali, e magari vorrebbero che in un futuro ordinamento delle Camere di commercio di dritto dovessero esservi compresi membri esteri per una quinta parte, i quali faranno entro il nostro e ai danni del nostro gli affari del loro paese.

Così, ad esempio, nell'Italia centrale abbiamo case estere che da più generazioni fanno il commercio italiano, e vi hanno forse due commessi e un banco, d'onde mandano tutti i loro profitti nei loro paesi, perchè nazionalità italiana non ne prendono. Ora, liberali, si può essere fino a un certo punto, per quanto gravati d'imposte, e non andiamo a parlare della Francia dove si sta studiando un testatico da imporre sui forestieri, oltre la tassa militare; queste sono esagerazioni, ma presso di noi, dall'altra parte, è esagerazione di liberalismo, non siamo ricchi da tanto. Come volete che gli esteri trattino, a questi lumi di accordi commerciali, nelle Camere di commercio italiane gli interessi italiani?

Del resto la Francia in questo frattempo non ha mica lasciato di vegliare per impedire ogni abuso di certificati d'origine italiana. Il Governo deve saperne qualche cosa come quando si trattò di sospetti di contrabbando, a Trieste, il ministro delle finanze francesi seppe mandare dei delegati in quel porto a verificare fino a che punto gli Austriaci prestassero la mano all'introduzione di vini italiani in Francia. Il Governo deve sapere come quasi quasi si è avuto un tafferuglio diplomatico per i vini italiani supposti di prendere, per andare in Francia, la via di Spagna. Infatti è chiaro che dove si tratta d'interessi, i Governi son tratti a difonderli, e i Governi più forti sono anche i più abili.

Il che mi richiama ancora alla relazione ministeriale laddove mette in evidenza la cattiva struttura, come il ministro la chiama, delle tariffe generali germaniche. E lo credo io! Chi l'avrebbe detto che noi, i primi contribuenti

alla spesa del Gottardo, dobbiamo leggere adesso la confessione di un ministro che dice che le nostre frutta, i nostri vini, i nostri oli sono difficoltà dalla struttura della tariffa germanica? Si capisce finalmente il nesso che la Germania applica tra le tariffe doganali e le tariffe ferroviarie, delle quali ultime non si può dire ormai che sieno tariffe geografiche; non lo si può dire perchè quando si crede di avere accorciata una distanza con una ferrovia, la distanza si sconta poi con le tariffe di concorrenza e gli utili sperati dall'accorciamento se ne vanno. Ora, se la Germania ha in mano tutto questo maneggiamento, con tariffe di importazione difficoltà e di esportazioni agevolate, ed inoltre gode delle tariffe di penetrazione negli Stati degli altri, è ben naturale concludere, come la relazione ministeriale, che noi Italiani delle spese nostre del Gottardo non siamo corrisposti. Lo credo io! se paghiamo 37 franchi all'ettolitro di dazio sul vino, tutto compreso! Ma mi è piaciuta quella dichiarazione, quella confessione in questo senso chiarissimo che anche la Germania fa i suoi affari com'essa crede; essa è autonoma colle sue tariffe, onde lega e piglia chi può; questa è la politica economica a seconda della opportunità in tutti gli Stati. Non si fa in nessun luogo del sentimentalismo, come noi usiamo di fare, nella economia politica.

Do lode anche all'onorevole ministro di aver riconosciuto che le tariffe differenziali hanno prodotto dei danni a Marsiglia in quanto che dai dazi differenziali onde gli *entrepôts* e il movimento di Marsiglia hanno sofferto, ne consegue per via naturale che di tanto si siano avvantaggiati i porti italiani.

Per me il vedere che si comincia collo slancio della nostra marina verso le due Americhe, a crescere le nostre esportazioni oltre l'Atlantico, come lo conferma la relazione citata, mi si apre il cuore e mi pare di tornare all'epoca delle antiche Repubbliche marinare.

Chiedete ora a Napoli, a Genova, a Castellammare, Palermo, Livorno, se vorrebbero tornare indietro colla convenzione francese di navigazione, sentireste quei porti cosa vi rispondono; eppure pochi anni addietro ancora qui in Senato si sosteneva il contrario all'epoca dei punti franchi: libere dogane, libero mare!

Un periodo nella relazione, stato riprodotto da tutti i giornali, disse che l'abolizione dei

dazi differenziali non ha prodotto verso altri paesi il movimento che si è perduto dalla parte della Francia.

Ed è naturale; non si possono dall'oggi al domani trovar porti liberi, per cui una data qualità di prodotti che non va più in un paese, abbia a trovare acquirenti subito in altro.

Lo stesso ministro delle finanze, mi farà ragione che vi sono leggi, anche fatte da lui, le quali domandano un tempo adeguato pel loro sviluppo. Non si possono le fabbriche impiantare da oggi a domani; non si possono istituire agenzie lì per lì in paesi che prima non erano a queste preparati.

Bisogna lasciar tempo al tempo e non è a dubitare che quello che si perde da una parte, si guadagna via via dall'altra parte. Anche quando si sono smesse le armi da guerra, ritorneranno, laddove l'interesse lo esiga, ritorneranno i rapporti amichevoli con ogni altro paese a cui convenga fare scambi col nostro.

Procedendo colla relazione, io non saprei essere dell'opinione dell'onor. Doda, laddove dice che la nostra tariffa generale deve considerarsi come il *maximum*.

Anzitutto essa è da considerarsi quale la volle il Parlamento a grande maggioranza. Da nessuna parte delle Camere quando si discusse la tariffa generale sorsero proposte di ribassi, bensì e parecchie di aumenti.

È un fatto che la nostra tariffa generale figura una delle più basse fra le tariffe generali europee, e per me io credo che vala bene così; ma quando si possiede la libertà economica come va intesa, quando si ha l'egemonia doganale come la volle per sé, ad esempio, la Germania, non è questione di minimo o di massimo. Questo non lo può dire nessun profeta oggidì che sono così rapidi i progressi della scienza e delle scoperte del genio umano.

Da oggi a domani può modificarsi un prodotto che ieri pareva in una posizione immutabile verso l'industria nazionale.

E quindi nulla vi è di assoluto, tanto meno poi nella economia politica che in fine dei conti non è nua scienza, o se lo è, è appena scienza di opportunità...

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. Per ora tanto quello che propriamente diventa necessario per l'economia nazionale si è che usciamo da questa politica

di equilibrio del sì e del no. Se sono necessarie delle dichiarazioni politiche le abbiamo fatte ripetutamente, e in senso altamente pacifico. A che continuare nelle finzioni diplomatiche?

Possiamo anche ripetere che il nostro ideale sarebbe il ritorno alle buone relazioni commerciali, il che non guasta; ma in somma non può essere nella mente del Governo di portare degli spauracchi gratuiti al capitale, e di impedire che le industrie le quali si mettono realmente al punto di sostenere la concorrenza estera, anche con denaro straniero, e produrre al paese dei salari, del lavoro, dei consumi e quindi il progresso in tutte le altre imposte indirette: non credo, ripeto, che sia nella mente del Governo di mantenere continuamente nella incertezza il capitale industriale, perchè il Governo ben sa che sta nella produzione il nerbo e la forza delle finanze.

Infatti, o signori, io ho potuto all'istante avere il movimento commerciale di undici mesi e referibilmente a quello che diceva poco fa riguardo alla nostra esportazione, riesce consolante il vedere come nella qualità dei prodotti anche le tabelle d'importazione ci sieno assai più favorevoli che sotto il caduto regime doganale.

Vedo infatti che negli 11 mesi del 1889 nella nostra importazione dominano le materie prime. Vi figurano per 22 milioni le materie utili all'industria siderurgica; per 40 milioni le ghise, i ferri, gli acciai lavorati; per altri 12 milioni altri metalli semi-grezzi; 330 mila quintali di macchine; quasi 4 milioni di tonnellate di carbon fossile; poi di valori vegetali per 234 milioni in cui vanno comprese le materie prime; feccole, semi, olii vegetali, per 404 mila quintali; pelli crude da lavorare per 24 milioni, e paste da carta, grassi, acido stearico e via discorrendo, mentre la importazione di prodotti lavorati evidentemente va diminuendo.

Perchè io debbo contrapporre queste cifre al prospetto dell'onorevole ministro in cui vorrebbe far vedere come sia stata a noi di discapito più che alla Francia la tariffa differenziale. Il prospetto della Relazione fa un censimento dei prodotti chimici particolarmente in cui la importazione di Francia è aumentata per le ragioni che dissi, ma non è parola poi di quanto ha guadagnato l'Italia in questo frattempo.

Io potrei citare come dato principale le rotaie ferroviarie che nel 1887 vennero introdotte in quintali 671 mila, e nel 1889 si riducono a 74 mila; e i veicoli di ferrovie che entrarono per 6500 quintali di meno, il ferro ed acciaio in pani per 9700 quintali in meno, tutto questo a beneficio delle nostre industrie siderurgiche e costruzioni meccaniche.

Questa è la verità, questi sono i veri fattori dell'economia nazionale; e non parlo poi di olii fini, di generi per la concia, di lavori in vetro, embrici, rame lavorato e di altri generi poi quali abbiamo avuto una importazione benefica maggiore. Del resto non possiamo oggi stabilire dei ragionamenti sicuri come si farebbe in condizioni normali tra l'Italia e Francia, una volta che sappiamo come tanto per la Svizzera, che per il Belgio abbiamo avuto delle introduzioni oblique estemporanee.

In ogni modo se anche i dazi differenziali nostri a noi portassero danno, ciò che io non ammetto che in parte, qual costrutto c'è, onorevole Doda, a diminuire il valore della concessione spontanea che noi facciamo alla Francia?

Certo dalla soppressione non deriva utile alla finanza, benchè la relazione confessi che su 10 chilogrammi di merce entrata pagando le tariffe differenziali, ve ne saranno chilogrammi 50 che sono entrati senza pagare.

Senza dubbio in tale asserto havvi esagerazione; ma se vogliamo considerare la pura finanza è certo che del danno ne avremo, e il danno sarebbe grande se realmente ogni 10 chilogrammi d'entrata, come dice la relazione, 50 avessero presa la via di contrabbando.

Che se poi parliamo del consumatore si persuade, onorevole ministro, che il consumatore pochissimo o nulla ha pagato del dazio differenziale perchè i limiti della concorrenza tra l'industria nazionale e la estera posavano tutti sulle tariffe generali e non sulle differenziali. Potrei citare delle prove esuberanti, talune delle quali di mia propria scienza. Per cui invece di dire che il consumatore non ha pagato un soldo di meno e la finanza non ha incassato un soldo di più, bisognerebbe dire che il consumatore ha pagato presso a poco lo stesso e la finanza ha incassato molti soldi di meno. Via, nell'anno di grazia 1889, l'ingenuità del consumatore non è cosa molto pratica.

Però sulla questione finanziaria io non mi

ci voglio fermare a proposito dei dazi differenziali che stanno bene aboliti; mi accontento soltanto di rettificare come ho fatto l'espressione della relazione dell'onorevole ministro laddove vi ho scorto desiderio di provar troppo. Certo l'onor. Doda è ispirato da sentimenti ed ideali che tutti noi dividiamo, come ha dichiarato di dividerli l'onorevole presidente del Consiglio.

Chi di noi non desidererebbe che ci fosse piena ed assoluta libertà di commercio, quando ciò non ci portasse nocimento? quando tutti i paesi fossero allo stesso livello? Chi di noi non desidererebbe, non fa voti per la felicità umana?

Tutti noi vorremmo i nostri simili felici. Certi economisti assicurano che quel tempo verrà. Ma in pratica, almeno per ora, tali ideali non sembrano facili a raggiungersi. Basta volgere lo sguardo intorno a noi.

E l'onor. Crispi benissimo ha soggiunto: Pensiamo a noi. Le cifre del passato ci fanno accorti di aver percorso una strada sbagliata.

Si volle una politica di esportazione prima di metterci in grado di produrre, giacchè per esportare in casa altrui bisogna prima saper produrre più e meglio di altri. Bisogna fare come gli americani i quali ogni anno non aumentano ma diminuiscono le imposte che gravano il lavoro.

Noi ci aggirammo finora entro un circolo vizioso, mentre l'Inghilterra, la Francia, prima di presentarsi come esportatrici si son volute mediante il protezionismo ben rafforzare nella produzione. Noi eravamo appena nati; era naturale che coi tempi nuovi le piccole industrie vecchie sieno sparite perchè erano empiriche; le nuove non si son potute fondare per inesperienza, e perchè il capitale a fondarle non si trovava abbastanza remunerato.

Dunque fare una politica d'esportazione senza prima aver assicurato la bontà, e la quantità e soprattutto il buon prezzo della produzione era una politica falsa.

E poi, a dir tutto, ecco la Francia è la prima che respinge i trattati di commercio. E perchè li respinge? Per una ragione che si potrebbe dire matematica più che politica. Pouyer-Quertier oggi si rileva dal suo silenzio di 18 anni, e dice: «Benedetto sia l'articolo 11 del trattato di Francoforte che è perpetuo e che non si può distrug-

gere che colla guerra. Esso c'impedisce ogni trattato, poichè intanto che la Francia farà trattati con altre nazioni dovrà accordare alla Germania il trattamento della nazione più favorita».

Ora è questo che la Francia non vuole, in parte forse per ragione politica, ma per impedire soprattutto le importazioni crescenti dei tedeschi in Francia, e sarà questa la ragione per cui nemmeno all'Italia sarà possibile anche volendolo di stringere un trattato di commercio con la Francia.

È noto a tutti quale lega serrata s'è fatta alla Camera francese tra interessi agricoli o interessi manifatturieri, interessi che fino all'altro giorno i dottrinari di tutto il mondo hanno cercato di dividere per poter far meglio valere le loro teorie. Oggi gli agricoltori hanno trovato necessario e patriottico di allearsi ai manifatturieri, perchè l'uno per il consumo, l'altro per le materie prime formano la forza loro collettiva. Nè si fermano a mezza via, perchè tornano già alla politica di Adolfo Thiers, che è il dazio sulle materie prime.

Ora come possiamo noi continuare a coltivare nel paese le speranze teoriche di un prossimo trattato di commercio, facendo credere a un continuo stato di provvisorietà nelle tariffe generali? Assicuriamo il paese che quello è il regime d'oggi che non va modificato, e che questo è anche il pensiero del Governo onde togliere le incertezze ed i dubbi a che questa Italia diventi anche industrialmente grande com'è politicamente libera.

Conchiudo:

L'abolizione delle tariffe differenziali secondo me depura la nostra politica economica; la tariffa generale diventa di diritto comune; non lo fosse, è la forza delle cose che ci porta alla tariffa generale; l'Italia eguale fra gli eguali. Bisogna riconoscere che il mondo materiale è mutato per le distanze soppresse, per le diminuzioni di spese nella produzione, per lo scambio delle idee umane, per un'infinità di cose che non hanno nulla a che fare con la politica. Così col mondo materiale si è venuto modificando anche il mondo economico a seconda dei nuovi interessi ed attitudini che si son venuti formando nella civil società.

Sono quindi mutati anche gli spiriti e gli animi; comincia una nuova era per tutti.

La concorrenza americana spinge le nazioni europee ad andarsi a preparare in Africa delle grandi stazioni onde collocarvi l'esuberanza della troppa gente e della troppa produzione, poichè nell'Asia c'è ben poco a fare chè è più al caso di riversare popolazione al di fuori che di riceverne.

In America prevarrà a poco a poco anche in economia la dottrina di Monroe: l'America degli Americani. Cosa resta?

Sei o sette nazioni, già previste nel trattato di Berlino, vanno a disputarsi l'altipiano africano e a portare così la civilizzazione provvidenziale in quella parte del mondo.

E qui io avrei per i dazi differenziali finito; ma, se mi permette l'onorevole presidente del Consiglio, poichè siamo in argomento affine, io vorrei domandargli se sia vero quanto si è letto in qualche periodico che Massaua sarà per diventare, cioè, un porto franco. Se così dovesse essere, porto opinione che ancora non siamo tanto ricchi da far rivivere in Africa con un porto franco a Massaua quello che oramai rimase generalmente abolito in Europa.

E mi pare al contrario che sarebbe tempo di rivalersi degl'introiti di dazi a base della tariffa generale italiana, salvi dei patti speciali con un popolo amico, e con quanto porterebbe il nuovo protettorato d'altro littorale africano di cui si parla.

Io non vedrei altro regime se non quello della tariffa generale per cui sia franco il prodotto italiano o che gli esteri paghino la parte loro. Paghino una parte delle spese che noi abbiamo incontrato, e che per qualche tempo ancora saremo costretti ad incontrare.

Io non vorrei che, come è successo in altri paesi dell'Africa, fossero le nazioni più indietro nelle industrie, le quali vanno a tirar fuori la castagna dal fuoco, supponiamo, per prepararlo all'industria di popoli molto più avanti nelle industrie, specialmente l'Inghilterra che mira naturalmente il più che è possibile ad assicurarsi lo spaccio di quell'immenso territorio. Sarò lieto se l'onorevole presidente del Consiglio vorrà farmi una risposta.

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BOCCARDO. Non tema il Senato un lungo discorso: io voglio soltanto fare una semplice dichiarazione, a scarico di coscienza.

Io sono avvezzo ad ammirare il mio illustre amico, l'onor. senatore Rossi, come creatore di nuove industrie; come vero e illuminato filantropo, come modello di quella classe dirigente che auguro numerosa all'Italia. Tuttavia ho la sventura d'essere spesso in grande disaccordo con lui, quando si trattano questioni economiche.

Oggi ho la buona ventura d'essere concorde con lui nell'approvare l'abolizione dei dazi differenziali.

Il mio cuore ha esultato quando ho sentito gli elogi che l'onor. senatore Rossi ha fatto per questo rispetto al Governo.

Ma questi elogi l'onor. senatore Rossi ha creduto di doverli subordinare a tante riserve ed avvolgerli in una congerie di tante e così diverse considerazioni, che io sento la necessità, come uno di quei dottrinari, contro i quali l'amico Rossi non ha parole abbastanza gravi di disapprovazione e condanna, di dichiarare, a mia volta, che, accettando, ed essendo completamente d'accordo con lui nella premessa dell'abolizione dei dazi differenziali, faccio intere, complete le mie riserve per tutta quella parte del suo discorso che concerne la questione generale della politica economica.

Quando si discuterà il bilancio di agricoltura, industria e commercio sarà forse opportuno allora di esaminare alcuni dei punti molto importanti, molto ponderosi, sui quali l'onorevole senatore Rossi ha richiamato l'attenzione del Governo e del Senato. Si potrà allora vedere fino a qual punto sia vero quel peana, quell'inno che l'onor. Rossi ha creduto di fare alla risurrezione economica del paese.

Io che non sono secondo al senatore Rossi nell'amore del nostro paese e nel desiderio di vederlo progredire, nutro, lo confesso, gravi e profondi dubbi intorno al vero valore economico di quei segnali di risorgimento che egli ci ha dato già come sicuri.

Ma, ripeto, non è oggi, sarà in altra opportuna occasione che questa importante disamina potrà essere fatta.

Non discuterò nemmeno alcuna delle opinioni che il senatore Rossi ha dato come sentenze oramai indiscutibili.

Se non ho male inteso, per esempio, egli ha detto in modo formale che la materia prima importata è sempre ricchezza; che il prodotto

finito importato è sempre miseria. Ora è anche questa una di quelle sentenze le quali mi permetterà l'amico Rossi che io dichiaro non accettare, e, data la sua nota buona fede, non dispero di provargli in altra occasione che quella sentenza è tutt'altro che un indiscutibile assioma.

Per ora io mi limito a richiamare l'attenzione del Governo e del Senato su di un punto solo, ma veramente capitale, del dotto discorso del nostro collega, che in breve si riassume così: io approvo, egli disse, l'abolizione dei dazi differenziali in omaggio alla moralità, alla depurazione del nostro sistema doganale; ma avvertite bene che siccome nell'anno 1892 scadono i trattati che la Francia ha con molte altre nazioni, e siccome i dottrinari vanno dicendo già che l'abolizione dei dazi differenziali altro non deve essere che un primo passo verso nuove transazioni internazionali e forse ancora verso future modificazioni della tariffa generale, io vi dico, così l'onor. Rossi, state in guardia e fino d'ora assicurate il mondo che non si retrocederà di un punto da quella felice politica protezionista e restrittiva nella quale il mondo e noi ci siamo messi.

L'onor. Rossi che ha, in questi ultimi anni, avuto la consolazione di vedere trionfare i suoi principi economici, l'onor. Rossi che non lascia passare occasione per venire ad espandere l'animo suo così pieno di giubilo per questa vittoria delle dottrine protezioniste, avrebbe, parmi, dovuto stare di ciò contento e non pretendere anche ad ipotecare l'avvenire.

Egli invece ha creduto di dover richiamare il Governo alla riserva che intende fare per l'avvenire e quasi porlo in mora contro il pericolo di nuovi e maggiori cambiamenti.

Mi permetta quindi che io usi del mio diritto e del mio dovere dicendo al Governo ed al Senato ciò che io pensi di questa riserva e di questo monito.

Io non lo so quel che accadrà nel 1892, e temo che anche l'onor. Rossi non lo sappia.

So che al tempo nostro un paio d'anni possono contare molto nella vita delle nazioni.

Io posso prevedere che il mondo continuerà per un certo periodo ancora in quella via nella quale si è messo, che è la via contraria al libero scambio.

Ma potrebbe anche accadere l'opposto, po-

trebbe avvenire che nazioni potenti sentissero finalmente tutti gli effetti disastrosi che questa politica di gelosie, di subdola lotta che qualche volta scoppia in lotta aperta, ha prodotto nelle loro condizioni economiche e sociali; e qualche segno, o signori, già si manifesta.

L'onor. Rossi ha accennato agli Stati Uniti d'America; egli che studia tanto, egli che vuole informare le sue opinioni alla grande scuola dei fatti, avrà certamente avuto sentore d'un movimento già accentuato molto negli Stati Uniti d'America; movimento il quale senza essere ancora, ed è ben lontano, un trionfo dei principi del libero scambio, mostra che non tutti oggi negli Stati Uniti d'America sono convinti che la politica restrittiva abbia da essere la politica dell'avvenire. Se questo accade in quella grande Repubblica, se in tutta l'Europa la scuola liberista, e che forma il manipolo dei dottrinari, non è ancora completamente scesa nel sepolcro, se oggi ancora vi sono uomini altamente benemeriti dei progressi umani, i quali si permettono di dubitare della sapienza che in quest'ultimo decennio ha preteso di ricondurre l'Europa ad un regime che quella scuola reputa contraria all'interesse, al diritto e alla natura, se è (come io credo) ancora fra i possibili che la povera e vituperata dottrina di Manchester torni in qualche onore, io dico: andiamo adagio a fare i profeti.

E soprattutto dico: non prendiamo impegni per l'avvenire, e io auguro al mio paese che il Governo non ne prenda alcuno e non si vincoli a dichiarazioni e a riserve che sarebbero assai pericolose. E ciò io auguro non tanto perchè io spero o desidero nuovi patti internazionali, quanto per un'altra ragione. I trattati, quando sono ispirati a sane dottrine e ad alti consigli, possono riuscire sommamente benefici.

Ma io credo che si possa andare anche più in là; penso che se non nel 1892, in un anno non molto lontano, possa venire il giorno che i popoli sentano la convenienza d'informare a più savi e a più civili concetti la loro politica commerciale, di modificare in questo senso le proprie tariffe generali; e in questa previsione, io dico, impegni non ne prendiamo di sorta. Contentiamoci frattanto di compiere questo atto nobilissimo, il quale, come ha detto bene l'onorevole Rossi, mostra che l'Italia ha la coscienza

di sé medesima. Diamo il primo esempio dell'abolizione dei dazi differenziali, senza che questo esempio accenni neppure al nostro desiderio che altri lo imiti.

Facciamo tutto ciò, ma fermiamoci lì; aspettiamo non solo il 92, ma aspettiamo quel giorno che io auguro e spero francamente non molto lontano, in cui si trovi conveniente di sottoporre a nuovo e migliore esame quei principi di politica commerciale, dei quali l'onor. Rossi in questo Consesso è autorevole antesignano.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro delle finanze.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Quantunque ben altre volte io abbia potuto udire le dottrine - mi permetto di chiamarle così - professate dall'onor. Rossi, non avrei creduto che egli cogliesse quest'occasione, per imprendere a ribadire alcuni argomenti, dei quali, non solo il Senato, ma anche l'opinione pubblica ebbe agio di giudicare in altre importanti discussioni.

Ed ora, prima di tutto, mi consenta l'onorevole Rossi di notare che è molto difficile seguirlo ordinatamente, dirò così, cronologicamente, nel suo discorso; poichè, in mezzo ad alcune cose assennate che egli ha dette, e ai molti dati di fatto che egli ha esposto, vi è stato, direi quasi, un giro saltuario di concetti e d'idee, per modo che da questioni generali egli è disceso ad appunti puramente speciali, da questioni di principio a questioni particolari su piccole modalità doganali; e sarebbe quindi impossibile cogliere un nesso, un legame fra le varie parti del suo discorso.

Si vede che l'onor. Rossi, pieno di quella che egli crede vera scienza economica, e fedele ai suoi precedenti, ha colto anche questa occasione per raggruppare ed esporre alla rinfusa quanto in proposito gli si presentava alla mente, ma senza quel coordinamento che nasce da un preconcetto disegno di combattere un principio od un atto positivo.

Difatti egli non combatte l'abolizione dei dazi differenziali; anzi, l'approva e la giudica un atto nobile e generoso; ma soggiunge: Badate che non bisogna confondere la politica con l'economia; e qui si tratta di un atto politico piuttosto che di un atto esclusivamente consigliato da interessi economici o finanziari.

E, invero, egli loda l'abolizione, ma dal lato politico, non dal lato economico, e neppure dal lato finanziario. Nel campo economico, come anche nel campo finanziario, pare inclinato a combattere l'opportunità di questa abolizione, che il ministro delle finanze, d'accordo col suo collega di agricoltura industria e commercio, ha appunto cercato di dimostrare efficace, opportuna, necessaria così dal lato economico, come dal lato finanziario.

Però l'onorevole Rossi, appena fatto cenno di questo concetto generale, che egli si è formato della disposizione proposta dal Governo, passa subito ad esporre la sua teoria dei trattati, e bandisce che trattati non vi debbono essere, che ci vogliono tariffe autonome piuttosto elevate; tanto elevate che egli crede di dovere rimproverare alla nostra Relazione lo aver dichiarato che l'attuale tariffa generale italiana è la massima possibile, nel concetto del legislatore che l'ha voluta. « Chi vi dice, chiede egli, che essa è un *maximum*, e chi vi assicura che non potremo andare più oltre? »

Egli trova, anzi, che la tariffa generale è, in alcune voci, troppo benigna, e spera che, un giorno o l'altro, si possa aggravare la misura daziaria che le colpisce. « Infatti, esclama egli, voi, signori liberisti (e per lui sono tali tutti coloro che non dividono le sue idee), non avete che a chiedere un plebiscito: domandate al paese che cosa ne pensi: sapete voi che cosa vi risponderà? Vi risponderà che la tariffa è ancora troppo bassa! »

Ma, onorevole Rossi, questo plebiscito sarebbe fatto dal popolo, che è composto essenzialmente di consumatori, e questi non potrebbero dividere le sue idee, e, certo, non beneficerebbero la tariffa, quella tariffa generale, che Ella vuole sia considerata, non come la massima possibile, ma come media approssimativa di quella misura, con la quale si possono colpire appunto i consumatori!

Io comprendo che, dal suo punto di vista, l'onor. Rossi creda confutabili alcuni brani della relazione ministeriale. Però mi permetta egli di rilevare qualche inesattezza nel giudizio, che ha fatto, dei motivi esposti in quella relazione per dimostrare l'opportunità di addivuire all'abolizione dei dazi differenziali.

Il senatore Rossi, per esempio, fa un confronto tra i proventi ottenuti nel 1887 col re-

gime della tariffa generale e quelli ottenuti nel 1889 col regime dei dazi differenziali. Ma il confronto non vale.

Non ha osservato l'onor. Rossi la progressiva diminuzione che si riscontra nelle importazioni dalla Francia avvenute nel 1889, in confronto a quelle avvenute nel 1888, e il conseguente minor prodotto ottenuto dai dazi differenziali?

E non ha egli osservato che dove ha vii aumento nel 1889, in confronto del 1888, è precisamente su quelle materie prime delle quali l'industria nostrale ha più bisogno?

A pag. 10 della relazione egli vedrà, infatti, che le maggiori eccedenze dell'entrata del 1889, in confronto a quella del 1888, si riferiscono appunto alle materie prime e alle semimanufatte, alle materie, insomma, che sono necessarie a quelle industrie che egli, l'onor. Rossi, vuol difendere anche a costo del danno dei consumatori.

Adunque, se nel 1889 l'importazione è diminuita per quasi tutti i prodotti, meno che nelle materie prime, le quali occorrono all'industria italiana, è evidente che l'industria italiana deve avere risentito dannosamente l'effetto dei dazi differenziali, poichè tanto maggiore deve essere stato il costo di produzione. Il che, poi, torna anche a danno dei consumatori, i quali sono costretti a pagare un prezzo assai più elevato.

Detto ciò riguardo agli effetti economici dei dazi differenziali, vediamo quali siano veramente le conseguenze finanziarie della proposta abolizione.

L'onor. Rossi afferma che con essa si infligge alla finanza una perdita non giustificata. Ora, questa perdita, noi, in base ai risultati aritmetici, l'abbiamo indicata nella somma di lire 2 milioni e 600 mila, circa, per i dazi *non fiscali*, ossia dazi economici, riguardanti le industrie, esclusi, cioè, i dazi riguardanti i generi coloniali, ecc.

Ma non si tratta, abbiamo soggiunto, di una somma *iniziale* da considerarsi come punto di partenza verso maggiori proventi per l'avvenire; e ciò per molte ragioni, che l'onor. Rossi, così acuto nelle indagini economiche e, dirò più specialmente, doganali, dovrebbe intuire, quasi senza che io dovessi ripeterle.

Imperocchè, prima di tutto, il commercio

(l'onorevole Rossi me lo insegna) non si svia da un giorno all'altro, e la diversione del movimento non si fa che gradatamente; poi, perchè, in sulle prime, l'importazione continuava, non ostante i dazi differenziali, attesochè molti manifatturieri francesi, nella speranza che la guerra di tariffe cessasse presto, se li accollavano in tutto o in parte, computandoli nei prezzi dei loro generi, onde non perdere il mercato italiano.

L'accennata somma di 2 milioni e 600 mila lire poteva, dunque, e doveva diminuire, ma non mai aumentare.

Dall'altra parte, con evidente danno della finanza, vedevamo che i certificati d'origine (ed io ne so qualche cosa nei nove mesi dacchè ho l'onore di sedere su questo banco) si andavano moltiplicando all'infinito, con molta dubbiezza sulla loro autenticità.

Infatti, spesso si presentava alla dogana una merce di evidente provenienza francese, passibile, secondo la legge, di un sopradazio del 50 per cento; ma questo non veniva pagato perchè la merce era coperta da un certificato d'origine diversa.

Non posso poi essere d'accordo con l'onorevole Rossi, quand'egli afferma che il consumatore non soffre del sopradazio; perchè in un solo caso non lo paga, nel solo caso, cioè, in cui l'industria nazionale possa supplire alla mancanza di un prodotto similare estero. Ma se, come accade di molte merci francesi, non si hanno in Italia manufatti equivalenti, noi dobbiamo subire il dazio differenziale, vale a dire deve pagarlo il consumatore italiano, mentre lo Stato, colpa i falsi certificati di origine, non incassa un centesimo di più.

La permanenza della tariffa differenziale è stata dannosa agli interessi fiscali anche per un altro lato: essa ha dato nuova esca al contrabbando, il quale è sempre andato crescendo.

Pur troppo, è nella natura umana che l'ingegno, man mano che si avvia alle frode, si acuisce tanto più, quanto maggiori sono gli ostacoli da superare; e il frodatore, mentre s'industria di trovare mezzi sempre più adatti, è disposto a correre maggiori rischi, quanto maggiore è il guadagno che glie ne può derivare. Così l'elevatezza dei sopradazi non è che un vero incentivo pel frodatore, il quale cerca

e (potrei citare molti fatti) trova spesso nuovi modi per danneggiare l'erario.

E col contrabbando accade che il fisco perde, non solo il sopradazio, ma perde anche il dazio ordinario. Vi ha di peggio ancora: il contrabbando demoralizza il commercio onesto, produce danni gravissimi, e turba tutto l'organismo del servizio doganale, attesochè in molti casi non havvi possibilità di riparo.

Trattenendomi ancora un istante sugli appunti fatti alla Relazione ministeriale, debbo rilevare che l'onor. Rossi, sebbene alla sfuggita, ha notato (e taluno poteva esserne impressionato) che nella Relazione stessa, accennandosi alla perturbazione arrecata dai dazi differenziali al commercio tra le due nazioni, si assegna alla esportazione francese in Italia il 6 per cento del valore totale del commercio di esportazione francese, e alla esportazione italiana in Francia il 40 per cento di tutto il valore del nostro commercio d'uscita.

Premesso ciò, che infatti è vero, l'onor. Rossi ha soggiunto che l'indicata proporzione non ha il significato che le si vuol dare, che, anzi, essa dimostra non essere stato il danno della Francia minore del nostro, perchè il 6 per cento si riferisce a *tre miliardi* di esportazione francese mentre il 40 per cento si riferisce soltanto a 850 milioni di esportazione italiana, o poco più.

Ebbene, che cosa prova questo? La percentuale, si intende, è sempre relativa al movimento totale; come nel mondo fisico, così nel mondo morale e nel mondo intellettuale la proporzione percentuale è sempre correlativa alla entità della cifra o della cosa cui si riferisce.

L'onor. senatore Rossi ha mosso un altro appunto alla Relazione, affermandola inesatta perchè vi è detto che, nella importazione dei vini in Francia, l'Italia, a causa degli elevati dazi francesi, ha dovuto lasciarsi surrogare dalla Spagna e dal Portogallo; mentre, secondo lui, non è tanto la Spagna, nè il Portogallo, che hanno surrogato l'Italia sul mercato francese, quanto l'Algeria.

E in ciò io sono d'accordo con lui; ma vorrei pregarlo di rammentare che a pagina 3 è detto precisamente questo: « che il danno più grave inflitto al nostro commercio di esportazione dalle tariffe differenziali francesi riguarda il vino, e che la Spagna, il Portogallo, l'Algeria hanno colmato la lacuna da noi forzosamente lasciata,

mentre le cantine di alcune regioni italiane traboccavano del prodotto eccedente il nostro consumo ».

Non è detto nella relazione in quali proporzioni questa surrogazione avvenisse, ma si è parlato anche dell'Algeria; ed io pure credo che essa abbia in buona parte surrogato l'Italia nell'importazione dei vini in Francia.

Benchè io abbia preso qualche appunto, mi riesce veramente impossibile di seguire passo a passo il discorso dell'onor. Rossi e di collegare un suo argomento con quello da lui esposto subito dopo. Invero, dalle osservazioni sulla Relazione ministeriale egli è passato d'un tratto al cartello doganale con la Svizzera, che non è stipulato ancora, disgraziatamente, ma che non ha certo diretta attinenza, nè con la Relazione che sta dinanzi al Senato, nè quindi con l'argomento che si discute.

Un'attinenza l'avrebbe bensì, se si volesse trattare tutta la materia doganale, ma la questione specifica, per noi, è di vedere se convenga, e per quali motivi, abolire i nostri dazi differenziali in vigore verso la Francia.

L'onor. Rossi ha toccato infiniti argomenti: ha accennato alle Camere di commercio, alle ditte estere stabilite in Italia e in relazioni di affari coi paesi d'origine a cui appartengono; ha accennato agli inconvenienti materiali del servizio doganale di Chiasso e alle merci che, passando per Chiasso, vengono in Italia.

Non è compito mio di seguirlo nel vasto campo, poichè il Senato non è ora chiamato a pronunciarsi su tali materie. Risponderò tuttavia che gli inconvenienti da lui lamentati nella dogana italiana di Chiasso sono conosciuti dalla nostra Amministrazione doganale, e che vi si sta riparando. Noto, del resto, che essi non sono tanto gravi quanto egli ha mostrato di credere.

Circa alle Camere di commercio, so, benchè esse non appartengano al mio dicastero, che ne fu discusso testè nel Consiglio superiore del commercio, e fu deciso di adottare qualche mutamento radicale e, credo, di diminuire il loro numero. Gli inconvenienti accennati dall'onorevole Rossi avranno quindi modo di essere corretti, quando si procederà a questa divisata riforma della nostra legislazione relativa alle Camere di commercio.

In conclusione, l'onor. Rossi, cogliendo questa occasione, ha proclamato il principio (a cui,

testè, ha fatto qualche opportuno commento l'onor. Boccardo), che non si debbono fare trattati, che occorrono tariffe autonome; ed ha chiesto, indirettamente, al ministero che cosa voglia fare della tariffa generale, perchè, secondo lui, sarebbe grave danno toccare questo santuario della nostra legislazione doganale.

Io, con la franchezza che mi è abituale, non disdico da questo banco quello che ho sempre professato nella abbastanza lunga mia vita parlamentare di 25 anni; crederei di mancare a me stesso, al mio decoro, se facessi ora dichiarazioni diverse da quelle che mi sono state più volte suggerite dai miei principj, dalle mie convinzioni.

Dal banco di deputato ho deplorato, e deploro adesso, molti difetti della tariffa generale; auguro, come ministro, che vi si possa tornare sopra, poichè credo che essa sia dannosa sotto molti punti di vista, e non dirò solo agl'interessi generali dei consumatori, perchè in tal caso l'onor. Rossi porrebbe anche me nella categoria dei *dottrinari*, di coloro, cioè, che, paghi delle brillanti teorie, non guardano alla pratica. Ma non è questa una discussione da farsi ora coll'onor. Rossi, ed io mi limiterò quindi a dire che, tanto dal lato teorico quanto dal lato pratico ed economico, io credo che molte voci della nostra tariffa generale facciano un grave contrasto, non solo con l'interesse dei consumatori, ma anche con l'interesse reale, bene inteso, degli stessi produttori.

Però quella tariffa è legge, e conviene rispettarla.

Io auguro che venga un giorno, in cui le condizioni finanziarie dello Stato ed i nostri rapporti internazionali cogli altri paesi, con quelli coi quali abbiamo convenzioni e con quelli coi quali desideriamo di averne, ci permettano di tornare su questo argomento. Per ora sarebbe prematuro pensarvi. La sola risposta che posso dare all'onor. Rossi, è questa: che per ora la tariffa generale non sarà toccata, e che noi non abbiamo chiesto nessun corrispettivo alla Francia.

E credo che non chiederne alcuno sia stato atto di dignità da parte del Governo italiano, il quale, presentando la proposta di cui discutiamo, ha stimato doversi occupare esclusivamente di ciò che era in poter suo di fare a favore degli interessi nazionali.

Io penso che la Francia ravviserà meglio anch'essa il proprio tornaconto, e vorrà seguirci su questa via. A vero dire però, secondo l'onorevole Rossi, essa farà bene a rimanere com'è, e magari a peggiorare, se è possibile, le condizioni, poichè, naturalmente, la protezione, più avanti è spinta, e meglio risponde ai principi professati dall'onor. Rossi. (*ilarità.*)

Senatore ROSSI A. No, no.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Tanto meglio, allora; prendo atto di questa dichiarazione, me ne compiaccio, ed auguro che in altra occasione egli la riaffermi.

Noi, dunque, non abbiamo chiesto, nè chiediamo alcun corrispettivo alla Francia. Io ho tanto rispetto per le eminenti intelligenze di una grande nazione quale è la Francia, che credo avrà anche colà un'argine la corrente protezionista, quantunque sia scarso il manipolo degli uomini che in questo momento professano altamente quelle liberali dottrine, che dovrebbero informare, in materia commerciale, le legislazioni di tutti gli Stati, secondo il progresso della civiltà.

In quanto alla nostra povera relazione, che l'onor. Rossi ha punzecchiato a colpi di spillo, essa si compendia in questa, che era come l'intonazione, il motivo dominante di tutta la relazione: la dichiarazione, cioè, che « lo stato di guerra economica non può essere la condizione normale di un paese civile, poichè i provvedimenti che essa domanda non possono a lungo mantenersi senza viziare l'ambiente in mezzo a quale si svolge l'attività nazionale ».

Questa è la mia opinione, come è pure mia opinione che quegli stessi produttori ed industriali nazionali, dei cui interessi l'onorevole Alessandro Rossi è così spesso eloquente sostenitore in questo recinto e nelle frequenti sue pubblicazioni, o nei giornali che professano gli stessi suoi principi; è pure mia opinione, dico, che quegli stessi produttori ed industriali rimarrebbero feriti nei loro interessi, se ci mantenessimo in un ordine troppo fiscale di idee rispetto ai dazi e, soprattutto, rispetto ai sopraddazi. Perchè, in ultima analisi, gli uni e gli altri ricadono sui consumatori, e nuocendo a questi, che sono i più, si nuoce a tutta l'economia nazionale, e quindi ai produttori medesimi. Nè dall'apparente vantaggio di pochi, che si risolve nel danno di molti, e nuoce all'eco-

nomia nazionale, può trarre mai profitto la finanza, poichè questa deve prosperare col benessere dei più, non già col vantaggio dei pochi. Il vantaggio dei pochi non può essere che una base incerta e rischiosa per la finanza, la quale soltanto dal benessere generale può ritrarre i mezzi necessari ai bisogni, cui essa dee provvedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI A. Se il signor presidente me lo permette, per non parlare due volte ancora, mi riserverei di attendere quelle dichiarazioni che intenderà di fare il presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Sta bene, allora darò facoltà di parlare al relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Ringrazio l'onor. collega Boccardo e l'onor. ministro delle finanze, i quali hanno già mietuto quello scarsissimo campo che mi prefiggevo di percorrere, ponendomi quasi nel dovere di tacere.

Il progetto di legge non è oppugnato da alcuno; anzi l'onor. senatore Rossi ne reclama, quasi, la paternità: prendo atto di ciò, e ringrazio anche lui.

Però l'intonazione del suo discorso, specie i larghi svolgimenti dati al suo concetto, fanno dubitare del suo incondizionato consenso alla proposta abolizione; fanno di più escludere che cotale proposta fosse stata ispirata da ragioni economiche.

E di vero, perchè le esortazioni del senatore Rossi potessero giudicarsi non destituite di fondamento, bisognerebbe ammettere che il motivo dell'abolizione delle tariffe differenziali non sia stato nè economico nè finanziario; bisognerebbe ammettere che l'interesse economico e finanziario si sia sacrificato ad un concetto esclusivamente ed inopportuno.

Ma io credeva d'aver già provato colla ragione come prevalente sia la causa economica e finanziaria nel chiesto provvedimento, e colla cotesta causa sia stata sempre tenuta presente dal Parlamento e dal Governo. Rilevai, infatti nella relazione, che prima ancora che il Gov. avesse chiesto il potere di modificare le tariffe del 1888, e però di attuare le sovratasse, e le differenziali, prima ancora di ciò, era stato ammesso in Senato e riconosciuto dal Governo che di tale poterè mai e poi mai se ne sarebbe

dovuto far uso in senso contrario all'economia del paese. Più tardi, ossia appena poste in atto le differenziali, quel concetto fu ribadito sollecitandosene l'abolizione; e allora, stando anche alle apparenze, la politica avrebbe dovuto suggerire tutt'altro.

Invece, anche fin d'allora l'economia politica e la finanza, all'infuori di qualsiasi considerazione politica suggerivano quello che ora soltanto viene a mettersi in applicazione. La ragione economica e finanziaria c'era; nè vi era bisogno che fosse messo in rilievo dai fatti. Se non che, questi intervennero, con la loro indiscutibile eloquenza.

L'esperienza intermedia difatti, tra l'adottato reggimento eccezionale e le diverse dichiarazioni fatte in Senato e le promesse del Governo; l'esperienza susseguente, fino al progetto di legge che nel mese di marzo fu presentato all'altro ramo del Parlamento, al fine di aver poteri di ritornare sulla legislazione doganale: hanno provato, nonchè l'opportunità, la necessità, l'urgenza di venire a questo provvedimento. E non aggiungo parole; imperocchè l'evidenza delle ragioni di ordine economico, e oso dire di ordine finanziario, è tale e cotanta da giustificare pienamente il presente disegno di legge. Sia pure in concorso di cause morali e di cause politiche, ma sarà sempre indiscutibile che il provvedimento deve essere preso soprattutto in nome delle esigenze dell'economia del paese, in nome delle esigenze dell'economia dello Stato.

L'onor. senatore Rossi domanderebbe una tregua a tempo determinato, quanto al regime delle tariffe generali: lasciamo, ei dice, lo stato presente sino al 1892.

Contro tale concetto ha parlato molto opportunamente l'onor. mio amico il senatore Boccardo. Al bilancio dell'agricoltura e commercio, si esamineranno le condizioni economiche mese sotto tutti gli aspetti; al bilancio dell'industria, e oso aggiungere anche a quello del tesoro, s'integrerà la questione di ordine economico e finanziario. E allora si vedrà se, malgrado cotanta luce elettrica che, secondo me e i miei colleghi, illumina, e fa descrivere al nudo le condizioni poco prospere dell'economia nazionale e della finanza dello Stato, queste invece prospettive non sian, come pretenderebbe l'onor. senatore Rossi; si vedrà allora se si possa, sul presente indirizzo, riposare tranquilli sino al 1892.

Io, ora, solamente rileverò questo: potrei in un momento di astrazione collocarmi dal punto di vista del senatore Rossi, vale a dire potrei immaginar di credere non mai legittimo, giovevole, sotto alcuni riguardi almeno, il sistema di isolamento che egli, confonde con l'altro dell'autonomia, quasichè i liberi accordi sieno leggi da padroni a schiavi.

Ebbene, quando mi ponessi dal punto di vista del senatore Rossi, poichè ormai l'esperienza del suo sistema è fatta, questa esperienza avrebbe dovuto provare che il fine, secondo me, di malinteso egoismo nazionale, preso di mira da chi propugna la teoria dell'isolamento o dell'autonomia, o della restrizione, o della protezione, sia stato raggiunto; avrebbe dovuto provare almeno che la sognata bilancia commerciale sia riuscita favorevole alle nostre industrie. Ma siffatta prova è interamente fallita.

E a tale proposito io non farò che una osservazione.

L'onorevole senatore Rossi, sempre in appoggio del suo sistematico assunto, ha riportato qui la vecchia asserzione che in un decennio, poco più o poco meno, l'Italia, per effetto del così detto libero scambio, che io peraltro riconosco ben lontano dall'essere stato intiero, sia stata depauperata di cinque miliardi e mezzo, rappresentati dalla somma delle passività della bilancia commerciale.

Ebbene, io risponderò che, mentre una parte del danno, dirò meglio, del minor progresso delle nostre economie a tutto il 1887, è dovuto alla insufficiente applicazione del libero scambio, e per nulla son disposto ad allarmarmi del preteso svantaggio, fino allora, della così detta bilancia di commercio; nego recisamente che il trionfo del sistema Rossi abbia, dal 1888 in qua, minimamente provato l'atteso favore della bilancia commerciale.

E di vero, dal marzo 1888, col sistema sotto cui si sono inaugurati gli scambi internazionali, noi avremmo dovuto avere un avanzo nelle nostre esportazioni sulle importazioni; avremmo, per lo meno, dovuto veder cessare, notevolmente scemare il disavanzo di queste su quelle.

Nemmeno, ove ciò fosse seguito, me ne sarei felicitato; imperocchè le cifre doganali dicono qualche cosa, ma sono ben lontane dal dire e dallo spiegare tutto; quindi si può

dare benissimo che, contemporaneo all'apparente notevole eccedenza d'importazione, siasi avuto un maggiore sviluppo di ricchezza nazionale, e viceversa. Ma, stando ai criteri della scuola del senatore Rossi, la bilancia, dal marzo 1888 in qua, ci sarebbe dovuta essere decisamente favorevole. Ma è forse ciò avvenuto lungo tutto l'anno 1888, e propriamente dal marzo al dicembre 1888, nei quali mesi ha imperato il regime protezionista? È forse seguito, lungo tutto il 1889? Ciò segue forse in questo momento? E badisi che, grande essendo la penuria economica in Italia, non dal solo riguardo monetario, ma anche da quello dei mezzi di sussistenza più gravi, secondo il concetto contrario, dovrebbe riuscire un eccesso di importazione sull'esportazione, specie se di derrate di consumo.

Ora, mettiamo la questione nei termini di supporci tutti quanti protezionisti. Ebbene, io proverò che il protezionismo è completamente fallito al compito che gli si assegna.

Lasciamo il 1889; occupiamoci dei dieci mesi scorsi, dei quali abbiamo le notizie ufficiali.

In tali mesi abbiamo avuto un'importazione complessiva di L. 1,135,857,507, ed una esportazione di L. 781,940,723. V'è stato un *deficit* pertanto, nei soli ultimi dieci mesi, una perdita, direbbero i protezionisti, in denaro di L. 353,915,784. E, aggiungendo anche il movimento dei metalli preziosi, il *deficit* ascenderebbe a L. 356,933,081.

Secondo i miei concetti cotesto fatto, preso isolatamente, poco direbbe contro le condizioni della nostra economia nazionale; ma vale di sicuro ad annullare dal loro nascere tutti i presupposti del sistema contrario.

Per altro, anche quel fatto depone molto; chè, prese in senso assoluto, le esportazioni sono assai scarse e le importazioni insufficienti.

E di vero, se i nostri prodotti restano, come restano in gran parte, e, quel che è peggio, nel mercato interno si sviliscono, ciò significa che il capitalista non riprende tutto il capitale che impiega; di certo non prende il frutto che doveva attendersene; l'imprenditore non si rimborsa dell'interesse del salario che paga; mancano o scarseggiano i profitti; il valor capitale della ricchezza non cresce, anzi, la produzione non sempre rimborsa le spese; i consumi scemano; la vita intristisce; e sicchè per

camparla devono contrarsi debiti e minacciare sempre più l'avvenire.

Deve dunque a ben triste stato essere ridotta, secondo il sistema che si è fatto prevalere, la nostra economia!

Ce lo dicano i fautori di quel sistema, dal momento che devono riconoscere che è fallita la speranza di aversi una buona bilancia commerciale in pieno anno 1889: anno che è il più favorevole al loro assunto, ed è il peggiore di tutti gli anni trascorsi, dacchè l'Italia è unita, per la libertà degli scambi; imperocchè anche nel 1888 godemmo dei trattati pei primi due mesi. Ci dicano essi, che ne sarebbe di noi se qualche cosa di vero ci fosse nella teoria della pretesa bilancia?

Dirò frattanto che, se era superfluo aspettare, per due anni, nuovi fatti per condannare viziose teorie, imperocchè non le vane speculazioni ma le esperienze di secoli sanzionavano leggi immutabili, perchè rispondenti alla natura degli uomini e delle cose; se ad ogni modo nuovi fatti hanno smentito i pregiudizi o le teorie sistematiche, contrarie all'ordine di natura, contrarie ai veri interessi delle genti e di ciascuna nazione, in nome di quale altro preconetto si potrà perseverare nel fallace sistema?

In nome della finanza nazionale e dei suoi redditi che crescono? Ma si è fatto l'anatomia dell'indole di cotesti redditi? Ha visto il senatore Rossi quale parte vi ha lo zucchero, le cui provviste dell'87 essendo state esaurite nel 1883, pur scemandosene la quantità assoluta del consumo, qualche reddito dovevano darci? Ha fatto sui redditi doganali la detrazione di ciò che si deve al dazio sui cereali; dei quali essendo stata scarsa la produzione nazionale, una qualche quantità successivamente maggiore si doveva importare? Ha distinto dai redditi doganali la parte che dicesi di dazi industriali dalla parte meramente ed esclusivamente fiscale; e nella parte industriale, ha distinta quella che serve e giova all'industria, e però che non la protegge ma la grava, dall'altra che serve, con l'aggravio dei consumatori, ad eccitarla? Ha distinto in breve i dazi sulle materie prime o di prima lavorazione, come nei ferri, di cui la industria si vale per gli altri prodotti?

Quando questo conto l'onorevole senatore Rossi avesse fatto, o facesse, si avvedrebbe facilmente, a mio giudizio, che, anche e sopra-

tutto per il fatto della scarsissima produttività dei dazi detti industriali, la condanna del sistema fatto prevalere non può essere più eloquente.

Onde io sono lieto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, intorno all'indole di quel sistema e ai suoi effetti. Però, per conto mio individualissimo, lo pregherei di vedere di togliere gli indugi, e prendere al più presto una risoluzione che metta interamente in atto i suoi divisamenti. (*Bene!*)

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non so se debba unicamente rispondere alle domande che l'onorevole Rossi ha formulato, o dire anch'io la mia opinione sul tema che veniamo discutendo.

Il Senato ricorderà quali siano state le idee da me esposte allorchè lo stesso senatore Rossi il 28 marzo di quest'anno volle dirgermi una interpellanza.

Dissi allora che appartengo alla scuola del libero scambio; rammentai quello che è avvenuto nel nostro paese, esposi quali sarebbero i nostri interessi, quale sarebbe la via da seguirsi per giungere alla meta che ci siamo proposti. Oggi però tutto questo mi pare fuori questione nella discussione che avete intrapresa.

Il Governo non vi chiama che a discutere il disegno di legge per l'abolizione delle tariffe differenziali colla Francia; è un tema, come si vede, limitato.

Abolendo le tariffe differenziali noi non intendiamo compromettere l'avvenire, soltanto intendiamo dichiarare alla nazione vicina che per noi lo stato di guerra è cessato.

Queste tariffe, le quali furono decretate in risposta a quelle che la Francia avea stabilito, non potevano essere un sistema permanente, un regime normale.

Il Governo che le propose, il Parlamento che le approvò, non potevano che avere una intenzione: compiere un atto temporaneo, provvisorio, i cui effetti avrebbero dovuto cessare alla prima occasione.

L'onorevole Rossi ha fatto la storia dei trattati; vi ha discorso di quello che fu fatto dalle altre nazioni, ricordò la condizione in cui si trova la Francia rispetto al trattato di Fran-

coforte, il quale è per essa un legame dal quale facilmente si vorrà sciogliere. E lo potrà fare allora che, cessati i trattati di commercio con tutte le altre nazioni, nel febbraio del 1892, potrà adottare un regime che renda illusorio quel patto.

Ma fino allora nulla dalla parte nostra potrà essere compromesso.

Se l'Europa continuerà nel sistema dei trattati, se la Francia anch'essa vorrà entrare in questo reggimento, non saremo alieni dal rimanervi anche noi. Ma questo riguarda l'avvenire.

Quel che occorre per il momento è che il paese sappia che noi non intendiamo fare alcuna cosa che possa nuocere alle nostre industrie.

Senatore ROSSI A. Bene!

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E qui termino le mie considerazioni in quanto al tema generale.

L'onorevole Rossi si lagnò di alcune parole che avrebbe pronunziato il senatore Tornielli nostro ambasciatore a Londra, alle quali io credo non si possa dare il significato che l'onorevole senatore Rossi ha voluto dar loro.

Certo tra noi e l'Inghilterra vi sono rapporti cordiali di amicizia e noi non possiamo che lodarcene. Ma dal concetto che la soluzione del problema economico possa avvenire col concorso di altre nazioni, a quello che riguarda il nostro contegno nella soluzione del problema medesimo, vi ha molta distanza.

Per sciogliere il problema economico noi possiamo giovarci delle relazioni con gli altri paesi, ma dobbiamo al tempo stesso agire secondo gl'interessi nazionali e senza aspettare che i benefici ci vengano dagli altri Stati.

L'onorevole Rossi chiese del cartello doganale con la Svizzera.

Da parecchi mesi il Governo del Re mandò delegati in Svizzera per trattare del cartello doganale. Questa questione però era legata ad un'altra, quella del valico del Sempione. Le conferenze furono sospese, ma non rotte, e spero che saranno riprese e che potremo quindi a suo tempo portare al Parlamento la nostra risposta, se non interamente favorevole, certo tale da fare sì che possa dalla parte della Svizzera diminuire il contrabbando. Del resto, per combatterlo efficacemente, bisogna che l'I-

talia si adoperi a creare anche all'interno un ordine migliore di rapporti economici.

L'onor. Rossi voleva sapere quali erano le nostre idee circa il porto di Massaua.

Pende nell'altra Camera un disegno di legge sull'ordinamento del governo civile delle nostre colonie.

Noi intendiamo che quando quell'ordinamento sia applicato, la nuova colonia non pesi sul bilancio dello Stato. Certo, questa è opera nè facile, nè di effetto immediato, ma tutti sanno che le questioni coloniali esigono soluzioni lente. Quando il governo civile sarà costituito, vedremo quel che converrà di fare pel porto di Massaua, e anche in questo ci regoleremo secondo che l'interesse del paese ci avrà ispirato.

Questa legge che voterete, nessuno può negarlo, oltre ad esser sotto l'aspetto economico utile a noi e alla nazione vicina, ha altresì interesse politico.

Noi, come dissi nell'altro ramo del Parlamento, abbiamo voluto essere i primi a dare una prova del nostro buon volere, l'abbiamo fatto però senza attendere un corrispettivo.

Son convinto che alla Francia gioverà il venire a più miti consigli nel sistema doganale; ma, limitandoci a tutto ciò che può e deve interessare l'Italia, non è nostro dovere di chiedere nè d'attendere quello che si potrà fare da un altro Stato.

La Francia è padrona di sè e saprà regolarsi secondo i suoi interessi.

Prego, dopo di ciò, il Senato a voler passare alla votazione della legge.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Ringrazio prima di tutto il presidente del Consiglio delle risposte che ha voluto dare alle mie domande.

Ringraziandolo della opinione espressa dal Governo intorno alla politica economica nelle condizioni nuove che si presentano all'Italia, io credo di essere interprete, non solo dei sentimenti dei lavoratori, ma di tutto il Senato quando tengo conto della sua affermazione, cioè di averlo udito ripetere che il Governo non farà cosa alcuna che possa nuocere all'industria nazionale.

Questa stessa dichiarazione, probabilmente meno spontanea di quella dell'onor. Crispi, l'ha

fatta Léon Say, che è ritenuto il capo del libero scambio in Francia.

Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio del ristretto significato che ei diede alle parole pronunciate dall'ambasciatore nostro a Londra. Sono poi ben lieto che il Governo non ha perduto di vista la questione del cartello doganale colla Svizzera, e che lascia sperare al Senato che, ad una prossima occasione, avremo qualche notizia soddisfacente.

Riguardo a Massaua siamo tutti d'accordo essere in cima dei nostri pensieri il desiderio che quei possedimenti non vengano troppo a pesare sull'erario dello Stato. Torna intanto logico e conseguente che anche della parte commerciale si debba fare buon uso onde ritrarne quel profitto doganale che è contemplato dalla tariffa generale, base di diritto comune verso tutti i prodotti esteri.

Io dovrei dire all'onor. Seismit-Doda che non parmi aver meritato l'accusa di mancato coordinamento nel mio discorso.

Se di tanto in tanto ho dovuto toccare argomenti affini alla tariffa differenziale, mi discostai ben poco dalla relazione sua. Anzi, sopra la medesima relazione, io li ho enumerati uno per uno; poichè, in quel documento, l'onorevole ministro delle finanze, come io aveva già accennato, venne spaziando soprattutto lo scibile doganale, sopra i trattati di commercio vigenti con tre nazioni, emettendo principi oggi discutibili e facendone quasi una lezione di economia doganale, io non potevo lasciare senza qualche modesto appunto un documento, il quale poi serve alla storia, e questo che noi passiamo, è propriamente, e resterà un momento storico.

Ogni dissenso del resto tra di noi è terminato quando l'onor. ministro conchiuse che la tariffa generale sarà da lui rispettata, qualunque siano le sue opinioni, riconoscendo egli che la tariffa generale è legge e non sarà toccata.

Nè a me rincrescono le parole del presidente del Consiglio, quando ha soggiunto che, laddove la Francia voglia entrare nel terreno delle trattative, l'Italia l'ascolterà; perchè sono ben lungi dallo schierarmi tra quei protezionisti ad oltranza, tra cui, a udire i miei onorevoli colleghi Boccardo e Majorana-Calatabiano, io mi sarei collocato.

E riguardo all'onor. Boccardo, la sola sen-

tenza acuta che egli ha emessa al Senato per ribattere i miei argomenti fu questa, che già a lui traluce, che agli Stati Uniti d'America si sta per mutare politica doganale, e che vi è là un partito il quale vuol tornare ancora alle idee di scambio così dette liberali. Ebbene, io non ho che una risposta da fargli, ed è questa, che agli Stati Uniti tutti si rassomigliano, democratici e repubblicani, nel più perfetto protezionismo, perchè ne hanno tutti sperimentato i frutti. E la prova ne sia che quando Cleveland ha voluto toccare alla tariffa generale degli Stati Uniti, ne ha perduto la presidenza.

Non ho altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Ne dò lettura.

#### Art. 1.

È convalidato il R. decreto 29 febbraio 1888, n. 5221 (serie 3ª), riguardante modificazioni di dazi della tariffa generale per le merci di provenienza francese.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le disposizioni del detto decreto cesseranno col giorno primo del gennaio 1890.

(Approvato).

**PRESIDENTE.** Anche questo progetto di legge si voterà fra poco a scrutinio segreto.

#### Risultato della votazione per la nomina di Commissari.

**PRESIDENTE.** Proclamo ora il risultato della votazione fatta per la nomina di Commissari.

1° Per la nomina di un membro nella Commissione permanente di finanza in surrogazione del senatore Saracco:

Senatori votanti . . . . .	71
Maggioranza . . . . .	36

Il senatore Boccardo ebbe voti 60.

Cinque schede bianche ed altri voti dispersi.

In conseguenza di che l'onor. Boccardo avendo ottenuto la maggioranza dei voti resta eletto membro della Commissione permanente di finanza.

2° Per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti . . . . .	72
Maggioranza . . . . .	37

Il senatore Majorana-Calatabiano ebbe voti 60

» Cencelli . . . . . » 58

» Sacchi . . . . . » 49

Voti dispersi 5.

In conseguenza di che proclamo eletti commissari alla Cassa depositi e prestiti i senatori Majorana-Calatabiano, Cencelli e Sacchi.

3° Per la nomina di tre commissari all'Amministrazione del fondo per il culto:

Senatori votanti . . . . .	71
Maggioranza . . . . .	36

Il senatore Ferraris ebbe voti . . . . 68

» Auriti » . . . . 54

» Ghiglieri » . . . . 54

Altri voti dispersi e alcune schede bianche.

In conseguenza di che proclamo eletti commissari all'amministrazione del Fondo per il culto i senatori Ferraris, Auriti e Ghiglieri.

4° Per la nomina di un commissario al Fondo speciale di religione e di beneficenza in Roma.

Senatori votanti . . . . .	71
Maggioranza . . . . .	36

Il senatore Vitelleschi ottenne voti 53.

Altri senatori ebbero minor numero di voti.

In conseguenza di che proclamo eletto commissario al Fondo speciale di religione e di beneficenza in Roma il senatore Vitelleschi.

Votazione segreta dei due progetti di legge.

**PRESIDENTE.** Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1889

testè votati per alzata e seduta. Dopo di che, essendo esaurito l'ordine del giorno, per la ventura seduta pubblica i signori senatori saranno convocati a domicilio.

Resta intanto inteso, come fu deliberato in principio di seduta, che pel 14 di gennaio alle due pomeridiane saranno convocati gli Uffici per esaminare il progetto di legge presentato oggi sulle Opere pie.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

« Proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle Banche e del corso legale ».

Senatori votanti. . . . .	75
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

« Convalidazione del regio decreto 29 febbraio 1888, n. 5221 (serie 3<sup>a</sup>), e abolizione dei dazi differenziali ».

Senatori votanti. . . . .	74
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 e 20 rom).

## IX.

## TORNATA DEL 20 GENNAIO 1890

## Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

**Sommario.** — *Annunzio della morte di S. A. R. il principe Amedeo Ferdinando Maria di Savoia, duca d'Aosta — Parole del presidente e del ministro di grazia e giustizia — Deliberazioni.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 15.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del Tesoro, della guerra, della marina, della pubblica istruzione e delle poste e telegrafi.

Il senatore, *segretario*, COLONNA F. dà lettura del processo verbale della tornata del 23 dicembre 1889, che è approvato.

**Annunzio della morte di S. A. R. il principe Amedeo Ferdinando Maria di Savoia, duca di Aosta.**

**PRESIDENTE.** Signori Senatori,

Il nostro presidente partendo per Torino, ove lo chiamavano i doveri di Ufficiale dello Stato civile della Famiglia Reale, lasciò a me il triste incarico di annunziare al Senato del Regno la morte di S. A. R. il principe Amedeo, duca d'Aosta, fratello amatissimo del nostro Re, avvenuta in Torino alle ore 7 pom. del 18 gennaio corrente.

Questa sventura che colpisce così crudelmente la Famiglia Reale, è sventura della nazione, ed il Senato del Regno saprà farsi degno interprete del dolore universale presso S. M. il Re, che questa morte quasi improvvisa ferisce nei suoi affetti più cari.

Il nome del duca d'Aosta, oltrechè nella memoria di quanti conobbero le sue virtù, viverà nella storia. Soldato intrepido nella guerra nazionale del 1866, fu ferito all'attacco dei Cascinelli del Monte Croce, alla testa della sua brigata; mostrando così come i figli della Casa di Savoia, anche nei primi cimenti delle armi, sapiano sfidare i pericoli al pari dei veterani delle battaglie.

La fama di prode e le nobili qualità del suo animo cavalleresco lo fecero eleggere Re dal popolo spagnolo, stanco di discordie e di lotte fratricide; ed egli affrontò con mirabile coraggio i rischi e le difficoltà dell'impresa; finchè, convinto che non era possibile mantenere la pace e la libertà della Spagna, depose con dignità la corona piuttosto che macchiarla con la guerra civile.

Tornato senza rammarico alla vita privata, si consacrò tutto alla famiglia ed alle cure pietose della consorte Maria Vittoria, principessa della Cisterna, a cui le commozioni patite in Spagna avevano rovinato la salute. Stretto con devozione affettuosa al Re suo fratello, con lui divise i pericoli nei contagi e le sollecitudini per l'esercito nazionale, in cui credeva stesse in ogni evento la salute d'Italia. Educò i figli al culto della patria ed alla vita operosa, e fu contento di vederli tutti e tre bene avviati nella milizia di terra e di mare, compiuto con

lode e senza privilegio il tirocinio nelle scuole militari insieme ai figli degli altri cittadini.

Educando i figli, il principe Amedeo compì l'educazione di sè stesso, e prese amore alle arti della pace. Il suo palazzo di Torino era uno stupore di squisite eleganze artistiche; tutte le industrie avevano contribuito ad ornarlo; ed egli si compiaceva di ripetere, che tutte quelle meraviglie da lui ideate erano opera di artefici italiani. Così anche il suo lusso di principe voleva che tornasse in onore della patria.

Ed ora questa nobile vita, consacrata a tanto nobili intenti e circondata di tanti affetti, si è spenta poco più che a mezzo il suo corso, fra le lacrime di tre orfani e di una giovane sposa, uscita dal sangue dei Napoleonidi, fiore di gentilezza e di cortesia, che da poco tempo era venuta a rallegrare una casa contristata da lunghi anni di vedovanza.

Con che strazio del suo cuore, il nostro Re, che accorse sollecito al letto del morente, abbia assistito alla sua agonia, quegli solo saprebbe dire che potesse misurare l'affetto profondo che univa i due Reali Fratelli. Noi da lungi non abbiamo potuto leggere senza vivissima commozione la storia di quella lugubre giornata, e non possiamo augurarci altro di meglio, che, passato il primo impeto di dolore infrenabile, la fortezza d'animo del Re riprenda il suo impero, e il sentimento degli alti doveri che la patria gli impone lo faccia maggiore della sventura che lo ha percosso. A Lui ed alla Famiglia Reale solo conforto efficace può essere il compianto di tutto un popolo che considera il lutto della Reggia come lutto della patria, e nella morte del duca d'Aosta vede, non tanto la perdita di un principe amato, ma quella di un cittadino illustre e virtuoso degno di esser proposto in esempio. (*Benissimo! Numerosi segni di approvazione.*)

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.*  
Il Ministero si associa ai sentimenti così nobilmente espressi dall'onor. presidente del Senato, si associa al dolore che in questa calamità pub-

blica riunisce in un sentimento unanime tutte le terre della patria, tutti gli ordini della cittadinanza italiana.

È una immensa sciagura che ci ha colpiti colla perdita del principe benefico, valoroso, magnanimo, che, come disse l'illustre presidente, era splendido esempio di ogni civile virtù; del glorioso ferito di Monte Croce, che guidò impavido ed ammirato le legioni della patria sui campi di battaglia dell'indipendenza nazionale; del Re liberale di una nazione straniera, il quale depose nobilmente una gloriosa corona, mostrando con quanta abnegazione e disinteresse i principi di Savoia intendono la rigida fedeltà alle leggi, il rispetto illimitato alla incolumità della concordia civile.

Signori Senatori,

In mezzo al lutto della nazione commossa ed afflitta, ben disse l'onorevole nostro presidente essere sacri quei vincoli che stringono il lutto della Reggia al lutto della nazione; questi vincoli sacri, ringagliarditi dalla sventura, formano la suprema forza, l'invidiata fortuna della nazione italiana. (*Vivi segni di approvazione.*)

PRESIDENTE. Seguendo le consuetudini del Senato in altre luttuose occasioni, la Presidenza ha l'onore di proporre che il seggio presidenziale si copra di gramaglia per 45 giorni; che il Senato incarichi la Presidenza di manifestare a S. M. il Re il compianto di quest'alta Assemblea; che le sedute siano sospese per due settimane.

Domando al Senato se queste proposte sono approvate.

Chi le approva, è pregato di sorgere.

(Sono approvate ad unanimità).

Dovrei fare altre comunicazioni al Senato, ma mi pare conveniente di rimandarle a miglior tempo, e con l'animo commosso scioglio l'adunanza, avvertendo i senatori che per la prossima tornata saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 e 30).

IX. X

## TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Omaggi — Petizioni — Lettura del verbale di deposito dell'atto di morte di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia — Congedo — Comunicazione di una lettera del senatore Beretta, colla quale ringrazia il Senato per le chieste notizie della sua salute, di altra lettera del presidente della Corte dei conti relativa ai decreti registrati con riserva, e di un messaggio del Presidente del Consiglio col quale trasmette un elenco di comuni le cui Amministrazioni vennero sciolte nell'ultimo quadrimestre dell'anno decorso — Rendiconto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione che si recò a presentare gli auguri del Senato per capo d'anno — Proclamazione a senatore di S. A. R. il principe Emanuele Filiberto, e comunicazione della lettera con la quale il Presidente diede a S. A. R. partecipazione dell'avvenimento, e della risposta del Duca delle Puglie — Commemorazione fatta dal Presidente dei senatori Secco ed Alfonso Barracco, e parole del ministro di grazia e giustizia — Comunicazione di una lettera del Gran Maestro delle cerimonie con la quale d'ordine di S. M. il Re partecipa che il 15 del corrente mese saranno celebrati nella metropolitana di Torino solenni funerali in memoria di S. A. R. il principe Amedeo duca d'Aosta — Delegazione di senatori per assistervi — Presentazione di un progetto di legge per disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale — Sorteggio degli Uffici — Annunzio della composizione fatta dal Presidente della Commissione speciale chiesta dal ministro, per l'esame del progetto di legge sopraindicato — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e culti e quello delle poste e dei telegrafi.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Omaggi.**

PRESIDENTE. Ora si dà lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

Lo stesso senatore, segretario, VERGA C. legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il dottor Egisto Rossi di un suo lavoro intitolato: *La istruzione pubblica negli Stati Uniti*;

Il soprintendente al R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze delle seguenti pubblicazioni di quel R. Istituto:

*Le pieghe delle Alpi Apuane* del prof. Carlo De Stefani;

*Fisiologia del digiuno*, studi sull'uomo del prof. Luigi Luciani;

Il signor Corrado Scipione di un suo opuscolo: *Sulla nuova legge comunale e provinciale*;

Il sindaco di Cava dei Tirreni di un'opera del prof. Giovanni Abignente, intitolata: *Gli Statuti inediti di Cava dei Tirreni*;

Il presidente dell'Associazione della Croce Rossa italiana del *Sesto Bollettino di quell'Associazione*;

L'avv. Giovanni Strambino di un suo studio *sull'abolizione del corso forzoso della carta moneta*;

Il rettore della R. Università di Torino dell'*Annuario accademico di quella R. Università per l'anno 1889-90*;

Il signor Paolo Emilio Savino, missionario della Missione a Montevideo, di un suo opuscolo intitolato: *La questione romana*;

Il provveditore del Monte dei Paschi di Siena del *Resoconto di quell'Istituto per la gestione dell'anno 1888*;

Il direttore del R. Istituto tecnico superiore di Milano del *Programma di quel R. Istituto per l'anno scolastico 1889-90*;

Il ministro dell'istruzione pubblica delle seguenti pubblicazioni:

*Rapporto intorno allo stato degli asili d'infanzia nell'anno 1888-89*;

*Rapporto intorno ai collegi-convitti di educazione femminile nell'anno 1889*;

*Fascicoli delle notizie degli scavi nei mesi dall'aprile all'agosto 1889*;

Il ministro delle poste e dei telegrafi di una *Nuova edizione dell'elenco dei giornali e delle pubblicazioni periodiche del Regno*;

Il ministro della marina di un'opera pubblicata a cura di quel Ministero, col titolo: *La macchina a vapore marina*;

Il prefetto di Mantova dell'*Indice generale degli atti di quel Consiglio provinciale nel settembre 1882-88*;

Il direttore della Società di mutuo soccorso fra gl'insegnanti in Torino degli *Atti della 37ª consulta di quella Società degli insegnanti*;

Il signor Francesco De Magistris di un suo *Progetto di statuto e legge della Banca unione sociale italiana*.

### Petizioni.

Lo stesso senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 6. — La Deputazione provinciale di Reggio Calabria fa voto perchè venga sollecitamente attuata una legge sull'insegnamento secondario.

« 7. — Alcuni sindaci di comuni nella provincia di Bergamo domandano che siano introdotte delle modificazioni al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

« 8. — Alcuni membri del clero ed alcuni abitanti di Milano fanno istanza perchè il progetto di legge sulle « Istituzioni pubbliche di beneficenza » venga riformato nel senso che non siano esclusi dall'amministrazione delle opere pie i membri del clero aventi cura di anime.

« 9. — Il presidente ed alcuni membri dell'Associazione liberale progressista di Vercelli fanno voti perchè dal Senato venga approvato il disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

« 10. — Gli amministratori eredi fiduciari dell'opera pia « Pinaroli » di Lodi fanno istanza onde ottenere che il progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza venga modificato nel senso che abbia a mantenersi inviolata la volontà espressa della testatrice nelle tavole testamentarie di fondazione del pio stabilimento.

« 11. — Il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'ospedale Maggiore di Torino, ricorre al Senato onde ottenere che venga introdotta una modificazione al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

« 12. — La Deputazione provinciale di Udine fa istanza identica alla precedente.

« 13. — La Deputazione provinciale di Siena fa istanza identica alla precedente.

« 14. — Il priore e tre ufficiali della confraternita del SS. Rosario in Tiriolo sottopongono al Senato alcune considerazioni riguardanti il sodalizio da essi amministrato onde siano tenute in conto nel progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

« 15. — Il presidente del Consiglio d'amministrazione dei RR. Spedali di Santa Chiara in Pisa ricorre al Senato onde ottenere che venga

introdotta una modificazione al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

« 16. — La Deputazione provinciale di Treviso fa istanza identica alla precedente.

« 17. — Il presidente dell'amministrazione dell'Ospedale civile di Padova fa istanza identica alla precedente.

« 18. — Il parroco di Orbassano (provincia di Torino) fa istanza identica alla precedente.

« 19. — La Deputazione provinciale di Rovigo fa istanza identica alla precedente.

« 20. — Il collegio degli architetti ed ingegneri di Firenze raccomanda l'approvazione del disegno di legge per le istituzioni di scuole superiori d'architettura.

« 21. — Parecchi abitanti dei comuni di Mondronigo e Olgiate in numero di 137 fanno istanza per ottenere dal Senato che vengano introdotte alcune modificazioni al progetto di legge « Istituzioni pubbliche di beneficenza ».

« 22. — Il vescovo della diocesi di Cotrone fa domanda identica alla precedente.

« 23. — Il presidente della Società di mutuo soccorso « I figli del lavoro » del comune di Monselice domanda che venga approvato il progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

**Letture del verbale di deposito dell'atto di morte di S. A. R. il Principe Amedeo Ferdinando di Savoia Duca d'Aosta.**

**PRESIDENTE.** Si dà lettura del « Verbale di deposito dell'atto di morte di S. A. R. il principe Amedeo Ferdinando di Savoia duca d'Aosta ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

« Verbale di deposito dell'atto di morte di S. A. R. il principe Amedeo Ferdinando di Savoia duca d'Aosta.

« L'anno mille ottocento novanta, addì sei del mese di febbraio in Roma nel palazzo del Senato e in una sala della Biblioteca.

« Compievansi il giorno venti dello scorso mese di gennaio in Torino l'atto di morte di S. A. R. il principe Amedeo Ferdinando di Savoia duca d'Aosta, per la iscrizione del quale atto erasi estratto il giorno diciotto dello stesso mese dal forziere, destinato a custodia degli

atti civili della Reale Famiglia, il registro originale.

« Ora, dovendosi procedere al deposito del registro medesimo nell'archivio del Senato, sono quivi intervenuti, stante l'assenza per indisposizione di S. E. il cav. Domenico Farini presidente del Senato, il signor comm. Marco Tabarrini, vice presidente, il signor comm. Valerio Trocchi, senatore-questore e il signor cav. Antonio Martini, reggente bibliotecario, ed aperto il forziere col mezzo delle tre chiavi ritenuta l'una dal presidente, l'altra dal questore e la terza dal bibliotecario, si è ivi depositato il registro originale predetto.

« Dopo di che si richiude il forziere colle stesse tre chiavi, che vengono ritirate da ciascuno dei suddetti che le tiene rispettivamente in consegna.

« In fede di quanto sopra, si è redatto il presente verbale firmato dagli intervenuti ed al quale si unisce la dichiarazione in data del 25 gennaio scorso dell'archivista generale del Regno della consegna fatta a quegli archivi dell'altro registro originale degli atti di morte della Reale Famiglia, che erasi ritirato per iscrivervi l'atto di decesso sopra riferito.

« Copia del presente atto sarà unita al processo verbale della prima seduta pubblica del Senato.

Firmati all'originale

M. TABARRINI, *vice presidente del Senato*;  
V. TROCCHI, *questore del Senato*;  
A. MARTINI, *bibliotecario reggente*.

**TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI RICEVUTA  
del sovrintendente agli archivi di Stato.**

« Dichiaro io sottoscritto di avere ricevuto oggi in restituzione dal signor comm. Angelo Chiavassa, direttore della segreteria del Senato, il registro degli atti di morte della Real Famiglia che si conserva in questo archivio generale del Regno, registro che era stato ritirato d'ordine di S. E. il Presidente del Senato per l'iscrizione dell'atto di morte di S. A. R. il principe Amedeo Ferdinando di Savoia, duca

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1890

d'Aosta, la quale venne fatta il giorno venti di questo mese.

« Roma, addì 25 gennaio 1890.

« *Il sovrintendente*

« DE PAOLI.

« Per copia conforme:

« A. CHIAVASSA, direttore di segreteria ».

#### Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Migliorati chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo s'intende accordato.

#### Comunicazioni.

È giunta alla Presidenza la seguente lettera del senatore Beretta:

*Eccellenza,*

« Entrando in convalescenza sento il dovere di rendere vive grazie a codesta illustre Presidenza ed agli onorevoli Senatori per l'interessamento che mi dimostrarono nell'occasione della grave mia malattia d'occhi.

« E mi confermo con ossequio

« *Devotissimo*

« A. BERETTA ».

Dalla Corte dei conti è giunta la seguente comunicazione:

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1887, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina di gennaio corrente.

« *Il presidente*

« DUCHOQUÉ ».

Do atto all'onor. presidente della Corte dei conti di questa comunicazione dell'elenco delle registrazioni con riserva, il quale sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Dal Ministero dell'interno è pervenuta la seguente comunicazione:

« In conformità al disposto dell'art. 268 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, pregiomi trasmettere all'Eccellenza Vostra un elenco dei comuni, le cui amministrazioni sono state sciolte nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno scorso.

« Al detto elenco vanno unite le relazioni nelle quali sono indicati i motivi che hanno determinato lo scioglimento delle amministrazioni comunali.

« *Pel ministro*

« A. FORTIS ».

Do atto all'onor. ministro dell'interno della comunicazione di quest'elenco dei Consigli comunali sciolti, che sarà rimesso alla segreteria a disposizione dei signori senatori.

La luttuosa circostanza nella quale fu tenuta l'ultima seduta del Senato fu cagione che fossero indugiate ad oggi alcune comunicazioni.

Dirò adunque al Senato che la Commissione sua fu, nel primo giorno dell'anno, accolta con particolare bontà dalle Maestà Loro, cui ebbe l'onore di presentare gli auguri ed i voti.

S. M. il Re si profferiva a noi gratissimo per la conferma dei vostri antichi sentimenti. E degnandosi di incaricarmi di ricambiarvi ogni migliore augurio, traeva lieto auspicio per la prosperità della patria dalla ferma pace in cui l'anno era sorto.

**Proclamazione a senatore di S. A. R. il principe Emanuele Filiberto di Savoja-Aosta, duca di Puglia.**

PRESIDENTE. Nel giorno 13 del passato mese di gennaio Sua Altezza Reale il principe Emanuele Filiberto di Savoja-Aosta duca di Puglia compiva il ventunesimo anno di età.

Da quel giorno, per l'art. 34 dello Statuto esso entrava di pien diritto a far parte del Senato.

Consultati i precedenti intorno a ciò io ebbi l'onore in quel giorno d'iscrivere S. A. R. nell'elenco dei senatori e di darne a lui parte.

Eriflettendo che sarebbe forse trascorso tempo non breve prima che io potessi darne partecipazione al Senato riunito in pubblica seduta, mi parve fosse mio dovere farmi presso l'A. S. interprete dell'animo e dei sentimenti del Senato colla lettera della quale do lettura:

« Altezza Reale,

« Roma, 13 gennaio 1890.

« Dal giorno di oggi in cui S. A. R. raggiunge l'età maggiore, lo Statuto La chiama a far parte del Senato del Regno. A me quindi tocca oggi stesso la fortuna di inscrivere il nome nell'elenco dei senatori e mi toccherà pure l'altra di proclamarlo nella prossima pubblica seduta.

« Intanto io non debbo mettere tempo in mezzo a darne a V. A. R. notizia e documento; e sicuro interprete del pensiero e dell'animo del Senato, a testimoniare l'ossequio ed ogni migliore sentimento dell'Alta Assemblea.

« La quale riguarda come fausto avvenimento e ben auspicato giorno questo; e se ne compiace, e si sente altamente onorata di annoverare fra i suoi un altro principe della gloriosa stirpe Sabauda, il quale, seguendo la tradizione avita e lo splendido esempio dei maggiori sarà della Nazione ornamento e presidio.

« Piaccia poi a V. A. R. di gradire l'omaggio della personale mia devozione.

« Il presidente del Senato  
« D. FARINI ».

PRESIDENTE. Sua Altezza Reale, rispondeva colla seguente lettera:

« Eccellenza,

« Torino, 15 gennaio 1890.

« La ringrazio per la partecipazione datami della mia iscrizione fra i Senatori del Regno e per i sentimenti espressi in nome dell'alta Assemblea così degnamente presieduta da V. E.

« Compreso del sacro dovere di seguire le tradizioni della mia casa, dedicando la mia vita all'inseparabile bene del Re e della Patria, mi auguro e spero di assistere alacramente ai

lavori di un Consesso che è di tanto lustro al Paese per l'alto senno politico ed il provato patriottismo dei suoi Onorevoli Membri.

« A Vostra Eccellenza e ad Essi il mio cordiale saluto.

« EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA ».

PRESIDENTE. Aggiungerò che posteriormente, in occasione del fiero lutto che così duramente percosse S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto e la Patria, nella sicurezza di essere interprete fedele dei sentimenti vostri, io ebbi l'onore, in Torino, di porgere a viva voce a Lui le reverenti profonde condoglianze del Senato.

« E S. A. R. si degnò affidarmi l'incarico di ringraziare caldamente il Senato per la parte da esso presa, con tanta vivezza di sentire, al dolore di Lui e della famiglia sua.

#### Commemorazioni

dei senatori Secco A. e Barracco Alfonso.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Il senatore Andrea Secco morì in Solagna presso a Bassano il 24 del passato mese di dicembre. Ricorderò di lui che nacque in Venezia l'anno 1835 e vi esercitò la mercatura fino al 1866 con specchiata illibatezza. Lasciati i traffici e ritornato in Canal di Brenta, di dove era la famiglia sua, fu ivi, per l'indole compassionevole ed affettuosa sortita da natura, il patrono d'ogni bene morale e materiale dei conterranei; i quali, ricambiandolo di amorevole fiducia, lo mandarono loro rappresentante alla Camera dei deputati per tre successive legislature (XI, XII, XIII). Da gran lutto domestico obbligato a più assidua dimora in famiglia, non volendo venir meno ai doveri della politica rappresentanza, ne abbandonò l'onore. Ma non per questo lasciò i pubblici uffici, chè anzi attese con solerzia maggiore ai consigli del comune e della provincia. Nei quali e nei prediletti studi dell'agricoltura e della geologia e nella educazione dei figli mise ogni operosità ed affetto.

Era senatore da meno di un anno, e la sanità, in questo frattempo venutagli meno, gli aveva impedito di partecipare ai nostri lavori.

Morì pianto ed amato come quegli che in vita era stato sollecito sempre del pubblico bene.

PRESIDENTE. Signori Senatori. Il 15 di gennaio fu l'ultimo giorno del senatore Alfonso Barracco. Nato in Cotrone il 17 marzo 1810, capo di una casata antica, ricca, illustre, il barone Alfonso Barracco aggiunse onore all'onorato nome. L'ingegno abbellì di svariati studi, refrigerio e consolazione sua nelle traversie della vita.

Nello studio crebbe e con gelosa cura educò la famiglia, ripagato di amore e di venerazione ferventi. Animo gagliardo, gettato nello stampo della forte gente in mezzo a cui nacque, alla vita dei campi tutto si diede.

E là nei vasti latifondi aviti, al sublime spettacolo di una natura prodiga di ogni sorriso, la mente e l'occhio appuntando in alto, temperò il maschio carattere ed affinò lo spirito gentile. Agricoltore sperimentato, con passione ricercando, quasi più che l'utile, il bello e soltanto l'onesto; nessuno meno di lui fu avido di accrescere la remunerazione della terra, pago di dare sprone coll'esempio ai neghittosi, agli avari.

Lui ospitale di non ostentata larghezza, lui caritatevole d'una carità che sgorga dal cuore e nel segreto si accende e si sublima.

Libero sentire, nell'ora fosca del servaggio, fece Alfonso Barracco schivo della Corte che, ad un sol cenno, avrebbe largito a lui e ai suoi favori ed onori.

E dell'animo della famiglia intiera testimoniò un minor fratello, Stanislao, rappresentante alla Camera elettiva il 1848, sottoscrittore impavido della fiera protesta del 15 maggio.

Era una famiglia tutta d'amore e d'accordo, tutta di un solo pensare e d'un medesimo sentire e sulla famiglia tutta piombò l'ira del Borbone, ministra la plebaglia.

Le terre devastate, le case abbruciate, le foreste in fiamme, i campi a ruba; ma il barone Alfonso, pressochè indifferente in tanta iattura, a tutto serenamente provvedendo, disdegnò sempre invocare la difesa del complice Governo. Sola vendetta contro i saccheggiatori, l'oblio. (*Benissimo*).

Nel 1860 di molto danaro soccorse il Comitato di Cotrone e lo aiutò con tutto il credito del nome. Tanta era quella riputazione, l'autorevolezza sua era così grande che, in quelle prime caldezze ed incertezze, col solo mostrarsi sottometteva in Cotrone una sedizione militare. (*Bene*).

Senatore dal 20 gennaio 1861, fu nel primo Parlamento italiano uno di quei nobili delle nuove provincie che ogni privilegio di casato o di casta all'onore di diventare cittadini in libera patria posponendo, se stessi avevano messo, fino dalla prima ora, in servizio delle nuove speranze, dei nuovissimi tempi. (*Approvazioni*).

Morì in Napoli in mezzo al cordoglio dei numerosi amici, dei numerosissimi estimatori. E Napoli non immemore e Cotrone e tutta la Calabria grate additeranno lungamente Alfonso Barracco come uno di quei benefattori, dall'animo generoso e austero, intorno alla cui vita il popolo intesse leggendo d'amore e di riconoscenza, e li fa rivivere negli ideali di cui nobiltà di nascita, nobiltà d'animo, nobiltà di opere sono principio ed effetto.

Che se per la sconsolata famiglia, se pel fratello Giovanni, che in quest'Assemblea ne mantiene la tradizione di gentilezza e di patriottismo, può esservi nell'acerba sventura argomento di conforto, questo essi attingano in quel sentimento popolare che perpetuerà la memoria dell'estinto, in onta al tempo, lodata e rimpianta. (*Molto bene! Benissimo!*).

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Io ho chiesto la parola unicamente per adempiere il dovere di associarmi a nome del Governo al rimpianto affettuoso ed eloquente che l'onorevole presidente del Senato ha fatto dei defunti senatori Andrea Secco ed Alfonso Barracco.

Io non potrei certo aggiungere parola che valesse quella eloquentissima di lui; dirò solo che alla Camera dei deputati conobbi per lunghi anni Andrea Secco, che fu modello di rettitudine, di intelligente liberalismo, di zelante adempimento dei propri doveri di rappresentante della nazione, tanto che si può dire che l'intera sua regione nativa lo designava a formar parte di questo eccelso Consesso.

Quanto ai meriti di Alfonso Barracco sarebbe pallida ogni mia parola in confronto di quelle espresse dall'onorevole presidente.

Tutta Italia sa quali sieno i pregi pei quali singolarmente rifulse nella stessa sua patriottica Calabria, ove tanto difficile è peccellere

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1890

sugli altri in mezzo a così gagliarde e generose popolazioni, ove appunto è così universale e fortemente sentito il patriottismo.

Ma egli anche fra quelle popolazioni apparve ammirato come tipo di gentiluomo magnanimo e cavalleresco, tanto che la stessa posizione sociale, le stesse avite ricchezze furono superate dal suo amore alla patria, dai servizi che ha reso alla nazione nei momenti del nazionale riscatto.

#### Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onor. ministro di grazia e giustizia ha di nuovo facoltà di parlare per comunicazioni del Governo.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome dell'onor. presidente del Consiglio, un disegno di legge con cui proponiamo alcune disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale.

In pari tempo ho l'onore di chiedere al Senato che il detto progetto sia dichiarato d'urgenza e ne sia deferito l'esame ad una speciale Commissione da nominarsi dalla Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro di grazia e giustizia della presentazione, fatta anche a nome dell'on. presidente del Consiglio di un disegno di legge per alcune disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale.

L'onorevole ministro ha chiesto che il detto progetto sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni; l'urgenza s'intenderà accordata.

L'onorevole ministro prega poi il Senato di voler deferire l'esame del disegno di legge testè presentato ad una speciale Commissione da nominarsi dalla Presidenza.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi intende di approvarla, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prima che finisca la seduta d'oggi, indicherò i nomi dei signori senatori chiamati a far parte di questa Commissione.

#### Comunicazioni.

PRESIDENTE. È giunta la seguente comunicazione al Senato:

Roma, 6 febbraio 1890.

« D'ordine di S. M. il Re ho l'onore di partecipare a V. E. con preghiera di renderne informato il Senato del Regno, che il giorno di sabato 15 corrente alle ore 10 del mattino saranno celebrate nella chiesa metropolitana di Torino solenni funerali in memoria di S. A. R. il Principe Amedeo duca d'Aosta.

« Colgo intanto la circostanza per rassegnare all'E. V. le proteste de' miei distintissimi ossequi.

*Il gran maestro di cerimonie di S. M.*

« GIANOTTI ».

PRESIDENTE. Non sorgendo opposizioni, io proporrei che si delegassero ad assistere a questi funerali i signori Senatori che risiedono nella provincia di Torino, con a capo di essi un Vicepresidente.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Sorteggio degli Uffici ».

Si procede al sorteggio.

(Il senatore segretario Verga procede al sorteggio).

#### UFFICIO I.

Acquaviva  
Alferi  
Angioletti  
Annoni  
Artom  
Atenolfi  
Bardesono  
Bertini  
Boyl  
Canonico

Castellano  
Cavallini  
Cencelli  
Cicccone  
Cocozza  
Collacchioni  
Colonna Gioacchino  
Corsi Tommaso  
Cosenz  
Cremona  
Delfico  
Deodati  
Della Verdura  
De Sauget  
Devincevzi  
Ellero  
Fabri  
Faraldo  
Fasciotti  
Ferrara  
Figoli  
Florio  
Fossombroni  
Frescot  
Giorgini  
Giuli  
Gorresio  
Guicciardi  
Inghilleri  
La Russa  
Longo  
Manfrin  
Marignoli  
Mirabelli  
Morelli Domenico  
Morosoli  
Moscuza  
Orsini  
Palasciano  
Pallieri  
Pasella  
Pasolini  
Petitti  
Piedimonte  
Pucioni  
Rasponi  
Ricci  
Rosa  
Ruggeri  
Secondi Riccardo  
Sforza Cesarini

Spaventa  
Valsecchi  
Visconti Guido  
Visconti-Venosta  
Tasca

## UFFICIO II.

Acton Guglielmo  
Arcieri  
Arezzo  
Arrigossi  
Barracco  
Bartoli  
Berardi  
Bertolè-Viale  
Beretta  
Boccardo  
Boncompagni-Ludovisi  
Bonelli Raffaele  
Bordonaro  
Borgnini  
Borelli  
Busacca  
Cacace  
Calenda  
Colocci  
Compagna  
Cusa  
Danzetta  
Delle Favare  
De Martino  
De Siervo  
Diana  
Di Bagno  
Di Moliterno  
Dossena  
Durante  
Fabretti  
Farina Mattia  
Finocchietti  
Fusco  
Gadda  
Giacchi  
Giuliani  
Greco-Cassia  
Lampertico  
Lauri  
Linati  
Maglione  
Malvezzi

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1890

Martinelli  
 Medici  
 Minich  
 Mischi  
 Montanari  
 Parenzo  
 Pernati  
 Pierantoni  
 Podestà  
 Saluzzo  
 Sanseverino  
 Schiavoni  
 Spalletti  
 Sprovieri  
 Tittoni  
 Torremuzza  
 Valotti  
 Vitelleschi  
 Verga Andrea  
 Verga Carlo  
 Vigliani  
 Villari  
 Zerbi

## UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto  
 S. A. R. il Principe Tommaso  
 Amore  
 Avogadro  
 Barbavara  
 Bargoni  
 Bariola  
 Boncompagni-Ottoboni  
 Borromeo  
 Brioschi  
 Bruzzo  
 Caccia  
 Camerata-Scovazzo  
 Camozzi-Vertova  
 Camuzzoni  
 Cannizzaro  
 Casaretto  
 Cavagnari  
 Celesia  
 Colonna Fabrizio  
 Corsi Luigi  
 Corsini  
 Costa  
 Cucchiari  
 Della Rocca

De Riso  
 Dezza  
 Di Santa Elisabetta  
 Duchoquè  
 Fazioli  
 Frisari  
 Gamba  
 Ghiglieri  
 Guarneri  
 Macry  
 Majorana-Calatabiano  
 Malusardi  
 Manzoni  
 Marescotti  
 Moleschott  
 Niscemi  
 Pacchiotti  
 Pallavicini  
 Pandolfina  
 Pecile  
 Pettinengo  
 Petri  
 Pianell  
 Rega  
 Ricasoli  
 Ridolfi  
 Rossi Alessandro  
 Rossi Giuseppe  
 Scacchi  
 S. Cataldo  
 San Martino  
 Semmola  
 Sormani-Moretti  
 Sortino  
 Tamaio  
 Tommasini  
 Torielli Giuseppe  
 Torre Federico  
 Torrigiani  
 Valmarana  
 Verdi

## UFFICIO IV.

Alvisi  
 Benintendi  
 Besana  
 Betti  
 Borselli  
 Boschi

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1890

Cadorna Carlo  
Cadorna Raffaele  
Cagnola  
Calabiana  
Calcagno  
Cambray-Digny  
Cantani  
Cantoni  
Carutti  
Casalis  
Castagnola  
Cerruti  
Colapietro  
Corte  
D'Adda  
Dalla Valle  
D'Ancona  
De Simone  
De Sonnaz Giuseppe  
Di Revel  
Di Sambuy  
Di Scalea  
Doria  
Durando  
Eula  
Faina  
Farina Agostino  
Ferraris  
Finali  
Fontanelli  
Gagliardi  
Guerrieri-Gonzaga  
Irelli  
Lacaita  
Loru  
Magliani  
Mantegazza  
Martinengo  
Menabrea  
Messedaglia  
Migliorati  
Miraglia  
Muratori  
Nitti  
Palmieri  
Pessina  
Pietracatella  
Piola  
Polti  
Prinetti  
Riberi

Rogadco  
Saladini  
Saracco  
Serafini  
Sonnino  
Tenerelli  
Todaro Francesco  
Tornielli Luigi  
Vallauri

## UFFICIO V.

Acton Ferdinando  
Allievi  
Ascoli  
Assanti  
Auriti  
Bellinzaghi  
Bonelli Cesare  
Bonelli Luigi  
Bruno  
Capone  
Ceneri  
Cesarini  
Cialdini  
Colombini  
Consiglio  
Cornero  
Cordova  
D'Azeglio  
De Gasparis  
Della Somaglia  
De Saint-Bon  
De Sonnaz Maurizio  
Di Casalotto  
Di Sartirana  
Errante  
Fiorelli  
Fornoni  
Garzoni  
Gigliucci  
Gravina  
Griffini  
Jacini  
Lovera  
Massarani  
Manfredi  
Merlo  
Mezzacapo

Michiel  
Monteverde  
Morelli Donato  
Morelli Giovanni  
Mosti  
Pace  
Paternostro  
Pavese  
Perazzi  
Perez  
Plezza  
Piroli  
Poggi  
Robecchi  
Roissard  
Ruschi  
Sauli  
Sacchi  
Scalini  
Scarabelli  
Secondi Giovanni  
Tabarrini

Tamborino  
Tanari  
Todaro Agostino  
Tolomei  
Trocchi  
Visone  
Zini

**Composizione di Commissione.**

**PRESIDENTE.** Per l'incarico di cui il Senato ha voluto onorarmi in principio di seduta, chiamo a far parte della Commissione speciale per esaminare il disegno di legge per alcune disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale, i signori senatori Auriti, Ghiglieri, Mes-sedaglia, Manfredi e Tabarrini.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, per la prossima riunione i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 e 20).

[LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1890]

XI.

## TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Comunicazioni — Giuramento del senatore Codronchi — Indirizzo di condoglianza presentato a S. M. il Re per la morte di S. A. R. il principe Amedeo duca d'Aosta e risposta di Sua Maestà — Commemorazione del senatore Poggi fatta dal Presidente e parole del Presidente del Consiglio e del senatore Busacca — Presentazione di nove progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del Tesoro e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, COLONNA F. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Sunto di petizioni.**

Lo stesso senatore, *segretario*, COLONNA F. dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 24. Alcuni membri della confraternita di Santa Maria del Carmine di Gallipoli sottopongono al Senato alcune considerazioni intorno al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

(*Mancante dell'autentica*).

« 25. La Deputazione provinciale di Venezia

fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge per l'istituzione di scuole superiori di architettura, una di queste scuole venga istituita in quella città.

« 26. Il Consiglio comunale di Pellarò ricorre al Senato per ottenere il trasferimento della pretura da Gallina a Pellarò.

« 27. La Deputazione provinciale di Belluno fa istanza perchè venga modificato il disegno di legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

« 28. Il Comitato dell'Associazione della scuola completa di architettura in Firenze fa istanza perchè venga sollecitamente approvato il disegno di legge relativo alle scuole superiori di architettura.

« N. 29. La Presidenza del VI Congresso degli architetti ed ingegneri, tenutosi a Venezia, sottopone alle considerazioni del Senato alcuni ordini del giorno votati dal Congresso medesimo, concernenti il progetto di legge per l'istituzione di scuole superiori di architettura ».

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1890

## Comunicazioni.

**PRESIDENTE.** Sono pervenute alla Presidenza le seguenti comunicazioni:

« Roma, addì 5 febbraio 1890.

« Coll'art. 1, n. 7, della legge 11 aprile 1889, n. 6011, è stato approvato un contratto di vendita ad un Comitato di Poggio a Caiano di un'area di metri quadrati 4810 di quella regia tenuta, in dotazione della lista civile di S. M., per erigersi una chiesa parrocchiale.

« Procedutosi alla relativa consegna nel 20 maggio 1889, fu redatto il corrispondente verbale in quattro esemplari, agli effetti dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1880, n. 5517, ed ora il sottoscritto si fa pregio trasmetterne uno a cotesta Ecc.ma Presidenza, munito delle prescritte firme, perchè sia unito a discarico all'inventario così detenuto della predetta regia tenuta.

« Sarà gradito un cenno di riscontro.

« Per il ministro

« BADAMI ».

« 10 febbraio 1890.

« Nella chiesa del castello di Venaria, occupata dal 5° reggimento d'artiglieria, esisteva un crocifisso, oggetto di arte, che d'accordo col Ministero della Real Casa si ritenne conveniente consegnare ad esso per essere depositato nella reale basilica di Superga.

« Dovendo il detto crocifisso essere compreso in caricamento nell'inventario dei beni mobili in dotazione della Corona di compendio di quella reale basilica, si ha il pregio trasmettere a cotesta Ecc.ma Presidenza debitamente ratificato, agli effetti dell'art. 3 della legge 27 giugno 1880, n. 5517, ser. 2ª, un esemplare del relativo verbale 30 ottobre 1886 da essere unito all'inventario dei mobili della reale basilica, così detenuto.

« Sarà gradito un cenno di ricevuta.

« Per il ministro

« BADAMI ».

**PRESIDENTE.** Queste due comunicazioni saranno depositate in segreteria, secondo prescrive il regolamento.

Alla Presidenza è pervenuta un'altra comunicazione dalla Camera dei deputati.

« Roma, addì 14 febbraio 1890. »

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno il disegno di legge a margine indicato d'iniziativa della Camera dei deputati approvato nella seduta di oggi con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« Il presidente della Camera dei deputati

« G. BIANCHERI ».

Il disegno di legge è questo: « Dichiarare il sepolcro Cairol monumento nazionale ».

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici perchè lo esaminino; anzi, se non si fanno proposte diverse, siccome gli Uffici sono convocati dopo la seduta pubblica per costituirsi, si potrebbe, se lo credono, far distribuire subito questo progetto di legge che è già stampato. Non vi è premessa nessuna relazione, essendo d'iniziativa parlamentare.

## Giuramento del senatore Codronchi.

**PRESIDENTE.** Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Codronchi i cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti sedute, prego i signori senatori Barracco e Finali di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Codronchi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor senatore Codronchi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Indirizzo di condoglianza a S. M. il Re per la morte di S. A. R. il principe Amedeo, duca d'Aosta, e risposta di S. M.**

**PRESIDENTE.** Ottemperando alla deliberazione presa dal Senato, l'Ufficio di Presidenza nel giorno nove di questo mese presentava a S. M.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1890

il Re le condoglianze per la morte di S. A. R. il principe Amedeo duca d'Aosta, col seguente indirizzo dettato dal Vice-Presidente Tabarrini:

SIRE,  
Il Senato del Regno all'annuncio della gravissima sventura che ha colpito la Vostra Casa Reale, commise alla Presidenza di esprimere alla M. V. il suo profondo compianto.

Noi non vi rechiamo, o Sire, conforti di parole inadeguati al Vostro dolore, inutili alla forte tempra dell'animo Vostro, che sa rilevarsi da sé dagli abbattimenti dell'avversità. Il vero, il grande conforto ve lo ha dato il popolo italiano, facendo sua la Vostra sventura, ed acclamando alle virtù dell'illustre estinto.

Noi veniamo soltanto per associarci al Vostro giusto dolore, per attestare che anche in questa occasione il lutto della reggia è lutto della patria.

Questa concordia di sentimenti fra la nazione e il suo Re, che non mancò mai negli eventi lieti o tristi della Vostra Casa, ci consola del presente e ci rassicura dell'avvenire. Essa è qualche cosa di più di un formale ricambio di affetti; perchè dimostra che nella coscienza del popolo italiano è fermo il convincimento che dalla monarchia dipenda la conservazione dell'unità, della libertà, della pace interna e di tutti gli altri beni inerenti alla costituzione nazionale fondata sui plebisciti.

Quale perdita la M. V. e l'Italia abbiano fatto nel Vostro diletto fratello, Voi lo sapete meglio di tutti; Voi che conoscevate l'elevatezza del suo animo e la sua devozione illimitata alla M. V. ed alla patria; e con Voi lo sanno due nazioni; una che lo ammirò quando depose volontariamente e senza rammarico la corona di Carlo V; l'altra che si compiaceva di vederlo presso al trono consigliere devoto ed accetto e cooperatore indefesso di ogni generosa impresa.

Voi non avete risparmiato nessuno strazio al Vostro cuore per onorare la memoria del Fratello amato, ed insieme all'augusta Regina, ai figli orfani ed alla Vedova desolata avete prestato a quel corpo che fu albergo di così nobile spirito, tutti quei pietosi uffici dai quali anche i più forti rifuggono. Tutta Italia no è rimasta commossa ed am-

mirata; e soltanto osa dirvi per bocca nostra: Sire, abbiate riguardo a Voi ed a noi.

Il libro della storia è già aperto per il Duca di Aosta, e la prima pagina l'ha scritta tutta l'Europa civile sul di Lui sepolcro, pronunciando un giudizio che ogni Principe ambirebbe. E nelle tradizioni di due popoli usciti dallo stesso ceppo latino, rimarrà sempre viva la bella figura del Principe Amedeo, come quella di un Cavaliere antico senza macchia e senza paura.

Onore alla sua benedetta memoria! (*Approvazioni*).

Sua Maestà il Re, commosso alla manifestazione dei vostri sentimenti, ci incaricò di attestare al Senato la sua gratitudine per tanta e sì gran parte presa al lutto suo e della sua Casa. Soggiunse che se conforto poteva esservi all'acerbo suo dolore, ricavarlo Egli dall'unanime e vivace compianto con cui la Nazione tutta vi si era associata; il nuovo segno di devozione e di mesta solidarietà dato a Lui ed alla Sua famiglia accrescergli lena a proseguire nell'opera alla quale, per il supremo bene della patria, ha dedicato tutto sé stesso.

#### Commemorazione del senatore Poggi.

Anche oggi, Signori Senatori, debbo darvi un mesto annunzio: quello della morte del Senatore Enrico Poggi, passato all'improvviso di vita il 14 di gennaio in Firenze, dove era nato il 24 luglio 1812.

Figlio d'un avvocato probo e valente, fratello a Girolamo che fra i giureconsulti e magistrati, benchè mancato a soli 34 anni, lasciò alto grido di dottrina, studiò pur esso la legge nella Pisana università. La severa educazione paterna, l'ingegno alacre, gli insegnamenti del Carmignani e del Del Rosso, la guida del fratello, la ferma volontà resero presto Enrico Poggi segnalato, e furono cagione che, iscritto nel 1838 alla magistratura vi acquistasse, nel 1845, grado di consigliere della Corte di appello di Firenze.

Nell'anno medesimo i suoi « Cenni storici delle leggi sull'agricoltura dai tempi dei Romani fino ai nostri » nei quali, addimostravasi singolarmente versato nel giure, nella storia e nell'economia politica davangli chiara risonanza. La fecero, dappoi, chiarissima altri

scritti storici, politici, giuridici, economici informati a dottrine di libertà e d'uguaglianza; le sole, a suo credere, atte ad armonizzare gli interessi sociali.

Tuttora consigliere di Appello alla caduta del Principato Lorenese, ripetutamente invitato a partecipare al nuovo governo, dopo non breve esitare, consentì; e fu Ministro di Giustizia e Grazia.

Alieno dalle parti, quantunque della patria amatissimo e franco nell'operare come nell'opinare, egli non si era per lo innanzi nelle politiche vicende mescolato. Nell'abbandono del principe allo straniero piucchè al paese devoto, eragli paruto fosse dovere suo non sottrarsi alla fiducia onde lo si onorava; confidando, come scrisse, che « appunto perchè uomo nuovo e senza politici precedenti una gran parte sarebbe andata dietro, perchè sapeva che il bene della patria non gli avrebbe mai fatto scordare i doveri verso la religione nè il rispetto ai diritti più sacrosanti che sono la base dell'umana società ».

Sommi principi ai quali, o partecipasse autorevolmente al governo della Toscana di quell'anno o nel trentennio di vita pubblica allora entrata, mai non mancò.

Giurista, anche nelle cose di Stato i canoni del diritto non sottopose nè temperò a politica opportunità; rassegnato a far parte di per se stesso, piuttosto che transigere colla propria coscienza. Anima cristiana, calda di fede, il compimento dei destini della patria riguardava, secondo lasciò scritto, essere: « preordinato a dare nuova vita e nuovi progressi all'incivilimento cristiano... la distruzione del dominio temporale dei Papi a beneficio della religione e della civiltà ».

Senatore nel marzo 1860, non appena unita la Toscana; Ministro senza portafogli per brevi giorni nel marzo 1862; presidente di sezione alla Cassazione di Milano e di Firenze lasciò ovunque di se grata memoria e lungo desiderio.

Lo spirito arguto, la dottrina varia, la cultura grande, il fare pieno di dignitoso riserbo ne pregiò il Senato di cui fu, per una sessione, Vicepresidente e dal quale ebbe spesso onorevoli incarichi.

E veramente il senatore Enrico Poggi, per lunghi anni frequentatore assiduo dell'Aula

Senatoria, ne illuminò i più difficili dibattiti. A nessuno dei più astrusi argomenti mostruosi impari la sua sapienza. I codici, l'ordinamento giudiziario, i rapporti fra Chiesa e Stato, il pubblico insegnamento, il credito agrario e fondiario, le Banche, i fidecommessi, le servitù militari, i conflitti di giurisdizioni, le enfiteusi, le miniere, a tacere di molte altre, furono materie tutte da lui trattate con larghezza di mente e severità di principii, con squisito sentimento di libertà, con vivace affetto di patria.

L'età grave e il lume degli occhi quasi perduto, avevanlo da due anni tolto alla magistratura e reso men frequente fra di noi; ma l'operosità feconda e il lume del lucidissimo intelletto non gli vennero meno se non colla vita. Ne rimangono documenti la *Storia d'Italia dal 1814 al 1846* e le monografie colle quali, consolando gli ultimi due anni della sua esistenza, illustrò con grande amore alcune pagine della storia di casa Savoia e la biografia della perduta consorte, a consacrazione degli affetti domestici onde aveva vissuto beato.

Che se agli scritti storici e soprattutto alle « memorie del Governo della Toscana » poté apporsi qualche menda, da queste non fu mai immune chi, scrivendo di cose delle quali fu parte, apprezza i fatti di man mano che si svolgono, sicchè i giudizi di poi si risentono spesso de' pregiudizi. Ma è pure doveroso affermare che quand'anche alle dotte scritture dettate con intendimento altamente civile, con purezza di lingua, con fine critica, con rara erudizione, non fosse la memoria d' Enrico Poggi, come è, raccomandata, la raccomanderebbero saldamente agli italiani i servizi che esso rese nel foro, nella Magistratura, negli uffici di Stato, nella vita pubblica.

Forse alcuna volta lui punse il rammarico che l'indole sua, schiva dai destreggiamenti, gli avesse vietato di renderne dei maggiori, di recare più largo aiuto di consiglio e di opera alla nuova Italia, nei travagli del politico rinnovamento; ma la diritta coscienza fu paga di non aver mai nè piegato, nè pencolato. Certo, nei giorni melanconici, il rincuorò soavemente il ricordo di quell'ora solenne della notte del 15 marzo 1860 in cui, Ministro di giustizia, compendiando un anno di lotte, di ansie, di pericoli, di vittorie; impersonando il forte volere

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17º FEBBRAIO 1890

di un governo e di un popolo, la sua bocca dall'alto della ringhiera di Palazzo Vecchio, proclamava essersi sentenziato dai popolari comizii il fine della Toscana; principio dell'Italiana unità.

Ricordo imperituro col quale, Signori Senatori, a me pare degno di Enrico Poggi e di questa Alta Assemblea politica salutare per l'ultima volta il nome del compianto collega in presenza vostra. (*Benissimo*).

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle lodi meritamente tributate al senatore Poggi.

L'Italia, ricordando l'illustre uomo, terrà memoria del giureconsulto, dello scrittore, del patriotta; ma soprattutto terrà memoria, che in un momento in cui taluni ordivano le trame per la costituzione di un Regno dell'Italia centrale, Enrico Poggi fu tra quelli che più di tutti vi si opposero, lavorando per l'unità nazionale. Mi pare che questo ricordo valga più di ogni altro ad onorare l'illustre defunto.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA. Onorevoli colleghi. Mi sia permesso di aggiungere, in riguardo al compianto senatore Poggi, poche parole a quanto di lui così egregiamente il nostro onorevole presidente ha detto.

Il senatore Poggi, è circostanza che mi sembra opportuno avvertire, tranne quei nostri colleghi, già senatori durante il Governo subalpino, era, se la memoria non m'inganna, il senatore più anziano di tutti quei che furono dalla formazione in poi del Regno d'Italia nominati. Questa circostanza però io rilevo, perchè la nomina del Poggi al Senato non fu un fatto quasi casuale; essa si riannoda invece colla storia d'Italia dei nostri tempi, e colla parte importante ch'egli vi ebbe.

Poichè Enrico Poggi non fu soltanto ottimo magistrato, insigne giureconsulto, ma liberale per convinzione scientifica, sostenitore intransigente e propagatore dei principi della libertà bene intesa considerata nei suoi vari aspetti; il Poggi coi suoi scritti (e ben rammento), colle sue letture pubbliche, nell'Accademia economica

dei Georgofili, che era in Firenze il campo in cui sostener poteansi principi che barriera insormontabile incontravano nella restante Italia, il Poggi trattando argomenti economici, e della libertà economica trattando qual parte essenziale della legge naturale generale della libertà, e specialmente considerandola nei rapporti naturali che legano le popolazioni d'uno Stato colle popolazioni affini d'altro Stato, dal quale si trovano forzatamente divisi, propagando così il principio della nazionalità italiana, il Poggi fu tra quei che più contribuirono a preparare in Toscana lo spirito pubblico per quel movimento, il cui risultato fu l'unità italiana.

Che io non esagero, i fatti lo provano.

Al 27 aprile 1859, quando ancora il cannone tuonato non avea in Lombardia, la Toscana insorse, ed espulso il principe austriaco, un Governo provvisorio formossi. Capo e presidente di quel Governo, è ben noto, fu il barone Ricasoli, ed a lui, in quanto l'esito d'una rivoluzione dipender può da un uomo, a lui, e, mi sia permesso aggiungere, al capo dell'altro Governo provvisorio posteriormente formatosi, che col Ricasoli agiva all'unisono, cioè al padre dell'attuale nostro presidente del Senato, principalmente si deve la vittoria finale.

Ma a costituire un regolare Governo un solo uomo nella libertà non basta. Col Ricasoli, e da lui prescelti quali ministri, cooperarono quei cinque che, pei loro precedenti e per l'autorità che già sullo spirito pubblico si aveano, maggiore fiducia ispiravano. Ed il Ricasoli non mancò alla buona scelta.

Enrico Poggi, quale ministro di grazia e giustizia, fu del Governo provvisorio toscano parte.

Primo atto con cui quel Governo manifestossi all'Europa fu la dichiarazione della ferma volontà della Toscana unanime di formare un sol tutto cogli altri Stati di cui Vittorio Emanuele di Savoia era Re, e, a mostrare che serio fosse il volere del popolo, altro fatto fu la partenza immediata delle entusiaste truppe toscane per la Lombardia, onde unirsi alle altre truppe del Re eletto.

Durò in quel provvisorio la Toscana per oltre un anno; vi durò ordinata e tranquilla procedendovi i servizi pubblici all'interno come sotto antico Governo in tempo di pace sarebbe; vi durò sostenendo il suo Governo, pronta a sacrifici durante la guerra, irrequieta soltanto

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1890

dopo le battaglie vinte, per gli ostacoli che alla sua volontà opponeva l'estero.

E ben ragione aveva di essere inquieta. Poichè alle battaglie vinte altra lotta era succeduta tra il Governo provvisorio e la diplomazia all'Italia nemica, la quale dicendo non vera la uniformità del volere in Toscana, sperando che col portare le cose in lungo il provvisorio generasse l'anarchia, minacciando interventi e lusingando, durante quasi un anno fortemente insistette per la formazione, sotto altro principe, d'un Regno dell'Italia centrale, ossia della Toscana, ingrandita, con Firenze capitale.

Ma il Governo provvisorio, le minacce non curando, le lusinghe sprezzando, sicuro del volere del popolo, sorretto dal Governo del Re dal popolo voluto, forte del voto a suffragio universale il più libero, il più sincero, il più unanime che si fosse mai dato, pose la diplomazia nel bivio, o di un'altra guerra, o di cedere al diritto naturale che ha ogni popolo di reggersi da sé.

Il Governo provvisorio la vinse; e, dichiarata dal Re la Toscana formar parte integrante del Regno, coll'annessione della Toscana la unità dell'Italia tutta, divenuta conseguenza inevitabile, fu assicurata.

Però a tutto questo, come membro del Governo provvisorio e ministro della giustizia, Enrico Poggi contribuì non poco. Poichè non soltanto col suo zelo e colla sua sapienza giuridica egli in quei tempi difficili curò la retta amministrazione della giustizia in Toscana, ma gli affari più importanti generali trattandosi in Consiglio dei ministri, in Consiglio discutendosi e adottandosi le deliberazioni d'ordine politico, il Poggi completata col suo nome la unanimità del Governo nella dichiarazione dello scopo unitario cui la Toscana mirava; ai rapporti tra il Governo provvisorio e il Governo subalpino, alle trattative diplomatiche, il Poggi partecipò ed influi; ed a lui ministro della giustizia, sostenitore intransigente dell'unità italiana, spettò la sorte di annunziare al pubblico il decreto del Re, col quale, confermando il plebiscito, l'annessione della Toscana diveniva un fatto.

Fu, come ho detto, conseguenza naturale, necessità quasi, se, costituitosi il nuovo Regno, alla formazione del quale aveva tanto cooperato, il Poggi fosse dei primi ad esser chia-

mato al Senato, e fu giusta retribuzione ai suoi meriti politici, civili, scientifici, se ritornato alla magistratura salisse ai più alti gradi, finchè primo presidente onorario della Corte di cassazione, compianto da tutti, placido in tarda età spirasse.

#### Presentazione di progetti di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Sul personale di pubblica sicurezza, stato approvato dalla Camera dei deputati;

Conversione in legge di due decreti realfatti in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 31 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza;

Facoltà al ministro dell'interno di mettere in libertà i domiciliati coatti, giusta l'art. 75 della legge 20 marzo 1865, allegato B.

Prego il Senato di voler demandare l'esame di questi disegni di legge alla stessa Commissione che si occupò nella passata sessione della legge di pubblica sicurezza, essendo questi disegni di legge ad essa connessi.

Pel terzo progetto, poi, da me presentato, chiedo la urgenza, perchè è necessario che la questione della liberazione di alcuni coatti sia dal Parlamento tosto risolta.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione dei seguenti progetti di legge.

Il primo, già approvato dalla Camera dei deputati, riflette il « Personale di pubblica sicurezza »;

Il secondo per « Conversione in legge dei due regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza »;

Il terzo: « Facoltà al ministro dell'interno di mettere in libertà i domiciliati coatti, giusta l'art. 75 della legge 20 marzo 1865 (allegato B) ».

Di quest'ultimo disegno di legge il signor Presidente del Consiglio ha chiesto l'urgenza.

Se non vi sono osservazioni l'urgenza è intesa accordata.

LEGISLATURA XVI — 4.<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1890.

Il presidente del Consiglio poi prega il Senato di voler demandare l'esame dei tre disegni di legge da lui presentati alla Commissione stessa che nella passata sessione esaminò il disegno di legge intorno alla pubblica sicurezza.

Se non vi sono osservazioni...

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Ho chiesto la parola unicamente per osservare che dei cinque commissari, i quali compongono l'Ufficio centrale per l'esame della legge di pubblica sicurezza, uno di essi, il relatore, è assente da Roma e quindi questi disegni di legge non potrebbero essere esaminati con la desiderata sollecitudine.

Osservo poi che si tratta di progetti di legge di qualche importanza e qualunque sia la loro attinenza con la legge di pubblica sicurezza pare a me non sia lieve il peso che si vuole addossare ad una sola Commissione.

Pregherei quindi il presidente del Consiglio a voler considerare se le mie brevi riflessioni non possano essere di tal natura da indurlo a consentire che almeno alcuni di questi disegni di legge seguano la procedura ordinaria.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. La ragione per la quale ho pregato il Senato di voler demandare l'esame dei progetti di legge da me presentati alla stessa Commissione che esaminò il disegno di legge sulla pubblica sicurezza, è appunto perchè essi, e soprattutto il primo ed il secondo, sono complemento della legge votata dai due rami del Parlamento.

L'onor. senatore Ferraris sa meglio di me che la legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865 componevasi di vari capitoli, e che il Parlamento ha già modificato una parte della legge medesima. Or viene la sostituzione del capitolo sul personale, che costituisce la prima parte della legge 20 marzo 1865. Ebbene, i senatori i quali studiarono quello argomento, potranno benissimo, e senza pericolo di contraddizioni, conoscendo già le idee che allora prevalsero nell'Ufficio centrale, occuparsi del progetto che ho presentato.

L'altro disegno, quello cioè che riguarda la conversione in legge dei decreti riferentisi agli articoli 81 e 82 della legge sulla sicurezza pubblica, è una dipendenza della medesima, anzi ne costituisce una parte integrante. Con l'art. 82 l'onor. Ferraris lo ricorderà al Governo del Re fu autorizzato a disciplinare con decreti regi il modo come dovrà provvedersi agli invalidi al lavoro. Questi decreti però il potere esecutivo fu obbligato di portarli al Parlamento.

Ciò posto, l'Ufficio centrale che studiò il primo disegno di legge sa quale doveva essere il concetto dei decreti, e ricorda naturalmente quello che fu prescritto negli articoli 81 e 82. Parmi quindi che la mia proposta debba essere accolta, perchè giova al facile procedimento dei lavori parlamentari.

Parlerò poi del terzo disegno di legge.

L'obbiezione fatta dal senatore Ferraris è questa: che manchi uno dei senatori i quali facevan parte della Commissione...

Senatore FERRARIS. Non è presente in curia.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. Benissimo; ma certamente, se il Senato accetterà la mia preghiera, il telegrafo avviserà il commissario assente, e son sicuro che l'onor. Puccioni - mi pare che sia lui - non tarderà a recarsi in Parlamento. L'onorevole senatore terrà conto delle preghiere del Senato e del Governo, come pure dell'importanza di questa legge, e non mancherà all'ufficio suo.

Resterebbe il terzo disegno di legge.

Il terzo disegno di legge potrebbe realmente andare agli Uffici, ma esso è di un'urgenza grandissima, maggiore degli altri due.

Gli altri due potranno essere esaminati con agio dal Senato; il terzo bisogna che lo sia presto, e, se il senatore Ferraris e il Senato me lo permettessero, io chiederei che per l'esame di detto disegno di legge, fosse dall'onorevole presidente nominata una Commissione speciale. E ne espongo le ragioni.

In virtù dell'art. 75 della legge 20 marzo 1865, i prefetti avevano il diritto di mandare al confine certi individui i quali erano stati riconosciuti colpevoli o indiziati di certi reati comuni che è inutile qui ricordare.

Abbiamo un buon numero d'individui, che in virtù della legge nuova dovrebbero essere messi

in libertà. E le città alle quali toccherà di avere questa popolazione di coatti sono le principali d'Italia.

Io devo confessare un mio peccato: non ho avuto, di fronte a quelle cinque o seicento persone, il coraggio di mandarle libere, perchè ho temuto che la sicurezza pubblica potrebbe esserne turbata.

Chiedo quindi al Parlamento che voglia dare la facoltà al potere esecutivo di ordinare le liberazioni di tempo in tempo con le dovute cautele, e non tutte in una volta; che non si debba insomma aver l'obbligo di una liberazione immediata.

Ecco la ragione per cui modifico la mia proposta. Prego quindi che i primi due disegni di legge vadano alla Commissione che studiò la legge della pubblica sicurezza, alla quale i nuovi disegni di legge sono connessi.

Pel terzo disegno di legge, la cui urgenza il Senato, dopo le poche parole che ho detto, comprenderà facilmente, prego che si nomini una Commissione dal nostro presidente, la quale faccia tutto il possibile per presentare le sue conclusioni, in modo che il Senato possa subito discuterle.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor presidente del Consiglio propone che i due primi disegni di legge, uno sul personale di pubblica sicurezza, l'altro per conversione in legge dei due decreti fatti in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza, siano trasmessi alla Commissione che nella precedente sessione esaminò appunto la legge di pubblica sicurezza. Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvata).

La Commissione che esaminò il disegno di legge di pubblica sicurezza si componeva dei signori senatori Auriti, Bargoni, Ferraris, Ghiglieri, Puccioni, più il signor senatore Basile che nel frattempo è morto. Per conseguenza bisognerà che il Senato sostituisca il senatore Basile.

Voci: Il presidente.

PRESIDENTE. L'onor. presidente del Consiglio propone che il disegno di legge: « Facoltà al ministro dell'interno di mettere in libertà i domiciliati coatti, giusta l'art. 75 della legge

20 marzo 1865 (allegato B) », sia trasmesso ad una Commissione speciale; credo di 5 membri, come sono per solito composti gli Uffici centrali.

Non sorgendo obiezioni, pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Per conseguenza io mi riservo più tardi di indicare il senatore che supplirà il senatore Basile nella prima Commissione e di designare i senatori che saranno incaricati di far parte della Commissione per lo studio del terzo progetto di legge.

#### Presentazione di progetti di legge.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

1. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1889-90.

2. Trasporto di somme da uno ad altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90;

3. Quattro disegni di legge cioè:

Approvazione della maggiore spesa di lire 2597 90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa e in disponibilità e agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1887-88.

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870 96 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stato maggiore e Comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità nette dovute

---

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1890

---

per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, in corresponsivo delle linee di sua proprietà.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione dei suddetti disegni di legge.

Questi disegni di legge mi pare che debbano essere trasmessi alla Commissione permanente di finanza, come quelli che la riguardano.

Se non vi sono proposte, questi progetti di legge saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanza.

Ora prego i signori senatori a volersi riunire negli Uffici per costituire gli Uffici stessi.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati, con avviso, a domicilio per la prossima seduta.

La seduta è sciolta (ore 3 e 10).

## XII.

## TORNATA DELL'11 MARZO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Petizioni — Omaggi — Verbale di deposito di due lettere reali di concessione di titoli personali e vitalizi a S. A. R. il principe Luigi Amedeo di Savoia-Aosta e a S. A. R. il principe Umberto di Savoia-Aosta — Annuncio di nomina di commissari — Commemorazione del senatore Restelli, alla quale si associa il presidente del Consiglio — Presentazione di progetti di legge — Ordine del giorno per la seduta pubblica del 17 marzo.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il ministro di grazia e giustizia, il ministro del Tesoro ed il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

**Petizioni ed omaggi.**

**PRESIDENTE.** Si dà lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato e di un elenco di omaggi.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

« N. 30. La Deputazione provinciale di Mantova ricorre al Senato onde ottenere che vengano modificati alcuni articoli del disegno di legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

« 31. Due delegati dell'Istituto Fate-Bene-Fratelli, di Roma, esprimono il voto che quell'istituto venga dal Governo noverato fra le opere di pubblica beneficenza ».

Lo stesso senatore, segretario, VERGA C. legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il presidente dell'istituto Sabino per gli studi, degli *Atti di quell'istituto* nei quali è fatta commemorazione del compianto senatore Solidati-Tiburzi;

Il presidente del Consiglio d'amministrazione del Debito pubblico ottomano, del *Resoconto di quell'Amministrazione per l'esercizio 1888-89*;

Il signor dottore Cesare Bartolini, di una sua pubblicazione sul *Riordinamento degli Istituti di emissione*;

Il direttore generale del demanio e delle tasse, della *Relazione su quell'Amministrazione per l'esercizio 1887-88*;

Il cav. Baldassarre Galletti di San Cataldo di un suo scritto intitolato: *Critica dell'ultima critica del prete Cristoforo Bonavino*;

Il direttore della scuola d'applicazione degli ingegneri di Bologna, del *Programma di quella regia scuola per l'anno scolastico 1889-90*;

Il signor Gerolamo Cuccoli, di una sua *Elegia in memoria di S. A. R. il principe Amedeo duca d'Aosta*;

Il ministro delle finanze, della *Situazione del debito ipotecario gravante la proprietà fondiaria del Regno al 31 dicembre 1888*;

Il ministro degli affari esteri, del *Regolamento sulle scuole italiane all'estero e dei programmi d'insegnamento per le scuole secondarie*;

La contessa Maddalena Guarini, di un *Opuscolo pubblicato in memoria del di lei compianto consorte, senatore Giovanni Guarini*;

Il senatore conte Pier Desiderio Pasolini, di un suo libro intitolato: *I tiranni di Romagna e i papi nel medio evo*;

Il dott. Vittorio Nocheri, segretario al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, di un suo opuscolo *sulla coltivazione dei territori di Keren e di Asmara*;

Il segretario generale del R. Istituto d'incoraggiamento, di Napoli, del *Volume II della 4<sup>a</sup> serie degli atti di quel R. Istituto*;

Il maggior generale Annibale Ferrero, direttore dell'Istituto geografico militare, delle seguenti pubblicazioni cartografiche:

1. *Catalogo delle carte e libri pubblicati nell'Istituto*,
2. *Carta d'Italia alla scala di 1 : 100000* (fogli finora pubblicati),
3. *Carta d'Italia alla scala di 1 : 500000* (due edizioni),
4. *Panorami della regione del Gran Paradiso*,
5. *Carta dei dintorni di Torino in 9 fogli alla scala di 1 : 25000*,
6. *Estratto di articolo delle Mittheilungen di Patermann sulla carta d'Italia al 500000*;

I prefetti delle provincie di Mantova, Bologna, Catanzaro, Cuneo, Erescia e Grosseto, degli *Atti di quei Consigli provinciali riferibili agli anni 1888-89*;

Il ministro della marina, dell'*Annuario ufficiale della regia marina pel 1890*;

Il senatore Calenda, procuratore generale della Corte di cassazione di Napoli, del suo discorso inaugurale *La Cassazione di Napoli*;

Il senatore Francesco Auriti, procuratore generale della Corte di cassazione di Roma, del suo *Discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1890*;

Il senatore Donato Morelli di un libro del signor Raffaele De Cesare, intitolato: *Una famiglia di patrioti: ricordi di due rivoluzioni in Calabria*;

Il signor Alessandro Palma di Cesnola, di un suo *Catalogo di manoscritti italiani esistenti nel museo Britannico di Londra*.

#### Verbale di deposito.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura del verbale di deposito nello archivio del Senato degli originali di due lettere Reali di concessione di titoli a S. A. R. il principe Luigi Amedeo di Savoia-Aosta ed a S. A. R. il principe Umberto di Savoia-Aosta.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

« L'anno 1890 addì diciannove del mese di febbraio in Roma, in una sala della biblioteca del Senato;

« Dovendosi procedere all'atto di trascrizione di due lettere reali, in data del 1° dicembre 1889, di concessione di titoli personali e vitalizi a S. A. R. il principe Luigi Amedeo di Savoia-Aosta e a S. A. R. il principe Umberto di Savoia Aosta, figlio terzogenito il primo e quartogenito il secondo di S. A. R. il principe Amedeo di Savoia, duca di Aosta, e al deposito degli originali delle suddette lettere reali nell'archivio del Senato;

« Si sono quivi recati S. E. il cav. Domenico Farini, presidente del Senato, l'ill.mo signor barone Giovanni Barracco, senatore questore, e il signor cav. avv. Antonio Martini, reggente bibliotecario, e colle tre chiavi ritenute l'una da S. E. il presidente, l'altra dal senatore questore e la terza dal reggente bibliotecario, si è aperto il forziere contenente gli atti dello stato civile della Reale Famiglia, e si è estratto il registro delle nascite che venne ritirato da S. E. il presidente per procedere all'accennato atto di trascrizione e relative annotazioni.

« Dopodichè la prefata E. S. ha restituito al reggente bibliotecario il registro anzidetto e gli ha pur consegnato gli originali delle due lettere reali sopradescritte per essere, come furono tutti i detti registri e documenti, riposti nel forziere.

« Indi richiuso il forziere stesso ne vennero ritirate le chiavi, una dal presidente, l'altra dal

questore e la terza dal reggente bibliotecario i quali debbono rispettivamente custodirle.

« La stessa trascrizione ed annotazioni vennero pure eseguite nel registro delle nascite della Reale Famiglia custodito nell'archivio di Stato come risulta dall'unito allegato,

« E perchè consti di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che venne sottoscritto dagli intervenuti e sarà comunicato al Senato in una delle prossime sedute.

Sottoscritti all'originale: « D. FARINI  
« G. BARRACCO  
« A. MARTINI ».

*Tenore della ricevuta del sovrintendente all'archivio di Stato:*

« Io sottoscritto, sovrintendente agli archivi delle provincie romane e direttore dell'archivio di Stato, dichiaro di aver oggi ricevuto in restituzione per mandato di S. E. il presidente del Senato dal signor comm. Angelo Chiavassa, direttore della segreteria del Senato, il registro degli atti di nascita della Reale Famiglia, stato ritirato per operarvi la trascrizione di due lettere reali in data 1° dicembre 1889 di concessione di titoli personali alle AA. RR. il principe Luigi Amedeo e il principe Umberto di Savoia-Aosta per essere tale registro depositato e custodito negli archivi generali del Regno, a termini dello Statuto.

« Roma, addì 18 febbraio 1890.

« Il sovrintendente  
« Firmato: DE PAOLI ».

Per copia conforme:

A. CHIAVASSA, direttore della segreteria.

**Annuncio della nomina di commissari.**

PRESIDENTE. Nella seduta del 17 febbraio scorso il Senato mi onorò dell'incarico di completare la Commissione alla quale era stato dal Senato deferito l'esame del disegno di legge sulla pubblica sicurezza, presentato in quella seduta dall'onor. presidente del Consiglio.

Nella Commissione era mancante un senatore per la morte del signor senatore Basile, e chia-

mai il senatore Canonico a sostituire il signor senatore defunto.

Il Senato mi incaricò pure in quella seduta di nominare una Commissione speciale per esaminare il progetto riguardante i domiciliati coatti; ho l'onore d'informare il Senato che ho chiamato a far parte di quella Commissione speciale i signori senatori Cesesia, Colapietro, Majorana-Calatabiano, Malusardi e Piroli.

**Commemorazione del senatore Restelli.**

PRESIDENTE. Signori senatori! Un nuovo lutto ha colpito il Senato: addì 5 di marzo è morto a Milano il senatore Francesco Restelli.

Giureconsulto sperimentato e di molta dottrina fornito, Francesco Restelli fu degli egregi che apparecchiaron il risorgimento della patria.

Nel 1848, bollente di gioventù e di audacia, rappresentò a Venezia il Governo provvisorio di Lombardia. E quando la fortuna nelle fatali giornate di Sommacampagna, Villafranca e Custoza, volte le spalle alle armi italiane, costrinse l'esercito a ripiegare all'Adda ed a Milano, formò con Manfredo Fanti e Pietro Maestri, il 28 di luglio, il Comitato di difesa.

Ma bramai valore di soldati, impeto, furore di popolo; ogni arrischiato disegno era vano: l'esercito del Re, fatta testa ancora una volta fuori le mura, era forza abbandonasse il 5 di agosto, la infelice città al vittorioso straniero. Esulò il Restelli in Piemonte. Tornato in Milano nel 1851, nè dall'esiglio nè dalla confisca fiaccato, non fu ultimo fra i patriotti che, non transigendo mai collo straniero, tennero su i cuori e le speranze, affrettarono l'avvento dell'indipendenza e della libertà.

Nel giorno del trionfo ebbe guiderdone nella rappresentanza del collegio di Gallarate alla Camera dei deputati, non appena libera la patria, e per sette successive legislature mantentagli.

Dei più autorevoli, dei più operosi fu il Restelli nella Camera; la quale lo tenne in conto di uno fra i suoi maggiori e gliene diede ripetuto segno in argomenti d'indole disparata, politica, giuridica, amministrativa; e lo onorò per nove sessioni col grado di Vice Presidente. Imperocchè Francesco Restelli era una di quelle nature privilegiate in cui le facoltà della mente,

senza che l'una l'altra soverchi, si completano e si equilibrano e tutto governa e contempera in bella armonia l'animo buono, mite e gentile.

Ascritto al Senato il 7 giugno 1886, il grave malore onde da tempo era afflitto e pure dianzi ne troncava la vita, gli vietò di qui recarsi per essere insediato nell'alto ufficio.

Pure ho riputato fosse mio debito rammentare, con rapidi cenni, le benemerienze, e da questo seggio rendere l'ultimo onore a Francesco Restelli; uno dei primati di quella generazione di cittadini che molto amò la patria, e dagli eroismi, dagli errori, dalle sventure del 1848 seppe trarre fruttifere esperienze, ammaestramento e lena alla conquista dell'assetto nazionale presente, cui intesero con virtù meritevole di essere ai futuri, da non caduca fronda, tramandata. (*Benissimo*).

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle lodi meritatamente tributate dal nostro presidente a Francesco Restelli.

Francesco Restelli fu uno dei patrioti più distinti del nostro paese: mal tradurrei con frasi mie gli atti dei quali il presidente nostro ha parlato, se volessi aggiungere altro agli elogi tributatigli.

Francesco Restelli e nel 1848 e dopo il 1859 fece il debito suo alla Camera ed al Senato; e della Camera e del Senato fu vero ornamento. Siamo adunque tutti dolenti che anche questa perdita sia venuta a funestare l'Italia, togliendole uno dei migliori suoi figli che coll'ingegno ben avrebbe potuto renderle nuovi e maggiori servizi.

#### Presentazione di progetti di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento, il primo riguardante l'autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila e Bo-

logna ed altre per eccedere con la sovrimposta nel 1890 la media del triennio 1884-85-86; il secondo riguardante l'autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio 1889.

Prego il Senato di volere demandare l'esame di questi disegni di legge alla stessa Commissione che già venne destinata nella passata sessione.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio della presentazione di questi disegni di legge.

Il presidente del Consiglio, come il Senato ha udito, chiede che questi disegni di legge vengano trasmessi alla Commissione stessa che nella passata sessione venne specialmente dal Senato delegata per esaminare i disegni di siffatta natura.

Pongo ai voti questa proposta: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Per conseguenza i signori senatori Celesia, Manfrin, Martinelli, Majorana-Calatabiano, Piroli, Verga Carlo e Vitelleschi avranno la compiacenza di occuparsi dei disegni di legge testè annunciati.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento, dei quali, l'uno, si riferisce a modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura; e l'altro contiene disposizioni circa l'ammissione e le promozioni della magistratura medesima.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza questi due disegni di legge, e di voler deliberare che l'esame e la relazione sopra i medesimi siano deferiti ad uno stesso Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro guardasigilli della presentazione di questi disegni di legge.

Il ministro prega il Senato di voler deliberare che gli Uffici nominino una sola Commis-

sione per l'esame e la relazione di questi due disegni di legge:

Pongo ai voti questa proposta, chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il ministro prega inoltre il Senato di voler accordare l'urgenza per questi disegni.

Se non vi sono obiezioni, l'urgenza s'intende accordata.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato 41 progetti di legge per l'approvazione delle eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1888-89.

Ho pure l'onore di presentare un altro disegno di legge per l'approvazione della transazione nella causa colla ditta Minneci, già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia. Pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza quest'ultimo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di questi 41 disegni di legge.

Ora, per il titolo generico che abbracciano questi progetti di legge, pare evidente sia ad esso applicabile l'art. 21 del nostro regolamento il quale vuole che i disegni di legge di questa natura siano trasmessi alla Commissione permanente di finanza.

Se non sorgono proposte, così rimarrà stabilito.

Do pure atto all'onorevole ministro del Tesoro della presentazione di un altro progetto di legge per l'approvazione della transazione nella causa colla ditta Minneci già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia.

L'onorevole signor ministro del Tesoro prega il Senato di dichiarare d'urgenza l'esame di questo disegno di legge.

Per conseguenza, se non vi sono osservazioni, s'intenderà decretata l'urgenza pel progetto di legge presentato dall'onorevole ministro del Tesoro.

Ora pregherei il Senato di volersi riunire sabato alle ore 2 pom. negli Uffici per esaminare i due disegni presentati oggi dall'onorevole mi-

nistro guardasigilli e l'ultimo presentato dall'onorevole ministro del Tesoro.

L'ordine del giorno è così esaurito e la seduta dovrebbe sciogliersi. Però prima pregherei il Senato di stabilire di riunirsi in seduta pubblica lunedì, 17 marzo, alle ore 2 pom.; col seguente ordine del giorno:

Disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale;

Relazione della Commissione permanente di finanze sopra una proposta di modificazione all'art. 23 del regolamento per aumentare di tre il numero dei membri della Commissione stessa;

Istituzione di scuole superiori di architettura;

Dichiarare il sepolcreto Cairolì monumento nazionale;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890;

Approvazione della maggiore spesa di lire 2597 90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870.96 a saldo delle contabilità relative al capitolo 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90;

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà;

---

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1890

---

Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, numero 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza;

Sul personale di pubblica sicurezza.

Se non sorgono proposte sciolgo la seduta coll'intelligenza che il Senato si riunirà negli Uffici sabato alle 2 pomeridiane, e in seduta pubblica lunedì, pure alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è sciolta (ore 3).

## XIII.

## TORNATA DEL 17 MARZO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Omaggi — Presentazione di quattro progetti di legge — Discussione del disegno di legge: Disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale — Approvazione degli otto articoli del progetto dopo osservazioni del senatore Lampertico sull'art. 3 e risposte del senatore Manfredi, relatore, e del presidente del Consiglio — Approvazione della proposta di modificazione all'art. 23 del regolamento per aumentare di tre il numero dei membri della Commissione permanente di finanze; e successivamente del progetto di legge per dichiarare il sepolcreto Cairoli monumento nazionale — Discussione del disegno di legge relativo alla istituzione di scuole superiori di architettura — Considerazioni dei senatori Massarani, Villari, Alvisi, Gadda, Lampertico e Tabarrini — Presentazione di tre progetti di legge.*

La seduta è aperta alle 2 e 20 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il ministro del Tesoro e quello dei lavori pubblici. Intervengono successivamente i ministri della pubblica istruzione, della guerra e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Omaggi.**

PRESIDENTE. Ora si darà lettura dell'elenco degli omaggi giunti al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il procuratore generale della Corte d'appello di Brescia, del *Discorso d'inaugurazione di quella Corte del corrente anno giuridico;*

Il signor C. Bonfiglio Piccione, di un suo opuscolo *Sulla coltura della vite americana;*

Il ministro di grazia e giustizia, dell'Annuario di quel Ministero per l'anno 1890;

Il prefetto di Treviso, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1889.*

PRESIDENTE. Il signor senatore Mosti scrive progando il Senato di scusare la sua assenza per ragioni di salute.

**Presentazione di progetti di legge.**

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per la continuazione alla famiglia del compianto principe Amedeo duca d'Aosta dell'appannaggio ad esso assegnato.

Questo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo al Senato che voglia mandarlo alla Commissione permanente di finanza, perchè la materia si attiene alla sua attribuzione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di un disegno di legge per la continuazione alla famiglia del compianto principe Amedeo duca d'Aosta dell'appannaggio ad Esso asseguato.

Il signor presidente del Consiglio dei ministri prega il Senato di incaricare dell'esame di questo disegno di legge la Commissione permanente di finanza.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al capitolo n. 37 *bis* « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656 54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88;

Provvedimenti relativi al modo di pagamento delle spese di costruzione delle linee ferroviarie indicate nell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª).

Questo ultimo disegno di legge è urgente. Siccome ha carattere finanziario, io pregherei il Senato di dichiararlo d'urgenza e di deferirne l'esame alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del Tesoro della presentazione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al cap. 37 *bis* « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della

spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656 54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88;

Provvedimenti relativi al modo di pagamento delle spese di costruzione delle linee ferroviarie indicate nell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª.

Il signor ministro del Tesoro prega il Senato di voler dichiarare d'urgenza l'ultimo di questi progetti di legge, e d'incaricare pure del suo esame la Commissione permanente di finanza.

Pongo ai voti queste due domande dell'onorevole ministro del Tesoro.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

I quattro progetti di legge verranno trasmessi alla Commissione di finanza.

**Discussione del progetto di legge: « Disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale » (N. 7).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale ».

Chiedo prima di tutto all'onor. signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se accetti che la discussione di questo progetto di legge si apra sul progetto modificato dalla Commissione.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del disegno di legge proposto dalla Commissione.

Il senatore, *segretario*, COLONNA F. ne dà lettura.

(V. stampato N. 7-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Spetta esclusivamente al Re la nomina e la sostituzione dei tutori, protutori e curatori delle persone della Famiglia Reale ne' casi nei quali le medesime per il codice civile sono in istato di tutela o di cura.

Il Re fissa le norme e le condizioni per l'esercizio della tutela o della cura; determina se e come debba farsi l'inventario; e stabilisce le cautele per la conservazione dei beni.

(Approvato).

Art. 2.

Le attribuzioni, che secondo il codice civile spettano a' Consigli di famiglia, sono deferite per le persone e per i beni de' Principi e delle Principesse della Famiglia Reale a un Consiglio, il quale, oltre al tutore, protutore o curatore, che ne fa parte, è composto:

1. di un Principe della Famiglia Reale designato dal Re;
2. del presidente del Senato;
3. del primo presidente della Corte di cassazione di Roma;
4. del presidente del Consiglio dei ministri.
5. del ministro di grazia e giustizia.

In mancanza di un Principe Reale, e quando la stessa persona unisca in sè due delle indicate qualità, il Re designa un grand'ufficiale dello Stato.

Il Consiglio è convocato d'ordine del Re, ed è presieduto dal consulente Principe Reale o, in mancanza, dal presidente del Senato.

Le funzioni di segretario sono adempite dal segretario generale del Ministero della Casa Reale; ed i registri delle tutele e delle cure, e gl'inventari sono depositati nel medesimo Ministero.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. A migliore precisazione in accordo alla regola, che del consiglio di famiglia per il minore sotto tutela fa

parte con il tutore anche il protutore, la Commissione propone, che nella prima parte dell'art. 2, ove dicesi: « il quale, oltre al tutore, protutore o curatore, che ne fa parte » si dica « il quale, oltre al tutore e protutore o curatore che ne fanno parte », ecc.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone una correzione di forma, cioè invece di: « oltre al tutore, protutore o curatore », di dire: « oltre al tutore e protutore o curatore ». E poi modificare dicendo: « che ne fanno parte », invece « che ne fa parte ».

Pongo ai voti questi emendamenti: chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 2 così emendato; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

I provvedimenti necessari, nel caso di dover sottoporre alcuno della Famiglia Reale a tutela od a cura, spettano al Consiglio indicato nell'articolo precedente, sentito il procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma.

Spetta inoltre al Consiglio ricevere gli atti di emancipazione de' minorenni della Famiglia, previo l'assenso del Re.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Nella relazione della Commissione trovo determinata molto esattamente, a mio credere, la portata di questo articolo.

Le parole testuali della relazione della Commissione sono queste:

« Indiscutibile è sembrata la somma convenienza di conferire al Consiglio, sentito il procuratore generale di Cassazione, il promuovere le dichiarazioni occorrenti a porre in istato di tutela o sotto cura i maggiorenni della Famiglia Reale (art. 3); ed il diverso dettato proposto dalla Commissione non mira, che a denotare di più le ipotesi specialmente contemplate; lo stato di tutela dei minori che è l'ordinario, nascendo di fatto per virtù di legge ».

Le dichiarazioni della Commissione mi danno

l'addentellato a fare una domanda alla Commissione medesima, che spero sarà soddisfatta, o con una sua dichiarazione, o forse anche con una qualche modificazione dell'art. 3.

Questa legge sostanzialmente è legge di competenza; non introduce cioè modificazioni al diritto statuente, se non in quanto espressamente vi deroga: nel rimanente non fa che regolare l'attuazione del diritto comune.

Nè io dubito, che l'art. 3 del presente disegno di legge non sia in relazione e correlazione col Codice civile.

Approvo l'idea, da cui è mossa la Commissione, d'accordo col Governo del Re, che, trattandosi di queste disposizioni, concernenti la Famiglia Reale, fosse d'uopo di una legge a sè,

È però necessario che questa legge sia molto precisa. E la dizione molto generica dell'art. 3, per chi non abbia sott'occhio e le dichiarazioni del Governo e quelle della Commissione; potrebbe avere una portata molto al di là di quello che il Governo del Re e la Commissione intendono di darvi.

In quest'art. 3 non si fa espressa menzione di deroga qual che si sia al Codice civile. Va dunque da sè che non si tratta se non di stabilire la competenza per quei casi della tutela e cura, che già sono preveduti e sanciti nel Codice civile.

Va da sè che non si introducono nuovi casi di tutela e cura, e che quindi non viene aperta la via a sottoporre i Principi a tutela e cura, se non nei soli casi già statuiti dalla legislazione comune.

Non ho il menomo timore che la legge abbia applicazione diversa.

Bensi ho timore, che nel giudizio delle moltitudini vi si dia significato diverso.

È bene chiarirlo, sia per via di emendamento, sia per via di precise dichiarazioni così da parte della Commissione, come del Governo del Re.

Prendo l'occasione di fare un'osservazione, che per verità non concerne questo articolo, anzi nemmeno un articolo più che l'altro, ma l'ordine di collocazione.

Nella legge, come ci viene proposta, precede la composizione del Consiglio, che con essa è statuito: segue la disposizione che però ogni deliberazione ha valore dal beneplacito del Re.

Era meglio di statuire anzitutto il potere che

la legge riconosce nel Re, pure sentito il Consiglio, e dire poi come il Consiglio viene formato.

Però non fo alcuna mozione. E ritorno alla istanza mia prima, che la Commissione, d'accordo col Governo del Re, metta comunque fuori di discussione e di dubbio, che se nei casi di tutela e cura vale la competenza creata con questo disegno di legge, i casi di tutela e cura però rimangono quelli, e non altri, statuiti dalla legislazione comune.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. La Commissione non ha creduto punto, nè le veniva l'idea dalla proposta ministeriale, che l'art. 3 dovesse fare deroga al diritto comune circa i casi cui provvedere. Conveniamo quindi con l'onor. senatore Lampertico, essere una disposizione regolativa di competenza a procedere e nulla più.

Oltre il principale caso di tutela per la minore età, cadevano sott'occhio del Governo proponente la legge e della Commissione gli altri casi, ne quali dover porre in istato di tutela alcuna persona della Famiglia Reale maggiore di età, e sotto cura.

Tutti comprendono il motivo, pel quale l'ingerenza di provocare i provvedimenti necessari nelle condizioni d'incapacità diverse dall'età minore, dovesse affidarsi al consiglio costituito in luogo di quello di famiglia, e levarsene il pensiero alla persona del Re. Ma quando si è detto nell'art. 3, che i provvedimenti necessari, nel caso di dover sottoporre alcuno della Famiglia Reale alla tutela od alla cura, sono deferiti al consiglio, si è inteso di doverlo secondo il preveduto dal codice civile.

Nessuna difficoltà, da parte della Commissione, che dopo il *dovere* si esprima *secondo il codice civile*; quantunque sembri che l'articolo, supponendo un obbligo, una necessità giuridica, escluda la facoltà di provocare gli stessi provvedimenti in casi non determinati dal diritto comune.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi permetta il Senato poche parole.

Questa legge non fa se non che modificare

alcune disposizioni del Codice civile. Tutta quella parte del diritto comune che non è l'oggetto di questa legge, resta integra; di guisa che i casi di cura e di tutela non sono se non quelli che il Codice civile ha stabilito.

Il diritto comune sarà applicato come prima alla Famiglia Reale.

In questa legge non si fa se non che stabilire le competenze: si determina come dev'esser composto il consiglio di famiglia e da chi deve essere presieduto, e da chi e come devono essere approvate le sue deliberazioni. Su tutto il resto nulla è mutato al Codice civile.

Senatore LAMPERTICO. Domando, la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Godo che, come già non dubitavo, le dichiarazioni della Commissione e quelle soggiunte dal Presidente del Consiglio dei ministri non diano a questo articolo un significato diverso da quello che io stesso ne ho dato nelle poche parole che dissi dianzi. Sta dunque, che con questo articolo non si porta alcuna modificazione al Codice civile.

Ho già detto che mi sarei contentato di una dichiarazione da parte della Commissione e da parte del Governo del Re. Nè questa dichiarazione poteva essere più esplicita e categorica.

Se la Commissione, come si è mostrata disposta, d'accordo col Presidente del Consiglio, volesse chiarire la dizione dell'articolo con un emendamento, tanto meglio. Ad ogni modo resta fermo il concetto, che la legge è legge di competenza, e non porta deroga al diritto comune, se non in quei punti in cui espressamente vi deroga; cosicchè in tutti gli altri punti si mantiene la legislazione comune.

Mi rimetto pertanto alla saviezza della Commissione e del Governo del Re.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A me pare inutile ogni disposizione esplicativa, anzi sarebbe superflua. Del resto per principio generale del Codice civile le leggi non derogano alle anteriori se non in quelle materie, delle quali specialmente si occupano, e niente di più.

Tutto quello che non fa parte di questa legge resta regolato dal Codice civile.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e non essendosi fatta alcuna proposta, pongo ai voti l'art. 3 come fu testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

I tutori e i curatori sono tenuti a rendere conto della loro gestione al Consiglio suddetto. Cessando la tutela o la cura, il conto definitivo è reso al Consiglio stesso con l'intervento del Principe uscito dallo stato di tutela o di cura.

(Approvato).

Art. 5.

Niuna deliberazione e niun provvedimento del Consiglio ha effetto senza l'approvazione del Re.

(Approvato).

Art. 6.

Il Re prescrive l'indirizzo e le condizioni dell'educazione dei minorenni di sua Famiglia, anche durante la vita del padre, non ostante che questi sia nell'esercizio della patria potestà.

In caso di morte di un Principe della Famiglia Reale, benchè la sopravvivenza Principessa consorte sia nell'esercizio della patria potestà, spetta al Re regolare l'educazione e l'amministrazione de' beni dei figli minorenni.

(Approvato).

Art. 7.

Gli atti riguardanti la persona o i beni dei sottoposti alla potestà dei genitori o de' soggetti a tutela od a cura nella Famiglia Reale, che per legge richiederebbero l'omologazione o la previa approvazione dell'autorità giudiziaria, sono subordinati esclusivamente all'approvazione del Re, il quale provvede puro in ogni caso di volontaria giurisdizione.

(Approvato).

Art. 8.

In caso di reggenza, le facoltà riserbate al Re dalla presente legge sono esercitate dal Reggente del Regno.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1890

**PRESIDENTE.** Domani in principio di seduta si farà la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

**Relazione della Commissione permanente di finanza sulla modificazione all'art. 23 del regolamento (N. IV).**

**PRESIDENTE.** L'ordine dal giorno reca: « Relazione della Commissione permanente di finanza sopra una proposta di modificazione all'art. 23 del regolamento per aumentare di tre il numero dei membri della Commissione stessa ».

Come il Senato ha potuto vedere nella suddetta relazione, la Commissione permanente di finanza propone di aumentare di tre il numero dei suoi membri, di portarlo cioè da quindici a diciotto.

Apro la discussione sopra questa proposta.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta della Commissione permanente di finanza che cioè all'art. 23 del regolamento dove è detto: « La Commissione permanente di finanza si compone di 15 membri » sia sostituita la seguente dizione:

« La Commissione permanente di finanza si compone di 18 membri ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nella seduta di domani si procederà alla votazione per la nomina dei tre nuovi commissari che debbono essere aggiunti alla Commissione permanente di finanza.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

**CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Pregherei il Senato di volere ora discutere il disegno di legge che dichiara il sepolcreto Cairoli monumento nazionale, che porta il n. 4.

**PRESIDENTE.** Il signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno, propone al Senato d'invertire l'ordine del giorno, antepo-  
nendo il n. 4

al n. 3, cioè di passare subito alla discussione del progetto di legge che dichiara il sepolcreto Cairoli monumento nazionale.

Pongo ai voti questa proposta d'inversione dell'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Approvazione del progetto di legge che dichiara il sepolcreto Cairoli monumento nazionale (N. 8).**

**PRESIDENTE.** Prego il signor senatore segretario Verga C. di leggere il progetto di legge che dichiara il sepolcreto Cairoli monumento nazionale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge il progetto di legge.

(V. stampato N. 8).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Ne do lettura:

#### Art. 1.

Il sepolcreto che in Groppello-Cairoli accoglie le tombe di Benedetto Cairoli e della sua famiglia è dichiarato monumento nazionale.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il ministro dell'istruzione pubblica è incaricato di dare esecuzione a quanto è prescritto nell'articolo precedente; e i provvedimenti relativi dovranno, durante la vita della vedova Elena Cairoli, ottenere il di lei assenso.

(Approvato).

#### Art. 3.

Sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno, esercizio finanziario 1889-90, la somma di L. 30,000, quale concorso dello Stato nella

pubblica sottoscrizione per la erezione di un monumento alla famiglia Cairoli nella nativa città di Pavia.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

**Discussione del progetto di legge: « Istituzione di scuole superiori d'architettura » (N. 3).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di scuole superiori di architettura ».

Prego l'onor. ministro della pubblica istruzione di voler dichiarare se accetta che la discussione si svolga sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

**BOSELLI, ministro della pubblica istruzione.** Riservandomi di dichiarare a ciascun articolo, se mi occorrerà di presentare degli emendamenti, accetto che la discussione si apra sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Si dà lettura del progetto di legge dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, **COLONNA F.** dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 3-A).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge e do la facoltà di parlare al senatore Massarani.

Senatore **MASSARANI.** Signori senatori.

**PRESIDENTE.** Prego di far silenzio.

Senatore **MASSARANI.** Ancorchè io spero che la vostra cortesia voglia concedermi non essere io proclive ad abusare del prezioso vostro tempo, io sono sempre in molta angustia, per non dire in trepidazione grande, ogni qualvolta mi accada di dover usurparne una qualche parte.

Oggi però, avendo io l'onore di essere fra i componenti l'Ufficio centrale che ha esaminato il presente disegno di legge, e non avendo del pari la ventura di poter al tutto consentire nelle conclusioni con tanta autorevolezza dichiarate e propugnate dall'illustre suo relatore, non posso dispensarmi dal debito di esprimere intorno ad esse il mio sentimento: niente premendomi di più che di mostrare quanto antiche, sincere e profonde siano le convinzioni che mi recano

a una diversa sentenza. Non ci voleva se non una ragione pari a questa, per vincere la ritrosia che provo a mescolarmi di un dibattito in cui campeggiano uomini di fama eccelsa, come quei due luminari delle scienze esatte, di cui si onorano l'Ufficio centrale e il Senato.

Intento del presente disegno di legge è di dare norma ed assetto alle scuole superiori di architettura; senonchè interviene di questa come della maggior parte delle provvisori legislative che ci sono recate innanzi, e massime di quelle che hanno per obbietto l'istruzione pubblica: che, cioè, non ostante il senno, la dottrina e la buona volontà di chi ne tiene il governo e di chi ne consulta e delibera, per ben determinarle non si sia potuto prender le mosse da un concetto indipendente e rigorosamente razionale, da vedute ampie e generali, dal proposito di camminare diritto verso il proprio obbietto; ma si bene siasi dovuto muovere da considerazioni in gran parte estrinseche, da circostanze di fatto preesistenti, da contingenze le quali non hanno con l'argomento altro nesso se non quello che loro conferiscono la consuetudine, la possessione, od anche soltanto la tenacità delle aspettative e dei desiderii.

Oserei dire, se non temessi di esser colto in fallo dagli illustri matematici che nell'Ufficio centrale ho l'onore di avere a colleghi, oserei dire che non tanto si cerca la linea retta e più breve per arrivare allo scopo, quanto una combinazione di diagonali e di risultanti, che, partendo da punti dati, ci aiutino, bene o male, a toccare la meta.

È questo, se non erro, l'inciampo che incontra quasi sempre il legislatore in Italia, quando intenderebbe di piantare sopra basi razionali una qualche istituzione insegnativa od educativa: dover muovere dal fatto e non dal principio, da quello che è e non da quello che dovrebbe essere; dalle concessioni e non dalle convinzioni.

Ebbene, o signori, tollerate che almeno per una volta, almeno in idea, io batta una via diversa; che io faccia per poco astrazione dagli interessi, dalle bramosie, dalle gare, dalle competizioni che ci fervono intorno; consideri la tesi in sè stessa; e procuri di rilevare quale, se non ascoltassimo che la ragion pura, dovrebbe esserne la soluzione.

Resterà tempo, non ne dubitate, per scen-

dere a racconciature, a transazioni, a temperamenti; se anche più per necessità di vivere, che non per fiducia di operare correttamente. Lasciate per poco un idealista passare.

Scopo dell'insegnamento pubblico, voi me lo consentite, dovrebbe essere l'istituzione intellettuale del maggior numero; e poichè la diffusione di una coltura anche soltanto elementare e media non si ottiene senza intensi focolari d'onde la luce irradii, va da sè che lo Stato provvegga anche a questi. A fil di logica però, l'istruzione strettamente professionale, come quella che ha per iscopo piuttosto il vantaggio di una determinata cerchia di persone, di un ceto, di una classe, che non dell'universale, dovrebbe essere piuttosto suffragata a cure e spese di quella, che non a cure e spese di tutti.

E così, in effetto, si vede accadere presso le nazioni più progredite, dove ferve meglio operosa e più nudrita di forze individuali la vita pubblica. Così presso le forti stirpi anglosassoni, in Inghilterra ed in America; e possiamo avere come un buon segno, che in qualche parte d'Italia un moto analogo si manifesti, e consociazioni e fondazioni spontanee d'insegnamento professionale sorgano e si moltiplichino.

Ma quello che mi pare assai meno buono, per non dire cattivo segno, egli è che per converso in Italia sembrino più e più informarsi a mero intento di lucro, foggarsi a mero tipo professionale anche gl'istituti ufficiali e governativi di pubblico insegnamento.

Effetto questo dell'essere la società moderna assai più cupida e sollecita dell'utile, che non del vero in sè stesso; e meno ancora del buono e del bello.

L'istruzione, secondo le idee dominanti, è un capitale che bisogna mettere il più presto possibile a frutto. Preme ai giovani, e più alle loro famiglie, che il corso degli studii sia rapido e conclusivo. Poco importa che si sviscerino, come un tempo, i filosofici veri del diritto naturale, purchè si possa presto bandirsi avvocato e vestire la toga. Poco importa che si indaghino, se non sia per moda, gli arcani del microscopio, purchè si possa presto arruolarsi nella milizia sanitaria. Ed ancor meno importa, agli occhi dei più, che altri si abbeverino alle divinissime sorgenti dell'arte e vi educi il senso delle proporzioni, il gusto della linea e della

forma, il sentimento, il genio, la divinazione della bellezza.

Quale dovrebbe essere, vigendo queste inclinazioni materialistiche, queste sovraeccitazioni utilitarie della società moderna, quale, dico, dovrebbe essere il proposito, quale il concetto dominante di chi regge la somma delle cose in fatto d'insegnamento?

Che alle ragioni dell'utile si faccia una larga parte, lo intendo; e chi in effetto non sa, per restare nell'argomento nostro, che riguardo alle discipline costruttive questa parte è larghissima, quale, senza forse, non fu mai dopo i tempi romani?

Sta bene che i Politecnici copiosamente e fortemente provvedano d'ingegneri il mondo moderno; sta bene che questa Italia, la quale ha il vanto di avere per la prima perforato, e con ingegni suoi, il quarzo ed il granito delle sue Alpi, conservi a sè medesima ed amplifichi quella lode di gran maestra dell'ingegneria, che possiede da tre millennii. Così le fognature di Roma odierna ricordassero le sostruzioni mirabili dei nostri proavi! Così i grandi canali diversori che il Po ed il Tevere ancora desiderano, aggiungessero al seroto dei nostri idraulici una fronda di più; quella pacifica fronda che Mario, un soldato, intesseva a' suoi allori, quando, a ingannar gli ozii delle sue guarnigioni di Provenza, cavava laggiù quelle maestrevoli fosse, che vi fanno ancora onorato il suo nome! Così questo, pur troppo ancora così squallido agro romano, diventasse teatro alle glorie di altri Torricelli, di altri Fossombroni e di altri Paleocapa!

Ma se dal campo dell'ingegneria passiamo a quello dell'architettura, non sarebbe egli giusto che anche verso di questa si esercitasse un'altrettanto amorevole e sapiente sollecitudine?

Non si dovrebbe egli veder modo di darle tale indirizzo, che le facesse abilità di tenere in rispetto coteste inclinazioni eccessivamente utilitarie, eccessivamente materialistiche, che dominano nel mondo moderno?

Tutto, dicevo dianzi, si volge all'utile nei tempi che corrono; l'architettura, come quella che di tutte le arti è la più intimamente connessa coi bisogni del consorzio civile, come quella che più da vicino risente gl'influssi delle opinioni dominanti, partecipa anch'essa non

poco dell'aspro e ferreo carattere dei tempi odierni; s'applica a soddisfare le necessità più che a blandire i sentimenti, provvede, per dir così, il bipede combattente della sua armatura, non s'attarda gran fatto a raggentilire quel che è per lo più mero strumento di difesa e d'offesa, mero coefficiente di forza, di lavoro, di produzione.

Per una parte, per quella appunto che riguarda opere meramente utili, l'architettura, lo consento, è anch'essa un'appendice dell'ingegneria; e per questa sta bene che voi la serbiate sotto la rigida tutela dei Politecnici.

Non pur dighe, strado, canali, bonifiche; ma ponti, gallerie, magazzini, moli, arsenali, tutto codesto comprendo che sia scienza ed arte ad un tempo; che la scienza vi primeggi anzi sull'arte; e che questo primato eserciti gelosamente nelle scuole sue.

Quando però si esce dall'imperio dell'austera necessità e si penetra in un regno più mite, nell'ambito di quei conforti del vivere che non sono materiali soltanto, anzi contemperano l'utile col gradevole, la solidità colla bellezza, le soddisfazioni dei sensi con quello della fantasia, dell'intelletto, ed oserò dire anche del sentimento e del cuore: allora tollerate, vi prego, che l'arte rivendichi i suoi diritti; anzi vogliate governarne per modo l'insegnamento, che essa si senta ravvalorata a vivere di vita propria; a resistere, se occorre, contro le pressure che volesse imporle una sconfinata cupidigia di lucro; a imprimere, infine, nelle opere dell'architetto quel suggello d'eleganza, di venustà, di maestosa e virile grandezza, che fa ammirati ed ammirandi gli edifizii dei tempi migliori; e da essi trasfonde nei posterì, non solamente un senso di giocondità e una sorta di voluttà intellettuale, ma ben anco un esempio efficace, un alito vivificatore, puro, potente, d'educazione civile.

Io credo insomma che se in ogni tempo l'architetto dovette sorgere, crescere e maturarsi nell'ambiente artistico, vie più lo debba al tempo nostro, nel quale tante sono le tentazioni ad uscirne, ed a fare anche dell'arte mercato.

Ma vi è un'altra ragione vitalissima, per la quale importa che l'arte abbia a prevalere nell'insegnamento dell'architettura; una ragione intrinseca all'ardua e complicata disciplina che l'architetto è chiamato ad esercitare.

L'architettura abbraccia e tutte in sé raccoglie o contempera le arti del disegno.

Non devono già pittura e scultura, come troppo spesso accade, sopraggiungere quasi mere ornatrici, quasi ancelle d'altra stirpe, chiamate per mercede da un'ignara e superba matrona ad azzimarla ed a rinfonzolarla a loro capriccio; ma, nate ad un parto con essa, devono nutrirsi di un medesimo spirito, compenetrarsi in un solo concetto, mirare ad un solo obbiettivo, volere, ideare o operare conserte in una mente sola, indivisibili nell'industria della mano, quanto nella creazione dell'intelletto.

Per questo soltanto si videro così acconcie, nobili e perfette cose scaturire dagli ingegni dell'antichità e del primo e secondo risorgimento, che essi furono mai sempre educati nella consuetudine delle arti plastiche tutte quante; che si formarono sin da fanciulli la mano e l'occhio a tutti i magisteri della linea, della forma e del colore; che furono a un tempo architetti, pittori e scultori, magari principiando, e senza arrossirne affatto, da fabbri, da orafi, da muratori, da legnainoli; che infine ebbero familiarissima sempre la forma umana, la quale è primo modulo e canone d'ogni proporzione. Nè già per caso il divino Michelangelo negava persino il nome di architetto a chi della forma umana non si sentisse al tutto signore e padrone.

Or cotesta familiarità con tutte le arti, nella quale i maestri d'altri tempi consumarono la vita, vano è pensare che al nostro si possa, come quasi d'ogni cosa oramai si pretenderebbe, acquistar di leggieri, o simulare con vane apparenze. D'uopo è che il tirocinio principii con la puerizia medesima, che sia intenso, costante, longanime; che attinga al tempo le forze necessarie per dare al tempo opere durature; e per parlare più propriamente dell'architetto, d'uopo è che questo primo tirocinio consegua allo stadio superiore dell'insegnamento, nel quale la scienza naturalmente dovrà rivendicare la sua parte, consegua, dico, un artista fatto, non un artista da fare.

D'uopo è altresì che, internatosi nei penetrali della scienza, il giovane non chiuda dietro di sé, o non si lasci dietro a mala pena socchiuse, le porte dell'arte; ma di questa continui a fare suo pascolo, suo esercizio, sua

primitissima cura; di tanto accrescendone in sè la suppellettile, la virtù ed il tesoro, di quanto potranno alla mente sua conferirne copia e dovizia i nuovi esempi, le peregrinazioni nuove, l'ambito sempre più vasto di documenti e di monumenti che avrà modo di studiare, di sviscerare, di assimilare a sè attraverso lo spazio ed il tempo.

Or possiamo noi andar persuasi che a codesto precoce, assiduo, laborioso tirocinio artistico, che deve costituire il primo stadio di preparazione durante l'adolescenza del futuro architetto, che a codesto magistrale coronamento degli studii suoi, che deve, durante gli anni più gagliardi della giovinezza, compiere l'opera educativa, e fargli toccare, non già una effimera fioritura, ma una piena, succosa e fruttuosa maturanza — possiamo noi andar persuasi, dico, che, vuoi col disegno di legge presentato dal signor ministro, vuoi con quello che l'Ufficio centrale rassegna al Senato, venga davvero provveduto efficacemente? Io vi domando licenza di dubitarne.

Appena occorre che io mi fermi a notare come, riguardo al primo stadio, il tirocinio di un Istituto tecnico non abbia, sotto il rispetto artistico, un sufficiente valore. Consacrato a discipline fra le quali l'insegnamento del disegno non piglia posto se non nella sua forma affatto rudimentale, come strumento e sussidio a meri tracciamenti geometrici, l'Istituto tecnico è per sua stessa natura estraneo all'arto. Ed anche rispetto agli elementi scientifici, esso ne comprende di molti, quelli della chimica, per esempio, della merceologia, della botanica, che, opportuni per altre professioni, o non sono tutti e altrettanto indispensabili per l'architetto, oppure vogliono, per quel che può concernere la operosità sua futura, essere governati altrimenti, altrimenti diretti, sotto forme e con obbiettivi diversi.

A meno di aggiungere a ciascun Istituto tecnico una sezione speciale, sull'andare di quella che esiste, unica, io credo, in Italia, presso l'Istituto tecnico di Milano, dico la scuola dei capimastri, fondatavi da pochi anni soltanto, io non vedo come gli insegnamenti compartiti dall'Istituto tecnico, secondo gli ordinamenti suoi generali, possano tornare in particolar modo adatti a costituire il tirocinio del futuro architetto.

Una cosa invece, chi per poco consideri la

costituzione degli Istituti tecnici, apparisce manifesta: che la mole degli studii, la densità e molteplicità loro, la loro importanza, la quale io sono alienissimo dal disconoscere, sopraffaranno talmente l'animo e occuperanno tanto la mente e il tempo dei giovani candidati, da togliere loro la possibilità materiale di attendere con la alacrità, la assiduità e la tenacità necessaria, a quel tirocinio artistico, a quelle esercitazioni, dite pur manuali, delle arti plastiche, che sono e devono essere per il futuro architetto la prima, e più indispensabile preparazione.

Un tirocinio artistico efficace non si può manifestamente imprendere con sicuri auspicii, svolgere in un ambiente adatto, esercitare col sussidio di tutta la necessaria suppellettile, se non in una officina di provetto artista, ovvero in un istituto che il più possibile si accosti, per l'esercizio effettivo e per l'intrecciamento costante di tutte insieme le arti del disegno, a quello che era nei tempi buoni, e che in qualche caso è ancora, la bottega dell'artista medesimo; ovvero la fabbrica, dove l'imparare fa o faceva tutt'uno col lavorare e col produrre.

Ivi solamente il riscontro quotidiano e il felice innesto di tutte insieme le arti in un solo e medesimo frutto, può fare abilità d'impossessarsi dei molteplici loro avvedimenti, e di comporne con sapiente magistero opere egregie.

Oggidi si è tanto inviscerato negli uomini di scienza, me lo perdonino, un non so quale, non dirò disprezzo, un non so quale discredito verso tutto ciò che non rivesta le rigide forme delle discipline da loro predilette, che ai loro occhi (e nella loro lealtà non si fanno scrupolo di dichiararlo), ai loro occhi il nome solo di Istituto di belle arti ingenera l'idea di cosa meno efficace, meno conclusiva, meno seria, che già non risulti per loro come certa, provata, indubitabile, dal nome solo di Politecnico.

Mi pare una pagina da aggiungere ad un bel libro di un antico ed onorando presidente di questo Senato: *Della fortuna delle parole.*

Ma se codesti scienziati illustri vorranno accostarsi un poco più a quella realtà che tanto a buon diritto prediligono, si renderanno facilmente capaci che anche fra allievi artisti si studia da senno, con amore, con emulazione, con ardore, qualche volta persino con accanimento; che anche da maestri artisti s'insegna

per davvero, con quella efficacia che conferisce l'esempio mescolato spesso al precetto, con quella dimistica autorevolezza che dà la convivenza frequente, con quella sicurtà che viene dalla vita operativa e dal poter dire: come io v'insegno così ho fatto. Si renderanno facilmente capaci che anche in un'aula d'accademia (ecco il nome proscritto), il *provare e riprovare* con la matita, coi pennelli, con le stecche, con le seste, non è punto meno efficace che non possa essere in un altro laboratorio; con questo di più, che qui si vive in un'atmosfera adatta; si vive, per dir così, in mezzo alla intersezione dei raggi di tutte le arti; raggi, i quali, congiungendosi in un medesimo focolare, aggiungono luce a luce, e non c'è pericolo che producano, come nel regno della fisica avviene, il fenomeno oscuratore dell'interferenza; con questo di più, che qui gli esemplari, le tradizioni, le consuetudini contribuiscono, direi quasi per inconsapevole assimilazione, a formare l'artista; che qui, dopo avere dissertato sulla resistenza dei materiali, sulla spinta delle arcate, sulla centinatura delle volte, si può anche formarsi il criterio ed il gusto per riconoscere la acconcezza di codesti materiali, per scegliere tra le combinazioni di codesti diversi elementi costruttivi, non solamente le più solide e più durevoli, ma anche le più gustose, le più nobili, le più solenni, le più atte a destare un senso di compiacimento e di ammirazione in chi le contempla; che qui insomma si può più facilmente impossessarsi di quel magistero, di cui ogni giorno si va perdendo il segreto, e che ha nome il *magistero del bello*.

So bene che di questa lamentata decadenza del bello, massime in architettura, vi sono, all'infuori della scuola, altre cagioni; e non ho tralasciato di dirne qualche cosa in principio. Ma non mi pare questo se non un titolo di più perchè si tenti di combattere, di contrastare, di soffocare i semi della decadenza, là dove almeno si può, nella scuola. E primissimo rimedio pare a me che sia questo: volere che l'insegnamento della architettura abbia, da capo a fondo, carattere, indirizzo, governo essenzialmente artistico. Lo che non esclude che l'Istituto di belle arti, serbata a sé la somma delle cose come vuole l'indole medesima degli studii, procuri a questi ogni opportuno compi-

mento, la mercè di una alleanza eguale e non punto di una sudditanza imposta verso quegli istituti scientifici, di cui nessuno vuol certo riconoscere il pregio.

L'architettura, insomma, ha suscitato, presso di noi, insino a che restò piuttosto arte che scienza, capolavori incomparabili; da che è diventata molto più scienza che arte, non dirò che abbia cessato, ma certo ha diradato d'assai cotanto ammirevoli creazioni. Non mi pare dunque illecito lo applicare qui la sentenza di un grande maestro e nostro illustre collega, ripetendo con lui: « Torniamo all'antico. »

Se non che qui mi par già sentirmi rispondere: Voi parlate con le idee vecchie: tradizioni patrie, glorie patrie, sfatati, emeriti, decrepiti primati italiani. Tutta codesta è roba caduta in dissuetudine e uscita dall'uso. Mettete il capo fuori della vostra chiocciola; guardatevi un poco attorno in Europa; dappertutto l'arte cede oramai il campo alla scienza; dappertutto si bada al sodo e si lasciano svanire in aria i fantasmi; dappertutto architetti usciti da scuole tecniche e da Politecnici.

Signori, con tutta la reverenza per il senso comune (che qualcuno ha osato dire non essere sempre col buon senso una cosa sola), con tutta la reverenza per le opinioni dominanti, io non sono propenso, lo confesso, a far getto delle memorie di casa mia, per seguire senz'altro l'andazzo e l'esempio di casa altrui.

E per prima cosa mi piace, quando esempi si citano, che siano precisi, che non si esagerino, che non si amplifichino, che non si traggano fuori dai loro giusti confini.

Fosse anche tutta la industriale Europa su di un pendio, in fatto d'arte, sbagliato, la non mi parrebbe una buona ragione, perchè dovesse l'Italia precipitarsi a volta sua. Ma l'Europa su questo pendio non è; ma vi hanno esempi, sistemi, metodi d'insegnamento nei varii Stati d'Europa diversi; secondo che diverse sono le stirpi, le indoli, le tradizioni, le consuetudini, le necessità sociali; ma quello che può essere opportuno in un posto può esserlo o non esserlo in un altro; e s'io ricuso di imitare ciecamente, non ricuso però d'imparare.

Vediamo dunque un poco, se me lo permettete, quello che altrove, rispetto all'insegnamento dell'architettura, si faccia.

Per quel poco che è a mia notizia, il sistema

di formare gli architetti nelle scuole tecniche o più propriamente nelle scuole d'arti e mestieri (*Gewerbe-Schulen*) e negli Istituti tecnici superiori, non vige, e neppure colà vige esclusivamente, se non in Austria e in Germania.

Or io non negherò punto che l'Austria e la Germania abbiano architetti eccellenti; ma questo avanti tutto mi permetterà di affermare, che d'eccellenti l'Austria e la Germania n'ebbero e n'hanno, i quali, o sono usciti dalle scuole di belle arti, oppure si sono, coll'esercizio delle arti appunto, formati liberamente da sé.

Il Klenze, lo Ziebland, il Gärtner, l'Oehlmüller, che hanno trasformato la loro vecchia Monaco in una moderna Atene, erano artisti dei quali si possono ammirare i lavori di pennello e di modellatura quanto i loro edifizii.

Il Ferstel, lo Schmidt, lo Schinkel, il Semper e tutti gli altri che hanno arricchito le nobili loro contrade di edifizii stupendi, furono o sono altrettanto eccellenti disegnatori e modellatori, quanto architetti. Che più? D'uno di questi posso soggiungere la personale testimonianza. Il Semper, il quale ha onorata a Zurigo non meno la cattedra che la professione, diceva in formate parole a uno dei nostri onorandi colleghi: « non aver egli mai conosciuto architetto di gran vaglia il quale non fosse uscito da una scuola di belle arti. » La testimonianza non è, mi pare, nè sospetta nè di lieve momento.

Senonchè, a supporre anche — ed è ipotesi, secondo io credo, fallace — a supporre che tutta quanta l'istituzione architettonica esca di presente, in terra austriaca e tedesca, solo da scuole tecniche e da Politecnici, resta ancora a chiedere se quegli istituti abbiano, sotto un nome medesimo coi nostri, un organamento simile a quello che i nostri hanno; se siano davvero foggiate a quel modo che i nostri sono.

Io non revoco per nulla in forse l'eminente valore scientifico dei nostri Politecnici; non dubito neppure della bontà di alcuni tra i nostri Istituti tecnici medii, in rispetto al loro obiettivo.

Rilevo però anzitutto altro essere l'obiettivo, altro l'organamento delle *Gewerbe-Schulen*, da quello dei nostri Istituti tecnici medii; e le *Gewerbe-Schulen* essere appunto in Germania

quelle che più frequentemente costituiscono lo stadio del tirocinio per i futuri architetti.

Il loro indirizzo non ha, ripeto, nulla che vedere con quello dei nostri Istituti tecnici medii, se non sia con quello della sezione speciale istituita sotto il nome di Scuola dei capimastri in Milano; esemplare, s'io non erro, fin qui in Italia unico.

Scopo principale delle *Gewerbe-Schulen* è di formare degli artefici assai bene periti nelle singole industrie artistiche che si attengono alle costruzioni; cotesti artefici poi, o possono rimanere nell'esercizio di quella loro industria, nella quale hanno di consueto acquistata non solo una notevole perizia tecnica, ma altresì una certa familiarità coi buoni esemplari, ed un gusto sufficientemente educato ad intenderli, ad assaporarli, a saperne anche con saviezza e con discernimento comporre gli elementi in nuove varietà; oppure possono, con questa buona scorta del preceduto tirocinio d'artefice, adire gli studii superiori, e abilitarsi alla professione d'architetto.

Dove l'analogia cogli Istituti tecnici nostri? Si formerà bene nei nostri Istituti un geometra, non un artefice, il quale abbia mano perita quanto poteva aver acquistata il semplice fattorino nei tempi di mezzo, all'uscire dalla bottega di un buon artista.

Dei Politecnici tedeschi io nominerò quello soltanto che conosco di veduta, quello di Monaco. Avrei ben voluto visitare anche gli altri nello scorso autunno, e me ne ero formato un espresso proposito; ma ne fui impedito da malattia.

Certo, il Politecnico monacense possiede sotto il rispetto artistico una larghezza di mezzi e di suppellettile, una copia di esemplari, una serie d'insegnamenti — e tutto mi persuade a credere che sia degli altri Politecnici tedeschi il medesimo, se non di più — da non potersi manco supporre sperabili, non che esistenti, ne' Politecnici nostri, per quanto eminenti siano sotto il rispetto della scienza.

Istituti i nostri senza dubbio preclari, ma rigidamente scientifici, vi bisognerebbero cambiamenti, tramutamenti, ampliamenti, da non potersi a questi lumi di luna, o piuttosto a queste eclissi di Tesoro, ideare, non che compiere; e vi bisognerebbero per nient'altro che per accostarli, non dico a quella copia e perfe-

zione che al tempo nostro sarebbero desiderabili, ma anche soltanto a quella tollerabile condizione di cose, in cui ancora, per neglette che siano, si vedono perdurare le nostre vecchie Accademie, i nostri Istituti di belle arti.

Vi basti che nel Politecnico di Monaco vedevo gli allievi architetti modellare dal gesso le famose statue del frontone del Panellenio di Egina, come eccellenti esemplari che sono di quella scultura sobria o quasi religiosamente ritmica, che meglio s'accomoda alle linee severe ed ai partiti semplici e gravi di quella prisca architettura. Nè ho ragione di dubitare che con meno sottile diligenza vi si studino, non solamente a parole, ma in atto pratico, disegnando e modellando, le diverse maniere d'edificare d'altri popoli e d'altri tempi; e quel che è più, le relazioni che in ciascuno stile s'hanno a serbare tra il carattere dell'architettura dall'una parte e l'armonico atteggiarsi delle arti sorelle dall'altra. Or ditemi voi se a codeste finezze d'insegnamento artistico, ed anche alla possibilità materiale di compartirli, si possa essere più vicini nei Politecnici nostri, ovvero nei nostri Istituti di belle arti.

Fin qui non ho detto qualcosa che delle scuole tedesche. Non vi incresca che io spenda una parola anche intorno a quelle d'altre nazioni, non meno civili, non meno progredite, non meno degne di essere tolte, non dico ad imitare, ma certamente a studiare; chè certo l'imitare ad ogni costo non è vezzo vostro, e non vorreste più oggi dare in un eccesso di germanesimo, che mai in uno d'anglomania o di gallicismo.

Vediamo dunque un poco la Francia; la quale, checchè si dica e si faccia, non resta d'essere, per le tradizioni e le consuetudini del pensiero meglio ancora che non per la parentela medesima delle origini, vicina a noi più di qualunque altra nazione.

In Francia nè scuole tecniche, nè Politecnici non entrano nell'insegnamento architettonico per nulla. Ivi il primo tirocinio è affatto libero. Ciascuno si procura quel grado di perizia a cui aspira, dove e come meglio vuole e può; e la scuola superiore si contenta d'aspettarlo alla prova. Per adir gli studi superiori, oltre a un saggio sufficiente di calcolo, di geometria e soprattutto di storia, il candidato deve dare della sua perizia artistica una prova che ab-

braccia l'esercizio effettivo delle tre arti del disegno: disegno di figura dal rilievo, plastica dal rilievo, e infine composizione architettonica sopra un tema dato.

Vinta la prova, gli studii superiori poi, (nei quali l'esercizio pratico delle tre arti primeggia sempre, ed è trattato dagli allievi in apposite officine) si coltivano tutti e si compiono nell'unica e grande Scuola di belle arti, di cui Parigi e la Francia vanno a buon diritto superbe.

E notate ancora questo: fino a pochi anni addietro, per quanta riputazione la Scuola e il suo corso di studii d'architettura godessero, non si reputava affatto necessario d'investire l'allievo emerito di un diploma, più che non lo si faccia per gli emeriti nella pittura e nella scultura. Da qualche anno a questa parte, a chi lo chiede e subisce gli esperimenti prescritti, un diploma si dà; lo si dà a titolo d'onore, come una raccomandazione che accredita il neo-architetto presso i clienti futuri; non per altro, non per costituire altrimenti un privilegio all'esercizio della professione.

I Baltard, i Labrouste, i Lefuel, i Bailly, i Garnier, i Vaudremer, non hanno avuto bisogno di diploma per toccar le cime dell'arte, e per sedere, degnamente onorati, nell'Istituto di Francia.

Varchiamo lo Stretto; e se in Francia, nel paese che è in voce d'essere fra i più gelosi delle forme, delle gerarchie, dei regolamenti, avete visto l'architettura, come arte che è, impararsi ed esercitarsi liberamente, meno vi maraviglierà di trovarla del pari e vie più libera in Inghilterra: vie più libera, ma non per questo meno pronta al far di suo, con molta vivacità, molto coraggio, e non minore dottrina e sapienza.

Nel paese che ama gli uomini i quali siano figliuoli delle proprie opere, gli uomini, come laggiù dicono, che si sian fatti da sè, *the self-made men*, anche l'architettura si fa da sè, e non si fa meno bene per questo.

Quivi l'esercizio della libertà assai bene si allea e si corrobora colla virtuosa consuetudine dell'associazione. Un'associazione esiste, associazione spontanea e libera, la quale si è posta nome da sè *Società degli architetti inglesi*; ha suoi contributi, sue conferenze, sue scuole, suoi programmi; e a chi li accetta e sperimenta e

vince le prove da essa indette, conferisce, nè più nè meno, il titolo di membro dell'associazione.

Tutto questo, senz'ombra d'intervento governativo, nè d'onere per le finanze dello Stato. La quale assenza dei pubblici poteri, largamente compensata dalla fervida operosità e dalla oculata vigilanza dello spirito pubblico, punto non tolse che in Inghilterra sorgesse il primo e più fantasticamente nuovo e più ingegnosamente adatto e più splendidamente giocondo di quanti palazzi sorsero da quarant'anni in Europa a sede di Mostre universali; nè quell'opera felicissima fu meno dal mondo ammirata, per essere semplicemente opera di un modesto costruttore di serre, di poco più che un giardiniere-capo della ducale casa di Devonshire. La libertà della professione non ha altrimenti tolto che in tutta Europa nessun Parlamento avesse sede più degna, più connaturata al paese, al clima, alle consuetudini, meglio impressa del suggello nazionale, più grandiosa e più solenne, che non sia quella del Parlamento d'Inghilterra; nè altrimenti impedi che intorno a quella gran mole si travagliasse con amore e con devozione quasi tradizionale e gentilizia, come intorno alle grandi opere soleva a' tempi buoni accadere appunto da noi, tutta una famiglia e direi quasi una dinastia d'artisti ottimi, i Barry.

Se vi hanno, del resto, uomini i quali di tutto questo non debbano strabiliare affatto, anzi reputare la cosa naturalissima, quelli siamo noi, Italiani, ai quali tutta quanta l'arte patria è tradizione, insegnamento e documento di libertà; noi, i quali abbiamo tuttodi sotto gli occhi questo miracolo dell'arte di costruire che è la cupola di San Pietro, ideata da un semplice mastro Michele, senza brevetti, senza diplomi, senza altra tessera fuor quella della sua domestica e onorata compagnia di San Luca.

Con tutto ciò, io non vengo affatto a proporvi che noi, i quali si poco serbiamo della elasticità antica, ci abbiamo a passare d'insegnamenti ufficiali, regolari, superiori quanto si voglia; solamente vi domando che questi, per essere insegnamenti operativi e vivi, nudriti d'amore, agitati di fede, devoti a quegli ideali ai quali intendono, che questi, dico, rimangano dell'arte e nell'arte.

Qui sorge, lo intendo bene, la questione pra-

tica; e con essa, l'ardente competizione. Dove s'hanno eglino dunque codesti insegnamenti superiori a piantare, in che serie, con quali ordini?

Se la questione fosse intatta, se non le si abbarbicassero intorno, come di solito e come lamentavo a principio, aspettative, interessi, orgogli cittadini, certo spiegabili ma impossibili a soddisfare tutti insieme, to vi direi: contentiamoci, noi che abbiamo un così povero bilancio dell'istruzione pubblica da non arrivare al quarto del bilancio francese, noi che per le nostre belle arti e per i nostri monumenti non arriviamo a spendere la quarta parte di quello che la Francia spende per le belle arti e per i monumenti suoi (non certo di numero e d'importanza maggiori), contentiamoci di fare per l'insegnamento dell'architettura quello che la Francia fa.

Lasciamo libero il primo stadio, il primo tirocinio, chè certo scuole medie, scuole d'arte, accademie, officine private non mancano, ove possa il giovane erudirsi a un tempo di sufficiente coltura, e insieme e più particolarmente suodar l'intelligenza e la mano all'esercizio di quella disciplina artistica a cui intende. Aspettiamolo alla prova, e quando egli dimostri di possedere, qual si sia il modo con cui se l'abbia acquisita, una robusta preparazione, trovi allora in una grande, unica, ma veramente forte e rigorosa Scuola superiore, tutto quel complesso d'insegnamenti artistici e scientifici, tutta quella suppellettile di esemplari, tutte quelle occasioni di studio e di lavoro, che valgano a farne un artista veramente degno del nome.

Questa scuola va da sè che in condizioni normali e non pregiudicate da incidenti, da vincoli, da antefatti, dovrebbe aver sede nella capitale del Regno; massime quando questa capitale ha nome Roma; e le è consentito dal mondo intero di essere, come a dire, il nocciolo della tradizione, il focolare comune della vita artistica di tutti i popoli civili.

Dico che dovrebbe naturalmente aver sede in Roma; dove una grande Università, un Politecnico o Scuola d'applicazione che voglia dirsi, modernissima e floridissima, un Istituto storico, un Istituto archeologico, una antica e insigne Accademia di belle arti, la suffragherebbero facilmente d'ogni più desiderabile contributo e d'ogni più vivo fomite di qual si sia disciplina e dottrina; e dove agli insegnamenti

sarebbero illustrazione quotidiana le opere, contro il tempo invitte, se non dei più immaginosi artisti, certo dei più gran costruttori che al mondo mai siano stati.

Ma dicendo che in Roma dovrebbe aver sede, non intendo già che la scuola avesse a chiudere entro la cerchia dei pomerii tutta la sua sfera d'azione.

Al nostro tempo non si studia bene, e soprattutto non si studiano le arti bene, se non uscendo dal chiuso, girando il mondo, vedendo coi proprii occhi, lavorando colle proprie mani un po' dappertutto. E veramente fu questa sempre la consuetudine dei buoni maestri, anche quando gli ostacoli erano infiniti, quando per Giotto il salire da Firenze a Padova od a Milano, è lo scendere di lassù ad Assisi, e insino a Napoli, era più che per noi non sia il visitare le due Americhe.

Dico dunque che la Scuola dovrebbe fare una grandissima parte, non pure a viaggi, ma a soste laboriose e lunghe, dovunque ci sia da imparare.

Se noi non saremmo abbastanza ricchi per darle una propaggine ad Atene, avremmo pur sempre alle nostre porte la Magna Grecia, dove, non già effimere escursioni, ma vere e temporanee colonie di studio farebbero abilità ai nostri giovani di studiare le prime radici dell'arte greca, e, spingendosi un po' più in giù, in mezzo ai cimelii pompeiani, di gustare anche e conoscere per bene una delle ultime e più gentili sue fioriture. E, non intercluse se non da breve tratto di mare, punto non sarebbero, per ventura nostra, inaccessibili le isole; nelle quali, dal ceppo antichissimo dei Nuraghi fenicii o pelasgi ai felici innesti dell'arte saracina e normanna, sarebbe a raccogliere tanta messe di peregrina erudizione; senza che una temporanea ospitalità cordialmente data, ne son sicuro, e sobriamente ricevuta, potesse impoverire nessuno.

Nè qui vorrei che si arrestasse l'espansione della scuola. Ho detto dianzi ch'essa dovrebbe aver l'occhio ovunque c'è da imparare; e poichè in Italia da imparare ce n'è da per tutto, dovrebbe almeno avere propaggini in quei gremii di vita meglio intensa, dove l'accoglienza dei materiali è più frequente, la tradizione più antica, la maniera più varia e la bellezza maggiore.

Chi potrebbe dire d'aver imparato architettura in Italia senza avere studiato, senza avere lavorato a Venezia e a Firenze? Non lo potrebbe nessun uomo al mondo; un Italiano poi non lo potrebbe senza rossore.

Come dimenticare quella porta orientale nostra, Venezia, attraverso la quale tanta luce di civiltà, tanto moto d'intelligenza e di vita, tanto copiosa e preziosa sementa di dottrine, d'industrie e d'arti si è sparsa sull'Italia e sul mondo, ma prima ha fruttificato in mezzo alle lagune una così portentosa messe di bellezza, di virtù e di sapienza?

Quale città al mondo può mostrare in atto la storia della mente umana nei suoi più stupendi trovati, meglio di quella che muove dai ruderi di Aquileia, che stampa nel Palazzo Ducale e in San Marco le orme di un genio incomparabile, che popola il Canal Grande d'incantesimi rapiti ai poemi dell'Oriente, che persino una angusta chiesuola come quella dei Miracoli tramuta in un vivo cespito di fiori, e lo eterna nel marmo?

Ma se Venezia è divinazione cosmopolita, Firenze è incarnazione prettamente italiana. Il sesto-acuto vi si inquadra nella solida struttura, nelle linee orizzontali e romaneggianti del tipo nostrale. Quando il suo popolo volle elevare un inno a Dio, lanciò l'intarsio a impreziosire come uno stipo di gemme una mole più colossale del Pantheon; quando volle erigere una casa al suo Comune, non gli gravò d'ammontare nel più robusto dei fortifizii medioevali le bozze ciclopiche de' suoi padri preromani. Quivi anche l'architettura privata ha saputo restar sobria e solenne, e parlare correttamente, come il suo popolo, un linguaggio forte e gentile. È forse la sola contrada d'Italia dove il succhio dell'arte buona non sia stato ancora adulterato da mali intrugli, dove si sappia restaurare senza rifare, e far del nuovo senza dare nel bizzarro e nell'eteroclitico. E vorreste immaginare un architetto italiano che non istudiasse a fondo, alla pari colla sua Venezia, la sua Firenze?

Dunque, a supporre un corso di quattro anni, dimanderei che i primi due si spendessero a Roma, dove il presidio scientifico delle discipline costruttive, già possedute dal candidato no' più indispensabili loro elementi, verrebbe, la mercè dell'insegnamento superiore, ad essere compito in ogni miglior modo, con ogni

amminicolo di quelle applicazioni che i conforti della vita moderna richiedono, ventilazione, luce, calore; e dove ad un tempo l'atmosfera essenzialmente artistica della città eterna, della patria ideale di quanti maneggiano pennelli, scalpelli o seste, non lascierebbe altrimenti spegnere nei geli della ingegneria pretta l'ardor degli alunni; anzi, l'attrito di tanto varic e vive colonie d'artisti provvederebbe a rinfocolarlo vie più, se già non lo alimentassero gli studii d'arte condotti sui più grandi esemplari che la storia ricordi, se già non lo raccendessero quelle peregrinazioni meridionali e marine, delle quali nessuna poesia vincerebbe l'incanto. E neppur voglio tacere che alle porte stesse di Roma, in quelle chiese e in quelle badie costrutte dai Cosmati, che sono alla storia dell'arte documento fra tutti preziosissimo, potrebbero gli alunni toccar con mano il primo anello fra la romanità e il medio evo.

Degli altri due anni, io vorrei che uno ne spendessero a Firenze, uno a Venezia; dove, se mai di studii rigidamente scientifici e statici fosse ancora, che non credo, mestieri, o potrebbero acconciamente sopperirvi cattedre speciali, ovvero g'insegnamenti delle prossime Facoltà matematiche di Padova e di Pisa; e d'onde infine la scuola madre rievocherebbe nel proprio grembo i suoi giovani a una solenne e terminativa prova d'onore.

Di questa gara, vittoriosamente superata che fosse, sarebbe poi documento e premio il diploma: documento e premio non destituito sicuramente di molta autorità e di molto valore, come quello che attesterebbe una serie di studii, suffragati da tanta copia d'insegnamenti, sia rispetto all'arte, sia rispetto alla scienza; compiuti sovra tanta varietà d'esemplari; e dimostrati per tanta sequela di sperimenti e di saggi, indubbiamente seri, fruttuosi e maturi.

Se non che tutto il valore, l'autorità e l'efficacia vorrei che il diploma li attingesse alla intrinseca sua significazione, non a privilegio di sorta; nè mi piacerebbe che, non contenti di possedere in esso una riprova del proprio merito e una guarentigia non facile da emulare non che da vincere, i giovani laureati volessero farsene un'arma d'offesa, contro studiosi più provetti, e più liberamente ma non meno laboriosamente riusciti a conquistare quel dono dell'arte, che non si dà per mercede, ma si pro-

segue e s'ottiene anche fuori d'ogni recinto consacrato e benedetto, a prezzo di lunghi sudori, di onorate veglie, e qualche volta di peggio che cruento battaglia.

Niente, ve lo confesso, niente mi amareggia di più del vedere giovani, i quali, affidati come sono dal presidio di forti studii, dovrebbero non temere ma desiderare ogni libera gara, i quali, figliuoli come sono di una generazione che ha dato per la libertà il meglio del proprio sangue, dovrebbero amarla, propugnarla, volerla in ogni sperimento di vita civile, niente dico, mi amareggia di più che il vederli indotti a farsi inconsciamente avvocati del privilegio; ad arrabattarsi per escludere dall'arringo artisti, o arrivati prima di loro per vie faticosissime, che hanno saputo onoratamente aprirsi a gran travaglio delle loro braccia e del loro ingegno, ovvero anche venuti su al loro fianco, ma fuori dai cancelli ufficiali, dove forse la povertà o le strettezze della vita fabbrile tolsero loro di penetrare; non però inferiori di valentia e d'intelligenza, qualche volta superiori di genio; dei quali è da lasciare alla coscienza pubblica, e soprattutto al testimonio delle opere ed al senno maturo ed indipendente della posterità il recare un sereno ed imperituro giudizio.

No, non è dottrina nè tradizione italiana quella che vuole asserragliar l'arte in consorzierie, in fraterie, in sette gelose e chiuse ad ogni pagano che non abbia giurato sullo stesso credo e salmeggiato sullo stesso messale.

No, l'arte italiana è nata, è cresciuta, s'è coronata e glorificata di libertà, e di libertà deve rivivere.

Già troppo il mondo del lavoro e delle industrie è funestato dall'influsso di queste dottrine che non dimandano se non campi chiusi, steccati insormontabili, vedette appostate dappertutto a nimicare i rivali.

Tempo è di far fronte a codeste male inclinazioni, e d'impedire che anche sul sacro terreno dell'arte si vengano piantando nuovi dazii al pensiero e nuove dogane all'ingegno.

Io vi chiedo venia, signori Senatori, di aver così, forse con parola un poco accesa, come il sentimento mi dettava dentro e come mi ragionava in petto la mia persuasione, lineato quale mi parrebbe dover essere una scuola superiore di architettura. Scuola che altri dirà ipotetica e lontana dalla possibilità d'essere attuata; ma

nella quale io vi confesso che non so riconoscere siccome vizii nè sintomi pur lontani di farnetico queste qualità modestissime e praticissime: d'essere unica, meglio collocata, e meno dispendiosa di quelle molte, e quanto a me dico troppe, divise nei due progetti di legge, che ci rivaleggiano innanzi.

Che gli ordini nuovi non avessero a pregiudicare legittime aspettative, questo sicuramente anch'io intendo ed ammetto.

Vi ha una scuola di architettura a Firenze, vi hanno giovani che hanno colà compiuto un ragionevole corso di studii, che aspettano licenze e diplomi; e non so chi onestamente potrebbe, verso regolari saggi e sperimenti, che forse hanno già dati e subiti ad esuberanza, contendere loro il premio che alle loro fatiche è dovuto.

Ma a ciò potrebbe provvedere fors'anco in via amministrativa il signor ministro, poiché vi hanno decreti reali che tuttodì aspettano la loro applicazione; o potrebbe in ogni caso provvedersi dal Parlamento con disposizioni transitorie di legge.

Per quel che è della scuola medesima di Firenze, mi pare ch'essa potrebbe perfettamente adagiarsi e ingranarsi in quel piano di studii, ch'io ho procurato d'adombrarvi; nè credo che, all'idea di andar di costa con Venezia e di cedere a Roma soltanto la primazia, potrebbero punto inalberarsi gli spiriti della città fra tutte gentile, che sovra ben altro altare ha fatto della sua corona magnanimo olocausto alla unità della patria.

Quanto alle altre città italiane, l'acquetarsi nella comune concordia, o, se si vuole, nella abnegazione comune, mi parrebbe anche più facile.

Ciascuna anche delle minori potrebbe recare in mezzo titoli non trascurabili; ma nessuna, per quanto grande, vorrebbe, io credo, tanto ostinarvisi, da mettere in forse il migliore assetto dell'universale.

Dirò io una parola di Napoli? Nessuna città italiana ha certo artisti più squisiti, popolo più spigliato, natura intorno a sè più ubertosa, cielo e mare più divini; ma non è recarle offesa il riconoscerle minor tesoro di monumenti che non a Roma, a Venezia e a Firenze. E se l'essere il gremio più fitto e più popoloso d'Italia, se l'avere a premunirsi contro le insidie

di un suolo altrettanto estuoso quant'è mirabilmente ferace, la designa naturale teatro alle prove più segnalate e più benefiche dell'ingegneria civile, non si vede che le sia altrettanto valido titolo per sedere maestra d'architettura.

Tanto varrebbe che vi pretendesse Milano, a ragione de' suoi vivi commerci, de' suoi numerosi opificii, de' suoi fervidi se non sempre corretti rinnovamenti edifizii. Eppure, io non consiglierai Milano a reclamare codesto privilegio; ancorachè ella possa andare mestamente altera di palme recenti, alle quali il suo Politecnico e l'Accademia sua hanno pur troppo intrecciato il cipresso.

I Politecnici del resto non avrebbero, io credo, a lamentar iattura nessuna, per il fatto che la istituzione degli allievi-architetti fosse affidata a scuole speciali. Rimarrebbe ai Politecnici sempre il mandato che, secondo l'indole dei tempi, secondo l'inclinazione della società moderna, secondo le stesse idee dominanti, s'avrebbe universalmente in conto d'ufficio superiore a quello medesimo della scuola d'architettura; dico il mandato di creare gl'ingegneri civili, che troppo più degli architetti hanno voce in capitolo nel mondo moderno.

Se dalla vostra benignità, signori senatori, mi verrà indizio che qualcuna almeno delle idee che ho avuto l'onore di rassegnarvi trovi grazia davanti al vostro senno, piglierò animo a darle quella forma, che dal seguito della discussione fosse per essermi consigliata. Se no, mi terrò pago che voi diate venia all'onestà dei propositi, alla sincerità dei convincimenti, e a quell'antico amore dell'arte, che, a titolo almeno di forza irresistibile, e quand'anche la formula non sia più dal Codice ammessa, potrà per avventura valermi la vostra assoluzione.

#### Presentazione di progetti di legge.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti due disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Iscrizione di L. 3,000,000 sul capitolo 37 « Spese d'Africa » dello stato di previsione della

spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 per il pagamento dei premi di arruolamento dei militari del corpo speciale d'Africa;

Autorizzazione della spesa di L. 17,500,000 da iscriversi nel bilancio della guerra nell'esercizio finanziario 1889-90 per provvista di nuove polveri da fucili, e per la costruzione d'un nuovo polverificio.

Pregherei il Senato di voler concedere che siano rimessi questi due disegni di legge, come del resto è prescritto dal regolamento, alla Commissione permanente di finanza.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi progetti di legge: uno, per la iscrizione della spesa di L. 3,000,000 per pagamento di premi di arruolamento al corpo speciale d'Africa; l'altro, per autorizzazione di una spesa di L. 17,500,000 per la fabbricazione di polvere senza fumo e l'impianto di un nuovo polverificio.

Il signor ministro della guerra prega il Senato di voler incaricare dell'esame di questi due disegni di legge la Commissione permanente di finanza.

Pongo ai voti questa domanda. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**MICELI, ministro d'agricoltura, industria e commercio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MICELI, ministro d'agricoltura, industria e commercio.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, sul concorso dello Stato all'Esposizione nazionale che avrà luogo a Palermo nel 1891.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di un progetto di legge intitolato: « Concorso dello Stato all'Esposizione nazionale che avrà luogo a Palermo nel 1891 ».

Questo progetto di legge sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

#### Ripresa della discussione.

**PRESIDENTE.** Si riprende ora la discussione del disegno di legge sulle scuole d'architettura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Villari.

**Senatore VILLARI.** Farò alcune brevi osservazioni sul progetto di legge.

Dichiaro che io non intendo di fare opposizione al progetto di legge; le mie osservazioni tendono a dargli una migliore attuazione, perchè mi pare che in alcuni punti abbia assoluto bisogno di essere modificato.

Il Senato ha già visto dalla relazione dell'illustre relatore dell'Ufficio centrale e dall'eloquente discorso del nostro onorevole collega Massarani, che sulla questione delle scuole di architettura vi sono due opposte opinioni, che da lungo tempo si combattono in Italia.

Vi sono coloro i quali dicono che l'architettura è un'arte e che ha poco o punto bisogno della scienza; vi sono altri i quali sostengono invece che per essa l'insegnamento preponderante debba essere quello della scienza.

Io non intendo di entrare in questa disputa, la quale avrebbe ora più carattere teorico e scientifico, che pratico.

La mia opinione personale è che l'architettura sia sostanzialmente un'arte, ma che abbia bisogno di un solido insegnamento scientifico.

Desidero piuttosto di far osservare che sarebbe utilissimo, se noi con questa legge riuscissimo a mettere un termine ad una lotta che da lungo tempo continua; anzi per me il merito di questa legge è di cercare in qualche modo una conciliazione fra i due opposti pareri, fra le due opposte opinioni. La lotta ha, fra le altre cose, portata questa conseguenza, che si sono continuati a formare architetti nelle scuole politecniche e nelle accademie di belle arti, con opposti criteri.

E quel che è peggio si è che le scuole di architettura nelle accademie di belle arti furono istituite a poco per volta, senza una legge, senza un organismo determinato.

Si sono istituiti sette anni di studio, un corso superiore ed un corso inferiore, ed in questi sette anni di studio si hanno circa 120 alunni ripartiti tra Firenze, Napoli e Roma. Ed ora che siamo alla fine quasi dei corsi, si dice ai giovani che hanno frequentate queste scuole: badate, questi studi non giovano a nulla, non hanno alcun valore per voi, è come se non li aveste fatti, voi non potete avere nessun di-

ploma che v'abiliti ed esercitare alcuna professione!

Ora tutto questo a me pare enorme danno, e sarebbe tempo che a questo sconcio si potesse una buona volta riparo.

Ma il disegno di legge, del quale ora ci occupiamo, secondo me, dovrebbe avere una qualche disposizione relativa al destino dei giovani che frequentarono le scuole di architettura nelle accademie di belle arti.

Il ministro aveva nel suo progetto messo un articolo, che l'Ufficio centrale ha levato, dicendo che le disposizioni transitorie si faranno con decreto reale. A me pare che la cosa abbia una importanza abbastanza grave, si da doverci persuadere di collocare nella legge un articolo di disposizioni transitorie, il quale dica quale sarà la sorte serbata a questi giovani, ed a che costo a loro abbiano servito sette anni di studio. Questa è una necessità, un dovere. E v'insisto, perchè mi sembra che la discussione si farà sul controprogetto dell'Ufficio centrale, che non ha in proposito nulla addirittura.

In principio, dopo il corso inferiore di tre anni, non c'era altro; ma il corso superiore fu poi istituito non so come. Certo esiste e deve avere un valore.

Io sono lietissimo che si cerchi una buona volta di uscire da uno stato di cose tanto doloroso. Le accademie protestano che vogliono esse l'insegnamento dell'architettura, i politecnici fanno altrettanto, e senza una legge che intervenga, si perde tempo in provvedimenti provvisori, che portano sempre nuovi guai.

Altra volta io e l'onor. senatore Gadda invocammo dall'onor. ministro una legge in proposito; la legge ora è venuta, ed io sarei felicissimo se la questione venisse una volta risolta. La presente instabilità nuoce anche ai politecnici. Quando io vedo che nel miglior politecnico che abbiamo, quello di Milano (che ora ci si propone di imitare, e che ha alla testa un uomo come l'onor. Brioschi, il quale se ne è sempre occupato con grande zelo), quando vedo che in questo politecnico non vi furono dal 1837 al 1889 che soli 32 scolari di architettura, in media uno per anno, ciò vuol dire che le cose non vanno bene.

Questo disegno di legge cerca il modo di conciliare le opposte opinioni, e comincia dal dare nei politecnici maggior sviluppo al di-

segno, all'insegnamento dell'architettura come arte. Di ciò sono lieto, perchè, lo ripeto, l'architettura per me è arte, non scienza; arte però che ha bisogno, ai nostri tempi, di un buon fondamento scientifico. L'Ufficio centrale in sostanza ci viene a dire: Noi daremo nei politecnici l'insegnamento scientifico, prenderemo dalle accademie di belle arti l'insegnamento artistico. Se più tardi si crederà che l'arte debba avere anche una maggior parte, si manderanno gli scolari per più lungo tempo ancora all'accademia. Ma oltre di ciò, si fondano due scuole superiori nelle accademie di Firenze e di Venezia. I due opposti sistemi sono di fronte. Si vedrà il risultato. Chi avrà più polvere sparerà di più.

Lo stesso senatore Brioschi ha dichiarato che nel suo politecnico si dà troppa scienza e propone di darne meno. Ha visto che l'accademia di belle arti giova ai suoi alunni e chiede che anche quelli del corso preparatorio vadano all'accademia.

Il suo professore di architettura, il professor Boito, dice lo stesso, e quindi io aggiungo: ebbene continuate per questa via. Si avrà il modo di vedere il risultato delle esperienze. Ma perchè questa conciliazione riesca, bisogna procedere francamente. Bisogna che l'esperimento nelle scuole di Firenze e Venezia si faccia in modo serio, efficace, con tutti i mezzi necessari.

Diamo alle accademie la loro parte, come si è data la loro parte ai politecnici.

Quantunque io abbia inteso con grandissimo piacere ed ammirazione il discorso del nostro illustre collega il senatore Massarani; quantunque io divida molte delle sue idee, e riconosca il suo grande valore come critico d'arte, non posso seguirlo nella sua proposta.

Prima di tutto egli proclama la libertà assoluta della professione di architetto, ed io sarei con lui, ma ad una condizione, che cioè non fossimo in un paese in cui per ogni professione ci vuole il bollo del Governo.

Se in queste condizioni voi date libertà alla sola architettura, che cosa succede? L'architetto non si può più muovere, trova tutti i posti presi. Non può entrare nel genio civile, nè nelle strade ferrate, nè nei municipi, nè nelle provincie; non può far niente, perchè c'è l'in-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1890

geguero che piglia ogni cosa, e l'architetto resta fuori di tutto.

È tanto vero ciò che questi ingegneri molte volte si fanno fare i disegni dagli architetti e li presentano, e hanno i lavori ed i guadagni. Ecco l'effetto della proposta libertà.

In Italia non si fa come in Inghilterra, come in America, ove per costruire una strada ferrata si può prendere un ingegnere che non ha diploma. Non si crede che lo Stato debba tutelare l'interesse della strada ferrata. L'ispettore va ad ispezionare, e se i lavori vanno male, li sospende.

Noi abbiamo un altro sistema, ed una volta che siamo entrati in esso, non possiamo al solo architetto dare una libertà che gli tornerrebbe tutta a danno. Anzi, è sopra questo punto che io avrei voluto che nella legge, o almeno nella relazione, si fosse detto qualcosa di più, si fosse data qualche spiegazione necessaria. L'onorevole relatore, che ha tanto profondamente studiata la questione, dice: volete sapere perchè ci sono così pochi architetti? Perchè col diploma d'ingegnere si può fare l'architetto e col diploma d'architetto non si può fare l'ingegnere. Ed è verissimo. Questa appunto è la posizione difficile in cui trovansi gli architetti. Io, architetto con diploma, presentandomi al municipio, non posso essere impiegato, mentre l'ingegnere è accolto, fa la chiesa, il palazzo municipale, le strade, i lavori cioè di architetto e d'ingegnere. Sarebbe necessario dire quello che può e quello che non può fare l'ingegnere, quello che può e quello che non può fare l'architetto.

Ma se, per il genio civile, per i comuni, per le provincie, per le strade ferrate basta il diploma d'ingegnere per far tutto, a che varrà poi il diploma di architetto? Su di ciò io vorrei una spiegazione, perchè questa è la ragione, come si legge nella stessa relazione dell'onorevole Cremona, per la quale abbiamo così pochi architetti.

Se questa è la ragione, domando se c'è un rimedio.

Quando sentite che il professore di architettura di Milano vi confessa, che la sezione di architettura nelle scuole di applicazione si chiama l'ospedale, perchè ci vanno solamente quelli che non riescono negli esami di matematica, vuol dire che c'è qualche grave ostacolo all'eserci-

zio di questa professione. E però studiano per essa solamente quelli di straordinario ingegno, che affrontano tutte le difficoltà, o quelli che non riescono ad altro. Bisogna dunque cercare un rimedio.

Ed ora vengo alla questione sostanziale, cioè agli articoli della proposta di legge, la quale si riduce in due parole a questo: Vi saranno tre nuovi insegnamenti nelle scuole di applicazione, e s'indicano quali. Vi saranno due nuove scuole d'architettura, una nell'accademia di Firenze e l'altra nell'accademia di Venezia. Ma siccome l'illustre relatore ha, con grande copia di argomenti e di esempi, dimostrato che l'insegnamento scientifico deve avere per l'architetto grande importanza, perchè l'architetto deve, per cultura, essere messo alla pari del medico e dell'avvocato, e siccome, secondo lui, non si può introdurre un tale insegnamento nell'accademia di belle arti, perchè in essa prenderebbe un carattere di istruzione secondaria, così egli cerca risolvere in altro modo il problema. Venezia, egli dice, si metterà d'accordo con la Facoltà di Padova e Firenze coll'istituto superiore, aggiungendo gli altri insegnamenti che mancano.

Ora questo è troppo poco, si rimane troppo nel vago, ed io ho paura che se non si determina niente, nell'atto pratico s'incontreranno molte difficoltà, ed il ministro si troverà molto impacciato. E prima di tutto è egli possibile che gli scolari di Venezia oscillino continuamente fra Padova e Venezia per fare i loro studi? Si dice: non c'è che un'ora di strada ferrata tra Padova e Venezia. Ma c'è che un'ora per andare ed un'altra ora per tornare, e bisogna anche andare dalla università alla stazione di Padova, e dalla stazione di Venezia all'accademia: sono dunque tre ore fra una lezione e l'altra. E poi chi paga i viaggi o il tempo perduto ai poveri scolari?

Questo continuo viaggiare tra lezione e lezione a me pare assolutamente impossibile, e lo dico con tanta franchezza, perchè il professore Boito che è professore di architettura nel politecnico di Milano, ed è nato, non so bene se a Padova o a Venezia, ma certo è stato molto tempo a Padova, scriveva: « C'è pericolo che un'improvvida ed avara disposizione sciupi ogni cosa, che si accordi, cioè, all'istituto di belle arti di Venezia la sola facoltà d'intendersi

colla scuola di applicazione di Padova, perchè in questa i giovani possano attingere le loro cognizioni scientifiche e conseguire il diploma. Padova è lontana da Venezia circa un'ora di ferrovia: lo spreco di tre ore non basterebbe per andare e tornare ». Quando io vedo che un Veneto, professore di architettura nel politecnico di Milano, parla a questo modo, io mi permetto di sottoporre le sue e le mie osservazioni all'Ufficio centrale, per vedere se almeno non ci dice come esso intende risolvere questa questione. Si tratta di cinque anni di studi. Si dice che nei primi due anni ci sarà poca arte e si potrà più facilmente studiare a Padova. Ma io vedo che nel politecnico di Milano, che voi ci proponete di imitare, vi sono nei primi due anni sei ore la settimana per questo insegnamento del disegno; il direttore, onorevole Brioschi, dice che sono poche; bisogna diminuire la scienza, aumentare l'arte, ed il professore Boito dice che sin dal primo anno i giovani debbono andare molto tempo all'accademia di belle arti. Dunque da Padova bisogna correre a Venezia fin dal primo anno. È possibile un insegnamento che obbliga gli alunni a correre continuamente da Padova a Venezia per le diverse lezioni? Su ciò io domanderei una spiegazione. Non sarebbe più pratico far venire qualche professore da Padova a Venezia, e nominare gli altri con sede fissa a Venezia? Ed ora vengo a Firenze.

Firenze è in condizioni diverse, perchè ha l'istituto superiore in cui si trova tutto l'insegnamento di scienze naturali, e ciò è parte non piccola dell'insegnamento scientifico di cui hanno bisogno gli architetti. Ma vi manca (e qui è il punto su cui debbo richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale, e specialmente dei due illustri matematici Brioschi e Cremona, ai quali questa questione deve importare assai), vi manca, dico, ogni insegnamento di matematica, e quindi bisogna istituirlo di nuovo.

E la legge che cosa dice?

« L'una e l'altra scuola saranno integrate con nuove cattedre, in modo che il loro ordinamento sia simile a quello delle sezioni architettoniche delle scuole di applicazione ».

Siccome in queste sezioni si vuole moltissima matematica, nasce il dubbio, dirò anzi è già nato in molti, che si voglia fondare una nuova Facoltà fisico-matematica a Firenze. Già si dice:

Ora cominciate con una cattedra o due, e poi l'appetito viene mangiando, e vorrete tutta la Facoltà. Io non credo che questa sia l'intenzione dell'Ufficio centrale, ma è bene essere chiari, perchè aumentare le Facoltà universitarie, quando ce ne son troppe, non mi pare cosa utile, specialmente quando a pochi passi si ha una Facoltà di matematica così illustre, come quella di Pisa, ove sono professori come il nostro collega Betti, il quale ha formato una grande quantità d'insegnanti di matematica. Non vorrei nemmeno l'apparenza di far concorrenza a una Facoltà così illustre e così vicina. Quando ciò si volesse, sarebbe meglio dirlo chiaro, perchè si discuterebbe.

Ove occorra qualche professore di Facoltà matematica, sarebbe meglio farlo venire da Pisa. Far viaggiare gli scolari tra Firenze e Pisa sarebbe anche più difficile che tra Padova e Venezia.

Provarsi a formare in Firenze un altro frammento di Facoltà fisico-matematica, sarebbe un voler creare un'altra delle tante istituzioni che non hanno la forza nè di vivere, nè di morire. Sarebbe difficile trovare i professori, dovremmo ricorrere alle mediocrità, e poi ci sentiremmo dire: val molto meglio seguire la legge di natura, e lasciare morire chi è debole, vivere chi è forte.

Meglio di questo sarebbe forse lasciare che l'insegnamento dell'architettura s'impartisse nei politecnici, il che è un male a cui più facilmente si troverebbe in avvenire rimedio.

Per Firenze l'insegnamento matematico è la sola difficoltà vera a crearvi una buona scuola d'architettura. Ma se è vero che si debba prendere a modello l'istituto di Milano, con le modificazioni che l'Ufficio centrale propone per esso, che cioè gl'insegnamenti scientifici sieno diminuiti, noi possiamo facilmente metterci d'accordo, abbandonando la lotta fra scienziati ed artisti, tra facoltà e facoltà, riconoscendo che così la scienza, come l'arte sono necessarie all'architetto, ma la scienza di cui si ha bisogno non è molta, non è tale che occorra in nessun caso pensare a creare una nuova Facoltà matematica.

E qui mi permetterei di osservare all'illustre scienziato e mio carissimo amico Cremona che alla sua relazione egli ha dato tale intonazione, parlando del valore della scienza di fronte al-

l'arte, ha adoperato tali parole, tali argomenti per rialzare la prima al paragone della seconda, che io credo il suo linguaggio sia andato al di là del suo pensiero. L'arte ha, come la scienza, la sua propria altezza. A che fare paragoni? Più alto sta chi ha più ingegno, sia scienziato o artista.

Venendo al concreto, l'insegnamento scientifico che domanda l'Ufficio centrale non credo sia così vasto che una parte di esso non possa avere un carattere non universitario. Infatti lo stesso Brioschi propone che la medesima scienza, la quale s'imparte agli ingegneri, sia data da altri professori, o anche assistenti, agli architetti, in un modo più modesto. Ciò vuol dire che alcuni insegnamenti possono essere dati a Firenze anche da professori del liceo o istituto tecnico. Ed osservo, tra parentesi, che tutte queste nuove spese deve farle il Governo, perchè il bilancio dell'istituto superiore non può dare neppure un soldo. Se c'è poi bisogno di un qualche insegnamento di facoltà matematica, vorrei, come ho detto, far venire da Pisa a Firenze il professore, dimostrare così che noi rispettiamo il valore di coloro che già stanno lavorando da un pezzo, e che noi insegnanti non vogliamo combatterci, ma bensì aiutarci reciprocamente, senza farci concorrenza, senza alzare la bandiera della discordia, perchè si finirebbe per non far nulla di buono a Firenze, e guastare quello che si fa a Pisa. Ho già detto come vanno queste cose: si comincia col creare una o due cattedre; poi si cerca di aumentarle, e si finisce col cercare di rapirsi i buoni insegnanti, indebolendosi a vicenda.

Ed ora ritorno alla questione accennata in principio. È assolutamente necessario determinare quale sarà il destino degli scolari che erano nelle scuole che si sopprimono, i quali sono circa 120. Si sono chiamati questi giovani a seguire in istituti governativi un corso di sette anni di studi, e poi si è detto loro che questi studi non valgono a nulla. È veramente troppo. Bisogna che si faccia loro sapere quale è la via che si lascia loro aperta.

Ho conosciuto uno di questi, che per venire a studiare nella scuola di Firenze, abbandonò un piccolo impiego che aveva. Ottenuto il diploma, aveva avuta sicura promessa di un altro ufficio, e s'era impegnato a prendere moglie; ma quando mostrò il diploma, gli fu negato

tutto, perchè il diploma non aveva valore. Lo stesso ministro della guerra non riconosce validi questi studi per le agevolazioni che l'ufficio di leva fa agli studenti.

Si dica a quale corso nella nuove scuole potranno essere ammessi coloro che hanno studiato in quelle che ora si sopprimono. Questo è un dovere di giustizia.

E vengo ad un'altra questione. Sarebbe assai necessario determinare qualche cosa intorno al valore relativo dei diplomi d'ingegnere e di architetto, giacchè questo è messo nella condizione di non poter far la professione dell'ingegnere, mentre che l'ingegnere, anzi tutti possono fare la sua. È una cosa difficile questa distinzione, ma pur necessaria, se non si vuol soffocare l'architettura.

In questo modo io credo che la legge verrebbe assai migliorata, e si eviterebbe il pericolo di future e continue lotte. In sostanza l'Ufficio centrale propone un accordo fra due sistemi opposti. Esso dice: lasciamo da parte tutte le dispute. Vi sono le accademie di belle arti, e noi vi proponiamo di mandare gli alunni delle scuole di applicazione o politecnici a studiare l'arte nell'accademia. Oltre di ciò, proponiamo due scuole d'architettura nelle accademie. A me pare che una tale proposta si possa e si debba accettare. La scienza e l'arte avranno la loro parte, e di più i due opposti sistemi mostreranno coi fatti il proprio valore.

Bisogna però, lo ripeto, trattare con uguale imparzialità i due ordini di scuole.

Perchè, nella vostra legge, voi dite in modo preciso quello che vi occorre per le scuole di applicazione. Sono cattedre ben determinate, coi loro nomi A, B, C, e per le scuole di Firenze e Venezia, lasciate tutto nel vago: *s'integreranno?* Questo è poco, bisogna dir come, dir qualche cosa di più. Altrimenti le nuove scuole non sorgeranno. Questa incertezza ha già fatto nascere molti dubbi. Il ministro sentirà subito, se non le ha sentite, le proteste di color che dicono: - Ma voi volete fare nuove Facoltà fisico-matematiche, o qualche altra cosa di grosso. - Se non vi spiegate chiaro, non farete nulla di buono. Seguirà come è seguito con le scuole che ora si sopprimono.

Nessun ministro pensava a crearle per sopprimerle. Tutti eran mossi da buonissime intenzioni, ma si trovavano fra due opposti partiti; volevano

contentar tutti e non contentarono nessuno. Quando davano un passo a destra, erano subito tirati a sinistra, e viceversa. Così, barcamenandosi, fondarono le scuole di Napoli, Firenze e Roma, che ora si sopprimono, perchè i professori dei politecnici dicono che non servono a nulla, come i professori dell'accademia dicevano e dicono, che i politecnici sono la rovina dell'architettura.

Io lo ripeto, tutte queste mie osservazioni non mirano ad osteggiare il progetto, ma muovono dal desiderio di vederlo attuato efficacemente e quindi prego che alcuni articoli siano determinati in modo più chiaro, e che tutta la legge sia fatta in maniera che non susciti troppi dubbi e sospetti; altrimenti io temo che il ministro si troverà in condizione di non potere attuare nè le sue idee nè quelle dell'Ufficio centrale.

Prego il Senato e prego l'Ufficio centrale a scusarmi se ho parlato con tanta franchezza; ma mi è sembrato meglio esporre chiaramente queste poche idee, così nell'interesse della scienza e dell'arte, come nell'interesse del progetto dell'Ufficio centrale.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Non dubiti il Senato che io penetri nella profonda filosofia della storia del precedente oratore, onor. Massarani, nè nella parte formale, tecnica in cui è entrato il mio amico Villari.

Io parlerò solamente come cittadino, come viaggiatore, se volete, e con quel senso generale che tutti dobbiamo avere dell'arte.

L'arte, secondo le mie idee, non è altro che la verità nella natura e nella realtà, da cui l'arte ha tratto tutte le meraviglie nell'applicazione del pensiero. A quest'altezza l'arte è creazione.

Quando un naturalista contempla la ricchezza e la magnificenza del creato si ferma ad ammirare l'armonia, la forma, la grandiosità delle montagne; i dettagli sfuggono colle leggi della natura fisico-chimiche che li governano.

Così è un'opera d'arte; dove voi ammirate l'insieme, e vi sorprendono i dettagli, quando si vengono ad esaminare vi trovate un tutto armonico e bello, ed è ciò che si chiama arte; tale fu il mio sentimento, quello che ho sentito predominare in generale in tutti gli uomini, i

quali ammirano la natura nella sua grandiosa semplicità senza essere architetti, artisti e scienziati.

La maggioranza degli uomini, quando comincia ad osservare la natura e la realtà delle cose create, resta colpita da un insieme di linee, di armonia di forze, qualunque sia l'oggetto che la natura presenta alla vostra contemplazione.

Io non ho mai scritto d'arte nè sono un letterato della forza de' miei amici Massarani e Villari, ma dico che non posso intendere l'arte diversamente. Fra i viaggiatori d'istruzione e di diletto, ma di grande levatura e di grande scienza, ricordo il generale Moltke che ne' suoi viaggi in Oriente fino alla Dacia nota, come ricorda in una sua lettera, i monumenti di architettura, gli avanzi di castello e di torri ed altri edifici che formarono sull'Eufrate e sul Tigri la sua ammirazione e formano ancora la meraviglia degli scienziati e dei tecnici per l'applicazione dell'arte edificatrice, della scienza meccanica. Questi sfidarono i secoli e furono rispettati dalle meteore distruggitrici dei barbari, e perchè?

Perchè nello stesso tempo che erano necessari alla guerra di difesa erano belli. Nella Russia, che va superba della ricostruzione del grande monumento di Mosca, il Kremlin, tomba della gloria di Napoleone I, fu costruito da artisti veneti, e da quegli ingegneri famosi che erigevano chiese e palazzi per le città libere di Verona o di Vicenza sotto la Serenissima di Venezia.

L'imperatrice Caterina ricorse al genio civile d'Italia per costruire un monumento di resistenza guerriera come era in quei tempi e mostrò di essere all'uopo il Kremlin.

Ora con questi fatti, o signori, coll'illustrazione che ne hanno dato, per vasta e sincera erudizione, il mio amico Massarani e Camillo Boito, professore nel politecnico di Milano, di cui il Massarani ha letto un brano di relazione, si può ancora dire che l'arte deve essere il risultato della sapienza e degli studi di sette anni di matematica pura e di calcolo sublime, e di altre scienze speculative? La nostra storia va superba degli uomini anche contemporanei e colleghi sommi nelle scienze matematiche, come il Minich, il Conti, il Bellavitis di Bassano come il professor Bucchi fu nell'arte idraulica. Cito ad onore d'Italia soltanto questi insigni cultori delle scienze matematiche, che non fu-

sono grandi meccanici industriali, nè architetti, nè artisti, per non offendere la modestia di altri nostri colleghi viventi e che sono nostre illustrazioni scientifiche di fisica e matematica, che non potrebbero esercitare l'architettura con la presente legge.

Ora, io domando alla Commissione e al Senato, se quando io difendo la tesi che l'architettura è la più comprensiva delle belle arti invece che una scienza, e che a quest'arte si possono applicare indistintamente tutti coloro che abbiano una suppellettile degli studi che si impartiscono dalle nostre scuole e dai nostri istituti tecnici, bastanti a far comprendere le manifestazioni pratiche di questo ramo importantissimo delle industrie edificatrici e decorative, domando se non sarebbe stato meglio servirsi degli elementi già preparati nell'istruzione secondaria tecnica, anzichè accrescere la congerie degli insegnamenti estranei od inutili per gl'ingegneri, le scuole di architettura.

La spesa del bilancio sarebbe limitata alle cattedre di statica e di meccanica applicata, da aggiungersi a quelle di disegno e prospettiva che esistono nelle accademie di Firenze e di Venezia, per le due scuole di architettura, di cui parlano con molta chiarezza le petizioni inoltrate al Senato dai corpi insegnanti, dai municipi e dai cittadini di quelle illustri sedi delle arti belle.

Con tale metodo potrebbero in due o tre anni educarsi praticamente i numerosi giovani che sortono dalle scuole tecniche, i quali senza diventare architetti, sarebbero riesciti capi costruttori istrutti, quindi direttori delle Società operaie di muratori, scalpellini, ecc., che a a flue sono i coefficienti delle arti edificatrici di tutti gli usi e di tutti gli stili. Chi non vede che sarebbe stata più semplice la legge e meno dispendiosa, ed avrebbe avuto quel consenso universale, artistico e non artistico, che avrebbe fatto tacere le rivalità degli altri centri, innanzi alle splendide residenze di Firenze e di Venezia che hanno sempre tenuto il primato invidiabile delle arti architettoniche e decorative di tutti i tempi e di tutte le varietà?

Mi ricordo di un viaggiatore incontrato in ferrovia, che aveva fatto il giro del mondo, e mi diceva che gli mancava di vedere Venezia: al nostro arrivo mi domandò dove fosse la piazza ed io ve lo accompagnai senza premet-

tere alcun avviso; al vederla di sera gli apparve un teatro meraviglioso e grande e bello, specialmente per l'architettura, che dava una idea completa dei più famosi palazzi e monumenti del mondo!

Dunque non taccio la mia sorpresa; che un ministro italiano (è accenno tanto alla relazione Coppino, quanto alla relazione dell'onor. Bosselli), parlando delle sedi di scuole di architettura in Italia, mancasse di nominare Venezia; questo nome appariva soltanto in un inciso del progetto modificato dalla Commissione, per iniziativa, credo, del nostro amico Massarani, accettato dal relatore Cremona e dal ministro.

Egli sostenendo il concetto stesso cui ho accennato in principio, che sarebbero sufficienti due sole scuole di architettura, a Venezia e Firenze negli istituti di belle arti, aveva dimostrato con tutte le ragioni storiche e politiche, che quelle due città se ne ripartissero gl'insegnamenti, risparmiando l'aumento della spesa in bilancio di quelle cattedre che si dovevano aggiungere, a completare nelle scuole di applicazione per gl'ingegneri, il corso per gli architetti.

A Venezia non c'era proprio bisogno neanche di preparazione matematica delle università e dei politecnici, perchè trovansi provveduta di un buon istituto tecnico che ha le scuole di matematica, di geometria, di statica e insomma di quelle parti scientifiche elementari che bastano di materiale scientifico ad un buon architetto.

Io mi sono opposto, e lo sa il ministro della pubblica istruzione, al pareggiamento delle università municipali alle governative, perchè ho sostenuto la libertà nei municipi come nei privati di fondarle e mantenerle a loro spese, e la libertà negli scolari di frequentarle o no a loro piacere, purchè ci fosse una sola e grande università, veramente degna di questo nome, la quale sola potesse e dovesse concedere dietro uno o più esami i diplomi e le patenti di libero esercizio professionale, lasciando in pieno arbitrio dei giovani di studiare dove e come volessero.

Io non capisco perchè ad una massa di trenta milioni d'Italiani si debbano dare insegnamenti lunghi e costosi da diventare un privilegio dell'aristocrazia e della ricchezza, mentre vi sono ancora tanti milioni di analfabeti.

Per me la conclusione è questa sola: il ministro e l'Ufficio centrale pieghino il capo all'ideale di una vera riforma degli studi e comincino col ritirare questo disegno di legge, che proprio, secondo me, non ha ragione di essere, e si persuadano a ripresentarlo limitato ma completo nel suo organismo per i due soli Istituti di belle arti...

Senatore BRIOSCHI. Lo dica al ministro.

Senatore ALVISI.... E l'ho appunto detto e lo ripeto al ministro e alla Commissione.

Nell'Ufficio centrale vi sono due teste quadre non perchè matematici, ma per solido e colto ingegno, come gli onorevoli Brioschi e Cremona, che in mezzo alle nostre facili fantasie, sono i più tenaci e i più istruiti nella loro scienza. Essi, naturalmente, cercano di trascinare gli altri ad acconciarsi alle loro idee, e credo che i discorsi dei nostri amici Massarani e Villari non varranno a toglierli dalla loro proposta fissa di creare sette scuole d'architettura accessibili soltanto agli studenti di matematica, invece che agevolare una carriera a tutti quelli che possiedono elementi d'ingegno e di cultura sufficienti a diventare buoni architetti o capi educati di compagnie costruttrici.

Bisogna democratizzare la scienza e invece in un paese che si chiama democratico tutto si vuol fare o governativo o aristocratico.

Sorga almeno la parola di un cittadino il quale dica che questo non è il modo di educare il popolo alle arti professionali che furono il loro vanto e la loro ricchezza, che potrebbero rinnovare anche oggi che tutto il mondo li domanda e li accoglie.

A me sembra impossibile che un progetto come quello che abbiamo sotto gli occhi di restringere l'esercizio dell'architettura ai soli ingegneri che hanno percorso gli studi dei politecnici e delle università venga da due Lombardi, i quali appunto sanno che precisamente a Venezia per opera di Piero e Tullo Lombardo delle compagnie e dei maestri Comacini si elevarono quelle meraviglie che tutto il mondo ammira delle *Procuratie*, e di altri edifizii, nella piazza di San Marco.

E dai Lombardi non vanno scompagnati i Toscani i quali col Sansovino lavorarono quel gioiello della loggetta attigua al campanile di San Marco. Eppure tutti questi sommi che potrebbero insegnare agli architetti presenti e futuri,

non si sa che fossero profondi matematici ed ingegneri.

Pur troppo le teste dei popoli immaginosi ed anche italiani per la maggioranza non sono fatte per le formule matematiche. Voi ricorderete tutti quel difficile che era il *ponte degli asinelli* nelle scuole ginnasiali e nelle scuole secondarie. Ancora oggi se questo problema di geometria dovesse essere la pietra di paragone per gli studi scientifici e classici, vedrete che l'ottanta per cento degli studenti sarebbero rimandati per insufficienza negli esami delle scienze matematiche.

Si, o signori, è verità che per la matematica ci vuole una vocazione speciale, che secondo il sistema fisiologico si reputa localizzata, perchè nell'intelligenza umana le facoltà e le attitudini non sono egualmente sviluppate nell'organo del cervello, e senza questo predominio dell'organo non si attinge il grado di superiorità in alcuno dei rami delle scienze e delle arti.

Perciò vi sono di quelle materie alle quali assolutamente si ribella l'organismo stesso del nostro cervello.

Ciò non vuol dire che gl'Italiani non abbiano dato i più grandi fisici e matematici del mondo, mentre da tutti è compreso che s'intende la inclinazione generale delle menti degl'Italiani, e la loro propensione agli studi delle matematiche.

Chi mi può negare essere nella natura dell'Italiano preponderanti le facoltà dell'immaginazione e del genio inventivo, e può convincermi che dicendo l'Italiano più disposto alle scienze sociali e politiche ed alle arti. abbia detto cosa men vera?

Perciò se il signor ministro dell'istruzione pubblica vuol preparare dei buoni professionisti nelle arti edificatorie e nelle arti decorative, e intelligenti direttori nelle opere pubbliche, siano opere idrauliche come architettoniche, bisogna che ai molti che si dedicano agli studi secondari tecnici e fisici apra le porte di questi studi che segnano un'istruzione di perfezionamento professionale. Escludo assolutamente, d'accordo coi precedenti oratori, e con altri, come il Gadda e il Tabarrini, che il diploma d'architetto debba concedersi ai frequentatori degli studi superiori, mentre può essere dato dalle scuole di architettura delle accademie di belle arti di Firenze e di Venezia, e a tutti indistintamente

che si presentano a percorrere il tirocinio in detti istituti o si prestino all'esame rigoroso di licenza in quelle materie.

Io ridurrei l'articolo 1 a quel solo inciso che dice: « Il diploma di architetto è dato dalle scuole superiori di architettura in Firenze ed in Venezia ».

Mi pare di aver espresso abbastanza chiaro il mio pensiero e lo esprimo come un giurato, perchè non voglio arrogarmi nè scienza nè capacità superiore a quelle dei luminari della Commissione i cui nomi sono già consacrati alla posterità come matematici illustri.

A loro non basta però essere chiamati scienziati e teorici, ma anche pratici; e questa pratica in che cose consiste? Consiste nel valersi della propria influenza, della propria posizione sociale e politica per imporre la propria opinione alle assemblee...

Senatore BRIOSCHI. Invochiamo anche delle buone ragioni, speriamo.

Senatore ALVISI... Le buone ragioni l'ho detto quali sono; ma il fatto vero si è che in Germania il matematico si dedica puramente alla matematica: il matematico in Germania non fa l'architetto, l'idraulico. In generale per i veri scienziati di Germania è tanta l'astrazione per cui proprio va famoso quel tale che per guardare la luna cadde in un fosso.

Il vero dotto non guarda le cose di questo mondo, e vive e lavora nell'è speculazioni delle idealità, e scopre le ragioni dell'essere e delle sue leggi.

Ma noi abbiamo bisogno di fattori, di capi lavoratori istruiti che conoscano l'arte del disegno e dell'ornato e che nelle cose più volgari vi metta quell'idoneità che nasce sempre, come raggio di luce, nelle intelligenze più umili e nelle condizioni delle classi laboriose, che non sono indifferenti alle meraviglie della natura e delle arti.

È questo che vogliamo; vogliamo che tale sentimento del bello penetri nelle moltitudini anzichè nei pochi, o nei molti che vadano a studiare il calcolo infinitesimale, di cui fu e sarà gloria imperitura il fu mio amico e collega Raffaello Minich.

Egli pure si astrae nei suoi calcoli a tal segno che un giorno in ferrovia masticava il biglietto, e lo gettava in palline contro il cri-

stallo della finestra e poi domandava ove fosse il biglietto. Forse aveva sciolto un problema di calcolo infinitesimale. (*ilarità*).

Così fanno i veri scienziati, i quali muoiono tutti poveri e specialmente in Italia non trovano chi stampi le loro opere e meno chi le studi e diffonda.

Eppure con questo sistema degli studi teorici, e massime senza retribuzione, abbiamo distolto il sentimento dei nostri grandi pensatori, per regalarli agli stranieri salvo a reclamarne le ceneri dopo morti.

Persuadetevi, signori colleghi, che la sperata grandezza dei popoli ricchi che noi vogliamo ora imitare, non sarà mai raggiunta in Italia coi sistemi della scuola moderna!

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Dopo i discorsi così autorevoli che sono stati fatti e che hanno dimostrato tanta dottrina e tanta competenza negli onorevoli senatori che mi hanno preceduto, io non oso entrare nel merito della questione. Quando avrò detto che la mia opinione è che l'istruzione e lo studio dell'architettura debbano avere carattere più artistico che scientifico, non avrò fatto altro che esporre il mio giudizio individuale e dichiarare il mio voto, ma non avrò certo portato un argomento nè un'autorità ulteriore a questa tesi così brillantemente sviluppata.

Io mi limito quindi a fare una semplice raccomandazione all'onorevole signor ministro, anzi dirò meglio, a ricordare una sua promessa, ed è di provvedere a quanto già l'onor. nostro collega Villari ora gli chiedeva, cioè di tutelare e regolare la sorte di quei giovani studenti che hanno già compiuto in Firenze il corso inferiore di architettura e che si trovano sospesi senza poter procedere innanzi a compiere il corso superiore.

Nel progetto di legge che ci sta innanzi non si dà un provvedimento che assicuri i giovani che hanno finito il corso inferiore di architettura di poter proseguire a compiere il corso superiore e conquistare un diploma pel quale ebbero un affidamento dal Governo e che se venisse a mancare, infliggerebbe loro una ingiusta delusione. Tale provvedimento deve essere sollecito. Imperocchè vi sono dei giovani i quali hanno già esaurito il corso delle classi

inferiori, ed ora non sanno a qual partito appigliarsi...

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ha posto mente, onorevole senatore, all'art. 6 del mio progetto?

Senatore GADDA... Quell'art. 6 dava al ministro le occorrenti facoltà per provvedere agli studenti di cui è parola, ma quell'articolo fu levato dalla Commissione e la relazione dice che la Commissione è d'accordo col ministro.

Importa quindi che l'onorevole ministro acconsenta che sia nella legge stabilito il diritto a proseguire nel corso superiore ai giovani che hanno percorso le classi inferiori istituite coi decreti reali del settembre e novembre 1885.

Io poi mi permetto anche di domandare all'onorevole signor ministro ed alla Commissione che diano una risposta completa ed esauriente per schiarire e risolvere un'altra tesi che noi abbiamo davanti.

Noi finora abbiamo avuto dei diplomi d'ingegnere che hanno abilitato all'esercizio dell'architettura. Ora chi è ingegnere civile è del pari nella professione architetto.

Coll'attuale disegno di legge noi andiamo a creare un nuovo diploma, quello dell'architettura.

D'ora innanzi il diploma d'ingegnere civile abiliterà all'esercizio dell'architettura? Quell'antico diploma assorbirà, sarà comprensivo del nuovo diploma di architettura? O, pare questo conferirà uno speciale ed esclusivo diritto all'esercizio dell'architettura? Il diploma d'ingegnere subirà una modificazione, una restrizione? Perchè verrebbe una diminuzione della competenza accordata alla persona che ha ottenuto il diploma d'ingegnere il quale prima aveva anche implicitamente il diploma di architetto.

Non vorrei certo che la legge attuale abbia ad avere effetto retroattivo, parlo del futuro, ma pel futuro bisogna essere chiari. Mi associo in ciò interamente al desiderio espresso dall'onorevole Villari di veder chiarita bene la posizione legale che viene fatta dalla nuova legge rispettivamente all'ingegnere civile ed all'architetto.

Io desidero, e spero che sarà parimenti chiarito e stabilito bene, in qual modo si sistemeranno le scuole superiori in Firenze ed a Venezia, non rimettendosi interamente, questa

organizzazione ad un futuro decreto amministrativo.

Sono due scuole speciali; e ad esse mi pare che, anche secondo le considerazioni espresse nella relazione dell'onor. Cremona, si potrebbe limitare il presente progetto di legge, e non sarebbe stato male di farè così un degno e completo esperimento di una tale istituzione, lasciando pel momento i politecnici quali sono. Questo rimaneggiamento generale importerà una forte spesa e mi fa paura.

Limitiamoci per ora a Firenze ed a Venezia, e non solo per ragioni di economia, ma ben anche per la difficoltà riconosciuta dallo stesso relatore dell'Ufficio centrale, di trovare professori idonei, e per la scarsità degli scolari che abbiano le attitudini speciali dell'artista.

Se l'architettura è, come io credo, un'arte bella, bisogna che lo scolare possieda quel genio che solo può produrre un vero artista, e senza del quale è impossibile raggiungere quella perfezione nell'architettura che tutti dobbiamo vedere. Era opportuna la limitazione a queste due scuole di Firenze e Venezia, anche per abbreviare la strada a questa riforma che è pure urgente nella febbre odierna del costruire.

Ad ogni modo non avanzo proposte. Attendo di sentire quale è il concetto del Governo in proposito, nella speranza di vedere organizzata la scuola di architettura in maniera, che d'ora innanzi possiamo avere architetti che rispondano al nostro passato; poichè al presente si costruisce assai male nel riguardo estetico, e ciò riesce tanto più doloroso e dannoso, poichè attraversiamo un periodo eccezionalmente fecondo nelle costruzioni e riforme edilizie.

Io non ne do colpa all'insegnamento attuale, ma all'ordinamento attuale dell'insegnamento; e se dall'esito dobbiamo giudicare le cause, siamo condotti a sentire il bisogno della riforma che ora ci proponiamo di eseguire.

Ma entreremo in concreti particolari quando si discuteranno gli articoli.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Se non erro, l'onorevole ministro della pubblica istruzione prima che s'iniziasse la discussione ha dichiarato che si riservava d'introdurre un qualche emenda-

mento alla legge così come venne presentata dall'Ufficio centrale.

Ed ho anche la persuasione, che alcuno degli emendamenti, che saranno proposti dal ministro, possa render superflue le osservazioni, che ora sottopongo al Senato e sulle quali richiamo l'attenzione del ministro.

Non ho la competenza di seguire il senatore Massarani, per quanto io potessi ciò ambire, in quelle alte idealità dell'arte, che egli sa esprimere con un linguaggio così nobile e così sempre geniale.

Ho dinanzi a me un disegno di legge per le scuole d'architettura, che non discuto, ma soltanto desidero che si applichi, se non altro, secondo i principi ai quali esso s'informa.

Questo disegno di legge parte dal concetto, che essendovi d'uopo di elevare l'insegnamento dell'architettura a quel punto in cui si trova già presso altri popoli civili, ed occorrendo rendere anche in Italia l'insegnamento dell'architettura adatto ai bisogni della società odierna, sia necessario presidiarlo del necessario corredo scientifico.

Consequentemente all'idea da cui muove, il disegno di legge coordina, anzi immedesima l'insegnamento dell'architettura nelle scuole d'applicazione.

Però lo stesso Ufficio centrale, rendendo omaggio alle ragioni dell'arte e senza per nulla venir meno al concetto che informa tutta la legge, ammise l'istituzione delle due scuole speciali d'architettura a Firenze e a Venezia.

Quando pongo mente alla parte che ebbe l'onorevole ministro della pubblica istruzione, perchè nella legge si introducesse la istituzione di queste due scuole, tanto più mi raffermo nella persuasione sin da principio espressa, che alcuni degli emendamenti, che il ministro intende di proporre al Senato, soddisfino di già ai desiderî che parmi legittimo di esporre, e che spero verranno accolti dall'Ufficio centrale del Senato.

Ed invero, per quanto nell'Ufficio centrale fosse rappresentata la scienza da tali che bene hanno il diritto di rappresentarla, non si sollevò in esso difficoltà alcuna, che in omaggio dell'arte si istituissero le due scuole di Venezia e Firenze.

Ma importa che le disposizioni pratiche, le quali si contengono nella legge, ossia le di-

sposizioni di attuazione, non vengano poi ad alterare nel fatto i buoni intendimenti dell'onorevole ministro, felicemente secondati dall'Ufficio centrale.

Accenno ai programmi ed alla direzione delle scuole di Firenze e Venezia.

I programmi potrebbero colla troppa congerie degli insegnamenti nuocere all'idea artistica siccome quella che vive di una sublime semplicità.

Ciò non temo.

Il disegno di legge non provvede che a tre sole nuove cattedre. Altri insegnamenti, per cui non si istituiscono cattedre nuove, troveranno pur sempre un limite, per quanto non desiderato, inesorabile. E questo limite lo troveranno necessariamente nella spesa.

Bensi, quando la direzione della scuola d'arte fosse affidata al preside della scuola di applicazione, il preside della scuola di applicazione non potrebbe a meno di portarci l'abitudine della sua mente, la predilezione de' suoi studi, in una parola la parzialità scientifica.

Non sarà con ciò falsato il concetto della scuola d'arte? A che nemmeno istituirla, se usurpando altro nome venisse essa medesima a tramutarsi in una scuola d'applicazione e non altro?

Ora io temo che quell'articolo della legge che demanda ai presidi delle scuole di applicazione la direzione di esse anco per le scuole di architettura, si estenda pur anco alle scuole di Venezia e Firenze...

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. A parer mio, no.

Senatore LAMPERTICO. Bene: ciò non sarà nella mente dell'onorevole ministro, nè dell'Ufficio centrale. Ma, se ciò fosse, il carattere genuino delle scuole d'arte sarebbe evidentemente snaturato.

A parer mio si esagera, quando si dice che l'architettura è arte bensì, arte però, la quale a differenza delle altre non può reggersi se non sulle grucce della scienza.

Di elementi scientifici tutte le arti hanno d'uopo. O che il pittore, lo statuario non hanno d'uopo di conoscere la struttura anatomica del corpo umano?

Sta bene: ciò però non toglie, che l'arte abbia vita sua propria. Chi la riducesse ad ancella farebbe peggio che spegnerla.

Alle scuole dunque di Firenze e Venezia si preservi l'autonomia. Se no, tanto varrebbe non istituirle.

Le mie osservazioni invero concernono più che altro disposizioni particolari della legge o disposizioni di attuazione; però queste disposizioni particolari o disposizioni di attuazione della legge hanno tanta importanza che possono determinare a dare il voto favorevole o contrario alla legge.

Chiedo pertanto all'onorevole ministro, chiedo all'Ufficio centrale, che, poichè il ministro propose e l'Ufficio centrale accettò l'istituzione delle due scuole d'arte, le disposizioni della legge non ne alterino nel fatto la nobile idea che le informa.

Questo disegno di legge che si prefigge?

Elevare l'insegnamento dell'architettura in guisa che l'Italia non abbia inferiorità in confronto delle altre nazioni civili.

Renderlo adatto agli usi odierni.

Mantenere vivo quel sentimento dell'arte, che anche più che altri popoli noi abbiamo obbligo di custodire.

Questo è l'ufficio precipuamente delle due scuole d'arte, di Firenze e Venezia.

Non basta, e ciò si comprende, il dire che a Venezia e a Firenze più che altrove l'arte ha cittadinanza onorata per nobili tradizioni ed esempi meravigliosi.

Occorre che a Firenze e a Venezia l'insegnamento dell'arte non sia destituito di quei presidi che lo rafforzano altrove.

Sta bene: ma evitiamo, accuratamente, con ogni studio evitiamo, che quel presidio, di cui vogliamo l'arte munita, le tolga il respiro, la privi del soffio animatore, vitale.

Ovviando dunque al pericolo che la disposizione dell'art. 3 si estenda alle scuole di Venezia e Firenze.

Adottiamo una qualche disposizione che alle scuole di Firenze e di Venezia mantenga il vero e proprio carattere, le renda idonee a quel fine che abbiamo di vista.

Senatore TABARRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Tabarrini.

Senatore TABARRINI. Mi permetta il Senato una brevissima osservazione.

I diritti degli studenti delle attuali scuole di architettura di Roma, di Firenze e di Napoli

furono eloquentemente difesi dai senatori Villari e Gadda.

Nota peraltro che nell'art. 7 della legge si dice che le disposizioni transitorie, le quali regoleranno comunque sia questi loro diritti, saranno contenute nel regolamento che il ministro è abilitato a fare in seguito all'approvazione che la legge stessa riporterà dal Senato e dalla Camera elettiva.

A me per verità questo non pare conveniente; perchè trattandosi di diritti di cittadini i quali hanno la base in uno stato legale di cose, che risulta dall'essere state le scuole di architettura istituite con decreto reale fin dai tempi del ministro Coppino, questi diritti debbono essere regolati dalla legge e non lasciati all'arbitrio di chi compilerà il regolamento.

Perciò io insisterei a questo proposito presso il signor Ministro e presso l'Ufficio centrale perchè si inserisca una disposizione transitoria nel testo della legge stessa, dando il valore che crederà il Senato ai diritti di quei giovani, i quali hanno fatto un corso intero di istituzioni di architettura secondo le disposizioni del decreto reale che istituiva le scuole di architettura.

Non si può dire da un giorno all'altro a questi giovani: il vostro tempo l'avete speso invano, ricominciate.

Il fatto della istituzione delle scuole di architettura deve avere le sue conseguenze; esso ha un valore giuridico di cui non può negarsi la sussistenza.

Perciò, lo ripeto, insisto perchè tanto il signor Ministro quanto l'Ufficio centrale acconsentano che nella legge ora in esame, s'inserisca una disposizione transitoria in favore di questi giovani studenti d'architettura nelle scuole che si aboliranno...

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. La mia proposta non la conosce?

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore TABARRINI... Poichè ho la parola, dirò che non nutro troppa fiducia che i nuovi insegnamenti di architettura annessi alle scuole di applicazione per gli ingegneri possano avere un avvenire che conforti l'animo di quelli che vedono con dolore la decadenza dell'arte in Italia.

Gl'insegnamenti di architettura posti come appendice alle scuole di applicazione per gli

ingegneri saranno sempre una cosa secondaria; l'elemento scientifico soverchierà e toglierà modo e tempo agli scolari d'applicarsi all'architettura che è arte geniale, che vuole libertà e tempo per essere coltivata a dovere.

Inoltre nelle scuole d'applicazione mancherà affatto l'ambiente artistico, che è quello che desta l'ingegno del giovane a quella forma d'arte a cui si sente inclinato. E questo è uno dei casi troppo frequenti, per verità, tra noi, nei quali le rivalità municipali impediscono che si facciano istituzioni che abbiano un vero carattere nazionale.

Noi in Italia difficilmente potremo avere quegli istituti d'arti e di scienze che formano la gloria e la forza della Francia; perchè in Italia ogni volta che facciamo uno di questi tentativi, non riusciamo a nulla, appunto per la smania di moltiplicare gli istituti, piuttosto che concentrare tutte le forze in un istituto solo o in pochissimi. Di questo sistema di contentar tutti noi abbiamo esempi lacrimevoli. Non parlo delle università cresciute in numero eccessivo. Rammenterò le rare scuole normali che si avevano per formare i professori delle scuole secondarie.

Questo stesse scuole non si potevano istituire dovunque, e vi si sostituirono le scuole di magistero; prima in poche università, poi in tutte. Or queste scuole così moltiplicate, in molte università sono un nome vano, in poche mirano piuttosto a fare dei dotti che degli insegnanti sperimentati.

Lo stesso accadde per una scuola di paleografia e diplomatica che si voleva fondare sull'esempio della scuola delle carte di Francia.

Se ne fece un primo esperimento nell'Istituto dei studi superiori di Firenze, che non ha potuto attecchire, perchè appena sorta questa idea venne subito la pretensione di applicarla a tutte le università del Regno. Così una per una le istituzioni più utili allargate a ogni città, a ogni centro di studi, vanno a mancare nel loro fine, e noi spendiamo delle somme enormi che danno pochissimo risultato, perchè noi le spiccioliamo nel moltiplicare istituzioni che poi non hanno condizioni di vita, e si mantengono per vanità municipale senza produrre gli effetti sperati.

Dubito pur troppo, e vorrei ingannarmi che anche questa legge che mi pare fatta per con-

tentar tutti, e queste scuole di architettura che noi attacchiamo come una ruota di più alle scuole di applicazione degli ingegneri, abbiano la stessa sorte.

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Pregherei i signori senatori che avessero in animo di presentare emendamenti, di volerli comunicare alla Presidenza, perchè possa trasmetterli alla Commissione.

Domani alle due seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale;

Dichiarare il sepolcreto Cairoli monumento nazionale;

e per la nomina di tre membri della Commissione permanente di finanza.

II. Seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione di scuole superiori di architettura.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'art. 76 e del successivo art. 77 della legge 20 marzo 1865 allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890;

Approvazione della maggiore spesa di lire 2597 90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887 88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico o contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870 93 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stati maggiori e comitati » dello

stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90;

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade fer-

rate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà;

Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza;

Sul personale di pubblica sicurezza.

La seduta è levata (ore 5 1/2).

## XIV.

## TORNATA DEL 18 MARZO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Comunicazione di un elenco di registrazioni con riserva — Valutazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge approvati nella seduta precedente e per la nomina di tre membri della Commissione permanente di finanza — Inversione dell'ordine del giorno — Approvazione per articoli del progetto di legge: « Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'art. 76 e del successivo art. 77 della legge 20 marzo 1865 allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea » — Seguito della discussione del disegno di legge per la istituzione di scuole superiori di architettura — Discorso del ministro della istruzione pubblica — Osservazioni dei senatori Carallini e Brioschi — Discorso del senatore Cremona, relatore — Parlano i senatori Massarani e Lampertico — Dichiarazioni del relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione di un ordine del giorno proposto dal senatore Villari e degli otto articoli dei quali componesi il progetto di legge, dopo discussione cui prendono parte i ministri della istruzione pubblica e dei lavori pubblici ed i senatori Cremona, relatore, Brioschi, Gadda, Moleschott, Villari, Cambrai-Digny, Tabarrini e Torrigiani — Presentazione di un progetto di legge — Risultato della votazione dei due progetti di legge fatta in principio di seduta.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4 pom.

È presente il ministro della pubblica istruzione; più tardi intervengono il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Comunicazione.**

**PRESIDENTE.** È giunta alla Presidenza la comunicazione seguente:

« Roma, 15 marzo 1890 »

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 2853, il sottoscritto ha l'onore

di trasmettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina di marzo corrente.

« Il presidente

« D'ENHOUE »

Do atto al signor presidente della Corte dei conti della fatta comunicazione.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale; »

Dichiarare il sepolcreto Cairoli monumento nazionale;

e per la nomina di tre membri della Commissione permanente di finanze.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori che devono procedere allo spoglio delle schede per la nomina di tre membri della Commissione permanente di finanza.

(Sono sorteggiati i signori senatori Borelli, Mezzacapo, Manzoni).

Gli onorevoli signori senatori Borelli, Mezzacapo e Manzoni, terminata che sia la votazione per la nomina di tre membri della Commissione permanente di finanza, procederanno allo spoglio delle schede.

Prego i signori senatori a volersi recare ai loro posti.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione di scuole superiori di architettura.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei il Senato, prima di continuare la discussione del progetto di legge per l'istituzione di scuole superiori di architettura, di voler invertire l'ordine del giorno, e procedere alla discussione e votazione del disegno di legge che è al n. 1 sulla facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a' termini della prima parte dell'art. 76 e del successivo art. 77 della legge 20 marzo 1865, allegato B, e dei condannati a pena perpetua, commutata in pena temporanea.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor presidente del Consiglio prega di voler invertire l'ordine del giorno. Egli propone che, prima di riprendere la discussione del progetto di legge, iniziata ieri per l'istituzione di scuole superiori d'architettura, si proceda alla discussione di quello relativo alle facoltà da accor-

darsi al ministro dell'interno per la liberazione dei coatti assegnati a' termini della prima parte dell'art. 76 e del successivo art. 77 della legge 20 marzo 1865, allegato B, e dei condannati a pena perpetua, commutata in pena temporanea.

Pongo ai voti la proposta d'inversione dell'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Approvazione del progetto di legge: « Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a' termini della prima parte dell'art. 76 e del successivo art. 77 della legge 20 marzo 1865 allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea » (N. 11).

PRESIDENTE. Chiedo al signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se accetta che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego dunque il signor senatore segretario Colonna di leggere il progetto della Commissione.

Il senatore, *segretario*, COLONNA F. ne dà lettura.

(V. stampato N. 11-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procederà ora alla discussione degli articoli.

Si legge l'art. 1:

#### Art. 1.

Il domicilio obbligatorio assegnato dai prefetti in virtù delle leggi 20 marzo 1865, allegato B, e 6 luglio 1871, n. 294, potrà dal ministro dell'interno essere protratto per le esigenze della pubblica sicurezza, senza però eccedere i termini massimi pei diversi casi stabiliti dalle leggi predette, o fissati da sentenza.

(Approvato).

## Art. 2.

È pure data facoltà al ministro dell'interno di ritardare secondo le esigenze della pubblica sicurezza e per un tempo non eccedente i due anni la liberazione dei condannati a pena perpetua, la quale in virtù dell'art. 39 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, sia commutata in pena temporanea.

I liberati possono dal ministro dell'interno essere assegnati a domicilio coatto per la durata massima di anni cinque senza che ricorrano gli estremi di cui nell'art. 123 della legge 30 giugno 1889, n. 6144

(Approvato).

## Art. 3.

Il termine di anni tre, durante il quale sono soggetti alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, a norma del terzo capoverso dell'art. 39 del regio decreto 1° dicembre 1889, i condannati indicati nell'articolo precedente, decorre dal giorno della liberazione di fatto dalla casa di pena, o dal domicilio coatto.

(Approvato).

## Art. 4.

Con regolamento da approvarsi per regio decreto si provvederà alla esecuzione di questa legge.

(Approvato).

## Art. 5.

La presente legge andrà in vigore col giorno della sua pubblicazione.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Seguito della discussione del progetto di legge:  
« Istituzione di scuole superiori di architettura » (N. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Istituzione di scuole superiori di architettura ».

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione. Signori senatori: la dotta e splendida relazione dell'Ufficio centrale, l'importante discussione che ebbe luogo ieri in questa Assemblea, dimostrano una volta di più quanto amore e quanta sapienza rechi il Senato del Regno negli argomenti che concernono la vita intellettuale e gli ordinamenti scolastici del nostro paese.

Ed è cagione di grandissimo compiacimento per me lo scorgere come il concetto di conciliare le tradizioni e le esigenze dell'arte con i progressi fatti nelle scienze, e di allcare le forze e gli studi delle scuole per gli ingegneri con gli insegnamenti di alcuni istituti di belle arti, al quale era informato il disegno di legge che io ebbi l'onore di presentare a questo illustre Consesso, sia passato nel disegno dell'Ufficio centrale ed abbia trovato concordi i pareri di quasi tutti i senatori che così eloquentemente parlarono ieri, compreso, se non m'inganno, anche l'onor. senatore Massarani; poichè, quando egli descrisse il modo con cui vorrebbe ordinare la sua ideale ed unica scuola di architettura, andò componendone gli studi in parte con quelli che si traggono dagli insegnamenti artistici, in parte con quelli che hanno fondamento nelle discipline scientifiche.

Quando io ebbi ad occuparmi dell'argomento che stiamo ora discutendo, le mie considerazioni si fondarono sopra un complesso di fatti dei quali dirò ora brevemente.

In mezzo al gran numero di giovani che frequentano le nostre scuole di applicazione per gli ingegneri, non sono pochi coloro che per felicità di genio e per l'educazione ricevuta, hanno, ciò che dicesi, vocazione artistica.

Ma se ricordiamo il modo secondo cui oggi sono per lo più ordinate le scuole di applicazione per gli ingegneri, se pensiamo che agli alunni che le frequentano, lo studio delle materie scientifiche non lascia il tempo, non consente l'agio di profittare quant'è mestieri degli insegnamenti artistici; ben si comprende come raro avvenga che nelle scuole istesse le vocazioni artistiche si possano manifestare. Da un'altra parte negli istituti di belle arti saranno, è vero, molti i giovani ai quali non mancano certamente l'ingegno e il gusto per coltivare con

buon successo gli studi dell'architettura; ma, poichè presso gli istituti stessi non trovano negli insegnamenti scientifici quel fondamento che è indispensabile per ben tradurre felicemente in atto le ispirazioni del loro ingegno, anzichè riuscire veri architetti, divengono spesso professionisti assai mediocri, che ben possono dirsi, tranne alcune eccezioni, gli *spostati* dell'arte.

Quindi avviene che, generalmente parlando, non sono i migliori alunni delle scuole di applicazione, tutti intenti allo studio delle scienze, quelli che si dedicano all'architettura e non sono i migliori alunni degli istituti di belle arti quelli che si dedicano ad essa, abbandonando gli allettamenti della pittura e della scultura onde sono maggiormente attratti i più valorosi.

Io ebbi a considerare un altro fatto: la incertezza o confusione, della quale ieri fece parola il senatore Gadda, per quanto concerne gli effetti che derivano dal diploma d'ingegnere e da quello di architetto.

Per verità, io non so se si possano nettamente separare, nell'esercizio della professione, gli uffici dell'ingegnere da quelli dell'architetto, in modo da porre tra gli uni e gli altri una linea netta, una separazione assoluta; ma, non v'ha dubbio, vi sono opere che devono essere affidate solo all'ingegnere, o altre che devono essere commesse non ad altri se non all'architetto, come la restaurazione dei monumenti.

Al presente, pel modo con cui sono ordinati gli uffici del Genio civile presso le pubbliche Amministrazioni governative, provinciali e comunali, io non credo sia agevole cosa soddisfare, sotto questo rispetto il desiderio manifestato ieri dall'onorevole Gadda.

Ma penso che uno dei benefici effetti della presente legge, se avrà, come mi auguro, il consenso del Parlamento, sarà questo appunto: che, o l'applicazione di essa, noi potremo assegnare un valore meglio determinato al diploma d'ingegnere e a quello di architetto; in guisa da poter indicare per quali opere, per quali carriere, possa meglio valere l'uno che l'altro, per quali possa valere o l'uno o l'altro e per quali finalmente sia utile associare l'uno e l'altro insieme.

Oltre a ciò io aveva innanzi a me il fatto, che fu l'occasione prossima del mio disegno di legge: i decreti, cioè, del 1885, con i quali si

erano istituite scuole di architettura negli Istituti di belle arti di Roma e di Firenze, e si era ricostituita la scuola d'architettura nell'Istituto di belle arti di Napoli.

Or, sebbene quest'Assemblea avesse contestato efficacia legale a quei decreti, pure, poichè essi esistevano ed avevano avuto esecuzione, il ministro non poteva non tenerne conto, e concuerrà che ne tenga conto anche il Parlamento.

L'esame dei detti decreti, dai quali io fui principalmente mosso a presentare questo disegno di legge, mi porge ora il modo di rispondere così ai senatori Alvisi e Gadda, che mi domandavano perchè il disegno mio non si fosse limitato a due sole scuole di architettura, come al senatore Tabarrini, che, se ho ben inteso, vagheggiava che una scuola sola, una sola grande scuola di architettura sorgesse in Italia e fosse posta a Firenze.

Ora, poichè per i decreti del 1885 in tre scuole s'erano creati e ordinati speciali studi di architettura, parve conveniente, non volendo uscire da questi confini, provvedere legislativamente a quelle tre scuole; e non poteva perciò farsi parola della scuola desiderata dal senatore Alvisi in Venezia: scuola che ora, per l'accordo succeduto tra il ministro e l'Ufficio centrale, viene compresa nelle proposte, intorno alle quali si discute, dopo che il disegno si è esteso all'ordinamento degli studi di architettura in tutti gli istituti del Regno.

All'onorevole Tabarrini dirò che la storia nostra, i bisogni della vita intellettuale ed artistica, sentiti vivamente in molte città d'Italia, paese che anche per la sua forma geografica male si presta ad accentrare tutto in un luogo solo, mi consigliarono, prima, a proporre più di una scuola di architettura, e mi consigliano ora ad accogliere il disegno dell'Ufficio centrale.

Il disposto di quei decreti mi trae pure a dire della condizione di quei giovani che hanno frequentato in esse i corsi di architettura.

Ora per questi giovani non esiste vero diritto ad avere un diploma con efficacia legale, e così per certo va intesa l'opinione manifestata dallo stesso senatore Tabarrini.

Anzi, non esiste nemmeno la promessa legale di un diploma per l'esercizio della professione di architetto.

Noi decreti del 1885 si trattò di un diploma che doveva testificare gli studi fatti dai giovani, non altro; con tutto ciò a me pare, e, confido, parrà pure al Senato, doversi per una ragione di equità tener conto dello incoraggiamento dato alle famiglie ed ai giovani e delle speranze nate, nell'animo di questi, con la istituzione di quelle scuole di architettura e, togliendo occasione dalla nuova legge, procurare che agli studi in esse fatti si conferisca un certo valore legale.

A questo scopo mirava una disposizione del primo disegno di legge, del disegno da me presentato, quella precisamente contenuta nell'art. 6. Io non insisto sulla forma di quella disposizione, ma insisto nel suo concetto, il quale mira a soddisfare quei senatori che, concordi col ministro, s'interessano della sorte dei giovani alunni delle scuole di architettura di Roma, di Napoli e di Firenze. E in ciò, mi pare, sono d'accordo coll'Ufficio centrale; il quale non aveva escluso che si provvedesse alla condizione degli alunni delle tre scuole di architettura istituite coi decreti del 1885, ma solo stimava doversene far parola nell'ultimo articolo del suo disegno di legge, dove si contengono le disposizioni transitorie.

In ogni modo, se gli onorevoli senatori che ieri parlarono di quest'argomento, presentano un ordine del giorno in cui sia manifestato il loro pensiero, o un emendamento che concreti le loro vedute, le quali furono già mie e lo sono; quando l'emendamento soddisfaccia alle ragioni dei giovani e ad un tempo si concili coll'ordine degli studi e con la severità delle prove proposte nel disegno di legge che ora si discute; io sarò ben lieto di pregare il Senato perchè approvi tale ordine del giorno od emendamento.

Con i decreti del 1885 si credette di aver trovata una definitiva soluzione alla ardua questione del modo di ordinare le scuole di architettura, ma, così non fu in realtà, e si rese necessario il disegno di legge da me presentato, col quale si provvede alla lacuna della nostra legislazione e, più che tutto, nella materia di cui si tratta, al difetto dei nostri ordinamenti scolastici.

La questione, se gli studi di architettura debbano esser fatti negli istituti di belle arti o nelle scuole per gli ingegneri, è assai antica ed assai controversa; vi è tutta una letteratura

nell'uno e nell'altro senso: congressi artistici si sono di essa occupati; parecchie Commissioni governative, invitate a fare studi intorno al grave argomento, manifestarono sul proposito le loro opinioni, formularono i loro voti.

Io debbo anzi ricordare come, non molto tempo dopo la pubblicazione dei decreti del 1885, la questione parve men definita di prima; infatti, lo stesso mio onorevole predecessore, da cui quei decreti erano stati sottoposti alla firma del Re, nel 1887 nominò un'altra Commissione con l'incarico di riprendere in esame il controverso argomento.

Ora il fatto che una questione così importante e così ampiamente e profondamente studiata, non si è per lungo spazio di tempo, potuta risolvere in modo adeguato, vale, credo, a provare, come non sia opportuno l'adottare una soluzione che segua un sistema rigido, esclusivo, che contenti solo gli uni, senza tener conto delle ragioni degli altri.

La Commissione formata, come dicevo, nel 1887, era composta di poche, ma valentissime persone: erano in essa insigni cultori delle discipline scientifiche, e uomini chiari per speciale competenza in quanto riguarda gli argomenti dell'arte e degli insegnamenti artistici.

E gli studi di questa Commissione condussero a quel sistema di conciliazione tra le due tendenze e d'alleanza tra i due ordini di istituti, su cui furono fondate le mie prime proposte e sul quale poggia pure il disegno dell'Ufficio centrale.

Le mie proposte, per ragioni economiche e amministrative, per ragioni di opportunità, avevano dovuto limitarsi a sciogliere una parte della questione, quella relativa alle scuole sorte per i decreti del 1885; il disegno dell'Ufficio centrale abbraccia tutta quanta la questione. A questo disegno ho aderito e aderisco, perchè, come ebbi occasione di dire già altra volta in quest'aula, tal era il mio antico proposito; solo avrò a proporvi qualche emendamento, affinché di fronte alle ragioni economiche e di opportunità, accennate di sopra, ne sia possibile ed utile l'attuazione.

Estesa la riforma all'ordinamento di tutte le scuole superiori di architettura del Regno, il criterio di conciliazione e d'alleanza riuscirà ad una più efficace risoluzione dell'ar-

gomento e con vantaggio degli studi dei giovani e della cultura del paese.

Ad interpretare il sistema al quale do la mia adesione, e al quale prego il Senato di dare il suo voto, non avrei che a valermi delle parole dette ieri dal senatore Villari, le quali esprimono intorno ad esso esattamente il mio pensiero; non avrei che a ripetere le parole con le quali il senatore Lampertico, assai bene, dichiarò qual è il carattere della legge di cui discutiamo, e a quali scopi debba essa intendere. Per questa legge gli studi artistici che si fanno negl'istituti di belle arti attingono nuovo vigore dal corredo di discipline scientifiche coltivate nelle scuole degli ingegneri; e gli studi delle scienze, a cui si attende nelle scuole degl'ingegneri, vengono coordinati in modo da lasciar tempo e modo di dedicarsi agli insegnamenti artistici per i giovani che ne abbiano la vocazione.

E qui prego il senatore Tabarrini di osservare che con tale sistema non si tratta di creare una nuova ruota per le scuole degli ingegneri, ma si tratta invece di dare ad una ruota già esistente maggiore agevolezza di movimento, maggiore utilità d'azione effettiva.

Nè mi pare che col sistema proposto si abbassino gli studi artistici o si trasformino in studi professionali, poichè, se vuol bene considerare il senatore Massarani, sia gli studi degli Istituti di belle arti, sia quelli delle scuole per gl'ingegneri, si elevano contemporaneamente a più alto grado; gli uni, perchè a più alta mèta può attingere l'immaginativa di un'artista nutrito anche di cognizioni scientifiche, gli altri, perchè più belle riescono le opere di un ingegnere educato con gusto artistico.

Il senatore Alvisi ha detto che questo sistema, invece di democratizzare l'insegnamento dell'architettura, lo rende troppo aristocratico. L'arte, a mio avviso, è sempre aristocratica nel genio che la crea; ma è democratica negli effetti che produce per l'educazione estetica dell'universale. Quanto poi all'architettura, è una buona democrazia quella che conduce i giovani artisti, in un tempo di così avidi guadagni, a saper costruire opere belle che offrano le comodità della vita per tutte quante le classi sociali, e a saperle costruire in modo da preservare, in ispecie i più diseredati dalla fortuna, dai terribili disastri a cui vanno troppo spesso soggetti.

Se non che, accolto questo sistema, io non vorrei che il Senato avesse a pensare che la legge che gli è proposta voglia avere per effetto di costituire immediatamente in ogni scuola di ingegneri la sezione di architettura nella forma indicata dal disegno dell'Ufficio centrale.

Io stimo che non sia un bene moltiplicare senza bisogno gli enti scolastici, specialmente quelli che appartengono all'insegnamento superiore, e che non si farebbe cosa buona aggravando, nelle presenti condizioni del paese, di notevoli spese il bilancio dello Stato. Già l'Ufficio centrale non ha inteso di proporre che per effetto immediato di questa legge si abbiano a ordinare ora tante sezioni speciali di architettura, quante sono le scuole degli ingegneri indicate nell'art. 1, perchè con questo articolo è data solamente facoltà al ministro di ordinare, di costituire simili scuole, a grado a grado, secondo sarà possibile ed utile il farlo.

Ora io, e l'ho di già accennato, sento il debito di proporre al Senato di ben definire, con forma precisa, questa facoltà, e dire che le sezioni speciali d'architettura presso le scuole degli ingegneri saranno, dopo aver udito l'avviso del Consiglio superiore di pubblica istruzione, volta per volta, costituite in conseguenza dello stanziamento della somma occorrente in un distinto e speciale capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione; affinchè, approvata che sia questa legge, per metterla in esecuzione, nei singoli casi, sia mestieri chiedere ed ottenere successivamente dal Parlamento, con la legge del bilancio, i mezzi necessari a sostenerne la spesa.

Oltre ciò io debbo dichiarare come nulla sia più lontano dal pensiero mio, che il concetto di costituire nuove Facoltà universitarie, in questa o in quella città d'Italia. Per molte ragioni e, in ispecie per ragioni di economia, è pensiero mio che le scuole che vogliamo ordinare, traggano alimento, forza e vita dagli insegnamenti che già si danno in altri istituti posti nella stessa o in una assai prossima città, che le scuole che vogliamo ordinare si giovino degli insegnanti che già sono al presente adoperati nei nostri Istituti pubblici, e di alcun altro insegnante, l'opera del quale il Consiglio superiore di pubblica istruzione riconosca di valore equivalente a quella degli insegnanti universitari.

Il senatore Massarani ha detto che ama l'al-

leanza tra l'arte e la scienza, ma non vuole la soggezione dell'una all'altra; e neppure io la voglio: anzi io desidero, e per parte mia farò in modo che, votata la legge, nell'attuaria si proceda per guisa che, secondo il desiderio manifestato ieri dall'onor. senatore Lampertico, essa corrisponda in ogni sua parte ai principi che la informano e dia i frutti che se ne aspettano.

Perciò io accetto le idee esposte ieri dall'onorevole senatore Villari rispetto alla scuola di Firenze, dall'onor. senatore Lampertico rispetto alla scuola di Venezia.

E accetto il pensiero a cui è informato un ordine del giorno che l'onor. senatore Cambray-Digny ebbe la cortesia di comunicarmi.

E per togliere ogni dubbio ed ogni difficoltà intorno alla costituzione autonoma delle scuole d'architettura nelle città di Firenze e di Venezia, io propongo all'Ufficio centrale ed al Senato di voler accogliere il seguente emendamento:

All'art. 4°, dove si parla della scuola superiore d'architettura di Firenze, e poi di quella di Venezia, e dove si dice in qual modo l'una e l'altra debbano essere integrate, io sostituirei la disposizione seguente:

« La scuola superiore d'architettura di Firenze sarà costituita in quell'istituto di belle arti col concorso dell'istituto di studi superiori, e, occorrendo, col concorso dei professori dell'università di Pisa e di altri insegnanti giudicati idonei dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

« La scuola superiore d'architettura di Venezia sarà costituita in quell'istituto di belle arti col concorso dei professori dell'università di Padova, e, occorrendo, col concorso di altri insegnanti riconosciuti idonei dal Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

E poichè anche queste due scuole dovranno avere il loro Consiglio di professori, quale è costituito per le altre dall'art. 3 del progetto di legge dell'Ufficio centrale, io propongo che si aggiungano nell'art. 4 esplicitamente, per sempre meglio stabilire ciò che del resto già è implicitamente compreso nell'articolo stesso, queste parole: « Anche per le scuole di Venezia e di Firenze si avrà un Consiglio di professori ai sensi dell'art. 3; ed esso sarà presieduto dal direttore dell'istituto di belle arti ».

Mi pare che con queste aggiunte e dichiarazioni sia rimosso ogni dubbio intorno alla costituzione autonoma delle scuole di Venezia e di Firenze.

Anzi io credo che per favorire l'incremento della cultura artistica, in generale, e per preparare migliori alunni alle scuole superiori di architettura, si debba fare nel nostro ordinamento scolastico secondario qualche cosa di più di quanto oggi è stabilito.

Già nel dare miglior assetto al ginnasio, tra gli altri studi, ho introdotto quello del disegno. Penso che lo studio del disegno debba estendersi anche al liceo e che possa essere altresì meglio curato nell'istituto tecnico; e mi propongo di sentire il parere del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, per trovar modo d'introdurre, dove manca, di migliorare e rafforzare, dove esiste, l'insegnamento del disegno nelle nostre scuole secondarie, in ispecie per quei giovani che intendono poi dedicarsi agli studi dell'architettura.

Io credo pure che anche l'ordinamento dei nostri istituti di belle arti abbia a subire alcune modificazioni e riforme, per modo che una parte degli insegnamenti dati in essi, sia, per un certo numero di giovani, indirizzata a fornire una istruzione proficua ai molteplici bisogni della vita presente e quindi di immediata utilità pratica: cosicchè gli istituti stessi possano servire anche come scuole per le persone che dirigono e vegliano la esecuzione immediata dei lavori disegnati e studiati dagli architetti, come sono i sorveglianti, i capi-mastri e tutti quelli che, sebbene in una modesta sfera, cooperano alle costruzioni delle opere di architettura. Di simili scuole parlò l'onorevole Cremona nella sua relazione ed esiste in Milano un esempio meritamente lodato.

Il senatore Massarani ha esposto al Senato un disegno suo, secondo il quale si avrebbe a creare una scuola superiore unica d'architettura, divisa in più sezioni artistiche, da avere sede ciascuna nelle varie parti d'Italia ed anche, se bene ho compreso, con alcuna sezione posta fuori d'Italia.

Il concetto è peregrino ed elevato, ma io non so se sarebbe agevole tradurlo in atto: perchè, senza dire qui di altre gravi difficoltà che converrebbe vincere, una difficoltà non lieve sarebbe questa, di trovar cioè famiglie che si sobbar-

cassero a gravi spese per i loro figliuoli, i quali per attendere ai loro studi fossero obbligati a successive peregrinazioni.

Dal disegno che il senatore Massarani vagheggia si può trarre però un concetto che può tornare utile agli studi di architettura, in specie nel nostro paese, ricco di monumenti da un capo all'altro della penisola; ed è questo che converrà trovar modo, quando le condizioni dell'erario lo consentano, di stabilire dei posti di studi di perfezionamento, ai quali possano concorrere i migliori fra gli allievi delle scuole superiori di architettura, affinché con tale aiuto i giovani sieno in grado di recarsi a coronare i loro studi sia in questa o quella città del Regno, sia visitando e studiando i monumenti e le opere d'arte di altri paesi nei modi divisati dal senatore Massarani.

Dopo di ciò non credo di dovere intrattenere più a lungo il Senato per discutere intorno all'argomento dibattuto dinanzi a voi, sulla distinzione tra arte e scienza, e sui temuti effetti a danno dell'arte per gli studi della scienza: di questo già hanno parlato egregi oratori, di questo, coll'autorità che gli è propria, parlerà il relatore dell'Ufficio centrale, e vorranno forse ancora discorrere altri senatori illustri nelle scienze, chiari nella letteratura e nella critica artistica.

A me pare ormai che le opinioni della maggioranza dei senatori tendano ad un mutuo accordo e consenso; imperocchè, fatta eccezione per alcune opinioni manifestate dai senatori Alvisi, Tabarrini e Gadda, dagli altri so non m'inganno, si reca un giudizio, rispetto al concetto fondamentale della legge, sostanzialmente comune.

Ond'è che ogni altra disputa, oramai parmi abbia un valore più teorico che pratico.

Io quindi non vi inviterò a rinnovare le peregrinazioni erudite, non vi parlerò dell'ordinamento degli studi di architettura negli altri paesi, di cui tratta ampiamente la relazione dell'Ufficio centrale e di che ha discusso il senatore Massarani. Oramai la divisione netta, assoluta fra gli studi artistici e gli studi scientifici non esiste più in alcun paese. Fu parlato a lungo degli ordinamenti della Germania; e da ciò che il senatore Massarani ha esposto intorno agli ordinamenti inglesi, non pare possa dedursi che con le forme seguite da

una libera associazione per gli studi di architettura non siano dati insegnamenti d'indole scientifica. Nella stessa Francia si accenna e si accentua un movimento nel senso già indicato nelle proposte che stanno dinanzi a voi; ed un piccolo paese, che è però molto eletto per il sentimento e per l'amore dell'arte, il Belgio, già ha sciolto, da parecchi anni, la questione in quel senso medesimo nel quale oggi ci proponiamo noi di risolverla.

Nè so bene se in alcun luogo, se nello stesso nostro paese, già per questo tanto famoso, esista ancora quell'ambiente artistico del quale io ho inteso parlare ieri. L'ambiente artistico, o signori, esisteva, sì, nell'antica bottega, nella quale i nostri grandi artefici immaginavano, disegnavano, lavoravano opere d'arte che facevano e fanno stupire il mondo. Quelle erano vere e incomparabili scuole, nelle quali aleggiava l'aura divina del genio e si formavano le grandi tradizioni del buon gusto, e si alimentava il sentimento che crea le immortali manifestazioni del bello. Ma oggi, in questo corso così diverso della vita moderna, mutati coi tempi i costumi, dov'è l'ambiente artistico dell'antica bottega? E chi può dire che tale sia quello che oggi spira nelle nostre Accademie di belle arti?

Nè so per verità come si possa scindere il sentimento artistico dalle esigenze della costruzione come si possa concepire l'insegnamento del disegno, lo studio dell'architettura, la creazione di un'opera d'arte, piccola o grande che sia, senza la conoscenza delle discipline da seguirsi per aver costruzioni, non pure belle, ma solide e utili. E a che servirebbe l'ispirazione dell'arte, e che cosa sarebbero le creazioni degli artisti, quando tutto avesse a limitarsi alla forma esterna di un'opera, di una decorazione più o meno convenzionale, e non si tenesse conto alcuno della qualità e della resistenza dei materiali che si debbono adoperare, del modo di unirli e comporli insieme perchè formino un tutto armonico e saldo, non si tenesse conto alcuno della stabilità dell'edificio che si costruisce, della destinazione sua, della distribuzione delle sue parti?

E di quale arte viva e vera si parla, quando si separa la rappresentazione esteriore del bello dall'opera che deve rispecchiarlo, quando nel-

l'opera d'arte lo studio della forma non risponde allo scopo a cui l'opera stessa deve soddisfare?

E ciò non sarebbe una qualche cosa come il verso che non crea, come il suono dell'eco che non genera l'armonia, come quei sistemi artificiali, convenzionali, che segnarono sempre la decadenza nell'arte e nelle lettere?

E forse non è più vero, o signori, non è oggi più conforme alla realtà delle cose il pensare e il sentire che l'arte, per esser vera e viva, deve avvalorarsi di tutti gli elementi della scienza, tener conto di tutti gli utili frutti di essa?

L'architettura moderna mira a conseguire un carattere di originalità che ancora le manca. Forse lo attingerà da tutte le conquiste della mente umana, da tutte le forze proprie dei tempi nostri, se è vero che l'arte, per riuscire grande ed immortale, deve essere la compiuta manifestazione della cultura, del sentimento, della vita dell'età a cui appartiene, e significare, nel progresso dell'umanità, i periodi della storia dei popoli, rappresentando il carattere di ciascuna età e le ispirazioni di ciascun popolo nell'eterna epopea della civiltà universale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Brioschi.

Vorrebbe cedere la parola al senatore Cavallini?

(Il senatore Brioschi fa cenno affermativo).

L'onor. Cavallini ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Non vi paia strano, o signori, che in un argomento che fu elevato a tanta altezza dalla dottissima relazione dell'Ufficio centrale e dagli onorevoli senatori che hanno preso parte alla discussione, io che devo protestare esservi affatto profano, mi sia permesso di domandare la parola per interloquire un istante nella discussione generale, rivolgendo un'interrogazione al signor ministro della pubblica istruzione ed all'Ufficio centrale, affinché tutti possiamo formarci un giusto criterio non tanto sull'utilità ed efficacia del progetto di legge, quanto sulle conseguenze finanziarie, che siano per derivarne.

Ma a questo punto, dopo cioè il discorso ora pronunciato dal signor ministro della pubblica istruzione, il mio compito è presso che già interamente raggiunto, poichè egli, prevenendomi, ha dovuto riconoscere, che tanto i suo progetto che quello dell'Ufficio centrale,

presentavano una lacuna, che era necessario riempire, ed a cui si propone di provvedere coll'emendamento di aggiunte che ha annunciato.

Sarò dunque brevissimo e mi limiterò a ben poche parole.

Nell'accuratissimo rapporto dell'Ufficio centrale non è detto quale sia per essere approssimativamente l'onere che ricadrà sul bilancio della pubblica istruzione.

Solo per incidente, a pagine 12, 13 e 15, si accenna alle spese, ma in maniera generica e per accennare, che il progetto del Ministero avrebbe apportato una spesa maggiore, che non quello dell'Ufficio centrale, e che anche il proposto dallo stesso Ufficio centrale converrebbe applicarlo gradatamente appunto per lo scopo finanziario, senza però nulla concretare.

È tutt'affatto anormale, che s'abbiano ad ammettere ogni giorno decine di milioni per la guerra, per la marina e per i lavori pubblici, quasi senza discussione per la inevitabile necessità, che ci si para sempre innanzi, e che si disputino invece le altre, come questa, spese minori.

Ma così è, ed io compio il mio dovere.

Quale dunque sarà la nuova spesa che questo progetto di legge sarà per arrecarci?

Applicandolo quale è scritto e come, una volta adottato, il signor ministro ne avrebbe il diritto, io ve lo dirò in poche parole.

Secondo l'art. 1 si istituerebbero sei sezioni speciali per l'architettura nelle sei città ivi menzionate, alle quali aggiungendo, giusta l'art. 4, le due scuole superiori di Venezia e di Firenze, avremo otto scuole alle quali provvedere.

L'art. 2 stabilisce, che ciascuna scuola abbia due professori ordinari ed uno straordinario.

Lo stipendio dei due primi è di L. 5000 caduno, il terzo di L. 3000, e così di L. 13,000 per ciascuna scuola. Moltiplicando le L. 13,000 per 8, si ha la spesa di L. 104,000.

Quanti saranno gli alunni che frequenteranno queste scuole? Non vorrei che ci costassero parecchie migliaia di lire per caduno! Mi auguro almeno che ne escano altri Brentano.

Aggiungete le altre spese accessorie, come i locali, gli istromenti, ecc., e vedete subito che la spesa annua non è da trascurarsi.

So che si profitterà dei locali attuali ed an-

che degli attuali professori, ma è pur vero che la portata finanziaria del progetto di legge è quella che io vi ho indicata.

Eccovi quindi la necessità di applicar la legge grado a grado e non tutta intiera immediatamente, appena promulgata, statuendosi così nella stessa legge che oggi discutiamo, perohè altrimenti noi non potremmo poi opporci agli stanziamenti, che il signor ministro venisse a proporci nei bilanci.

Occorreva pertanto che, o si aggiungesse al progetto di legge un articolo, che stabilisse la somma ad iscriversi nel bilancio 1890-91 ed esercizi avvenire, o quanto meno che al progetto fosse unito un allegato, dal quale apparisse quali fossero le spese per i diversi esercizi avvenire.

Dal momento però che il signor ministro ha oggi spontaneamente riconosciuto la convenienza di provvedere, come io ho accennato, ed ha annunziato un articolo d'aggiunta, io devo astenermi dal fare proposte, ed attenderò che egli lo formuli, con riserva di mie ulteriori osservazioni, che potessi credere del caso.

#### Presentazione di un progetto di legge.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per modificazioni alle leggi postali, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione del disegno di legge intitolato: « Modificazioni alle leggi postali », che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare il senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Io avvo chiesto la parola ieri sul finire della seduta; ma dopo il discorso dell'onor. ministro Boselli mi rimane ben poco a dire.

Come presidente dell'Ufficio centrale debbo dichiarare che l'Ufficio stesso accetta gli emen-

damenti proposti dall'onor. ministro, eccetto una piccola modificazione che proporrò sul primo di essi per renderlo più chiaro.

Una parola ancora poi desidero aggiungere sembrandomi che dai vari oratori di ieri il Senato potrebbe essere impressionato in modo non esatto, e che potrebbe credere che con questa legge si creino enti nuovi. Questo invece non è.

Le scuole di architettura nei politecnici sono di tradizione italiana, perchè anche prima dell'anno 1859, gli architetti si facevano nelle università. Dirò di più, che non vi era separazione fra l'architetto e l'ingegnere, e l'ingegnere si chiamava ingegnere-architetto. Tutti questo lo ricordano, ed io stesso sono ingegnere-architetto. E siccome questa era tradizione italiana, quando si creò la prima scuola degli ingegneri, nel 1859, scuola separata dall'università, fondata in Torino, i diplomi che vi si davano e si continuarono a dare per molti anni erano diplomi di ingegnere-architetto. Il che vuol dire che i nostri avi ed anche quelli che sono venuti dopo, vale a dire la generazione che precedette la presente, credevano, come si è sempre creduto, che si potessero formare degli architetti nelle scuole degli ingegneri.

Le nuove creazioni sono venute dai disgraziati decreti del 1885. Ed io mi ricordo di averli stigmatizzati qui in Senato, di averli stigmatizzati presenté il ministro della pubblica istruzione e di averne ottenuto l'adesione di qualche collega.

Questi decreti sono, lo ripeto, assurdi per gl'insegnamenti che in queste scuole si dovrebbero dare; e coloro che hanno potuto conoscere quelle nuove scuole da vicino spero ne saranno convinti, e spero che in questo sia d'accordo con me anche l'onor. Villari.

Sono questi decreti i quali vennero a turbare quello che dapprima si era fatto e si credeva buono.

Nel progetto attuale si vollé tenere conto di quella tradizione italiana, delle condizioni di questa parte del pubblico insegnamento nei vari Stati d'Europa, ed anche delle condizioni di fatto create dai lamentati decreti.

Sono transazioni che forse solo gli Italiani sanno trovare, mentre è certo che in Germania nessuno penserebbe di creare al di fuori di un politecnico una scuola di architettura. Noi Ita-

liani abbiamo questa fortuna: che troviamo quei temperamenti di volta in volta che sono necessari per progredire senza scosse ad interessi esistenti.

D'altra parte è pur vero che alcuni insegnamenti, alcune istituzioni, specialmente di carattere tecnico, abbisognano di dati ambienti per portare buoni frutti.

Per esempio usciamo fuori dell'arte, prendiamo le industrie; nessuno capirebbe una scuola di industrie in Roma od in Firenze e se domani si creasse a forza non darebbe risultati. Invece quelle scuole possono dare risultati e ne hanno dati in Torino e in Milano, dove sono i principali centri industriali d'Italia. Ora, da questo punto di vista buono e sano, perchè la esperienza lo ha dimostrato, io credo che la scelta di quelle due città, Firenze e Venezia, per creazione di scuole di architettura, non poteva essere più opportuna. Questa creazione non turba in modo assoluto il concetto nostro (e quando dico nostro intendo dire il concetto dell'Ufficio centrale, e soprattutto quello del collega Cremona e mio che da tanti anni pensiamo a questo problema); perchè per l'una di queste scuole, quella di Venezia, cerchiamo di collegarla il più possibile alla scuola degli ingegneri di Padova e per l'altra il nostro ideale è già realizzato, sia perchè in Firenze stesso vi sono alcuni insegnamenti di scienza naturale in un istituto che già là esiste, sia per una certa vicinanza che vi è fra Firenze e Pisa. Il nostro concetto può riassumersi così: l'artista architetto non dover essere quello che immagina il mio amico il senatore Massarani, cioè un uomo nel quale solo la mano e l'occhio sieno addestrati, ma bensì un uomo che a queste qualità aggiunga una sufficiente cultura letteraria, storica, scientifica.

Il nostro concetto rimane fisso in quanto che siamo d'accordo coll'onor. ministro ed uno dei suoi emendamenti precisa meglio questo concetto che in quelle scuole vi saranno appunto quegli insegnamenti di scienze che sono assolutamente necessarie.

Dunque precisato così meglio il progetto credo e spero che il Senato lo vorrà accogliere e che non troveremo difficoltà di alcun genere per applicarlo. Una difficoltà è quella che ha presentato l'onor. senatore Cavallini: « la spesa ».

Ora guardi come le cose avvengono in Italia. Noi abbiamo oggi in bilancio trentamila lire all'anno per queste disgraziate scuole istituite nel 1885 senza che alcuno se ne sia quasi avveduto, giacchè non si trovano in un capitolo speciale, ma nel capitolo che ha per titolo: « Accademie ed istituti di belle arti ».

Avremo così una economia di 25 o 30,000 lire circa, poichè queste tre scuole cessano d'esistere.

Questa spesa non è sufficiente per le scuole del presente progetto, ma ciò che principalmente preme è quanto il signor ministro stesso propone, ossia di portare in bilancio sempre con capitolo separato speciale, le spese che riguarderanno la creazione di queste nuove scuole.

Ho già dichiarato che l'Ufficio centrale accetta gli emendamenti proposti dal signor ministro; ma ho una piccola osservazione da fare sopra il primo emendamento.

Ivi è detto, se non m'inganno, che non si potranno istituire queste nuove scuole superiori di architettura nei politecnici nominati se non dopo lo stanziamento in bilancio, sentito il Consiglio superiore; e non si dice lo stesso per le altre due scuole di Firenze e di Venezia, poichè sono da crearsi.

Nelle scuole degli ingegneri, od almeno in alcune, esiste già la sezione di architettura, come, ad esempio, in quella che ho l'onore di dirigere, lodata ieri dall'onor. Vallari.

Ora mi pare singolare che dove esistono già da sedici o diciotto anni e hanno dato buon risultato si debba aspettare l'iscrizione in bilancio che potrà essere accettata o no, e ciò non avvenga per le altre due da crearsi.

Non credo si possa passar sopra a questa apparente contraddizione; quindi, o includere le due scuole di Venezia e di Firenze in questa riserva, oppure accomunare ad esse i politecnici ove esista e funzioni da tempo una sezione d'architettura.

Dicendo altrimenti, si andrebbe al di là del concetto stesso del signor ministro.

Detto questo, lascio all'egregio relatore di rispondere alle obiezioni mosse dai vari senatori che parlarono nella seduta d'ieri.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Dopo le cose dette dal signor ministro e dal presidente dell'Ufficio centrale, il mio amico Brioschi, il compito mio è assai diminuito.

Tuttavia mi corre l'obbligo di rispondere principalmente a parecchie cose gravi dette ieri dall'onor. senatore Massarani.

Ma prima di tutto mi sia lecito di parlare di una distinzione, che egli ed altri senatori hanno fatto e sulla quale hanno insistito, la distinzione cioè tra arte e scienza.

Io non vedo la ragione di questa distinzione, e non la comprendo.

Dico che non la comprendo, perchè, se guardo alla storia, trovo che nell'epoca più gloriosa di ciò che si chiama l'arte italiana, l'arte abbracciava ogni cosa; i grandi artisti erano tutto. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti, ecc., compendiarono in sé l'arte e la scienza del loro tempo.

Se noi guardiamo al tempo presente, fortunatamente per *scienza*, a consenso generale dei più distinti scienziati nazionali e stranieri, per *scienza*, dico, s'intende tutto lo scibile. L'arte, in quanto non è manualità di esecuzione, vi è compresa. Dove dunque comincia l'arte, dove finisce, dove comincia e dove finisce la scienza, nessuno può dire; e non s'intende per conseguenza perchè alcuni con tanta sicurezza dicono che l'architettura è arte, che essa non è scienza.

Ci si dice: vi sono due sistemi, vi sono due opinioni: c'è cioè chi vuole la prevalenza dell'arte sulla scienza, e c'è chi vuole la prevalenza della scienza sull'arte, e si attribuisce questa seconda opinione a noi.

Respingo assolutamente, e credo di poterlo fare anche a nome de' miei onorevoli colleghi, cotesta attribuzione di opinioni sistematiche. Noi non vogliamo la prevalenza della scienza a danno dell'arte: noi vogliamo che l'architetto acquisti nella scuola tutto quell'insieme di cognizioni, vuoi artistiche, vuoi scientifiche, si chiamino come si vuole, le quali sono necessarie per l'esercizio razionale della professione, esercizio da uomo colto, non da semplice manuale. Come ci si può accusar di voler sovrapporre l'arte con la scienza, quando noi invece proponiamo una diminuzione del carico scientifico a favore dell'architetto, ed un aumento

di quegli insegnamenti che conferiscono alla coltura artistica?

Gli insegnamenti, che noi proponiamo d'aggiungere alla scuola d'architettura, sono di coltura artistica; sebbene, quando si prenda la parola *scienza* in quel senso lato che dicevo testè, possano anche riguardarsi come insegnamenti scientifici.

Ma coloro che fanno differenza tra arte e scienza, li debbono considerare come insegnamenti d'arte, giacchè non appartengono nè alle matematiche nè alle scienze naturali, ma si riferiscono alla storia, alla critica ed all'applicazione degli stili architettonici: pur avendo carattere d'insegnamenti scientifici, inquantochè devono esser dati con metodo scientifico, cioè con l'uso dell'osservazione e della logica, vale a dire con l'aiuto di quegli strumenti che ripugnano all'indole dell'arte, intesa in senso stretto, come sembrano intenderla taluni.

Noi vogliamo che l'architetto sia posto in un ambiente elevato, nel quale possa assimilarsi l'arte in tutta la sua estensione: non solo come manualità e come educazione di mano e di occhio, ma anche come coltura di mente, coltura storica, critica razionale, logica. Imperocchè le forme dell'arte non sono state un prodotto della fantasia, ma bensì il prodotto di determinate condizioni sociali e politiche, di tempi e di luoghi. Ed è appunto la conoscenza di coteste condizioni, che è necessaria all'architetto, perchè egli possa trovarsi in possesso di un patrimonio artistico e giovare razionalmente delle antiche forme dell'arte pei bisogni della civiltà odierna.

Poichè noi dunque domandiamo che l'architetto abbia cotesti insegnamenti, che sono tutti in servizio dell'arte, come ci si può rimproverare che si voglia sacrificare l'arte alla scienza?

D'altra parte, per ciò che è scienza in senso stretto, scienza esatta, matematica (quella povera matematica che il collega Alvisi ha tanto in uggia e non crede fatta per cervelli italiani), fisica, chimica e geologia, sarà pur necessario che sia in una certa modesta misura conosciuta, perchè strumento indispensabile all'architetto, il quale deve non solo concepire ma anche costruire, maneggiando materiali da costruzione di cui deve conoscere le proprietà. Eppure noi siamo i primi a riconoscere ed am-

mettere che per l'architetto l'insegnamento di queste scienze deve essere ridotto e ne abbiamo suggerito il modo; abbiamo persino proposto, nella 2ª parte dell'art. 3, che alcuni di cotesti insegnamenti scientifici, per gli architetti, possano essere dati da professori diversi da quelli che li impartiscono a tutti gli altri studenti della Facoltà o della scuola d'applicazione.

Siamo dunque noi che proponiamo una diminuzione di carico scientifico in senso stretto, per gli architetti, ed un ampliamento di quegli insegnamenti che, istituiti in esclusivo servizio dell'arte, dai nostri avversari devono chiamarsi artistici.

Con ciò spero aver dimostrato che l'accusa mossa contro di noi è assolutamente ingiusta e insussistente.

Il concetto del nostro disegno di legge è il seguente: Noi abbiamo di fronte le scuole di applicazione che, o di fatto o nominalmente, hanno una sezione per gli architetti: il regolamento vigente autorizza ciascuna di queste scuole a conferire il diploma di architetto. Non tutte queste scuole hanno insegnamenti in servizio speciale dell'architetto; chi ne ha più, chi ne ha meno; ma, in un certo senso, la sezione architettonica è istituita in tutte. Ora noi abbiamo detto: riconosciamo che queste sezioni sono difettose, e difettose sotto un doppio aspetto; perchè non ci sono tutti gli insegnamenti artistici che ci dovrebbero essere, e perchè l'insegnamento scientifico che vi si dà, agli architetti è troppo oneroso, e per l'orario e per l'estensione dei programmi. Proponiamo che si aggiungano quegli insegnamenti artistici che mancano, e che da un opportuno Consiglio di professori si faccia una tale combinazione di orari e di programmi, insomma un tale ordinamento scolastico, pel quale gli insegnamenti artistici trovino un posto più ampio, a spese dell'insegnamento scientifico che viene ridotto.

Quando questo sarà fatto, e coll'introduzione dei nuovi insegnamenti sarà costituito un personale artistico nella scuola d'applicazione combinata coll'istituto di belle arti, ne verrà di per sé che tutti i bisogni e diritti dell'architetto saranno manifestati, difesi e soddisfatti. Senza che si dica adesso fin dove arriverà l'insegnamento tale o tale altro, le esigenze del-

l'architettura si faranno conoscere e sentire per mezzo di coloro che rappresenteranno l'arte in seno a cotesto Consiglio direttivo.

E non si faccia l'ingiuriosa supposizione che i rappresentanti delle scienze esatte possano volere per sé la parte del leone, ed opprimere l'elemento artistico. Nulla di simile è mai avvenuto.

Già spontaneamente, senza obbligo di legge e senza invito del Governo, nelle scuole d'applicazione si è andata facendo all'architettura, in servizio dell'ingegnere civile, parte sempre più larga, per quanto era consentito dai piccoli mezzi. Per tal modo, in alcune scuole d'ingegneri si sono già introdotti alcuni insegnamenti artistici. Certo non sono sufficienti; ma ho creduto di dover ricordare che ciò è stato fatto per iniziativa di quello stesso personale della scuola d'applicazione, del quale ora alcuno teme l'azione usurpatrice a danno dell'insegnamento architettonico.

L'istituire continui confronti col passato, il richiamarsi sempre al passato, il dire e ridire che in passato non c'era bisogno di tanta scienza, che i grandi architetti sono sorti senza le scuole d'applicazione e senza conoscere il calcolo sublime; tutta questa è roba vecchia che non dovrebbe più farsi udire.

Come mai si possono paragonare le condizioni del passato colle condizioni della società odierna?

Prima di tutto, è già stato dimostrato che quei grandi architetti de' secoli andati possedevano intero lo scibile del loro tempo. E più di questo, certo non si poteva pretendere.

Inoltre essi non avevano da soddisfare ad altra condizione, che a questa: di appagare l'ambizione o il gusto di un principe o di un pontefice.

Oggi invece l'architetto ha ben altro da fare. Certamente, anche adesso, degli edifici grandiosi, innalzati per decisione del Governo o di altre pubbliche amministrazioni ce ne sono e non pochi.

Ma perchè si grida contro la decadenza dell'architettura? Perchè si trova che il maggior numero degli edifici costruiti per uso privato non ha stile, non ha gusto; vale a dire l'architettura odierna non soddisfa alle esigenze del popolo, di quel pubblico che allora non

aveva voce in capitolo, e che adesso l'ha grandissima, perchè oggi il popolo è la nazione libera, ed è desso principalmente che vuole i suoi edifici ed i suoi architetti.

Le condizioni sociali sono, adunque completamente mutate, e perciò non giova fare costesti confronti.

Il volere poi attribuire tale decadenza, in parte vera, ma in gran parte esagerata, e non esclusiva all'Italia, dell'architettura, al difettoso insegnamento delle scuole di applicazione, è addirittura un anacronismo, imperocchè la decadenza era cominciata molto tempo prima che le scuole di applicazione venissero istituite.

E se si volesse fare una rivista delle costruzioni recenti, si troverebbe che tra quelle le quali mostrano che quella decadenza non è così grande come si pretende, e che anzi c'è un vero risorgimento, forse la maggior parte è dovuta precisamente ad ingegneri civili e ad architetti usciti dalle nostre scuole di applicazione.

Perciò spero che nessuno vorrà seguire l'onor. Massarani quando esclama: *torriamo all'antico*, come se il medio evo si potesse risuscitare; e quasi sembra voler concludere: cacciamo la scienza dal tempio, perchè la scienza è nemica dell'arte.

Noi non possiamo ricostruire il medio evo, nè i secoli successivi; non possiamo, come ha detto benissimo il signor ministro, ricostruire le botteghe dei maestri, dove si formavano gli antichi architetti. I tempi sono totalmente cambiati.

Così pure si citano o si esaltano architetti del passato, saliti a grande fama, senza che avessero diploma.

Ma per gli uomini di genio non c'è bisogno di regole, nè di scuole; uomini di genio ce ne potranno sempre essere, sebbene in piccolissimo numero, che si faranno strada da sé senza bisogno di alcun diploma. Questa è cosa troppo nota perchè abbia bisogno di dimostrazione.

La scuola è fatta per la generalità, per la coltura ordinaria, per gli ingegni comuni. E tuttavia è indispensabile oggi, perchè noi non possiamo aspettare l'apparizione di un genio, mentre abbiamo bisogno di svariate e numerose costruzioni.

Dall'onor. Massarani poi mi è toccato di udire certe affermazioni, così straordinarie, che quasi quasi stentava a credere al mio orecchio. Egli è arrivato a dire che, in opposizione all'arte, la scienza ha per unico o principale obiettivo l'utile; l'utile la scienza!!! Ma dunque egli non sa che la scienza ha ideali altissimi, io non dirò più alti, perchè sono nemico di odiosi confronti, ma elevati quanto quelli dell'arte; e si possono numerare a decine, a centinaia, gli uomini sommi nella scienza, alcuni tuttora viventi, i quali hanno dedicato tutta la loro vita al culto puro della scienza più elevata, ad un ideale altissimo, senza mai preoccuparsi di alcuna utilità.

Eppure, si osa dire che la scienza ha per solo obiettivo l'utile!

È un'affermazione sulla quale non mi voglio formare.

Sopra questo medesimo tema, l'onor. Massarani ha detto, che egli deplora che l'architetto debba soggiacere alla cupidigia di lucro e perciò vorrebbe ristabilita la prevalenza dell'arte.

L'architetto dunque, soggiace alla cupidigia del lucro per colpa della scienza?!!!...

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*... Queste sono le sue parole; forse l'intenzione sua è stata diversa; ma le parole da me raccolte sono precisamente queste: *La cupidigia di lucro*. Ora è evidente che nè l'arte nè la scienza per sé stesse hanno niente a che fare colla cupidigia del lucro; ci può essere e c'è sempre stato disinteresse di scienziati e di artisti, come ci possono essere scienziati ed artisti che desiderino - ed è desiderio generalmente onesto - se sono poveri, di vivere del proprio lavoro e di non morire nella miseria. Ma che proprio la scienza per sé stessa, che l'architettura - se l'architettura sarà aiutata dalla face della scienza - debba soggiacere alla cupidigia del lucro... è tale paradosso che io non arrivo a comprendere.

È notissimo che ci sono artisti puri, puri di scienza, i quali cercano di vivere e arricchirsi coi guadagni della loro professione; e che d'altra parte ci sono puri scienziati i quali sacrificano la loro intera vita agli studi, senza cercare, anzi respingendo qualsiasi occasione di guadagno.

L'onor. Massarani ci ha pur fatto un altro addebito che dobbiamo respingere.

Egli ha detto che affettiamo disprezzo per tutto ciò che è estraneo ai nostri studi prediletti; e ciò a proposito della poca stima che, secondo lui, noi facciamo degli istituti di belle arti. È giusto questo addebito? Disprezzo o poca stima per gli istituti di belle arti? Anzi tutto, le persone qui sono fuori di questione. Noi abbiamo detto che gli istituti di belle arti sono istituti di istruzione secondaria. Si mostra forse poca stima di un istituto perchè si dice che è d'istruzione secondaria, anzichè d'istruzione superiore? Gli istituti di belle arti ricevono la scolaresca, in massima parte, dalle scuole elementari, perciò hanno un uditorio che non è, nè può essere colto come l'uditorio delle università. Ora, il dire questo è un mostrare poca stima o disprezzo? E così anche il dire che negli istituti di belle arti si educano esclusivamente o principalmente la mano e l'occhio? Ma questo è un fatto, e affermandolo non si fa ingiuria ad alcuno, giacchè è un fatto necessario, inevitabile. L'uditorio in quegli istituti non ha una coltura sufficiente per ricevere una istruzione diversa.

D'altronde, se nella mia relazione ho detto, e lo riconosco, che spesso le accademie di belle arti sono state nocive al progresso delle belle arti, questo, o signori, è giudizio generale e comune agli uomini più competenti nelle belle arti.

Uno dei più grandi architetti del tempo nostro, il Viollet-le-Duc, lo va ripetendo a ogni pagina delle sue opere classiche, protestando continuamente contro la tirannia dell'Académie des beaux arts di Parigi, che egli paragona alla curia pontificia per la intolleranza del suo insegnamento dogmatico.

Con queste affermazioni, suffragate da prove irrefutabili, non si affetta disprezzo per alcuna disciplina o istituzione; sono fatti che si adducono, in omaggio alla verità, e da cui si tirano delle conseguenze che non si possono oppugnare.

Piuttosto io potrei ritorcere l'accusa ingiustamente fattaci di disprezzo o di poca stima verso gli studi non nostri; poichè, si disconosce che noi tributiamo la più grande riverenza all'arte e ai cultori dell'arte; e ne patrociniamo gli interessi, e d'altra parte non si fa nulla per

ammettere che la scienza ha pure qualche diritto ad essere apprezzata. Si direbbe che ci siano discipline le quali predispongono alla benevolenza, alla tolleranza, alla stima di studi diversi; e ci siano invece altre discipline le quali eccitano l'intolleranza e la diffidenza, e fanno apparire gli altri studi come una specie di orchi, siccome la matematica è agli occhi dell'onor. senatore Alvisi.

Ora, che ci sieno queste differenze fra studi e studi, ci sono esempi, ci sono fatti numerosi che possono dimostrarlo. Per una parte addurrò un solo esempio: Quintino Sella era uomo di scienza, matematico e naturalista. Eppure, nessuno più di lui ha reso omaggio agli studi non suoi, nessuno ha più di lui agito nell'intento di mettere questi studi non suoi in condizione d'essere maggiormente apprezzati e promossi. Valga per tutti il fatto che egli, nel costituire la nazionale Accademia dei Lincei, non si è contentato di ampliare la classe delle scienze fisiche e matematiche che già esisteva; ma ha voluto crearvi accanto e al medesimo livello, anche una classe per le scienze morali, filologiche e storiche. Ora io domanderei che quel giusto omaggio che noi, onorandoci di seguire l'esempio di Quintino Sella, rendiamo agli studi letterari e agli studi artistici, venga professato anche dall'altra parte, a cominciare dall'onor. Massarani, verso gli studi fisici e matematici, verso le scienze esatte.

Certo è che queste diverse scienze si trovano in una condizione diversa, ma ci hanno colpa gli uomini?

Sta questo di fatto: un matematico può leggere e intendere un'opera di arte, può leggere un'opera di alta architettura; ma viceversa un artista non può leggere un'opera d'alta matematica.

Questa differenza costituirà forse agli occhi di qualcuno un'inferiorità per la matematica; ma costituisce un vantaggio per noi.

L'onor. Massarani ha citato i paesi anglosassoni per ricordarci che colà le scuole professionali sorgono per iniziativa privata, e fin qui non c'è nulla da ridire; ma ha poi finito col rimproverare all'Italia la tendenza a foggare a tipo professionale anche gli istituti governativi.

Io proprio non so vedere che abbia a fare una cosa con l'altra.

In Inghilterra ed in America tutto è sorto per iniziativa privata, non solamente gli istituti professionali, ma eziandio quelli di coltura generale. Il Governo inglese si limita a dare degli aiuti ad alcuni istituti, ma del resto si può dire che nessuna di quelle scuole è governativa.

Io non vedo poi che l'Italia meriti il rimprovero che tutti gli istituti scolastici, anche i governativi, siano foggianti o tendano a foggarsi a tipo professionale.

Ogni scuola ha un determinato fine; limitiamoci a parlare dell'istruzione superiore. Essa non ha solamente per fine il progresso della scienza, ma anche quella dell'educazione delle persone che aspirano ad esercitare le più nobili professioni, quelle che si fondano sopra un'alta coltura.

Certamente sarebbe da biasimare l'Italia se si sacrificasse un fine all'altro, ma fin che si promuovono tutti e due questi fini, credo che il Governo italiano rimanga nel compito suo.

Un'altra asserzione è stata fatta a proposito della proposta nostra, ed anche di quella del signor ministro, specialmente della proposta nostra, quella di combinare gl'insegnamenti scientifici con gli artistici per l'educazione dell'architetto. L'onor. Massarani ha dichiarato di acconsentire che l'architettura sia un'appendice dell'ingegneria, esprimendo però il desiderio che quella non sia, come questa, assoggettata alla cupidigia del lucro.

Ora, l'architettura noi non la vogliamo in alcun modo come appendice dell'ingegneria; noi proponiamo invece che l'architettura sia costituita sopra la medesima base e al medesimo livello dell'ingegneria, che sia insegnata in una sezione avente pari dignità, pari elevazione di quella in cui si educano gl'ingegneri.

L'architetto deve uscirne con parità di dignità, di diritti, di diploma, come l'ingegnere.

Questa è la pura e schietta verità; non meritiamo in alcun modo il rimprovero che si voglia mettere l'architettura in coda all'ingegneria. L'architetto ha diritto di stare alla pari coll'ingegnere; ed è precisamente per questo, che io mi permetterò di rivolgere una preghiera all'onorevole signor ministro dei lavori pubblici.

La legge sul genio civile, del 1882, ha, secondo me, un grave difetto.

Nell'indicare il personale che deve formare il genio civile, determina che, per entrare nella carriera superiore, ad incominciare da ingegnere allievo, bisogna essere *ingegnere civile*, laureato in una scuola d'applicazione; e in altro articolo stabilisce poi che, per essere ammesso agli esami di aiutante allievo, i candidati devono presentare almeno la patente di perito agrimensore o di *architetto*.

L'architetto è dunque considerato qui come da meno dell'ingegnere civile.

Questa è davvero un'offesa all'architettura, ma non fatta da noi, bensì da una legge che potrà, speriamo, essere corretta e riformata.

Io faccio voti, ed in ciò credo di trovare consenzienti molti dei miei onorevoli colleghi, che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, si occupi di questa dissonanza consacrata da una legge di tanta importanza, e cerchi di elevare l'architetto al medesimo livello dell'ingegnere civile, ammettendo l'architetto come gli ingegneri civili nei concorsi ai posti della carriera superiore, ovvero assegnando agli architetti un certo numero di posti di allievo: ritenuto che di architetti ha bisogno il corpo del genio civile. Infatti ho udito spesse volte segnalare tale deficienza e deplorare che il Governo sia stato costretto ad affidare ad ingegneri, incarichi che per loro natura erano di stretta spettanza dell'architettura.

L'onorevole Massarani ha anche detto in principio del suo discorso che coi disegni di legge proposti, così con quello del Ministero come con quello dell'Ufficio centrale, si è badato più a fare delle concessioni di quello che ad obbedire a convinzioni. Anche questa asserzione io debbo respingere come inesatta.

La convinzione nostra risulta chiara da ciò che è scritto nella relazione; essa è che l'insegnamento dell'architettura debba essere portato in alto, e collocato nel grembo all'istruzione superiore.

Se avessimo trovato il terreno completamente sgombro, questa nostra convinzione avremmo estrinsecata con altre proposte (diverse dalle attuali solo pel numero e in parte per la collocazione delle scuole); ma noi abbiamo trovato il terreno occupato da ciò che già esiste, ed abbiamo perciò creduto nostro dovere di con-

ciliare la nostra convinzione collo stato di fatto; abbiamo rispettato questo senza punto venir meno a quella.

L'onor. Massarani ha detto ancora che il tirocinio dell'istituto tecnico, e tanto meno quello del liceo, non dà una sufficiente preparazione artistica, e questo ha detto perchè da un lato egli non vorrebbe ciò noi propugniamo, che, cioè, la licenza dell'istituto tecnico o del liceo sia condizione necessaria per l'ammissione alla scuola superiore d'architettura; e perchè d'altra parte egli vorrebbe che gli studi preparatori fossero completamente liberi.

Egli in parte ha ragione, quando afferma che il tirocinio degli studi tecnici e liceali, *nelle condizioni presenti*, non fornisce una sufficiente coltura artistica. Ed appunto perchè abbiamo la medesima persuasione, noi rivolgiamo al signor ministro della pubblica istruzione una raccomandazione che risponde ad un antico desiderio, manifestato da molte parti e in più occasioni, che cioè nelle scuole secondarie classiche e tecniche sia introdotto l'elemento artistico: ritenuto che una iniziazione artistica, fosse pur solo rudimentale, è indispensabile complemento alla coltura generale.

Come non è permesso a nessuno di non sapere leggere e scrivere, così non dovrebbe esser permesso a nessuna persona colta di ignorare il disegno.

Il disegno si estrinseca in molte forme e giova in svariatissime occasioni. Esso è anche un ausilio preziosissimo per un buon insegnamento delle lingue classiche, per l'intelligenza degli autori e dell'antica storia patria.

Quando il disegno fosse opportunamente introdotto negli istituti tecnici e nei licei, allora sarebbe rafforzata, estesa e resa più armonica la coltura generale. E d'altra parte cotesto gioverà anche ai futuri candidati all'architettura, poichè se vi saranno dei giovani dotati di una disposizione naturale all'arte, con una prima istruzione scolastica si svilupperanno quei germi che poi fioriranno e fruttificheranno anche col sussidio dello studio e dell'esercizio individuale e domestico.

Su questo punto sono lieto di trovarmi d'accordo coll'onor. Massarani, e ciò porta me e i miei colleghi ad esprimere un desiderio che il signor ministro potrebbe soddisfare. Ma in nessun modo l'accordo potrebbe portarci alla con-

seguenza che ne deduce l'onor. Massarani, quella cioè di sopprimere del tutto l'obbligo dell'istruzione secondaria, lasciando a ciascuno di fare il tirocinio preparatorio da sè, liberamente, come se ci fossero ancora le botteghe del medio evo o del quattrocento; col solo obbligo di sottoporsi ad un esame rigoroso, il giorno che vorrà entrare nella scuola superiore d'architettura. Il decretare degli esami rigorosi, senza stabilire un precedente ordine di scuole, è un sistema, ma non è il nostro; tutto ciò ripugna al carattere generale della istruzione italiana. Lo Stato italiano avrà torto o ragione, ma in fatto sta che ogni qualvolta stabilisce un esame come condizione di accesso ad un istituto superiore, esso è fatto precedere da un ordine inferiore di scuole, nelle quali il giovane candidato può acquistare le cognizioni necessarie all'esame. Se fosse logico il fare ciò che dice l'onor. Massarani per l'architettura, ma perchè non si dovrebbe fare altrettanto per tutti gli altri studi superiori?

Allora si dovrebbe concedere a chi, per esempio, volesse divenire ingegnere, di potersi presentare all'università o alla scuola d'applicazione, senz'altro vincolo che di fare un esame; ed allora si potrebbero chiudere i licei e gli istituti tecnici, ed abolire le licenze. Sarebbe un altro sistema, ma non è il nostro, intendo quello dello Stato italiano.

Egli, l'onor. Massarani, per togliere forza alle autorità ed agli esempi da noi invocati, ha negato la somiglianza dei nostri istituti con quelli della Germania.

E ha detto che le *Gewerbschulen* della Germania sono ben altra cosa dei nostri istituti tecnici; sono scuole d'arti e mestieri, egli ha detto, mentre gl'istituti tecnici italiani sono scuole di coltura generale.

Ora a noi non era mai caduto in mente nè di dire nè di pensare che le *Gewerbschulen* germaniche siano paragonabili agli istituti tecnici.

Tutti sanno invece che le *Realschulen* (ben altra cosa dalle *Gewerbschulen*) sono istituti d'istruzione media e generale, analoghi, salvo alcune differenze (specialmente pel latino), alla sezione fisico-matematica dei nostri istituti tecnici.

Quest'argomento dell'onor. Massarani cade dunque da sè, perchè si risolve in un malinteso.

Come pure cade nel vuoto ciò che egli ha voluto dedurre dalla visita da lui fatta al politecnico di Monaco.

Egli ha detto che i politecnici tedeschi, in particolar modo quello di Monaco, possono dare, per avventura, un'istruzione conveniente all'architetto, perchè posseggono una assai ricca suppellettile artistica.

Invece, egli ha detto, le nostre povere scuole d'applicazione che cosa possono mai fare e mostrare in confronto di tanta ricchezza?

Siamo sempre allo stesso punto. Se si trattasse di cominciare *ad ovo* e fondare l'insegnamento dell'architettura sopra un terreno del tutto vergine e libero, noi diremmo: fondate dei politecnici, grandi e ben dotati; ma in numero minore di quello che ora è di fatto senza colpa nostra e in sedi in parte più opportune; e in questi politecnici stabilite una sezione d'architettura fornita di numeroso e valoroso personale insegnante e di una ricca suppellettile artistica, da non aver nulla da invidiare alle scuole forestiere. Questo possiamo affermare con tutta sincerità.

Ma il terreno essendo già occupato da scuole preesistenti d'applicazione, in numero ragguardevole, e di accademie e istituti di belle arti che posseggono, almeno in certa misura, un materiale artistico, noi abbiamo proposto (e già lo aveva fatto il disegno ministeriale) l'alleanza degli istituti politecnici cogli istituti di belle arti, precisamente per soddisfare alla condizione di disporre di un materiale che già esiste e di evitare nuove spese.

Noi non escludiamo il concorso degli istituti di belle arti col loro personale e col loro materiale artistico; questo servirà opportunamente alla sezione architettonica delle scuole d'applicazione. Servirà dove potranno stabilirsi i necessari accordi e verificarsi certe condizioni.

Dove invece queste non si verificassero, si presenterebbe il caso d'impossibilità che è sottintesa nel primo articolo della proposta legge. Giacchè in quel primo articolo si suppone che, oltre alle condizioni d'ordine finanziario, si possa sinceramente ed effettivamente realizzare l'accordo di un istituto coll'altro. Senza di ciò la scuola d'architettura non potrebbe essere costituita.

Poi si è detto, e non soltanto dall'onorevole Massarani, che la Francia più vicina a noi, più

affine per stirpe, per lingua, per istituzioni, la Francia ci offre esempi più imitabili, senza che dobbiamo andare a copiare esempi *austriaci e tedeschi*. Queste parole sono state ieri marcate collo stesso accento che si sarebbe usato se fossimo nel 1848.

Io nego che la Francia in fatto d'istituzioni scolastiche abbia esempi più degni d'essere imitati dei germanici: lo nego, non già perchè io pregi meno quella grande e nobile nazione, ma perchè le sue istituzioni scolastiche sono intrinsecamente meno buone.

Io vorrei che noi piuttosto imitassimo la Francia nella perseveranza ed energia con la quale sa iniziare, proseguire e condurre in porto le sue riforme, dopo averle maturamente deliberate.

La Francia aveva prima della rivoluzione un sistema universitario analogo al nostro, analogo al germanico: quel sistema era nato nell'Italia medioevale.

La rivoluzione ed il primo impero distrussero le vecchie università francesi e crearono un solo ente, che si chiamò l'*Università di Francia* e che nella mente di Napoleone doveva essere *instrumentum regni*, non già un focolare di progresso scientifico. E le cose andarono avanti così finchè nel 1863, il ministro Duruy ordinò una grande inchiesta che non si limitò alla sola Francia ma si estese anche fuori, dove, in Germania specialmente, furono mandati uomini insigni; ed in seguito a questa inchiesta, nel 1868, lo stesso Duruy ne pubblicò i risultati, dai quali emergeva che lo stato dell'istruzione superiore in Francia era miserrimo. Non si avevano biblioteche, non laboratori, non studenti seri nelle Facoltà di scienze e di lettere; all'infuori di poche sommità scientifiche, un languore generale in tutto l'insegnamento superiore.

Allora si incominciò ad escogitare la riforma che fu ben presto iniziata e proseguita costantemente, senza che mai i mutamenti politici e gl'infortuni così gravi, subiti da quella nazione, la fecessero deviare.

Nel 1878 si fece una seconda inchiesta sotto il ministro Bardoux e si pubblicò una seconda relazione statistica, dalla quale si constatarono i grandi progressi che la Francia aveva fatta nell'istruzione superiore, prendendo in gran parte a modello la Germania, quella Germania che,

allora anche più di adesso, si aveva ragione di odiare come autrice delle patite iatture.

Ora poi, credo da poche settimane (vedi *Revue internationale de l'insegnement*, 15 marzo 1890) o almeno assai di recente, è stata pubblicata la terza relazione statistica del Ministero della pubblica istruzione in Francia, la quale, alla distanza di altri dieci anni, dimostra gli ulteriori e importantissimi progressi fatti, sempre proseguendo quella riforma il cui disegno era cominciato a nascere venti e più anni innanzi, dall'inchiesta del Duruy.

Ora io auguro all'Italia questa costanza, questa perseveranza, nell'attuare un sistema organico di riforme; ma in pari tempo dico: guardiamoci dal copiare la Francia, appunto in ciò che la Francia sta disfaccendo o vuole disfaccere.

Precisamente una delle istituzioni che in Francia da tempo non soddisfanno più l'opinione pubblica, è quella *Ecole des Beaux-Arts* che l'onor. Massarani ha lodata ed esaltata come la sola produttrice degli architetti, muniti di diploma.

A dir vero, essa non è la sola: io mi permetto di osservare, ciò che ho anche detto nella mia relazione, a Parigi ve n'è un'altra; oltre l'*École nationale et spéciale des Beaux-Arts* che è la scuola del Governo, vi è ancora l'*École spéciale d'architecture* fondata dal Trélat nel 1865; non è una cosa da ieri la quale scuola ebbe origine tutta privata, ma che ha poi ottenuto, nel 1870, la dichiarazione di pubblica utilità. Anche questa scuola produce architetti muniti di diploma, ed è stata creata precisamente perchè l'*École de Beaux-Arts* non accontentava, pel suo esclusivismo, i voti degli artisti desiderosi di libertà, e perchè l'insegnamento dell'architettura non vi aveva quell'indirizzo che era reclamato da molti. E nemmeno coteste due scuole accontentano tutti; e si è manifestata una forte corrente (mi pare che il signor ministro lo abbia già accennato) in Francia, che accenna ad ulteriori trasformazioni.

A ciò si può riferire, sebbene indirettamente, anche un recentissimo decreto del ministro Fallières che solleva la questione del diploma degli architetti.

Il ministro Fallières ha con decreto del 27 gennaio 1890 nominato una Commissione, composta

di molti membri, architetti, appartenenti alle diverse scuole, presidenti delle varie società di architetti, e via dicendo, col mandato di studiare la questione del diploma di architetto, ossia di esaminare le condizioni legali nelle quali è esercitata la professione d'architetto, il sistema di studi che ad essa apre l'adito e la natura dei diplomi ora esistenti o da crearsi a sanzione di tali studi.

Voi vedete adunque che in Francia non si è del tutto contenti e soddisfatti di ciò che riguarda l'educazione degli architetti. Mi sembra che non sia molto saggio il volere, su questo punto, imitare le istituzioni francesi. E con ciò, spero, che nessuno più vorrà accusarmi per avventura di essere esclusivo ammiratore della Germania, in odio della Francia.

L'onor. Massarani ci ha anche parlato dell'Inghilterra, e della libertà colla quale là si fanno gli architetti. Sta bene; io avevo avuto già l'onore di dire le stesse cose, forse con maggior abbondanza di particolari, nella mia relazione. Ma ciò che importa? Le condizioni sociali e le istituzioni inglesi sono così diverse delle nostre, che io non so vedere come se ne possa fare applicazione al nostro paese.

Quasi per farci arrossire della nostra povertà, egli ha accennato ad alcuni insigni edifici sorti di recente in Inghilterra, sebbene l'Inghilterra, almeno a giudizio di molti, non sia davvero il paese nel quale oggi si debba andare ad ammirare capolavori di architettura. Infatti, chi va in Inghilterra trova - all'infuori degli edifici dei secoli andati - che oggi si seguono quasi esclusivamente due stili, con una fedeltà che non ammette eccezione; cioè il rinascimento italiano ed il gotico inglese; sicchè non si sa vedere in che si sfoghi la fantasia degli architetti, inglesi.

L'onor. Massarani ha nominato in particolare il palazzo del Parlamento che è davvero un insigne monumento, a guardarsi di fuori, un magnifico *specimen* dello stile gotico inglese. Ma, se fosse qui presente alcuno degli architetti che hanno dovuto occuparsi del concorso pel palazzo del Parlamento italiano, non so se sosterrebbe essere il palazzo di Westminster, nel quale io pure ho potuto entrare, esempio imitabile.

Nella distribuzione interna, esso è infelicis-

simo; bisogna persuadersi di questo, che l'architettura gotica, bellissima in sè, opportuna in certi edifici come per esempio le chiese, non si può adattare a certe altre esigenze della civiltà odierna.

Mi rimangono da rispondere all'onorevole senatore Massarani soltanto poche parole riguardanti il suo controprogetto.

Il suo disegno di fare una scuola unica a Roma, con sezione a Firenze e a Venezia, ha un'apparenza che seduce a primo aspetto; ma, come già risulta da tutto ciò che ho avuto l'onore di scrivere e di dire, esso è un progetto inattuabile, inquantochè non tiene alcun conto di ciò che già esiste, e poi esclude totalmente la condizione della coltura generale che si acquista nelle scuole secondarie.

L'onor. Massarani ha parlato in modo, come se noi volessimo esclusi gli architetti dallo studio dei monumenti di Venezia e di Firenze. Almeno questa è l'impressione che io ne ho avuta, e credo che l'eguale abbia dovuto ricevere chiunque lo ha udito. Tutto al contrario, noi abbiamo, per iniziativa simultanea del signor ministro e nostra e d'accordo con lui, proposto una intera scuola superiore a Firenze ed un'altra a Venezia. Come si può pensare che noi volessimo privare gli architetti dello studio dei meravigliosi monumenti di quelle due insigni città?

Ma poi, io domando: forse per far conoscere agli studenti architetti i monumenti di Venezia e di Firenze, anche della Magna Grecia e della Sicilia (di cui l'onor. Massarani ha pur parlato) è proprio necessario che in tutte quelle località s'istituisca una scuola speciale? Non si può forse ottenere lo stesso effetto con delle escursioni e piccoli viaggi d'istruzione, come già si usa dagli allievi ingegneri? Viaggi ed escursioni che si potrebbero fare anche sopra più larga scala, come si pratica da altre nazioni, dove si dedica a tal fine una parte dell'anno. Così si fa in Francia dagli allievi della scuola di ponti e strade, e credo anche di altre scuole superiori, che si mandano fuori a visitare grandi lavori, specialmente in via di esecuzione.

Questa è un'istituzione buona e degna d'essere imitata; ed io credo che il signor ministro, nel programma dei provvedimenti da

prenderci per l'esecuzione di questa legge e per la sincera organizzazione della scuola per gli architetti, vorrà comprendere anche questa materia, a fine cioè di stabilire non delle semplici escursioni passeggiere, ma di lunghe visite sopra luogo, nelle quali i giovani possano esercitarsi nello studio e nella misura degli edifici e dei monumenti, a tutte quelle operazioni insomma che sono fatte con metodi razionali in servizio dell'alta architettura, e che non entrano nè possono entrare nei programmi degli istituti di belle arti: appunto perchè devono essere fatte con criteri scientifici.

Dopo l'onor. Massarani hanno parlato i colleghi senatori Villari, Gadda, Alvisi e Tabarini, ai quali poco avrò da rispondere, perchè nei loro discorsi non si è manifestato il dissenso profondo che ho dovuto rilevare nel discorso, d'altronde forbitissimo ed ornatissimo, del senatore Massarani.

Il mio amico senatore Villari in sostanza aderisce alle nostre proposte; e noi lo ringraziamo del suo appoggio, soprattutto perchè l'autorità di un Villari aggiunge grandissimo peso a tutto quello che possiamo aver detto e fatto, a difesa del nostro disegno.

L'onor. Villari ha però espresso alcuni desiderî, che credo potranno essere soddisfatti.

Un desiderio suo si riferisce alla connessione della scuola di Venezia con l'università di Padova, un altro si riferisce alla scuola di Firenze.

Questi suoi desiderî, mi pare, si trovano soddisfatti dagli emendamenti già dichiarati dal signor ministro: emendamenti che noi siamo lieti di poter accettare, non solo pel loro intrinseco significato e pel desiderio di riaffermare la nostra riverenza a quelle illustri città, gloriosi templi dell'arte italiana; ma anche per non apparire, nel buon volere conciliativo, da meno del signor ministro, il quale ci ha fatto l'onore, di che gli siamo sinceramente grati, di aderire alla sostanza delle nostre proposte ed ha accettato che la discussione sia fatta sul nostro disegno di legge anzichè sul suo proprio.

Il terzo voto dell'onor. Villari riguarda gli scolari attuali delle scuole create a Roma, a Firenze ed a Napoli, coi decreti del 1865.

A noi era sembrato (e l'ho dichiarato nella relazione) che qui bastasse di autorizzare il

Governo a dare le disposizioni transitorie e i provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge, fra i quali, nel nostro concetto, sarebbero compresi anche i provvedimenti relativi ai suddetti scolari attuali.

Ma se si desiderano determinazioni più precise, se il signor ministro acconsente a fare di più, se il desiderio generale del Senato è che si dichiarino i provvedimenti reputati convenienti in linea di equità, noi ce ne rimettiamo interamente alla proposta che ne farà il signor ministro o altri.

Un quarto ed ultimo desiderio del collega Villari riguarda il diploma di architetto.

Poichè la funzione di architetto, nel nostro paese, non è generalmente conosciuta e apprezzata; poichè non si sa precisamente che cosa siano gli architetti in confronto cogli ingegneri civili; e poichè nei lavori pubblici sono impiegati ingegneri civili anche quando gli architetti soddisferebbero meglio al fine; l'onorevole Villari ci diceva: non sarebbe da prendere qualche provvedimento, con una dichiarazione legislativa, con un articolo di questa stessa legge, che desse un valore, un significato, un'efficacia al diploma d'architetto?

Su questo punto io veramente non vedo che cosa si possa fare in un progetto di legge che parte dal ministro della pubblica istruzione; a meno che non gli si associ il collega dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici potrebbe, a parer mio, provvedere prendendo l'impegno di proporre una modificazione, un ritocco agli articoli della legge del 1882 sul genio civile, che io citavo poco fa, per far sì che gli architetti siano ammessi nel genio civile alla pari cogli ingegneri civili, di maniera che il genio civile e l'ispettorato superiore possano avere nel loro seno un numero conveniente di architetti, e questi vengano adoperati pel servizio pubblico ogni qualvolta si tratti di costruzioni architettoniche, ossia di costruzioni nelle quali siano competenti gli architetti più degli ingegneri civili.

L'esempio del Governo avrà certamente imitatori; ed anzi ho notizia che in qualche parte d'Italia questa distinzione viene già fatta da municipi o da altre amministrazioni.

Ad ogni modo sarebbe un gran fatto se il Governo distinguesse gli architetti dagli in-

gegneri e non tenesse quelli da meno di questi. Il suo esempio sarà certamente seguito e dai municipi e dalle grandi società.

Con ciò credo di avere risposto alle osservazioni dell'onorevole Villari, ed implicitamente anche a quella dell'onor. Gadda e dell'onorevole e Tabarrini, le quali hanno avuto già una risposta nelle cose che ho avuto l'onore di dire.

Al collega Alvisi non saprei davvero che cosa rispondere. Egli ha invocato il sistema di Gall per dare agli Italiani in generale una patente d'incapacità matematica. Egli ha detto che secondo il sistema di Gall (che fortunatamente oggi nessuno ammette più come cosa seria) le teste italiane non hanno la protuberanza matematica; e quindi domanda: a che serve di affidare l'architettura ai matematici?

Facciamo gli architetti indipendentemente dalla matematica, non facciamo troppa aristocrazia scientifica!

A Venezia c'è già l'istituto tecnico, il quale di matematica ne contiene anche troppa!

A questa asserzione non voglio rispondere, non posso tediare il Senato col dare una dimostrazione contraria; e per questo io taccio.

Senatore MASSARANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MASSARANI. Non era affatto mio intendimento di tornar oggi a parlare.

Ho fatto ieri largamente a fidanza colla cortesia degli onorevoli colleghi, e non è mia consuetudine di abusarne.

Ma alcune parole particolarmente a me indirizzate dall'illustre relatore mi costringono a rispondere direttamente a ciò che direttamente è stato a me rivolto.

Non era mio proposito, ripeto, il rientrare nel presente dibattito; mi bastava di averlo udito ieri sapientemente riassumere dall'onorevole voce del senatore Tabarrini; e mi era stato cagione di conforto il sentir confermate da un uomo di tanta autorità quelle opinioni, che, molto modestamente, io mi ero licenziato a manifestare. Egli in effetto lamentava, come io avevo lamentato, che, moltiplicando il numero delle scuole superiori d'architettura, si ripettesse l'errore già commesso in altri rami della pubblica istruzione: quello, cioè, di soddisfare molti orgogli locali, scemando insieme la sostanza e l'intensità dell'insegnamento.

Non riaprirò la disputa su questo punto; mi limiterò, secondo testè dissi, a ribattere alcune interpretazioni alquanto arbitrarie, l'illustre relatore me lo permetta, ch'egli ha creduto di dare ad alcune mie parole.

Anzitutto io ho lamentato ieri che spesso nelle questioni d'insegnamento, come in altre parecchie, si subisse in Italia la necessità di prendere le mosse dai fatti piuttostochè dai principii; di scendere alle concessioni, piuttostochè muovere dalle convinzioni. Per giustificare questo asserito mi basterà citare ciò che testè disse l'illustre relatore medesimo, quando dichiarava che, se la tesi fosse ancora infatta, se non esistessero precedenti i quali vincolano la sua come l'opinione de' suoi colleghi, egli probabilmente avrebbe messo innanzi divisamenti diversi da quelli ai quali si è dovuto acconciare.

Resta adunque dimostrato, per la stessa testimonianza di lui, che lo stato di fatto delle cose in Italia, quello stato di fatto che è scaturito dalla storia sua, dalle sue antiche divisioni, rende spesso impossibile o malagevole di attuare quei concetti razionali, che più sorriderebbero alla mente degli studiosi.

Io lascio in disparte la questione teoretica che il signor relatore ha sollevata, riguardo alla distinzione universalmente ammessa tra scienza ed arte, le quali egli vorrebbe invece compenetrare sotto un solo vocabolo, lo scibile. Che lo scibile abbracci ogni cosa, non è chi non veda; ma, da che esistono scuole al mondo, si è sempre distinta la scienza dall'arte: la scienza, come quella che ha per oggetto il vero; l'arte, come quella che ha per oggetto il bello. E poichè il signor relatore ha ricordato gli illustri uomini del nostro risorgimento, i quali furono ad un tempo scienziati ed artisti, permetta che io gli citi quelle parole di Leon Battista Alberti, il quale, pur non essendo digiuno della scienza dei suoi tempi, affermava: «nessun lavoro per nessuna altra cosa poter giammai esser più sicuro dalle ingiurie degli uomini, e parimenti illeso, quanto che per la dignità e venustà della sua bellezza.»

Anche gli uomini di scienza hanno dunque sempre riconosciuto che il bello ha per sè attrattive incomparabili, e che queste appunto l'arte è destinata a mettere in luce.

Ma, lasciando queste disputazioni affatto astratte, le quali non hanno un legame neces-

sario, mi pare, colla questione che ci occupa, io rettificherò alcuni degli asseriti che mi sono stati erroneamente attribuiti.

La mia voce non deve certamente essere giunta all'illustre relatore quando egli ha creduto che io affermassi essere la scienza unicamente rivolta all'utile; essere la scienza predominata da cupidigia di lucro. Questo bensì io ho detto, e me ne richiamo alla memoria di tutti i miei onorevoli colleghi, che disgraziatamente nella società moderna l'utile è cercato con più sollecitudine, con più insistenza che non lo sia il Vero in sè stesso; quel Vero che appunto è l'obbiettivo proprio della scienza. Se io dunque mi doleva di codesta inclinazione eccessiva all'utile, non ne facevo certo carico alla scienza, la quale al contrario è la prima a soffrirne. Bensì io mi doleva che molte volte l'insegnamento fosse costretto a cadere a siffatta inclinazione del nostro tempo, ed a mirare piuttosto a ciò che ha carattere professionale, che non a ciò che ha un vero ed alto valore scientifico.

Diceva dianzi l'onorevole signor relatore che l'architetto e l'ingegnere non sono tra quelli i quali risentano dalla cupidigia di lucro maggiori pressure; ma io me ne richiamo ai fatti quotidiani.

Non vediamo noi forse ogni giorno la ingordigia, la rapacità, direi quasi, degli speculatori fare scempio delle ragioni dell'igiene medesima, non che di quelle dell'arte, e costringere gli uomini i quali sono dalla loro professione destinati a servirli, costringerli, dico, a violare non solamente le leggi del bello, ma quelle altresì del convenevole e del decoroso?

Ogni giorno assistiamo pur troppo a sì tristo spettacolo; non mi potrà dunque negare l'onorevole signor relatore che la cupidigia di lucro debba essere combattuta, e che, appunto a fine di combatterla, convenga alimentare negli artisti un alto senso di decoro, convenga dare all'insegnamento dell'architettura un alto indirizzo ed un carattere essenzialmente eletto.

Io posso del resto citare un'autorità, che non sarà ricusata dall'onorevole signor relatore; e l'aggiungerò a quella che ieri ho ricordata.

Ho detto ieri come l'illustre architetto Semper, uno degli uomini che onorano la nazione germanica, la quale io rispetto alla pari con qualunque altra, dichiarasse ad uno dei nostri

onorevoli colleghi (1) non aver mai conosciuto architetto di vaglia che non fosse uscito da un Istituto di belle arti. Ribadirò fra breve questa autorità con un'altra. Ma prima voglio dimostrare come non a caso io appuntassi l'opinione manifestata dall'onorevole signor relatore, lamentando che egli collocasse gli Istituti di belle arti al disotto dei Politecnici. Io non facevo con ciò se non ripetere quello che egli testualmente ha detto; poichè si leggono nella sua splendida relazione queste parole:

« La maggioranza dell' Ufficio centrale non ha stimato accettabile la proposta d' impiantare la scuola superiore di architettura nell' Istituto di belle arti, anzichè nell' Università o nella scuola di applicazione. »

E si soggiunge: « L' Istituto di belle arti è, rispetto all' architettura, una scuola media: prova ne sia che per elevarla a scuola superiore è necessario di fare una legge. »

« È una scuola media perchè, qualunque sia il valore degli insegnanti, i loro corsi sono condannati inesorabilmente ad essere umili e modesti, per potersi adattare alle menti poco esercitate, poco colte, dell' uditorio. »

L'onorevole signor Relatore dunque affermava una manifesta inferiorità nelle scuole di belle arti; ed io di questa asserzione non senza fondamento dovevami, protestando essere invece possibilissimo di avere scuole artistiche le quali non cedano in valore ed in decoro alle scuole scientifiche.

Ma una riprova di questa mia affermazione la dà, e questo è anche più notevole, un professore addetto appunto ad un Politecnico. In effetto io leggo in una recente pubblicazione di un professore di Politecnico italiano queste precise parole:

« Lasciamo da parte le eccezioni, ma in generale, per dire schietta la verità, i migliori architetti non sono stati fino ad oggi quelli che le Scuole di applicazione, o prima di esse le Università insignirono del diploma. »

« Povero Alvino, povero De Fabris, povero Cippola, povero Cattaneo! » esclama il prelodato professore di un Politecnico italiano, tutti costoro sono stati semplici artisti senza diploma.

« Non hanno diploma — soggiunge l'istesso professore — il Partini senese, nè il Deandrade,

i due più acuti restauratori di vecchi monumenti; non hanno diploma il vecchio Maciachini autore dell'imponente cimitero in Milano e di non so quante chiese sparse nei paesetti lombardi, e della cupola del duomo di Pavia, un delicato e contrastato problema di statica; non il vecchio Poggi amabile e colto cavaliere dell'Ordine di Savoia, nè il valente Rovelli, nè quel caro mastro Carmelo di Maglie muratore, che alza nella sua città palazzi di gentile sapore quasi quattrocentistico. »

Tutte queste, o signori, non sono parole mie, sono parole di un professore del Politecnico di Milano (1).

È dunque legittima la mia affermazione che anche senza diploma si può essere insigni artisti.

Detto ciò, io non voglio abusare della pazienza del Senato; il quale mi renderà, spero, questa giustizia, che se mi licenziai a riprendere la parola vi sono stato costretto; poichè in verità, pur reputandomi ad onore che l'illustre senatore Cremona abbia fatto dogne di così lunga confutazione le mie idee, non credevo però di meritare ch'egli mettesse nelle sue argomentazioni quella vivacità eccessiva, e, me lo permetta, quella asprezza, che egli vi ha messe.

Io spero che in un'altra occasione egli vorrà invece dimostrare come la scienza, secondo egli benissimo ha detto, debba rendere gli animi proclivi a benevolenza.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Mi corre obbligo di prendere atto dell'emendamento proposto dal signor ministro della pubblica istruzione, che la scuola di architettura a Venezia sia fondata nell'istituto di belle arti e che sia presieduta dal direttore dell'istituto medesimo.

Quest'emendamento, che io già potevo presagire e me ne dava il diritto la parte che ha preso effettivamente il ministro, perchè si fondassero le due scuole di Venezia e Firenze, soddisfa perfettamente alle osservazioni che ebbi ieri l'onore di sottoporre al Senato e su cui richiamai l'attenzione del Governo.

Meglio assai che colle mie osservazioni, qua-

(1) CAMILLO BOITO, *Condizioni presenti dell'architettura in Italia*, nella *Nuova Antologia* del 1º febbraio 1890.

(1) Il senatore prof. Pasquale Villari.

lunque esse siano, coll'emendamento così preciso, così chiaro, così genuino, quale è proposto dall'onor. ministro della pubblica istruzione, si mantiene alla scuola di Venezia un ordinamento proprio, autonomo, e, come si è detto, tipico.

Nel prendere dunque atto dell'emendamento proposto dal signor ministro, e nel prenderne atto con grato animo, mi auguro che l'Ufficio centrale lo accetti, e non ne metto dubbio interpretando così il silenzio, che su questo punto venne serbato dal relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Degli emendamenti parleremo articolo per articolo.

Senatore LAMPERTICO. Quello di che parlai domina intera la legge.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Ho domandato la parola solo per riparare ad una dimenticanza, per la quale chiedo venia al Senato ed all'onorevole collega Lampertico.

Infatti, io aveva preso nota del desiderio da lui ieri espresso, ed ora vengo a dichiarare che l'Ufficio centrale è lieto di potere accettare l'emendamento al quale, se non erro, ha già accennato il signor ministro, e che il signor ministro aveva prima comunicato a noi: emendamento col quale è soddisfatto il desiderio del collega Lampertico.

Dunque l'onor. Lampertico può star sicuro che il suo desiderio è soddisfatto così per volontà del signor ministro, come per volontà e adesione nostra.

E giachè ho la parola, io mi permetto di aggiungere che, non deliberatamente e forse per trovarmi un po' stanco, non ho accennato alle cose dette dal signor ministro, ed anzi sono passato sopra ad alcuni argomenti che avrei dovuto svolgere, ma che, per buona sorte, egli aveva già trattati assai meglio di quello che avrei potuto fare io.

Il signor ministro ha parlato di diverse materie, in un senso che noi accettiamo pienamente, ed in particolare accettiamo l'emendamento all'art. 1° con quelle modificazioni a cui ha già accennato il presidente dell'Ufficio centrale. Aggiungo la dichiarazione a nome de' colleghi, essere perfettamente nel concetto nostro, che il numero delle scuole superiori d'architettura non sia troppo grande. Questo concetto

è stato già svolto largamente nella relazione e noi credevamo anzi di averlo scolpito con sufficiente chiarezza nel primo articolo del disegno di legge in discussione. Però, se non pare abbastanza chiaro, accettiamo l'aggiunta restrittiva del signor ministro.

Così pure noi siamo d'accordo nel dichiarare che, col proporre l'istituzione delle scuole superiori di architettura di Venezia e di Firenze, non intendiamo in alcun modo che s'abbiano a creare colà nuove Facoltà di scienze fisico-matematiche. Questo concetto è assolutamente escluso da noi; soltanto noi aderiamo a quegli emendamenti che tendono a rendere più facilmente attuabile la legge per le scuole di Firenze e Venezia, secondo il tipo da noi proposto.

Per ultimo all'onor. senatore Massarani dirò ancora una sola parola. Se gli ho risposto forse con troppa vivacità, gliene chiedo venia, chè ciò non era nella mia intenzione. Bensì ho parlato tenendo sotto gli occhi le note prese ieri da me, mentre egli parlava. L'orecchio mi avrà forse ingannato, nell'afferrare quelle frasi che più mi parvero paradossali; ovvero l'intenzione dell'onor. Massarani sarà stata diversa, sebbene le parole da me raccolte fossero appunto quelle da me udite.

Se l'interpretazione da me data alle sue parole non è conforme alla sua intenzione, tanto meglio; io prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Ne do lettura:

#### Art. 1.

Il diploma d'architetto è dato:

1° Da quelle fra le scuole d'applicazione per gl'ingegneri di Bologna, Milano (istituto tecnico superiore), Napoli, Palermo, Roma e Torino, nelle quali sarà costituita una sezione speciale per l'architettura;

2° Dalle scuole superiori d'architettura da fondarsi in Firenze e in Venezia.

Anche le sezioni speciali per l'architettura nelle scuole d'applicazione prenderanno nome di scuole superiori di architettura.

Il signor senatore Villari propone di premettere alla votazione di quest'articolo un ordine del giorno del tenore seguente:

« Nei concorsi aperti dal Genio civile alcuni dei posti vacanti saranno serbati a coloro che hanno il diploma di architetto ».

La parola spetta al senatore Villari per lo svolgimento di quest'ordine del giorno.

Senatore VILLARI. Ieri feci l'osservazione, ripetuta poi con nuovi argomenti dal senatore Gadda, che uno degli inconvenienti nell'esercizio della professione di architetto, era quello già accennato dal relatore, che cioè l'ingegnere può esercitare la professione d'architetto mentre l'architetto non può esercitare quella d'ingegnere. E notai che ciò portava la conseguenza che nessuno andava a fare gli studi d'architettura, perchè questi studi davano un diploma il quale poi trovava chiuse tutte le porte e presi tutti i posti.

Per conseguenza io domandava: una volta che l'onorevole relatore ha così bene indicato il male, non sarebbe opportuno trovare un qualche rimedio?

E l'onorevole relatore parlando oggi ha ribadito le osservazioni già fatte, e riconosciuto il male, e però io lo ringrazio dell'autorevole appoggio che ha dato nuovamente alla osservazione che ieri io feci insieme al collega Gadda. Ma avendo io domandato anche se era possibile, se era opportuno nell'art. 1, laddove si parla del diploma di architetto, determinare in qualche modo l'effetto, il valore, di questo diploma, l'Ufficio centrale ha trovato alquanto difficile formulare un nuovo articolo, o un'aggiunta all'art. 1, e tanto più che si osservava la cosa dipendere in parte dal Ministero dell'istruzione pubblica ed in parte da quello dei lavori pubblici.

Il definire bene in un articolo di questa legge il valore relativo dei due diplomi, di architetto cioè e d'ingegnere, presenta veramente alcune difficoltà, che non sarebbe facile superare senza molto discutere.

Del resto il male è riconosciuto, e nasce principalmente da questo, che nell'atto pratico gli ingegneri sono ammessi nel genio civile, adoperati nei lavori delle provincie, dei comuni, delle strade ferrate, e gli architetti invece non sono quasi mai chiamati.

Se quindi il Governo accettasse ora il mio ordine del giorno, promettesse cioè che, quando si aprono i concorsi per il genio civile, un numero determinato di posti fosse riservato a coloro che hanno il diploma d'architetto, la prima conseguenza sarebbe questa, che, quando il Governo avrà bisogno di far restaurare chiese o monumenti antichi, non manderà più un ingegnere del genio civile, che distrugge tutto lo stile, l'architettura della chiesa, come succede tante volte; ma potrà mandare uno che ha studiato gli antichi monumenti e sa restaurarli, rispettando lo stile della loro architettura. Questo sarà un primo vantaggio.

Il secondo sarà che l'esempio del Governo verrà imitato dai comuni, dalle provincie, ecc., e quando una compagnia di strade ferrate dovrà costruire una stazione, farà come nella Svizzera, nella Germania, dove non si chiama per ciò l'ingegnere che ha fatto il tunnel, ma un architetto, che potrà fare un'opera monumentale come fece il Semper a Zurigo, come fecero altri in Germania.

Io quindi mi contenterei per ora, che l'Ufficio centrale e l'onor. ministro dei lavori pubblici accettassero questo ordine del giorno, e riconoscessero l'opportunità, anzi la necessità di chiamare anche gli architetti per i lavori che deve fare il Governo.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se l'ordine del giorno testè svolto dal senatore Villari è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Quest'ordine del giorno essendo appoggiato, ha facoltà di parlare il senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Io non solo appoggio l'ordine del giorno Villari ma lo raccomando vivamente al Senato.

Non è la prima volta che in Senato si eleva questa questione, che fu elevata per 5 o 6 anni, sempre in occasione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici: ora faccio preghiera al ministro dei lavori pubblici di voler modificare la legge sui lavori pubblici in quella parte che riguarda gli architetti e di portare nel suo Ministero quella suddivisione tra gli ingegneri e gli architetti, e tra gli ingegneri stessi che si suddividono alla loro volta in idraulici, ferro-

viari, industriali, distinzioni ormai accettate in tutto il mondo fuorchè nel nostro Ministero dei lavori pubblici. Mentre le Società ferroviarie hanno introdotto in molta parte queste divisioni nei loro uffici; mentre questo si incomincia a fare da qualche amministrazione provinciale, o comunale, il Governo che dovrebbe dare il buon esempio appare ancora indeciso o riluttante.

Mi ricordo di avere tre anni fa avuto una promessa dal predecessore dell'attuale ministro dei lavori pubblici, che intendeva, per mezzo di regolamento, d'introdurre questa distinzione.

So pure che pochi mesi sono l'attuale ministro nominava una Commissione per studiare lo stesso problema nel quale è anche involto quello dell'Ispettorato ferroviario. Questa Commissione, a quanto si dice, non è arrivata ad alcun pratico risultato.

Io quindi raccomanderei all'onorevole signor ministro di rivolgere a questo la propria attenzione.

Sono distinzioni che oramai sono entrate nel mondo da troppo tempo perchè il Governo d'Italia non debba accettarle.

**FINALI, ministro dei lavori pubblici.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**FINALI, ministro dei lavori pubblici.** Quando sarà innestata la scuola d'architettura alla scuola di applicazione per gl'ingegneri o ad altri istituti superiori; quando l'architetto che uscirà da quelle scuole di architettura sarà quell'insieme di artista e di scienziato, istruito ed educato tanto nell'estetica quanto nella scienza delle costruzioni, quale l'ha descritto splendidamente ed evidentemente l'onorevole relatore, non vi potrà essere dubbio che convenga accogliere questo architetto, che più propriamente potrebbe chiamarsi ingegnere-architetto, nel corpo del genio civile.

E sarà veramente una buona ventura per l'Amministrazione, giacchè nella mia breve esperienza del Ministero dei lavori pubblici ho dovuto persuadermi quanto difetto vi abbia d'architetti nel corpo del genio civile; tantochè se ne noverano pochissimi, e forse due soltanto nel supremo corpo dei lavori pubblici che è il Consiglio superiore.

Ma fintantochè dura questa condizione di cose, le distinzioni, a buona ragione desiderate dall'onor. Brioschi, hanno minore opportunità di

applicazioni: se non ho architetti come faccio la sezione degli ingegneri architetti?

Nel Ministero dei lavori pubblici sono ingegneri stradali ferroviari e idraulici; e sebbene non si abbia la distinzione desiderata dall'onorevole Brioschi, si ha cura di destinare ciascun ingegnere a quel servizio che meglio convenga alla sua attitudine; e nei singoli uffici sono istituite le sezioni in relazione ai servizi che debbono essi adempiere.

Quando vi saranno questi architetti, educati alla nuova scuola, che rappresenteranno valori maggiori di quelli che oggi, salvo rare eccezioni, escono dalle scuole d'architettura, allora i voti dell'onor. relatore e degli onorevoli Brioschi e Villari potranno essere facilmente, e con utile pubblico, soddisfatti.

La legge del 1882 non fece posto, è vero, agli architetti; ma, sebbene anche allora non mancassero valenti architetti, bisogna ricordare che scarsa e insufficiente dottrina avessero in generale coloro che uscivano con quel titolo dalle scuole di belle arti.

Non era l'architetto quale è vagheggiato in questo progetto di legge, è quale è sperabile che esca dal connubio dell'arte colla scienza.

Si avevano nel 1882, come si hanno oggi, architetti i quali, meno singolari e luminose eccezioni (di cui un esempio splendidissimo abbiamo qui in Roma, ove ad un architetto uscito dalla scuola di belle arti, è stato affidato il principale monumento artistico della capitale), erano reclutati fra quegli studenti che non avevano diplomi d'istituto medio, classico o tecnico, e che erano andati alla scuola d'architettura appunto pel fatto di non averli potuti conseguire.

Credo però che l'onor. relatore, parlando della legge del 1882, abbia trovato in essa una graduazione, che nel concetto di quella legge non si trova; cioè che l'architetto sia messo al disotto del geometra agrimensore. Infatti questo può bensì divenire aiutante del genio civile, ma l'aiutante non può diventare ingegnere altro che in condizioni eccezionali; in ispecie per virtù delle disposizioni transitorie della legge del 1882, che furono fatte per riguardo alle condizioni di quegli ingegneri, i quali, avendo pure il diploma d'ingegnere, dovettero contentarsi della posizione di aiutanti.

Quanto a me poi, mi sia lecito ricordare

all'onor. relatore, che nel regolamento fatto nell'estate scorsa per le ammissioni e le promozioni pel genio civile, mi studiai di rilevare alquanto l'importanza dell'architettura; per modo che nello stabilire che si sarebbero date delle borse a studenti che si fossero maggiormente distinti nell'ingegneria, disposi che una parte di queste borse spettasse ai giovani ingegneri, specialmente distinti nell'architettura, che si obbligassero a continuare questo studio speciale.

Ciò premesso, dichiaro che accetto di buon grado l'ordine del giorno proposto dal senatore Villari; e non solo lo accetto in quel senso discreto che egli ha esposto, vale a dire che nei concorsi che si fanno per reclutare il personale del genio civile, siano ammessi alcuni architetti; ma vado più in là, e mi accosto alla proposizione dell'onor. relatore il quale nel suo discorso ha espresso l'avviso che, istruiti ed educati così i futuri architetti, siano accolti e considerati alla pari degli ingegneri civili. In questa maggior larghezza di dichiarazioni io vado con qualche riserva, ma credo che nel fatto si possa veramente trattare questi nuovi architetti alla pari cogli ingegneri civili.

Ma anche adesso gli architetti usciti dalla scuola superiore di Milano, e dagli istituti universitari presentano titoli, che possono meritare fin d'ora ad essi uguale trattamento.

Se occorrerà riformare in una parte la legge del 1882, il ministro dei lavori pubblici non mancherà di farlo; poichè il proposito di accogliere nel corpo del genio civile gli architetti non solo giova alle persone che attendono di preferenza a questo ramo di studi, ma gioverà grandemente al servizio generale che è affidato al corpo del genio civile.

PRESIDENTE. Ed ora verremmo ai voti su quest'ordine del giorno dell'onor. Villari, che rileggo: « Nei concorsi aperti dal genio civile alcuni dei posti vacanti saranno serbati a coloro che hanno il diploma d'architetto ».

Quest'ordine del giorno è accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro; ora lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

All'art. 1. che ho già letto, sono proposti dall'onor. ministro, credo d'accordo coll'Ufficio

centrale, alcuni emendamenti, e sono i seguenti:

Al n. 1 sopprimere le parole: « Milano (istituto tecnico superiore) »; per aggiungere dopo le parole: « nelle quali sarà costituita » quest'altre: « con stanziamento distinto nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, una sezione speciale per l'architettura ».

Al n. 2 poi dire nel seguente modo: « Nell'istituto tecnico superiore di Milano e nelle scuole superiori di architettura di Firenze e Venezia ».

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Domando all'Ufficio centrale se non sarebbe più opportuno nel primo comma invece di dire: « Il diploma d'architetto è dato » sostituire queste altre parole: « L'insegnamento superiore di architettura è dato e gli speciali diplomi verranno conferiti ».

Perchè il dire semplicemente: *Il diploma di architetto è dato*, mi pare che significhi che si faccia soltanto l'ufficio di conferire il diploma, mentre invece noi dobbiamo garantirci che quello insegnamento sia dato. Quindi io credo più completo il concetto e più corrispondente allo scopo che vogliamo raggiungere se si dicesse, che si dà l'insegnamento e si conferisce il diploma.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro, che non abbiamo difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal senatore Gadda.

Veramente noi non ne riconosciamo la necessità, perchè in Italia tutte le scuole che danno diplomi, danno anche l'insegnamento che a quelli conduce; non è come in Inghilterra dove ci sono istituti che danno diplomi senza dare l'insegnamento, ed altri che danno l'insegnamento senza dare diplomi.

In Italia si dà insieme l'una cosa e l'altra; tuttavia, se si crede che questo emendamento conferisca maggior chiarezza, non abbiamo difficoltà di accettarlo.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1890

PRESIDENTE. Il signor ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Faccio uguale dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gadda.

Senatore GADDA. Propongo che si dica all'articolo I.

« L'insegnamento superiore dell'architettura e il relativo diploma è conferito, ecc. ».

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

Senatore CREMONA, *relatore*. Volevo solo fare un'osservazione per la forma.

Dire: « Il conferimento verrà dato », non corre. Si potrà dire: « L'insegnamento superiore ed il diploma saranno dati », oppure: « L'insegnamento superiore verrà dato ed il diploma conferito ».

PRESIDENTE. Allora l'art. I comincierebbe così: « L'insegnamento superiore di architettura è dato ed il relativo diploma è conferito », ecc. ecc.

Va bene così?

Senatore GADDA. Sissignore.

Senatore MOLESCHOTT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Fra gli emendamenti di cui si parlava, ed io non so bene a chi riferirlo, mi pare che ci fosse questo di dire cioè: dove sarà costituita una sezione, « sentito il Consiglio superiore ». Secondo me quelle parole « sentito il Consiglio superiore » non sono necessarie, sono superflue, e se superflue sono pericolose. A me pare che si intende da sé che è nelle attribuzioni riconosciuto del Consiglio superiore di essere sentito in simile occasione.

Ora se noi veniamo a dirlo in un articolo di legge, mentre è sottinteso, mi pare si crei il pericolo che in un altro caso potrebbe nascere il dubbio se il Consiglio superiore debba essere sentito.

Questa è l'unica mia osservazione. Domanderei all'Ufficio centrale se quelle parole non si potrebbero omettere.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Nella legge del 1859, se il collega senatore Moleschott se ne ricorda, vi sono molti articoli e capitoli nei quali è detto: « sentito il Consiglio superiore. » In altri

non è detto niente, vale a dire che il ministro può rivolgersi sempre al Consiglio superiore se lo crede. Altre volte invece deve sentirlo e sono quegli articoli della legge dove è detto: « sentito il Consiglio superiore ».

Ora qui, siccome il signor ministro propone di legare sé ed i suoi successori a sentire il Consiglio superiore, quanto a me do il voto favorevolissimo.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VILLARI. Io credo che quell'inciso sia opportunissimo, perchè, siccome la legge nel primo articolo è molto generica, essa lasciava l'impressione che si trattasse di creare una grande quantità di nuove scuole, otto scuole se non erro, due nelle accademie e sei nei politecnici. Adesso invece, per mettere la cosa più in chiaro, si aggiunse che le scuole si dovranno creare volta per volta, quando ne sarà riconosciuta la necessità dal Consiglio superiore, con speciale stanziamento nel bilancio dello Stato, e così solo dopo l'approvazione del Consiglio e del Parlamento si fonderanno le scuole nuove nei politecnici. Se invece quell'inciso fosse tolto parrebbe sempre che si volessero senz'altro aprire otto nuove scuole. E quindi mi pare che sia molto opportuno il portare la cosa al Consiglio superiore volta per volta, anche perchè dia il suo avviso sul miglior modo di fondarle ed ordinarle.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Sentito le osservazioni che i colleghi senatori Brioschi e Villari mi hanno fatto, li ringrazio e ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. Pongo quindi ai voti per primo l'emendamento proposto dal senatore Gadda; che cioè alle parole: « Il diploma di architetto è dato » si sostituiscano le seguenti: « L'insegnamento superiore dell'architettura è dato e il relativo diploma è conferito », ecc. Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'emendamento concertato, credo, fra l'Ufficio centrale e il signor ministro e che consiste nel sopprimere nel n. 1 le parole: « Milano (istituto tecnico superiore) ».

e dopo le parole: « nelle quali sarà costituita », aggiungere: « con stanziamento distinto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e sentito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, una sezione speciale per l'architettura ». Chi approva la detta soppressione e l'aggiunta che ho letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Finalmente pongo ai voti un altro emendamento al n. 2, emendamento che consiste nell'aggiungere qui quello che si è soppresso al num. 1.

Il n. 2 quindi sarebbe così concepito:

« 2. Dall'istituto tecnico superiore di Milano e dalle scuole superiori d'architettura da fondarsi in Firenze e in Venezia ». Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

La sezione per l'architettura, di cui all'articolo precedente, sarà costituita con insegnamenti artistici e scientifici, dati in parte nella scuola d'applicazione e rispettiva Facoltà di scienze fisico-matematiche, ed in parte nell'istituto di belle arti del luogo.

Gli insegnanti della scuola d'applicazione saranno aumentati di tre professori (due dei quali possono essere ordinari) per la storia critica e comparata degli stili architettonici, anche in relazione al carattere decorativo ed al sistema di costruzione; per l'applicazione razionale degli stili agli odierni bisogni della vita civile; e per gli studi relativi al restauro statico ed alla reintegrazione ideale dei monumenti.

(Approvato).

#### Art. 3.

Fra la scuola d'applicazione, la Facoltà di scienze e l'istituto di belle arti si concorderanno programmi e orari a cura di un Consi-

glio di professori presieduto dal direttore della scuola d'applicazione.

Dove accada di dover istituire corsi speciali scientifici per i candidati architetti, essi saranno dati da professori straordinari o da assistenti.

(Approvato).

#### Art. 4.

La scuola superiore d'architettura di Firenze sarà costituita col concorso dell'istituto di studi superiori e dell'istituto di belle arti.

La scuola superiore d'architettura di Venezia sarà costituita col concorso dell'università di Padova e dell'istituto di belle arti in Venezia.

L'una e l'altra scuola saranno integrate con nuove cattedre, in modo che il loro ordinamento sia simile a quello delle sezioni architettoniche delle scuole di applicazione.

PRESIDENTE. A quest'articolo sono stati proposti due emendamenti: uno dal signor senatore Cambray-Digny, l'altro dal signor ministro della pubblica istruzione.

L'emendamento del signor senatore Cambray-Digny è del tenore seguente:

« La scuola di architettura di Firenze sarà costituita col concorso dell'istituto di belle arti, di quello degli istituti superiori di Firenze e della Facoltà di matematiche dell'università di Pisa.

« La scuola di architettura di Venezia sarà costituita col concorso dell'istituto di belle arti di Venezia e dell'università di Padova.

« Nell'una e nell'altra scuola saranno istituite nuove cattedre che per la parte tecnica potranno essere affidate a professori insegnanti nelle dette università ».

Prima di dare la parola all'onor. Cambray-Digny, leggo l'emendamento proposto dall'onorevole ministro:

« La scuola superiore di architettura di Firenze sarà costituita in quell'istituto di belle arti col concorso dell'istituto di studi superiori e, occorrendo, dei professori dell'università di Pisa e di altri insegnanti giudicati idonei dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« La scuola superiore di architettura di Ve-

nezia sarà costituita in quell'istituto di belle arti col concorso dei professori dell'università di Padova e, occorrendo, di altri insegnanti riconosciuti idonei dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« L'una e l'altra scuola saranno integrate con nuove cattedre in modo che il loro ordinamento sia simile a quello delle sezioni architettoniche delle scuole di applicazione.

« Anche per queste scuole superiori di Firenze e di Venezia vi sarà un Consiglio di professori ai sensi dell'art. 3.

« Esso sarà presieduto dal direttore dell'istituto di belle arti ».

L'onor. Cambray-Digny ha ora facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io dico poche parole. Sono pienamente soddisfatto della proposta dell'onor. ministro e ritiro la mia.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Io aveva chiesto la parola prima di udire le dichiarazioni dell'onorevole Digny, e mi proponeva unicamente di pregarlo a considerare che il suo emendamento rientrava in quello del signor ministro, che l'Ufficio centrale accetta.

Ma poichè il senatore Cambray-Digny ha già ritirato il proprio emendamento, il nostro desiderio è soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare potremo venire ai voti.

Senatore CREMONA, *relatore*. Se la parola « integrata » si crede possa essere migliorata sostituendo la parola « completata », per me non faccio difficoltà. Un linguista mi aveva suggerito la parola « integrate » come preferibile alla parola « completate », la quale, sebbene di uso più comune, non è però nel dizionario della lingua pura.

PRESIDENTE. Allora lasceremo la parola « integrate ».

Rileggo l'articolo da sostituirsi all'art. 4, quale era nel testo che si discute:

#### Art. 4.

La scuola superiore di architettura di Firenze sarà costituita in quell'istituto di belle arti col

concorso dell'istituto di studi superiori; e, occorrendo, dei professori dell'università di Pisa e di altri insegnanti giudicati idonei dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La scuola superiore di architettura di Venezia sarà costituita in quell'istituto di belle arti col concorso dei professori dell'università di Padova e, occorrendo, di altri insegnanti riconosciuti idonei dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'una e l'altra scuola saranno integrate con nuove cattedre, in modo che il loro ordinamento sia simile a quello delle sezioni architettoniche delle scuole di applicazione.

Anche per queste scuole superiori di Firenze e di Venezia vi sarà un Consiglio di professori ai sensi dell'art. 3. Esso sarà presieduto dal direttore dell'istituto di belle arti.

Chi approva quest'art. 4 è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 5.

Le condizioni per l'ammissione alla scuola superiore d'architettura sono:

1° La licenza dagli studi di un liceo o dalla sezione fisico-matematica di un istituto tecnico;

2° Un esame sul disegno geometrico e a mano libera, e sulle elementari forme ornamentali e architettoniche.

(Approvato).

#### Art. 6.

La durata complessiva degli studi artistici e scientifici presso la scuola superiore d'architettura è di cinque anni almeno, dopo i quali avrà luogo un esame generale per conseguire il diploma d'architetto.

(Approvato).

#### Art. 7.

Le disposizioni transitorie e le norme particolari occorrenti per l'applicazione della presente legge saranno date con regolamento da approvarsi con decreto reale.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Villari propone un altro articolo in sostituzione di questo articolo 7, nei termini seguenti:

« I corsi inferiori e superiori di architettura istituiti coi decreti accennati nell'art. 2 sono soppressi.

« Gli alunni che a tutto l'anno scolastico 1889-1890 li avranno frequentati, saranno ammessi a continuare i loro studi nelle nuove scuole.

« Il corpo insegnante di queste scuole, tenuto conto degli studi fatti e degli esami superati, deciderà in quale anno di corso debbano essere ammessi ed a quali esami essere sottoposti.

« Per coloro che abbiano compiuto gli studi e conseguito il diploma di approvazione, secondo i citati decreti, il corpo insegnante delle nuove scuole deciderà quali corsi debbano ancora seguire e quali esami superare per ottenere il diploma di abilitazione alla professione di architetto.

« P. VILLARI.

« GADDA.

« CAMBRAY-DIGNY.

« PIERO TORRIGIANI.

« M. TABARRINI ».

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Accetto quest'articolo proposto dal senatore Villari, ma dove essere un articolo aggiunto, perchè è mestieri che rimanga l'art. 7, il quale, quando sarà approvato il suddetto articolo, sarà l'ottavo, con cui si dà facoltà di provvedere alle altre disposizioni transitorie con un regolamento da approvarsi per decreto reale. E lo accetto perchè comprende il trattamento di equità verso quei giovani, che finora attesero agli studi di architettura nelle scuole create con i decreti del 1885, e le guarentigie necessarie per assicurarsi della loro capacità ad esercitare la professione cui si riferisce il diploma che essi vogliono ottenere.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Per parte nostra accettiamo la massima proposta dal senatore Villari, ma abbiamo quel dubbio che ci ha sempre distolti dal mettere disposizioni transitorie nella legge.

Si può con una legge distruggere gli effetti di un decreto reale?

È costituzionale porre nella legge alcune condizioni le quali modificano un decreto reale?

Salvo questo dubbio, noi accettiamo la proposta Villari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Villari.

Senatore VILLARI. Ieri il senatore Tabarrini spiegò, mi pare, chiarissimamente la necessità di un articolo di legge simile a quello che io aveva domandato e che ora propongo. Mi dette ragione quando sostenni che non bastava rimettere la cosa ad un futuro decreto. Si tratta di determinare quali sono i diritti o almeno le garanzie che hanno i giovani, i quali fecero i loro studi per 6 o 7 anni.

Si è detto: non c'è un diritto legale, a rigore di termini, perchè quei corsi promettevano semplicemente un *diploma d'approvazione*, che non dà diritti.

Ma io non mi fermai solamente alla questione strettamente legale, e di rigoroso diritto; mi fermai più ancora alla questione di equità ed anche a quella di dignità del Governo, il quale avendo per 7 anni invitato i giovani a venire a studiare in questi istituti, creati da esso, ed i giovani essendo stati assicurati dai loro professori, che questi studi avevano un valore, non è lecito permettere che alla fine di sette anni essi restino come se non avessero studiato. Sarebbe un vero e proprio inganno. E però io dicevo, che era necessario il far sapere ai giovani quale era il loro destino, e sostenevo la necessità di dirlo nella legge. In ciò fui aiutato dal senatore Tabarrini, di che lo ringrazio. Ma c'è un'altra ragione ancora per domandare un articolo di legge. Se da una parte bisogna garantire i diritti dei giovani, d'altra parte bisogna garantire l'interesse pubblico, cioè non concedere troppo, e non dare a siffatti studi un valore superiore a quello che realmente hanno. Quale è dunque la proposta che ora facciamo?

La proposta dice: Voi istituite nuove scuole con nuovi professori, secondo i criteri che volete. Sta bene.

Questi professori dunque decideranno a quale anno dovranno essere ammessi i giovani delle vecchie scuole. È quello che si fa tutti i giorni nelle Facoltà universitarie. Quando, per esempio, si presenta uno che ha studiato all'estero, e vuole essere ammesso nelle Facoltà, il corpo

insegnante esamina i suoi titoli, e dice: Voi anderete al secondo, oppure anderete al terzo anno, se farete il tale esame.

Per quelli poi che avranno finito il corso ed avuto, alla fine del 1889-90, il diploma, che è un semplice diploma d'approvazione, e col quale non potrebbero esercitare nessuna professione, il corpo insegnante dirà: Voi per avere il diploma della nostra scuola, dovrete fare i tali e tali esami. In questo modo si garantisce la serietà degli studi, e nello stesso tempo non si abbandona un gran numero di giovani, i quali hanno pure studiato per molto tempo.

Il Senato ha sentito ieri esporre da me e dall'onor. Tabarrini le ragioni per le quali era più che equo, era quasi un dovere il far sapere a questi giovani che cosa essi debbano fare per non rimanere abbandonati, traditi nelle loro giuste speranze. Non bisogna, mi pare, lasciare la cosa nell'ignoto, abbandonarla al Ministero, che sarebbe poi abbandonato alle pressioni di ogni specie. Esso li potrebbe approvar tutti, con danno dell'insegnamento e della serietà degli studi, li potrebbe respingere tutti con danno loro.

E però io domando: perchè quando noi distruggiamo le vecchie scuole, non garantiamo gli studi fatti da questi giovani? A me pare che l'affidare la soluzione di tali questioni al corpo insegnante, come si fa nelle Facoltà, garantisca il pubblico e garantisca i privati.

È per questa ragione che io presento un nuovo articolo, firmato anche da vari onorevoli colleghi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Cavallini.

**Senatore CAVALLINI.** Per verità devo dichiarare che avrei preferito che si adottasse la proposta fatta ieri dall'onor. senatore Tabarrini, cioè che tutte le disposizioni transitorie venissero dal Parlamento approvate, anziché demandate al potere esecutivo.

Io capisco benissimo come per l'attuazione del nuovo Codice penale si sia conferita la facoltà di concretare le disposizioni transitorie al ministro guardasigilli, perchè noi non avevamo davanti il Codice definitivo, il quale doveva subire la revisione della Commissione nominata dal Ministero. Ma in tutti gli altri casi io non vedo il perchè noi dobbiamo spogliarci

delle attribuzioni che competono soltanto al Parlamento.

Una delle due: o queste disposizioni debbono avere forza di legge alle quali nemmeno il potere esecutivo possa sottrarsi, e noi non possiamo abdicare ai nostri diritti, e dobbiamo decretarle noi; oppure costituiscono soltanto norme per la retta esecuzione della legge, ed in questo caso devono far parte del regolamento, senza che occorra di demandare al signor ministro una facoltà che entra già nello sue attribuzioni.

Ma, visto che oggi gli onorevoli senatori Tabarrini, Gadda e Villari, e specialmente il primo, si accontentano che sia provveduto per legge unicamente per i casi proposti ora nel loro emendamento, lasciando per il resto l'articolo 7, come è proposto dall'Ufficio centrale, io non sarò più esigente di loro, sia perchè prevedo la risposta che altrimenti mi farebbe l'Ufficio centrale, cioè che egli ora non è in grado di formulare tutte le disposizioni transitorie per mancanza dei dati necessari, e sia perchè non potrei lusingarmi che una mia proposta fosse approvata.

Quindi molto modestamente domando solamente quella garanzia che non può essere contestata, cioè che su queste disposizioni transitorie e sul regolamento si abbia il parere del Consiglio di Stato.

Propongo quindi che alla fine dell'art. 7 si aggiunga: « sentito il parere del Consiglio di Stato ».

**BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica.** Prego il Senato di prestarmi per un momento la sua benevola attenzione.

La questione sollevata dal senatore Cavallini, se ho ben compreso, è diversa da quella che concerne l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Villari e Gadda.

Questo si occupa delle disposizioni relative ai giovani che oggi frequentano le scuole di architettura istituite coi decreti del 1885.

Il senatore Cavallini invece allarga la questione e parla di tutte quante le disposizioni transitorie. Mi conceda il Senato di chiarire la questione, e lo farò con poche parole discorrendo separatamente dell'una e dell'altra cosa.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1890

L'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Villari, Gadda e Tabarrini, io l'ho accettato per i motivi già esposti, perchè provvede con equità alle sorti dei giovani alunni delle scuole di Roma, di Firenze, di Napoli, e garantisce la serietà degli studi e delle prove da richiedersi a chi desidera il diploma di architetto.

Nella sostanza quindi siamo tutti d'accordo, i senatori proponenti, l'Ufficio centrale ed io. Ma l'Ufficio centrale dubita solo dell'opportunità di disporre per legge intorno alle conseguenze di un provvedimento sorto per atto del potere esecutivo.

A me pare che già altre volte siasi fatta l'abrogazione di un decreto reale con una legge. Ma si potrebbe anche dire nella legge stessa che con un decreto reale saranno abrogati i decreti del 1885 con cui furono istituite le tre scuole di architettura già più volte ricordate.

Per ciò che si riferisce alla sorte dei giovani alunni, prego l'Ufficio centrale di considerare che non si tratta qui di disposizioni legislative riguardanti propriamente la materia contemplata nei decreti reali del 1885, ma si tratta di dare per legge alcun valore agli studi fatti secondo quei decreti nei quali il Senato non riconobbe virtù legislativa. Si tratta di concedere agli stessi giovani alcuni diritti che hanno relazione alla legge che si discute ora, concernono, cioè, materie sulle quali si provvede ora legislativamente. Avrebbe il potere esecutivo, provvedendo per decreto reale, facoltà di ammettere alle nuove scuole di architettura, una volta votata questa legge, quei giovani che non si presentano con tutte le condizioni dalla legge, medesima prescritte?

Per ciò credo che un articolo di questa legge destinato a regolare la preesistente condizione di fatto in relazione alle discipline stabilite nella legge medesima, sia logico e sia opportuno.

Quindi io pregherei i proponenti e l'Ufficio centrale di accettare la proposta per la parte che riguarda giovani che oggi studiano nelle tre scuole di architettura e quanto all'abrogazione dei due decreti reali o di accogliere la formula proposta o di sostituirla con quest'altra: « per decreto reale saranno soppressi ».

Senatore VILLARI: Per parte mia accetto.  
Senatore CAMBRAY-BIGNY: Accetto se tutti l'accettano e non faccio difficoltà a questa forma; solamente mi pare insolita; perchè quanto volte

è accaduto che si sieno regolate per legge cose che prima erano soltanto regolate per decreto reale, non si è mai introdotta questa espressione, che le variazioni debbano essere fatte con nuovo decreto reale.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI. L'intenzione che mi mosso a sottoscrivere e combinare coi senatori colleghi l'articolo aggiunto alla legge, la dichiarai nella adunanza di ieri, la ripeto oggi, è unicamente di assicurarci che un qualche valore sia dato agli studi compiuti dai giovani nelle scuole di architettura di Firenze, di Roma e di Napoli. Ho detto che questi giovani avevano dei diritti da far valere; e se non si hanno a chiamare diritti, chiamateli legittime aspettative, che di meno non possono essere.

A questi giovani che hanno fatto cinque o sei anni di studi in queste scuole, che sono state fondate con decreto reale, che sono state aperte e mantenute dallo Stato, con promessa di un diploma, può dirsi oggi che hanno perduto il tempo?

Quando ci sia nella legge una disposizione che dia valore a questi studi, per me mi dichiaro soddisfatto; ma non potevo appagarmi dell'art. 7 che rimandava ogni provvisione al regolamento, perchè il regolamento è l'arbitrio.

In quanto alla forma della disposizione io mi rimetto a quello che il signor Ministro e l'Ufficio centrale crederanno più conveniente; ma mi pare che colle leggi si sono sempre derogati i decreti reali, e che una istituzione fondata con decreto reale si possa senza nessuna sconvenienza abolire per legge.

È un fatto che queste scuole finora furono istituite coi decreti reali promossi dal ministro della istruzione pubblica, e che sta scritto sopra la porta, almeno in quella di Firenze, *Scuola completa di architettura*.

Ora i giovani che dopo questa iniziativa del Ministro, si sono iscritti a questa scuola, hanno frequentato tutti i corsi, ed hanno impiegato il loro tempo per 5 o 6 anni negli studi prescritti, mi pare che se non hanno diritti assoluti, abbiano almeno legittime aspettative; ed io credo che l'articolo che si propone in loro favore sia un riguardo d'equità che rasenta la giustizia.  
So bene che il Governo quando fa un decreto,

un regolamento, non affida assolutamente, come si fa con una legge, i cittadini riguardo alle conseguenze di certi atti. Ma via, siamo giusti, quando il Governo apre una istituzione come questa, l'apre con delle condizioni, e promette dei vantaggi; non si può assolutamente da oggi a domani abolirla e dire: la scuola è riformata, chi ha seguito i corsi fino ad ora, li ricominci se vuole, tutto questo è come non fosse fatto.

Mi rammento che un publicista illustre del secolo passato, ha detto, e con molta ragione, che il Governo deve essere il primo galantuomo del paese. Questo sentimento di onesta equità mi muove ad insistere nella mia proposta.

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io son molto grato al senatore Tabarrini della sua insistenza e dell'appoggio suo; ma il ministro teneva tanto a mantenere fede anche alla giusta aspettazione dei giovani, che nel suo primo progetto aveva messo un articolo che si può dire anche più largo e più favorevole ad essi, di quello che i proponenti ora ci hanno recato innanzi.

I proponenti hanno fatto molto bene, perchè hanno pensato anche alle garanzie per gli studi, e io, senz'altro, ho accettato il loro articolo; se non l'avessero fatto loro, avrei chiesto che si inserisse nella legge la disposizione già contenuta nel mio progetto.

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORRIGIANI. Io mi associo a quello che ha detto l'onor. Tabarrini; i motivi pei quali ho firmato quell'articolo aggiuntivo sono quegli stessi che hanno spinti i miei onorevoli colleghi a firmarlo.

Quanto alla proposta dell'onor. ministro relativa alla dichiarazione del decreto reale mi sembra, a dir vero, che sia superflua; non faccio difficoltà a consentirla, come la consentono l'onor. Villari e gli altri colleghi che hanno parlato prima di me, ma, ripeto, mi sembra superflua perchè tanto il Re sanziona le leggi, come firma i decreti, e credo sia perfettamente inutile imporglielo con queste di-

sposizioni; quindi, se l'onor. ministro non v'insistesse, io gliene sarei grato.

PRESIDENTE. Poniamo bene la questione: ora è in discussione l'art. 7 il quale dice: « Le disposizioni transitorie e le norme particolari occorrenti per l'applicazione della presente legge saranno date con regolamento da approvarsi con decreto reale ».

A quest'articolo il signor senatore Villari avrebbe proposto un articolo sostitutivo...

Senatore CAVALLINI. Domando di parlare.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusino un momento; mi lascino porre ben la questione, e poi darò loro facoltà di parlare.

Ripeto, ora è in discussione l'art. 7, a cui il senatore Villari proponeva di sostituire quello che ho testè letto.

Il signor ministro invece proponeva che l'articolo del senatore Villari si ritenesse come articolo aggiuntivo, quindi esso diverrebbe articolo 7; ed il 7 dell'attuale progetto, sul quale il senatore Cavallini domanda di parlare, diverrebbe art. 8.

Ora do facoltà di parlare al senatore Villari.

Senatore VILLARI. Io accetto invece con un semplice emendamento che il mio articolo diventi un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Allora resta fermo che l'articolo proposto dal senatore Villari diventa l'art. 7.

Il signor ministro lo accetta?

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto tal quale è stato proposto dal senatore Villari.

PRESIDENTE. Allora senza rileggerlo pongo ai voti l'art. 7 proposto dal senatore Villari; chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora leggo l'art. 7 del testo di legge che è diventato ottavo:

« Le disposizioni transitorie e le norme particolari occorrenti per l'applicazione della presente legge saranno date con regolamento da approvarsi con decreto reale ».

A questo art. 8 il senatore Cavallini propone che si aggiunga dopo le parole: « della presente legge saranno date » le altre: « sentito il parere del Consiglio di Stato » ed il seguito come nel testo.

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.  
Se io ho ben capito, la proposta del senatore Cavallini sarebbe questa, che si aggiungessero all'art. 7 le parole: « sentito il parere del Consiglio di Stato ».

Veramente a me parrebbe più naturale che si dicesse « sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione »; del resto non mi oppongo alla proposta Cavallini, perchè tanto io quanto qualunque altro ministro sentiremo volentieri, lo dica o no la legge, l'avviso di uno di codesti autorevoli consessi.

PRESIDENTE. Senatore Cavallini, insiste nella sua proposta che si aggiungano cioè le parole: « sentito il Consiglio di Stato », oppure accedo al desiderio dell'onorevole ministro che preferirebbe si dicesse: « sentito il parere di Consiglio superiore della pubblica istruzione? »

Senatore CAVALLINI. Per parte mia sono indifferente.

PRESIDENTE. Allora aggiungeremo le parole: « sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Dunque il signor senatore Cavallini, d'accordo con l'onorevole ministro, propone che all'art. 7 ora 8, si faccia questa aggiunta, dopo le parole: « per l'applicazione della presente legge saranno date », si ponga l'inciso: « sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione », e poi il seguito dell'articolo come è proposto.

Pongo ai voti questa aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 8 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato domani in principio di seduta.

Domani seduta alle ore due.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore due pom.

I. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a' termini della prima parte dell'art. 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865 allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea;

Istituzione di scuole superiori di architettura;

Votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina di tre membri della Commissione di finanze.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione della maggiore spesa di L. 2597 90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di L. 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

Approvazione della maggiore spesa di L. 61,870 96 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di L. 8072 28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà.

Approvazione della maggiore spesa di L. 13,656 54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88;

Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, in esecuzione agli articoli 81 e 82

della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza;

Sul personale di pubblica sicurezza;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1889 al 30 giugno 1890;

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90;

Approvazione di eccedenze d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89: progetti di legge riguardanti uno il Ministero del Tesoro, quattro quello delle finanze, quattro quello degli esteri, nove quello dell'istruzione pubblica, sei quello dell'interno, tredici quello della guerra, tre quello della marina, o uno riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio stesso 1888-89.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

« Disposizione sullo stato delle persone della Famiglia Reale »:

Votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

« Dichiarare il sepolcro Cairoli monumento nazionale ».

Votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	15

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

## TORNATA DEL 19 MARZO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Comunicazione di un regio decreto di nomina di commissario regio — Presentazione di un progetto di legge — votazione a scrutinio segreto di due progetti di legge discussi nelle precedenti sedute — Proclamazione del risultato di votazione per la nomina di tre membri della Commissione di finanza — Approvazione di cinque progetti di legge relativi a maggiori spese — Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889 e 12 gennaio 1890 in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 20 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza » — Approvazione dei quattro articoli del progetto — Parlano intorno all'art. 2 il regio commissario Fortis ed i senatori Cambray-Digny, Puccioni, relatore, Parenzo, Paternostro, Ferraris, Cavallini, Zini e Vitelleschi — Presentazione di cinque progetti di legge — Proclamazione del risultato di votazione segreta di due progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

Sono presenti i ministri della guerra e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, COLONNA F. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Comunicazione di un regio decreto di nomina di regio commissario.**

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, 19 marzo 1890.

« Mi onoro trasmettere a V. E. l'accluso regio decreto in data 19 corrente, col quale S. E. l'onor. avvocato Alessandro Fortis, sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, è autorizzato a sostenere innanzi al Senato del

Regno, quale commissario regio, la discussione dei seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 sulla pubblica sicurezza;

« Sul personale di pubblica sicurezza.

« Il Ministro  
« CRISPI ».

Si dà lettura del decreto.

Il senatore, segretario, COLONNA F. legge:

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della nazione*  
Re d'Italia

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno;

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

Visto l'art. 2 della legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avvocato Alessandro Fortis, sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, è autorizzato a sostenere e difendere innanzi al Senato del Regno i disegni di legge sulla conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6591, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno, n. 6144 sulla pubblica sicurezza, e sul personale di pubblica sicurezza.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Presentazione di un progetto di legge.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per autorizzare la spesa di 10,600,000 lire da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra 1890-91.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, che, se non sorgono opposizioni, sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:**

Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a' termini della prima parte dell'art. 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865, allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea;

Istituzione di scuole superiori di architettura.

Si dovrebbe procedere, occorrendo, anche alla votazione di ballottaggio per la nomina di tre membri della Commissione di finanza, ma non

essendo ancora ultimato lo spoglio delle schede, se questa votazione occorrerà sarà fatta nella seduta di domani.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, segretario, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Risultato di votazione  
per la nomina di tre membri della Commissione  
di finanza.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di tre membri per la Commissione permanente di finanza:

Senatori votanti 71.

Il senatore Celesia ottenne voti 59.

Il senatore Messedaglia » 58.

Il senatore Cremona » 57.

Altri voti andarono dispersi.

I signori senatori Celesia, Messedaglia e Cremona, avendo ottenuta la maggioranza assoluta dei votanti, li proclamo eletti a far parte della Commissione permanente di finanza.

**Approvazione di cinque progetti di legge relativi a maggiori spese (numeri 14, 15, 16, 17 e 66).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 2507 00 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di provvisione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

Prego il signor senatore, segretario, Verga di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 2507 00 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di provvisione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1889-90, ad un nuovo capitolo con la denominazione:

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

« Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 - Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi domani a scrutinio segreto.

Passeremo alla discussione del progetto di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

Prego il signor senatore segretario Verga di dar lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 11,985 61 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 ad un nuovo capitolo colla denominazione:

« Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 - Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà nella seduta di domani a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge intitolato:

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870 96 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 61,870 96 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889 90 ad un nuovo capitolo colla denominazione:

« Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 - Stati maggiori e Comitati - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Anche questo disegno di legge componendosi di un solo articolo, si voterà domani a scrutinio segreto.

Passeremo ora al progetto di legge intitolato:

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 8072 28, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90 ad un nuovo capitolo colla denominazione:

« Saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meri-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

dionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge componendosi di un solo articolo si voterà domani a scrutinio segreto.

Si passa ora al progetto di legge intitolato:

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656 54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 13,656 54 da inserirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1889-90 ad un nuovo capitolo con la denominazione:

« Saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Anche questo disegno di legge, composto di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**Discussione del progetto di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza » (N. 10).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889,

n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza ».

Chiedo all'onor. sottosegretario di Stato Fortis se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge quale è proposto dalla Commissione.

FORTIS, *commissario regio*. Sissignore.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge della Commissione.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto.

(V. stampato N. 10-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa e si procede a quella speciale degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Sono convertiti in legge, colle modificazioni di che nei seguenti articoli, i decreti reali 19 novembre 1889, n. 6535, allegato A, e 12 gennaio 1890, n. 6594, allegato B.

Ora si darà lettura degli allegati.

Il Senatore *Segretario*, VERGA C. legge:

ALLEGATO A.

R. Decreto 19 novembre 1889, n. 6535

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 82 della legge 20 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sarà fatta con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza di ufficio o sulla richiesta della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo o dei suoi congiunti tenuti a somministrarle gli alimenti.

## Art. 2.

Sono considerate come inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell'uno o dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza.

La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i nove anni.

## Art. 3.

All'effetto di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo l'autorità di pubblica sicurezza provvederà a che la persona che la deduce sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

Questi, nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà all'autorità stessa la sua relazione, indicando le ragioni del suo giudizio.

Se l'ufficiale sanitario richieda per compiere il suo ufficio un tempo maggiore, il termine suddetto sarà a sua richiesta prorogato.

## Art. 4.

Dovrà inoltre l'autorità di pubblica sicurezza constatare che l'inabile al lavoro e le persone che secondo il Codice civile sono tenute a somministrargli gli alimenti, non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali e delle tasse comunali.

A tale effetto l'autorità stessa si procurerà i certificati dell'agenzia delle imposte e dell'esattoria dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone sopra indicate.

## Art. 5.

Verificato nei modi stabiliti dagli articoli precedenti il concorso delle condizioni richieste dall'art. 81 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza rilascerà l'ordinanza di che nell'art. 1 del presente decreto, e provvederà all'invio del

mendico in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente.

L'autorità di pubblica sicurezza dovrà trasmettere copia dell'ordinanza al sindaco del comune di origine del mendico, indicando il ricovero o l'istituto equivalente al quale è stato inviato.

## Art. 6.

All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione.

Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente. E la persona o le persone che si sono assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza incorreranno nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

## Art. 7.

Quando per qualsiasi causa vengano a mancare o una o ambedue le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di che all'art. 5, in seguito ad una nuova ordinanza dell'autorità di pubblica sicurezza si procederà al rilascio del ricoverato, sotto la comminazione delle pene stabilite dal Codice penale, ove sia colto a mendicare.

## Art. 8.

Per richiedere ai termini dell'art. 81 della legge che sia nuovamente verificato se il mendico si trovi nelle condizioni stabilite da essa, gli enti obbligati al mantenimento potranno domandare all'autorità di pubblica sicurezza la revoca dell'ordinanza, producendo i documenti sui quali si fonda la loro istanza.

Se l'autorità di pubblica sicurezza non accoglie l'istanza, gli enti suddetti entro venti giorni, a contare da quello in cui sarà ad essi comunicata la risoluzione, avranno diritto di proporre reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il decreto della Giunta è inappellabile e fa stato fino a che per fatti nuovi non s'ensi cambiate le condizioni nelle quali è stato pronunziato.

Art. 9.

La disposizione dell'art. 83 della legge si applica anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui possano provvedere solo parzialmente alla spesa di mantenimento.

Art. 10.

Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicità:

a) gli ospedali e le case ove si accolgono gl'invalidi;

b) in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la educazione ovvero la cura dei malati e le cui rendite non sieno affette a scopo di speciale beneficenza.

I minori di anni nove potranno anco essere ricoverati:

a) se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;

b) se femmine, in case o istituti che abbiano per iscopo di educarle o sottrarle al pericolo di traviamiento.

Art. 11.

I ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti stabiliranno nel bilancio preventivo di ogni anno la spesa di mantenimento di ogni mendico.

Questa sarà ragguagliata in ragione del costo effettivo.

Per determinarlo si terrà conto:

a) della spesa occorrente per l'alloggio, il vitto e la cura di ogni ricoverato;

b) della quota proporzionale delle spese generali di amministrazione, d'imposte, di oneri e di mantenimento ordinario dell'edificio;

c) delle spese di riparazioni straordinarie, quando ne sorga la necessità.

Art. 12.

Gli enti ai quali, secondo la legge, fa carico il mantenimento del mendico, potranno presentare reclamo contro la determinazione del costo effettivo di ogni mendico fatta dai ricoveri di mendicità o istituti equivalenti.

Il reclamo sarà proposto alla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della pubblicazione del bilancio preventivo.

Il decreto della Giunta sul reclamo non è suscettibile di ricorso per ciò che spetta all'estimazione.

Potrà però ricorrersi dal medesimo al Consiglio di Stato, sede contenziosa, per incompetenza e per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 13.

Gli amministratori dei ricoveri di mendicità ed istituti equivalenti trasmetteranno ogni mese l'elenco dei mendici che sono stati loro inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, al comune di origine di ogni mendico e all'intendente di finanza della provincia, indicando le giornate di presenza di ogni ricoverato.

Art. 14.

Gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, saranno destinati secondo le norme seguenti:

a) se il ricovero o istituto ha per i suoi statuti carattere di opera pia comunale, a beneficio dei mendici del comune;

b) se il ricovero o l'istituto per i suoi statuti ha carattere di opera pia provinciale, a beneficio dei mendici della provincia.

Art. 15.

Non saranno considerati come avanzi gli aumenti che si verificassero per donazione ed elargizione di qualsiasi natura nel patrimonio degli enti ai quali per legge fa carico il mantenimento dei mendici.

Art. 16.

Ove le rendite dei ricoveri di mendicità e degli istituti equivalenti, e gli avanzi di che nell'art. 14, non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedervi gli enti indicati nella legge in proporzione dei loro averi, salvo gli effetti dell'art. 82 della medesima, secondo gli articoli seguenti.

## Art. 17.

Se le rendite di alcuno di tali enti destinate genericamente a sussidi in denaro, vitto ed alloggio in favore dei poveri del comune di origine del mendico, sieno sufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento del mendico suddetto nel ricovero di mendicità od istituto equivalente, quando questo non possa in tutto od in parte sostenerla, gli altri enti rimarranno esonerati dall'obbligo di cui all'art. 81 della legge.

## Art. 18.

Quando nessuno di tali enti abbia rendite destinate genericamente al mantenimento dei poveri o sieno insufficienti al bisogno, a questo scopo dovranno essere devolute proporzionalmente da ciascuno, e sino a concorrenza delle esigenze del servizio, tutte le rendite non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre che potranno essere invertite a questo fine, a sensi della legge sulle opere pie e coll'osservanza delle forme da essa prescritte.

## Art. 19.

Per determinare l'onere cui saranno soggette le confraternite, si terrà conto della denuncia dei loro redditi per gli effetti della tassa di manomorta, in ordine alla legge de' 13 settembre 1874, n. 2078, e al regolamento del 25 settembre 1874, n. 2129.

Le rendite delle confraternite, salvo le disposizioni degli articoli precedenti e salve le detrazioni enumerate nell'articolo seguente, saranno interamente affette al fine di che nell'art. 81 della legge.

## Art. 20.

Saranno detratte dalle rendite delle confraternite:

- a) le spese per le imposte e per il mantenimento ordinario degli edifizii, non che quelle per le riparazioni straordinarie dei medesimi;
- b) quelle per il mantenimento degli arredi necessari per il servizio religioso della chiesa o del tempio;
- c) quelle strettamente necessarie per gli uffici religiosi nei giorni festivi e per l'adempimento degli oneri assunti dalle confraternite verso gli associati.

## Art. 21.

Quando le confraternite non abbiano fatto la denuncia per le tasse di manomorta, vi provvederanno di ufficio i ricevitori del registro, osservate le norme della legge e del regolamento di che nell'art. 19.

## Art. 22.

Alle confraternite che sieno state riconosciute come opere pie, saranno applicate le disposizioni degli articoli 18 e seguenti per quella parte delle loro rendite che non sia affetta a scopo di speciale beneficenza.

## Art. 23.

Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopra indicati, la spesa totale o parziale di mantenimento sarà a carico de' comuni di origine.

## Art. 24.

I ricoveri di mendicità e gli altri istituti equivalenti avranno diritto a conseguire il rimborso della spesa totale o parziale di mantenimento di ogni mendico, in ragione del loro credito, dallo Stato, salvo in questo la rivalsa contro gli enti di che nella legge e nel presente decreto.

Il rimborso si eseguirà trimestre per trimestre.

## Art. 25.

Alla fine di ogni anno l'intendente di finanza della provincia determinerà l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato al ricovero di mendicità o all'istituto equivalente.

Con deliberazione motivata dichiarerà quali sono gli enti cui fa carico il rimborso secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, e la quota che grava ciascuno degli enti stessi.

La deliberazione sarà comunicata a tutti gli enti interessati.

## Art. 26.

Dalle deliberazioni dell'intendente avranno diritto di reclamare gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito.

Il reclamo sarà presentato entro venti giorni alla Giunta provinciale amministrativa.

Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa.

## Art. 27.

Delle disposizioni contenute in atti fra i vivi e in atti di ultima volontà, quando questo sieno pubblicate, a favore di poveri di un determinato comune, dovranno i notari che ricevono o autenticano gli atti stessi, e i ricevitori del registro ai quali sono per gli effetti della tassa sottoposti, dar comunicazione in carta libera al sindaco del comune medesimo.

## Art. 28.

I funzionari di pubblica sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicizia o di altri istituti equivalenti, i sindaci, i presidenti delle congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i notari e ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto, saranno punibili in proprio coll'ammenda da L. 20 a L. 300.

## Art. 29.

Il presente decreto sarà presentato nella prossima sessione legislativa al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza addì 19 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: il guardasigilli  
ZANARDELLI

ALLEGATO BB.

R. Decreto 12 gennaio 1890, n. 6594

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza;  
Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del nostro ministro segretario

di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

In virtù dell'autorità a noi delegata;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

In ogni provincia, a cura dei prefetti e dei sottoprefetti sarà compilato, entro un mese dalla data del presente decreto, un elenco delle confraternite ed altre congeneri istituzioni, sotto qualunque denominazione, le quali possono, secondo l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, essere chiamate a concorrere in proporzione dei loro averi al mantenimento degli individui inabili al lavoro.

## Art. 2.

I rettori, gli amministratori, i patroni, i rappresentanti in genere delle preaccennate istituzioni e i sindaci delle comunità nelle quali hanno sede, sono obbligati, nel termine che sarà loro prefisso, a denunziarne l'esistenza al prefetto o al sottoprefetto, a fornire le notizie e ad esibire gli atti di cui saranno richiesti.

## Art. 3.

Col ministero di un regio commissario, sarà formato entro il termine da fissarsi nel decreto di nomina, per ogni singola confraternita:

a) Un inventario di tutti i beni mobili ed immobili, diritti, crediti, oneri ed obbligazioni corredato delle copie autentiche degli atti e documenti relativi;

b) Uno stato della rendita reale o presunta;

c) Uno stato delle rendite disponibili a senso dell'art. 81 della precitata legge di pubblica sicurezza, fatte le detrazioni di cui è parola nell'art. 20 del regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535.

## Art. 4.

I rappresentanti dell'ente potranno domandare la rettificazione delle operazioni del regio commissario alla Giunta provinciale amministrativa, la quale deciderà sui reclami inappellabilmente.

## Art. 5.

Gli atti compilati dal regio commissario saranno depositati presso l'intendenza di finanza

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

della provincia, alla quale dovranno in appresso notificarsi anno per anno entro il giorno 15 dicembre, le variazioni avvenute nell'asse patrimoniale e nelle rendite, affinché possa aversene ragione l'anno susseguente, nella determinazione della quota proporzionale di concorso di cui all'art. 81 della legge succitata.

## Art. 6.

Se i risultati delle operazioni del regio commissario facessero presumere erronea od inesatta la denuncia dei redditi per la tassa di manomorta, della quale deve tenersi conto per determinare l'onere a cui saranno soggette le confraternite a termine dell'art. 19 del regio decreto 19 novembre 1889, potrà procedersi ad una nuova liquidazione della tassa, nei modi prescritti dalla legge 13 settembre 1874, n. 2078, e del relativo regolamento del 25 settembre 1874, n. 2129.

## Art. 7.

Tutti gli atti delle confraternite ed altre istituzioni congeneri (non soggette alla legge 3 agosto 1862 sull'amministrazione dell'opere pie e contemplate dall'art. 81 della legge sulla pubblica sicurezza) che non abbiano data certa anteriore al presente decreto e che importino, sotto qualunque aspetto, diminuzione di patrimonio o di rendita, saranno revocabili, siccome fatti in frode delle ragioni dello Stato e degli altri enti chiamati a concorso dalla legge.

## Art. 8.

Per le convenzioni al presente decreto è applicabile l'art. 28 del precedente decreto 19 novembre 1889, n. 6535.

## Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione; e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 12 gennaio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: il guardasigilli

ZANARDELLI.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti passeremo alla votazione dell'art. 1 di questo progetto, col quale furono approvati i due decreti reali di cui fu testè data lettura.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 2.

## Art. 2.

Agli articoli 1, 3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 26 e 28 del decreto reale 19 novembre 1889, allegato A, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sarà fatta con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza di ufficio o sulla richiesta, sia della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo, sia dei suoi congiunti che non possono somministrarle gli alimenti, cui per legge sarebbero tenuti.

Art. 3. All'effetto di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà a che la persona che la deduce sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

Questi nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà all'autorità stessa la sua relazione motivata.

Se l'ufficiale sanitario richiede per compiere il suo ufficio, un tempo maggiore, il termine suddetto potrà esser prorogato.

Art. 9. L'azione di ufficio accordata al procuratore del Re dall'art. 83 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, si esercita anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui tenuti agli alimenti, secondo il Codice civile, possano provvedere parzialmente alla spesa di mantenimento.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

Nei giudizi avanti le preture l'azione è esercitata in nome del procuratore del Re da persona da lui delegata.

Art. 10. Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicizia:

a) Gli ospizi e le case ove si accolgono gl'invalidi;

b) E in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la cura dei malati, ovvero l'educazione, e le cui rendite non siano affette a scopo di speciale beneficenza.

I minori di anni nove potranno anco essere ricoverati:

a) se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;

b) se femmine, in case o istituti che abbiano per scopo di educarle o sottrarle al pericolo di traviamiento.

Art. 11. I ricoveri di mendicizia e gli istituti equivalenti stabiliranno ogni anno, con deliberazione che sarà unita al bilancio preventivo, la diaria di mantenimento di ciascun mendico.

Questa sarà ragguagliata in ragione del costo effettivo.

Per determinare il costo effettivo si terrà conto:

a) della spesa occorrente per l'alloggio, il vitto e la cura di ogni ricoverato;

b) della quota proporzionale delle spese generali di amministrazione, d'imposte, di oneri e di mantenimento ordinario degli edifizii.

Art. 12. Gli enti ai quali, secondo la legge, fa carico il mantenimento dei mendici, potranno presentare reclamo contro la deliberazione sul costo effettivo di che nel precedente articolo.

Il reclamo sarà, entro un mese dal giorno della pubblicazione della deliberazione suddetta, proposto alla Giunta provinciale amministrativa, che giudicherà definitivamente.

Art. 14. Gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicizia o istituti equivalenti, ove non vengano erogati, in tutto o in parte, e nei modi stabiliti dalla legge, in riparazioni straordinarie, in miglioramenti o accrescimenti dei locali del ricovero o dell'istituto equivalente, saranno

destinati a sgravio del concorso dovuto dagli altri enti tenuti al mantenimento dei mendici.

Art. 16. Ove le rendite dei ricoveri di mendicizia o degli istituti equivalenti e gli avanzi di che nell'art. 14 non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedere alla deficienza gli altri enti indicati nella legge sopra citata in proporzione dei loro averi, secondo gli ordini seguenti.

Art. 17. Al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento, che non possa in tutto o in parte esser sostenuta dal ricovero di mendicizia o istituto equivalente, si provvederà colle rendite degli enti indicati dalla legge che siano genericamente destinate a sussidi in danaro vitto o alloggio in favore dei poveri del comune di origine del mendico.

Art. 18. Se nessuno di tali enti abbia rendite genericamente destinate al mantenimento dei poveri, o queste sieno insufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale di che all'art. 16, dovranno erogarsi a tal fine proporzionalmente tutte le rendite degli enti stessi non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre rendite che potranno essere invertite secondo la legge sulle opere pie e coll'osservanza delle forme da essa prescritte.

Art. 26. Gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito avranno diritto di reclamare dalla deliberazione dell'intendente, entro venti giorni dalla comunicazione che loro ne sarà stata fatta, alla Giunta provinciale amministrativa.

Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa, salva la competenza dell'autorità giudiziaria ai termini di legge.

Art. 28. I funzionari di pubblica sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicizia o di altri istituti equivalenti, i sindaci, i presidenti delle Congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i notari, i ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto saranno in proprio soggetti all'ammenda da L. 20. a L. 300.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Ho già dichiarato

a nome del Governo di accettare la nuova compilazione dell'Ufficio centrale del Senato.

Vorrei però pregare l'onor. relatore a considerare se non convenga all'art. 11 mantenere quel capoverso segnato c, che dice: « c) Delle spese di riparazione straordinarie, quando ne sorga la necessità ».

Io non insisto in modo assoluto se l'Ufficio centrale tiene a questa modificazione: per altro mi sembra strano che le spese di straordinaria manutenzione, le quali sono pure una necessità, ed anche le spese di ampliamento che servissero a ricoverare un maggior numero di mendichi, o le spese di miglioramento igienico, debbano essere sottratte dal computo che si fa per determinare il costo del mantenimento dei singoli ricoverati.

Perchè togliere agli istituti la possibilità di ottenere, mediante un tollerabile aumento della retta, il rimborso graduale di quelle spese straordinarie che sostengono per necessità assoluta o per assoluta convenienza? D'onde trarranno i mezzi per far fronte alle medesime?

È ben vero che l'Ufficio centrale del Senato ha creduto di provvedere colla disposizione dell'art. 14, secondo la quale gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, ove non vengano erogati, in tutto o in parte, e nei modi stabiliti dalla legge, in riparazioni straordinarie, in miglioramenti o accrescimenti dei locali del ricovero o dell'istituto equivalente, saranno destinati a sgravio del concorso dovuto dagli altri enti tenuti al mantenimento dei mendichi.

Si vorrebbe in sostanza che ogni spesa straordinaria fosse sostenuta con gli avanzi annuali.

Ma se le condizioni degli istituti non consentissero avanzi, come si provvederà?

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*. E di vero molti istituti arrivano a stento annualmente a sopperire a tutti i loro impegni e provveggono insufficientemente al loro fine benefico e sono obbligati spesso a ricorrere alla inesauribile carità dei cittadini.

Ora io domando: quando la condizione degli istituti non permetta che si verifichi nel conto annuale la più piccola economia, perchè non

dovrà essere consentito un qualche aumento nella diaria dei ricoverati che sta a carico di altri istituti di beneficenza o delle comunità, per sostenere quelle spese di riparazioni straordinarie o di miglioramenti che si riconoscessero necessarie o almeno di una grandissima utilità?

Nel presentare queste mie osservazioni all'Ufficio centrale, io mi rimetto alle sue sagge risoluzioni, nella fiducia che si troverà un utile temperamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io vorrei qualche schiarimento su questo argomento che è importante.

È vero quel che dice l'onorevole sottosegretario di Stato, che gli istituti non avranno dovute voltarsi per fare quelle spese straordinarie le quali possono essere necessarie; ma è altresì vero che è impossibile portarle a carico di quegli stabilimenti o di quei comuni che hanno l'obbligo della retta dei reclusi.

La questione è piuttosto ardua.

Ecco, io sono in grado di citare un esempio pratico che la schiarirà.

L'ospedale di S. Maria Nuova di Firenze fa pagare ai comuni la retta dei malati che vengono dalle diverse parti della provincia. Poi ne rimborsa una quota corrispondente alle sue entrate.

L'ospedale di S. Maria Nuova ha avuto in questi anni necessità di allargare le sue infermerie, di migliorarle, di fare una spesa colossale.

Questa spesa non ha alterato la giornata di spedalità, nè le rette che dovevano pagare i comuni, nè il rimborso fatto colle rendite dell'ospedale; e questo si è potuto fare, in grazia di una cospicua eredità.

Ma io mi domando: Se questa eredità non ci fosse stata; se si fosse dovuto mettere a carico delle giornate di ospedale la spesa che si è fatta per ingrandimento e per il rinnovamento delle infermerie, certo non ci sarebbe stata possibilità che nessun comune la pagasse, perchè le rette sarebbero raddoppiate, triplicate, quadruplicate.

Sarebbero andate ad una proporzione veramente enorme: invece di una lira e 40 o 50 centesimi, sarebbero andate a dieci, a dodici

lire per giornata di spedale; sarebbe stato impossibile ottenerle dai comuni.

L'unica risposta da fare a questo sarebbe stata che l'ospedale non avrebbe potuto fare i suoi ingrandimenti, i suoi miglioramenti.

Ora mi pare questo un caso molto analogo a quello preveduto nell'articolo. Si può aspettarsi che i luoghi di ricovero avranno necessità di ingrandimento, non bisogna farsi illusione. Imperocchè se gli stabilimenti di ricovero attuali devono ricevere poi tutti quelli che ci saranno mandati in seguito delle nuove disposizioni legislative, il numero dei ricoverati si accrescerà di molto.

Io dunque non mi sentirei di concordare che questi ingrandimenti o miglioramenti che possono occorrere in forza di queste nuove disposizioni legislative abbiano ad essere a carico dei comuni e degli stabilimenti i quali avranno appena quanto basterà per poter concorrere alle quote di mantenimento ordinario.

Capisco che viene fuori la questione di sapere come si farà.

Io non lo so come si farà; quel che mi pare certo è che non sarà possibile mettere tali spese a carico degli enti dei quali la legge vuole il concorso per il semplice mantenimento degli individui ricoverati.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. A me pare che nella questione stata sollevata debba farsi una grande distinzione, tra ciò che attiene a spese di riparazione, e ciò che attiene a spese di miglioramento ed ampliamento di locali, perocchè non mi sembra che le une o le altre possano considerarsi sotto lo stesso aspetto.

Certo è che, se si tratta di spese di riparazioni straordinarie, queste rispondono ad una necessità che s'impone per la conservazione degli edifici; ma le spese d'ampliamento e di miglioramento hanno un altro carattere, e non presentano quella necessità che è evidente nelle altre.

Ora il decreto reale del quale ci occupiamo teneva soltanto conto delle spese di riparazioni straordinarie e non delle spese di ampliamento e miglioramento dei locali; egli è perciò che parve all'Ufficio centrale dovere studiare il modo che potessero farsi, anche perchè migliorando ed ampliando i locali si rispondeva al modo di

ricoverare più persone ed alle richieste dell'igiene, ed al miglior trattamento dei ricoverati.

Per queste considerazioni venne in pensiero all'Ufficio centrale di tener conto dell'opportunità di provvedere alle spese di miglioramento ed ampliamento dei locali.

E come provvedere?

Facendo gravare codeste spese sulla quota di ospedalità o sulla diaria di ogni malato?

Ciò parve a noi eccessivo perchè non si può imporre a tutti gli enti, i quali poi devono concorrere a ripianare il disavanzo, l'onere dei miglioramenti e degli ampliamenti dei locali del ricovero o di altro istituto equivalente.

La questione adunque rispetto a queste spese di ampliamento e di miglioramenti, doveva avere una soluzione; solo era da vedersi se dovesse averne una diversa da quella che per le spese di riparazione il decreto reale aveva preveduto.

Confesso che sono un poco esitante su questo proposito, poichè francamente credo che il concetto del decreto reale non sia tanto ingiusto quanto forse a prima giunta potrebbe sembrare.

Le spese straordinarie di riparazioni evidentemente rispondono ad una necessità assoluta ed indeclinabile, e ciò parrebbe dovesse indurre a vedere se esse debbano gravare la quota di ospedalità.

Come vede il Senato, io mi trovo quasi solo al banco della Commissione, essendo giunto appena ora il senatore Canonico; nè io posso parlare a nome della Commissione; se si credesse pertanto opportuno sospendere la discussione su questo punto, affinchè noi possiamo prenderlo in nuovo esame, io non avrei nulla da obiettare, anzi sarei lieto di questo temperamento.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. A me pare che la soluzione del quesito si potrebbe trovare in questo modo. Finchè si tratta di spese straordinarie che entrano nel bilancio ordinario annuale dell'istituto, si tratta di un elemento che mi pare debba concorrere per determinare l'importo della retta, tanto più che in questo caso non può essere una cosa eccessiva. Entrando già nel bilancio ordinario, è naturale che la spesa, quantunque per riparazioni straordinarie, sia un elemento

per commisurare la retta insieme a tutte le altre spese, occorso per l'istituto.

Quando si tratta invece di ampliamenti e miglioramenti, ovvero di restauri così gravi e così straordinari che non entrino nel bilancio ordinario annuale, l'istituto per provvedervi dovrà necessariamente ricorrere, se non ha le risorse dell'eredità a cui accennava testè l'onorevole Cambray-Digny, ad operazioni per le quali dovrà stabilire soltanto nel bilancio ordinario una quota per ammortamento e per interessi; e allora la retta verrà a formarsi sull'insieme di quelle spese che sono stabilite già dalle lettere A e B, e più delle quote di ammortamento necessarie per le spese di ampliamento e miglioramento dell'istituto, quota che sarà essa pure di poco momento per la determinazione della retta.

Non mi oppongo del resto alla proposta di sospendere la deliberazione su quest'articolo, soltanto suggerisco questo criterio che mi pare potrebbe servire a risolvere la questione. Nel formare la diaria che deve essere corrisposta dagli enti previsti dal decreto reale, si tien conto anche degli interessi e della quota d'ammortamento dei capitali spesi per lavori straordinari e per miglioramenti ed ampliamenti necessari od opportuni.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Mi associo alla proposta di rinviare questo argomento allo studio dell'Ufficio centrale, perchè non potrei accettare neppure la proposta che ha fatto adesso l'onor. Parenzo.

In sostanza io capisco che a carico degli istituti e dei corpi morali e in definitiva anche a carico dei comuni, si possa metter la retta del mantenimento dei reclusi, ma non che in un modo o nell'altro si possa mettere l'ampliamento e l'ingrandimento degli stabili. Se si ammette che questi si facciano col debito e che poi l'ammortamento faccia parte, sia un elemento per stabilire la retta, la spesa degli ingrandimenti ricade a carico degli enti suddetti. Questo, ripeto, non lo posso ammettere.

Io ritengo che a certe spese straordinarie, come sono quelle riparazioni che non vengono annualmente, ma che vengono saltuariamente, si provveda con una riserva la quale si alimenti tutti gli anni sia pure colle rette, affine

di regolarizzare queste e non avere sbalzi da un anno all'altro; ma non più oltre. Ma a far loro pagare anche gli ampliamenti non ci vorrei arrivare.

Però siffatte questioni non si possono decidere qui in piena adunanza del Senato.

Mi pare che sarebbe meglio che le ripigliasse in esame l'Ufficio centrale.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io proprio, un'ingiustizia nel tener conto nella determinazione della retta giornaliera delle spese di ampliamento e miglioramento, non ce la so vedere, perchè questi ampliamenti e questi miglioramenti intanto possono essere eseguiti dagli istituti, in quanto si tratta di soddisfare a bisogni reali di quelle popolazioni, di quei comuni, che poi profitano dei miglioramenti e degli allargamenti stessi.

Se domani, per effetto di questa legge, una casa di ricovero, un ospedale, un istituto di mendicizia, insomma qualcuno degli enti contemplati dalla legge, è costretto ad ampliare i propri locali, appunto perchè la legge possa avere la sua esecuzione, chi deve sostenere questa spesa?

Quegli stessi enti determinati dalla legge a cui poi indirettamente o direttamente va a ricadere il beneficio dell'ampliamento e del miglioramento.

E non è poi da dimenticare che, quando uno di questi istituti è ampliato o migliorato in modo da raccogliere un maggior numero di quegli indigenti, ai quali si vuol provvedere nei casi determinati dalla legge, si ottengono sensibili economie nelle spese del mantenimento stesso, perchè codeste spese, come si sa, quando son fatte in più ampia scala e ripartite su un maggior numero portano un'unità di misura più lieve, diminuiscono cioè la diaria.

Infatti la retta sarà di altrettanto minore di quanto in causa dell'aumentato numero delle persone che si devono raccogliere diminuisce la tangente delle spese generali, e si hanno a più buon patto tutte in generale le cose necessarie al mantenimento.

In ogni istituto, insomma, la retta giornaliera diventa maggiore quanto è minore il numero dei ricoverati; e minore quanto è maggiore il numero dei ricoverati.

D'altronde non si può supporre che gli istituti vengano a spese di miglioramento, per

ragioni di lusso. Le spese dovranno essere fatte o per l'aumento del numero dei ricoverati, o per ragione d'igiene e altre simili di pubblico interesse.

Ora la soddisfazione di queste necessità a chi dovrà incombere, se non a quegli enti che ne traggono profitto, sia pure per ricoverare e provvedere agli individui contemplati dalla presente legge? Quindi non vi è ragione di giustizia per escluderle nella commisurazione della retta dalle spese di qualsiasi indole necessaria all'istituto.

E siccome, calcolando le spese d'ampliamento e miglioramento sostenute in un anno, converrebbe nell'anno stesso o nel successivo portare la retta da dieci a venti o a trenta lire al giorno, io dicevo che col sistema dell'ammortamento codesta spesa necessaria si ripartiva in un gran numero di anni per modo che, il quoto per interessi ed estinzione di capitale non gravando il bilancio che di una somma mite, la retta non aumenterebbe che di una quota molto piccola, che è giusto ricada su quelli che profitano di questi miglioramenti.

Ripeto però che, siccome siamo tutti d'accordo nel rimetterci all'Ufficio centrale per nuovo studio di questo argomento, così non faccio che rimettergli le mie semplicissime considerazioni perchè, se crede, le esamini; dacchè, del resto, ad esse non tengo per nulla.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Mi preme di fare osservare prima di tutto che mio intendimento era quello di mantenere intatto l'art. 11, quale si legge nel decreto reale.

In detto articolo è fatta parola delle spese di riparazioni straordinarie, non già delle spese di ampliamento e miglioramento, che furono invece considerate dall'Ufficio centrale.

Ma se anche di queste si voglia parlare, non è poi a ritenersi come cosa assurda, me lo consenta l'onor. senatore Digny, che tali spese dirette a migliorare lo stato e la capacità degli ospizi vengano proporzionalmente distribuite fra i diversi enti ai quali ormai spetta per legge l'onere della mendicizia.

Gli individui inabili al lavoro debbono essere ricoverati e mantenuti. Quando non trovino posto negli stabilimenti di carità del luogo, de-

vranno essere mandati più lontano e mantenuti egualmente, forse con maggiore dispendio, dai medesimi enti.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*. Quando dunque i progetti di ampliamento o di miglioramento non fossero sproporzionati al fine, fossero debitamente approvati dall'autorità tutoria, quando la spesa necessaria fosse distribuita in un certo numero di anni, tanto che non si andasse incontro ad un grande squilibrio nella determinazione delle rette, quando tutto fosse fatto con prudenza e con misura, parmi che non sarebbe inammissibile che gli enti tutti chiamati a concorso dalla legge, sostenessero proporzionalmente anche le spese di miglioramento o di ampliamento di cui si tratta. Ma dico ancora una volta che io non ho inteso che questo fosse concesso. Io ho voluto semplicemente fare presente che le spese di riparazioni straordinarie debbono essere necessariamente incluse nel computo per la fissazione della diaria da corrispondersi per ciascun ricoverato.

Ora poichè siamo tutti d'accordo nel rimettere allo studio dell'Ufficio centrale una nuova proposta, io vorrei che la spesa di riparazioni straordinarie fosse assolutamente distinta dalla spesa per nuove costruzioni, ampliamenti o miglioramenti, che possono considerarsi con criterio diverso da quelle assolutamente necessarie, indispensabili alla manutenzione e conservazione degli stabilimenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io volevo solamente dire che accetto il concetto dell'onor. sottosegretario di Stato. A me pare che le riparazioni straordinarie debbano essere elemento per valutare la retta dei reclusi salvo poi a vedere come regolarsi nel ripartirle in parecchi anni. Sul resto mi riservo e sentirò quello che dirà l'Ufficio centrale.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Io ho consultato i miei colleghi dell'Ufficio centrale che sono sopravvenuti. Noi crediamo di poter accettare la proposta del sottosegretario di Stato; vale a dire di ristabilire la lettera c dell'art. 11,

quello che riguarda le spese di straordinaria riparazione. In tal caso l'art. 11 andrebbe tolto dal novero di quelli che sono modificati.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Quanto alle spese relative al miglioramento e ampliamento, mi pare provveda abbastanza l'art. 14 nel quale è dichiarato che gli avanzi dei bilanci annuali dovranno essere erogati, in queste spese di ampliamento e di miglioramento previa però l'approvazione dell'autorità tutoria ai termini di legge.

Con questo temperamento mi pare che si soddisfi il desiderio del sottosegretario di Stato, che l'Ufficio centrale riconosce abbastanza giusto e che si provveda anco alle spese di miglioramento e di ampliamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Io non sono convinto nè voglio portar giudizio sulla bontà del sistema adottato e dal Ministero e dall'Ufficio centrale per determinare con taluni coefficienti la diaria del mantenimento dei ricoverati. Una cosa so, e la so per esperienza recente, che le spese per l'ampliamento di locali saranno precisamente determinate in molti casi dalla esecuzione di questa legge; perocchè in moltissimi luoghi, eccettuati alcuni capoluoghi della provincia, non esistono ricoveri di mendicità, o istituti equivalenti, che abbiano spazio sufficiente per ricoverare anche una parte dei mendici che vivono sulla pubblica via. Ne verrà di conseguenza che questi istituti, invitati ad accogliere i poveri del loro comune, o quelli di altro comune non avente istituti, si rifiuteranno per assoluta insufficienza di locali.

È avvenuto sotto i miei occhi questo fatto. Quando la nuova legge di pubblica sicurezza entrò in vigore, il Governo diramò istruzioni perchè la sua esecuzione fosse sollecita. Non fu facile darvi esecuzione in questa parte, imperocchè tutte quelle operazioni di accertamenti di redditi di opere pie, di congregazioni di carità, di enti insomma che devono essere chiamati in diverso grado a contribuire a questa spesa, richiedeva una lunga preparazione. Ma quando, per l'urgenza del caso, s'invitava un'opera pia, un ricovero di mendicità a ricoverare qualcuno di questi poveri sparsi per le

strade, la risposta era costantemente la stessa: Non c'è spazio sufficiente.

Non importa adunque che il comune anticipi, che la Congregazione di carità paghi, che quando nessuno di questi enti è in grado di anticipare o di pagare lo Stato anticipi esso la spesa salvo rivalsa; manca quasi sempre lo spazio materiale per ricoverare. Sicchè noi saremo a questo, che la mancanza di locali determinerà la necessità di costruirne di nuovi, di ampliare gli esistenti; perlocchè la spesa d'aumento di miglioramenti, ingrandimenti di locali, è una spesa essenzialmente necessaria appunto per lo scopo della stessa legge, e quindi mi pare inevitabile che entri come sostanziale elemento per determinare la quota di contributo della retta giornaliera dei ricoverandi.

Questo volevo dire come avvertenza alla Commissione, perchè quando riprenderà in esame, come è stato stabilito, questo articolo, possa tener conto di queste osservazioni fondate sulla pratica esperienza.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Ho preso la parola unicamente per dichiarare che accetto di buon grado il concetto espresso dal relatore dell'Ufficio centrale per la nuova compilazione degli articoli 11 e 14.

PRESIDENTE. Come i signori senatori ricorderanno, era stata proposta una sospensiva; si proponeva cioè che la Commissione prendesse in esame di nuovo le questioni che si riferiscono all'art. 11. Ora la Commissione è invece di avviso che si possa lasciare l'art. 11 così come era nel decreto reale che si tratta di convertire in legge.

Per conseguenza, se altri non propone la questione sospensiva, ormai non sarebbe più il caso di farne parola, poichè chi l'aveva proposta la ritira. L'articolo adunque rimarrà come era.

Domando al senatore Paternostro se insiste nella sua proposta.

Senatore PATERNOSTRO. Non ho che da ripetere le mie osservazioni e raccomandazioni.

PRESIDENTE. Allora, se la proposta della Commissione sarà accettata, bisognerà, al momento della votazione, cancellare dalle numerazioni dell'art. 2 il numero 11.

Ora vi sono altre questioni sull'art. 12.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola sul numero 3 e sul numero 26 che si collegano.

PRESIDENTE. Darò inanzi tutto la parola al senatore Ferraris, il quale propone che, al secondo paragrafo dell'articolo 12 dove è detto: « Il reclamo sarà entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione suddetta proposta alla Giunta provinciale amministrativa, che giudicherà definitivamente », si dica invece: « Il reclamo sarà, entro un mese dal giorno della trasmissione dell'elenco di cui al seguente art. 13... ».

Senatore FERRARIS. Nell'occasione in cui insino all'Ufficio centrale si discusse quest'articolo 12, a me pareva e pare ancora attualmente che il fare decorrere il termine utile per reclamare dal giorno della pubblicazione della deliberazione della Giunta provinciale che abbia approvato il bilancio preventivo, non avesse effetto pratico. Ma nel discutere questo punto ne sorse un altro che, per avviso de' miei colleghi, poteva avere radice nell'art. 18.

Mi permetta il Senato che io esponga brevemente lo stato della questione sopra l'uno e sopra l'altro dei due punti.

Già il Senato ritiene, perchè venne ricordato ora nella discussione dell'art. 11, che i mendici i quali siano riconosciuti inabili al lavoro debbano essere inviati, usiamo la parola della legge, ad un *ricovero* di mendicità o ad un altro istituto *equivalente*.

Il regio decreto, della cui approvazione ora ci occupiamo, determina quali sono questi altri istituti equivalenti.

Ma se questi, cioè i ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti, sono quelli che normalmente debbono provvedere al ricovero di questi mendici inabili al lavoro, sempre che ne abbiano i mezzi, l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888 accenna ad un diritto di eventuale rimborso da altri enti, siccome trovasi determinato nel 2° capoverso dell'art. 81. In detto capoverso si dichiara che al mantenimento degli individui riconosciuti inabili al lavoro debbono concorrere le congregazioni di carità del *rispettivo comune di origine*, le opere pie elemosiniere *ivi esistenti* e le altre opere pie e le confraternite, anche queste, evidentemente, dello stesso comune di origine dell'inabile.

Questo è il concetto che a mio avviso è scol-

pito naturalmente nel 2° capoverso dell'art. 81 della legge.

Ma siccome l'autorità di pubblica sicurezza, quando non vi sia ricovero nel comune in cui si trova il mendicante, sia esso di origine o di semplice residenza, deve mandarlo ad un ricovero di *altro comune*, qual'è la conseguenza?

Spieghiamoci subito con un esempio pratico: Nella città di Roma, come in altra città popolosa nella quale si facciano molte opere, vi sono molti operai, venuti da altri luoghi anche lontani; quindi accadrà di frequente, che taluno, o molti fra essi possono trovarsi ridotti in condizione di inabilità al lavoro. E tanto più frequente potrà essere il caso, dacchè con questo medesimo progetto si dichiarano inabili, e soggetti, ovvero, come meglio piace, aventi diritto al *mantenimento*, tutti i fanciulli al disotto dei nove anni.

L'autorità di pubblica sicurezza di Roma li manderà o nel ricovero di mendicità od in un altro ospizio equivalente. Non è ben certo, che il ricovero di mendicità o l'altro ospizio equivalente, quando abbiano mezzi sufficienti abbiano diritto di rimborsarsi verso quegli enti che sono determinati nel 2° capoverso dell'art. 81; ma supponiamo che lo abbiano, in tal caso eserciteranno questo loro diritto di rimborso verso quelli del domicilio d'*origine*.

Se la cosa sta in questi termini, io diceva, e dico ancora adesso, in qual modo volete chiudere l'adito ad un reclamo contro la diaria stabilita in Roma da un'opera pia di altro comune, di altra provincia anche lontana, per esempio Belluno, se questa non avrà sporto reclamo nei trenta giorni da quello della pubblicazione seguita in Roma?

Effettivamente ciò non è pratico nè ragionevole; tanto varrebbe e sarebbe meglio dichiarare che l'opera pia di Belluno, domicilio di origine di questo supposto ricoverando, non abbia diritto, come non ha nessun mezzo di produrre reclamo in tempo utile.

Ebbene, mi si contrappose: non sarà poi un inconveniente così grande; tutto al più dovrà Belluno (permettetemi che mi serva di questa indicazione, unicamente per semplificazione), pagare per l'anno in corso farà poi il reclamo per l'anno successivo.

Questo non mi parve e non mi pare nè ragionevole nè giusto, tanto più che nel successivo

articolo 13 si impone al ricovero l'obbligo di trasmettere in ciaschedun mese l'elenco dei ricoverati alle opere pie del domicilio d'origine.

Se non che, spingendosi nella discussione, si enunciò una proposizione, od un supposto molto più grave; che cioè le opere pie, di cui si parla nell'art. 81, non fossero tanto quelle del comune, quanto tutte quelle che si trovassero nello Stato, e che, come apparisse dall'art. 18, tutte dovessero in proporzione concorrere a comporre come un fondo generale di cui lo Stato disponesse a suo scarico, non si saprebbe in quali forme, perchè nel regio decreto siano indicate a pro di tutta la pubblica beneficenza.

Questo secondo oggetto mi sembra talmente lontano dalla interpretazione del testo, e dalla ragione dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza, che non mi potrò mai indurre a credere, che si potesse in tal modo esagerare, anzi alterare il concetto di quella legge.

Se l'onor. relatore, a nome della Commissione, persistesse in questo supposto, non mi resterebbe, che pregare il commissario regio a voler persuadere l'Ufficio centrale mercè le dichiarazioni che il ministro proponente fece nel suo rapporto, che sono le seguenti: « al mantenimento dei medesimi concorreranno, in proporzione dei propri oneri, la congregazione di carità, le opere pie ospitaliere, le altre opere pie e le confraternite del *comune di origine* ».

Tutte le disposizioni finora emanate e che si osservano in materia di pubblica beneficenza, le stesse proposte del nuovo progetto di riordinamento, ora in esame, fanno tutte capo al comune; le opere pie esistenti in tutti i comuni, le quali non abbiano espressamente fini che si estendano oltre i loro confini, per esempio della provincia, in cui si trovano, sono sempre a pro dei rispettivi territori esclusivamente. E non saprei come si possa supporre che nell'art. 81 si contenga una contraddizione tanto enorme a queste basi fondamentali.

Ripigliando l'ipotesi e sostenendo che gli enti morali i quali possono essere chiamati a rimborsare le spese del ricovero di un mendico del loro comune; se questo è vero, in allora per qual ragione impedire a questo ente morale eventualmente obbligato al rimborso, il diritto di reclamare contro la diaria, quando sia trascorso un mese dopo che sia stato pubblicato

in siti così lontani? E poi, lontani o vicini, bisognerebbe che ciascun ente, si noti, che solo eventualmente può esser chiamato a rimborso, si prendesse la cura di conoscere tutte le pubblicazioni, che si facciano in tutto il Regno.

La base, o norma razionale si trova nella disposizione, già ricordata dell'art. 13, nel quale si dice che alla fine di ciascun mese il ricovero che ha ricettato deve mandare all'opera pia, e si noti, del *domicilio d'origine*, l'elenco dei ricoverati; dunque nella stessa legge è stabilito il termine, il punto da cui deve cominciare la presunzione di acquiescenza ovvero il termine per reclamare. Ecco la ragione per cui a me è sembrato, e sembra ancora, che l'ammettere il reclamo soltanto un mese dopo la pubblicazione che si faccia di una deliberazione ignota si risolve in una derisione e che invece si trova nello stesso art. 13 della legge argomento ineluttabile per dire che la prescrizione, la preclusione di via debba soltanto essere in ragione del mese trascorso dal giorno in cui avrebbe avuta la prima notificazione dell'elenco.

Un altro punto sorse nella discussione: per rispondere all'osservazione che il reclamo dovendo essere sporto alla Giunta della provincia del ricovero, che avesse approvato la diaria, e così in provincia anche lontanissima, mi si contrapponeva che avrebbe potuto proporsi avanti la Giunta della provincia in cui si trovasse l'ente morale chiamato al rimborso; mentre *actor sequitur forum rei*, ed il convenuto fosse l'ente debitore.

Ma evidentemente il richiamo diretto contro la diaria costituisce il ricovero in figura, ed in realtà di convenuto; oltrechè i criteri per determinare e discutere la diaria essendo tutti locali e specifici del ricovero, che ne ha proposta ed ottenuta la tassazione, solo la Giunta di quella provincia fosse in grado di pronunziare.

Ed infatti, stando nell'esempio già proposto, domando io: se la Giunta provinciale di Belluno avrà gli elementi per dare il giudizio intorno alla diaria fissata pel ricovero di Roma.

Queste ragioni, io ho cercato di far valere in quel miglior modo che mi era dato presso i miei colleghi, che hanno sentito le mie osservazioni con quella benignità che sempre si deve usare con colleghi; ma non essendo potuto riuscire a far entrare le mie convinzioni, colle mie dimostrazioni nell'animo loro, ho dovuto

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1829-00 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

chiedere loro il permesso di appellarmene al Senato; il quale vedrà se sia possibile l'ammettere una prescrizione in un caso che in fatto, esclude ogni possibilità di reclamo, ed esporrebbe le opere più eventualmente obbligate al rimborso, a trovarsi gravato, con turbamento dei loro servizi di beneficenza, da domande mesagerate.

PRESIDENTE. Chiedo prima di tutto se la proposta del senatore Ferraris è appoggiata.

Chi l'appoggia è pregato alzarsi.

(Appoggiate).

Essendo appoggiata dò facoltà di parlare all'onor. relatore.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Esporrò al Senato le ragioni per cui l'Ufficio centrale non ha potuto accettare la proposta del senatore Ferraris.

L'art. II di cui abbiamo poc'anzi parlato, stabilisce che ogni anno i ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti debbono, nel formare il loro bilancio preventivo, stabilire la diaria pel mantenimento di ciascun mendico. L'articolo stesso determina quali sono gli elementi dai quali cotesta diaria può essere costituita.

Dalla deliberazione che per fissare questa diaria emettono gli amministratori del ricovero di mendicità o l'istituto equivalente è aperta una via di reclamo alla Giunta amministrativa.

Vediamo ora le questioni che solleva il senatore Ferraris.

Prima questione: Quale sarà la Giunta amministrativa competente a giudicare di cotesti reclami?

Sarà quella della provincia nella quale ha sede il ricovero di mendicità o l'istituto equivalente che deve determinare la diaria o non piuttosto quella nella quale ha sede l'ente che vuole reclamare?

Francamente su tale questione nell'animo nostro non è sorta ombra di dubbio, perchè ci è parso che la competenza a conoscere di codesto reclamo fosse nella Giunta della provincia, nella quale è l'ente che ha stabilito la diaria con la deliberazione contro la quale si ricorre.

Ciò basti a rispondere ad una delle questioni sollevate dall'onor. senatore Ferraris. Quanto alla seconda questione riflettente il termine entro il quale il reclamo deve essere presentato, quale è la disposizione del decreto reale? Questa: « Il reclamo deve presentarsi entro un

termine dal giorno della pubblicazione della deliberazione colla quale è stata determinata la diaria ».

Il senatore Ferraris dice: no; il decorso del termine non deve essere questo, ma deve partire dal giorno in cui è data comunicazione agli enti chiamati al contributo del numero delle giornate di presenza che ciascun mendico ha passato nel ricovero di mendicità o nell'istituto equivalente.

Ora su questo proposito la quasi unanimità della Commissione, perchè tutti fummo concordi, eccettuato cioè l'onor. Ferraris, si è convinta doversi accettare il concetto stabilito nel decreto reale; e ciò per ragioni evidenti. Se si ammette che il termine per reclamare possa decorrere dal giorno in cui si significano agli enti chiamati al concorso della spesa che nel ricovero o in altro istituto ha passate tante giornate di presenza ai mendici, si viene a questa conseguenza di porre i bilanci dei ricoveri o degli istituti equivalenti in una posizione impossibile...

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore PUCCIONI, *relatore*... I bilanci di questi enti si formano coi criteri stabiliti dalla retta; codesta deliberazione, per l'anno cui si riferisce il bilancio, deve essere ferma e intangibile e i reclami debbono essere fatti prima che questa deliberazione vada in esecuzione e prima che il bilancio, cui essa è annessa, possa essere esercitato. Una volta che il bilancio è approvato, una volta che la Giunta amministrativa provinciale ha approvato anche quella deliberazione, la medesima deve essere eseguita. Ammettere il concetto del senatore Ferraris, ammettere cioè che il termine decorra dal dì in cui si fanno note le giornate di presenza, che danno diritto al rimborso, è, lo ripeto ancora una volta, spostare tutti i bilanci dei ricoveri o istituti equivalenti.

Se voi acconsentiste che il comune di Belluno - piglio l'esempio dell'onor. Ferraris - ai tanti di ottobre ha notiziato che un mendico oriundo del comune stesso è stato accolto nel ricovero di Roma e vi ha passato 20, 30 o 40 giornate di presenza, possa, dal giorno in cui ebbe tale notizia, reclamare contro la retta di spedalità, o se la Giunta amministrativa conoscendo di tal reclamo corregge la determinazione della diaria, si comprende agevolmente

come il bilancio del ricovero di Roma soffra un grande detrimento; esso non procede più regolarmente perchè sarebbe cambiato un elemento sostanziale sul quale il bilancio è formato.

Queste sono le principali ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha creduto di accettare la proposta ministeriale.

Dirò di più che nella pratica il sistema del decreto reale è quello che si è sempre applicato in quanto riguarda i rimborsi di spedalità. Gli ospedali fissano anno per anno nel loro preventivo la diaria di ogni ricoverato e codesta diaria per quell'anno è intangibile, non può essere minimamente modificata. E aggiungerò ancora un'altra considerazione ed è questa, che il timore dal quale è compreso l'onorevole senatore Ferraris mi pare che abbia poco fondamento; poichè egli sia certo di un fatto, che tutti gli enti della provincia che sarebbero chiamati al concorso hanno un interesse eguale a quello degli enti posti fuori della provincia. Essi tutelando le ragioni proprie difenderanno anco quelle del comune di Belluno. Laonde in questa identità d'interessi non vi ha pericolo alcuno che essi non ricorrano da una deliberazione che stabilisse una diaria eccessiva.

Noi preghiamo quindi il senatore Ferraris a non insistere nel suo emendamento, e se egli insistesse, saremmo molto dolenti di dover proporre noi, che siamo stati suoi colleghi nella Commissione e che abbiamo potuto apprezzare l'opera che egli ha prestato con noi, saremmo dolenti di dover chiedere al Senato che rigettasse l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Due sono le osservazioni fatte dall'onorevole relatore alle quali mi permetto di rispondere, giacchè ora trovasi escluso ogni dubbio sul punto della competenza, e non trovasi più controverso che l'obbligo eventuale del rimborso è solo per gli inabili del *comune di origine*.

La prima osservazione consiste nello indicare il turbamento che ne avverrebbe nell'amministrazione del ricovero o altro istituto equivalente allorchè, a seguito del reclamo esercitato dall'ente che può essere chiamato al rimborso, dovesse vedersi diminuito il rimborso stesso.

Ma l'onorevole relatore non ha tenuto bastantemente conto, almeno così parmi che, se è degno di riguardo il ricovero, il quale potrebbe trovarsi eventualmente sottoposto colla diminuzione della diaria ad un disavanzo, non è degno di minore, ed anzi debbe usarsi lo stesso riguardo a tutti gli altri enti i quali potranno trovarsi tanto più turbati nella gestione loro economica, allorchè non sapendo che alcuno del loro comune possa essere ricoverato in altra lontana provincia, si troverebbero immediatamente e improvvisamente gravati dell'obbligo di rimborso.

Aggravamento tanto più notevole, perchè nella maggior parte dei casi, verrebbe a ricadere sopra opere pie esistenti in comuni poveri, che sono appunto quelli i quali forniscono maggior contingente di persone cadute in miseria per inabilità a qualsiasi lavoro, e per ragazzi abbandonati od orfani. Mi pare adunque che quel timore che venne posto innanzi di non turbare il bilancio dovrebbe essere esteso per tanta maggiore ragione agli enti tenuti al rimborso; e dico a tanta maggiore ragione, perchè gli enti tenuti al rimborso lo sono in una condizione soltanto eventuale, e che solo dal fatto, e dal giorno della trasmissione degli elenchi possono avere notizia del ricovero dato ad individui del loro comune; mentrèchè, all'opposto, i ricoveri o gli istituti equivalenti hanno per proprio istituto l'obbligo di ricettare.

Si disse in secondo luogo che l'interesse di Belluno, ad esempio o di qualunque altra opera più lontana sarebbe in effetto abbastanza garantito dagli altri istituti della provincia o più vicini, interessati al reclamo.

Potrebbe darsi che questa sostituzione di mandato implicita tra le opere pie possa far sorridere, come parmi dal loro aspetto, l'animo così tanto equanime del relatore della Giunta quanto del sottosegretario di Stato; ma io non potrò mai persuadermi, anzi, si mi permetta, neppure concepire nè in fatto, nè in diritto, che tutte le opere s'intendono aver dato incarico, per usare o non usare tutta la diligenza necessaria, a quelle opere più vicine; tanto meno che si possa confidare, che queste opere, le quali si suppongono in grado di informarsi di tutte le pubblicazioni, lo vogliono fare, e per le spese e cure a ciò richieste, e soprattutto per la straordinaria

ria diligenza che si possa ragionevolmente attendere dalla loro sollecitudine.

I miei colleghi della Commissione, come non hanno accolto allora le mie considerazioni, certo saranno tanto meno disposti ad accoglierle ora, che hanno con tanto calore insistito. A me sembra che ciascuno a cui si voglia lasciare modo di reclamo, debba trovare aperta questa via in modo serio e non illusorio e che si debba lasciare aperta a chi creda poterlo proporre per sè, non per mezzo di altri, o meno diligenti, o meno colpiti dall'eccesso della diaria.

Ordinariamente gli emendamenti che si propongono contro il voto dell'Ufficio centrale non ottengono gran favore presso il Senato; ma non è per me questa una ragione di recederne malgrado l'invito che mi è stato fatto; quasiché l'emendamento da me proposto non fosse, per mia convinzione, così profondamente giusto.

Se il Senato crederà che le opere anche le più lontane debbano affidarsi, per la tutela dei loro interessi, unicamente alla diligenza di altre opere non interessate nè aventi le stesse ragioni, vorrà dire che il Senato si troverà tranquillizzato con quella sicurezza, che, ciò malgrado, non potrà mai entrare nell'animo mio, tanto meno in cospetto delle osservazioni contrarie dell'onor. relatore.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Voglio ritenere che il senatore Ferraris, così arrendevole di solito, anche questa volta non insisterà nelle sue proposte, che, anche per suo giudizio, non è probabile vengano accolte dal Senato.

Senatore FERRARIS. Questo lo vedremo.

FORTIS, *commissario regio*. So bene che il Senato ha sempre dimostrata e dimostra la maggiore deferenza all'onor. senatore Ferraris, ma dal valore intrinseco delle proposte presumo che non possano essere accettate.

Quale sarà la Giunta provinciale amministrativa competente?

A me sembra, per vero dire, che questa non possa dirsi questione.

Quale altra autorità infatti può meglio giudicare di quella che è sopra luogo?

È mai possibile che la Giunta amministrativa provinciale, diciamo di Belluno, possa essere giudice della giusta misura della diaria stabi-

lita dagli ospizi di Roma, di Napoli, di Palermo?..

Senatore FERRARIS. Non ho proposto emendamenti a questo riguardo.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Ferraris di non interrompere.

FORTIS, *commissario regio*... Allora non discutiamo più di ciò e passiamo senz'altro alla seconda quistione.

La seconda quistione a me sembra che debba essere risolta nel senso indicato dall'Ufficio centrale.

Prima di tutto all'onor. Ferraris deve essere sfuggito che l'elenco di che all'art. 13, viene notificato mese per mese.

Gli amministratori dei ricoveri di mendicizia ed istituti equivalenti debbono trasmettere ogni mese l'elenco dei mendichi che sono stati loro inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, al comune di origine.

Ora converrà pure che il senatore Ferraris dica se vuol far decorrere il termine del reclamo da ogni notificazione mensile o semplicemente dalla notificazione dell'elenco del primo mese.

Evidentemente bisognerebbe dirlo. Questo è un inconveniente della sua proposta, ma non è la ragione vera per cui deve esser respinta.

La ragione sta in ciò, che il decreto ha voluto dare quella garanzia che in pratica era possibile.

Non sarebbe possibile che il diritto di reclamo fosse esercitato da tutti gli enti chiamati eventualmente a rimborso, in qualunque parte d'Italia essi abbiano sede.

Il decreto presume che gli enti locali chiamati a corcorso nel mantenimento degli inabili al lavoro, esercitino per sè e per tutti un legittimo sindacato e con ciò prestino a tutti una sufficiente garanzia, che la diaria non sarà stabilita in una misura indebita od eccessiva.

E con questo non si esclude che anche i comuni più lontani, quando possano e vogliano, esercitino direttamente il medesimo sindacato.

In ciò sta la vera ragione per cui la proposta dell'onor. senatore Ferraris non è accettabile.

Se, adunque, l'esercizio del diritto di reclamo; per la impossibilità manifesta, non può essere assicurato nel caso in esame, a tutti indistintamente gli enti, che fossero eventualmente chiamati a qualche rimborso; se, d'altra parte,

si ha una sufficiente garanzia per tutti quelli che non sono presenti, nel sindacato di coloro che sono presenti, evidentemente c'è da domandarsi come possa essere mantenuta la proposta del senatore Ferraris che non avrebbe alcuna ragione di essere.

Senatore CAVALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io mi permetto di rivolgere due domande all'Ufficio centrale. La prima esporrò in pochissime parole.

È principio generale di diritto, che allorché la legge ordina un'azione o prescrive una astensione, deve contro i trasgressori comminare una pena, e quindi il noto aforisma: *impune legi non paretur*.

Coerente a questa massima, a ragione l'Ufficio centrale all'art. 28 propone che ai contravventori alle disposizioni di questa legge si applichi l'ammenda da L. 20 a L. 300.

Se non che l'art. 28, invece di comprendere con una locuzione generica tutti indistintamente i funzionari, che sieno chiamati all'esecuzione della legge, li menziona tassativamente e non li comprende tutti...

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando di parlare.

Senatore CAVALLINI... Infatti secondo l'art. 3 gli ufficiali sanitari comunali, che sieno chiamati a constatare l'inabilità delle persone a qualsiasi lavoro proficuo, devono nel termine di cinque giorni da quello dell'invito a fare la visita, trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza il loro rapporto motivato, salvo che il termine loro sia stato prorogato; ma anche in questo caso è evidente, che la relazione deve presentarsi non oltre il termine prorogato.

E se l'ufficiale sanitario non ottempera a quest'obbligo suo, che la legge gli impone, lo potrà trasgredire impunemente, dappoiché nell'art. 28 non si parla punto degli ufficiali sanitari, mentre ivi si menzionano tutti gli altri funzionari chiamati all'esecuzione della legge?

Non mi pare per certo, e sembrami perciò, che o con una locuzione generale si commini l'ammenda a tutti coloro che devono prestarsi

all'esecuzione delle diverse disposizioni della legge, oppure che ai funzionari menzionati all'articolo 28 si aggiungano gli « ufficiali sanitari comunali », come io proporrei, perchè *ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*.

Prego il relatore dell'Ufficio centrale a volere onorarvi di sua risposta e dire se accetta l'aggiunta, riservandomi altre osservazioni e proposte su un'altra disposizione del progetto di legge e che trovano pure, a mio avviso, la loro sede opportuna all'art. 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. L'osservazione del senatore Cavallini è giustissima, ed anzi l'Ufficio centrale lo ringrazia di aver posto in rilievo l'omissione da lui lamentata; accetta quindi la sua proposta di aggiungere all'articolo 28, dopo le parole « i funzionari di pubblica sicurezza », « gli ufficiali sanitari comunali ».

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio il relatore, e passo ad un'altra questione.

L'articolo 2 enumera tutti quegli articoli del decreto reale 19 novembre 1889, allegato A, che dall'Ufficio centrale vengono modificati, ma in essi non è compreso l'art. 6.

Domando, se l'art. 6 è dunque mantenuto.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Sì, questa esclusione è mantenuta.

Senatore CAVALLINI. Se così è, mi permetta il Senato che io ne dia lettura.

« All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione ».

Siu qui nulla avrei ad opporre.

Il fine, che si propone questa disposizione, è lodevolissimo, tende a diminuire le spese e ad eccitare i cittadini ad esercitare un atto di filantropia, e sta bene; ma l'articolo non finisce qui, e ne leggo la seconda parte, che suona così:

« Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente ».

Passi anche questo, ma *in cauda venenum*, perchè si aggiunge alla fine:

« E la persona o le persone che si sono assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza incorreranno nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato ».

Dunque voi, in premio dell'atto di carità che i cittadini esercitano a sollievo della miseria, corrispondete loro con una singolare generosità: la perdita della cauzione!

A fronte di una penale di questa natura, chi volete mai che si assuma il carico della vigilanza, del ricovero, dell'alimentazione di un mendico, di un miserabile?

L'art. 6 rimarrà lettera morta.

Prevedo che mi si risponderà:

1. Che colui, il quale si assume l'obbligo di provvedere alla sussistenza di un individuo, è tenuto alla sorveglianza del medesimo, e che perciò, se manca a questa vigilanza, ne è responsabile;

2. Che l'obbligo della cauzione e la perdita di essa è una garanzia che non si assumerà che dalle persone che non sieno animate che dal sentimento di liberalità e filantropia.

Ma a queste osservazioni io replicherei:

1. Che se si diffida delle persone che si offrono di prendere sotto la loro protezione un mendicante inabile ad un lavoro proficuo, converrebbe variare il disposto dell'articolo 6, ed anzichè attribuire la facoltà, anzi il diritto a qualunque persona di assumersi il carico di provvedere alla sussistenza di un mendico, alla sola condizione che presti cauzione per l'adempimento di tale obbligazione, come stabilisce il detto articolo nella sua prima parte, si dovrebbe decretare che questa facoltà e questo diritto non si eserciti se non coll'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, e così si eviterebbe al pericolo e timore che sotto il sentimento di liberalità si asconda un men che onesto intento;

2. Che le conseguenze dell'obbligo contratto da chi si è assunto di provvedere alla sussistenza del mendicante, non possano spingersi oltre misura e contro ogni principio di giustizia ed equità.

In che deve consistere la vigilanza? Certo non oltre quella a cui è tenuto un buono e diligente padre di famiglia.

Volete che il filantropo faccia anche la sentinella, il piantone?

E se il ricoverato *ex abrupto*, di notte tempo, all'insaputa di tutti, parte, fugge, abusando dell'ospitalità, ed è colto a mendicare, potete voi senz'altro colpire chi lo aveva accolto caritatevolmente in sua casa?

Se vi è colpa, se havvi negligenza in quest'ultimo, ne sia responsabile, ma decretare *a priori*, con una presunzione *iuris et de iure*, che egli è sempre responsabile e perderà irremissibilmente la cauzione per il fatto solo che il ricoverato fu colto a mendicare, mi pare proprio soverchio ed innammissibile.

Io credo pertanto che anche l'articolo 6 del regio decreto abbia a modificarsi e temperarsi almeno con un'aggiunta che ammetta il ricoverato alla prova, che escluda la colpa e la negligenza.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. L'onorevole senatore Cavallini ha fatto la critica dell'art. 6 del decreto che stiamo esaminando, e, dopo averne approvata la prima parte, come assai commendevole a suo giudizio, ne rigetta la seconda.

Ma, a mio avviso, il senatore Cavallini non ha considerato il nesso logico dell'ultima parte dell'articolo colla prima.

Se egli approva la prima parte dell'articolo, deve ammettere l'altra come conseguenza necessaria.

Dice la prima parte: « All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione ».

Adunque è stabilita una cauzione per l'adempimento dell'obbligo assunto.

Dice la seconda parte:

« Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente. E la persona o le persone che si sono assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza, incorreranno nella perdita della cau-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

zione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato. Io non vedo che cosa ci sia di enorme o di eccessivo in questa conclusione.

Primieramente osservo che facendo perdere la cauzione a colui che l'ha data per un'obbligazione o prestazione dalla quale si esime o è liberato, noi non facciamo che sostituire la disponibilità della cauzione all'obbligo, che più non si adempie.

Colui che ha assunto l'obbligo e ha dato la cauzione, esonerato dall'obbligo, risponde colla cauzione.

Il benefattore si obbliga a mantenere l'individuo inabile al lavoro che dovrebbe essere ricoverato. Questo individuo, profitti o non profitti del beneficio, non cessa di fare il mendicante. E così dovendo essere ricoverato, torna a carico del pubblico, mentre altri, o per spirito filantropico o per altre cause, aveva spontaneamente preso sopra di sé il mantenimento del medesimo. Allora la legge dispone che la cauzione data per il mantenimento dell'inabile al lavoro stia, almeno parzialmente, a compensare l'onere che la società assume in luogo di altri.

Mi pare che non vi è nulla di straordinario. *(Il senatore Paternostro interrompe).*

PRESIDENTE. Non interrompano.

FORTIS, *commissario regio*. Avrei desiderato d'intendere l'interruzione dell'onorevole senatore Paternostro, perchè così gli avrei potuto rispondere.

PRESIDENTE. Ed io desidero che non si facciano interruzioni perchè turbano l'ordine della discussione.

FORTIS, *commissario regio*. Vuol dire però che l'onorevole senatore Paternostro può domandare la parola ed allora avrò la possibilità di tener conto del suo pensiero.

Senatore ZINI. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*. Ma noi dobbiamo inoltre considerare che l'intervento del benefattore o del supposto benefattore, molte volte si verifica per sottrarre colui che è minacciato di ricovero forzato, a quella misura di pubblica sicurezza.

Si presenta Tizio alla pubblica sicurezza ed assume di mantenere Caio, il quale, si dice, non sarà più costretto a mendicare. Invece, provveduto o non provveduto del necessario

alla vita, l'accattone continua il suo abietto mestiere. Fu bensì prestata per il suo mantenimento una piccola cauzione, ma a qual pro? L'accattonaggio resta: e siccome molto probabilmente la piccola cauzione consisterà in un valore fruttifero, così tutto è accomodato e la legge apertamente è usata. Ad inconvenienti siffatti si è anche voluto ovviare colla disposizione dell'articolo sesto. E perciò, malgrado le osservazioni dell'onorevole senatore Cavallini, non potrei rinunciare alla medesima.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Ebbi il torto di fare una interruzione e ne chiedo venia al Senato e all'onorevole sottosegretario di Stato.

Io aveva soltanto manifestato il dubbio che di questi cittadini molto dabbene che vogliono assumersi l'onere del mantenimento di un mendico e corrispondere una cauzione, se ne potessero trovare.

Ma una seconda osservazione fatta testè dall'onorevole Fortis mi ha persuaso che la legge possa avere in questa parte un altro fine, che cioè mendici validi, pei quali vi è una sanzione penale come gente pericolosa, possano essere ricoverati sotto le ali di filantropi, i quali, dando una cauzione, hanno interesse che quelli non devino dal retto sentiero e si tolgano dalla pubblica via dove costituiscono un pericolo per la società. Ma, o signori, badiamo dove si va. Questi erano sistemi di altri tempi e di altri Governi.

Questa specie di garanzia del semibenefattore è uno strumento di Governo dispotico. Noi avevamo sotto il Governo borbonico questo sistema, c'erano cioè individui pericolosi, per i quali il Governo voleva da cittadini abbienti una garanzia morale o materiale.

Ora tutto ciò non credo che sia consono allo spirito e all'intento delle nostre istituzioni. Ho voluto fare questa osservazione, perchè la seconda parte dell'osservazione dell'onorevole Fortis mi ha suscitato questo gravissimo dubbio che manifesto al Senato per ogni buon fine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zini.

Senatore ZINI. L'onorevole sottosegretario di Stato ha insistito molto sul rapporto che vi è tra gli obblighi e la cauzione. Ma in verità quel supposto benefattore, che può essere un parente od

anche un filantropo, un cittadino caritatevole, si è obbligato ad alimentare quest'uomo, ma non poteva nè potrebbe mai a buona ragione prendere l'obbligo sopra di sè, nè la responsabilità d'impedire che costui ricada a mendicare. Ecco quello che succederà facilmente; al che credo alludesse il mio buon amico, il collega Cavallini, quando domandava: chiarite almeno questa disposizione.

Io prendo, per modo d'esempio, a proteggere un povero diavolo in condizioni dolorose il quale sarebbe costretto ad essere condotto al ricovero di mendicizia, ciò che non è certo per lui desiderato. Sappiamo anzi che in generale i poveri anche più necessitosi di assistenza fanno di tutto per evitare questa beneficenza, della quale troppo risentono il vincolo coattivo.

Mi presento all'ufficio di pubblica sicurezza e dichiaro e mi obbligo di curare il ricovero di quel poveretto di alimentarlo, di sostentarli. Presto la cauzione. Ma obbligo e cauzione riguarda il sostentamento di quest'uomo; ma non fo sicurtà che non rivenga nel fatto a mendicare perchè non ho mezzi per vigilarlo ad ogni ora ed impedirlo.

Quest'uomo mangerà e dormirà in casa mia, ma poi andando attorno sgattajolando, sospinto dalla abitudine, accosterà qualche persona che gli parrà di poter tentare; e domanderà l'elemosina.

Sorpreso e colto in contravvenzione, che colpa ne ho io che ho compiuto l'obbligo mio, per averne a toccare in pena del fallo di lui la perdita della cauzione?

Se fosse dimostrato che io ho fatto una promessa derisoria, che dopo aver assunto l'obbligo non provvedo alla sua alimentazione od al suo ricovero, allora io mi troverei giustamente nella condizione di che la cauzione rispondeva dell'obbligo da me assunto. Ma se questo avviene per fatto assolutamente indipendente dalla mia volontà; se quel disgraziato che io ricovero ed alimento, è colto a mendicare tratto dalla lunga abitudine forse anche viziosa; mi pare una enormezza che io ne debba sopportare la pena.

Quindi noi domandiamo solamente che sia modificata l'ultima parte dell'art. 6 in modo che solo quando risulti colpa per parte di chi ha assunto l'obbligo del sostentamento, allora soltanto la cauzione, come ha detto benissimo,

in questo caso, l'onorevole sottosegretario di Stato, stia per l'obbligo suo.

Ma quando chi ha dato la cauzione non ha mancato ai suoi obblighi; quando si possa dimostrare che tutti i giorni quest'uomo si trova scodellata la minestra promessa e il pane o il bicchiere di vino che furon promessi per sostentarli; sarebbe ingiustissimo, sarebbe barbaro che in questo caso avessi a sopportare la perdita della cauzione, perchè quel disgraziato fu colto a mia insaputa a stender la mano per accattare un soldo.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Mi pare che nella discussione avvenuta un'assoluta discrepanza di opinioni non vi ha tra il sottosegretario di Stato, e gli onorevoli Cavallini e Zini: credo che la questione che è stata sollevata possa eliminarsi aggiungendo poche parole all'art. 6. Qualo è il concetto dal quale questo è informato?

Esso prevede il caso dell'individuo che è riconosciuto inabile al lavoro, che non ha congiunti i quali possano provvedere agli alimenti di lui. Costui dovrebbe essere rinchiuso in un ricovero di mendicizia; viene però il filantropo che dice: assumo io l'obbligo del mantenimento, provvedo io alla sua sussistenza e così lo tolgo dalla necessità di mendicare.

Il decreto ammette codesto intervento di un terzo, ma gli chiede una cauzione; lo che a tutti è sembrato giusto.

Questa cauzione, se l'individuo è colto poi a mendicare, dovrà essere in ogni caso perduta?

Ecco la questione che sollevano gli onorevoli Cavallini e Zini, i quali osservano che se i garanti provano che il fatto della mendicizia illecita deriva non da colpa loro, in questo caso non bisogna confiscare la cauzione ma restituirla.

Questo concetto dei due onorevoli preopinanti non è strano; anzi esso trova un fondamento giuridico nel Codice civile il quale nell'art. 1153, parlando della responsabilità che si ha per il fatto da altri, dice che questa responsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, tutori, padroni, precettori degli artigiani, provano di non aver potuto impedire il fatto di cui dovrebbero essere responsabili.

Se gli onorevoli Cavallini e Zini si contentassero che all'art. 6 fosse fatta un'aggiunta, ogni ragione di disputare verrebbe meno: e l'aggiunta consisterebbe in questo: alle parole « e la persona o le persone che si sono assunte l'obbligo di provvedere alla sua sussistenza, incorreranno, ecc. », farebbero seguito le altre: « tranne che provino di non avere potuto impedire la contravvenzione alla legge ».

Senatore CAVALLINI. Siamo d'accordo.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Mi pare sia meglio richiamare la dizione del Codice.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Nel codice si tratta d'una responsabilità civile; e qui si tratta della responsabilità che si contrae per il fatto di una persona che commette contravvenzione per un terzo, ed è per questo che abbiamo usato le parole: « a meno che non provino di non avere potuto impedire la contravvenzione alla legge », contravvenzione che consiste nella illecita mendicanza.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. Per quanto io non sia interamente persuaso, devo dirlo chiaramente, perchè la franchezza in tutte le cose è sempre apprezzabile, per quanto io non sia interamente persuaso della opportunità di questo emendamento, tuttavia sono disposto ad accettarlo per deferenza agli onor. senatori che in proposito hanno parlato ed all'Ufficio centrale,

Osservo però che non fu risposto ad un grave argomento da me addotto; vale a dire al possibile abuso del provvedimento di cui stiamo discutendo.

Fu soltanto considerato il caso del benefattore, il quale può essere tratto in inganno dal mendicante, che, sottraendosi alla sua filantropica vigilanza, continua a mendicare, quantunque provveduto di sufficiente nutrimento e dell'alloggio. Non hanno essi considerato la possibilità o il caso assai frequente di mendicanti, i quali traendo buon lucro dal loro mestiere, potranno cercare dei patroni o dei complici per eludere

la legge e seguitare nel loro accattonaggio. L'esperienza dirà se io bene o male mi apponga.

Intanto io voglio essere deferente al parere dei signori senatori e dell'Ufficio centrale del Senato e accetto la modificazione nella forma proposta dall'onor. relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, passeremo alla votazione di quest'art. 2 al quale sono proposte diverse modificazioni.

Una modificazione consiste nell'aggiungere alla numerazione degli articoli modificati del regio decreto anche l'art. 6 modificato nella guisa che fu ora spiegata.

Un'altra modificazione consiste nel sopprimere la indicazione dell'art. 11, il quale per conseguenza resterebbe così come è redatto nel regio decreto.

Finalmente un'altra modificazione è quella di sostituire nell'art. 12 alle parole: « il reclamo sarà entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione suddetta... », le altre: « dalla trasmissione dell'elenco di cui all'art. 13 », proposta fatta dal senatore Ferraris.

Da ultimo vi è una modificazione proposta all'art. 28 dal senatore Cavallini, cioè di aggiungere, dopo le parole: « i funzionari di pubblica sicurezza », le altre: « gli uffiziali sanitari comunali ».

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io sono stato abbastanza colpito dall'ultima considerazione fatta dal sottosegretario di Stato, e d'altronde riconosco la giustizia dell'aggiunta proposta dal senatore Cavallini e accettata dall'Ufficio centrale.

Io non ho tenuto dietro ai particolari della legge e non so se la disposizione che andrei a proporre come un correttivo ci sia già inclusa, ma ad ogni modo mi pare che la sanzione che potrebbe essere apposta al mendicante che si ritrova a mendicare dopo aver usato del diritto di avere un fideiussore con cauzione, sarebbe quella che non gli fosse più permesso di usarne.

Questo per lo meno impedirebbe che il male preveduto dal sottosegretario di Stato diventasse abituale, perchè altrimenti io riconosco che con un buon protettore, un mendicante potrebbe andare per le lunghe. Ma se si mettesse un'aggiunta in questo senso che quando il mendicante è trovato a mendicare perde il diritto alla cauzione e rientra nelle condizioni del men-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

dicante ordinario, il giuoco potrebbe essere eliminato.

Sottopongo questa proposta all'attenzione dell'Ufficio centrale.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Il dubbio accennato dal senatore Vitelleschi mi pare che sia eliminato dalla forma dell'art. 6, perchè con esso si dichiara che se l'individuo per il quale è stata prestata la cauzione è colto a mendicare, sarà proceduto contro il medesimo a termini del Codice penale, ed espiata la pena sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente.

La legge è adunque precettiva e impone che il mendicante sia ricoverato.

Eliminato il dubbio del senatore Vitelleschi, e poichè ho la parola, se l'onorevole signor presidente me lo permette, vorrei pregarlo ad avvertire che l'art. 14 del progetto della Commissione subisce una lieve modificazione...

PRESIDENTE. Se me la manda scritta, la potrò mettere ai voti.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Credo che non ci sarà bisogno di mandarla scritta, poichè consiste semplicemente in questo, di sopprimere le parole: « in riparazioni straordinarie », per le quali si è provveduto all'art. 11.

PRESIDENTE. Allora potremo venire ai voti, e voteremo per divisione.

Il primo emendamento, come ho già detto, è di aggiungere alla numerazione degli articoli designati in questo art. 2, oltre gli articoli 1 e 3, anche l'art. 6. E quest'aggiunta è concordata fra la Commissione ed il Governo.

Chi approva quest'aggiunta del n. 6 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Altra proposta concordata tra il Governo e la Commissione è di sopprimere fra gli articoli da modificarsi la designazione dell'art. 11.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora verremo ai voti sulla prima parte dell'art. 2.

« Agli articoli 1, 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17,

18, 26 e 28 del decreto reale 19 novembre 1889, allegato A, sono sostituiti i seguenti ».

Chi approva questo primo indico, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 1. La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sarà fatta con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza di ufficio o sulla richiesta, sia della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo, sia dei suoi congiunti che non possono somministrarle gli alimenti, cui per legge sarebbero tenuti.

Chi approva l'art. 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3. All'effetto di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà a che la persona che la deduce sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

Questi nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà all'autorità stessa la sua relazione motivata.

Se l'ufficiale sanitario richiede per compiere il suo ufficio, un tempo maggiore, il termine suddetto potrà esser prorogato.

Chi approva quest'articolo terzo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6. All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione.

Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente. E la persona o le persone che si sono assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza incorreranno nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato, tranne che provino di non aver potuto impedire la contravvenzione alla legge.

Pongo ai voti questo articolo nel testo concordato tra l'Ufficio centrale ed il Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9. L'azione di ufficio accordata al procuratore del Re dall'art. 83 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, si esercita anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui tenuti agli alimenti, secondo il Codice civile, possano provvedere parzialmente alla spesa di mantenimento.

Nei giudizi avanti le preture l'azione è esercitata in nome del procuratore del Re da persona da lui delegata.

(Approvato).

Art. 10. Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicità:

a) Gli ospizi e le case ove si accolgono gl'invalidi;

b) E in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la cura dei malati, ovvero la educazione, e le cui rendite non siano affette a scopo di speciale beneficenza.

I minori di anni dove potranno anco essere ricoverati:

a) se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;

b) se femmine, in case o istituti che abbiano per scopo di educarle e sottrarle al pericolo di traviamiento.

(Approvato).

L'articolo 11 essendo soppresso, si passa all'art. 12, che rileggo:

Art. 12. Gli enti ai quali, secondo la legge, fa carico il mantenimento dei mendici, potranno presentare reclamo contro la deliberazione sul costo effettivo di che nel precedente articolo.

Il reclamo sarà, entro un mese dal giorno della pubblicazione della deliberazione suddetta, proposto alla Giunta provinciale amministrativa, che giudicherà definitivamente.

A questo articolo 12 il senatore Ferraris propone che alle parole: « della pubblicazione della deliberazione suddetta », si dica invece: « della trasmissione dell'elenco di cui al seguente articolo 13 ».

Questa sostituzione non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

La pongo ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti l'articolo 12, nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 14.

Art. 14. Gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, ove non vengano erogati, in tutto o in parte, e nei modi stabiliti dalla legge, in miglioramenti o accrescimenti dei locali del ricovero o dell'istituto equivalente, saranno destinati a sgravio del concorso dovuto dagli altri enti tenuti al mantenimento dei mendici.

La Commissione propone la soppressione delle parole: « in riparazioni straordinarie » e questa soppressione è accettata anche dal Governo.

Pongo ai voti questo emendamento soppressivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 14 così emendato; coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16. Ove le rendite dei ricoveri di mendicità o degli istituti equivalenti e gli avanzi di che nell'art. 14 non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedere alla deficienza gli altri enti indicati nella legge sopra citata in proporzione dei loro averi, secondo gli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 17. Al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento, che non possa in tutto o in parte esser sostenuta dal ricovero di mendicizia o istituto equivalente, si provvederà colle rendite degli enti indicati dalla legge che siano genericamente destinate a sussidi in danaro vitto o alloggio in favore dei poveri del comune di origine del mendico.

(Approvato).

Art. 18. Se nessuno di tali enti abbia rendite genericamente destinate al mantenimento dei poveri, o queste sieno insufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale di che all'art. 16, dovranno erogarsi a tal fine proporzionalmente tutte le rendite dagli enti stessi non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre rendite che potranno essere invertite secondo la legge sulle opere pie e coll'osservanza delle forme da essa prescritte.

(Approvato).

Art. 26. Gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito avranno diritto di reclamare dalla deliberazione dell'intendente, entro venti giorni dalla comunicazione che loro ne sarà stata fatta, alla Giunta provinciale amministrativa.

Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa, salva la competenza dell'autorità giudiziaria ai termini di legge.

(Approvato).

Art. 28. I funzionari di pubblica sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicizia o di altri istituti equivalenti, i sindaci, i presidenti delle Congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i notari, i ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto saranno in proprio soggetti all'ammenda da L. 20 a L. 300.

L'onor. Cavallini propone che nell'art. 28 dopo le parole: « i funzionari di pubblica sicurezza », si aggiungano le altre: « gli ufficiali sanitari comunali, ecc. ».

Quest'aggiunta è accettata dal Governo e dalla

Commissione, ed ora la pongo ai voti; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 23 con l'aggiunta testè votata; chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 2 cogli emendamenti già stati approvati. Chi approva l'art. 2 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Presentazione di cinque progetti di legge.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Per incarico del ministro degli esteri ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento che porta:

Trattato di amicizia e di commercio tra il Regno d'Italia e il sultanato d'Aussa.

Per incarico del ministro dell'Interno ho puri l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge di tre decreti reali riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali nel limite medio del triennio 1884-85-86.

Finalmente per incarico del ministro della marina ho l'onore di presentare due disegni di legge, similmente approvati dalla Camera dei deputati, portanti uno:

Autorizzazione di maggiore spesa di lire 3,500,000 sul bilancio della marina per l'esercizio 1889-90, per acquisto di carbon fossile.

L'altro:

Autorizzazione d'una maggiore spesa di un milione e 500,000 lire sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo.

Prego il Senato di voler rimettere il progetto di legge per l'eccedenza di sovrimposte comunali all'apposita Commissione; e i due progetti per autorizzazione di maggiori spese alla Commissione permanente di finanza.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione che esso fa a nome del presidente del Consiglio dei ministri del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati pel trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e il sultanato di Aussa.

Questo progetto di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Do anche atto al signor ministro della presentazione del disegno di legge:

Conversione in legge dei decreti reali riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali nel limite medio del triennio 1884-85-86.

Questo disegno di legge sarà trasmesso all'apposita Commissione a cui dal Senato fu delegato l'esame dei disegni di legge analoghi.

Do atto finalmente della presentazione di due altri disegni di legge a nome del ministro della marina, uno:

Per l'autorizzazione di maggiori spese di lire 3 milioni 500 mila sul bilancio della marina per l'esercizio 1889-90, per acquisto di carbon fossile;

L'altro:

Autorizzazione di una maggiore spesa di un milione 500 mila lire sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo.

Questi due disegni di legge saranno trasmessi secondo il ministro chiede e il regolamento stabilisce, alla Commissione permanente di finanza.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Torniamo dunque alla discussione del disegno di legge in corso.

#### Ripresa della discussione.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'art. 3:

#### Art. 3.

Agli articoli 3, 4 e 7 del regio decreto del 12 gennaio 1890, n. 6591, allegato B, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. Col ministero di un regio commissario sarà formato entro il termine da fissarsi

nel decreto di nomina, per ogni singola confraternita:

a) un inventario di tutti i beni mobili ed immobili, diritti, crediti, oneri ed obbligazioni corredate delle copie autentiche da rilasciarsi in carta libera degli atti e documenti relativi;

b) uno stato della rendita reale o presunta;

c) uno stato delle rendite disponibili a senso dell'art. 81 della precitata legge di pubblica sicurezza, fatte le detrazioni di cui è parola nell'art. 20 del regio decreto 19 novembre, 1889, n. 6535.

Art. 4. I rappresentanti dell'ente potranno domandare la rettificazione delle operazioni del regio commissario alla Giunta provinciale amministrativa che giudica definitivamente, salva la competenza giudiziaria ai termini di legge.

Art. 7. Si presumono, fino a prova contraria fatti in frode delle ragioni dello Stato e degli altri enti chiamati a concorso dalla legge, tutti gli atti delle confraternite ed altre istituzioni congeneri, non soggette alla legge 3 agosto 1862 sull'amministrazione dell'opere pie e contemplate dall'art. 81 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza, se non abbiano data certa anteriore al presente decreto e che importino sotto qualsiasi aspetto diminuzione di patrimonio o di rendita.

A quest'art. 3 non essendo stata presentata alcuna modificazione e nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare in testo unico le disposizioni dei decreti reali 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6591, colle modificazioni stabilite nella presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi domani a scrutinio segreto.

Intanto rimanderemo a domani la discussione delle altre leggi all'ordine del giorno.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1890

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore una pom. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891;

Modificazioni alle leggi postali;

Trattato di commercio con l'Aussa.

Alle ore due e mezzo. — Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 2597 90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870 96 a saldo delle contabilità relative al capitolo 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità netto dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà;

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656 54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio finanziario 1887-88;

Conversione in legge dei regi decreti 10 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, numero 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:  
Sul personale di pubblica sicurezza;

Continuazione alla Famiglia del principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890;

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90;

Approvazione di eccedenze d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89: progetti di legge riguardanti uno il Ministero del Tesoro, quattro quello delle finanze, quattro quello degli esteri, nove quello dell'istruzione pubblica, sei quello dell'interno, tredici quello della guerra, tre quello della marina e uno riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio 1888-89.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari a voler procedere all'enumerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono all'enumerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge:

« Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'art. 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865, allegato B, e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea ».

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

« Istituzione di scuole superiori d'architettura ».

Votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	20

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5,20).

## XVI.

## TORNATA DEL 20 MARZO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedo — Volazione a scrutinio segreto di sei progetti di legge approvati nella seduta precedente — Discussione del progetto di legge sul personale di pubblica sicurezza — Approvazione dei primi 18 articoli previa discussione intorno agli articoli 4, 9, 10 e 12, nella quale parlano i senatori Paternostro, Griffini, Mezzacapo, Canonico, Pierantoni, Puccioni, relatore, ed il commissario regio — Osservazioni e proposte di emendamenti del senatori Torrigiani, Paternostro e Vitelleschi all'art. 19 e dichiarazione del commissario regio — Rinvio del seguito della discussione alla seduta successiva — Risultato di votazione a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2.50 pom.

Sono presenti il commissario regio onorevole Fortis, il ministro della guerra e il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CENCELLI, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il senatore Mantegazza per motivi di salute domanda un congedo di un mese.

Se non vi sono osservazioni questo congedo s'intende accordato.

**Votazione a scrutinio segreto di sei progetti di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 2597 90 a saldo delle contabilità relative al ca-

pitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lo esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870 96 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà;

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656 54 a saldo di credito dell'Amministra-

zione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88.

Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, numero 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza.

I primi cinque progetti di leggi ammettendo crediti supplementari e non avendo dato luogo a discussione, secondo l'art. 58 del regolamento si voteranno in una sola coppia di urne; l'ultimo: « Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, ecc. », si voterà in un'altra coppia di urne.

Si procederà ora all'appello nominale.

Il senatore *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne restano aperte.

Prego i signori senatori di voler prendere i loro posti.

**Discussione del progetto di legge: « Sul personale di pubblica sicurezza » (N. 9).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sul personale della pubblica sicurezza ».

Chiedo al signor sottosegretario di Stato se accetta che la discussione si svolga sul progetto di legge quale è stato modificato dalla Commissione.

FORTIS, *commissario regio*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Celestia di dare lettura del progetto di legge come è stato modificato dalla Commissione.

Il senatore, *segretario*, CELESIA ne dà lettura. (V. stampato N. 9-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, di cui do lettura.

## CAPO I.

### Degli uffici e degli ufficiali di pubblica sicurezza.

#### Art. 1.

Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal ministro dell'interno, e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti, ed è eseguito sotto la loro direzione dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono ufficiali di pubblica sicurezza i questori, gli ispettori, i vice-ispettori e i delegati.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati i questori, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

(Approvato).

#### Art. 3.

Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.

Il ministro dell'interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri comuni secondo il bisogno.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nelle città capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100,000 abitanti, all'ufficio provinciale potrà essere preposto un questore. Il questore nel circondario di sua residenza ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto e può avere alla sua dipendenza uffici di sezione.

Nelle altre città capoluogo di provincia, all'ufficio è preposto un ispettore.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Il primo capoverso di

quest'articolo contiene una doppia restrizione che si risolve poi in un aumento di potere del Governo.

Con la vecchia legge di pubblica sicurezza eranvi uffici di questura in tutti i capoluoghi di provincia superiori a 60,000 abitanti; adesso il numero degli abitanti si porta a 100,000 e quindi minore sarà il numero delle questure; di più si dà facoltà al Governo di stabilirle.

Da ciò viene la conseguenza che molti capoluoghi di provincia che avevano questori, non l'avranno e avranno a capo della sicurezza pubblica un ispettore.

Chi sa per pratica cosa vuol dire questo; intenderà come non lievi difficoltà sorgeranno a quei capi di provincia che si troveranno colpiti da questa *diminutio capitis*, perchè dove non c'è questore il quale, per esempio, firma i permessi d'armi, i passaporti ed altro come capo della sicurezza pubblica, autonomo per il circondario, il prefetto lo sostituisce. Vi sono molti prefetti, la maggior parte, che agiscono da questori e sono così costituiti in una condizione alquanto umiliante di fronte agli altri.

Con la disposizione della prima parte di questo articolo viene a crescere il numero di questi funzionari; quanto ciò sia utile io non lo so.

Certo sarà utile in quanto produrrà diminuzione nella spesa, ma credo che le conseguenze di questa disposizione non saranno buone per il servizio di pubblica sicurezza.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Il senatore Paternostro si duole che per effetto di questa disposizione possa essere privato dell'ufficio di questore alcun capoluogo di provincia che prima l'aveva.

Ma questa nuova disposizione non è solamente giustificata dalla ragione di economia, ma anche da difficoltà di trovare sempre il personale idoneo.

La difficoltà è gravissima; tantochè non di rado il Governo, in difetto di titolari, è obbligato a conferire la reggenza delle questure a funzionari di grado subalterno.

Ora, mi sembra che nessun inconveniente possa derivare dalla disposizione di questo art. 4. I prefetti non possono credersi aggravati e molto meno umiliati, se dovranno attendere a quelle

funzioni superiori di polizia che spetterebbero al questore.

Ed io voglio credere che la frase dell'onor. Paternostro abbia oltrepassato il suo pensiero...

Senatore PATERNOSTRO. C'è una differenza.

FORTIS, *commissario regio*... Io non capisco perchè le funzioni del questore possano ripugnare al prefetto.

Si tratta nè più nè meno di funzioni di governo; e d'altra parte l'azione del questore implica la responsabilità indiretta del prefetto. Tanto vale adunque che il prefetto assuma direttamente la stessa responsabilità quando è necessario.

E si noti che la maggior parte dei prefetti si trova in questa condizione, perchè i questori sono pochi anche oggi.

Ora per nessun conto si può fare differenza tra prefetti e prefetti sotto questo punto di vista.

Il Governo, quando lo crede necessario o utile, in città di grande importanza, pone a fianco del prefetto un questore; ma egli deve essere giudice della opportunità di farlo. E soprattutto non deve essere obbligato a trovare questori titolari anche per gli uffici provinciali di mediocre importanza.

Queste le ragioni principali della innovazione, nella quale il Governo non potrebbe a meno d'insistere.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta e nessun altro chiedendo di parlare porrò ai voti l'art. 4: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e di sottoprefettura.

Le spese di affitto per i locali degli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della provincia.

(Approvato).

#### Art. 6.

Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore.

(Approvato).

## Art. 7.

In caso di urgenza i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare la esecuzione delle loro ordinanze anco fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purchè ne diano preventivo o contemporaneo avviso all'autorità politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito.

(Approvato).

## Art. 8.

Sono stabiliti con decreto reale la pianta organica e gli stipendi degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Le nomine e le promozioni sono fatte dal Re su proposta del ministro dell'interno.

(Approvato).

## Art. 9.

Per essere ammesso al concorso per la nomina ad ufficiale nell'amministrazione di pubblica sicurezza, occorre provare:

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di avere compiuto gli anni 20 e di non avere superato i 30;
- c) di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare attivo nell'esercito o nella marina richiesto dalle leggi sulla leva;
- d) di avere sempre tenuto regolare condotta e di non avere subito condanne per delitti;
- e) di essere dotato di costituzione robusta e di essere esente da difetti o da imperfezioni fisiche;
- f) di avere conseguito!

per gli aspiranti al posto di vice-ispettore la laurea in giurisprudenza in una università del Regno;

per gli aspiranti al posto di delegato, la licenza di liceo o di istituto tecnico, oppure il certificato di avere compiuto in uno dei collegi od accademie militari, i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata. Solo nel caso in cui manchino gli aspiranti forniti di tali requisiti, potrà il Ministero ammettere al concorso anche quelli che abbiano conseguito soltanto la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

Superato l'esame di concorso, e fatti, qualora il Ministero creda che debbano aver luogo, il tirocinio e l'esame pratico, gli aspiranti potranno conseguire la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.

Con regolamento, da approvarsi con decreto reale, saranno stabilite le norme per gli esami e per il tirocinio, nonchè quelle per le promozioni e per la disciplina degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Il penultimo capoverso di questo articolo, del quale l'onor. nostro presidente ha dato ora lettura è così concepito:

« Superato l'esame di concorso, e fatti (qualora il Ministero creda che debbano aver luogo), il tirocinio e l'esame pratico, gli aspiranti potranno conseguire la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio ».

Secondo il senso chiarissimo di questo capoverso, è lasciato in facoltà del ministro di sottoporre gli aspiranti al posto di delegato ad un esame pratico e ad un tirocinio, ovvero di dispensarli dall'uno e dall'altro, oppure di richiedere il tirocinio e non l'esame e viceversa.

Io non credo sia conveniente accordare questa facoltà, avuto riguardo alla importanza dell'oggetto cui si riferisce, e credo che conceduta possa dar luogo a dei gravi inconvenienti.

Perciò mi sembra sia opportuno che il potere legislativo decida se convenga o no di esigere il tirocinio e l'esame pratico, o l'una cosa e non l'altra, e scelga l'una o l'altra di queste vie, secondo che l'una o l'altra può essere reputata migliore, introducendo nell'articolo della legge una disposizione assolutamente imperativa.

Se dovessi io fare una proposta, anzi se devo esprimere il mio pensiero, dico di essere convinto, che oltre di dare una disposizione tassativa, togliendo il proposto arbitrio, convenga di imporre l'obbligo, tanto del tirocinio quanto dell'esame pratico. È troppo importante l'ufficio di delegato di pubblica sicurezza; è troppo richiesta una somma di abilità e di prudenza in coloro che debbono esercitarlo. Noi abbiamo avute delle prove di delegati di pubblica sicurezza che adempirono ottimamente l'ufficio

loro, prevenendo disordini; ma abbiamo avuto dei casi nei quali invece ci fu giuocoforza lamentare una marcata insufficienza. E l'insufficienza può derivare da mancanza di cognizioni teoriche, ma più facilmente dalla mancanza di un sufficiente tirocinio, dalla mancanza della prova di possedere la pratica necessaria per l'adempimento di un mandato tanto geloso.

Il mio pensiero adunque sarebbe che si dovesse richiedere in via assoluta, tanto l'esame pratico, quanto il tirocinio, od almeno che non convenga lasciare, in una materia di tanta importanza obbiettiva e subbiettiva, la balia che l'articolo abbandonerebbe completamente al Ministero; balia la quale si risolverebbe in un arbitrio che forse non potrebbe essere da tutto il paese approvato.

Quindi io proporrei che nell'art. 9 al comma penultimo si levassero le parole « qualora il Ministero creda che debbano aver luogo », e così la facoltà sarebbe eliminata, e ciò che adesso è facoltativo diventerebbe obbligatorio.

Io non turbo menomamente con questa proposta la legge, e quanto all'art. 9 credo di perfezionarlo.

Siccome si tratta di rimuovere un pericolo, sia pure remoto se si vuole, io confido di poter avere alla mia proposta l'adesione tanto del signor ministro, quanto della Commissione.

FORTIS, *commissario regio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *commissario regio*. Sono dispiacente di non poter aderire al desiderio espresso dall'onor. senatore Griffini.

Già io per massima non posso ammettere il cattivo uso delle facoltà inerenti alla funzione di Governo. Il Governo deve essere scelto liberamente, ma una volta scelto, credo che si debba anche circondare di grande fiducia, perchè abbia quella libertà d'azione che rende anche più grave la sua responsabilità.

Il senatore Griffini vorrebbe togliere al Governo la facoltà di richiedere, oltre l'esame di concorso, anche un esame pratico ed il tirocinio...

Senatore GRIFFINI. Li vorrei ambedue.

FORTIS, *commissario regio*. Li vorrebbe ambedue? Allora ho mal compreso: e rispondo che le prove ulteriori possono essere talvolta superflue. L'esame di concorso può essere di per sé una prova così assoluta, così piena, della ca-

pacità da parere inutile ogni altro esperimento. Viceversa l'esame di concorso può lasciare incerto il giudizio e allora si riterrà conveniente l'esame pratico ed il tirocinio, prima di affidare ai concorrenti di mediocre valore l'esercizio effettivo delle loro delicate funzioni.

La disposizione che stiamo discutendo accorda al Governo una facoltà discrezionale che si risolve in una garanzia di buona scelta.

Non credo quindi si debba impedire al Governo di usarne secondo i casi.

Il senatore Griffini non adduce in sostanza altra ragione che questa: non bisogna lasciare al Governo un arbitrio che si potrebbe risolvere in ingiuste disposizioni.

Ripeto che non posso menar buona siffatta ragione che presuppone l'abuso per parte del Governo. Quando l'esame di concorso non fornisca elementi sicuri di giudizio, deve potersi ricorrere a qualche altra prova decisiva. Ma sarebbe una pretesa fuori di luogo, una vera esagerazione, il domandare l'esame pratico ed il tirocinio in ogni caso, anche quando i concorrenti hanno già dato coll'esame di concorso una prova incontestabile della loro capacità e delle loro attitudini.

E poichè la cosa non è di grave momento vorrei pregare il senatore Griffini a rinunciare al suo emendamento. Dal canto mio non potrei consentire che la disposizione fosse modificata.

Senatore GRIFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Il signor sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno disse di non poter credere che il Governo abbia ad abusare degli arbitri che le leggi gli avessero a concedere...

FORTIS, *commissario regio*. Ho detto « in massima ».

Senatore GRIFFINI. ... « In massima » sta bene. Ma, forse anche in questo caso, come ben disse testè l'onorevole sottosegretario di Stato, rispondendo ad un altro oratore, forse la parola ha oltrepassato il suo pensiero, perchè, qualora io volessi prendere alla lettera il senso della sua proposizione, ne verrebbe che di molte leggi si potrebbe fare a meno e si dovrebbe lasciare sconfinato l'arbitrio del Governo, tranquilli e sicuri che esso non ne abuserebbe mai.

Il signor sottosegretario di Stato non crede

di poter accogliere il modestissimo mio emendamento; vuole invece che la facoltà contenuta nell'articolo ora discusso gli sia lasciata.

Io spero che esso ed i suoi successori useranno di questa facoltà nel senso di sottoporre ad esame ed a tirocinio tutti quegli aspiranti i quali non diano la sicurezza assoluta di saper adempiere bene all'ufficio loro, e mi auguro che nel caso si agisca diversamente, cioè si usi dell'arbitrio coll'ammettere un po' a cuor leggero a queste funzioni delicatissime ed importantissime dei giovani non sufficientemente preparati, non ne abbiano a venire di quei disordini che altre volte per cause forse simili od eguali noi abbiamo dovuto lamentare.

Devo ritenere che l'onorevole relatore della Commissione accetti l'opinione dell'onorevole sottosegretario di Stato, perchè in questi casi si può benissimo dire che chi tace aderisce a chi ha parlato per il primo...

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

Senatore GRIFFINI. ... Quindi, soddisfatto di avere presentata una proposta, a mio credere vantaggiosa, mi rassegno e la ritiro dal momento che non fu accettata.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Voglio dire all'onor. senatore Griffini che nessuna parola mi è sfuggita che eccedesse il mio pensiero. Io ho inteso riferirmi all'arbitrio discrezionale che il Governo deve avere dalla legge per la esecuzione della legge, non ho voluto riferirmi né saprei concepire, nelle istituzioni che ci reggono, l'arbitrio del Governo che stesce in luogo della legge.

L'esecuzione delle leggi deve essere con larghi criteri affidata al Governo. Alle norme fondamentali provvede il legislatore. Sono le norme troppe minute determinate *a priori* che possono talvolta traviare e rendere difficile l'azione del Governo. Questo volleno dire, non altro.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Io faccio una semplice osservazione sulla lettera C dell'art. 9.

Credo che ci vorrà un chiarimento maggiore a questo inciso C che dice « di aver soddisfatto agli obblighi di leva », perchè gli obblighi di leva oggi arrivano fino al 39° anno di età.

Tutti vanno sotto le armi, meno quelli che sono esenti per condizioni di famiglia o per essere inabili al servizio. Io suppongo che si voglia intendere qui di quelli che fanno parte dell'esercito attivo, ossia al massimo delle otto classi dell'esercito attivo; ma che gli ufficiali di pubblica sicurezza si possono poi reclutare fra quelli ancora iscritti nella milizia mobile e territoriale, altrimenti non saprei dove potrebbero reclutare elementi buoni per gli ufficiali di pubblica sicurezza.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Aderisco interamente al concetto espresso dal senatore Mezzacapo e lo prego di formulare in proposito la sua proposta.

Gli obblighi di leva secondo quest'articolo sono quelli che si riferiscono all'attività di servizio.

Senatore MEZZACAPO. All'esercito di prima linea.

FORTIS, *commissario regio*. Precisamente, all'esercito di prima linea.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Intanto che il senatore Mezzacapo formula il suo emendamento del quale riconosciamo noi pure l'opportunità, io vorrei richiamare l'attenzione del sottosegretario di Stato sulla questione testè sollevata dal senatore Griffini, perchè sebbene la Commissione abbia, come egli osservava, taciuto, tuttavia non si dissimula la gravità dell'obiezione che è stata proposta.

Il lasciar tanta facoltà al Governo di stabilire in quali casi debbano aver luogo gli esami e il tirocinio, pare a noi pure alquanto eccessivo, e ci sembra che, tenendo conto di quelle giuste osservazioni che poco fa furono fatte dal sottosegretario di Stato, che cioè nelle leggi bisogna procedere con norme e criteri generali, si potrebbe ovviare in gran parte al pericolo a cui accennava l'onor. Griffini, sopprimendo nell'ultimo comma le parole « qualora il Ministero creda debbano aver luogo » e aggiungendo nell'ultimo comma questo inciso « con regolamento da approvarsi con decreto reale saranno stabilite le norme per gli esami e per il tirocinio ed i casi nei quali avranno luogo que-

sto e quelli », nonchè le norme per le promozioni e per la disciplina, ecc.

Così questa facoltà sarebbe alquanto temperata perchè il regolamento determinerebbe in quali casi gli esami e il tirocinio debbono aver luogo. A mo' d'esempio, nel progetto si dice che gli aspiranti all'ufficio di delegato devono presentare la licenza liceale o d'istituto tecnico e si soggiunge che se non vi sono concorrenti a codesti uffici i quali abbiano i requisiti voluti dalla legge, può il Ministero ammettere al concorso anche coloro che abbiano conseguita soltanto la licenza di ginnasio o di scuola tecnica. Non pare al sottosegretario di Stato che in questi casi eccezionali nei quali si chiamerebbe a far parte del corpo degli ufficiali di pubblica sicurezza giovani che non hanno dato sufficienti garanzie, non pare, dicevo, al sottosegretario di Stato opportuno stabilire che l'esame pratico ed il tirocinio devono seguire la nomina?

A questo non potrebbe provvedersi con una disposizione regolamentare?

La legge dà al Governo la facoltà di stabilire il regolamento. Quindi il Governo, nel compilare il regolamento stesso, terrà conto delle obiezioni sollevate dall'onor. senatore Griffini, a cui in parte si associa anche l'Ufficio centrale.

FORTIS, *commissario regio*. Domanderei all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di formulare in modo preciso questo emendamento.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Nel penultimo capoverso dell'art. 9 si sopprimerebbero le parole: « Qualora il Ministero creda che debbano aver luogo ».

Nell'ultimo capoverso poi si direbbe: « Con regolamento da approvarsi con decreto reale, saranno stabilite le norme per gli esami e per il tirocinio, i casi nei quali avranno luogo quelli e questo, nonchè le norme per le promozioni e per la disciplina degli ufficiali di pubblica sicurezza..... »

FORTIS, *commissario regio*. Ma gli esami hanno sempre luogo.....

Senatore PUCCIONI, *relatore*... L'esame di concorso.

FORTIS, *commissario regio*... L'esame pratico. Quest'ultimo inciso dell'articolo si riferisce all'esame di concorso in genere.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Ma questi sono esami di concorso per titoli.

FORTIS, *commissario regio*. L'ultimo inciso dell'articolo dice:

« Con regolamento da approvarsi con decreto reale saranno stabilite le norme per gli esami... »

Senatore PUCCIONI, *relatore*... Per gli esami di concorso.

FORTIS, *commissario regio*... Non dissento dal concordare un emendamento: osservo però che non sarebbe il caso di apportarlo alle parole *per gli esami* che si leggono nell'ultimo capoverso, perchè ivi si intende parlare degli esami di concorso, non già dell'esame pratico di che al capoverso precedente.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Mi pare che l'emendamento stato proposto dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale sia molto opportuno, e non vada soggetto alla osservazione elevata dall'onorevole sottosegretario di Stato.

Io intanto dichiaro d'associarmi a quell'emendamento, perchè in fin dei conti, traduce, se non completamente, ma nella massima parte, in legge il mio pensiero; e rendo quasi impossibile, quell'inconveniente che io avrei intraveduto.

L'onorevole sottosegretario di Stato fece osservare all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale che gli esami di cui si parla nell'ultimo comma sono quelli di concorso. Ma quel comma non dice mica « l'esame », dice « gli esami », ed invece in quanto al tirocinio adopera il singolare.

Dunque il regolamento, in perfetta consonanza colle parole colle quali è concepito quest'ultimo comma, potrebbe disciplinare così l'esame di concorso, come quello pratico, ed egualmente disciplinare il tirocinio.

Io credo proprio che non abbia molto fondamento l'osservazione dell'onor. Fortis il quale dice la parola « esami » non riferirsi che agli esami di concorso.

Mantenendosi quindi quest'ultimo comma precisamente come sta scritto, coll'aggiunta proposta dal relatore dell'Ufficio centrale, che cosa ne verrebbe? Sarebbe tolto l'arbitrio espresso colle parole chiuse fra virgolette, e

disciplinata questa materia nel regolamento, in maniera che verrebbe disciplinato tanto l'esame di concorso, quanto l'esame pratico.

FORTIS, *commissario regio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Io non vorrei parlare di insistere troppo nel mio concetto che però ritengo assolutamente buono.

L'onorevole relatore, se non erro, ha accennato all'inconveniente che il Governo possa imporre l'esame pratico ed il tirocinio anche a quei concorrenti i quali abbiano dato splendide prove della loro capacità ed abbiano titoli da rassicurare completamente intorno alla loro buona riuscita.

Mi pare che questo sia l'obbietto...

*Una voce*. È il rovescio.

FORTIS, *commissario regio*. E allora consideriamo l'altro caso.

Nella prima parte dell'articolo si enumerano i titoli che si ritengono validi per l'ammissione al concorso. Ivi si legge:

« Per gli aspiranti al posto di delegato, la licenza di liceo o di istituto tecnico, oppure il certificato di avere compiuto in uno dei collegi od accademie militari, i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata. Solo nel caso in cui manchino gli aspiranti forniti di tali requisiti, potrà il Ministero ammettere al concorso anche quelli che abbiano conseguito soltanto la licenza di ginnasio o di scuola tecnica ».

Si teme adunque che possano essere dispensati dall'esame pratico e dal tirocinio quelli fra i concorrenti che si presentano con titoli inferiori, quali sarebbero la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

A me pare che per ovviare al possibile inconveniente basterebbe disporre che non si possa prescindere dall'esame pratico e dal tirocinio qualora i giovani aspiranti non abbiano altri titoli all'infuori della licenza ginnasiale o di scuola tecnica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

Senatore CANONICO. Per parte mia, e d'accordo con i colleghi dell'Ufficio centrale, si accetterebbe questa proposta del sottosegretario di Stato, poichè, non potendo avere il più, ci con-

tenteremo del meno; ma prego il Senato di osservare che sono due cose affatto distinte la prova del concorso da cui risulti della valentia nelle materie che formano oggetto del concorso, ciò che costituisce un valore puramente teorico, e la prova che risulta dall'esame pratico e dal tirocinio; prova questa, che ha per iscopo di vedere se il giovane abbia attitudine pratica per il servizio al quale è chiamato. Io sono stato tanti anni nell'insegnamento, ed ho sempre visto che è una cosa molto diversa la teoria dalla pratica; ho visto giovani i quali avevano fatto bellissimo esame di laurea nell'università riescire poi all'atto pratico molto mediocri, mentre altri, meno valenti per ingegno e per studi, riuscirono molto meglio nella pratica.

La stessa cosa per i professori. Uno può essere un grande scienziato e meschino professore; può essere invece scienziato mediocre e professore ottimo.

La medesima cosa accade nella materia di cui ci occupiamo.

Quindi, francamente, il mio voto sarebbe piuttosto che in massima fosse richiesto sempre il tirocinio e l'esame pratico per tutti.

Ma, riconoscendo che vi possono essere casi in cui ciò assolutamente non sia necessario, non dissentirei dal lasciare una certa latitudine al Ministero stesso, perchè potesse far nomine anche senza questo esame pratico e senza questo tirocinio; ma bramerei che il tirocinio e l'esame pratico non fosse obbligatorio soltanto per quelli che non abbiano titoli superiori alla licenza ginnasiale o tecnica.

Perciò io appoggerei la proposta fatta in origine dal collega Puccioni, che si lasciasse al regolamento di determinare quando si possa dispensare dal tirocinio e dall'esame pratico. Così il Ministero avrà maggior campo di vedere se oltre al caso ammesso od accettato dall'onor. sotto segretario di Stato ve ne possano essere anche altre in cui questo tirocinio e questo esame siano necessari.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Io prego l'onorevole senatore Canonico ed il relatore dell'Ufficio centrale a non pretendere che io mi arrenda interamente al loro avviso. Non lo posso fare malgrado il mio buon volere.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20, MARZO 1890

Prima di tutto questo sistema dell'esame pratico e del tirocinio è affatto eccezionale nella nostra carriera amministrativa.

Si stabilisce in via sussidiaria per la carriera della pubblica sicurezza, appunto perchè il campo pratico è quello nel quale deve specialmente operare e valere il funzionario di pubblica sicurezza.

Ma si tratta, ripeto, di una eccezione alla regola...

Senatore GRIFFINI. Nel giudiziario v'è l'uditorato...

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

FORTIS, *commissario regio*... Ho detto negli ordini amministrativi; per l'ordine giudiziario militano altre ragioni.

Mi sembrerebbe dunque una novità ben poco giustificata. Del resto tanto varrebbe il dire sin da principio che tutti coloro i quali vogliono intraprendere la carriera della pubblica sicurezza, dovranno dare un esame di concorso, poi sottoporsi ad un esame pratico e finalmente ad un periodo di tirocinio.

Ciò sarebbe veramente eccessivo.

Tanto più che non è facile il reclutamento di questi funzionari della pubblica sicurezza.

Se voi renderete sempre più stentata l'ammissione alla carriera, tanto più difficile sarà il raccogliere buoni elementi dei quali tanto abbisogna l'amministrazione.

A me pare che senza danno si potrebbe concordare in questo: che cioè quando i concorrenti non presentino che titoli inferiori, allora si debba anche ricorrere ad un esame pratico.

Se da ciò non sia dissenziente l'Ufficio centrale, come io confido, vorrei allora che questo fosse messo ai voti del Senato.

PRESIDENTE. Vi sono due proposte. Una del signor senatore Mezzacapo, che consiste nel dire al paragrafo c invece: « di avere soddisfatto agli obblighi della leva », « di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare attivo dell'esercito o della marina, richiesti dalla legge sulla leva ».

L'altra proposta è del sottosegretario di Stato, onor. Fortis, ed è di aggiungere all'ultimo capoverso questo periodo:

« L'esame pratico e il tirocinio sono sempre richiesti, quando siano ammessi al concorso ai posti di delegato gli aspiranti colla licenza di ginnasio o scuola tecnica ».

L'onor. sottosegretario di Stato accetta pure la formola del senatore Mezzacapo per il capoverso c?

FORTIS, *commissario regio*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Per conseguenza verremo ai voti.

Coloro i quali credono che si debba sostituire alla lettera c: « di aver soddisfatto agli obblighi di leva », la dizione seguente: « di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare attivo nell'esercito o nella marina, richiesti dalla legge sulla leva »; proposta accettata dall'onor. sottosegretario di Stato e dall'Ufficio centrale, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Il signor senatore Griffini insiste nella sua proposta?

Senatore GRIFFINI. Ho già dichiarato che accetto l'aggiunta proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Coloro i quali approvano che sia aggiunto il periodo da me testè letto e proposto dall'onor. sottosegretario di Stato ed accettato dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 9 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 10:

Art. 10.

Un Consiglio di amministrazione e disciplina, sedente presso il Ministero dell'interno, è chiamato a dare parere sulle ammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali di pubblica sicurezza, nei casi determinati dalla presente legge.

Il Consiglio è composto del sottosegretario di Stato del Ministero dell'interno, che lo presiede, del direttore generale della pubblica sicurezza del Regno, di un consigliere della Corte dei conti, di un consigliere della Corte di appello di Roma, di un sostituto procuratore generale presso la stessa Corte e di due capi di divisione del Ministero dell'interno scelti dal ministro.

Senatore GRIFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GRIFFINI. Il secondo comma di questo articolo, e precisamente quello che, a mio modo di vedere, è stato molto opportunamente aggiunto dall'Ufficio centrale, istituisce un Consiglio, chiamato a dar parere sulle ammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali di pubblica sicurezza, nei casi determinati dalla presente legge.

Tale Consiglio sarebbe composto di sette alti funzionari dello Stato. Io credo questo numero eccessivo...

Senatore PIERANTONI. Chiedo di parlare.

Senatore GRIFFINI... Io sono d'avviso che noi pecchiamo, generalmente, nella composizione delle Commissioni, facendole troppo numerose.

Nel nostro caso l'euritmia della legge concorrerebbe a dimostrare che possa essere conveniente il solo numero di cinque commissari.

Di fatto, noi abbiamo il numero di cinque funzionari che costituirebbero le Commissioni di arruolamento e di disciplina, delle quali parlano gli articoli 20 e 26 del progetto di legge.

Signori senatori, preoccupiamoci un po' dei molteplici servizi ed incombenze che diamo agli alti funzionari dello Stato, distogliendoli dalle ordinarie loro occupazioni; guardiamo quali inconvenienti derivino dall'obbligare i membri del Consiglio di Stato, i membri della Corte dei conti e gli alti funzionari dei Ministeri ad abbandonare, come dicevo, le ordinarie occupazioni, per portarsi in seno a delle Commissioni.

Se fosse necessario di costituire questa Commissione di sette membri, bisognerebbe obbedire alla necessità; ma credo invece che anche il risultato dell'opera sua sarebbe oltre che più rapido, anche più felice, formandola di soli cinque membri, giacchè l'accordo è molto più facile in pochi che in molti.

Qui si costituirebbe la Commissione, facendovi entrare un consigliere della Corte dei conti, e due capi di divisione del Ministero dell'interno. Sta benissimo che l'elemento dei capi divisione del Ministero dell'interno sia compreso nella Commissione, per portarvi le sue cognizioni pratiche; ma che necessità di metterne due? E perchè poi incomodare un consigliere della Corte dei conti, il quale ha delle mansioni molto etero-

rogenee da quelle che dovrebbe adempiere, facendo parte di questa Commissione?

Mi pare quindi che possa essere conveniente di ridurre anche in questo caso la Commissione a 5 soli membri, come sono composte le altre due di arruolamento e di disciplina delle quali parlano gli articoli 20 e 26 e che, dovendosi eliminare due di coloro che secondo la proposta ne farebbero parte, convenga togliere il consigliere della Corte dei conti, come quello le cui mansioni si staccano maggiormente dagli studi che occorrono per adempiere regolarmente a questo mandato e di ridurre il numero dei capi di divisione del Ministero dell'interno ad uno solo. Vi resterebbe ancora un consigliere della Corte d'appello di Roma. Ecco un alto magistrato, il quale può benissimo adempiere quelle funzioni che in parte si vorrebbero demandare al consigliere della Corte dei conti. E siccome vi sarebbe il capo divisione del Ministero dell'interno, così noi avremmo un corpo completo con tutti gli elementi opportuni e l'inconveniente derivante dalla molteplicità dei membri e l'altro inconveniente per me maggiore di incaricare di mansioni eterogenee alti funzionari, distraendoli dai loro ordinari uffici, questi inconvenienti, dico, sarebbero rimossi.

Spero che l'emendamento ora discusso, di non molta importanza, ma a mio modo di vedere meritevole di accettazione, possa ottenerla dal signor sottosegretario di Stato e dall'Ufficio centrale, i quali non mancheranno di riconoscere che nessun turbamento arreca all'articolo, ma si limiterebbe a migliorarlo.

Io ho messo in iscritto il mio emendamento e se l'onor. signor presidente desidera che gli pervenga, glielo invierò immediatamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Intendo richiamare l'attenzione della Commissione speciale e dell'onorevole sotto segretario di Stato sopra le disposizioni dell'art. 10, e sull'aggiunta che propone la Commissione del Senato.

Nell'articolo del disegno votato dalla Camera dei deputati era detto: vi sarà un Consiglio di disciplina, che darà il suo parere sulle ammissioni, sulle promozioni e sulle punizioni.

Io intendo quest'articolo per i due primi obbiettivi, perchè il ministro assume la responsa-

bilità degli agenti col fare ammissioni e promozioni. Un Consiglio di disciplina già esiste pel regolamento o decreto. L'azione di questo Consiglio è pienamente interna ed economica.

La Commissione speciale ha voluto mutare l'indole della istituzione, ordinarla con disposizione di legge. Propone una Commissione composta di un consigliere della Corte dei conti, di un consigliere della Corte di appello, di un sostituto procuratore generale. Io domando: è questa una disposizione di legge che noi possiamo votare e che l'onor. sottosegretario di Stato può accettare? Può volersi che il consigliere della Corte di appello, che ha la giurisdizione penale per punire i reati, e il procuratore generale, che deve sempre perseguire il delinquente, sieno ridotti ad entrare in un gabinetto del Ministero dell'interno ed equiparati ad altri funzionari per dare un semplice parere? Non si possono far entrare individui della magistratura che per loro missione o fanno requisitorie o condannano ed assolvono a dare opinamenti. Bisogna tenere la magistratura bene in alto nell'opinione pubblica. Si dovrebbe correggere questa aggiunta della Commissione.

La magistratura meno si trova fuori la sua sfera d'azione e meglio corrisponde al grande ufficio che deve compiere.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Anzitutto credo opportuno di spiegare le ragioni per le quali la Commissione speciale ha ritenuto utile di completare quest'articolo.

Essa ha osservato che nel disegno di legge, quale è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, si stabiliva il modo della composizione del Consiglio di amministrazione e di disciplina delle guardie di città, mentre, si determinava che vi fosse un Consiglio di disciplina e di amministrazione per gli uffici di pubblica sicurezza, ma non s'indicava come fosse formato. Ci è parso quindi opportuno determinare il modo di costituzione del Consiglio medesimo.

Come formarlo? Noi abbiamo fatto né più né meno, me ne appello al sottosegretario di Stato, che attenerci all'ordine attuale di cose, perchè di presente esiste al Ministero dell'interno un Consiglio d'amministrazione e di disciplina che dà pareri sull'ammissione nel corpo degli uffici

ciali di pubblica sicurezza, sulle promozioni, sulle punizioni ed è formato dalle stesse persone di cui abbiamo fatto qui l'enumerazione.

Poichè questo Consiglio ha fatto buonissima prova, non abbiamo creduto di cambiare il sistema vigente.

Queste sono le ragioni che ci hanno spinti a proporre questo emendamento su cui insistiamo.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io non ho avuto la fortuna di essere compreso dal mio egregio collega. Non ho negata l'utilità di convertire in legge un Consiglio che già esiste per decreto, ho detto invece che quando codesto oggetto dall'essere regolamentare lo si vuole legislativo, un Consiglio di disciplina composto in parte da magistrati non debba avere il modesto mandato di dar pareri, ma potestà di punire.

Io non comprendo un procuratore generale, un consigliere d'appello chiamati al Ministero a consigliare punizioni, che poi il sottosegretario di Stato o il ministro possono non accettare.

L'onor. Puccioni ha risposto che sinora il Consiglio agì bene. Io dico la verità: nelle cose della pubblica sicurezza domina in massima parte il segreto. Specialmente i Consigli di disciplina sono coperti dal segreto.

Io dei Consigli di disciplina fatti dai procuratori generali e dai consiglieri di Corte d'appello non ne so nulla. Quali notizie potette averne l'onor. Puccioni?

Se ne volessi domandare notizie, sono certo che la ragione di Stato consiglierebbe una risposta negativa.

Io replico quel che dissi.

Il ministro fu nel suo diritto di condizionare l'esercizio della sua potestà disciplinare invocando il parere di uomini tecnici, consultando tanto i suoi impiegati come i giuristi, convocandoli presso il Ministero. A me pare che si riduca l'autorità della magistratura quando i maggiori magistrati sieno chiamati per legge soltanto a dare parere per punizioni disciplinari.

Ma se il Senato lo vuole, voti pure questa disposizione. Io ho detto il mio pensiero.

FORTIS, commissario regio. Domando la parola.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole signor sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. A me pare che l'onorevole senatore Pierantoni non faccia questione che del modo di comporre questo Consiglio.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Pardon, onor. sottosegretario di Stato, io dico che se si vuol convertire il decreto in una istituzione fermata dalla legge, approvo l'iniziativa, perchè tutto ciò che si toglie all'incertezza dei decreti è sempre un bene per l'ordinamento dello Stato e per la certezza dei diritti e dei doveri; un decreto chiama altri decreti, un regolamento altri regolamenti.

Nell'articolo si dice che il Consiglio deve dare parere sull'ammissione, o sta bene; che deve dare parere sulle promozioni, e ben s'intende; ma che magistrati come il Pubblico Ministero ed il consigliere della Corte di appello debbano dare parere e non decisioni, questo mi pare che sia una diminuzione dell'ufficio del magistrato.

Del resto in questa Assemblea seggono molti magistrati i quali non oppugnano le mie opinioni. Si faccia un passo in avanti, e si distingua il parere relativo all'ammissione ed alla promozione da quello sulle punizioni, e si dia valore al giudizio innalzandolo a decisione da osservarsi dal ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. Non posso convenire coll'onor. senatore Pierantoni che si debba rinunziare al parere che questo Consiglio di amministrazione e di disciplina è chiamato a dare sulle punizioni da infliggersi agli ufficiali di pubblica sicurezza.

La punizione è data dal ministro; ma non può sembrare sconveniente che il Consiglio di disciplina e di amministrazione esprima il suo parere così intorno all'opportunità della punizione e come intorno alla qualità della medesima.

È una garanzia di più che si stabilisce a favore dei funzionari.

Né mi sembra che il consigliere della Corte di appello e il sostituto procuratore generale

scapitino in dignità se sono chiamati a dar parere in siffatta materia.

Quante volte il magistrato non è chiamato dalla legge a funzioni diverse da quello che abitualmente esercita?

I magistrati di Corte di appello e quelli del Pubblico Ministero, per modo d'esempio, sono preposti ai seggi elettorali e sono perciò chiamati a trattare e risolvere questioni...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*... di indole diversissima da quelle che per il loro alto ministero sogliono trattare e risolvere.

Il senatore Pierantoni dice: « Ma in tutti gli altri casi il magistrato è chiamato a decidere; qui è invece chiamato solo ad esprimere il suo parere ».

Non è così degli ufficiali del Pubblico Ministero. Ma osservo ad ogni modo che non può ripugnare al giudice di essere chiamato a far parte di Commissioni consultive.

Non potrebbero nel caso nostro le attribuzioni del ministro essere esercitate da un collegio di persone che non possono assumere la relativa responsabilità.

Per queste considerazioni io credo che l'articolo 10 debba essere lasciato, almeno nella prima parte, come sta.

La seconda parte, quella aggiunta dalla Commissione, non fa che sancire lo stato attuale delle cose.

Se la Commissione volesse rinunziare alla sua aggiunta, io non me ne dorrei. Credetti opportuno di accettarla e non posso io domandare che venga soppressa.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. sottosegretario di Stato vuol avere la compiacenza di esprimere il suo avviso sull'emendamento Griffini, che voleva fosse modificata questa seconda parte, togliendo il consigliere della Corte dei conti, e che invece dei due capi divisione vorrebbe che un solo capo divisione appartenesse al Consiglio?

FORTIS, *commissario regio*. Non ho ragione di concedere a che lo stato attuale delle cose venga modificato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io non insisto, perchè mi sembra aver espresso bene il mio pensiero.

Ho detto che quando si vogliono magistrati

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

conviene chiedere loro decisioni e non pareri, e non so capire perchè il ministro dell'interno non potrebbe eseguire le loro decisioni.

Dare a questo Consiglio la potestà di dare un parere che può non essere eseguito ovvero respinto, vale diminuirne l'importanza, tanto più poi che in sostanza il parere è una vera sentenza, dato dopo l'esame delle accuse e le difese del funzionario di pubblica sicurezza.

E notate che l'onor. sottosegretario di Stato ha detto un argomento in favore del mio dire, perchè non è esatto che i magistrati chiamati a presiedere gli uffici elettorali non decidano.

FORTIS, *commissario regio*. Ho già spiegato quali sono le funzioni di quei magistrati.

PRESIDENTE. La prego di non interrompere.

Senatore PIERANTONI. Ripeto che mi sembra più corretto e più opportuno usare nel comma dell'articolo la parola « decisione » anzichè quella di « parere ».

PRESIDENTE. Il senatore Griffini ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. L'unica ragione addotta dall'onorevole sottosegretario di Stato per giustificare la reiezione del mio emendamento, secondo il quale la discorsa Commissione da sette dovrebbe essere ridotta a cinque membri soltanto, è questa che si è sempre fatto così. Siffatta ragione, me lo perdoni, una volta aveva una certa importanza, ma adesso è completamente screditata, o tanto più screditata presso coloro i quali si fanno un vanto di camminare rapidamente sulla via del progresso. Si è sempre fatto così, ma vediamo un po' se si è fatto bene.

Mi sembra che le ragioni che ho avuto l'onore di addurre meritassero una qualche considerazione, meritassero una qualche risposta, la quale invece mi è stata rifiutata completamente.

Io dissi: vi sono altre due Commissioni istituite secondo il progetto di legge, le quali sono composte di cinque membri; o questa invece sarebbe composta di sette.

L'euritmia, mi pare, che anche considerata da sola, avrebbe un peso; e poi se una Commissione è composta di cinque e l'altra di sette membri, si può benissimo concludere che vi è sbaglio o meno felice proposta in un caso, o c'è sbaglio o meno felice proposta nell'altro.

È la seconda ragione alla quale io tengo in

modo speciale, è di non distogliere senza necessità i magistrati dalle funzioni importantissime che costituiscono la principale loro occupazione. Anche questa è una ragione alla quale si poteva sfuggire soltanto col non parlarne.

Lamentiamo tutti, ed ho sentito sussurrarmelo ora nelle orecchie, che purtroppo i magistrati e gli alti funzionari, coi molteplici incarichi dei quali sono caricati, devono correre di qua e di là; devono diventare, non dirò *omnibus*, ma devono insomma rinunciare a quella continuità di studi e di occupazioni sugli oggetti del loro ministero, che è utile perchè essi possano emergere sempre più, e perchè i servizi pubblici possano camminare colla generale soddisfazione.

Qui poi, anche togliendo due di questi funzionari, ne resterebbero ancora cinque. Perchè chiamare nella Commissione un consigliere della Corte dei conti? favorisca l'onorevole sottosegretario di Stato dirmi quale opportunità vi sia a farlo, e quale legame potrebbe avere l'occupazione ordinaria del consigliere della Corte dei conti col dar parere sull'ammissione, sulle promozioni e sulle punizioni degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Tanto varrebbe chiamare qualunque altro funzionario affatto estraneo alla materia della pubblica sicurezza. E dal momento che vi è dentro anche un capo divisione del Ministero dell'interno scelto dal ministro, perchè aumentare il numero dei commissari mettendovene due?

Quindi io, pregherò il signor sottosegretario di Stato, non tanto per il decoro mio, quanto per quello del Senato, di volersi far carico degli argomenti che ora riepilogai e che non mi sembrano infondati.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Spero che nessuno dei signori senatori e nemmeno il senatore Griffini, mi farà il torto di pensare che io possa mancare di riguardo ad alcuno degli oratori e al Senato.

Io ho creduto di rispondere al senatore Griffini in modo molto conciso, ma con una frase che dava pienamente ragione del mio dissenso. Io non ho detto: « si è sempre fatto così »; ho detto invece: non trovo ragione sufficiente per portare innovazione a ciò che si pratica attual-

mente. Vuol dire che, pure essendo amico del progresso al pari del senatore Griffini, sono d'avviso che adesso si faccia bene, e che, facendo come propone il senatore Griffini, si farebbe peggio: la qual cosa sarebbe contraria al progredire.

Infine non tutte le innovazioni sono buone.

Ecco perchè dissi con una frase semplicissima, ma chiara, che non trovavo ragione sufficiente per fare diversamente da ciò che si fa adesso.

Ma poichè il senatore Griffini tiene ad avere da me una risposta più ampia, non sarò io che mi rifiuterò a dargliela.

La composizione attuale del Consiglio d'amministrazione e di disciplina non è fatta senza ragione. È presieduto dal sottosegretario di Stato in luogo del ministro, perchè il ministro non avrebbe sempre il tempo sufficiente di attendere a siffatte funzioni; e ad ogni modo il sottosegretario di Stato lo dovrebbe supplire.

Fa parte del Consiglio il Direttore generale della pubblica sicurezza e ciò, parmi, è molto naturale. Ne fanno parte due capi di divisione del Ministero dell'interno, quelli che più debbono conoscere la materia. Sarebbe davvero strano che di questo Consiglio non facesse parte il Direttore capo di divisione del personale. Ed oltre questi alti funzionari del Ministero è opportuno che facciano parte del Consiglio altri funzionari di un ordine elevato che però non appartengano, dirò così, alla famiglia dei funzionari del Ministero, che non rappresentino esclusivamente la tradizione e le idee del dicastero.

Perciò concorrono alla composizione del Consiglio, un consigliere della Corte dei conti, un consigliere della Corte di appello di Roma, un sostituto procuratore generale presso la stessa Corte.

Il senatore Griffini mi ha fatto meravigliare chiedendomi il perchè della scelta di un consigliere della Corte dei conti. Basterebbe considerare, a prescindere da altre ragioni di ordine generale, che i decreti di ammissione e di promozione debbono tutti essere registrati alla Corte dei conti.

Parmi che la scelta di un consigliere della Corte dei conti non debba sembrare nè inopportuna, nè inutile, se si voglia aver riguardo

alla sua pratica amministrativa ed alle speciali sue cognizioni.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*... Ognuno vede poi la ragione precipua della presenza dei due magistrati.

Nel Consiglio d'amministrazione e disciplina, il parere intorno alle punizioni è necessariamente preceduto da un'istruttoria. Si tratta talvolta di inchieste vere e proprie che debbono essere condotte regolarmente, si tratta di valutazione di indizi e di prove, si tratta in una parola, di materia disciplinare che è molto affine alla materia penale. La presenza di qualche magistrato mi sembra pienamente giustificata.

Data così ragione della composizione del Consiglio, sono convinto che anche il senatore Griffini si renderà ragione del mio assunto, che cioè non havvi motivo di allontanarsi dalla pratica attuale.

Le materie delle quali deve conoscere il Consiglio d'amministrazione e disciplina sono importantissime e delicatissime.

Il Consiglio deve essere rivestito di grande autorità.

Si tratta di esaminare i titoli per l'ammissione, si tratta di fare giusto apprezzamento dei titoli che regolano le promozioni per anzianità, per merito speciale e straordinario; si tratta di veri e propri giudizi che bisogna istituire per giungere o a punire o ad assolvere.

Tutto questo è di una estrema gravità così per l'andamento dell'Amministrazione, come per i diritti del personale.

Credo di avere risposto in guisa al senatore Griffini, da togliere dall'animo suo il dubbio che io volessi disconoscere tutta l'importanza della quistione da lui sollevata.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onorevole sottosegretario di Stato comprende, che noi siamo tutti animati dalla vivissima brama di fare cosa buona.

Ma egli ricorderà che da poco il Senato ha deliberato la legge sullo stato degli impiegati civili; se la memoria mi assiste, in quel disegno di legge sono scritte garanzie non soltanto per la durata dell'ufficio e per la promozione, ma benanche norme per la punizione.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

Io domando alla Commissione ed al sottosegretario di Stato: questa legge sarà una legge eccezionale aggiunta ad una legge generale? Noi non sappiamo come s'intrecceranno questi due disegni di legge.

Non sappiamo se entrambi diventeranno leggi obbligatorie, o se l'una precederà l'altra.

Vorrei che l'articolo fosse rinviato alla Commissione speciale che potrebbe coordinare questa legge con l'altra per evitare possibili contraddizioni.

Se nelle altre amministrazioni il Consiglio di punizione può pronunciare assoluzione o pena, perchè gli agenti del Ministero dell'interno che hanno maggiore facilità di offendere i diritti, la sicurezza dei cittadini nella difficile missione di tutelare l'ordine pubblico avranno una diminuzione delle garanzie date al pubblico? Bisogna non solamente occuparsi degli impiegati ma anche dei diritti della nazione.

Mi riservo di parlarne sull'art. 11 e farò vedere che anomalia contenga.

Supposto che i due magistrati entrino nel Consiglio, che cosa accadrà?

Il procuratore generale potrà essere chiamato a dar parere su reati commessi da agenti, dei quali si ricerca la prova in via disciplinare. Credo che si potrebbe approfondire di più la questione e precisare quello che si vuol fare.

Io avevo consigliato il sottosegretario di Stato di domandare la soppressione di questo secondo alinea aggiunto, ma egli è rimasto incerto. Faccia la istanza e vedrà che sarà corrisposto.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Dirò solo pochissime parole, perchè sono dolente di avere già dovuto prendere la parola diverse volte su questo tema, contro la mia abitudine. Ritengo che il signor sottosegretario di Stato mi abbia offerto un argomento abbastanza valido per confortare la mia proposta, se non altro dell'eliminazione da questa Commissione del consigliere della Corte dei conti. Egli disse: Come volete togliere dalla Commissione il consigliere della Corte dei conti, se è questa Corte che deve registrare i decreti di ammissione dei funzionari?

Ma questo è una ragione formidabile la quale appunto deve suggerire la sua eliminazione, perchè lasciandovelo create una incompatibilità, vincolate almeno moralmente la libertà

della Corte dei conti, allorquando dovrà vedere se i decreti che le verranno sottoposti sono da registrare in via assoluta o con riserva. Supponiamo che la Corte dei conti creda di dovere pronunciarsi in un senso contrario ad un decreto sottopostole. Essa vede che alla discussione ed al voto favorevole ha preso parte un suo membro.

Domando all'onor. sottosegretario di Stato, domando al Senato, se tale circostanza non debba quanto meno, ove anche non portasse una vera e propria incompatibilità legale, non debba vincolare moralmente la libertà della Corte dei conti.

Mi limito a questo, perchè credo che le ragioni che ho avuto l'onore di esporre prima non siano state superate, e perchè adesso, per l'ultimo discorso dell'onor. sottosegretario di Stato, un'altra ragione non meno, a mio avviso, importante vi sarebbe stata aggiunta.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole signor sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. Comincio dal prendere atto che l'onor. senatore Griffini in quest'ultimo suo discorso non si è occupato che del consigliere della Corte dei conti, abbandonando il resto...

Senatore GRIFFINI. Non ho abbandonato niente.

FORTIS, *commissario regio*... o almeno lasciando da parte le altre questioni.

Egli ha unicamente soggiunto che io gli ho offerto argomento validissimo per sostenere che almeno il consigliere della Corte dei conti deve essere eliminato dal Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Orbene io persisto a credere che un consigliere della Corte dei conti possa utilmente essere chiamato in seno di quel Consiglio per ragioni anche di speciale competenza, dovendo il Consiglio esprimere parere sopra tutti i decreti di ammissione e promozione che debbono essere mandati per la registrazione alla Corte dei conti.

Non esiste alcuna incompatibilità nè legale nè morale. Non incompatibilità legale e questo non ha bisogno di essere dimostrato: non incompatibilità morale, perchè il merito delle questioni sulle quali è chiamato a dar parere i

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

Consiglio, è ben diverso da quello di cui deve conoscere la Corte dei conti.

I pareri emessi in seno del Consiglio non possono quindi costituire alcun vincolo per il consigliere che fa parte del medesimo. Né la Corte dei conti potrebbe in ogni caso essere preoccupata dal parere che uno dei suoi consiglieri avesse dato in seno del Consiglio d'amministrazione e di disciplina.

A me pare quindi che la presenza del consigliere della Corte dei conti nel Consiglio di amministrazione e di disciplina, non solo non ripugni in alcun modo, ma sia utilissima al buon andamento ed alla buona trattazione degli affari.

**PRESIDENTE.** La Commissione insiste nelle sue proposte?

**Senatore PUGGIONI, relatore.** La Commissione crede di dovere insistere nella sua proposta per le ragioni già spiegate dall'onor. Fortis e per un'altra ragione che ora dirò.

Qui si tratta di una legge di carattere tutto affatto speciale, che provvede all'organamento di un corpo speciale.

Quindi l'organamento stabilito in questa legge deve essere speciale per il corpo a cui deve servire.

Il richiamo che si vuol fare alla legge sullo stato degli impiegati civili pare alla Commissione che non abbia alcun fondamento. Quindi essa respinge tutti gli emendamenti, e chiede sia votato l'articolo quale è stato proposto.

**PRESIDENTE.** Onor. Pierantoni, insiste nella sua sospensiva?

**Senatore PIERANTONI.** Io ho rivolto una interrogazione alla Commissione, ed ho detto: è certo che questa legge non si discosti dall'altra? Mi si è risposto che sarà una legge specialissima. Chi così la intende, voti pure l'articolo come è proposto.

**PRESIDENTE.** Onor. Griffini, mantiene il suo emendamento?

**Senatore GRIFFINI.** Dichiaro di mantenerlo.

**PRESIDENTE.** Allora verremo ai voti.

L'onor. Griffini propone un doppio emendamento all'art. 10.

Il primo consiste nel sopprimere le parole: « di un consigliere della Corte dei conti ».

Il secondo di ridurre i due capi divisione ad uno solo.

Questi due emendamenti non sono accettati né dalla Commissione né dal commissario regio.

Pongo ai voti il primo di essi. Coloro che intendono sopprimere le parole: « un consigliere della Corte di conti » sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il secondo. Quelli che intendono che invece di due capi di divisione nel Consiglio di amministrazione e di disciplina debba esservene uno solo, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 10 nel testo che ho letto.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

Possono essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza, ove abbiano i requisiti che saranno stabiliti nel regolamento, e previo parere del Consiglio di amministrazione e disciplina, gli ufficiali ed i marescialli dell'arma dei reali carabinieri, gli ufficiali degli altri corpi dell'esercito e dell'armata e i graduati delle guardie di città.

(Approvato).

#### Art. 12.

Senza pregiudizio dell'azione penale e indipendentemente dall'esito della medesima, le punizioni disciplinari si applicano all'ufficiale di pubblica sicurezza che:

1° rifiuti od ometta volontariamente di compiere o non compia con diligenza i suoi doveri di servizio;

2° riceva sotto qualunque forma, denominazione o pretesto, per sé o per altri, in danno o in altra utilità, per eseguire, omettere o ritardare un atto di servizio, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetti la promessa;

3° rilasci certificati non conformi al vero

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

sulla condotta, sui precedenti, sulle condizioni economiche, e sulle qualità morali di taluno, ovvero alteri la verità, nel rilascio di passaporti, fogli di via, licenze, certificati, od altri documenti.

4° conceda, fuori dei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, licenze, passaporti, fogli di via, certificati od altri documenti, massime a persone sconosciute e senza l'osservanza delle cautele necessarie;

5° accetti e ritenga indebitamente pagamenti di tasse e bolli per licenze, passaporti ed altri documenti, o domandi o riceva, per sé o per altri, qualsivoglia prestazione od utilità per la concessione o per la consegna dei medesimi ovvero ne accetti la promessa;

6° conceda richieste per trasporti gratuiti o la relativa indennità a persone non indigenti, o fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, o senza le condizioni nei medesimi stabilite;

7° rechi offesa all'altrui libertà personale;

8° comprometta, con fatti gravi la propria reputazione o il decoro dell'ufficio.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Come il Senato osserva, quest'art. 8 è specioso nelle sue enunciazioni. Nel Codice penale vi hanno reati, che ciascuno del popolo può commettere, vi hanno reati speciali che possono essere commessi da date persone appartenenti ai poteri dello Stato, ovvero esercenti diverse professioni.

Quattro dei casi di punizione scritti nell'articolo sono veri reati.

Infatti il n. 2 dice: L'ufficiale di pubblica sicurezza che «riceva sotto qualunque forma, denominazione o pretesto, per sé o per altri, in danaro o in altra utilità, per eseguire, omettere o ritardare un atto di servizio, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetti la promessa».

Questo è nè più nè meno che il reato di corruzione del pubblico funzionario.

Appresso l'articolo reca al n. 3: «rilasci certificati non conformi al vero», e questo è uno di quei falsi in certificati generici. Le parole al n. 5: «accetti o ritenga indebitamente pagamenti di tasse e bolli» richiamano il reato di concussione.

Il n. 7 con le parole «rechi offesa all'altrui

libertà personale» ripete il reato contro la inviolabilità della persona umana.

Questo reato contemplato dal Codice è la maggiore delle violazioni, perchè la libertà individuale è garantita dallo Statuto.

Per questi quattro casi è ozioso il dire che i colpevoli saranno puniti disciplinarmente, salvo l'azione penale. Mi pare che la punizione disciplinare debba riguardare ogni altro atto di lesione di decoro, tutte le specie di mancanza, che non siano reati.

Prima della cosa giudicata, l'accusato può essere sospeso dall'ufficio, ovvero allontanato dal loco; dopo che il funzionario sarà condannato, ovvero assolto, nascerà la questione di vedere, se egli abbia perduto l'esercizio dell'ufficio per conseguenza della pena, o se indipendentemente dalla sentenza di assoluzione debba patire una pena disciplinare.

Con l'articolo la magistratura, che deve punire od assolvere, è chiamata a dar parere disciplinare.

La Commissione ha voluto scoprire il sostituto procuratore generale ed un consigliere di appello. Quando costoro saranno chiamati nel Consiglio di disciplina e si troveranno dinanzi ad una imputazione corrispondente ad uno dei quattro reati, faranno il loro dovere? Il procuratore generale darà immediatamente ordine alla Direzione generale della pubblica sicurezza di denunziare il reato per iniziare a carico del funzionario pubblico il processo? Il consigliere di appello si asterrà? Pare a me che questo articolo, se deve dire che il Ministero dell'Interno dovrà punire disciplinarmente coloro che sono imputati di reati, dice cosa che non deve trovar posto in una legge.

Ci faccia attenzione l'onorevole sottosegretario di Stato, perchè i pochi ritocchi proposti dalla Commissione furono proposti per mettere in armonia i casi dell'azione disciplinare coi testi del nuovo Codice penale.

Per esempio, mentre il progetto ministeriale diceva «accetta sotto qualsiasi forma» la Commissione invece propone: «riceva sotto qualsiasi forma», copiando il Codice penale.

Non so capire come il Codice penale debba essere convertito in titolo di materia disciplinare. Ad ogni modo sentirò l'illuminato parere di questo Consesso; che vorrà diradare san-

zioni, che a me paiono nubi; sarò lieto se potrò dire che io mi sia ingannato.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Le obiezioni fatte dal senatore Pierantoni mi pare, me lo consenta, che non abbiano fondamento.

L'articolo in esame che cosa stabilisce? Separa l'azione disciplinare dall'azione penale. Dice che in moltissimi casi nei quali può concorrere l'azione penale con l'azione disciplinare il corso dell'azione disciplinare non dev'essere nè sospeso, nè interrotto, nè regolato dal corso dell'azione penale.

È una cosa nuova, onor. Pierantoni, questa? Per dimostrare che cosa nuova non lo è, basterebbe il ricordare, a modo d'esempio la legge sull'ordinamento giudiziario; egli, se la esamina, vedrà che in quella legge vi sono moltissimi casi nei quali sono previsti fatti commessi dal magistrato che costituirebbero un reato, e non per questo il provvedimento disciplinare è impedito.

Noi abbiamo creduto che fosse opportuno nell'interesse del pubblico servizio e del buon ordinamento dell'amministrazione tenere, come ho detto, separate queste due azioni, la disciplinare e la penale, e non far dipendere la disciplinare dalla penale, perchè in moltissimi casi potrebbe avvenire benissimo che venisse una dichiarazione di una Camera di consiglio, di un giudice istruttore di non farsi luogo a procedimento per insussistenza d'indizi all'applicazione dell'azione penale, mentre pertanto ne ricorressero degli indizi da giustificare l'attuazione del provvedimento disciplinare.

Queste sono le poche considerazioni per le quali noi crediamo di dover insistere nella proposta. Mi si suggerisce opportunamente da un egregio collega della Commissione, che si può sempre riaprire il processo e che è opportuno che l'azione disciplinare abbia il suo corso. Si è fatta un'altra osservazione; si è detto che la Commissione speciale nei suoi ritocchi dell'articolo 11 ha voluto mettere le disposizioni dell'art. 11 in corrispondenza alle disposizioni del Codice penale.

Ebbene io dirò all'onor. Pierantoni che questo è uno studio che abbiamo fatto a bella posta, appunto perchè ci pareva che, dovendo provvedersi all'esercizio dell'azione disciplinare per

casi che possono costituire reato, fosse conveniente risalire alla fonte vera, volea dire al Codice penale e alle definizioni dei fatti delittuosi che il Codice penale fornisce.

Noi quindi persistiamo nel ritenere che le disposizioni di questo articolo debbano rimanere invariate.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onor. Puccioni poteva concedere che io sapessi altra cosa essere l'azione di punire e altra l'azione disciplinare interna nel Ministero; tanto più che avevo detto e ripetuto che nel Codice si rinviene l'azione vera che va punita per sentenza, e nella legge di ordinamento amministrativo si deve rinvenire l'azione economica dei superiori, l'azione disciplinare; ed ancora avevo detto che non comprendevo una legge la quale, volendo sanzionare i fatti che devono dar luogo ad una punizione disciplinare, ricordi fatti contemplati nel Codice di repressione penale. E badi l'onorevole sottosegretario di Stato, anche le modificazioni proposte riducono l'obiettivo disciplinare determinato dal ministro proponente, perchè l'art. 11 proposto dal Ministero e votato dall'altro ramo del Parlamento, reca: « Le punizioni disciplinari si applicano *principalmente* », il che significava che, indipendentemente da questi casi gravissimi che darebbero luogo a due azioni, il Consiglio di disciplina aveva la potestà di esaminare tutte le altre materie indefinibili, difetto di contegno, di correttezza dei funzionari di pubblica sicurezza.

Invece l'art. 12 della Commissione sopprime la parola « *principalmente* » perchè dice: « senza pregiudizio dell'azione penale ». Così vi ha riduzione nell'azione disciplinare.

Inoltre i due poteri, l'amministrativo e il giudiziario, sono confusi quando si arrogano la stessa materia.

Il potere esecutivo non ha il diritto di ritogliere al potere giudiziario l'applicazione delle leggi.

Le punizioni disciplinari si applicano all'ufficiale di pubblica sicurezza dal Ministero dell'interno. È cosa elementare che la punizione disciplinare è una cosa tutta diversa dalla materia dei reati, che sono di pertinenza del potere giudiziario.

L'onor. Puccioni deve usarmi cortesia e dirmi

quale sia il pensiero della Commissione proponente, anche perchè questa legge non è passata per l'esame degli Uffici. Da qualche tempo il Governo usa di chiedere la risurrezione dei morti, cioè che i disegni di legge siano rimandati a Commissioni già sciolte per la chiusura della sessione. Così noi senatori non abbiamo potuto vedere con diligenza l'obbietto di parecchie leggi.

In questa condizione di cose i commissari debbono non accontentare soltanto sè stessi, ma tutti i membri di questa assemblea legislativa.

**PRESIDENTE.** Onor. senatore Pierantoni, le fo osservare che questa legge è all'ordine del giorno da parecchio tempo, e per conseguenza si poteva studiare quanto si voleva.

Ho detto questo per la parte di responsabilità che io, come presidente, posso avere in tale questione.

Senatore **PUCCIONI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore **PUCCIONI, relatore.** Io credo di non avere mancato di cortesia al mio buon amico il senatore Pierantoni, il quale faceva appello anco alla mia cortesia perchè si potesse largamente discutere questo progetto di legge.

Per parte della Commissione, certo non sarà intralciata questa larghezza di discussione. E per dare una prova al senatore Pierantoni che noi questa larghezza la vogliamo, aggiungerò due altre osservazioni, che serviranno di replica a quelle che egli ha fatto poc'anzi. L'onorevole preopinante prima di tutto ha cominciato a dire che trovava un po' strana la prima formula dell'articolo « senza pregiudizio dell'azione penale, e indipendentemente dall'esito della medesima ».

Io ho citato pocanzi la legge sull'ordinamento giudiziario e trovo in essa un articolo che corrisponde pienamente alla formula che noi abbiamo adottato: « L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile che proceda dal medesimo fatto ».

Veda dunque il senatore Pierantoni che nell'articolo in esame non si fa che ripetere un principio già consacrato nella legislazione vigente del Regno.

Il senatore Pierantoni si meraviglia poi perchè noi abbiamo soppresso nel primo inciso di

questo articolo la parola « principalmente » che era nel progetto ministeriale.

La soppressione è giustificata da una considerazione che è facile comprendere.

Prima di tutto ci pareva che quella parola fosse tanto generica da aprire la via ad una quantità di equivoci; in secondo luogo credemmo che si volesse con quell'avverbio dichiarare che erano sottoposti ad azioni disciplinari altri fatti oltre quelli enunciati nei sette numeri dell'articolo in questione. E siccome volevamo che questi fatti trovassero sanzione nella legge e fossero espliciti in una formula generale e comprensiva, ecco la ragione per cui abbiamo tolto la parola « principalmente » sul principio e abbiamo aggiunto il capoverso « comprometta con fatti gravi la sua riputazione e il decoro dell'ufficio ». Anche a questo proposito abbiamo prese le nostre ispirazioni dalla legge sull'ordinamento giudiziario, la quale contiene una formula generale comprensiva di molti fatti che non costituiscono reato ma che danno luogo a punizione disciplinare.

Date queste spiegazioni spero che l'onor. Pierantoni sarà soddisfatto.

Senatore **PIERANTONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore **PIERANTONI.** L'onor. senatore Puccioni ha voluto trovare analogia dove, secondo me, analogia non può esserci. Nel potere giudiziario, che è potere maiestatico e fortemente garantito, ogni magistratura ha funzioni determinate le quali sono regolate con la forma giudiziaria, con la osservanza delle procedure, con le questioni di competenze. In questo obbietto si comprende che il magistrato protetto dalla inamovibilità, trovi nella corporazione dei magistrati un giuri d'onore indipendentemente dalle querele del privato che lo vorrà tradurre in giudizio.

Per mantenere l'onore della corporazione i magistrati procederanno subito disciplinarmente. Avverto poi che l'azione del magistrato è in pochissimi casi spontanea perchè, tanto nell'esercizio della giurisdizione civile che penale, l'azione deve sempre essere messa in movimento o dal reato ovvero dalle domande delle parti.

L'onor. mio amico Puccioni in sostanza vuol mettere i freni all'onor. ministro dell'interno; perchè col togliere la parola « principalmente »

che parve troppo generica, ha voluto fare un catechismo, un codice di mancanze disciplinari, prese in parte dal Codice penale, e in parte agglomerate nel n. 8.

Io credo che vi sieno nel Codice penale altri casi, che come danno luogo ad azione penale, dovrebbero dar luogo ad azione disciplinare, una volta che si vogliono in un medesimo tempo le due repressioni.

Perciò io credo che non si possa accontentare l'onor. signor sottosegretario di Stato di questi soli otto casi.

La mancanza del funzionario può sorgere da tali e tante modalità di azione, da tali e tanti casi impreveduti, che a me parrebbe che quest'emendamento non fosse da accettarsi.

Dico la verità: potevo comprendere l'articolo della legge come era venuta, non com'è emendata.

Nella polizia, negli ordinamenti camerali (come si dice in Germania) vi ha una così grande potestà discrezionale di azione, che a voler trovare sempre un codice di casi contemplatori, di infrazioni alle norme di buona condotta, è cosa molto difficile, specialmente quando io vedo che sotto il nome di legge, che deve provvedere al personale, si scrivono eterogenee e gravi sanzioni.

Io dall'ordine del giorno, onor. signor presidente, sono stato chiamato a discutere una legge sul personale della pubblica sicurezza.

Ho sentito sempre dire che si voleva fare una legge per chiamare a nuova vita questa nobile funzione preventiva e repressiva dello Stato; ho inteso dire sempre, che si voleva cercare il modo di meglio reclutare il personale, di meglio istrarlo colle scuole all'ufficio e eliminare i cattivi elementi.

Qui comincio a vedere che la legge prevede ad altre materie, le quali veramente sono o ripetizioni o derogazioni di altre leggi, e specialmente del Codice penale. Non faccio nessuna proposta; chi si contenta gode; la maggioranza vuole, e l'articolo passerà.

PRESIDENTE. Intanto io avverto che nel primo comma c'è un errore di stampa; là dove è detto « le prescrizioni disciplinari », deve dire « le punizioni disciplinari ».

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Unicamente per rammentare al senatore Pierantoni che questa legge è già stata votata dall'altro ramo del Parlamento, e che di ciò è pur mestieri tener conto.

Io non debbo muovere da criteri astratti, come se si trattasse di concepire ora la legge. Il senatore Pierantoni crede che molti altri casi si dovrebbero includere in questo art. 12, perchè la enumerazione potesse dirsi completa o almeno sufficiente.

Ammesso ciò, in ipotesi, rispondo che il mio punto di partenza non può essere che il testo approvato dalla Camera dei deputati, in confronto delle modificazioni introdotte dalla Commissione del Senato.

E siccome a me sembra che tali modificazioni non cangino la sostanza dell'art. 12, e in alcune parti o ne migliorino la dizione o ne completino il concetto, così io ho dichiarato di accettarle.

Ma il mio termine di confronto, lo ripeto, è l'articolo votato dalla Camera: e non potrebbe essere un ordine di idee astratto come quello che svolse in una parte del suo discorso il senatore Pierantoni.

Per queste ragioni, oltre quelle di merito già state accennate dall'onorevole relatore, io non potrei acconciarmi ad alcuna modificazione dell'art. 12.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onor. Fortis dice: l'onor. Pierantoni parte da una teorica astratta.

Veramente una teorica astratta non saprei che cosa vorrebbe dire.

Io ho voluto dire che se mi si dava del tempo, potevo dimostrare che nel Codice penale vi sono tanti altri reati che possono dar luogo ad azione penale.

Ho detto poi che la differenza fra l'art. 12 che raccomanda la Commissione, e quello del Ministero, sta nella soppressione della parola « principalmente ».

Il concetto che esprimeva la parola « principalmente » è questo: in questi otto capi noi abbiamo compreso alcuni fatti punibili, ma però ve ne sono molti altri egualmente punibili che non sono indicati, e ciò mi sembra chiaro. togliendo la parola « principalmente » si viene a dire che negli otto capi proposti dalla Commis-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

sione, vi siano i soli ed unici obbietti che debbono dar luogo al Consiglio di disciplina.

Ecco perchè con questa legge il Senato tende a restringere l'azione disciplinare del ministro dell'interno. Quando il ministro dell'interno si contenti, non sono io quello che dovrò occuparmi di ciò che avverrà in seguito.

Ho poca fedè, come dissi, nei Consigli che non sono ascoltati e che non possono far altro che emettere pareri, che possono paralizzare l'azione del potere giudiziario.

È anche strano leggere in un disegno di legge che chiunque reca offesa per mal animo all'altrui libertà personale (la parola « mal animo » fu tolta), sarà punito, senza che immediatamente, con una citazione direttissima, il ministro dell'interno non trasmetta questo delinquente all'autorità giudiziaria!

Mi fa pena che quando si viola una delle libertà garantite dallo Statuto, la libertà individuale, non si dica: punisco immediatamente, ma si dica invece: vedremo, puniremo.

Del resto, in questa materia sorgono reminiscenze, e l'onor. sottosegretario di Stato le conosce. Si sono veduti giovanetti arrestati, condotti in questura, maltrattati, senza che poi siano stati rinviati gli agenti all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. Non so veramente perchè il senatore Pierantoni sia venuto fuori con una ipotesi che non ha punto che fare colla discussione dell'articolo.

Quanto alla soppressione del « principalmente », rispondo che l'Ufficio centrale ha fatto sì che a quella soppressione corrispondesse l'aggiunta di un n. 8 così concepito: « comprometta, con fatti gravi, la propria reputazione o il decoro dell'ufficio ».

Parmi che questa frase sia così comprensiva da potersi riferire a tutti quei fatti che il senatore Pierantoni ritiene non contemplati colla soppressione del *principalmente*. E si ha inoltre una maggiore determinazione a garanzia degli stessi funzionari.

Osservo poi al senatore Pierantoni che l'azione disciplinare esercitata dal ministro dell'interno, in nessun caso si sostituisce all'azione penale, nè può arrestarne o ritardarne il regolare svolgimento.

Quindi non so come il senatore Pierantoni abbia potuto supporre che l'esercizio dell'azione disciplinare per parte del ministro dell'interno, venga in qualche modo a nascondere agli occhi della giustizia la colpa del funzionario.

Io posso attestare al senatore Pierantoni che ogniquivolta il Ministero dell'interno viene a conoscenza di fatti commessi dai funzionari di pubblica sicurezza che hanno carattere di reato, si rivolge immediatamente all'autorità giudiziaria affinché proceda a termini di legge. È il senatore Pierantoni che ha fatto appello a non so quali reminiscenze, ne dovrebbe avere di più recenti che provano il mio asserto. Dovrebbe ricordare i processi che si sono fatti in questi ultimi tempi a carico di funzionari della pubblica sicurezza, quando apparvero, anche per semplice eccesso di zelo, colpevoli di fatti che avevano carattere di reato.

Quindi io non posso accettare nemmeno indirettamente la censura...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio*... Non dirò censura... dirò che non posso nemmeno ammettere l'ipotesi del senatore Pierantoni, che cioè coll'esercizio dell'azione disciplinare il Ministero si creda dispensato dal denunziare all'autorità giudiziaria quelle colpe dei propri funzionari che possano avere carattere di reato.

Senatore PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onor. sottosegretario di Stato non ha compreso che io parlavo di quello che potrà nascere da questa legge; ma non mossi censura a quella che esiste. Volendola, sulla pubblica sicurezza non la potrei fare che sotto la forma di una interrogazione sull'andamento dei servizi pubblici. Creda pure che questa non è materia di mia competenza. Io diceva: oggi c'è un Consiglio di disciplina, di punizione, non c'è un Codice di punizione. Quindi da un lato cammina l'azione penale pubblica, solenne che emana dall'uguaglianza innanzi alla legge; dall'altro lato il Ministero provvede disciplinarmente. Ora si cambia tutto il sistema; noi veniamo per legge a dire che il Consiglio di disciplina e l'azione giudiziaria debbono procedere come due parallele che non s'incontrano mai.

L'onor. Fortis ha di già molta esperienza nelle cose di pubblica sicurezza; ebbene, to' gli faccio

questo caso: domani il potere giudiziario procederà istruendo contro un funzionario pubblico un processo per offese alla libertà personale. L'onor. Fortis con lo zelo che lo distingue, col braccio di ferro, che possiede, promuoverà per la stessa causa un Consiglio di disciplina. Ma i processi penali vanno per le lunghe, causa la procedura, ed intanto la Commissione disciplinare pronuncerà il suo verdetto con cui dichiara il funzionario esente da punizione disciplinare. A suo tempo poi questo individuo verrà tradotto avanti l'autorità giudiziaria, e niuno potrà negargli di produrre i documenti relativi al Consiglio di disciplina nonchè di far sentire come testimoni i funzionari che già ebbero a pronunciarsi nel Consiglio di disciplina. Ora non crede l'onor. Fortis che l'azione penale sia pregiudicata da questa istruzione disciplinare?

Era questo il motivo, per cui a me pareva che bisognasse lasciare il Codice penale ai magistrati e che le materie disciplinari restassero ai funzionari.

Io non parlo nè per l'onor. Fortis, nè per l'attuale Ministero. La ruota della fortuna gira e chissà che cosa potrà succedere. Sono leggi queste che noi facciamo per l'ordine sociale e dobbiamo avere rispetto dei principi fondamentali sulla divisione dei poteri.

Io non ho che simpatia ed amicizia per lei ed un amore continuo per il meglio della società, nè ho voglia di censurare i suoi agenti nè di sapere quanti processi lei fece fare.

Se queste cose non valgono a convincere lei o la Commissione, rimarranno nella storia delle censure, poichè la parola mia non è quella di Cassandra, ma dice qualche verità, sebbene male espressa. Siccome questa legge dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento, probabilmente le mie parole non andranno perdute.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 12 nel testo che fu letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 13.

Le punizioni disciplinari sono le seguenti:

- la censura;
- la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;
- la revocazione dall'impiego;
- la destituzione.

La censura e la sospensione sono pronunciate dal prefetto, il quale deve riferirne immediatamente al ministro dell'interno.

La sospensione oltre un mese, la revocazione dall'impiego e la destituzione sono pronunciate dal ministro, sentito il parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

La sospensione non può eccedere il termine di tre mesi, a meno che il funzionario non siavi incorso per effetto di un procedimento penale: nel qual caso cessa con questo.

Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se prima l'ufficiale non sia stato chiamato a discolparsi.

(Approvato).

#### Art. 14.

Nell'atto dell'ammissione in servizio gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto.

(Approvato).

#### Art. 15.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.

(Approvato).

#### Art. 16.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza che avranno raggiunto l'età di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio.

(Approvato).

#### CAPO II.

##### *Degli agenti di pubblica sicurezza.*

#### Art. 17.

Sono agenti di pubblica sicurezza, in servizio permanente, i carabinieri reali e le guardie di città.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Chiedo di sapere dalla Commissione se quest'articolo deroga all'articolo 57 del Codice di procedura penale.

Esso pone fra gli ufficiali che esercitano la polizia giudiziaria anche le guardie campestri. Ora, dopo che sarà pubblicata questa legge, la quale abroga tutte le leggi anteriori, qual è la condizioni delle guardie campestri?...

Una voce. L'art. 18 parla appunto delle guardie campestri.

Senatore PIERANTONI... Che differenza allora c'è tra la permanenza e la non permanenza? Io credo che tutte le guardie debbano essere permanenti. Non saprei come le guardie di città sieno in servizio permanente e le guardie campestri non lo siano.

Le nostre guardie campestri sono sempre in servizio permanente.

Se stanno in casa, certamente la loro permanenza è relativa; ma tutte le volte che si presentano in divisa sono in permanenza.

Io domando dunque come metteremo in relazione questa disposizione col Codice penale.

FORTIS, *commissario regio*. Non modifica in nulla l'articolo del Codice.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Non c'è nessuna modificazione: tant'è vero che l'art. 18 parla delle guardie forestali, carcerarie e campestri; soltanto per le guardie campestri dice che devono essere stabilite in forza di regolamento, che devono essere approvate nelle forme di legge e riconosciute dal prefetto.

Ecco la ragione di questa differenza di locuzione in questi due articoli.

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io domando se non essendovi nell'art. 18 l'espressione « in servizio permanente », porti una differenza nel sistema degli agenti di pubblica sicurezza.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Mi pare che la difficoltà del senatore Pierantoni si tolga ponendo in relazione l'art. 18 con l'art. 17.

Nell'art. 17 si parla di *servizio permanente*,

nell'art. 18 si dice: « sono pure agenti di pubblica sicurezza »; sembra quindi che debbano essere tali nel medesimo modo che viene indicato dall'articolo precedente.

Perciò non si ripete più nell'art. 18 l'espressione *in servizio permanente* perchè superflua.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Se si vuol sopprimere l'espressione, sopprimetela nel primo articolo e non nel secondo.

Come può l'on. Canonico, solito ad interpretare la legge, dire, che sono parole che si sott'intendono?

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La diversità della locuzione mi pare che dipenda dalla diversità delle attribuzioni.

La guardia di pubblica sicurezza ed il carabinieri reale sono sempre in servizio permanente. La guardia campestre cessa di essere agente di pubblica sicurezza quando non compie le attribuzioni prescritte dal regolamento.

Questa è la ragione della diversa dicitura.

Del resto, ripeto che quest'articolo non modifica minimamente la disposizione dell'art. 57 del Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Non essendosi fatte proposte pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 18.

Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie nonchè le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle norme di legge, e riconosciute dal prefetto.

(Approvato).

#### Art. 19.

Le guardie di città hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e della giudiziaria.

Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni; la polizia municipale sarà affidata alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia data alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto reale.

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Torrigiani.

Senatore TORRIGIANI. È per certo una innovazione assai grave, specialmente nei municipi principali, questa facoltà che si dà al Governo di poter sopprimere il corpo delle guardie municipali; e vedo con piacere che se ne sono preoccupati tanto l'onor. ministro proponente la legge, quanto la Commissione speciale. Infatti l'onor. ministro pone nel secondo comma dell'art. 21 le parole: « Qualora per motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non accordare l'istituzione di guardie municipali, ecc. ecc. »; e la Commissione centrale aggiunge degli opportuni temperamenti che vedremo negli articoli successivi.

Ciò non pertanto io mi permetterei di pregare l'onor. sottosegretario di Stato e l'onor. relatore della Commissione di voler ammettere qualche garanzia di più a favore dei nostri comuni, che per le loro tradizioni, pel loro decoro e pel loro interesse debbono tenere a conservare i corpi delle guardie municipali, come i più confacenti a fare rispettare i regolamenti di polizia speciale dei municipi stessi.

Così, in ossequio alle tradizioni, al decoro e all'interesse dei comuni, io chiederei tanto all'onor. sottosegretario di Stato, quanto alla Commissione di voler consentire che si modifichi il citato capoverso così: « Qualora per gravi motivi, ecc., ecc. ». Sarebbe una garanzia di più che, mi pare, dovrebbe tornare gradita in ispecial modo ai nostri principali comuni.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Io mi ero iscritto sull'art. 21, intendo dire quello del progetto mi-

nisteriale che corrisponde all'19 del contro-progetto della Commissione.

Mi fermo su questo articolo, e chiedo in cortesia al signor regio commissario ed alla Commissione, se non credono per avventura che la redazione di esso, specialmente in quelle parole del secondo comma che suonano così: « o di non accordare l'istituzione delle guardie municipali in uno o più comuni » non possa dar luogo a dubbi d'interpretazione che si possano risolvere in gravi inconvenienti.

Di vero, la relazione della Commissione nella parte che si riferisce a questo articolo mi conferma il dubbio; in quanto che l'egregio relatore, ripensando alle cose dette dal ministro nell'altro ramo del Parlamento, afferma che nessuna legge precedente ha sanzionato la facoltà nei comuni di istituire guardie municipali. Le parole pronunziate nella tornata del 7 febbraio di quest'anno alla Camera dei deputati dal ministro dell'interno, in risposta all'onor. Torraca, sono queste:

« Io aveva detto che le guardie municipali non hanno base in una legge dello Stato; bra- sùdo chiunque a trovarmi un legge che riconosca la esistenza delle guardie municipali. »

« Nella legge comunale e provinciale, all'articolo 145 si parla di polizia locale; nel 176 si parla di agenti del comune e di agenti della forza pubblica (della forza pubblica, perchè gli agenti del comune vanno distinti dalla forza pubblica). »

« Ma, tanto è vero che queste guardie municipali non hanno origine in una legge, che il Codice di procedura penale, all'art. 57, non le annovera tra gli agenti della forza pubblica, a cui è affidata la polizia giudiziaria. Vi si parla di guardie campestri, non di guardie municipali. Dunque, nessuna legge le accorda; nessuna legge le ha acconsentite; il Governo potrebbe, volendo, annullarle. »

« Io però, coll'emendamento che d'accordo con la maggioranza della Commissione propongo; riconosco l'esistenza delle guardie municipali; da oggi do loro il battesimo legale. »

Ora, evidentemente, una legge che abbia sancito la facoltà nei comuni di istituire guardie municipali non esiste; ma esiste invece una disposizione di legge sulla quale si fonda questa facoltà senza essere dichiarata esplicitamente; perchè l'art. 116 della legge comunale e pro-

vinciale che allora vigeva, riprodotto nell'articolo 145 della nuova, mette fra le spese obbligatorie per i comuni, oltre agli stipendi del segretario e degli altri impiegati, quelli degli agenti, e la parola « agenti » mi pare che sia abbastanza comprensiva per contenere anche le guardie municipali; le quali, se non sono da confondere con le guardie di pubblica sicurezza, a termini del Codice di procedura penale, ciò nondimeno elevano processi verbali per le contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale, i quali fanno fede in giudizio.

E non solo v'è una legge sulla quale si fonda questo diritto dei comuni, ma vi è la pratica costante di un quarto di secolo.

Signori miei, dal 1865 al 1889, per tutto questo lungo periodo di tempo, durante il quale ha avuto vigore la passata legge comunale e provinciale, quasi tutti i comuni d'Italia istituirono guardie proprie.

Come si può ora cancellare tutto questo passato?

E non è tutto; nel 1866 venne in mente al ministro dell'interno d'allora di sostenere questa stessa teoria; il Consiglio di Stato rispose, senza che io rilegga il lunghissimo parere, che le guardie daziarie, campestri e municipali sono veri impiegati del comune, e che per la loro nomina e licenziamento non occorre l'approvazione governativa. Questo parere è del 10 luglio 1866, e fu adottato dal Ministero dell'interno.

Vi sono poi altri pareri, nel senso che la legalità della nomina delle guardie municipali per parte del comune non può essere revocata in dubbio. Ora noi colla disposizione di questo articolo veniamo, non a stabilire, badi bene l'onorevole regio commissario, ma a riconoscere implicita la facoltà del Governo di autorizzare o no la istituzione delle guardie. Ma di grazia da che cosa scaturisce questo diritto?

Se si vuol essere logici, dico logici e non liberali nè giusti, bisognerà scrivere su questa legge che i comuni non possono d'ora innanzi istituire guardie municipali senza averne riportata la preventiva autorizzazione.

A me pare che di leggi se ne facciano oltre la misura del bisogno, leggi che spesso non corrispondono ai bisogni reali delle popolazioni; sono esse parole scritte che costano fatica, danaro, e qualche volta dolori e nulla più.

Il disegno di legge che stiamo discutendo non mi sembra nè necessario nè utile, ma poichè l'altro ramo del Parlamento lo ha approvato, e poichè il Senato è buono ed approva molte cose....

PRESIDENTE. Il Senato è in piena libertà di respingere tutte le leggi che non gli piacciono. È curioso che una dichiarazione simile venga da noi che siamo padroni di discutere e votare come vogliamo.

Senatore PATERNOSTRO. È un'opinione mia personale.

Tornando all'argomento, esprimo il desiderio che almeno si corregga l'articolo in una maniera logica, e per parte mia non volendo aderire al partito di dare al Governo una facoltà che credo non gli dia questa legge, preferisco per chiarezza la soppressione delle parole « o di non accordare ».

È già troppo che si dia al Governo la facoltà di sopprimere le guardie per motivo di ordine pubblico, e in questo caso di sostituirle colle guardie di città. Ma dargli la facoltà di non autorizzarne l'istituzione, sarebbe enorme, e mi parrebbe cosa contraria alla logica ed al buon senso.

Invero, se un Consiglio comunale istituisce delle guardie, che non ha avuto finora, dopo questa legge, ciò sarà illegale? e su che si fonda questa illegalità?

Se si vuol fare una legge estremamente autoritaria, e dare al Governo facoltà che non ha avuto finora; (io non la voterò, lo dico avanti), allora sarà necessario, ripeto, che scriviate in quest'articolo che i comuni non possono d'ora innanzi istituire guardie senza autorizzazione preventiva. Volendo però essere più liberali e rispettare l'autonomia di questi comuni, dei quali siamo stati così teneri a parole, col concedere loro il sindaco elettivo, col concedere un largo suffragio, e poi mentre si largheggia colla libertà averne quasi allo stesso tempo paura ed aumentare freni e cautele (ciò che non mi sembra liberale nè logico) si accetti la mia proposta la quale in conclusione è questa: che si sopprimano le parole: « o di non accordare ».

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola partendo da un punto di vista affatto diverso da quello dei preopinanti.

Comincio dal dichiarare che io sono favorevole alla guardia unica, soltanto che questa guardia unica avrebbe bisogno di una preparazione; è una istituzione che non si può fare violentemente, perchè bisognerebbe lasciare ai comuni il modo di dirigere la polizia nelle funzioni che son proprie del comune, alle quali funzioni la polizia, come la si intende in senso generale, non è sempre adatta. Ma converrebbe farne degl'ispettori e non dei soldati che sono e non sono tali, che hanno incarichi ma non hanno autorità, e sono più di carico che di utile ai comuni stessi.

A me sembra che i comuni dovrebbero avere un corpo di ispettori i quali dovrebbero servire di guida alle guardie generali di polizia, per quel che dovrebbero fare. Non faccio una proposta di questa natura; la ragione per cui prendo la parola è per fare una qualche osservazione sopra questo articolo. O vi è una legge qualunque per la quale il ministro dell'interno ha facoltà di sciogliere le guardie municipali, e allora da questa legge devono essere definiti i confini di tale facoltà e sapremo in quali casi il Governo, può ricorrere a cotesta misura; o tale legge non v'è, ed allora non può essere il Governo autorizzato da questo articolo a sciogliere le guardie municipali. Le quali devono considerarsi come tutti gli altri, dei veri impiegati comunali che hanno dei diritti così come hanno dei doveri, nè possono dipendere dal capriccio di un ministro.

Il ministro dell'interno, così come non può ordinare ad un comune di licenziare tutti i suoi impiegati; non può neppure licenziare le guardie anche lasciando da parte ciò che diceva l'onor. Paternostro, che cioè vecchie abitudini sanzionano l'uso delle guardie municipali, come cosa riconosciuta dalla legge.

Per me ritengo che, se vogliamo dare al ministro dell'interno la facoltà di sciogliere le guardie municipali, dovremo stabilire bene in quali casi egli ciò possa fare e non dire, così come dice la legge proposta, quando il ministro lo creda opportuno per motivi di ordine pubblico. Il dire: « Qualora per motivi di ordine pubblico il ministro creda di sopprimere

le guardie municipali », è una formula di conversazione ma non di legislazione.

Ora io credo fermamente che per accordare al ministro la facoltà che si richiede con questo articolo, si debba prima di tutto stabilire bene i limiti di detta facoltà accordata al ministro da questa legge, tanto più che non si limita soltanto a sopprimere le guardie municipali, ma anche a non accordare ai comuni l'istituzione delle guardie stesse.

Ma il peggio di questa disposizione sta nei suoi effetti pratici: vi sono in Italia tre o quattrocento comuni che hanno le guardie municipali e noi porremmo sotto la spada di Damocle, dell'arbitrio ministeriale, questi corpi armati, i quali rimarranno spogliati di ogni autorità. Il ministro fa vivere queste povere guardie municipali come a lui meglio talenta; perchè le famose ragioni di ordine pubblico le si trovano facilmente.

A me questo pare proprio un articolo infelice. Io capirei che si volesse tornare all'antico progetto della guardia unica come lo proponeva il Ministero; era una proposta che aveva la sua ragione di essere ed io la voterei volentieri se a quella disposizione se ne unisse un'altra che indicasse ai comuni quello che possono e debbono fare; giacchè non si potrebbero lasciare completamente sprovvisti di guardie.

Ma avendo voi abbandonata completamente l'idea della guardia unica, questo articolo deve rifarsi dicendo in quali casi volete dare questa autorità al Ministero. E per cominciare questa autorità dovete dargliela non con una frase come quella messa nell'articolo: « quando creda opportuno »; non si conferisce così una facoltà di tale natura, ma con una esplicita disposizione legislativa.

Mi associo poi al concetto dell'onor. Paternostro, che cioè non debba dipendere dal beneplacito del Ministero dell'interno l'istituire le guardie.

A mio avviso, dal momento che si rinuncia al concetto della guardia unica, basterebbe lasciar l'ultimo comma di questo articolo.

I sindaci, quando lo chiedono, potranno essere soddisfatti, e sta bene; ma l'altra questione io non l'avrei toccata.

Se la si vuol toccare, bisogna indicare chiaramente i termini dove questa potestà comincia

e dove finisce, per non lasciare l'Italia in balia di un arbitrio che potrebbe divenire pericoloso.

Siccome però questo soggetto è troppo difficile per poterlo discutere e definire seduta stante, propongo che questo articolo sia rimandato alla Commissione, perchè, d'accordo col ministro dell'interno, sia ridotto in termini più ragionevoli e soddisfaccia di più alle abitudini e alle esigenze del paese.

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda, mi pare che si potrebbe rimandare il seguito della discussione a domani e così la Commissione, il Governo e tutti potrebbero essere meglio preparati.

FORTIS, *commissario regio*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Non ho cosa alcuna da opporre alla proposta dell'onorevole signor presidente, purchè il Senato da questo rinvio non ne possa inferire che il Governo è in qualche modo esitante nella questione.

Dal canto mio dichiaro che non potrò accettare emendamenti sostanziali.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni, il seguito della discussione si rimanderà a domani.

#### Proclamazione del risultato di votazioni.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto è chiusa.

Si procede alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 2597 90 a saldo delle contabilità relative al capitolo 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870 96 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi 1885-86, 1886-87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà;

Approvazione della maggiore spesa di lire 13,658 54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88:

Votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	11

(Il Senato approva).

Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, numero 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza:

Votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	15

(Il Senato approva).

Domani alle due seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sul personale di pubblica sicurezza (*seguito*);

Continuazione alla Famiglia del principe Amedeo di Savoia duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato;

Transazione della causa colla ditta Minneci già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia;

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1890

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90;

Approvazione di eccedenza d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89: progetti di legge riguardanti *uno* il Ministero del Tesoro, *quattro* quello delle finanze, *quattro* quello degli esteri, *nove* quello dell'istruzione

pubblica, *sei* quello dell'interno, *tredici* quello della guerra, *tre* quello della marina e *uno* riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio stesso 1888-89.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890.

La seduta è sciolta (ore 6).

## XVII.

## TORNATA DEL 21 MARZO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge sul personale di pubblica sicurezza* — *Parlano intorno all'art. 19 i senatori Puccioni, relatore, Vitelleschi, Cambray-Digny, Paternostro, Zini, Delfico, Canonico ed il commissario regio* — *Approvazione dell'articolo 19 e dei seguenti fino al 50 inclusivo (eccettuato l'art. 41, sospeso), dopo discussione sugli articoli 25, 32, 34, 35 e 41, alla quale prendono parte i senatori Torrigiani, Zini, Manfredi, Mezzacapo, Puccioni, relatore ed il commissario regio.*

La seduta è aperta alle ore 2 25 pom.

È presente il sottosegretario di Stato per l'interno, onor. Fortis, commissario regio.

Il senatore *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il senatore Maglione chiede un congedo di un mese per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Sul personale di pubblica sicurezza » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul personale di pubblica sicurezza.

Come il Senato rammenta, ieri fu incominciata la discussione del disegno di legge sul personale di pubblica sicurezza che fu esaurita fino all'art. 18.

Principiata poi la discussione sull'art. 19 furono proposti emendamenti dai signori senatori Torrigiani e Paternostro.

L'emendamento del senatore Torrigiani consiste in ciò; che nel secondo comma laddove è detto: « Qualora per motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere » si dica invece: « Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico ». Il senatore Paternostro poi propone si sopprima l'inciso « o di non accordare ecc. » e si dica invece: « Qualora per motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere l'istituzione delle guardie municipali ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Dirò in poche parole al Senato quale è l'opinione dell'Ufficio centrale intorno agli emendamenti proposti.

L'art. 19 ha dato luogo in seno all'Ufficio centrale a varie e vive discussioni, e fu accettata così come è la redazione del progetto ministeriale alla quasi unanimità, poichè uno solo fra noi fu dissenziente.

Quest'articolo va esaminato sotto un doppio aspetto. Di fronte alla sostanza delle disposizioni

che in esso son contenute, e di fronte alla forma delle disposizioni medesime.

Rispetto alla sostanza la Commissione vostra ha dovuto riconoscere che le disposizioni enunciate dall'articolo medesimo sono tali da non poter essere seriamente contrastate. Invero si tratta di corpi armati, i quali possono porre anche in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico.

Perchè negare al Governo la facoltà di sopprimere questi corpi; perchè negare al Governo la facoltà di non accordarne la istituzione? A noi parve che questa facoltà dovesse essere accordata e parve che la disposizione dell'articolo, nulla contenesse che contraddicesse a quei principi che informano l'ordinamento pubblico dello Stato.

Noi credemmo che il ministro dell'interno, il quale è responsabile della sicurezza interna e dell'ordine pubblico, dovesse essere armato di poteri sufficienti all'effetto di toglier di mezzo quei pericoli che potevano sorgere per il fatto dei corpi armati.

Si faccia il caso di un Consiglio comunale il quale abbia nel suo seno una maggioranza molto potente di elementi avversi all'ordinamento attuale dello Stato e che si ribellino alle leggi.

Il Governo avrà facoltà di sciogliere questo Consiglio comunale, perocchè v'è l'articolo della legge che provvede; ma sciolto questo Consiglio, se il corpo armato da esso costituito ha poi mostrato di partecipare agli atti compiuti dal Consiglio stesso, potreste ammettere che rimanesse in vita?

Vorreste negare la facoltà al Governo del Re di sopprimerlo?

Si dice, questo è uno degli emendamenti, accordiamo la facoltà di sopprimere, ma non accordiamo la facoltà di negare la istituzione dei corpi di guardie municipali.

Francamente mi pare che se si dovesse limitare la disposizione al semplice potere del ministro di sopprimere la guardie municipali, la facoltà sarebbe ben piccola cosa e spesse volte riuscirebbe illusoria, avvegnachè potrebbe il Consiglio comunale ricostituirlo cogli stessi elementi o con elementi poco diversi, e allora sorgerebbe di nuovo quel pericolo all'ordine pubblico che ha consigliato lo scioglimento.

Quindi sopra l'estensione dei poteri accor-

dati dal Governo del Re al ministro dell'interno, la maggioranza dell'Ufficio vostro fu concorde nel lasciare la disposizione qual era formulata.

Quanto alla forma dell'articolo, noi non ci dissimulammo che essa non era molto felice, e credo che anche l'onorevole sottosegretario di Stato, non si farà il difensore della bontà della forma stessa; ma l'Ufficio centrale, si chiese se convenisse emendarlo per questioni non di sostanza ma di forma l'articolo stesso; e pensò che esso era stato argomento di una lunga e animata discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Pensò che a quest'articolo si venne quasi per una specie di transazione, tra le idee che vagheggiava il presidente del Consiglio e quelle che molti, dell'altro ramo del Parlamento, professavano.

E quindi credemmo che non fosse opportuno e conveniente aprir l'adito a risollevar le dispute che intorno all'articolo stesso si erano agitate nella Camera dei deputati e che per giudizio nostro erano state convenientemente risolte. Tale è la ragione che ci indusse a non proporvi emendamenti.

Il Senato vedrà che rispetto all'applicazione di quest'articolo, la Commissione ha creduto dover modificare altri articoli del testo ministeriale, e di modificarli in modo che corrispondessero ai principi di giustizia, senza accrescere gli aggravi dei comuni.

Ora che ho detto quali sono le ragioni per cui noi accettammo l'art. 19, esporrò l'opinione dell'Ufficio centrale sugli emendamenti che sono stati proposti; e noi non consentiamo in quello dell'onor. senatore Paternostro, per la ragione che ho già accennato.

In quanto poi all'emendamento del senatore Torrigiani, l'Ufficio centrale pensa che l'aggiunta della parola « gravi motivi » forse non sia necessaria, perchè deve supporre che la soppressione del corpo delle guardie municipali, o la mancata autorizzazione ad istituirlo, non possa essere ispirata che da motivi gravi dell'ordine pubblico. Tuttavia l'Ufficio centrale non avrebbe alcuna difficoltà di accettare l'emendamento del senatore Torrigiani; e ciò perchè questo emendamento porrebbe la disposizione di quest'articolo in perfetta consonanza colla legge provinciale e comunale, sia rispetto allo scioglimento dei Consigli comunali, rego-

lata dall'art. 263, sia rispetto alla rimozione dei sindaci regolata dall'art. 215.

A questi provvedimenti si può addivenire per gravi motivi di ordine pubblico. Dunque aggiungendo la parola « gravi » anche in questo articolo, null'altro si fa se non mettere in relazione questa legge colla legge provinciale e comunale.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale, come ho detto, mentre non riconosce l'assoluta necessità di codesta aggiunta, crede che essa sia opportuna ed è disposto ad accettarla.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non ho avuto l'occasione di udire tutta la risposta fatta alle nostre obiezioni dall'onor. relatore; e per conseguenza non so se giudico bene parendomi, da quel poco che ho inteso, che alle mie difficoltà non abbia risposto. E prima di ripeterle comincio per eliminare la ragione che egli ha addotto di non volere accettare emendamenti per non riprovocare una nuova discussione alla Camera.

Io questo lo intenderei se il progetto di legge andasse tale quale era e che discussione non si dovesse fare; ma che veramente il Senato debba astenersi dall'emettere le sue opinioni sopra materia abbastanza grave per la sola ragione di non dar l'incomodo alla Camera e al Governo di discutere un articolo di più, questo mi pare che arrivi ad un grado di mansuetudine che passa ogni segno. Quindi di questa ragione secondaria non posso tener conto.

E quindi torno ai miei argomenti, da quelle poche parole che ho inteso a me pare che le mie obiezioni non abbiano avuto risposta.

Esse consistono principalmente in ciò, che da questo articolo si suppone che il ministro dell'interno abbia facoltà, quando lo voglia, di sciogliere le guardie; cosa che assolutamente contesto perchè l'articolo non dà la facoltà di farlo, ma suppone che la facoltà ci sia e dice: quando lo crede necessario.

Io credo che sciogliere le guardie municipali equivale, come diceva ieri, a sciogliere impiegati municipali.

Se il ministro dell'interno può sciogliere corpi organizzati per servizi riconosciuti dalla legge, solo perchè non c'è la legge apposita che li

costituisce, non rimane più nulla di salvo dallo arbitrio del Governo.

Il comune avendo doveri da compiere, deve avere il modo di compierli. Le guardie municipali stanno precisamente per eseguire la municipale.

Il corpo municipale esiste per necessità di servizio, ed il ministro dell'interno non può sospendere una funzione municipale quando vuole.

Ora quest'articolo è redatto come se stesse in suo arbitrio di scioglierlo. Se si vuole accordare al ministro dell'interno questa facoltà deve essere detto, perchè deve essere anche detto in che limite può usarne. Ma si affaccia poi la difficoltà pratica, ed è che con quest'articolo tutte le guardie municipali d'Italia stanno sotto una spada di Damocle, potendo essere sciolte dall'oggi al domani; e non è conveniente che delle guardie municipali sopra cui riposa l'ordine pubblico non abbiano più autorità e che siano semplicemente tollerate, essendo stato enunciato nella relazione ministeriale, che s'intende liquidarle piano, piano.

Abbiatelo il coraggio di sopprimerle. Capisco il primo progetto del Governo, ma se non ne avete il coraggio, lasciatele con quell'autorità di cui hanno bisogno.

Per me lasciar tutte le guardie municipali d'Italia, in queste condizioni, è una cosa assolutamente intollerabile.

O congelatele e allora prendete le misure che credete di prendere per tradurre in effetto questo proposito ma se non avete coraggio di far questo mettete i termini ed i limiti in cui questa facoltà sarà usata. Quindi io aveva redatto un abbozzo di articolo il quale corrispondeva precisamente a questo; toglierebbe queste due obiezioni senza cambiare in nulla la sostanza della cosa. Onde, a me pare, che il Ministero avrebbe cattiva grazia a non accettarlo.

Ho aggiunto qualche cosa in questo emendamento che spiegherò dopo che l'ho letto, perchè allora la spiegazione mi sarà più facile.

Ecco l'articolo come lo proporrei: « Nei comuni nei quali le guardie sono armate o organizzate militarmente, il ministro dell'interno potrà per motivi gravi di ordine pubblico o per gravi disordini di disciplina, sopprimerle, e affidare il servizio di polizia municipale alle

guardie di città con quelle norme che saranno stabilite con decreto reale ».

La ragione per cui ho introdotto questa distinzione è questa: si può discutere se i comuni facciano bene o male a tenere questa piccola armata, anzi per conto mio fanno male, ma vi ha in questa costumanza un peccato originale che aderisce alla costituzione propria di questi corpi che hanno una certa parte di prestigio e di forza militare, mentre non possono avere la disciplina, onde sono specie di corpi erranti, meteore le quali se non vanno peggio di quel che vanno è una fortuna.

Numerosi corpi armati che non sieno governati con disciplina militare specialmente, riempiendo uffici così delicati, costituiscono un vero pericolo.

Ma da questo a voler considerare che i comuni non debbano avere agenti di sorta c'è un abisso.

Nel mio concetto della guardia unica non si escluderebbe che i municipi avessero poi sotto forma di ispettori un certo numero di persone le quali non abbiano nessuno degli inconvenienti che oggi possono attribuirsi alle guardie municipali come sono organizzate, ma che pure sarebbero indispensabili per disimpegnare gli uffici municipali.

Ma di questa specie di guardie non bisogna parlare poichè sono assolutamente come gl'impiegati dei quali sarebbe impossibile farne a meno.

Dunque io avrei ridotto l'applicazione di questa disposizione alle guardie municipali organizzate militarmente. Ora in quei casi io ammetto che là si sostituisca la guardia unica. Ma dacchè il Governo ha rinunciato lui stesso a toglierle bisogna lasciarle con una certa stabilità perchè resti loro una certa autorità.

Ho poi aggiunto i disordini di disciplina perchè è questo il più grosso pericolo che c'è in quei corpi, onde così ridotto questo articolo sarebbe una buonsissima remora perchè la disciplina fosse conservata.

In questo caso a me pare che il Governo non perde nulla di quello che ha consentito, perde la guardia unica perchè vi ha rinunciato esso stesso. Non perde nulla di quello che ha consentito, ripeto, perchè il Senato gli lascerebbe la facoltà di sciogliere le guardie municipali, quando vi sieno cause di ordine pubblico, ra-

gioni che esso ha accettate qui, correggendo solamente la dizione che ne è scorretta, come il relatore medesimo conviene che sia.

Quindi a me pare che questo emendamento, che io raccomando caldamente al Senato, ottenga due grandi scopi, cioè che le guardie che rimangono, rimangano con un certo criterio di stabilità, secondariamente che non sieno soggette a soppressione quelle guardie che si trovano in quelle tali condizioni, e che non sieno tutte lasciate all'arbitrio del ministro dell'interno. Io mando questo mio emendamento all'onor. presidente e lo raccomando caldamente al Senato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Vitelleschi propone al Senato il seguente emendamento:

« Nei comuni nei quali le guardie sono armate o organizzate militarmente, il ministro dell'interno potrà per motivi gravi di ordine pubblico, o per gravi disordini di disciplina, sopprimerle e affidare il servizio di polizia municipale alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite con decreto reale ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io sono molto impressionato dalle ragioni che ha addotte l'onorevole relatore della Commissione. Mi riporto alle discussioni che ebbero luogo qui nell'occasione della legge comunale e provinciale. Io sono certo tra quelli che hanno desiderato la maggiore libertà, la maggiore indipendenza ai comuni; ma non posso dissimularmi che l'hanno avuta questa libertà e questa indipendenza in un grado veramente molto notevole.

Ora, in uno Stato bene ordinato, io non capisco come a rappresentanze comunali tutte elettive, le quali hanno questa piena libertà di azione, si possa dare la facoltà di avere corpi organizzati militarmente, senza che il Governo abbia la piena facoltà di scioglierli ed anche di non concederne l'istituzione, quando gravi motivi di ordine pubblico si manifestassero.

A questo mio concetto risponde in sostanza l'articolo 19; forse avrei anche io preferito una formula un po' diversa, ma in sostanza l'arti-

colo dice che il Governo ha la facoltà di sciogliere questi corpi armati ed anche di non permetterli in certe date occasioni, quando gravi ragioni di ordine pubblico lo consiglino.

Il Governo ha la responsabilità dell'ordine pubblico e non gli si può negare questa facoltà.

Io non mi sento di negare questa facoltà; credo che le guardie municipali possano essere utili in certe grandi città, ma sono convinto che bisogna assoggettarle a quella disciplina che il Governo ritenga opportuna, e però accetterei l'emendamento del senatore Torrigiani, il quale aggiungendo la parola « gravi » alla parola « motivi » dà il carattere che io desidero a questa disposizione.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola perchè mi è dispiacevole di avere contro di me il senatore Cambray-Digny, e siccome mi pare che una sola possa essere la ragione del dissenso, poichè non ce ne può essere altra essendo del resto il mio articolo conforme a quello del ministro, cioè che io abbia soppresso le parole non accordare, così non ho difficoltà di aggiungere anche le parole « non accordare ».

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Per rendersi ragione, di questo art. 21, che nel progetto riformato ha il n. 19, è mestieri riportarsi alla discussione che in proposito ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento.

Due tendenze si spiegano in quella discussione: una conforme al pensiero del Governo, che voleva unificare la pubblica forza ed affidare ad un solo corpo la polizia politica, amministrativa e municipale; l'altra che si proponeva di conservare l'attuale stato di cose e per conseguenza voleva mantenuta la facoltà nei comuni di provvedere alle funzioni della polizia municipale, mediante corpi speciali di guardie.

Vi ricorderete come la lotta sia stata molto vivace tanto nel seno della Commissione parlamentare quanto alla Camera; e come il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accettasse questo art. 21 soltanto come una transazione, o meglio come una transizione dal sistema vigente ad un altro che egli vagheggiava e si proponeva attuare.

Ecco perchè, volendo concedere al tempo ed alla esperienza di suggerire l'ultima parola nella questione, fu consentito in massima che i corpi di guardie municipali seguitassero a funzionare e ad adempiere agli uffici della polizia municipale, riservando però al ministro dell'interno la facoltà di scioglierli per ragione di ordine pubblico o di non concederne la ricostituzione.

È impossibile che il Governo possa dipartirsi in questo tema, da ciò che fu, quasi per compromesso, adottato dalla Camera dei deputati.

Il Senato ha certamente facoltà di modificare, quando lo crede opportuno, le disposizioni di legge che gli sono sottoposte. Sarebbe enorme o per meglio dire non seria la pretesa di voler limitare le facoltà di questa Assemblea. Io qui non faccio che render ragione della insistenza posta dal Governo nel domandare l'approvazione di questo articolo.

La critica che ne fu fatta si determina in tre emendamenti.

Il primo vorrebbe che si dicesse « gravi » motivi di ordine pubblico.

Un altro emendamento del senatore Paternostro consisterebbe nel sostituire alle parole « facoltà di non accordare » le altre « facoltà di sciogliere ».

Il terzo, dell'onor. senatore Vitelleschi, cambia forma all'articolo per ridurla, si dice, migliore di quello che è attualmente. A giudizio dell'onorevole senatore l'art. 21 si riferisce indeterminatamente ad una facoltà che il Governo in realtà non avrebbe attualmente; mentre egli vorrebbe invece che tale facoltà fosse al Governo espressamente concessa dall'articolo stesso.

A me pare che questi tre emendamenti sostanzialmente non mutino la disposizione di legge che stiamo discutendo.

Dal canto mio confesso però che non mi sentirei disposto ad accettarne alcuno; salvo forse a cedere quanto all'aggiunta della parola « gravi ». Questo aggettivo si trova, come bene osservava il relatore dell'Ufficio centrale, tanto nell'articolo della legge comunale che si riferisce allo scioglimento dei Consigli, quanto in quello che si riferisce alla remozione del sindaco. Sebbene possa parere superfluo, si potrebbe tuttavia adoperarlo anche per la considerazione che nella stessa relazione ministeriale che accompagna il progetto di legge al Senato, è detto:

« Tenendo conto delle obiezioni sollevate alla immediata attuazione generale di una tale idea, ho accettato un temperamento per il quale è data la potestà al ministro di sciogliere il corpo delle guardie municipali affidando il loro servizio alle guardie di città, nei comuni nei quali questo provvedimento sia richiesto da gravi ragioni d'ordine pubblico ».

Dissi che l'aggiunta può parere superflua, perchè non so comprendere come vi possano essere ragioni di ordine pubblico di carattere non grave.

È verissimo che in altre leggi si è detto « gravi motivi di ordine pubblico » invece di dire semplicemente « motivi di ordine pubblico »; ma anche nelle altre leggi io avrei preferito si accennasse in genere ai motivi di ordine pubblico senza distinguerli in gravi e meno gravi, tanto più che adottando la distinzione, bisognerebbe ammetterne anche dei gravissimi.

Francamente a me non pare che dal punto di vista legislativo o tecnico questa distinzione sia plausibile.

Ma, come ho già accennato, non respingo l'emendamento del senatore Torrigiani, intorno al quale si espresse favorevolmente anche l'Ufficio centrale.

Quanto all'emendamento del senatore Paternostro, che vorrebbe dare al Governo la facoltà di sciogliere, di sopprimere i corpi delle guardie municipali, ma non quella di vietarne la ricostituzione, non posso assolutamente accettarlo.

Le ragioni di ordine pubblico possono militare nell'un caso come nell'altro; anzi è molto probabile che quelle ragioni d'ordine pubblico che hanno determinato già il Governo a sciogliere un corpo di guardie municipali, militino egualmente dopo, quando si trattasse di ricostituirlo.

Ed è per ciò che bisogna lasciare al Governo piena facoltà di apprezzamento, così intorno alla soppressione, come intorno alla ricostituzione dei corpi municipali.

Senatore PATERNOSTRO. Chiedo di parlare.

FORTIS, *commissario regio*.... Intorno poi alle ragioni per le quali il Governo si è riservata questa facoltà che si vorrebbe far credere quasi lesiva dell'autonomia municipale, io devo osservare che non tutte furono accennate nè dal re-

latore dell'Ufficio centrale nè dall'onorevole Digny.

Non è veramente per riguardi di pubblica sicurezza che il Governo si è riservata questa facoltà. Non si è creduto che vi possano essere dei comuni ribelli i quali del loro piccolo esercito potessero valersi per minacciare la sicurezza dello Stato.

Ciò potrà cadere in mente a qualcuno; ma vi possono essere molti altri motivi di ordine pubblico...

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Per me questo è decisivo.

FORTIS, *commissario regio* ....Vuol dire che le convinzioni muovono da diversi punti.

Vi può essere, per esempio, fra gli altri motivi di ordine pubblico, quello che la condizione di un dato corpo municipale non corrisponda in alcuna maniera al suo fine. Vi potrebbe essere il caso che il comune fosse impotente a metter ordine, impotente a richiamare a disciplina un corpo di guardie municipali, che per le cattive abitudini e la negligenza inveterata, anzichè tutore dell'ordine e della polizia municipale, anzichè esecutore delle ordinanze e delle disposizioni del municipio, fosse causa indiretta di tollerati abusi e di disordini.

In queste e simili condizioni io rinvengo i motivi di ordine pubblico che possono autorizzare il Governo così allo scioglimento dei corpi armati municipali, come a negare ai comuni la facoltà di addivenire alla ricostituzione dei medesimi.

E vengo al terzo emendamento del senatore Vitelleschi, il quale si adatterebbe a modificare ancora la forma, avvicinandosi sempre più al concetto del Governo.

Ma ripeto ancora una volta: la forma che è stata concertata nell'altro ramo del Parlamento ha avuto grande parte nella concordia che si è potuta ottenere.

Non dico che non si possa trovare una formola migliore; non dico nemmeno che quella del senatore Vitelleschi non potesse essere accettata in sostituzione della formola attuale, ma non veggio la ragione della sostituzione. Io vorrei ben mostrare al senatore Vitelleschi tutta la mia deferenza, ma non posso a meno di dichiarare che non trovo una ragione sufficiente per mutare la formola che non senza difficoltà si è concordata nella Camera dei deputati. La for-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

mola del senatore Vitelleschi nulla aggiunge alla disposizione dell'articolo; e semplicemente risponde a questo concetto, di dare espressamente coll'articolo di legge al Governo la facoltà di sciogliere i corpi municipali, anziché riferirsi a tale facoltà come preesistente.

Ma è proprio vero, onor. senatore Vitelleschi, che nelle leggi generali dello Stato non si possa trovare la facoltà del Governo di sciogliere, per ragioni d'ordine pubblico, dei corpi municipali armati?

Io ritengo fermamente che tale facoltà il Governo l'abbia, anche se non la scriviamo in questa legge; e per conseguenza credo che l'articolo debba unicamente riferirsi alla facoltà preesistente.

L'emendamento dell'onor. senatore Vitelleschi avrebbe dunque questo inconveniente, di lasciar credere che coll'articolo di legge in discussione si vogliono dare al Governo facoltà che altrimenti non avrebbe.

Per questo principalmente non posso accettare l'emendamento del senatore Vitelleschi.

E dopo queste spiegazioni credo che il Senato vorrà far buon viso all'articolo di legge, emendato unicamente dalla proposta dell'onorevole senatore Torrigiani, la quale sostituisce alle parole « per motivi d'ordine pubblico », le altre « per motivi gravi d'ordine pubblico ».

PRESIDENTE. Prima di dar la parola ad altri, rileggo una nuova formola dell'emendamento del senatore Vitelleschi, che è così concepito:

« Nei comuni, nei quali le guardie municipali sono armate o organizzate militarmente, il ministro dell'interno potrà per motivi gravi di ordine pubblico, per gravi disordini di disciplina, sopprimerle ed affidare la polizia municipale alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite con decreto reale ».

Ora ha la facoltà di parlare il senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Nel proporre il mio emendamento ebbi soltanto il fine di rendere chiara la locuzione dell'articolo; perchè si può volere che il Governo abbia una facoltà, si può non volerlo; quindi quelli che la pensano in un modo, possono votare in favore, e gli altri contro.

Ma quando la formula dell'articolo non risponde chiaramente al pensiero, ne viene una confusione così nella mente di quelli che devono

votare, come di quelli che poi devono eseguir la legge.

Mi spiego: la facoltà di non accordare una cosa, suppone la facoltà di accordarla; questo è chiaro. Ora io nego che ci sia in questa, o in altra legge, la facoltà pel Governo di autorizzare l'istituzione di guardie municipali. Diamogli questa facoltà se credete.

Ma mai, fin ora, per istituire guardie di città ci è voluta la preventiva approvazione.

Volete stabilirlo? fatelo, ma la facoltà di negare suppone quella di concedere; questa è la mia tesi; potrò sbagliarmi.

Del resto l'egregio relatore dell'Ufficio centrale, nel respingere il mio emendamento, confessava che la locuzione dell'articolo era poco felice. E questo da una parte mi soddisfa, perchè non ho fatto altro che una questione di forma, la quale comprende però la sostanza.

Il relatore dell'Ufficio centrale ha citato due esempi, per mostrare l'utilità, anzi la necessità di questa facoltà di non concedere l'istituzione delle guardie. Egli ha detto: fate un po' l'ipotesi che un Consiglio comunale disciolto si ricostituisca con elementi turbolenti, e che questo consiglio nuovo resista all'autorità del Governo gli volete voi lasciare la facoltà di istituire corpi armati?

Anzi tutto l'egregio collega Vitelleschi ha fatto una utilissima distinzione: non tutte le guardie municipali sono armate, e non è detto che debbano essere necessariamente armate, epperò egli nel suo emendamento introdusse questa distinzione.

Ma, a parte questo, dimentichiamo noi che il municipio disciolto è messo nel potere di un regio commissario il quale colla nuova legge può avere prorogate le sue funzioni fino a sei mesi, e che questo regio commissario esercita tutte le attribuzioni del sindaco e della Giunta? Ma è dunque evidente che non può accadere questo pericoloso inconveniente temuto dal relatore.

L'altra ipotesi è quella appunto in cui il Governo, per ragioni, gravi o non gravi, d'ordine pubblico, abbia creduto di sopprimere un corpo di guardie municipali.

Allora dicono i sostenitori dell'a formola che io combatto, allora può nascere questo grande inconveniente: che la rappresentanza comunale si ostini a ricostituirlo con quei tali elementi

i quali non parvero convenienti al Governo, per cui soppresse il corpo.

Ma, domando, quando accade questo caso della soppressione di un corpo delle guardie municipali, non è il Governo che sostituisce le guardie di città a mente di questa legge?

Dunque, sia nell'una che nell'altra ipotesi, questa facoltà di non concedere si riduce a una chimera, si riduce ad una cosa perfettamente inutile, e volete voi scrivere nella legge cose che non sono utili?

A me pare che tutte quelle parole le quali non rispondono a concetti reali siano da sopprimere se si vogliono fare leggi buone.

Del resto tutto questo l'ho detto a sdebito di coscienza, il Senato giudicherà. Per parte mia, finchè non mi avranno persuaso che la facoltà di non accordare possa stare senza la facoltà di accordare, io manterrò il mio emendamento contento di votarlo anche solo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. L'onor. sottosegretario di Stato ha incominciato per dire che non valeva la pena di discutere il mio emendamento, perchè non c'era nessuna differenza tra le due dizioni e che per tal motivo non francava la spesa di affrontare nuove difficoltà alla Camera dei deputati, per un emendamento che non faceva che ripetere lo stesso concetto.

Ma un momento dopo ha soggiunto esistere tale divergenza di principi tra la mia e la sua proposta di non poterle ammettere.

Ma abbandoniamo il campo oratorio e veniamo al buono.

Tra noi due, onor. sottosegretario di Stato, non dovrebbe spettare proprio a me rappresentare la parte del liberale, lasciando a lei quella del conservatore.....

FORTIS, *commissario regio*. Questo è lo sbaglio, si scambiano le parti.

Senatore VITELLESCHI. Capisco che stando a quel posto si acquista il senso pratico, che mi permetterei di chiamare, il senso del mestiere, che può talora modificare le idee. Non pare vero che questi municipi che abbiamo tanto esaltato, che dovevano costituire il perno di decentramento, la salvezza dell'Italia, il ritorno alle antiche origini dei comuni italiani, sieno oggi ridotti a non poter nominare un piccolo numero di guardie (come lo ha fatto no-

tare l'onor. senatore Paternostro) senza che il ministro dell'interno lo permetta e poi quando le hanno nominate il ministro dell'interno sia sempre padrone di scioglierle.

Escludendo pur anche la distinzione che io vorrei introdurre, quando il ministro è investito di questa facoltà non so perchè egli non possa mandare a casa mia a sciogliere i miei agenti. Il mio emendamento adunque comincia per fare una distinzione: guardie organizzate militarmente e quelle che non lo sono.

Il municipio può benissimo riempire gli uffici che gli sono affidati con delle guardie senza che siano soldatini, quindi ecco la ragione di essere di questa mia distinzione, nell'accordare o meno questa facoltà al ministro dell'interno.

Quanto poi alla massima che l'on. relatore riconosce contenuta in quell'articolo, vale a dire che il ministro dell'interno possa sciogliere quando vuole le guardie municipali in genere questa massima la contesto assolutamente. Non voglio dire che non le possa sciogliere sotto la sua responsabilità in un momento di pericolo; con la riserva che il potere legislativo veda poi se deve accordargli un bill d'indennità o no.

Ma che come pratica ordinaria e costante il ministro possa sciogliere un corpo di guardie municipali, lo contesto assolutamente. È una questione di principio sulla quale mi dorrebbe assai che il Senato si pronunciasse nel senso contenuto nel progetto di legge.

E quindi se si vuole che il ministro abbia questa facoltà sia detto e sia anche detto quali saranno i casi nei quali potrà usarne.

E soprattutto non si mettano le guardie municipali nella condizione di gente tollerata che può venire soppressa da un momento all'altro, riducendo questi corpi alla impossibilità di vivere. Tanto vale che le sciogliate subito.

E quindi concludendo, è vero che il mio articolo non cambia nulla nel senso che il ministero conserva le stesse facoltà che desidera di avere; ma l'articolo da me proposto decide un principio che mi sembra gravissimo e sottrae i corpi costituiti dall'incubo che resta per la dizione vaga di questo articolo.

Non vedo quindi la ragione per cui il sottosegretario di Stato accoglie con una opposizione così tenace la mia proposta.

Riguardo ora all'onor. Paternostro, da cui

mi sono in quest'ultima parte separato, ho dovuto riconoscere che ci ponno essere dei casi in cui l'accordare questa istituzione di un corpo municipale possa essere non confacente, in certe condizioni ed in certi momenti ed in certi luoghi, all'ordine pubblico.

Ma anche questo mi piace che sia detto come una facoltà, che le assemblee danno al Ministero e non si riduca a un semplice invito e quasi ad un sottinteso, come accade nel testo ministeriale.

Per conseguenza io credo che l'onor. Paternostro non potendo ottenere tutto quello che desidera coll'emendamento presentato, farebbe bene di associarsi al mio, perchè per lo meno, nel mio è detto, che questo rifiuto di autorizzazione deve essere giustificato da considerazioni speciali, mentre come sta nella legge, tutto si lascia con un semplice sottinteso al beneplacito del Governo.

Per tutte queste ragioni a me proprio duole che l'onor. sottosegretario di Stato mi faccia una opposizione che non mi pare giustificabile, per cui quasi oso dubitare che l'onorevole presidente del consiglio me ne farebbe meno.

Ad ogni modo io voglio sperare almeno che la commissione faccia miglior viso al mio emendamento.

Per tutte queste ragioni io insisto, anche restando solo, che sulla questione da me sollevata il Senato si pronunzi, parendo a me che si tratti al tempo stesso di una questione di principio, e di una questione pratica di convenienza che hanno una grande importanza.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PATERNOSTRO. Io non avrei alcuna difficoltà di abbandonare il mio emendamento e di associarmi a quello dell'onor. Vitelleschi, tutta volta che la sua formola ammettesse quest'altra piccola modificazione: « il Governo può autorizzare l'istituzione di guardie municipali »; il che significa che ha pure la facoltà di non autorizzarla.

Infatti, perchè potesse non accordare la istituzione bisognerebbe che i comuni fossero obbligati a chiedere tale autorizzazione; ma se i comuni istituiscono le guardie municipali, come le hanno istituite fin'ora, sarà nulla tale istituzione perchè non autorizzata?

Senatore VITELLESCHI. Il Governo potrà non accordarla questa facoltà.

Senatore PATERNOSTRO... Può non approvare il regolamento...

PRESIDENTE. Se vuol proporre un sotto-emendamento a quello del signor senatore Vitelleschi, la prego di mandarlo.

Senatore PATERNOSTRO. Non intendo di proporlo.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io credo che sia una questione puramente di parola. Una volta che si riconosca la facoltà (e non si può contestarla) al Governo di sciogliere, è evidente che si deve anche accordare la facoltà di non permettere l'istituzione, ossia di apporre il *вето* alla istituzione o restituzione delle guardie municipali.

Trovo perfettamente logico il ragionamento dell'onor. senatore Paternostro. Il « non accordare » suppone *a priori* che il Comune debba domandare al Governo la facoltà d'istituire guardie municipali; e che il ministro dell'interno l'abbia « ad accordare o non accordare ».

Ora questo non è. Se non nella legge; vi è l'osservanza di 25 anni: nei quali i Comuni istituirono liberamente le guardie municipali, col solo obbligo di sottoporre i relativi regolamenti all'approvazione dell'autorità superiore.

Adesso si vuol fare un passo più in là.

Io riconosco cosa giusta che il Governo abbia la facoltà tanto di sciogliere, come di non permettere in certi casi la costituzione di questi corpi.

Lasciando dunque da parte la parola « accordare », direi: « qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non permettere » ecc....

In questo modo a me sembra che, facendo ragione alle osservazioni degli onorevoli preopinanti, venga tolto di mezzo ogni equivoco.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Io voglio prima di tutto rispondere una parola all'onor. Paternostro, il quale nel suo ragionamento muove da una premessa che non approvo; vale a dire che la facoltà di « non accordare », implichi, come necessaria l'autorizzazione in ogni caso e per diritto comune; e in altri termini,

che chi ha facoltà di « non permettere » (usando la parola dell'onor. Zini) debba avere anche il diritto di permettere....

Senatore PATERNOSTRO. Qui è usata la parola « accordare », e non la parola « permettere ».

FORTIS, *commissario regio*. È lo stesso, per quanto io creda che più propriamente debba dirsi « non permettere ». (*Il senatore Paternostro fa segno di diniego*).

Ma allora io inviterei il senatore Paternostro a spiegarmi qual differenza essenziale corra tra « non accordare » e « non permettere ».

Per esempio, il diritto di riunione è un diritto naturale che si esercita anche senza che sia scritto nelle leggi; ma il diritto stesso può in determinate circostanze essere interdetto.

Di ogni diritto che si esercita comunemente senza autorizzazione, può venire il caso di « non accordare », di « non permettere », l'esercizio, per circostanze veramente eccezionali di ordine pubblico.

Perciò non posso ammettere la premessa dalla quale partiva il senatore Paternostro.

Tuttavia, se il *non accordare* lascia qualche dubbio, sono disposto ad accettare il *non permettere*, come propone il senatore Zini.

Ciò riguardo all'emendamento del senatore Paternostro.

Ora dirò poche parole in risposta al senatore Vitelleschi, il quale ha confuso due parti ben distinte del mio breve discorso.

Dissi che il suo emendamento sostanzialmente nulla importava di nuovo. Ma la sua formula presuppone che il Governo non abbia già per le leggi esistenti il diritto di sciogliere, per ragioni di ordine pubblico, i corpi municipali. Ed io credo che le ragioni di ordine pubblico autorizzino sempre l'atto di scioglimento, ancorchè ciò non sia scritto espressamente in una legge speciale.

Se per le leggi generali il Governo ha la suprema tutela e tutta la responsabilità dell'ordine pubblico, chi può mettere in dubbio il diritto di sciogliere, per ragioni di ordine pubblico, i corpi delle guardie municipali? E chi vorrà negare che questo diritto preesiste alla legge che stiamo discutendo? Ecco perchè dissi che la formola del senatore Vitelleschi implicava un dubbio che io volevo assolutamente eliminare.

Il senatore Vitelleschi poi è entrato a gonfie

vele nel tema generale, discutendo se si debba o non si debba unificare la forza pubblica; se si debba o no consentire ai municipi di aver corpi armati per l'esercizio della polizia municipale.

Io non sono entrato in questa discussione perchè mi sembrava affatto inutile, dovendo tener presente l'accordo o meglio la transazione in proposito avvenuta nella Camera dei deputati tra le due opposte tendenze; quella che mira ad unificare la pubblica forza, affidando ad un solo corpo l'esercizio della polizia amministrativa, giudiziaria e municipale; e l'altra che vuol conservare distinte le funzioni della polizia municipale, affidandole ad agenti comunali.

Colgo tuttavia l'opportunità di osservare all'onor. senatore Vitelleschi che il principio liberale, come quelli dell'autonomia dei comuni e del decentramento amministrativo, non entrano per nulla in questa questione; la quale si risolve semplicemente nel trovare modo che le funzioni della polizia amministrativa, giudiziaria e municipale, siano il meglio possibile adempiute. In altri termini è questione unicamente di vedere come meglio si raggiunga il fine di provvedere ad ogni esigenza dell'ordine pubblico.

Sono lieto che il senatore Vitelleschi si senta più liberale di me. Egli lo ha detto ed io non lo metto in dubbio. Ma io non credo, onorevole senatore Vitelleschi, di avere indietreggiato di un sol passo per il fatto che mi trovo a questo banco a rappresentare il Governo. La confusione delle idee è facile quando dal principio astratto o dalla teoria si scende all'applicazione.

Io faccio consistere in altre cose la libertà dei comuni: tengo molto alla libertà nella costituzione del potere municipale; tengo molto alla libertà nell'amministrazione delle cose comunali; tengo molto all'autonomia ed al decentramento in fatto di bisogni locali e di tributi.

Ma per ciò che si riferisce al mantenimento dell'ordine pubblico ed alle funzioni tutte della polizia, sono convinto che si debba solo far questione di provvedere nel modo migliore.

Non ho la pretesa di persuadere il senatore Vitelleschi; so bene quanto ciò sia difficile. Egli è uomo di profonde convinzioni; e le sue convinzioni sostiene valorosamente. Ma egli si

sarà per lo meno convinto che io ho ragione di oppormi al suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Prima però avverto che l'onorevole signor senatore Vitelleschi ha modificato il suo ordine del giorno sostituendo alle parole « non accordare », le altre « di non permettere ».

Ora la parola spetta all'onor. senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Quest'articolo di legge contiene tre disposizioni, le quali vanno esaminate separatamente l'una dall'altra, perchè l'ultima può essere accettata e le altre han bisogno di essere emendate.

Il Senato pertanto mi permetterà di dire che se si debbono accettare emendamenti, non occorrono parole, le quali sarebbero proprie per una discussione all'Accademia della Crusca; ma occorrono emendamenti, che adducano la salvezza di istituzioni antiche, espressione di libertà locali, e che sono stimate utilissime e di alta convenienza locale.

Perchè volete che il Senato scelga tra le parole *accordare*, *concedere* o *permettere*? Debbo ricorrere al Tommasèo e riscontrare la sinonimia dei vocaboli? Chi può credere di aver emendato l'articolo, preferendo l'una parola all'altra? Questa scelta può dare la soddisfazione al proponente, che crederà di aver fatto qualche cosa, quando nulla avrà ottenuto.

Dirò schiettamente la mia opinione. Avrei votato senza alcuna difficoltà quest'articolo, se, come io lo comprendo, conferisce un rimedio supremo per l'ordine pubblico turbato; ma non come disegno indirizzato a togliere gli agenti armati ai municipi.

I comuni furono *ab antiquo* veri Stati aventi tutti i poteri, anche quello di fare la guerra; e nelle tradizioni italiane sono splendide le memorie delle armi municipali che pugarono a Legnano emulando la gloria di Maratona.

Quelle milizie durarono fino all'ultima ora della morente libertà italiana, quando le tiranidi indigene e le straniere si appoggiarono ai cavalieri di ventura. Col risorgimento della nazione i comuni risorsero nello Stato come organismi vitali prossimi alla famiglia: lo Stato è federazione di famiglie, di comuni dentro la nazionalità.

Si può mettere in discussione l'ente provincia,

l'ente circondario, ma il comune è una delle grandi tradizioni italiane, è il primo nucleo della vita nazionale. Il comune per lo svolgimento della sua vita speciale ha in piccolo tutti i poteri dello Stato. Esercita il potere legislativo nell'orbita della legge mediante l'assemblea municipale per il suo miglioramento economico ed intellettuale; conserva un potere esecutivo ed una specie di Governo di gabinetto nel sindaco e nella Giunta; conserva un potere di coazione non solamente per la polizia locale municipale, ma anche per una giustizia municipale riposta nella conciliazione.

All'ufficio dei conciliatori si uniscono le repressioni nascenti dalle offese alle leggi del dazio di consumo ed ai regolamenti di polizia municipale.

Quando nel Piemonte furono ridestate le libertà municipali, il Parlamento subalpino imitò dal Belgio gli ordinamenti di libertà che rispondevano alle antiche tradizioni delle libere città del Belgio e delle Fiandre. Detti ordinamenti erano contrari all'accentramento dominante nella Francia e che si era trapiantato con gli Angioini e gli Aragonesi nelle provincie meridionali, la parte d'Italia che meno delle altre ebbe la pienezza della vita municipale.

Nell'organismo dello Stato, il comune, la provincia e la nazione sono enti ben distinti, per quanto coordinati nella gerarchia. Per essi sorse la distinzione che fu sempre nella scienza del diritto, fra la polizia amministrativa o la polizia di Stato, e quella municipale. Per questa distinzione, come si ordinarono i Consigli deliberanti delle città, le assemblee municipali, così si riconobbe che i comuni dovevano avere una forza di coazione per compiere il loro ufficio. Incontrastato fu il potere di nominare agenti armati, e mai il potere esecutivo negò l'approvazione dei regolamenti relativi, i quali sempre suppongono l'esistenza di una legge.

Voler quindi dire la quale i comuni fin dalla loro origine non ebbero il diritto di ordinare una forza armata, la quale si permette anche ai privati cittadini, che abbiano grandi poteri, è cosa non conforme a ragione, disdetta dal fatto, dalla legislazione e da cinquant'anni di esercitata potestà.

Ma nell'obbietto bisogna distinguere due grandi categorie di comuni: i comuni che come

Siena, Firenze, Milano, Bologna ed altre numerose e grandi città conservarono le grandi tradizioni medioevali, dai piccoli e secondari comuni. I maggiori municipi, forti anche per il genio dell'arte, vollero dare alla istituzione delle guardie municipali più di quello che fosse richiesto dall'assoluta necessità di riprendere le contravvenzioni ai regolamenti, d'impedire l'accattonaggio o di attendere ai pubblici servizi della città. Molti Consigli comunali ordinarono guardie municipali con ordinamenti militari, a piedi ed a cavallo, fecero sfoggio di antiche vesti, di donzelli e di scudieri. Quando le rappresentanze municipali vennero in pellegrinaggio alla tomba del Re Vittorio Emanuele, precedute dagli antichi pennoni dei governi medioevali, con le loro guardie e le fanfare, fu lodato lo spettacolo rivelatore di una rigogliosa vita locale.

Le guardie municipali attendono a numerosi e civili uffici.

Muore un gran patriota; non altrimenti la patria onora i suoi resti mortali che mandando alle esequie una schiera di guardie municipali. A tale supremo ufficio non sarebbe schiera gradita la gente di pubblica sicurezza.

Ma fuori di questi straordinari casi, per quel che tocca il rispetto della famiglia, creda pure, l'onorevole sottosegretario di Stato, che l'antica consuetudine delle guardie municipali male sarebbe sostituita dagli agenti di pubblica sicurezza.

Le umane leggi della società pubblica, non che le numerose tasse comunali o addizionali comandano alla guardia municipale di compiere numerosi uffici verso i cittadini; costoro non vorrebbero che li compisse una guardia di pubblica sicurezza. Per le leggi ed i regolamenti ad ogni momento il privato cittadino deve aprir la porta di casa alla guardia municipale, che porta la tessera elettorale o il ruolo della tassa, che addomanda notizie per l'anagrafe, che vuol reprimere la contravvenzione municipale, sapere quante persone si abbiano al servizio; che chiede notizia del soverchio fumo del caminetto per temenza d'incendio; che corregge la dimenticanza della fantesca, la quale dimenticò il tino del bucato alla finestra; che viene ad avvertire che nei terrazzi non sono da coltivar garofani nei vasi senza determinate cautele, che chiede di entrare nella rimessa e nella scuderia per

vedere se le carrozze abbiano stemmi, che addimandano la tassa della vanità, e che infine tormenta la vecchia signora per costringere alla museruola la preferita bestiolina. (*ilarità*).

Mille sono le occasioni, in cui il cittadino che vede la divisa municipale, ravvisando colui che ha il mandato dal sindaco eletto, non stima offesa la dignità della casa. Per queste considerazioni comprendo che nelle assemblee legislative deputati e senatori, i quali vivono nelle grandi città, guardando all'obbietto di questo articolo di legge sieno fortemente preoccupati delle conseguenze della sanzione, la quale potrà toccare le grandi cime, non gli umili comunelli. Perchè in Milano, Roma, Firenze, Napoli, Palermo, si presentano a schiere le guardie municipali, ma nei villaggi appena poltrisce qualche veterano della patria che compie l'ufficio di guardia municipale, più facendo a tre sette col parroco e coll'assessore delegato, anzichè per darsi pompa della sua grande potenza.

Ora, in questa legge, non è nascosta una spada di Damocle, quella veduta dall'onor. marchese Vitelleschi contro gli 8825 comuni del Regno e le loro guardie municipali, ma si sanziona la possibile condanna delle guardie municipali delle grandi città.

Ammetto che in trent'anni di vita libera rara volta si dovette deplorare che non vi era una legge, la quale avesse dato permesso al ministro dell'interno di far sciogliere le guardie municipali; ma scioglierle non vuol dire abolirle per sempre. Un provvedimento di ordine pubblico non può essere che temporaneo. Avverto poi che il caso straordinario, per cui si sciogliono le guardie municipali, difficilmente può andare separato dallo scioglimento del Consiglio.

Infatti, senza nominare località, per esempio, durante le epidemie coleriche in talune terre, dove la calunnia che il Governo propini il veleno è ancora creduta dal volgo, si commisero grandi arbitri, ai quali non sempre rimasero estranee le guardie di città; ma questi erano arbitri comandati dai sindaci. Limitandosi la potestà di sciogliere le guardie ai gravi motivi di ordine pubblico, il voto alla legge è doveroso.

Non saprei capire come essendovi la potestà nel capo del Governo di sciogliere i Consigli comunali, che sono l'espressione più diretta del suffragio popolare, si potesse a lui negare

il diritto di sciogliere le guardie municipali per le medesime ragioni di ordine pubblico. In quest'ordine d'idee io penso che, se si vuol fare emendamento, l'emendamento dovrebbe essere questo. Sull'esempio della nuova legge comunale, ove è sanzionato che degli scioglimenti dei comuni il Governo darà notizia alla Camera e al Senato, raccomanderei che si mettesse una aggiunta a quest'articolo per dire: che quante volte il ministro dell'interno scioglierà corpi di guardie municipali, ne informerà il Parlamento.

Ma ripeto che non so capire la possibilità che si sciolga un corpo di guardie municipali senza che si sciolga il Consiglio comunale, perchè le guardie sono assimilate ai corpi militari ed obbediscono militarmente al comando. Invoco il nuovo Codice penale: in esso è sanzionato che quando uno obbedisce ad un comando, la responsabilità risale a chi ordina. Per me la mente che dirige, cioè, il Consiglio comunale, e il braccio che esegue, ossia le guardie municipali, debbono seguire la medesima sorte.

Dopo che ho dichiarato che al Governo debba esser conferita la potestà di sciogliere le guardie, vorrei sopprimere una disposizione dell'articolo, la quale è una condanna preventiva della istituzione, e sanzione che crea una disuguaglianza tra comuni e comuni.

Che cosa significa la potestà data al Governo di non permettere l'istituzione delle guardie? Significa non dare questo diritto ai comuni che non hanno ancora esercitato un diritto riconosciuto a tutti quanti gli altri comuni. Significa creare un sospetto contro un comune, perchè come si potrebbe dimostrare che ragioni di ordine pubblico consigliano il divieto quando le guardie municipali non hanno ancora avuto ordinamento? Questo diniego non può essere che una legge di sospetto, perchè è prevenzione di impedire. Altro è il caso quando si voglia sciogliere un corpo, che mancò al suo ufficio, che compromise l'ordine pubblico.

Conchiudo dicendo che avrei votato l'articolo come era redatto, perchè sanziona un provvedimento per la tutela dell'ordine pubblico, che minaccia tutti i comuni, benchè forse o uno o nessuno darà motivo all'applicazione. Credo che la disposizione eserciterà un'azione preventiva, perchè dice ai comuni: sieno sorvegliate bene le guardie, altrimenti saranno sciolte. Ma se

il Senato vuole esercitare l'ufficio d'emendazione, adotti emendamenti seri. Io non propongo i due emendamenti indicati; ma raccomando di togliere le parole: « accordare l'istituzione di guardie municipali »...

PRESIDENTE. È l'emendamento Paternostro.

Senatore PIERANTONI... Infine prego l'onorevole mio amico il sottosegretario di Stato di non negare che in questa materia si ripeta quello che fu sanzionato nella legge comunale e provinciale: « il ministro dell'interno informerà il potere legislativo delle ragioni dello scioglimento ».

Ma se si vuol ridurre la questione a cambiamenti di parole, io preferirei di votare l'articolo del disegno adottato col consenso del Governo dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Paternostro.

Senatore PATERNOSTRO. Una sola parola devo dire per finire, perchè dura da troppo tempo questa discussione.

Io deplorerei che la divergenza si riducesse a questione di sinonimia, e che si dovesse fare appello al vocabolario del Tommasco per risolverla.

Se fossimo su questo terreno, potrei avvertire che tra « permettere » e « concedere » vi è differenza; ma non di questo io mi preoccupo, bensì della formula negativa, poichè il non autorizzare suppone la facoltà di autorizzare. Meno male se si dicesse « vietare » o « impedire »; ciò sarebbe conforme a logica.

E volete vedere, signori, quanto voi siete in errore? Testè, quando io parlava la volta precedente, la voce di un autorevolissimo nostro collega, studioso delle istituzioni comunali anche di altri paesi, mi avvertiva che, senza bisogno di chiedere al Governo il permesso d'istituire un corpo di guardie municipali, il modo pratico di non permettere la costituzione del corpo stesso si è il non approvare il regolamento municipale che le istituisce.

Ma, signori, nessuno ignora che l'approvazione dei regolamenti municipali è di competenza della Giunta provinciale; invece la facoltà di non autorizzare, che dovrebbe avere per base la facoltà di autorizzare, si riferisce al ministro dell'interno. Ciò è chiaro. Sicchè io suggerisco, per non prolungare la discussione, a titolo di consiglio, che alla formula negativa

« non autorizzare » si costituisca quella positiva di « vietare » o « impedire ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io sarò brevissimo perchè questa discussione ha durato anche troppo, nè io ho grande speranza di convincere l'onorevole commissario regio. Tuttavia, insistendo nel mio emendamento, sento il bisogno di rispondere poche cose perchè il Senato non resti sotto all'impressione delle sue parole che potrebbe influire nel suo voto.

Tutto il discorso dell'onorevole commissario regio si basava sul non fare la distinzione da me fatta fra le guardie armate militarmente e le guardie che non lo sono.

Egli sa che io sono favorevole alla guardia unica, e convengo che non sia violata la libertà di nessuno con dire che alcuni servizi sono fatti piuttosto in un modo che in un altro. Ma quando da questo si va a dar facoltà, o meglio a supporre la facoltà nel ministro dell'interno di sciogliere le guardie municipali sotto qualunque forma si trovino, allora ne viene un atto profondamente illiberale, perchè in questo caso vi è immissione nelle faccende interne dei comuni, nelle quali se il Governo può entrare a questo modo la libertà comunale diventa una mistificazione.

L'onorevole commissario regio ha detto, che dicendosi « potrà » si suppone che in alcuni casi non possa. Io nego questo concetto, perchè qui non si dice solamente che potrà rinviare le guardie, si dice anche quello che si farà quando saranno rinviate, e cioè si sostituiranno le guardie di città; dunque non solo si concede una facoltà, ma una facoltà complessa ed amplissima.

È verissimo che il ministro dell'interno può per ordine pubblico sciogliere un corpo di guardie municipali quando che sia, ma in quel caso il Parlamento può giudicare l'azione del Governo; ma se invece votiamo l'articolo come è proposto il Governo avrà sempre il diritto di sciogliere, poichè sarà un suo diritto proprio che esercita di sua autorità.

Per queste ragioni prego il signor presidente di voler mettere a partito il mio emendamento non aggiungendo altro per non tediare il Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Delfico.

Senatore DELFICO. Ho domandato la parola, onorevoli colleghi, perchè nell'ascoltare l'eloquente discorso del mio amico senatore Pierantoni, come gli altri precedenti, mi è sembrato che vi sia equivoco.

Con quest'articolo, si ritiene, che venga data al governo semplicemente la facoltà di sciogliere il corpo delle guardie municipali, mentre più gravemente, la facoltà che si accorderebbe al governo non sarebbe di sciogliere ma di sopprimere questo guardie, e qui sta l'equivoco.

Il Governo può avere il diritto di sciogliere un municipio o altro corpo amministrativo o politico che sia, ma non di sopprimerlo, inquantochè ciò che è costituito per legge non può essere soppresso se non per un'altra legge. Quindi è che a ragione l'onor. sottosegretario di Stato ha detto che questo articolo di legge in fine non dà al Governo che una facoltà che già possiede qual'è quella di sciogliere un corpo qualunque di guardie per motivi di ordine pubblico, non tenendo conto però che qui si tratta di cosa assai più grave.

Quindi è che se alla parola « sopprimere » come sta nell'articolo si sostituisce l'altra di « sciogliere », allora e che io posso coscienza di dare il mio voto all'articolo medesimo, altrimenti no; imperocchè io credo sarebbe eccessivo e illegale, ed anche inutile accordare al Governo la facoltà di sopprimere o, distruggere un corpo riconosciuto dalla legge.

In quanto a ciò che l'onor. sottosegretario di Stato poi ha detto che, cioè, questa disposizione non tocca la libertà, io mi permetto di osservare, che ammettendo pure che non offenda la libertà, su che fo le mie riserve, offendo certo l'uguaglianza che deve essere la base sostanziale della libertà.

Non basta più che i municipi abbiano diverse qualità di sindaci, ossia sindaci popolari, elettivi o sindaci governativi; noi con questo articolo di legge avremo anche i municipi che avranno il diritto, concesso dal Governo, di avere delle guardie municipali, e dei municipi che non avranno questo privilegio.

Quindi la differenza fra i municipi non solamente non verrà appianata, ma si stabilirà sempre più profonda, non certamente a van-

LEGISLATURA XVI — 4.<sup>a</sup> SESSIONE — 1880-00. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

taggio della pubblica moralità e della pubblica quiete.

Per queste ragioni propongo che alla parola « sopprimere » si debba sostituire la parola « sciogliere », ed allora io molto volentieri e con tranquilla coscienza, potrò dare il voto a questo articolo; ma se si credo farlo rimanere come sta, allora assolutamente io non posso votarlo.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Canonico.

Senatore CANONICO. Per aderire al desiderio del mio collega dell'Ufficio centrale, dirò ancora poche parole.

Non parlerò di tutti i singoli emendamenti che si sono proposti; poichè quelli dell'onorevole Torrigiani e dell'onor. Zini sono stati accettati dall'onorevole sottosegretario di Stato e dall'Ufficio centrale.

Rimangono quelli degli onorevoli Vitelleschi, Paternostro, Pierantoni e Delfico.

Ora, quanto a quello dell'onor. Vitelleschi, già mi pare assodato che la sostanza di esso non cambierebbe affatto la sostanza del progetto governativo.

La sola differenza sarebbe in questo: che egli vorrebbe limitata la facoltà del Governo al caso in cui si tratti di guardie municipali armate; perchè i *gravi motivi di disciplina*, di cui parla altresì, si riferiscono all'organamento militare di dette guardie. Ora, sembra a me ed al mio collega dell'Ufficio centrale che non vi sia un motivo sufficiente per porre questa limitazione; perchè, anzitutto, i comuni i quali abbiano guardie municipali non armate, per quanto io sappia, non sono in gran numero.

Queste guardie municipali, d'altronde, non armate, non potranno mai, nella maggior parte dei casi, dar motivo al turbamento dell'ordine pubblico; e, quando ciò fosse, non v'è ragione per cui non debbasi alle medesime applicare lo stesso trattamento che per le guardie municipali armate.

Quanto all'emendamento dell'onor. Paternostro, non occorre più parlarne; perchè, naturalmente, respingendo l'emendamento Vitelleschi, a fortiori resterebbe respinto anche quello dell'onor. Paternostro.

Quanto all'onor. Pierantoni, egli parla di una clausola che verrebbe apposta nell'articolo, che cioè il ministro debba informarne il Parlamento,

sempre quando sopprime o non accorda l'istituzione delle guardie municipali. A me pare che sia superflua quest'aggiunta; imperocchè è certo che quando questo caso si avveri, non mancheranno certamente deputati i quali si faranno premura di interpellare il ministro su cosiffatto provvedimento.

Del resto, io non credo che con questo articolo si venga a distruggere o menomare in qualsiasi modo la vigoria della vita comunale. Io desidero quant'altri mai che le istituzioni comunali si mantengano vive e rigogliose, come quelle che sono il nucleo, dirò così, di tutto l'organismosociale, e che a noi Italiani specialmente ricordano l'epoca più gloriosa e più splendida della nostra storia. Ma qui si tratta semplicemente di agenti di polizia che devono mantenere l'ordine pubblico. Ora il mantenere l'ordine pubblico, evidentemente è ufficio del potere centrale, il quale è responsabile di tutto ciò che a questo servizio si attiene.

Finalmente non sarei d'accordo col senatore Delfico nel sostituire la parola « sopprimere » a quella di « sciogliere », perchè la parola « sciogliere » include l'obbligo di poi ricostituire, mentre la voce « sopprimere » avrebbe un significato più ampio, e più appropriato ai casi a cui la legge allude.

Noi non siamo qui che due dell'Ufficio centrale; ma il nostro voto sarebbe di mantenere il testo del progetto, salve le due modificazioni proposte, l'una dall'on. Torrigiani, e l'altra dall'on. Zini.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Il signor senatore Pierantoni non formola la sua aggiunta?

Senatore PIERANTONI. Io l'aveva raccomandata alla Commissione; ma l'esperienza m'insegna che quando Commissione e Governo vanno d'accordo, è inutile incomodarsi.

PRESIDENTE. Non formulando l'on. senatore Pierantoni nessun emendamento, noi abbiamo un emendamento proposto dall'on. Vitelleschi che rileggo:

« Nei comuni nei quali le guardie sono armate, o organizzate militarmente, il ministro dell'interno potrà per motivi gravi di ordine pubblico, o per gravi disordini di disciplina, sopprimerle e affidare la polizia municipale alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite con decreto reale ».

Abbiamo poi altri sotto emendamenti i quali

si adattano già sia alla dizione dell'articolo, quale è proposto, sia all'emendamento dell'onor. Vitelleschi che ne tiene conto, vale a dire le proposte perchè si aggiunga la parola « gravi » dove dice: « per motivi di ordine pubblico »; dove dice « non accordare » si dica « non permettere »; dove si dice « sopprimere », si dica invece « sciogliere »...

Per conseguenza cominceremo dalle votazioni dei sotto emendamenti che si adattano sia all'una che all'altra dizione dell'articolo, e poi passeremo alla votazione dell'emendamento dell'onor. Vitelleschi.

Dunque, coloro i quali intendono che la facoltà di scioglimento sia accordata al ministro dell'interno « per gravi motivi di ordine pubblico », modificazione, o meglio aggiunta, accettata dalla Commissione e dal sotto segretario di Stato, sono pregati di alzarsi.

È approvata l'aggiunta della parola « gravi ».

Ora viene l'altro sotto emendamento, « vietare » invece di « non accordare »....

Senatore ZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ZINI. Era mio intendimento che si affermasse la facoltà di vietare, non l'autorità di accordare o di non accordare che non è in questione. Per tanto aderisco anche alla proposta dell'on. Paternostro di sostituire la parola « vietare », perchè deve proprio essere un *veto* riservato al Governo.

PRESIDENTE. E la Commissione accetta questa correzione proposta dall'onor. senatore Paternostro e consentita dal senatore Zini?

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Ed il signor sottosegretario di Stato l'accetta?

FORTIS, *commissario regio*. Dichiaro che non posso accettarla.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il sotto-emendamento proposto dal senatore Zini e non accettato nè dal commissario regio, nè dalla Commissione.

Coloro che intendono che si dica « vietare » invece di « non accordare » sono pregati di alzarsi.

Il sotto-emendamento Zini non è approvato.

Coloro i quali credono che si debba dire « non permettere » invece di « non accordare »,

sostituzione accettata dal commissario regio e dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Coloro i quali intendono che si debba dire « sciogliere » invece di « sopprimere », sostituzione non accettata nè dal sottosegretario di Stato, nè dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora dunque pongo ai voti l'emendamento del signor senatore Vitelleschi (nel quale è già stato tenuto conto delle variazioni ammesse dal Senato), emendamento che si scosta dalla proposta ministeriale, e che non è accettato nè dalla Commissione, nè dal signor sottosegretario di Stato. Chi approva l'emendamento dell'onor. Vitelleschi, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Allora pongo ai voti l'art. 19 emendato come leggo:

#### Art. 19.

Le guardie di città hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e della giudiziaria.

Qualora per motivi gravi d'ordine pubblico il ministro dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia data alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto reale.

Chi approva l'art. 19 così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 20.

Le guardie di città sono nominate dal prefetto, previa deliberazione di un Consiglio d'arruolamento composto del prefetto, presidente,

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

del procuratore del Re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri nella provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza, come segretario, con l'assistenza di un medico militare.

Nelle deliberazioni in caso di parità prevale il voto del presidente.

Verificandosi le condizioni di che al 2° e 3° capoverso dell'art. 19 farà parte del Consiglio di arruolamento anche il sindaco.

(Approvato).

Art. 21.

In Roma avrà sede, alla dipendenza del Ministero dell'interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di città, colle norme da stabilirsi mediante speciale regolamento.

La scuola avrà pure una sezione di allievi guardie.

(Approvato).

Art. 22.

Le promozioni nel corpo delle guardie di città sono fatte per decreto ministeriale, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

(Approvato).

Art. 23.

Saranno pure con regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la disciplina, la divisa e l'armamento delle guardie di città.

(Approvato).

Art. 24.

Le guardie di città saranno reclutate a preferenza fra i carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gl'iscritti di seconda categoria che abbiano già avuto l'istruzione militare. Il servizio sarà calcolato come prestato sotto le bandiere; e finchè restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello ove fossero chiamate sotto le armi alle classi alle quali essi appartengono.

(Approvato).

Art. 25.

Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di città sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:

1° con l'ammonizione;

2° con la sospensione della paga fino a tre mesi;

3° con l'arresto in camera di disciplina fino ad un mese;

4° con la retrocessione dal grado;

5° con il licenziamento;

6° con l'espulsione dal corpo.

Senatore ZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ZINI. Prego la Commissione di rilevare che al n. 2 dell'art. 25 che dice: « con la sospensione della paga », questa sospensione non sarebbe limitata. E parmi che debba essere limitata a termini discreti. Io credo che si potrebbe determinarla nella stessa misura che è stata fissata per la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio quando si tratta degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. È giustissima l'osservazione dell'onor. senatore Zini, e la Commissione proporrebbe che si modificassero il n. 2 e il n. 3 di questo articolo; al n. 2 si dicesse: « colla sospensione della paga fino a tre mesi »; al n. 3 si dicesse: « coll'arresto in camera di disciplina fino a un mese ».

PRESIDENTE. Al numero 4 mi pare ci sia un errore di stampa poichè vi si legge: « retrocessione del grado ».

Senatore PUCCIONI, *relatore*. È vero, si deve leggere: « retrocessione dal grado ».

PRESIDENTE. Domando al senatore Zini se si accontenta di questa proposta?

Senatore ZINI. L'accetto.

PRESIDENTE. Domando la stessa cosa al sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti queste proposte della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Allora pongo ai voti l'articolo così modificato:

Art. 25.

Le infrazioni alla disciplina e le mancanze al servizio delle guardie di città sono punite nei casi e nei modi stabiliti dal regolamento:

- 1° con l'ammonizione;
- 2° con la sospensione della paga fino a tre mesi;
- 3° con l'arresto in camera di disciplina fino ad un mese;
- 4° con la retrocessione dal grado;
- 5° con il licenziamento;
- 6° con l'espulsione dal corpo.

(Approvato).

Art. 26.

In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di disciplina composto del prefetto, presidente, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri nella provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza, come segretario.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Verificandosi le condizioni di che al 2° e 3° capoverso dell'art. 19 farà parte del Consiglio di disciplina anche il sindaco.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'art. 27:

Art. 27.

Sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di disciplina tutte le infrazioni e mancanze alle quali sono applicabili le pene di che ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 25. Il Consiglio pronunzia sentito l'imputato nelle sue discolpe, e le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno.

Le pene dell'ammonizione e della sospensione della paga sono inflitte dal prefetto.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Vorrei fare un'osservazione pratica.

Nel numero tre dell'art. 25 fra le punizioni delle guardie di città si pone l'arresto in camera di disciplina e si dice poi nell'art. 27 che questa punizione è deliberata dal Consiglio di disciplina, composto, come stabilisce l'art. 20, del prefetto, del procuratore del Re, del capo d'ufficio locale di pubblica sicurezza, del comandante dei carabinieri della provincia e di un ufficiale di pubblica sicurezza come segretario.

La punizione in camera di disciplina può ricorrere di frequente, specialmente nel principio di questa istituzione.

Ora il sottoporre anche questa speciale punizione, che non è delle più gravi, all'approvazione del Ministero dell'interno mi pare soverchio, oltre che riuscire proprio ad ingombro.

Mi parrebbe più pratico che alla guardia punita fosse data facoltà di ricorrere. Ma se la guardia si assoggetta alla punizione perchè sa di averla meritata; l'averla a trasmetterne notizia al ministro dell'interno per l'approvazione a me pare, ripeto, una superfluità, un inutile ingombro.

Perchè poi il Ministero dell'interno sopra qual fondamento giudicherà?

Giudicherà sopra il verbale del Consiglio di disciplina ed il rapporto del prefetto. Quando si tratta di punizioni gravi, di retrocessione di grado, e tanto più del licenziamento e della espulsione dal corpo, allora se ne intende la ragione. Ma per queste minime punizioni mi par proprio che non ve sia bisogno.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Se io non ho male afferrato il concetto dell'onor. senatore Zini, egli vorrebbe che la punizione di cui al numero tre dell'art. 26, vale a dire l'arresto in camera di disciplina, s'infliggesse dal prefetto, salvo il diritto di ricorso al Consiglio di disciplina.

Ora, il progetto di legge stabilisce invece che cotesta punizione è inflitta dal Consiglio di disciplina, e che la deliberazione relativa è approvata dal ministro dell'interno.

È parso all'Ufficio centrale che, trattandosi di provvedimento restrittivo della libertà perso-

nale, l'accordare delle garanzie sia sempre un beneficio. Quindi l'Ufficio centrale insisterebbe nella forma dell'articolo come è concepito.

PRESIDENTE. Signor senatore Zini, insiste nella sua proposta?

Senatore ZINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro, chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 27 secondo il testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 28.

Sono punite con l'arresto in camera di disciplina sino a 60 giorni, che potrà essere seguito dalla espulsione dal corpo e dalla perdita dei diritti alla paga non ancora scaduta, al fondo di massa ed altri inerenti alla condizione di guardia, la diserzione o l'abbandono del servizio e, ove non costituisca un reato preveduto dal Codice penale, la grave insubordinazione al superiore.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. signor senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. A questo articolo proporrei che dopo le parole « ed altri » si aggiungesse la parola « diritti ».

Propongo poi un altro emendamento per mettere in armonia l'art. 28 con l'art. 25.

Nell'art. 25 abbiamo stabilito che la punizione consistente nell'arresto in camera di disciplina si può estendere fino ad un mese. Ma nell'articolo 28 si contempla un caso ben più grave, perchè si parla di diserzione e di abbandono del servizio; la pena pertanto deve essere maggiore. Quindi propongo che invece di dirsi « fino a 60 giorni », si dica « da 30 a 60 giorni ».

PRESIDENTE. Il signor sottosegretario di Stato accetta questi emendamenti della Commissione?

FORTIS, *commissario regio*. Accetto; è una necessità dopo il limite posto all'art. 25.

PRESIDENTE. Pongo ai voti due emendamenti proposti dalla Commissione; il primo che consiste nel dire « da 30 a 60 giorni » invece di « fino a 60 giorni »; il secondo che consiste

nell'aggiungere la parola « diritti » dopo le parole « ed altri ».

Chi approva questi emendamenti voglia sorgere.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 28 così emendato; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 29.

Con decreto reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di città per ogni comune in cui sieno istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse.

Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19, prima che sia emanato il decreto reale di che sopra, dovrà esser sentito il Consiglio comunale.

(Approvato).

#### Art. 30.

Nei casi contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19 il comune contribuisce al mantenimento delle guardie di città, pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.

Sono a carico del comune le spese per le caserme e per l'accasermamento.

(Approvato).

#### Art. 31.

Le guardie di città sono dirette e comandate nel servizio, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

(Approvato).

#### Art. 31.

Nelle città nelle quali alle guardie di città è affidato anche il servizio di polizia municipale, il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale.

Un ufficiale di pubblica sicurezza conferirà a questo scopo giornalmente col sindaco.

Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.

Il prefetto d'accordo col sindaco determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per la esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Ho chiesto la parola per un semplice emendamento di forma.

L'art. 32 comincia: « Nelle città nelle quali alle guardie di città », mi pare che sarebbe meglio dire: « Dove alle guardie di città è affidato ».

PRESIDENTE. Sarebbe meglio ancora dire diversamente, e cioè: « Nelle città dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città, il sindaco », ecc., e poi all'ultima riga dell'articolo mi pare meglio dire: « edilizia », invece di: « edilità ».

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Sì, sì, va bene.

PRESIDENTE. Allora sono due gli emendamenti di forma da portare all'art. 32, il primo di sostituire al testo nel primo capoverso il seguente: « Nelle città dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città, il sindaco », ecc., il resto come è stampato nel testo. E poi nell'ultimo capoverso invece di dire: « all'edilità » correggere « all'edilizia ».

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORRIGIANI. Desidererei uno schiarimento dall'onor. relatore.

Vedo che la spesa per il servizio delle guardie di città dove vengono soppresse le guardie municipali, sarà abbastanza rilevante, perchè l'articolo 30 dice:

« Nei casi contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19 il comune contribuisce al mantenimento delle guardie di città, pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.

« Sono a carico del comune le spese per le caserme e per l'accasermamento ».

Dunque molta è la spesa per i comuni in questi casi. Eppure ci sono dei servizi, che non vedo esplicitamente assegnati alle guardie di città; per esempio, tutti i servizi d'informazione. Le guardie municipali servono benissimo per questi, e a me nasce il dubbio, che quando siano soppresse e vengano sostituite da quelle di città, i comuni possano trovarsi nella necessità di istituire degli ispettori, o altro, per i servizi d'informazione, i quali sono necessarissimi, non fosse altro, per le tasse.

Così mi sembra all'ultimo capoverso dell'articolo 32 si potrebbe forse aggiungere qualche cosa e domando all'onorevole Commissione se si è occupata di questo possibile aggravio a carico dei comuni.

Il capoverso dice così:

« Il prefetto d'accordo col sindaco determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per la esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene all'edilità e alla polizia locale ».

Io non ci trovo nulla che accenni al servizio importante, necessario e continuo delle informazioni.

FORTIS, *commissario regio*. Voglio osservare all'onor. Torrigiani, che nella frase molto comprensiva « polizia municipale » entrano necessariamente anche i servizi d'informazione, di cui egli ha testè parlato. Basterà ad ogni modo questa dichiarazione per togliere ogni dubbio e lo prego quindi a non insistere.

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORRIGIANI. Io ringrazio l'onor. sottosegretario di Stato per lo schiarimento che mi ha dato; e in parte mi tranquillizza. Però mi pare che l'ultimo capoverso da me citato contraddica un poco alla dichiarazione adesso fatta dall'onorevole sottosegretario di Stato, perchè tassativamente dice: « per i provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilità e alla polizia locale ». Qui forse sarebbe il caso di aggiungere un inciso a determinare chiaramente che nel servizio locale s'intende compreso anche quello necessario e continuo delle informazioni.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Mi pare che questo dubbio affacciato dall'onorevole Torrigiani sia in gran parte eliminato dall'articolo, perchè

quando si dice che il prefetto deve, d'accordo col sindaco, determinare quante guardie siano da mettersi a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, è chiaro, a senso mio, che nella polizia locale entra il servizio di informazioni.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. A tutto ciò che è servizio ordinario di polizia municipale è provveduto dalla prima parte dell'articolo, la quale dice appunto così: « Nelle città, nelle quali allo guardia di città è affidato anche il servizio di polizia municipale, il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni nella forma che sarà determinata dal regolamento per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale ».

È detto inoltre: « L'ufficiale di pubblica sicurezza conferirà a questo scopo giornalmente col sindaco ». Si tratta sempre di servizio ordinario.

Vi è poi la parte straordinaria del servizio, e per questo l'articolo aggiunge: « Il prefetto d'accordo col sindaco determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio, ecc. ».

Mi pare che tutto sia stato considerato e non possa sorgere alcun dubbio su tali disposizioni.

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORRIGIANI. Prendo nota delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato e non dubito che vorrà ricordare che l'articolo è stato votato in questo senso.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io vorrei pregare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale a voler considerare se non vi sia possibilità di occasione a conflitto, con quella formula proposta dall'Ufficio centrale in emendamento di quella del disegno ministeriale.

« Un ufficiale di pubblica sicurezza » esso dice « sarà a disposizione del sindaco per ricevere gli ordini e le sue istruzioni ».

Io trovo che in questo comma si è aggiunta

una condizione grave a quanto si propone analogamente nella prima parte dell'articolo.

In quella il sindaco trasmette istruzioni; in questa dà ordini. Ma se per avventura questi ordini del sindaco apparissero al superiore diritto del delegato eccessivi o illegali e gli sembrasse di dover disdire il delegato che riveste un ordine dal sindaco, che poi venga contraddetto dal suo superiore diretto, come si regolerà? Non sarebbe dunque il caso di togliere la parola *ordini* lasciando solo *istruzioni*, anche per metterlo in armonia colla prima parte dell'articolo?

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Noi abbiamo poste queste parole *ordini* ed *istruzioni* al capoverso dell'art. 34, appunto perchè ci è parso necessario che il sindaco potesse all'ufficiale di pubblica sicurezza trasmettere ordini, in quanto riguardano la polizia municipale perchè egli solo è responsabile di questa polizia e non il prefetto. La polizia si esercita per mezzo delle guardie di città, ma la responsabilità è del sindaco; di qui la ragione di parlare di ordini e di istruzioni che il sindaco può e deve dare.

Senatore TORRIGIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

Senatore TORRIGIANI. Appoggio ancor io la dizione che ha proposta la Commissione perchè appunto è questo uno dei temperamenti ai quali accennai quando parlai ieri delle garanzie che si davano all'autonomia delle amministrazioni municipali. Per cui pregherei di lasciare la proposta così come è perchè mi sembra proprio opportuna e conveniente.

Senatore ZINI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io non ho fatto una proposta, ho sollevato soltanto un dubbio che mi è venuto da quella poca esperienza pratica che ho del servizio. Ma se resta inteso che il delegato di pubblica sicurezza riceve gli ordini direttamente e recisamente dal sindaco, ordini che lo stesso delegato non può nè contraddire, nè modificare, non avrò altro a dire; solo che tale me rimane sempre il dubbio che all'atto pratico possa accadere di ordini del sindaco, che il prefetto o il capo dell'ufficio di sicurezza ri-

scontrino dovere esse modificati. Onde la possibilità di un conflitto.

Del resto, ripeto, se si vuole che gli ordini, le istruzioni del sindaco siano assoluti e perentori, non ho nulla da aggiungere nè da obbiettare.

FORTIS, *commissario regio*. Chedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *commissario regio*. Ripeterò al senatore Zini che l'inconveniente non può nascere, in quanto che si tratta solo di polizia municipale.

Queste guardie di città che noi andiamo a sostituire alle guardie municipali devono essere specialmente addette al servizio di polizia municipale: il quale servizio è alla dipendenza del sindaco, sotto la sua responsabilità. È naturale quindi che il sindaco abbia anche la facoltà di dare ordini, sempre però in relazione al servizio municipale; non ordini intorno ai quali possa nascere conflitto coll'autorità politica.

Il conflitto potrebbe sorgere anche oggi se il sindaco esorbitasse dalle sue attribuzioni, dalle sue competenze; e pretendesse di dare alle guardie preposte alla polizia municipale degli ordini che non fossero tali da importare l'obbedienza, degli ordini non relativi ai servizi ed alla polizia municipale.

Ma quando il sindaco rimanga nei limiti della propria competenza, il conflitto non potrà sorgere, perchè la polizia municipale alla quale sono addette le guardie, è sotto la direzione e la responsabilità diretta del sindaco.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Io non ho supposto nè suppongo che il sindaco esca dall'orbita delle sue attribuzioni; ho supposto (e ne ho visto di casi accaduti sotto i miei occhi) di ordini irregolari, anzi illegali, dati da un sindaco a guardie municipali (che in questo caso sarebbero state le guardie di città), ordini, però, sempre nell'orbita delle sue attribuzioni, cioè di polizia municipale. Supposto dunque che da un sindaco sia dato ad un delegato di pubblica sicurezza un ordine riflettente il servizio municipale, ma evidentemente sbagliato, illegale; questi certamente ne riferirà al suo superiore per risapere se deve o no ottemperarvi?

Ecco dove, a mio avviso, può nascere il conflitto.

E poichè nella prima parte dell'articolo si parla solo d'istruzioni che il sindaco trasmette all'ufficio di pubblica sicurezza per l'esecuzione dei regolamenti municipali; mi pareva che fosse da mantenere la stessa dizione rispetto ai rapporti che il sindaco avrà con quel delegato messo a sua disposizione per la corrispondenza giornaliera: sì che poi il delegato pigliasse proprio gli ordini direttamente dal solo suo superiore.

La pratica dirà se io male m'apponga nel supporre la facilità di un conflitto tra gli ordini che possono essere dati dal sindaco e le contraddizioni che possono venire dagli ordini dell'ufficio di pubblica sicurezza.

Però non faccio nessuna proposta. E poichè l'Ufficio centrale e l'onor. sottosegretario di Stato (al quale più di ogni altro starà a cuore di tenere preservate le prerogative dell'ufficio della sicurezza pubblica) non temono inconvenienti da questa disposizione; e sta bene; io mi tengo pago di avere espresso i miei dubbi in proposito.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Essendo assente l'onorevole relatore, mi permetto rispondere due parole all'osservazione fatta dall'onor. senatore Zini. A me pare che il suo argomento provi troppo; perchè esso si potrebbe ripetere per qualunque ordine di amministrazione. Sempre può avvenire che colui il quale ha competenza in una data materia, non si tenga nei limiti delle sue attribuzioni e dia un ordine che non può dare.

In questo caso le leggi provvedono. O quegli che eseguisce l'ordine lo eseguisca a suo rischio e pericolo; o se vi si oppone, si vedrà se è il caso in cui egli può o non può, a termini di legge, resistere agli ordini dei suoi superiori. Quindi mi sembra che la difficoltà presentata dall'onor. senatore Zini non sia proprio una difficoltà perchè non è relativa a questo caso soltanto, ma sarebbe comune a tutti i rami della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte passeremo alla votazione.

Pongo ai voti per primo l'emendamento di forma introdotto al principio dell'articolo nei termini seguenti:

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

« Nei comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città il sindaco, ecc. ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi pongo ai voti l'altro emendamento di forma all'ultimo comma dell'articolo che sostituisce la parola « edilizia » con la parola « edilizia ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo dunque ai voti l'intero art. 32 così emendato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 33.

Nei limiti della pianta stabilita per ogni comune, a termini dell'art. 29, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare quel numero di agenti di investigazione che reputerà necessario per il servizio di scoperta dei reati e per la ricerca dei delinquenti.

(Approvato).

#### Art. 31.

Le guardie di città e i loro graduati, in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della paga per 15 anni di servizio, di un terzo per 20, della metà per 25 e di quattro quinti per 30 anni o più di servizio.

I diritti a pensione delle guardie o delle loro famiglie, per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nelle misure stabilite per l'esercito.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Quest'articolo stabilisce, rapporto alla pensione di riposo, una disposizione di favore per i graduati e per le guardie di città, avuto riguardo alla natura e all'indole speciale del servizio. Ma la pensione non si

accorda che dopo 15 anni di servizio; così quelli che dovessero cessare dal servizio dopo 14 anni, avrebbero pure diritto all'indennità, una volta tanto, stabilita dalla legge generale sulle pensioni? Prego l'Ufficio centrale a volere dichiararlo ed a dire quale è il suo avviso in proposito.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Al dubbio manifestato dal senatore Cavallini si risponde con poche parole.

Vi è un articolo, l'ultimo del progetto di legge, il quale dichiara abrogate tutte le disposizioni del titolo I della legge sulla pubblica sicurezza del 1865 e di tutte le altre leggi contrarie a questa in esame.

Ora siccome nell'art. 34 si stabilisce un ragguaglio diverso da quello stabilito nella legge generale delle pensioni riguardo al tempo del servizio, è certo che questa legge generale in ciò che non è abrogata rimane in vigore, e che quindi chi non ha prestato servizio per 15 anni avrà quei diritti che gli spettano per la legge generale suddetta.

Questa è l'interpretazione che noi diamo all'articolo.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Sta benissimo che l'Ufficio centrale dia all'articolo questa interpretazione; ma siccome non istà ad esso l'eseguire la legge, così, a torre di mezzo il dubbio da me sollevato, mi parrebbe non inopportuno dichiarare con un'aggiunta che la guardia di città, che abbia compiuto anni dieci di servizio, abbia diritto alla indennità, secondo la legge sulle pensioni.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole signor sottosegretario di Stato.

FORTIS, *commissario regio*. Per tranquillità dell'onore senatore Cavallini posso aggiungere che trattandosi d'una legge speciale, qual è quella che stiamo discutendo, non si può intendere derogata la legge generale se non in quelle disposizioni, che nella legge speciale sono espressamente indicate.

Noi facciamo un trattamento di favore alle guardie di città con questo art. 36.

Ora se noi in contemplazione di ciò volessimo spogliarle d'un diritto comune agli altri impiegati, lo dovremmo dire esplicitamente. Nessuna deroga implicita può venire da una disposizione che non regola tutta la materia.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Mi perdoni, onor. sottosegretario di Stato, ma i principi da lei accennati sono del tutto opposti alle massime ed ai principi delle leggi generali, ed è noto l'aforisma, come ella ben sa, che *generi per speciem, non speciei per genus derogatur*; e qui discutiamo appunto una legge speciale.

FORTIS, *commissario regio*. Nelle materie espresse.

Senatore CAVALLINI... Ma qui si tratta appunto del collocamento a riposo e delle sue conseguenze.

FORTIS, *commissario regio*... La legge speciale deroga la generale, tutti lo sappiamo; non vi è bisogno di molta dottrina per conoscerlo; ma nelle materie che contempla, non in quelle che non contempla...

Senatore CAVALLINI... Se la Commissione centrale ed il regio commissario persistono a sostenere che non vi ha bisogno di un'aggiunta, io che non potrei lusingarmi dell'accettazione di quella che fosse proposta, mi limiterò a prendere atto delle loro dichiarazioni.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Noi persistiamo nelle dichiarazioni fatte, perchè abbiamo l'intimo convincimento che non vi sia bisogno di una disposizione esplicita per mantenere in vigore le disposizioni generali, le quali non sono derogate dalla presente legge che è legge speciale.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 31 che ho testè letto.

(Approvato).

### CAPO III.

#### *Attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.*

#### Art. 35.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico,

alla incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, e, in genere, alla prevenzione dei reati; raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, e in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. Questo articolo comprende indistintamente le attribuzioni della polizia politica ed amministrativa, e quella della polizia giudiziaria.

Il raccogliere poi le prove dei reati, il procedere alla scoperta, e, in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti, che sono atti di polizia giudiziaria, si attribuiscono agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza considerati come tali; mentre non possono essere che attribuzioni degli stessi ufficiali ed agenti in qualità di ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, e non di tutti, ma di quelli, nei quali tal qualità è riconosciuta.

Presentemente sono ufficiali di polizia giudiziaria nel personale di pubblica sicurezza i delegati ed applicati. L'art. 2 del disegno di legge, che ci sta innanzi, sale agli ispettori ed eccettua soltanto i questori.

Per verità io avrei preferito restare ai delegati. La Commissione ha approvato l'innovazione per considerazioni, che dirò estrinseche, riferentisi alla qualità dei funzionari. Io per ragioni intrinseche, e per una certa mia esperienza avrei, come dicevo, preferito non seguire in questo la proposta del Governo.

Sappiamo che la polizia giudiziaria è sotto la direzione del procuratore generale presso la Corte d'appello, che ha la sorveglianza sugli ufficiali della polizia giudiziaria; i quali, in caso di mancanza o negligenza, ricevono da lui avvertimento od una specie d'ammonizione, ed in caso di recidiva sono denunziati al ministro di giustizia per provvedimenti opportuni.

Questa sorveglianza, quest'autorità del capo della polizia giudiziaria, l'adempimento di questa superiore attribuzione, è già alquanto difficile rispetto ai delegati; e, per quello che io

ne so, ogni volta si è dato di dover volgere avvertimento ad un delegato, v'è stato il pericolo di vedere alterate le buone relazioni fra il procuratore generale ed il prefetto.

Ora andando più in su, arrivando agli ispettori, immaginate quanta maggiore difficoltà avrà il procuratore generale a far valere la sua autorità, massimamente se si pensi che pure i delegati, qualche volta, almeno ai tempi in cui ho fatto l'esperienza mia (forse oggi sarà diversamente), poterono schermirsi dall'avvertimento del procuratore generale, coprendosi della responsabilità del questore o del prefetto. Non ho però proposto emendamento all'art. 2, appunto per la ragione che, quantunque la legge determini quali siano gli ufficiali della pubblica sicurezza, che hanno anche la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, vi è un'abitudine, non dirò abuso, perchè muove da un intento lodevole, che la polizia giudiziaria non si fa solamente da quegli ufficiali di pubblica sicurezza, che ne hanno l'attribuzione dalla legge, ma vi mettono mano i questori, i prefetti o qualche volta il Ministero stesso dell'interno. Per certe specie di reati è maggiore ambizione del merito della scoperta; onde la concorrenza di tutti, dagli ultimi agenti fino all'autorità politica superiore.

Ho perciò creduto più utile di fare una raccomandazione al Governo, affinché, nei regolamenti per l'esecuzione della legge, curi che le funzioni della polizia giudiziaria vengano esercitate esclusivamente dagli ufficiali della polizia giudiziaria, e sia questa mantenuta sotto l'unica ed assoluta direzione del procuratore generale.

Ma nell'articolo, che stiamo esaminando, amerei mettere una parola, un inciso, che gradirei fosse accettato dall'onor. sottosegretario di Stato e dalla Commissione. Dopo il primo periodo, che riguarda la polizia preventiva, a quello, che riguarda la giudiziaria, vorrei premettere un richiamo alle norme della procedura penale, che tutti i casi abbracciasse; levando poi quell'inciso: « e in ordine alla disposizione della legge », che si riferisce all'arresto dei delinquenti. Direi: « secondo le norme del Codice di procedura penale per la polizia giudiziaria e le rispettive attribuzioni, raccolgono le prove dei reati e procedono alla scoperta e all'arresto dei delinquenti ». Me ne

rimetto alla Commissione ed al Governo; che se non consentissero, mi allineerei pienamente alla raccomandazione sovraespressa, e sarei pago della dichiarazione, che non s'intenda punto derogato alle norme del Codice di procedura penale regolatrici della polizia giudiziaria.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. sottosegretario di Stato per l'interno.

FORTIS, *commissario regio*. Il senatore Manfredi vorrebbe che si premettesse all'enumerazione di queste operazioni riferentisi alla polizia giudiziaria, un inciso di questo tenore: « Secondo le regole della procedura penale ».

Ora lo credo che ciò non sia necessario né opportuno.

Nel periodo preliminare la ricerca delle prove dei reati non è soggetta a regole di procedura penale.

Sono cose molto diverse l'indagine della polizia e l'indagine giudiziaria. Ognuno lo vede. Si tratta di due operazioni molto distinte l'una dall'altra.

L'indagine giudiziaria deve essere regolata assolutamente, rigorosamente, dalle norme della procedura penale; l'indagine della polizia, quando il fatto non è passato ancora nel dominio dell'autorità giudiziaria, evidentemente non può essere regolata dalla procedura penale.

I procedimenti della polizia non possono andar soggetti a norme pubbliche di procedura, né a regole fisse.

L'arresto del delinquente invece è sempre un fatto regolato dalla legge. L'azione del funzionario non può quindi essere lasciata senza norme sicure e determinate.

Ma quando si tratta di scoprire reati e di raccoglierne le prove, si comprende da ognuno come possano seguirsi procedimenti diversi dalla polizia e dall'autorità giudiziaria.

Per queste ragioni principali, che potrebbero avere un largo sviluppo, e gli onorevoli senatori comprendono di che si tratta, spero che il senatore Manfredi vorrà rinunciare al suo emendamento.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. Io convengo bene, che vi può essere un primo istante del reato, diciamo obbiettivamente e materialmente considerato,

precedente all'azione dell'autorità giudiziaria; nel quale dobbiamo anzi essere grati all'accorrere d'ogni ufficiale ed agente di pubblica sicurezza; ma, quando siamo al raccogliere le prove, entriamo propriamente nella polizia giudiziaria, ed importa subordinare gli atti a chi ne ha la direzione, od alla più prossima autorità competente. Seguendo criteri diversi, può commettersi errore irreparabilmente nocivo al fine processuale. Si sono viste procedure non riuscite per essere stati sbagliati i primi passi, fosse pure per eccesso di zelo.

Nondimeno, riducendomi alla raccomandazione, prego che no' nuovi ordinamenti sia assicurata, anche nelle circostanze accennate dall'onor. sottosegretario di Stato, la massima cautela, si da non essere oltrepassati mai i termini della necessità; e sia soprattutto bene inteso, che rimangono inalterate le regole del Codice sulla polizia giudiziaria.

FORTIS, *commissario regio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *commissario regio*. Il senatore Manfredi si riferisce a criteri di prudenza e di abilità, ai quali ritengo si debba sempre ispirare l'azione della polizia.

Io pure sono d'avviso che le indagini ed i procedimenti della polizia debbano coordinarsi all'azione giudiziaria quando è in corso.

Ma vi è molte volte un periodo che antecede l'inizio della procedura giudiziaria, nel quale agisce da sola e con criteri del tutto propri la polizia. Ed anche durante il corso dell'azione penale non può la polizia abbandonare le ricerche già iniziate coi mezzi che sono soltanto in suo potere, dalle quali possono ottenersi utilissimi risultati.

Di tutto ciò è mestieri tenere il debito conto.

PRESIDENTE. Non essendovi proposto pongo ai voti l'art. 35, con avvertenza però che, essendo incorso un errore tipografico, dovrà dirsi « delle ordinanze delle pubbliche autorità » invece di « di pubbliche autorità ».

Chi approva questo art. 35 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 36.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la

loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.

(Approvato).

#### Art. 37.

Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.

Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con ispeciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del Codice di procedura penale.

(Approvato).

#### Art. 38.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza dovranno distender verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.

(Approvato).

#### Art. 39.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno porsi ad armacollo la sciarpa tricolore.

(Approvato).

#### Art. 40.

Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Per mettere in armonia la dizione di questo articolo con quella dell'articolo successivo, alla parola « truppa » si dovrebbero sostituire le altre « forza armata ».

PRESIDENTE. L'onor. relatore propone che in

sostituzione della parola « truppa » si dica « forza armata ».

Domando all'onor. sottosegretario di Stato se accetta questa sostituzione.

FORTIS, *commissario regio*. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 40 col' emendamento proposto dall'onor. relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 41.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza sono responsabili delle richieste che faranno alla forza armata. Questa nella esecuzione del servizio cui è chiamata resta sotto il comando dei suoi capi militari.

FORTIS, *commissario regio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Esiste fra l'art. 44 del testo approvato dalla Camera e l'art. 41 del testo proposto dall'Ufficio centrale del Senato una differenza abbastanza grave ed è questa: l'art. 41 toglie il rapporto di dipendenza dell'ufficiale militare che comanda la truppa dall'ufficiale di pubblica sicurezza che ha la responsabilità del servizio. Ora io non potrei consentire in ciò. Il Senato voglia ascoltare la lettura dei due articoli e vegga in che consista precisamente la differenza.

L'art. 44 diceva:

« La truppa resta sotto il comando dei suoi capi militari che nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti sono agli ordini degli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali ne spetta per intero la responsabilità ».

L'art. 41 dice invece:

« Gli ufficiali di pubblica sicurezza sono responsabili delle richieste che faranno alla forza armata. Questa, nella esecuzione del servizio cui è chiamata, resta sotto il comando dei suoi capi militari ».

È una cosa sostanzialmente diversa. Ora dovette osservare che non si tratta di chiamare la forza armata perchè adempia ad un determinato servizio sotto la responsabilità dei suoi

capi militari; ma si tratta di chiamare la forza armata perchè agli ordini dei suoi capi militari adempia ad un servizio, la cui responsabilità spetta all'ufficiale di pubblica sicurezza.

In altri termini, il comando della truppa resta all'ufficiale militare, ma la responsabilità del servizio, spetta intera all'ufficiale di pubblica sicurezza, alle richieste del quale deve necessariamente ottemperare l'ufficiale militare.

Il togliere il rapporto di dipendenza può essere causa di gravissimi inconvenienti: ed io invoco, a questo proposito, l'appoggio di quei senatori che possono avere in tale questione una competenza speciale.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Nella maniera come è redatto l'articolo 41 del progetto ministeriale, io non lo potrei del tutto accettare.

In esso si dice che i capi della truppa richiesta, sono agli ordini degli ufficiali di pubblica sicurezza nell'esecuzione del servizio.

La parola « ordini » come s'intende tra le truppe, è qualche cosa di assoluto; ammette una dipendenza senza osservazioni, un'obbedienza a tutte le disposizioni che esse ricevono: mentre che le condizioni della truppa che è chiamata ad agire per ordine pubblico, dietro richiesta dell'ufficiale di pubblica sicurezza, sono diverse.

La responsabilità del servizio è indubbiamente dell'autorità di pubblica sicurezza, il comandante delle truppe non può, nè deve nulla fare senza le indicazioni, non già senza gli ordini, dell'ufficiale di pubblica sicurezza; ciò in sino a che non giunga il periodo dell'azione.

Venuto questo periodo, cioè quando l'autorità di pubblica sicurezza con i mezzi legali, con le intimazioni, non essendo riuscita a ristabilire l'ordine, invita il comandante la truppa ad agire; allora questa opera interamente sotto gli ordini del suo comandante, e sotto la sua responsabilità. E deve essere così, perchè egli solo è in caso di giudicare della maniera come adoperare la forza.

Ora per lunga esperienza posso affermare, che nel periodo precedente, può esservi necessità di dipendenza dall'autorità di pubblica sicurezza, non mai di essere sotto i suoi ordini.

L'autorità di pubblica sicurezza, con le migliori intenzioni del mondo, talvolta vi frazio-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

nerrebbe le forze, per tal guisa compromettendole ed esponendole a parziali scacchi; i quali sarebbero d'incoraggiamento ai facitori di disordini, e potrebbero far prendere a questi di tali proporzioni, che non avrebbero preso se le forze fossero state adoperate opportunamente, e non frazionate.

Donde la necessità per l'autorità militare, di dare istruzioni ed insegnamenti ai comandanti preposti al servizio di pubblica sicurezza.

Bisogna por mente, che in servizio di pubblica sicurezza non vanno solamente piccole partite di quattro o cinque uomini, di otto con un caporale od un sergente; ma anche intere compagnie col loro capitano, battaglioni col loro maggiore, e talvolta anche forze maggiori, per adoperare le quali occorrono conoscenze militari.

L'autorità di pubblica sicurezza ha il concetto generale dell'operazione, del fine che vuol raggiungere, e dà l'indicazione alla forza. Il comandante della forza armata segue queste indicazioni, nè può di sua iniziativa, per sua volontà fare quello che egli riterrebbe più acconcio al caso.

Quindi la parola « ordini », come è detto nell'articolo, dovrebbe a mio parere essere modificata nel senso di una richiesta.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

Senatore ZINI. Domando la parola.

Senatore CANONICO. Non ho difficoltà che parli prima il senatore Zini.

PRESIDENTE. Ha dunque facoltà di parlare l'onorevole Zini.

Senatore ZINI. Ho chiesto la parola unicamente per dire che sono perfettamente d'accordo coll'onorevole senatore Mezzacapo. E poi in questo non porto io solo il mio povero criterio, ma richiamo l'uso, la consuetudine, l'osservanza antica in questo senso.

Ricordo i regolamenti e le istruzioni fino dal tempo nel quale io pure tenui ufficio di prefetto. Ordini: questa parola non si usava nemmeno verso il comandante dei reali carabinieri che è pure nella dipendenza quasi diretta del prefetto. Era ingiunto di adoperare la parola « richiedere, richiesta ».

Quindi l'ufficiale di pubblica sicurezza deve solo richiedere il comandante la forza, per esempio di sciogliere un assembramento, sedizioso; ma non gliene dà l'ordine.

Questa l'osservanza antica.

Mi par quindi che la dizione dell'Ufficio centrale, dove non ricorre la parola « ordini », sia preferibile a quella del disegno ministeriale.

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANONICO. Io non ripeterò le cose che con molto maggior competenza della mia e con lucidezza mirabile ha dette l'onorevole Mezzacapo. Solo desidero di esporre all'onorevole sottosegretario di Stato i criteri da cui è partita la Commissione nel proporre questa modificazione.

Questi criteri furono due. Anzitutto la Commissione si è detto: vi sono due servizi distinti, quello inerente alla polizia e sicurezza pubblica e quello di esecuzione di questo servizio per parte della forza armata, che dipende dai capi militari.

Il disporre ciò che si debba fare pel servizio della polizia e della sicurezza pubblica spetta all'autorità di pubblica sicurezza; ma, una volta che questa ha dato le sue disposizioni, i capi militari sono essi responsabili del modo come eseguiscano questo servizio; per la ragione che non si tratta più di decidere quali disposizioni si debbano dare, ma si tratta solo di eseguire le disposizioni date, impiegando a ciò, secondo la tecnica dell'arte, i militari che sono e debbono essere sotto gli ordini dei loro capi.

In secondo luogo si credette, anche per un riguardo ben dovuto verso l'esercito, di non usare un'espressione che avrebbe potuto ferire alquanto la sua suscettibilità. Si è detto, non *ordine*, ma *richiesta*, nel senso però che l'autorità di pubblica sicurezza esprima all'autorità militare quel che il pubblico servizio richiede da lei, e che essa, dietro questo invito, eseguisca le disposizioni date da quell'autorità.

Tanto è ciò vero, che nella stessa dizione proposta dalla Commissione speciale, si dice: « La forza armata nell'esecuzione del servizio cui è chiamata ». Il che vuol dire che *deve eseguire il servizio*; ma resta sotto il comando dei suoi capi militari; non dovendo lasciarsi all'autorità di pubblica sicurezza il dirigere essa nei particolari la parte tecnica dell'esecuzione. Solo credo, coi colleghi della Commissione, che forse sarebbe meglio dire: « rimane sotto il comando dei capi militari ».

FORTIS, *commissario regio*. Apprezzo moltis-

simo il sentimento dal quale sono ispirate le osservazioni del senatore Mezzacapo e quello che ha mosso l'Ufficio centrale del Senato a modificare l'art. 41.

Pure ammettendo che l'art. 41 come fu approvato dalla Camera, possa subire qualche modificazione nell'intento di togliere alla parola « ordini » quel significato che sembra inaccettabile, è però del pari manifesto che l'articolo 41, quale fu modificato dall'Ufficio centrale, non può essere accettato dal Governo perchè in esso non si stabilisce quel rapporto di dipendenza che è necessario e non può non esistere tra chi ha la responsabilità del servizio e chi ne ha la semplice esecuzione.

Intendiamoci bene. Il Governo non può prescindere da ciò, che la responsabilità del servizio sia dell'ufficiale di pubblica sicurezza: questa responsabilità deve esser esclusivamente sua; non può essere frazionata e fatta comune con chi comanda la forza armata.

Se una è la responsabilità, deve necessariamente conseguirne l'unità della direzione. Non comprendo come si possa in ciò dissentire.

La forza armata rimane sotto la dipendenza dei suoi capi, ma questi sono tenuti ad eseguire il servizio richiesto, ottemperando alle istruzioni loro impartite dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Sta bene se si tratta di sopprimere la parola « ordini » che sembra poco appropriata...

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

FORTIS, *commissario regio...* ed io sono ben contento di testimoniare il mio altissimo rispetto all'esercito, sopprimendo questa parola e sostituendone un'altra più propria ed accetta. Ma prego l'onor. senatore Mezzacapo e gli altri onorevoli senatori che nel suo parere consentono, a considerare che là dove havvi una sola ed intera responsabilità, non vi può essere che una sola direzione; e che una sola direzione importa che tutti quelli che sono chiamati ad eseguire il piano, a prestare il servizio, devono essere alla dipendenza o, come suol dirsi, a disposizione di chi dirige.

Comprendo perfettamente, come nell'esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza vi possa essere una certa libertà d'apprezzamento e di azione. Ma ciò nell'eseguire, non già nel prestabilire il servizio.

Il servizio di pubblica sicurezza non è ri-

chiesto, il più delle volte, in modo indeterminato, accennando soltanto allo scopo che si deve raggiungere; il servizio può avere il suo piano esecutivo...

Senatore MEZZACAPO. Questo è l'errore.

FORTIS, *commissario regio...* Se non ci fossero difficoltà, onor. senatore Mezzacapo, noi non ci troveremmo a fare questa discussione.

Il piano esecutivo sarà soltanto di massima, ma non può non accompagnare la richiesta della forza armata.

Ad ogni modo non è necessario continuare ora in siffatta discussione.

Non siamo chiamati qui a decidere come un ordine di servizio debba essere dato e come debba essere eseguito.

Esistono all'uopo apposite istruzioni. Non avvengono giammai inconvenienti e non s'incontrano difficoltà.

Nè la legge nè il regolamento devono troppo addentrarsi in una materia delicatissima. Convieni rimettersi alla prudenza di coloro che rappresentano l'autorità politica e l'autorità militare. Qui noi ci dobbiamo occupare di stabilire che alla responsabilità del servizio deve corrispondere la facoltà di richiederlo l'efficace concorso della forza armata.

Infatti, come potremmo noi attribuire agli ufficiali di pubblica sicurezza la responsabilità intera del servizio, se non ponessimo a loro disposizione i mezzi necessari per eseguirlo?

Data questa responsabilità, noi dobbiamo trovare una formola per la quale venga esclusa la possibilità che l'ufficiale di pubblica sicurezza possa allegare a sua scusa di non aver trovata corrispondenza ai propri ordini, alle proprie istruzioni, alle richieste fatte.

Intanto per non protrarre una discussione che potrebbe sconfluire dal tema, proporrei che si continuasse l'esame degli articoli che non incontrano difficoltà, riservandoci all'ultimo di formulare questo, previo uno scambio di idee, che ritengo possa rendere facilissima la cosa.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La Commissione avrebbe combinato un'altra formola che credo soddisfatta pienamente al desiderio dell'onorevole sottosegretario di Stato, alle giuste appren-

sioni che la Commissione stessa aveva avute, come pure a quelle del senatore Mezzacapo. La formola sarebbe questa:

« La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, i quali nell'esecuzione del servizio che viene loro affidato dovranno uniformarsi alle richieste degli ufficiali di pubblica sicurezza che ne hanno per intero la responsabilità ».

FORTIS, *commissario regio*. Dichiaro che io non ho difficoltà di accettare questa formola.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. La formula presentata dalla Commissione mi soddisferebbe; ma crederei prudente fare come ora indicava l'onorevole sottosegretario di Stato.

Cotesta è una questione molto delicata da non risolvere con un emendamento improvvisato, del quale non potremmo ora misurare tutte le conseguenze. Mi parrebbe opportuno e prudente il rimandare la nuova redazione di quest'articolo alla fine della legge, dopo essersi bene intesi sul fine che si vuol raggiungere, ed essersi ben assicurati che le frasi rispondano perfettamente al concetto. Perchè qui non è questione di suscettibilità militare, sibbene d'interesse pubblico.

Le forze di pubblica sicurezza e le militari appartengono tutte allo Stato, ed a questo debbono servire nei casi in cui debbasi mantenere l'ordine. E però qui lo studio vuol essere rivolto a cercare il modo migliore per raggiungere il fine; ovvero a vedere quale sia la maniera più efficace di far concorrere al caso tutte le forze materiali e morali. Studiando quindi la cosa con calma, faremo bene; tanto più che credo esservi nella legge di pubblica sicurezza qualche cosa relativa all'impiego della forza pubblica, che forse rassomiglia a quello che ora io dico, e bisognerebbe mettere d'accordo questo articolo con quanto è detto in quella legge, per non trovarsi in contraddizione.

Non so se i signori della Commissione lo ricordino.....

Senatore PUCCIONI, *relatore*. No, non lo ricordo.

Senatore MEZZACAPO... Ebbene, se non e nella legge di pubblica sicurezza, è in altre disposizioni servite sin oggi di norma per l'impiego

della forza pubblica; e ricordo che quelle esistenti presso i comandi militari, sempre riconfermate, siano per lo appunto quelle da me indicate.

Creda a me, onor. Fortis, quando le truppe vanno per un servizio di pubblica sicurezza, non sempre incontrano delegati, diciamo pure, d'ingegno elevato abbastanza e che abbiano conoscenza adatta per poter adoperare bene le forze, con tutti quei calcoli morali che si richiedono.

Le prime richieste che vengono dagli impiegati, che per lo più sono di secondo o terz'ordine, condurrebbero sempre al frazionamento delle truppe, perchè essi non sono in caso di vedere e prevedere dove sia o possa essere il pericolo vero.

Intanto due uomini cacciati a destra, due a sinistra, tre là, quattro qua, tutti isolati, possono essere sopraffatti dalla folla, e procurare a questa un facile vittoria su qualche punto, di cui si intendono di leggieri le conseguenze. Le armi sottratte a quei due o tre uomini fanno prendere al disordine un'ampiezza, che non avrebbe preso se la truppa fosse stata bene adoperata e compatta, opportunamente e con direzione determinata.

Sono senatore, è vero, ma son pure generale; in me queste due qualità formano un tutto solo, e non potrei scinderle.

Ho comandato per molti anni divisioni e corpi di armata, ed ho veduto che qualunque volta la forza è stata adoperata compatta, ed opportunamente, non v'è stato mai bisogno di ricorrere ad atti violenti.

La violenza è stata necessaria quando la forza è stata male adoperata, o frazionata, o quando è stato scelto male il momento.

Ritenga dunque il sottosegretario di Stato, che non è per soverchia suscettibilità militare che io parlo; sibbene per desiderio che il servizio pubblico sia ben ripartito, che la sicurezza pubblica e l'ordine sieno ben assicurati.

Questo è l'unico sentimento da cui sono mosso, nelle brevi osservazioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

FORTIS, *commissario regio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *commissario regio*. Io non credo di avere pronunciata la parola « suscettibilità ».

Senatore MEZZACAPO. Eppure la parola fu pronunciata.

FORTIS, *commissario regio*. Non certo da me.

Senatore CANONICO. Sono io il colpevole.

PRESIDENTE. Non interrompano.

FORTIS, *commissario regio*. Veda, l'ha pronunciata l'onor. Canonico.

Certo però che se anche l'avessi pronunciata, nella mia bocca non poteva avere il significato che al senatore Mezzacapo piacque di rilevare.

Dissi sin da principio che apprezzavo altamente il sentimento che aveva mosso il senatore Mezzacapo e l'Ufficio centrale a sostenere la modificazione dell'articolo.

Ma poi ho creduto mio dovere di richiamare la loro attenzione sul concetto dell'unica ed intera responsabilità del funzionario di pubblica sicurezza dal quale è richiesta la forza armata.

Ed in nome di questa responsabilità reclamai quella corrispondenza di mezzi che verrebbe a mancare se la responsabilità stessa si frazionasse quanto alla disposizione generale del servizio.

Senatore MEZZACAPO. Ella, onorevole Fortis, esprime benissimo il suo concetto, ma non lo esprime egualmente bene l'articolo che discutiamo.

PRESIDENTE. Non interrompano, non si facciano conversazioni.

FORTIS, *commissario regio*... Noi dobbiamo tener saldo il principio della responsabilità intera del funzionario di pubblica sicurezza che è preposto ad un dato servizio e dobbiamo dargli i mezzi che gli sono necessari; nel tempo stesso che dobbiamo avere il maggior riguardo per quella autorità morale che il comandante della forza armata deve avere. L'intelligenza ed il tatto degli ufficiali militari debbono più particolarmente spiegarsi in quella parte esecutiva, alla quale appunto si riferiva il senatore Mezzacapo.

Non ho quindi alcuna difficoltà di associarmi a lui nella proposta che si studi ancora più pacatamente la compilazione di quest'articolo, pregando l'onorevolissimo presidente di rimandarne lo studio alla Commissione e procedere innanzi nell'esame degli altri articoli che non credo porteranno discussione.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la sospensiva proposta dall'onor. sottosegretario di Stato, perchè anch'egli è persuaso che anche l'ultima formola proposta non corrisponde pienamente ai desideri giustamente espressi dall'onor. senatore Mezzacapo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la sospensiva dell'Art. 41 proposta dall'onor. sottosegretario di Stato ed accettata dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 42.

La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che sino all'arrivo dell'autorità competente venga alterato lo stato delle cose.

(Approvato).

#### Art. 43.

Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata è presentata all'autorità che ha omesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, entro 24 ore esser rimesso all'autorità giudiziaria.

(Approvato).

#### CAPO IV.

##### *Disposizioni generali e transitorie.*

#### Art. 41.

Il ministro dell'interno, di accordo con gli altri ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purchè posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore; come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1890

## Art. 45.

I comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.

I loro verbali, nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria.

(Approvato).

## Art. 46.

Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o più località del Regno e siano insufficienti al bisogno i reali carabinieri in servizio attivo e le guardie di città, il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

## Art. 47.

Nulla è innovato nell'organamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'arma dei reali carabinieri.

(Approvato).

## Art. 48.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arti o mestiere: nè possono assumere le qualità di amministratori, consiglieri di amministrazione, commissari di vigilanza od altro ufficio nelle Società costituite a fine di lucro.

## Art. 49.

Le guardie di pubblica sicurezza a piedi entreranno nel corpo delle guardie di città mantenendo gli obblighi di ferma a cui sono vincolate.

Nei casi previsti dall'art. 19 le guardie municipali che abbiano i requisiti necessari saranno ammesse nel corpo delle guardie di città.

(Approvato).

## Art. 50.

I comandanti delle guardie di pubblica sicurezza e delle guardie municipali che avranno i requisiti determinati dal regolamento, potranno, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.

(Approvato).

## Art. 51.

Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19 le guardie municipali che sieno state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensione a carico del comune, liquideranno in occasione del loro collocamento a riposo la pensione ai termini della presente legge.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.

PRESIDENTE. A me pare che all'art. 51 si presentino questioni abbastanza gravi.

Perciò proporrei di rinviare il seguito della discussione a domani.

FORTIS, *commissario regio*. Non si potrebbe almeno, poichè la discussione è recente, sospendere per qualche minuto la seduta onde concertare l'articolo con la Commissione?

Senatore PUCIONI, *relatore*. Su questo articolo potrà impegnarsi una discussione piuttosto lunga; chiedo perciò se non sarebbe il caso di rinviare alla seduta di domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Allora si rimanda a domani il seguito della discussione.

Quindi io pregherei il Senato di volersi riunire domani al tocco in Comitato segreto, indi alle 3, nella speranza che il Comitato segreto sia ultimato, si passerebbe alla seduta pubblica.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Al tocco: Comitato segreto.

Alle 3 pom.: seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sul personale di pubblica sicurezza (*seguito*);

Continuazione alla Famiglia del principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato;

Transazione della causa colla ditta Minneci già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia;

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90;

Approvazione di eccedenze d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89: progetti di legge riguardanti *uno* il Ministero del Tesoro, *quattro* quello delle finanze, *quattro* quello degli esteri, *nove* quello dell'istruzione pubblica, *sei* quello dell'interno, *tredici* quello della guerra, *tre* quello della marina e *uno* riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio stesso 1888-89;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890;

Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere con la sovrimposta del 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui, ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio del 1889.

La seduta è sciolta (ore 6).

## XVIII.

## TORNATA DEL 22 MARZO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Seguìto della discussione del disegno di legge sul personale di pubblica sicurezza — Approvazione dell'art. 41 rimasto sospeso e dei successivi fino al 57 ultimo del progetto — Osservazioni del senatore Cavallini all'art. 54 e risposte del commissario regio — Presentazione di due disegni di legge — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1° Continuazione alla Famiglia del principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato; 2 Transazione della causa colla ditta Minneci già appaltatrice del caserinnaggio militare in Sicilia; 3 Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1889-90 e di quarantuno progetti di legge per approvazione di eccedenze d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 20.

È presente il signor sottosegretario di Stato per l'interno, commissario regio. Intervengono successivamente i ministri del Tesoro, della guerra e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

## Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di petizioni giunte al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

« N. 32. La Giunta comunale di Minerbio fa istanza onde ottenere che nel riordinamento della circoscrizione giudiziaria venga mantenuta la pretura di quel comune.

« 33. Il Comizio agrario di Torino ed altri istituti agricoli del Piemonte fanno istanza onde

ottenere disposizioni legislative per impedire la soverchia distruzione degli uccelli insettivori.

« 34. La Deputazione provinciale di Udine fa istanza onde ottenere che venga introdotta un'aggiunta all'art. 73 del disegno di legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

« 35. La Deputazione provinciale di Venezia domanda che nel disegno di legge per modificazioni alle leggi postali venga introdotta una disposizione che stabilisca l'esenzione di francatura postale per le corrispondenze ed atti delle amministrazioni provinciali ».

Seguìto della discussione del progetto di legge:  
« Sul personale di pubblica sicurezza » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguìto della discussione del progetto di legge sul personale di pubblica sicurezza.

Come il Senato ricorda, ieri la discussione fu

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1890

condotta fino ad approvare l'art. 50, lasciando però in sospenso l'art. 41.

Domando alla Commissione se intende di procedere oltre nella discussione, ovvero di esaurire prima quella dell'art. 41 lasciato in sospenso.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Sarebbe nostra intenzione di esaurire prima la discussione dell'articolo lasciato in sospenso.

PRESIDENTE. L'art. 41 sospenso è del tenore seguente:

#### Art. 41.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza sono responsabili delle richieste che faranno alla forza armata. Questa nella esecuzione del servizio cui è chiamata resta sotto il comando dei suoi capi militari.

Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione intorno a questo articolo.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. L'Ufficio centrale d'accordo coll'onor. sottosegretario di Stato e coll'onor. Mezzacapo che ieri richiamarono l'attenzione del Senato sulla forma dell'art. 41, ha creduto opportuno ritornare al testo dell'articolo ministeriale (n. 44) con due semplici varianti, cioè, invece di dire: « La truppa resta », ecc., sostituire: « La forza armata rimane », ecc.; e invece di dire: « sono agli ordini degli ufficiali », ecc., sostituire: « sono a disposizione degli ufficiali », ecc.

Per giustificare questo secondo emendamento, perchè intorno al primo non occorre spendere parola, io non ho che ad enunciare al Senato come con un decreto reale del 22 novembre 1886, furono determinate le norme sulla richiesta della truppa in servizio della pubblica sicurezza.

In codesto decreto reale al paragrafo 14 sta scritto quanto appresso:

« La forza armata rimane sempre sotto il comando dei propri superiori, ma questi devono prestarsi alla richiesta dei funzionari di pubblica sicurezza ai quali spetta la responsabilità di ogni atto che a loro richiesta la truppa abbia ad eseguire. Però nell'ottemperare alle richieste dei funzionari di pubblica sicurezza i comandanti di truppe sono liberi di adottare quelle disposizioni militari che essi crederanno più opportune per raggiungere l'intento ».

Ora, accettando il testo del progetto ministeriale poichè rimane in vigore la disposizione dell'accennato decreto, mi pare che tutte le difficoltà che ieri vennero enunciate sieno tolte di mezzo.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Ho chiesto la parola soltanto per dichiarare che sono d'accordo coll'Ufficio centrale nell'emendamento proposto, che consiste nel sostituire le parole « a disposizione » alle parole « agli ordini ».

Senatore MEZZACAPO. Anch'io annuisco.

PRESIDENTE. Per conseguenza invece del testo dell'art. 41 così come l'aveva redatto la Commissione, si prenderà per testo dell'articolo stesso il 41 del progetto ministeriale, colle seguenti varianti. Invece di dire: « La truppa resta sotto il comando ecc. » dire nel modo seguente: « La forza armata rimane ecc. »; ed invece delle parole « sono agli ordini » sostituire queste « sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali ne spetta per intero la responsabilità ».

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti gli emendamenti.

Quelli che approvano che in luogo delle parole: « la truppa resta », si dica: « la forza armata rimane », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Quelli che credono di sostituire alla parola « agli ordini » l'altra « a disposizione » sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 41 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora veniamo all'art. 51; ne do lettura.

Art. 51.

Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19 le guardie municipali che sieno state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensione a carico del comune,

liquidano in occasione del loro collocamento a riposo la pensione ai termini della presente legge.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 51.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo all'art. 52; ne do lettura.

Art. 52.

Sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 272 della legge provinciale e comunale del 10 febbraio 1889 continuerà a far carico ai comuni la metà della spesa per la retribuzione delle guardie di città.

Sono a carico del rispettivo comune per il tempo sopra indicato le spese per le caserme e per l'accasermamento delle guardie di città.

Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal contributo stabilito nell'art. 30 della presente legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola si passerà alla votazione.

In questo articolo però bisogna introdurre una modificazione di forma. Invece di dire « continuerà a far carico », si dovrebbe dire: « continuerà ad essere a carico ».

Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'articolo così modificato. Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 53.

(Articolo aggiunto).

Alla fine di ogni anno e per il tempo stabilito nell'articolo precedente il prefetto comunicherà

a ciascun comune lo stato di giornate di presenza delle guardie che siano state realmente retribuite dallo Stato pel servizio prestato nel territorio del comune stesso. Ove questo numero sia nel suo complesso inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che in ordine all'art. 29 sia stato attribuito al comune, si farà luogo a vantaggio di questo ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. A me pare che alla parola « realmente » si dovrebbe sostituire la parola « effettivamente », ed invece di dire « di giornate » si dovrebbe dire « delle giornate ». Poi invece di dire « in ordine all'art. 29 sia stato attribuito al comune », proporrei si dicesse: « a norma dell'art. 29 sia stato assegnato al comune ».

PRESIDENTE. Il signor sottosegretario di Stato accetta questi emendamenti?

FORTIS, *commissario regio*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti gli emendamenti proposti a quest'articolo, l'uno per riparare ad un errore di stampa, e gli altri, emendamenti di sostanza.

Chi approva che invece di « di giornate » si dica « delle giornate »; invece di « realmente » « effettivamente »; invece di « in ordine all'art. 29 sia stato attribuito al comune », si dica: « a norma dell'art. 29 sia stato assegnato al comune », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti il complesso dell'art. 53.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Per un triennio dalla pubblicazione della presente legge, con decreto reale, in seguito a parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina di che all'art. 10, potranno esser collocati a riposo d'ufficio, con diritto al minimo della pensione, quelli ufficiali di pubblica sicurezza, i quali, dopo 20 anni di servizio per l'avanzata età, per le condizioni di salute o per

difetto delle qualità necessarie, sieno riconosciuti non più atti a prestare utilmente servizio nell'amministrazione della pubblica sicurezza sebbene non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1, lettera A della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Nel computo degli anni di servizio saranno calcolate le campagne di guerra dai medesimi fatti in conformità delle leggi vigenti.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Proporrei una modificazione di forma all'ultimo comma dello articolo in discussione. Invece di dire: « Nel computo degli anni di servizio saranno calcolate le campagne di guerra dai medesimi fatte, in conformità delle leggi vigenti », proporrei si dicesse: « Nel computo degli anni di servizio saranno calcolate, in conformità delle leggi vigenti, le campagne di guerra ».

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Colgo l'occasione, che per l'ultima volta mi si presenta in questo progetto di legge, per richiamare l'attenzione del Governo su d'un argomento di non poca importanza, cioè, sui collocamenti, e sulle pensioni di riposo.

Già nei precedenti articoli 36 e 51 si stabilirono disposizioni, che non solo diminuiscono il numero degli anni richiesti per far luogo alle pensioni di riposo, ma aumentano anche la quota delle pensioni stesse a favore delle guardie di città e loro graduati, ed ora qui all'articolo 54 si accorda loro un nuovo beneficio.

Ho già in una delle precedenti sedute dichiarato, che mi astenevo dal fare proposte contro questi vantaggi che oggi si vogliono concedere alle guardie di città, perchè vedeva anche io, che si trattava di un servizio di natura speciale e gravoso, e che perciò poteva consigliare un provvedimento d'eccezione.

Ma questa materia delle pensioni per le guardie di città mi porta ben più oltre.

Le pensioni di riposo agli impiegati si civili che militari crescono ogni anno a dismisura. Non parlo di quelle che per diritto sono dovute a coloro che hanno raggiunto il numero degli anni di servizio e l'età prescritta, e che perciò sono dovute agli impiegati che chiedono il loro

collocamento a riposo, perchè ad essi la pensione non si può recusare. È questo un loro diritto assoluto, ineccepibile, che, come qualunque altro, si potrebbe esperire anche davanti i tribunali.

Intendo invece riferirmi a quei collocamenti a riposo che decretano i ministri per loro iniziativa, ed ai quali gli impiegati non avrebbero diritto, e sono forse quelli in maggior numero.

Or bene, mi ha fatto senso una disposizione del Governo, colla quale si istituiva una Commissione speciale, perchè constataste le ragioni per cui le pensioni di riposo si aumentino sempre più ogni anno.

Ma aveva proprio bisogno il Governo di essere in ciò illuminato da altri?

La ragione non è che una sola e sta nel fatto dello stesso Ministero che con soverchia facilità colloca a riposo d'ufficio i suoi funzionari.

Ne vogliamo una prova? Eccola. Una grande parte di questi impiegati, appena ottenuta la pensione, e trovandosi ancora in buonissime condizioni fisiche ed intellettuali, si procurano altri collocamenti o presso istituti o presso privati e prestano loro utilissimi servizi che avrebbero potuto prestare allo Stato. Ma dal momento che anche il Ministero riconosce la necessità di porre un argine al sempre crescente numero delle pensioni che ascendono a circa 70 milioni, e che sono in sua mano i mezzi di restringere questa piaga del bilancio, e che tutto dipende da esso, si circondi una volta di tutte quelle cautele necessarie a far sì che i collocamenti a riposo d'ufficio non cadano che su chi evidentemente si trovi nell'impossibilità di prestare più oltre utili servizi al paese.

Non faccio proposte sull'art. 54 per le ragioni innanzi addotte e perchè qui si tratta di una disposizione transitoria di poco rilievo, ma urge che il Ministero si contenga nel resto nel modo da me indicato.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Siccome il senatore Cavallini non ha fatto alcuna proposta, avrei anche potuto tacere, ma voglio far presente al senatore Cavallini una ragione delle disposizioni da lui criticate.

Io comprendo la sua preoccupazione, veggio l'inconveniente che deriva dalle disposizioni di legge che affrettano i collocamenti a riposo.

L'inconveniente è gravissimo per la finanze. Ma d'altra parte le ragioni del servizio sono altrettanto gravi ed urgenti.

L'onor. senatore Cavallini deve comprendere come per un lungo periodo di tempo non si sia potuto fare una scelta ponderata; una buona scelta del personale, specialmente per il servizio della pubblica sicurezza; e come siasi riconosciuta la necessità imprescindibile di migliorare e ringiovanire il personale, eliminando gli elementi meno buoni e più stanchi.

Quindi la necessità di ricorrere con maggiore frequenza ai collocamenti a riposo.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, possiamo venire ai voti.

Prima di ogni altra cosa pongo ai voti la modificazione di forma dell'ultimo comma dell'articolo, la quale consisterebbe nel sostituire alla redazione letta la seguente:

« Nel computo degli anni di servizio saranno calcolate in conformità delle vigenti leggi le campagne di guerra ».

Chi approva quest'ultimo comma così redatto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 54 così emendato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 55.

Il servizio d'anagrafe, istituito a termini dell'art. 141 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), negli uffici di questura, potrà istituirsi anche presso gli altri uffici di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 55.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. La Commissione proporrebbe l'aggiunta di un altro articolo, il quale sarebbe così concepito:

« Quando nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti si usano le parole « guardie di pubblica sicurezza » s'intendono sostituite le parole « guardie di città ».

La ragione di questo emendamento è molto facile a comprendersi. In molte leggi si parla di guardie di pubblica sicurezza, qui si parla di guardie di città. Quindi ci è sembrato opportuno aggiungere l'articolo di cui ho dato lettura, per mettere in armonia la legge nuova con le vecchie.

FORTIS, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *commissario regio*. Io non avrei alcuna difficoltà, come già ho dichiarato, di accettare questo articolo, ma qualcuno potrebbe osservare come sia superfluo, quando la cosa non può esser dubbia, compilare un apposito articolo di legge.

Opportunamente mi faceva osservare l'onorevole ministro dei lavori pubblici che, quando alle parole « guardie doganali » si sostituiscono in leggi successive le altre « guardie di finanza », non fu mestieri di un articolo perchè la sostituzione fosse intesa. Basterebbe poi la discussione che abbiamo fatto per eliminare ogni dubbio.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI, *relatore*. Noi abbiamo tolto l'esempio di questa disposizione dalle consimili che si trovano nella legge del 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale.

In quella legge, a modo di esempio, si è detto che alla espressione « tribunale civile e correzionale » si sostituiva l'altra « tribunale civile e penale ». Perchè? Perchè col Codice nuovo era abolita la tripartizione dei reati. Tuttavia se l'onorevole commissario regio crede che le dichiarazioni scambiate su questo punto rendano inutile l'articolo, in quanto basteranno ad eliminare qualunque dubbio in proposito, noi pure ci accontenteremo di questo scambio di dichiarazioni ritirando la proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 56, che suona così:

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1890

Art. 56.  
Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, i regolamenti necessari per la esecuzione della presente legge o delle singole parti di essa.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 56 che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 57.  
Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo I della legge 20 marzo 1835, allegato B, sulla sicurezza pubblica, e ogni altra disposizione contraria alle presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in principio della seduta di lunedì.

Intanto domando alla Commissione se ha bisogno di procedere al coordinamento del disegno di legge testè approvato, ovvero se possa esser votato senz'altro.

Senatore PUCIONI, *relatore*. Questa mane mi sono fatto un dovere di esaminare tutti gli articoli che sono stati votati nei giorni scorsi e mi sono convinto che non vi è bisogno di alcun coordinamento; è chiaro poi che non ne hanno bisogno quelli votati nella seduta d'oggi.

Per esaurire poi il compito mio, dichiaro che non giunse all'Ufficio centrale alcuna petizione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Sta bene.

**Presentazione di progetti di legge.**

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Convalidazione di regi decreti che autorizzano prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1889-90.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge, già approvati dalla Camera dei deputati, i quali, secondo il regolamento prescrive, saranno trasmessi all'esame della Commissione permanente di finanza.

**Discussione del progetto di legge: « Continuazione alla Famiglia del principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato » (N. 64).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Continuazione alla Famiglia del principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad Esso assegnato ».

Si dà lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

L'appannaggio di L. 400,000 assegnato con la legge del 30 giugno 1867, n. 3761, al principe Amedeo di Savoia è continuato al figlio maggiore principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta.

Sulle L. 400,000 sarà dal Re prelevata una somma annua a favore della famiglia del principe Amedeo di Savoia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione e il disegno di legge, constando di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

**Approvazione del progetto di legge: « Transazione della causa colla ditta Minneci già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia » (N. 58).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge:

Transazione della causa colla ditta Minneci

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1890

già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 540,000 e quella pel pagamento dei relativi interessi legali e delle spese di giudizio da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90, colla denominazione: « Transazione della causa colla ditta Minneci, già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione e il progetto, constando di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge « Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90 » (N. 13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge:

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90.

Prego di leggere il progetto di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È autorizzato il trasporto della somma di L. 32,374 dal capitolo 85 « Mercedi al personale - Agordó » al capitolo 86 « Acquisti di materiale e trasporto - Agordó » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, approvato colla legge 29 giugno 1889, n. 6135.

PRESIDENTE. Manca il relatore del progetto di legge in discussione, ma essendo presente il

presidente della Commissione permanente di finanza, senatore Cambray-Digny, credo che voglia supplirlo.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Anche questo disegno di legge è di un solo articolo e si voterà per conseguenza a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Approvazione dei progetti di legge per eccedenze d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89: riguardanti « uno » il Ministero del Tesoro, « quattro » quelle delle finanze, « quattro » quello degli esteri, « nove » quello dell'istruzione pubblica, « sei » quello dell'interno, « tredici » quello della guerra, « tre » quello della marina, e « uno » riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio stesso 1888-89 (dal n. 18 al n. 57 inclusivamente più il n. 63).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Approvazione di eccedenze d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1889-90: progetti di legge riguardanti uno il Ministero del Tesoro, quattro quello delle finanze, quattro quello degli esteri, nove quello dell'istruzione pubblica, sei quello dell'interno, tredici quello della guerra, tre quello della marina, e uno riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio stesso 1888-89.

Incominceremo dal primo:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 5122 60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 138 « Acquisto dell'uso di un palazzo in Londra per la regia ambasciata italiana ed altre spese accessorie di contratto e restauro (legge 3 febbraio » 1887, n. 4306) dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-1889.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5122 60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 138 « Acquisto dell'uso di un palazzo in Londra per la regia ambasciata italiana ed

altre spese accessorie di contratto e di restauro (legge 3 febbraio 1887, n. 4306) » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Si passerà al numero successivo:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1015 09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 42: « Stipendi agli ispettori superiori delle gabelle (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1015 09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 42 « Stipendi agli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione sopra questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Si passerà alla discussione del progetto di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1308 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Fitto di locali - Lotto (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1308 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Fitto di locali - Lotto (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa dal Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888 89.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Il disegno di legge, che è di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 3646 35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 84 « Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3646 35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 84 « Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa e trattandosi di progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge intitolato:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1853 62 verificatasi sull'assegnazione del

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1890

capitolo n. 90 « Stipendi agli impiegati delle saline (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.  
Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1853 62, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90 « Stipendi agli impiegati delle saline (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge che è di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo alla discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 39,369 80 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero (spese d'ufficio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 39,369 80 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 14,828 96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 14,828 96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888 89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di una proposta di legge compresa in un articolo unico, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 14,153 56 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 14,153 56 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 49,299 23 verificatasi sull'assegnazione del cap. 13 « Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

#### Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 49,299 23 verificatasi sul capitolo n. 13 « Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 13,433 78 verificatasi sull'assegnazione del cap. 4 « Ministero (spese d'ufficio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

#### Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,433 78, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 75,384 26 verificatasi sull'assegnazione del cap. 6 « Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni e indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi a cattedre universitarie, a cattedre per l'insegnamento nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nautici e nelle scuole normali, e per concorsi nel personale dirigente amministrativo » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

#### Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 75,384 26 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni ed indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi a cattedre universitarie, a cattedre per l'insegnamento nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nautici e nelle scuole normali e per concorsi nel personale dirigente amministrativo » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene il disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 36,027 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 « Indennità di trasferimento agli impiegati dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.  
Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 36,027, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 « Indennità di trasferimento agli impiegati dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.  
Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene il disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 8073 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Spese per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 8073 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Spese per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecnico, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene il disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1719 73 verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 14 « Spese di manutenzione, riparazione e adattamento di locali dell'amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1719 73 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14 « Spese di manutenzione, riparazione ed adattamento di locali dell'amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si procederà alla discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 20,014 11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 20,014 11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888 89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 3398.97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 24 « Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 3398 e cent. 97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 24 « Biblioteche nazionali ed universitario - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Trattandosi di articolo unico si voterà a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Ora si procederà alla discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 92,642 50 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 92,642 50 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, si voterà a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Ora si procederà alla discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1881 58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 63 « Assegni di disponibilità (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1881 58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 63 « Assegni di disponibilità - Spese fisse » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione s'intenderà chiusa, e constando il disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Ora passeremo alla discussione dei progetti di legge che riguardano il Ministero dell'interno, il primo dei quali è:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 28,200 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 « Indennità di traslocamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 28,200 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 « Indennità di traslocamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 MARZO 1890

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione s'intende chiusa, ed il disegno di legge, trattandosi d'articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 81,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Ispezioni e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 81,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Ispezioni e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge testè letto.

Nessuno domandando la parola, la discussione s'intende chiusa, e trattandosi di un unico articolo, la legge sarà poi votata a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Passiamo ora alla discussione dell'altro progetto di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 9000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del progetto di legge:

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 9000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale si è dato lettura.

Nessuno chiedendo la parola la discussione s'intende chiusa ed anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Ora viene in discussione il progetto di legge seguente:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 2700 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

Prego di dar lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 2700 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e il progetto, essendo di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Segue ora il progetto di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 84,160 67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permute » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 84,160 67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permute »

menti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e il progetto essendo di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene il progetto di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 20,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 45 « Servizio sanitario, istruzione, casermaggio ed altra spesa per agenti e per allievi guardie di sicurezza pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 20,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 45 « Servizio sanitario, istruzione, casermaggio ed altre spese per agenti e per allievi guardie di sicurezza pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, la discussione s'intenderà chiusa.

Il disegno di legge, che è composto di un solo articolo verrà, poi votato a scrutinio segreto.

Ora vengono i progetti di legge riguardanti il Ministero della guerra.

Il primo è il seguente:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 14,401 17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 14,401 17 verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 1 « Ministero - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. La discussione è aperta.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge, che è composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si passa al progetto di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 270,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Carabinieri reali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata la eccedenza di impegni di lire 270,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Carabinieri reali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge, che è composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene il progetto di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 30,600 verificatasi sull'assegnamento del capitolo n. 11 « Corpo veterani ed invalidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 30,600 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Corpo veterani ed invalidi » dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, sarà votato insieme agli altri a scrutinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge successivo:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 127,622 33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Corpo e servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 127,622 33 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Corpo e servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, sarà votato insieme agli altri a scrutinio segreto.

Ora viene il disegno di legge intitolato:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 156,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico

È approvata l'eccedenza d'impegni di 156,000 lire, verificatasi sull'assegnazione del capitolo

n. 13 « Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge, che è di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Si passa al disegno di legge intitolato:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 14,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 14,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione si intenderà chiusa.

Questo disegno di legge, che è pure un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Ora viene l'altro progetto di legge intitolato:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 24,300 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — GIORNATA DEL 22 MARZO 1890

« Articolo unico. » Si dà lettura del disegno di legge. È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 24,300 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 843,600, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Assegno agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata la eccedenza di impegni di lire 843,600 verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 22 « Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Si passa ora alla discussione del disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 444,600 49, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di

truppa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 444,600 49 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 740,352 53, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Foraggi ai cavalli dell'esercito » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di 740,352 lire e cent. 53 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Foraggi ai cavalli dell'esercito » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge intitolato:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 103,544 91, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 « Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

#### Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 103,544 91 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 « Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di articolo unico si voterà poi a scrutinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge intitolato:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 22,882 07 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Fitto d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

#### Articolo unico.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 22,882 07 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge intitolato:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 2,617,362 31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Spese per distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

#### Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,617,362 31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Spese per distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

Si passa al disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1580 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

#### Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 1580 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si passa al disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 19,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Casermaggio, corpi di guardia

ed illuminazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 19,000, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Il progetto di legge essendo composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo al disegno di legge:

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 20,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Materiale per la manutenzione del naviglio esistente » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89.

Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 20,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36

« Materiale per la manutenzione del naviglio esistente » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge, essendo composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si passa al disegno di legge:

Approvazione delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per 1888-89, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1888-89, su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, nella complessiva somma di lire *duemilioni cinquantaduemila duecentonovantasette e centesimi cinquantacinque* (L. 2,052,297 55), ripartite fra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'annessa tabella.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'annessa tabella.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

**TABELLA delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione 1888-89, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso.**

CAPITOLI DEL BILANCIO 1888-89		SPESE	
N.	Denominazione	obbligatorie	d'ordine
	<b>Ministero del tesoro.</b>		
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048), per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi . . . . .	»	88,775 »
20	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato . . . . .	10,751 85	»
25	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (articolo 7 del contratto) . . . . .	2,690 76	»
27	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari, costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitoli per le reti Mediterranea e Adriatica e 60 per quella della rete Sicula) . . . . .	175,625 97	»
29	Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 29 del contratto per la rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048) . . . . .	120,000 »	»
37	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei membri del Parlamento . . . . .	25,000 »	»
111	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica - Pensioni di diritto . . . . .	»	43,117 59
112	Pensioni del Ministero dell'interno - Pensioni di diritto . . . . .	»	12,276 85
118	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 . . . . .	30,305 75	»
149	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento . . . . .	6,068 57	»
155	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati . . . . .	»	73,190 35
158	Quote dovute a funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico, nei giudizi sostenuti direttamente, dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime . . . . .	»	60,999 19
		<b>370,442 90</b>	<b>278,358 98</b>
			<b>648,801 88</b>

CAPITOLI DEL BILANCIO 1888-89		SPESE	
N.	Denominazione	obbligatorie	d'ordine
<b>Ministero delle finanze.</b>			
69	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 . . . . .	»	472,307 20
<b>Ministero di grazia e giustizia e dei culti.</b>			
7	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	»	7,724 40
12	Spese di giustizia . . . . .	471,527 03	»
		479,251 43	
<b>Ministero degli affari esteri.</b>			
4	Spese postali e telegrafiche . . . . .	»	36,318 68
<b>Ministero dell'interno.</b>			
11	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	»	400,000 »
<b>Ministero della guerra.</b>			
34	Spese di giustizia criminale militare . . . . .	633 05	»
39	Premi, soprassoldi e indennità ai raffermati . . . . .	14,955 31	»
		15,588 36	»

**RIEPILOGO.**

	SPESE		Insieme
	obbligatorie	d'ordine	
Ministero del tesoro . . . . .	370,412 00	278,358 98	648,801 88
Id. delle finanze . . . . .	»	472,307 20	472,307 20
Id. di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	471,527 03	7,724 40	479,251 43
Id. degli affari esteri . . . . .	»	36,348 68	36,348 68
Id. dell'interno . . . . .	»	400,000 »	400,000 »
Id. della guerra . . . . .	15,588 36	»	15,588 36
	857,558 29	1,194,739 26	2,052,297 55

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione s'intende chiusa ed anche quest'ultimo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, insieme agli altri approvati nella seduta odierna, in principio della seduta di lunedì.

Sembrami conveniente rimandare la discussione dei rimanenti progetti di legge alla seduta di lunedì, per la quale leggo l'ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sul personale di pubblica sicurezza;

Continuazione alla famiglia del principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, dell'appanaggio già ad esso assegnato;

Transazione della causa colla ditta Minneci già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia;

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90;

Approvazione di eccedenze d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89: progetti di legge riguardanti uno il Ministero del Tesoro, quattro quello delle finanze, quattro quello degli esteri, nove quello dell'istruzione pubblica, sei quello dell'interno, tredici quello della guerra, tre quello della marina, e uno riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio stesso 1888-89.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890;

Approvazione della maggiore spesa di lire 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità

relative al capitolo 37 bis « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Autorizzazione per la iscrizione di L. 3,000,000 sul capitolo 38: « Spese d'Africa » del bilancio del Ministero della guerra (esercizio finanziario 1889-90) per il pagamento dei premi di arruolamento ai militari del corpo speciale;

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 1,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo;

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 3,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di carbon fossile;

Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre, per eccedere con la sovrimposta del 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui, ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio del 1889;

Conversione in legge di tre decreti reali del 29 agosto, 28 settembre e 24 novembre 1889, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e l'Aussa;

Convalidazione dei regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio 1889-90.

La seduta è sciolta (ore 5).

## XIX.

## TORNATA DEL 24 MARZO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi ed approvati per articoli nelle sedute precedenti.* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Discussione del disegno di legge relativo all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890* — *Discorsi dei senatori Rossi A., Altisi e Cambray-Digny, relatore* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

È presente il ministro del Tesoro. Intervengono successivamente i ministri della marina, della guerra, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi e il presidente del Consiglio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata del 22 corrente, il quale è approvato.

**Votazione a scrutinio segreto di vari disegni di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

- a) Sul personale di pubblica sicurezza;
- b) Continuazione alla Famiglia del principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato;
- c) Transazione della causa colla ditta Minnecci già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia;
- d) Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del

Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90;

e) Approvazione di eccedenze d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89: progetti di legge riguardanti uno il Ministero del Tesoro, quattro quello delle finanze, quattro quello degli esteri, nove quello dell'istruzione pubblica, sei quello dell'interno, tredici quello della guerra, tre quello della marina, e uno riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio stesso 1888-89.

Faccio osservare al Senato che i disegni di legge compresi nella lettera e), essendo disegni di legge riguardanti eccedenze d'impegni, e non avendo dato luogo ad alcuna discussione, secondo il regolamento, saranno votati in una sola coppia di urne.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

**Presentazione di un progetto di legge.**

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*: Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. A nome del mio collega il ministro d'agricoltura, industria e commercio ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, intorno alla « Tassa sulle cartelle agrarie » e prego il Senato a volerne deferire l'esame alla Commissione permanente di finanza trattandosi di materia che rientra nelle sue competenze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del Tesoro della presentazione di un disegno di legge, che egli fa a nome del suo collega il ministro di agricoltura, industria e commercio, per la « Tassa sulle cartelle agrarie »:

Il signor ministro del Tesoro prega il Senato a voler deferire l'esame di questo disegno di legge alla Commissione permanente di finanza.

Pongo ai voti questa proposta; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Discussione del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890 » (N. 12).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890.

Prego dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 12).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore ROSSI A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ROSSI A. Io vi confesso, o signori senatori, il timore che io provo nel pigliare la parola sul bilancio di assestamento, il quale è così legato alla storia retrospettiva della nostra finanza, quando, sia per assenze volontarie, sia per malattia od altro, io vedo mancare fra i più valorosi campioni chi avrebbe potuto scendere in campo prima di me con molta maggiore autorità, con molta maggiore competenza.

Ancora ieri l'altro dicevasi che un vero atleta sarebbe venuto oggi ad illuminare il Senato per seguirvi mano mano l'accurata relazione della Commissione di finanze; allora io avrei potuto parlare avvalorato dai commenti, che quel nostro collega ci avrebbe fatto, o forse lo avrei trovato inutile, e mi sarei taciuto.

Vi fu anzi qualche limido amico che voleva persuadermi che non tornava conto di prendere oggi la parola e che si poteva riservarla al futuro bilancio di previsione.

Certo io non sarò così temerario, nè annoierò il Senato col voler entrare capitolo per capitolo nel bilancio di assestamento.

Ma siccome il Senato più volte ha udito degli splendidi discorsi analitici in materia di finanza, i quali poi si arrestavano alle conclusioni; io vorrei invece pigliare le conclusioni del bilancio non già per fare un lungo discorso, ma per muovere una ragionata domanda al Governo.

C'è una voce interna più forte di me stesso che mi spinge a fare questa domanda. Anche i miei rapporti personali col mondo economico del nostro paese mi vi spingono; un certo presagio che i momenti critici che corrono non hanno ancora toccato il fondo della parabola; il linguaggio muto delle cifre della Commissione permanente di finanza; i commenti brevi e riguardosi che ci ha fatto sopra il relatore: tutto questo mi spinge a domandare al Governo: abbiamo noi in vista delle nuove imposte, sì, o no? Quando? Come? Quali?

Già le due Giunte di finanza delle due Camere rispondono affermativamente che nuove imposte occorrono e, al difuori di questo recinto, una buona parte della stampa dice il medesimo e vi si aggiunge la voce di un nostro collega le cui rare lettere fanno però il giro della penisola e che termina con queste conclusioni: o nuove imposte o il fallimento dello Stato.

Ancora, vi hanno partiti politici i quali chiamano disastrosa la nostra finanza e, caso singolare, insieme a questi rumori emergono dei pregiudizi strampalati a far credere che aumentando le imposte avremo l'incremento dell'economia del paese.

Io non fui mai pessimista e non lo sono neanche oggi; però bisogna convenire che corrono giorni tristi per le fortune private e che in fatto d'imposte il paese va esaurendosi.

La mia trepidazione, che è divisa da molti

nel paese, è aggravata dal dubbio che questo bilancio di assestamento legittima.

Dovrei tacere?

A Parlamento aperto, a chi se non al Governo si può rivolgere una parola?

Noi si chiude con una spesa di 1865 milioni; noi si vuole consolidare un debito del Tesoro di mezzo miliardo; noi vogliamo coprire un disavanzo che non è che una parte di disavanzo, di 55 milioni; noi vogliamo autorizzare il Governo a metter mano alla vendita di 12 milioni di rendita.

Io capirei il silenzio se l'ufficio del Senato dovesse esser quello di un semplice sindacato, se l'ufficio del relatore della Commissione permanente di finanza dovesse limitarsi a notare le cifre una per una. Ma nella nostra Commissione permanente di finanza havvi il fior fiore del Senato e una grandissima parte delle proposte di legge passano per le sue mani.

Quindi io mi rallegro di vedere fra noi il capo del Governo, perchè al momento non ci sia questione più urgente, più palpitante della questione di finanza.

Dissi di voler ragionare la mia domanda e mi proposi di tratteggiare la finanza con uno sguardo retrospettivo. E poichè secondo me, non è questione tanto d'uomini, ma di un sistema che ritengo, fino a pochi mesi fa, sbagliato interamente, io mi domando: gli attuali uomini preposti all'amministrazione della finanza hanno anch'essi messo in testa del loro programma il *carpe diem* degli anni passati?

Allora noi avremmo ineluttabilmente delle nuove imposte, o per essere giusti; dovremmo premettere che la responsabilità degli attuali amministratori non comincia che dal bilancio 1890-91.

Nei quattro bilanci precedenti a questo, di emissione di titoli e di patrimonio consumato, se ne è avuto per L. 475,000,000, e tuttavia l'onorevole relatore fa un'osservazione giustissima, annotando a pag. 18, che mai si era visto il debito del Tesoro salire ad una somma così considerevole come in questo bilancio, senza citare il caso di vedere iscritte a quel posto come un'iscrizione figurativa, delle obbligazioni le quali dovessero apparire come vendite reali.

La vita storica della finanza italiana si potrebbe dividere in due grandi periodi: un primo periodo che arriva fino al 1877 e che ha ser-

vito a costituire l'Italia, lasciando un avanzo accumulato di L. 60,000,000; un secondo periodo che va dal 1878 al 1888, cioè un undicennio, con brevissimi intervalli.

Allora si avevano 1,180,000,000 d'imposte e 1,157,000,000 di spese, ma da quel momento, e specialmente negli ultimi quattro anni, si entrò nella grande politica, in una politica d'espansione, di apparente splendore. Vennero, in verità, accumulandosi delle forti spese militari di guerra e marina, ma parallele a quelle spese, che non si possono mettere a pari con le opere pubbliche, vennero le spese delle ferrovie che si devono chiamare spese volontarie, e che abbiamo intraprese con arditezze romane, non solo entro i bilanci, ma creando assegni, obbligazioni, certificati provvisori e definitivi, a milioni e milioni.

Perchè ci si dipingeva sempre a due passi il fortunato avvento della prosperità economica nazionale; e così corsero undici anni.

Come ci siamo trovati al tramonto di questo secondo periodo?

Al tramonto le imposte sommarono a 1500 milioni, quindi un aumento di 320 milioni, e le spese sommarono ad un miliardo e 573 milioni; quindi un aumento di 416 milioni.

Si erano accesi 3 miliardi di debito pubblico compreso il prestito del corso forzoso e le ferrovie, e gli interessi relativi permanenti costituivano la somma di 153 milioni.

Le Banche di emissione dalla cifra statutaria di 755 milioni avevano aumentato la circolazione a un miliardo e 76 milioni, e senza nemmeno tener conto, od in piccola parte, dei compensi che l'aumentata circolazione doveva portare allo Stato. Ed insieme a questo lo sbilancio economico del paese nei tre ultimi anni, dal 1885 al 1887, portava ogni anno un mezzo miliardo di *deficit* nella bilancia commerciale.

L'oro è andato poco a poco sparendo dalla circolazione; e questa carta si è convertita, per adoperare una espressione, se volete un po' caratteristica, in tanta carta edilizia.

L'abolizione del corso forzoso simulò una operazione di finanza. L'abolizione del macinato fu sostituita da imposte molto più gravi; nel ritorno dalla Regia dei tabacchi, un'operazione finanziaria; nelle convenzioni ferroviarie, una operazione finanziaria; la Cassa delle pensioni,

operazione finanziaria tanto a farla che a disfilarla.

Il tramonto dell'undicennio ebbe luogo a metà d'esercizio 1888-89, ed ancora eravamo sul carro di rose, perchè le previsioni erano magnifiche. Le tasse consumo e bevande dovevano rendere 667 milioni, e ne hanno reso 588, differenza di 79 milioni in meno.

Le tasse di fabbricazione e vendita, preventive a 53 milioni, furono ridotte dai successori a 31 soltanto.

La tassa sugli spiriti doveva rendere 47 milioni e fu ridotta a soli 23.

Così il disavanzo dell'assestamento saliva colle spese militari a 231 milioni, mentre il debito del Tesoro supera già il mezzo miliardo.

Avrei potuto fare dei confronti anche sul corso della rendita, sull'aggio dell'oro, prima di quest'ultima settimana, che portò un ribasso su tutti i valori, e lo stato delle cose quasi al livello del febbraio 1888; ma ancora 10 giorni fa eravamo al di sopra nel prezzo della rendita, e al di sotto nel corso dell'aggio di quello che si era nel febbraio 1888.

Ebbene, malgrado così esagerate previsioni di aumenti nelle entrate, non parve allontanata la necessità di nuove imposte per 41 milioni!

E quali imposte?

Il reintegro di due decimi d'imposta sulla fondiaria, 20 centesimi sul sale!

E questo era il risultato della grande politica finanziaria dell'undicennio!

E bisognava votarle subito queste imposte, perchè dal fare subito e presto dipendeva la prosperità economica del paese! col solito ritornello dei passeggeri sacrifici, col solito appello al patriottismo, e colla prospettiva dei due famosi pareggi (perchè secondo quella politica non c'è pareggio economico possibile se prima non c'è il pareggio finanziario) dopo dei quali, doveva venire finalmente anche il periodo aureo della finanza italiana.

A questo punto il paese si scuote, i rappresentanti suoi ne pigliano sgomento e il ciclo del periodo si arresta.

Ed io allora volgo lo sguardo indietro e mi passano innanzi come una fantasmagoria tutte queste cifre che si accavallano nel bilancio di assestamento insieme ai dogmi che abbondano nelle esposizioni finanziarie dove mi si rappresenta come una specie di galvano plastica l'e-

conomia nazionale e le prove fatte sopra di essa quasi *in corpore vili*.

Le imposte si facevano figurare come un lucro, i sacrifici erano una speculazione di opportunità, le riforme erano sempre presentate dal fisco, i debiti significavano potenza, precisamente come da altri si vuole interpretare per ricchezza il *deficit* nella bilancia commerciale.

Quelle esposizioni finanziarie erano un seguito di miraggi e le teorie valevano o pro o contro come una materia elastica che si potesse allargare o restringere. Il dottrinarismo bandito dall'antico Piemonte fu posto in trono; tenuto un poco lontano sotto le mani del Sella e del Lanza che parlavano di economie fino all'osso, tornò padrone assoluto della finanza italiana.

La Francia, la Germania, il Belgio, ma soprattutto l'Inghilterra, erano i tipi sui quali dovevamo noi specchiarci.

Ebbene, o signori, poichè sono appena quindici mesi che questo periodo grandioso è passato, la storia che sarà equanime, giudicherà essa diversamente da noi? Abbiamo forse oggi noi qualche pregiudizio che ci fa vedere così, o non è veramente la situazione palpabile attuale che ci fa aprire gli occhi?

Vi sono i difensori di quella politica accagionandone le spese di guerra e marina; ma bisogna analizzare le cifre al loro posto, e la storia non mancherà di analizzarle e di giudicare se le spese di guerra e marina bastavano per produrre la condizione attuale.

Si potrà dire con assai più ragione del lusso delle opere pubbliche; si potrà dire dell'epazia dei servizi amministrativi; infatti, nel 1887, quando avevamo 400 milioni di spese di meno nel bilancio ordinario, la nostra amministrazione era quella che è adesso, più ci avevamo tutto l'organismo del macinato!

La storia dirà forse che in quest'ultimo periodo di finanza vi era confusione di partiti politici? Taluno dice anche oggi, forse con maligno accento, che la senilità politica poté condurre a tirare innanzi cogli espedienti. No, la finanza dottrinarista è negli atti suoi sempre assoluta; non ebbe ritegno perchè la confusione delle parti le giovava. Una volta, c'erano due partiti politiche; l'una voleva le imposte, l'altra non ne voleva sapere; e si dicevano quelli salvatori, questi nemici della patria.

E il ministro delle finanze era con quelli, va bene notarlo, che d'imposte non ne volevano sapere; io ero con gli altri, quei 4 anni che fui deputato; poi mi sono ricreduto, ma ora è da chiedersi se allo stato in cui siamo quell'attrito non avrebbe meglio giovato al governo della finanza.

Cosa ne pensa ora il Ministero? Il Senato non può che sostenere il Governo, il potere esecutivo, quando in esso vede rappresentata la grande maggioranza del paese.

Il Senato italiano non ha le attitudini da disfare i Ministeri, tanto più esso è sempre nel caso di dare un sereno giudizio al Governo.

Rientrando ora alla fine dell'undicennio, cadde dunque colla proposta dei 41 milioni di nuove imposte il ministro. Più miti successori diminuirono, e di molto quella proposta. Da due decimi a uno, e i venti centesimi sul sale erano ridotti a cinque. Non valse; la reazione ormai era venuta; e cadono anche essi, e succedono gli onorevoli Seismit Doda e Giolitti.

Io domando agli attuali amministratori: l'opera, il sistema precedente rimangono? Io ne dubito perchè il sistema è più forte degli uomini, me lo dice il loro programma quale venne annunciato all'altro ramo del Parlamento.

Il programma è questo: primo, perseguire il pareggio; secondo, non diminuire le spese di guerra e marina; terzo, non sospendere nè ritardare le opere pubbliche; quarto, evitare possibilmente nuove imposte.

I modi proposti li dirò più avanti ma prima bisogna pigliare a parte il secondo punto, quello che riguarda le spese di guerra e marina.

Ivi la finanza si confonde colla politica, la parte tecnica si confonde con quella amministrativa.

Io credo che tutti siamo d'accordo che non si devono indebolire le forze del paese a sua difesa; che si deve tener fede alle alleanze contratte.

Tutti siamo sicuri, checchè se ne dica, che l'Italia è in Europa segno e guarentigia di pace. Il suo obiettivo è quello; che non solo l'onore, ma anche la propria sicurezza, sta in quelle spese.

La marina! Come si potrebbe supporre, oggi che il Mediterraneo ha acquistato l'antica im-

portanza, come si potrebbe supporre, che l'Italia, che è spesata al mare, non abbia da essere una potenza marittima?

Sono questioni di essere o non essere; e chi oserebbe mettere la mano su queste spese!

Ma poi anche la finanza può divenire una forza maggiore; dove tutte le responsabilità di tutti i Ministeri si fondono in una responsabilità sola, e dove possono essere compromesse le forze stesse del Ministero.

La politica coloniale fu coronata da favorevoli eventi; l'Amministrazione attuale l'ha trovata, l'ha diretta bene, e chi oserebbe adesso tornare indietro nella politica coloniale, una volta che siamo assicurati che verrà mantenuta in quelle linee prudenti più volte espresse dal capo del Governo?

Affermato così il programma nel suo secondo punto, veniamo adesso agli altri tre punti, che ripeto: perseguire il raggiungimento del pareggio evitando possibilmente nuove imposte e non sospendere nè ritardare le opere pubbliche. Io dubito che così come sono esposti, questi tre punti abbiano a riuscire o causa od effetto della medesima grande politica che vi ho descritto.

Le opere pubbliche! Ogni ministro, una volta che si trova a quel posto (anche se quel ministro fosse un Aristarco), pare che sia tratto a dichiarare che le spese votate di nuove ferrovie sono impegni d'onore, e che la nazione deve rispondere come si trattasse di tanto cambiali accettate.

Vi sono pure degli esercizi che non pagano il carbone che consumano, vi sono delle vecchie linee dove si balla, dove non si può avere la celerità che altre ferrovie hanno.

Nel materiale ferroviario, nel corredo, abbiamo dei vagoni e dei carri che sono vecchi di 50 anni. Non monta, che ogni giorno si costruiscono nuove linee ed anche il bilancio presente di assestamento a questo capitolo importa 138 milioni di spese. Quanto meglio sarebbe tener bene e rendere proficue le linee esistenti prima di crearne di nuove! E poi le stesse costruzioni delle opere pubbliche diventano quasi istrumento di bilancio. Spese votate e non pagate; chi è pagato e chi no, chi aspetta invano i rimborsi e chi ne va contento.

A questo punto tanto più a me rincresce che uno dei più valorosi atleti della nostra

finanza che ha potuto avere dei rapporti stretti coi lavori pubblici e che potrebbe dirci come funzionano attualmente, sia rispetto al Governo sia rispetto alla pubblica economia, le convenzioni ferroviarie, manchi in quest'aula e non ci faccia intendere la sua parola autorevolissima.

Io guardavo l'altro giorno con ammirazione come un popolo giovane come noi, l'Ungheria, faccia miracoli colle sue ferrovie.

Da un prospetto pubblicato dal Ministero ungherese delle ferrovie, ho rilevato la soppressione della tariffa chilometrica per sostituirvi una tariffa unica, ossia quattro uniche tariffe per quattro zone, per cui tanto paga, dentro la zona, quello che percorre 5 chilometri come quello che ne percorre 200.

Fu un esperimento e di questo esperimento vennero già pubblicate le prove dei primi quattro mesi e da esse risulta che in luogo di 1,610,000 biglietti distribuiti nei quattro mesi del 1888 coll'antico sistema, nel 1889 se ne vendettero 4,300,000. Nei colli delle merci, l'aumento fu un poco minore; però da 180,000 i colli aumentaronsi col nuovo sistema a 240,000. In somma nei biglietti ci fu il 266 per cento di aumento e nelle mercanzie il 20 per cento.

Credete che lo Stato abbia perduto?

No, tutt'altro. Contro l'incasso di florini 3,188,631 del 1888 ne incassò 3,784,478 nel 1889.

Io ammirai quel coraggio, noi non ne abbiamo tanto quando si tratta di ribassare, o la tariffa postale, o la tariffa telegrafica; e nelle nostre ferrovie siamo tratti a questo: che per richiamare la merce estera sacrificiamo l'industria nazionale e inaugurammo le così dette tariffe di penetrazione, che sono la disperazione anche dei Francesi a casa loro, per favorire il commercio dell'estero in confronto dell'industria nazionale.

Gli è a questo modo che anche nelle spese delle ferrovie continuiamo ancora la grande politica dei debiti. Perchè io vedo, crearsi ancora avanti dei nuovi titoli.

Impegni d'onore! Io non vorrei tanto eroico assolutismo perchè se venisse il giorno in cui non si potesse tutto pagare, qual posto in quegli impegni vi piglierebbe l'onore? anche in questa delle ferrovie, che diventa questione di finanza, deve emergere, nella responsabilità collettiva del Governo, la responsabilità indi-

viduale del ministro dei lavori pubblici che si fonde nella responsabilità di tutti.

E meriterebbe la corona civica il capo del Governo se potesse produrre questo fatto che almeno per 5 anni non si spendessero più denari pubblici nelle ferrovie e si pensasse un po' di più alla nostra finanza.

Restano il primo ed il quarto punto: pareggio delle finanze e non imposte. Ora, non pare all'onor. Giolitti che questi due punti si elidano l'un con l'altro?

Chi è che non voterebbe con lui a non applicare nessuna imposta? Ma chi lo garantisce? Il dubbio nasce già anche nella stessa maggioranza degli amici del Ministero.

In verità se questo è il primo Ministero dopo che l'Italia è fatta, che si presenti al Parlamento dicendo: non metteremo nuove imposte: mai più necessaria, più palpitante dichiarazione di questa sarà stata emessa, nè mai più estemporanea si presenterebbe l'accusa, come da taluno udii muoversi al Governo contro l'alienazione della rendita delle pensioni per saldare il disavanzo.

Ma io temo che il giuramento vi muoia, onorevoli ministri, sulle labbra, una volta che l'istessa parola augusta non ha avuto efficacia di togliere dalla coscienza pubblica il timore di andare incontro a nuove imposte, in ciò d'accordo colle Commissioni di finanza delle due Camere, e non basterà lo avere autorizzato il potere esecutivo alla vendita della rendita.

Io ho esaminato i quadri del Tesoro riguardanti il febbraio e devo fare le mie lodi al ministro perchè lo stato è buono. Tranne la somma dei buoni del Tesoro che comincia già a toccare gli ultimi limiti, più in là di quello che ha notato in allora il relatore della Commissione permanente di finanza, non si può certo essere scontenti dello stato del Tesoro.

Ma è un fatto che nei tempi vecchi non saremmo venuti così senz'altro ad autorizzare una operazione di questa sorta, senza consultare volta per volta il Parlamento.

Al 19 dicembre, disse all'altra Camera il ministro del Tesoro che nulla ancora si era venduto. Non sappiamo cosa ne sia oggidì, e non fo censura; non è il caso di far censure. Dico solamente che anche queste autorizzazioni possono diventare un pericolo che ci porti alla continuazione della grande politica.

Intanto indugiarsi (e questo molto mi duole) a regolare le Banche di emissione. Purtroppo le passate Amministrazioni miravano alle Banche estere, piuttosto che alle Banche nazionali, miravano alle borse estere piuttosto che alle nostre fattorie, alle nostre officine, alla nostra marina.

Ora spetta agli uomini attuali il compito di regolare gli Istituti di emissione.

La grande politica, come continuo a chiamarla per antonomasia, ha lasciato liberi i freni alla emissione. Gli ardimenti ultimamente non avevano più limiti. Tanto i maggiori come i minori Istituti si trovavano fuori legge. Al tramonto di quel periodo anche le Banche parteciparono di quell'ambiente; a persuadersene basta pigliar per mano oggi la relazione di un clamoroso congresso di Banche tenutosi in una grande città meridionale due anni fa, dove si è visto il principio della responsabilità limitata a fronte e confuso col principio della irresponsabilità illimitata. Pareva un idillio. Doveva dappertutto correre latte e miele, inaugurarsi il trionfo della *Saturnia tellus*.

L'agricoltura doveva da quel convegno ricevere una immensa espansione, soccorsi in ogni maniera, da capitali nuovi, e d'allora in poi camminare a gonfie vele. Ebbene, sono passati due anni d'allora, due anni che da quel tramonto di periodo fosforescente della finanza e giorni addietro abbiamo veduto dei colleghi nostri i quali, tornati appena da una inchiesta, hanno potuto essere giudici competenti come tutte quelle speranze, quelle promesse, tutti quei progetti sieno caduti davanti alla più sinistra realtà!

Tanto ora alle Banche di emissione scade il privilegio, e lo Stato riprende il suo diritto di venire avanti ad esse ed al paese *de lege ferenda*, e ci troviamo di fronte ad istituzioni importantissime allo stato di agonizzanti, le quali si sentono tratte di sei in sei mesi ad attendere una soluzione, a sperare o a dubitare!

E non meno di quegli Istituti l'economia del paese è in angoscia, e l'economia del piccolo popolo anch'essa legata al problema enigmatico della circolazione!

Le Banche di emissione dovrebbero essere di aiuto alle Banche minori, mentre tra le Banche minori talune vanno cadendo una oggi ed una domani senza saper quando la crisi terminerà.

Ma oltrechè spalla delle Banche minori, è

ben naturale che le Banche di emissione abbiano ad essere all'occasione anche la colonna del credito dello Stato, come lo sono altrove.

A taluni par confacente un apparato di capitali straordinari a rilevare gli Istituti di emissione; ma io mi domando: non può uscire il sospetto che questo mezzo miliardo e più che si vuol dedicare agli Istituti di emissione non possa mirare più ai lucri indiretti della emissione che non a vantaggio e credito dello Stato? non si può temere che ne escano due miliardi di carta per formarne il corrispondente ammasso delle riserve in oro?

Continueremo in quella tendenza pericolosa della quale noi siamo da vari mesi testimoni?

La Banca di Francia ci dovrebbe servire di scuola; credo che sia per scadere il suo privilegio nel 1897 ed a quest'ora si è già studiato dal Governo d'accordo col direttore di quella Banca un progetto per prolungare il privilegio.

Sette anni prima in Francia sono già preparati, e noi giunti al momento della scadenza nulla abbiám fatto. Si è indetta una inchiesta pubblica e solenne sui varii Istituti di emissione, ma il silenzio che è succeduto ad essa inchiesta della quale facevano pur parte due nostri colleghi, forse senza ragione, speriamolo, accresce la trepidanza del paese; accresco la incertezza degli stessi Istituti. Non è giusto che il paese che vi è così interessato voglia conoscere la vera situazione e sapere se i nostri interessi siano bene affidati a tutti gli Istituti?

Senatore ALVISI. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. L'inchiesta agraria è stata inchiesta solenne, anch'essa ha prodotto ben poco ne' suoi effetti pratici, ma, meno male, fu pubblicata. Non bisogna dimenticare che una parte della nostra crisi non dipende soltanto da mutati indirizzi economici, da intemperie, da malattie, da mancati raccolti, da credito più ristretto all'estero. Parte non piccola della crisi sta ancora nel temuto disordine di circolazione, nella incertezza in cui il paese costantemente si trova così nel commercio come nella produzione.

Dovrà mai dubitarsi che venga aperta sulle spoglie del privilegio dello Stato una lotta fratricida regionale? Gli interessi dello Stato devono primeggiare ogni altra considerazione, ogni altro interesse.

La responsabilità che prima io ho accennato

dei ministri della guerra e della marina e poi del ministro dei lavori pubblici, adesso la porto anche sul ministro dell'agricoltura, industria e commercio e sul ministro delle finanze, per dire a tutti: formata tutt'insieme l'unità economica nell'unità finanziaria, poichè siete lo Stato, siete il Governo; noi daremo una seconda corona civica al capo del Governo se tutte queste gelosie regionali cadranno in una fossa e si possa avere dal privilegio delle Banche di emissione quell'appoggio e quel credito che presso la Germania, presso la Francia e presso i paesi più progrediti, le Banche di emissione sanno dare allo Stato.

Tornando ora alla rendita delle pensioni, la Commissione permanente di finanza è d'accordo che si abbia con essa a consolidare il debito del Tesoro. Certo l'espedito è transitorio, se non sia transitorio il disavanzo. Colla quale vendita, fino al 1° luglio 1891, il ministro Giolitti vi assicura che nuove imposte non ci saranno, ed io lo seguirò per un momento su questa via.

Egli si è rallegrato di poter rinunciare ai 41 milioni che dovevano produrre il reintegro dei due decimi e la tassa sul sale. E io devo confessare che nessun ministro è stato più modesto di lui nel fissare le previsioni degli aumenti d'entrata nel bilancio di previsione.

La somma che egli aveva fissato per tutto l'anno è già sorpassata negli otto mesi. Ma poi se andiamo a scrutare le economie, io ammiro bensì l'energia e la buona fede che il ministro Giolitti ha adoperato per venire a capo delle sue promesse, ma bisogna che vi confessi che molte di queste economie sono venute sfumando dal bilancio di previsione al bilancio di assestamento.

Il rimandare da un anno all'altro i capitoli di spese, queste, siamo d'accordo, non sono economie; non ho che a seguire la relazione dell'onor. Cambray-Digny; ritardare le costruzioni meno che mai quando si tratti di puro bilancio; sarebbe questa la linea della grande politica condannata poichè lo stesso relatore dice: « Neanche l'incassare e non pagare è una economia di bilancio ».

E non conviene tener poi conto della valanga che abbiamo avuto in questi giorni di sanatorie e di maggiori spese?

Dunque se pure colle economie si avrà qual-

che cosa, non si avrà mai tanto da sanare il bilancio.

Passiamo alle riforme, e queste per essere efficaci devono essere organiche, di permanenza col bilancio. Riconosco che se ne tentino già nelle amministrazioni, specialmente nelle finanze e verso le Intendenze, talune di esse portate all'ultima espressione, perchè se vi hanno centinaia d'impiegati che non sono rimessi gli è segno che le semplificazioni sono possibili. Ma non posso dispensarmi dal domandare all'onor. Giolitti perchè d'altra parte invece si accrescono gli organismi e gli ingranaggi dell'Amministrazione con ordinamenti i quali formano una contraddizione colla politica doganale che ci regge.

Io ho visto con vero terrore amministrativo un regolamento di 281 articoli che riguarda le importazioni temporanee e le esportazioni temporanee; 281 articoli e dopo di essi 68 pagine strette di moduli di carico e scarico, con cui si provvede a che entrino delle materie franche di dazi, per poi sminuzzarle e ridurle in piccoli oggetti che devono essere esportati gratuitamente.

Così si introducono perfino delle paglie estere per fare i cappelli in Italia, e paglie italiane si esportano a far cappelli all'estero; dei tessuti affrancati di dazio s'importano per poi essere ridotti a fazzoletti, a tende, in camicie e in vestiti fin anco, a partitelle perfino di 25 chilogrammi l'una. Introduzione libera di campane vecchie per essere poi rifuse a nuove; pezzi di candele usate per fonderle in candele nuove. Queste ed altre disposizioni che paiono di un ex-ducatato di Modena, non adatte ad un regno come il nostro, comportano una infinità di svariate e difficili cognizioni tecniche che occorrono per applicare li 281 articoli di regolamento, quali non hanno parecchi industriali, e le debbono avere gli impiegati delle dogane. Perizie, multe, influenze, privilegi, arbitri, tutto questo deve essere alla portata dei giudizi degli impiegati delle dogane. È tutto un vecchio ciarpame di libero scambio, che non farà che mettere in croce quel povero direttore generale delle gabelle, e creare da una parte tutto un magistero d'impiegati e di perizie, di agenti che vanno avanti e indietro, e d'altra parte un tramestio di influenze, qualche volta elettorali, perchè spesso i deputati vanno a seccare il ministro per otte-

nere questo o quel privilegio per questo o quel commercio od industria del loro collegio: Ma via, sono cose che proprio non vanno d'accordo con l'economia che volete introdurre nelle Amministrazioni. Perchè se si guardano i risultati dell'importazione temporanea che sono pubblicati dal direttore generale delle gabelle, non si tratta che di poche centinaia di migliaia di lire per tenere in piedi tutto questo organismo.

Ed è per questo e con tali fatti recenti che io dubito che il sistema sia più forte degli uomini e che il paese abbia perduto, o meglio vada perdendo la fede, per poco che la finanza continui a fare divorzio colla economia nazionale, e quindi prosegua sovrano, per adoperare un termine francese, il *sisifismo* della finanza.

Sicuro, tutti i cittadini anche al posto dei ministri sono sinceri, ma possono essere illusi. Io ho detto delle Banche di emissione il cui ordinamento sta nelle mani del Governo; permettetemi ancora una parola sopra due altri Istituti che pigliano a questo momento l'attenzione del Governo, cioè quelli del credito fondiario e del credito agrario. Io sono fuori dell'opinione di molti sulla loro utilità come mi sono già altre volte espresso in Senato. Non ho creduto e non credo alla grande efficacia che da essi si ripromette il Governo. Cosa vorrà dire da noi il credito fondiario? Sono debiti che non fanno che mutarsi di fianco come il malato di Dante.

Tutti lo sappiamo. Si vuole che il capitale estero venga a sostituire, a liberare il capitale nazionale che si è inarenato sulle case costruite sopra ipoteche. È un capitale estero di soccorso, è vero, ma è un capitale usuraio.

La proprietà nostra è gravata, assai gravata. Guardate in Ungheria come si sono disingannati col credito fondiario! I proprietari ungheresi hanno considerato il credito fondiario come una delle cause della deiezione, del decadimento della loro proprietà fondiaria, per la facilità colla quale poterono contrarre i mutui ipotecari.

Si andrà incontro a nuove manimorte di un altro genere.

E le cartelle agrarie? sono cambiali ad alto interesse tratte sulla terra.

Ma la terra può essa pagare il 5 o il 5 e mezzo per cento?

Tali Istituti possono bensì essere corollari di

un sistema bene organizzato in un paese che, se non si trova in grande prosperità, almeno faccia la pari di entrate e di uscite; ma non possono essi essere una provvidenza che salvi il paese da una situazione così tesa come è nel nostro.

Ma ci vuol altro che il credito fondiario, che le cartelle agrarie!

Si porta innanzi l'esempio della Scozia.

Il nostro degno collega Devincenzi ci ricorderebbe degli esempi della Scozia, come l'ultima volta che è stato al Senato ne ha parlato per due ore con una fiamma da apostolo. Ma possiamo noi paragonarci alla Scozia?

Il paragone vale a qualche cosa; ma vale a creare e a mantenere quella fantasmagoria dottrinaria che noi dobbiamo assolutamente cacciare dalla nostra politica finanziaria.

L'onor. ministro Giolitti da deputato fu della minoranza della Giunta che si riserbò a decidere sopra i due decimi fondiari, non però dei venti centesimi addizionali sul sale; e poi appoggiò la proposta del decimo o dei cinque centesimi; divenuto ministro, si è limitato alla revisione della tassa dei fabbricati e a quelle altre provvisori di minor conto di cui ha parlato nella sua esposizione finanziaria del 19 dicembre, all'altro ramo del Parlamento.

Ma ecco la nostra Commissione di finanza affermare per bocca del relatore che per produrre l'elasticità nel bilancio e nel Tesoro sono necessari 100 milioni, da ritrarsi o con minori spese, o con maggiori entrate.

Il primo fattore, come vedemmo, è alquanto sfatato, almeno così da poter sanare il bilancio, e il secondo evidentemente ammette la prosperità economica che ancora non c'è; guardi bene l'onorevole relatore che non sia quello un circolo vizioso.

Quanto ad aumenti di entrate, si vide già come nella relazione del bilancio d'assestamento la Commissione sia stata severa. Essa dice che anche quei piccoli aumenti che vi furono, furono in parte artificiali, passeggeri.

Ecco come si esprime la relazione: « l'aumento ottenuto dalla tassa di successione fu in gran parte accidentale dovuto ad alcune successioni eccezionali verificatesi ».

« E l'accidentale fu pure in parte l'aumento della tassa di registro e dovuto ad una disposizione transitoria della legge nuova, la quale

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1890

condonava le multe ai contribuenti morosi che avessero denunziato i contratti verbali dentro un termine stabilito. Tutto il resto è storia. E conchiude con queste parole: « Si vede da questo prospetto che, cessate le cause di variazioni accidentali ed eccezionali e le tasse pigliando il loro assetto definitivo, gli aumenti si limitano alla tassa di registro e a quelle di surrogazione al registro e bollo. » Ora in complesso non vi sono che le sole dogane le quali danno buon aumento di entrata. Pel resto, la relazione dell'on. Cambray-Digny conferma che ogni elasticità di maggiori entrate negli altri cespiti d'imposta è per così dire arrestata.

Ora, vuoi ripigliare il reintegro dei decimi? Ma tutti i prezzi venali dei prodotti agricoli sono in ribasso. Come si può avere il coraggio di rimettere ancora i due decimi?

Quanto alla ricchezza mobile, noi sappiamo che le sottrazioni dipendono dalla troppo alta aliquota. Quanto ai fabbricati, la stessa Commissione mi pare che ritenga, che sia per riuscire una ben dura imposta.

Viene poi il sale: ma come possiamo pensare all'aumento del sale mentre è ancora in piedi la conferenza di Berlino?

Il debito pubblico?

Ma chi non vede che l'interesse che dobbiamo pagare sul debito pubblico è di tanto sproporzionato alla nostra produzione agricola e manifatturiera? Poichè in fin dei conti la produzione è sola vera fonte stabile di prosperità, e quindi di finanza.

Vediamo la Francia produttiva e perciò ricca. La Francia per spingere la propria produzione, educata per lunghissima età alle teorie di Colbert, ha potuto avere quell'immenso sviluppo che tanto nell'industria agricola come nella manifatturiera vediamo. Quella politica non ebbe che un momento di sospensione ai tempi del secondo impero; dopo del quale, essa ripiglia la sua vecchia politica economica per cercare entro di sé medesima le proprie risorse.

Anche Napoleone III era, per ragioni dinastiche, tratto alle teorie dei dottrinari, e faceva anch'egli la politica economica, cosmopolita, che poi non impedì la guerra, ond'egli legò 8 miliardi di debito pubblico alla Francia; 5 per la liberazione del territorio, 3 per ricostituire il materiale da guerra; e dopo di lui, la Repub-

blica del 1870 dovette creare ancora 7 miliardi di rendita perpetua, e miliardi 8  $\frac{1}{4}$  di rendita rimborsabile; ed in agosto prossimo avrà ancora un altro miliardo di rendita da emettere. I suoi bilanci ordinari dal 1881 al 1887 ebbero la media di disavanzo di 462 milioni e  $\frac{3}{4}$ . Tutto questo la Francia ha potuto operare per virtù dell'antico suo assetto economico quando l'Italia ancora non era, nè aveva speranza di essere. Essa attinse nella propria ricchezza la potenzialità non solo di prestare denaro a sé stessa, ma ha prestato ad altri; e la sua Banca Nazionale, per tornare a quello che dicevo poco fa delle Banche di emissione, fu sempre il centro di tutte queste operazioni e lo fu col semplice capitale di 182 milioni e  $\frac{1}{2}$ .

Noi, tanto più giovani, seguendo una politica diversa, non sappiamo oggi dove dare il capo per escogitare nuove imposte, nemmeno quelle che potrebbero chiamarsi le imposte sulla immoralità, come la nullità degli atti non registrati; nè anche la maggiorazione sulla tassa di ricchezza mobile è cosa facile con quell'aliquota.

E poichè a molti pare anche esagerata la imposta che grava la proprietà fondiaria, e dopo la pendente revisione anche i fabbricati saranno troppo tassati, si potrebbe giungere equamente all'imposta progressiva? Non vi sarebbe allora il pericolo di avere una rinnovazione degli antichi latifondi?

La povertà dei salari, che non si è voluto calcolare come conseguenza dell'obbiettivo di una politica che negli scambi non vedeva che i consumatori, c'impedisce di rimaneggiare il dazio consumo secondo l'ampiezza delle basi francesi.

La Francia è ancora così ricca, che nelle sue tasse di commercio pel budget del 1891 propone una più alta classe di patenti, ad esempio, per i grandi magazzini di novità una patente che arriva fino a 500,000 franchi.

La Commissione permanente di finanza nella sua relazione, lo devo confessare, è piena di tristezza.

Due anni fa essa adombrava il reintegro della tassa sul macinato. L'onorevole relatore dice: gli sgravi a larga base non hanno dato i risultati che si attendevano. Non vuole egli nuove imposte dirette, anzi paventa che si ripiglino sulla fondiaria i due decimi. Desidera

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1890

lo sgravio delle imposte indirette esistenti, il che a taluni parrebbe pericoloso esperimento.

Io comprendo questo riserbo, non spetta a noi, spettano al Governo le proposte, ma frattanto sostare e sperare; questa è la nota obbligata del ministro del Tesoro.

So ne accontenta il Senato?

Cosa ci dirà poi il capo del Governo, dal momento che abbiamo la fortuna di averlo fra noi?

Un corpo politico come il Senato deve tener conto delle trepidazioni della sua Commissione permanente di finanza; trepidazioni, come ripeto, le quali trovano conferma nell'ansietà generale.

L'onor. Giolitti ha detto un giorno: se verranno i momenti difficili, si troverà il paese pronto a nuovi sacrifici. In verità dei sacrifici il paese ne ha dato; non si tratta di patriottismo, ma di potenzialità.

I giorni difficili, non dubiti l'onor. Giolitti, verranno anche senza la guerra e dico verranno, perchè non credo che siamo giunti ancora in fondo alla crisi.

I mancati raccolti, e ciò nullameno il ribasso del prezzo dei prodotti, le intemperie, l'aggio sull'oro, la sosta del credito, conturbano la nostra economia. Immaginate che soltanto il passaggio dell'*influenza* ha portato negli affari, passeggero, è vero, ma uno scompiglio, anche nelle classi popolari, poichè ne sono stati attaccati oltre il 35 per cento degli operai.

Abbiamo poi un triste fenomeno: le cosiddette bande nere, che giuocano ai ribassi d'ogni valore, a cominciare dal consolidato. Io divido lo sdegno del Governo e mi duole che ci siano cittadini italiani in alleanza con esteri che vogliono a gettare il discredito nelle Borse per pura speculazione. Ma se il giuocare al ribasso nelle Borse può essere vituperevole e indegno, non è men vero che rimane un fenomeno fino a tanto che non trovasi la controparte, che vi giuochi in aumento; e di questo fenomeno espressivo, il Governo bisogna che tenga conto.

L'onor. Seismit-Doda mi spiace che non sia presente, ma prego l'onor. Giolitti a voler mi essere interprete di quanto qui gli avrei detto; come suo antico collega del 1869, membro con lui dell'inchiesta parlamentare sul corso forzoso, della quale rimaniamo ancora in cinque riventi. In quella inchiesta, l'onor. Seismit-Doda

ed io, fummo d'accordo, minoranza della Commissione, a sostenere, come avevamo sostenuto in Parlamento, che il corso forzoso non era una necessità al momento in cui fu pubblicato, nel luglio 1867. E gli direi ora che spetta a lui mutare la postra politica finanziaria, spetta a lui il far prevalere una politica di raccoglimento, una politica economica più nazionale, affinché non arrivi il giorno in cui Seismit-Doda sia condotto a spargere le lagrime che il ministro Scialoja nella notte del 7 luglio 1866 a Bologna ha sparso nel dover firmare il decreto del corso forzoso.

E a questo punto mi riassumo, per dirvi, o signori, quello che io penso del futuro delle nostre finanze.

L'attuale Amministrazione succede a un periodo di finanza che, avrebbe scosso qualunque Stato robusto e formato; fu assai pericoloso per una giovane nazione.

L'abuso del credito all'estero, l'abuso delle imposte all'interno, fu enorme abuso.

L'interno domanda piuttosto degli sgravi, come sta per ottenerne l'agricoltura francese sulla fondiaria, anzichè aumento.

L'estero ci ha fino a ieri creduto, ne ha insieme approfittato, perchè in verità ai nostri impegni abbiamo sempre fatto onore, li abbiamo sempre pagati, e questa fiducia noi la meritiamo tuttora. D'altra parte non è da credere che gli esteri, ad esempio, i Francesi siano contenti di avere investiti i loro capitali nelle Repubbliche meridionali americane, come nell'Argentina, dove corrono sull'oro l'aggio del 250 per cento, oppure alla neo-Repubblica del Brasile. Io credo che l'Italia presenti ancora delle buone garanzie da ripristinare anche nel credito le passate tradizioni latine; io credo, che ancora molti Francesi amano l'Italia, e i valori italiani; io lo credo, perchè in fra dei conti il capitale non ha odi, nè rancori, nè passioni; guarda il suo interesse.

Ora mettiamoci nel grado di mostrare che i capitali esteri sono tuttora in Italia sicuri, poichè in politica non desideriamo che la sicurezza e la pace, e in economia ne abbiamo dato alla Francia la prova nell'abolizione gratuita dei dazi differenziali.

E poi, se negli scambi facciamo la stessa politica, come di tutto il continente, così anche dei Francesi in casa loro, che cosa c'è da dire?

Chi ci può biasimare se dobbiamo smettere la politica espansiva di sperpero, volgendosi invece a difendere la produzione nazionale; senza della quale neanche il reintegro del macinato varrebbe ad attirarci il credito all'estero?

Perchè il credito fugge chi lo ricerca, e corre dietro a chi lo fugge; guadagneremo anche la fiducia del capitale italiano che non è da credere sia propriamente esaurito; è anche impaurito, e oggi lo vediamo: dove vanno a finire i depositi che si ritirano da certe Banche, dove vanno?

Vanno alle Casse di risparmio, di Milano ed altre, vanno alla Banca nazionale, contenti di un bassissimo interesse ma che ha per base la sicurezza, più la sicurezza, che il lucro.

Signori senatori, la chiusa dell'esposizione finanziaria dell'onor. Giolitti è terminata con una sentenza d'oro che mi piace ripetere anche al Senato.

Egli ha detto, che le questioni economiche oggidi hanno il sopravvento sopra tutte le altre. Mai questa verità fu così giusta come oggi. Ma il sopravvento, nella politica che ho accennata, le questioni economiche tra noi non lo ebbero mai.

Corsero due equivoci sempre; il primo equivoco è quello, che dovesse precedere il pareggio del bilancio dello Stato e poi il pareggio economico; a tal fine noi siamo corsi sempre dietro a nuove imposte ad ogni costo, ed anche oggi ci è un partito politico il quale dice: imposte, e senza ritardo.

Il secondo equivoco è che noi abbiamo creduto di sciogliere le questioni economiche con una politica di espansione; nati di ieri, a fronte di popoli già ricchi, istruiti, agguerriti nelle lotte economiche, noi senza marina, nè colonie, col macinato e col corso forzoso, noi dovevamo da maestri insegnare ai popoli la libertà degli scambi ed in prova, noi dovevamo vendere pel piatto di lenticchie agli esteri il nostro proprio mercato.

Esportare, costi o non costi, quella dover essere la nostra mira, quantunque la produzione sia caricata d'imposte più che noi sia qualunque altro paese esportatore; imporsi noi ai mercati europei; noi già così giovani, divenuti maestri cosmopoliti.

Oggi ancora vediamo nella più gran parte della stampa italiana che severa critica dot-

trinaria, assoluta, imperiosa si osa fare e si fa alla politica economica della Francia! Quanto a me, io non mi vanto punto di aver combattuto da venti anni la politica economica che si è seguita, e della quale vedemmo gli effetti. Io ho sempre creduto e credo tuttora che il pareggio dello Stato debba essere l'effetto e non la causa del pareggio economico.

Quando si aboli il macinato io ho detto: va bene, aboliamo il macinato, ma a questo patto che voi dobbiate spingere e favorire la produzione nazionale; allora potremo fare a meno del macinato.

Quando si aboli il corso forzoso ho ripetuto lo stesso discorso.

Oggi non sarebbero pochi coloro i quali deplorano l'abolizione del macinato; non sarebbero pochi coloro che temono il ritorno del corso forzoso.

Quanto al secondo equivoco, mentre le statistiche doganali mi davano ragione all'interno, la politica generale europea mi dava ragione all'estero.

Io non ho nessun merito personale, l'ho sempre detto: *unus nullus*. Lo ripeto, ma venivano a darmi ragione i fatti e la storia era là a registrare gli avvenimenti. E la storia dimostra che i popoli, per divenire esportatori, prima devono essere istruiti, agguerriti alle lotte economiche, insomma essere forti produttori essi stessi.

Che l'estero vagheggi di chiudere il proprio mercato e invadere il mercato altrui, questo è ben naturale; ha cominciato Bismarck a dirlo con solenni e chiare parole al Reichstag.

Questa è la politica di tutti gli Stati del continente europeo e dell'America.

È una lotta mondiale, che si è aperta tra il di qua e il di là dell'Atlantico per i prodotti del nuovo con quelli del vecchio mondo.

Ma la crisi nostra è ben altra dalla crisi europea.

Noi abbiamo sei miliardi di *deficit* dal 1862 in qua nella nostra produzione, *deficit* che va ad unirsi alle somme che abbiamo pagato colle imposte allo Stato, alla provincia, al comune.

Guardate la Germania! Essa ha i suoi bilanci in avanzo, e la sua importazione dal 1872 a questa parte ha diminuito di un miliardo, mentre le sue esportazioni, dal 1880 al 1887,

di meno, ma con questo, che si ebbero più materie prime introdotte e meno manufatture.

E notate che oggi la sola introduzione del carbone, con dieci lire di più alla tonnellata che costa, importa 40 milioni di maggior valore.

La media dei dazi dal 1881 al 1887 era di 194 milioni; nel 1889 il ricavato fu di 268 e un quarto.

Mi duole che l'onor. relatore consideri le dogane sotto un aspetto che direi pregiudicato. Egli mette in blocco i dazi fiscali, i dazi agricoli e i dazi industriali.

Avanti tutto i dazi fiscali sono opera della politica liberista; intendiamoci bene, per i dazi fiscali non c'è altro che passivo: pagare ad alti prezzi il consumo; certo non giovano alla economia della produzione; al contrario la riccarano.

Egli porta l'esempio degli spiriti, che va portato contro quella politica...

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

Senatore ROSSI A... Ieri ancora, fautore come è dei dazi fiscali, l'onor. Cambray-Digny poteva essere disposto ad alzarli; oggi si lamenta che sono troppo alti e quindi li vorrebbe ribassare. Ma che politica di principio è mai questa?

E ancora l'onor. Giolitti quando ha assunto il suo portafoglio ha dichiarato che egli era risoluto a combattere con tutte le sue forze il contrabbando.

Ma il contrabbando cade quasi interamente sui dazi fiscali. Quali generi alimentano il contrabbando del petrolio, zucchero, caffè, spirito? Sono quelli colpiti dai dazi fiscali.

Oggi non si fa più il contrabbando di frontiera coi tessuti ed altro.

L'onor. Cambray-Digny dice: Non vi fidate del dazio sul grano, perchè se viene un buon raccolto, addio aumento.

Un giornale di questa mattina diceva egualmente: Ribassate pure i gradi dell'alcool alla esportazione dei vini perchè adesso, è vero, che pel raccolto mancato non si esporta niente, ma se viene il buon raccolto, allora si esporterà.

Via, queste sono vane argomentazioni. Siamo padroni di fare le leggi quando occorrerà; del resto io sarei ben contento che da noi invece

di dieci a undici ettolitri di frumento all'ettaro, se ne potessero produrre venti ettolitri e che con tale risultato si potesse tollerare il prezzo di 16 lire che oggi costa ai nostri porti l'ettolitro di grano; ne sarei, dico, soddisfattissimo.

Ma purtroppo non è così. La Francia produce il triplo del frumento, che in Italia; noi produciamo 45 o 50 mila ettolitri al massimo, secondo le stagioni, mentre essa ne produsse l'anno scorso 116 milioni di ettolitri. La Francia dichiara tutti i giorni tuttavia che la salute dei produttori di grano deriva da quei 5 franchi di dazio che stanno alla frontiera. E la Germania, che non ne produce che 29 mila, e che quindi è in assoluto bisogno d'importarne dall'estero, è ben contenta di percepire un dazio che è ancora più alto, perchè è di 5 marchi, che equivalgono a L. 6.25 al quintale.

Del resto ne entreranno purtroppo dei cereali ancora in Italia, e frattanto non si possono giudicare gli scambi con linee così assolute, dovendosi tener conto del maggiore o minore consumo; imperciocchè se lamentate che non facendosi raccolto, si pagano i dazi, e d'altra parte se lamentate che facendosi un abbondante raccolto non riscuoterete i dazi, non sarete a posto mai.

Quanto poi ai dazi industriali, che sono i più incriminati, che cosa figurano? Se l'onorevole Cambray-Digny, che l'organismo doganale lo conosce meglio di me, vorrà prendere la penna in mano, troverà che, su 265 milioni d'introito di dazi, i dazi industriali figurano per poco più di 100 milioni, e vanno appena a 165 milioni. Da questi risulta il profitto del dazio, l'aumento d'entrata, un fattore nuovo di cui nessuno si è lagnato nè si lagna, e che non pesa sull'economia nazionale, e che anzi le giova, in quanto che sviluppa di più la produzione nazionale. E che sia un'imposta tratta sull'estero è troppo chiaro, imperciocchè l'estero, il quale vi porta il grano a 16 lire alla frontiera, sarebbe ben lieto di vendercelo a tanto di più, se non ci fosse dazio d'introduzione in Italia. Riesce quindi singolare che il relatore conchiuda che l'avutosi aumento non è nè straordinario, nè consolante; è un eccesso di pessimismo, me lo perdoni l'onorevole relatore. Egli piglia l'anno 1887-88 che fu così critico, come tutti sanno, e lo porta in confronto dell'anno

1889. Ma non dice che anno pessimo è quello, dice che anno meschino è il 1889; perchè poi dal 1889 non si possano trarre altre argomentazioni. Ma allora le cifre non hanno più significato. Agli avversari dei dazi si può domandare: Che cosa vi giovò se dal 1885 al 1887 in quell'immensa importazione dall'estero avete avuto tali risultati che oggidi vi produssero la crisi?

È la politica vecchia che si riverbera ancora, speriamo sempre meno, sul 1889. Nel 1889 abbiamo tuttora uno spilancio di 400 milioni in ogni categoria, dei quali 200 vanno sulle categorie agricole, che voi vorreste invece esportare, come del resto tutti vorremmo.

Le due categorie bestiame e cereali vi danno tuttora intorno a 200 milioni d'importazione; 43,000 furono soltanto i bovi importati; non parliamo dei cavalli che vengono senza dazio dall'Austria-Ungheria.

Si comprende il valore dei rapporti politici con le nazioni amiche. Io ne ho parlato. I compromessi che si facessero in fatto d'economia, oggi sarebbero più gratuiti ancora, più pesanti ancora che non erano in passato. Noi non possiamo assolutamente non difendere la produzione nazionale.

Guardate la marina mercantile. Non fu merito nostro se essa si è avvantaggiata dalla rottura delle relazioni con la Francia, perchè fu la Francia che respinse l'atto di navigazione e poi ne fu ben pentita. Lo sviluppo della marina mercantile a Genova, nei porti della Sicilia e altrove, cominciò quando cessò l'atto di navigazione con la Francia.

Oggi la politica massaià che io predico è la politica utilitaria che dovunque prevale.

A coloro che credono ancora che fra noi e la Francia vi siano rancori per il trattato non rinnovato di commercio, indicherò il Gabinetto caduto pochi giorni fa per una questione economica.

Sarà stata una occasione, un pretesto, ma il Gabinetto che gli è succeduto ha dovuto fare ampie e precise dichiarazioni sulla politica doganale, ed al Senato francese per soli sei voti di minoranza non fu approvata la proposta di nominare una Commissione doganale composta di 36 membri, come la Camera ne ha una di 55.

Per proteggere i dipartimenti alluvionati pochi giorni fa è stato presentato all'Assemblea

francese un progetto di dazio sui giunchi e sui vimini, per impedirne l'importazione dall'Olanda e proteggere come ogni altra anche la industria dei panieri e dei cesti.

In Francia s'introdussero nel 1889, circa 28 milioni di chilogrammi di pane; ebbene, perchè il dazio sul pane non corrisponde a quello del grano e delle farine, si riforma la tariffa; così si vuol compiere la tariffa sui risi ed altri cereali. Da ciò chiaro apparisce che non conviene porre innanzi nemmeno da noi lo spauracchio dei rapporti politici per sacrificare la nostra economia.

Io credo, del resto, che senza alterare il carattere moderato della nostra tariffa generale, armonizzandola nelle sue diverse parti, e perfezionandola, si può benissimo cavarne dai 15 ai 20 milioni ancora senza alterare, ripeto, il carattere delle medesime tariffe, ed in questo vorrei sperare di essere d'accordo anche con l'onor. Giolitti. Ma sarà pure necessario che il Governo anche nella politica doganale professi unità di vedute. Ne facciamo una delle politiche economiche o due?

Facciamo la politica che si è udita qui il 23 dicembre ultimo professarsi quando a me rispondendo, dall'onor. ministro delle finanze, parrebbe quasi per ironia, egli volle chiamare la tariffa generale come il *santuario della legislazione doganale*? oppure facciamo la politica che si è vista ultimamente accettata dal ministro delle finanze, di che io altamente lo lodo, di far ragione ai risicoltori perchè la dogana non rispondeva alla interpretazione della tariffa lasciando largo campo alla importazione di risi esteri senza gabella? E quindi ha trovato giusto che si venga a fare l'equivalente posizione all'industria dell'amido?

Cotali questioni sino all'altro giorno pareva non dovessero esser degne di un Parlamento italiano; eppure nel Parlamento inglese, come nel francese e nel germanico, sono divenute oggidi questioni importanti quasi prevalenti quelle che riguardano i dazi doganali.

Del resto, se chiesi venia a dover rispondere all'onorevole relatore con accenni doganali, io volevo solamente significare che è là dove si deve cominciare, e sarà un sintomo dell'indirizzo generale di una politica di raccoglimento; la verità, e non la menzogna, su quel che costituisce la nostra economia generale. Spero che anche l'onorevole relatore farà buon grado

perchè sul resto ci troviamo d'accordo con la relazione.

E chiuso questo incidente, lasciando al Governo la risposta sulle imposte, chiudo a dire della situazione generale qual sia il mio pensiero sulle economie e sulle riforme.

L'economie hanno ad essere di tre specie:

1° Le più prudenti risguardano la guerra e la marina e domanderemo ai Ministri della guerra e della marina il patriottismo della continenza;

2° Le più ardite dovrebbero essere quelle che si attagliano alle opere pubbliche, specie alle ferrovie in quanto non siano di una necessità provata assoluta. Non saremo i soli che faremo questo salutare ritorno, altri l'ha fatto prima di noi;

3° Le più pazienti, intorno, cioè, alle amministrazioni pubbliche, le quali anche per la stessa loro esuberanza sono un intoppo allo sviluppo della economia nazionale, ed insieme un ostacolo alla libertà locale delle provincie e dei comuni.

Queste ultime economie indicheranno insieme le riforme, nè passeggere nè artificiali, che camminino di competenza col bilancio permanente per regolare contemporaneamente gl'Istituti di emissione e quindi la circolazione e il credito nazionale, il quale ci varrà anche di tutela al credito estero.

Allora soltanto si scioglierà l'enigma d'imposte nuove, se sì o no saranno necessarie nel modo da cui ho preso partenza nel disadorno mio dire.

Per oggi la rendita delle pensioni sazierà le fauci aperte del Tesoro, ma non è solo il Tesoro che ha le fauci secche.

È il paese che lavora e che paga e che finora ha lavorato e pagato soffrendo e tacendo; il paese che domanda dalla voce del Governo una parola rassicurante, una parola che gli possa far credere che un nuovo indirizzo, più conforme all'economia nazionale, sarà a prevalere in modo da potersene fidare alla parola sua.

#### Presentazione di due progetti di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che concerne una spesa straordinaria di 50 mila lire da pagarsi alla ditta Valeri di Milano a titolo di transazione.

Prego il Senato di voler demandare l'esame di questo disegno di legge alla Commissione permanente di finanza.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento e che riguarda una convenzione colla ditta Pirelli di Milano per la immersione di un cavo sottomarino da Palermo ad Ustica, col quale si viene a porre in diretta comunicazione la linea telegrafica Napoli-Palermo.

Siccome questa convenzione porta la spesa di sole 15 mila lire, spesa che non aumenta affatto il bilancio che presenta margine sufficiente per darle luogo, così prego il Senato di voler demandare l'esame di questo disegno di legge alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onore presidente del Consiglio della presentazione del disegno di legge intitolato: « Spesa straordinaria di lire 80,000 da pagarsi alla ditta Valeri di Milano per transazione ».

Do pure atto all'onore ministro delle poste e telegrafi della presentazione di un altro disegno di legge intitolato: « Spesa straordinaria di L. 15,000 per una convenzione colla ditta Pirelli di Milano per un nuovo cavo sottomarino da Palermo ad Ustica ».

I signori ministri hanno chiesto che l'esame di questi due disegni di legge sia deferito alla Commissione permanente di finanze.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Ripresa della discussione sull'assestamento del bilancio 1889-90.

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare il signor senatore Alvisi, sull'assestamento del bilancio. Senatore ALVISI. Veramente, onorevoli colle-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE — 1880-81 — DISCUSSIONE I — TORNATA DEL 24 MARZO 1881

ghi, io avrei desiderato sentire d'opinione dell'onorevole ministro del Tesoro sopra il discorso del senatore Rossi ed anche sopra alcune parti accennate dall'on. amico Rossi che riguardano e rendono doveroso il mio intervento in quanto degli argomenti di questa discussione.

Io non avrei parlato senza che fossero stati presenti i senatori Magliani e Saraceni i quali, avendo rappresentato la parte più importante nella formazione e nella discussione delle leggi di bilancio avrebbero probabilmente esaurito il mio compito.

PRESIDENTE. Gliela attribuisce il senatore Alvisi questa parte.

Senatore ALVISI. No, signor presidente. Il mio appunto si riferisce al discorso dell'onorevole Rossi, il quale ha pure riconosciuto che trattandosi del bilancio di assestamento, che abbraccia tutto il nostro sistema finanziario passato, e le previsioni dell'avvenire, mancavano i campioni che erano soliti a prendere parte a questi dibattiti, ai quali deferiva l'opinione del Senato.

Però io mi limiterò alla questione nella quale fui chiamato dall'on. Rossi quando fece allusione all'ispottorato delle Banche di emissione ordinato con decreto del ministro di agricoltura e commercio insieme a quello delle finanze.

Qui, o signori, è una nota molto dolorosa che si ripercuote da venti anni e più nelle aule parlamentari.

L'on. Rossi ha ricordato l'on. Scialoja come quello che ha formato il primo decreto che istituiva il corso forzoso; ma l'on. Scialoja, nel Congresso tenutosi, credo, nel 1868 tra le Camere di commercio, in Firenze ne fece onorevole ammenda. (*Segni di diniego da parte dell'onor. Finali ministro dei lavori pubblici*).

L'onorevole signor ministro dei lavori pubblici mi fa segno di no, ma io lo prego di leggere i processi verbali di quel Congresso (al quale credo prendesse parte anche l'onorevole Rossi) e troverà un discorso dell'onorevole Scialoja nel quale non isconfessò il decreto del corso forzoso per se stesso, ma dice di avere resistito fino all'ultimo momento, però lamentando che uomini politici influenti della Camera e rappresentanti delle Banche più favorito dal Governo erano intervenuti presso di lui con preghiera di affrettare la firma di quel decreto, giacchè altrimenti sarebbe scoppia-

un'avvic generalo di tutti gli affari di Banca e di Borsa.

Da questi uomini che poi non ebbero una parola a mia difesa, egli disse, io sono stato obbligato a firmare il decreto, quantunque sapessero che per salvare il credito della Banca Nazionale e dei suoi clienti aveva fatto l'esperienza, sotto la mia responsabilità personale e politica, di far passare 20 milioni d'oro nelle sue casse, perchè facendo fronte al cambio irruento potesse frenare quello che gli inglesi chiamano la corsa al cambio.

Io non dico altro in proposito: soltanto prego chiunque volesse contraddirmi di leggere prima i processi verbali del Congresso della Camera di commercio che mi pare fosse nel 1868.

Di più l'onor. ministro Finali, come qualunque altro che mi volesse contraddire, ha un documento ineccezionabile anche nella famosa inchiesta del 1868 che è deposta sul mio tavolo in biblioteca.

Nella relazione generale di tre volumi si dichiara, senza veli, che la causa del corso forzoso si deve alla Banca Nazionale, la quale, sola fra le Banche che esistevano in quel momento, aveva chiuso lo sportello del cambio dei suoi biglietti, malgrado che l'onor. Bombini avesse adottato tutti gli espedienti necessari per ritardarlo.

Io non cito opinioni mie, cito documenti ufficiali che tutti ormai possono leggere, quantunque di data arretrata.

Se ci fosse l'onor. senatore Lampertico, che è stato il relatore della Commissione del corso forzoso, potrebbe affermare l'esattezza del quattro punti delle conclusioni della Commissione, i quali conducono alla sentenza, più volte accennata nei miei discorsi, che vi era altro modo di migliorare la condizione del credito circolante che quello di accordare la libertà alle Banche coll'obbligo di cambiare i loro biglietti a vista, cioè trasformando le Banche di emissione in Banche di circolazione di un biglietto unico garantito, come in America.

Non è da oggi che si tratta di tale questione: è da più di venti anni ed anche l'onor. senatore Digny era di questo parere, che, senza bisogno di ricorrere alle Banche commerciali si potesse formare una nuova Banca per la emissione del biglietto unico.

Lo stesso Cavour sosteneva la tesi colle pa-

role: non avrai nulla, nulla di più facile che fondare una Banca di emissione, perchè quando si desse ad una società bancaria di 100 o 200 milioni di oro la facoltà di triplicare il capitale con il surrogato della moneta di carta, anche convertibile con denaro metallico, si troverebbero capitali in tutto il mondo.

Chi mai negherebbe di prender parte ad una istituzione, la quale triplica il capitale della società, e ne procura un interesse superiore a quello di qualunque industria e ciò senza la responsabilità personale degli amministratori e dei soci, mentre non si richiede neppure quella intelligenza che si esige per le industrie manifatturiere?

Si badi bene che l'enorme privilegio della Banca Nazionale, come delle altre Banche di emissione, non consiste soltanto nel triplicare la forza del suo capitale di fondazione con biglietti fiduciari, o cambiali proprie, ma bensì nella legge che ai biglietti di Banca, cioè a una promessa, conferisce il valore e la forza deliberativa dell'oro coniato. Ed è questo il solo punto contro cui tutti quelli che vorrebbero ristabilire anche in Italia il corso normale della circolazione protestano e domandano perchè a soli sei enti, chè tante sono le Banche d'emissione, perchè a sei sole personalità private concedete per legge una facoltà che spetta di diritto al Governo nell'interesse della nazione? Perchè date questa facoltà a sei soli individui che non solamente ne usano, ma ne abusano? Abbiamo infatti veduto che le Banche, non contente del triplo della circolazione cartacea, hanno superato il limite della legge di oltre 400 milioni.

Per qualunque individuo o società d'altra natura che manchi ai propri statuti, che infranga le leggi, vi è una sanzione penale; ma degli Istituti che a scopo di lucro personale e privato hanno violato una legge di tanto favore, e si valsero del privilegio di battere moneta falsa in quantità eccedente la misura tassativa di legge, solo perchè non ci si può mettere riparo, devono godere dell'impunità assoluta, in un paese nel quale lo Statuto ha proclamato l'uguaglianza di tutti dinanzi alla legge?

Ma per venire più specialmente alla questione sollevata dall'onorevole Rossi, si domanderà: perchè voi che siete stato ispettore non avete esposto la vostra opinione in proposito?

Faccio notare che ho domandato consiglio ai più autorevoli dei miei colleghi, che mi risposero col considerare il decreto per la ispezione delle Banche di emissione come un atto di Governo nel quale ciascuno assume la sua parte di responsabilità, che intanto spetta al potere esecutivo, e specialmente cioè al ministro di agricoltura, industria e commercio che lo emanava, responsabile dei suoi atti dinanzi alle Camere, a rendere ragione dell'operato degli ispettori delle Banche.

Ecco il motivo della mia riserva, ecco il motivo per cui io non credo di dover narrare oggi i fatti che condussero logicamente ad una conclusione dalla quale l'onor. ministro mi è parso abbia tratto qualche lume nelle modificazioni della sua ultima relazione. Dunque non spetta a me il render conto dei fatti che, come disse l'onor. Rossi, devono obbligare il Governo a migliorare la condizione della finanza, mutando la legge che riguarda il credito e gli Istituti che devono provvedere alla maggiore produzione del paese, cosa impossibile senza cambiare indirizzo, senza mutare il sistema legislativo delle Banche di emissione! È prevalso un sistema il quale da 20 anni non ha fatto che impoverire il paese, col dar fondo al patrimonio nazionale, col creare nuovi debiti ai quali è corsa incontro la Banca che ne ha usufruito i vantaggi.

Questa è la pura verità che emana da qualunque indagine si faccia sulla circolazione cartacea delle Banche e sulle condizioni del credito circolante in Italia.

Io non voglio ora discutere con l'onor. ministro sulla portata pratica delle sue idee; ma è certo che la condizione non lieta nella quale attualmente si dibatte il lavoro nazionale, che si chiama *crisi*, sotto qualunque aspetto si consideri, sia di disastro edilizio, sia di arenamento commerciale, sia di turbata economia generale, dipende assolutamente dalla situazione delle Banche, le quali sono il motore della grande macchina degli affari pubblici e privati; imperciocchè ad esse ricorrono le diverse classi sociali, a qualunque ramo dell'operosità umana si dedichino.

Ed è precisamente il cessare delle Banche dal loro ufficio di cambio, o di operazioni di compra e vendita di valori e di cambiali, per entrare in tutte le altre branche del lavoro e

del credito personale e reale che le ha messe nella impossibilità di soddisfare ai loro impegni, e di far onore alla loro firma rifiutandosi al pagamento delle loro cambiali.

Si ricordi il Senato, e specialmente l'onorevole Rossi, che nel 1882, quando l'onor. Magliani ha portato alla nostra approvazione la legge sull'abolizione del corso forzoso, io solo feci da Cassandra, che dimostrando all'onorevole ministro che la corona d'alloro della quale si voleva cingere il capo del ministro Magliani dal mio amico Rossi sarebbe ben meritata se dopo un anno o due fosse risultato che con 600 milioni d'oro si erano estinti i debiti fruttiferi ed infruttiferi di due miliardi di carta in circolazione. Invece non era passato un anno che già si parlava di ripristinare il corso forzoso, non rimanendo per la tentata alienazione della moneta di carta che il triste retaggio di pagare 40 milioni d'imposte di più in perpetuo e di continuare nel corso obbligatorio per la carta moneta.

Infatti il corso legale può chiamarsi forzoso, quando si combina all'obbligatorietà nei cittadini di ricevere come metallo prezioso un pezzo di carta senza valore. È naturale che il corso legale non è che il corso forzoso larvato. Quindi si spiega il perchè domani una rapida ricerca d'oro può far montare l'aggio dal 2 al 10 per cento, come era all'epoca del corso forzoso.

Da questi fatti proviene la necessità di una legge, colla quale il Governo liberi dalla sua ingerenza e vigilanza l'amministrazione delle Banche commerciali, che le rende irresponsabili di fronte alle violazioni della legge per il servizio pubblico della emissione del biglietto, che perde l'ufficio di credito circolante per divenire moneta.

Il Governo quindi lo fabbrichi e lo distribuisca a tutte le Banche, adotti il sistema americano che è il più semplice; quel sistema, il quale ha potuto in pochi anni accrescere la produzione agricola e manifatturiera a tal segno da provvedere agli aumenti della rendita, all'estinzione del corso forzoso ed all'ammortamento del debito pubblico di oltre 14 miliardi.

Dica oggi l'onor. Giolitti, se Governo e Banche siano in condizioni tali da poter pagare il cambio del loro biglietto in argento!

Eppure nessun avvenimento di guerra è venuto ad interrompere la pace d'Italia dal 1882

ad oggi, e malgrado lo svolgimento della pubblica ricchezza decantato dai nostri ministri la specie metallica argento ed oro non si sprigiona dai forzieri, o si rifugia all'estero, o si immobilizza in valori stranieri.

Ma queste verità non si annunziano solamente oggi, ma furono presentate e discusse nei tempi della finanza felice dall'onor. Magliani, del quale ho invocato l'intervento in causa, perchè è l'autore di questa situazione, e fu l'esecutore della legge dell'abolizione del corso forzoso.

Sarei lieto se il Governo rendesse di pubblica ragione gli atti dell'inchiesta sugli Istituti di emissione, onde a ciascuno fosse assegnata la sua parte di responsabilità, ed il pubblico, istruito dai fatti, giudicasse in ultima istanza se i commissari, che non avevano alcun rapporto d'interesse con gli Istituti, abbiano o no coscienziosamente e da persone oneste compiuto il loro dovere, come lo dimostrano lettere di ringraziamento ad essi dirette dal Governo.

La pubblicazione dell'inchiesta, ma non ridotta *ad usum delphini*, condurrebbe poi alla persuasione che il privilegio della emissione dato dal Governo a sei personalità non ha prodotto che danni materiali e morali e nessuno dei risultati vantaggiosi che si sono conseguiti dai Governi più illuminati d'Inghilterra e di Francia, persino dall'Austria-Ungheria.

Malgrado il sacrificio di un prestito di 600 milioni in oro e l'aumento della massa monetaria colla circolazione, quale è il vantaggio recato all'economia nazionale?

E qui ricordo che, compagno dell'onor. Digny nella legge sul credito agrario, proposi una postilla alla relazione di quel progetto, fatta dal compianto senatore Poggi, dopo aver provato la inutilità anzi il danno di una nuova legge sul credito per porre in circolazione non solo la terra, ma i suoi prodotti, se i prestiti non si facessero ad un interesse non maggiore del 3%. Alla domanda del come si potrà ottenere questo corso della moneta, ho risposto, con la stessa legge che aveva fornito di capitali le Banche e i banchieri per le operazioni improduttive della Borsa e dell'agiotaggio. Un'annata di peronospera, di siccità, di gragnuola basterebbe a lasciare insolute le cambiali degli agricoltori come dei proprietari molto più che per la brevità delle scadenze poichè non si avranno le fa-

...cilitazioni dell'ammortamento come nel credito fondiario!

E la situazione creata ai debitori delle Banche che ha determinato l'odierna crisi è no prepara altre più terribili.

La confisca delle proprietà, malgrado gli Istituti del credito fondiario, avverrà indubbiamente anche col sorgere d'un Istituto che vi porti cento milioni. Come mai si può affidarsi che sopra un debito di 10 o 12 miliardi possa portare un miglioramento sulla proprietà fondiaria un altro Istituto di speculazione di Borsa col capitale già immobilizzato dalla Società immobiliare per l'edilizia di Roma e per i lavori di Napoli? Io credo che per fare opera utile al paese o conviene piantare un istituto modellato sul sistema americano, dove lo Stato avocò a sé l'emissione del biglietto e converta tutte le Banche commerciali di emissione in Banche di circolazione, cioè agevolando il commercio e la produzione, prestando il biglietto alle Banche previo deposito di rendita pubblica, mentre in Italia è illimitato il concorso del Governo, col dare il diritto di emettere per tre volte l'importo del capitale che hanno già impegnato nelle operazioni di prestito alla speciale loro clientela di banchieri e mediatori di affari.

Sento qui passato come verità un pregiudizio che le Banche private offrono maggiore solidità nel biglietto che il debito dello Stato, perchè hanno il terzo di garanzia e questo terzo lo possiedono in oro.

Ma io vorrei che l'onor. ministro delle finanze avesse pensato a conoscere il modo con cui è formata questa riserva del terzo; invero chiunque può sapere che questo terzo non è risparmio accumulato di proprietà degli azionisti o guadagno accumulato dalle Banche, non è il loro patrimonio che mettono per garanzia dei biglietti; ma è coi biglietti stampati dalle Banche che comprano le obbligazioni ferroviarie, o la rendita pubblica, che dopo vendono sui mercati monetari d'Europa, e così introducono l'oro.

Dunque il terzo che hanno di maggiore garanzia non è che un debito che invece dei privati l'attingono dalla pubblica fiducia e sento ancora sussurare come fosse una verità indiscutibile che le Banche eccedano in sicurezza perchè possiedono il privilegio sopra lo Stato,

perchè hanno una maggior garanzia del terzo della riserva metallica. Ma anche questo terzo l'Amministrazione lo forma con biglietti di Banca; non deve riescire di sorpresa l'ipotesi che se il Governo concedesse a qualunque di noi il privilegio della emissione, tra pochi anni diverremo ricchi senza fatica facendo gli affari col Governo come fanno i banchieri. Io vi cito, o lo sa meglio di me anche il ministro del tesoro, che il credito delle Banche di emissione essendo circoscritto solamente ai banchieri, essi lo assorbono rilasciando cambiali in tale quantità da assorbire l'intero capitale circolante; in tal guisa il Governo favorisce *gratis*, specialmente quelle individualità che costituiscono le Banche d'emissione.

Il Governo per sua parte prepara i grandi affari, per consolidare i biglietti senza valore colla rendita dei beni ecclesiastici e con quella delle obbligazioni ecclesiastiche, o colla rendita pubblica, per cui il nostro debito perpetuo ascese a 12 miliardi e mezzo: quindi s'introdussero le obbligazioni ferroviarie ed ora i buoni del debito redimibile in 50 anni per le costruzioni di nuove linee.

Così di operazione in operazione lo Stato veniva a smaltire la moneta falsa di carta delle Banche, che la prestano ai loro clienti al 5 % e in ragione del triplo portano l'interesse degli azionisti al 15 %. Così per opera dei legislatori si sanziona un assurdo aritmetico a favore della casta dei banchieri che guadagnano col biglietto-moneta autorizzato dal Governo negli affari e nei bisogni dello Stato.

E se questa condizione di cose non si può cambiare, se questo servizio non si vuol avocare allo Stato, allora è inutile parlare mai di sistemazione del credito, di circolazione di biglietti o di riordinamento delle Banche. Quando poi si conceda alle Banche il tempo necessario per mettersi in ordine col ritirare la massa dei loro biglietti, allora potrà loro concedersi anche di ometterne al doppio od anche al quadruplo del loro capitale, purchè garantito da specie metalliche o da valori pubblici, e da cartello fondiario ed agrario. È cotesto il principio ed il metodo sopra i quali si fondava la conclusione della relazione del 1869, presentata sul disegno di legge degli onorevoli ministri Sella e Castagnola.

Il linguaggio era chiaro ed esplicito, osservando che l'Italia non poteva trattare i suoi interessi e le molteplici sue contrattazioni con le monete che hanno un credito non uniforme ed un valore differente, perchè non reale.

Dagli Istituti bancari si emettono prima le promesse di pagamento, cioè i biglietti, e poi si fanno le operazioni. E se queste operazioni si arrestano e vanno male, chi ne soffre? Il paese, il quale resta con un biglietto senza valore intrinseco, decaduto nella fiducia, come avvenne nel 1866.

E ciò accadrebbe anche oggi, se i detentori dei biglietti andassero alle Banche per il cambio in valuta metallica, in base alla legge dell'anno 1882. Lo dico con vera coscienza che non vi sarebbe una Banca la quale potrebbe far fronte ai suoi impegni.

Data pure dal 1882, l'operazione del consolidamento delle pensioni colla creazione di un debito di 26 milioni di rendita pubblica, che pareva tanto disastrosa, dalla quale l'attuale ministro del Tesoro ne ha ricavato giovamento per sopperire alle urgenze del disavanzo del bilancio ordinario dell'anno in corso che si prevede in 72 milioni.

La legge del Magliani del 1882 per l'abolizione del corso forzoso portava con sé due operazioni dannose al paese: l'una di aver aggravato la partita degl'interessi del debito pubblico di oltre 40 milioni, e l'altra di aver acceso un altro debito per le pensioni. Sono oneri che tutti gli Stati cercano di diminuire, mentre noi aumentiamo continuamente il passivo annuale delle pensioni senza scopo e a scapito degli stessi riposati che subiscono, come una irrisione, la perdita d'una parte dello stipendio, e quindi il peggioramento della loro posizione economica e sociale; perciò la pensione è castigo invece di premio per una onorata carriera di chi serve il Governo della patria.

Chi è che, convinto di queste ragioni, favorirà un Ministero il quale propone al Parlamento una legge di privilegio che ha costato tanto alla nazione e minaccia di perpetuare il disordine finanziario ed economico?

Un altro motivo di natura politica, che tocca la base della nostra costituzione, consiste nel diritto sovrano di battere moneta, che dovrebbe formare un tutto coi diritti di Stato, che invece di cementare l'unità mantiene la divisione di

Italia in sei regioni distinte, nel servizio più importante della monetazione e del credito circolante.

Si vede, infatti, che il biglietto di Banca a corso legale, comune alle sei Banche, non ha la stessa spendibilità nei diversi paesi, e persino nella capitale, dove impera l'unica legge del 1874 e del 1882. Anzi le Banche che investite del monopolio e del privilegio del biglietto obbligatorio per lo Stato e per i cittadini, quasi non vi riconoscono la stessa validità, lo ricusano o lo cambiano colla riscontrata ogni dieci giorni.

La Banca Nazionale nega di ricevere e di dare il cambio ai biglietti della Banca Romana o della Toscana.

Eppure è una stessa legge che le governa e la regola.

Fu grande errore dell'onorevole Magliani che coll'abolizione del corso forzoso abbia demolito la legge Minghetti-Finali del 1874, che aveva fatto gradire il biglietto unico detto consorziale, e poi governativo.

È il metodo che l'onorevole Magliani doveva rispettare, anzi adottare a freno della esagerazione dei biglietti bancari, e a simbolo dell'unità della moneta e del suo surrogato, la carta monetata!

Io negherei la facoltà dell'emissione del biglietto unico anche al Governo senza il controllo degli interessati che in questo caso sarebbero i rappresentanti delle Banche che del biglietto devono usare, senza il deposito di valori pubblici a garanzia del pubblico che si serve per forza del segno di carta anzichè del valore effettivo della moneta.

Ma in fatto se le Banche munite di questo privilegio hanno ecceduto di molti milioni, credo che non sarebbe minore la tentazione di eccedere nel Governo, quando non fosse circondato da un sindacato autorevole per mantenerlo nei limiti della legge.

Con questo sistema si turba l'andamento economico delle Banche che si avvantaggierebbero colla emissione del biglietto unico, che sarebbe l'emblema dell'unità della patria, quando fosse in mano di chi della patria rappresenta il cumulo degli interessi.

Le Banche, i corpi morali, i privati, possono fallire, ma lo Stato non fallisce mai. C'è sempre una continuazione di vita economica e finan-

ziaria che non si può esigere dagli Istituti privati.

È sempre quello stato d'incertezza che crea nei mercati dei titoli e valori pubblici e industriali quelle correnti di malafede che non possono colpirsi dalla legge, perchè promosse e favorite da una classe speciale di cittadini che si è innalzata a casta solidale, detta dei banchieri, che nelle Borse si alleano per giocare al ribasso e al rialzo dei valori.

Questa casta, o signori, che esercita grande influenza sulla pubblica economia, fu ed è sempre causa segreta di rivoluzioni sociali, perchè i banchieri più guadagnano quanto più si dibattono nella deficienza del danaro popolazioni e Governi, per cui a ragione il ministro dell'agricoltura di Prussia minacciava di chiudere le Borse come aveva chiuso le bische dei giuochi d'azzardo.

In Italia il Governo, entrato nella facile strada di provvedere alle spese ordinarie e straordinarie con vendita di patrimonio o di rendita pubblica sotto forma di prestiti d'ogni forma, diede vita e fortuna a questa classe di creditori costituendo debitori tutte le classi sociali che producono, per contribuire la maggior parte dei sudati guadagni alle spese dello Stato.

Il Governo invece contratta al ribasso quelle obbligazioni fruttifere che si vendono con rialzo dai banchieri che intascano le differenze, con le quali comprano proprietà che intestano alla moglie o danno in dote ai figli, perchè le Banche continuano a sovvenirli di milioni di biglietti che il Governo autorizza, perenne sorgente di lucro di pochi col sacrificio di tutti.

Guai il giorno che cessino le richieste del Governo, o diminuiscano le speculazioni private e quindi le Banche non possano realizzare i loro crediti, perchè i clienti più favoriti non pagano le cambiali. Allora si comincia a restringere il credito agli onesti commercianti, alle Banche popolari, perchè i giornali scrivano che bisogna emettere nuova carta, che bisogna continuare ad aiutare questi signori, i quali hanno tanto giovato allo Stato comprando obbligazioni ferroviarie, prestiti pubblici, mantenendo alti i corsi dei valori nelle Borse!

Io credo che l'onor. ministro del Tesoro ne saprà più di me, perchè non gli saranno mancati, come ai suoi antecessori, dei mediatori che

l'avranno pregato di comprare a Parigi, a Berlino per mezzo dei suoi agenti.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Nessuno mi ha mai chiesto questo.

Senatore ALVISI. A lei direttamente forse no, ma ne domandi ai suoi impiegati: è una delle forme comuni per negoziare i valori alle Borse, e prepararne i mercati nazionali che si cerca l'appoggio al Ministero delle finanze e del Tesoro.

Nè mi si dica che non si presentarono all'onor. Giolitti, se è notorio che le offerte sulle obbligazioni ferroviarie si bilanciavano coi prezzi fatti all'epoca dell'onor. Magliani. Può l'onor. Giolitti negare che non vi siano molte persone interessate a favorire le operazioni del Governo, ed a seconda dei bisogni dello Stato non si tenti di far variare il valore della rendita? Ora, secondo me, questi giuochi sono indegni di un Governo, perchè lo Stato non deve accattare il favore del capitale, egli che è il primo capitalista, godendo per Statuto di tutte le facoltà sovrane, che sacrifica alla avidità di pochi privati, mentre potrebbe rincarare la merce-valori, col farne desiderare anzichè offrire la vendita! È perciò che nel progetto di un solo stabilimento d'emissione si dovevano fare due uffici, uno di deposito di titoli-valori e metalli preziosi, e l'altro di emissione di biglietti. Quando il Governo potesse avere le somme che gli abbisognano dall'Istituto destinato a funzionare come Banca di emissione dello stesso biglietto-moneta, che ora è in balia delle Banche, non si comprende la ragione per cui i nostri titoli devono correre per le Banche dei gridatori di Borsa per acquistare credito e compratori.

Basta guardare all'Inghilterra, la grande maestra degli affari di banca e di borsa, e il primo mercato monetario del mondo.

Il Governo lascia libera la contrattazione dei suoi titoli in concorrenza con quelli di tutto il mondo, ma ha proibito i contratti a termine per l'alienazione dei titoli negoziabili in Borsa, il che forma la forza del suo credito, ed è causa che la rendita pubblica non oscilla mai che di qualche centesimo. In Italia, col pretesto che mancano i capitali, si vendono i nostri titoli all'ingrosso agli stranieri, e poi invece si ricomprano quando sono rialzati sulle Borse di Parigi e di Berlino.

Mediatrici di queste contrattazioni sono le Banche di emissione che incettano i valori a buon mercato, e li rivendono cari ai cittadini, come accadde delle obbligazioni ecclesiastiche, ed avviene tuttogiorno della rendita pubblica tolta al fondo pensioni.

Il legislatore deve prevenire questa sorta di fenomeni economici, che col nome di giochi di Borsa distraggono il capitale dalle vere operazioni di commercio e delle industrie del paese, per dedicarlo a contratti aleatori i quali portano rapida fortuna ai furbi, ma conducono a rapida rovina gli onesti e gl' illusi.

Sono dei miliardi che restano sospesi dalla circolazione e sono ingegni fecondi che si distraggono dal lavoro produttivo per accarezzare una speranza di subito guadagno, anziché attendere ad accumulare lentamente i guadagni delle industrie che aumentano il patrimonio dei privati con quello delle nazioni.

Io ho fatto queste osservazioni per venire alla conclusione che bisogna mutare l'indirizzo al sistema finanziario e bancario. Sebbene d'accordo con quanto ha detto in proposito il mio amico Rossi, non mi sento di dividere con lui i suoi principi di dazi protettori; avvicinandomi piuttosto a quelli dell'onor. Cambray-Digny, essendo stato sempre l'amico e il difensore di tutte le libertà, siano pure regolate e ordinate dalla legge.

Il Rossi ha creduto di persuadermi col citare i milioni che s'introitano dalle dogane, ma io domando a mia volta all'onor. Rossi: chi li paga questi milioni? Sono due o trecento milioni che i consumatori d'Italia pagano di più le merci straniere e scemano il patrimonio della nazione.

Non accetto dunque questa teoria, piuttosto sto per quella, dei nostri vecchi economisti, della libertà commerciale, convertendo le tasse esagerate sulla importazione in una tassa moderata di consumo per tutte le produzioni *ad valorem*.

Se le leggi di innalzamento delle tariffe doganali arrivassero al punto di chiudere a vicenda tutti mercati di scambio infedeli alle tradizioni italiane, aprirei le porte, perchè merci e denaro affluissero nel nostro paese a buon mercato, essendo persuaso che aumenta la ricchezza dove vi sono in abbondanza le merci

di tutto il mondo. Vedi l'Inghilterra, il Belgio e l'Olanda.

In tal maniera si potrebbero diminuire il numero e le spese delle dogane, risparmiando in bilancio molte categorie di servizi improduttivi.

Una volta si era fatto il conto che, cioè, il 30 e più per cento costava la così detta difesa dei dazi protettori che si risolve nella immoralità della costosa repressione del contrabbando; nè giova il seminare tutte le montagne di gente arruolata, oziosa, che sta ad aspettare quello che non viene mai, cioè il grande contrabbando che sfugge alle guardie di finanza, per battere le grandi linee delle ferrovie e della navigazione.

Vorrei che il Ministero facesse una statistica dei reati di contrabbando e facesse la dimostrazione quanto costano le procedure per quei disgraziati che, avendo bisogno di vivere, portano qualche piccola parte di merci a rischio della libertà e della vita. Però lasciando da parte questo argomento, mi basta solamente di avere esposto una idea che marca la linea dei principi opposti alla politica protezionista che vorrebbe inaugurare l'onor. Rossi.

Ora conchiudo come ho cominciato coll'argomento delle Banche di circolazione, raccomandando al ministro del Tesoro di unirsi al suo collega il ministro di agricoltura per presentare una legge di Banca sul sistema americano, e se vuole anche sul sistema inglese, che è lo stesso, senza il quale non si otterrà mai l'intento di avere una sana circolazione monetaria ed una espansione del credito senza pericoli e senza immoralità.

Il sistema inglese non dà una lira sterlina di carta, non ha una lira sterlina in verghe d'oro. Quindi, se il biglietto fosse unico e garantito e valevole per tutta l'Italia, perchè non potrebbe accettarsi anche all'estero, meglio delle cambiali private che ora vengono respinte quali operazioni bancarie incerte per le gravi oscillazioni di Borsa?

In quella vece offrendo ai depositanti nazionali e stranieri una percentuale d'interesse sul deposito di oro od argento monetato o in verghe, perchè non accadrebbe lo stesso fenomeno, che si effettua nelle Banche di Parigi e di Londra e nelle altre Banche del mondo civile?

Perchè non si preferirebbe il deposito dei metalli preziosi presso un grande stabilimento

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1890

in Italia dove si paga un interesse, a quello d'Inghilterra, di Germania e di Francia che non danno nulla, anzi prendono una tassa di custodia? ...

Accadrebbe la conferma del detto di Napoleone I che, nel creare la Banca di Francia col decreto del 1805, prometteva che era sua intenzione che la carta fosse il mezzo di cambio per determinare i depositi d'oro a rifugiarsi nelle casse della Banca per sicurezza e per comodo dei capitalisti onde servire di scorta al Governo nelle complicazioni politiche, specialmente nei casi di guerra. Ed hanno ottenuto questo risultato, perchè si sono trovati uomini capaci di comprendere il concetto della istituzione e colla loro rispettabilità personale e coll'esempio attirarono quei danari che rifornendo la Banca alimentarono gli sbilanci del Tesoro.

Fu per universale sentimento di riconoscenza che, malgrado il liberalismo di taluni economisti, si è prorogato il monopolio del biglietto unico per altri trent'anni senza limitazione, che è il privilegio della Banca di Francia. E non fa meraviglia, alla scadenza del 1897, si faccia un'altra legge di proroga e di conferma del privilegio alla Banca che ha conservato in tutte le vicende politiche e guerriere il suo credito, e la potenza delle sue riserve metalliche. Anche nell'ultimo disastro nazionale del 1870-71 la Banca rimase provveduta di oro malgrado i prestiti fatti al Governo per la resistenza; dei quali bastò che il Governo promettesse il rimborso in tre anni perchè cessasse qualunque aggio sul biglietto a corso forzoso, anzi durante quel periodo si verificò l'aggio in senso inverso cioè un vantaggio del biglietto sul cambio dell'oro.

Io ricordo di essermi trovato in quell'epoca in talune città della Germania dove i biglietti della Banca di Francia si cercavano con premio sopra le monete d'oro dei diversi Stati europei.

Io augurerei al Governo italiano che avesse costituita una Banca che funzionasse come quella di Francia, che è stata sempre il primo serbatoio di metalli preziosi dopo l'Inghilterra e non ebbe mai d'uopo del credito del Governo, ma bensì il Governo francese grazie ad essa ha riparato in momenti difficili alle urgenti necessità dello Stato.

« E perchè non fu inaugurato questo sistema? Ma ormai non è possibile in Italia adottare la Banca unica perchè il passato della Banca Nazionale, come il presente, non rispondono a nessuno dei benefici dei quali è stata dispensiera in Francia la Banca di Parigi; di più vi si oppone la regionalità delle Banche, perchè già molte Banche sono abituate ad operare col monopolio e il monopolio del biglietto gratis, perchè rifuggono dal vero lavoro delle Banche commerciali, cioè di attivare e far fruttare i depositi di risparmio e di conto corrente sui quali dovrebbe versare un interesse, che risparmiando colla fabbrica del biglietto moneta che non costa nulla e può triplicare, come ho detto, il capitale e portare il frutto al 15 per cento. »

Questi argomenti per me sono così evidenti, che non credo occorra insistervi perchè il popolo si persuada a premere sul Governo perchè muti sistema.

È certo che per il bene del nostro credito le Banche non dovrebbero avere una circolazione maggiore del capitale che posseggono, e così il Governo non avrebbe bisogno di ricorrere all'estero per vendere i propri titoli, bastando il deposito di esso allo stabilimento di emissione generale o alle Banche private per aspettare la opportunità delle migliori condizioni del mercato monetario per alimentare la speculazione dei compratori dei nostri titoli togliendo così di mezzo quei mediatori che rovinarono il nostro credito, e la sostanza degli incauti che affidarono all'azzardo di un dispaccio di Parigi o di Londra la speranza della fortuna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny, relatore della Commissione di finanza.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, relatore. Signori senatori, io sono in dovere di prendere la parola come relatore della Commissione permanente di finanza: ma prima di trattare gli argomenti che riguardano l'assestamento del bilancio, desidero di rispondere ad un punto del discorso del senatore Alvisi.

Egli ha ricordato un nome caro a tutti noi, quello di un amico mio lungamente compianto, il quale fra i ministri che hanno seduto a quel banco per le finanze, è stato quello certamente che ha avuto i più tristi momenti e incontrato

le più stringenti difficoltà; voglio parlare del nostro collega Scialoja.

L'onor. Alvisi ha affermato che il ministro Scialoja si era pentito di aver autorizzato il corso forzoso della carta, e che lo aveva dichiarato pubblicamente.

Però nelle parole che ha riferite per dimostrare questa asserzione a me pare evidente di ritrovare quelle che ho inteso molte volte dallo stesso Scialoja, e cioè che con grandissimo dolore egli si era trovato costretto da un'assoluta e manifesta necessità a mettere il corso forzoso.

Io intendo di bene stabilire questo punto, perchè certo lo Scialoja non era l'uomo da farsi forzare la mano se non avesse creduto all'inevitabile necessità di quell'atto. Non vado più oltre.

Non seguirò l'on. Alvisi in ciò che ha detto in Senato intorno alla materia delle Banche perchè non riguarda la quistione attuale, almeno dal punto di vista da cui la Commissione ha considerato e doveva considerare la legge di assestamento.

Solamente giacchè ho la parola, e per non lasciar passare una nota di censura sopra gli stabilimenti rispettabili, i quali hanno bisogno del credito, io credo si possa dimostrare che se, in certi momenti, i nostri istituti di circolazione sono usciti dal letto di Procusto in cui li metteva la legge del 1874, non hanno mai colla circolazione oltrepassato il triplo della massa metallica che avevano in cassa.

E qui finisco anche questa parte.

Ora è mio dovere di dire qualche parola sul discorso che ha pronunciato il senatore Rossi, il quale più volte ha fatto osservazioni e cortesi rimproveri alla Commissione di finanze e toccato anche direttamente il relatore.

Egli mi permetterà, sotto le stesse forme, di rispondergli, e spero che il Senato mi vorrà concedere la sua attenzione.

E in primo luogo, per mettere da parte le questioni minori, dirò che veramente sono stato sorpreso sentendo affermare dall'onor. Rossi che l'ufficio del relatore doveva limitarsi a mettere a posto le cifre.

Senatore ROSSI A. Ma non dissi questo, al contrario.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Se il Senato volesse che a questo si limitasse la ingerenza

della Commissione di finanze, non avrebbe bisogno di affidare cotesto ufficio a quella persona alle quali attribuisce la maggiore competenza della materia.

Vengo al secondo punto, a quello cioè che riguarda il Tesoro, perchè l'onor. Rossi ha rilevato che la Commissione di finanze approva che l'onor. ministro supplisca ai bisogni del Tesoro vendendo la rendita della cassa pensioni. Comincio dal ricordare che una legge autorizza siffatta operazione, e che per conseguenza alla Commissione di finanze non spettava adesso discuterne la utilità e la convenienza.

È cosa deliberata da ambo i rami del Parlamento dopo matura discussione e non era e non è il caso di rimetterla oggi in discussione.

Quello che noi possiamo discutere si è in che misura sia opportuno di adoperare codesta rendita per supplire ai bisogni del Tesoro.

Ma a questo proposito, signori, basta voltare gli occhi sopra il nostro passato, a quei tempi nei quali avevamo disavanzi colossali, per persuadersi facilmente che affine di supplire ai bisogni del Tesoro si è sempre ricorso o ad una emissione di rendita o ad emissione di altri debiti redimibili.

Infatti quando il bilancio è in disavanzo, quando i disavanzi si accumulano nella eccedenza passiva della situazione del Tesoro, è evidente che si può soltanto provvedervi con qualche operazione patrimoniale estranea al Tesoro stesso ed il più delle volte col debito.

Questa volta, quando le previsioni dimostrano che il Tesoro sarebbe arrivato ad uno sbilancio di 500 milioni fu creduto opportuno di servirsi dei 241 milioni della Cassa pensioni affine di evitare una creazione di nuova rendita. Sul mercato si sapeva che questi 241 milioni dovevano venire in vendita prima o poi, e che minore impressione facesse l'annuncio che quei 241 milioni si adoperavano per diminuire lo sbilancio del Tesoro.

Ma si persuada l'onor. Rossi che se non si fossero avuti quei 241 milioni disponibili, bisognava emettere della rendita o creare un debito redimibile. Evidentemente non vi era altro da fare, non c'era altro modo di equilibrare il Tesoro.

Dunque la questione non è questa. La questione che s'impone e che ripetutamente nel suo

discorso ha posto l'on. senatore Rossi, è quella del pareggio.

Finchè il bilancio non sarà pareggiato e non sarà in avanzo, noi non potremo sperare di vedere migliorare le condizioni del Tesoro. Mi pare pertanto che importi fermarsi su questo punto.

Io non seguirò l'onor. Rossi in tutti gli argomenti che ha toccato nel vasto campo che ha percorso.

Mi limiterò principalmente a quelli intorno ai quali gli è piaciuto di fare qualche appunto alle opinioni manifestate dalla Commissione permanente di finanza.

Signori senatori, io non posso far a meno di esprimere la meraviglia che ho provato nel sentire la descrizione che vi ha fatto l'onor. Rossi dello stato economico del paese.

Dopo tre anni da che egli ha avuta la soddisfazione di veder trionfare in Italia le sue idee economiche, io mi aspettava di udirlo dimostrare che le condizioni economiche del paese avevano corrisposto alle sue aspettative e fossero effettivamente migliorate.

Invece, e ne prendo nota, l'onor. Rossi ci ha detto in vari punti del suo discorso che queste condizioni economiche del nostro paese sono andate precipitando, e ne ha fatto una descrizione che io non starò a ripetervi perchè l'avete udita or ora da lui.

Parrebbe dunque che la strada sulla quale ci siamo messi non sia precisamente la migliore.

Ma nonostante, l'onor. Rossi vorrebbe che si andasse ancora più oltre, e principalmente combatte quelle disgraziate importazioni temporanee che dopo tutto non sono altro che un modo di favorire l'industria, perchè non abbia a fare troppo gravi anticipazioni nello spingere la propria produzione.

Egli dunque che ha il concetto che tutta la ricchezza del paese stia nella produzione, anche senza occuparsi se vi corrisponda il consumo, egli non vorrebbe che il Governo facesse questa facilitazione che è intesa a promuovere ed a moltiplicare la produzione medesima. Mi pare questa una manifesta contraddizione.

Ma le mie meraviglie non finiscono qui.

Egli ci ha detto in alcune parti delle sua orazione alcune altre cose che non mi pare sieno perfettamente d'accordo col suo concetto fondamentale. E per esempio egli ha ac-

cennato, parlando delle strade ferrate, a un esempio pratico, il quale dimostra che si possono ottenere aumenti notevolissimi nei prodotti colla diminuzione delle tariffe.

Questo principio, il quale forma una delle mie più profonde e sincere convinzioni, con molta mia meraviglia ho sentito proclamare oggi dalla bocca dell'onor. senatore Rossi e ne prendo atto.

Me ne sono meravigliato soprattutto perchè è un principio fondamentale di quella politica economica che egli chiama dottrina, che egli ha stigmatizzato ripetutamente nel suo discorso, manifestamente insinuando che questa politica fosse quella che vagheggiasse la Commissione e specialmente il relatore.

Io non lo nego, se per politica dottrina s'intende quella che ha presieduto alle sorti del Regno d'Italia dalla sua fondazione fino a tutto, il giugno del 1887, io francamente dichiaro che ne sono un fautore convinto...

Senatore ROSSI A. Ne avete fatto parte.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*... Dunque accetto la qualifica di avversario economico di cui il mio amico personale Rossi ha voluto gratificarmi.

Accetto quest'accusa perchè quella politica tanto stigmatizzata ha condotto il Regno d'Italia da un disavanzo di 400 milioni ad un avanzo di 50 milioni.

Ma in seguito, da un avanzo di 50 milioni siamo tornati ad un disavanzo di 200, sebbene questo anno sia solamente di 70 o di 80 milioni; mi pare dunque che non si sia progredito da quel momento in poi.

Soprattutto abbiamo precipitato dal 30 giugno 1887 in poi, dacchè sono in vigore le idee propugnate dall'onor. senatore Rossi...

Senatore ROSSI A. Grazie.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*... Egli ha accennato ai danni che ha avuto la Francia da questa politica; ha detto che essendosene l'imperatore Napoleone invaghito, essa ha portato al sacrificio di otto miliardi.

Mi pare che sia necessario fare alcune distinzioni in merito a codesto fatto.

L'imperatore Napoleone III, impegnandosi in quella funesta guerra del 1870, nella quale colossali disastri colpirono la nazione francese per le vittorie ottenute dagli eserciti germanici, ha pur troppo dato luogo ad un danno di otto miliardi alla Francia; ma non mi pare che co-

desto fatto si leghi nè punto, nè poco alla politica economica che egli voleva promuovere. Da un'altra parte mi pare di vedere che dopo 17 anni di quella politica economica la Francia è stata in grado di pagare 8 miliardi senza ricorrere all'estero e valendosi dei mezzi propri. Questo dimostra evidentemente che i 17 anni di codesta politica economica, se non avevano arricchito la nazione francese, non l'aveva troppo impoverita.

Dunque mi pare che l'esempio portato dall'onor. Rossi provi il contrario della tesi che egli sostiene.

Mai io non voglio tediare il Senato con una discussione che ha un carattere piuttosto accademico; scendo ad un'altra parte più pratica. L'onor. Rossi ha parlato dei confronti che sono nella relazione tra le entrate che si aspettano nell'anno corrente e quelle dell'anno decorso.

Egli ha rimproverato al relatore di aver fatto questi confronti che non potevano dare un'idea sufficiente, nè un concetto abbastanza pratico dello stato vero del bilancio.

A questo proposito prego l'onor. Rossi di pensare che la relazione sull'assestamento del bilancio, cerca di mettere in grado il Senato di farsi un'idea dei risultati probabili dell'annata di fronte a quelli che erano preveduti cogli stati di previsione, i quali si fanno molto tempo prima, e di fronte anche ai risultati dell'ultimo consuntivo che si conosce e che il ministro presenta all'altro ramo del Parlamento insieme colla legge di assestamento del bilancio.

Questa è una regola, direi una necessità della relazione sull'assestamento del bilancio; ma è certo per dimostrare quello che siano economicamente e finanziariamente i risultati probabili delle previsioni, non sempre bisogna confrontarli con quelli dell'esercizio ultimo; questa volta soprattutto che l'esercizio 1888-89 fu un esercizio disgraziato, un esercizio, alcune entrate del quale erano state incassate anticipatamente durante il 1887-88. Tanto è vero, che se l'onor. Rossi getta un'occhiata sopra le somme totali delle entrate effettive del 1887-88 e del 1888-89, vedrà che sono tutte e due le stesse somme, circa 1500 milioni. Ci fu tra quei due esercizi un aumento di appena 900,000 lire. Questo accadde perchè quando si annunziarono le riforme della nuova tariffa doganale, e le imposte sullo zucchero, sugli spiriti, ecc., cioè

sul principio del 1887-88 si fecero abbondanti provviste, si fecero degli *stocks* i quali si smaltirono durante il 1888-89, e quegli *stocks* naturalmente non pagarono alla dogana il dazio nuovo. Dunque crebbe il prodotto dell'anno anteriore e diminuì quello di questo ultimo anno.

Ora il nostro confronto si faceva coi dati di quest'esercizio ed evidentemente esso non può dare nessuna regola, e non è un confronto concludente per dar giudizio sulle condizioni finanziarie...

Senatore ROSSI A. L'ho notato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Ma questo confronto bisognava farlo, e dargli poi naturalmente quel valore che doveva avere. Volendo però far un confronto concludente, bisogna farlo con l'anno 1886-87; cioè coi risultati ottenuti non solo avanti che venissero in vigore le nuove tariffe, ma avanti che se ne cominciasse a parlare.

Questo sarebbe un confronto che potrebbe dare qualche lume.

Se non temessi di abusare della pazienza del Senato, su questo argomento avrei molto da dire.

Ma io non entrerei in grandi particolari, e poiché il senatore Rossi mi ha accusato di non dire tutti i vantaggi, tutto lo sviluppo che secondo lui hanno ottenuto i dazi doganali, mi fermerò principalmente a questi.

Bisogna però prima di tutto avvertire che dal 30 gennaio 1886 al 30 giugno 1889 le entrate effettive tutte, ordinarie e straordinarie sono aumentate di 120 milioni, somma molto importante alla quale però conviene fare una detrazione.

Nei nostri bilanci fra le entrate tanto ordinarie che straordinarie figurano i rimborsi delle spese che il Governo fa per le provincie, i comuni e gli altri enti morali. Ma queste somme non sono effettivamente entrate, e per rendersi esatto conto della parte economica del bilancio bisogna sottrarle.

Questi rimborsi ammontarono a 32 milioni nel 1886-87 ed a 53 milioni nel 1889-90, per conseguenza ci sono 20 milioni di aumento che sono dovuti a questa rubrica dei rimborsi. Ne viene fuori un aumento delle entrate effettive di 99 milioni e mezzo, diciamo 100 milioni.

Sono dunque 100 milioni di aumento che si

aspetterebbero nelle entrate effettive del bilancio a confronto del 1886-87.

E quest'aumento di 100 milioni si forma così: 14 milioni aumentano le rendite patrimoniali perchè crescono di 16 milioni i prodotti delle strade ferrate e scemano di circa 2 i prodotti patrimoniali.

Le imposte dirette crescono di 13 milioni dovuti per massima parte alla ricchezza mobile e ai fabbricati, anzi dovuti alla ricchezza mobile e fabbricati per 22 milioni che si riducono a 13 detraendone i 9 milioni dei quali diminuisce la imposta dei fondi rustici per il decimo abolito.

Le tasse sugli affari crescono di 20 milioni e in questi 20 milioni 18 sono dovuti ad una legge che ha aggravato specialmente le tasse di bollo, ed è infatti la tassa di bollo è quasi la sola che aumenti.

Le tasse di consumo crescono di 47 milioni e i servizi pubblici di 6 milioni.

Così si formano i 100 milioni.

Ma fermiamoci su quei 47 milioni delle tasse di consumo. E notiamo che queste cifre che ora ho enunciato sono quelle della proposta ministeriale, la quale come è noto, fu presentata a novembre; ed anzi per questa parte non fu variato niente alle prime previsioni a quelle del bilancio del giugno passato.

In una parola in queste previsioni non è stato tenuto conto, nè poteva esserlo, dei dati che risultano dei prodotti mensili degli otto mesi decorsi del corrente esercizio.

Guardando ai prodotti doganali di questi 8 mesi, si vede una singolarità; che di fronte al 1886 gli spiriti ebbero 6 milioni d'aumento, e questo è naturale, perchè gli spiriti, dopo che furono diminuite le tariffe sui medesimi danno un aumento tanto per la fabbricazione, che per l'introduzione doganale.

Questo aumento è tutto dovuto allo sgravio. L'onor. ministro aveva previsto solamente in 2 milioni e mezzo l'introito doganale sugli spiriti e ne avrà 10 o 11; che fanno cinque o sei milioni più di quello che si aveva nel 1886-87.

Il petrolio dà un aumento di 5 milioni, il grano dà un aumento di 30 milioni, e lo zucchero e il caffè rimangono alla pari di quello che erano allora, anzi hanno subito qualche diminuzione.

Finalmente vi sono quegli altri dazi che l'onorevole Rossi chiama industriali, i quali crescono di 13 milioni. Ora da queste poche cifre io deduco la conseguenza: che il petrolio in 3 anni non cresce che di 5 milioni, che lo zucchero e il caffè non crescono affatto, che noi abbiamo un aumento notevole sul grano, e uno piccolo sui dazi industriali.

L'onor. Rossi non vuole che io lo dica, ma credo, che sia sentito da tutti, che l'anno in cui avremo un buon raccolto l'aumento sul grano sparirà: ciò mi pare così evidente, da non potersi nemmeno discutere.

Finalmente meritano attenzione i 13 milioni di aumento dei dazi industriali. In quella cifra bisogna sapere che sono compresi diversi altri introiti. Ci sono i diritti marittimi che sono cresciuti di un milione, o un milione e mezzo, ci sono le esportazioni, ci sono molti generi alimentari, specialmente i cereali minori; perchè quando si parla di grano, s'intende solamente il frumento; ma vi è poi il granturco, e tutti gli altri cereali dei quali non si parla i cui aumenti sono compresi i quei 13 milioni.

Dunque da questo aumento bisogna togliere (per avere quello dei soli dazi industriali), bisogna togliere tre o quattro milioni.

Ma ammettiamo pure che siano dieci e così siano cresciuti di 3 milioni all'anno. Ora se l'onorevole Rossi volesse andare a guardare quale era l'aumento annuale di queste partite avanti le ultime tariffe, vedrebbe che crescevano in una proporzione maggiore e che non hanno guadagnato nulla e forse hanno perduto qualche cosa dallo aggravio che ne è venuto.

Dunque, secondo i dati degli ultimi otto mesi, di 55 milioni cresceranno i proventi delle dogane, ma questi 55 milioni si formano in questo modo. Il grano ne porta via più di metà; i cespiti che prima davano un aumento progressivo di tutti gli anni, come il petrolio, il caffè, lo zucchero, o si sono fermati, o hanno dato un aumento minimo.

L'onor. Rossi ha detto: voi confondete i dazi fiscali coi dazi industriali; anzi ha detto di più. Egli ha detto che i dazi fiscali io li ho sempre votati, il che non è esatto; perchè se l'onorevole Rossi guarda, non al voto che è segreto, ma alle relazioni che io faccio ogni anno, e che oramai saranno venute a noia al Senato, vedrà che io ho tutt'altro che lodato questa progres-

siva insistenza nell'aumento di codesti dazi, e più d'una volta ho notato che si arriverà forse al giorno in cui lo aggravare questi dazi finirà per non dare più nessun aumento di prodotti al Tesoro.

Ora, signori senatori, neanche io son un pessimista; ma ho la più profonda convinzione che nel petrolio, nello zucchero, nel caffè, nei tabacchi siamo arrivati al massimo delle imposte possibili e che se aggravassimo come mi è parso di sentire che vorrebbe l'onor. Rossi, non avremmo nessun aumento di entrata.

Accadrà per questi cespiti quello che è accaduto per gli spiriti. Gli spiriti ci hanno dato un esempio splendido di quello che si verifica coll'esagerare gli aggravati.

L'onor. Rossi ha accennato che la Commissione avrebbe notato che occorre un miglioramento di 100 milioni per equilibrare il bilancio ed il Tesoro.

A me sembra che questo risulti chiaramente dalle cifre più conosciute.

Abbiamo 72 milioni di disavanzo (accetto il disavanzo quantunque creda che qualche entrata sarà minore della previsione, perchè potremo averne un compenso in qualche economia); bisogna che vi aggiungiamo l'ammontare delle pensioni nuove che per quest'anno pesano sempre sul capitale della Cassa pensioni, quindi altri 11 milioni; in totale 83 milioni.

Dobbiamo fare nuove emissioni di debito per costruzioni di strade ferrate; in seguito saranno 3 milioni l'anno, ma per ora sono 8 o 10 e si sale a 23.

Credo che qualche cosa bisognerà pur fare per Roma. È soltanto un dubbio. Io non so come sarà risoluto questo problema, ma qualche cosa sul bilancio dello Stato verrà pure a cadere.

Abbiamo i servizi pubblici che tutti, qual più qual meno, crescono ogni anno. Si pena poco quindi, in quattro o cinque anni ad arrivare ad un fabbisogno di 100 milioni.

Naturalmente occorre tenersi piuttosto larghi quando si fanno questi apprezzamenti. Io non esagero dunque, ma mi pare d'essere nel vero quando credo necessario un miglioramento di 100 milioni.

Ebbene, o signori, mi direte, come l'onorevole Rossi, voi che cosa fareste? Mettereste

nuove imposte? Su ciò debbo mantenere un certo riserbo.

Ho accennato alla possibilità ed all'utilità degli sgravi prudentemente fatti, in piccola misura ed in modo assai lento e vi ho accennato con sicura coscienza.

L'onor. Rossi non pare di ciò troppo convinto.

Che cosa vuole? Egli mi ha citato parecchi esempi della Germania, dell'Austria e dell'Inghilterra. Io per parte mia gli posso citare due esempi abbastanza calzanti e molto importanti.

Dal 1820 al 22 il ministro Huschisson, inglese, vedendo che le imposte resistevano agli aggravati successivi e non fruttavano più, si decise a fare le diminuzioni e gli sgravi ed ottenne uno sviluppo meraviglioso nei prodotti.

Questo fu tanto notato allora che si vi è perfino un discorso di esso ministro Huschisson, fatto alla Camera dei comuni, in cui si meraviglia che gli uomini di finanza e di Stato del continente non conoscano questa via per migliorare le condizioni di una finanza, senza opprimere con le imposte tutte le risorse economiche di un paese.

Questo esempio fu quello che dette luogo ad un altro fatto più luminoso e più famoso posteriore, cioè alla riforma di Roberto Peel. Pigliate i bilanci inglesi, guardate lo stato in cui il Peel trovò l'Inghilterra; pare d'essere in Italia.

Senatore ROSSI A. C'è un po' di differenza....

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*.... Sì, ripeto par d'essere in Italia, e nell'Italia d'oggi.

In Inghilterra allora le risorse si esaurivano, il paese pareva, e si diceva rovinato, esausto, c'erano duecento milioni di disavanzi; ebbene, a forza di lenti sgravi delle imposte indirette, si ebbe tale uno sviluppo che il pareggio si ottenne in 4 anni.

L'onor. senatore Rossi ride, ma io lo prego di leggere la storia di questi fatti e vedrà che non c'è da ridere; piuttosto c'è da ridere di chi ha creduto di migliorare la finanza schiacciando colle imposte tutte le risorse del paese e poi viene qui a lamentarsi dello stato miserabile della pubblica economia. (*Sensazione*).

Signori senatori, ho finito. Ho creduto di dire queste poche parole per giustificare gli apprezzamenti della relazione, e per giustificare la Commissione che unanime l'ha approvata.

Non mi resta che ringraziare il Senato per avermi ascoltato con tanta benevola attenzione.

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Intanto dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

**Risultato di votazione segreta.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sul personale di pubblica sicurezza :

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	53
Contrari . . . . .	25

(Il Senato approva).

Continuazione alla famiglia del principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato :

Votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva).

Transazione della causa colla ditta Minneci già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia :

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

Trasporto di somme da uno all'altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90 :

Votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

Approvazione di eccedenze d'impegni sulle spese autorizzate per l'esercizio 1888-89: progetti di legge riguardanti *uno* il Ministero del Tesoro, *quattro* quello delle finanze, *quattro* quello degli esteri, *nove* quello dell'istruzione pubblica, *sei* quello dell'interno, *tredici* quello della guerra, *tre* quello della marina, e *uno* riguardante il rendiconto consuntivo dell'esercizio stesso 1888-89;

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	18

(Il Senato approva).

Leggo ordine del giorno per la seduta di domani alle 2 pom.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890 (*seguito*);

Approvazione della maggiore spesa di L. 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al capitolo n. 37 *bis* « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88:

Autorizzazione per la iscrizione di lire 3,000,000 sul capitolo 38 « Spese d'Africa » del bilancio del Ministero della guerra (esercizio finanziario 1889-90) per il pagamento dei premi di arruolamento ai militari del corpo speciale;

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 1,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo;

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 3,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di carbon fossile;

Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere con la sovrimposta del 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui, ed ai comuni

---

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1890

---

di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio del 1889;

Conversione in legge di tre decreti reali del 29 agosto, 23 settembre e 24 novembre 1889, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86;

Trattato di amicizia e di commercio fra Italia e l'Aussa;

Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura;

Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio 1889-90.

La seduta è sciolta (ore 6 e 1/2).



superano le importazioni per 1206 milioni di marchi.

Guardate la Francia! dove lo sconto fuori Banca è del due e mezzo per cento.

Si può dire adunque a nostra scusa che c'è una crisi europea? Sì, è vero, costano dovunque gli eserciti, le armi costano, ma da questo al dire che l'Europa sia in crisi a causa degli armamenti ci corre.

Noi si siamo in crisi, e ci siamo per colpa nostra.

L'esempio della politica fosforescente del Governo si è introdotto anche nei cittadini, *regis ad exemplum*, e oggi tutti vogliono essere ricchi in ventiquattr'ore.

È per questo che voi avete visto palazzi fabbricati qui a Roma senza denaro, e i vigneti trasformati nelle Puglie con cambiali portate alle Banche.

E questi *krachs* giornalieri che vediamo esprimono pure qualche cosa. Creammo delle bonifiche senza mezzi adatti e in ogni genere e senza por mente alla circolazione si vennero creando dei valori fittizi.

Non si va così presto a fondare l'economia d'un paese.

Quando ci si deve porre a studiare, a creare, a migliorare la produzione, sia agricola, sia manifatturiera, occorrono veglie, fatiche, pazienze lunghe. Anche noi potremo dire un giorno di quanto male sia stato il redimersi dalla servitù economica degli stranieri!

Occorrono anni, e lo vedete già percorrendo le statistiche degli scambi negli Stati Uniti di America, nella Germania, nella Francia, lo vedete da per tutto. L'Inghilterra ci ha messo due secoli a farsi potente qual'è dopo il famoso suo atto della navigazione.

Qualcheduno mi diceva in dicembre: Dove sono le vostre vittorie? Come se gl'industriali potessero da oggi a domani divenire taumaturghi.

Perdoni il Senato se volgendo al fine del mio dire io rilevo alcune osservazioni dell'onorevole relatore, mio amico stimatissimo personale, ma punto economico.

Con ciò non intendo punto d'impiccolire le alte questioni che oggi ho accennate per venire al noto principio fondamentale, il quale non ha più bisogno di essere proclamato.

Descrivendo al vero le condizioni economiche

e finanziarie del paese io spero che non mi avrete trovato nè avventato nè scettico, neanche pessimista, perchè io, la fede nei destini del mio paese, anche economici, la conservo.

Io credo ancora al restauro del bilancio, a una condizione però, che mutiamo sistema finanziario.

Noi dobbiamo inaugurare la solidarietà economica di tutti i rami dell'attività nazionale.

Discutendosi nel mio ufficio per l'Esposizione di Palermo ho messo quanta più energia di persuasione potevo avere un fatto ordinario perchè quella a propugnarla non m'indica mostra, ma m'indica pure e per la prima volta proclamarsi l'unità economica della patria in fratellanza coll'unità politica, e l'una e l'altra tanto necessarie al nostro paese. E scorgendo che il Governo, nella relazione che accompagna domanda del sussidio nazionale alla Esposizione di Palermo propugna gli stessi principî che io da tanto tempo propugno, sono rimasto assai soddisfatto.

Venendo ora con lei, onorevole relatore, Ella mi concederà che il solo cespito il quale porti realmente un aumento riflessibile all'entrata è quello delle dogane.

Dall'ultimo stato del Tesoro, più recente di quello della relazione, io rilevo che dal luglio 1888 a tutto febbraio del 1889 s'incassarono L. 149,702,769 55 e dal luglio 1889 al febbraio 1890 s'incassarono L. 186,753,135 85; per cui l'aumento delle dogane, compresi i diritti marittimi, negli otto mesi è di L. 37,050,360 30.

Ora io non le domando se in capo ai dodici mesi avremo i 50 milioni che si dovrebbero aspettarsi sulla base degli 8 mesi; ma le fo un'altra domanda o cioè: a che ne saremmo senza la tariffa generale?

Non avremmo un *deficit* di 40 o 50 milioni di più nel nostro bilancio di assestamento? Pareva un finimondo la rottura del trattato con la Francia; ebbene, io mi sono rallegrato nel vedere che nel 1889, confrontato coll'ultimo triennio che fu propriamente la chiusa gloriosa del periodo dei trattati 1885 87, la nostra esportazione non è diminuita che di 43 milioni. Nel triennio la media fu di 993 milioni, nel 1889 abbiamo avuto 950 milioni; per cui la diminuzione fu soltanto di 43 milioni.

Invece nella importazione ebbimo 117 milioni

## XX.

## TORNATA DEL 25 MARZO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890 — Osservazioni del senatore Cavallini e del ministro dei lavori pubblici — Discorso del ministro del Tesoro — Parlano i senatori Rossi A., per fatto personale, Alvisi e Busacca, ai quali rispondono i ministri del Tesoro e dei lavori pubblici ed il senatore Cambroy-Digny, relatore — Approvazione dei cinque articoli del progetto di legge e delle relative tabelle.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Sono presenti i ministri del tesoro, della marina, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, della guerra e il presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale è approvato.

**Seguito della discussione del progetto:** « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890 » (N. 12).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890 ».

Ieri fu incominciata la discussione generale. Ora, sempre nella discussione generale, ha la parola il senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Io non entrerò nel campo su cui ha largamente spaziato il mio amico

onor. senatore Rossi, intorno al miglior sistema per dare incremento all'economia nazionale, e tanto meno perciò toccherò i punti che il relatore della Commissione permanente di finanza ha creduto di rilevare, con, sempre cortese, ma più o meno viva risposta.

Io mi domando innanzi tutto. Cosa abbiamo davanti a noi?

Un progetto di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890.

Qual è lo scopo del bilancio d'assestamento?

Ce lo dice nettamente il relatore della Commissione a pagina 18 del suo rapporto.

La legge di assestamento ha il solo scopo di rettificare le previsioni; di stabilire il modo di supplire alle eventuali deficienze, e quello di mettere il Parlamento in grado di conoscere quale, alla fine di ogni esercizio, potrà essere la situazione del tesoro.

Dunque primo scopo è quello di rettificare il bilancio di previsione.

Le rettificazioni che occorrono noi le abbiamo già prese ad esame e sanzionate col progetto

di legge che nelle ultime sedute abbiamo approvato.

E qui non è inopportuno l'osservare, che salve le nuove occorrenze che non furono prevedute in occasione dalla discussione del bilancio di previsione per l'esercizio 1889-90, ed alle quali era pur uopo provvedere, le iscrizioni del bilancio, approvato dal Parlamento, furono qua e là superate; non bastarono cioè a fare fronte alle spese prevedute.

Onde è che le economie introdotte dall'altro ramo del Parlamento in alcuni articoli del bilancio, a cui il Senato si limitò a fare plauso, poichè per ragioni altissime di convenienza egli s'astiene dal toccare alle cifre, non sonosi potuto tutte mantenere; lo che prova che di economie a spizzico non ne possiamo fare e che esse tornano illusorie, nè certo può ritenersi economia il rimandare stanziamenti da un esercizio all'altro; quando le spese non ammesse in quest'anno, siamo chiamati ad approvarle nell'anno prossimo.

Vengo al secondo scopo del bilancio d'assestamento, quello di stabilire il modo di supplire alle eventuali deficienze. Quale è il *deficit* nell'esercizio corrente? Ce lo dice il rapporto della nostra Commissione, un centinaio di milioni; 70 per ispeze già ammesse e 30 per quelle che si vogliono prima che si chiuda l'esercizio 1889-90, come ieri ci dichiarava l'onorevole relatore.

So bene, che questo disquilibrio va in notevole parte attribuito alle risultanze degli esercizi precedenti, che hanno apportato a quello che corre un'eredità passiva di 102 milioni, il quale perciò incominciò con un peso cotanto ingente, ma sta pur sempre vero che oggi le spese superano le entrate di 100 milioni, e che non solo oggi, ma neppure negli anni avvenire potremo torre di mezzo cotanto squilibrio con le entrate ordinarie provenienti dagli attuali cespiti d'imposte.

Ho detto, come si provvederà per l'avvenire? perchè vedo anch'io che per l'attuale esercizio vi si provvede e coi residui passivi, ossia coi fondi di cassa, e coll'alienazione del residuo della rendita assegnata per il pagamento delle pensioni, che ancora rimane disponibile.

Il relatore nella seduta di ieri ci ha detto che gli spiriti, il caffè, lo zucchero, il petrolio, gli affari non danno più quegli incrementi annuali che possano avere un'efficacia nell'ela-

sticità del bilancio, cioè che il loro movimento si è arrestato, e che non si può fare fondamento che sulle dogane, che in quest'anno hanno dato un prodotto di 30 milioni superiore all'introito previsto, e sulla nuova legge per la revisione de' fabbricati e sulla ricchezza mobile.

Ma anche le rosee speranze su maggiori proventi delle dogane possono fallire per circostanze imprevedute, ed essi non possono non essere che corrispondenti alla potenza economica del paese.

La soverchia fiscalità poi che s'usasse nella revisione de' fabbricati non potrebbe che accrescere le lagnanze dei già troppo gravati contribuenti.

Non illudiamoci: siamo in una crisi che sgoimenta. In tutte le parti dello Stato, e meno solo forse nelle provincie meridionali, vi ha un dissesto che impressiona.

A Roma la crisi edilizia, a Milano, una delle città più ricche del Regno, la mancanza di lavoro, che obbliga a sovvenire gli operai colla carità pubblica e privata; a Torino la crisi bancaria, che trabalza nella rovina migliaia di famiglie; l'emigrazione sempre crescente; la peronospora che distrugge il raccolto de' vigneti; le imposte soverchianti.

Io non sono nè pessimista, nè ottimista. Costato i fatti e ne deduco le inevitabili conseguenze ad evitare dissesti maggiori.

Il Senato non fa opposizione al Ministero, non è amante della crisi e non manca mai di sorreggerlo sempre tuttavolta che il Ministero si studia di provvedere efficacemente alle esigenze del paese.

Il senatore Jacini nella sua lettera, che levò tanto rumore, alla Costituzionale di Milano, la avvertiva, che il presidente del Consiglio attuale ha pure delle qualità assai apprezzabili, e che una sostituzione avrebbe potuto essere forse deplorata. Nelle contingenze economiche nazionali e nel dissesto finanziario come si provvederà dunque?

Il relatore consiglia a limitare le spese; ad esso si univa ieri il senatore Rossi invocando dal Ministero il patriottismo della *continenza*. E chi è che non è d'accordo con loro? Anche i signori ministri vi promettono sempre di attenersi alle necessarie ed urgenti, ma invece alle promesse attendono corto. Ogni giorno una spesa nuova e le 20, le 30 palle nere che tratto

tratto si trovano nelle urne per le votazioni, mostrano come il Senato vi corrisponde.

Quelle per la guerra e per la marina ci si dipingono come assolutamente richieste dalla necessità della difesa del paese; quelle per i lavori pubblici si vogliono, quale un debito di cui lo Stato non può sottrarsi, ed io mi rammento troppe, come l'anno scorso quando in occasione della discussione dei lavori pubblici mi sono permesso di avvertire alla convenienza di prolungare il termine per la costruzione delle ferrovie anche decretate per legge, si alzò dal banco dei ministri l'onorevole mio amico Saracco, per respingere colla sua lingua tagliente il modesto mio desiderio, imputandomi di defraudare i diritti altrui!

Le spese grosse dunque si mantengono, e le minori, che pure si richiedono, con insistenza congiunte tutte insieme in fine dell'esercizio v'accrescono il peso del bilancio.

Vi fu un tempo, in cui il disavanzo era ben maggiore, ai tempi del ministro Sella salì a 250 milioni e ben più; ma egli ebbe il coraggio dell'economia fino all'osso, e le circostanze economiche del paese erano ben diverse. Avevamo allora i beni demaniali, i beni delle corporazioni religiose, e minori imposte. Oggi tutto è consumato e nuove tasse sono impossibili.

Provvedere colle economiche? V'ho già detto che sarebbe un'illusione col sistema attuale. Occorrerebbero radicali riforme.

Provvedere con opportuni e moderati sgravi dei cespiti troppo colpiti, siccome amerebbe pure il relatore, sarebbe certo ottimo provvedimento, ma possiamo noi ripromettercene un proficuo risultamento? Egli ha citato ieri l'esempio dell'Inghilterra, ma il sistema colà inaugurato da Roberto Peel è applicabile al nostro paese? Noi l'applicammo l'anno scorso agli spiriti e per vero con soddisfacenti conseguenze, e perchè l'imposta era eccessiva, schiacciante, ed equivaleva quasi ad una proibizione, ma oseremmo noi di estenderlo ad altri cespiti di produzione?

Le imposte non piacciono ad alcuno, e se il Governo ce ne proponesse una diminuzione, niuno di noi certamente si attenterebbe a combatterle, ma questo è uno sterile desiderio, che rimarrà inesaudito.

Provvedere con un'imposta a larga base come quella vagheggiata sempre, e con ragione, dal relatore? Anche egli è convinto che non è pos-

sibile. Un provvedimento solo abbastanza efficace sarebbe ammissibile, quello accennato ieri dal senatore Rossi la nullità degli atti non registrati, e se non piace la nullità, la mancanza d'azione degli atti non registrati, che presso a poco equivale lo stesso.

Mi riassumo; con quali mezzi intende dunque il ministro del Tesoro di far cessare lo squilibrio del bilancio?

Egli mi risponderà, che qui trattasi soltanto del bilancio d'assestamento, e che per il bilancio del 1890-91 si provvederà col bilancio attivo, e così mano a mano per gli anni successivi, ma una sua parola sin d'ora, che valesse a tranquillare il paese od a prepararlo, quando non se ne potesse fare a meno, a' nuovi oneri, sarebbe accolta da noi con grato animo.

Ora vengo ad una dichiarazione fatta ieri dal senatore Alvisi, la quale fu da me raccolta e mi ha fatto molto senso.

Il senatore Rossi, mentre rendeva lode al Ministero, perchè avesse resa di pubblica ragione la preziosa relazione del senatore Jacini sulla inchiesta agraria, sebbene subito soggiungesse senza successive conseguenze da parte del Governo, si lagnava all'opposto, perchè il Ministero attuale non pubblicasse anche i rapporti dei tre commissari, incaricati l'anno scorso dal Ministero di un'ispezione agli Istituti di emissione.

A questa lagnanza il senatore Alvisi, uno dei tre commissari, si alzò dal suo banco, e chiedendo la parola quasi per un fatto personale, disse che egli aveva compiuto il suo lavoro e rassegnata la sua relazione al signor ministro d'agricoltura, industria e commercio. Aggiunse che e pubblicamente e privatamente gli fu fatta imputazione per la mancanza di pubblicazione del suo rapporto, e che fu eccitato a fare egli quello che non faceva il signor ministro, ma che, preso consiglio da' suoi amici, gli fu risposto che, trattandosi di un mandato di fiducia, non avrebbe potuto onestamente assumersi tale incarico, epperò se ne astenne. E disse ottimamente, perchè ogni responsabilità in faccia al paese ricade non su lui, ma sul Ministero.

Ma il senatore Alvisi andò più oltre; chò facendosi in seguito ad inneggiare al suo ideale della Banca unica dello Stato all'uso americano, che accetta e garantisce i biglietti di Stato,

venne a discorrere della calamità del corso forzoso e di quello sancito con regio decreto del 1866 su proposta del ministro Antonio Scialoja alla vigilia della guerra contro l'impero austriaco.

Le sue parole o non abbastanza chiare, o non bene intese, sollevarono una protesta per parte d'altri, ed io che era legato da intimi vincoli d'amicizia con quell'eminente patriota ed eminente uomo, che tutta Italia onora, devo protestare che, se per avventura Antonio Scialoja ha pianto, ha pianto non perchè si potesse pentire di avere proposto il corso forzoso, si bene per la gravissima ed immensa responsabilità che in que' gravissimi momenti si era assunta, e per le atroci insinuazioni e calunnie a cui veniva fatto segno!

La storia ormai gli ha reso piena giustizia, nè la sua venerata memoria ha bisogno che io colla debole mia parola ne vendichi il di lui onore e la specchiata delicatezza. Anche egli è morto povero!

Mi sia tuttavia lecito che io colga quest'occasione per leggere quello che fu da lui stesso pronunciato nel Congresso delle Camere di commercio del 1867.

Egli ha detto:

« Io non sorgo certamente ad abbattere una porta sfondata; qui non v'è alcuno il quale possa mai credere che il corso forzoso sia utile allo Stato.

« Tutti anzi non possono dubitare che sia cosa oltremodo dannosa; ma nell'affermarlo io ho per i miei precedenti direi quasi una maggiore autorità che qualunque altro, in questo senso io sorgo qui come quel cerusico che, essendo stato costretto a fare l'amputazione di una gamba, sia chiamato a parlare d'una operazione da lui eseguita.

« Egli sarebbe male ispirato se si sforzasse di dimostrare che gli uomini tutti sarebbero più felici se avessero una gamba sola; invece egli ha il dovere di provare che fu una dura necessità il tagliare la gamba al suo ammalato per salvargli la vita. Io perciò aveva intenzione di non prendere la parola; ma poichè alcuni degli onorevoli preopinanti, facendo allusione al primo provvedimento che introdusse il corso forzoso, l'hanno giudicato sfavorevolmente e nel modo più duro, cioè con una reticenza, io

chiedo il permesso di sottomettere al Congresso alcune brevi considerazioni.

« Signori! Quantunque la mia vita sia stata travagliata da molte e dolorose vicende, quantunque io sia stato dieci mesi sotto il pericolo di un'accusa che avrebbe portato alla pena del capo, pure posso assicurare questo Congresso che nessuna ora della mia vita fu mai tanto angosciata per me quanto quella in cui, dopo aver formulato il decreto che ordinava il corso forzoso, dovevo sottoporlo alla firma del Re e renderlo esecutivo (*Applausi*).

« Ma, con la stessa lealtà e franchezza, affermo che in quei giorni terribili io fui degli ultimi a piegare il capo dinanzi alla necessità.

« *Voci*: È verissimo.

« E mi sono altamente meravigliato che in altri Consessi, trovando persone le quali sono state testimoni della mia resistenza ai pianti, alle domande, perfino alle imprecazioni o di loro o di altri, non hanno poi la generosità di prendere la parola ed attestarlo quando hanno udito assalirmi ingiustamente (*Benissimo! Applausi*).

« Io, signori, mentre preparavo il decreto del corso forzoso il 30 aprile, continuavo a resistere la mattina del 1° maggio, giorno memorando, in cui feci la domanda di poteri straordinari al Parlamento. Un autorevole uomo di Stato venne a visitarmi ed entrando nel mio gabinetto, esclamò: « Io vengo qui per dichiararvi che non è più possibile resistere ».

« Io risposi: signori, la mia resistenza si è prolungata fino all'ultimo, perchè io aveva il dovere di tentare tutte le vie e di non far rallentare l'energia dei privati nella ricerca dei mezzi che potevano salvare la situazione.

« Ma nel tempo stesso non ho dormito.

« La domanda per ottenere straordinari poteri dal Parlamento ed il disegno del decreto che dove seguire sono pronti, mentre ancora tutti credono che io sia fermo nelle contrarie intenzioni.

« Feci anche qualche cosa di più, lo sappia ormai il paese; io presi su di me in questi giorni una responsabilità assai grave, destinando momentaneamente e con un provvedimento affatto straordinario ed indiretto alcuni milioni dello Stato in soccorso del commercio e del credito pericolante. Quest'atto arrischiato avrebbe potuto un giorno, se non fosse stato,

come fu poi possibile, far rientrare le somme e regolarizzare la partita, essere argomento di accusa dinanzi al Parlamento.

« Ma io, o signori, ho sempre creduto essere debito di buon cittadino quello di esporre anche il suo capo per la pubblica salute ». (*Sensazione*).

Dopo questa lettura mi permetterete che io non aggiunga altro, e sono persuaso, che il mio amico il senatore Alvisi ha voluto riferirsi appunto ed associarsi alla solenne protesta di Antonio Scialoja.

Ma prima di dare lettura del discorso di Antonio Scialoja, io aveva detto, che mi aveva impressionato molto una dichiarazione del senatore Alvisi, ed è, che riferendosi egli alle Banche di emissione, lasciò abbastanza chiaramente comprendere, che questi Istituti non funzionano regolarmente nei rapporti, stabiliti per legge, tra loro ed i privati, tra loro ed il Governo, e che manca la principale garanzia, la riserva della moneta metallica, in oro od in argento, poco importa, chè noi non abbiamo l'unimetallismo, che deve essere colla proporzione dell'emissione dei biglietti, da uno a tre.

Se così stessero le cose, il Governo mancherebbe gravemente all'obbligo suo e si esporrebbe ad incalcolabili conseguenze, e responsabilità.

Gli Istituti di emissione vivono di credito, e questo credito è garantito dallo Stato, ed egli se ne assicura mediante il deposito nelle loro Casse della riserva metallica.

Se questa manca, e se le Banche oggi fiorenti domani precipitano nel nulla, si ha un disastro irreparabile. E qui si tratta della moralità finanziaria e pubblica.

Prego il signor ministro a rispondermi in modo, che ogni dubbio, ogni sospetto sia tolto e, che la sua risposta valga a rassicurare il credito pubblico.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Parlerò brevissimo, perchè il compito di questa discussione è del mio collega del Tesoro.

Ed ho chiesto facoltà di parlare, soltanto perchè ieri l'onor. Rossi, nella sua escursione critica sui vari campi dell'amministrazione pub-

blica, toccava a quella dei lavori pubblici; e sono tenuto a rispondergli su due punti, nei quali più particolarmente si è occupato del mio dicastero.

L'onor. Rossi ha lamentato il cattivo stato in che si trovano alcune, anzi ha detto molte, delle nostre ferrovie, e ha lamentato la cattiva condizione, il vecchiume del nostro materiale mobile; e poco dopo ha consigliato che per una serie di anni si faccia sosta nelle spese.

Queste due censure io non riesco a conciliarle.

Io credo piuttosto che il desiderio della critica abbia portato l'onor. Rossi a farne due, una delle quali è la negazione dell'altra.

L'onor. Rossi ha poi fatto un'altra osservazione ed ha detto: Com'è che nella situazione presente delle finanze voi non vi preoccupate di mutare il sistema delle tariffe dei viaggiatori, sistema il quale con tanto vantaggio è stato adottato in Ungheria?

Se l'invito dell'onor. Rossi approdasse, si ripeterebbe una condizione di cose presso di noi non nuova. In tutta Europa vi è un solo esempio di quelle tariffe a zone di cui si aspetta ancora di conoscere i risultati finanziari; come vi era già prima un solo sistema di convenzioni ferroviarie, nel genere di quelle che noi abbiamo approvato colla legge del 1885.

Non so quanti siano oggi i contenti di avere imitato l'esempio olandese per rispetto alle convenzioni ferroviarie; e proprio chiamarci oggi a imitare l'esempio ungherese, mentre si aspetta di conoscere il risultato di quella arditissima e singolare innovazione nel sistema delle tariffe, quasi rimproverandoci di non averla seguita, mi pare cosa poco prudente e intempestiva.

Tanto più che non credo vi sia alcun paragone possibile fra le condizioni dell'Ungheria e quelle dell'Italia. In Ungheria vi è una sola grande città, Budapest, centro politico, commerciale ed economico di tutto paese, con circa 400,000 abitanti, dopo la quale città il centro più considerevole è Zeghedino con 73,000 abitanti. Ora si capisce che in un paese come quello si possa pigliare un solo centro, e fargli attorno delle zone.

Ma non sono poi soltanto quattro queste zone, come diceva ieri l'onor. Rossi; sono quattordici. La prima zona va da un chilometro a 50 chilo-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

tri, e poi si va progressivamente fino a 226 chilometri; e il prezzo del biglietto per ciascuna delle quattordici zone offre una riduzione sui prezzi normali che erano prima, di circa due quinti. Ne vien poi una grande anomalia quando siansi superati i 226 chilometri, cioè al di là della quattordicesima zona; giacchè superata la percorrenza di 226 chilometri non si paga più nulla. Dimodochè, quando voi percorrete la maggiore distanza che per l'Ungheria, partendo da Budapest, è di 731 chilometri, si arriva ad una riduzione di più che quattro quinti sui prezzi primitivi dei biglietti per viaggiatori.

Ma questa stessa cifra di 731 chilometri, massima distanza fra Budapest e la più lontana stazione del Regno ungarico, non mostra come, prescindendo da altre considerazioni, difficile è applicare quel sistema all'Italia dove abbiamo delle distanze molto maggiori, attesa la diversa conformazione geografica?

Ma anche se si adottasse il sistema delle zone, pigliando per centro Roma, crederemmo noi di aver soddisfatto ai bisogni dell'Italia?

Napoli, Milano, Torino, Firenze, Genova, Palermo avrebbero anche essi il diritto di godere del beneficio delle zone; e lo reclamerebbero quando fosse adottato per il servizio della capitale.

In condizioni così diverse dell'Italia rispetto all'Ungheria non si può pertanto, a creder mio, invocare l'applicazione del sistema delle zone; il quale del resto, adottato unicamente in quel paese, aspetta anche colà la consacrazione dell'esperienza.

Non è vero poi che noi non ci occupiamo di studi intorno alle tariffe; al contrario!

L'onor. Rossi per certo non ignora, che, in via di esperimento, tanto la Società Mediterranea quanto l'Adriatica hanno adottato il sistema dei libretti a zone; sono libretti personali con una riduzione abbastanza considerevole, giacchè supera quella riduzione normale, che si ha nei viaggi d'andata e ritorno.

Il Ministero si occupa vivamente per far sì che ambedue le società esercenti le grandi reti concedano le stesse agevolazioni; poichè mentre la Mediterranea permette il viaggio colle tariffe ridotte per destinazioni indicate nel libretto, non solo ai viaggiatori in esso intestati, ma anche ai membri della sua famiglia, la società Adriatica non volle concedere questa ulteriore

agevolezza; ma spero che in seguito la concederà.

È poi allo studio un altro sistema, che non sarà forse molto simpatico all'onor. Rossi, perchè noi cerchiamo d'avvicinarci all'esempio degli Stati Uniti che pare non abbiano troppa grazia agli occhi dell'onor. Rossi (*l'onorevole A. Rossi fa segni di diniego*); cerchiamo cioè d'introdurre il sistema dell'abbonamento personale per un determinato numero di chilometri, tariffati a prezzo ridotto, senza speciale distinzione o designazione di percorrenza. È una grande agevolezza, che può preparare un grande sviluppo al movimento di viaggiatori nelle nostre linee. Per ora procediamo un po' timidamente, giacchè non vagheggiamo il sistema degli Stati Uniti, vale a dire di avere dei biglietti di percorrenza chilometrica al portatore. Colà si acquistano come fossero francobolli, i chilometri, in quel numero che piace, da spendere poi viaggiando sulle ferrovie, secondo il bisogno che si abbia. Si possono altresì cedere ad altri, poichè non sono intestati a persona. I nostri abbonamenti chilometrici sarebbero nominativi e non trasmissibili.

Il Ministero ha preso, come ho già detto, l'iniziativa, e spero di riuscire a qualche risultato, della proposta di istituire degli abbonamenti personali per un determinato numero di chilometri; abbonamenti ai quali sarebbero eccitati i commercianti e tutte le persone che hanno più frequente bisogno o voglia di viaggiare, mediante una riduzione di tariffe, maggiore di quella che oggi si soglia consentire per gli abbonamenti a determinate percorrenze.

Oltre il beneficio, consistente nella riduzione delle tariffe, vi sarà la grande comodità del viaggiatore, il quale non avrà bisogno di andare allo sportello per ritirare il biglietto; agevolezza non trascurabile, e anch'essa valutabile al pari di un risparmio in denaro.

Su questi due punti ho creduto opportuno rispondere all'on. Rossi, e non aggiungo altro; perchè la discussione finanziaria spetta al mio onorevole collega del Tesoro.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Signori senatori. Nella tornata di ieri e di oggi, i senatori

Rossi, Alvisi e Cavallini hanno trattato molte questioni, alcune delle quali hanno relazione diretta colla legge d'assestamento del bilancio, altre vi si riferiscono in modo indiretto.

Procurerò di rispondere più brevemente e più chiaramente che potrò alle loro osservazioni, trattando in modo più ampio quei punti i quali hanno relazione diretta colla legge che stiamo discutendo. Constato intanto con molta soddisfazione che, né nell'altro ramo del Parlamento, né in questo, è sorta alcuna contestazione intorno alle cifre dalle quali risulta la situazione finanziaria. Così ora noi siamo nella condizione di non dover più discutere sull'entità del male; ma solamente dei rimedi.

Io ringrazio poi il senatore Rossi della dichiarazione da lui fatta ieri, cioè che riteneva me ed il mio collega delle finanze responsabili solamente del bilancio che comincerà dal 1890 al 1891, perchè è il primo alla formazione del quale abbiamo atteso noi esclusivamente.

Questa circostanza di fatto è pure argomento per ritenere che forse sarà occasione migliore per un'ampia discussione finanziaria, il bilancio dell'entrata per il 1890-91.

Quanto all'assestamento del bilancio 1889-90 è in primo luogo opportuno di constatare che la cifra del disavanzo dal medesimo risultante, è minore non solo del disavanzo dell'esercizio 1888-89, ma anche di quello dell'esercizio 1887-88, quantunque in quest'ultimo, come notò ieri l'onor. Cambray Digny, si fossero avuti alcuni introiti anticipati, tolti all'anno successivo. Siamo dunque usciti dal periodo nel quale i disavanzi crescevano, e siamo entrati in un periodo di progresso, in un periodo di diminuzione dei disavanzi. Nel giudicare dell'importanza della cifra del disavanzo, qual è accertato dalla Camera dei deputati, e dalla Commissione di finanza del Senato, bisogna tenere conto anche di questo, che la cifra di 72 milioni comprende: il disavanzo quale risulta dall'assestamento, il totale delle maggiori spese occorrenti per il corrente esercizio, e più la massima parte della spesa per le pensioni, la quale negli esercizi precedenti era coperta in gran parte da alienazione della rendita appartenente alla Cassa pensioni. Come notò giustamente ieri l'onor. senatore Cambray-Digny, il residuo della gestione della Cassa pensioni non copre

più che 11 milioni di pensioni: tutto il resto è già iscritto in bilancio.

Devo inoltre notare, che fra le spese da aggiungersi al disavanzo iscritto nella legge di assestamento, per portarlo alla cifra totale di 72 milioni, alcune sono di tale natura da non potersi ragionevolmente credere che si abbiano a ripetere. Basti ricordare i 14 milioni per il primo e generale approvvigionamento della polvere senza fumo, invenzione nuova, che giova sperare non avrà imitazioni in un prossimo avvenire; e i tre milioni destinati a pagare i promi ai volontari d'Africa tornati in Italia.

Codesti fatti provano che i 72 milioni rappresentano un massimo, al di là del quale si può essere sicuri di non andare.

Io quindi mi contenterò, per sistemare il nostro bilancio, di molto meno dei 100 milioni desiderati dal relatore della Commissione di finanza.

E qui mi giova notare incidentalmente al senatore Cavallini, che i 100 milioni accennati dal senatore Digny non si compongono di 70 milioni del disavanzo attuale più 30 milioni, occorrenti per altre spese; no, i 72 milioni comprendono tutto il disavanzo risultante dall'assestamento, più il totale delle spese straordinarie proposte per l'esercizio corrente.

I 30 milioni di più sarebbero un *desideratum* per avere un largo innanzi a noi per altre spese finora non proposte da alcuno. Certo avere il pareggio o più un avanzo di 30 milioni sarebbe cosa ottima, ma non si può dire che sia cosa necessaria all'assetto del bilancio.

Quanto alla fiducia di non veder crescere il disavanzo al di là dei 72 milioni, credo la medesima trovi appoggio anche nel fatto, non contestato da alcuno, che le previsioni dell'entrata furono fatte in questo esercizio con grande serietà.

Alle previsioni fatte nel primo progetto, presentato il 23 novembre 1888, i ministri che si succedettero fecero diminuzioni grandissime; mi basti ricordare che il mio predecessore, senatore Perazzi, diminuì 9 milioni nelle previsioni delle tasse di fabbricazione, 15 milioni nelle dogane, 6,600,000 lire nei tabacchi, in totale per quei tre cespiti L. 30,600,000. Il mio collega delle finanze ed io, venuti a questo posto, abbiamo ancora diminuite di altri 10 milioni le previsioni della tassa di fabbri-

zione, di L. 1,400,000 quelle dei tabacchi, di un milione le tasse di successione, di un milione le tasse di registro, di un milione le poste, apportando così una totale diminuzione di previsioni di L. 14,400,000. Così il bilancio, quale oggi viene innanzi al Senato, ha una previsione di entrata, per i detti cespiti, di 45 milioni meno delle cifre segnate nel primo progetto di bilancio presentato in novembre 1888.

Tenuto conto di questi grandi ribassi e dei risultati ottenuti negli otto mesi decorsi, credo potersi avere fondata fiducia che le previsioni saranno raggiunte. Non mi fermo ulteriormente su codesto punto trattandosi di fatto non contestato da alcuno.

Certo qualche capitolo di bilancio darà meno del previsto, come, ad esempio, quello della *tassa di fabbricazione*; ma altri, come le *dogane*, daranno molto di più; nel complesso possiamo esser sicuri che le previsioni si verificheranno.

Le dogane, come ha ricordato ieri il senatore Rossi, nei primi otto mesi del corrente esercizio hanno già dato 37 milioni di più dell'anno precedente; e 10 milioni di più delle previsioni calcolate per gli stessi otto mesi. Ho il piacere di poter aggiungere che il mese di marzo corrente continua a dare ottimi risultati tanto che nella prima decade di questo mese abbiamo 1 milione e 100,000 lire di più della corrispondente decade di marzo dello scorso anno.

Ritengo quindi, potersi avere piena fiducia che il conto consuntivo non ci porterà alcuna delusione; e siccome ogni anno vi sono notevoli economie nei bilanci, così io spero che il consuntivo porterà un disavanzo sensibilmente minore di quello sul quale oggi ragioniamo.

Quanto alla situazione del Tesoro, il senatore Rossi ieri si mostrava quasi allarmato della cifra di mezzo miliardo di debito del Tesoro.

Però a questo proposito è necessario chiarire bene in che cosa consista quel mezzo miliardo di debito.

Da molti anni si verifica il fenomeno abbastanza singolare, che, per il sistema seguito nella formazione dei bilanci, la cifra dei residui passivi va aumentando di anno in anno, con una celerità che sembra inesplicabile.

Ricorderò in proposito alcune cifre.

Il bilancio del Ministero dei lavori pubblici alla fine dell'esercizio 1884-85 si chiudeva con

un residuo passivo di 73 milioni; quello del 1885-86 con 131 milioni; alla fine del 1886-87 i residui passivi salivano a 174 milioni; e alla fine del 1887-88 a 228 milioni; e finalmente alla chiusura dell'esercizio 1888-89 alla cifra di 268 milioni.

Così in 4 anni abbiamo quasi quadruplicata la cifra delle somme che, alla fine dell'anno, figurano come impegnate e non pagate.

Se queste cifre rappresentassero realmente somme dovute e non pagate, il fatto sarebbe molto grave; ma, come ho notato, la causa di tale fatto è del tutto diversa. Il fatto dipende dal nostro metodo di fare i bilanci.

I residui passivi dovrebbero comporsi di somme dovute a qualcuno e non ancora pagate, e quindi, per quanto riguarda opere pubbliche, dovrebbero riferirsi ad opere fatte, ma non ancora pagate.

Invece noi inscriviamo in bilancio intiera la somma stata preveduta dalla legge che autorizzò ognuna di coteste opere pubbliche, e in tal modo inscriviamo anche delle somme per le quali non solamente non vi è la possibilità di impegnarle e tanto meno di pagarle, ma per opere per le quali non è possibile nemmeno fare l'appalto nel corso dell'esercizio. Così alla fine dell'anno ci troviamo con centinaia di milioni iscritti nei residui passivi, mentre non rappresentano nè somme dovute ad alcuno, nè lavori fatti e moltissime volte, neanche lavori appaltati.

La Commissione del Senato ha opportunamente rilevato le conseguenze non buone di codesto metodo, e la relazione del senatore Cambray-Digny afferma in fatto: « per molti milioni, avviene che la spesa registrata tanto nel bilancio che nel consuntivo è superiore alla vera, che s'ingrossa il disavanzo di cifre apparenti, e che i residui crescono d'anno in anno impinguati da somme che non sono dovute a nessuno e la situazione del Tesoro figura peggiore di ciò che di fatto essa sia ».

Il Senato ricorderà che nello scorso anno il mio collega, il ministro dei lavori pubblici ed io, abbiamo procurato di rimediare in parte a tale inconveniente, non inscrivendo in bilancio dell'esercizio ora in corso 42 milioni di spese per costruzioni ferroviarie; 42 milioni l'iscrizione dei quali era bensì autorizzata da leggi speciali, ma che assolutamente non occorre

nel corso dell'esercizio; ed il Senato ricorda che allora vi fu una discussione abbastanza viva nell'altro ramo del Parlamento, la quale si ripeté innanzi al Senato, in occasione di una modificazione da me proposta alla legge di contabilità.

Il Senato allora votò un ordine del giorno accettato dal Governo, col quale si faceva obbligo al Ministero di presentare un apposito disegno di legge, affine di risolvere la questione della quale ora ho parlato.

In esecuzione di tale ordine del giorno presentai all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, il quale contiene nell'ultimo comma dell'art. 1 la seguente disposizione: « Può non iscriversi nel bilancio di un esercizio la spesa autorizzata per legge, quando l'opera alla quale la spesa è destinata, non possa venire eseguita nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvo a comprendere l'importo dell'opera stessa nel bilancio di quell'esercizio nel quale potrà effettivamente essere eseguita ».

Se una disposizione simile, la quale appare a tutti d'una opportunità evidente, fosse stata già in vigore, noi, invece di avere un apparente debito del Tesoro di mezzo miliardo, avremmo una situazione del Tesoro la quale, rappresentando la verità, apparirebbe molto migliore.

Del resto, la prova che il sistema ora seguito ha per effetto di far inscrivere in bilancio delle somme le quali poi non occorrono, lo abbiamo nel contrasto stranissimo tra la condizione quale dovrebbe essere giudicando dal bilancio e la condizione di cassa quale essa è.

Già il senatore Rossi ha ieri accennato ai risultati del conto del Tesoro alla fine del febbraio dell'anno corrente. Da tale conto risulta che dal luglio 1889 a tutto febbraio 1890, in otto mesi, cioè, noi abbiamo incassato un miliardo e 253 milioni, ed abbiamo pagato un miliardo e 220 milioni.

Quindi abbiamo incassato 32 milioni di più di ciò che abbiamo pagato.

E notate che questi incassi non sono derivati da un aumento nell'entrata straordinaria, perchè in questi otto mesi abbiamo incassato 4 milioni e mezzo di entrate straordinarie di meno del corrispondente periodo dell'anno precedente.

La situazione del conto del Tesoro ha poi la sua riprova nella situazione della cassa.

Ho qui sott'occhio il conto di cassa del 20 marzo corrente mese; l'ultimo conto di cassa, di quattro giorni fa; ecco come si presenta:

La nostra riserva in oro, la quale era andata leggermente diminuendo nei mesi scorsi, è risalita e ha raggiunto la cifra di 100 milioni, senza comprendervi il residuo del prestito per l'abolizione del corso forzoso. Abbiamo 8 milioni circa di riserva d'argento, senza contare l'argento non decimale in piastre borboniche; il fondo di cassa in valori cartacei che servono per i pagamenti correnti, ascende ad 82 milioni, mentre, come è noto, il servizio corrente può farsi con 40.

Non ho incassato un centesimo dalla rendita della Cassa pensioni; non ho un centesimo dei 69 milioni che il Tesoro ha diritto di farsi anticipare dagli istituti di omissione; ho ancora disponibili 10 milioni di buoni del Tesoro e 28 milioni di obbligazioni ferroviarie delle quali è autorizzata l'emissione, ma che ritengo non mi occorrerà di vendere nel corso dell'esercizio.

Evidentemente se i residui passivi nel nostro bilancio rappresentassero somme dovute e non pagate, la cassa dopo l'ottavo mese dell'esercizio non potrebbe essere in così floride condizioni. Perciò il mezzo miliardo che figura debito del Tesoro non è una cifra la quale possa allarmare, non potendo venire a pagamento nè oggi nè in un tempo prossimo.

Il senatore Rossi, esaminando il conto del Tesoro del quale ho parlato testè, trovava un poco alta la cifra dei buoni del Tesoro, e in ciò egli ha ragione, poichè il massimo al quale si può giungere è 300 milioni e noi siamo vicini ai 290. Tale fatto è derivato da una temporanea sfiducia negli altri impieghi, la quale ha spinto una quantità di gente a impiegare il loro denaro in buoni del Tesoro.

Per allontanare la soverchia affluenza agli sportelli del Tesoro, ho ridotto nello scorso mese gl'interessi dei buoni del Tesoro di un mezzo per cento, e siccome tale riduzione d'interesse non bastò, ho proibito la vendita dei buoni del Tesoro a scadenza al di là dei dieci mesi, cioè di quelli che producono il 4 per cento; cosicchè, oggi il Tesoro non aliena più se non i buoni fruttiferi al 2 per cento o al 3 per cento lordo d'imposta sulla ricchezza mobile. Nonostante

tale riduzione ad un saggio d'interesse così basso, i buoni del Tesoro che vengono a scadenza sono rinnovati quasi per intero.

Tale fatto da un lato dimostra che in Italia i capitali non mancano e che per lo meno nel Tesoro dello Stato la fiducia è piena e completa.

Il senatore Rossi ieri ha ampiamente esaminato il programma finanziario del Governo che egli ha diviso in quattro punti.

Il primo, ha detto egli, è di *cercare* il pareggio. Io modificarei il verbo, direi *raggiungere sollecitamente*, perchè noi abbiamo la certezza di conseguirlo, essendo questo il fine a cui tendono tutti i nostri atti, e considerando noi come essenziale per la prosperità del paese il raggiungerlo più prontamente che si possa. Naturalmente intendiamo di camminare verso quel punto con tutta quella prudenza che è dovere di ogni Governo e la quale soprattutto diventa un dovere gravissimo, quando il paese non è in condizioni normali.

In secondo luogo il senatore Rossi ha ricordato il proposito del Governo di non diminuire la forza dell'esercito e della marina, e a questo riguardo ho il piacere di constatare che siamo perfettamente d'accordo. È fermissimo il proposito del Governo di fare quanto è necessario per la difesa del paese, astenendosi però da qualunque spesa la quale non sia strettamente necessaria. Lo dimostra il fatto che nessuno dei disegni di legge presentati dal Governo per spese militari, ha incontrato la più piccola opposizione, perchè non vi è stato nessuno il quale abbia potuto affermare, che alcuna di quelle spese potesse evitarsi.

Il terzo punto del programma del Ministero si riferisce alle opere pubbliche, e su questo vi è un disaccordo col senatore Rossi. Il Governo ha manifestato il proposito di non sospendere le opere pubbliche; il senatore Rossi ritiene invece essere necessario restare cinque anni senza costruire strade ferrate.

Intorno a questo punto è necessario però rendersi ben conto della condizione vera dei fatti.

È presto detto: restare cinque anni senza costruire strade ferrate; ma se l'onor. Rossi esaminerà lo stato attuale delle cose, vedrà che di tutte le strade ferrate autorizzate per legge, forse neppur una si trova in condizione di poter

essere sospesa, perchè, o appaltata per intero o in tal proporzione che sospendere i lavori, equivarrebbe a far getto di ingenti capitali spesi, e perderne interamente il frutto.

Ho avuto occasione di ricordare innanzi all'altro ramo del Parlamento le condizioni nostre di fronte alle leggi dalle quali furono ordinate le costruzioni ferroviarie.

Di ferrovie alle quali si debba provvedere per mezzo di emissione di obbligazioni, cioè di ferrovie le quali si costruiscano direttamente per conto dello Stato, ve ne sono per soli 495 milioni per tutti gli anni avvenire. Tutte le altre ferrovie autorizzate per legge sono appaltate, e per la massima parte lo sono in virtù della legge del 20 luglio 1888. Siamo così di fronte a contratti approvati per legge, e non possiamo evitare perciò gli oneri assunti.

Però anche circa la questione delle costruzioni ferroviarie noi possiamo affermare d'aver già superato il punto culminante, il punto più grave.

Esaminando la parte dei bilanci dello Stato che si riferisce alle spese di costruzioni ferroviarie, noi troviamo le seguenti cifre totali alla chiusura di ciascuno degli ultimi esercizi:

Nel 1884-85 si sono spesi 72 milioni;  
 Nel 1885-86, 170 milioni;  
 Nel 1886-87, 196 milioni;  
 Nel 1887-88, 297 milioni;  
 Nel 1888-89, 235 milioni.

Nel bilancio che stiamo discutendo sono iscritti invece solamente 138 milioni; siamo quindi ad una differenza grandissima da tutti gli esercizi posteriori al 1884-85. Le cifre ora indicate rappresentano la parte delle costruzioni ferroviarie alla quale facciamo fronte con emissione di obbligazioni; quindi non comprendono l'onere delle costruzioni state appaltate per effetto della legge del 1888, oneri ai quali si farà fronte colle entrate ordinarie del bilancio.

Il senatore Rossi, trattando della questione ferroviaria, ha accennato ieri ad una legge presentata da poco al Senato, con la quale si vengono a creare nuovi titoli di debito ferroviario.

La legge presentata al Senato, verrà presto in discussione, e discuteremo allora del merito di essa; ma intanto tengo ad osservare che

non si tratta di debito nuovo, ma di cambiare forma al titolo dal quale oggi è rappresentato un debito autorizzato per legge.

Le leggi 21 luglio 1887 e 20 luglio 1888 stabilirono modi speciali per la costruzione delle linee ferroviario Eboli-Reggio, Messina-Cerda e Catanzaro-Stretto Veraldi; in esecuzione di quelle leggi e di capitoli speciali, tali linee si costruiscono dagli appaltatori con danaro da essi somministrato, ricevendo in pagamento, a misura che l'opera si compie, buoni rimborsabili in 30 anni e fruttiferi al 5 per cento netto d'imposta.

Questi appaltatori allorchè sono stati al punto di doversi procurare il danaro per far fronte alle costruzioni, si sono trovati in un imbarazzo grandissimo, perchè quella forma di titolo non negoziabile non era accettata se non a costo di gravissimi sconti.

Per rimediare a tale stato di cose, propongo di sostituire quei buoni trentennali con titoli negoziabili, con che però il rimborso sia fatto in 50 anzichè in 30 anni, e con che l'interesse sia non del 5 per cento netto, ma del 5 per cento colpito da imposta sulla ricchezza mobile, cioè del 4.34 per cento.

In questo modo l'appaltatore può procurarsi i mezzi per continuare i lavori, e il bilancio dello Stato ne ha notevole beneficio.

Vede dunque il senatore Rossi che qui non siamo di fronte alla creazione di un debito nuovo, ma alla mutazione nella forma del titolo.

La quarta parte del programma ministeriale accennato dal senatore Rossi, è il proposito di fare tutto quanto sarà possibile per evitare al paese nuovi aggravi. Naturalmente questo scopo non si può raggiungere se non riducendo le spese, impedendone gli ulteriori aumenti, astenendoci rigidamente dall'assumere nuovi impegni.

Il senatore Rossi, esaminando il bilancio del 1890-91, ha potuto costatare l'efficacia del freno posto alle spese.

E di fatto, se noi confrontiamo gli aumenti di spese, che si sono d'anno in anno andati inscrivendo nei bilanci, coll'aumento di spesa proposto nei bilanci 1890-91, troviamo una grandissima differenza.

Infatti nel 1885-86 si era proposto un aumento in confronto delle spese del precedente esercizio, di 31 milioni, nel 1886-87 di 33 mi-

lioni, nel 1887-88 di 41 milioni, nel 1888-89, secondo il progetto di bilancio presentato in novembre 1888, di 44 milioni; così si aveva negli esercizi passati un aumento medio di circa 40 milioni.

I bilanci proposti dal Ministero per l'esercizio 1890-91 non aumentano invece le spese che di 13 milioni, con beneficio quindi in confronto dei precedenti bilanci di circa 25 milioni. Aggiungo che di quei 13 milioni 8 si riferiscono a spese obbligatorie e d'ordine.

Il senatore Cavallini ha anche accennato che per fatto delle nuove spese non hanno avuto alcun buon effetto le economie fatte.

Ma se quelle economie non fossero state fatte, quale sarebbe oggi la nostra condizione?

Finora delle nuove spese nessuno ha contestato la indeclinabile necessità. Era possibile lasciare il nostro esercito senza una polvere ormai da tutti adottata? Potevamo lasciare la marina senza carbone? Potevamo non pagare ai reduci dall'Africa i premi ai quali avevano diritto?

Se non avessimo fatto economie per 47 milioni, oggi invece di 72 milioni di disavanzo ne avremmo 119!

Il senatore Rossi avrebbe desiderato dal Governo la formale promessa di non mettere mai nuove imposte. Mi duole dovergli dire che non mi sento di fare una promessa di tal genere. Il Governo farà tutto quanto è possibile per evitare nuove imposte, ma non può dichiarare che, qualunque cosa avvenga, nuove tasse non saranno proposte mai. Noi faremo tutto il possibile per evitarle, ma non possiamo andare al di là di questa dichiarazione, perchè il giorno in cui fosse necessario, assolutamente necessario, per assestare le nostre finanze, chiedere altri sacrifici al paese, nessun Governo, il quale abbia il sentimento della propria responsabilità, potrebbe esitare a farlo.

Del resto lo stesso onor. Rossi non è poi così contrario a qualunque nuova imposta, tutto sta nella scelta; perchè egli ci ha affermato ieri essere la tariffa doganale suscettibile ancora di dare 18 milioni di più. Io non voglio contraddire al senatore Rossi, egli è persona così competente nella materia e alla sua parola si può credere. Non voglio contestare la possibilità d'avere qualche vantaggio per la finanza dello Stato, da uno studio della nostra tariffa; è una

materia da non discutersi così per incidenza; ma è certo che il giorno in cui ricavassimo 18 milioni di più dalla tariffa, qualcuno li dovrebbe pagare. Sarebbe una imposta gradita, se si vuole, ma sarebbe sempre un'imposta di più.

Il senatore Rossi ha lamentato ieri il sistema troppo complicato della nostra dogana, riguardo alla importazione temporanea. Egli comprenderà che questa non essendo materia di mia competenza, ma del mio collega il ministro delle finanze, non posso esprimere intorno alla medesima se non l'opinione mia personale, e questa è che veramente, per il grande numero d'importazioni temporanee accordate, il servizio doganale diventa molto complicato, ed essere opportuno un diligente studio dei mezzi migliori per semplificarlo, togliendo troppe cause di facilitazione al contrabbando. Io riferirò al mio collega delle finanze il desiderio espresso dal senatore Rossi e son certo che egli studierà diligentemente codesta parte del servizio doganale.

La inopportunità di mettere imposte nuove è riconosciuta anche dal relatore della Commissione permanente di finanza, il quale, nella diligentissima sua relazione, sostiene potersi attendere notevoli benefici finanziari più da sgravi che da aggravii delle tasse sui consumi. Non nego che le argomentazioni fatte in sostegno di codesta tesi abbiano un grande valore, ma non posso a meno di dichiarare che il sistema di colmare il disavanzo con diminuzioni d'imposte, mi pare soverchiamente ardito e non mi sentirei di assumere in tal senso alcun impegno. L'argomento è degno del massimo studio perchè ci possono essere dei punti nei quali un prudente, un lento sgravio può avere per effetto di produrre aumenti anzichè diminuzioni di prodotto: ma, ripeto, nessun impegno posso assumere sopra tale punto tranne quello di un accurato studio dei concetti svolti nella relazione della Commissione permanente di finanza.

La discussione sulla quistione finanziaria qui in Senato ebbe questa nota caratteristica diversa dalla discussione nell'altro ramo del Parlamento, che nessuno è sorto a chiedere aumenti di imposte. Questo fatto, il quale non si può certamente attribuire a quel timore riverenziale per gli elettori che in un altro ramo del Par-

lamento potrebbe avere qualche importanza, dimostra che il Governo è nel vero quando si propone, come cosa di primissima importanza, di cercare con tutti i mezzi di evitare nuovi sacrifici al paese. Questo proposito è in noi fermissimo e confidiamo che molto si possa ottenere con l'impedire ulteriori aumenti di spesa, e con l'astenerci rigorosamente dallo assumere nuovi impegni.

In occasione della presente discussione, molte altre questioni, le quali non hanno un diretto rapporto col bilancio d'assestamento, sono state trattate.

Il senatore Rossi ieri ha parlato lungamente del credito fondiario.

Egli non ha fiducia in tale forma di credito. Io sono d'accordo con lui sopra un punto, cioè sarebbe meglio provvedere al miglioramento agrario e a tutto il resto per mezzo del risparmio.

Ma quando il risparmio non è sufficiente, quando un grande debito ipotecario esiste nel paese, non è meglio che questo debito assuma quella forma la quale è più adatta alla natura sua, e perciò pesa meno sul mercato, cioè di debito rimborsabile a lunga scadenza, anzichè assumere la forma di debito cambiario, la quale è stata una delle cause di debolezza dei nostri istituti di credito?

Il senatore Alvisi ha detto ieri parere a lui cosa di poca importanza un nuovo Istituto con 100 milioni di capitale, perchè 100 milioni di fronte a 12 miliardi di debito ipotecario sono come una goccia di acqua nel mare. Ma in primo luogo 100 milioni di capitale importano la facoltà di emettere 1000 milioni di cartelle fondiarie. Perciò la cifra totale dell'aiuto che quell'istituto potrebbe dare non è di 100 ma di mille e cento milioni.

Dall'altra parte la cifra di 12 miliardi di debito ipotecario scritta nelle statistiche, fortunatamente non rappresenta debiti reali ed effettivi; i 12 miliardi sono il totale delle iscrizioni ipotecarie che figurano sui registri delle conservatorie delle ipoteche, ma per una gran parte non rappresentano debiti reali; così non rappresentano debiti reali nè le iscrizioni, prese a titolo di cauzione, nè molte delle ipoteche legali, nè quelle ipoteche le quali rimangono iscritte perchè il debitore non si curò di cancellarle, sebbene abbia saldato il suo debito. Oltre a

ciò vi sono moltissime iscrizioni duplicate, poichè colui il quale ha un credito, poniamo di 100 mila lire, verso un individuo il quale possieda beni nel territorio di 2, 3, 4 uffizi ipotecari diversi, scrive in ciascuno di codesti uffizi il totale del suo debito, e quindi le sue 100 mila lire figurano nella statistica del debito ipotecario per 200, 300 o 400 mila lire.

Se il senatore Alvisi fa la detrazione di tutti codesti elementi, troverà che il nostro debito ipotecario si riduce a un terzo o ad un quarto della cifra indicata nelle statistiche alle quali egli si è riferito.

Si è parlato ieri lungamente degli Istituti di emissione, e anche oggi il senatore Cavallini si mostrava preoccupato dalle dichiarazioni che aveva inteso ieri.

Si è parlato d'ispezioni state fatte. Il senatore Alvisi chè ha ispezionato uno dei minori Istituti di emissione, ebbe perfettamente ragione quando dichiarò che, essendo le ispezioni state fatte per conto del Governo, al solo Governo spetta il diritto di pubblicarne i risultati.

È evidente che le ispezioni sono fatte dal Governo, non per soddisfare una vana curiosità del pubblico, ma per vedere come procedano Istituti così importanti, e per provvedere, a che, se inconvenienti ci sono, vengano corretti.

Delle sei relazioni, poichè per ogni Istituto vi fu separata ispezione, sarà pubblicato un fedele riassunto, dal quale si rileverà quali sono gli inconvenienti accertati e quali i provvedimenti presi dal Governo per apportarvi pronto rimedio.

Posso dichiarare che se qualche irregolarità in alcuno degli Istituti s'è trovata, nulla però si è accertato che possa compromettere menomamente la solidità di alcuno dei medesimi. E posso dichiarare poi nel modo più preciso, che non vi è un biglietto il quale non sia garantito dalle operazioni fatte, dal capitale degli Istituti, e della riserva metallica.

Si è parlato ieri della riserva metallica, se ne è nuovamente parlato oggi dal senatore Cavallini, il quale anzi ha creduto d'interpretare alcune parole del senatore Alvisi nel senso che la riserva metallica non sia completa, ma sia rappresentata in parte da biglietti.

Posso assicurare il Senato che, se negli scorsi anni una piccolissima parte della riserva era costituita da biglietti di Stato, in seguito a or-

dini precisi e rigorosi emanati dal Governo, attualmente non vi è più neppure una lira di riserva la quale non sia rappresentata da monete di oro e di argento a corso legale e nelle proporzioni stabilite.

Di questo fatto il Senato avrà la prova nella relazione della Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso, opera diligentissima del relatore della Commissione, il senatore Lampertico, la quale sarà pubblicata a giorni. Da quella relazione il senatore Cavallini vedrà che l'inconveniente lamentato è completamente scomparso.

Ho il dovere di aggiungere che anche per il passato le proporzioni nelle quali alcuni Istituti di emissione tenevano nelle loro riserve biglietti di Stato erano così piccole, da non alterare in modo sostanziale la garanzia dei biglietti.

Il senatore Cambray-Digny ha già notato ieri che le nostre banche hanno sempre avuto il terzo di riserva metallica. Io devo ancora aggiungere che, ad esempio, il maggiore dei nostri istituti, la Banca Nazionale, ha una riserva notevolmente superiore al terzo dei biglietti in circolazione.

La medesima, infatti, alla fine del febbraio scorso, aveva una circolazione di 563 milioni, tutto compreso, e aveva 220 milioni di riserva metallica. Vale a dire che la riserva stava alla circolazione come 1 sta a 2.55.

L'essere la riserva al disopra della proporzione legale di un terzo dipende dalla circostanza che la Banca, secondo la facoltà data dalla legge, ha, oltre alla consueta circolazione del triplo del capitale versato, 48 milioni di circolazione coperta intieramente da riserva metallica.

È facile comprendere che quando una parte così ragguardevole di circolazione è coperta per intiero da riserva metallica, la proporzione totale fra la circolazione e la riserva viene ad essere molto maggiore di quella stabilita per legge.

Il senatore Alvisi ha parlato ieri di titoli emessi a ribasso dal Governo, di compra e vendita che egli suppone fatte dal Tesoro dello Stato. Mentre egli ieri parlava io lo interruppi opponendo alle sue ipotesi il più assoluto diniego; gli chiedo scusa della forma nella quale mi sono permesso di interromperlo; ma io non

poteva a meno di rettificare immediatamente la erronea affermazione di un fatto così grave. Oggi devo ripetergli nel modo più assoluto, che io non ho mai nè comprato, nè venduto una lira di rendita, nè di alcun altro titolo allo scopo di rialzarne o ribassarne il valore di borsa.

Ogni intervento da parte del Governo per alzare o abbassare i corsi di borsa, oltre ad essere illegale, sarebbe anche inutile perchè di fronte ad una massa di 5 miliardi di rendita al portatore che sta sui mercati di Europa, il comprarne o venderne per alcuni milioni non produce alcun effetto permanente e non può servire ad altro se non a far credere che il corso della rendita sia artificiale. Tutto al più potrebbe produrre un movimento momentaneo, turbando il regolare andamento dei mercati, ma senza che di tale movimento possa restare alcun durevole effetto.

È stato anche accennato incidentalmente all'eccedenza di circolazione consentita dal Governo alla Banca Nazionale per venire in aiuto della Banca Tiberina e di altri Istituti di credito di Torino.

Il Senato sa che nello scorso anno si era pronunciata una crisi gravissima, la quale poteva avere per immediato effetto il fallimento di Istituti di credito molto importanti, fallimento che avrebbe recato un grave colpo al credito del paese. Se quegli Istituti non fossero stati messi in grado di restituire i capitali da essi tenuti a conto corrente, la crisi avrebbe colpito un grande numero di piccoli proprietari, di commercianti e di industriali, cagionando rovine molto più gravi di quelle che si sono avute finora.

Di fronte a quelle circostanze eccezionali il Governo si è posto questo quesito: Il pericolo del fallimento dipende da perdite di capitali, da reale difetto di mezzi? oppure dipende da un momentaneo arresto nei pagamenti per effetto della difficoltà di realizzare valori esistenti?

Se gli Istituti si fossero trovati in condizione da non avere effettive attività superiori al loro passivo, inutile e ingiustificabile sarebbe stato qualsiasi intervento del Governo e degli Istituti di emissione. La cosa invece era diversa se gl'imbarazzi dipendevano solamente da difficoltà nel realizzare prontamente valori effettivi e reali.

Il Governo, che non poteva nè doveva pren-

dere sopra di sé la responsabilità di giudicare della solvibilità dei detti Istituti, ha detto alla Banca Nazionale: Esaminate la posizione di codesti Istituti; se da questo esame fatto diligentemente vi convincerete essere i medesimi in condizione da poter essere aiutati senza correre alcun rischio, allora il Governo, valendosi dell'autorità che gli è data dalla legge del 1874, consentirà alla Banca Nazionale l'aumento di circolazione necessaria. Se voi invece giudicate che vi sia da correre il più piccolo rischio, in tal caso il Governo vi dichiara che non intende in nessuna maniera di spingervi a tale operazione, e anzi non autorizzerà l'eccedenza di circolazione.

I patti della operazione il Governo li ha pubblicati, pubblicando come allegato al disegno di legge per l'assestamento del bilancio 1889-90, a pag. 72 del volume presentato all'altro ramo del Parlamento, la testuale convenzione fatta con la Banca Nazionale.

Aggiungo che la situazione della quale ho parlato poco fa, per effetto della quale la circolazione della Banca Nazionale è coperta da oltre il terzo di riserva metallica, comprende anche questi 50 milioni, cosicchè tutta intera la circolazione, compresi questi 50 milioni, è coperta da una riserva metallica, la quale sta alla circolazione totale come uno sta a due e cinquantacinque.

Si è parlato anche lungamente del disegno di legge per il riordinamento degli Istituti di emissione, il privilegio dei quali scadrà col 30 giugno 1891.

Il Senato comprenderà che trattandosi di un disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento, innanzi al quale sta in esame presso la Commissione nominata, io non potrei convenientemente entrare nell'esame del medesimo.

Due cose soltanto posso dichiarare: la prima, che il Ministero comprende perfettamente non potersi con della carta fare della ricchezza; la seconda, che nella risoluzione di quella questione terrà conto esclusivamente degli interessi generali dello Stato ed in nessuna maniera degli interessi particolari.

Il senatore Rossi ha dichiarato ieri di aver piena fiducia nell'avvenire economico dell'Italia; è questo un punto sul quale siamo perfettamente d'accordo e per parte mia sono convinto che non

solo con il senatore Rossi ma coll'intero Senato, il Governo si troverà sempre d'accordo quando si tratterà di provvedere alle condizioni della nostra finanza e di tutelare il credito pubblico. (Bene).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore A. Rossi.

Senatore ROSSI A. Sarò brevissimo perchè la risposta dell'onor. Cambray-Digny in gran parte si è fondata sopra cose o fatti da me non detti, o da lui altrimenti intesi. È un metodo che altrove è usato.

Per buona fortuna le bozze stenografiche che ho sempre l'abitudine di licenziare la mattina stessa del giorno susseguente al mio discorso sono là, e potranno attestare la verità di quanto ieri ho detto.

Mi limito soltanto a due osservazioni.

L'una è questa che egli ha cominciato col dichiarare che i dazi industriali che io propugno, non avevano reso che 13 milioni sulla totalità degli incassi doganali. Ed ha finito il suo discorso col dire che i principî che io propugno finiscono per schiacciare il paese. E poichè egli mi ha addebitato di contraddizioni, se contraddizione c'è da parte di qualcuno, è patente nella risposta che mi ha fatto l'onorevole Cambray-Digny.

Secondo il quale la salute della finanza dovrebbe trovarsi nel ribasso di tutte le tariffe daziario.

Io ammiro questo suo ottimismo.

Ma quello che io ho espresso intorno alle condizioni presenti, speriamo passeggiare, della situazione economica del paese, l'ha confermato oggi, con maggiore autorità di me, l'onorevole Cavallini.

L'onor. Cambray-Digny ha terminato (e mi rincresce, perchè in quattro mesi, è la seconda volta che ciò mi arriva) la sua replica con insolita agitazione, credendomi meno che ossequente alle sue parole, in quanto che, al momento in cui egli ha fatto un certo paragone, mi ha assalito un certo sforzo nervoso, che è un po' nella mia natura; e difatti egli aveva paragonato l'Italia finanziaria d'oggi alle condizioni dell'Inghilterra nel 1846, quando Roberto Peel ha proclamato le leggi sui cereali. Mi correva alla mente la ricchezza dell'Inghilterra padrona di due terzi del naviglio mercantile mondiale. Mi correva alla mente che l'Inghilterra

possiede, fra i tessili, soltanto nel cotone, 44 milioni di fusi, mentre l'Italia ne ha ora appena 2 milioni; mi è venuto in mente che il carbone che viene somministrato a tutta l'Europa, per quasi nove decimi appartiene alle miniere inglesi; mi è venuto alla mente che l'Inghilterra ha sparsi nel mondo i suoi domini sopra duecento milioni di sudditi e seminate ricchezze e capitali in tutto il mondo; per cui l'agricoltura inglese, la quale, per le leggi di R. Peel, ha scapitato oggidi di un 50 per cento nel valore delle sue terre, era allora e rimane uno dei secondari interessi dell'Inghilterra, la quale, per imperare coi suoi prodotti sul mercato mondiale, doveva nutrire il suo immenso naviglio e mantenere a buon mercato le sussistenze e quindi i salari dei suoi minatori ed operai.

Ed ecco perchè non ho saputo resistere ad un movimento di contrazione udendo paragonare l'Italia all'Inghilterra, l'Italia, dove l'industria agricola è la principale ricchezza, e dove mancano quei cospicui cespiti che ho nominati.

Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici che volle tener conto delle mie osservazioni e quanto alle supposte contraddizioni; valga quanto ho risposto al senatore Cambray-Digny.

Alludendo alle spese per le ferrovie, non intesi parlare che di linee nuove tanto più appunto che era d'uopo migliorare l'armamento e il corredo di quelle esistenti.

Non credo alla inapplicabilità all'Italia della ardita riforma che ho narrato nelle ferrovie dell'Ungheria; fu un esempio che ho ricordato per far vedere qual era l'energia di una giovane nazione.

Noi ci troviamo nel caso contrario, cioè con tariffe privilegiate di favore per la introduzione dei prodotti esteri in confronto dei prodotti nazionali, in modo che vi sono non poche industrie rese difficili se non impossibili, per la semplice questione di tariffa ferroviaria, e potrei citarne parecchie.

Del resto ho udito con piacere che il Ministero studia il problema degli abbonamenti, e desidererei che questo sistema, oltre che alle persone, fosse largamente applicabile anche alle merci...

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. Ringrazio il ministro del Tesoro il quale pur trovandosi ristretto nei li-

miti del suo ministero, ha voluto rispondere anche ad alcune parti del mio discorso le quali riflettevano più particolarmente il ministro delle finanze.

Non è mia soltanto la impressione penosa che mi ha destato la cifra di mezzo miliardo del debito del Tesoro; il senatore Cambray-Digny nella sua relazione, la confessa a pag. 19.

Mi rallegro di aver udito confermare che la rendita della Cassa pensioni sia ancora intatta inquantochè se si fosse dovuto venderla in questi giorni, il Governo non ne avrebbe avuto un ricavato vantaggioso. Prendendo atto di quanto egli ha risposto sull'aumento dei buoni del Tesoro, il fatto però conferma la sfiducia che ieri io indicava essersi impadronita dei capitalisti che ritirano i depositi dalle Banche minori, cioè, dalle piccole arterie del credito, per deporli o alla Cassa di risparmio di Milano o alla Banca Nazionale, o investirli in buoni del Tesoro.

Quanto alle ferrovie, sugli impegni già determinati per legge, non credo che sarebbe impossibile indugiarne le spese in un quinquennio, e tanto più sottrarsi ancora agli impegni volontari nuovi e non approvati per legge. Io continuo a credere che è d'uopo fermarsi in ogni spesa nuova, non necessaria di qualsiasi opera pubblica e prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del Tesoro, che la parabola degli impegni presi va man mano discendendo.

Non lamentai per sè stessi i nuovi titoli creati per supplire alla costruzione delle ferrovie, che anzi li preferisco ai famosi certificati ferroviari, inquantochè i titoli nuovi sono più negoziabili che non i precedenti. Io li aveva accennati siccome una nomenclatura nuova che fa vedere appunto la estensione del nostro debito ferroviario.

Quanto ad imposte nuove, io non mi attendevo pur troppo risposta diversa; a me basta che il Governo tenga conto delle importanti osservazioni che ieri gli ho dirette e che ora vennero confermate dal mio amico senatore Cavallini.

E poichè egli ha accennato che io pure a qualche imposta miravo, quando alludevo ai dazi, parmi ormai dimostrato che i dazi industriali sono imposte tratte sull'estero.

Non ne facciamo questione di principio; ma è ben chiaro che l'americano che vi porta a

Genova il grano a 16 lire l'ettolitro, se non ha a pagare il dazio di lire 5 al quintale per introdurlo all'interno ne piglia 20; non è quindi un'imposta che si paga all'interno, l'imposta dei dazi agricoli o industriali, ma vera imposta senza compenso è quella dei dazi fiscali. E ve lo prova il fatto che sui dazi industriali voi non udite, per così dire, muoversi nessun lamento.

Sono ancora le imposte, quelle dei dazi protettivi, che pesano meno, nello stesso tempo che favoriscono la produzione nazionale, e giovano all'erario.

Io non intendo d'intrattenere ulteriormente il Senato; sono abbastanza compensato dalla discussione avvenuta quantunque il ministro del Tesoro avrebbe preferito che per quel che tocca particolarmente all'amministrazione attuale, si fosse riportata al bilancio di previsione.

Molte delle dichiarazioni che ha fatto al Senato oggi il ministro del Tesoro, troveranno la loro eco in tanti interessi, i quali si trovano ora, per circostanze straordinarie, compromessi. Dobbiamo tutti desiderare che lo stato di dubbio, d'incertezza, di malessere, che pesa sul paese abbia quanto prima a modificarsi e a cessare.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Il signor ministro del Tesoro vorrebbe, prima di tutto, sciogliermi un quesito, che tante volte [solevo affacciare davanti alla Camera, d'indole amministrativa?

Vorrebbe cioè egli dirmi se l'aver separato i due Ministeri e l'aver affidato a due ministri gli uffici esecutivi e legislativi ad un tempo, abbia giovato alla chiarezza delle loro funzioni, abbia giovato a far comprendere ai corpi legislativi la necessità di questa separazione?

Il personale amministrativo che dipende da due capi si è trovato o no a disagio, quando ebbe ordini e da un Ministero e dall'altro; e come procedono i servizi cumulativi dell'intendente di finanza, che diventa servitore di due padroni?

Tutto questo ha giovato all'amministrazione in generale, alla maggiore speditezza negli affari?

Occorre anche ricordare che il ministro del Tesoro, dinanzi al Senato, non ha accettato le osservazioni di qualcuno degli oratori (che io

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

non voglio ripetere) al ministro delle finanze, come se l'uno e l'altro dicastero fossero due enti separati affatto, le funzioni dei due Ministeri non avessero uno scopo comune?

Io faccio queste osservazioni unicamente perchè possano i due ministri intendersi sopra una via, la quale conduca l'amministrazione ad essere più sollecita e più semplice anzichè maggiormente complicata e dispendiosa, perchè ho veduto nel bilancio il numero sterminato degli impiegati dei due Ministeri che cagionano una spesa uguale a quella di tutti gli altri dicasteri presi insieme.

Non mi si dica, come ieri mi fu osservato da qualcuno e dall'impazienza dei ministri stessi, che il Tesoro come vivo, può provvedere a tutti i bisogni ed a tutti gli sbilanci che si sono palesati nei vari Ministeri.

Il Tesoro di quali elementi specialmente si serve? Della moneta e del credito. Anzi, in via principale, del credito.

Il Tesoro vivo di debiti, come si fonda sui debiti quasi intero il movimento commerciale ed economico del paese.

Tutta questa grande ricchezza fosforescente che si presenta agli occhi del paese, per illuderlo sulla condizione vera dei patimenti o delle sofferenze di tutte le classi produttive, da che dipende?

Tutti vivono di debiti, tutti hanno scadenze, e le industrie si fanno con quello che somministra la Banca Nazionale e le altre Banche dello Stato. Sono queste verità irrefutabili. Quando il ministro del Tesoro mi negherà che quasi tutto il movimento economico del paese si aggira sopra un perno solo che è il credito, allora gli farò anch'io le mie felicitazioni, perchè il paese lavora e risparmia.

Ma il risparmio dove va?

Quanto più si crea di debito, come ho inteso dire anche adesso, tanto più nel creare questo debito si cerca la forma più facile per allettare il piccolo e il grande capitale ad investirsi in questi titoli dello Stato, che diventa quindi il più pericoloso, il più grande dei concorrenti dell'industria; in modo che tutte le industrie languiscono, e chi ha il capitale e l'ingegno, anzichè dedicarsi a far fruttare questo risparmio, dice: Il Governo o adesso o poi avrà bisogno del mio capitale, ed io senza lavorare,

quel che risparmio lo impiego in questo od in quell'altro titolo.

Io ho un santo orrore per i governi, i quali accrescono le loro risorse per pagare tante spese improduttive con debiti enormi.

Ho veduto che ormai in tutti i bilanci dei diversi Stati il debito pubblico cresce in proporzione degli armamenti che essi fanno, ed è arrivato al punto che ci sono 5 miliardi all'anno che si spendono unicamente per mantenere 5 milioni di soldati che non si sa in qual giorno si scanneranno vicendevolmente; sicchè nascerà il deserto dove ora è la produzione.

Questi fatti che saltano agli occhi di tutti, il ministro non li studia, e quando si trova al potere dice: Spetta a me di studiare tutte le questioni!?

Uomini arrivati a maturità, sempre occupati negli studi interno all'amministrazione finanziaria, parte esecutiva di questo gran meccanismo in cui tutti vogliono vivere alle spalle di tutti, e che si chiama Stato, mi pare che quando diventano ministri dovrebbero sapere quello che a loro incombe di fare.

Non ho veduto mai un ministro presentare un programma col quale dicesse: Io voglio togliere gli ostacoli che le leggi di finanza presentano alla produzione.

Nessun ministro, da venti anni a questa parte, quando è salito al potere, si è fatto questo programma.

Tante volte, per esempio si è detto: Perchè non proclamate la libertà della piantagione dei tabacchi? Perchè non togliete gli ostacoli alla fabbricazione degli spiriti? Perchè non fate delle strade ferrate uno degli elementi della prosperità del paese?

Questo è il vero programma che un uomo che arriva al potere dovrebbe proporsi, e non fare come hanno fatto finora tutti coloro che sono stati su quei banchi, i quali hanno mantenuto il cattivo che c'è e di più hanno preparato nuove imposte pur sapendo che la posizione del paese non si presta nè ad aumenti d'imposte, nè a imposte nuove; e non so come sarà accolta la notizia data dal signor ministro, e con ragione, che forse occorrerà rinforzare il bilancio dell'entrata.

Il rinforzare il bilancio dell'entrata è stata sempre la scusa che noi da 20 anni abbiamo

messo innanzi per portare le imposte da 600,000,000 a 1,800,000,000.

Si mise innanzi sempre il pretesto della necessità di raggiungere il pareggio finanziario prima di raggiungere quello economico.

Un'altra scuola vuole che si raggiunga prima il pareggio economico e poi quello finanziario.

Aumentiamo la produzione togliendo tutto quello che ci è di difetto e di freno nelle leggi della finanza per poter produrre di più; così naturalmente si aumenterà la ricchezza pubblica e questa si potrà allora colpire; ma invece, quando si esaurisce proprio la potenzialità economica del paese, il parlare ancora d'imposte nuove non è conveniente perchè il paese non è capace di sostenerle.

Qui si vive in un ambiente ove si parla di milioni e miliardi; ma chi gira tutta l'Italia ne conosce le condizioni, ne sente i lamenti ed è naturale che debba farsene interprete per togliere quell'illusione che si crea artificialmente nei due rami del Parlamento.

E torno al punto di partenza per dire che il paese vive di debiti non solo, ma che questi debiti, quando sono di Società, allora interviene il Governo.

Se viene la gragnuola distruggitrice per cui tante famiglie mancano di lavoro e quindi manca il modo di vivere anche a tante famiglie agiate, il Governo non soccorre mai, non ha mai detto: io sarò l'assicuratore delle possibili disgrazie del possidente.

Questo non l'ha voluto fare; eppure sarebbe una buona istituzione; ma il giorno in cui dei banchieri si trovano compromessi, allora si ha il diritto di dire alle Banche: aumentate la vostra circolazione e sovvenite a questi che sono i principali sovventori di quelle Società in rovina, unicamente perchè l'ente su cui è garantito questo debito non può realizzarsi immediatamente. Ed il povero si fa sovventore di coloro che hanno incassato tutto in vantaggio della speculazione e che hanno anche il pegno in mano, unicamente per rendere più facile ogni movimento di quei capitali.

È una buona teoria di governo questa?

È un'eguaglianza di obblighi questa che ha il Governo di aiutare una Società piuttosto che un'altra, di preferire degli enti costituiti unicamente perchè gli amministratori o quelli che ne furono i sovventori ottengano più presto la

movibilità del loro capitale, lasciando invece in sofferenza tante e tante industrie del paese e tanti privati appartenenti alle classi produttrici?

Non faccio che osservazioni di fatto. Purtroppo questo sistema dura da molto tempo; basta leggere le conclusioni della Commissione d'inchiesta sulle Banche per vedere che oggi siamo nelle stesse condizioni del 1868.

Il signor ministro deve leggere quelle conclusioni appunto dove sono firmate a nome della Commissione da Alessandro Rossi, dal Sella, insomma da tutti i deputati commissari, anche dal Lampertico; la Commissione prese allora queste conclusioni, e vedo che se non riproducono lo stato attuale identico di quello che ho deplorato e che si deplora dal Parlamento, vi si avvicinano.

« La Camera - dice la prima conclusione - udita la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, la quale accenna..... (veda signor ministro, se vi trova stereotipata la condizione attuale della Banca Nazionale)..... la quale accenna alla illegittimità di alcuni speciali rapporti che si sono verificati tra lo Stato e la Banca, ed alla onerosità di alcuni altri, ravvisa la necessità che tali rapporti vengano modificati sopra basi amministrative più profittevoli per lo Stato e per il pubblico; ed invita il Governo a presentare quanto prima un analogo disegno di legge ».

Questo avveniva nel 1868. Ha mai migliorato la condizione dei rapporti fra lo Stato e la Banca, o si è invece sempre peggiorata? È noto che allora il debito verso la Banca era di 265 milioni. Dopo l'abbiamo spinto fino a 900 milioni. Ma anche questi 900 milioni lo Stato li ha pagati.

Dunque la Banca si trovava assolutamente indipendente come si trovava lo Stato. E mi si dica adesso se un ministro ha il coraggio di dire che cessa questo sistema! È di questo che vorrei si persuadesse, che le condizioni create fino adesso dallo Stato colla Banca furono quelle che perpetuarono una situazione che si trova oramai compromessa.

La Commissione, con la seconda conclusione, invita il Governo ad esibire quanto prima una legge, la quale informandosi ai principi della pluralità e della libertà delle Banche, stabilisca

le norme con cui possono sorgere ed operare in Italia le Banche di credito e di circolazione.

Veda che il voto emesso dalla Commissione d'inchiesta del 1868 è ancora precisamente quello che ho emesso io, e che emettono gli altri amici miei, ed i nostri colleghi, tanto dell'uno che dell'altro ramo del Parlamento; cioè che la legge s'informi ai principi della pluralità e della libertà delle Banche, e si stabiliscano le norme con cui possano sorgere ed operare in Italia le Banche di credito e di circolazione.

Ecco il secondo voto che faceva la Commissione nel 1868, e che si ripete oggi nel marzo del 1890.

Sono passati ben 22 anni di inutili ricriminazioni, di proposte mai volute accettarsi dal Governo, che si trovava impegnato sempre nella stessa via, e dubito assai che da questa via si voglia scostare.

Una volta dicevano: ma voi signori non siete capaci che di criticare, mai di proporre nulla di concreto.

Vennero anche gli idealisti, i progettisti, gli specialisti, i solitari che meditano, e che lavorano anche più dei ministri, specialmente nello studiare le materie che sono di loro competenza.

Io vi ricordo i risultati degli studi di questa Commissione d'inchiesta. Scommetto che molti se le erano anche scordate quelle conclusioni consegnate nei tre volumi che furono il risultato di quegli studi. Chi le ha considerate più?

Infatti, devo dirlo, poichè il mio amico Finali, che stimo tanto, ieri non si ricordava del discorso dello Scialoja pronunziato al Congresso delle Camere di commercio di Firenze...

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

Senatore ALVISI... Lo ha sentito oggi leggere dall'onor. Cavallini.

Fino all'ultimo momento lo Scialoja è stato incerto; piuttosto si sarebbe tagliato la mano che firmare il decreto del corso forzoso.

Ed io diceva appunto questo, perchè lo aveva letto. Ci sono le bozze del mio discorso ancora da correggere; le vadano a leggere se è vero.

Voleva dire all'onor. Finali ed all'onorevole Digny, che mi facevano cenno di diniego, e mi pareva che non aderissero a quello che ricordava io di quel discorso quando è stato

letto dall'onor. Cavallini. Vedete se era nel vero quando dissi che era stata perfino sovvenuta la Banca Nazionale perchè facesse fronte al cambio, oltre tutti gli altri espedienti, per ritardare il corso forzoso?

Io raccolgo volentieri tutte le osservazioni, ma mi fa dispiacere quando si parla che venga posto in dubbio la realtà di quello che si cita, specialmente trattandosi di persone così benemerite della patria come era lo Scialoja, uno degli antesignani anche del libero commercio e della libertà economica.

Concludendo dirò che le osservazioni che si sono fatte rispecchiano un passato di 20 e più anni, e che sembra impossibile che persone meritevoli, comprese della situazione che ci gravita sopra come una cappa di piombo, quando giungono ad esser ministri, veggano tutto roseo. Io credo che quando si accetta il posto di ministro si è in dovere di conoscere esattamente la vera situazione del paese.

Dirò poi al mio amico Finali, che ha combattuto le convenzioni, e che oggi trova a doverle applicare, che tutti, persone e commercio, si lagnano del servizio ferroviario per le tariffe elevate e per i ritardi nei trasporti.

Mette più tempo e paga di più un barile di vino da Napoli a Roma di quello che paghi, facendo i debiti confronti, un barile di vino da Parigi all'Italia.

Noi dopo aver sepolto 4 e più miliardi per aver costruito le arterie stradali, le abbiamo poi regalate quasi alle Società, unicamente perchè facciano ritardare tutto il movimento del nostro traffico, e perchè godendo esse tutti i benefici della speculazione, facciano in modo che di questi benefici il paese non ne risenta il più piccolo vantaggio.

Ho dovuto fare ancor questa osservazione perchè sento proprio che è un lamento continuo e che le Compagnie esercitano molto peggio di quello che esercitasse lo Stato, e l'opinione che le Compagnie avessero da dare dei grandi vantaggi è smentita dalla generale disapprovazione del servizio quale oggi funziona.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Alvisi, rivolgendosi a me, mi ha obbligato

a prender la parola, della quale userò per pochi minuti.

Egli ha creduto che la lettura fatta oggi dall'onor. Cavallini di un discorso di Antonio Scialoja, fosse una conferma di quanto egli diceva, e una confutazione di una specie di diniego che io feci ieri. Ma questa, prego il mio onorevole amico di persuadersene, è una erronea supposizione.

Io ieri non feci l'atto di diniego perchè avessi dimenticato che lo Scialoja aveva parlato nel 1867 alla riunione delle Camere di commercio in Firenze; feci l'atto di diniego quando l'onorevole Alvisi affermò che a quel Congresso lo Scialoja aveva fatto onorevole ammenda...

Senatore ALVISI. No, no.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. ... Domando perdono, è la vera parola che ieri fu pronunciata (*segni d'assenso*); e fu allora che feci quell'atto di diniego.

Si possono dimenticare molte cose; ma avendo io presso l'illustre Antonio Scialoja esercitato un alto ufficio, uno di quelli dei quali più mi onoro nella mia vita politica ed amministrativa; ed essendo stato suo amico personale, non posso aver dimenticato nulla di sostanziale di ciò che riguarda una questione, che fu la più grande amarezza della sua vita.

In quel Congresso, e ci voleva poco a raccogliarlo dal discorso che ha recitato l'onorevole Cavallini, un sentimento sopra tutto ed un'idea espresse lo Scialoja, in quel modo che è degno di un alto e nobile spirito; il risentimento cioè verso non pochi di coloro i quali lo avevano circondato, ed avevano usato i più forti argomenti per vincere la sua riluttanza ad introdurre il corso forzoso: della cui necessità però egli fu persuaso, giacchè se non ne fosse stato persuaso, come ben disse ieri l'onorevole Cambray-Digny, non avrebbe assunto la responsabilità di quel decreto.

Ma alcuni di quegli uomini, quando si elevò contro di lui un coro di accuse e di censure infondate, non ebbero il coraggio di confermare l'opinione che avevano manifestato sulla necessità dell'introduzione del corso forzoso, prima che venisse decretato.

Rispetto al quale non si può parlare con giustizia, con equanimità e con verità, senza ricordare che il corso forzoso fu introdotto alla vigilia di una grande guerra, che nessuno pen-

sava avrebbe durato solo pochi giorni, e che avevamo la rendita sotto il 50.

Questa è la verità delle cose. Lo ripeto: io non aveva dimenticato nulla; il mio diniego lo espressi quando l'onor. Alvisi attribui allo Scialoja un'intenzione ed un fatto, come è quello di un'ammenda, che è contraria alla realtà ed all'intenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alvisi.

Senatore ALVISI. Io non ho adoperato la parola *ammenda*.

Dissi che gli tenziona sempre nella testa l'atto che aveva compiuto ed il desiderio di non compierlo ed il punto che io ho ieri espresso, e che io avevo precisamente rilevato da quel discorso che lo conferma pienamente e che nessuno può negare dopo averlo sentito intieramente, è che egli si laguava, ed a ragione, dell'ingratitude di coloro, i quali l'avevano pressato a firmare il decreto, ma che ancora con tutto questo egli si era sempre scusato. Non ho detto però che avesse fatto ammenda. Avevo detto che non avrebbe firmato quel decreto, e che una volta firmato, per suprema necessità di economia del paese, egli ancora dopo averlo firmato si trovava in condizioni d'animo non tranquillo.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Non ho che due parole da dire.

All'onorevole signor ministro dirò solamente che io lo ringrazio del come egli ha trattato il mio povero lavoro; ma richiamo la sua attenzione sopra un punto.

La relazione non ha chiesto da lui nessuno impegno, e solamente gli ha raccomandato uno studio importantissimo. L'onorevole ministro l'ha promesso e noi siamo contenti.

Una parola voglio dire anche all'onor. senatore Rossi, il quale nel suo fatto personale mi ha rivolto diversi rimproveri. Ma io risponderò ad un solo.

In uno studio molto importante e molto accurato di un autore inglese, evidentemente uomo di grande autorità e capacità, in uno studio, dico, sulla finanza e sulla politica finanziaria inglese dal 1783 al 1885, io trovo questa descrizione delle condizioni economiche in cui

era l'Inghilterra nel 1841. « *Deficit* accumulati di cinque annate ascendenti a 7 od 8 milioni di sterline (il che vuol dire 200,000,000 di lire). Le spese militari e navali cresciute e crescenti. Costosi impegni di guerra da affrontarsi in China, in Persia e nell'Afganistan; un reddito non elastico, decrescente, non corrispondente alla cresciuta tassazione, il commercio stagnante, il valore totale dell'esportazione diminuento d'anno in anno; questi due indizi insieme cagionando grandi timori che la ricchezza del paese si esaurisse; le raccolte deficienti, il lavoro scarso, i generi di consumo generale a prezzi elevati, il delitto e il pauperismo ad un grado massimo ».

Questa fu appunto la descrizione a cui io alludevo quando dicevo: « pareva di essere in Italia, e nell'Italia d'oggi ». E mi appello ai miei colleghi se ho errato. Aggiungo che se tale era la descrizione dello stato dell'Inghilterra cogli elementi di ricchezza dei quali ha parlato poco fa l'onor. Rossi, e se a questo grado l'aveva condotta il sistema economico che egli propugna, figuratevi dove condurrà la povera Italia dopo qualche anno di esercizio!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Il signor ministro del Tesoro ha dichiarato e ripetuto, che tutti gli Istituti di emissione hanno il fondo metallico nei rapporti voluti dalla legge; anzi ha soggiunto che la Banca Nazionale l'ha in proporzione maggiore, cioè del 2.55 invece del 3; e quasi non avessi a tenermi pago di questa solenne sua affermazione, mi ha invitato a leggere la relazione che nel mese prossimo sarà per pubblicare il senatore Lampertico.

Prendo atto di questa sua dichiarazione, la quale rassicura il Senato ed il paese e ringrazio.

Non potendo poi ottenere altra risposta rapporto ai mezzi, con cui provvedere al disavanzo del bilancio, tranne che la promessa, che il Governo porrà ogni studio nel limitare le spese e ad evitare maggiori e nuovi oneri ai contribuenti, devo per necessità arrendermi, ed augurarmi che alle parole tengano dietro i fatti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Busacca.

Senatore BUSACCA. Ho chiesto la parola sol-

tanto per schiarire relativamente i fatti al compianto ministro Scialoja.

Dal 1833 al 1890 corrono 24 anni, e pare che il mio amico Alvisi abbia dimenticato il passato.

Avendo scritto un libro sul corso forzoso; credo potere con sicurezza affermare che il ministro Scialoja non cedette, menomamente a pressioni di banchieri.

Le pressioni vi erano, le subì, ma non cedette, cedette bensì alla dimostrazione che a lui fece il direttore generale del Tesoro, il quale coi conti alle mani gli dimostrò che nulla occorreva di straordinario se le cose fossero continuate ad andare come prima erano andate; ma che se avvenuto fosse qualche cosa di straordinario (alludeva all'imminente guerra con l'Austria) un provvedimento straordinario sarebbe stato indispensabile, poichè lo stato attivo e passivo del Tesoro non presentava mezzi per far fronte a quella eventualità. Per far fronte, cioè, alle ingenti spese d'una guerra sarebbe stato necessario un prestito. Ma quando 5 lire di rendita si compravano con 48 lire, ognuno comprende che parlar di prestito era dir parole vane. Lo spediente adottato dallo Scialoja, in quelle circostanze, era l'unica cosa possibile.

Il corso forzoso dei biglietti fu conseguenza ineluttabile della guerra; senza il corso forzoso far la guerra all'Austria sarebbe stata cosa impossibile, e l'unità d'Italia non si sarebbe fatta.

Il vero è questo; l'errore, sì lo dico francamente, fu dei ministri che vennero dopo Scialoja. Sua ferma opinione era che, fatta la pace il corso forzoso a qualunque costo si doveva al più presto possibile abolire.

Il principio dello Scialoja era che le Banche si dovevano aiutare da sè.

Esse dovevano restringere od allargare la circolazione secondo i loro mezzi, e secondo le condizioni di credito, che il paese presentava. Le Banche dovevano secondo lo Scialoja, aiutarsi da sè, ma non avean alcun diritto d'imporre un aggravio su tutto lo Stato sostituendo col corso forzoso i loro biglietti alla moneta metallica.

Però quelli che vennero dopo, ignari di che cosa fosse la circolazione, cosa fosse la moneta; cosa il credito, e i biglietti di Banca

anzichè abolire il corso forzoso, portarono invece i biglietti a corso forzoso quasi al miliardo.

Ed ora, al punto in cui siamo la preghiera che rivolgerai al ministro sarebbe quella di ritornare al più presto possibile al sistema normale.

Non rientrerò su tutto quello che ha detto l'onor. Alvisi sulla Banca Nazionale e sui lamentati disordini ed abusi del credito. Quelle dall'Alvisi promosse, più che questioni di principi sono questioni di dettaglio sulle quali non ho sufficienti elementi di fatto per giudicarne. Ma quel che io dico è, che tutti questi disordini non si eviteranno fino a che la circolazione ed il credito non ritorneranno a quel che secondo le leggi naturali che regolano il mondo economico esser dovrebbero. Finchè vi saranno biglietti di Stato, corso legale dei biglietti, riscontrata di biglietti fra Banca e Banca; finchè insomma le Banche non saranno tenute a pagare alla prima presentazione il biglietto in moneta metallica, tutti questi disordini saranno inevitabili. Si rientri invece nello stato normale, la circolazione si regolerà da sè.

Le Banche sono certamente interessate a fare quanto più possono in biglietti le loro operazioni; ma quando saranno irremissibilmente obbligate a pagarli al presentatore in moneta metallica, la circolazione aumenterà o diminuirà secondo che per lo stato reale del credito nel paese la sicurezza delle stesse Banche richieda che varii, e i disordini cesseranno.

Non ho altro da dire.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Devo due parole di risposta al senatore Alvisi, il quale mi domandò quale conseguenza avesse prodotto nell'andamento dell'amministrazione la divisione dei due Ministeri delle finanze e del Tesoro.

Egli anzi mostrava di credere che la divisione avesse prodotto un aumento d'impiegati per effetto di maggior lavoro.

Posso assicurarlo che la divisione è stata fatta in modo da distinguere così nettamente le attribuzioni dei due Ministeri, che l'unico punto nel quale è necessario l'accordo dei due ministri è la nomina degli intendenti.

L'onor. Alvisi ha osservato che ora gli in-

tendenti sono servitori di due padroni; gli osservo a mia volta, che i prefetti sono servitori di dieci padroni, eppure le prefetture camminano perfettamente.

Ognuno dei due ministri delle finanze e del Tesoro trasmette agli intendenti gli ordini relativamente ai servizi da lui dipendenti; per ciò che riguarda la ragioneria, le tesorerie, il debito pubblico, gli ordini li dà il ministro del Tesoro, per ciò che riguarda le imposte dirette, le gabelle, il demanio, dà ordini il ministro delle finanze.

Quanto poi all'aver accresciuto il personale, prego l'onor. Alvisi di esaminare il bilancio di quest'anno e vedrà che il personale dei due Ministeri attuali costa 200 mila lire di meno di ciò che costava il personale di un Ministero solo, perchè i due Ministeri furono d'accordo nell'abolire molti posti non necessari.

L'onor. Alvisi poi è ritornato sopra un argomento abbastanza vasto per non potersi trattare così incidentalmente. Egli vorrebbe che il Governo adottasse il sistema della libera coltivazione dei tabacchi, della libera fabbricazione degli spiriti, e destinasse i prodotti delle ferrovie allo scopo di proteggere, di aiutare il commercio e l'industria, anzichè a profitto dell'erario dello Stato. Codesto sistema sarebbe buonissimo ove fosse attuabile. Ma l'onorevole Alvisi stesso si è incaricato di dimostrare che non è possibile, perchè dall'altra parte ha sostenuto la necessità assoluta di non fare debiti.

È molto difficile conciliare i due termini: abolire le imposte che ci sono, mentre il bilancio è in disavanzo, e non far debiti per andare avanti...

Senatore ALVISI. Domando la parola.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*.... Su ciò dirò soltanto essere argomento da non potersi trattare e risolvere così su due piedi, come mi parrebbe difficile il discutere ora a fondo la questione dell'ordinamento delle Banche.

L'onor. Alvisi ha detto che da 20 anni il sistema nostro finanziario e bancario procede male. Devo confessare che se nessuno dei miei predecessori è riuscito a sistemare e neppure ad avviarsi verso un riordinamento migliore è molto difficile che io non lasci molto da fare ai miei successori. Ci consoleremo tutti insieme pensando che mal comune è mezzo gaudio.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alvisi.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

Senatore ALVISI. Io sono abituato già dai signori ministri di vedermi attribuite anche delle cose perfettamente insensate...

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Questo poi no.

Senatore ALVISI... come sarebbe quella di voler diminuire ora le imposte, ora che le condizioni della nostra finanza sono abbastanza compromesse per non desiderare neanche che questo fatto possa succedere.

Io dico che la piantagione libera dei tabacchi potrà apportare una diminuzione di rendita per lo Stato, ma cotesto è sempre un problema; se una tassa sulla manifattura dei tabacchi ed un'altra sulla vendita dei tabacchi, queste due tasse non possano arrivare scaricate di tutto quello che spendonsi per una industria che non è nella natura dei Governi di fare, che è quello di lavorare le materie prime, per comperare poi il lavoro manufatto dalle altre nazioni, come compronno dei sigari da Francoforte, da Amburgo, dall'America, e così discorrendo.

Io dissi: lasciate piuttosto che il paese fabbrichi e che si adatti lui ai gusti del luogo, e fate poi pagare una tassa.

Io, con tutta la stima che ho dell'onor. Giolitti, credo che questo sistema, ben lungi dal portare diminuzione nei proventi dello Stato li accrescerebbe.

Si è parlato degli spiriti: ora io pregherei l'onorevole ministro di leggere tutti gli atti che si sono stampati in Germania appunto su questo commercio degli spiriti.

Il Governo, che in Germania voleva che l'agricoltura migliorasse e perchè, prodotta, specialmente per la distillazione dai pomi e dalle patate che sono gli elementi principali per la fabbricazione degli spiriti, che questi prodotti non avessero a diminuire, aveva preparato uno studio per cui il Governo stesso si faceva acquirente degli spiriti, e ci era poi la più ampia libertà di fabbricarli in tutta la Germania.

Il Parlamento non respinse la proposta del ministro, poichè dava la libertà di fabbricazione; l'ha respinta per uno scopo, per il quale vorrei che fossero state respinte alcune leggi italiane, perchè cioè questo portava un predominio della burocrazia prussiana su tutta la Germania, e che quindi si creava un'altra specie d'imposta, un'altra piaga sociale che è quella della burocrazia degli impiegati.

Questa è stata la ragione per cui si è respinta

in Germania la libertà di fabbricazione degli spiriti, combinata col monopolio degli acquisti per parte del Governo di questo prodotto.

La differenza che era rappresentata fra l'acquisto della materia fabbricata liberamente e la vendita dello spirito in tutti i negozi della Germania, anche di esportazione, rappresentava per il Governo una bella entrata a profitto di tutte le classi.

Io credo che nessuno potrà negare che le convenzioni non hanno portato vantaggio al paese, che le Società concessionarie non hanno migliorato i servizi a vantaggio di nessuno, facendone un monopolio ad utile loro esclusivo.

Il paese, ho sempre detto, si è sobbarcato ad enormi sacrifici per costruire le ferrovie, ed ha diritto di risentirne gli utili con le tariffe diminuite, ed il non aver conseguito questo risultato mi pare cosa abbastanza grave per attirare l'attenzione del Governo.

Le ferrovie si sostituirono alle strade rotabili per la rapidità e l'economia delle comunicazioni, noi, possiamo quasi dire che abbiamo raggiunto lo scopo opposto in confronto di altri paesi.

Non voglio citare fatti speciali per non prolungare troppo la discussione, e termino sicuro di aver dimostrato che io non sono, come dice il signor ministro, il suggeritore dell'abolizione delle imposte per migliorare il bilancio dello Stato.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Io non posso lasciare il Senato e me stesso sotto l'impressione delle ultime parole pronunziate dal senatore Digny.

Egli si è valso di quattro righe di un autore inglese qualunque per venire a confermare il suo giudizio che le condizioni dell'Inghilterra del 1846 potevano paragonarsi alle condizioni finanziario-economiche d'Italia al momento attuale.

Ma non ha egli udito il senatore Digny cosa ho detto dell'Inghilterra pochi minuti prima? Ha dimenticato la rivista che feci al Senato della immensa ricchezza inglese a confronto delle attuali condizioni d'Italia?

Egli non ha risposto a questo e non ha risposto alla domanda che io ieri gli ho diretto, come a relatore della Commissione di finanza, cosa avrebbe egli scritto nella sua relazione se

fossero mancati al bilancio i 50 milioni del prodotto cresciuto delle dogane. A questo non ha risposto e non mi risponde il suo autore inglese...

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

Senatore ROSSI A. ... Egli invece torna a portare in Senato la sua politica taumaturgica che col ribasso delle tariffe daziarie noi salveremo la finanza italiana. Io non potevo tacermi; mi basta di aver risposto queste parole, non con l'ardore con cui ieri egli ha finito la sua conzione, ma con tutta la calma e con tutta la sicurezza, della convinzione nel confermare quello che ho detto ieri e che oggi con piena ed intiera convinzione ho ripetuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Io, come il Senato capisce, non desidero far perdere il tempo e stancare la pazienza dei miei colleghi facendo qui una discussione, la quale, come dissi ieri, diventerebbe accademica.

Chi è un poco infarinato di queste materie, io confido che mi abbia capito, e per conseguenza rinunzio a rispondere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Si passa ora alla discussione degli articoli; ne do lettura.

#### Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1889-90, indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

Prego il signor senatore segretario Cencelli di dar lettura della tabella A.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

## TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1889-90.

## ENTRATA.

9	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula . . . . .	— 1,400,000 »
10	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica, e art. 60 di quello per la rete Sicula) . . . . .	+ 1,264,970 »
12	Prodotti lordi del servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 29 del contratto di esercizio della rete Adriatica) . . . . .	+ 30,000 »
16	Imposta sui fabbricati . . . . .	+ 1,000,000 »
17	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	+ 936,068 22
21	Tasse di bollo . . . . .	+ 1,000,000 »
22	Tasse in surrogazione del registro e del bollo . . . . .	+ 300,000 »
25	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie . . . . .	— 335,000 »
46 bis	Prodotto della linfa vaccinica fornita dalla Direzione della sanità pubblica alle provincie del Regno. . . . .	+ 20,000 »
50	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato . . . . .	+ 87,403 28
52	Rimborso dalla provincia e dal comune di Roma della metà della spesa per gl'interessi sulle obbligazioni per i lavori del Tevere (Leggi 30 giugno 1876, n. 3201, 23 luglio 1881, n. 338 e 15 aprile 1886, n. 3791) . . . . .	— 1,700 »
53	Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli (art. 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) . . . . .	— 305,300 . »
55	Ricupero d'interessi di obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Legge 27 aprile 1885, n. 3018) . . . . .	+ 3,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	+ 2,599,439 50

LEGISLATURA XVI. — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

	Riporto . . . . .	+ 2,599,439 50
58	Ricupero delle spese di commissione per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento, emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula . . . . .	+ 18 97
59	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato . . . . .	+ 1,000,000 »
60	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli del debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge . . . . .	+ 1,313,750 »
67	Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà del Tesoro dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 . . . . .	+ 28,475 61
69	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati . . . . .	+ 4,330 3
73	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .	— 81,000 »
76	Rimborsi diversi straordinari . . . . .	— 4,500 »
79	Interessi di debito pubblico a disposizione del Tesoro . . . . .	+ 4,224,319 47
83 bis	Utile riservato allo Stato nell'eccedenza della circolazione consentita alla Banca nazionale nel Regno per soccorso alla crisi edilizia . . . . .	+ 350,000 »
85	Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita) . . . . .	— 80,355 02
91	Rimborso dalla provincia e dal comune di Roma della metà della spesa dell'ammortamento delle obbligazioni per i lavori del Tevere . . . . .	— 1,000 »
92	Riscossione di crediti diversi . . . . .	+ 50,000 »
	TOTALE . . . . .	+ 9,430,478 92

**SPESA.**

**MINISTERO DEL TESORO.**

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	+ 151,325 12
2	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria)	- 1,761 >
8	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	- 172,293 76
9	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	- 31,395 40
12	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	+ 3,173,197 50
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento - Legge 27 aprile 1885, n. 3048, per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (Spesa obbligatoria)	+ 3,000 >
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli - Articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 - Interessi (Spesa obbligatoria)	- 610,600 >
19	Interessi dei buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	+ 241,856 32
20	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	+ 500,000 >
21	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Spesa obbligatoria)	- 240,000 >
22	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria)	+ 359,000 >
24	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercenti la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà - Art. 7 del contratto (Spesa obbligatoria)	+ 2,690 76
26	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (Art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Spesa obbligatoria)	+ 713,622 >
	Da riportarsi	- 4,088,641 54

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

	<i>Riporto</i>	+ 4,088,641 54
27	Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale della rete Mediterranea, del 2 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (Art. 35 del capitolato della rete Mediterranea) (Spesa obbligatoria)	- 103,550 »
42 bis	Spese per servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138 (serie 3 <sup>a</sup> )	+ 10,000 »
44	Spese di ufficio	+ 10,000 »
63	Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Spesa obbligatoria)	+ 20,074 61
68	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	+ 370,000 »
79	Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine)	+ 21,000 »
97	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	- 2,075,606 24
98	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	- 1,396,000 »
99	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei biglietti di Stato di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133	+ 32,806 »
117	Rate arretrate dovute sopra rendita del consolidato 5 per cento di nuova creazione (Spesa obbligatoria)	+ 5,958 50
120	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	- 84,000 »
130	Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria).	+ 24,109 12
131 bis	Compenso di lavori straordinari eseguiti per la rinnovazione dei conti correnti delle spese fisse presso le intendenze di finanza	+ 6,500 »
131 ter	Spesa straordinaria per il terzo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento (Legge 4 luglio 1889, n. 6204)	+ 246,900 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 1,176,833 53

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

	<i>Riporto</i> . . . .	+ 1,176,833 53
133	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	— 592,667 12
134	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 82,000 »
	<b>TOTALE</b> . . . .	<b>+ 666,166 41</b>

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

27	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	606 21
47	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizioni da versarsi nelle casse delle università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3143 (Spesa d'ordine)	+	60,000 »
70	Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	+	35,000 »
102	Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)	+	25,000 »
103	Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita (Spesa obbligatoria)	+	25,000 »
105	Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepito, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gasose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sullo spirito e sull'acido acetico adoperati nelle industrie come materia prima (Spesa d'ordine)	+	4,500,000 »
131	Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi (Spesa obbligatoria)	—	115,000 »
136	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso, e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine)	—	20,000 »
149	Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie - Spese di mano d'opera per prepararle e spese di acquisto degli utensili relativi (Spesa obbligatoria)	—	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	4,490,606 21

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

	<i>Riporto</i> . . . . .	+ 4,490,600 24
174	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine) . . . . .	+ 110,000 »
176 <i>bis</i>	Spese per la revisione generale dei redditi dei fabbricati (art. 15 della legge 11 luglio 1889, n. 6214) . . . . .	+ 320,000 »
	<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>+ 4,920,600 24</b>

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

5	Spese postali e telegrafiche (Spesa obbligatoria) . . . . .	+	30,000	»
13	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri . . . . .	+	200,000	»
15	Missioni politiche e commerciali . . . . .	+	200,000	»
29 bis	Riparazioni straordinarie al palazzo della Consulta . . . . .	+	50,000	»
	TOTALE . . . . .	+	480,000	»

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889 90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>		
4	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse).	+ 83,434 50
5	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	+ 4,440 »
5 bis	Consiglio di Stato - Fitto di locali	+ 32,000 »
8	Spese pel servizio araldico, contemplate dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3 <sup>a</sup>	- 10,000 »
29	Servizio di pubblica beneficenza - Sussidi	+ 80,000 »
62	Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse).	+ 21,000 »
109 bis	Consiglio di Stato - Spese per lo assestamento ed arredamento dei nuovi locali e per lo acquisto e trasporto dei mobili occorrenti	+ 60,000 »
115 bis	Carceri - Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (Legge del 14 luglio 1889, n. 6165, articoli 9 e 11)	+ 469,000 »
116	Benevento - Carcere giudiziario - Lavori di ampliamento e di sistemazione dei locali	- 30,000 »
117	Cagliari - Castiadas, colonia penale - Costruzione di case coloniche in sostituzione delle vecchie baracche	- 30,000 »
118	Cagliari - Bagno penale - Sistemazione dei locali per la sezione di rigore	- 30,000 »
119	Catania - Acireale, casa penale - Costruzione del muro di cinta e sistemazione dei locali	- 30,000 »
120	Catania - Nicosia, carcere giudiziario - Lavori di sicurezza e di sistemazione dei locali	- 20,000 »
121	Livorno - Portolongone, bagno penale - Lavori di riduzione e di sistemazione di locali per una sezione di rigore	- 30,000 »
	Da riportarsi	+ 569,874 50

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

		<i>Riporto</i>	+	569,874 50
122	Milano - Casa penale - Costruzione di celle d'isolamento . . . . .		-	30,000 »
123	Napoli - <i>Nisida</i> , casa di relegazione - Costruzione degli alloggi e adattamento di diversi locali . . . . .		-	25,000 »
124	Napoli - Riformatorio pei minorenni - Adattamento di locali . . . . .		-	30,000 »
125	Napoli - <i>Santo Stefano</i> , bagno penale - Costruzione di nuove celle e sistemazione dei locali . . . . .		-	30,000 »
126	Padova - Casa penale - Costruzione di celle d'isolamento . . . . .		-	30,000 »
127	Reggio Calabria - <i>Gerace Marina</i> , carcere giudiziario - Costruzione del muro di cinta e sistemazione dei locali . . . . .		-	30,000 »
128	Roma - <i>Carceri giudiziarie di San Michele</i> - Costruzione di una nuova infermeria e sistemazione di locali . . . . .		-	20,000 »
129	Roma - <i>Viterbo</i> , casa penale - Costruzione di una palazzina per alloggio degli impiegati e sistemazione dei locali . . . . .		-	30,000 »
130	Sassari - <i>Tempio</i> , carceri giudiziarie - Costruzione di celle di isolamento e di rigore . . . . .		-	30,000 »
131	Siracusa - <i>Augusta</i> , casa penale - Ampliamento e sistemazione dei locali . . . . .		-	30,000 »
132	Stabilimenti carcerari diversi - Fondo a calcolo per provvedere al pagamento delle eventuali eccedenze fra il costo effettivo dei lavori e il fondo stanziato nei capitoli straordinari relativi a detti stabilimenti carcerari . . . . .		-	14,000 »
		TOTALE . . . . .	+	270,874 50

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

---

26	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	+ 300,000 »
33	Sussidi ai comuni per opere di difesa (4 <sup>a</sup> categoria) degli abitati di città, villaggi e borgate, e ad altri corpi morali per opere poste a loro carico, giusta l'art. 99 della legge predetta, e prima quota di contributo al comune di Verona per i lavori d'Adige secondo le disposizioni della legge 24 luglio 1887, n. 4805 (art. 4) . . . . .	+ 100,000 »
35	Casuali pel servizio delle opere idrauliche fluviali . . . . .	+ 200,000 »
183 bis	Riparazioni alla strada nazionale del Tonale a Vezza d'Oglio e ricostruzione del ponte sul torrente Valle Grande (provincia di Brescia) . . . . .	+ 80,000 »
287 ter	Transazioni di cause relative a lavori eseguiti ai fari delle isole del Tino e di Ponza, ed al porto di San Remo, in dipendenza delle leggi 19 giugno 1879, n. 4969 e 19 luglio 1880, n. 5538 . . . . .	+ 41,000 »
<b>TOTALE</b> . . . . .		<b>+ 721,000 »</b>

**MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI**

28	Premio per la vendita dei francobolli e delle cartoline postali spettante agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe ed ai rivenditori patentati (regio decreto 19 giugno 1887, n. 4641 (Spesa d'ordine)	— 17,000 »
29	Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi (Spesa d'ordine)	— 3,000 »
31	Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati e rifiutati; per i pacchi ricomposti e per i francobolli relativi alla francatura dei telegrammi (Spesa d'ordine)	+ 20,000 »
48	Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spesa d'ordine)	+ 50,000 »
55 bis	Transazione con Adriano Tommasi, già ufficiale postale nel Veneto, per risarcimento di danni cagionatigli da ritardato collocamento a riposo	+ 21,000 »
55 ter	Assegni di disponibilità	+ 9,000 »
<b>TOTALE</b>		<b>+ 80,000 »</b>

**MINISTERO**  
**D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO**

54	Ispezioni agli istituti di emissione, di credito agrario e fondiario, alle casse di risparmio, alle società di assicurazione sulla vita ed istituti di previdenza - Indennità di viaggio e soggiorno e spese relative alla Commissione consultiva di previdenza . . . . .	+ 12,000 »
54 bis	Pubblicazione nel bollettino ufficiale delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle casse di risparmio, e degli atti costitutivi o modificativi degli statuti delle casse medesime (Spesa d'ordine)	+ 15,000 »
105	Spese per impedire la diffusione della <i>Phylloxera vastatrix</i> (Spesa obbligatoria) . . . . .	+ 500,000 »
111 bis	Colonizzazione all'interno . . . . .	+ 20,000 »
116 bis	Spesa per il rinvio degli oggetti esposti alla mostra italiana del 1888 in Londra . . . . .	+ 45,500 »
116 ter	Fornitura di stampati ed altro, occorrenti alla direzione generale delle imposte dirette per la revisione generale dei redditi dei fabbricati in esecuzione della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª) - Spese d'imballaggio e trasporti degli stampati stessi - Facchinaggio ed assistenza . . . . .	+ 187,000 »
		+ 779,500 »

## RIEPILOGO DELLA TABELLA A

<b>Entrata.</b> — Totale delle variazioni nell'entrata . . . . .	+ 9,430,478 92
<b>Spesa:</b>	
Ministero del tesoro . . . . .	+ 666,166 41
Id. delle finanze . . . . .	+ 4,920,606 24
Id. degli affari esteri . . . . .	+ 480,000 »
Id. dell'interno . . . . .	+ 270,874 50
Id. dei lavori pubblici . . . . .	+ 721,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	+ 80,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	+ 779,500 »
<b>TOTALE delle variazioni nella spesa . . . . .</b>	<b>+ 7,918,147 15</b>
<b>DIFFERENZA ATTIVA . . . . .</b>	<b>+ 1,512,331 77</b>

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1 col quale è approvata la tabella A di cui fu letto testè il riepilogo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 2:

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1889-1890, rettificato in conformità del precedente art. 1, presenta i seguenti risultati:

*Entrate e spese effettive.*

Entrata. . . . .	L.	1,574,030,542	88
Spesa . . . . .	»	1,621,588,637	18
Disavanzo . . . . .	L.	47,558,094	30

*Movimento di capitali.*

Entrata. . . . .	L.	31,836,483	25
Spesa . . . . .	»	39,275,135	53
Differenza . . . . .	L.	7,438,652	28

*Costruzione di strade ferrate.*

Entrata. . . . .	L.	138,938,768	36
Spesa . . . . .	»	138,938,768	36

*Partite di giro.*

Entrata. . . . .	L.	66,022,456	49
Spesa . . . . .	»	66,022,456	49

Disavanzo totale . . L. 54,906,746 53

È data facoltà al Governo di provvedere a questo disavanzo col prodotto della rendita messa a disposizione del tesoro con l'art. 2º della legge 7 aprile 1889, n. 6000 e di inscrivere il corrispondente importo al capitolo 89 dell'entrata.

È approvata la tabella B, che contiene i suddetti stanziamenti, e il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata. . . . .	L.	1,865,824,997	56
Spesa . . . . .	»	1,865,824,997	56

Si dà lettura della tabella B.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato

	PARTE ORDINARIA			PARTE STRAORDINARIA	
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali
Entrata . . . . .	1,554,084,069 26	66,022,456 49	1,620,106,525 75	19,946,473 62	31,836,483 25
Spesa:					
Ministero del tesoro . . . . .	717,869,976 95	53,919,054 34	771,789,031 29	7,637,893 34	32,505,135 53
Id. delle finanze . . . . .	201,285,668 00	1,654,312 85	202,939,980 91	2,372,942 50	1,770,000 »
Id. di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	33,734,778 84	138,992 18	33,873,771 02	68,211 »	»
Id. degli affari esteri . . . . .	8,830,314 53	145,150 »	8,975,464 53	68,166 66	»
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	39,935,675 32	1,043,238 33	40,998,913 65	1,151,318 83	»
Id. dell'interno . . . . .	59,863,624 03	1,287,324 07	61,150,948 10	3,673,154 44	»
Id. dei lavori pubblici . . . . .	29,517,819 90	396,404 34	29,914,224 30	45,453,530 »	2,500,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	53,645,522 50	201,088 65	53,846,611 15	627,700 »	»
Id. della guerra . . . . .	251,228,500 »	4,774,458 64	256,002,958 64	28,535,000 »	»
Id. della marina . . . . .	104,541,688 31	2,318,031 14	106,859,719 45	14,700,000 »	2,500,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	13,846,876 09	144,401 95	13,991,278 04	2,080,245 82	»
	1,514,320,474 59	66,022,456 49	1,580,342,931 08	107,268,162 59	39,275,135 53
Avanzo . . . . .	39,763,594 67	»	39,763,594 67	»	»
Disavanzo . . . . .	»	»	»	87,321,688 97	7,438,652 28
Risultati generali compresa la somma di che al 2° comma dell'articolo 2 della legge di assestamento:					
Entrata . . . . .	1,554,084,069 26	66,022,456 49	1,620,106,525 75	19,946,473 62	86,833,229 83
Spesa . . . . .	1,514,320,474 59	66,022,456 49	1,580,342,931 08	107,268,162 59	39,275,135 53
Avanzo . . . . .	39,763,594 67	»	39,763,594 67	»	47,558,094 30
Disavanzo . . . . .	»	»	»	87,321,688 97	»

per l'esercizio finanziario 1889-90.

STRAORDINARIA		INSIEME				
Costruzione di ferrovie	Totale	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Costruzione di ferrovie	Partite di giro	Totale
138,938,768 36	190,721,725 23	1,574,030,542 88	31,836,483 25	138,938,768 36	66,022,456 49	1,810,828,250 98
22,187,000 »	62,330,028 87	725,507,870 29	32,505,135 53	22,187,000 »	53,919,054 34	834,119,060 16
»	4,142,942 50	203,658,610 56	1,770,000 »	»	1,654,312 85	207,082,923 41
»	68,211 »	33,802,089 84	»	»	138,992 18	33,941,082 02
»	68,166 66	8,998,511 19	»	»	145,150 »	9,043,661 19
»	1,151,318 83	41,106,994 15	»	»	1,043,238 33	42,150,232 48
»	3,673,154 44	63,536,778 47	»	»	1,287,324 07	64,824,102 54
116,751,768 36	164,705,298 36	74,971,319 96	2,500,000 »	116,751,768 36	396,404 34	194,619,522 66
»	627,700 »	54,273,222 50	»	»	201,088 65	54,474,311 15
»	28,535,000 »	279,763,500 »	»	»	4,774,458 64	284,537,958 64
»	17,200,000 »	119,241,688 31	2,500,000 »	»	2,318,031 14	121,059,719 45
»	2,980,245 82	16,827,121 91	»	»	144,401 95	16,971,523 86
138,938,768 36	285,482,060 48	1,621,588,637 18	39,275,135 53	138,938,768 36	66,022,456 49	1,865,824,097 56
»	»	»	»	»	»	»
»	94,760,341 25	47,558,094 30	7,438,652 28	»	»	54,996,746 58
138,938,768 36	245,718,471 81	1,574,030,542 88	86,833,229 83	138,938,768 36	66,022,456 49	1,865,824,097 56
138,938,768 36	285,482,060 48	1,621,588,637 18	39,275,135 53	138,938,768 36	66,022,456 49	1,865,824,097 56
»	»	»	47,558,094 30	»	»	»
»	39,763,594 67	47,558,094 30	»	»	»	»

---

 LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890
 

---

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2 col quale si approva anche la tabella B della quale si è dato testè lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 3:

Art. 3.

Agli elenchi A e B delle *Spese obbligatorie e d'ordine*, e delle *Spese di riscossione delle en-*

*trate*, annessi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90, sono portate le variazioni rispettivamente indicate nelle tabelle C e D, annesse alla presente legge.

Prego il senatore segretario Cencelli a voler dar lettura delle annesse tabelle C e D.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

### TABELLA C

*Variazioni all'elenco A delle Spese obbligatorie e d'ordine, annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90.*

---

#### Ministero del tesoro.

CAPITOLO n. 24. Annualità netta dovuta alla società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto).

- Id. n. 89. Spese di ufficio ed altre spese di materiale per servizio amministrativo, tecnico e telegrafico (Canali Cavour).
- Id. n. 90. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (Canali Cavour)
- Id. n. 91. Restituzioni e rimborsi (Canali Cavour).

#### Ministero di agricoltura, industria e commercio.

CAPITOLO n. 54. Pubblicazione del bollettino ufficiale delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle casse di risparmio e degli atti costitutivi e modificativi degli statuti delle casse medesime.

## TABELLA D

*Variazioni all'elenco B per le spese di riscossione dell'entrata, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90.*

## Ministero del tesoro.

CAPITOLO n. 89. Spese di ufficio ed altre spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico (Canali Cavour).

Id. n. 90. Indennità di missione e di assistenza ai lavori di manutenzione, sussidi al personale di ruolo, mercedi al personale straordinario di sorveglianza ai canali di nuovo acquisto (Canali Cavour).

Id. n. 91. Restituzioni e rimborsi (Canali Cavour).

PRENIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 col quale si approvano le tabelle C e D testè lette.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passa all'art. 4; ne do lettura:

## Art. 4.

Sono convallidati i decreti reali coi quali, durante l'esercizio, vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese im-

previste. Sono quindi approvati i prelevamenti medesimi e quelli fatti sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicati nelle annesse tabelle E ed F, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

Si dà lettura delle tabelle.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

TABELLA E

*Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, stanziato al capitolo n. 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90.*

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1889-90 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<b>Ministero del tesoro.</b>	
23 ottobre	1889	3081 984	68 Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato . . . . .	370,000 »
			<b>Ministero delle finanze.</b>	
23 luglio	1889	2078 577	27 Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori . . . . .	606 24
17 settembre	1889	2671 823		
15 novembre	1889	3314 1078	47 Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento o di quote di tasse universitarie d'iscrizioni da versarsi nelle casse dell'università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3113 . . . . .	60,000 »
13 settembre	1889	2640 813	70 Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile . . . . .	35,000 »
17 settembre	1889	2690 830	105 Restituzione di tasse di fabbricazione . . . . .	1,000,000 »
5 novembre	1889	3170 1023		
13 settembre	1889	2640 813	174 Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni . . . . .	110,000 »
			<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>	
3 luglio	1889	1942 524	105 Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> . . . . .	500,000 »
17 settembre	1889	2703 837		

## RIASSUNTO.

Ministero del tesoro . . . . .	370,000 »
Id. delle finanze . . . . .	1,205,606 24
Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	500,000 »
	<b>2,075,606 24</b>

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

TABELLA N°

*Prelevazioni eseguite dal Fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90.*

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1888-89 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata	
Data	Num.	Num.	Denominazione		
			<b>Ministero del tesoro.</b>		
1 agosto	1889	6343	44	Spese d'ufficio - Corte dei conti . . . . .	10,000 »
28 ottobre	1889	6435	131 <i>bis.</i>	Compenso di lavori straordinari eseguiti per la rinnovazione dei conti correnti delle spese fisse presso la Intendenza di finanza . . . . .	6,500 »
					16,500 »
				<b>Ministero degli affari esteri.</b>	
8 novembre	1889	6501	13	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri . . . . .	200,000 »
Id.		6505	15	Missioni politiche e commerciali . . . . .	200,000 »
24 novembre	1889	6518	29 <i>bis.</i>	Riparazioni straordinarie al palazzo della Consulta . . . . .	50,000 »
					450,000 »
				<b>Ministero dell'interno.</b>	
24 novembre	1889	6519	29	Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi . . . . .	80,000 »
18 ottobre	1889	6453	62	Sicurezza pubblica - Fitto di locali . . . . .	21,000 »
					101,000 »
				<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>	
			26	Mantenimento e riparazione delle opere idrauliche di seconda categoria . . . . .	300,000 »
8 novembre	1889	6508	33	Sussidi ai comuni per opere di difesa (4ª categoria) degli abitati di città, villaggi e borgate, e ad altri corpi morali per opere poste a loro carico . . . . .	100,000 »
			35	Casuali pel servizio delle opere idrauliche fluviali . . . . .	200,000 »
Id.		6503	183 <i>bis.</i>	Riparazioni alla strada nazionale del Tonale a Vezza d'Oglio e ricostruzione del ponte sul torrente Valle Grande (Provincia di Brescia) . . . . .	80,000 »
18 ottobre	1889	6455	287 <i>bis.</i>	Transazioni di cause relative a lavori eseguiti ai fari delle isole del Tino e di Ponza, ed al porto di San Remo, in dipendenza delle leggi 19 giugno 1872, n. 4069 e 19 luglio 1880, n. 5338 . . . . .	41,000 »
					721,000 »

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

## Segue TABELLA F

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1888-89 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata	
Data	Num.	Num.	Denominazione		
<b>Ministero delle poste e dei telegrafi.</b>					
8 settembre	1889	6404	55 <i>bis</i>	Transazione con Adriano Tommasi, già ufficiale postale nel Veneto, per risarcimento di danni cagionatigli da ritardata collocazione a riposo . . . . .	21,000 »
18 ottobre	1889	6454	55 <i>ter</i>	Assegni di disponibilità . . . . .	9,000 »
				30,000 »	
<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>					
8 novembre	1889	6506	54	Ispezioni agli Istituti di emissione, di credito agrario e fondiario, alle casse di risparmio, alle società di assicurazioni sulla vita ed istituti di previdenza. — Indennità di viaggio e soggiorno e spese relative alla commissione consultiva di previdenza . . . . .	12,000 »
		6507	111 <i>bis</i>	Colonizzazione all'interno . . . . .	20,000 »
1 agosto	1889	6345	116 <i>bis</i>	Spesa pel rinvio in Italia degli oggetti esposti alla Mostra italiana del 1888 in Londra . . . . .	45,500 »
				77,500 »	

## RIASSUNTO.

Ministero del tesoro . . . . .	16,500 »
Id. degli affari esteri . . . . .	450,000 »
Id. dell'interno . . . . .	101,000 »
Id. dei lavori pubblici . . . . .	721,000 »
Id. delle poste e telegrafi . . . . .	30,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	77,500 »
1,396,000 »	

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MARZO 1890

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 4, col quale si approvano le tabelle *E* ed *F* che furono lette.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 5:

## Art. 5.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1889-90 del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, descritte nella tabella *G*, annessa alla presente legge.

Si dà lettura della tabella *G*.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

## TABELLA G

*Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1889-90.*

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
ENTRATA:		
9	Prezzo vendita beni di enti soppressi . . . . .	+ 30,000 »
19	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi . . . . .	+ 10,000 »
		+ 40,000 »
SPESA:		
28	Spese diverse per concentramento di monache . . . . .	+ 13,300 »
33	Riparazioni straordinarie ai fabbricati . . . . .	+ 30,000 »
39	Restituzione di rendita in dipendenza di conti di reinvestimento . . . . .	+ 10,000 »
48	Fondo a disposizione . . . . .	- 13,300 »
		+ 40,000 »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 5 col quale si approvano le variazioni descritte nella tabella G.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Stante l'ora tarda propongo di rimandare la seduta a domani per non cominciare nuovi disegni di legge.

Non essendovi obiezioni rimane così stabilito.

Domani seduta pubblica alle ore 2 con il seguente ordine del giorno:

I. votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione della maggiore spesa di L. 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al capitolo n. 37 bis « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88.

Autorizzazione per la iscrizione di lire 3,000,000 sul capitolo 38 « Spese d'Africa » del bilancio del Ministero della guerra (esercizio finanziario 1889-90) per il pagamento dei premi di arruolamento ai militari del corpo speciale.

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 1,500,000 sul bilancio della marina, esercizio

1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo.

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 3,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di carbon fossile.

Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere con la sovrimposta del 1890 la media del triennio 1884-85-86.

Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1889-90.

Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui, ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media per solo esercizio del 1889.

Conversione in legge di tre decreti reali del 29 agosto, 28 settembre e 24 novembre 1889, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86.

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e l'Aussa.

Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della Magistratura.

Provvedimenti relativi al modo di pagamento delle spese di costruzione delle linee ferroviarie indicate nell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª).

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

## XXI.

## TORNATA DEL 26 MARZO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890 — Presentazione di cinque progetti di legge — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Approvazione della maggiore spesa di L. 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al capitolo n. 37 bis « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88; 2. Autorizzazione per la iscrizione di L. 3,000,000 sul capitolo 38 « Spese d'Africa » del bilancio del Ministero della guerra (esercizio finanziario 1889-90) per il pagamento dei premi di arruolamento ai militari del corpo speciale; 3. Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 1,500,000 sul bilancio della marina, esercizio finanziario 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo; 4. Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 3,500,000 sul bilancio della marina, esercizio finanziario 1889-90, per acquisto di carbon fossile — Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere con la sovrainposta del 1890 la media del triennio 1884-85-86 — Osservazioni del senatore Carallini e risposta del ministro delle finanze — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90; 2. Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui, ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio finanziario del 1889; 3. Conversione in legge di tre decreti reali del 29 agosto, 28 settembre e 24 novembre 1889, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86; 4. Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e l'Aussa — Discussione del disegno di legge per modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura — Approvazione di tutti gli articoli del progetto di legge — Presentazione di due progetti di legge — Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi al modo di pagamento delle spese di costruzione delle linee ferroviarie indicate nell'art. 4 della legge 20 luglio 1888. — Considerazioni del senatore Brioschi, relatore — Dichiarazioni del senatore Cambray-Digny ed Alvisi — Osservazioni del senatore Alfieri — Risposte del ministro del Tesoro e del presidente del Consiglio — Approvazione degli articoli del progetto di legge — Risultato della votazione segreta fatta durante la seduta.*

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1890.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti i ministri del Tesoro e della marina. Intervengono successivamente i ministri della guerra, delle finanze, della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e culti, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi ed il presidente del Consiglio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

« Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890 ».

Prego il senatore segretario Cencelli di procedere all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Presentazione di quattro progetti di legge.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, col quale furono introdotte variazioni nelle tariffe dei dazi di confine rispetto all'acido acetico ed alla saccarina;

Convalidazione del decreto reale 29 settembre 1889, che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Proroga al 31 dicembre 1890 dei poteri conferiti al Collegio arbitrale Silano;

Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge che approva il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro delle finanze della presentazione di quattro progetti di legge: il primo, per conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888 riguardante i dazi di confine per l'acido acetico e per la saccarina; il secondo per convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889, che vieta la produzione e l'importazione della saccarina e dei prodotti saccarinati; il terzo per l'approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali; e il quarto per proroga al 31 dicembre 1890 dei poteri conferiti al collegio arbitrale Silano.

Gli ultimi due di questi quattro progetti di legge saranno trasmessi agli Uffici perchè li esaminino e riferiscano.

I primi due, invece, mi pare, siano argomentati da essere trattati dalla Commissione permanente di finanza.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che saranno trasmessi alla Commissione medesima.

Finalmente do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di un disegno di legge per rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888 e 1889, il quale sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

#### Approvazione dei seguenti progetti di legge:

« Maggiore spesa di L. 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al capitolo n. 37 bis « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 » (N. 67); « Autorizzazione per la iscrizione di L. 3,000,000 sul capitolo 38 « Spese d'Africa » del bilancio del Ministero della guerra (esercizio finanziario 1889-90) per il pagamento dei premi di arruolamento ai militari del corpo speciale » (N. 68); « Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 1,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovotipo » (N. 75);

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1890

« Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 3,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1888-89, per acquisto di carbon fossile » (N. 76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto:

« Approvazione della maggiore spesa di lire 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al capitolo n. 37 bis « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88. »

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore spesa di L. 1,010,000, da inserirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90, ad un nuovo capitolo con la denominazione:

« Sistemazione delle contabilità relative al capitolo n. 37 bis - Spesa per i distaccamenti d'Africa - dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge:

Autorizzazione per la iscrizione di lire 3,000,000 sul capitolo 28 « Spesa d'Africa » del bilancio del Ministero della guerra (esercizio finanziario 1889-90) per il pagamento dei premi di arruolamento ai militari del corpo speciale.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 la spesa di 3,000,000 di lire in aggiunta a quella già iscritta sul cap. 38 « Spese per i distaccamenti d'Africa ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione.

Anche questo disegno di legge constando di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 1,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo.

Ora si darà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. ne dà lettura.

(V. Stampato N. 75).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa a quella degli articoli.

Li rileggo:

Art. 1.

È autorizzata sul bilancio della marina per l'esercizio 1889-90 una maggiore spesa di lire 1,500,000 per l'acquisto di *granate-mina* e relativi inneschi, di esplosivi del nuovo tipo per le dette granate e per le cariche delle armi.

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

La predetta somma andrà in aumento di quella stanziata nel capitolo 41 « Artiglieria, armi subacquee ed armi portatili » del suddetto bilancio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto:

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 3,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di carbon fossile.

Prego il senatore segretario L. Corsi di dar lettura del disegno di legge:

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1890

Il senatore, *segretario*, CORSI L. ne dà lettura.  
(V. Stampato N. 76).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata sul bilancio della marina per lo esercizio 1889-90 una maggiore spesa di L. 3,500,000 per acquisto di carbon fossile.

(Approvato).

Art. 2.

La predetta somma andrà in aumento di quella stanziata nel capitolo n. 28 « Carbon fossile per la navigazione » del suddetto bilancio.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere con la sovrimposta 1890 la media del triennio 1884-85-86 » (N. 61).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca:

Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere con la sovrimposta 1890 la media del triennio 1884-85-86.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Le provincie indicate nell'elenco che segue sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1890 il rispettivo limite medio triennale 1884-85-86 e ad applicarla nell'ammontare per ciascuna provincia indicato nell'elenco medesimo.

PRESIDENTE. Si dà lettura del relativo allegato.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1890

## ALLEGATO.

Numero d'ordine	PROVINCIE	Sevrimposta autorizzata per l'anno 1890	
		Somma effettiva	Aliquota
1	Ancona . . . . .	809,790 22	0.6069
2	Aquila . . . . .	1,094,575 69	0.8755
3	Bologna . . . . .	1,737,233 33	0.6360
4	Cagliari . . . . .	1,911,836 07	0.9063
5	Lucca . . . . .	750,000 >	0.8230
6	Mantova . . . . .	1,049,514 82	0.4653
7	Modena . . . . .	1,000,000 >	0.6259
8	Parma . . . . .	1,140,000 >	0.7723
9	Pisa . . . . .	881,412 73	0.6700
10	Porto Maurizio . . . . .	384,228 31	1.0843
11	Reggio d'Emilia . . . . .	770,343 92	0.4743
12	Roma . . . . .	4,168,575 34	0.4934
13	Teramo . . . . .	640,473 88	0.7526
14	Treviso . . . . .	821,064 62	0.5470
15	Udine . . . . .	934,412 71	0.5995
16	Verona . . . . .	1,238,654 26	0.5800

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Senatore CAVALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. In mancanza del ministro dell'interno io rivolgerò una raccomandazione a quello delle finanze.

L'infaticabile nostro collega, il senatore Martinelli, che è chiamato a riferire su centinaia e migliaia d'istanze di comuni e di provincie

per accordare l'autorizzazione ad eccedere l'aliquota dell'imposta del triennio 1884-85-86, costantemente insiste perchè al sistema anormale dell'oggi, se ne sostituisca uno normale, coordinato agli interessi dello Stato, dei comuni, delle provincie e dei contribuenti, ma le sue istanze rimangono sempre inasaudite.

Ma urge provvedere, sia per porre comuni e provincie in grado di soddisfare ai loro bisogni ed alle loro necessità, sia per evitare alle

Giunte provinciali amministrative, sia al Governo e sia al Parlamento un improbo e talvolta inutile lavoro.

Sono ormai trascorsi quasi tre mesi dall'esercizio corrente, parte delle spese è fatta e noi stiamo ora discutendo, se dobbiamo o non approvarle! Ma questo non è tutto. È necessaria, è urgente, la riforma cotalta reclamata dei tributi.

Le spese provinciali ricadono tutte esclusivamente sui possessori di fondi rustici e sui fabbricati, mentre le spese provinciali tornano a beneficio di tutti i cittadini. Le spese per le strade della provincia, i brefotrofi, i manicomiali, il casermaggio, per i reali carabinieri, per le guardie di pubblica sicurezza, che ora chiameremo guardie di città, ed altre, si sopportano tutte quante intieramente da quelle due categorie di contribuenti soltanto, mentre giovano a tutti.

Questa differenza di trattamento ripugna a tutti i principii di equità, giustizia ed uguaglianza.

L'altro ramo del Parlamento si è pure occupato di questo argomento; ed anzi adottò un ordine del giorno, che fu accettato dal signor ministro dell'interno, con cui questi si obbligava a presentare un progetto di legge entro il mese di dicembre 1889 per rimediare a questi gravi inconvenienti.

Finora però non consta al Senato che questo progetto di legge sia stato presentato, e quindi unendomi alle istanze del nostro relatore raccomandando al Ministero a voler soddisfare al più presto all'obbligo che si è assunto.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Io informerò l'onorevole mio collega dell'interno delle raccomandazioni fatte dall'onor. senatore Cavallini per la presentazione di un disegno di legge in base ai criteri espressi nell'ordine del giorno, stato accettato dal Ministero nell'altro ramo del Parlamento.

Frattanto, mi associo all'onor. Cavallini nell'esprimere il desiderio che sia finalmente modificato per legge questo stato anormale di cose, per cui, certo, il maggiore aggravio dei con-

tribuenti, per le imposte locali delle provincie e dei comuni, non è repartito equamente, e in alcune località ricade in maggiore misura sopra i proprietari dei fondi rustici e urbani.

È un inconveniente, questo, che deriva dall'attuale assetto, se tale può chiamarsi, del nostro ordinamento tributario, il quale, certo, ha bisogno di parecchi ritocchi, che con un poco di pazienza speriamo di poter compiere.

E uno di essi sarà appunto inteso a sistemare questa materia delle sovrimposte locali sulle imposte dirette, giusta la promessa fatta dal ministro dell'interno, al quale, ripeto, rammenterò l'impegno assunto in proposito nell'altro ramo del Parlamento; sebbene io creda, anzi, che sieno già in corso gli studi per la presentazione di un progetto di legge che modifichi l'attuale stato di cose.

Certo, io posso attestare al Senato che più volte l'onorevole mio collega dell'interno ebbe a deplorare con me questa soverchia frequenza di domande di eccezionali aggravii alle proprietà fondiarie, motivate dai crescenti bisogni delle finanze dei comuni e delle provincie, e che è suo proposito di tentare di porvi un riparo. A questo io spero si possa riescire quando non ci manchi, in questa importante questione, l'aiuto ed il suffragio della Camera e del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

#### Presentazione di un progetto di legge.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.

Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per: Spesa straordinaria per la sistemazione nel palazzo Albergo Arti, di proprietà del comune di Modena, degli Istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione del progetto di legge per: Spesa straordinaria per sistemazione nel palazzo Albergo Arti, di pro-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1890

prietà del comune di Modena, degli Istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato, esistenti in quella città.

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici.

**Approvazione del progetto di legge: « Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali, in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui, ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio 1889 » (N. 62).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio 1889 ».

Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario CORSI L. ne dà lettura. (V. stampato n. 62).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il comune di Croce Mosso (Novara) è autorizzato a sovrimporre dall'anno 1890 al 1910 inclusivo la somma di L. 4460 67, eccedente la media triennale 1884-86 per L. 2139 24, allo scopo di garantire il pagamento del mutuo di L. 70,000 da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese per la costruzione delle strade comunali obbligatorie Pianale-Caleganis e Prella Croce Mosso.

(Approvato).

Art. 2.

Al comune di Jenne (Roma) è concessa facoltà di sovrimporre fino all'anno 1904 la somma

di L. 3054, eccedente di L. 293 29 la media del triennio 1884-86, destinandola al pagamento delle delegazioni vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento di tre mutui da questa accordati, l'uno di L. 19,000 per soddisfacimento di debito, l'altro di L. 30,000 ed il terzo di L. 8500 per la viabilità obbligatoria.

Il comune stesso poi è anche autorizzato, limitatamente all'esercizio 1889, a stanziare altre L. 91 60 da sovrimporre ai tributi diretti per la costituzione del fondo speciale strade obbligatorie.

(Approvato).

Art. 3.

Il comune di Petrella Salto (Aquila) è autorizzato a sovrimporre fino all'anno 1910 la somma di L. 7064 58 eccedente la media del triennio 1884-85-86 per L. 2354 14 e dall'anno 1911 all'anno 1919 la somma di L. 5097 90 eccedente la media predetta per L. 387 76, per garantire il pagamento di due mutui passivi con la Cassa depositi e prestiti, uno di L. 30,000 contratto nel 1881 e scadendo nel 1910 per il cimitero e per le strade obbligatorie, l'altro di L. 80,000 da contrarsi nel 1890 con scadenza nel 1920 per le strade obbligatorie.

(Approvato).

Art. 4.

I comuni di Diano Borello in provincia di Porto Maurizio e Piovera in provincia di Alessandria sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86 ed applicarlo, il primo nella somma di L. 6680 14 coll'aliquota di L. 3.145, il secondo nella somma di L. 8925 22 con un'aliquota di centesimi 68.93.

(Approvato).

Art. 5.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrimporre in eccedenza alla media triennale 1884-86 per

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1890

sopperire ad oneri normali del bilancio, per i quali all'occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento.

(Approvato).

**Presentazione di un progetto di legge.**

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento per « autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassinelle, Castagnole ed altri, non che a qualche frazione di comune, ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86 ».

Prego di trasmettere questo disegno di legge alla Commissione speciale.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione del progetto di legge intitolato: « Autorizzazione ai comuni Bubbio, Cassinelle, Castagnola ed altri, non che a qualche frazione di comune ad accedere con la sovrainposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86 ».

Questo disegno di legge sarà trasmesso all'esame della Commissione speciale.

**Approvazione dei seguenti progetti di legge:**

« Conversione in legge di tre decreti reali del 29 agosto, 28 settembre e 24 novembre 1889, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86 » (N. 74); « Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1889-90 » (N. 78); « Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e l'Austria » (N. 73).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Conversione in legge di tre decreti reali del 29 agosto, 28 settembre e 24 novembre 1889, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

**Articolo unico.**

Sono convertiti in legge i tre decreti reali in data 29 agosto, 28 settembre e 24 novembre 1889, n. 6391, 6446 e 6528, serie 3ª, coi quali i comuni ivi indicati furono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86.

PRESIDENTE. Ora si leggeranno i decreti reali di cui è domandata la convalidazione.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Allegato N. 1.

UMBERTO I

*per grazia di Dio e volontà della nazione*

Re d'Italia

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Viste le domande dei comuni sottonotati dirette ad ottenere l'autorizzazione per eccedere col bilancio 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti;

Visti i relativi bilanci nonché tutti gli atti che li corredano;

Viste le leggi 1º marzo 1886, n. 3692, e 26 luglio 1888, n. 5617;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1890 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicandola nell'ammontare fissato per ciascun comune nell'elenco medesimo.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1890

Num. progressivo	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta autorizzata pel 1889	
			per somma effettiva	per aliquota
1	Aquila . . . .	Raiano . . . . .	14,991 47	0.8869
2	Bergamo . . . .	Caprino . . . . .	12,763 59	2.130
3	Id. . . . .	Cologno al Serio . . . .	18,050 07	0.900
4	Cagliari . . . .	Gonnasno . . . . .	1,254 88	0.5953
5	Id. . . . .	Solanas . . . . .	2,590 47	0.6211
6	Id. . . . .	Massama . . . . .	1,870 31	0.9376
7	Catania . . . .	Regalbuto . . . . .	36,857 70	0.90533
8	Cosenza . . . .	Mendicino . . . . .	4,486 42	0.432
9	Id. . . . .	Lattarico . . . . .	15,015 28	1.956261
10	Cuneo . . . . .	Murazzano . . . . .	17,326 18	1.8091
11	Id. . . . .	Montaldo Mondovi . . .	7,454 65	1.1371
12	Genova . . . . .	Laigueglia . . . . .	3,723 94	1.316377
13	Id. . . . .	Calice Ligure . . . . .	9,188 03	3.418324
14	Macerata . . . .	Pioraco . . . . .	7,206 53	*
15	Id. . . . .	Pausula . . . . .	46,480 26	1.2417
16	Milano . . . . .	Bollate . . . . .	21,406 79	1.0952
17	Id. . . . .	Santo Stefano Ticino . .	6,600 >	1.2048
18	Palermo . . . .	Campoflorito . . . . .	5,124 20	0.6858
19	Pavia . . . . .	Montebello . . . . .	15,634 44	0.924
20	Potenza . . . .	San Giorgio Lucano . . .	1,051 46	0.205
21	Reggio Emilia . .	Scandiano . . . . .	32,633 45	0.6316
22	Roma . . . . .	Campagnano . . . . .	36,755 49	1.22449
23	Id. . . . .	Alatri . . . . .	42,295 12	0.99126
24	Id. . . . .	Leprignano . . . . .	34,155 40	2.82119
25	Teramo . . . . .	Cepagatti . . . . .	10,361 88	0.775

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 29 agosto 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Allegato N. 2.

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà della nazione*

Re d'Italia

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri;

Viste le domande dei comuni di Santo Stefano Magra (Genova) ed Aulla (Massa Carrara) dirette ad ottenere l'autorizzazione per eccedere col bilancio 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti;

Visti i relativi bilanci, nonchè tutti gli atti che li corredano;

Viste le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 26 luglio 1888, n. 5617;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Santo Stefano Magra (Genova) ed Aulla (Massa Carrara) indicati nello elenco che segue, sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86 applicandola nell'ammontare fisso per ciascun comune nell'elenco medesimo.

Sovrimposta autorizzata pel 1889	per		Santo Stefano Magra	Aulla . . . . .
	per somma effettiva	aliquota		
	6,532 48	0.93240		
	20,932 21	1.41326		
COMUNE				
PROVINCIA				
	1		Genova . . . . .	
	2		Massa Carrara . . . . .	

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi addì 28 settembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Allegato N. 3.

UMBERTO I

*per grazia di Dio e per volontà delle nazione*

Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri;

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1890

Viste le domande dei comuni di Gagliano Castelferrato (Catania), Mammola (Reggio Calabria), Trinitapoli (Foggia), Pietra Ligure (Genova) dirette ad ottenere la autorizzazione per eccedere col bilancio 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86 della sovraimposta ai tributi diretti;

Visti i relativi bilanci, nonchè tutti gli atti che li corredano;

Viste le leggi 1º marzo 1886, n. 3682 e 26 luglio 1888, n. 5617;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Gagliano Castelferrato (Catania), Mammola (Reggio Calabria), Trinitapoli (Foggia), Pietra Ligure (Genova), indicati nell'elenco che segue, sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicandola nell'ammontare fissato per ciascun comune nello elenco medesimo.

Num. progressivo	PROVINCIA	COMUNE	Sovrimposta autorizzata pel 1889	
			per somma effettiva	per aliquota
1	Catania . . . . .	Gagliano Castelferrato . . . . .	10,546 23	0.0941
2	Reggio Calabria . . . . .	Mammola . . . . .	16,947 88	0.90
3	Foggia . . . . .	Trinitapoli . . . . .	55,834 29	9.094870
4	Genova . . . . .	Pietra Ligure . . . . .	9,093 50	0.02740

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 24 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

- Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge composto di un solo articolo, si voterà poi domani a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i regi decreti in data 27 gennaio 1890, indicati nell'annessa tabella, coi quali furono autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90.

PRESIDENTE. Si dà ora lettura della relativa tabella.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1890

Tabella delle prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90 autorizzate con regi decreti in data 27 gennaio 1890.

Data e numero dei regi decreti	Bilancio al quale furono iscritte le somme prelevate			Somme prelevate
	Ministero	Capitoli		
		Num.	Denominazione	
27 gennaio 1890 n. 6607	Grazia e giustizia	5	Riparazioni ai locali . . . . .	9,000
Id.	Id.	13	Magistrature giudiziarie — Spese d'ufficio	36,000
27 gennaio 1890 n. 6604	Affari esteri	17	Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid e Londra . . . . .	25,000
Id.	Id.	19	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero (art. 14, n. 3, della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804) . . . . .	50,000
27 gennaio 1890 n. 6606	Istruzione pubblica	14	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali — Personale . . . . .	26,000
27 gennaio 1890 n. 6603	Interno	111 <sup>bi</sup>	Adattamento di locali e sistemazione della scuola di perfezionamento nell'igiene e dei laboratori scientifici dipendenti dalla direzione della sanità pubblica . . . . .	25,000
27 gennaio 1890 n. 6605	Lavori pubblici	20	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria . . . . .	600,000
Id.	Id.	36	Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a' termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua — Assegni, indennità di trasferte e competenze diverse al personale straordinario — Sussidi e remunerazioni . . . . .	60,000
27 gennaio 1890 n. 6608	Agricoltura ind. e commercio	51	Ispezioni agli Istituti di emissione, di credito agrario e fondiario, alle Casse di risparmio, alle Società di assicurazione sulla vita ed Istituti di previdenza — Indennità di viaggio e soggiorno e spese relative alla Commissione consultiva di previdenza . . . . .	10,000
			Totale . . . . .	841,000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola la discussione è chiusa, e trattandosi di un unico articolo sarà votato nella seduta di domani a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e l'Aussa.

Prego dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge:

#### Articolo unico.

È approvato il trattato di amicizia e di commercio concluso e firmato in Adele Gubò (Aussa) il 9 dicembre 1888 dal conte Pietro Antonelli in nome del Re d'Italia e dal sultano Mohamed di Anfari, e ratificato in Monza il 13 novembre 1889.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Il progetto di legge constando di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del progetto di legge: «Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura» (N. 59).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura.

Prego dar lettura del progetto di legge.

Il senatore segretario, CORSI L. ne dà lettura. (V. stampato N. 59).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora passeremo alla discussione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato, nei limiti fissati dai seguenti articoli, a diminuire il numero delle preture esistenti ed a modificare, in corrispondenza a tale diminuzione, la circoscrizione giudiziaria del Regno.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il numero delle preture risultante dalla nuova circoscrizione non potrà essere inferiore ai due terzi di quelle esistenti. Nel determinare in questo limite il numero effettivo, nonchè il territorio e la sede delle preture, sarà tenuto conto:

- a) della quantità degli affari;
- b) della popolazione, del suo movimento in aumento o in diminuzione, e delle sue condizioni economiche e morali;
- c) della estensione territoriale e posizione topografica, delle distanze e dello stato delle comunicazioni;
- d) delle condizioni climatologiche, degli ordinari rapporti d'interesse, della comparativa importanza dei vari centri di popolazione, della importanza storica delle sedi e delle tradizioni locali.

(Approvato).

#### Art. 3.

Nel decreto di riordinamento della circoscrizione si potrà stabilire, ove sia richiesto da speciali condizioni dei luoghi, che il pretore si trasferisca periodicamente ed in giorni prestabiliti a tenere udienza in altro Comune diverso dal capoluogo, suddividendo all'uopo il mandamento in due sezioni.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria saranno decretate, udito l'avviso di una Commissione da nominarsi dal Ministro guardasigilli.

(Approvato).

## Art. 5.

Il Governo notificherà ai Consigli provinciali, convocati, ove occorra, in sessione straordinaria, lo schema di nuova circoscrizione giudiziaria della rispettiva provincia.

I Consigli predetti potranno, nel termine di due mesi, far pervenire al Governo le loro deliberazioni circa la giurisdizione territoriale e la sede delle preture assegnate alla loro provincia.

Scorso inutilmente questo termine, cesserà l'obbligo di sentire i Consigli provinciali.

(Approvato).

## Art. 6.

Il decreto Reale che determinerà il numero, la sede e la circoscrizione di tutte le preture del Regno, sarà pubblicato nel secondo semestre del 1891.

(Approvato).

## Art. 7.

Il Governo è autorizzato a stabilire con regio decreto il ruolo organico dei funzionari da assegnarsi alle preture, come pure a modificare i ruoli organici dei tribunali e delle Corti d'appello.

Entro tre anni dall'attuazione della legge, i predetti ruoli saranno sottoposti a revisione, e, ove occorra, modificati con regio decreto.

(Approvato).

## Art. 8.

I funzionari che per soppressione di ufficio o per riduzione di numero rimanessero fuori ruolo saranno collocati in disponibilità per due anni coll'intero stipendio.

Essi potranno essere applicati con l'attuale loro grado e stipendio alle preture, ai tribunali ed alle Corti, per esercitarvi le funzioni corrispondenti al grado medesimo.

I funzionari che non avessero diritto alla inamovibilità, o non l'avessero ancora acquistata, potranno altresì essere destinati ad esercitare funzioni di grado inferiore, retribuite con eguale

stipendio, o, se retribuite con stipendio minore, conservando lo stipendio anteriore a titolo di maggiore assegno personale.

(Approvato).

## Art. 9.

Fino a che il numero dei funzionari inamovibili in ciascun grado non sia ridotto a quello fissato coi nuovi ruoli, si dovrà provvedere ai posti vacanti con i funzionari dei gradi corrispondenti rimasti in disponibilità.

Con regio decreto saranno determinate le norme secondo le quali potrà essere applicata la stessa disposizione ai funzionari amovibili.

I funzionari che allo spirar del biennio non fossero stati ricollocati in ruolo saranno dispensati dal servizio, salvì i loro diritti a pensione o ad indennità.

(Approvato).

## Art. 10.

Con le somme che di mano in mano risulteranno disponibili in seguito alla riduzione dei ruoli organici del Personale attualmente assegnato alle preture, ai tribunali ed alle Corti d'appello, il Governo è autorizzato ad aumentare gradatamente lo stipendio degli aggiunti giudiziari non oltre le L. 2000; quello dei pretori, i quali formeranno una sola categoria, non oltre le L. 3000; quello dei giudici di tribunale e dei sostituti procuratori del Re non oltre le L. 3500 per due terzi e le L. 4000 per l'altro terzo; e quello dei vicepresidenti di tribunale non oltre le L. 4500.

I presidenti di tribunale ed i consiglieri di Corte d'appello saranno considerati di egual grado, avranno eguale stipendio e verranno compresi in unica graduatoria. Essi saranno ripartiti in tre categorie secondo l'anzianità loro, e nella proporzione di un terzo per ciascuna delle categorie stesse, alle quali sarà rispettivamente assegnato lo stipendio di lire 5000, 6000 e 7000.

Egual unificazione avrà luogo tra i procuratori del Re ed i sostituti procuratori generali di Corte d'appello.

L'ordine e la misura dei preindicati aumenti di stipendio saranno determinati con regi de-

creti, osservata, quanto ai funzionari dello stesso grado e della stessa categoria, la ragione dell'anzianità.

(Approvato).

Art. 11.

La presidenza delle Corti d'assise sedenti fuori del capoluogo della Corte d'appello potrà essere affidata al presidente del tribunale locale.

(Approvato).

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge dovranno essere applicate in modo che la spesa complessiva per stipendi, aumenti sessennali, indennità, maggiori assegni personali, assegni di disponibilità e spese d'ufficio non superi la somma risultante per i detti titoli dallo stato di prima previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1890-91.

(Approvato).

Art. 13.

Le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria autorizzate dalla presente legge saranno attuate senza pregiudizio delle esistenti circoscrizioni amministrative ed elettorali.

(Approvato).

Art. 14.

La presente legge, salvo quanto è disposto nell'art. 6, andrà in vigore nel termine che sarà fissato per regio decreto, ma in ogni caso non più tardi del 1° gennaio 1892, e dal giorno della sua attuazione rimarrà abrogata ogni prescrizione contraria. Tuttavia, le disposizioni dell'art. 7, nella parte riguardante le Corti d'appello ed i tribunali, e quella dell'art. 11 potranno essere attuate separatamente e prima delle altre.

Con regi decreti saranno pur date le disposizioni transitorie e tutto quelle altre che occorressero per la compiuta esecuzione della legge stessa.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato nella seduta di domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti relativi al modo di pagamento delle spese di costruzione delle linee ferroviarie indicate nell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3<sup>a</sup>). »

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Provvedimenti relativi al modo di pagamento delle spese di costruzione delle linee ferroviarie indicate nell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3<sup>a</sup>).

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. ne dà lettura.

(V. Stampato N. 65).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Brioschi, relatore.

Senatore BRIOSCHI, relatore. L'onor. ministro del Tesoro nel suo lucido discorso pronunciato ieri in Senato, rispondendo ad una domanda precisa dell'onor. senatore Rossi, la quale ad un dipresso era questa: se fosse negli intendimenti del Governo d'aggravare nuovamente la mano sui contribuenti, con lealtà diceva, non essergli possibile dare alcun affidamento in proposito per quanto l'opera del Governo fosse diretta ad ottenere il ritorno alle condizioni normali del bilancio per altra via.

Il signor ministro credevasi altresì autorizzato, in seguito ai discorsi pronunziati in Senato, a ritenere che nessuna voce fosse sorta in questa Assemblea a richiedere lo studio o l'applicazione di nuove imposte, e tanto più se ne compiacera, disse egli, inquantochè i senatori non possono aver tema degli elettori.

GIOLITTI, ministro del Tesoro. Domando la parola...

Senatore BRIOSCHI, relatore... Per non rimanere nell'equivoco credo necessaria una breve dichiarazione.

Nella relazione del bilancio di assestamento scritta dal presidente della nostra Commissione

di finanze senatore Digny, come in quella del disegno di legge che stiamo esaminando si trova espresso un comune desiderio: si parla in entrambi della necessità di aumenti di entrate nel bilancio. Ed è sopra questo punto che cade la mia dichiarazione.

La formola: aumento d'entrata, è una formola che apparentemente sembra chiara, ma essa non rappresenta che un effetto ad ottenersi, e non indica quali sieno i mezzi coi quali intendasi giungere agli aumenti di entrate.

Nella Commissione permanente di finanze, bisogna che io lo dica al Senato, esiste un dissenso non da oggi, ma che rimonta a qualche mese fa intorno a questi mezzi, mentre rispetto allo scopo, siamo tutti d'accordo essere cioè necessario un aumento d'entrata. Se non che mentre alcuni di noi suppongono potersi trovare questi mezzi in speciali alleviamenti di tasse, altri, tra questi sono io, non credono che possa esservi altro mezzo che nuove imposte.

Ora - e qui non parlando più a nome della Commissione di finanze, ma a nome mio - ripeto essere mia convinzione che altro mezzo pratico di aumenti d'entrata non esiste tranne quello di nuove imposte. E mi spiace doverlo dire, ma faccio colpa al Governo di non avervi pensato assai prima; mi spiace doverlo dire inquantochè io non amo le recriminazioni sul passato; mi spiace inoltre perchè sento che anche da parte mia e dei miei amici si è mancato nel non insistere prima sopra la necessità di questi mezzi. L'aver ritardato ha portato con sè due mali: l'uno finanziario, giacchè mentre le condizioni economiche del paese non hanno di molto migliorato, si sono invece di molto peggiorate le condizioni del credito, ed il giorno in cui il Governo sarà costretto a porre nuove imposte troverà lo stato del paese peggiorato, e quindi l'applicazione di nuove imposte più difficile.

Ma il secondo male, che è di carattere tutto politico, è a mio avviso assai più grave.

La XVI legislatura stà per finire, gli elettori saranno chiamati fra poco alle urne; il Governo si prepara a questo grave momento con un programma finanziario oscuro; un programma d'aspettazione e di speranza, mentre il *deficit* esiste, ognuno lo conosce, e, come diceva be-

nissimo ieri il ministro del Tesoro, ognuno l'apprezza ad un dipresso egualmente.

Quale sarà l'attitudine d'una gran parte del corpo elettorale di fronte a questo programma? Mi pare chiaro. Promettete, dirà ai candidati, che questo che è programma di speranza pel Ministero, diventi una realtà, e quando questo avrete promesso, noi vi daremo il nostro voto favorevole.

Ma vi ha di più: i candidati tra i quali, tutti, o quasi tutti, gli onorevoli deputati attuali, quando si presenteranno davanti agli elettori dovranno formulare un programma e la parte finanziaria del programma per le prossime elezioni avrà una grande importanza.

Ora il Governo avrebbe dovuto accorgersi che indipendentemente da un'apparente iniziativa degli elettori il proposito di diminuzione di tasse, piuttosto che d'aumenti, parte da associazioni politiche, presso le quali vari di questi deputati hanno espresso le loro opinioni.

Avrebbe dovuto accorgersi che il programma di alcuna di queste associazioni, potrà costituire una programma, per le prossime elezioni, non solo pel partito radicale, e per un altro che alla Camera gli siede molto vicino, ma anche per altre associazioni, le quali sotto denominazioni differenti, hanno già dichiarato la loro opposizione al Ministero.

È bensì vero che i motivi intimi di questo programma sono e saranno differenti. È bensì vero che, se per i primi, questi motivi saranno di non seguire e di non approvare la politica estera del Governo, e tutte le conseguenze da essa derivanti, principalmente quella che riguarda la costituzione dell'esercito; per i secondi, i motivi sono e rimarranno di tutt'altra natura.

Ma qui, mi permetta il presidente del Consiglio, io do colpa al Ministero di avvicinarsi a questo grave momento senza avere prevedute le possibili conseguenze.

L'onor. presidente del Consiglio dichiarava pochi giorni fa all'altro ramo del Parlamento che i partiti antichi di destra e sinistra sono anticaglie. E sia. Per conto mio, amerei meglio si dicesse che quei partiti ebbero chiara ragione di essere e di esistere in altri tempi, ragione che è oggi mutata o modificata.

Ma appunto per questo fatto, e perchè non è

concepibile ragione parlamentare efficace senza la costituzione di partiti politici, sembra a me che l'opera del Ministero non abbia contribuito come doveva a quella costituzione.

Io non sono d'accordo con l'onor. presidente del Consiglio allorché esprime questo concetto: che il partito ministeriale, o quel partito che appoggia il Ministero, è un partito politico e si compone di quell'assieme di deputati i quali votano favorevolmente le sue proposte.

Con questo concetto, mi scusi l'onor. presidente del Consiglio, si esce dal regime parlamentare e si entra in un altro che ha l'apparenza almeno di personale, per quanto io sia lontano dall'ammettere essere cotesta l'idea dell'onor. Crispi.

Senza ricorrere ad esempi stranieri, la tradizione italiana, quella del Parlamento subalpino, è sempre stata questa: che i ministri sono componenti di quel partito che, essendosi reso maggioranza nella Camera, dirige in quel dato momento le sorti del paese.

Ora, appunto perchè ammetto la trasformazione dei partiti, e soprattutto dei vecchi partiti, se non vi fossero altresì ragioni superiori che ognuno intende, mi guarderei, anzi mi guarderò dall'esaminare la maggiore o minore omogeneità del Ministero attuale.

Però non spingo la mia condiscendenza fino al punto da ritenere per buono che uno dei componenti del gabinetto, in una questione relativa ad interpretazione di un articolo dello Statuto del Regno, siasi astenuto dal votare.

Questa non è tradizione del Parlamento Subalpino. Nella storia di quel Parlamento troviamo altri esempi!

Però, se la questione finanziaria non permette che si giunga a programma migliore e più preciso innanzi le elezioni, questo non può dirsi rispetto alla questione politica ed all'azione che il ministero attuale può esercitare nella ricostituzione dei partiti.

Onorevole presidente del Consiglio, fatti recenti di politica estera devono aver dato a lei qualche preoccupazione, come a tutta l'Europa.

Io ho già dichiarato in altro luogo e dichiaro ancora qui che approvo la politica estera del Ministero. Ma per continuare in essa, per far fronte a tutte le conseguenze, per essere preparati ad eventi improvvisi come i fatti recenti, è duopo, inevitabilmente è duopo che cessi

questo stato di dubbiezza del domani e che il Ministero non viva per maggioranze mutabili.

Questi sono i voti di un uomo che potrebbe dirsi amico del Ministero, perchè lo consiglia pel suo avvenire.

Quanto al progetto di legge, io nella relazione ho fatto qualche piccola osservazione che ora non sto nemmeno a ripetere perchè credo che al Ministero sia già nota.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ho domandato la parola per fare una semplice dichiarazione.

L'onor. mio amico, il senatore Brioschi, ha accennato ad alcune divergenze che sono nate, come del resto è naturale, nel seno della Commissione permanente di finanza, rispetto alla parte, che direi tecnica, della questione finanziaria.

Io ebbi occasione ieri e avant'ieri, nella discussione che fu fatta sull'assestamento del bilancio, di accennare al Senato almeno a larghi tratti, il concetto della maggioranza della Commissione.

Non credo oggi opportuno di rientrare su questo argomento, tanto più che l'onor. Brioschi ha portato le sue osservazioni in un campo molto più elevato sul quale risponderanno i ministri.

Io avrei desiderato che una discussione profonda della materia finanziaria si fosse fatta, a proposito dell'assestamento del bilancio, col l'intervento di tutti quei nostri colleghi, che avendo preso parte recentemente alla cosa pubblica, avrebbero potuto esporre i diversi sistemi che si possono concepire nelle condizioni attuali e recare molta luce sull'argomento.

Questo non accadde, ma un'altra occasione non lontana ci sarà certamente per approfondire tutte le questioni. Questa occasione al più tardi sarà per la discussione del bilancio dell'entrata. Dunque io dichiaro che intorno alla questione che ha accennato l'onor. senatore Brioschi, della convenienza o no delle nuove imposte, della convenienza o no degli sgravi, dei modi, insomma, di sopperire ai bisogni del bilancio, io mi riservo di parlare in quell'occasione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro del Tesoro.

GIOLITTI, ministro del Tesoro. Evidentemente

la parte finanziaria del discorso dell'onor. senatore Brioschi era un preambolo per entrare nella questione politica riguardo alla quale egli non si dirigeva al ministro del Tesoro; ma al presidente del Consiglio.

Io però ho chiesto di parlare quando sentii riferite le parole con le quali ieri avevo trattato la questione se fosse urgente o no il provvedere ad aumenti di entrate. Ieri feci questa dichiarazione, che a me pareva non urgente un aumento di imposte, ritenendo essere strettissimo dovere del Governo nelle condizioni attuali del paese il cercare con tutti i mezzi di evitare nuovi aggravii ai contribuenti; aggiunsi però che, se per codesta via non si fosse raggiunto il pareggio, il Governo non avrebbe esitato un istante a chiedere al paese i sacrifici necessari. Dichiarai ritenere che nessun uomo il quale abbia la responsabilità del Governo possa promettere, come mi si chiedeva ieri, di non domandare mai imposte nuove. Io poi dissi e ripeto ancora che trovo un grande argomento nel giudicare non urgente questo appello ai contribuenti, nel fatto che noi siamo in un periodo nel quale il disavanzo del bilancio diminuisce rapidamente.

Il senatore Brioschi non può a meno di ricordare che il penultimo bilancio si chiuse tra bilancio e pensioni con 95,000,000 di disavanzo, che il bilancio dell'anno scorso si chiuse con 250, che quello di questo anno scende a 72 e che nel bilancio presentato per il 1890-91 comprese tutte le spese straordinarie richieste dal Governo, discende a 32.

Quando siamo di fronte al fatto di un disavanzo, il quale da 250 milioni scende a 72, e da 72 a 32, noi ci troviamo in condizioni da non poter considerare come pericoloso l'attendere.

Lo stesso senatore Brioschi ha ora confessato essere le condizioni del paese alquanto migliorate, la qual cosa dimostra che la crisi, la quale era nel suo periodo più acuto sulla fine dell'anno scorso, ora va diminuendo. Di fronte a tale fatto sembrami che l'onor. Brioschi non possa disconoscere la verità della tesi da me sostenuta anche nell'altro ramo del Parlamento, cioè non essere opportuno gravare la mano sui contribuenti in quel momento nel quale una crisi grave, come quella che stiamo attraversando, è nel suo periodo discendente.

Queste sono le dichiarazioni fatte ieri e non aggiungo altro, perchè; lo ripeto, comprendo perfettamente che la parte finanziaria del discorso del senatore Brioschi non era per lui che un preambolo per entrare a parlare della questione politica.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno.* In verità non mi sarei atteso che questa povera legge sui titoli ferroviari avesse potuto dare occasione all'onor. Brioschi di sollevare in Senato la questione della politica del Ministero.

Il ministro del Tesoro ha detto abbastanza per manifestare quali siano le intenzioni del Governo sul modo come intende portare il pareggio nel bilancio dello Stato.

Del resto bisogna essere ciechi per non comprendere quale sia il pensiero nostro in cotesto argomento.

Il Governo, per le ragioni economiche che tutti conosco, ha creduto opportuno di lasciare il paese tranquillo, di lasciargli ripigliar lena, rimettendo a tempo migliore di chiedergli quei sacrifici che sono necessari a sostegno della pubblica finanza, affluchè esso possa, senza difficoltà sopportarli.

L'onor. senatore Brioschi non è contento di ciò, e ritiene che il ritardo a proporre nuove imposte al Parlamento possa produrre due mali: l'uno finanziario, e l'altro politico.

Mi permetta l'onor. amico Brioschi una breve risposta, ed è che io non credo al male finanziario. Le poche parole dette dal mio collega del Tesoro, hanno provato che non m'inganno; il ritardo pei contribuenti è stato piuttosto un beneficio, che un male.

Andiamo al danno politico.

Noi siamo vicini alle elezioni generali, assicura l'onor. Brioschi. Il Ministero si deve presentare col suo programma, ed un programma i candidati devono fare agli elettori. I candidati avranno essi il coraggio di parlare d'imposte? e gli elettori non obbligheranno i candidati, nel promettere loro il voto, a dichiarare che non voteranno imposte?

In verità io non credo a tutto questo.

Conosco abbastanza il patriottismo italiano, per dubitare che esso possa venire meno,

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1890

quando saran fatti manifesti i bisogni dello Stato. La nostra amministrazione, anche nella parte economica, è stata tanto savia da non temere il giudizio altrui. Non giova chiedere innanzi tempo quei sacrifici, che oggi riuscirebbero più pesanti, di quello che lo saranno più tardi.

Gli elettori italiani comprenderanno, che la politica del Governo all'interno è fondata sull'ordine e sulla libertà, e che all'estero abbiamo tenuto alto il nome d'Italia. L'onor. Brioschi teme, che nella lotta elettorale che s'impegnerà, i partiti estremi, i socialisti e coloro che si avvicinano ai medesimi, sapranno trarre profitto dalle condizioni economiche del paese. Costoro naturalmente parleranno, dice il mio contraddittore, come parlano sempre, dando a credere alle masse che il Governo colla sua politica sia causa di grandi aggravii, e pensa non sia difficile che in questo dibattito gli elettori favoriscano questi promettitori di un Eldorado che realmente non possono da essi aspettarsi.

L'onor. Brioschi dà molta importanza ai radicali, ed io non ne do loro alcuna. Da una statistica, fatta al Ministero dell'interno in occasione delle ultime elezioni amministrative, risulta che il partito, il quale mandò qualche radicale ai Consigli provinciali e comunali, non rappresenta in tutto il Regno nè anche il tre per cento degli elettori italiani.

Ora, poichè nel paese esiste una grande maggioranza conservatrice, comprenderà l'onorevole Brioschi che potremo affrontare senza pericoli e vincere la grande battaglia delle elezioni politiche.

Io non compresi bene l'allusione dell'onorevole senatore Brioschi, quando disse, meravigliandosene, che nell'ultima questione costituzionale dibattuta alla Camera dei deputati, uno dei miei colleghi non abbia votato.

Il Ministero fu al completo nella Camera; mancò solo il mio collega delle finanze, il quale era a letto.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*: Mancava uno degli alzati...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*: Il collega assente è uscito di casa soltanto ieri.

Mi scusi, onorevole senatore Brioschi, io la prego a non diffidare di alcuno. Ripeto, il collega,

il quale non era presente alla Camera, e non votò, era a letto.

Non vi è ragione di diffidare di alcuno. Nel Ministero l'accordo è completo; l'un collega vale l'altro; tutti vengono dalla stessa origine; sostenitori dei plebisciti a qualunque costo, nemici di qualunque anarchico, rispettosi della legge e sempre pronti ed energici perchè le leggi siano eseguite.

Alla Camera, in una recente occasione, rispondendo ad uno dei miei avversari, e richiamandomi alle mie antiche opinioni, dichiarai che il ricordo della vecchia Sinistra e della vecchia Destra era un anacronismo.

In verità, guardando alla Camera d'oggi, alla Sinistra attuale, io non vi trovo nè gli elementi, nè le condizioni di vita della Sinistra storica. Io credo che della Sinistra storica non rimangono che quattro o cinque, e potrei dire che quasi tutti sono nel Gabinetto.

Coloro che dopo il 1878 sono venuti alla Camera, non hanno nè le tradizioni, nè gli intendimenti nostri. I giovani deputati, i quali siedono sui banchi nei quali noi eravamo, non hanno nè le teorie, nè le opinioni che noi abbiamo sostenute dal 1861 in poi. Coteste teorie e coteste opinioni, me lo permetta il senatore Brioschi, furono nostre sin dal giorno che siam discesi a Marsala. Ciò posto, i deputati, i quali siedono sugli estremi banchi della Camera non posso certo ritenerli quali amici miei politici, nè posso certo far dipendere dai medesimi l'avvenire del Ministero.

Questi miei giudizi sulla situazione parlamentare non escludono la necessità dei partiti politici alla Camera; giammai fu nella mia mente l'idea che nei Parlamenti non siano necessari i partiti.

Non è esatto il dire che il Ministero non ha fatto l'opera sua per costituirli. Quando il Ministero presenta alla Camera un complesso di leggi con concetti precisi e sicuri, bastano queste per affermare la sua politica. Le idee di governo e di amministrazione che in esse leggi si svolgono...

Senatore BRIOSCHI, *relatore*: Dimenticando la parola...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*: ...bastano per indicarne gli intendimenti. In questo modo il Ministero dalla parte sua ha fatto quanto conveniva per esplicitare il

suo programma, e perchè coloro i quali si uniscono ad esso costituiscano il partito del Governo. Se l'Opposizione è inorganica, la colpa non è nostra, ma di coloro i quali non sanno capitarla, nè guidarla. Ciò avviene perchè negli avversari è assoluta mancanza d'idee conformi, mancanza di concorde volontà; essi fanno l'opposizione per l'opposizione, ma non sanno costituire un partito, il quale possa col tempo divenire un partito di governo.

La maggioranza che abbiamo ottenuto alla Camera dei deputati l'altro giorno è quella che abbiamo avuto sempre...

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Da una parte e dall'altra.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Senza dubbio, ma, onor. Brioschi, non è il posto in cui si siede alla Camera od al Senato, che indica le idee del deputato o del senatore.

Dissi altra volta quando ero semplice deputato e l'ho ripetuto anche al Senato, che spesso io vedeva conservatori a sinistra e progressisti a destra. Che ne viene da ciò? Io non guardo il posto in cui siede un deputato o un senatore; io apprezzo le idee che esso sostiene, e quando queste idee sono le nostre, il deputato o il senatore che vota per noi, appartiene al partito del Governo. Se questo non avesse un programma, e se colle sue leggi non avesse manifestato quello che esso vuole, e tentennasse da un giorno all'altro nelle sue idee, comprenderei l'accusa ch'esso non abbia programma, nè partito.

L'insieme della legislazione che ho presentato ed ho fatto votare, dal 1887 ad oggi, basta a provare che il Governo ha un concetto sicuro tanto nell'amministrazione dello Stato, quanto nella sua politica.

L'onor. senatore Brioschi si preoccupa dei fatti esteri recenti e vorrebbe anche per questo, che il Governo seguisse un contegno sicuro verso coloro che devono sostenerlo alla Camera.

Di ciò ho parlato abbastanza, e non vale ritornarci.

In quanto ai fatti recentemente avvenuti all'estero, posso rassicurare l'onor. senatore Brioschi, e rassicurare il Senato: essi non hanno turbato menomamente lo stato delle cose in Europa.

L'assenza d'un grand'uomo, che è al tempo

stesso un grande patriota, dai consigli della Corona dell'Impero germanico, se ha potuto essere dolorosa pei suoi amici, se ha potuto rincrescere anche al suo Re, non potrà portare alcun mutamento nella politica internazionale. Ed io assicuro che la politica della triplice alleanza resta stabile, non sarà mutata, sarà sempre la base della pace europea.

L'onor. senatore Brioschi approva la politica estera; ma teme che nel caso delle elezioni generali, essa possa dare occasione ai partiti estremi, di imputare al Governo la spesa pei nostri armamenti. Intendiamoci un po' su questo argomento.

L'Italia fece benissimo fin dal 1882 ad entrare nella triplice alleanza, e se non l'avesse fatto dovrebbe farlo. Ma gli armamenti, le cui spese la nazione deve subire, non dipendono dalla triplice alleanza.

Se l'Italia fosse rimasta al di fuori della triplice alleanza, sarebbe stata costretta a fare più forti e vigorosi armamenti. Un paese, il quale ha alle sue frontiere due grandi Stati militari, i quali in caso di guerra non resterebbero tranquilli, deve trovarsi in condizioni tali, non soltanto da aver libera la scelta sul partito da prendere, ma d'aver una tale potenza, da imporsi all'uno od all'altro dei contendenti. Ora ciò non sarebbe possibile senza avere un forte esercito ed una forte armata.

Gli armamenti a cui furono costretti i vari Governi sono la conseguenza dello stato morboso in cui versa l'Europa. Non siamo noi la causa di questa situazione di cose; nè noi possiamo impedirla, nè abbiamo tanta forza da portarvi un mutamento radicale.

Dirò anzi di più. È vero che i nostri armamenti hanno una grande importanza, ma non possiamo affermare che, di fronte alle altre grandi nazioni militari, noi saremmo ormai così forti da poter da soli contendere con loro.

I nostri armamenti sono al di sotto di quelli degli altri paesi, e se non li abbiamo spinti al di là, lo si deve alle condizioni speciali economiche dell'Italia nostra.

Quando pensiamo che la Francia può essa sola mettere parecchi milioni di soldati sotto le armi, e che un maggior numero ne può mettere la Germania, dobbiamo concludere, al confronto dei nostri armamenti, che non abbiamo fatto tutti gli sforzi che sarebbero stati

necessari per essere tanto potenti e robusti, quanto sarebbe nostro interesse.

Noi, mercè le alleanze, e colla sicurezza che dal lato dell' oriente nessun attacco possa venirci, abbiamo sufficienti uomini ed armi per organizzare una valida difesa contro il probabile nemico. Speriamo che non giunga questo doloroso momento, e da parte nostra facciamo tutto il possibile per evitare lo scoppio di una guerra.

Tale essendo lo stato delle cose, noi vogliamo sperare che il popolo non ci vorrà accusare per avere impiegato tutta l' opera nostra nel rendere sicuro da ogni insidia nemica il territorio dello Stato.

Spero che l'onor. Brioschi sarà contento di queste mie dichiarazioni.

La nostra politica all'interno è una politica d'ordine e di libertà; la finanziaria è una politica di prudenza e di aspettativa. Il Governo non ha dimenticato i suoi doveri, che sono quelli di una buona amministrazione, e di una politica economica, savia e feconda.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Dirò pochissime parole. Quanto ha esposto l'onor. presidente del Consiglio, per quanto riguarda la politica estera e gli armamenti, è perfettamente d'accordo con quel che io penso; ed approvando la politica estera attuale aveva riflesso anche alle conseguenze di un'altra politica rispetto agli armamenti.

Ma fra quello che approvo io e quello che disapprovano, non solamente i radicali (fra breve parlerò anche di essi) ma altre associazioni che l'onor. presidente del Consiglio chiamò *anticaglie*, troppo ci corre.

Il presidente del Consiglio dovrebbe oramai sapere che oltre ai radicali altri gruppi politici esistono in Italia i quali non sono favorevoli alla politica estera del Ministero.

Duolmi assai che l'accordo cessi sopra un punto così vitale quale la ricostituzione dei partiti politici, e che il Ministero non si accorga del pericolo che, mancata quella ricostituzione, le elezioni possano riuscire specialmente a vantaggio dei radicali, che l'onor. presidente del Consiglio ha detto di non temere, mentre io sono di contrario avviso.

Ora egli dice: ma voi vedete però che io questa maggioranza alla Camera l'ho sempre avuta, giacchè ritengo sieno amici del Ministero coloro i quali votano i progetti di legge che io porto dinanzi al Parlamento.

Ma, onorevole presidente del Consiglio, se io guardo gli appelli nominali della Camera dei deputati di un sol mese, trovo che la maggioranza muta a ciascuno di essi, che chi ha votato contro il Ministero vota poi subito dopo in favore o viceversa.

Ora chi non desidera che il Ministero cada, deve esporre ad esso chiaramente che questa è una grande debolezza sua e che a questa grande debolezza ha contribuito il Ministero e vi contribuisce tuttora quando l'onor. presidente del Consiglio ripete questo erroneo concetto, quando cioè suppone che un Governo possa vivere con quella maggioranza fatta giorno per giorno.

Io invece credo che in questo modo egli cadrà senza accorgersene.

Infine, siccome a me non piacciono gli equivoci, ripeterò che, se io non sono avversario del Ministero, la mia condiscendenza verso di esso non va però fino al punto da ammettere che uno dei membri del Gabinetto in una questione tanto importante come è quella dell'interpretazione di un articolo dello Statuto, potendo, non abbia dato il proprio voto.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma se era malato!

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Non parlo di un ministro, parlo del suo sottosegretario di Stato.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma era occupato qui in Senato.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Alle 7 non era in Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. Scusi il Senato se io interveggo con poche osservazioni in questo dibattito affatto politico.

Io credo che sarebbe per me una debolezza e quasi una colpa, se avendo appartenuto sempre ad uno stesso partito, alla sinistra storica, della quale l'onor. Crispi era uno dei capi più rispettati, del che ha colto meritamente il frutto con l'alta sua posizione, non volessi pregare l'onor. presidente del Consiglio a ricordarsi di quei tempi nei quali i ministri che sedevano al suo posto affettavano per la sinistra

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1890

in generale, compresa la storica, quella stessa poca cura, quello stesso disprezzo che oggi sembra esprimere l'onore. Crispi contro coloro che militano nelle file dei radicali e socialisti.

Ora il presidente del Consiglio lasciò correre la frase, che non cura i radicali nè i loro elettori, perchè si trovano in minoranza, sebbene a me sembri che quando sono rappresentanti del paese alla Camera abbiano il medesimo diritto alla considerazione ed al rispetto di cui si circondano dai preopinanti gli altri eletti dalla maggioranza ministeriale.

CRISPI, *presidente del Consiglio ministro dell'Interno*. Non ho detto questo.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

Senatore ALVISI. L'onorevole presidente del Consiglio ha detto e ripetuto che i radicali non li teme e non li cura.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Il secondo verbo non l'ho detto.

Senatore ALVISI. Ma, anche se non ha detto il secondo verbo, ciò non infirma il mio concetto che i radicali formando parte integrante della Camera e rappresentando nello stesso modo che gli altri deputati il paese, devono essere considerati anche nell'opinione dell'onorevole presidente del Consiglio e per l'ufficio che compiono e per virtù del voto degli elettori che rappresentano, colla stessa deferente imparzialità. (*Interruzioni*).

Risponderanno dopo. Prego il signor presidente di volermi conservare la parola.

PRESIDENTE. Io gliela serbo; ma giacchè ella invoca il mio intervento, mi conceda un'osservazione, ed è che l'art. 36 del nostro regolamento, mentre consente che si accenni a fatti avvenuti nell'altro ramo del Parlamento, vieta tassativamente che si commentino quei fatti, che si discuta intorno ad essi.

Ella entra in un argomento molto delicato, quello dei diritti dei partiti che sono nell'altro ramo del Parlamento e del modo con cui il presidente del Consiglio può avere parlato di essi.

La prego di contenere la sua parola affinché non ecceda il suo pensiero.

Senatore ALVISI. Io non voglio combattere l'onorevole presidente del Senato.

PRESIDENTE. È una semplice preghiera che le ho rivolta.

Senatore ALVISI. Io non voglio combattere l'onorevole presidente del Senato, pure affermando che

qui non si tratta di fatti successi nell'altro ramo del Parlamento ma bensì di apprezzamenti fatti in Senato, e per primo dall'onorevole senatore Brioschi che sollevò la questione di partiti politici a proposito di una legge di modalità finanziaria.

PRESIDENTE. Si tratta di partiti rappresentati nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore ALVISI. Di cui porò stanno parlando in Senato adesso il presidente del Consiglio ed altri senatori per sostenere la politica dei loro amici. Già io non ho nulla a ricredermi di quello che ho accennato, sebbene mi compiacca che il presidente del Consiglio affermi che non ha fatto allusione che possa tornare a disdoro dei radicali. Ripeto con sicura coscienza che nell'interesse delle istituzioni io credo e credo opportuno che tutte le opinioni che si agitano nel seno del corpo elettorale, possano estrinsecarsi alla Camera quand'anche non sia forte di numero il partito che propugna quelle idee e ne forma il suo programma parlamentare.

Per cui dichiaro formamente che in faccia al potere legislativo ed esecutivo può e deve valere il programma dei radicali quanto quello dell'onorevole ministro e di qualsiasi partito più o meno ministeriale, citato dall'onorevole Brioschi.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Bisogna pur dire, che io sia stato molto infelice nello esprimermi, se non ho saputo farmi capire dall'onorevole senatore Alvisi.

Il tema da me accennato era precisamente questo: Esiste ancora una Sinistra, quella Sinistra storica, alla quale appartenne anche l'onorevole Alvisi?

Io dico no. Questa Sinistra non esiste più alla Camera.

Il ricordo della medesima è quello di un fatto che ormai appartiene al passato.

Temo io coloro i quali alla Camera siedono sui banchi estremi? Dissì di no.

Rispetto le loro opinioni; perchè non può esservi un uomo politico in Parlamento, il quale non rispetti le opinioni di tutti i partiti; ma ho il diritto di giudicarli.

Se gli elettori li hanno mandati alla Camera, nulla ho da obiettare; ma devo anche com-

batterli quando vagheggiano concetti che non credo utili alla patria, come posso anche non temerli.

Ecco quale fu il pensiero mio, per quanto parmi non fosse il caso di parlarne in questo recinto, come ben osservò l'onorevole presidente del Senato.

Deputati di Sinistra mi avevano imputato di non essere con loro; ed io non potevo oppormi, perchè da circa 12 anni non sono stato con essi; non lo sono stato, perchè con parecchi non ebbi alcun rapporto; non lo sono stato, perchè con alcuni, anche sedendovi accanto, spesso non fui mai d'accordo.

Questo fu il tema del quale discorsi alla Camera, questo fu il tema al quale oggi ho alluso in Senato.

Quindi l'onor. Alvisi è caduto in un errore, nell'asserire, che io non rispetti, o curi poco, coloro i quali siedono alla sinistra della Camera.

Non ho avuto l'opinione che mi si è imputata, perchè avrei mancato ad un dovere parlamentare, ed io non sono uomo da mancare ai miei doveri.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. La discussione che ha avuto luogo e che è stata provocata da un autorevolissimo nostro collega, mi induce a dichiarare brevemente le ragioni che determineranno il mio voto.

Non mi arrogo l'autorità di dare suggerimenti al Governo sovra argomenti così gravi e tanto complessi; ma non posso dubitare di trovare cortese tolleranza dagli onorevolissimi colleghi, allorchè mi discosto per una volta dalla consuetudine che mi si addice il più spesso, di deporre silenzioso il voto nelle urne, e domando loro licenza di spiegare il partito che rendo.

A proposito di una questione finanziaria, è sorta dunque una questione politica, anzi sono state provocate abbastanza notevoli dichiarazioni del Presidente del Consiglio su tutto l'indirizzo della politica sia estera che interna del Gabinetto.

Mi duole che queste dichiarazioni siano state tali che antiche e profonde mie convinzioni non mi permettano di esserne pienamente soddisfatto.

Anzi, tratto, come determinare il criterio per

giudicare la politica finanziaria quando questa deve essere principalmente regolata in base ad una politica estera, che da molti anni non è stata dichiarata al Parlamento se non in termini generici e senza il corredo di notizie precise sui fatti particolari e sui trattati o convenzioni occorse, che permetterebbero di esercitare il controllo sugli atti del Governo, essenzialissimo ufficio della nostra prerogativa costituzionale.

Siccome certo non posso presumere che parole mie sieno memorabili per se stesse, permettetemi, per stabilire la coerenza delle mie opinioni, di rammentare che, salvo errore, fin dal 1881, essendo allora ministro degli esteri il compianto Cairoli, avvertii che la politica estera, alla quale si voleva attecchire l'Italia, era sproporzionata alle forze reali di cui essa disponeva ed a quelle che ulteriormente si potrebbero richiedere dal patriottismo degli Italiani, senza pericolo evidente di esaurire il paese, e di andar contro precisamente allo scopo vagheggiato, quello cioè di fare l'Italia prospera, rispettata, potente in confronto degli altri maggiori Stati d'Europa.

Più tardi, quando, al tempo del ministro Mancini, l'Italia entrò nel sistema della triplice alleanza con patti che ancora oggidì il Parlamento non conosce nella loro forma e nel loro testo autentici, feci le mie riserve, non sul fatto in se, che giudicavo, direi, storicamente fatale, ma sulle conseguenze che dal modo in cui avveniva per l'Italia, potevano non esserle tutte propizie.

In allora e di poi, le notizie particolari, alle quali io dovevo prestar fede e che si verificarono in seguito, ma che naturalmente non avevo autorità di contrapporre in Senato a quelle cui le informazioni o le allusioni del Governo davano credito, mi confermarono nel parere che la politica estera dell'Italia non fosse commisurata alla sua potenzialità reale. Per dirlo ben chiaro, il modo della nostra partecipazione del resto, ripeto, necessaria e fatale al sistema della triplice alleanza, non fu, secondo me, conforme a quel carattere esclusivamente pacifico e difensivo. Tale lo si poteva ritenere bensì nelle intenzioni dei ministri d'allora, Depretis e Mancini, ma esso non soddisfaceva le ambizioni esagerate per quanto patriottiche di molti Italiani e non rispondeva ad apprezza-

menti molto diversi dai miei sulla maggiore o minore probabilità di guerra e sulle inclinazioni bellicose che, soprattutto nella Repubblica vicina, potrebbero prevalere contro lo spirito eminentemente pacifico della democrazia moderna.

Triplice alleanza dunque, sì; ma con nostra partecipazione limitata a pesi ed a rischi non superiori alle nostre forze ed ai nostri interessi assolutamente pacifici.

Lo stesso attuale presidente del Consiglio aveva fatto, dal suo seggio di deputato, le più ampie riserve sulla politica estera e coloniale. Io non gli muovo censura di aver creduto di poter, entrando nel Ministero, assumere la solidarietà di quel passato. Avrei desiderato che correggesse, che moderasse una situazione e le conseguenze di essa ch'egli diceva di aver dovuto subire. Avrei voluto soprattutto che si rientrasse nella sincerità, nella serietà — lasciatemelo dire — del regime costituzionale. Avrei voluto che il Parlamento italiano fosse posto in grado di conoscere i fatti ed i documenti dei quali era regolata e dominata tutta la politica sì estera che coloniale e finanziaria dell'Italia almeno altrettanto quanto lo è stato già da tempo, per ciò che la riguardava, l'Austria-Ungheria. L'esigenza davvero non era indiscreta! Eppure non fu peranco contentata.

Chi può negare che fino dall'autunno scorso, e specialmente per gli avvenimenti recentissimi che tutti conoscono, la situazione generale dell'Europa, in quanto essa può dar luogo a previsioni di guerra o di pace, sia molto cambiata e molto migliorata?

Pure molti di quelli che non dividevano negli anni passati la mia persuasione che la pace non sarebbe turbata, oggidi sono assai meno inclinati al timore gli uni, alla speranza, gli altri, di guerra ognora imminente. Timori e speranze per cui essi non solo approvavano ma incoraggiavano la politica del conte di Robilant seguita anzi, secondo me, aggravata dai deportamenti dell'onor. Crispi.

Pur troppo la disproporzione di questa politica colle forze d'Italia e coi suoi legittimi interessi è stata oggi riaffermata dal presidente del Consiglio con una espressione che vorrei, ma non posso ritenere che abbia oltrepassato il suo pensiero.

L'on. Crispi ha detto che egli intendeva che l'Italia dovesse essere portata a un punto tale

di forza che tra potentati suoi confinanti ben più forniti di lei nei mezzi guerreschi, se scoppiasse fra essi la lotta, potesse frammettersi ed « imporsi ». Io non credo che la missione dell'Italia, entrando nel novero delle grandi potenze, sia stata questa, perchè mi rammento che essa fu accolta con simpatia e con plauso dell'opinione liberale dell'universo a quel suo ingresso nell'areopago delle grandi potenze come garanzia di pace non per imporre per mezzo di guerra la sua volontà.

Questa è bensì propriamente questione di misura, ma questa misura è essenziale è quella di proporzione. Ma da quella proporzione, secondo sia accertata giusta, o no, dipende il vigore di vita della patria nostra, dipende la sua fortuna, ne potrebbe dipendere l'onore.

In cotesta questione di misura mi duole di non potere accettare l'apprezzamento che continua a farne il Governo.

Lo squilibrio, il dissesto generato dalla politica estera sono aggravati dalla politica coloniale. Anche quella il paese l'ha subita senza che il Parlamento fosse mai a tempo debito messo in grado di vagliarla con piena conoscenza di causa.

Io concordo pienamente coll'oratore che, in un altro recinto, la qualificò per politica di « lusso ». Certo essa non era necessaria e fu iniziata con incredibile leggerezza e senza nessuna maturità di consiglio, nè sicurezza di calcoli.

Le alee della politica africanista sono molte, i vantaggi, in confronto dei rischi, saranno sempre scarsi. In ogni caso ciò che costa, soprattutto ciò che costerà l'Africa al contribuente italiano, avrebbe potuto essere speso con beneficio assai maggiore all'interno.

Il solo risparmio che si fosse fatto di quella spesa avrebbe giovato all'economia pubblica, avrebbe facilitato la risoluzione di taluno di quei problemi sociali che devono essere il principale, il nobile ideale umanitario delle democrazie moderne e degli uomini di Stato che intendono governarle colla vera libertà.

Anche su questo punto io avrei desiderato che quando sorgesse davanti al Senato la questione della politica generale del Ministero, e la fiducia che essa merita per l'avvenire, ci fosse dato udire assicurazioni più determinate e sode circa i limiti nei quali il Ministero intendeva circo-

scrivere la politica coloniale. Poichè anche questa, avendo io detto di non averla approvata (e non l'approvò neppure l'onor. Crispi), quando fu iniziata, occorre appena tuttavia ch'io dichiarare che, oggi, dovunque è inalberato il vessillo d'Italia, intendo che nulla s'abbia a fare, nessun ritiro s'abbia a compiere che menomamente possa pregiudicare la dignità della Nazione e della Corona, il decoro di quel vessillo.

Finalmente, o signori, si è parlato anche della politica interna.

Su questo argomento io sono concorde col-l'onor. amico e collega Brioschi; io credo che non vi sia, nell'attuale condizione delle cose, quella distinzione di partiti, per dottrina, per principi, per metodi di condotta per la quale contribuiscono, ciascuno secondo gli spetta, dal Governo ed opposizione, al proficuo sviluppo del sistema costituzionale e parlamentare.

Io non sono niente affatto un dottrinario; non credo e non vagheggio la utopia di due partiti cristallizzati uno di faccia all'altro, mentre tutto si muove intorno ad essi. Essi, in fin dei conti, avrebbero così qualche cosa di dogmatico come le confessioni religiose. E nulla, a parer mio, si dissomiglia più di natura che le religioni ed i partiti politici.

Ma in ciascun periodo di vita parlamentare, l'indole dei problemi da risolversi in esso richiede la esistenza e la contraddizione di diversi ordini di idee, di interessi, di opinioni che si raggruppano in organismi di partito e seguono per nascere, per vivere, per morire e trasformarsi le vicende di quei problemi, di quei periodi. Egli è dunque nei limiti della durata di una grande situazione politica che intendendo la ragione, la necessità logica di partiti determinati nettamente, dei quali l'uno prevale al governo, l'altro alla opposizione.

Ora questo da noi non è. Né credo mancare alle raccomandazioni del nostro onorevolissimo presidente se invoco anch'io, come l'onor. collega Brioschi, la testimonianza dei fatti parlamentari che in altro recinto, anche di recente, dimostrano che costituzione di un partito di governo e di un partito d'opposizione non lo abbiamo davvero, nè, per le dichiarazioni d'un momento fa del presidente del Consiglio, ci avviciniamo ad averla.

Basta vedere negli elenchi delle votazioni nel Parlamento come le maggioranze si com-

pongono diversamente, secondo le questioni che a volta a volta il Ministero sottopone al giudizio della Camera. Si parla troppo senza le necessarie distinzioni dei radicali, come se costituissero, e, peggio, dovessero essi costituire da soli l'opposizione.

Con grande meraviglia ho udito l'onor. presidente del Consiglio dividere il Parlamento tra radicali e conservatori, quasi quasi egli accettasse per sè questo secondo epiteto che io non ho mai voluto accettare per me.

No, o signori, non vi è la sola distinzione tra radicali e conservatori, nè tra conservatori e liberali. In Parlamento dei « conservatori », nel senso che s'adopera quella parola con più o meno esattezza del linguaggio corrente e volgare della politica, non ve n'è forse nemmeno uno nel Parlamento italiano. Poichè comunemente si dice conservatore chi non è nemmeno liberale moderato; s'intende un immobile, un tardigrado e spesso anche un po' retrivo. Invece da noi la divisione che risponderebbe alla realtà delle opinioni sarebbe quella tra moderati che sono liberali, e radicali che sono autoritari. Quelli, che soli il presidente del Consiglio designa per « radicali », sono al di fuori delle possibilità pratiche del nostro sistema costituzionale. Quando provano a « passare i ponti » e venire al di qua ad aspettare i « placidi tramonti », abbiamo visto e vediamo la figura che ci fanno ed i dannosi equivoci che producono.

Dunque restringiamo il discorso nei termini che dovrebbe stare il Governo, tutto al di qua del « ponte », e poniamo la distinzione dove dovrebbe essere tra radicali autoritari, coi quali e pei quali abitualmente oggi si fa trarre il Governo, e liberali dai quali si fa sorreggere nelle questioni d'ordine pubblico e di supremo interesse dei principi costituzionali.

Noi liberali, nient'altro che liberali, non domanderemo mai al Governo ciò che in altri paesi è stato domandato, quello che nel linguaggio corrente della politica si chiamano misure conservatrici e che, la maggior parte delle volte, non sono che misure restrittive ed autoritarie.

Non domandiamo mai al Governo d'indietreggiare sui grandi principi che sono non solo il fondamento, ma informarono la gloriosa tradizione del Parlamento subalpino e del Parla-

mento italiano anche prima che il partito progressista venisse al potere.

Domandiamo al Governo attuale di improntare tutte le sue leggi ai principi della vera libertà, di quella fede politica che crede nella libertà di tutti, che fida nelle forze che la volontà umana può spiegare nella universalità dei cittadini e non si fida dell'autorità, cioè della libertà di pochi, delegati con più o meno discernimento della folla di cui si costituisce il suffragio universale.

Il suffragio popolare estesissimo, lo riconosciamo come il principio senza il quale i governi presenti, le democrazie moderne, non possono porre in essere nessuna sovranità stabile. Che in quanto all'esercizio dei poteri, in quanto alla sapienza di Stato ed all'arte di governo, essi debbono essere riconosciuti, controllati, sanzionati nelle loro determinazioni dal suffragio popolare per mezzo della rappresentanza sua nei corpi elettivi. Ma la giustizia e la saviezza, delle quali è tutta fatta in fin dei conti la libertà, non saranno assicurate mai dal solo potere derivante dal voto delle moltitudini.

Avete udito le dichiarazioni del presidente del Consiglio in replica all'onorevole nostro collega Brioschi. Avete avuto la cortesia di ascoltare, e ve ne ringrazio, la motivazione del mio voto. Capirete che, per quanto me ne rincresca, io non posso essere soddisfatto di quelle dichiarazioni, e dal momento che la discussione di oggi dà comunque un carattere di fiducia alla nostra deliberazione, non posso trovare ragione di fiducia in quelle dichiarazioni.

Io capisco che può sembrare temerario lo alzar la voce davanti al Senato quando si ha così scarsa autorità come quella che ho io, ma spero che l'autorità, che la mia persona non ha per sé stessa, l'abbiano le idee ancora una volta franchissimamente affermate siccome quelle nelle quali rimane inconcussa la mia fede.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In verità non saprei come rispondere all'onor. senatore Alfieri.

Egli è tornato sulla ricostituzione dei partiti.

Mi permetta il Senato che io faccia brevi osservazioni.

Quel che avviene fra noi è avvenuto da parecchi anni nei paesi abituati da secoli al regime di libertà, e le cui tradizioni sono un

conforto e una potenza per le istituzioni parlamentari.

In Inghilterra esistono più i vecchi partiti?

In occasione di una grave quistione, dalla cui soluzione parve sarebbe stato scosso l'impero britannico, Gladstone fu abbandonato dalla maggior parte dei suoi amici, che si unirono a lord Salisbury, capo del partito *tory*, il quale partito bisogna dirlo, non è più nemmeno esso il partito *tory* dei tempi antichi.

Avviene in Europa, in conseguenza dell'elemento radicale che si è introdotto nell'amministrazione della cosa pubblica, una grande trasformazione nei partiti, che anche noi dobbiamo subire.

Ma che deriva da ciò?

Un Governo come il nostro non ha se non un dovere: di estendere quanto è più possibile le garanzie di libertà, di lavorare in modo che tutte le classi della nazione partecipino, direttamente o indirettamente, al reggimento dello Stato.

Questo però non toglie, che il Ministero il quale lavora alla estensione delle libertà, non debba al tempo stesso esigere che le leggi si eseguano e che l'autorità pubblica sia rispettata.

Se questa è una colpa, e se per questo l'onorevole senatore Alfieri crede di provocare un voto di biasimo, io l'accetterò volentieri.

Mi s'imputa essere autoritario, ma in verità io non conosco un Governo così democratico come il nostro, nel quale i cittadini godano, come da noi, tutte le libertà, e sieno, nello esercizio di queste libertà, tanto garantiti.

La politica estera, onor. senatore Alfieri, non si può mutare da un giorno all'altro. Le relazioni internazionali devono avere continuità, e non si può ammettere la teoria, che un Ministero, il quale succeda ad un altro, possa rompere i patti stipulati dal predecessore con le potenze straniere.

Guai se questo avvenisse; il Governo d'Italia sarebbe tosto discreditato in modo che non sarebbe mai possibile in avvenire che fosse ammesso nel consorzio europeo. Nessuno gli presterebbe fede, quante volte firmasse un trattato.

Il trattato della triplice alleanza fu stipulato al 1882, e fu rinnovato nel febbraio 1887; nulla vi ho messo del mio.

Il mio intendimento è stato quello di trarne

tutti i vantaggi possibili, allo scopo della pace europea, e nell'interesse speciale del nostro paese.

L'onor. senatore Alfieri non lo accetta; ma son sicuro che, se fosse a questo banco, potrebbe denunciarlo al 1892; ma fino a quell'epoca lo eseguirebbe con tutta la fedeltà e la lealtà che deve mettere nella esecuzione dei patti internazionali colui che è alla testa del Governo.

Egli crede che la neutralità sarebbe stata più utile al nostro paese, e che questa ci avrebbe liberato dal peso degli armamenti; e qui è il suo torto.

L'Italia geograficamente è collocata in modo che, qualunque siano gli eventi d'Europa, è impossibile che essa possa disinteressarsene.

L'onor. senatore Alfieri lo sa meglio di me, e la storia ce lo insegna. Tutte le volte che l'Italia non poté o non seppe prendere parte principale alle grandi lotte d'Europa, essa fu il campo di battaglia, che tutti vennero a disputarsi, e disputandosela ne seguì per essa la schiavitù che per tanti secoli abbiamo sofferto.

Anche la politica coloniale non è una mia creazione.

Arrivato al potere trovai la spedizione di Massaua compiuta sin dal 1885; anzi eravamo in Africa qualche anno più innanzi, imperocché la colonia d'Assab è anteriore di molto.

Vi erano allora due opinioni. Alcuni dicevano che si doveva restare a Massaua e non estendersi al di là; altri avrebbero voluto ritirarsi. L'un partito e l'altro, ne ho la convinzione, erano nel torto.

L'Italia, nel grande movimento delle nazioni civili verso l'Africa, dove tutti si disputano una parte di territorio, non poteva restare inerte, e il giorno che io trovai Massaua occupata dalle nostre truppe, dovevo fare quello che avevo già promesso alla Camera.

Fino dal 1885, quando criticai la spedizione fatta dal mio predecessore, dissi che bisognava dal commesso errore trarre profitto e vantaggio per la nazione; e questo profitto io l'ho tratto.

Noi siamo sull'altipiano etiopico in una posizione che nessuno ci può più contrastare. Noi dominiamo il Tigri ed il Sudan. Quello stesso altipiano è in tali condizioni che l'Italia, colonizzandolo, vi può avviare quella massa di emigranti che prendono ora la via dell'Ame-

rica, con la differenza che la colonia in Africa è sotto la bandiera italiana, mentre nel nuovo continente i nostri concittadini vanno a lavorare sotto una bandiera straniera e senza che l'Italia possa politicamente trarne profitto.

L'onor. senatore Alfieri ha opinioni opposte alle mie. Voti pure contro di me, ed io rispetterò il suo voto. Ma posso affermare in tutta coscienza che, se un altro ministro si fosse trovato a questo banco, tanto nella politica internazionale quanto nella coloniale, non avrebbe potuto, nè dovuto fare diversamente da quello che ho fatto io.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Per provvedere al pagamento delle spese di costruzione delle linee ferroviarie Eboli-Reggio, Messina-Cerda e dalla Marina di Catanzaro allo Stretto Veraldi, ordinate dall'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, serie 3ª, e dall'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª, il Governo del Re è autorizzato a creare titoli speciali producenti interessi nella ragione del 5 per cento, soggetto alla ritenuta per imposta di ricchezza mobile, ammortizzabili a cominciare dall'anno 1895, in cinquant'anni, con acquisti al corso finchè il prezzo dei titoli stessi sia al disotto della pari, e mediante estrazioni a sorte, quando il prezzo dei titoli sia alla pari, o superiore al loro valore nominale.

I nuovi titoli speciali saranno emessi a serie.

Dopo dieci anni dalla emissione di ciascuna serie lo Stato potrà anticipare il rimborso di tali titoli.

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale dei titoli anzidetti saranno fatti dalle casse dello Stato nel Regno.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il ministro del Tesoro potrà commutare nei titoli speciali di cui al precedente articolo, a parità di valore nominale, i certificati o buoni provvisori che rappresentino crediti legalmente accertati, e i certificati o buoni definitivi rila-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MARZO 1890

sciati dal Ministero dei lavori pubblici agli appaltatori delle anzidette linee ferroviarie, qualora i medesimi ne facciano domanda, accettando così il pagamento del capitale loro credito in cinquant'anni e l'interesse del 5 per cento gravato dall'imposta sulla ricchezza mobile.

(Approvato).

Art. 3.

Per gli appalti nelle suddette linee ferroviarie che saranno fatti dopo la promulgazione della presente legge, sarà pattuito il pagamento mediante i titoli speciali di cui all'art. 1.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreti reali saranno introdotte nei capitoli del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro ed in quelli del bilancio dell'entrata le variazioni conseguenti alle operazioni di cambio, di cui al precedente art. 2, e sarà pubblicato il regolamento relativo alla emissione de' nuovi titoli.

(Approvato).

Art. 5.

Non sono applicabili ai titoli speciali istituiti colla presente legge le disposizioni della legge 8 marzo 1874, n. 1831 (serie 2<sup>a</sup>), sulla conversione dei titoli di debiti pubblici redimibili dello Stato contro rendita di titoli consolidati 5 per cento.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla enumerazione dei voti.

Leggo intanto l'ordine del giorno per domani.

Alle 2 pom. riunione negli uffici per esaminare i seguenti disegni di legge:

Proroga al 31 dicembre 1890 dei poteri conferiti al Collegio arbitrale silano;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Spesa straordinaria per la sistemazione nel palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli Istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città.

Poi alle 3 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al cap. 37 *bis* « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Autorizzazione per la iscrizione di lire 3,000,000 sul cap. 38 « Spese d'Africa » del bilancio del Ministero della guerra (esercizio finanziario 1889-90) per il pagamento dei premi di arruolamento ai militari del corpo speciale;

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 1,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo;

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 3,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di carbon fossile;

Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere con la sovrimposta del 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare i centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti, per ammortamento di mutui, ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio del 1889;

Conversione in legge di tre decreti reali del 29 agosto, 28 settembre e 24 novembre 1889, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86;

Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio 1889-90;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e l'Aussa;

Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura;

Provvedimenti relativi al modo di pagamento delle spese di costruzione delle linee ferroviarie indicate nell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª).

#### Risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890:

Votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	15

(Il Senato approva).

Domani adunque riunione degli Uffici alle ore 2 pomeridiane, alle ore 3 seduta pubblica coll'ordine del giorno del quale ho dato lettura.

La seduta è sciolta (ore 5 e 20).

## XXII.

## TORNATA DEL 27 MARZO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Il senatore Auriti riferisce intorno a petizioni relative al progetto votato ieri sulla circoscrizione giudiziaria — Si delibera di rinviarle al ministro di grazia e giustizia — Il ministro delle finanze presenta due disegni di legge che sono rinviati alla Commissione permanente di finanza — Osservazioni sull'ordine del giorno fatte dal presidente e dal senatore Cavallini — Volazione a scrutinio segreto di undici progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, della guerra e delle finanze.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Relazione intorno a petizioni relative al progetto sulla circoscrizione giudiziaria.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge votati ieri per alzata e seduta.

Prima però prego il signor relatore della Commissione che riferì ieri intorno al disegno di legge sulle modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e miglioramento degli stipendi della magistratura, di riferire intorno ad alcune petizioni che furono trasmesse alla Commissione.

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Auriti.

Senatore AURITI, relatore. In occasione del progetto di legge votato ieri sul riordinamento delle circoscrizioni mandamentali, due petizioni sono state indirizzate alla Presidenza del Senato.

L'una del Consiglio comunale di Pellaro quale chiede che Pellaro diventi sede della circoscrizione mandamentale invece del capoluogo attuale che sarebbe Gallina.

L'altra è della Giunta comunale di Minerbio che espone le ragioni per sostenere che debba ritenersi come attualmente capoluogo di mandamento.

La seconda petizione, anche più esplicitamente mostra che essa deve essere diretta al ministro e per esso alla Commissione che dovrà dare il suo avviso su questo progetto di riordinamento; e difatti la stampa del ricorso è diretta alla Commissione parlamentare delegata alla riforma.

L'altra petizione, implicitamente pel suo contenuto si riferisce non a ciò che fu deliberato dal Senato, ma bensì al ministro ed alla Commissione relativa.

Quindi a me pare che siano due petizioni, le quali per mezzo della Presidenza vogliono essere dirette al ministro ed alla Commissione che dovrà dare il suo parere sulle future circoscrizioni mandamentali.

Tale l'avviso mio e dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il sena-

natore Auriti propone il rinvio al ministro di grazia e giustizia delle due petizioni, da lui indicate, indirizzate al Senato, ma che piuttosto riguardano la Commissione stabilita dalla legge e incaricata di studiare le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria.

Domando all'onor. ministro dei lavori pubblici, in assenza del ministro di grazia e giustizia, se accetta a nome del suo collega questo rinvio.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. A nome del mio collega ministro di grazia e giustizia dichiaro di consentire a questo rinvio.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti il rinvio delle due petizioni, sulle quali ha testè riferito l'onorevole senatore Auriti, al ministro di grazia e giustizia.

Chi accetta questo rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Presentazione di progetti di legge.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, intitolato: « Autorizzazione di modificare per decreto reale le tariffe dei tabacchi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione del progetto di legge, intitolato: « Autorizzazione di modificare per decreto reale le tariffe dei tabacchi ».

Per ragione di materia mi sembra che l'esame di questo disegno di legge spetti alla Commissione permanente di finanza. (*Interruzione dell'onor. Ferraris*).

Nel regolamento si dice che tutte le leggi di imposta vanno deferite all'esame della Commissione permanente di finanza. Per conseguenza, trattandosi di modificazioni di tariffe dei tabacchi, e quindi di legge di tributi, mi sembra che l'esame di questo disegno di legge dev'essere deferito alla Commissione permanente di finanza.

Pertanto pongo ai voti il rinvio di questo

progetto di legge alla Commissione permanente di finanza.

Chi approva questo rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Osservazioni sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Credo opportuno di prevenire i signori senatori che colla loro annuenza sarebbe mia intenzione di convocare domani il Senato alle ore 2 pomeridiane per discutere alcuni altri progetti già presentati e che avrebbero carattere di urgenza.

Questi progetti di legge sono i seguenti:

Spesa straordinaria di L. 81,000 da pagarsi alla ditta fratelli Valerio di Milano quale indennità per l'interramento di un laghetto esistente presso l'Ospedale Maggiore di detta città;

Tassa sulle cartella agrarie;

Convenzione conclusa colla ditta Pirelli e C. di Milano per la costruzione, la posa e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino da Palermo all'incontro del cavo Ustica-Napoli nei pressi delle coste dell'isola d'Ustica;

Spesa straordinaria di L. 17,500,000 da iscriversi nel bilancio della guerra 1889-90 per provvista di nuova polvere da fucile e per la costruzione di un nuovo polverificio;

Autorizzazione della spesa di L. 10,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra 1890-91.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io vorrei pregare l'onorevole nostro presidente di aggiungere all'ordine del giorno di domani anche quegli altri progetti di legge, la cui relazione per avventura fosse pronta.

Gli Uffici si sono radunati quest'oggi, hanno nominato i loro commissari: gli Uffici centrali si raduneranno appena finita la seduta; si tratta di progetti che pare non presentino difficoltà ed è probabile che i relatori siano in grado di fare la relazione questa sera o domattina e che perciò possano essere discussi domani.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Cavallini, come il Senato ha udito, propone che si aggiungano

all'ordine del giorno di domani, oltre i progetti di legge da me enunciati, quegli altri progetti che furono trasmessi agli Uffici, dei quali i relatori possano entro oggi riferire.

Pongo ai voti la proposta fatta dall'onorevole senatore Cavallini.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Nel caso però che la discussione sui disegni di legge che saranno all'ordine del giorno di domani si esaurisca entro domani stesso, converrà pure che i signori senatori abbiano la cortesia di riflettere che nella medesima seduta bisognerà votarli a scrutinio segreto. Quindi la necessità di trovarsi presenti sino alla fine della seduta.

**Votazione a scrutinio segreto di undici progetti di legge.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge.**

Approvazione della maggiore spesa di lire 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al capitolo n. 37 *bis* « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Autorizzazione per la iscrizione di lire 3,000,000 sul capitolo 38 « Spese d'Africa » del bilancio del Ministero della guerra (esercizio finanziario 1889-90) per il pagamento dei premi di arruolamento ai militari del corpo speciale;

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 1,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889 90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo;

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 3,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di carbon fossile;

Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere con la sovrimposta del 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale

1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui, ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio del 1889;

Conversione in legge di tre decreti reali del 29 agosto, 28 settembre e 24 novembre 1889, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86;

Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1889-90;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e l'Aussa;

Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura;

Provvedimenti relativi al modo di pagamento delle spese di costruzione delle linee ferroviarie indicate nell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª).

In conformità del regolamento, i progetti indicati ai numeri 1 e 2 saranno votati in una sola coppia di urne. I progetti n. 3 e 4 pure in una sola coppia di urne, ed i progetti n. 5, 6, 7 in un'altra coppia di urne. Invece tutti i progetti seguenti saranno votati separatamente.

Se non sorgono osservazioni, resta fissata questa forma di votazione.

Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati già per alzata e seduta.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

**Risultato di votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione della maggiore spesa di lire 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al capitolo n. 37 *bis* « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione

della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Autorizzazione per la iscrizione di L. 3,000,000 sul capitolo 38 « Spese d'Africa » del bilancio del Ministero della guerra, esercizio finanziario 1889-90, per il pagamento dei premi di arruolamento ai militari del corpo speciale:

Votanti . . . . . 71  
Favorevoli . . . . . 60  
Contrari . . . . . 11

(Il Senato approva).

Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 1,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo;

Autorizzazione di una maggiore spesa, di L. 3,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889 90, per acquisto di carbon fossile.

Votanti . . . . . 72  
Favorevoli . . . . . 60  
Contrari . . . . . 12

(Il Senato approva).

Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere con la sovrimposta del 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare centesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui, ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio del 1889;

Conversione in legge di tre decreti reali del 29 agosto, 28 settembre e 24 novembre 1889, riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86:

Votanti . . . . . 72  
Favorevoli . . . . . 61  
Contrari . . . . . 11

(Il Senato approva).

Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1889 90:

Votanti . . . . . 71  
Favorevoli . . . . . 53  
Contrari . . . . . 18

(Il Senato approva).

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e l'Aussa:

Votanti . . . . . 71  
Favorevoli . . . . . 62  
Contrari . . . . . 9

(Il Senato approva).

Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura:

Votanti . . . . . 71  
Favorevoli . . . . . 58  
Contrari . . . . . 13

(Il Senato approva).

Provvedimenti relativi al modo di pagamento delle spese di costruzione delle linee ferroviarie indicate nell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª):

Votanti . . . . . 70  
Favorevoli . . . . . 56  
Contrari . . . . . 14

(Il Senato approva).

Domani alle ore due seduta pubblica coll'ordine del giorno che ho già annunciato.

La seduta è sciolta (ore 5 e 20).

XXIII.

TORNATA DEL 28 MARZO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Approvazione del progetto di legge: Spesa straordinaria di L. 81,000 da pagarsi alla ditta fratelli Valerio quale indennità per l'interramento di un laghetto presso l'Ospedale Maggiore di Milano — Discussione del disegno di legge: Tassa sulle cartelle agrarie — Osservazioni dei senatori Pecile e Cavallini e risposte del ministro di agricoltura, industria e commercio e del senatore Majorana-Culatani, relatore — Approvazione dei due articoli del progetto di legge — Comunicazione di una lettera del senatore Giovanni Diana con la quale dà le sue dimissioni da senatore — Dichiarazione del presidente di prenderne atto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Convenzione colla ditta Pirelli per un nuovo cavo sottomarino Palermo-Ustica; 2. Spesa straordinaria di L. 17,500,000 sui bilanci della guerra 1888-90 e 1890-91 per provviste di nuove polveri e per la costruzione di nuovo polverificio; 3. Autorizzazione della spesa di L. 10,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per il 1890-91 — Discussione del progetto di legge per la proroga dei poteri conferiti al Collegio arbitrale silano — Raccomandazioni del senatore Copone e dichiarazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 2 50.

Sono presenti il ministro della guerra, il ministro dell'agricoltura, industria e commercio, il ministro delle poste e dei telegrafi e il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Approvazione del progetto di legge: « Spesa straordinaria di L. 81,000 da pagarsi alla ditta fratelli Valerio di Milano quale indennità per l'interramento di un laghetto presso l'Ospedale Maggiore di detta città » (N. 81).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Spesa straordinaria di L. 81,000 da pagarsi alla ditta fratelli Valerio di Milano, quale indennità per l'interramento di un laghetto esistente presso l'Ospedale Maggiore di detta città.

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di rappresentare i suoi colleghi assenti nella discussione di questo progetto di legge.

Si dà lettura del progetto di legge. Il senatore, segretario, CELESIA ne dà lettura. (V. stampato N. 81).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire ottantunmila (L. 81,000), oltre la maggiore somma che risultasse ancora necessaria per saldare gli interessi legali di mora, da corrispondersi alla ditta fratelli Valerio di Milano, in esecuzione della sentenza emessa il 22 luglio 1889 dalla Corte d'appello di Brescia.

(Approvato).

## Art. 2.

Detta spesa verrà iscritta in capitolo apposito della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90 ed alla medesima sarà provveduto con una corrispondente diminuzione allo stanziamento del capitolo n. 35 « Spesa di cura e mantenimento di sifilitici » del predetto bilancio.

(Approvato).

Questo progetto di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Tassa sulle cartelle agrarie » (N. 79).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Tassa sulle cartelle agrarie.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L. ne dà lettura. (V. stampa N. 79).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Non ho alcuna eccezione a muovere contro questo progetto di legge, anzi la trovo benefica e per conseguenza vi darò il mio voto favorevole. Ma non posso a meno di ricordare che « quelle risultanze pressochè negative della presente legge sul credito agrario » cui accennò il ministro nella relazione alla Camera, e che ricorda l'onor. Majorana nella relazione dell'Ufficio centrale, vennero da me completamente pronosticate nella discussione del progetto di legge nell'ordinamento del credito agrario che ebbe luogo al Senato nel

1886 e precisamente nella tornata del 26 novembre.

In quella circostanza io dissi chiaramente che quella legge e qualsiasi altra di credito agrario « non sarà mai applicabile nè alla piccola proprietà, nè ai coloni, nè ai mezzadri, o diventerà una legge di spogliazione », qualora non si provveda « a rendere le esecuzioni tanto mobiliare che immobiliare più spiccie e meno dispendiose », e raccomandava al ministro d'allora onorevole Grimaldi di mettersi d'accordo col ministro di grazia e giustizia e con quello delle finanze per rendere la nostra procedura e le nostre leggi sulle tasse, applicabili all'esazione dei piccoli crediti, senza che le spese di procedura e di tasse assorbano un importo assai maggiore del credito stesso.

Il complesso della nostra legislazione riesce a completo spoglio della piccola proprietà; e tutti i crediti che non sono di una certa entità convicne perderli piuttosto che esperire gli atti giudiziari.

Ciascuno che siede in quest'aula avrà avuto campo di sperimentare questa verità.

In allora, il ministro Grimaldi accolse benevolmente la mia raccomandazione, che disse degna di tutta la considerazione, e prese impegno di mettersi d'accordo col ministro delle finanze e col ministro di grazia e giustizia per semplificare i nostri procedimenti, e per render possibile che quella giustizia proporzionale, che prevale in tutte le leggi di tasse, abbia a verificarsi anche nelle leggi che risguardano l'agricoltura.

Per verità nulla di simile fu fatto, e non è con compiacenza ma con tristezza che io ricordo di essere stato profeta, quando dissi che la legge sul credito agrario in Italia sarebbe rimasta senza effetto, fintanto che non si fosse provveduto a ciò cui hanno provveduto tutte le nostre antiche città nei loro statuti, vale a dire a procedimenti speciali per i piccoli crediti, per le piccole proprietà, che non siano tali da divorarle completamente, mentre, non lo dimentichiamo, o signori, la piccola proprietà costituisce la migliore salvaguardia dell'ordine sociale, ed è un elemento importantissimo d'interesse economico nel nostro paese.

Dunque la raccomandazione che io facevo allora all'onor. Grimaldi la ripeto ora all'onorevole Miceli, e credo che egli troverà anche

negli effetti nulli di questa legge, un argomento per prendere in attenta considerazione quello che ho detto. Non c'è Istituto di credito, quando non voglia agire per beneficenza, che possa oggi esercitare il credito agrario, nell'impossibilità in cui si trova di riavere i piccoli fidi senza spendere più del loro importo nelle vie giudiziali, e l'assicuro che nel mio paese, dove esistono buoni Istituti di credito, dove c'è una Cassa di risparmio prosperosissima, si è studiato se era possibile di fare operazioni di credito agrario, che sarebbero riuscite di sommo beneficio per l'agricoltura, ma tutti gli studi riuscirono a risultati negativi.

Adunque io raccomando al ministro di tener conto di quest'osservazione, che quattro anni dopo io rinnovo, affinché la profezia che ho fatto in allora non continui a verificarsi, nonostante le facilitazioni accordate colla presente legge, il che avverrà certamente qualora non si provveda a rendere accessibile la giustizia anche alle piccole borse, anche ai piccoli crediti.

Io non voglio dilungarmi, altre volte ho avuto l'onore di sviluppare questo concetto largamente davanti al Senato.

Oggi, come nel 1886, mi limito ad accennarlo, e spero che il ministro di agricoltura, il quale si preoccupa delle condizioni dell'agricoltura con tanto interesse, cui non è ignoto il fatto che la usura nelle campagne, causa la mancanza di credito dei piccoli agricoltori, ascende non solo al 8 per cento, ma al 20, al 40, al 60, al 100 per cento, vorrà persuadersi che in nessun modo egli potrebbe meglio venire in aiuto dell'agricoltura, come facilitando e rendendo il credito alla portata del piccolo agricoltore senza grandi sacrifici. Questo sarà il beneficio maggiore che egli potrà rendere all'agricoltura.

Rinnovo quindi la raccomandazione fatta quattro anni fa e dichiaro che finchè avrò l'onore di sedere in Senato, la rinnoverò ad ogni occasione finchè sarò ascoltato.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Il progetto di legge che si discute appare da sé di sì evidente opportunità e convenienza, che io dichiaro subito, che noi non possiamo a meno di approvarlo, come riconosce il relatore della Commissione.

permanente di finanza ed anche il senatore Pecile.

Ma questo progetto darà forza, darà incremento al credito agrario? Il senatore Pecile si è soffermato sulla procedura nostra, sulla nostra eccessiva fiscalità, che intralcia, che impedisce, che ostruisce la via che dovrebbe condurci al tempio della giustizia.

Gli oneri della carta da bollo, i dritti di usciere, di cancelleria, di registrazione, degli avvocati, de' procuratori ed altre spese, rendono ormai impossibile la lotta col diritto, mentre primo bisogno d'ogni popolo civile è l'amministrazione della giustizia.

Oggi, salvochè si tratti di affari di grande entità, vale meglio rinunciare ai propri diritti, che ottenerne la rivendicazione avanti ai tribunali, perchè il più delle volte la vittoria non compensa le spese!

Ma per quanto ha tratto al credito agrario, v'ha ben di più. Questa istituzione perchè potesse funzionare presso di noi, avrebbe bisogno di altro organismo, che non è qui ora il caso di discuterlo, ed a me basta accennarlo.

Costituito quale è, è una istituzione morta, che non può produrre alcun effetto.

O si tratta di associazioni private, ed esse devono volere il loro tornaconto, il quale è in opposizione al bisogno ed allo accessità dei possessori di fondi, che sono obbligati di ricorrere a loro.

O si tratta di pubblici istituti, che sono o dei comuni, o delle provincie o della nazione, come il Banco di Napoli, di Sicilia e la Cassa di risparmio di Milano, ed essi, salvochè si dispongano alla perdita di qualche decina di milioni, non possono darvi il danaro che al 6½ od almeno al 6%.

Basta sapere leggere la relazione della Commissione permanente di finanza, redatta dall'onor. Majorana-Calatabiano per andarne persuasi, perchè egli vi dimostra, che il 3½%, coi pesi accessori, salirebbe oltre il 6%.

Ma tra una linea e l'altra della relazione si sapeva di più, si capisce cioè che il 6% può ascendere al 10, al 20, al 30%, e perchè? Perchè gli Istituti non vi danno danaro sonante ma vi rimettono cartello, e se il creditore, il fornitore vi ricusa le cartelle, voi siete obbligati o rimettervi alla piazza, o cadere nelle

fauci inesorabili del creditore, che ve le valuterà il quarto, il terzo in meno.

Eccovi a che è ridotto il nostro credito agrario, e chi ricorrerà ad esso, precipiterà più presto nella miseria.

La verità non va nascosta ad alcuno. Qui al Ministero non si può fare imputazione alcuna. Gli inconvenienti dipendono dal modo con cui funziona presso noi il credito agrario, ma è bene, che il paese li sappia, perchè non si faccia illusioni.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. La semplice lettura del progetto di legge oggi in discussione proverà chiaramente al Senato che io sono nell'ordine di idee espresso dagli onorevoli senatori Pecile e Cavallini.

Io non ho potuto ancora ottenere dal ministro di grazia e giustizia le modificazioni della procedura e degli altri punti della legislazione che si oppongono ad una estesa applicazione della legge sul credito agrario; e le difficoltà si comprendono facilmente allorchè trattasi di toccare ad antichi ordinamenti giuridici. Ma ho ottenuto, malgrado le condizioni ristrette del nostro bilancio, dagli onorevoli ministri del Tesoro e delle finanze, la diminuzione della tassa di bollo e di circolazione sulle cartelle agrarie.

Ringrazio l'Ufficio centrale del Senato, ed in special modo l'eloquente relatore di questo modesto progetto di legge, della adesione unanime di cui ha onorato il progetto stesso, come ringrazio gli onorevoli precipuanti della benevolenza con la quale lo hanno accolto.

La condizione delle finanze è davvero lo scoglio contro cui s'infrangono ora tutti gli sforzi dei ministri di agricoltura, industria e commercio. Volere o non volere vi è un contrasto tra i bisogni dell'agricoltura, del commercio e delle industrie e le esigenze dell'erario. Queste sono urgenti ed incalzano, e il Ministero, che è stato chiamato della economia nazionale, malgrado le sue esigenze, delle quali, a dire il vero, gli onorevoli ministri delle finanze e del Tesoro non disconoscono il valore, è costretto a fare di necessità virtù.

Non è poco perciò che il Governo a vantaggio

del credito agrario abbia potuto proporre una nuova diminuzione delle tasse ordinarie.

Nell'altro ramo del Parlamento questo progetto di legge fu accolto senza discussione, perchè si riconobbe che il ministro di agricoltura, aveva ottenuto quel tanto che poteva desiderarsi, e non era possibile aspettarsi di più, perchè realmente le condizioni delle finanze impediscono maggiori facilitazioni.

Si era cercato per trovare il modo di diminuire la tassa di ricchezza mobile, ma è stato impossibile di ottenere un risultato favorevole.

Onorevoli senatori: nei bisogni gravi in cui versa il nostro paese e nelle condizioni in cui si trova l'erario riesce impossibile di diminuire gl'introiti dello Stato.

Ho ottenuto poco, ma questo sia arra per l'avvenire per tutti coloro i quali s'interessano del progresso dell'agricoltura, del progresso del credito e del progresso materiale del nostro paese.

Io spero che non passerà lungo tempo che noi potremo mettere davvero questa istituzione del credito agrario nelle condizioni di essere molto utile all'agricoltura.

Non è poi assolutamente esatto che la legislazione attuale sul credito agrario sia tanto imperfetta da non potersi esplicitare con efficacia. Di più io posso assicurare il Senato che, sotto altre forme, l'agricoltura è aiutata dai nostri istituti di credito.

Alcuni istituti di credito promisero al Governo di assumere il collocamento delle cartelle agrarie che sarebbero state emesse dal Banco di Napoli. Ma questa promessa non ha potuto essere mantenuta perchè le cartelle agrarie non sono state ancora emesse: ma io posso assicurare il Senato, per dichiarazioni e assicurazioni avute in questi ultimi giorni dai due banchi meridionali, che se non si sono potute emettere finora le cartelle agrarie, di prestiti però ne sono fatti in discreta misura. Il Banco di Sicilia, che aveva messo a disposizione del credito agrario due milioni di lire, ha già collocata in prestito ad agricoltori una gran parte di questa somma. Il Banco di Napoli, senza avere emesso ancora le cartelle agrarie, pure ha fatto, per mezzo delle banche popolari e per altri mezzi, importanti operazioni di credito in pro dell'agricoltura. Quell'istituto crede che dei 40 milioni che esso avrebbe dovuto

procurarsi con le cartelle (parte delle quali avrebbero dovuto essere collocate dalla Banca Nazionale e da altri istituti) almeno 15 milioni sono già impegnati a favore dell'agricoltura.

Certo, che l'istituto del credito agrario, per quanto apparisca seducente, presenta grandissime difficoltà di attuazione.

Il credito agrario non può offrire larghi profitti, quindi i capitalisti, i banchieri mentre offrono facilitazioni al credito commerciale sono restii a favorire il credito all'agricoltura.

La Cassa di risparmio di Bologna, una delle più importanti del nostro paese, ha dato assicurazioni che dopo la diminuzione di questa tassa, di cui è oggetto l'attuale progetto di legge, farà operazioni di credito agrario.

Non mi dissimulo che la istituzione non possa dare subito i risultati che se ne sperano; credo occorrerà ancora del tempo perchè essa risponda sufficientemente alle esigenze dell'agricoltura; frattanto noi dobbiamo perfezionare questi istituti di credito e come dicevano gli onorevoli Pecile e Cavallini, noi dobbiamo modificare la nostra legislazione, e provvedere a che i piccoli possidenti possano fare i loro affari senza essere gravati da tante tasse di bollo e registro. Aspettino che le condizioni del nostro bilancio ed uno studio maggiore sulle condizioni del credito, sulla nostra legislazione ci diano agio di perfezionare questa istituzione che non dà ancora grandi frutti, ed essa produrrà benefici abbondanti. Questa è la mia speranza e la mia fiducia, che tra non molto il paese vedrà che l'istituto di credito agrario non è stato istituito ad occhi chiusi, ma su basi tali da assicurare un grande beneficio all'agricoltura nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Pecile.

Senatore PECILE. Ringrazio l'onor. ministro delle sue dichiarazioni, e non metto certo in dubbio le sue migliori intenzioni al riguardo, le quali emergono anche dal concetto di questa legge.

Mi permetta solo di aggiungere una osservazione, che forse lo aiuterà nelle sue trattative col ministro delle finanze. Non è sempre col l'elevare le tasse che si ottiene un maggiore introito, nè col ribassarle che se ne ottenga uno minore. Le spese di lite sono così forti che le cause non si fanno. Ci guadagna forse l'erario? E domando al signor ministro di agri-

coltura, quale introito ha dato la tassa sulle cartelle agrarie nella cifra elevata in cui era stabilita? Non ha dato un soldo. Ecco un esempio che le tasse forti possono non dare alla finanza nessun provento. Io credo che se uno studio accurato in questo senso fosse fatto dall'Ufficio della statistica che è alle dipendenze del Ministero d'agricoltura, si potrebbe avere elementi per persuadere tanto il ministro della giustizia, come il ministro delle finanze, che in molti casi sarebbe un interesse dell'erario italiano il diminuire le tasse, e che ridotte le tasse, e semplificata la procedura per i piccoli importi e per le esecuzioni dei minuti crediti, gli introiti della finanza anzichè diminuire aumenterebbero, e si farebbero molte liti che oggi si abbandonano perchè costano troppo, con scapito della giustizia e con danno della pubblica economia.

Con ciò non ho inteso che di suggerire un argomento per avvalorare le buone intenzioni espresse dall'onor. ministro di agricoltura.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cavallini ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io ho chiesto la parola solamente per dire che siccome il signor ministro nella sua lealtà non ha potuto a meno di riconoscere la giustezza delle osservazioni fatte dall'onor. senatore Pecile e da me, nulla ho a replicare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io in verità mi potrei tacere. Riconosco non di meno la non inutilità di fare due brevi osservazioni.

Una all'indirizzo dell'onor. ministro di agricoltura, mutuandomi la avvertenza fatta nella sua replica dall'onor. senatore Pecile.

E dirò, non si devono aspettare i miglioramenti del bilancio, per procedere nelle riforme dell'istituzione del credito agrario e di altre istituzioni somiglianti. Le riforme in quell'ordine di obbietti, non tali propriamente sono, ma costituiscono soltanto eliminazioni d'ostacoli.

Io richiamo alla memoria del signor ministro la legge sul credito agrario quale fu promulgata nel 1869.

Ebbene, quella fece naufragio in parte per

ragioni tecniche, in parte maggiore per le condizioni economiche del paese, ma per nulla in causa di esorbitanze fiscali; dappoichè, sopra un buono agrario o biglietto all'ordine, emessi in conformità di quella legge, non gravava che una tassa proporzionale di un centesimo per ogni 100 lire.

Venne la legge del 1887, legge provvida come molti la definiscono; e con essa si applicò un'imposta del 35 e più per cento sopra un contestabile reddito. E provo la realtà di questa elevata aliquota d'imposte.

Rispetto alle cartelle agricole non vi è stato altro che il saggio tentato dal Banco di Napoli, ossia la cartella fruttifera del 3.65 per cento.

Ora, se è vero che la cartella 3.65 per cento, secondo le leggi 1887 e 1888, deve subire per solo bollo centesimi sessanta, e centesimi diciotto per tassa di negoziazione; se è vero che, dando alle cartelle di cento lire la vita di un anno, e secondo la legge del 1888, mirandosi, per rendere facile lo acquistare denaro, a farle semestrali e anche trimestrali, è di tutta evidenza che costosi oneri, che vanno di prima mano a carico dell'Istituto, elevano per esso il costo del danaro, se la cartella è annuale a L. 4.43, se semestrale a L. 5.21, se trimestrale a L. 6.77; oltre della tassa di ricchezza mobile che, tenuto conto del mutuo che si concede col ricavo del prezzo delle cartelle, ragguagliasi a centesimi quarantanove per ogni cento lire.

Ora si può immaginare mai un sistema di tassazione così fatta, perfino in Italia, ove le tasse arrivano alla massima potenza?

In Italia i valori commerciali non sono tassati che pel bollo; il reddito, mascherato nel mutuo, non paga niente. La spesa della cambiale è nella carta, nel bollo, più tardi, forse, nella registrazione; il reddito pertanto è colpito assai lievemente, ed in forma indiretta.

Nelle cartelle agrarie le gravezze, secondo la legge del 1887, e ancor più rendendole a brevissima scadenza fissa secondo la legge del 1888, sono enormi.

Ora una legge, che ebbe a base la soddisfazione di un bisogno urgentissimo dell'agricoltura, votata in un momento di crisi intensa, comechè incipiente, una legge che esordisce con siffatte fiscalità, ove anche mancassero altre ragioni che possano condannarla alla ste-

rilità, pel solo effetto delle tasse è destinata a non produrre verun effetto utile.

Rilevo però che non la sola fiscalità è stata la causa dell'insuccesso della legge; ma appunto perchè altre cause aventi origine nelle condizioni economiche ed, in ispecie, fondiaria ed agricole del paese, ne rendevano contestabile la larga e proficua applicazione, la fiscalità almeno avrebbe dovuto essere assolutamente negativa. Questo io noto perchè vale a giustificare il presente disegno di legge e ad incoraggiare il Governo ad andare innanzi nel sistema di sgravi, ed in particolare su ciò che riguarda i quarantanove centesimi per cento che pesano per il titolo di ricchezza mobile.

A far sparire questa tassa, o a scemarla almeno, non si è trovata una difficoltà tecnica o finanziaria, in rapporto, cioè, alle condizioni del bilancio, ma una difficoltà consistente nella cura doverosa di non offendere il principio di eguaglianza, il diritto o l'etica politica.

Se su tutti i redditi di egual natura ritensi debba pesare la ricchezza mobile, di certo non può andarne esente il credito agrario. E non sostengo privilegi; ma nego che dal credito agricolo s'ottenga propriamente tal reddito che possa essere colpito dalla tassa di ricchezza mobile nella misura voluta dalla legge vigente.

Per evitare intanto l'offesa fatta in modo formale al principio di eguaglianza nelle tasse, mi consenta il signor ministro di agricoltura e commercio che io gli dica come, quantunque non sia sua competenza lo escogitare i relativi modi, ei possa cooperare a trovarli; e allora si avvedrà che ve ne sono.

La ricchezza mobile quale si applica all'esercizio del credito agrario, basta da sè per continuare a deprimere qualsiasi sviluppo delle cartelle e dei correlativi mutui agrari; dappoichè essendo incontestato che numerose maniere di mutuo sfuggono alla tassa di ricchezza mobile, il risparmio preferirà cotesto collocamento a quello che, in causa delle forti tasse, riesce oneroso al debitore, meno proficuo al creditore. Spero frattanto che, dovendosi tornar sopra l'argomento del credito agrario, in una prossima occasione si possa proporre qualche cosa di meglio ancora del progetto in discussione.

La seconda osservazione che volevo fare è all'indirizzo dell'amico e collega senatore Caval-

lini. Egli ha detto, i mutui non possono essere fatti a meno del 6 per cento, che in sostanza è un frutto gravoso trattandosi di dover investire i capitali in miglioramenti agrari o in anticipazioni agli agricoltori.

Ma che cos'è il 6 per cento? soggiunge il senatore Cavallini. I mutui si fanno o all'8, al 9, al 16, al 18 e ancor più per cento, egli osserva. Ma noti, onor. Cavallini, nel 1887, secondo la legge, non si sarebbe mai potuto andare oltre quella misura d'interessi che il Governo riservò a sè stesso di prestabilire.

Perchè uno dei più grossolani errori di scienza e di amministrazione, e oso dire di senso comune, di quella legge, è proprio questo, che si crede, come nei villaggi si stabiliscono le assisie o il prezzo del pane e del pesce, che si potesse con buoni effetti economici prestabilire il prezzo del prestito del denaro, ossia la misura del suo interesse; e però il ministro riservò a sè per tutta l'Italia, quasi che le condizioni fossero identiche in tutte le contrade di essa, di fissare l'unica misura d'interesse nei mutui ipotecari e agrari.

È vero che il ministro non deve fissare che il *massimo*, come massimo si chiamano i noli delle società di navigazione sovvenzionate, richiamo l'attenzione dell'onor. ministro delle poste, per i trasporti marittimi. Ma si sa che cosa significhino praticamente i *massimi*; i *massimi* sono l'unica unità di cui si valgono coloro che ne hanno il diritto, epperò riescono inutili dove coincidano col prezzo naturale, rendono gravoso o impossibile il servizio ove lo si faccia pagare più del giusto o meno.

E di vero, supponiamo che il ministro fissi ai mutui agrari, in un anno di abbondanza, il limite del 6 per cento; in questo caso io prevederei: emissione di cartelle, *zero*; mutui, *zero*. E perchè? Perchè non avendo gl'Istituti capitali propri da imprestare, e dovendoli comprare per prestarli a loro rischio, più caro del 6 per cento, nè cartelle a bassissimo saggio venderebbero, nè mutui potrebbero fare.

Un secondo anno, supponiamo che il ministro stabilisca il 7 per cento; in qualche contrada dove sovrabbondi capitale e grande sia la fiducia verso l'Istituto emittente, si farà qualche emissione di cartelle e qualche mutuo; ma dove il bisogno è maggiormente intenso, e però scarso e ricercatissimo vi è il capitale, si avrà *zero*

emissione, *zero* mutui. Si eleverà in un terzo anno all'8 il limite dell'interesse? E anche in tal caso la regione per la quale col 7 sarebbe stato ben servita, ne potrà riuscire danneggiata, perchè difficilmente l'Istituto non si varrà delle facoltà; mentre l'8 nemmeno basterà per un'altra regione o parte di essa.

Ora, il fardello veramente medioevale di riservare al Governo la determinazione della misura dell'interesse, mentre non si ha veruna garanzia della potenzialità a mutuare, sarebbe stato bene di non sovrapporre nel carico della legge del 1887 che era già abbastanza aggravato. Se ne comprese l'errore; e che cosa si fece? Con una disposizione, la cui portata, penso, non sia stata nemmeno osservata prima che la Commissione permanente di finanza si occupasse della legge in discussione, con una disposizione introdotta nella legge modificativa del 1888, si rende verosimile l'inconveniente lamentato dal collega Cavallini, cioè che i mutui producano un interesse effettivo del 15, del 20 e ancor più per cento. Dappoichè con la legge del 1888 si è detto che al Governo è riservata la facoltà di permettere che le somme dei mutui anzichè pagarle in denaro, dag'Istituti si paghino ai mutuatari in cartelle agrarie ragguagliate al loro valore nominale.

Ora, senta, onor. ministro, quando certi principi si affermano, in nome della scienza e un po' anche della logica è bene che vengano consacrati dall'esperienza.

Una legge con due disposizioni cotanto contraddittorie fra loro non troverà mai conforto nell'esperienza, non può produrre buoni effetti.

Se ha da avere valore pratico la innovazione apportata con la legge del 1888, per dati luoghi il Governo permetterà che si diano cartelle anzichè danaro. Ma per dove lo permetterà?

Per Milano, dove le cartelle emesse dalla Cassa di risparmio avrauno un valore, molto probabilmente alla pari, e se l'interesse fosse elevato, anche superiore alla pari, specie se avessero durata superiore ad un anno, per Milano, dico, il Governo non avrà da esercitare quella facoltà.

Lo farà per Bari? e ho il dolore di dire, anche per Catania? Se lo farà per Bari o per Catania, la cartella sarà uno straccio se è emessa da un Istituto locale. E allora colà si può verificare l'assurdo temuto dal collega Cavallini, che, dandosi cento a mutuo in cartella

agraria valutata al suo valore nominale, questo cento potesse valere solamente cinquanta o sessanta di effettivo, il che sarebbe la disperazione del mutuario. Allora col sistema aleatorio di governo dell'Istituto, che naturalmente è destinato a fallire, si preparano delle catastrofi locali in danno di proprietari e coltivatori, non che di possessori di titoli cosiffatti che diventano materia di giuoco, e che si vendono e comperano in ragione sempre inversa del loro valore nominale. Ma in questo caso lo scrupolo di prestabilire il saggio del mutuo dove se ne va?

« Come può coesistere la legge del 1887, la quale esige che i mutui sieno fatti in danaro effettivo, (il che costituisce un sistema del tutto opposto a quello della legge del 1869, che fece naufragio appunto perchè i mutui si facevano con buoni o biglietti, con carta cioè, che valore non era), come può coesistere, dico, la legge del 1887 e quella del 1888 con le correlative anomalie?

« Come sarà osservato il concetto di eguaglianza nel regime del credito agrario per tutte le regioni italiane, quando per alcune vi sarà mutuo in danaro effettivo a interesse limitato per legge, mentre per altre vi sarà mutuo in cartelle al valore nominale, cioè a interesse sostanzialmente libero e bene spesso eccessivamente elevato?

« Ma dove i mutui saranno autorizzati in cartelle al valore nominale, essi si moltiplicheranno in ragione degli appetiti, e forse anche della speculazione; potranno sorgere mutui persino simulati.

« La legge intanto esiste; però ho notato, e fo notare all'onorevole Cavallini che non ci sarà nessun ministro, a mio parere, il quale possa ad un tempo dare pratica esecuzione alla legge che gli attribuisce il diritto e il dovere di stabilire il limite dell'interesse dei mutui, e all'altra legge che gli dà il diritto di far mutuare cartelle al loro valore nominale.

« Il ministro sarà obbligato d'attenersi ad uno dei due concetti. Se non che ove egli dia prevalenza alla modificazione introdotta nella legge del 1888, tutta la legge del 1887 è distrutta, ed avremo in fatto di credito agrario una legge peggiore di quella del 1869; se rispetta la prima e considera come non scritta la facoltà di cui

nella legge del 1888, s'incorrerà nell'inconveniente che mutui se ne faranno troppo pochi, o perchè il saggio supererà quello che la piazza potrebbe consentire, o perchè rosterà molto al disotto.

« Questo io ho voluto notare anche per persuadere il collega Pecile che la questione non è solamente in ordine alle tasse, ma è grave e profonda; è nell'organismo della legge sul credito agrario e, nel sistema dei mezzi che devono produrre quell'effetto che era stato preso di mira quale sollievo dell'agricoltura.

« Del resto io sono lietissimo che e senatori e ministri sieno tutti quanti di accordo nel senso di applaudire al concetto ed all'espressione della legge ci appressiamo a votare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

« Passeremo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

« Le Società ed Istituti esercenti il credito agrario, in conformità della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), i quali emettono cartelle agrarie in rappresentanza dei mutui consentiti, pagheranno, a titolo di tassa di bollo e di negoziazione, cent. 10 per ogni cartella da L. 100, e cent. 20 per ogni cartella da L. 200 che metteranno in circolazione.

(Approvato).

Art. 2.

« Per la denuncia da parte delle Società e degli Istituti esercenti il credito agrario agli agenti finanziari della qualità e quantità delle cartelle che emettono, e per le penalità in caso di omessa, ritardata od infedele denuncia, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 71 a 74 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2077 (serie 2ª) sulle tasse di bollo.

(Approvato).

« Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1890

Approvazione del progetto di legge: « Convenzione della ditta Pirelli e C. per un nuovo cavo telegrafico sottomarino Palermo-Ustica » (N. 80).

**PRESIDENTE.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: Convenzione della ditta Pirelli e C. per un nuovo cavo telegrafico sottomarino Palermo-Ustica.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli. Li rileggo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione del 17 febbraio 1890, stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la ditta Pirelli e C. di Milano, per la costruzione, l'immersione e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino dalle coste della Sicilia, presso Palermo, fino a raggiungere il cavo attuale Napoli-Ustica, ad una conveniente distanza dalle coste dell'isola di Ustica.

(Approvato).

Art. 2.

Per il pagamento dell'annualità dovuta alla ditta Pirelli e C., giusta l'articolo precedente, sarà iscritta una maggiore spesa di L. 15,000 al capitolo istituito nel bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, col titolo: « Annualità per l'immersione e la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini », diminuendo di uguale somma lo stanziamento del capitolo intitolato: « Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e delle linee telegrafiche ».

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto in fin di seduta.

**Dimissioni del senatore Giovanni Diana.**

**PRESIDENTE.** Debbo dar comunicazione di una lettera pervenuta stamattina alla Presidenza:

Essa è del tenore seguente:

« Eccellenza,

« Colpito da gravissime ed irreparabili sventure, ma con la coscienza di non avere deviato di una linea dalla via retta, dopo aver veduto distrutto il mio vistoso patrimonio, mi trovo anche sottoposto ad un procedimento penale.

« Affronto con animo tranquillo il giudizio, perchè so che se di una cosa mi si può accusare è soltanto di aver avuta cieca fiducia in chi non ne era degno.

« Desidero anzi che si faccia piena ed intera luce sul mio operato, e che su di esso si pronunzi una severa ed imparziale sentenza.

« Ma non volendo turbare le serene aule del Senato con piati giudiziari e distoglierlo da altre sue gravi occupazioni, sono venuto nella determinazione di rinunziare con vivissimo rammarico dell'animo mio a far parte dell'altissimo Consesso, al quale ebbi l'onore per parecchi anni di appartenere.

« Voglia pertanto l'E. V. procurarmi il singolare favore di far accettare dal Senato le mie dimissioni, e ne abbia le mie più sentite azioni di grazie.

« Con profondo ossequio e perfetta osservanza, mi confermo

« Dell'E. V.

« Devotissimo,

« March. GIOVANNI DIANA.

« Roma, 27 marzo 1890.

« A Sua Eccellenza

« Il presidente del Senato »

Come il Senato sa, l'art. 98 del regolamento prescrive quanto appresso:

« Occorrendo che un senatore intenda rinunziare le sue funzioni, egli dichiarerà per iscritto la sua risoluzione al presidente, il quale, comunicata tale dichiarazione al Senato ne prenderà atto pubblicamente ».

In conseguenza di che io prendo atto delle dimissioni da senatore inviate dal march. Giovanni Diana.

Approvazione dei due progetti di legge: « Autorizzazione di spesa straordinaria di lire 17,500,000 da iscriversi nel bilancio della guerra negli esercizi finanziari 1889-90 e 1890-91 per provvista di nuova polvere da fucile e per la costruzione di un nuovo polverificio » (N. 69); « Autorizzazione della spesa di lire 10,600,00 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per il 1890 » (N. 72).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Autorizzazione di spesa straordinaria di L. 17,500,000 da iscriversi nel bilancio della guerra negli esercizi finanziari 1889-90 e 1890-91 per provvista di nuova polvere da fucile e per la costruzione di un nuovo polverificio ».

Prego il signor senatore segretario Corsi Luigi di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. ne dà lettura. (V. stampato n. 69).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di L. 17,500,000 per fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, relative munizioni, ecc., da assegnarsi:

L. 14,500,000 all'esercizio 1889-90;

L. 3,000,000 all'esercizio 1890-91.

Tali somme saranno aggiunte ai relativi capitoli dei due esercizi.

(Approvato).

#### Art. 2.

La somma di L. 17,500,000 sarà così impiegata:

L. 14,500,000 per il cambio del munizionamento delle armi portatili;

L. 3,000,000 per la costruzione di un polverificio.

(Approvato).

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Autorizzazione della spesa di L. 10,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per il 1890.

Prego il signor senatore segretario Corsi L. di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per l'anno finanziario 1890-91 la somma di L. 10,600,000 così ripartita:

- L. 900,000 per approvvigionamenti di mobilitazione;
- » 3,000,000 per fabbricazione di artiglierie di gran potenza;
- » 3,200,000 per l'armamento delle fortificazioni;
- » 3,500,000 per fabbricazione di fucili e moschetti mod. 1870, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie, e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti.

L. 10,600,000

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione di questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà or ora a scrutinio segreto cogli altri testè approvati.

Discussione del progetto di legge: « Proroga al 31 dicembre 1890 dei poteri conferiti al collegio arbitrale silano » (N. 84).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca:

Proroga al 31 dicembre 1890 dei poteri conferiti col collegio arbitrale silano.

Prego gli onorevoli ministri di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici di

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1890

rappresentare in questa discussione in loro collega ministro delle finanze.

Prego dar lettura del presente disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È prorogato a tutto l'anno 1890 il termine assegnato con la legge 3 febbraio 1887, n. 4309 (serie 3ª), al collegio arbitrale silano per condurre a termine la decisione degli affari di sua competenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il signor relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore CAPONE, *relatore*. Io volevo fare una semplicissima preghiera al Senato, perchè appoggiasse la raccomandazione dall'Ufficio centrale rivolta al Governo, in occasione del presente disegno di legge. Vorrei ora sapere che cosa ne pensi il ministro.

Non si tratta di un ordine del giorno, ma di semplice raccomandazione rivolta al Ministero per sollecitare provvedimenti opportuni.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dichiaro che il Governo accetta la sua raccomandazione, ed aggiungo che a stento ha concesso questa proroga.

Ma questa è l'ultima proroga e cesseranno poi tutte le ragioni che sono d'impedimento al progresso dell'agricoltura.

Senatore CAPONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAPONE, *relatore*. La raccomandazione che si fa al Governo non è soltanto per porre termine alle questioni che riguardano la Sila, ma ancora perchè si facciano finire una buona volta anche tutte le questioni demaniali diventate ormai quasi secolari con danno di tutti.

S'ecceitava quindi il Governo a trovare un provvedimento davvero, efficace per riescire finalmente alla soluzione della grave ed importantissima questione.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Trasmetterò al mio collega delle finanze, da cui dipendono gli affari demaniali, la raccomandazione fatta dall'onor. relatore.

Lo posso intanto assicurare che si sta lavorando per raggiungere lo scopo cui egli allude.

Nel mio Ministero ci è una Commissione presieduta dall'onorevole Spaventa che si occupa appunto di questa materia.

Speriamo che quanto prima si vedranno i risultati di questi studi e così protranno i desideri espressi dall'Ufficio centrale essere pienamente esauditi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà a scrutinio segreto.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta d'oggi per alzata e seduta.

Dopo di che l'ordine del giorno essendo esaurito, sarà poi stabilita la nuova seduta ed i signori senatori ne saranno avvertiti a domicilio.

Intanto però mi pare utile di prevenire il Senato che sarebbe mia intenzione di riconvocarlo per il 15 del prossimo aprile, e di porre all'ordine del giorno se non per primo, per uno dei primi progetti di legge, quello intorno alla riforma delle Opere pie. Nello stesso tempo rivolgo preghiera ai signori relatori delle Commissioni e degli Uffici centrali acciò mi pongano in grado di effettuare il mio divisamento.

Ora si procede all'appello nominale.

(Il senatore segretario Celesia fa l'appello nominale).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dei lavori pubblici.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore, per incarico del mio collega, il ministro d'agricoltura e commercio, di presentare un progetto di legge, già approvato dall'altra Camera, contenente disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1889 sui consorzi d'irri-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1890

gazione e derivazione di acque per usi industriali.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione, fatta a nome del suo collega ministro di agricoltura e commercio, del disegno di legge intorno a disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1889 sui consorzi d'irrigazione e derivazione di acque per usi industriali.

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici per il suo esame.

**Risultato di votazione segreta.**

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Spesa straordinaria di L. 81,000 da pagarsi alla ditta Fratelli Valerio quale indennità per l'atterramento di un laghetto presso l'Ospedale Maggiore di Milano:

Votanti . . . . . 73

Favorevoli . . . . . 62

Contrari . . . . . 11

(Il Senato approva).

Tasse sulle cartelle agrarie;

Votanti . . . . . 72

Favorevoli . . . . . 61

Contrari . . . . . 11

(Il Senato approva).

Convenzione colla ditta Pirelli per un nuovo cavo sottomarino Palermo-Ustica:

Votanti . . . . . 73

Favorevoli . . . . . 60

Contrari . . . . . 13

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria di L. 17,500,000 sui bilanci della guerra 1889-90 e 1890-91 per provviste di nuove polveri e per la costruzione di nuovo polverificio:

Votanti . . . . . 73

Favorevoli . . . . . 61

Contrari . . . . . 12

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa di L. 10,000,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per il 1890-91:

Votanti . . . . . 73

Favorevoli . . . . . 59

Contrari . . . . . 14

(Il Senato approva).

Proroga dei poteri conferiti al collegio arbitrale silano;

Votanti . . . . . 72

Favorevoli . . . . . 60

Contrari . . . . . 12

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle 6 35.

# RESOCONTO

dei lavori legislativi del Senato del Regno durante il primo e secondo periodo della 4<sup>a</sup> sessione della XVI legislatura  
dal 25 novembre 1889 al 29 marzo 1890.

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
1	Ordinamento della giustizia amministrativa.	26 novembre 1889	3 dicembre 1889
2	Stato degl'impiegati civili . . . . .	26 »	29 novembre
3	Istituzione di scuole superiori di architettura	28 »	19 marzo con ordine del giorno
4	Proroga della facoltà di emissione dei biglietti delle banche e del corso legale .	21 dicembre	23 dicembre
5	Convalidazione del regio decreto 29 febbraio 1888, n. 5221 (serie 3 <sup>a</sup> ), e abolizione dei dazi differenziali . . . . .	21 »	23 »
6	Sulle istituzioni di pubblica beneficenza . .	23 »	allo studio presso il re- latore
7	Disposizioni sullo stato delle persone della Famiglia Reale . . . . .	7 febbraio 1890	18 marzo 1890
8	Dichiarare il sepolcro Cairoli monumento nazionale . . . . .	17 »	18 »
9	Sul personale di pubblica sicurezza . . . .	17 »	24 »
10	Conversione in legge dei regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535 e 12 gennaio 1890, n. 6594, in esecuzione degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza . . . . .	17 »	20 »
11	Facoltà al ministro dell'interno di mettere in libertà i domiciliati coatti giusta l'articolo 76 della legge 20 marzo 1865, alleg. B	17 »	19 »
12	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1889-90 . . . . .	17 »	26 »
13	Trasporto di somme da uno ad altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90 . . . . .	17 »	21 »
14	Approvazione della maggiore spesa di lire 2597 90 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 .	17 »	20 »

Discussioni, f. 64.

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	D A T A della loro presentazione	D A T A della loro approvazione
15	Approvazione della maggiore spesa di lire 11,985 61 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 . . . . .	17 febbraio 1890	20 marzo 1890
16	Approvazione della maggiore spesa di lire 61,870 96 a saldo delle contabilità relative al capitolo n. 6 « Stati maggiori e comitati » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 . . . . .	17 »	20 »
17	Approvazione della maggiore spesa di lire 8072 28 a saldo delle annualità nette dovute per gli esercizi finanziari 1885-86, 1886 87 e 1887-88 alla Società italiana delle strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica; in corresponsivo delle linee di sua proprietà . . . . .	17 »	20 »
18	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 5122 60 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 138 « Acquisto dell'uso di un palazzo in Londra per la regia ambasciata italiana ed altre spese accessorie di contratto e restauro (legge 3 febbraio 1887, n. 4306) » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 marzo 1890	24 »
19	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1015 09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 42 « Stipendi agli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	21 »
20	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1308 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Fitto di locali — Lotto (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
21	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 3646 35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 84 « Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	D A T A della loro presentazione	D A T A della loro approvazione
22	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1,853 62 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90 « Stipendi agl'impiegati delle saline (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1888-89	11 marzo 1890	24 marzo 1890
23	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 39,369 80 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Ministero (Spese d'ufficio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
24	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 14,828 96 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
25	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 14,153 56 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
26	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 49,299 23 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1888 89 . . . . .	11 »	24 »
27	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 13,433 78, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Ministero (Spese d'ufficio) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888 89 . . . . .	11 »	24 »
28	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 75,384 26, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni e indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi a cattedre universitarie, a cattedre per l'insegnamento nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nautici e nelle scuole normali, e per concorsi nel personale dirigente amministrativo » dello		

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
	stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 marzo 1860	24 marzo 1890
29	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 26,027, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 « Indennità di trasferimento agli impiegati dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
30	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 8073, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Spese per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89. . . . .	11 »	24 »
31	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1719 73, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14 « Spese di manutenzione, riparazione e adattamento di locali della amministrazione centrale » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
32	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 20,041 11 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
33	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 3398 97 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 24 « Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
34	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 92,642 50 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
35	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di		

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
	L. 1881 58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 63 « Assegni di disponibilità (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1888-89	11 marzo 1890	24 marzo 1890
36	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 28,200 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 « Indennità e traslocamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
37	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di Lire 81,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Ispezione e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
38	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 9000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-1889 . . . . .	11 »	24 »
39	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 2700 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Amministrazione provinciale, gratificazioni e spese di estatatura » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
40	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 84,160 68 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Competenze ad ufficiali e guardie di pubblica sicurezza per trasferte e permutamenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-1889 . . . . .	11 »	24 »
41	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 20,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 45 « Servizio sanitario, istruzione, casermaggio ed altre spese per agenti ed allievi guardie di pubblica sicurezza » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
42	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 14,401 17 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale		

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
	(spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1888-89 . . .	11 marzo 1890	24 marzo 1890
43	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 270,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 10 « Carabinieri reali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89. . . . .	11 »	24 »
44	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 30,000 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 11 « Corpo veterani ed invalidi » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89. . . . .	11 »	24 »
45	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 127,622 33 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 12 « Corpo e servizio sanitario » dello di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888 89 . . . . .	11 »	24 »
46	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 156,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Corpo del Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1888-89. . . . .	11 »	24 »
47	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 14,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
48	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 24,300 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
49	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 843,600 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 22 « Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione »		

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
	dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89. . . . .	11 marzo 1890	24 marzo 1890
50	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 444,600 49 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . .	11 »	24 »
51	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di lire 740,352 55 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Foraggi ai cavalli dell'esercito » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
52	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 103,344 91 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 « Casermaggio per la truppa, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888 89 . . . . .	11 »	24 »
53	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 22,882 07 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 32 « Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
54	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 2,617,362 31 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Spese per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89	11 »	24 »
55	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1580 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 1 « Ministero - Personale (spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89 . . . . .	11 »	24 »
56	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 19,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Casermaggio, corpo di guardia ed illuminazione » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89	11 »	24 »

100

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
57	Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 20,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36: « Materiale per la manutenzione del naviglio esistente » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1888-89.	11 marzo 1890	24 marzo 1890
58	Transazione della causa colla ditta Minneci già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia . . . . .	11 »	24 »
59	Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi nella magistratura . . . . .	11 »	27 »
60	Disposizioni circa l'ammissione e le promozioni nella magistratura . . . . .	11 »	allo studio presso il relatore
61	Autorizzazione alle provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre per eccedere con la sovrimposta del 1890 la media del triennio 1884-85-86 . . . . .	11 »	27 marzo
62	Autorizzazione ai comuni di Croce Mosso, Jenne e Petrella Salto a vincolare contesimi addizionali in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 a favore della Cassa depositi e prestiti per ammortamento di mutui, ed ai comuni di Diano Borello e Piovera ad eccedere la detta media pel solo esercizio del 1889 . . . . .	11 »	27 »
63	Approvazione delle eccedenze d'impegni su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione pel 1888-89, risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso . . . . .	11 »	24 »
64	Continuazione alla famiglia del principe Amedeo di Savoia duca d'Aosta, dell'appannaggio già ad esso assegnato . . .	17 »	24 »
65	Provvedimenti relativi al modo di pagamento delle spese di costruzioni delle linee ferroviarie indicate nell'art. 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785, e nell'art. 4 della legge 28 luglio 1888, n. 5550 (serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	17 »	27 »
66	Approvazione della maggiore spesa di lire 13,656 54 a saldo di credito dell'Amministrazione dei telegrafi austro-ungarica per la corrispondenza telegrafica internazionale scambiata con l'Amministrazione italiana durante l'esercizio 1887-88 . . .	17 »	20 »

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	DATA della loro presentazione	DATA della loro approvazione
67	Approvazione della maggiore spesa di lire 1,010,000 per la sistemazione delle contabilità relative al capitolo n. 37bis « Spesa per i distaccamenti d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88 . . . . .	17 marzo 1890	27 marzo 1890
68	Autorizzazione per la iscrizione di L. 3,000,000 sul capitolo 38 « Spese d'Africa » del bilancio del Ministero della guerra (esercizio finanziario 1889-90) per il pagamento dei premi di arrolamento ai militari del corpo speciale . . . . .	17 »	27 »
69	Autorizzazione di spesa straordinaria di lire 17,500,000 da iscriversi nel bilancio della guerra nell'esercizio finanziario 1889-90 .	17 »	28 »
70	Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891 .	17 »	allo studio presso il re- latore
71	Modificazioni alle leggi postali . . . . .	18 »	Idem
72	Autorizzazione della spesa di L. 10,600,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio della guerra per il 1890-91 . .	19 »	28 marzo
73	Trattato di commercio con l'Aussa . . .	19 »	27 »
74	Conversione in legge di tre reali decreti del 29 agosto, 28 settembre e 24 novembre 1889 riguardanti eccedenze di sovrimposte comunali sul limite medio del triennio 1884-85-86 . . . . .	19 »	27 »
75	Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 1,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di munizioni di nuovo tipo . . . . .	19 »	27 »
76	Autorizzazione di una maggiore spesa di L. 3,500,000 sul bilancio della marina, esercizio 1889-90, per acquisto di carbon fossile	19 »	27 »
77	Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 . .	22 »	allo studio presso il re- latore
78	Convalidazione di regi decreti autorizzanti prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'eserc. 1889-90	22 »	27 »
79	Tassa sulle cartelle agrarie . . . . .	24 »	28 »
80	Convenzione colla ditta Pirelli per un nuovo cavo sottomarino Palermo-Ustica . . .	24 »	28 »

Numero d'ordine dei progetti di legge	TITOLO DEI PROGETTI DI LEGGE presentati, discussi ed approvati, ed in esame presso le Commissioni	D A T A della loro presentazione	D A T A della loro approvazione
81	Spesa straordinaria di L. 81,000 da pagarsi alla ditta fratelli Valerio, di Milano, quale indennità per l'interramento di un laghetto presso l'Ospedale Maggiore di detta città	24 marzo 1890	28 marzo 1890
82	Convalidazione del decreto reale 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e prodotti saccarinati . . . . .	26 »	allo studio della Commissione di finanza
83	Conversione in legge del decreto 26 luglio 1888 col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina . . . . .	26 »	Idem
84	Proroga al 31 dicembre 1890 dei poteri conferiti al collegio arbitrale silano . . . . .	26 »	28 marzo 1890
85	Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali . . . . .	26 »	allo studio presso il relatore dell'Ufficio centrale
86	Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89. . . . .	26 »	in istato di relazione
87	Spesa straordinaria per la sistemazione nel palazzo Albergo Arti di proprietà del comune di Modena degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città . . . . .	26 »	allo studio presso il relatore dell'Ufficio centrale
88	Autorizzazione ai comuni di Bobbio, Cassinelle, Castagnole ed altri, nonchè a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86	26 »	allo studio della Commissione speciale
89	Autorizzazione per modificare con decreto reale la tariffa dei tabacchi . . . . .	27 »	allo studio presso la Commissione di finanza
90	Disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1889 sui Consorzi d'irrigazione di acque per usi industriali . . . . .	28 »	»

## RIASSUNTO

---

Disegni di legge presentati . . . . .	N. 90
"    discussi ed approvati. . . . .	N. 77
"    rimasti a discutere . . . . .	" 13
	<hr/>
TOTALE . . . . .	N. 90

Petizioni presentate . . . . .	" 35
"    riferite . . . . .	" 2
Sedute pubbliche del Senato . . . . .	" 23

*Dalla Segreteria del Senato, il 30 marzo 1890.*

## XXIV.

## TORNATA DEL 21 APRILE 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Comunicazioni — Annunzio di una domanda d'interpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio intorno alla espulsione dal Regno di alcuni corrispondenti di giornali esteri — Sorteggio degli Uffici — Commemorazione del senatore Enrico Castellano e parole del presidente del Consiglio — Presentazione di un progetto di legge — Inversione dell'ordine del giorno — Discussione del disegno di legge per concorso dello Stato nella spesa per la Esposizione nazionale di Palermo — Osservazioni del senatore Rossi A., relatore, e Majorana-Calatabiano e risposte del ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e dei due articoli del progetto di legge — Discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Discorso del senatore Zini.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il ministro dell'agricoltura, industria e commercio.

Intervengono successivamente i ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del tesoro e della guerra.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta del 28 marzo che viene approvato.

**Sunto di petizioni.**

**PRESIDENTE.** Ora si darà lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

« N. 36. La Deputazione provinciale di Torino fa voti perchè colla nuova legge sulla pubblica sicurezza non vengano di soverchio aggravate di spese le provincie.

« 37. La Deputazione provinciale di Belluno domanda che nel disegno di legge per modificazioni alle leggi postali venga introdotta una disposizione che esenti dalla francatura postale le corrispondenze ed atti delle amministrazioni provinciali.

« 38. La Deputazione provinciale di Treviso fa domanda identica alla precedente.

« 39. La Deputazione provinciale di Padova fa domanda identica alla precedente.

« 40. La Deputazione provinciale di Rovigo fa domanda identica alla precedente.

« 41. Il Circolo monarchico elettorale « La Riforma » di Milano esprime il voto che venga approvato il disegno di legge sugli istituti della pubblica beneficenza con quelle modificazioni che valgano a migliorarlo.

« 42. La Deputazione provinciale di Udine domanda che nel disegno di legge per modificazioni alle leggi postali venga introdotta una disposizione che esenti dalla francatura postale

le corrispondenze ed atti delle amministrazioni provinciali.

« 43. Parecchi abitanti di Napoli, sottoscritti in 120 cartelle (moduli di petizioni a stampa), domandano che dal Senato non venga approvato il disegno di legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

« 44. Parecchi abitanti della diocesi di Piacenza fanno istanza simile alla precedente (mancante dell'autentica).

« 45. La Deputazione provinciale di Vicenza fa domanda al Senato che nel disegno di legge per « Modificazioni alle leggi postali » venga introdotta una disposizione che esenti dalla francatura le corrispondenze ed atti delle amministrazioni provinciali ».

#### Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura di un elenco di omaggi.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Fanno omaggio al Senato:

La signora Matilde Caselli, di un suo libro di poesie intitolato *Savoia e Hohenzollern*;

Il signor Tito Cellini, di un libro del senatore Alvisi col titolo *Interessi politici dei diversi Stati d'Europa nelle questioni orientali*;

Il ministro delle finanze, dell'*Annuario amministrativo delle finanze e del Tesoro per l'anno 1890*;

Il sindaco di Modena, del *Volume degli atti di quel Consiglio comunale per l'anno amministrativo 1888-89*;

Il prof. Raffaele Tarantelli, di un suo opuscolo col titolo *Amore ed associazione, Legge sull'obbligo del lavoro*;

I rettori delle R. Università degli studi di Roma, Pavia, Palermo e Siena, dell'*Annuario di quelle R. Università per il corrente anno scolastico 1889-90*;

Il dottor Michele Lacava, di un suo libro intitolato *Mario Pagano*;

La ditta editrice Drucher e Tedeschi, di un volume del prof. Carlo Belviglieri col titolo *Scritti storici*;

Il prof. Guglielmo De Sanctis, di un suo opuscolo intitolato *Gli affreschi di Cesare Mac-carì nella sala del Senato*;

Il signor G. L. Passerini, di un suo *Scritto sulla terra e sul castello di Artimino*;

Il senatore G. B. Borelli, del libro secondo della sua pubblicazione intitolata *Bovesani illustri*;

Il senatore Marco Tabarrini, di un suo *Discorso sopra Giacomo Zanella, letto nel teatro Olimpico di Vicenza il 19 maggio 1889*;

La Camera di commercio ed arti di Venezia, di un libro intitolato *Navigazione e commercio di Venezia nell'anno 1888*;

Il collegio dei professori della R. Università di Siena, del fascicolo 2° del volume VI di una pubblicazione intitolata *Studi senesi nel Circolo giuridico della R. Università*;

Il senatore Jacopo Moleschott, di un suo *Discorso intorno a Filippo Pacini, pronunciato a Pistoia il 23 agosto 1885*, e dell'opera intitolata *Giuseppe Pasolini, memorie raccolte da suo figlio* e di altro volume della stessa opera tradotta in inglese.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Giuseppe Borselli, per ragioni di salute e di età, non potendo intervenire al Senato, chiede un congedo illimitato.

Anche il senatore Sprovieri chiede un congedo per motivi di salute.

Il senatore Guarneri scusa la sua assenza per ragioni private.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono concessi.

#### Comunicazioni.

PRESIDENTE. Sono giunte alla Presidenza nove comunicazioni del Ministero delle finanze, con le quali si trasmettono alcune modificazioni all'inventario dei beni mobili e stabili della Corona, e sono:

1. Inventario della regia tenuta del Tomolo. Casa dei Buffolotti;

2. Inventario dei beni immobili in dotazione della Corona in Torino. Scarico di quelli al borgo Dora ceduti al Municipio;

3. Inventario dei mobili della regia villa di Stupinigi. Scarico di mobili restituiti agli eredi dell'ex duca di Modena;

4. Inventario dei mobili del regio palazzo

di Torino. Scarico di quelli restituiti agli eredi dell'ex duca di Modena;

5. Reale tenuta di San Rossore. Scarico di terreni espropriati per i lavori al Serchio;

6. Inventario immobili a Sant'Andrea al Quirinale in dotazione alla Corona;

7. Scarico di mobili dall'inventario della regia villa la Petraia;

8. Scarico di mobili dall'inventario del regio palazzo Pitti in Firenze;

9. Variazioni all'inventario delle reali tenute di Tombolo, Coltano e Malaventre.

Do atto al signor ministro delle finanze delle comunicazioni di questi atti di variazioni d'inventario in alcuni possedimenti facenti parte della dotazione della Corona, i quali saranno depositati in segreteria secondo prescrive la legge 27 giugno 1880, n. 5517.

#### Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare il presidente del Consiglio sull'espulsione dal Regno di alcuni corrispondenti esteri.

« CLEMENTE CORTE ».

Questa mane dallo stesso signor senatore Corte ho ricevuto avviso esser egli caduto malato qui in Roma; perciò si statuirà poi a suo tempo intorno a questa interpellanza.

#### Commemorazione del senatore Enrico Castellano.

PRESIDENTE. Con l'animo dolente debbo comunicarvi, signori senatori, la morte del collega nostro; avv. Enrico Castellano.

Deputato per quattro legislature, la VIII, la XII, la XIII e la XIV; senatore dal 16 novembre 1882, Enrico Castellano, nei due rami del Parlamento lascia amici non pochi, non pochi estimatori dell'animo buono e dell'ingegno elet-tissimo.

Avvocato di grido, nel diritto civile e commerciale molto perito, lascia nel foro napoletano un nome onorato e caro.

Nella Camera dei deputati, dove soprattutto si svolse la sua politica attività, rimane memoria

durevole della operosità e della facondia colla quale spesso fece manifesta la cultura e dottrina onde andava adorno.

Era nato a Napoli l'11 marzo 1825; a Napoli morì il 12 aprile 1890.

E Napoli che gli diede, finchè visse, ogni maggiore attestazione di stima e di fiducia, deputandolo a suo rappresentante e nei Consigli locali e nella Camera, morto lo onorò di rammarico e di lagrime.

A quel rammarico, a quel cordoglio si associa oggi il Senato.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa ai tributi di lode resi al senatore Castellano.

È cosa verissima che alla Camera e al Senato egli diede prova del suo eletto ingegno e dei suoi studi; ed il rammarico per la sua morte non può essere che sentito e profondo.

#### Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. procede al sorteggio degli Uffici, che riescono così composti:

#### UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto  
S. A. R. il Principe Tommaso  
Acquaviva  
Acton Ferdinando  
Alfieri  
Amore  
Arcieri  
Artom  
Atenolfi  
Auriti  
Barracco  
Berardi  
Bertini  
Boncompagni-Ludovisi  
Bonelli Cesare  
Bonelli Raffaele  
Camerata-Scovazzo

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

Canonico  
 Casalis  
 Casaretto  
 Cavagnari  
 Cencelli  
 Collacchioni  
 Colombini  
 Compagna  
 Corsi Tommaso  
 Corte  
 Delfico  
 De Martino  
 De Siervo  
 Di Bagno  
 Di Revel  
 Di Sartirana  
 Eula  
 Fasciotti  
 Fazioli  
 Finali  
 Fontanelli  
 Fossombroni  
 Gamba  
 Griffini  
 Lauri  
 Macry  
 Malvezzi  
 Marignoli  
 Martinelli  
 Migliorati  
 Montanari  
 Nitti  
 Pasolini  
 Pallieri  
 Perazzi  
 Pessina  
 Piedimonte  
 Podestà  
 Rega  
 Ridolfi  
 Rossi Alessandro  
 Secondi Riccardo  
 Tamaio  
 Tasca  
 Torielli Giuseppe  
 Torre Federico  
 Verga Andrea  
 Vitelleschi  
 Zoppi

## UFFICIO II.

Acton Guglielmo  
 Arezzo  
 Assanti  
 Bargoni  
 Borelli  
 Borselli  
 Bruzzo  
 Caccia  
 Calabiana  
 Cannizzaro  
 Cantani  
 Capone  
 Celesia  
 Cocozza  
 Cremona  
 Cucchiari  
 D'Adda  
 D'Ancona  
 Della Rocca  
 Delle Favare  
 De Sauget  
 Devincenzi  
 Di Moliterno  
 Di Scalea  
 Dossena  
 Duchoquè  
 Figoli  
 Fornoni  
 Giacchi  
 Guarneri  
 Guicciardi  
 Inghilleri  
 Jacini  
 Lacaita  
 Lampertico  
 Magliani  
 Martinengo  
 Mirabelli  
 Pacchiotti  
 Palmieri  
 Paternostro  
 Pecile  
 Petri  
 Piotracatella  
 Polti  
 Ricci  
 Robecchi  
 S. Cataldo

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

Schiavoni  
 Secondi Giovanni  
 Semmola  
 Serafini  
 Spaventa  
 Sprovieri  
 Tamborino  
 Tittoni  
 Todaro Francesco  
 Torrigiani  
 Trocchi  
 Vallauri  
 Vallotti  
 Valmarana  
 Vigliani  
 Villari  
 Visconti Guido  
 Zini

UFFICIO III.

Allievi  
 Angioletti  
 Annoni  
 Avogadro  
 Barbavara  
 Bardesono  
 Bartoli  
 Benintendi  
 Beretta  
 Bertolè-Viale  
 Betti  
 Boncompagni-Ottoboni  
 Bonelli Luigi  
 Borgnini  
 Brioschi  
 Busacca  
 Cadorna Carlo  
 Cadorna Raffaele  
 Calenda  
 Cambray-Digny  
 Castagnola  
 Cavallini  
 Cesarini  
 Consiglio  
 Cordova  
 Dalla Valle  
 Della Verdura  
 Deodati  
 De Riso

De Simone  
 De Sonnaz Giuseppe  
 Dezza  
 Di Sambuy  
 Ellero  
 Farina Agostino  
 Farina Mattia  
 Fiorelli  
 Ghiglieri  
 Giorgini  
 Gravina  
 Irelli  
 Linati  
 Manfredi  
 Manzoni  
 Merlo  
 Messedaglia  
 Michiel  
 Mischi  
 Moleschott  
 Morelli Domenico  
 Moscuza  
 Muratori  
 Pace  
 Pandolfina  
 Petitti  
 Pierantoni  
 Piroli  
 Riberi  
 Saladini  
 Saluzzo  
 Scarabelli  
 Tanari  
 Tenerelli  
 Verdi  
 Verga Carlo  
 Visconti-Venosta

UFFICIO IV.

Bellinzaghi  
 Bordonaro  
 Borromeo  
 Boschi  
 Cagnola  
 Calcagno  
 Camozzi-Vertova  
 Codronchi  
 Colapietro  
 Colonna Gioacchino

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

Colonna Fabrizio  
Cornero  
Cusa  
Danzetta  
De Gasparis  
Della Somaglia  
De Saint-Bon  
Di Santa Elisabetta  
Durando  
Errante  
Ferraris  
Fabri  
Faraldo  
Florio  
Frisari  
Gadda  
Garzoni  
Giuli  
Giuliani  
Gorresio  
Longo  
Lovera  
Majorana-Calatabiano  
Mantegazza  
Marescotti  
Menabrea  
Mezzacapo  
Miraglia  
Monteverde  
Norelli Donato  
Morelli Giovanni  
Morosoli  
Niscemi  
Orsini  
Pallavicini  
Parenzo  
Perez  
Puccioni  
Rasponi  
Ricasoli  
Rogadeo  
Roissard  
Rossi Giuseppe  
Sanseverino  
Sacchi  
Scacchi  
Scalini  
Sforza Cesarini  
Sortino  
Todaro Agostino  
Tolomei

Tommasini  
Tornielli Luigi  
Torremuzza  
Visone

## UFFICIO V.

Alvisi  
Arrigossi  
Ascoli  
Bariola  
Besana  
Boccardo  
Boyl  
Bruno  
Cacace  
Camuzzoni  
Cantoni  
Carutti  
Ceneri  
Cerruti  
Cialdini  
Ciccione  
Colocci  
Corsi Luigi  
Corsini  
Cosenz  
Costa  
D'Azeglio  
De Sonnaz Maurizio  
Di Casalotto  
Doria  
Durante  
Fabretti  
Faina  
Ferrara  
Finocchietti  
Frescot  
Fusco  
Gagliardi  
Gigliucci  
Guerrieri-Gonzaga  
Greco-Cassia  
La Russa  
Loru  
Maglione  
Malusardi  
Manfrin  
Massarani  
Medici

LEGISLATURA XVI. — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

Minich  
 Mosti  
 Palasciano  
 Pavese  
 Pasella  
 Pernati  
 Pettinengo  
 Pianell  
 Piola  
 Plezza  
 Prinetti  
 Rosa  
 Ruggeri  
 Ruschi  
 San Martino  
 Saracco  
 Sauli  
 Sonnino  
 Sormani-Moretti  
 Spalletti  
 Tabarrini  
 Valsecchi

**Presentazione di un disegno di legge.**

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato già dalla Camera dei deputati per autorizzazione alle provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia e Vicenza ad eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86 ed a quella di Potenza a superare la detta media dal 1890 al 1896.

Prego il Senato di mandare questo disegno di legge alla Commissione che è incaricata dell'esame di questi argomenti.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio, ministro dell'interno della presentazione di un disegno di legge per autorizzazione alle provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia, Vicenza e Potenza d'oltrepassare i centesimi addizionali.

Il disegno di legge sarà trasmesso all'esame della Commissione speciale incaricata dal Senato.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego la cortesia del Senato di volerli accordare una lieve inversione all'ordine del giorno della tornata di oggi. Desidererei si desse precedenza al progetto di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891 ».

La qualità dell'argomento, l'approvazione unanime dell'Ufficio centrale mi fanno essere sicuro che questo progetto di legge o non avrà discussione o certamente non subirà una lunga discussione.

D'altronde il voto del Senato è atteso con grande ansietà dal Comitato promotore dell'Esposizione e dalla cittadinanza di Palermo.

Spero che il Senato vorrà accordarmi il favore di questa inversione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor ministro di agricoltura, industria e commercio lo prega d'invertire l'ordine del giorno dando la precedenza al disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891 ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo ». (N. 70).**

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Verga di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. ne dà lettura.  
 (V. stampato N. 70).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore ROSSI A., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ROSSI A., *relatore*. Io non ho che una sola parola da aggiungere a quanto è detto nella relazione dell'Ufficio centrale, per persuadere il Governo del Re a voler accettare l'or-

dine del giorno proposto nella relazione medesima, e la raccomandazione che lo precede sulla spesa dei trasporti.

Voglio dire che la città di Palermo, coll'aver preso l'iniziativa d'una Esposizione nazionale, si è assunto un grave compito.

Io non dubito che il Governo vorrà aiutarla ed il Senato approvare l'annunciato ordine del giorno.

È da credere che non piccolo aiuto le verrà anche dal carattere speciale già indicato nella relazione, e senza del quale oggidi le Esposizioni non hanno successo.

Lo ha mostrato in grande la Esposizione di Vienna, in piccolo quella di Bologna.

L'Esposizione di Parigi è riuscita più che altro come esposizione francese, ma che aveva in sé un alto significato politico ed economico. Ma pure non è ancora estinta l'eco dell'Esposizione di Parigi del 1889, un'altra Esposizione di carattere speciale agricolo, originale, s'inaugura il 15 maggio a Bona, nella prima delle colonie francesi, dove i lavoratori indigeni, i celebri coltivatori arabi, saranno posti alla luce della nuova civiltà in mezzo a una natura lussureggiante.

E notisi che la traversata da Marsiglia a Bona è di 30 ore, ben più lunga al confronto di quella di Palermo, centro anch'essa degli interessi principalmente agricoli.

Oggi che gli interessi agricoli primeggiano nella lotta mondiale dei prodotti, si è vista accendersi una gara di preminenza per l'Esposizione anche negli Stati Uniti tra New-York e Chicago; New-York che rappresenta i grandi distretti manifatturieri e Chicago che rappresenta il grande mercato agricolo americano, l'emporio dei grani, la sede dei sindacati, il centro degli immensi macelli di milioni d'animali, che di là si spandono in tutto il mondo. Ha vinto la partita Chicago; la Mostra originale si aprirà nel 1893, e il Congresso americano ha votato già un milione e 500 mila dollari, cioè 7,500,000 lire di sussidio a quella Esposizione; più centomila dollari per affrancare dai dazi doganali i concorrenti che non appartengono agli Stati Uniti.

Tali esempi hanno il loro linguaggio anche per noi, e l'Ufficio centrale si appella per la Esposizione di Palermo all'appoggio del Go-

verno e al consenso del Senato, senz'aggiungere altre parole.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Appoggio l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale; ma debbo aggiungere, vedendo al suo posto, l'on. ministro dei lavori pubblici, che vi è qualche cosa di meglio e di più urgente da porre in atto affinché la Mostra di Palermo produca gli effetti desiderabili, e giustifichi soprattutto i sacrifici ai quali lo Stato e gli enti locali son chiamati.

Rileverò frattanto, che sventuratamente, ed in modo artificiale, la Sicilia è allontanata dal continente. È inutile di dirlo e ripeterlo; mancano di valore pratico le promesse di provvedere; non si è provveduto nè si provvederà come sarebbe giustizia, come sarebbe pubblica utilità.

Io farei meravigliare il Senato se potessi porgli sott'occhio tutto ciò che si è detto e chiesto, tutto ciò che si è promesso, e non si è mai eseguito, in ordine alla utilizzazione, nell'interesse dello Stato, delle compagnie esercenti e delle popolazioni, dei costosissimi, degli onerosissimi mezzi di comunicazione, che sono le ferrovie e la navigazione.

Nelle relazioni poi del continente con l'isola di Sicilia, il danno è stato e si rivela enorme.

Lo Stato ha trovato ragionevole; ed io ho applaudito, di creare una linea più diretta da Messina a Palermo; e fra qualche anno questa linea dovrebb'essere aperta al pubblico esercizio.

Lo Stato si occupa della direttissima Roma-Napoli; ed io, quanto a questo, nè approvo, nè disapprovo.

Ma, mentre attendiamo che nuovi ingenti sacrifici si affrontino per estendere o migliorare le linee ferroviarie: perchè intanto lo Stato, dalle linee esistenti ed in esercizio, non trae quel minimo profitto che, anche nelle condizioni presenti dell'unico binario, di non abbondante materiale, potrebbe e dovrebbe conseguire? Perchè non rende possibile alle popolazioni e alle loro industrie, una più pronta e meno costosa e per ciò stesso più diffusa, con giovamento pubblico e delle finanze ancora, utilizzazione? Si va in 24 ore da Vienna a Parigi; ebbene da Roma a

Palermo vi si deve andare tutta via in poco meno di 40 ore!

Cotesto fatto farebbe supporre che, geograficamente, Palermo, rispetto a Roma, stesse una volta e mezzo lontana, che non Vienna rispetto a Parigi. Ma ciò non essendo, come si spiega il fatto enorme, gravissimo? Forse per l'ostacolo dello stretto di Messina? Ma alla mia volta chiedo: questo stretto come si traversa? C'è un contratto che deve durare ancora qualche anno, ed è passivo per lo Stato che vi spende intorno ad un centinaio di migliaia di lire. Ma perchè non si fa diventare attivo il tragitto dello stretto, con mezzi di comunicazione che si potrebbero avere dalla concorrenza, quando lo Stato non si ostinasse a mantenere un privilegio che rende impossibile la concorrenza, e, per la esorbitante tariffa di trasporto di merci e di viaggiatori, rende nullo il traffico delle prime, e lungo e oneroso il trasbordo dei secondi?

Venendo poi al servizio ferroviario rileverò qualcuna delle incredibili anomalie.

Si deve venire dalla Sicilia nel continente? Ebbene si deve attendere due ore e più a Reggio-Calabria, perchè i treni in partenza da Palermo a Roma, e viceversa, sono combinati in modo affatto subordinato a quelli che partono da Napoli per Roma, e viceversa; e alla lor volta i treni Roma-Napoli e viceversa devono essere subordinati a quelli che partono da Torino, da Milano per Roma e viceversa.

Tutto questo è notissimo, è gravissimo, riesce nocivo a tutti, eppure per anni e anni si è mantenuto e si mantiene: però forse potrà cessare, coincidendo ora, infatti, degli interessi che non sempre si scolgono a base di legittimità, mancando in essi il carattere d'esagerata rivalità che spesso fa loro rivestirsi; mi è giunto a notizia il fatto che la Società delle Sicule, di concerto con quella delle Mediterranee intenderebbe di mutare l'orario di partenza da Roma rispetto a Palermo, e viceversa; e con tale mutazione d'orario, realizzando delle notevoli economie di tempo che va perduto o in lunghe o in del tutto inutili fermate, senza accelerare il movimento dei treni, o accelerandolo di pochissimo, si otterrebbe il grande risultato di un notevole scemamento nel tempo che s'impiega da Roma Palermo, e viceversa.

Ebbene io riconosco e affermo che la sola

consecuzione di cotanta economia di tempo, vale una riforma economica bene intesa per l'Italia tutta, ed in specie per il mezzogiorno e per la Sicilia; e non riesce a comprendersene l'indugio dell'attuazione la quale s'impone.

E di vero, col progettato orario si partirebbe da Roma alle 11 e mezzo del mattino, anzichè, come ora, alle 7.50; si arriverebbe a Palermo, come ora, alle 9 della sera del giorno seguente. È sempre una lunga distanza; ma con ciò, anche rispetto a Palermo, non si perderebbe intera che una sola giornata.

D'altra parte da Palermo, secondo il proposto orario, partendosi quasi nella stessa ora in cui attualmente il treno parte da Palermo, anzichè alle 9 di sera, si arriverebbe in Roma alle 2 del mattino, ed in tal modo anche pel punto estremo, che è Palermo, non si perderebbe che una giornata; il giorno dell'arrivo sarebbe anche utile per accorrere alla Camera e al Senato.

Con l'arrivo poi del treno alle 2 pomeridiane in Roma, uffici pubblici, cittadinanza, commercio avrebbero la posta nello stesso giorno di arrivo; come in partenza da Roma alle 11 e mezzo del mattino la posta da spedire non sarebbe più quella del giorno innanzi, come ora avviene ma dello stesso giorno di partenza. E se cotesti vantaggi, e i maggiori d'ordine economico, morale e politico, sono certi per Palermo nelle relazioni a Roma e a tutta l'Italia e viceversa; riescono ancor più sensibili per Girgenti, Caltanissetta, Siracusa, Catania, Messina, e viceversa per tutto il continente.

Ma a tanta comune utilità, si oppongono, vuolsi, alcune difficoltà, perchè uno dei viaggi che fa l'Adriatica, spostandosi l'orario di Roma con la Sicilia, correrebbe pericolo, giunto a Roma, di non trovare pronta coincidenza di partenza per Napoli, e non so se anche viceversa.

Ma io chiedo: che diritto vi è di dare e mantenere il maggior comodo di alcuni, a spese del dovere di dare il giusto ad altri?

Perchè i viaggi della Sicilia, del mezzogiorno d'Italia, con Roma, non si devono, con la massima economia di tempo, raccordare con quelli delle altre parti d'Italia, anzichè ad essi subordinarli? Perchè artificialmente deve la Sicilia tenersi nelle comunicazioni ferroviarie e in specie nelle postali, un giorno di più lontana dal continente e viceversa?

D'altra, parte ove la riforma del proposto

nuovo orario la quale non costa danaro, ne frutta anzi allo Stato, alla Società, alle popolazioni si attuasse; *hic et nunc*, e i commerci si avviassero, l'Esposizione di Palermo; (e qui devo provare la connessione fra l'assunto mio e la tesi della legge in discussione) l'Esposizione di Palermo si troverebbe meglio preparata a quella somma di reciproche conoscenze, relazioni, scambi con tutta l'Italia; dei quali non che per Palermo, per Sicilia tutta, si è lamentata fin qui, la ristretta estensione ed il correlativo comune nocimento, in tal modo sarebbe combattuta la credenza che alla Sicilia attribuisce una distanza esagerata verso le parti estreme del nostro continente.

Voglio sperare pertanto, poichè per fortuna coincidono l'interesse di due Società e quello dello Stato con quello delle popolazioni (perchè guai se l'interesse di coteste Società non coincidesse, si avrebbe un bel gridare e maledire, Stato e popolazione non raggiungerebbero lo scopo), poichè, dico, cotesta coincidenza d'interesse c'è, io voglio sperare, ripeto, che non si ritardi più oltre a che la riforma di un semplice orario di ferrovia, cotanto giovevole a tutti, sia sanzionata.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Fra le tante anomalie a cui danno luogo le convenzioni ferroviarie nella loro esecuzione, v'è stata anche questa; che si parlò del progetto di che ha addotto le ragioni ed ha specificato i vantaggi l'onor. Majorana, e ne fu raccomandato per lettera circolare il patrocinio ai deputati e senatori delle provincie calabre e siciliane, senza che alcuna comunicazione o partecipazione ufficiale fosse fatta al Ministero dei lavori pubblici, al quale pure spetta determinare gli orari e le loro variazioni. Però riconosco che l'affrettare, non di un giorno, come egli ha detto, ma di tre ore e cinquanta minuti, il viaggio fra Roma e Palermo e viceversa, sia cosa di tale utilità, che il Governo non possa trascurarla; e quando pure l'utilità fosse tale da eccitare una competizione coll'interesse di una delle società esercenti, l'interesse di questa dovrebbe cedere naturalmente all'interesse generale.

Come io diceva, il Governo non sa ufficial-

mente quale sia il nuovo orario progettato; sa *extra* ufficialmente soltanto quale è l'ora della partenza e dell'arrivo tanto da Roma a Palermo quanto da Palermo a Roma; e questo non è conoscere un orario.

Nello studio che ho fatto del progetto embrionale, nel quale la Società Sicula e la Mediterranea, come ha giustamente detto l'onorevole Majorana, per comune loro interesse concordano, mi sono avveduto che mentre si istituiva una più rapida percorrenza Roma-Palermo di 3 ore e 50 minuti con partenza da Roma alle 11.40 antimeridiane; invece il primo treno del mattino, quello delle 7 e 50 minuti, che va da Roma a Napoli e Palermo, e che ora è continuativo, si arrestava a Napoli.

Ed ho dovuto tener conto anche di un'altra circostanza, forse ignorata dall'onor. Majorana; e cioè che per accordi internazionali si è stabilito che al primo giugno, o al più tardi al primo luglio, si debba istituire un treno diretto più rapido tra Berlino e Roma.

Or bene; per l'orario, di cui conosco soltanto i punti estremi di partenza e di arrivo, che cosa avverrebbe? Ne verrebbe in conseguenza della interruzione del primo treno diretto a Napoli, e dell'anticipazione del secondo da un'ora pomeridiana e 10 minuti alle 11.40 ant. (se il Governo non vi portava il suo esame con quello spirito alto, imparziale ed oggettivo che deve sempre avere nel considerare le questioni ferroviarie, come ben disse l'onor. Majorana) che mentre l'Adriatica, facendo degli sforzi lodevoli e un qualche sacrificio, anticipava il suo arrivo a Roma di un'ora e venti minuti, cioè da 1.50 a 12 ore e 30 pom., avrebbe trovato bensì come prima il treno del mattino della Mediterranea delle ore 7.20, ma questo arrivato a Napoli non proseguiva più. Col suo secondo treno diretto delle 12.30 non avrebbe poi trovato più il treno della Mediterranea; perchè mentre questo arrivo delle 12.30 era stabilito in relazione alla partenza della Mediterranea all'1.10 pom., trasportando la partenza alle 11.40 ant. accadrebbe, che il treno dell'Adriatica arrivasse a Roma quando il treno per Napoli ed oltre fosse già partito, cioè l'Adriatica non avrebbe avuto più alcuna coincidenza nei viaggi oltre Napoli.

Puntigli ne possono avere le Società ed i privati, ma il Governo non ne deve avere; il

Governo deve anche essere talvolta superiore al modo con cui si trattano gli affari, quand'anche si disconoscono i riguardi dovuti alla sua autorità; e deve cercare di risolvere le controversie col miglior utile del pubblico.

Cosa ha fatto nel caso presente il ministro dei lavori pubblici?

Certe cose per lettera non si trattano bene; ed è perciò che ha chiamato i rappresentanti delle tre Società, ed ha cercato di metterli di accordo in modo da soddisfare all'interesse pubblico.

Bisognava guadagnare un'ora di percorrenza.

L'onor. Majorana-Calatabiano ha parlato dell'interesse dell'Adriatica; ma la frase non è esatta, perchè vi è anche l'interesse di tutti i viaggiatori che per le linee dell'Adriatica dal Veneto, dall'Emilia, dalle Romagne, dalla Toscana vengono a Roma per proseguire per Napoli, le Calabrie e Palermo.

Ora io ho avuto la grande soddisfazione di portare tutti i rappresentanti delle tre Società in un punto perfettamente d'accordo; e in un altro in un accordo sperabile.

Il direttore generale della Sicula ha consentito al ritardo di mezz'ora pel treno diretto all'arrivo a Palermo.

Al rappresentante della Mediterranea ho fatto osservare che mentre era verissimo che il progetto migliorava, rendendola più rapida, la percorrenza da Napoli a Potenza, Metaponto, le Calabrie e la Sicilia, non migliorava per nulla la percorrenza da Roma a Napoli. Tanto è ciò vero, che mentre ora il treno più rapido impiega cinque ore e trentaquattro minuti da Roma a Napoli (il treno dell'1 e 10 minuti, che arriva a Napoli alle 6 e 41) il nuovo in partenza alle 11 e 40 impiegherebbe da Roma a Napoli cinque ore e trentacinque minuti.

Noi, ho detto, non ci aspettavamo un simile risultato, quando abbiamo dato dei milioni, e parecchi, pel raddoppiamento del binario Roma-Napoli. Col secondo binario dovete essere in grado di affrettare la percorrenza da Roma a Napoli almeno di mezz'ora.

E così col guadagno di due mezz'ore si scioglie convenevolmente il problema.

Questi sono gl'intendimenti miei, e le raccomandazioni fatte da me, ed accettate dalle Società, riservando sul secondo punto uno studio pratico ulteriore.

La Mediterranea mi ha promesso che prima della fine del mese mi manderà, non soltanto l'indicazione di un'ora di arrivo e di un'ora di partenza da Roma a Palermo e viceversa, ma un vero orario, con tutte le sue coincidenze, perchè sia esaminato negli uffici dell'Ispettorato delle ferrovie.

Dopo di che i rappresentanti delle tre Società si raduneranno di nuovo al Ministero dei lavori pubblici nei primi del mese di maggio; e spero, ritengo anzi fermamente, che si stabilirà quella soluzione, la quale soddisfa non solo agli interessi delle Società esercenti, ma al grande interesse del pubblico italiano, ed in specie delle popolazioni e del commercio delle provincie meridionali e della Sicilia.

MICELI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'argomento trattato dall'onor. Majorana è certamente della più alta importanza. Io non ho nulla da aggiungere alle dichiarazioni fatte dal mio onorevole collega dei lavori pubblici.

Dirò semplicemente che, essendo mio ufficio speciale di provvedere, perchè le relazioni commerciali tra le varie parti del paese, tra il continente e la Sicilia, siano rese le più agevoli che sia possibile, ho messo l'opera mia e continuerò a metterla, affinchè si ottenga quello che dall'onor. Majorana è stato reclamato e dal mio collega dei lavori pubblici è stato promesso.

Dopo di ciò io debbo ringraziare l'Ufficio centrale della bontà che ha avuto di accogliere questo progetto di legge e dare ad esso il suo voto unanime.

Ricordo con molto compiacimento che lo stesso voto unanime fu dato a questo progetto di legge dalla Commissione che lo studiò nell'altro ramo del Parlamento.

Veramente è di grande soddisfazione vedere che tanto il Senato quanto la Camera allora che si tratta di grandi interessi del paese, camminano perfettamente d'accordo.

L'onor. relatore ha chiesta al Governo una dichiarazione riguardo alle agevolanze che si debbono accordare agli espositori nella esposizione che si terrà a Palermo.

Io posso assicurarlo che d'accordo col mio

collega il ministro dei lavori pubblici farà tutto ciò che è possibile affinché siano agevolati i trasporti per l'andata e ritorno degli oggetti che saranno mandati all'Esposizione di Palermo.

Accettiamo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale del Senato, che invita il Governo ad intendersi colle compagnie ferroviarie e marittime del Regno, perchè durante i 5 mesi dall'ottobre 1891 al febbraio 1892 si organizzino parecchi trasporti di viaggiatori delle città e porti d'Italia fino a Palermo, colla riduzione del 70 per cento sulle tariffe ordinarie.

Faremo tutto il possibile presso le Società, e credo che l'otterremo, affinché la riduzione sia concessa.

Finalmente debbo dichiarare all'Ufficio centrale e al Senato che il Governo ha creduto di acconsentire alla richiesta del Comitato promotore della Esposizione di Palermo per la esenzione del 10 per cento sulla lotteria; intendendo però con questo di non stabilire una regola. Anzi fo osservare all'onorevole Ufficio centrale che questa proposta non fu fatta dal Governo, ma fu fatta dal relatore della Commissione della Camera dei deputati ed il Governo non fece che accettarla.

Mi compiaccio che l'Ufficio centrale del Senato abbia anche esso accettato la proposta, perchè così avremo un progetto di legge completo che potrà assicurare il successo che noi speriamo grandioso dall'Esposizione che si dovrà tenere a Palermo.

Mi compiaccio inoltre coll'Ufficio centrale e particolarmente coll'onorevole relatore della eloquenza e vigoria con cui ha sostenuto questo progetto di legge.

Certamente quando si ricorda Palermo, quando si ricorda la generosa Sicilia, il cuore di ogni patriotta batte più gagliardo del solito; e noi ci ripromettiamo il maggior risultato possibile da questa Esposizione, non solamente per il bene e per il decoro della nobile isola, ma anche per l'interesse di tutta la nazione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Devo ritornare sopra un punto. Se avevo accennato che col promesso orario si sarebbe guadagnata quasi una giornata, non avevo con ciò accennato l'economia di 24 ore, bensì di una giornata di lavoro postale e parlamentare, e, sotto alcuni riguardi, di altri affari. E di vero, ove non si trattasse di altro risparmio di tempo che delle tre ore e mezzo o poco più, alle quali accenna l'onor. ministro, e che poi diverrebbero quattro ore e mezzo con la maggiore economia di tempo che egli ancor si prefigge di conseguire; siccome coteste ore, in partenza, son quelle del mattino e pertanto, anzichè alle 7.50, si partirebbe a mezzogiorno, questo ritardo di orario rende utile, agli effetti della posta e degli affari, quasi la giornata di partenza. Mentre perdurando la partenza alle ore 7.50, nè posta privata, nè posta pubblica si può inviare il mattino stesso; e di conseguenza, per le relazioni col continente meridionale e con la Sicilia, il servizio postale deve essere preparato il giorno precedente della partenza del treno.

D'altra parte, con l'arrivo del treno che parte il giorno innanzi da Palermo, come oggi segue, in Roma, alle nove e mezzo, dopo tale ora non è possibile che la distribuzione della posta sia fatta ai privati e ai pubblici uffici, ed in effetti non si fa. Invece, arrivando, come assicurasi, qui il treno, anzichè alle nove e mezzo pomeridiane, allo 2, per quanto possa anticipare la partenza di qualche stazione intermedia di un'ora al massimo, la posta si avrà immancabilmente il giorno stesso dell'arrivo che è il seguente della partenza. Per la posta quindi e per gli affari, tanto in partenza come in arrivo, si utilizzerebbe un giorno.

Le notizie che io ho dato, le ho attinte da una lettera da un direttore di ferrovie spedita ad un uomo parlamentare stampata in un giornale di Sicilia. Peraltro è noto che le mie relazioni cominciano e finiscono da e con tutto ciò che è pubblico.

Anzi, rammento al signor ministro che, accompagnata da mia lettera di preghiera per accettare senza indugio il progetto, io gli ho mandato la stampa stessa, la quale, ripeto, è la sola origine delle mie conoscenze in proposito.

E devo soggiungere che lo scrittore di quella lettera, in essa, dice che il progetto di nuovo orario concordato fra le Mediterranee e le Sicule, da queste era stato mandato al Governo, da cui si aspettavano le risoluzioni.

Nella lettera era pur rilevato che l'ostacolo all'accoglienza del progetto veniva da parte

della Società Adriatica, ed esortava perchè si raccomandasse al Governo di non dare ascolto alle opposizioni.

L'onorevole ministro intanto si persuaderà che, avuto riguardo alla qualità delle ore che col progettato orario si economizzeranno, sieno esse appena quattro o cinque, l'effetto pratico sarà di massima utilità ed in gita ed in ritorno da Roma a Palermo per Reggio Calabria. Uffici pubblici, Parlamento, commercio, traffico, affari, Società ferroviarie, finanza pubblica, vi guadagneranno. La percorrenza (prendo per rendere chiara la mia dimostrazione un punto intermedio) la quale da Roma a Catania esige ora 31 ore, ed in ritorno 32, si compirebbe in 26 ore e forse meno.

Proporzionalmente sarebbe il risparmio di tempo per gli altri punti più lontani o più vicini, comechè per i primi riuscirebbe più sensibile.

Non si tratta pertanto di piccioli vantaggi quasi da disprezzare, nè di faccenda importante per un qualche campanile.

Oltre dei tre milioni della Sicilia, ve ne hanno cinque o sei del continente meridionale direttamente interessati all'urgente mutazione e miglioramento di orario; e vi è interessata tutta quanta l'Italia nelle relazioni col continente meridionale e colla Sicilia; vi è interessato anche il movimento dei traffici internazionali.

Aggiungasi che per tutti l'interesse è tale e cotanto, che, ove anche i viaggiatori stranieri o della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, della Toscana, dovessero ritardare, per qualche treno, di qualche ora la partenza da Roma per Napoli o anche viceversa, se ne rifarebbero nella maggiore celerità del treno la cui partenza fosse ritardata per difetto d'immediata coincidenza.

Del resto, riconoscendo eguale diritto a tutti, una volta che non vi è parte d'Italia che, rispetto a Roma, che indiscutibilmente è il cuore d'Italia, non abbia il suo treno diretto di arrivo o di partenza ordinato con la massima celerità, è veramente deplorabile l'ingiusto danno che si è apportato fin qui, e si continuerebbe ad apportare ove non si affrettassero gli attesi provvedimenti, a tutta l'Italia ed in ispecie all'Italia meridionale ed in maggior misura alla Sicilia. Urge pertanto che questa tanta parte dell'Italia sia messa in con-

dizione di venire a Roma e di tornare a sua casa col minimo di tempo necessario; ciò facendosi non si compie che un atto di quella doverosa giustizia, che è accordata da moltissimi anni alla totalità del resto d'Italia.

Ma questo resto d'Italia, che è la parte maggiore, avrebbe diritto, forse dirassi, di accampare delle doglianze, solo perchè non troverebbe, mutandosi l'orario presente, la coincidenza con Napoli: però innanzi tutto io domanderei alla statistica quale e quanto sia il movimento diretto di questa estrema parte d'Italia con Napoli e con le Calabrie?

Ma se, a fronte di un possibile minor comodo senza offesa alla giustizia, questa ad altri si trova modo di non più negare mancherebbe, mi penso, qualsiasi ragionevole titolo di doglianza. Se si soggiunge che vi è l'accordo di prossima attuazione intorno ad un treno internazionale celerissimo fra Berlino e Roma; per esso l'obbiettivo essenziale sarà pur sempre Roma, e questo obbiettivo non verrà mai perturbato.

Ad ogni modo, siccome nell'intrecciamento delle comunicazioni più dirette e più brevi vi è utilità per tutti, vivo sicuro che, in conformità delle savie osservazioni e dei buoni propositi del signor ministro, anche le accennate difficoltà saranno eliminate nel senso del maggiore giovamento, cioè della consecuzione di un orario tra Roma e Palermo ancor più breve di quello che le Sicule e le Mediterraneo hanno proposto.

In questo senso io prendo atto delle dichiarazioni fatte dal signor ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

FINALI, *ministro dei lavori pubblici*. Il senatore Majorana ha esposte con nuovi argomenti l'importanza e l'utilità di questa variazione di orario. Siccome io non le aveva disconosciute, non mi meraviglio della sua conclusione che è stata di benevola accettazione delle mie dichiarazioni; di che mi compiaccio.

Il senatore Majorana stesso colla sua rapida percezione ha osservato che gli emendamenti al progetto proposti da me migliorano la proposta sociale, per modo che, invece di avvantaggiare l'attuale tragitto Roma-Palermo di tre ore e cinquanta minuti, lo avvantaggerà di ore quattro e minuti venticinque; e vi sarà

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

anche il vantaggio di quella partenza delle ore 11,40 pom., invece delle 7,50 ant., che egli sottilmente dimostrava equivalere al guadagno di una giornata.

La sua proposizione sarà tanto più vera se si attua il concetto mio, vale a dire di partire ad un'ora e dieci minuti, arrivando a Palermo venticinque minuti più tardi; utilizzando cioè tutte le ore del mattino; onde con più verità si potrà dire che, a confronto dell'attuale partenza del treno diretto, si guadagnerà una giornata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi, relatore.

Senatore ROSSI A., *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio il signor ministro di agricoltura di avere in nome del Governo accettato l'ordine del giorno da noi proposto riguardo ai visitatori della mostra e la raccomandazione riguardo ai trasporti degli oggetti da esporre; lo ringrazio poi per le espressioni cortesi che ci ha dirette, e ci associamo alle sue patriottiche parole all'indirizzo della città di Palermo.

Sono lieto inoltre di aver dato occasione alle osservazioni sugli orari ferroviari mosse dal senatore Majorana ed alle risposte del ministro dei lavori pubblici, che gioveranno senza dubbio a facilitare le comunicazioni con Palermo durante l'esposizione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale. Come il Senato ha udito l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno seguente:

« Il Senato invita il Governo del Re a stringere accordi colle Compagnie ferroviarie e marittime del Regno perchè durante i cinque mesi dall'ottobre 1891 al febbraio 1892 si organizzino parecchi trasporti di viaggiatori dalle città e porti d'Italia fino a Palermo colla riduzione del 70 per cento sulle tariffe ordinarie ».

Il Governo ha dichiarato di accettare quest'ordine del giorno; lo pongo ai voti:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo alla discussione degli articoli del progetto di legge; li rileggo:

Art. 1.

Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, parte straordi-

naria, sarà stanziato il fondo di un milione di lire per concorso dello Stato nella spesa dell'esposizione nazionale da tenersi in Palermo nel 1891. Questa somma sarà distribuita in rate di 200,000 lire sul bilancio dell'esercizio 1889-90 e di lire 400,000 sul bilancio di ciascuno dei due esercizi successivi.

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, lo pongo ai voti;

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Al Comitato istituito per l'esposizione nazionale di Palermo è concesso di fare una lotteria nazionale, secondo il piano che dovrà essere approvato dal ministro delle finanze. Tale lotteria sarà esente dalla tassa del 10 per cento, di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1886, numero 3751 (serie 3ª) allegato C.

Dichiaro aperta la discussione su quest'articolo 2.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 2:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al principio della seduta di domani.

Discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Chiedo all'onor. ministro dell'interno se egli accetta che la discussione si svolga sul disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto colle debite riserve.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il ministro accetta che la discussione si svolga sul progetto di legge quale è proposto dall'Ufficio centrale.

Ora vista la mole del progetto di legge, tenuto conto dei precedenti del Senato, io proporrei che si prescindesse dalla lettura preliminare del progetto medesimo.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono difficoltà rimane così stabilito; per conseguenza dichiaro aperta la discussione generale.

Do facoltà di parlare all'onor. senatore Zini primo iscritto.

Senatore ZINI. Signori Senatori.

L'alta importanza del subbietto, la gravità della proposta, la lunga agitazione su questa necessità del civile consorzio, la sollecitudine del Governo affinché vi sia quanto più presto provveduto, la elevata e profonda discussione avvenuta nella Camera elettiva, il lungo studio del nostro Ufficio centrale, la sua splendida relazione, infine l'aspettazione generale che ne ha il paese: se già per tutte non soprastasse la maggior ragione della mia insufficienza, mi ingiungono, mi obbligano ad una grande sobrietà e discrezione; pur sentendomi sospinto a manifestare le mie impressioni e qualche mio criterio sui concetti generali e sullo spirito onde mi sembra muovere ed informarsi il disegno di legge che ne sta dinanzi.

E poichè a me fan difetto la scienza e la dottrina giuridica ed anco la economica, di ciò vedo in questo Consesso tanti maestri e rinari, io mi proporrei di ragionare solo a senso pratico, a senso politico, o se volete, a intimo sentimento. Ma poi ascolterò attentissimo chi ne vorrà sollevare le maggiori questioni a speculativa disquisizione; per confermarmi nelle mie impressioni, o per ricredermene, come facilissimo, avrò a capacitarmi di un mio falso vedere.

Chiarito il proposito e raccomandotolo alla vostra cortese indulgenza, vengo dritto all'argomento. Ma poichè la materia è grave assai e delicata, ed io non possiedo virtù felice di oratore, e temo sempre non la memoria o la parola obbediscano all'intelletto, massime come oggi, sotto la molestia di qualche fisica indisposizione; domando venia del valermi di pagine, alle quali ho affidato i miei pensieri, con che se non altro il mio discorso riverrà meno scorretto e più sciolto.

Io penso che quanti siamo qui accolti, siamo

tutti concordi nel riconoscere i due punti capitali onde si attesta la necessità della riforma e ne mosse il proposito.

Siamo tutti d'accordo, cioè nel riconoscere che nella generalità l'amministrazione delle opere pie abbia ad avere più rigoroso governo, abbia ad essere più strettamente disciplinata, più severamente sindacata; siamo d'accordo che la erogazione delle rendite abbia ad essere regolata con la maggiore economia; affinché questo le siano, per quanto è fattibile, rivolte ad efficace beneficenza; per quanto onestamente possibile accresciute, mondandole da tutto ciò che per negligenza, per abuso, o per viete consuetudini, vi apparisca di parassitico ed anche soltanto d'inutilmente disperso.

Siamo tutti d'accordo, eziandio nel riconoscere che la legge organica del 1862, tuttochè per quei tempi e in quelle condizioni, di non piccolo pregio nello spirito e nei concetti fondamentali, abbia bisogno, e non da oggi, di essere riformata, corretta, cioè, ed accresciuta; conciossiachè l'esperienza, ed anche un semplice esame, l'attestino manchevole di alcune indispensabili disposizioni; e così improvvida ed inefficace per alcune altre.

Di vero l'omissione delle cause d'indegnità, e la insufficienza di quelle d'incompatibilità per la elezione degli amministratori; il nessun riscontro per parte dell'autorità tutoria sui bilanci preventivi, e in genere una eccessiva restrizione della ingerenza di questa autorità sulle amministrazioni; quella facoltà sconfinata nel Governo per far durare le amministrazioni temporanee, quando sciolte le ordinarie per l'articolo 21; facoltà esercitata più volte, a mio avviso, oltre discrezione, con grave scapito economico delle pie cause; il nessun rimedio pronto ed efficace contro l'accidia o la resistenza ingiustificata di Consigli comunali e provinciali, quando pure si verificano le condizioni previste dall'art. 23 per la indispensabile riforma delle opere; e così va dicendo: tutte queste, che dirò fallanze della legge, basterebbero ad attestare la indiscutibile necessità del rifonderne le provvisori, per restituirle meglio provvide, meglio efficaci; e per quanto è possibile per ogni emergenza compiute.

Assodati i due punti capitali in massima, forse una prima divergenza si può manifestare nello apprezzamento singolare di ciascuno.

E per incominciare dall'ultimo, siamo giusti. Vogliamo credere che tutto quello che si afferma e si lamenta d'irregolare, di trascurato, di scomposto, di sperperato e perfino di dilapidato, nelle tante amministrazioni di opere pie, sia totalmente o principalmente da imputare a colpa della legge del 1862? quasi che per essa mancassero gli argomenti per impedire o per arrestare il guasto, od almeno per attenuarlo?

Così pensano e giudicano taluni. Ma vi ha chi crede (ed io mi tengo tra questi) che più che vizio o fallanza nella legge, sia stata viziata e falsata l'esecuzione; e che anzi troppe volte le disposizioni provvide della legge siano state trascurate ed anche apertamente disobbedite.

Di che non voglio altra dimostrazione se non gli esempi che ne prestano i documenti ufficiali. Dico le relazioni della regia Commissione d'inchiesta, della Commissione parlamentare della Camera elettiva, e quelle stesse dell'onorevole presidente del Consiglio, proponente la riforma.

Fu rilevato che su ottomila e più comuni i due terzi, se non i tre quarti, non costituirono mai le congregazioni di carità, non ostante che l'art. 26 della legge organica ne facesse tassativa ingiunzione a ciascun comune. A chi la colpa principale se in venticinque e più anni non furono tutti i comuni accidiosi o contumaci richiamati all'obbedienza?

Fu rilevato che un numero notevolissimo di opere pie manca tuttora di statuto, d'inventario, di regolamento approvato. Ma gli articoli 9 e 30 provvedevano, ingiungevano a termine fisso. Da anni si richiesero, si ripeterono le statistiche, si commisero le ispezioni, si moltiplicarono le relazioni generali e speciali, ed anche se ne pubblicarono a largo preconcio. Erano dunque da lungo tempo attestate le mancanze e le disobbedienze. A chi la colpa principale se comuni ed Amministrazioni non furono eccitati e costretti ad ottemperare alla legge?

Infine, se tutti questi ed altri disordini esistettero da tanto tempo, si può dire che le opportune facoltà date dall'art. 20 siano state esercitate da chi n'era all'uopo investito?

Disse bene l'onorevole ministro proponente: *Nicos intra muros peccatur et extra*. Ma se peccarono tutti, non mi pare squisitamente giusto che la penitenza tutta vada ad infiggersi a cui ebbe forse minor colpa o le più scuse;

vale a dire alla generalità delle Amministrazioni vissute e viventi, aggravate in massa di acerbissime accuse, le meno ree tassate di colpevole negligenza e di più colpevole arrendevolezza, tratte tutte o quasi tutte, tranne cioè poche onorevoli eccezioni, quasi alla berlina di un pubblico biasimo.

« Il patrimonio delle opere pie, salvo poche eccezioni, è male amministrato (denuncia la relazione dell'onorevole ministro alla Camera elettiva); le rendite di moltissime o non iscorrono affatto per i propri canali, o vi si diffondono inutilmente, con più danno che vantaggio; insomma vi è molto guasto nelle amministrazioni di questi istituti; flacca è l'azione della vigilanza e della tutela, sia per sé stessa, sia per una *esagerazione del rispetto alle volontà dei fondatori ed alla autonomia* delle fondazioni; mentre sotto la bandiera di siffatto rispetto avviene che sotto gli occhi delle autorità popolari e governative passi di tutto, dalla *spogliazione premeditata e sistematica alla inconsulta e inconsapevole dilapidazione!* »

Intendiamoci - *salvo poche eccezioni* - vi par poco?

Ecco! Amministrazioni ree di negligenza e peggio, certo furono e saranno, e voglio pur ammettere fossero e siano non infrequenti. Ma non crederei mai la più parte. Almeno questo è il mio convincimento per quanto io stesso ebbi a vedere e toccare in qualche anno di pratica esperienza e come pubblico ufficiale e come cittadino. E quante non ebbi invece a rilevare grandi e piccole, sollecite e solerti; e valentuomini affaticati all'ufficio sovente ingrato, non mai corrisposto della ben meritata riconoscenza dal pubblico indifferente?

E qui mi arresto perchè troppo rimane a dire e a divisare, e la digressione, tuttochè richiamata dall'argomento, mi trarrebbe lontano. Del resto ciascuno di noi, od almeno i più, ebbero campo e ragione di osservare più e meglio; e chi sa quanti di prestar l'opera loro pietosa, ed anche di raccoglierne piuttosto amarezze che benedizioni, ma sempre il compiacimento della propria coscienza.

Anche sull'altro punto capitale, riconosciuto universalmente in massima, l'apprezzamento diversifica notevolmente. Ho citato la parola dell'onorevole ministro proponente: il quale poi scioltamente, ne rileva che, vivaddio « si tratta

di un complesso di beni denunziato e valutato a 1724 milioni, il quale gitta una rendita di ben 135 milioni; e che non ostante sì colossale patrimonio e così vistosa rendita, alla quale si vogliono aggiugnere 60 milioni spesi annualmente tra comuni e provincie in assistenza pubblica, la miseria cresce, ingrossa in proporzioni progressive; onde si può dire che tanta ricchezza non esercita benefico ed efficace influsso sulle condizioni sociali del paese». (Relazione ministeriale alla Camera elettiva 18 febbraio 1889, pag. 4.)

In verità queste cifre, queste affermazioni in assoluto, non possono mancare di grande effetto: effetto di sorpresa, di sbalordimento. Onde poi a rincalzo, se ne assegnano le cause principali nello eccedere esorbitante, scandaloso delle spese di amministrazione; - nella condizione intrinseca del patrimonio pio, che si afferma per la maggior parte in beni immobili, onde l'azienda è tanto più costosa; - nell'ammasso di passività, di legati perpetui e di prestazioni di ogni ogni natura che pesano sul patrimonio della beneficenza, onde una immane complicazione amministrativa: e in quello che le Amministrazioni accrescono senza discrezione e per naturale arrendevolezza il numero de' loro stipendiati e salariati (Relaz. cit., pag. 5).

Di riscontro si osserva che se quelle cifre veramente colossali si scompongono per analisi razionale, scema di gran lunga quel primo effetto di sorpresa. Onde, senza contestarne la realtà in assoluto, molto se ne attenuano le deduzioni.

Quel riscontro, a cagion d'esempio, che così a prima ne confonde, della miseria sempre crescente, onde avanza d'assai le forze pure accresciute della beneficenza e dell'assistenza legale, sarebbe buon argomento e in fil di logica; se per un supposito troppo diverso e lontano dalla realtà, il patrimonio, come si vuol dire, della beneficenza fosse condensato in un unico istituto, destinato a distribuire a diffondere l'assistenza, la beneficenza, la carità, ad equo ragguaglio, su tutte le parti della nazione, e su tutte le necessità delle umane sofferenze. Con questo, e, se fosse pur possibile, col riscontro di una maniera di catasto della miseria, anzi delle tante miserie, si potrebbe istituire, almeno per approssimazione, un ragionevole bilancio

fra le necessità della miseria e le forze della beneficenza.

Ma questo - per ora almeno - è un supposito ideale, una utopia. E died per ora; imperocchè non meraviglierei che nella mente di qualche impassionato apostolo di riforme sociali - come le si vanno oggi preconizzando - si fantasticasse anche di questa veramente radicale trasformazione, e di commetterne l'amministrazione e l'erogazione allo Stato, e per esso al Governo; aggiuntigli con tutto il resto gli attributi di una colossale congregazione di carità. Eh! chi sa?

Però mette appena conto di avvertire che, per ora, questo complesso di beni è un traslato fantastico, una formola astratta; che non vi ha un patrimonio, ma ventun mila e più tocchi di beni spartiti in isvariabilissime e lontanissime proporzioni; imperocchè le oscillino tra il valente di milioni e quello di poche centinaia di lire; con innumerevoli diversi scopi di beneficenza, dove determinati, dove indeterminati, inegualissimamente ripartiti da comune a comune, da provincia a provincia, da regione a regione, e soprattutto da città a campagne.

Per la qual cosa, se pure è perfettamente esatto che la miseria si accresca in paese con quella dolorosa progressione; a voler trarne quella deduzione, bisognerebbe avere accertato che il fenomeno avviene colà dove le rendite della beneficenza possono plausibilmente venire ragguagliate, o quasi, alle necessità della indigenza locale. Questo riscontro darebbe veramente un valore effettivo alla speciosità dell'argomento sul quale principalmente si fonda la tesi svolta nella relazione ministeriale.

Ma quel riscontro non si rinviene. Al contrario, per quanto si sa, quel più manifesto e sicuro sintomo della miseria crescente, che è l'emigrazione, si verifica nelle campagne, dove scarsa o nulla è l'azione della pubblica beneficenza. Raro e quasi inavvertito nelle città dove la beneficenza e l'assistenza pubblica principalmente si espandono.

Si fa presto a dire che tanta ricchezza di patrimonio esercita quasi nessuna o ben piccola influenza sulle condizioni sociali del paese. Ma in verità, a semplice buon senso, l'affermazione non regge. O dunque? i ricoveri, gli orfanotrofi, i brefotrofi, gl'istituti dei ciechi, dei sordo-muti, le maternità, e passano su tutti, gli ospedali, e quanti altri istituti che provvedono a tar-

necessità del civile consorzio, senza de' quali l'inevitabile spesa ricadrebbe sui cittadini contribuenti; o che tutto questo conta per nulla o per quasi nulla sulle condizioni sociali del paese?

Ma se per un supposito (fortunatamente impossibile) mancassero di un tratto questi aiuti vistosi e potenti, se inaridissero improvvisamente quelle larghe fonti della carità cittadina, che fin qui vi sopperirono, non ne ricadrebbe tutto il carico sullo Stato, non fosse che a ragione di ordine pubblico? Ben allora si vedrebbe quale e quanto benefico influsso materiale e morale verrebbe a mancare sulla pubblica economia.

E non insisto, perchè sono persuaso che l'onorevole ministro, cui nel calore della tesi sfuggì quella frase, ne riconosce l'inesattezza.

Ed anco trapassando dall'accenno assiomatico, o se meglio si vuole, teoremativo del fenomeno, a quello delle cause, alle quali si vuole attribuirlo: e prescindendo eziandio da che non è forse esatto che la maggior parte dei beni delle opere pie sia in immobili: si può facilmente contrapporre: 1° che sulla rendita dei 135 milioni del complesso di que' beni pesano, a dir poco, non 15 ma 20 milioni di imposte; 2° che le spese dette di *gestione* patrimoniale non superano la media del 12 al 13 per cento delle entrate generali, quella del 19 per cento delle entrate patrimoniali. Spese sempre gravi, ne convengo, ma suscettibili, vogliam credere, di rilevanti economie in molti e molti casi: comunque non tali da accusare una generale scandalosa dilapidazione.

Non l'affermo io a mia idea. È la Commissione reale d'inchiesta che ne dà fede. Ancora la stessa Commissione reale, facendo ragione di quel fiero gravame contro le spese di culto, ripone le affermazioni al giusto; e riscontra che, tra consuetudinarie e obbligatorie, non eccedono in media il 4.44 per cento delle entrate generali, il 6.81 sulle patrimoniali; ma con notevole divario tra regione e regione; discendendo a 2.06 in Piemonte; salendo a 20.84 nella Campania.

Al che poi parmi ovvio l'aggiungere un'osservazione di semplice buon senso. Se queste spese di culto sono obbligatorie, vale a dire dipendono da oneri imposti dalle tavole di fondazione sugli averi donati alle cause pie; sono

dunque debiti che vanno dedotti dall'attivo; sono una passività come un'altra: e non si comprende come si possa querelare di sperpero il pagamento di una passività, di un onere aggiunto al beneficio, quando il beneficio onerato fu liberamente accettato, e l'accettazione ebbe la sanzione della legittima podestà.

Se le sono consuetudinarie, vale a dire indotte ad arbitrio, per mal sentito zelo o per abuso degli amministratori; quale ne sia la lunga osservanza; non vi ha altro a fare che ingiungere alle Amministrazioni di researle, all'autorità tutoria, agli ufficiali del Governo di vigilarne e farne eseguire la resecazione. E potrei soggiungere: o perchè le furono tollerate fino ad ora da cui armato dell'art. 20 poteva e doveva ordinarne la resecazione? Resterà da intendersi sulla qualità di obbligatorie; ma di questo non è qui il momento.

Assodata per tanto questa prima divergenza sugli apprezzamenti di quei due punti capitali, cioè delle condizioni di fatto, onde si propone e si raccomanda urgente la riforma; poichè alla fin fine in massima siamo concordi; tutta la questione si riduce al modo pratico, al metodo. E qui è il punto dove la divergenza si disegna più ricisa, assoluta, dirò così, tra le due scuole.

La Commissione reale d'inchiesta - la quale rappresenta quella una, ed alla quale non si può contrastare una piena cognizione di fatto, dopo il lungo studio e il travaglioso lavoro di oltre sette anni; ne guari minore autorità, doppochè lo stesso onor. ministro la riconobbe composta « dei più competenti membri delle due Camere e di altri specialisti di riconosciuto valore » - nella sua elaboratissima relazione per la proposta di riforma, si attenne al metodo normale, che io volentieri direi più razionale. Tenne per base l'odierna legge organica, a capo saldo ne' suoi principi fondamentali, ma ne volle corrette le fallanze, avvalorata per nuovi argomenti e disposizioni l'azione e l'efficacia pratica. E di questo suo concetto e proposito diede ampie ragioni intrinseche ed estrinseche. Della quale io mi sto pago del ricordare quell'una sostanziale, veramente tutta politica e pratica: « come, cioè, non reputasse prudente lo sconvolgere senza manifesta necessità i principi di una grande legge organica... e quelle necessità non apparire!... » Se generalmente si sente necessità

(soggiungeva) di dare più sapiente e più provvido indirizzo alla pubblica beneficenza, *nessun uomo di senno giudica opportuno di turbarne le fonti con temerarie capricciose novità*. (Progetto di riforma della Commissione reale, Rel., pag. 1).

Nè basta; perchè quasi presentisse che a spingere ben oltre la riforma, oltre dico i temperati provvedimenti da essa proposti, facilmente si raffigurerebbero le condizioni della pubblica beneficenza a tratti scuri soverchio, per non dire scandalosi; fu sollecita di avvertire: « che le cose non sono nel pericoloso pendio, che generalmente si crede: ... che se vi sono dei mali da emendare, dei disordini da reprimere... anche per questo rispetto (cioè per le condizioni in genere della pubblica beneficenza) l'Italia tiene sempre un posto onorato tra gli Stati di Europa ». Lo credo bene!

A riscontro l'altra scuola, o a dir meglio l'onorevole ministro proponente, certo a ragione dello averne appreso e ritenuto tutt'altra impressione, come attestano le gravi parole della sua relazione, per me dianzi ricordate, ben altro si propone. Ed incominciando dal disdire netto il principio fondamentale sul quale riposa l'odierna legge, cioè dell'autonomia delle opere pie (non istò a disputare della esatta corrispondenza di fatto del vocabolo al significato che gli si vuole dare nell'uso), ne esci a richiedere l'approvazione di tali provvedimenti che appunto ne sconvolgerebbero que' tali cardini che alla Commissione reale pareva doversi preservare. Non si tenne pago di emendare difetti, di supplire a fallanze, di rafforzare il sindacato, di costringere i freni; ma evidentemente si propose di voler rinnovato ad altra forma e condizione il diritto delle cause pie non pur di operare ma di esistere. E questo rispetto ai morti e rispetto ai vivi: vale a dire con effetto immediato per le opere pie che già vivono, eziandio da secoli; e per quelle che si venissero creando dalla carità dei cittadini viventi e avvenire. Ai quali già fin d'ora si vuole per questo disegno di legge restringere oltre i termini del diritto comune, del Codice civile, la libertà delle loro ultime volontà.

Io non so se i modi e il metodo ideati e proposti dall'onor. ministro abbiano a sortire quei benefici effetti che egli certo si promette. Questo so che concetto e metodo sono assolutamente

d'indole radicale ed hanno storicamente carattere *rivoluzionario*. Ed io, nel mio minimo, favorevole, anzi caldissimo fautore dei principi rivoluzionari, quando era in causa la liberazione della patria dalla mala signoria; e in particolare di quella odiatissima straniera; confesso che in materia di ordinamento amministrativo, preferisco il rinnovamento progressivo a gradi, senza scosse, per le virtù di temperate e razionali riforme: che anzi temo i rimutamenti radicali e violenti; onde certissimo è quel primo effetto di perturbare e confondere; dubbio il beneficio; certamente tardivo; nè forse mai raggiunti allo scapito materiale e morale portato dalla scossa.

Senza dunque accomodarmi di tutti i compensi proposti nel disegno di riforma compilato dalla Commissione reale, imperocchè di qualcuno avrei dubbio rispetto a pratica utilità; non esito a dichiarare che nelle sue linee principali, come nel suo concetto, quella m'era apparsa la migliore delle riforme che si potesse all'uopo desiderare, senza offesa di quei sentimenti che hanno tanta parte nel suscitare la carità, nel ravvivarla e nel perpetuarla.

Ma come quel disegno non è più in questione, io mi asterrò dal divisarne i particolari, e mi restringerò a ragionare per sommi capi del disegno che ci sta dinanzi. E qui mi giova subito dichiarare in tutta sincerità che le modificazioni proposte dal nostro Ufficio centrale al disegno ministeriale, tale quale ci venne approvato dalla Camera elettiva, a mio poverissimo avviso, l'hanno di gran lunga migliorato; attenuando per quanto era possibile, il pericolo di quelle novità di che tanto mostrò temere la Commissione reale, per l'effetto dello sconvolgere i cardini sui quali riposa l'attuale legge organica.

Io non so se quelle proposte modificazioni siano tutte o solo in parte concordate ed accettate dall'onor. ministro proponente. Lo desidero; e tributandone il meritato encomio al nostro Ufficio centrale per averle escogitate, all'egregio relatore per averne con tanta scioltezza e lucidità dato ragione, io penso che nessuno vorrebbe negare lode all'onor. ministro della deferente arrendevolezza, massime dopo le dichiarazioni assai rigide ripetute davanti l'altro ramo del Parlamento. E però, tuttochè io sia poco o punto persuaso della opportunità di questo sconvolgimento dei canoni fin qui ac-

ceffati, che regolano ancora la pubblica beneficenza; riconosco che, ammesso in massima il concetto di una radicale riforma nell'ordine delle idee del ministro proponente (e certo l'Ufficio centrale si trovò in condizioni di non poterne altrimenti deliberare) difficilmente si avrebbe potuto temperarne con maggiore studio e serenità le asprezze... non vorrei dire la violenza.

Se non che (e questo era inevitabile entrando in quella via), tanto pur avanza dal disegno primitivo, da impensierire chi, come me, vede o crede di vedere (non so se traveda) trasudare da tutti i pori un pensiero politico, in questo disegno di riforma; che senza pur disdire, nè trascurare la sollecitudine per la gran famiglia de' poveri, va ben oltre... o certo in pratica, messo ad effetto, può condurne ben oltre lo scopo: lo scopo, dico, che è ben naturale in ogni animo bennato ed elevato, del rendere al più possibile efficace la pubblica beneficenza; e che certamente è doveroso nell'uomo di Stato e di Governo.

Discorrendo il disegno primitivo, dico subito che poco o punto ebbi a soffermarmi sulle disposizioni intese a meglio disciplinare le amministrazioni delle cause pie, ad avvalorare le garanzie di una savia tutela, di un rigoroso sindacato. Si potrà disputare della forma qua e là, più o meno praticamente efficace, comunque agevolmente emendabile; ma nella sostanza il concetto, il proposito di un più ragionevole rigore non può essere che giusto, che provvido, che salutare. Ma di questo riverrà opportunità alla discussione degli articoli massime che l'Ufficio centrale ne ha con accuratissimo studio e con giudiziosissimi avvedimenti ritoccato.

I punti capitali, il nervo della riforma proposta dall'onor. ministro è tutt'altro. E per toccare di quelle che v'imprimono quel tale carattere, onde io pure fui impensierito e rimasi dubitante, le accenno sommariamente:

1. Il volere colpire di esclusione (a mio avviso ingiustificata e forse ingiustificabile) gli ecclesiastici e ministri del culto designati nell'art. 29 della legge comunale e provinciale, da tale ufficio, al quale anzi apparirebbero designati pel loro carattere, per l'indole del loro ministero, massime quando ne li suffragasse la fiducia de' cittadini. Non fosse altro perchè

niuno può essere meglio di loro inteso delle miserie della povera gente, sulla quale esercitano il loro principale ministero:

2. Il volere allargato, a mio avviso, in modo disorbitante il concetto del concentramento delle opere minori: concentramento che, condotto con altri criteri più temperati, potrebbe anzi in molti casi riuscire provvido e salutare. L'Ufficio centrale, per verità, ha ristretto alquanto quella disorbitanza, per via di giudiziosissime eccezioni. Ma la disposizione parmi sempre eccessiva; e penso che all'atto pratico si farà più confusione che profitto:

3. Il volere pel Governo quella facoltà discreta e tanto più esorbitante per la trasformazione di opere pie, come le si affermino a criteri un po' sciolti e indeterminati (perchè sovente di loro natura indeterminabili); si affermino, dico, non corrispondere più al loro fine, o non corrispondere ad un interesse delle classi povere secondo la lettera della legge; o che sieno ritenute superflue perchè in altro modo si creda effettivamente provveduto. Anche su questo riconosco facilmente avere l'Ufficio centrale apportato qualche chiarimento, qualche buona modificazione di dizione, a rassicurarlo di non eccedere troppo nella interpretazione. Forse non fu possibile rinvenire altra miglior formula o concordarne:

4. Ma sopra tutto mi confonde quello avere voluto il ministro proponente e l'aver consentito l'Ufficio centrale in questo procedimento la soppressione dell'unica, vera, reale, efficace garanzia portata dall'articolo 24 della odierna legge organica. Vedo che l'Ufficio centrale si è studiato di surrogarla di un'altra per la via del ricorso con effetto sospensivo. Ne dirò più oltre. In tanto, per quel che ne corre, non pare che tampoco il ministro l'accetti:

5. E non dico nulla delle disposizioni dell'articolo già 98 ora 100, le quali, introdotte quasi estemporaneamente all'ultima ora nella discussione davanti alla Camera elettiva, aggiungono manifestamente una pagina al Codice, una restrizione di più alla libertà di testare.

Io penso e spero che altri più autorevoli di me in questa materia ne faranno argomento di speciale discussione; imperocchè se così non fosse; se, cioè, non si vincolasse quella libertà oltre il diritto comune, o perchè sarebbe introdotta nella legge?

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

Non discuto dello effetto giuridico, ma lo effetto morale è deplorabile.

Soffermandomi a questi punti, dico apertamente, mi parve di apprendere il pensiero politico dell'onor. ministro proponente. Ma più che nel testo delle disposizioni proposte; meglio ancora che nella sua relazione al Senato, rilevata di una estrema sobrietà; mi tengo di averlo rinvenuto ben limpido nella sua relazione e nei suoi discorsi alla Camera elettiva.

Ripeto, non pongo in dubbio la sollecitudine obbiettiva per sollevare le classi bisognose. Ma osservo che l'uomo di Stato, di Governo, forse nella grande preoccupazione di raggiungere al più presto l'obbiettivo e di estenderlo a sua idea e desiderio, ha facilmente sorvolato sulla origine e sui fattori, dico così, della pubblica beneficenza; confondendo in uno quello che si può a giusto definire servizio dell'assistenza pubblica - doverosa, obbligatoria per ogni Stato civile - e tutte le altre svariatissime forme di beneficenza, ideate, generate, foggiate dal genio della carità; all'uopo di sopperire a certi peculiari bisogni, a sollevare certe miserie, migliorare tali e tali condizioni d'indigenza; alle quali poi non potrebbe mai lo Stato provvedere, se pur volesse, ovvero provvedendo farebbe confusione ad esorbitanza sulla generalità degli interessi dello Stato.

Questa distinzione tra l'azione necessaria dell'assistenza pubblica civile, e quella tutta pietosa, sussidiaria e quasi a complemento, che dico della carità, non fu per quanto mi pare, avvertita, tanto meno rilevata dalla Commissione reale; nè tampoco nella lunga e splendida discussione avvenuta nella Camera elettiva; nè per quanto ho udito e letto dal nostro Ufficio centrale.

Può darsi che sia una mia allucinazione: ma confesso che a me parve sempre degna di essere tenuta presente, anzi messa in evidenza per molte e molte ragioni che qui sarebbe lungo divisare: ma principalmente per quella una che riviene all'argomento di questa legge: vale a dire per riconoscere determinare la diversità dei rapporti giuridici, politici ed economici di questa e di quella, cioè dell'assistenza e della carità, rispetto all'autorità dello Stato.

Io penso e mi do a credere che molti studiosi e pratici della materia facilmente am-

metterebbero, con me, amplissima nella prima l'ingerenza del Governo: poichè in somma quell'azione è veramente tutta d'ordine pubblico. E se per un supposto mancassero ospedali, brefotrovi, orfanotrovi, ricoveri di mendicità, manicomi per i poveri e va dicendo, il Governo dovrebbe pur provvedere a spesa pubblica, anche prescindendo dal sentimento di pietà per gli infelici, per l'ordine pubblico, per le esigenze della civiltà. In altri tempi la carità privata sovvenne del proprio a questa necessità, a questi obblighi di stato civile: e quelle fondazioni furono tutte o quasi tutte ispirate da un sentimento pio, religioso, sovente di espiatione. Ed anche di presente per consimile sentimento la carità privata accorre ad accrescerne o ad aggiungerne di nuovi di quella ragione. Per tanto non è mutare, nè sforzare, nè tanto meno obliterare le volontà dei fondatori, se lo Stato e per esso il Governo veglia rigoroso e s'intromette a sindacare severo, per la loro conservazione, per l'economia dell'amministrazione, per accrescerne la ben appropriata ed efficace provvidenza. Non è dico offendere, ma un legittimo e provvido interpretare le intenzioni, le volontà dei fondatori dei quali nessun dubbio che lo Stato civilmente ordinato non sia il legittimo esecutore e continuatore.

Ma per quanto riguarda quelle tante svariatissime forme di beneficenza, onde la carità privata intese a soccorrere la indigenza, ma per quel tale o tale bisogno, ragioni e condizioni, che non possono essere compresi tra le necessità dell'assistenza pubblica: ben si vuole riconoscere nello Stato il diritto come il dovere di preservarle, di vigilarle, di custodirle, perchè non vadano deviate o tanto peggio forviate, o sperperate, o insterilite: ma si vuole eziandio riconoscere per queste una ragionevole scioltezza, una libertà relativa, e quel tanto che sia possibile e che si voglia denominare autonomia singolare o locale.

Si ripete ogni giorno, ad ogni proposito, che la libertà civile è la grande fecondatrice di ogni progresso, anzi della perfettibilità delle cose umane, nell'ordine fisico come nel metafisico; e vogliamo restringerla, vogliamo disputerla alla carità?

E dico disputerla, poichè, per poco avanzare nella via, nella quale ci si va sospingendo,

sarà conteso ai liberi cittadini di far limosina, di fare carità, altrimenti che a norma di legge, di regolamento, e sulla falsariga che ne somministrerà il Ministero dell'interno.

Insisto su questa parola carità; perchè mi sembra che ne rifugga od almeno che ne trascuri l'illustre uomo di Stato, nel quale oggi si mostra impersonata tutta la ragione, tutta l'azione politica del Governo. Imperocchè nella parola carità io intendo non pur la civile, ma la religiosa eziandio: quella che trae la sua ispirazione, la sua forza, la sua virtù operativa dal sentimento religioso... massime - e perchè non lo direi? - dal sentimento cristiano.

L'onorevole ministro nella sua relazione alla Camera elettiva ne rilevava: « che le opere pie non sono il prodotto del capriccio, ma in generale sono l'opera di un proposito maturamente meditato e risoluto: e che esaminate nella loro genesi, esse rispondono ad un bisogno locale: onde che l'intenzione de' fondatori fu certamente di soccorrere ad uno di siffatti bisogni, ammesso pure che potesse essere basato sull'errore ». (Ivi, pag. 11).

E sta bene. Ma prescindendo dalla deduzione ardita ch'egli poi trae da quella premessa, osservo che questa non è la genesi del sentimento soggettivo onde si formò la volontà prima del beneficiare: ma è il riscontro di una operazione successiva della prima volontà, una operazione dipendente, a criterio discretivo, in rapporto alla elezione dell'oggetto.

Le opere pie sono il frutto, non dubito affermarlo, esclusivamente di un sentimento pio, religioso... e di una religione che ha per canone fondamentale dopo il timor di Dio la carità del prossimo. Solo dal genio del cristianesimo trasse limpido e sereno il concetto della carità pei poveri. Il paganesimo ebbe certo uomini pietosi; perchè il sentimento della pietà per chi soffre è forse innato nell'uomo, e si svolge o si spegne a ragione di cause estrinseche, ed in ispecie della educazione. Ma il paganesimo non conobbe gl'istituti di carità: e se pure qua e là si possono con fatica riscontrare alcune tracce di provvedimenti di assistenza pubblica, non è che a ragione di ordine pubblico, probabilmente per rimuovere dal consorzio civile lo spettacolo e il contatto delle maggiori miserie; non mai per il sentimento evangelico della carità del prossimo e della

pietà pel fratello che soffre. Udii sofisticare in contrario e citare, ad esempio, il diritto ospitale e l'ospitalità esercitata con tanta sollecita generosità dagli antichi, e ricoveri aperti a viandanti e pellegrini. Lo credo bene: necessità di que' tempi, di que' costumi, di quelle condizioni; onde oggi l'uno dava quello che probabilmente avrebbe desiderato e sollecitato per sé la dimane. Ma che ha che far questo con a carità?

Solo nella legge Mosaica e nella storia di Israello rivengono accenni, disposizioni, precetti e fatti che attestano di un sentimento pietoso di carità, ma solo pel fratello, cioè pel connazionale, non mai per lo straniero, cioè per l'uomo; e comunque nè diffuso, nè frequente, nè largamente sentito. Troviamo, per mo' di esempio, Tobia caritatevole e limosiniere, ma non troviamo istituti di carità. D'altronde non è d'uopo ricordare il rapporto tra il Vecchio e il Nuovo Testamento.

Ne raccolse anche il Corano: ma tutti sanno quanto mietesse il legislatore Maometto sul campo e sui canoni del cristianesimo tuttochè l'Islam assorgessegli di contro ferocissimo nemico.

Che poi il sentimento religioso, in queste sue manifestazioni della carità, pigliasse errori, forviasse ne' criteri soggettivi ed oggettivi, che talvolta intridesse di malaccorto zelo, di superstizione od anche di vanità o peggio, questo è della miseria umana. Ma e che per questo? Forse che una pia fondazione, o perchè costretta da un rimorso o dalla paura dell'altra vita, o indotta dalla speranza di una facile espiazione o di un più ampio rimerito, perde il carattere del sentimento che la ispirava? O più tosto, non lo conferma?

« Ma nessuno lo nega! », mi si opporrà. Sta bene, ma pare che scotti l'affermarlo, quasi per divertirne la naturale preoccupazione in chi è chiamato a dar voto su questo *rimaneggiamento*. Certo in questo disegno di legge non si mostra di valutarlo. E pur tanto ben mi parrebbe che si avesse a tener presente la genesi vera: per non confondere quello che è diritto come dovere dello Stato, con quello che è diritto della libertà civile, della libertà della carità.

La carità, ispirata dal genio del cristianesimo ideò, generò, fondò tutte quelle svariate

forme di beneficenza, che in Italia specialmente si vennero collegando e immedesimando nella vita de' nostri comuni, onde che in molti casi si può dire che ne sono ancora monumenti e reliquie, le quali dovremmo avere cure e custodire quanto tutte le altre preziose.

Gli stessi principati assoluti nella generalità rispettarono quelle creazioni della democrazia cristiana: sovente le accrebbero, quasi sempre le tutelarono, sia pure a modo dispotico; ma ben di rado ne rimutarono a loro posta, nè forse mai per ragione e per intendimento politico, come pare dell'oggi.

Fu la rivoluzione francese che ne sconvolse il principio e la base; quando si diè a credere che le sarebbe bastato virtù per sostituire la filantropia filosofica alla carità evangelica. Ma questo non già al periodo glorioso della rivendicazione dei diritti della nazione e del progresso civile; ma in quello torbido, violento, della distruzione rabbiosa per lo allivellamento di ogni superiorità sociale, per soddisfare alla invidia feroce e alla tirannide sospettosa del Demo: in quel periodo nel quale si dava a credere al popolo, alla Francia che poche dozzine di malmati tribuni erano tutto il popolo, tutta la nazione!

La rivoluzione francese era in quel periodo terribilmente logica. Essa si proponeva di distruggere in Francia il cristianesimo per surrogarlo quando dell'ateismo, quando del culto della Ragione, o dell'Essere supremo, o della natura; incerta della scelta a seconda del prevalere dell'uno o dell'altro de' sicofanti; Giorgio Danton, Anacarsi Cloutz, Pietro Gaspare Chaumette o quel più livido e feroce ipocrita di Massimiliano Robespierre!

Rilevata e assodata la vera genesi della beneficenza che trae i mezzi di espandersi dalle spontanee elargizioni di caritatevoli cittadini, è naturale che sorgano in chi tiene questo convincimento dubbi non pochi sopra l'estensione che si vuol dare a certi teoremi, sui quali l'onorevole ministro posò le sue proposte di riforma: teoremi, sui quali mi è parso, che forse *pro bono pacis*, l'Ufficio centrale abbia sflorato, anzi siasi astenuto dal disputare.

L'onorevole ministro annunziò e ripeté alla Camera elettiva, e con diverse frasi, ma identico significato ne confermò al Senato, che la presente riforma intendeva « alla piena seco-

larizzazione di tutte le nostre istituzioni civili, ed alla rivendicazione della beneficenza tutta al potere civile ».

In verità, considerati in assoluto, non vi è a ridire sulla verità morale di questi principj. Le istituzioni civili, siamo, credo, tutti d'accordo, non devono intridere nel diritto ecclesiastico. nè questo in quelle: nessun dubbio che il potere civile custode e tutore per lo Stato abbia o debba avere l'alta mano su tutta la materia della pubblica beneficenza, e l'abbia e debba averla eziandio come riformatore, quando ve ne sia d'uopo e colle debite garanzie, affinchè per un creduto interesse collettivo non venga offesa la libertà e il diritto individuale.

Soscrivo a due mani a questi postulati. Ma i dubbi mi si affacciano nei corollari.

« Dunque - dice l'onor. proponente - dunque escludiamo dalle congregazioni di carità, che d'ora innanzi avranno ad amministrare tutta la congerie degli istituti di beneficenza locale, tranne poche eccezioni, e queste *forse anche per ora*, escludiamo - dice - gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime: coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate ». (Discorso dell'onor. ministro alla Camera dei deputati nella tornata del 3 dicembre 1889).

O perchè? Anzitutto perchè si vuole la secolarizzazione di questo come di tutti gli altri istituti di beneficenza.

Ma se la sola presenza di un ecclesiastico la impedisce, o perchè non si escludono tutti gli ecclesiastici da tutte le amministrazioni pie?

Ma poi... egli è evidente che l'ammissione di persona ecclesiastica eletta dall'eletta dei suoi concittadini, non muta nè può mutare il carattere, la ragion giuridica, l'azione, la dipendenza dell'istituto che rimane sempre per tutti i rispetti civile. Così vero che non si domanda l'esclusione di tutti gli ecclesiastici, ma di tali e tali; i designati, cioè, dall'art. 29 della legge comunale e provinciale.

« Sì... - insiste il ministro proponente - ed è già una concessione tollerare gli altri nella congregazione di carità. Ma per questi in particolare l'esclusione è indicata dal nostro diritto pubblico, cioè dall'art. 29 della legge comunale e provinciale e dall'art. 83 della legge elettorale politica ». (Ivi)

Rispetto e non discuto le disposizioni delle leggi sancite: ma non è mestieri di lunga argomentazione per dimostrare che l'esclusione di quegli ecclesiastici dalla eleggibilità alla deputazione parlamentare od ai Consigli comunali e provinciali, se ha la sua ragione per rispetto alla specialità di quegli uffici, non è quella che possa estendersi a tutti gli altri uffici civili. A semplice buon senso, è chiaro come l'ambra, che non v'ha ragguglio tra l'ufficio di legislatore o di rappresentante ed amministratore di province e di comuni con quello tanto più modesto, tutto speciale e pietoso dell'amministrare la carità.

E la esclusione mi appare tanto meno giustificata e giustificabile, dacchè poi si consente che questo ordine di ecclesiastici possa essere ammesso negli istituti di beneficenza diversi dalla congregazione di carità; anzi che possano questi far parte dei così detti comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni venissero istituendo: ed anche della stessa congregazione di carità nel caso previsto dall'art. 5, concessione questa dalla quale in verità non saprei come si potesse prescindere senza fare ingiustizia ed ingiuria.

Ma, dunque soggiungo io, non è ragione alla esclusione il proposito della secolarizzazione; poichè non vi appaiono meno secolarizzate le altre opere, dove ammettete questi ecclesiastici e quegli altri tutti; nè meno secolarizzate le stesse congregazioni di carità non ostante la tollerata presenza, per l'eccezione dell'art. 5, di un parroco o di un canonico.

Ma nemmeno è ragione la reverenza al nostro diritto pubblico assodato; poichè in questa materia e per certi casi ammettete di derogare: mentre non è mai derogato per l'ufficio politico al Parlamento, o per l'amministrativo nella provincia e nel comune.

Ma e poi!... o come n'escono gli scrupoli del diritto pubblico, e che il Governo non vi possa rinunciare, come disse l'onor. ministro alla Camera elettiva, quando si ammettono le donne, escluse pel nostro diritto pubblico da ben altro che dalle eleggibilità agli uffici politici in Parlamento, agli amministrativi del comune e della provincia? La contraddizione è così patente che io non abuso insistendo sulla fallacia di questa argomentazione.

Fu detto esservi una assoluta incompatibilità fra il tenere cura d'anime e l'amministrare la pubblica beneficenza: e con facile frizzo si credette darne ragione (non però in questo Consesso) per ciò che chi provvede alla salvazione delle anime non si può occupare delle miserie materiali di questo basso mondo, nè può intendere dei bisogni della vita materiale nelle condizioni dell'odierna società, con retta e chiara lucidità di criterio.

Ma anzi tutto non si vogliono esclusi solo quelli che hanno cura d'anime, ma quegli altri titolari eziandio delle collegiate e dei capitoli, senza pur darne un pretesto.

Poi vedete altra potente contraddizione! Non si crede capace il parroco di criterio chiaro e sereno nella congregazione di carità; ma si ammette che possa averlo in ogni altro istituto di beneficenza diverso da quella.

Se non che è presto sentenziato ed anche piacevolmente della supposta incompatibilità tra il ministero spirituale e il temporale amministrativo: ma chi vorrà negare che in collegio di carità nessuno forse meglio del parroco, e nella città e nelle campagne, può essere più esattamente inteso delle miserie singolari; e di quelle in specie che non si rivelano senza cercarlo, e non s'indovinano, e forse meno si suppongono? Forse che i membri secolari delle congregazioni di carità, nella generalità, abbandonate le cure domestiche o di loro professione, si conserveranno a quella importantissima non solo dell'amministrare, ma del ricercare, del visitare, dello scrutare, del raffrontare quelle sofferenze, in assoluto e in comparativo: sofferenze che già sono ben conte al parroco quasi per necessità a ragion del suo ministero? Non disdico che qua e là si trovino per avventura di caritatevoli e pietosi cittadini disposti e volenterosi. Ma è sperabile, è presumibile che ognuna dello ottomila e più congregazione di carità ne abbia almeno uno nel suo seno: e che questi durino assidui all'ardua fatica? Se vi ha chi creda a frequenza di tale virtù, segno è che proprio è dotato di fede robusta. Io non ci arrivo.

Con tutto ciò, certo non sarei andato fino a domandare che il parroco fosse anzi membro nato della congregazione di carità. Oltre che sarebbe proprio un disorbitare nel senso contrario, non taccio che io provo una grande ripugnanza, in genere, ad ogni ibridismo colle-

giale; dove gli uni dei deliberanti traggono autorità da libera elezione, altri dalla specialità di un ufficio che rileva da altra autorità.

Ma più ancora della esclusione di questi ecclesiastici cui offende la restrizione che s'impone alla scelta e alla fiducia degli elettori, dopo tanto sbracciare di allargamento del suffragio politico e dello amministrativo.

Su questo punto, tuttochè io dissenta dalle conclusioni nelle quali è venuta la maggioranza dell'Ufficio centrale; riconosco ben volentieri che l'egregio relatore ha svolto magistralmente tutti quegli argomenti che potevano avvalorare la proposta esclusione, e mi compiacio dello studio ch'egli ha posto per toglierne la spiacevole impressione; riducendo la disputa alla pura questione di opportunità e di convenienza per ragione dello spirituale ministero, distinguendo argutamente il doppio ufficio della congregazione in quello che egli chiama due momenti o compiti: l'amministrazione nel suo indirizzo generale, e l'esecuzione della carità nell'esercizio della beneficenza. Ingegnosa certo è l'argomentazione, sebbene a me appaia più speciosa che praticamente ragionata. Ma comunque, se l'esclusione è ammessa e mantenuta, ne viene attenuata l'acerbezza.

Ma tale non mi pare il pensiero riposto che informò la proposta dell'on. ministro, od almeno non fu questo il movente principale. Dico questo, perchè l'on. ministro quasi sdegnando di trincerarsi in quegli argomenti, che l'Ufficio centrale nella sua maggioranza è venuto svolgendo, ne uscì già a dire ben altro: tutto ne aperse il pensiero politico. Nè potrei fargliene carico, anzi apprezzo e lodo la sincerità e gliene rendo onore.

Egli molto abilmente ricordando la lotta antica tra la Chiesa e lo Stato, o forse più esatto tra il sacerdozio e il Governo, non mai forse come oggi inacerbita; e riprotestando di volere soltanto compiuta l'opera della secolarizzazione de' nostri istituti (come se ne avessimo di soggetti alla podestà ecclesiastica!), dichiara che lo Stato, che il Governo non se ne fe', nè se ne fa provocatore; ma che è pur tenuto a difendersi. E poichè dal Vaticano si è fatta più aspra e più violenta la guerra che il papato iniziò nel 1848 contro l'Italia e riprese più indraccato nel 1861; ed anche di colà, oggidì,

muove e si conduce una guerra d'insidie, di proteste, di clamori, contro questa stessa proposta di legge; è giusto escludere dalla Congregazione di carità quegli ecclesiastici che esercitano cura e giurisdizione di anime e quegli altri titolari della gerarchia che hanno o possono avere tanta influenza e che ne potrebbero fare tanto danno. (*Atti della Camera dei deputati*, tornata del 3 dicembre 1889, pag. 117).

E così per questa ragione, a dirlo in una parola, parrochi e vice parrochi, canonici... non dico poi vescovi ed arcivescovi, devono intendersi costituiti pel nostro diritto pubblico in istato di permanente *suspizione* di fronte ai loro concittadini, eziandio per l'esercizio del ministero di carità.

Confesso ingenuamente che fino a più chiara dimostrazione, io non si so accomodare di questi criteri politici. Vedo bensì che per questi modi, e per queste dichiarazioni, si diffonde nella gente l'idea che il Governo fa politica di rappresaglia contro la Chiesa.

E già non sono pochi a credere fin d'ora che le congregazioni di carità, delle quali si vuole ingrossare a tutto potere l'azione, sono destinate a diventare un'altra leva politica a rinforzo di quella immane che è la macchina amministrativa; che d'anno in anno si accresce man mano di nuovi organi, o come dicono atticamente i dicasteri, di nuovi *organici*. Si accresce e si accentra, manco male, sotto la mano del Governo!

Tutto questo, giusto a proposito del precognizzato decentramento, degl'ideali del *self government*: che un tempo era il tema fatto di tutti gli uomini politici e in particolare di quella parte la quale levò poi sugli scudi l'uomo eminente che ora è a capo del Governo e ne impersona, come dissi, tutta la ragione, tutta la virtù operativa!

Ho detto leva politica (e non ricerco e non voglio credere quello che di più scuro e tenebroso vi hanno fantasticato su pubblicisti paesani e stranieri): poichè chi è che non veda e non senta come, accresciuta di tanto l'importanza delle congregazioni di carità, queste in un dato periodo di tempo, e coll'andazzo che corre, avranno acquistata una preponderanza politica, maggiore anzi delle rappresentanze comunali: e saranno tratte facilmente ad esercitarla su quella parte del popolo minuto

( LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

che il bisogno di assistenza fa più sommessamente ed arrendevole?

Ho detto dell'ingrossare a dismisura l'azione operativa delle congregazioni di carità. E questo mi conduce appunto a toccare di quella grave proposta che è il concentramento degli istituti; proposta che nel disegno ministeriale a me apparve disorbitare i termini di equità, di convenienza e di discrezione; che rilevo con grande compiacenza largamente e saviamente modificata dall'Ufficio centrale, con giudiziosa ed argutissima dimostrazione; sebbene a mio avviso tanto abbia ammesso di qualche criterio praticamente fallace, e di facoltà di apprezzamento al Governo, da lasciarne molti dubbi sul possibile trasmodare nell'applicazione.

« È un voto pressochè generale il concentramento delle amministrazioni di beneficenza che non siano di grande entità o non abbiano scopi speciali » dice al Senato l'onor. ministro nella sua relazione (pag. 3). « Sulla unificazione e concentramento delle amministrazioni delle opere pie noi comuni, come principio non vi è contestazione » disse ancora più sciolto alla Camera elettiva (pag. 8). Soggiunse per altro a temperamento di un pronunciato troppo assoluto: « che il dissenso era possibile circa la misura nella quale è da applicarsi il principio ».

Lasciamo un po' stare di questo *voto generale* e della *nessuna contestazione* sul principio del concentramento. Già non è detto se il concetto si riferisca ai legislatori, dei quali si presume o si preoccupa il pensiero; se agli statisti che disputarono della materia; se agli amministratori od agli amministrati. Io per contrario ritengo che, se si procurasse un plebiscito su questa proposta, una sterminata maggioranza assorgerebbe a respingerla.

Il che non vuol dire, ne convengo, che a criterio superiore al volgare un concentramento parziale, maturato serenamente, e circondato da ogni miglior garanzia, non possa aver fino a un certo segno una buona e provvida ragione pratica.

Non già che io ne spero tutta quella svariata e ricca somma di benefici che l'onor. ministro ne venne enumerando alla Camera elettiva ed al Senato. Alla prova, se correrà, fra qualche anno si vedrà se le congregazioni di carità fatte poderose e robuste per l'appropriazione di tante pie aziende, avranno introdotto una notevole

economia; dato alla beneficenza un indirizzo uniforme (confesso che non intendo bene questa frase e non vorrei intender male), ottenuto un raddoppiamento di efficacia e resi tanto più agevoli e sicuri gli uffici di vigilanza, di tutela, di sindacato. Nè tutto credo, nè tutto discredo.

Ma nella somma ammetto anch'io che sia desiderabile ottenere per la via di qualche razionale concentramento, una semplificazione, una economia nell'amministrazione di tante opere pie, che sotto diversa forma, diverso nome, hanno scopi affini; sì che non è giustificata la separazione di distinte amministrazioni: come, per mo' di dire, e delle opere genericamente elemosiniere.

Ammetto poi che in particolare ne' piccoli comuni, dove per avventura siano parecchie fondazioni pie, massime di piccola entità, e non ispecializzate da tassativi vincoli di fondazione e di scopo, abbiansi a raggruppare in una sola azienda; in particolare per la grande difficoltà di rinvenire un maggior numero di abili e fidati amministratori. Anzi questo accentramento io stesso ebbi l'occasione di vedere desiderato, procurato e compiuto spontaneamente dal buon senso degl'interessati.

Ammetto ancora l'accentramento, e sia pure nella congregazione di carità, delle opere per le quali siano venute a mancare le Amministrazioni, nè soccorrano le tavole di fondazione di opportuni criteri per rinnovarle.

Ma non so capacitarmi del prendere a base per la concentrazione obbligatoria il riscontro della rendita netta delle Opere a un massimo di L. 5000, nè quello della popolazione del Comune al massimo di 10,000 anime. Questi criteri mi sembrano di pura fantasia; e chi sa quante volte all'atto pratico si riscontreranno fallaci, e applicati riuscire perniciosi.

Per la qual cosa, come son dispostissimo a dare il mio suffragio alla facoltà di concentrare singolarmente, sotto le debite garanzie, quelle opere che si trovano in quelle e tali condizioni indicate dall'Ufficio centrale - mi sento esitante a suffragare la proposta di un concentramento obbligatorio d'interi ordini di opere, presi a fascio, in massa - forse per far più presto e più spiccio. Ma non rovina il divisarne caso per caso!

Delle garanzie mi riservo a dire più oltre. Ma non posso sorvolare sull'autorità degli

esempi evocati dall'onor. ministro nella sua relazione al Senato per attestare che la proposta riforma non è una novità (pag. 3).

Taccio dei decreti del 5 settembre 1807 e del 28 novembre 1808, del primo Regno italico. Ammiratore antico di quella rara e pur troppo disconosciuta e non più imitata semplificazione degli ordini amministrativi del Regno italico - di che non abbiamo ripreso che il meccanismo fiscale - in verità non so intendere come se ne abbia ad attingere i concetti politici. Dico i concetti di un governo cesareo, per quanto splendidamente glorioso, dispotico e violento, per riprodurli e farli rifiorire in uno Stato a ordinamento costituzionale, liberale, parlamentare!

Per la stessa ragione, anzi per tanto più ragioni, rifuggo dallo accomodarmi degli esempi dei cessati principati; ai quali mancò di giunta la speciosità del dispotismo illuminato. A me questi esempi ispirano diffidenza e contrarietà.

Non disconosco gli splendori filosofici di Giuseppe II imperatore e di Pietro Leopoldo granduca; nè i pregi assoluti e relativi dei due illustri lorenesi, nè i benefici sortiti da quei principati. Ma non mi perito di affermare come le loro provvidenze non fossero ad omaggio delle libertà civili, ma a sentimento della loro volontà suprema, sempre imperante, sovente illuminata, ma non infrequente offuscata dall'arbitrio, massime in Giuseppe II. Il quale forse più distrusse e guastò di quanto riedificasse in meglio e duraturo. Ed anche rispetto al principio filosofo, non saprei ammirare tutto io; men che meno quel regio diritto, che particolarmente nella materia ecclesiastica e nei rapporti tra Chiesa e Stato sempre ti riveniva tra piedi, molesto e talvolta prepotente. Quel regio diritto mal si potrebbe accomodare, io penso, con la formola odierna, che va attorno in preconio, di *libera Chiesa in libero Stato*.

Pertanto restringendomi agli esempi cedotti dal Governo delle Romagne pel decreto del 15 agosto 1859 e dai decreti dei regi commissari per l'Umbria e per le Marche nel 1866: poichè entrambi provvidero, a gara, di conformità - considero che quei provvedimenti furono appunto consigliati dalla necessità di richiamare al potere civile le opere pie, che per la maggior parte almeno, di massima o nel fatto, direttamente o indirettamente, si trova-

vano colà sotto la potestà ecclesiastica, o sotto gl'flussi prevalenti di quella. E il provvedimento in quei momenti, in quelle condizioni fu plausibile.

Ma vi ha di più: che rispetto ai commissari regi delle Marche e dell'Umbria, più tardi ebbero a riconoscere che in questo (e non solo in questo) essi avevano oltrepassato i loro poteri, invadendo il campo delle leggi organiche.

Imperocchè il Governo istesso del Re, dal quale rilevava tutta la loro autorità, non era più investito dei pieni poteri accordatigli dal Parlamento l'anno venturo.

I commissari non avevano autorità che per fare l'atto di occupazione, mantenere l'ordine, provvedere alla urgenza e procurare la legittima manifestazione dei voti di quei popoli per l'annessione al Regno d'Italia. E massime l'uno dei commissari disorbitò di ben altro, rimutando a sua posta la circoscrizione provinciale. Ma per non uscire dal tema, ho ben presente di un ricorso per non so quale fondazione pia, onde si rivendicava anni appresso l'esistenza autonoma troncata dal decreto Pepoli. Sul quale ricorso il Consiglio di Stato non solo ebbe ad opinare che dovesse essere accolto e l'opera restituita; ma eziandio a rilevare non fondata su legalità certa posteriore circolare del Ministero Ricasoli per la esecuzione del decreto Pepoli. E il Governo accettò quel parere e vi si conformò come di ragione.

Ho accennato questo fatto per restituire il giusto valore a quegli esempi. Ma comunque, non è quistione se la riforma sia escogitata di sana pianta, o ricopiata dall'antico; è quistione se giusta, se equa, se provvida, se conveniente. Gioverebbe autorità di esempi se fosse dimostrato che altra volta quella disposizione diede buoni frutti, applicata alle stesse condizioni, nella stessa misura, con gli stessi criteri.

Ma questo non ci viene dimostrato; e stimo che difficilmente si possa dimostrare.

Pregherei l'onorevole signor presidente di concedermi cinque minuti di riposo.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per pochi minuti.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere i loro posti.

Il signor senatore Zini ha facoltà di continuare il suo discorso.

Senatore ZINI. Ed ora vengo al punto culminante, alla questione che lo stesso onorevole ministro nella sua relazione alla Camera elettiva confessò la più delicata e scabrosa: e sulla quale assorgendo solo contro l'autorità della Commissione reale, piantò risoluto la sua bandiera: « Vogliamo (ne disse) la trasformazione coattiva delle istituzioni di beneficenza, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che pel fine loro più non corrispondano ad un interesse delle classi povere a termini dell'art. 1 o che sieno divenute superflue, perchè in modo diverso siasi effettivamente provveduto » (Rel. alla Camera dei deputati, pag. 10). Peraltro, l'onorevole ministro ne avverte che egli voleva ben altro « ma che ha accettato *per ora* quei termini proposti e deliberati dalla Camera elettiva, siccome un bene, senza rinunciare definitivamente al meglio, al quale intanto si apre la via ». Lodevole franchezza, onde meglio discopre tutto il suo pensiero.

Ignoro se egli consenta ora nelle molto maggiori restrizioni apportate dal nostro Ufficio centrale; per le quali anzi si discosterebbe da vantaggio da quel radicale obbiettivo, al quale egli sembra accennare. In questo caso sarebbe tanto più laudabile la sua arrendevolezza.

Dopo il detto fin qui, forse io lo farò meravigliato, se tutto al più fatta qualche riserva sul metodo, dichiaro subito che consento pienamente nella massima. E perchè non consentirei? La massima (tuttochè un po' manchevole nella forma, ma intera nello spirito, negli intendimenti) fu già scritta nella legge organica del 1862, e prima e poi fu sovente praticata.

Del resto chi può dubitare che avendosi una fondazione pia fatta mancante dell'obbietti o della ragione dell'obbiettivo per cause e condizioni intrinseche od estrinseche, la podestà civile custode della pubblica beneficenza abbia il diritto e il dovere di provvedere affinchè il beneficio non vada disperso, ma venga raddrizzato a sopperire ad altre presenti necessità, accostandosi al possibile allo spirito dell'antica fondazione, in omaggio alla volontà del fondatore?

Ed io ammetto ancora facilmente che nel procedimento indicato dalla legge odierna, le disposizioni prescritte, per provvedere in questi casi le indispensabili riforme, peccassero di soverchia rigidità. Se vi si può scorgere un

pensiero d'infrenare facilità di proposte inconsulte, immature o capricciose, è certo che poterono eziandio essere impedimento a procurare le riforme, quand'anche apparissero necessarie, opportune e desiderate, per poco che resistessero gl'influssi locali.

Per la qual cosa di buon grado consento anch'io che la iniziativa possa essere presa da altri che dai Consigli comunali e provinciali; e però meglio direi dalla stessa Giunta provinciale amministrativa, della quale è pure a capo il prefetto; anzi che dal prefetto solo come ufficiale del Governo.

Nello spirito della sua stessa istituzione, la Giunta pare anche in questo caso indicata a sostituire la propria azione a quella delle singole Amministrazioni, dei Consigli comunali e provinciali manchevoli o renitenti.

Non so intendere come dopo di avere investita la Giunta provinciale amministrativa di tanta autorità, rispetto alle aziende comunali e provinciali; rispetto poi a quelle delle opere pie le si riservi, anche per questi casi, un'autorità meramente consultiva. Tutta l'autorità vera si riporta sul prefetto, al quale si aggiunge, per singolare novità, un *ad latus* con ispeciale mandato. L'Ufficio centrale ne ha ritoccato e modificato la forma, ed ha fatto bene. Ma nella sostanza è mantenuto il compenso. Io non so bene rilevare se quello incarico speciale dato a un consigliere di prefettura, per disposizione di legge, possa avvalorare o scemare l'azione del prefetto; ben parmi che la possa confondere, rispetto a quella benedetta personale *responsabilità*. Poichè se la responsabilità è tutta del superiore (come deve essere) o perchè la legge chiama in causa un subalterno? E se una responsabilità si vuole imposta al subalterno, come si troverà costui di fronte alla volontà del superiore in caso di disaccordo?

In verità da qualche tempo noi vediamo complicarsi sempre più i nostri congegni amministrativi, che già non brillarono mai di semplicità. Ma questo in specie parmi una negazione di senso pratico. Dico in quanto a scrivere quel compenso nella legge.

Nulla vieta al prefetto di delegare tali e tali speciali trattazioni ai consiglieri; anzi questo era ingiunto nelle prime istruzioni; e non fosse, andrebbe da sè. Ma questo si fa in famiglia. Via, si faccia eziandio per regolamento: re-

stando sempre di fronte alla legge unico, vero responsabile del servizio il capo dell'ufficio.

Ma io debbo sorpassare le critiche, le obiezioni, le censure di ordine amministrativo, giuridico, ed anche economico, che già furono sollevate sulle varie disposizioni accumulate per lo svolgimento e l'applicazione del concetto capitale della trasformazione coattiva; anche perchè il divisarne tornerà sempre più acconcio nella discussione degli articoli. Ma debbo soffermarmi a quell'una, per la quale si propone che il ministro dell'interno sia costituito in sostanza Gran Giudice del concentramento e della trasformazione: come chi dicesse, della vita e della morte delle opere pie viventi, portate già sulle tavole di proscrizione. Gran Giudice eziandio delle nasciture, perchè egli è evidente che questa legge costringerà i benefattori avvenire a comporre la loro carità, non più come in passato a loro piacimento, purchè non venisse offesa la legge, il buon costume, il diritto pubblico e il privato, ma sui modelli consentiti o tollerati dalla ragione moderna della pubblica beneficenza, dichiarata e interpretata a criterio del ministro dell'interno *pro tempore*.

Mi affretto a riconoscere che nei rispetti della forma, anche qui l'Ufficio centrale molto provvidamente l'ha restituita a modo più costituzionale, più razionale, più conveniente; perchè, tolta di mezzo quella singolarità dell'impersonalità del ministro dell'interno, l'ha restituita al decreto reale. E non è poco.

Rimane sempre nella realtà che spetterà al ministro dell'interno il riscontro e il giudizio definitivo se il fine propostosi dal benefattore per una fondazione avvenire corrisponde ad un interesse della pubblica beneficenza, o non sia superfluo per essersi altrimenti provveduto.

Con questo, che mentre per l'odierna legge (art. 25) non riconoscendosi in una fondazione i caratteri, i requisiti, le condizioni legittime ed opportune, il Governo non può far di più che diniegare la sua costituzione e il riconoscimento in ente morale; per la nuova, il ministro dell'interno anzi la riconoscerà facilmente, ma per trasformarla immediata a suo criterio!

Salvo ricorso - mi si dirà. - Eh! lo so... ma questo non mi rassicura guari, e ne dirò ora le ragioni.

Tali a me intanto appariscono gli effetti dell'art. 100 combinato colle disposizioni del capo sesto di questo disegno, massime per la seconda parte. Il quale articolo 100, già 98, come tutti sanno, venne in origine aggiunto quasi estemporaneamente. E se le cose stanno come a me appariscono, confesso che la mi sembra una enormezza. Desidero sinceramente di essere convinto di errore.

Ho detto gran giudice, e non saprei disdirmi: poichè sfido a dimostrare che per i proposti articoli 61, 62 e 69 il ministro dell'interno non venga investito di autorità di magistrato, per conoscere del fatto e del diritto, cioè per riconoscere e decretare se tale o tale opera pia denunziata, per esempio, dal prefetto, che è poi un suo dipendente, si presenti in tali condizioni di fatto da potersene applicare le disposizioni del concentramento o della trasformazione di diritto; o se anche nel primo caso le si possa accordare il beneficio di una eccezione; e nel secondo di mutarla in questa piuttosto che in quella beneficenza.

E non senza ragione avverto al giudizio di concentramento come a quello di trasformazione: poichè, sebbene riconosca che il secondo compenso è tanto più grave del primo, non posso non avvertire che in molti casi il concentramento avrà gli stessi effetti di una trasformazione, se non anche di una vera soppressione. In pratica, per nulla mi rassicura il freno imposto dal tenere separati i bilanci e quel che si dice la *gestione* delle opere concentrate.

Si ha un bel dire! ma la è una autorità smisurata, che un tempo non si sarebbe immaginata se non ne' poteri sovrani de' principi assoluti di trenta o quarant'anni addietro. Ricercando nella mia memoria non credo ne usasse tampoco Francesco IV duca di Modena; quel principe di questo secolo che forse ebbe il concetto più sterminato della sovranità; forse non escluso Niccolò imperatore di tutte le Russie.

Ho protestato fino dal principio che non presumo inoltrare nella speculativa giuridica. Ma a semplice buon senso parmi non si possa contrastare che tale cognizione di causa non è un semplice apprezzamento o provvedimento amministrativo, ma un vero giudizio di magistrato.

Però molto provvidamente la legge organica

vigente in questi casi vuole che si provveda conforme al pare del Consiglio di Stato: garanzia sopra ogni altra assoluta in questa ragione di causa; e veramente tale da accontentare i più difficili; come quella che si raccomanda ad un giudizio collegiale, scevro da preoccupazione politica, informato a criterio sereno, ad una giurisprudenza man mano assodata.

Ed è precisamente questa preziosa garanzia che si propone abolire! È singolarissimo, se ne volle già dare ragione, a pretesto che il Consiglio di Stato è corpo consultivo; e che comunque non può essere intromesso a scemare la *responsabilità* del ministro!

Ed è proprio, quando al Consiglio di Stato, fino a pochi mesi addietro veramente consultivo, tranne per la rara materia dell'art. 10 della vecchia legge; quando, dico, gli è aggiunta tanta autorità di giurisdizione sugli atti eziandio del Governo nell'amministrazione; che gli si toglie l'efficacia giuridica a quei suoi pronunciati, ragguagliati fino ad oggi a decisione di magistrati!

Ma, e la responsabilità ministeriale?

Del dogma della responsabilità io dirò nulla; imperocchè per poco ne volessi disputare, l'onorevole ministro avrebbe tutte le ragioni di denunciarmi al Senato eretico e miscredente. Intanto dichiaro subito come al surriferito dogma io preferissi la debita riverenza, osservanza e quella fede che ne inculca Sant'Agostino per i dogmi della cristianità, quanto più incompresi o incomprensibili. Se non che non dimentico il monito di quel maggiore lumiere che fu il Vas d'elezione: *Rationabile sit obsequium restitutum!* Poi non è questione del dogma, ma dell'applicazione.

Ora seriamente chi può darsi a credere che dato, per un supposto, provato, accertato, qualmente il ministro dell'interno avesse mal decretato della vita o della morte di una pia fondazione, ne potesse esser costretto, per questo solo fallo, a rassegnare l'ufficio da un voto di censura della Camera elettiva; unico modo pel quale (bene o male) si può esplicitare la responsabilità passiva di un ministro; chè di qualunque altro non è nemmeno a sognare?

A buon senso, anzi a senso comune, e con tutto il rispetto de' metafisici che ne dottrineggiano (lascio i bellumori che ne scherzano), a me par proprio che in pratica la *responsabilità*

come garanzia in questo argomento non ci cape, nè in riga, nè in spazio.

Bontà divina! Ma sono molt'anni da che una fondazione di beneficenza, e di una importanza grande, fu per la volontà del Governo scomposta e rimutata nella sua amministrazione e ne' suoi statuti, nei termini dell'art. 23 della legge vigente, ma in violazione aperta dell'articolo 24. Il Consiglio di Stato, onde la legge richiedeva il parere *favorevole* alla riforma, due volte lo pronunciò contrario, in sezione e a sezioni riunite, e nell'una e nell'altra alla quasi unanimità, cioè dissenzienti uno o due voti. E non ostante il Governo, cioè il ministro d'allora in aperta disobbedienza alla testuale disposizione della legge, mantenne il decreto. Non so se per via di petizione se ne tentasse l'estremo esperimento davanti la Camera elettiva. Questo so che il fatto rimase fatto. Eppure bastava porre appunto la quistione di fatto per richiamare a ragione logica e di giustizia la censura. Pensiamo se sarebbe possibile, quando la quistione si avesse a portare sull'apprezzamento di una facoltà discretiva, legalmente nella lettera esercitata!

Ma si oppone: sono tante le altre garanzie. Oltre che l'iniziativa è data a preferenza alle Amministrazioni singolari, ai Consigli comunali o provinciali, si vuole l'avviso motivato dalla Giunta provinciale amministrativa; appresso il parere del Consiglio di Stato. Altre garanzie o specie di garanzie si hanno nei criteri indicati dalla legge, per esempio, dall'art. 57 sulla ragione dell'affinità dello scopo di beneficenza, per concentrare più opere insieme; o per quelli dell'art. 69, onde si prescrive di allontanarsi il meno che sia possibile dalla intenzione dei fondatori, quando sia il caso di trasformazione: e che questa risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza.

Tutto buono, tutto eccellente come teorica: ottimi poi furono i criteri introdotti, dall'Ufficio centrale a riscontro del testo del disegno ministeriale, che voglio credere abbandonato, così ne rivenivano illusori i termini. Ma in definitivo chi ne determina, chi li applica? Il ministro gran giudice. Amministrazioni e Consigli rimostrano, Giunta provinciale amministrativa, Consiglio di Stato opinano. Il ministro dell'interno decide. Dov'è una garanzia effettiva e preventiva?

Ma, si replicherà, havvi il rimedio supremo del ricorso.

Anzi tutto è buono ad osservare ciò che è nel buon senso e nel senso pratico di ciascun di noi, quale e quanta enorme differenza corra in argomento di garentia contro l'arbitrio, tra un riscontro preventivo assoluto, che all'uopo impedisca il fare, e un riscontro successivo pel quale si giudichi che il fatto si abbia a disfare.

Qui veramente si adagierebbe a meraviglia il celebrato apotegma del *prevenire* o *reprimere*, ma nel senso inverso da quello che un tempo fu preconizzato.

Dico che per ogni rispetto, ma sopra tutto per l'autorità e pel decoro del Governo, tornerà sempre più utile, più opportuno prevenire un possibile trasmodamento del potere esecutivo, che il reprimerlo: cioè del richiamarlo per giudizio amministrativo a rivocare una provvisione inconsulta o comunque trasmodata. Questo pare a me evidente e risplendente a luce meridiana.

E questa osservazione, me lo conceda lo spettabile Ufficio centrale, riviene egualmente anche di fronte a quel savissimo temperamento da lui proposto; di che il ricorso abbia almeno *effetto sospensivo*; temperamento per altro il quale non pare voglia accogliere l'onor. ministro. Certo l'*effetto sospensivo* attribuito al ricorso porterebbe due notevolissimi benefici: l'uno d'impedire l'immediato perturbamento dell'opera o della sua amministrazione (di che non vi può mai essere tale urgenza) di fronte alla possibilità di avere poi di nuovo a perturbarne il rinnovamento, se la giurisdizione suprema avesse a giudicare favorevolmente al ricorso; l'altro di non preoccupare moralmente la quistione, cioè dal lasciare che la giurisdizione suprema si pronunzi nella piena serenità dei suoi critori, senza preoccuparsi della materialità di un fatto compiuto e delle sue conseguenze. Ma comunque non dando altra garentia che dopo il fatto, resterebbe sempre che il Governo rimane esposto a doverlo disfare quello che avesse decretato di fare.

In assoluto e rispetto al ricorso, riconosco facilmente che le proposte modificazioni dell'Ufficio centrale hanno accresciuto notevolmente la garentia del rimedio; non fosse che togliendo l'obbligo dell'autorizzazione a ricorrere, autorizzazione che attribuita alla Giunta provinciale amministrativa, poteva in molti casi

rivenire a delusione; massime che dal disegno ministeriale la decisione di quella autorità non poteva essere impugnata se non per vizio di forma.

Quanto al ricorso dei privati cittadini, per quella che chiamano azione popolare, non ne discuto io la virtù metafisica e il pregio archeologico. Ma come l'istituto non è precisamente dogmatico, mi sarà lecito di confessare che io non mi affido di sua virtù pratica. Riscontro per altro che vi ha progresso, poichè all'esercizio dell'azione popolare in questa materia non si richiede, come dall'art. 114 della legge comunale, l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

A conclusione: col disegno ministeriale di garentie giuridicamente efficaci e risolutive nessuna; col disegno dell'Ufficio centrale abbiamo quell'una del ricorso alla giurisdizione del Consiglio di Stato; con grave perturbamento, per altro, se il ricorso non avesse effetto sospensivo, e comunque garentia più intricata, più difficile, di quella tanto più sciolta e semplice che ne reca la legge odierna.

Ma l'onorevole ministro, non pago della generale disposizione, nè tranquillo sulla pronta efficacia, rispetto alla trasformazione di tutte le istituzioni di beneficenza « alle quali sia venuto a mancare il fine, o che più non corrispondano ad un interesse delle classi povere, o che siano divenute superflue, perchè in diverso modo siasi provveduto »; nè quasi si tenesse rassicurato da quel procedimento, che all'uopo pone nelle mani degli ufficiali del Governo dipendenti dal ministro dell'interno l'iniziativa per la trasformazione; quasi temesse potessero le tante sfuggire; nelle disposizioni generali ne presentò una tavola di proscrizione, anzi due, per le quali senz'altro procedimento, senza alcun riscontro della varietà dei casi, dei luoghi, delle condizioni, delle origini, tutte in massa si dovrebbero sopprimere per essere trasformate a nuovi criteri, sei ordini di fondazione; alcuni dei quali comprendono un numero indefinito di svariati modi di carità, appena sommariamente indicati.

Per tutti questi, e sono a migliaia, non giudizio singolare, ma sentenza *stataria* ed esecuzione immediata, sulla semplice denuncia ed attestazione materiale delle condizioni di fatto.

È un *quissimile* del famoso *hors la loi*: quel facile e sbrigativo compenso, onde per sei

ò sette anni, nella grande rivoluzione francese, la fazione vincente spacciava la vinta a pretesto di salvare la rivoluzione.

Di questi ordini di fondazioni, io non potrei qui particolareggiare; e comunque, ne diverrebbe migliore opportunità nella discussione degli articoli. Ma come più presto di una sollecitudine amministrativa, io vi scorgo (forse mi sbaglierò) un concetto politico; non posso astenermi dal rilevare singolarità dell'argomentazione onde l'onorevole ministro ne motivò la richiesta. E il pensiero lo rinveggo nella relazione alla Camera elettiva; poichè in quella al Senato egli si limitò ad enunciare la sua mente e volontà, ma non ne svolse propriamente un motivo. Nella prima già si attenne ad un metodo che gli è familiare: poche parole e in forma poco men che assiomatica. —

« Non occorre giustificare - egli dice - la necessità della riforma delle doti di monacazione, delle fondazioni pei detenuti, pei pellegrini, pei catecumeni, per gli ospizi, conservatori, ritiri, eremi, i quali non sono che delle propagini della forma conventuale; dei monti frumentari dei quali son note a tutti la disorganizzazione e la inefficacia: delle opere pie di culto di cui sia cessato il bisogno. » (Rel. alla Camera dei deputati, pag. 10).

Anzi poco prima egli aveva sentenziato in generale « che tutte le fondazioni dotali non sono più opere pie, ma un disordine sociale ed economico ».

Se non che dopo la discussione avvenuta alla Camera elettiva, egli piegò a riconoscere od almeno a tollerare che le fondazioni dotali potessero essere opere pie senza disordine economico e sociale; ed anche che i monti frumentari potessero rivestire carattere di beneficenza.

Di che non censuro, anzi gli do lode. Solo che ne deduco come sia facile in questi argomenti trascorrere di primo impeto a troncar di un colpo quello che a ponderato consiglio si riscontra poi meritevole di essere conservato.

« Nè perderò molte parole - egli proseguiva - riguardo alle confraternite ed altre istituzioni simili. Non si può riconoscere un carattere di utilità pubblica in enti, che, salvo poche eccezioni, hanno per fine lo spettacolo di funzioni religiose, *causa ed effetto di fanatismo e d'ignoranza*; di regolare il diritto di precedenza

nelle processioni (questo un fine?); di difendere le prerogative di un'immagine contro un'altra: di stabilire le ore e il modo delle funzioni; di regolar il suono delle campane, lo sparo dei mortaretti e va dicendo... Sono in una parola più dannose che utili. Si calcola che le confraternite abbiano un patrimonio di 100 milioni con una rendita di 5 milioni e mezzo; di cui solo un quinto verrebbe erogato in beneficenza e il resto negli scopi suenunciati. Sarà una grande *risorsa* per le classi povere la destinazione della *totalità* di questa rendita cospicua a scopi sociali! » (Rel. cit., pag. 11).

Di tal modo per la figura di preterizione e per una affermazione si pronuncia la sentenza.

In verità mi ricorda il giudizio di Minosse tratteggiato dal gran padre Allighieri: con questo che le anime malnate almeno

Vanno a vicenda ciascuna al giudizio,  
Dicono ed odono e poi son giù volte!

Ma prima dicono. Le opere sventurate non sono ammesse a vicenda a dire. L'onor. ministro giudica e manda senza pur udirle.

Non piaccia a Dio che io metta dubbio sul suo profondo convincimento. Ma consenta che per richiedere ai legislatori di ratificare tale forma di giudizio, e di dannare tante e così svariate fondazioni, miste o distinte di beneficenza e di culto, non era soverchia una dimostrazione più analitica e razionale; qualche argomento di più di una generica affermazione, che, cioè, tutta quella materia costituisca un ingombro malsano, immorale, dannoso!

Tanto meno mi commove quella sentenza, alla quale facilmente l'on. ministro ebbe ricorso per troncare esitamenti di legislatori; che, cioè, alla fin fine ciò che la legge crea, può la legge distruggere o mutare.

Con tutto il rispetto, l'argomento a me appare fallace, massime applicato alla questione che ne agita. E la fallacia sta forse nella *maggior*, certissimo nella *minore*, e quindi nella conseguenza.

Nella *maggior*; perchè non so comprendere come la legge abbia propriamente virtù di *creare*. La legge, a mio intendimento, riconosce giuridicamente un fatto, un diritto, e lo preserva di una sanzione. Ma il fatto e il diritto, in natura o in astratto, preesistono alla azione della legge.

Nella *minore* poi non è dubbio. Non fu la legge a creare le fondazioni pie. Ma, quelle create dalla volontà e per le elargizioni di benefattori, la legge riconobbe, tolse a custodire, a proteggere, a conservare!

Ma concedendo loro la personalità giuridica, si dirà, la legge ne creò enti morali! Niente affatto creò: compì il suo ministero, riconoscendo in loro que' requisiti che ne li facevano capaci e davano loro il diritto di prender posto giuridico nel civile consorzio. Questo che è tutto vero, tutto giusto, riviene assiomatico in uno Stato civilmente, costituzionalmente ordinato. Ben inteso che la legge può togliere o mutare le condizioni del riconoscimento, se cessarono i requisiti e le condizioni pei quali il riconoscimento dovette essere da prima sanzionato.

Tralascio delle tante quistioni, alle quali può dar luogo l'esame delle origini, degli scopi, diversi o congiunti, dell'indole precisa di queste particolari fondazioni. Forse altri più di me autorevole ne potrà ragionare, con perfetta cognizione di causa. Poichè di vero ben parmi che prima di tutto si avesse a risolvere, se tutte o parte, o quali di queste istituzioni siano propriamente fondazioni ed associazioni per iscopo di culto, con aggiunto quello pietoso della carità; o se siano proprie fondazioni di carità rivestite di una istituzione di culto, forse per averle raccomandate meglio alla pietà dei fedeli.

Questo dico, perchè nessuno vorrà credere o seriamente dare a credere che « il diritto di precedenza nelle processioni, o il sopra elevare una immagine ad un'altra, o il regolare il suono delle campane o lo sparo de' mortaretti » sia un fine originario di quelle istituzioni, come sfuggì scritto nella relazione dell'on. ministro; e nemmeno esclusivamente quello di comporre funzioni religiose « a spettacolo! »

Questi ne saranno state o ne sono povertà di spirito, miserie, puntigli, vanità dell'uomo; non è lo spirito, nè il sentimento primo che informò le istituzioni. Sono difetti, traviamenti, abusi, che si possono e si debbono togliere, massime se vengono a danno della pubblica moralità, o se cagione ed occasione a disperdere quanto per la fondazione è dovuto alla carità.

La legge vigente, pare a me, aveva già armato la podestà civile delle opportune facoltà

per farsi render conto da questi istituti dei loro obblighi verso la beneficenza.

Se al Governo appare che la legge non provveda efficace, che per l'indole mista di culto e di beneficenza questi istituti facilmente si sottraggono al sindacato dell'autorità tutoria, o l'eludono, è suo compito di proporre que' migliori argomenti, che all'uopo egli possa escogitare. E vo oltre. Se il Governo estima che questi istituti siano veramente « più dannosi che utili alla società » e che per questo peraltro occorra un provvedimento analogo a quello della legge 15 agosto 1867, ma ne porti un disegno di legge speciale, e si potrà discutere a fondo la causa; e quali ne possano uscire le deliberazioni del Parlamento, le riceveranno sempre a consiglio ponderato, maturato. Ma per un colpo di scure applicato di passata e di sbieco, non si abbia a distruggere quello che non è dimostrato non potersi temperatamente riformare e conservare.

Che dirò dell'argomento gettato lì dall'onorevole ministro, come la spada di Brenno per far traboccare la bilancia? Che cioè havvi tale capitale e tale rendita, onde un solo quinto profitta alla beneficenza; mentre per una trasformazione sommaria vi potrebbe passar tutto, con tanto vantaggio degli scopi sociali.

Eh! certo: considerata l'utilità pratica, il ragionamento corre sciolto.

Ma posate questo ad esempio; componete la massima; lasciate svolgere secondo le idee di certa scuola politica e sociale.... non è mestieri ch'io additi dove ne può condurre.

Prima che benefici siamo giusti. Quale diritto ha la pubblica beneficenza, o quello che talvolta piace chiamare enfaticamente *il sacro patrimonio de' poveri*, sugli averi raccolti o legati per funzioni religiose siano poi di feste o di suffragi? Quanto ne avrebbe su quello che si raccoglie e si spende, p. e., dalle amministrazioni comunali per gli spettacoli teatrali o per gli spassi carnevaleschi.

Ben sicuro, si può desiderare che lo spirito umano si ricrei e si esalti piuttosto del soccorrere il prossimo sofferente, che del moltiplicare preci e santimonie in pompa; come si può desiderare, a cagion d'esempio, che per breve ora di gorgheggi, onde pochi in relativo si deliziano, non si profonda quanto basterebbe a strappare più famiglie per un anno agli strazi

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1890

della fame o del freddo. Desideri civili e santi! Ma da questo al comporre nello Stato la facoltà d'imporre queste trasformazioni, ed attribuirne al Governo quella di applicarle a discreto, parmi ci corra un abisso.

E allora perchè evocare il contrasto morale, quasi ad effetto drammatico?

E ben altro avrei a dire; chè la materia cresce sotto la mano. Ma la bisogna incalza, e più la tema di abusare della vostra benigna indulgenza.

Non posso per altro trasvolare su quell'argomento del culto esterno che tanto pare disdegnare l'onor. ministro. Io non so se dopo di avere sentenziato formalmente *que' tali spettacoli causa ed effetto d'ignoranza e di fanatismo*, egli persista nella sua proposta di resecare tutte quelle opere pie di culto, delle quali si giudicasse, secondo il suo art. 86, cessato il bisogno; o si accomodi di vederle eliminate dallo elenco fatale come propongono l'Ufficio centrale nel contrapposto articolo 87.

Nel suo concetto, spetterebbe al ministro dell'interno *pro tempore* decidere, p. e., se tale o tale frazione di comune abbia d'avanzo di una messa festiva; se non sia una superfluità la messa quotidiana, dipendente da un onere addossato ad una causa pia; se non si abbia a risparmiare la relativa elemosina a profitto delle congregazioni di carità. Spetterebbe al ministro dell'interno il decidere se non sia una superfluità il pio legato per l'insegnamento del catechismo a poveri fanciulli o fanciulle, potendo attendervi gratuitamente il parroco. E spetterebbe perfino al ministro dell'interno risolvere se le tante messe di suffragio, a tanto di singolare elemosina, imposte sulla fondazione pia dalla volontà di un benefattore, non eccedessero discrezione!

E perchè no? Si è piacevolmente esorbitante numero di queste messe di suffragio e sulla strabocchevole misura di limosine per sì poco ufficio; o sui *messoni* onde dalla podestà ecclesiastica si liquidano talvolta questi debiti, quando il cumulo degli arretrati si è fatto grave.

Di che io dirò nulla; poichè interrogando lo spirito di queste transazioni, e sorpassando la volgarità della lettera, capisco che se ne possa dubitare; ma non trovo argomento di scherzo. Tutte le sincere credenze sono rispettabili. Ma

più strano, anzi enorme a me pare che la podestà civile possa sostituirsi all'ecclesiastica in queste liquidazioni, e comporre a sua idea. Non ci è a ridire. Se l'onor. ministro insistesse, e venissero le sue proposte approvate, egli sarebbe investito effettivamente della facoltà di valutare e dosare la virtù del suffragio o suffragi, non a ragione della volontà e delle credenze del testatore, ma a ragione del proprio criterio in vista degli interessi sociali!

Nè la facoltà sarebbe data solo per le fondazioni che sono, ma eziandio per le avvenire. Onde avviso a que' facoltosi, cui un sentimento di carità e di pietà ispirasse fin da vivi

«... a mirar oltre l'esequie»...

fiduciosi nella virtù de' suffragi.

E perchè non ci crederebbero? Ci credette l'altissima intelligenza dell'Allighieri, che alla ombra di re Manfredi mette in bocca lo scongiuro alla sua buona Costanza affinché gli sia tolto il fatale divieto

« Che qui, per quei di là, molto si avanza »,  
(*Purg.*, c. III)

e più oltre il conferma:

« E la speranza di costor non falla  
« Se ben si guarda con la mente sana ».  
(*Purg.*, c. IV).

Attesto Dante e non San Tommaso d'Aquino! È inutile il dissimularlo. E per questo e per altro, il pensiero dell'onorevole ministro piglia di mira il culto cattolico.

Or bene: volere, non volere; come la statistica non ci ha per nulla, giova rilevare che tranne una piccola e appena calcolabile frazione, i trenta milioni di italiani del Regno professano la religione cattolica. Che la professino bene, che la professino male, che credano ai dogmi o che non l'intendano, e non se ne preoccupino; che ne adempiano o non ne adempiano i precetti; questo non ha importanza giuridica, nè può dare buon argomento al Governo di trascurare il fatto. E dico il fatto, poichè, ripeto, tranne poche centinaia di mila accattolici o non cristiani, tranne impercettibili singolari eccezioni, sfido a contraddirlo, tutti i trenta milioni quando a nascita, come a morte, a battesimo e a funerale, attestano moralmente e legalmente la loro volontà di essere detti e creduti cattolici.

L'onor. ministro che più volte ebbe ad evocare, ed a tutta ragione, la santità del patto politico uscito dai plebisciti - abbia pazienza - non può disconoscere le virtù di quest'altro plebiscito, tanto più soleune, poichè secolare e continuo e rinnovato ad ogni giorno.

Siamo adunque di fronte, non ad un culto tollerato, secondo la legge, ma alla religione nazionale.

Inutile mi protesti, che io parlo a ragione politica e civile; nemmeno per sogno, a causa delle mie personali credenze religiose, le quali chiudo in petto, nè mai costume di manifestare.

Ma dico che gli uomini di Stato, cui i casi e la fortuna condussero al Governo della cosa pubblica, quali sieno le loro credenze, non possono prescindere dal tenere grandissimo conto di questo fatto; e che per tanto sarebbe in loro supremamente impolitico (e non voglio dir da vantaggio) il contrariare le manifestazioni legittime del culto nazionale, quando non offendono la legge scritta, la morale pubblica, la libertà e l'ordine civile. Tanto peggio sarebbe il dispettarlo e additarle contennende.

« Io non vado a messa - diceva Adolfo Thiers - che del resto non è il mio evangelista, nè storico, nè politico, ma che... via, non si può negare, fu uomo di Stato illustre, ed a suo modo un grande patriotto - io non vado a messa, ma la Francia va a messa! »

E diceva semplicemente giusto ed arguto.

Anche l'Italia va a messa, e continuerà ad andarvi per un pezzo.

Io non voglio allargare, tanto meno inacerbire la questione; e però mi astengo dal ricordare atti, modi, disegni, parole di Governo, che a mio avviso ben possono aver turbato il sentimento di buoni cittadini, cattolici sinceri. Ma restringendomi al presente disegno di legge, parmi evidente che l'onor. ministro si proponesse di eccedere oltre quanto può giustamente spettare al Governo d'ingerenza nelle materie del culto esterno.

Il quale non disconosco io che abbia ad essere vigilato e contenuto dalla potestà civile, ed impedito dal trasmodare ad offesa delle pubbliche libertà, o a turbamento dell'ordine pubblico, non dico poi della pubblica moralità. Ma punto e basta.

Perchè poi, vivaddio, fra tante libertà civili,

dovrà pure avervene una ragionevole per le manifestazioni esterne del sentimento religioso, antico e nazionale.

E come non sarebbe lecito ai privati cittadini, vivi e morti, di volere o di aver voluto commemorare, celebrare fasti, miti, santi, suffragi secondo le loro credenze, e per quei riti che sono della loro chiesa? E perchè sarebbe loro tolto di raccomandare riti e suffragi ad opere di carità da loro fondate, con le loro liberalità?

Ma lo stesso Governo, anzi lo stesso onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si fa carico, dovere ed onore di promuovere e d'indire le messe funebri solenni, pompose - ma che secondo il rito e la credenza cattolica son pur di suffragio - per le commemorazioni anniversarie dei principi defunti della gloriosa dinastia. E sta benissimo! Ma poichè dietro quella misteriosa cortina della morte, ben si riscontra l'eguaglianza degli umani, come si potrebbe disputarne ai cittadini?

« Spettacoli causa ed effetto d'ignoranza o di fanatismo!... » Ma io penso che la frase sfuggisse inavvertita dalla penna dell'onor. ministro poichè la è proprio la frase letterale dello invettive tribunizie del 1793.

Si fa presto a dirlo, e a generalizzare, deducendo da qualche abuso. Ma chi non sa che la pompa del culto esterno è nella indole, nello spirito, nel genio, nella tradizione della razza tracepelasga, o dirò meglio greco-latina?

E che sono i grandi miracoli dell'arte bella, in gran parte ispirati da sentimento religioso, se non una manifestazione pomposa, permanente del culto? I templi del Gentilesimo, come le basiliche, le cattedrali, le abbazie del Cristianesimo, il Partenone, il Pantheon, come S. Maria del Fiore, S. Marco di Venezia, il Duomo di Spoleto e di Pisa e di Milano, San Pietro di Roma, Nostra Donna di Parigi e va pur dicendo!! Tutto s'intende è relativo.

Il Paganesimo, che non senti la carità, bensì l'esaltamento religioso. Il Cristianesimo non inventò la pompa dei riti, nè a spettacolo nè per fanatismo; si appropriò quelli ai quali i popoli erano accostumati e li trasformò a ragione del sentimento di ciascun popolo. Ma nei Greco-Latini, ne' quali più sfavillò la fiamma dell'arte bella e della poesia, non mai attecchì, nè attecchirà l'austerità dei riti della riforma.

Buona per l'indole de' popoli settentrionali, avrà il suo pregio, non ne discuto; ma non risponde alla vivacità, alla fantasia de' meridionali.

La stessa Rivoluzione francese, nel periodo della maggiore violenza, nello inane tentativo per distruggere il culto cristiano cattolico, vide la necessità di sostituire altre pompe, altri spettacoli; ed escogitò le *feste cittadine*, le quali caddero ben presto nel ridicolo, come l'ignobile vocabolo ond'erano dalla demagogia preconizzate.

Gli è che pe' nostri popoli all'idea di festa va congiunta l'idea religiosa. Per dirla con una frase un po' pomposa, l'italiano in particolare non concepisce la festa senza l'intervento della Divinità. Io non ne voglio altra dimostrazione che l'esempio della festa nazionale, la quale, ben a ragione, fu scritta per giorno religiosamente festivo. Provate a spostarla dalla domenica; nessun cittadino l'avvertirebbe, se non i pochi per ragione di ufficio. Ed anche quale diversità dalla indifferenza dell'oggi al sentimento festoso che ne agitava nel primo decennio della libertà civile in Piemonte, quando la festa dello Statuto si celebrava in piazza come in chiesa?

Esule io pure in quel tempo, coi tanti fraternamente ospitati nel Regno Subalpino, ben ricordo lo spettacolo e la commozione delle moltitudini affollate alla messa militare in Torino, cui assistevano il Re davanti al tempio della Gran Madre di Dio. E ricordo quel misterioso palpito di esaltamento in quell'istante più solenne del religioso mistero... Romoreggiavano i tamburi, scattavano i concerti delle musiche militari, tonavano le artiglierie. Re, grandi, milizie, popolo immenso inchinavano alla evocazione dell'Altissimo!... Quella era vera festa agl'Italiani.

Presento la ribattuta. Non è il Governo che ha discostato la Chiesa: è la Chiesa che respinge lo Stato, che non vuole riconoscere nè benedire la bandiera dell'unità nazionale.

Questo è un altro discorso, nè intendo io qui gravare il Governo delle guastate relazioni tra Chiesa e Stato, per ciò che la nazione rivendicò il suo imprescrittibile diritto. Ma mi dolgo che fra le conseguenze del guasto, siasi a poco a poco infiltrato tra i criteri di governo la nessuna curanza della credenza, delle tradizioni, del sentimento religioso della nazione.

Ho detto nessuna curanza, ma forse avrei potuto a buon dritto usar vocabolo più dimostrativo. Le parole che ho ricavato e citato dalla relazione ministeriale alla Camera elettiva, per tacer di tant'altro, giustificano l'osservazione.

Io non istarò qui a soggiungere quel che tutti sanno e sentono che cioè quel culto così increscioso all'on. ministro; deriso e bersagliato da una scuola filosofica che vive nell'astratto per suo uso e consumo, e non si dà nè si vuol dare conto delle condizioni pratiche e del sentimento delle moltitudini; è forse l'unico compenso onde si ricrea e si rileva lo spirito di tanta povera gente, in particolare nelle campagne. Ma dico che a quelle materialità di forme esterne, che fanno sorridere maestri di quella tale scuola, si raccomanda quasi esclusivamente quel tanto di sentimento religioso che è ancora nella mente e nel cuore delle moltitudini; e che a questo sentimento religioso si raccomanda in quelle quel tanto di sentimento morale che loro rimane.

Ma certo! anzi certissimo! Poichè nessun uomo politico vorrà darsi a credere che il sentimento morale si susciti, vivifichi e si preservi pel Codice penale, per la legge di pubblica sicurezza, o per i reali carabinieri; e nemmeno si susciti e si ravvivi per la scuola elementare come dopo tanto premio a tanti anni, la vediamo ancora ordinata nelle nostre campagne, ed anco in molte città, massime come ne è sbandito l'insegnamento religioso (dove non vi è strappato) e in parecchi luoghi rimosso persino qualunque simbolo che lo potesse richiamare... col risibile pretesto del rispetto alla libertà di coscienza... dei bambini!

Io tengo per tanto, che un Governo prudente, avveduto, meno preoccupato di politica soggettiva, e un po' più della vera e buona politica oggettiva, dovrebbe mai sempre aver presente che del sentimento religioso non avremo poi troppo per conservare il sentimento morale.

Già non mi sogno di domandare al Governo di mutare l'ufficio suo in quello di apostolo o di catechista, il che sarebbe ancora più pericoloso che ridicolo: ma nell'interesse comune del buon ordine sociale, parmi lecito richiederlo di voler circondare il sentimento religioso di ogni migliore forma di rispetto: di guardar bene dallo scemargli, per fatti o per parole, quella virtù morale operativa che fu riconosciuta es-

senziale per lo spirito delle moltitudini anche da reputati filosofi ribelli alla teorica del soprannaturale.

Nè io dico cosa nuova. Il compianto Mamiani nostro, che fu ottimo cittadino, grande filosofo e grande patriotto, nella sua *Religione dell'avvenire*, ne ammonì: « che rimossi i freni e le consolazioni della fede e s vigorito da ogni parte il senso morale, i problemi del socialismo non possono in mezzo alle plebi riuscire ad altro che a rinnovare gli eccessi e le stragi dei comunardi ».

E prima del filosofo il poeta civile patriotto sospirava quasi di mesto presentimento:

« Se muor la speme che di là dal rogo  
   « Si affisa in calma;  
 « Vedi sgomento ruinare al fondo  
 « D'ogni miseria l'uom che più non credel »

Non mi si opponga che dal Vaticano si muove guerra implacabile all'Italia libera ed una, che la maggior parte del clero, i grandi per dispetto, i minori per sommissione, avversano gli ordini civili della nazione; che per tanto giova ed è di buona guerra tor loro di mano tutti gli argomenti, onde possono dominare lo spirito delle plebi.

Non è qui luogo ad esaminare quanto di vero e di non vero, o più del vero o men del vero sia in queste affermazioni.

Certo si esagerano pericoli di questa guerra, e più assai se ne ostenta di quanto se ne tema. D'altronde Stato e Governo mi sembrano sufficientemente armati per sostenerla, senza troppa fatica.

Ma comunque, la buona politica, il buon senso, la storia nostra c'insegnano come non si abbia a confondere il sentimento, lo spirito della religione con l'azione del governo temporaneo della Chiesa. Le repubbliche di Firenze e di Venezia (tacerò dei principati) ebbero contrasti, lotte, inimicizie, guerre guerreggiate coi papi; i quali vi adoperarono ad un tempo le armi spirituali e le temporali. Ma, lottando e guerreggiando e provvedendo animosi e severi, que' reggimenti mantennero sempre preservato il culto, anzi professando e protestando di osservanza e di reverenza alla Chiesa. A me par buona tradizione la politica dei nostri padri, che ben intendevano dello Stato.

Per la qual cosa, se io ne avessi autorità,

direi volentieri a chi ne governa: ma difendiamo, ma preserviamo il nostro diritto pubblico, a tutt'uomo, eziandio contro la Chiesa, se essa tenta d'invaderla. Ma rispettiamo ancora, sto per dire, fino alla esagerazione il sentimento della religione nazionale. E sopra tutto non rappresaglie, non dispetti, non grosse parole, non parodia di *Kulturkampf*!

Io non trarrò oltre, sentendomi già in colpa di avere abusato della vostra indulgenza.

Concludo pertanto che, nel mio minimo, di buon grado io aggiungerò il mio voto a tutte quelle disposizioni che intendono a regolare e disciplinare assai meglio l'Amministrazione delle opere pie, ad avvalorarne efficacemente la tutela ed il sindacato, ad accrescerne nei limiti del giusto, dell'equo, del possibile l'economia, a renderne meglio provvida ed efficace l'erogazione della rendita, ad agevolare eziandio con le migliori garanzie la trasformazione dove si manifesti indispensabile.

Ma confesso che non ostante le provvide e giudiziose modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale, se pur tutte le venissero acconsentite dall'onor. ministro proponente (il che non so darmi a credere), rimangono ancora in me molti dubbi sulla bontà intrinseca di questo disegno di legge, ed in ispecie sulla sua opportunità. Non è una riforma.... ma una rivoluzione. Ed io temo forte che se certe disposizioni passeranno in legge, molta carità cittadina ne verrà insterilita, massime quella (ed è la maggior parte) che s'ispira al sentimento di pietà religiosa.

Oh! lo so che si è sorriso di questo vaticinio, che vi si è contrapposto la ricca messe di lasciti benefici in questi ultimi anni. Questo riscontro prova poco o nulla; imperocchè prima della presentazione di questo disegno di legge, in contraddizione, ne' punti sostanziali, alle tesi propugnate dalla Commissione reale, niuno forse di que' benefattori immaginò che le sue ultime pie volontà potessero essere manomesse a criteri un po' sciolti, perfino a ragione del luogo beneficato o del valsente del pio legato. Resta a vedere se le pie volontà che si mostreranno in avvenire si accomoderanno facilmente della probabilità di non essere ubbidite.

Vi ha, credo, tra noi chi potrebbe attestare di certa scienza come il voto procacciato dalla Camera elettiva al disegno di legge bastasse

a mutare da mane a sera una pia volontà, che aveva già legato alle opere pie del luogo una sostanza di un mezzo milione di lire. Inteso del voto, il testamento fu rivocato e la successione si aperse intestata. Nè maraviglio. Se io mi trovassi in queste condizioni, sento che farei altrettanto. E le ragioni si sentono meglio di quanto si dichiarino.

Questa è già grave considerazione per esitare a dare il mio voto alla legge; non ostante gl'indiscutibili miglioramenti e le opportune correzioni, introdotte dall'Ufficio centrale.

Ma non è la più grave. Più che tutto mi trattiene la persuasione che lo spirito onde s'informò il primo concetto e il proposito di questa legge offendeva a un tempo il sentimento religioso, e il sentimento della libertà civile.

Io non mi so poi dipartire da quella mia tesi. Che il Governo accentri quanto riflette la pubblica assistenza; che v'intrometta ed accresca la sua autorità e ingerenza; io ne riconosco amplamente il diritto e il dovere: imperocchè questa rifletta direttamente un servizio di ordine pubblico; al quale se mancasse la carità privata, dovrebbe lo Stato sopperire.

Ma per tutto il rimanente delle fondazioni private di carità, che lo Stato tuteli, conservi e preservi, sta bene: ma non s'ingerisca più oltre: e come non ne venga offesa alle libertà civili, alla legge, alla morale, lasci ai cittadini intera la libertà della carità; come intera la libertà della preghiera e del suffragio per i vivi e per i morti: quale ne piaccia a credenti e pietosi manifestarla.

Altrimenti decretando, sia pure con le migliori intenzioni, bene si scriverà una legge di più, col pomposo appellativo di riforma: ma pel filosofo civile e cristiano sarà un'altra coercizione violenta di quella libertà civile, che era pure il nostro ideale: coercizione, manco male, rivestita di legalità. *Vis simulans legem!* (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Prego il Senato di volersi riunire domani al tocco negli Uffici per la loro costituzione e per l'esame di qualche progetto di legge presentato nella seduta di oggi.

Alle due di domani seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: «Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891.»

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (*seguito*);

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo «Albergo Arti» di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86.

La seduta è sciolta (ore 6).

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1890

XXV.

## TORNATA DEL 22 APRILE 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedo* — *Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge relativo al concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891* — *Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza* — *Discorso del senatore Vitelleschi* — *Proclamazione del risultato della votazione suddetta* — *Continuazione del discorso del senatore Vitelleschi* — *Considerazioni del senatore Cordova* — *Dichiarazioni dei senatori Massarani e Galla.*

La seduta è aperta alle ore 2.20 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio ministro dell'interno e il ministro della guerra: più tardi intervengono i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

### Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Di Sortino prega il Senato di volergli accordare un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni questo congedo s'intenderà concesso.

**Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891 » (N. 70).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891 ».*

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Cencelli fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che non avessero votato, di voler accedere alle urne.

Si lasceranno le urne aperte.

**Seguito della discussione del progetto di legge: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Ha facoltà di parlare nella discussione generale il signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Non venga a noia al Senato so da questo banco tutti gli anni, quasi ad epoca fissa, io faccio udire una voce in disaccordo con l'intonazione generale, una voce che fino ad ora non rappresenta neanche una minoranza sensibile, e non so se in qualche momento non ha rappresentato che me stesso.

Nè io mi perdonerei di far perdere il suo tempo al Senato, se non avessi una profonda convinzione che queste mie opinioni non sono

senza una qualche eco nel fondo della coscienza del paese, in quel grosso buon senso popolare il quale, per non riuscire sempre a farsi strada nell'atmosfera sempre un poco artificiale delle assemblee parlamentari, non merita meno per questo di essere tenuto in gran conto, perchè è finalmente quello che decide in appello della bontà delle istituzioni, ed in suprema cassazione della loro solidità.

Ed è in nome di questo grosso buon senso, che io domando al Senato il permesso di esprimere alcune mie impressioni sopra questa legge.

Ed entrando di un tratto in materia, con la franchezza che mi è abituale, proprio non mi pare vero che si debba in tempo di piena pace e tranquillità, sotto un governo che deve ritenersi come ordinato, confondere, scompigliare, distruggere migliaia e migliaia di istituzioni venerande una gran parte di loro per antichità, altre per servigi resi, che non fanno male a nessuno, anzi fanno tutte un qualche bene, senza tener conto alcuno di nessun diritto nè pubblico nè privato, e tutto ciò in omaggio d'un concetto vago ed indeterminato, che cioè noi faremo meglio di loro.

Io son d'avviso che a fronte della questione così nettamente posta voi conserverete probabilmente le vostre maggioranze per voi, ma io avrò il grosso buon senso per me.

Per spiegare questa contraddizione bisogna riportarsi a certi ricordi storici. Vi sono dei periodi di distruzione come vi sono dei periodi di formazione, come vi sono periodi di conservazione.

Generalmente essi accompagnano le grandi rivoluzioni. Originata da una causa quasi sempre buona e giusta, e nel caso nostro da una causa santa, questa specie di distruzioni, una volta incominciate, non vi è forza umana, finchè il periodo rivoluzionario dura, che arrivi a frenarlo, neppure quella dell'onorevole Crispi.

E con ciò non intendo fare un complimento che potrebbe parere cattivo al presidente del Consiglio, lasciando credere che egli lo voglia.

Ricordo che un altro ministro ad un complimento di questo genere fatto da uno dei nostri colleghi, scattò sulla sua seggiola. Voglio dire che neanche l'onor. Crispi con la sua nota tenacità ed avvedutezza, quando lo volesse, vi riuscirebbe. Che del resto egli non voglia o non possa, ne è testimone la presentazione di

questa legge, della quale io non ho veduto mai sotto forme più oneste e più liete altra più profondamente rivoluzionaria.

Permettetemi di riassumere brevemente la parte economica di queste nostre distruzioni, quella che sta a migliore dimostrazione del fenomeno, inquantochè è quella che meno direttamente dipende dalla politica. Questo rapido sguardo al passato ci servirà di guida al presente ed all'avvenire.

Signori! Che cosa è divenuto l'asse ecclesiastico, quel sostanzioso patrimonio quasi tutto composto di beni immobili, quel salva denaro preparato dai secoli alla nazione, di cui qualunque uso si fosse fatto poteva riuscire fecondo d'ogni bene? Esso sommava a un miliardo e mezzo circa in via per i due miliardi.

Anche quello quando si liquidò si disse che doveva essere trasformato in istituzioni di beneficenza, d'istruzione o essere applicato ad usi congeneri.

Voi siete capaci di credere che quelle ingenti risorse stiano ancora aspettando nelle casse del culto o nella cassa ecclesiastica di essere volte a questa destinazione.

Ebbene io per mia propria informazione ho voluto sapere cosa ne è avvenuto, e mi sono tosto imbattuto in un autorevole documento che mi ha risparmiato ulteriori ricerche, esso consiste in poche parole di un nostro collega che sono citate in una relazione della Direzione generale del Fondo per il culto fatta e pubblicata nel 1884.

Ed ecco secondo quel documento cosa ne avvenne. Cito il testo originale. « In brevi parole ecco le condizioni disastrose create al Fondo per il culto. Assegnazione del patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi, intaccati nel suo valore reale per effetto della conversione con profitto delle finanze, di oltre 25 %; ulteriori imposizioni della tassa straordinaria del 30 %; soggezione alla tassa di ricchezza mobile 13 e 20 ed alla tassa di mano morta 4.80 %: un profitto delle finanze del 78 % netto e l'assegnazione al Fondo per il culto di 22 % lordo ».

Ecco come è finito l'asse ecclesiastico, speso, consumato, disperso come polvere al vento! Di questo vistoso patrimonio dopo questa grande trasformazione fatta anche essa con buonissime intenzioni, non è rimasto che appena un quinto, ed il paese non ha sentito

altro effetto che un rinvilio della proprietà; e di questo enorme capitale non è rimasto che quello che serve per le pensioni degli ex religiosi, per poche magre congrue di rettori e parroci e per qualche opera voluttuaria come il quadriportico di San Paolo. Non abbiamo saputo neppure cavarne un qualche uso per la bonifica dell'Agro romano con 200 milioni di fondi per la più gran parte rustici che ci sono pervenuti dalla sola provincia romana.

Io so bene che una parte di detta somma è stata spesa per il riscatto nazionale; e certo per migliore causa non si poteva spendere. Ma ciò non cambia lo stato di fatto, ossia che a quei bisogni si sia provveduto con una distruzione, la quale se si fosse arrestata a quel primo esperimento avrebbe avuta almeno una grande giustificazione. Ma non fu così. E dopo questo lieve antipasto incominciò il banchetto.

Noi abbiamo dipoi consumato 14 miliardi del patrimonio nazionale, e per pagare gl'interessi di questi grossi debiti e mantenere uno stato di cose corrispondente a questo primo impianto, abbiamo immobilizzato un terzo del patrimonio privato e abbiamo per altrettanto isterilita la nostra produzione.

In questo fatto il fenomeno si dimostra colla maggiore evidenza a cifre e a dati fissi; perchè nel 1870 coll'acquisto della sua capitale il risorgimento italiano era compiuto, e nel 1876 con il famoso e fatidico discorso dell'onorevole Minghetti quando abbandonò le redini del Governo, era anche pagato.

Ebbene, a quell'epoca il debito nazionale era di circa otto miliardi, e l'entrata dello Stato era di circa un miliardo e 400 milioni. In 14 anni di perfetta serenità e pace noi abbiamo trovato il mezzo di aumentare il nostro debito di 6 miliardi, vale a dire di più di quanto la Francia ha speso per redimersi da una delle più grosse catastrofi che la storia registra; ed abbiamo accresciuta l'entrata nazionale di 500 milioni; di cui voglio bene ammettere che la metà sia il prodotto dello svolgimento naturale delle imposte, ma per la metà è il prodotto d'imposte nuove, le quali per l'abolizione del macinato, avendo dovuto pesare sopra le principali industrie e i più importanti commerci del paese, ci hanno condotto a rendere a queste classi, per le quali l'abolizione del macinato

era fatta, un soldo di pane, togliendo loro tre lire di salario.

Nè questo fu tutto, ma messi su quella china subito dopo, anzi parallelamente a quella grande dissipazione, ne abbiamo fatto anche un'altra che rimonta alla stessa epoca e che è anche meno giustificata e giustificabile: voglio parlare del debito provinciale e comunale che noi abbiamo creato ed ingrossato facendo a ressa noi del Parlamento imponendo spese obbligatorie, e i comuni sobbarcandosi alle facoltative.

Siamo arrivati così, pian piano, quasi ai due miliardi. Siamo credo adesso a un miliardo e 800 milioni, compreso il debito di 200 milioni della città di Roma.

Io ho assistito a quest'episodio del nostro dramma economico, e perciò posso parlarne. Sono entrato a far parte del comune di Roma quando le partite del dare e dell'avere del suo bilancio erano ancora in bianco.

Nello spazio di 20 anni, noi abbiamo trovato il modo di scrivervi la minaccia del fallimento: dico minaccia, perchè il fallimento non è una parola che si conviene ad una pubblica amministrazione. Ma neppure trovo altra parola, perchè tale è il caso tutte le volte che la condizione economica del debitore non è in grado di bastare a stabilire il suo bilancio finanziario.

Ebbene, io ho assistito a questa liquidazione. Vi si è proceduto con lo stesso metodo con il quale si porta avanti questa legge. Vale a dire a nome e sotto la bandiera di un'idea, ma non volendo mai tener alcun conto dello stato di fatto, e non volendo mai udire ragione, quantunque il nostro presidente del Consiglio in una solenne occasione ci abbia detto che la ragione doveva essere la sola nostra guida.

Questa liquidazione si è fatta al grido di retrogrado, e anche di clericale gettato addosso a chi non voleva firmare quella cambiale, che si sapeva di non poter pagare.

E queste pressioni non venivano solamente dal basso, da che mi ricordo di aver inteso il nostro sindaco, a nome del presidente del Consiglio di allora dichiarare che se la proposta del debito di 150 milioni non era votata siccome era presentata, ossia con l'obbligo di erogarla in pochissimi anni, lo che è stata la causa dello sbilancio delle finanze comunali di Roma, il Governo avrebbe ritirato la sua firma e

avrebbe lasciato al Consiglio la responsabilità di avere arrestato i lavori della capitale.

Io vi lascio considerare cosa significava la responsabilità di fermare i lavori di Roma in quella prima luna di miele degli operai con la speculazione.

L'onor. Crispi che di quella luna si è trovato al tramonto potrà dirne qualche cosa.

Quanto a me, non ho votato quella proposta ma non saprei neppure gettare la pietra su chi l'ha votata. E quindi noi siamo stati battuti ma il comune di Roma è stato liquidato.

Ora viene la volta delle opere pie. Ventiduemila istituzioni e circa un miliardo e mezzo o due miliardi capitale; era un bel gruzzolo per attirare l'attenzione di quella specie di riformatori per i quali la libertà non ha sapore se non la veggono armata come l'effigie della morte con una falce distruggitrice. Questi che io chiamerei un'associazione di liberi demolitori.

Da quindici anni essi vi girano d'attorno. Le relazioni si compiacciono di annottarlo valendosene come un argomento, lasciando credere che questo tempo è stato un tempo di maturazione.

Io sono disposto, piuttosto a considerarlo come un tempo di resistenza.

Il paese ha resistito non perchè non intenda che sia utile, anzi necessario, di portare delle importanti, delle larghe riforme nella nostra beneficenza, ma perchè ha avuto il senso che quando questa questione fosse entrata nel campo politico, non sarebbe stata più risolta secondo le sue proprie convenienze, ma secondo le correnti politiche del momento. Ed è infatti quel che è avvenuto, che, cioè, mentre per questo grave compito si sarebbero richieste delle lunghe ed amorevoli cure, una completa legislazione che si adattasse alle diverse questioni e soddisfacesse ai diversi bisogni che occorrono in questa così delicata e complessa materia; si è invece voluto provvedere con una legge unica, con una legge radicale.

Che io mal non mi apponga nel considerare questo tempo piuttosto un tempo di resistenza che un tempo di maturazione, me lo lascia credere la maniera con cui questa legge si presenta al Parlamento.

Una materia così irta di difficoltà, che urta tanti interessi, se fosse stata largamente e ve-

ramente agitata e discussa, una maggioranza si sarebbe bensì formata e determinata in un sistema, sia pur questo, ma dovrebbe rimaner traccia del pensiero della minoranza.

Ora io, per quanto mi sia girato intorno in questa discussione nelle due Assemblee, ho veduto delle incertezze, dei dubbi, delle riluttanze parziali perchè l'uno vuole i parroci, l'altro non vuole le congregazioni di carità; ma non ho potuto ravvisare una vera ed ordinata opposizione, che anzi ho rimarcato che discorrendo di questa legge tutti cominciano dall'accettarne le linee generali e i principi che la informano.

Ora questo non è consentaneo alla natura delle cose in una materia così grave, così discutibile e che tocca a tanti interessi. E per me tutte le volte che in leggi di questa natura contro ogni aspettazione si manifesta una adesione così mansueta come questa, sotto qualunque Governo questo fenomeno si produce, mi sovviene sempre alla mente il famoso motto: *l'ordre règne à Varsovie*.

C'è della gente per cui l'essere relegata nel terreno inospitale dell'opposizione e forse anche del clericalismo, produce lo stesso effetto che di essere mandata in Siberia.

È una forma di terrorizzazione come un'altra e che si adatta alle latitudini. Ma per me la più grave prova che questa legge è l'effetto di un preconcetto e non il fatto di una maturazione si trova nelle inchieste parlamentari che sono state fatte sopra questo soggetto.

Se nei Parlamenti c'è qualche modo di maturare gli affari, evidentemente è quello delle inchieste.

Sopra questa questione sono state fatte due inchieste i cui risultati sono riusciti moderati negli apprezzamenti e miti nei propositi, rappresentati dai progetti da quelle Commissioni presentati.

Leggerò alcune parole dell'ultima inchiesta. Esse si esprimono così:

« Certo vi ha chi crede che nell'amministrazione delle opere pie in Italia, ogni cosa vada a precipizio, che l'entrata si disperda per via e poco o punto ne giunga ai fini della istituzione stessa corrosa dalla ruggine di altri tempi e che non corrisponde più ai bisogni della società moderna ».

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1890

Continua così discorrendo per giungere alla seguente conclusione:

« Noi siamo fortunatamente in presenza di una minuta e paziente indagine sulla statistica ed amministrazione che riduce al loro vero valore queste fallaci ed ingiuste prevenzioni ».

Ora io mi domando, come è, che da un'inchiesta parlamentare, che viene a queste conclusioni, si arriva ad una legge completamente opposta, la quale parte invece dalla base, che tutto vada alla peggio, e che non ci sia da fare altro che cambiare tutto radicalmente?

A questo punto; fra parentesi, la prima riflessione che mi occorre intanto è che le inchieste sarebbero una spesa che si potrebbe economizzare per l'avvenire, perchè questa non è la prima, che giunge a un simile risultato.

Ma intanto, e per questo caso; io mi credo autorizzato a concludere, che se questa legge sulle opere pie, non è l'effetto di un preconcepito voluto *a priori* e indipendentemente dalla coscienza del paese, non so quale altra si possa considerare come tale.

I propugnatori di questa riforma non essendo riusciti a giustificarla per via dell'inchiesta, si sono provati a dimostrarne la necessità *ai posteriori* cogli argomenti, dei quali sono ri-piene le relazioni che ci sono state distribuite.

Essi sono tratti da un'accurata ricerca di tutti quelli che possono parere i lati deboli di queste istituzioni.

Dei lati deboli, quale istituzione non ne ha?

Ne hanno le nostre che facciamo con tanta sapienza ed in tempi di avanzata civiltà, figurarsi poi queste povere opere pie, istituite in tempi, come dice l'adagio: *men leggiadri e più feroci!*

Ma vi è sempre qualche cosa di peggio da fare per una istituzione che pur produce qualche bene, per quanto sia difettosa, ed è, di distruggerla.

Perchè il distruggere è facile, riedificare è difficile.

Se quei signori che hanno escogitato queste leggi, avessero posto alla storia civile della beneficenza in Italia un poco più di attenzione di quella che han prestato all'inchiesta amministrativa avrebbero veduto quale meraviglioso monumento di gloria del nostro paese è la beneficenza italiana.

Quasi tutte le forme della beneficenza mo-

derna hanno avuto origine in Italia: asili, ospedali, brefotrofi, orfanotrofi, queste istituzioni hanno avuto origine in Italia e di qui si sono sparse pel mondo, ed i modelli primi di questa benefica propaganda esistono ancora quasi tutti. Delle istituzioni come Santo Spirito in Sassia che ha origine da un asilo di Sassoni fondato in Roma nel quinto secolo e che nel dodicesimo secolo da Innocenzo III fu ridotto ad ospedale; come l'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze che fu fondato dal padre della Beatrice; come San Michele di Roma che deve la sua origine ad un operaio del sedicesimo secolo, che mosso a pietà dei figli dei suoi colleghi fondò quella istituzione sono ancora numerose in Italia. Tutte le istituzioni, che si riferiscono alle arti e ai mestieri datano dal quattordicesimo e fino al sedicesimo secolo.

Se mi fosse concesso di continuare in queste indagini io potrei dimostrarvi come la beneficenza italiana rappresenta una collezione dello svolgimento della carità cristiana, quale ebbe origine presso di noi e si diffuse poi per tutto il mondo.

Ora io non posso nascondervi che il vedere scompigliare, rovesciare, distruggere questo meraviglioso monumento della carità italiana e in parte può dirsi anche europea, per vederlo trasmutare in una gretta istituzione burocratica, mi produce lo stesso effetto che ha prodotto sui nostri antenati la distruzione del Colosseo per farne dei palazzi. L'opinione del tempo valendosi di un giuoco di parole al quale si prestava il nome dei demolitori li chiamò *piccoli barbari*; non ne dispiaccia ai propugnatori di questa legge, io provo lo stesso senso in presenza delle disposizioni che essa contiene, quantunque esse ci sieno presentate ed offerte come il colmo della civiltà: tanto è vero che gli estremi si toccano.

Ma ritorniamo alle accuse formulate contro questi istituti.

Io credo di non andar lungi dal vero se li riduco a tre capi:

Le opere pie sono male amministrate, o neglette, o malversate; molte opere pie spendono in amministrazione più che non impiegano in beneficenza; e finalmente molte di queste opere pie sono fuori d'uso, dirò con una parola francese sono *demodate*.

Prima di accettare queste accuse ho bisogno

di esaminarle perchè non ci è niente di più pericoloso che di vedere un solo lato della questione.

Le opere pie sono *male amministrate*. A udire alcuni dei fautori della riforma, e anche fra i nostri stessi colleghi, il campo della beneficenza in Italia invece di essere un campo fecondo di bene, non è che una selva di banditi della quale non si parla che alzando gli occhi al cielo o scuotendo le spalle. Costoro che tengono questo linguaggio non si dubitano dell'onta che infliggono al loro paese, al ceto che rappresentano e a loro stessi. Perchè chi sono gli amministratori delle opere pie in Italia? Io credo di non poter essere contraddetto nell'affermare che è tutto quello che vi è di meglio nel nostro paese. Ed è naturale; noi vediamo tutti i giorni come appena vaca una qualche amministrazione, l'opinione pubblica designa subito le persone più disinteressate, più rispettabili, quello che presentano maggiori garanzie per far parte di quelle amministrazioni. Io non voglio dire che non ci possano essere eccezioni procurate per intrigo, ma sono eccezioni incalcolabili, e la generalità è quale io la descrivo.

E difatti nelle regioni che io conosco meglio, siccome nella Romagna, nella Toscana e nella Lombardia, le persone che amministrano le opere pie rappresentano quanto vi ha di meglio nel paese, sono i nostri amici, i nostri parenti, siamo noi stessi.

Io vorrei sapere quante amministrazioni di opere pie sono rappresentate qui in Senato!

Ora se tutti noi non arriviamo ad altro risultato che a questo, non credo che si rimedierà con questa legge, e molto meno con le congregazioni di carità che sono composte degli stessi elementi.

Sulle opere pie che io conosco nelle regioni, nelle quali ebbi consuetudine, per quel che a me consta, il 90 per 100 sono amministrate con cura e diligenza. Queste amministrazioni sono talvolta un poco antiquate, timide per eccesso di zelo e di rispetto, voglio accordarlo, ma per quel che concerne la cura e la diligenza esse lo sono per lo meno con buon volere: per quanto consta a me, le *male amministrate* sono la eccezione, e le *bene amministrate* sono la regola.

Conosco delle persone, le quali vi dedicano

tutta la loro vita e per esse trascurano i propri affari.

Ciò non esclude che in qualche regione, o punto di regione, e particolarmente lontano dai centri, le cose non possano andare alla peggio; ma non è una ragione, cioè per poche eccezioni, infliggere un danno ed un'onta all'intera nazione?

Le opere pie spendono più in amministrazione che in beneficenza.

Questo appunto dall'applicazione che se ne fa nella legge, è evidentemente diretto alle piccole opere pie, alle opere pie che hanno piccoli patrimoni.

Ora è verissimo che vi sono molte opere pie che hanno patrimoni ristretti e talvolta informi; ma ciò tiene alla genesi di questi stessi patrimoni.

Evidentemente raro è il caso in cui un individuo lascia l'intera sua fortuna ad una istituzione. Generalmente ognuno lascia la sua fortuna alle sue successioni o legittime o necessarie, e fa poi un qualche ritaglio per la beneficenza. Questi ritagli sono quelli che formano successivamente il patrimonio delle opere pie.

Con la somma di questi ritagli si accumulano talvolta patrimoni colossali; ma ciò non avviene sempre, e anche quando avviene, richiede del tempo. Ve n'ha una grande quantità che si arrestano a mezzo, ovvero che si trovano in via di formazione ad ogni tempo.

Ora, che voi vogliate concentrare tutte le opere pie, che, non avendo che piccoli capitali, appaiono evidentemente non progressive ed isterilite, io lo intendo benissimo, perchè l'economizzare le spese d'amministrazione a vantaggio della loro attività è il solo modo di renderle feconde e anche di rendere efficace la volontà dei loro istitutori, che certo hanno voluto che lo fossero per un qualche bene; ma quando con una misura generale si colpiscono tutte le opere pie che hanno un patrimonio minore di cinque mila lire e tutte le altre che si trovano in un comune inferiore a dieci mila anime, sotto nessun altro titolo che la loro reale o supposta piccolezza, si adopera in riguardo alla beneficenza un processo analogo a quello che sarebbe quello di un boscaiolo, il quale, per migliorare il suo bosco, ordinasse la distruzione di tutte le piante giovani. Questo distrug-

gerebbe il suo bosco, e voi con quelle misure distruggete la carità nella sua parte reale.

Ma questo non è tutto il danno che questa sola misura arreca. Vi è un altro punto di vista specialissimo all'Italia.

Io non so se gli Italiani abbiano molte virtù, ma quella sulla quale essi non temono concorrenza è la compassione pei loro simili, la pietà, la carità.

Vi è di che essere compresi di ammirazione se si studiano le nostre popolazioni sotto questo punto di vista in tutte le classi, e tanto più quanto meno agiate; si potrebbero fare numerose raccolte di esempi edificanti per l'Europa dell'eccellenza di questa virtù fra i nostri connazionali. Ma in questo come in tutti gli altri subietti, e in questo particolarmente, tutto è personale in Italia.

In Italia tutto porta un nome, ed è questa la ragione perchè questo era il paese meno fatto per essere amministrato burocraticamente.

La carità è adunque in Italia principalmente personale. Le grandi opere pie per la loro natura, se non escludono, certo abbisognano meno dell'attività personale, camminano per forza propria, dispongono di tanti mezzi che chiunque ne sia l'amministratore, purchè semplicemente onesto, soddisfano al loro compito.

E quindi l'iniziativa individuale è meno trattata, non è risvegliata da quelle istituzioni. Invece questa iniziativa generalmente si concreta nelle piccole opere pie, le quali appunto si formano, durano, spariscono, sono produttive o infeconde, a seconda che l'iniziativa degli uomini che vi soprintendono è produttiva ed efficace, onde avviene questo fenomeno, che è frequentissimo in Italia, di opere pie che non possiedono che dieci e lavorano in ragione di cento o di mille.

Ne citerò una, di cui ho l'onore di far parte, la quale, mercè l'Ufficio centrale non sarà compresa in questa legge, ma che sotto questo rapporto ha analogia con molte di quelle che vi saranno comprese.

Io sono entrato a far parte dell'amministrazione della Società degli asili d'infanzia nel 1871.

Questa Società a quel momento non aveva nulla di proprio, forse qualche cento lire di rendita. Erano venticinque anni che spendeva quarantamila lire all'anno, mantenendo quegli stessi

asili che esistono ancora, e che ora, accresciuti di numero, soccorre il comune.

Mi ricordo che l'ultima liquidazione del solo passivo che si era accumulato in venticinque anni in quell'amministrazione fu liquidato con una lotteria che produsse venticinquemila lire, con i quali si pareggiò l'ultimo bilancio; dopo il quale incominciò il sussidio del comune.

Chi di noi non conosce le opere di don Bosco, di frate Simpliciano? Io non ne discorro al punto di vista dei servigi che rendono per la sola ragione che non le conosco, ma so che fanno del bene impiegando grandi mezzi, non possedendo nulla o quasi nulla. Di opere di carità in queste condizioni potrebbero citarsene a centinaia in Italia. E quindi una misura generale di questa specie in Italia, allontanando, disperdendo questa preziosa iniziativa, tende a distruggere la carità nella sua parte più feconda e più sacra, nel cuore umano.

E così voi vedete, con questa sola misura del concentramento e distruzione delle piccole opere pie che pure pare così semplice, per essere adoperata con intenzione universale e radicalmente, qual colpo mortale si porta alla beneficenza in Italia!

Io so che la natura provvida reagisce fortunatamente agli sforzi che gli uomini si compiacciono a quando a quando di fare per pervertirla in ogni maniera, e che anche in questo caso la carità italiana non sparirà perciò; ma per quanto è da noi, avremo fatto il nostro possibile per sviarla se non disperderla.

Evidentemente chi ha inventato questa legge (e spero che non sia l'onorevole Crispi, perchè non mi pare che questa supposizione sarebbe in armonia col suo modo abituale di sentire), non sa che cosa è la carità, se ha creduto che questo fuoco misterioso che riscalda e vivifica l'umanità provvedendo ai suoi bisogni con la industriosa libertà dell'affetto possa sostituirsi con i regolamenti, le elezioni periodiche, le pedanterie amministrative e tutto quel meccanismo burocratico che rappresenta e deve essere di ghiaccio, quanto la carità rappresenta e non può essere alimentata che dal più puro fuoco. (*Bravo, molto bene*).

Passiamo adesso alla terza accusa.

Molte opere pie non sono più opportune, sono fuori d'uso.

Questo soggetto si può considerare da due

i punti di vista, o obiettivo o subiettivo. Obiettivamente io credo che della carità fuori di moda ce ne sia poca, per una ragione semplicissima, che cioè sventuratamente i grossi bisogni dell'umanità, ai quali la carità provvede, non sono mai fuori di moda, ed il passivo del suo bilancio, il freddo, la fame, lo malattie, richiedono sempre un attivo corrispondente per attenuarne gli effetti dolorosi e le più aspre sofferenze. Ed è anzi strano come anche negli scopi che sembrano i più parziali ed eccezionali vi siano dei ritorni singolari.

Io mi ricordo che quando si voleva criticare lo spirito di conservazione italiano, si osservava come in Italia sussistevano ancora delle istituzioni per la redenzione degli schiavi. Ebbene, se ce ne fossero in questo momento delle potenti e delle ricche, fornirebbero un buon documento alla conferenza di Bruxelles!

Dal punto di vista subiettivo, secondo gli uni tutte le opere pie sono fuori di moda, secondo gli altri sono tutte opportune.

Come al solito, la verità deve stare tra le due, solamente più dal lato dei secondi che dei primi, perchè io ho seguita con attenzione questa importante discussione e per esempio una delle forme di beneficenza che è stata più attaccata è quella delle dotazioni, ed io non posso capire perchè, come se quelle classi a cui sono impartiti quei sussidi, appunto pel maggiore sviluppo che hanno avuto ai nostri tempi, non si maritassero oggi più di quel che si maritavano prima e come se quel soccorso non arrivasse ora altrettanto opportuno quanto lo era allora. Io ne ho conferite e ne ho vedute conferire molte di quelle doti, e certo che ne ho visto alcune consumate alla taverna, ma ne ho pure visto parecchie che sono state un principio o una spinta per una qualche piccola industria che ha dato da vivere e ha assicurato l'esistenza di quella novella famigliuola. Secondo me è anzi questa una delle forme della carità più delicate.

La questione potrà sorgere, che oggi in vista del cambiamento delle condizioni del mercato, l'unità dotale non debba essere accresciuta e invece di essere di 125 lire o di 150, come generalmente sono, non dovessero essere di 400 o 500 lire accrescendosi il valore e diminuendo il numero; ma quanto al considerare que-

sto sussidio come superfluo, io proprio non so comprendere la ragione.

Altri hanno considerato come superflue quelle che si dedicano al culto. Sul valore pratico di questo apprezzamento consultate tutta la gente che riempie le nostre chiese, la quale è abbastanza numerosa per avere una voce in capitolo.

Ma, sia al punto di vista obiettivo, sia al punto di vista subiettivo, a me pare che bisogna distinguere, per intenderci su questo speciale subietto, la sostanza e la forma.

Quanto alla sostanza, credo che nella beneficenza vi sia da indurre poca novità e poche riforme, che vi sia poco da cambiare; quanto alla forma, invece dichiaro fin da questo momento che io sono convinto che siano necessarie in Italia delle larghe e profonde riforme nel modo di condurre la beneficenza. Ma delle riforme e non una unica riforma.

Ecco il punto di divergenza tra i propugnatori della legge e me. E quindi sono egualmente convinto che fosse necessaria una legge, ma non questa; credo che era necessario di avere una legge per iniziare questa lunga opera di trasformazione, ma non una unica per compierla ad un tratto. Avrebbe bastato, a mio avviso, una legge più modesta, più corta; non molto differente nella forma dalla presente ma diversa nella sostanza. E ritornando alle tre principali accuse alle quali, sotto le riserve che ho fatto, riconosco che in quanto hanno consistenza possa e debba portarsi rimedio; per quello che riguarda l'amministrazione delle opere pie a me pare che in questa legge ci sia troppo e troppo poco. C'è troppo, perchè nei primi capitoli che se ne occupano esclusivamente, essa s'informa a quel senso, a mio avviso malaugurato, di controllo indefinito e di diffidenza sistematica che ispira tutte le nostre leggi; senso il quale, a mio avviso, ha due grandi inconvenienti.

Il controllo quando è portato a quel punto, al quale lo usiamo noi, scema talmente in ciascuno la responsabilità da toglierla a tutti. Difficile è da noi ormai da che è invalso questo sistema di concretare alcuna responsabilità in modo assoluto, ossia come sarebbe necessario per essere efficace. Tutti ne hanno una parte e nessuno l'ha per intero.

Ma vi ha anche un danno peggiore nell'abuso di questo sistema ed è di togliere all'uomo il senso della propria responsabilità, ossia di to-

gliergli la principale molla che ha l'uomo, per la quale esso s'induce ad operare e ad operare utilmente e rettamente. Per quel che concerne poi la diffidenza sistematica, essa produce una atmosfera malsana.

Non vi è modo più efficace a fare gli uomini disonesti che crederli tali. In un'epoca come la nostra dove tutto si fa per maggioranza, dovrebbe intendersi come il presupporre ufficialmente che la maggioranza degli uomini è disonesta, siccome dalle nostre leggi si dovrebbe credere, deve avere per risultato di fare apparire la disonestà meno abominevole e in un certo modo di familiarizzare la gente con la disonestà. Sventuratamente tutte le leggi che emanano da influenze radicali sono informate alla diffidenza. Io che non partecipo a questo influenza vorrei ridotte per poco tutte quelle disposizioni che riempiono i primi tre o quattro capitoli; e soprattutto perchè in questo caso esse avranno un inconveniente speciale, ed è quello di non trovare più amministratori dabbene che vorranno assumere la condotta delle opere pie.

Vi citerò come esempio quel che risulta dalla combinazione di due di quelli articoli. Vi sono nella legge dei casi nei quali si domanda agli amministratori la responsabilità in proprio; vi è poi un articolo con cui s'impedisce agli amministratori di sospendere o mandar via un impiegato senza il consenso delle autorità, non ricordo se la Giunta amministrativa o il prefetto.

Ora, qual è il risultato di queste due disposizioni confrontate insieme?

Che un amministratore, che saprà di avere un impiegato nel quale non ha fiducia, dovrà rischiare il proprio onore e i propri interessi tenendoselo, solo perchè non avrà modo di dimostrare alla Giunta o al prefetto il suo modo di vedere. Nè la Giunta o il prefetto, anche volendolo, potrebbero senza prove sospendere o dimettere un impiegato per soddisfarlo, dovendo essi partire da un tutt'altro punto di vista ossia della giustizia in modo astratto ed assoluto, nè potendosi che dentro una certa misura informarsi alle convenienze dell'amministrazione e anche meno degli amministratori. E quindi l'amministratore, quel che avrà di meglio a fare, sarà di ritirarsi avanti all'impiegato mal sicuro e declinare la responsabilità. Temo che con tutti quei congegni che stanno

nei primi capitoli si arriverà al risultato di vedere rifuggire dalle amministrazioni delle opere pie tutta la gente per bene; ed essere sostituiti nell'amministrazione da quei tali che hanno l'abitudine di guizzare fra gli articoli della legge e magari fra quelli del Codice penale, e che sono avvezzi a contare fra le probabilità della vita un qualche accapigliamento con la giustizia, ossia io temo che volendo moralizzare troppo le amministrazioni delle opere di beneficenza noi arriveremo al risultato contrario.

Chi fa del bene spontaneamente e gratuitamente non ama a sentirsi sospettato e vigilato come un malfattore, è la minore delle soddisfazioni che può dimandare un animo benefico. Queste cose si sentono più che non si spiegano. Ma decisamente tutta questa parte delicata dell'animo umano, dove si nascondono i suoi più preziosi tesori non è stata presa in considerazione dai redattori di questa legge.

Questa è per la prima parte, ossia per il troppo. Ora vediamo il poco. Quei capitoli stessi, preoccupati sempre di queste questioni d'amministrazione, non si occupano punto della funzionalità delle opere pie.

Ed è proprio lì il principale difetto, quello al quale dovrebbe provvedersi in riguardo alle opere pie in Italia.

Il nostro paese è naturalmente disposto al particolarismo. Tutte le amministrazioni di qualsiasi genere di beneficenza, come altre, comprese quelle delle congregazioni di carità, acquistano appena create un senso esagerato della loro autonomia, tendono ad isolarsi, ad escludere qualunque ingerenza e considerando come tale anche i rapporti di naturale e necessaria collaborazione.

In conseguenza di questa tendenza tutti i servizi della beneficenza sono bensì fatti in Italia, ma raramente o mai coordinati fra loro.

Quello che mancava nella legge del 1862 e manca in questa completamente è una disposizione che obblighi questi istituti per la parte funzionale a prestarsi a certi determinati servizi coordinandoli sotto una direzione.

Siccome chi si trova al fuoco in fatto di bisogni delle popolazioni è l'Amministrazione comunale, così a me pare che tutte queste opere pie, compresa la congregazione di carità, per la loro parte funzionale, dovessero esser messe sotto la direzione immediata della Giunta mu-

nicipale, la quale, senza poter toccare alla parte amministrativa e alle tavole di fondazione di esse opere pie, avesse una ingerenza diretta sopra di queste per potersene valere.

Conservate pure, se vi piace il controllo della Giunta amministrativa per la parte amministrativa, ma trovate il modo di coordinare la parte funzionale all'azione della Giunta comunale.

Questo manca nella legge e faccio particolare raccomandazione all'Ufficio centrale affinché veda se non fosse il caso a quelle numerose precauzioni prese per l'amministrazione di aggiungere un qualche articolo che tendesse a mettere sotto la dipendenza delle Giunte comunali la parte funzionale di queste opere pie, comprese le congregazioni di carità, perchè ci sia un coordinamento nei loro servizi.

Passiamo alla seconda accusa riguardante le piccole opere pie, ossia che cosa sia da farsi per semplificare e diminuire le spese d'amministrazione in rapporto coi servizi che le opere pie rendono.

In riguardo a questa parte della legge, a quella cioè che intende a questo scopo, ossia che tratta del concentramento, io ho già detto le ragioni per le quali non posso consentire alle disposizioni generiche, le quali concentrano per categorie le opere pie elemosiniere, o che hanno meno di cinque mila lire di rendita, e molto meno non consento a quell'altra disposizione, che non mi so spiegare, che riguarda le opere pie che si trovano nei comuni di meno di dieci mila anime. Questa disposizione mi è affatto incomprensibile.

Non è probabile che in un comune di meno di dieci mila anime esistano molte opere pie, e se se ne incontreranno, molto probabilmente avranno origine estranea al comune, ossia può incontrarsi una istituzione che si trova nel comune ma che non gli appartiene.

E quindi può essere anche una istituzione importante.

Ora non vedo ragione perchè una istituzione di qualche importanza e che avrà forse una amministrazione almeno potenzialmente adeguata alla sua importanza debba essere sottoposta all'amministrazione di una congregazione di carità di un paese di dieci mila anime e che perciò stesso non può essere composto che di elementi di una cultura necessariamente inferiore, di vedute ristrette e affatto impari al

compito per poco che questo sia elevato e complesso.

Quello che secondo me avrebbe bastato per questa parte sarebbe stato di applicarvi quanto è disposto nell'art. 56, ossia che invece di dare nell'art. 56 facoltà generica al Governo di riformare secondo certe date apprezzazioni assai vaghe e con designazione assai indeterminata, qualunque opera pia, quella stessa facoltà o obbligo fosse fatto ai comuni, alle provincie, e mancando loro al prefetto, di proporre la concentrazione di quelle opere pie le quali, essendo inferiori a un certo limite di forza economica, non hanno ragione particolare di esistere.

E questo dovrebbe esser fatto volta per volta, e se non caso per caso, gruppo per gruppo, centro per centro, con delle leggi speciali.

Noi abbiamo bensì già fatto e faremo ancora centinaia di leggi per eludere una delle poche leggi provvide che avevamo fatto quando abbiamo vietato ai comuni di sovrimporre la proprietà fondiaria oltre un certo limite; perchè non ne potremo fare una qualche decina per eseguirne una, applicandone i criteri secondo i casi e i bisogni diversi? Noi eviteremo così di offendere nessun principio e ci porremo al sicuro dal commettere i danni che ho testè segnalato.

Lo stesso dico per le riforme, per le quali dovrebbero esser dati criteri determinati da applicarsi poi volta per volta con leggi speciali.

E qui mi occorre di accennare a uno di questi criteri che tocca a una delle grandi categorie d'istituzioni che cadono sotto questa legge: voglio parlare di quelle dedicate unicamente al culto, vulgo chiamate confraternite.

Io ho troppo il senso della libertà per non riconoscere che anche la gente che si vuole radunare unicamente per il culto è pienamente nel suo diritto. Ma queste istituzioni che oggi sono mantenute unicamente a scopo di culto, nella generalità non erano tali. Esse sono nella più gran parte istituzioni degeneri; degeneri per la forza stessa delle cose. Esse hanno doppia origine: le più antiche hanno origine dagli istituti delle arti e mestieri, le più moderne hanno origine da servizi pubblici. Le prime portano ancora i nomi dalle arti alle quali appartenevano, le seconde portano generalmente

come titolo la designazione degli uffici ai quali erano dedicate: e così per i pellegrini, per i carcerati, per la Misericordia, e così via discorrendo.

Ora quel che è avvenuto è ben semplice.

Quando le arti e mestieri si sono emancipate, dopo aver vagato libere per un certo tempo, sono tornate, per il mutuo soccorso, a riunirsi in associazioni di diverso genere.

Le antiche sono rimaste abbandonate, e non è restato loro che il culto, che nessuno poteva togliere loro, persistendo a vivere con questo unico scopo in forza di quel poderoso spirito conservatore che è nella razza italiana a dispetto nostro.

Lo stesso è avvenuto per le più recenti; quasi tutte sono state istituite per un qualche servizio, che poi è stato assunto o da qualche pubblica amministrazione o anche dalla speculazione. E quindi anche per queste il culto è rimasto come un'ultima liquidazione di funzioni cessate o abbandonate.

Ora non è e non può essere indifferente allo Stato che vi sia un gran numero di associazioni, le quali dispongano di grandi mezzi e che non rispondano più ai loro scopi.

D'altronde non si può neppure dimenticare che lo Stato, accordando a quegli istituti la personalità civile, non solo ha il diritto, ma il dovere di vigilare a quale scopo e in qual modo quella personalità sia usata. Io che mi sento profondamente turbato dal pensiero dello strazio che si farà della beneficenza per questa legge, avrei desiderato che essa valesse e rinvigorire e rimuovere questi avanzi di medio evo, assegnando loro degli scopi conformi alle loro istituzioni, ma anche ai bisogni dei tempi; e in questo caso, una riforma nel senso di ricondurle ad un servizio utile, sarebbe a mio avviso ampiamente giustificata.

Ma queste forme modeste per le quali si sarebbe con una legge iniziata una riforma da svolgersi poi con leggi successive, non erano il fatto di molta gente.

Non faceva il fatto dei radicali, e con questa parola non voglio alludere a partiti politici perché in questa materia così grave così delicata sembra proprio che dei partiti politici non dovrebbe parlarsi, ma intendo alludere a quelle nature per le quali non vi ha azione efficace se non è violenta con concetto affatto opposto

a quel che natura c'insegna, per la quale si fa tutto gradatamente, lentamente, specialmente le riparazioni.

Non era il fatto di coloro (e qui vibra il punto dolente della questione) a cui la qualifica di pie data a queste istituzioni pare dare in questa legge una bella occasione per far guerra al clericalismo.

Questa presunzione è avvalorata da una supposizione, e da un fatto.

La supposizione è che tutta questa massa di istituzioni di beneficenza sia in mano ai clericali, lo che non è conforme al vero.

Potrà darsi che sopra certe opere pie, specialmente fra quelle dedicate esclusivamente al culto, e che non hanno grande importanza, esistano delle influenze di quel genere, ma in tutte le vere istituzioni di beneficenza quelle che hanno una vera attività e quindi una vera influenza, questa eventualità è eliminata dal modo di eleggere quelle amministrazioni che quasi sempre è abbandonata ai Consigli comunali. E per questo solo fatto io conosco degli amministratori d'ogni colore, io conosco dei più schietti radicali, radicali che ne sono solerti amministratori.

Evidentemente nei cessati governi le opere pie erano nelle mani delle persone autorevoli di quei tempi. Per le evoluzioni occorre tempo, nè è meraviglia che la trasformazione degli elementi che compongono quelle amministrazioni sia stata lenta. Ma già al giorno d'oggi io affermo che non è vero che le amministrazioni delle opere pie siano esclusivamente o forse nemmeno più principalmente nelle mani di un partito che d'un altro, e quel che per un certo abbrivo è rimasto in alcune regioni più che in altre di quello stato di cose, non è ragione che debba prolungarsi, nè che per ciò debba essere argomento per legiferare. Avendo così fatto giustizia della supposizione, passo al fatto che ha rafforzato il concetto di vedere in questa materia così universale un interesse gretto e meschino del clericalismo. E questo fatto consiste nella parte che le autorità ecclesiastiche hanno preso in questa discussione.

Guerra al clericalismo!

Certo che la guerra a questa pianta parassita che si è abbarbicata da secoli alle nostre istituzioni civili e religiose, ne ha perturbato le funzioni prima coll'azione diretta, poi

colla reazione, e le ha isterilite; è per noi una guerra fatale, direi quasi è una specie di missione dell'Italia nuova in espiazione di averlo lasciato troppo attecchire sul suo terreno e non averne saputo preservare le grandi istituzioni che l'Italia era destinata dai suoi grandi e misteriosi destini ad ospitare. Ma la guerra è un'arte che bisogna sapere per vincere.

Il gran maestro di quell'arte ne ha dato il precetto fondamentale quando ha detto che la vittoria sta dal lato dei grossi battaglioni, il che tradotto in politica vuol dire che per vincere bisogna avere con sé le masse.

Ora tutte le volte che voi attaccherete la pianta parassita, voi avrete le masse con voi; ma tutte le volte che attaccherete il tronco, voi o le avrete diviso o le avrete contro di voi.

Esse intendono con meraviglioso intento questa distinzione assai meglio che noi non sappiamo farlo né possiamo crederlo.

Egli è come un Governo che volendo preservare il paese dalla vendita di merci adulterate proibisse lo spaccio d'ogni merce. Esso metterebbe ben presto il pubblico dal lato dei venditori disonesti perchè meglio è nutrirsi o vestirsi male che morire di fame o di freddo. Questo errore noi lo abbiamo commesso sovente. Ma in questo caso l'errore si pare in tutta la sua evidenza. Seguite per poco il mio ragionamento.

Queste opere pie chi le ha istituite? Questi due miliardi chi li ha dati? Chi ha consolato questa povera gente per secoli e secoli? Generalmente parlando, la pietà dei nostri maggiori, ossia coloro che voi con questa strana ed improvvida confusione avete avvezzato il pubblico a considerare come i vostri nemici. Io capirei che voi per sopraffarli deste più di loro o meglio di loro. Ma se voi non sapete fare meglio che toglier quel che essi hanno dato il ragionamento di questo novello Giobbe, sarà molto facile. Egli dirà: quelli me l'han data tutta questa grazia di Dio, voi me l'avete tolta; non saremo noi che saremo i benedetti.

Nè vi gioverà quello che restituirate con i vostri congegni amministrativi, per due ragioni: prima di tutto perchè non so cosa ne rimarrà; di ciò parleremo dopo; ma anche quello che rimarrà sarà considerato come una restituzione la quale vestendo le forme amministrative per le quali la povera gente è

più quel che dà di quel che riceve, non vi produrrà nessuna riconoscenza.

Quel che resterà di vero per loro è che quell'istituto da cui da generazioni hanno avuto soccorso, noi glielo abbiamo tolto. È una curiosa maniera di fare la guerra anche questa!

C'è un secondo precetto di buona guerra, che è di non svelar mai la propria tattica al nemico; ora se noi arriveremo al punto di persuadere ai nostri nemici che basta che loro pigliano in mano una causa perchè noi ci appigliamo alla contraria, il loro compito sarà molto facile; essi non avranno che scegliere tutte le buone per lasciare a noi le cattive. E mi piace ricordare ai miei colleghi che se noi stiamo in quest'aula egli è perchè i nostri nemici hanno seguito finora questa stessa tattica, e cioè di lasciare a noi il buon lato della ragione nelle questioni che ci hanno diviso da loro. Egli è così che noi siamo arrivati a Roma forse cinquant'anni prima, che altrimenti non ci sarebbe riuscito di fare. Non sarebbe ora opportuno d'invertire le parti. E quindi se le autorità ecclesiastiche hanno preso a difendere questa questione, io preferisco riconoscer subito e spontaneamente che hanno ragione, piuttosto che essere forzato di riconoscerlo troppo tardi.

E quindi parmi che questa fessima di sollevare ad ogni piè sospinto la bandiera politica e di coprirne tutte le cattive leggi, dovrebbe ormai essere messo da parte, e che ci debba essere permesso di considerare la presente tranquillamente e indipendentemente da qualunque pregiudizio di sorta.

Se l'onor. presidente mi desse pochi minuti di riposo, gliene sarei riconoscente.

PRESIDENTE. Si riposi pure.

#### Risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione: si procede alla numerazione dei voti.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge intitolato: « Concorso dello Stato nella spesa per l'Esposizione nazionale di Palermo nel 1891 ».

Votanti	97
Favorevoli	60
Contrari	23

(Il Senato approva).

La seduta è sospesa per cinque minuti.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. Prego i signori senatori di recarsi ai loro posti.

L'onor. senatore Vitelleschi ha facoltà di continuare il suo discorso.

Senatore VITELLESCHI. Io ho detto che mi proponeva di esaminare la legge, per sè stessa e indipendentemente da considerazioni che le siano estranee. Lo farò brevemente per non abusare della indulgenza del Senato.

Oltre le considerazioni generali e di carattere altamente morale che ho esposto finora, questa legge ha per me tre difetti costituzionali affatto pratici che io sottopongo alle considerazioni del Governo e dei miei colleghi.

Quel che a me dispiace essenzialmente in questa legge è la violazione sistematica della volontà testamentaria.

Noi possiamo fare oggi una nuova legislazione, possiamo volere che non si abbia più la facoltà di testare a pro della beneficenza, e possiamo puranco non riconoscere più ai nostri concittadini la facoltà di testare; ma fino al giorno d'oggi la volontà testamentaria è stata una delle basi del nostro diritto civile.

*Uti pater familias legasset super pecunia tutelare suae rei, ita ius esto.*

Così comincia la nostra storia giuridica. E da quel principio poi, il rispetto per la volontà testamentaria è diventato la base del diritto di tutto il mondo civile. E quindi non lo è più solamente del nostro diritto civile, ma bensì è divenuto soggetto del diritto pubblico europeo.

La metà delle istituzioni dell'Europa riposa sopra la volontà testamentaria.

Io so bene che in materia di pubbliche istituzioni, non potendosi perpetuare in un ente determinato la volontà del testatore per interpretarla e adattarla allo svolgimento progressivo delle circostanze e dei tempi, questa interpretazione e la sua applicazione per il suo stesso progressivo svolgimento non può essere altrimenti riservata che allo Stato. E quindi l'interprete naturale della volontà del testatore nelle pubbliche istituzioni di beneficenza è lo Stato.

Ma questo stesso concetto ha per naturale conseguenza che l'applicazione di tale inter-

vento dello Stato sia fatta caso per caso e secondo le manifestazioni diverse di quella volontà e non con formole e disposizioni generali.

Si possono interpretare, modificare e riformare, nel corso del loro eventuale svolgimento naturale, le singole istituzioni e gruppi d'istituzioni che abbiano condizioni simili, ma non si possono *a priori* voler modificare e riformare 22 mila istituzioni delle quali alcune hanno bisogno di essere riformate, altre non lo hanno, alcune peccano da un lato, altre invece dal lato opposto, ciascuna delle quali versa in condizioni diverse, ha bisogni diversi. Il volere d'un tratto, con un'unica disposizione di legge, che tutte queste istituzioni sieno modificabili e modificate, è violare radicalmente, apertamente, e non interpretare o procurare lo svolgimento della volontà testamentaria.

Questo è quello che questa legge ci propone di fare. E per esaminare come essa proceda in questa violazione sistematica lascio di commentare quelli articoli nei quali si accorda al Governo una facoltà così vaga ed indeterminata di riformare, qualunque istituzione come se si trattasse di cose *nullius*.

Non ho mai veduto usare un linguaggio così ampio e così arbitrario trattandosi pure di veri enti costituiti e che esistono giuridicamente in forza di quello stesso diritto che dovrebbe stare a nostra garanzia e difesa a noi tutti; e che anche per questa ragione non è senza apprensione che si vede così leggermente malmenato in queste istituzioni. Ma anche restringendoci ad uno dei punti che pare il meno importante, di questa legge, cioè al concentramento, è facile il dimostrare che ogni istituzione ha due termini integrali e fissi per i quali raggiunge il suo scopo l'uno è il lascito e la donazione che gli dà vita, l'altro è la maniera d'amministrarla e di tradurla in atto.

Allorchè il modo d'amministrazione è prescritto dal fondatore vi ha un atto di volontà condizionale, nel quale la condizione è inseparabile dall'atto stesso.

Non vi è atto più spontaneo e per conseguenza più libero fin dalla sua origine che un lascito o una donazione.

E quando questo atto è sottoposto a condizione l'osservanza della condizione non è neppure più materia di diritto pubblico o privato;

ma puramente e semplicemente di diritto di natura che sarebbe rispettato anche presso gli Ottentotti.

Malgrado i più sottili argomenti che possono essere escogitati dai giuristi ai quali quelli non fanno mai difetto, rimarrà sempre vero nella coscienza umana che tutte le volte che la condizione apposta ad una donazione spontanea e gratuita non è osservata, la donazione è risolta per sé stessa. Ma di queste risoluzioni in questi lasciti o donazioni ve ne sono alcune esplicitamente volute e qui viene, a mio avviso, uno dei punti più foschi della legge.

L'art. 98 del testo ministeriale, con una timidezza che lo onora, perchè rappresenta un'ultima protesta della coscienza contro una cattiva azione, era redatto come quelle lettere nelle quali la verità sta nel poscritto, aveva enunciato nel primo comma dell'articolo una formola plausibile, e cioè che le private disposizioni e convinzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni pubbliche di beneficenza la tutela e la vigilanza autorizzate dalla legge, saranno considerate di nessun effetto, e le clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità, saranno considerate come non apposte.

E fin qui considerando quelle clausole come immorali per sé stesse la disposizione può essere tollerabile ed ammissibile.

Ma in *cauda venenum*; seguono nel secondo comma le seguenti parole, che, cioè, le stesse norme sono applicabili ai divieti delle riforme amministrative e dei mutamenti nel fine.

Nel testo ministeriale queste poche parole che tagliano brutalmente anzichè risolvere una questione gravissima di mio e di tuo stavano quasi nascoste nel fondo di un articolo di carattere generale e confuse fra le disposizioni transitorie.

L'Ufficio centrale si è incaricato di spiegarlo più ampiamente: ha avuto il coraggio della sua opinione: vero è che l'opinione non era la sua, ma del Ministero, e quindi come coraggio non ne ha tutto il merito. Ma oggi secondo il testo così svolto e spiegato dall'Ufficio centrale non vi sono più ambagi. Rimane bene stabilito che, anche quando vi sieno in giuoco interessi concreti, determinati, gl'interessi dei terzi saranno violati, calpestati indistintamente con carattere assoluto e di generalità da questa legge. Per-

donate il mio parlare franco. Ma questo è semplicemente prendere il denaro nelle tasche altrui.

Ho inteso dire a difesa di questa strana disposizione che nella moderna giurisprudenza l'efficacia della volontà dei defunti non è riconosciuta al di là di certi limiti. Ma quali? io domando, perchè nella legge non ve ne apparisce alcuno.

Questo soggetto è stato svolto con criteri diversi nelle diverse legislazioni in riguardo ai fidecommessi. E tutte hanno fissato un criterio. Qui non ve ne ha alcuno.

E prima di tutto, questa difesa dovendo servire di scusa a distruzioni violenti e non altrimenti giustificate, a me pare quasi peggiore della offesa; dappoichè quando per fatto della volontà d'un testatore vien creato un ente, sotto certe date condizioni, queste stesse condizioni divengono proprie integrali dell'ente, e costituiscono la sua maniera d'essere, e fra queste ha sempre una grande importanza il modo d'amministrazione che diviene così parte essenziale dell'istituzione.

Io mi domando: con quale diritto voi intervenite per modificare violentemente le condizioni di un ente che ha personalità civile e di cui l'esistenza è garantita dal diritto comune?

Quando avete voluto agire sopra le corporazioni religiose, voi avete loro tolto la personalità giuridica, ossia le avete uccise, e poi vi siete impadroniti a titolo di successione dei loro averi, e questo processo si capisce. Ma lasciar credere di conservare gl'istituti di beneficenza, e poi trattarli come degli enti fuori la legge di cui a beneplacito del potere esecutivo si può fare quel che si vuole, farli vivere come farli morire, riformarli, concentrarli, non parmi consentaneo a nessun procedimento che abbia forma di giustizia. E quindi come difesa il non accordare valore alla volontà dei testatori non giova alla causa.

Abbandoniamo dunque i grandi principi che spesso provano troppo o troppo poco e scendiamo sul terreno pratico.

Tutte le volte che volendo modificare o riformare delle istituzioni di beneficenza che abbiano clausole di reversibilità che vi si oppongono, v'incontrerete in istituzioni che datano da epoche lontane e nelle quali le clausole di reversibilità sono evidentemente inapplicabili, se il Parlamento con la sua autorità legislativa pas-

serà oltre, la coscienza pubblica approverà il verdetto. Se invece v'imbatterete in istituzioni di fondazione recente che abbiano clausole di reversibilità attendibili, anche quando il Parlamento volesse cancellarle, la coscienza pubblica si ribellerebbe. Ecco la vera situazione pratica di questa quistione, frattanto che si risolve la scabrosa questione di diritto. Questo è il danno di queste leggi a carattere generale che non possono prevedere tutti i casi. Se le riforme fossero state introdotte con leggi parziali, tutte queste condizioni diverse avrebbero potuto caso per caso e volta per volta prendersi in considerazione; persistendo a volere avere una unica legge radicale di riforma voi vi troverete necessariamente avanti a questo dilemma, o restituire alle famiglie dei testatori una parte considerevole del patrimonio dei poveri, o di commettere una mostruosa iniquità.

Questa è adunque la mia prima grande obiezione a questa legge: lo spreco, la violazione sistematica delle volontà testamentarie.

La seconda è la grandissima dispersione di questo patrimonio che avverrà per effetto di questa legge.

È noto a chiunque che per poco s'occupi di amministrazione che ogni qualsiasi cambiamento anche nelle private amministrazioni si concreta in perdita. Ma di queste operazioni, fatte su grande scala dall'epoca della riforma in Europa, s'è fatta larga esperienza ed è noto che al punto di vista economico si risolvono in grandi iatture. Ma in questo caso speciale, vi è il fatto, sul quale ho già richiamato l'attenzione del Senato, e cioè vale a dire che, nella economia della carità, è impossibile di dividere il lavoro dal capitale. Il lavoro è altrettanto produttivo quanto il capitale. Ora ricapitoliamo i danni che a questo punto di vista recherà questa legge.

Voi, con le misure in essa proposte per la soppressione delle piccole istituzioni sperperate, distruggete, scoraggite, raffreddate questo fecondo lavoro della carità privata, nella sua parte materiale come nella sua parte morale, la quale si risolve anch'essa in una iattura economica.

Lasciate ora che io ve ne indichi una terza, la quale ha la sua causa nella violazione delle volontà testamentarie. Mostrando una così grande leggerezza nel mutarle, anzi cancel-

larle con un tratto di penna, non è probabile che la carità italiana voglia riprendere questa via che ha finora così volenterosamente battuta per manifestarsi. Onde il numero e l'importanza delle donazioni e dei lasciti almeno per un certo tempo, se non sparirà, diminuirà per lo meno sensibilmente.

Questa difficoltà fu sollevata nell'altra Camera e fu risposto citando dei lasciti abbastanza numerosi fatti in questi ultimi tempi. Io domando formalmente a coloro che fecero questa risposta di presentare qui la statistica di questi lasciti registrando l'epoca in cui il lascito fu fatto e l'epoca della morte del testatore.

Perchè non bisogna credere che tutti gli Italiani siano così solerti e così curanti degli affari pubblici che non facciano che pensare giorno e notte a quello che facciamo noi in Parlamento, nè così diligenti nei loro affari privati da avere costantemente avanti gli occhi il loro testamento.

Io sono convinto che la grandissima parte di questi lasciti sono stati fatti quando a questa legge non si pensava neppure, e probabilmente una gran parte delle morti si è avverata in pari condizioni.

Ora non è mestieri farvi osservare che questa legge non è ancora votata, che pochi mesi fa non era neanche proposta.

In presenza di queste semplici considerazioni cosa rimane di questo argomento?

Ma lasciate che questa legge sia votata e pubblicata, che sia nota e passata nella coscienza pubblica e gli uomini non sarebbero più uomini se in presenza di questa ardua trasformazione non si peritassero due volte di confidare i loro beni all'ignoto, nè io nè voi forse lo fareste. Se si farà una statistica, si vedrà forse come per 50 anni, e finchè non ritornerà la fede nella stabilità delle nostre istituzioni, la fonte della carità privata e libera se non sarà sterilità sarà grandemente scemata.

Ecco un'altra grossa iattura.

Ieri l'onor. Zini ci ha letto uno squarcio di vivace eloquenza nel quale si contenevano alcune opinioni del presidente del Consiglio che io debbo ritenere vere, poichè stanno stampate in un atto ufficiale; ma che mi permetto di supporre che siano colorate almeno in parte dall'arte parlamentare, la quale non è sempre par-

simoniosa nella difesa delle cause delle quali si vuole il trionfo.

Egli dice che la miseria in Italia è grande, o questo è vero; ma egli ne vuol dare causa a ciò: che le opere pie di beneficenza non funzionano, e questa affermazione io non saprei giustificare che con l'arte parlamentare, perchè si sa non sono le opere di beneficenza che producono la miseria, è appena se la sollevano. Questa, nel nostro paese, dipende da altre leggi che pure abbiám fatto e che si occupano di tutt'altro che di beneficenza.

La miseria nel nostro paese dipende da che esso ha fatto degli sforzi superiori alla sua attività, onde il suo squilibrio economico il quale nelle classi meno agiate si rivela per la miseria.

L'onor. Crispi vedendo tutta quella parte di miseria alla quale le istituzioni di beneficenza non bastano più, non vede quella alla quale quelle istituzioni provvedono. Dopo applicata questa legge che le sconvolge e le perturba, la vedrà apparire e allora sarà nel caso di fare il paragone fra quel che avremo guadagnato e quel che avremo perduto con questa legge. Egli sa quel che è, ma non sa quel che sarà. E quel che egli saprà a me pare di sapere, anzi a me pare che tutti noi dovremmo sapere prima di farne la problematica se non affatto dolorosa esperienza.

E questo mi porta all'ultima mia obiezione contro questa legge, che è lo spostamento degli interessi.

Incomincio dal minimo, che pure non è da porsi in non cale, sebbene non se ne sia occupato nessuno.

Ventiduemila opere pie, data una media di due impiegati ciascuna, occupano sopra quaranta mila famiglie, che danno probabilmente una cifra di circa cento mila persone, la cui esistenza da questa legge è gettata nell'incertezza e forse gravemente compromessa.

Cosa s'intende fare di tutti gl'impiegati che attualmente sono al servizio delle opere pie che secondo questa legge saranno riformate o concentrate? Costoro hanno generalmente conquistato il loro posto con una carriera che rassomiglia assai a quella degli uffici amministrativi dello Stato e delle amministrazioni locali. Essi costituiscono generalmente, almeno per quanto io ne so, una classe di persone generalmente

rispettabili, sovente abili, che hanno talvolta molti anni di servizio, che spesso hanno diritto a pensione e che ad ogni modo non sarebbe nè equo nè giusto gettare sul lastrico.

Anzi io desidero di farne soggetto di discussione quando si verrà alla discussione degli articoli.

E quindi anche qui pel fatto di questa legge voi vi troverete di fronte a un dilemma non meno grave e cioè di raddoppiare invece di scemare le spese d'amministrazione, dovendo pagare un doppio numero di impiegati, ovvero di commettere una ingiustizia, non mostruosa come la prima, ma certo grave e dolorosa.

Dopo gl'impiegati vengono i poveri.

Ognuna di queste opere pie ha oggi i suoi clienti. Oggi, io l'ho già detto, voi non li vedete, perchè sono più o meno provveduti.

Vi è una massa di gente che queste opere pie soccorrono; a misura che le distruggerete voi non potrete scaricarla sopra le congregazioni di carità, le quali hanno già una clientela propria; e quindi una gran parte almeno di questa massa di poveri rimarrà sul lastrico.

È questo un secondo grave spostamento di interessi. Agl'impiegati e ai poveri, aggiungete la larga clientela di artigiani e di dipendenti che tutte queste opere pie hanno, e voi potrete farvi un'idea di quanto si accrescerà per questa legge la dimanda del soccorso. Avendovi dimostrato come per questa stessa legge si diminuisca grandemente l'offerta, da questi due termini potrete, onorevoli colleghi, fare un riscontro approssimativo degli effetti economici che questa legge produrrà.

Ora, pare a voi che, nelle condizioni in cui si trova l'Italia in questo momento, sia ragionevole, sia opportuno per una vaga idea euritmica e d'ordine, per una questione di sistema e di modo mettersi sulle spalle, affrontare la responsabilità di un tale sconvolgimento d'interessi a carico della classe più meritevole di cura e d'interesse per parte nostra a carico dei poveri?

Ecco la vera questione che si agita nella discussione di questa legge.

Nè, o signori, questi fatti sono nuovi e non son io che ve li voglia insegnare.

Delle operazioni di questo genere, dall'epoca della riforma in poi ne sono state fatte molte. Quando l'Inghilterra si mise su quella via,

bentosto si trovò obbligata ad imporre la tassa sui poveri. Perchè la povertà è antica, ma il pauperismo è nuovo, è un fenomeno moderno di cui uno dei principali fattori è la distruzione della carità libera, di quella carità che non si può sottomettere a norme fisse e determinate, ma che appunto per ciò corre con amorosa industria là dove c'è il bisogno, vi si proporziona, si fa da uomo a uomo, senza leggi nè regolamenti per sostituirvi la carità legale, la carità amministrativa, che mentre pel suo contatto uccide la prima non può mai rimpiazzarla.

In Inghilterra, dopo fatta la prima esperienza di questo fenomeno, per portare rimedio al pauperismo che immediatamente si manifestò fra le sue popolazioni impose la tassa dei poveri.

Il pauperismo non spari mai più, ma certo che lo si combatte con ogni mezzo che quella potente e ricca nazione ha a sua disposizione.

Ma voi, o signori ministri, avete lasciato nel vostro bilancio un margine per la tassa dei poveri?

Quando dopo questo grande scompiglio, che voi portate nella carità libera e privata voi vi troverete sulle braccia migliaia e migliaia di poveri che vi dimanderanno di vivere, cosa farete voi?

Questi, che mi contenterò di chiamare dubbi, mi paiono gravi abbastanza perchè il Senato debba sentirsi esitante in presenza di questa legge, e faccio voti che sia così non perchè io spero e il Ministero possa temere che la legge anche con i suoi numerosi difetti non sia votata dal Senato, ma perchè mi pare che i principi che ho invocati e gl'interessi sopra i quali io ho cercato di richiamare la sua attenzione debbano avere una qualche eco in questo augusto corpo, e se è così, mi pare anche più importante che in qualche modo esso lo dimostri.

Una legge radicale, o signori, è allettante per coloro che la fanno, perchè si scrive facilmente. Facile è dire dal fondo del suo gabinetto: si abolisce, si concentra, si riforma. La difficoltà viene poi nell'applicazione. Inoltre le leggi radicali piacciono ai partiti estremi i quali si compiacciono avanti tutto nell'affermazione di principi e non sono mai molto suscettibili in materia di ordine e di economia.

Ma, come ho già accennato, le leggi radicali riescono altrettanto facili a fare quanto difficili

ad applicare. Raramente esse raggiungono il loro stesso scopo perchè sono contrarie alla natura delle cose e anche quando riescono è sempre attraverso ad un grande disordine e a una grande confusione. E questo è il mio ultimo richiamo contro questa legge, la quale ha poi del suo, un elemento tutto speciale di confusione nella larghissima facoltà lasciata in essa all'arbitrio del Governo, di usarne o non usarne, applicarla o non applicarla ai casi diversi, fare o disfare a suo piacimento.

L'onor. Crispi, e lo dico a sua lode, facendo una pregevole eccezione alla grande maggioranza degli uomini politici in Italia, ha il senso della sua forza ed ambisce prendere le grandi responsabilità. Tutte le leggi che egli ha presentato si risentono di questa sua disposizione. Sull'applicazione di questa legge probabilmente l'onor. Crispi ha già il suo piano determinato.

Ma l'onor. Crispi non pensa che, per quanto lunga gli si possa desiderare la permanenza al Governo, non può certo pensare di restar eternamente al potere. Ora, a lui potranno succedere dei ministri che abbiano idee diverse e forse opposte. Ed allora cosa avverrà? È facile il prevederlo.

In forza di questa legge tutti gli istituti di beneficenza sono posti in stato di liquidazione, il farla prima o poi dipenderà dal beneplacito di un ministro, forse di un prefetto, sempre di un Consiglio comunale.

Non andrà molto che la esistenza o meno di un'opera pia diventerà campo a mene ed intrighi politici e forse anche di un carattere meno elevato, e il salvarne o meno l'esistenza dipenderà dall'influenza d'un deputato o d'un senatore. Pian piano entreranno nel campo politico, diverranno soggetto di lotte elettorali; e così questo campo pietoso, benefico, questo patrimonio dei nostri poveri, della classe più degna di commiserazione, diventerà un campo di lotte, di confusione del quale noi avremo il doloroso spettacolo, ma essi i poveri sopporteranno tutti i danni.

Tutto quello che io ho detto è principalmente diretto contro la legge come ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento.

Devo riconoscere che l'Ufficio centrale, sebbene non abbia osato toccare alla struttura nè alle linee generali della legge, l'ha sensibilmente migliorata.

Però ancora come essa è a me pare piena di pericoli che non trovo giustificati. Io capisco che si affrontino delle grandi alee per ottenere dei grandi risultati, ma qui io non vedo nulla di simile che giustifichi deliberazioni immature.

Da un altro lato sarebbe desiderabile che questo soggetto da tanto tempo agitato e discusso avesse una soluzione, e quindi possibilmente è quando fosse chiarita da quei punti neri che ho avuto l'onore di segnalare, questa legge potesse essere votata favorevolmente da questa Assemblea.

E quindi faccio voti perchè il Senato in questa gravissima questione che tocca alle classi le più interessanti della nostra società non voglia disdegnare e il Governo tollerare perchè vi sieno nel corso della discussione portati ancora quei miglioramenti che permettano a molti di noi di votarla.

Se questo non avverrà ognuno porterà la sua responsabilità. (*Approvazioni. Bene, bravo.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cordova.

Senatore CORDOVA. Non ebbi mai la pretesa di essere oratore.

Non l'ebbi nell'altro ramo del Parlamento; *a fortiori* non posso averla in questa augusta assemblea che racchiude in sé quanto vi ha di più eloquente e di più sapiente nella nazione.

Abbandono perciò l'idea di seguire passo a passo l'eloquente e dotto discorso ieri pronunziato dall'onor. Zini e mi restringerò a due capi in apparenza ma che in realtà si riducono ad uno.

I due capi sarebbero:

Primo, la trasformazione e concentrazione delle opere pie nella congregazione di carità; secondo, la esclusione dell'elemento ecclesiastico dalla congregazione di carità imposto dall'art. 11 della presente legge.

Ho detto, o signori, uno, in realtà; perchè se si ammettessero i parroci alla congregazione di carità, allora la gran parte delle opposizioni si esaurirebbe. Difatti perchè censurare la concentrazione delle opere pie quando l'inchiesta e i rapporti ufficiali dimostrano coll'evidenza quanto dannosa sia per le piccole amministrazioni, che non possono sottoporsi a pubblici sindacati senza una spesa che ne assorbe l'intero patrimonio? Perchè opporsi alla trasformazione di opere, come quelle per la redenzione degli

schiavi, per l'assistenza ai condannati a morte quando non v'è più schiavitù, non vi è più pena di morte?

Dunque, o signori, ammessa la trasformazione, ammesso il diritto a ridurre ad un tutto le piccole amministrazioni, sotto le mani della congregazione di carità, ammesso l'istituto delle congregazioni di carità che non è cosa nuova, ma è stabilito dalla legge in vigore del 1862, l'opposizione alla riforma non può essere diretta che a un solo e massimo articolo, quello dell'esclusione dell'elemento ecclesiastico dalla partecipazione all'amministrazione delle opere pie.

Quindi se il Governo è ateo, giacobino, figlio della rivoluzione del '93, se il presidente del Consiglio onor. Crispi è quasi un Leone Isauro pronto a calpestare le sacre immagini, a impedire le pubbliche funzioni e se volete anche un persecutore della fede, tutto ciò è basato sul fatto che la legge impedisce al prete di sedere al banchetto dei 137 milioni annui reddito delle opere pie.

Ebbene, o signori, io vi mostrerò come l'esclusione del clero dalle opere pie non sia cosa nuova, ma piuttosto opera anteriore alla rivoluzione francese, ed una conseguenza logica della separazione dei due poteri, il potere politico dal potere ecclesiastico.

No, o signori! L'onorevole Crispi non è un persecutore della Chiesa; egli, custode e difensore della legge sulle guarentigie al sommo Pontefice; egli che, ministro dell'interno alla morte di Pio IX, chiuse riverente le porte di Montecitorio, e le tenne chiuse durante il Conclave, e non le riaprì che quando fu proclamato il nuovo pontefice Leone XIII.

Premetto, signori, un po' di storia alla dimostrazione.

Trovandomi sottoprefetto nel 1862 in Sicilia, come presidente della Commissione di enfiteusi dei beni ecclesiastici inculti, fui costretto a mettere le mani nel caos dell'amministrazione delle opere pie tenute dal clero.

La Commissione per le enfiteusi avea l'incarico di esaminare preliminarmente le origini delle terre a censire esaminandone i titoli, e se l'opera era ecclesiastica, passava a censir le terre; ma se invece era una fondazione laica, la terra dovea mettersi in vendita con le norme sancite dal decreto borbonico 29 marzo 1852.

Ebbene, durante un anno, malgrado tutti gli sforzi, non fu possibile determinare l'origine neppur di un fondo in tutte le provincie della Sicilia.

Fu quindi necessario abbandonarne l'idea e si passò al censimento dei beni senza sapere se fossero di origine ecclesiastica o laicale.

In una mia pubblicazione rivolta alle Commissioni di censimento delle opere pie feci il seguente quadro: « Ecco qual è la posizione delle cose in Sicilia nelle attualità; ospizi, orfanotrofi, ritiri, ecc., nominativamente dipendenti dalle congregazioni di carità, e dalle Deputazioni provinciali, ed in realtà non dipendenti da alcuna autorità civile, sino ad impedire l'accesso delle autorità scolastiche nei loro recinti.

« Una moltitudine di chiese, e cappellanie laicali, surte originariamente cappelle di confratrie, poi impinguate da lasciti pii, sino al grado di ottener privilegi di mozzetta ai loro preti, e di pigliar nome di collegiate senza titoli canonici, ed amministrare senza stati discussi, senza conti, all'infuori degl'informi notamenti, che si presentano alla visione dei vescovi in corso di visita; visione che ottiensi a facil mercato dalle curie de' vescovati dell'isola.

« Il cumulo dei legati di messe è tale, che non basterebbero a soddisfarli un milione di preti, e l'infimo tra loro riunisce dieci celebrazioni al giorno, ma a questo ripara la S. Sede con le sanatorie, che se confortano la coscienza di un teologo, fanno ribrezzo ad un sincero credente; e questo sperpero del tesoro del povero non basta, ma si tassano i municipi per le feste dei patroni; si smunge la credula plebe con incessanti contribuzioni per tutte quelle solennità minori, cui erano addetti i legati pii, intascati dallo stesso clero che li amministra; e mentre da l'un canto sta il povero che sostenta col lavoro delle sue braccia l'agricoltura, l'industria, il commercio e consegna all'esercito il parto delle sue viscere tornando al desolato tugurio col cuore spezzato, e le torture della fame, dall'altra sta il ministro di G. C. coperto di gemmati paludamenti, che, dopo aver seduto a lauto banchetto, va a bussare alla di lui porta non per soccorrerlo di ciò che accumularono i pii fondatori, e che era destinato a sollevarne la miseria, ma per smungere l'e-

munto, promettendo la salvezza del figlio della sua preghiera abominata dal Cielo.

« I Consigli comunali mettano un termine a queste orgie; si guardino bene di estrarre dal clero i membri delle congregazioni di carità, perchè, così facendo, la legge 3 agosto 1862 resterà sempre lettera morta ».

E lettera morta restò (1867).

Ma veniamo agli antecedenti cattolici, apostolici romani della esclusione del clero dalla amministrazione delle opere pie.

Per il paragrafo 4º, titolo 9º del concordato del 2 giugno 1741 tra Benedetto XIV e Carlo III, il re delegò ad un tribunale misto la sorveglianza sulle opere pie del regno. Un regio rescritto del 16 giugno 1742 stabiliva la contabilità, come dovevano farsi i bilanci e come doveva rendersi il conto dell'amministrazione.

Ebbene, o signori, scorsero ben 10 anni e non si vide comparire un solo conto delle amministrazioni delle opere pie, avvegnachè come passavano i vescovi della diocesi in corso di sacra visita gli amministratori ecclesiastici gli presentavano i conti in forma semplicissima, una vera lista del bucato, che per la nostra massima che i panni sporchi si lavano in famiglia i vescovi si affrettavano ad approvare.

Il tribunale misto intanto non si stancava a scrivere e sollecitare le amministrazioni agli adempimenti di legge; ma era come parlare ai sordi, finchè stanca la pazienza del Governo dopo dieci anni di attendere, con rescritto 21 luglio 1753 ordinava che « tutti gli ecclesiastici di qualunque ceto che si trovassero ad amministrare opere pie, laicali o miste, monti, confratrie, ecc., devono immediatamente desistere e lasciare intieramente agli ufficiali laici l'amministrazione ».

E perchè in talune provincie l'amministratore ecclesiastico, uscito dalla porta, entrava dalla finestra, facendosi eleggere dalle congreghe addette all'opera pia, un altro rescritto 3 ottobre 1761 privava gli ecclesiastici di voce attiva e passiva nelle confratrie; e ancora un altro, del 21 agosto 1762, proibiva il loro intervento pel giorno dell'elezione degli ufficiali sotto pena di nullità.

Ebbene, cosa avverrebbe di un ministro odierno che mandasse fuori rescritti di questo genere? Apriti cielo! Piovrebbero le proteste,

le note diplomatiche a tutti i potentati del mondo!

Allora tutto l'episcopato dell'Italia meridionale fece silenzio, come si usa tra amici; ciò non vuol dire che si rassegnò ad abbandonare la preda, anzi acui l'ingegno e diè opera a trasformare in benefizi ecclesiastici le pie fondazioni laiche e dove titoli autentici non trovava, suppliva con *prove canoniche equipollenti*.

Però il Governo stì fermo, ed il dispaccio 1° agosto 1781 dichiarava « che la solenne erezione in titolo deve essere espressa e non presunta per qualunque trascorrimento di tempo immemorabile, stabilendo il principio che nel regno delle Due Sicilie la laicità si presume, l'ecclesiasticità si prova con titoli *autentici*.

« Dichiariamo parimente, che la circolare 2 marzo 1781 abbraccia non solo le compagnie, congregazioni, adunanze, confraternite ma anche tutti gli ospedali, monti di pietà, reclusori di orfani, ecc., che sotto nome di opere pie intieramente laicali e miste si addomandino.

« I fidecommissari, tutori, o curatori, o laici, o ecclesiastici che siano, devono al giudice laico ordinario restare soggetti, ed al medesimo presentare i conti di loro rispettive amministrazioni ». Finalmente le istruzioni del 1794 venivano a eliminare le pretensioni di molti cappellani di chiese *ricettizie* che si qualificavano fondazioni ecclesiastiche per isfuggire alla sorveglianza governativa.

« Per potersi qualificare un beneficio ecclesiastico abbisogna necessariamente e copulativamente la chiara ed espressa fondazione, e la canonica erezione in titolo; per la mancanza dei quali requisiti si deve il beneficio reputare cappellania laicale, oppure un mero legato pio laicale, e siccome in questo regno solevansi talvolta provvedere come benefizi ecclesiastici quelli mancanti degli espressati requisiti, così per evitare siffatto abuso si sono fatti i presenti stabilimenti che devono servire di norma ».

Tutto questo, o signori, disponevano i re cattolicissimi dell'Italia meridionale prima del 1799. Ma oltre le ragioni amministrative e di tutela, vi è per me nella presente legge un fatto politico di un ordine superiore che si lega al programma del rinnovamento civile d'Italia.

Si, o signori senatori, l'esclusione dell'elemento ecclesiastico dalle congregazioni di carità è un fatto storico necessario.

Si è parlato molto della separazione della Chiesa dallo Stato. Si è parlato della nota formola del conte di Cavour: *libera Chiesa in libero Stato*.

Or bene l'opera iniziata da Camillo di Cavour viene oggi completata da questa legge, la quale divide le mansioni della Chiesa da quelle dello Stato.

Tengano i vescovi, parroci, cappellani, ed amministrino i loro benefizi: lascino al potere civile la cura di amministrare e tutelare il patrimonio dei poveri tramandatoci dalla pietà dei nostri maggiori.

Questa legge dunque completa la grand'opera di progresso e civiltà, la separazione dei due poteri, la Chiesa dallo Stato, che dà all'Italia il primato civile e morale in tutte le nazioni, e fortifica e ribadisce l'impero della *nuova Roma* preconizzato or sono 38 anni dall'immortale Vincenzo Gioberti nel suo *Rinnovamento civile d'Italia*.

« La nuova Roma — così egli con linguaggio profetico a pag. 142 — la nuova Roma sarà ad un tempo la città sacra e civile dei principi, ma aggranditi dal progresso e perpetuati dall'infuturamento.

« Lo spirituale ed il temporale vi fioriranno liberamente a costa l'uno dell'altro, ma immisti e non confusi, concordi e non ripugnanti.

« Il primo di tali due poteri non sarà più un miscuglio di profano e di sacro, di riti pacifici e di roghi sanguinosi, di crociate ed indulgenze, di benedizioni e maledizioni.... e nella maestà del sommo sacerdote, risplenderà la modestia del pescatore.

« Il secondo non sarà tentato dalla vecchia ambizione di signoreggiare colle armi e colle conquiste, anzichè cogli esempi e cogli influssi virtuosi, ed il primato morale e civile della nuova Italia succederà come scopo ideale al guerriero e politico dell'antica.

« La dieta italica, quasi concistoro di laici, avrà luogo ai fianchi dell'ecclesiastica, ed il residuo di tali due assemblee uniche al mondo sarà insieme fòro e santuario: città ed oracolo: vincolo di pace o modello di giustizia: principio di virtù e fomite d'incivilimento.

« *Illa incyta Roma  
Imperium terris, animos aequabil Olympo  
Felix prole virum* ».

Ed invero signori! Perchè chiudere gli occhi alla luce meridiana e tacere ciò che onora questa immortale città? Parigi, Londra, Vienna, Pietroburgo, Berlino sorpassan Roma per popolazione, fasto, ricchezze, ma nessuna di esse città può offrire al mondo lo spettacolo meraviglioso di due poteri sovrani coesistenti ed operanti dentro le stesse mura ognuno nella sua orbita senza conflitto ed altriti.

Per le vie di Roma s'incontrano torme di pellegrini ineggianti al vicario di Cristo, e torme di patrioti plaudenti al Re, a Garibaldi, a Mazzini, ognuno per la sua via, senz'ira ed offese: e tutto questo non per un giorno o sotto un governo, ma per venti anni, e sotto Lanza e Minghetti, come sotto Cairoli, Depretis e Crispi!

Oh perchè non volere che questa *separazione* che non è guerra ma libertà, pace, giustizia: che questa *separazione* che non è guerra, ma *gara* benefica ed efficace, onde affrettare la soluzione del triplice problema che affanna l'umanità, la redenzione del pensiero, delle nazionalità e delle plebi; perchè non volere dico, che questa separazione si compia in Italia per tutto, dovunque sorge un parrocchia ed una congregazione di carità?

Ed ora agli illustri componenti questa Assemblea, pochi e gloriosi superstiti della falange piemontese del 1852. Voi che iniziaste l'opera gigantesca con la legge Sicardi: che la proseguiste sotto la bandiera di Cavour lottando per la separazione dei due poteri, compitela oggi sotto la non meno gloriosa bandiera di Francesco Crispi, votando di gran cuore la presente legge, e sarete benemeriti della patria e della civiltà!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Signori senatori! Le parole pronunciate da alcuni degli oratori che mi precedettero, rendono, lo confesso, alquanto difficile il compito modestissimo ch'io mi era prefisso.

Mio intendimento era ed è di rassegnare al vostro senno alcuni appunti intorno al disegno di legge che abbiamo dinanzi; ma, dal dichiarare che essa lascia dei desiderii e dal procurare di indicarli all'attaccare il principio civile e riformatore al quale s'ispira, ci corre.

E per quanto profondo sia il mio rispetto per

gli onorevoli senatori Vitelleschi e Zini, non posso lasciar supporre che io partecipi a talune delle opinioni che essi hanno svolte nei loro eloquenti discorsi.

Io non credo, come mi parve credere l'onorevole senatore Vitelleschi, che da questa legge, se adottata, possa scaturire lo sperpero, e come per poco egli non disse, la distruzione del patrimonio delle opere pie.

Io non credo, come mi parve che affermasse l'onor. senatore Zini, che il principio religioso sia stato fonte unica della carità; e meno ancora, che il principio religioso abbia adempiuto questo ufficio sotto una sola delle forme storiche che ha rivestite.

Ma io, nè qui nè altrove, istituirò mai una disputa teologica; e neppure mi sembra che il luogo ed il momento sieno adatti per entrare in una dissertazione storico-filosofica. Lascierò quindi che Confucio, Sakyamuni, Socrate, Marco Aurelio, Mosè, ed anche Maometto, si difendano di per sè soli; chè certo essi non hanno bisogno di un così povero difensore come io sarei. Neppure mi fermerò a dimostrare quello che mi sembra dover essere ovvio per tutti, che, cioè, non fu la benevolenza, ma per avventura qualche cosa che somiglia molto al suo contrario, ciò che costituì veramente in tutti i tempi e presso tutte le stirpi la impronta dei governi teocratici: e che sotto questo rispetto il mondo medioevale europeo non ha da invidiar nulla al mondo dell'antichità nè monoteistica nè politeistica.

Ciò detto, e dissipato l'equivoco, dovrei entrare nella disamina [del disegno di legge; persuaso come sono di avere fatto abbastanza capaci i miei onorevoli colleghi che non vi può essere ombra di opposizione sistematica negli appunti ch'io mi licenzierò a sottopor loro; ma che unicamente desidero di contribuire, se pure la mia povera parola può valere a tanto, a introdurre nel presente disegno di legge qualche miglioramento. Se non che, trattandosi di una disamina alquanto arida, la quale certo infliggerebbe non poca prova alla loro pazienza, io oserei invocare dall'onorevolissimo signor presidente, che, attesa l'ora tarda e l'ampia discussione da cui usciamo, volesse avere la bontà di riservarmi la parola a domani.

PRESIDENTE. Il signor senatore Massarani prega il Senato di rimandare la discussione a domani.

Interrogo l'onorevole Gadda se desidera prendere la parola.

Senatore GADDA. Io avevo domandato la parola, perchè desideravo di fare alcune considerazioni che riguardano semplicemente il procedimento per ottenere la riforma delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Vedendo l'estensione che prende la discussione, a me parrebbe opportuno parlarne al capitolo VI, perchè è una questione speciale. Parlerò quindi sul primo articolo del capo VI.

PRESIDENTE. Dunque ella sarà iscritto a quell'articolo del capitolo VI.

Se non vi sono obiezioni, la discussione si rimanderà a domani alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici

e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888 n. 5602 (serie 3ª) col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi.

Pregherei i signori senatori a volersi trovare alle 2 precise, perchè la discussione possa subito cominciare.

La seduta è sciolta (ore 5).

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1890

XXVI.

## TORNATA DEL 23 APRILE 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Discorsi dei senatori Massarani, Faraldo e Pierantoni.*

La seduta è aperta alle ore 2  $\frac{1}{4}$  pom.

È presente il presidente del Consiglio. Più tardi intervengono i ministri della guerra, dell'istruzione pubblica e delle poste e dei telegrafi.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Presentazione di un progetto di legge.**

**PRESIDENTE.** Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati, per l'approvazione del Trattato di amicizia e commercio fra l'Italia e lo Stato libero d'Orange.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge il quale sarà stampato e distribuito agli uffici.

**Seguito della discussione del progetto: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. » (N. 6.)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione sul progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. »

Ha facoltà di parlare nella discussione generale il senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Ringrazio innanzi tutto l'onorevolissimo signor presidente e il Senato della cortesia che ieri mi hanno usata; e procurerò di rimeritarneli nel solo modo che io possa, e nel solo che possa tornar loro accetto: con l'essere breve.

Il compianto presidente della Commissione Reale d'inchiesta che raccolse tanta mole di studii e di notizie intorno alle opere pie, notava in un suo assennatissimo programma di statistica internazionale dell'assistenza pubblica, come la funzione della assistenza si traduca in atto sotto tre aspetti diversi.

Il primo aspetto è quello del soccorso che l'amministrazione pubblica conferisce ai bisognosi, non tanto per impulso di pietà, quanto per il bisogno di conservare incolume la convivenza sociale; per la tutela dell'ordine e della

decenza pubblica; esercitando, in somma, un ufficio di polizia civile. Tale, per esempio, la soppressione dell'accattonaggio.

Il secondo aspetto è quello del soccorso conferito ai bisognosi per ristabilire, come diceva il Gioja, le forze languenti; per ricostituire la operosità e la produttività sociale; adempiendo un ufficio prettamente economico: tale, per esempio, la distribuzione di sussidii straordinarii dopo una calamità pubblica.

Il terzo aspetto infine è quello del soccorso che veramente scaturisce dal sentimento spontaneo della carità; e però si svolge in modo libero, vario, molteplice, come il sentimento dal quale emana.

Non mi sembra esatto, pertanto, quello che ieri asseriva l'onor. Vitelleschi, che, cioè, ogni ingerenza dello Stato, o comunque dei pubblici poteri, nella funzione dell'assistenza, sia un'ingerenza indebita; si risolva in una usurpazione del dominio delle individuali volontà, in una illegittima tirannia; e però non possa se non generare sperpero e danno.

Che taluni uffici della assistenza abbiano un carattere pubblico, che si attengano all'esercizio medesimo della pubblica e necessaria tutela, apparisce chiaro dalla stessa enunciazione sommarissima, che io mi sono testè fatto lecito di ricordare.

Sotto il rispetto politico dell'ordine, sotto il rispetto economico del lavoro, l'azione del civile consorzio si deve fare e si fa vie più intensa, a misura che progredisce e si complica la vita civile. Tutta la storia del progresso umano è storia di invasioni progressive del diritto pubblico nel diritto privato; le quali a mano a mano rivendicano dall'individuo, in nome della equità, una parte nuova di quello che il *summum jus* aveva avvocato a sè stesso.

Dall'*uti testatur ita jus esto*, che citava ieri l'onorevole Vitelleschi, al Diritto pretorio, alla porzione legittima, alla abolizione dei fedecomessi e dei maggioraschi, alle tasse di successione sempre crescenti, e via dicendo, il cammino della civiltà è sparso di rovine del diritto privato. Questo resiste, e si capisce; ma la saviezza sua consiste nel non ostinarsi a resistere troppo. La stessa nazione che serba maggiori traccie dell'antico regime oligarchico, ha imposto a sè medesima la *tassa dei poveri*.

L'ingerenza dei pubblici poteri nell'assistenza

non è dunque questione di principio; è questione di misura.

Degli uffici dell'assistenza che io testè mentovai, è evidente che i due primi hanno carattere pubblico, ed implicano la ingerenza dei pubblici poteri; che il terzo invece ha carattere privato; inclina a governarsi con criterii indipendenti; non serve a necessità, non s'informa al concetto rigido dell'utile; ma piuttosto a libertà vorrebbe ispirarsi.

Chi intendesse sottoporre ad una disamina ordinata e compiuta il presente disegno di legge, dovrebbe prendere a considerarlo, a mano a mano, in rispetto a queste tre diverse funzioni dell'assistenza. E dovrebbe, io credo, riconoscere che, quale era uscito dall'altro ramo del Parlamento, esso non poco sconfinava oltre l'orbita dei primi due uffici, e per non tenere parte travalicava a invadere il terzo; implicando i pubblici poteri in una ingerenza, alla quale il rigore dei principii giuridici mal si sarebbe potuto, in paese libero, acconciare.

Ma poichè le notevoli modificazioni, i temperamenti, i freni introdotti dalla saviezza dell'Ufficio centrale, hanno attenuato di molto questo piuttosto eccesso che difetto del disegno di legge; poichè la via segnata dalla serie medesima dei copiosi emendamenti che l'Ufficio centrale ha proposti ci conduce naturalmente, e forse con più profitto che non si potrebbe carvarne da una discussione generale, ad esaminare per filo e per segno tutte le più importanti e segnalate questioni; poichè infine troppo è il numero degli uomini per autorità, per ufficio e per esperienza chiamati a mettere voce in questo grave dibattito, da non far quasi un caso di coscienza del silenzio ai minori, o, se non del silenzio, almeno di una grande temperanza o sobrietà di parola: io mi limiterò a toccare due punti soli, i quali mi è parso che, o non siano stati contemplati dall'Ufficio centrale, o non al tutto secondo il mio sentimento.

E dico subito che questi due punti riguardano: il primo, la composizione della congregazione di carità; il secondo, la trasformazione degli istituti di beneficenza.

Appena occorre osservare che, pur limitato come fu dall'Ufficio centrale il numero degli istituti chiamati a concentrarsi sotto il reggimento unico della Congregazione di carità, assai

grave tuttavia rimane il mandato che a questa si affida, assai grave il carico che le incombe.

Onde vie più rileva il curare che un sì fatto collegio, investito di tanta autorità e mescolato a tanta mole di cose, offra guarentigie di quelle parti che meglio valgano ad assicurarne l'opera efficace: voglio dire di probità, d'imparzialità e di idoneità, le maggiori possibili; e in sè contemperì all'uopo tutti i meglio acconci elementi.

Per timore appunto di veder pendere la bilancia dall'un de' lati, di vedere il predominio delle maggioranze (le quali, anche se emanino dal suffragio amministrativo, qualche cosa di politico serbano pur sempre, e non poco), trasfondersi e signoreggiare anche nel campo dell'assistenza, taluni andarono fino a domandare che si escludessero dal formar parte della Congregazione di carità tutti i membri del Consiglio comunale; e l'istesso nostro Ufficio centrale propone che la metà del numero dei componenti la Congregazione debba appunto eleggersi fuori del Consiglio.

Questa è misura che certamente s'informa ad una cautela degna di considerazione; sebbene io confessi di reputar più opportuna la sua applicazione nei grandi centri, che non in quei comuni minori, dove sarà per avventura malagevole di trovare un numero sufficiente di cittadini idonei, liberi del proprio tempo, e disposti a sobbarcarsi ad un ufficio arduo e spesso volte anche increscioso ed ingrato, come è, nonostante la sua santità, questo di patrono dei poveri.

Il perchè io mi permetto di rassegnare all'Ufficio centrale un desiderio: che voglia cioè esaminare se non convenga sotto questo rispetto distinguere tra i grossi comuni e i minori; distinzione che pur troppo è stata assai volte negletta nelle nostre leggi.

Questa disposizione, a ogni modo, questa cautela, ha il merito di essere univoca; di ispirarsi ad un concetto generale; di non recare impronta di alcun pregiudizio, di alcun sospetto, di alcuna animadversione verso un ceto o una classe, quale si sia.

Pare a me che lo stesso non possa dirsi di qualcuna delle esclusioni che il disegno di legge ha introdotte, e che l'Ufficio centrale non proponesse di cancellare.

S'intende da sè la esclusione di coloro che

per indegnità non sono nè elettori nè eleggibili; s'intende l'esclusione dei congiunti fino ad un certo grado, e l'esclusione dei minorenni, che l'Ufficio centrale saggiamente ha mentovati in modo particolare.

S'intende l'esclusione di coloro che hanno conti da rendere, debiti in mora, liti vertenti, o contratti in corso, sia con la Congregazione, sia con l'opera pia; anzi, riguardo a questa categoria ultima, dico di coloro che hanno contratti in corso, io mi permetterei di raccomandare all'Ufficio centrale che volesse rinunciare a quelle eccezioni che ha introdotto, e che non si riscontravano nel primitivo disegno di legge; perchè non è mai soverchia, mi pare, la cautela nel togliere di mezzo, non solo il pericolo di quelle relazioni meno delicate e corrette, a cui codesti contratti possano dar luogo, ma anche solo il sospetto, che facilmente nelle moltitudini si diffonde, e toglie autorità morale all'amministrazione.

Legittime e sagge sono le esclusioni che ho mentovate; e lo è del pari quella dei funzionari appartenenti alle prefetture o alle sottoprefetture; anzi, come bene aggiunge l'Ufficio centrale, di qualunque autorità politica nella provincia, la quale possa essere chiamata ad esercitare la sua giurisdizione sopra gli istituti di cui si tratta.

Anche pare a me opportuna la esclusione del sindaco, il quale ha già un mandato di più ampia natura, ha il carico di una vigilanza generale sopra tutti gli istituti che possano tornare utili ai suoi amministrati; e però deve conservare quella piena autorità, che non saprebbe scompagnarsi da una piena indipendenza.

Ma io non so altrettanto intendere, lo confesso, l'esclusione dei ministri del culto in cura d'anime.

Comincio con dire che la distinzione fra gli ecclesiastici in cura d'anime e quelli che non sono si capisce là dove trattisi di intervenire a Consigli comunali o provinciali, oppure, e più ancora, ad assemblee politiche. Colà si deve necessariamente commescersi a tutta la pubblica azienda, e di là ben si conviene che rimanga lontano, a ragione delle passioni e degli interessi che vi si agitano, colui il quale attende a cure spirituali ed al governo delle coscienze.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1890

Laddove invece trattasi di un ufficio meramente benefico, affine cioè con quello che il sacerdote è chiamato dal suo istituto medesimo ad esercitare, la esclusione, lo ripeto, mi sembra assai meno giustificata; nè so veder ragione di distinguere chi sia in cura d'anime da chi non sia; che se mai una distinzione dovesse farsi, pare a me che dovrebbe essere piuttosto in favore del primo; il quale, avendo occasioni continue di visitare malati e poveri, è più in caso di conoscerne a fondo le distrette.

So bene che la società religiosa, alla pari con ogni altro consorzio, non è immune dai difetti e dai vizii di ogni cosa umana.

So che il fervore medesimo delle credenze genera solidarietà e consorzio, le quali sono naturalmente inclinate a varcare la soglia del foro interiore, a lanciarsi nell'arringo della vita pubblica, a tentare di signoreggiarvi.

So che dall'ardente focolare delle opinioni religiose e dalla persuasione intima dell'animo di possedere soli la verità, s'irradiano spesso, anche inconsapevoli e involontarie, parzialità ora benevoli verso chi professa o simula opinioni conformi, ora ostili contro chi ne nutre o ne ostenta di riprovate e giudicate colpevoli.

So bene che anche il sacerdote può esser tratto a valersi per iscopi settari di quell'autorità e di quella potenza, che le funzioni di amministratore della carità fossero per acquistargli.

Ma sono forse inconvenienti questi, che unicamente si avverino nel ceto e nel ministero ecclesiastico?

È forse la società religiosa l'unico sodalizio, in cui da comunanza di opinioni e d'intenti si possa essere indotti a fare anche della carità strumento al trionfo di quegli intenti e di quelle opinioni? E non vediamo piuttosto, a misura che si allentano i vincoli della società religiosa, rinvigorire e ringagliardirsi quelli d'altri consorzi, non meno esclusivi, non meno invadenti, non meno imperiosi?

Per parità di ragione, se voi colpite di sospetto l'associazione religiosa, non potete non colpire altresì l'associazione politica e l'associazione economica: due forze, che ai nostri giorni vediamo sempre più dilatarsi; spargersi in rami vigorosi e potenti; avocare a sé discepoli, seguaci, proseliti; esercitare da ogni parte ed in ogni campo un'azione, che non è certo la più riguardosa nel rovesciare, senza troppo

sottile e corretta elezione di mezzi, gli ostacoli che lo si parino innanzi.

Se dunque, non potendosi della libertà accettare i benefici senza subire gli inconvenienti inevitabili; se voi al suffragio diretto o indiretto degli elettori consentite — e come no? — di deputare quei rappresentanti che meglio stimi ad amministrare nelle Congregazioni di carità il patrimonio dei poveri, senza tampoco farvi a sindacare quali di codesti rappresentanti possano essere le opinioni, le attinenze, i vincoli di associazione o di sodalizio di qualunque natura: pare a me che nemmeno possiate contendere al suffragio diretto o indiretto degli elettori di deputare al medesimo ufficio un sacerdote, per questo solo, che sacerdote in cura d'anime.

Togliere al cittadino il diritto di nominare a membro della Congregazione un parroco, se il creda idoneo e probato, non mi pare minore offesa verso la sua libertà, di quella che altri commetterebbe se per forza, e in nome solo del ministero sacerdotale, gli imponesse di subire il parroco a membro nato della Congregazione di carità.

Non ignoro che si risponde: Ma dall'ufficio che al sacerdote può atteggiarsi, da quello di distributore della carità, il sacerdote in cura d'anime non è altrimenti escluso, più che non sia il semplice prete. È escluso bensì da un ufficio, che nulla ha propriamente che vedere colla carità: da un ufficio tutto terreno, mondano, potrebbe quasi dirsi, con un brutto neologismo, affaristico: dall'ufficio di amministrare; e così appunto vuole il suo sovramondano istituto.

Io non ho attenuato gli argomenti de' miei contraddittori: or concedano ch'io mi provi un poco a confutarli.

E per prima cosa io mi licenzierò a confessare che l'esclusione assoluta del prete da ogni cura mondana, purchè pacifica e onesta, non mi pare altrimenti necessaria; anzi, neppur mi pare desiderabile. Volete voi alienare del tutto il prete dal consorzio civile, sequestrarlo in una solitudine d'onde scaturiscano esaltazioni ascetiche, incomportabili coi vincoli sociali? Bene sta: respingetelo da voi, rompete ogni legame che lo trattenga nell'orbita umana: ma non lagnatevi poi s'egli sia tratto a mimicare un ordine di cose che non può intendere, e che

voi medesimi gli avete insegnato a disconoscere e a odiare.

Io, poichè siamo su questo discorso, io mi lascerò andare insino a dirvi che non vorrei vedere il prete, un di o l'altro, spogliato (per via di conversione, ci s'intende) di quelle temporalità del beneficio, che ne fanno spesso un agricoltore; non gli vorrei veder tolta l'opportunità di diventare a questo modo un buon maestro di pratiche agrarie presso la gente del suo contado; non vorrei vederlo costretto a separarsi anche da quella gran madre comune che è la terra, e sospinto a rincantucciarsi in quell'egoismo geloso, ozioso, e spesso astioso altrettanto, che è proprio del reddituario, il quale non abbia altra funzione sociale se non d'essere un creditore dello Stato. E se a me non piacerebbe di vedere tolta al parroco l'amministrazione del beneficio, è ovvio che io neppure m'accomodi volentieri a vederlo escluso, se idoneo e probo, dalla possibilità di pigliar qualche parte alla amministrazione del patrimonio del povero.

Ma nego poi che, escludendo il sacerdote in cura d'anime dalla Congregazione di carità, voi lo escludiate soltanto dall'ufficio d'amministratore delle sostanze, e non anche da quello di distributore delle opere benefiche.

I due mandati, chi non consideri, sono tra sé per modo connessi, anzi l'un coll'altro per modo s'intrecciano, da essere in alcuni casi impossibile di adempierli compiutamente e bene, se non uniti.

Le Congregazioni di carità sono nel più dei casi amministratrici di vaste proprietà fondiarie; nè io mi ascrivo fra coloro che vorrebbero vedere queste proprietà convertite a precipizio in rendita pubblica. E non le vorrei vedere così tramutate a precipizio, più ancora per ragioni sociali, che non per ragioni economiche.

Dei pericoli e dei danni economici di un troppo rapido tramutamento del patrimonio del povero, è ovvia la dimostrazione.

Non si getta impunemente sul mercato un gran cumulo di beni territoriali, massime in tempi di crisi agrarie disastrosissime, come quelle che attraversiamo; e neppure è prudente, io credo, di commettere a tutte le oscillazioni della pubblica fortuna il patrimonio del povero, che, soprattutto nei giorni procellosi e tristi, importa di vedere messo al sicuro.

Ma la conservazione di una ragionevole parte del patrimonio immobiliare della carità nella sua forma odierna, mi pare soprattutto a raccomandarsi, lo ripeto, per ragioni sociali.

Ed in effetto, chi meglio di una grande amministrazione caritativa potrebbe attuare nel regime della proprietà fondiaria quel riordinamento, quelle umane riforme, che, fra le opere della assistenza, sono forse le più urgenti e le più salutari? Chi meglio potrebbe sostituire alla vieta elemosina, il sussidio dato a fine di rendere possibile quella forma più nuova e ingegnosa della mutualità, quell'ardito tentativo di redenzione del lavoro, che è, vuoi rispetto alla produzione, vuoi rispetto al consumo, la cooperazione?

Ma cotesti uffici che si attengono alla distribuzione dell'assistenza, si possono essi compiere da chi non abbia in pari tempo il mandato dell'amministrazione?

Se voi non volete relegare la distribuzione entro le forme viete e caduche della elemosina, se voi volete farne un mandato veramente progressivo ed efficace, non potete dissociarla dall'amministrazione. E se tra coloro che sono incaricati del nobile ufficio di distributori dell'assistenza repute di poter accogliere il sacerdote che ha cura d'anime, non lo potete escludere da un mandato che è da questo inseparabile: dal mandato dell'amministrazione.

Concedetemi di rassegnare al vostro sonno un esempio, molto umile, ma altrettanto calzante.

Non è tra voi chi non sappia come tra le cause di malsania che affliggono la popolazione rurale in molte provincie d'Italia, e soprattutto nelle provincie Lombarde e nelle Venete, tenga purtroppo una gran parte l'imperfetta stagionatura del grano turco, che costituisce il fondo della alimentazione di quella povera gente. Ma non basta ai loro danni che sia imperfetta la maturanza del grano, che sia imperfetta la sua essiccazione; nel più dei casi, vedete lamentevole miseria: è imperfetta anche la cottura del pane. E, più triste a dirsi, è imperfetta deliberatamente. Dovendo tenere occupato con iscarso cibo lo stomaco, pare alla massaja che quel pane torni più al caso, il quale, per essere saturo d'acqua semple di più, se anche nutre di meno, è meglio non averne.

Or bene: un valentuomo s'è trovato, un buon

prete, l'Anelli, il quale fece ogni suo pro di vincere l'apatia, anzi la ritrosia consueta dei contadini; di persuaderli a portare la loro farina a certi suoi forni. Ivi egli incomincia col cernere dalla malsana la buona; poi, con certi semplici ma abbastanza ingegnosi apparecchi, egli riesce a far sì che il pane sia meglio cotto, più gustoso, più nutriente, più sano.

Io non voglio affermare che il buon Anelli sia vicino a toccare la meta. Devo anzi confessare che gli si affacciano ogni giorno ostacoli nuovi; che le consuetudini inveterate gli suscitano a ogni momento difficoltà; che la sua onesta e umana intrapresa sembra talvolta sul punto di naufragare.

Ma io domando: quale sussidio migliore potrebbe venire a questa sua riforma di quello che sarebbe sì bene in grado di porgergli una grande Congregazione di carità, la quale, con l'efficacia del possesso congiunta all'autorità morale e alla missione educativa, se ne facesse propagatrice nelle sue vaste tenute?

E chi in una Congregazione di carità potrebbe essere di questa riforma fautore più efficace, apostolo migliore, promotore più assiduo e più fervoroso, di colui che le ha dato il primo impulso?

Ma costui veste un abito diverso dalla comune; costui è un parroco, di sopraggiunta. Ebbene, per questo solo, ei sia reietto: e si dica a lui, proprio a lui: *Vade retro!*

Signori, io posso ingannarmi, ma, sinceramente, queste non mi sembrano sentenze giuste, nè tesi da uomini liberi.

La difesa della società laica contro gl'intrighi dell'oscurantismo, la difesa della nostra unità nazionale contro le mene dei pretendenti, non ci guadagneranno assolutamente nulla; e ci perderà invece la nostra reputazione di equanimi, di benevoli, d'imparziali, come davvero siamo e vogliamo essere; e daremo buon giuoco ai nostri nemici per farci passare, così a buon mercato, per gente avversa al sentimento religioso, venuta meno al rispetto della libertà di coscienza; noi, che fra tutti i popoli siamo i più alieni dal fanatismo, i più alieni dal voler manomettere per nulla la giurisdizione sacra del foro interiore, la libertà pienissima ed intierissima di credere e di non credere.

Suvvia, un buon fregò di penna su un errore, una buona risoluzione: e ci aiuti per primo

l'onorevole presidente del Consiglio; ci aiuti lui, da quell'antico, forte e glorioso soldato della libertà, che tutti in lui conosciamo e onoriamo, ci aiuti a fare che la libertà anche in questo caso trionfi; ci aiuti a svestire questa falsa apparenza di Leoni Isauri, come diceva ieri l'onorevole Cordova, di Giuliani da celia, dico io oggi, che altri gongolerebbe di poterci affibbiare.

Non credo che il signor presidente del Consiglio mi vorrà rispondere che noi siamo in istato di guerra. Se egli me lo dicesse, mi licenzierei io, da amico della pace, a replicare che il mostrarsi longanime e generoso tocca a chi vince: e se l'Italia sieda vincitrice in questa sua Roma intangibile, lo dicono gli echi di quest'aula medesima, che tutti i giorni per bocca nostra ripetono le parole sacramentali del Padre della patria: « Ci siamo e ci resteremo. » (*Benissimo, bravo.*)

Oltrepasso un mondo di cose che si potrebbero dire sui più svariati argomenti in questa infinita materia dell'assistenza; e mi restringo a quell'altro solo punto che mi sono prefisso, voglio dire alla trasformazione delle opere pie.

Se vi è istituto che sia chiamato a svolgersi, a modificarsi, a progredire coi tempi, certo è l'istituto della carità. Ed io confesso di non aver ieri udito senza meraviglia un uomo insigne per per alta intelligenza e vasta dottrina come il senatore Vitelleschi, affermare che in qualunque modo noi si fosse per mettere le mani negli istituti d'altri tempi, saremmo sicuri di rimutarli in peggio.

Egli paragonava con nobile imagine la carità ad un fuoco arcano e sacro, che arde in fondo all'anima umana; e ci ammoniva di non accostarvi le mani profane.

Ma forse che questo fuoco anch'esso non ha bisogno di essere governato dal senno umano, affinché non sperdasi in vani e spesso perigliosi fervori, anzi, condensato in potenti calorie, generi tutti gli effetti mirabili e mirabilmente fecondi, che è nella natura sua di produrre?

Forse che l'immobilità può aggiungere vigore alcuno agl'impulsi della carità?

Quando il cavaliere dei vecchi tempi, uscendo dalla chiesa, gettava un obolo al mendico deforme e seminudo, accosciato sul lastrico della via, egli credeva di fare, ed in cuor suo faceva,

un' opera buona. Ma quanto migliore opera non fa l'odierno filantropo, il quale penetra nel tugurio del povero, vi ricerca quel deforme ancora bambino, lo ospita in un asilo governato giusta tutti i dettami della scienza, gli rifà il sangue con un'alimentazione sapientemente igienica e sana, gli raddrizza le membra coi miracoli della chirurgia operatrice e riparatrice, restituisce insomma un laborioso cittadino, una forza libera e produttiva, a quella società, dalla quale lo aveva ricevuto spettacolo miserabile, e inutile ingombro!

Dalla minestra scodellata alla porta del convento, che quietava la fame, ma struggeva insieme l'alacrità e il pudore del povero, fluo ai sottili avvedimenti del credito gratuito o del mutuo soccorso, quanto cammino non s'è fatto, quanto incentivo e stimolo non s'è raccolto per tutto il di più che rimane da fare!

Se è peccato contro la libertà il desiderare dei tramutamenti di questa sorta, io mi confesso peccatore; mi confesso peccatore alla pari con tutti coloro che desiderano aprir l'adito a quelle applicazioni nuove e nuove forme dell'assistenza, le quali, sottentrando a forme viete e disadatte, s'attaglino ai sani principii della scienza economica, al rispetto della umana dignità, al bisogno di serbare incolumi, anzi di rinvigorire, le spinte, le energie, le forze individue.

Mi confesso peccatore, e peccatore impenitente: perchè già, quasi trent'anni or sono, avendo l'onore di sedere nell'altro ramo del Parlamento, ed essendo nel novero dei componenti la Commissione ch'ebbe incarico di esaminare e rielaborare la vigente legge sulle opere pie, posi l'animo e mi adoperai a tutt'uomo a far sì che vi fossero inserite quelle disposizioni, a parer mio, salutari, quand'anche compilate in una forma meno recisa che io non avessi desiderato e proposto, quelle disposizioni, dico, dell'articolo vigesimoterzo, le quali resero e rendono tuttavia possibile il tramutamento d'istituzioni viete e caduche in istituzioni meglio rispondenti allo spirito dei tempi, al fine generale del bene pubblico, e più particolarmente al bene delle classi povere.

Ricordo che allora da uomini gravissimi mi s'affacciavano vigorose obbiezioni, quasi io predicassi la violazione della fede dovuta alla volontà dei fondatori; quasi io fossi per troncare

i nervi a quell'impeto spontaneo della carità; che per esplicarsi vuole (dicevano), non soltanto indipendenza e libertà intera, ma sicurezza altresì che le sue opere e le sue volontà siano per rimanere in perpetuo, in ogni più remoto avvenire, intatte e intangibili.

Da questi convincimenti, da quest'ordine di pensieri scaturì poi, contro il modesto mio avviso, quella formula troppo timida, quel congegno di cautele e di guarentigie, secondo a me pareva e pare, eccessive, da cui la trasformazione fu voluta circondare e restò oltre misura allentata.

Eccessivamente rigida mi parve allora e mi pare la formula che vuole *mancato il fine* dell'opera pia; o *non più rispondenti al fine* gli statuti, l'amministrazione o la direzione, perchè se ne consideri lecita e legittima la riforma.

Possono evidentemente la direzione, l'amministrazione, gli statuti, corrispondere ancora al fine; può il fine non esser mancato: e tuttavia, essere desiderabile, anzi necessaria, la riforma della istituzione. E ciò, quando più non corrisponda essa medesima a quel bene, che le mutate condizioni sociali vogliano altrimenti inteso ed altrimenti raggiunto.

Allorchè nuove persuasioni, conformi ai nuovi dettami della scienza, siano penetrate nello spirito pubblico, perchè impedir loro di manifestarsi e di tradurre in atto provvisioni migliori?

Eccessiva pertanto reputavo e reputo anche la cautela che, nelle deliberazioni dei Consigli comunali o provinciali dirette a promuovere la riforma, perentoriamente richiede maggioranze fuori dal consueto: vincolo superfluo pur questo, quando è assicurato l'intervento di una autorità superiore e moderatrice, di un giudizio sicuro ed equanime, che l'istessa legge prescrive di consultare e d'ascoltare: quello, cioè, del Consiglio di Stato.

A parer mio, la guarentigia sicura e salda veramente è questa sola, sulla quale sempre mi parve e ancor mi pare che debba farsi precipuo assegnamento: niente potendo equivalere ad una giurisdizione, che per autorità, per dottrina e per esperienza, è al disopra d'ogni sospetto; che per la stessa sua sede sarebbe sottratta ad insidiosi influssi locali, se già non l'fosse per la integrità e per la dignità sua; che

infine dalla collegialità è assicurata contro ogni pericolo d'arbitrio e di precipitazione.

Se io pongo pertanto a riscontro la legge vigente col disegno di legge che ci è proposto; non posso se non compiacermi di vedere tolti di mezzo impacci ed ostacoli che remoravano, non pur la trasformazione, ma la riforma, medesima di un'opera pia, per quanto antiquata fosse e caduca, solo che il suo fine non si potesse propriamente affermare mancato.

Non posso se non compiacermi di vedere investito dell'iniziativa di riforma fatta il sì collegio dei rappresentanti locali, voglio dire il Consiglio comunale o il provinciale, senza vincoli d'eccezionali maggioranze.

Neppure disconvegno che, di cotesta iniziativa sia investito altresì il rappresentante del potere centrale; chè se i collegi locali offrono, per una parte, maggiore probabilità d'essere minutamente informati delle circostanze di fatto, delle tradizioni, dei costumi e dei bisogni dei loro amministrati, d'altra parte è naturale che siano più facilmente esposti a subire il giogo delle consuetudini, dei pregiudizii, ed anche, diciamolo, degl'interessi, che fossero per acquistare sul posto una indebita prevalenza: laddove è lecito presumere che il magistrato, nel quale il potere centrale dello Stato si incarna, sia per informare le proprie deliberazioni a concetti più generali, a vedute più ampie, a dottrine più indipendenti, ed anche in giusta misura più novatrici.

Però con altrettanta soddisfazione non posso prender nota dei cambiamenti che ci sono proposti, vuoi secondo il disegno del Ministero, vuoi secondo quello dell'Ufficio centrale, rispetto alla suprema giurisdizione che la legge vigente introduce come precipua guarentigia: dico la giurisdizione del Consiglio di Stato.

Giusta il disegno ministeriale, se non è tolta intieramente di mezzo, troppo è allentata cotesta malleveria, che il parere del Consiglio di Stato interponeva contro i pericoli di novità precipitose e inconsulte. Giusta il disegno dell'Ufficio centrale, cotesta difesa è per modo complicata e remota, da non raggiungere nel più dei casi l'intento; e quando il raggiunga, da metterlo a prezzo d'indugi, di controversie e di difficoltà vie maggiori.

Comincerò con dire una parola riguardo al disegno ministeriale.

Oggi ancora, giusta il disegno di legge che vi sta dinanzi — così ragiona e giustifica il suo disegno il Governo del Re — oggi ancora il parere del Consiglio di Stato è richiesto. Solamente non è richiesto il parere *conforme*; e così vuole quella giusta libertà degli organi del potere esecutivo, la quale non si può scindere dalla loro responsabilità.

Unico responsabile è in questa materia il ministro dell'interno; è dunque giusto che egli sia altresì l'unico arbitro delle proprie deliberazioni.

Certo nella forma il ragionamento corre; ma mi par che zoppichi nella sostanza.

È dessa forse la trasformazione delle opere pie una materia che possa governarsi unicamente con criterii politici od amministrativi?

Certo non è.

Essa non involge soltanto un giudizio di opportunità e di convenienza; involge altresì una disamina di diritto, una interpretazione di volontà.

Dalla volontà del fondatore tutti convengono che ci si debba scostare il meno possibile. Pure atteggiando il beneficio a forme nuove, più sagaci, più produttive di effetto utile, resta sempre che s'abbiano a rispettare, per quanto si possa, le intenzioni del fondatore, sia riguardo alla scelta delle persone da lui chiamate a fruirne, sia riguardo alla limitazione del territorio, entro il quale il beneficio doveva e deve per suo volere applicarsi.

Or tutto codeste ricerche di volontà, codeste disamine di diritto, implicano l'esercizio di una autorità, la quale non informi il proprio operato a criterii meramente politici, e nemmeno meramente amministrativi; ma che altresì, e soprattutto, si governi conforme a canoni di giustizia; senza peraltro dimenticare le ragioni dell'opportunità e della convenienza.

E però il Consiglio di Stato, il quale in tali casi è chiamato a fungere anche come autorità giudiziaria, sembra senza dubbio più competente che non possa essere una cancelleria di Ministero, ad esercitare con equanimità e con ponderazione il delicato ufficio di cui ragioniamo: l'ufficio d'inquirere e di giudicare rispetto alla erogazione di carità, le quali hanno pur sempre nel privato volere, e però nel diritto privato, la loro prima sorgente.

Ho detto più competente il Consiglio di Stato

che non una cancelleria di Ministero. E in verità, non può essere affatto qui il caso di considerare in causa la persona del ministro.

Voi ben ricordate, o signori, che, quando la Commissione reale d'inchiesta rassegnò il suo ponderoso lavoro, il numero delle opere pie, che essa dichiarò di avere passate in rassegna, superava le ventitre migliaia. E ancora essa confessava che moltissime altre avevano dovuto sicuramente sfuggire alle sue indagini.

Or io vi lascio giudicare se a tutte le sottili, ma accanite quistioncelle, a tutte le diatribe che sorgessero inevitabili ogni volta che si vorrà toccare una anche minima e dispersa di coteste innumerevoli opere pie, a tutte le controversie risguardanti, non pure l'assistenza in corso, ma quell'altra assistenza in aspettativa, non pure la carità in atto, ma quell'altra carità *in spe*, di cui sarà in ogni caso a disputarsi, potrà mai badare il ministro dell'interno; lui, al quale tanta mole di cose è commessa, su cui gravano tutte le cure quotidiane della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della pubblica salute.

Quando udivo l'altro ieri l'onor. Zini fieramente muovere appunto al Ministro, quasi egli volesse avocare a sé un arbitrio sconfinato, e costituirsi poco meno che despota nella materia, io — lo dico o non lo dico? — con tutta la reverenza che professo a quell'illustre collega, non mi potevo tenere di sorridere così un tantino sotto i baffi; perchè, francamente, conoscendo un po' come vanno le cose di questo mondo, ero davvero convinto, e ancor sono, che il ministro non avrebbe potuto, nè voluto altrimenti, aver parte in sì minute e fastidiose disquisizioni, come quelle a cui la materia darà luogo; e che ogni cosa sarebbe ricaduta necessariamente nelle mani di quella, che, se non volete chiamare burocrazia, o, con un vocabolo più classico, *scriniocrazia*, dovrete pur chiamare cancelleria: a quella, insomma, che altri meno tenuto di voi a riguardoso e dignitoso linguaggio, potrebbe anche così un po' alla libera assomigliare alla caterva

Degl'imi che comandano ai potenti.

Or io vi domando se riscontrerete nella burocrazia, o cancelleria che voglia dirsi, una guarentigia migliore, una tutela più efficace, un giudizio più equanime, che non possiate ripromettervene dal Consiglio di Stato.

Ma qui sottentra l'Ufficio centrale col suo emendamento: e per bocca del dotto suo relatore vi propone uno spediente, col quale crede di dirimere ogni difficoltà.

Che cosa mai, secondo la sua proposta, accadrebbe?

La riforma sarebbe promossa nelle forme che si son viste; il Consiglio di Stato sarebbe richiesto del proprio parere; poscia, e quale che questo parere si fosse, interverrebbe a beneplacito del ministro la decisione; indi, e a tenore di questa il decreto reale; ma, contro il decreto reale, resterebbe aperto l'adito a reclamo; anzi il reclamo avrebbe virtù di sospendere l'esecuzione del decreto; il quale non diventerebbe esecutorio, se non dopo una sentenza pronunciata in sede, come dicono, di *contenzioso amministrativo*.

Sapienti, senza dubbio, laboriose, ingegnossissime combinazioni; ma, lo confesso, a me sembrano troppo complicate. A me pare più ovvio cercare di prevenire le liti, piuttostochè suscitarle, e suscitarle soprattutto in una così ardua, involuta e gelosa materia, com'è questa della carità.

Dietro a ciascuna opera pia da trasformare, avrete sempre un codazzo di turbe irrequiete, ansiose, impazienti. E pare a voi che sarà poco fastidio e poco danno il tenerle così incerte, mentre si venga agitando quel mondo di controversie che lascerà intanto monche, incerte, o, nel men peggio dei casi, precarie, le provvisori antiche, intanto che s'aspettau le nuove?

È questo forse il miglior modo di assicurare l'esito felice della riforma? O non è piuttosto un aprire l'adito a tutte le difficoltà che lo possono ingombrare la via?

Pare a me che il signor ministro, giustamente geloso di quella rapidità, di quella risolutezza e prontezza d'esecuzione, che sono tanta parte della virtù d'un Governo, dovrebbe desiderare che questa difficile materia dell'assistenza fosse bensì maturamente ponderata, ma poi d'un taglio netto decisa.

E credo che assai minor vincolo e minore impaccio gli verrebbe dal mantenere il Consiglio di Stato nell'esercizio della sua funzione attuale, e dall'acconciarsi al parer suo (al quale, del resto, nel più dei casi dovrà deferire a ogni modo, perchè non è punto facile che si metta dall'un dei lati, in materia soprattutto

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1890

di diritto privato, il parere di un collegio così autorevole), di quello che non gli verrà fastidio e noia dall'accogliere il partito che l'Ufficio centrale propone.

Sobbarcandosi alla procedura complicata del reclamo, egli parrà voler surrogare a suo talento, in luogo d'istituzioni vecchie e tradizionali, altre forme che a lui siano più a grado: ma, in sostanza, rischierà di non far altro se non revocare ogni cosa in forse; rischierà di peccare, non di precipitazione e d'eccesso di potere, ma di perpetua instabilità. Che se invece se ne tenesse al procedimento odierno, dico a quello di deliberare sopra parere conforme del Consiglio di Stato, sembra a me che avrebbe meglio assicurato l'esito di una riforma, alla quale intendo ch'egli debba vivamente desiderare di mandar congiunto il proprio nome.

Questa materia dell'assistenza, questa tesi dell'evoluzione negli istituti caritativi, è tanto grave, è tanto momentosa, ch'veramente si sarebbe tratti ad augurare che essa potesse essere retta e governata nel suo insieme da una speciale Consulta.

E in effetto, quando la Commissione reale rassegnò le conclusioni della diuturna sua inchiesta, non si restò dal suggerire che ad un Consiglio superiore delle opere pie fosse commesso l'ufficio di vegliare sull'indirizzo generale e sulle norme costanti dell'assistenza pubblica nel Regno.

Io vedo con sincera compiacenza che questo voto sia stato raccolto dall'Ufficio centrale; e se a qualcosa valesse la mia parola, non esiterei a raccomandarlo vivamente al Governo del Re.

Che se speciali Consulte hanno incarico di vegliare all'industria, all'agricoltura, al commercio, alla istruzione pubblica, alle arti, parmi che non si possa reputar superfluo l'affidare alle meditazioni ed alle cure di un somigliante collegio la più complessa e forse la più ardua delle quistioni, che dall'avvenire imminente siano poste all'ora che fugge: quella dell'assistenza.

Ma poichè l'ora fugge, e incalza me pure; e poichè già troppe tesi sono in causa, da non doversi lasciare soltanto a' più autorevoli uomini il metterne in campo di nuove, io m'asterrò da qual si sia proposta la quale non si risolve in una

mera semplificazione. E, venuti in discussione gli articoli, vi chiederò, signori senatori, soltanto questo: che l'ineleggibilità dei ministri del culto in cura d'anime, i quali fossero chiamati dal pubblico suffragio a far parte delle Congregazioni di carità, sia cancellata; e che, rispetto alla trasformazione delle istituzioni di beneficenza, sia tenuta ferma la guarentigia ora vigente, del parere conforme del Consiglio di Stato, escluso ogni ulteriore reclamo. (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Faraldo.

Senatore FARALDO. Onorevoli senatori; non è di certo senza una grave trepidanza che io prendo la parola in questo alto consesso dopo che eminenti oratori, con arte mirabile di dire, percorsero, quasi dirci, tutto il campo dello scibile in materia della beneficenza. Mi conforta però il pensiero che, al fine a cui io tendò nel parlare, non essendomi mestieri di percorrere nuovamente il campo ampiamente mietuto, io otterrò dall'indulgenza del Senato di poter esporre i miei modesti concetti in una modesta forma; e così dopo che voi, onorevoli senatori, avete avuto un saggio del porgere, e, per dirla alla Cicerone, dell'*agere ornatus*, vi si darà da me quello dell'*agere subtilius*, e siccome, trattando della carità, mi verrà facilmente di usare pur *quotidianis verbis*, così è che, pel fatto mio, con poca soddisfazione forse del mio amor proprio, si sarà svolto il modo triplice di eloquio.

Della indulgenza vostra, onorevoli senatori, non avrei dubitato mai, ora però ne sono sicuro, poichè trattandosi della carità, l'indulgenza è uno de' suoi attributi.

Io ho preso la parola, onorevoli senatori; ripetendo il pensiero del mio antecessore, quasi per sentimento di dovere; altrimenti forse mi sarei taciuto. Ma siccome in occasione della presentazione di questo progetto di legge, si è cercato di promuovere nel paese una certa agitazione, parrebbe a me opportuno, anzi utilissimo, che dai più si venisse esponendo il proprio concetto sulla natura, sul carattere di questa legge, onde porla così agli occhi del pubblico nei veri suoi termini, nel vero suo essere, e rassicurare in tal modo la coscienza degli onesti, e delle persone timorate sulle conseguenze di questa legge, imperocchè, il di-

chiaro, se avessi incontrato o ravvisassi in questa legge una disposizione la quale offendesse la libertà di coscienza od il sentimento religioso, oppure un vero diritto religioso, io non darei a questa disposizione il suffragio mio favorevole.

Io mi propongo, onorevoli senatori, di esaminare questa legge nel suo complesso, con i temperamenti suggeritici dagli eminenti personaggi componenti la Commissione centrale.

Per me questa legge è la compagna della legge comunale e provinciale recentemente votata dal Parlamento.

L'una e l'altra, poi sono, a mio giudizio, nel quale forse molti non convengono, il portato di un mio concetto, di un concetto che, a parer mio, sembra farsi strada nel paese e nel Parlamento, del concetto cioè, che nelle prime nostre leggi amministrative non siensi sempre avuti ben presenti gli uffici propri dello Stato, la *grande tutela*, cioè, e la *grande educazione*.

Questa è in me una convinzione assoluta, suffragata da una lunga esperienza, ed affermo che non solamente quanto dico è seguito, ma aggiungo ancora che non poteva diversamente succedere, poichè, mutati gli ordini dello Stato, quel sentimento di diffidenza che innegabilmente esisteva verso il Governo assoluto, non poteva immediatamente modificarsi ed ancor meno mutarsi in sentimento di fiducia; per altra parte, la privazione assoluta della *vita locale*, doveva naturalmente farne sentire forte il bisogno, forse soverchiamente, come suole avvenire nei momenti di reazione.

In cotale ambiente di quasi diffidenza, e di una idea un po' esagerata della vita locale, vennero fuori le prime nostre leggi, la parola *autonomia* avea avuto una gran fortuna quasi eguale a quella di *libertà*, perciò l'azione propria dello Stato si trovò troppo ristretta, e ad un tempo non ben definita, in sostanza, queste leggi si dimostrarono nella pratica inefficaci: io non dico che le medesime non contenessero buoni principi o buone massime, ma si erano specialmente mancanti nella parte che tiene dal procedimento; e per l'esercizio stesso della facoltà lasciata allo Stato, nessuna garanzia per i cittadini di ottenerne la regolare e giusta applicazione, considerazioe questa che vi indusse, onorevoli senatori, a votare poi la legge della giustizia nella Amministrazione.

Della inefficacia di queste leggi non è poi il caso di più oltre discorrere, dopo che dal Parlamento la si riconobbe colla votazione della legge comunale e provinciale.

Quest'ultima legge seguì un gran passo nell'ordine delle mie idee.

Voi avete difatti riconosciuto colla stessa che le Deputazioni provinciali non corrispondevano al fine loro assegnato nelle attribuzioni di tutela, e così ammettete il principio che l'azione tutelare non è propria dei corpi elettivi e mi risuonano ancora all'orecchio le parole severe con cui furono condannate queste Deputazioni.

Io cercai di difenderle allora, e sono sempre nella stessa idea, penso sempre cioè che a molte di esse non mancò il buon volere, nè fu essenzialmente di esse la colpa, la si fu piuttosto nel legislatore che volle da simile istituto attitudini non proprio della sua natura.

Alle Deputazioni provinciali si sostituì la Giunta provinciale amministrativa.

Non è questo istituto il mio ideale, come credo non fosse e non sia neppure l'ideale del presidente del Consiglio; pur tuttavia io desidero che corrisponda pienamente al suo mandato e mi auguro che ciò sia, ed assisto tranquillo allo svolgersi di questa istituzione, persuaso che qualora qualche congegno si appalesi difettoso, non riesca difficile il modificarlo, il rafforzarlo, poichè ormai siamo messi sulla buona via.

Riconosciuta la necessità di un controllo più efficace per la tutela dei municipi, ne viene di conseguenza che si abbia da estenderlo alle opere di beneficenza.

L'inefficacia della legge attuale delle pie opere è stata riconosciuta, lo ha provato l'inchiesta e quelli fra noi, onorevoli senatori, i quali hanno avuto parte alla di lei esecuzione, ne hanno l'intimo convincimento.

Si disse: Non era necessario fare una legge nuova; si poteva con qualche ritocco aggiustare le cose.

Ma per me questa non è questione di rilievo e se ci si presenta un intero progetto di legge che risponda alle nostre idee, credo si sia fatto meglio che di ritoccare la legge vigente.

Ho detto del bisogno di applicare alle opere di beneficenza gli stessi principi di tutela sanzionati per i comuni.

La diversità del carattere degli uni dalle altre

porta anzi per conseguenza una maggiore necessità del controllo verso le opere pie, poichè siccome, sebbene mi rammenti, disse l'onorevole presidente del Consiglio nella sua relazione, il comune, *ente naturale*, amministra il proprio patrimonio, mentre le opere di beneficenza amministrano il patrimonio dei poveri, ed io aggiungo: Ogni atto meno corretto delle amministrazioni comunali, per le condizioni non liete dei nostri municipi, si converte in un aumento di centesimi addizionali, e nell'aumento dei centesimi addizionali si dovrebbe avere un freno, dico si dovrebbe, perchè non lo si ha neppure, od almeno la pratica lo adimostra insufficiente.

E qui piaciemi di rispondere ad un argomento che abitualmente si oppone.

Si dice, ma voi *così operando*, invece d'andare avanti, andate addietro. Ciò nego assolutamente. Ammesso pure che un passo avanti, un poco ardito, costringa di ricomporlo, ciò non vuol dire per nulla andare addietro. Che anzi colui il quale si dispone alla corsa, pone addietro il piè fermo per meglio prendere l'abbrivo. Se non che io aggiungo: se noi vogliamo effettivamente le nostre leggi informate ai veri principi democratici, bisogna pur persuadersi che la conseguenza ne dee essere non un indebolimento, ma piuttosto un rafforzamento dell'azione dello Stato, e questo hanno da ritenere maggiormente i democratici; alludo alla vera democrazia, alla democrazia che ragiona, la quale non segue una bandiera alla cieca, unicamente perchè la parola democrazia vi è scritta sopra, poichè alla democrazia si ha da applicare il detto di un uomo, da quanto si narra, per erudizione superiore di molto ai suoi tempi, e che fu poi papa; il quale, scrivendo sulla fede religiosa, dicea che alla fede desiderava unire la scienza, non essendovi, secondo lui, *fede nei stolti*; e ragionando in proposito, è d'uopo convenire per verità che volendosi larghe autonomie, aumentandosi così la vita alla periferia, richiedesi pure l'accrescimento della forza al centro; e se la forza centrifuga si fa maggiore, per la legge dei compensi deve aumentarsi la forza centripeta; e per non uscire dalla materia della beneficenza, come volete che il Governo non eserciti una vigilanza su un patrimonio di presso che due miliardi?

È il suo diritto, è il suo dovere il farlo, per-

chè non può permettere che un sì ingente patrimonio non sia conservato.

Ma mi si oppone che una sorveglianza di soverchio severa, troppo minuta, continua, anzichè invogliare alla beneficenza ne fa alieni i benefattori. Convengo che l'eccesso è da evitarsi, ma l'esperienza, per altra parte, mi ha insegnato che una vigilanza effettiva è pure indispensabile.

Io mi sono trovato a capo di una provincia nella quale si dovea operare il concentramento di piccoli enti. Ricevevo dall'alto degli ordini severi, bisognava rinvenire questi piccoli enti; le persone a ciò incaricate si presentavano alla sede degli istituti, conveniva far aprire la porta, ma poi non si trovavano i titoli: li aveva un avvocato per l'esame, da questi passavano tosto in altre mani: dove seguirli?

In alto mi si accusava di debolezza; legali distinti negavano che fosse l'Amministrazione in diritto di penetrare nei domicili privati, ma, in ogni ipotesi, era pressochè impossibile l'assicurarsi dei titoli così facili a trafugare.

Ritenete dunque, onorevoli senatori, che un controllo ed una vigilanza sono necessari, da contenersi tuttavia nei giusti limiti, nè da questi, a parer mio, si eccede coll'applicare alle opere di beneficenza la massima fissata per la tutela nella legge proposta.

Noi aumentiamo, è vero, allarghiamo l'azione dello Stato in questa materia, ma per altra parte, secondo i temperamenti sapientemente indicati dagli uomini eminenti che compongono l'Ufficio centrale, otteniamo, (se è lecito di così esprimermi) una macchina più completa con forze maggiori, ma ben concertate ad armonizzanti fra loro, di modo che non è punto da temersi una ingerenza eccessiva per parte dello Stato,

Se non che, io domando ancora a quelli i quali questa ingerenza tanto paventano, ma per ciò solo che un istituto è antico, perchè le tavole di sua fondazione rimontano forse da secoli, voi ponete intiera fiducia nell'attuale amministrazione, e diffidate di ogni innovazione?

Io sono stato in gran numero di provincie, non ammetto, che tutte le opere pie siano male amministrate, condannano anzi il continuo gridio contro la cattiva amministrazione delle opere pie, ciò è esagerato, ma è pur esagerato il cre-

dere che nulla siavi da fare, e che ogni innovazione debba condurre a cattive conseguenze.

Vengo ora alla parte della legge colla quale si propone di ottenere dalle opere di beneficenza il maggior frutto possibile, per poi elargirlo in più estesa misura ed in modo più efficace.

Che cosa propone la legge a questo riguardo?

Due mezzi, l'aggruppamento e la riforma per quelle istituzioni che non corrispondono più allo scopo.

Non so spiegarmi perchè il concetto della unione in gruppi di talune pie opere di minor importanza produca su di taluni, giova anzi ammetterlo su di molti, una impressione penosa, quasi quella che si sente di una profanazione! ed in vero, ci si accusa di allontanarci dalle tavole di fondazione ed di offendere la volontà dei testatori.

Se noi prendiamo le tavole di fondazione e le vogliamo interpretare troppo letteralmente, giudaicamente, ciò può parere, nol nego, ma se noi vogliamo interpretarle nel modo che *vivisti* ciò più non sta.

Supponete un piccolo comune in cui un testatore ha fatto un legato, da amministrarsi in un certo modo; credete voi che se quel testatore facesse lo stesso legato oggi che esiste nello stesso comune un altro istituto congenere vorrebbe ancora un'amministrazione separata? Io credo che probabilmente avrebbe disposto che la sua elargizione si amministrasse unitamente all'Istituto già esistente, se non altro per maggior semplicità, per intento di economia, ma non altro, in sostanza, vuole la legge, proponendo il concentramento dell'amministrazione di più enti, in quella unica della congregazione di carità, a scopo di economia, di semplicità, e di maggior garanzia; e poichè la destinazione del patrimonio dell'Istituto non si muta, ed il patrimonio si conserva, ancorchè la economia non fosse quale la si spera, o quale la si desidera, non sarebbe una ragione questa per respingere la proposta, poichè resterebbe mai sempre il lato utile della maggior garanzia, poichè di questi piccoli enti si perde facilmente, come già accennai la traccia, ed abbenchè si sia fatta una lunga operazione di investigazione, tuttavia lo credo che forse un gran numero ne sono ancora li enti dei quali la esistenza è ignorata.

Dunque la riunione o aggruppamento, se-

condo il mio modo di vedere, si è da accogliere anche dai più timorosi e dai più gelosi del rispetto pel passato e per la volontà dei testatori.

Per me la sostanza della questione sta nel modo, nei limiti; si è una questione di misura, e di onestà. La legge, inoltre all'art. 59, dice chiaramente che « possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli articoli 53 e seguenti, quelle istituzioni, anche *elemosiniere*, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedono una separata amministrazione ».

È questa una disposizione che se fosse adottata dal Senato e interpretata come, se io non erro, la si deve interpretare, cioè con giusto criterio e con equanimità, deve pienamente rassicurare che non si fa un fascio, di tutti gli enti, per sottoporli allo accentramento nella congregazione, ma che rimanga, per lo incontro, piena la facoltà, previa le dovute indagini, di ammettere tutte le eccezioni che per considerazioni di un vero interesse saranno suggerite.

Ma quali sono le disposizioni della legge di procedimento in questa materia?

Sonvi delle garanzie o non vi sono? A me pare che quando si devono sentire i Consigli comunali, i Consigli provinciali delle località, e che l'iniziativa del Governo non viene se non quando gli altri non vogliono o hanno difficoltà ad eseguire la legge, per di più, essendo prescritte pubblicazioni ed affissioni, permessi i ricorsi al re che decide sentito il parere del Consiglio di Stato, le garanzie non manchino, nè basta, ma la disposizione reale lascia ancora aperta un'altra via, per una azione regolare, il ricorso, cioè alla quarta sezione giudicante, del Consiglio di Stato.

Quindi, od io m'inganno, o non vi è, a parer mio, pericolo di facile abuso: la prudenza e la circospezione sono lodevoli, ma una continua diffidenza non è più prudenza, è negazione che non conduce ad alcun risultato, ed alla fin fine poi questa legge sarà votata nei limiti che la vostra prudenza determinerà, e se mai, il che non voglio supporre, il caso facesse che su quei banchi fossero degli uomini nei quali la delicatezza si oscurasse un poco e cercassero

di trascendere, forse che il Parlamento non esiste? Forse che il Senato non saprà volere che la legge sia rispettata?

Ma, o signori, se noi spingiamo il timore fino a questo punto, allora non vi è più nulla che regga.

Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?

Si dirà che il paese non ha quella fiducia che pur dovrebbe avere nel governo del proprio paese, e neppure nel Parlamento; e se così fosse, ciò vorrebbe dire che la libertà, quella grande educatrice dei popoli non ha ancora formato il carattere del nostro, quel carattere per cui l'uomo educato alla libertà, comprende che sono i cittadini che fanno il governo, per cui egli ha fiducia nei destini del suo paese, o meglio, nei propri destini, virtù, dice Vico, che costituiva il carattere delle *genti romane*.

Dunque, in conclusione, a me pare che nella legge sieno contenute tutte le disposizioni richieste, per tutelare tutti i diritti ed interessi, permettendo ad un tempo allo Stato di adempiere agli uffici che, nel generale interesse gli sono propri.

Vengo ora a questa parte della legge relativa alla riforma degli statuti delle opere pie. Qui mi bastano poche parole, poichè dal già esposto voi già deducete, onorevoli senatori, che io approvo le disposizioni di questa legge in quella parte che modifica gli istituti di beneficenza non più corrispondenti al loro fine. Qui mi pare che ogni divergenza cessi, riguardo al principio, e che desso non possa sorgere se non nella sua applicazione, ma per questo io lo ritengo cosa assai semplice, quasi la riduco ad una questione di criterio, e più ancora di *onestà*; per altra parte l'applicazione di questa legge darà luogo a tante e tante difficoltà, che io credo che si comincerà da quelle opere pie per le quali il bisogno di una trasformazione è evidente, e le trasformazioni non si compiranno che lentamente, e colla maggior ponderazione.

Per quanto poi alla interpretazione delle presunte intenzioni dei fondatori, io ritengo che ci suffraga questa stessa volontà, come diceva l'onorevole mio predecessore, non solo quando manca il fine assoluto, ma quando una qualche trasformazione può migliorare il fine stesso,

riflettendosi al riguardo che il testatore della cui presunta volontà si discorre, ha fatto le sue disposizioni per lo più negli scorsi secoli nei quali eranvi, come oggi, idee dominanti, bisogni di quel tempo, ora o non più sentiti, o sentiti diversamente, onde è logico il dedurre, che secondo ogni probabilità, egli si troverebbe con noi consenziente nel dare alle sue elargizioni una destinazione più proficua, eppur consona ai suoi speciali intendimenti, dunque dico concludendo, le questioni a noi sottoposte sono più che di diritto, questioni di giusta interpretazione di modo e di limite; di misura, di quella misura che gli antichi nel loro linguaggio scultorico dicevano: essere la cosa più forte di questo mondo, e così per questa parte io con piena fiducia darò il mio voto alla legge.

In ultimo, se il Senato me lo consente, io vorrei dire qualche parola relativamente alle congregazioni di carità. Sarò breve perchè il compito mi è agevolato dall'onorevole mio predecessore, di cui io sono fortunatissimo di dividere le opinioni.

Relativamente alle congregazioni di carità, io per verità avrei desiderato che il Governo, il Parlamento o la Commissione avessero escogitato un altro modo di composizione di queste congregazioni di carità.

Io riconosco perfettamente che i Consigli comunali hanno un interesse pel retto esercizio della carità dei loro comuni e che debbano esercitare una sorveglianza, ma io non riconosco l'assoluta necessità di fare di questi due enti un ente solo e non vedo, ripeto, il perchè la congregazione debba, per così dire, venir generata dal Consiglio comunale.

Onorevoli colleghi, io temo l'atavismo, e così la possibile trasmissione di principi men sani, men puri, che potessero per avventura viziare il corpo generatore.

Ma la questione è abbastanza importante perchè si debba lasciare in disparto la metafora e si vonga a termini esatti.

È innegabile che al giorno d'oggi i comuni, nonostante ogni sforzo per parte del Governo, non si contengono più nei limiti di corpi esclusivamente amministrativi; una corrente politica vi è penetrata e vi doveva penetrare poichè dalla legge incaricati, improvvidamente a mio parere, di formare le liste elettorali, ma come volete, onorevoli senatori, che da queste

liste non vengano germi, i quali non penetrino nelle persone o corpi che trattano tal materia, ed è certo difetto di antiveggenza il non aver presentito che ciò infallitamente doveva succedere.

Al giorno d'oggi non è dunque infondato il timore che questa corrente penetri dal municipio nella congregazione di carità, ed una volta penetratavi sarà così potente il sentimento di onestà delle persone da difenderle e promunirle contro lo spirito di parte? E non è da temersi il pericolo che possa farsi strada nell'esercizio della beneficenza, secondo la parola dell'onorevole relatore, la peggiore delle calamità, quella della beneficenza partigiana?

Io ammetto coll'onorevole relatore, intangibile la base elettiva della congregazione di carità, ma non convengo che la congregazione di carità non si potesse diversamente comporre, e sebbene l'onorevole relatore, procedendo per via di eliminazione sia venuto pressochè a cotale conclusione, od almeno abbia riconosciuto imprudente l'abbandonare i vantaggi, di certo apprezzabili del modo di elezione proposta, io, nel timore che questi vantaggi neppure controbilancino i possibili pericoli, lamento che non siasi fatto ricerca di tutt'altro sistema, poichè ho tale fiducia nell'alto ingegno degli onorevoli componenti l'Ufficio centrale, che punto non dubito loro sarebbe, senza dubbio, riescito di rinvenire il modo di dare altra origine alla congregazione di carità qualora in essi fosse stata la persuasione di doverne fare la ricerca; ma siccome al punto in cui si è giunti sarebbe fuor di fuoco, poichè senza risultato, l'insistere su questo argomento, mi fermo al concetto dell'Ufficio centrale, cioè al modo di riparare contro il pericolo che la congregazione di carità rimanga in fatto assorbita dall'Amministrazione municipale per le temute conseguenze.

Il riparo che l'Ufficio centrale propone io ammetto, ma domando se lo si creda di tal robustezza da apporre argine valido contro la corrente politica, cui si è accennato, si da impedirlo di penetrare nella congregazione di carità?

Credete voi che un Consiglio comunale, se partigiano, non troverà mezzo di scegliere la metà dei membri della congregazione di carità fra le persone che la pensano a modo del Consiglio stesso?

Questo è così chiaro che non ha bisogno di dimostrazione.

Io non propongo però dei mutamenti radicali, ma meditando sulla cosa, sono venuto ad un concetto che mi sembra non scostarsi da quello del Governo e dell'Ufficio centrale, ed il quale ci condurrebbe ad aggiungere forza al modo di riparo escogitato saviamente dall'Ufficio centrale e quasi a completarlo.

Se non erro, l'Ufficio centrale ed il Governo sono d'accordo nell'ammettere, a certe condizioni, ed in certi casi una rappresentanza di uno o più degli istituti riuniti nell'amministrazione della congregazione di carità, ebbene io domanderei di fare regola generale quello che voi avete costituito come eccezione.

L'aggruppamento, per esempio, è fatto di varii piccoli enti i quali debbono però conservare il loro carattere ed i loro patrimoni. Io mi chiedo perchè questi 10 enti non potrebbero classificarsi ed unirsi in ragione di affinità e di importanza, quattro per quattro, *puta*, se fossero dodici, ed avessero ad essere così rappresentati per gruppo quando si tratti di affari propri?

Quale sarebbe l'inconveniente di tal sistema, io non ne vedrei, mentre sarei persuaso della sua efficacia, poichè avrebbesi così la persona investita del mandato di curare la destinazione del Fondo speciale di un istituto, od istituti aggregati, in base alle tavole di fondazione.

I rappresentanti in discorso sarebbero naturalmente quelli, o parte di quelli, che ora tengono ed amministrano gli istituti in questione, e se si ammettesse il principio, riuscirebbe certo agevole all'Ufficio centrale di determinare il modo di tali rappresentanze, e la scelta, da farsi in base alle tavole di fondazione, ed alla importanza di cotale opera pie, materia poi, la quale verrebbe disciplinata dal regolamento.

Con siffatto temperamento io darei tranquillo il voto, ma se così od altrimenti, non mi si toglie dalla preoccupazione che il prodotto della beneficenza venisse a servire a idee partigiane, lo dico con dolore, preferirei che la legge, che io per parte mia voglio non approdasse, anzi che vederla entrare nel nostro codice amministrativo, avente in essa il pericoloso germe di cui si è ragionato.

Ed ora poche parole mi basteranno a completare il mio dire.

Debbo parlare dell'esclusione dei ministri del culto aventi cura d'anime dalla congregazione di carità.

Io non sono persuaso di questa necessità.

Ho letto e meditato sopra le relazioni dell'Ufficio centrale.

Al principio della relazione l'onorevole relatore, quando si tratta di discutere la questione se le minoranze debbano essere rappresentate nel seno della congregazione di carità, appoggia la negativa risoluzione, giusta a parer mio, colla considerazione che la congregazione di carità non ha opinioni da rappresentare, sistemi da far prevalere dovendo limitarsi, e raccogliersi intorno al solo intento di amministrare perfettamente dico io; ma quando si tratta dell'esclusione dei parroci queste congregazioni di carità mutano natura ad un tratto, e mentre erano prima chiamate ad unicamente amministrare, ora si sollevano a tale altezza, a tale importanza da includere la grande questione tra la Chiesa e lo Stato d'onde il bisogno di tenere quei tali uomini di Chiesa in una sfera serena, ed escluderli dalla congregazione di carità niente meno che in forza del nostro diritto pubblico, il quale imporrebbe tale esclusione quale politica necessità.

In verità, la mia mente sarà turbata, ma io non comprendo perchè si voglia sollevare la questione a tanta altezza, mentre a mio modo di vedere è tanto semplice.

Io non vi dico che alle amministrazioni delle congregazioni di carità dovete chiamare il parroco; e se il chiamaste come tale, io non approvarei, ma se questo parroco è uomo stimato, e se il municipio lo sceglie, ma quali ragioni così potenti avete per non volerlo ammettere?

Le congregazioni di carità nulla hanno di comune coi municipi, non vale per una esclusione odiosa, contraria alla libertà, l'invocare la legge comunale.

Presentasi qui, è vero onorevoli senatori, una questione di alta politica, ma ella è di ben altra indole. Credete voi che tutti i parroci ci sieno nemici? Ritenete voi che sieno insensibili tutti alla idea della grandezza, della unità della patria? Io ho dovuto più di una volta, nei tempi addietro, trovarmi a contatto con parroci, e da essi dover conoscere, in momenti difficili, l'opi-

nione delle popolazioni per regolarli, ed io ne ho avuta questa confortante e patriottica risposta: « Non si preoccupi di soverchio di tali o tali sintomi o manifestazioni, noi sappiamo distinguere e distinguiamo circa le disposizioni di Roma ».

Onorevole presidente del Consiglio, ella sa di quanto giovamento ci è stato il clero nella Sicilia, e sa pure che se non si fossero commessi degli errori, come si sono commessi, questo dico, perchè sono stato lungamente in Sicilia, noi non avremmo il clero contrario, come si dice, che sia adesso.

È nostro interesse, come diceva l'onor. mio predecessore, di eliminare dalla società il clero in generale e questi uomini in particolare?

Avete paura che il loro contatto ci porti del danno?

Ma io lo ricerco, l'ho sempre ricercato questo contatto perchè credo anzi che ci giovi.

Ma non sono uomini come noi? Non vivono nella stessa società? Sì, si risponde, ma sono uomini che ottemperano ad ordini ricevuti, i quali non possono sottrarsi ad influenze a noi contrarie.

Ciò equivale a dire: in essi non havvi più il libero arbitrio.

Io credo che su questo punto non bisogna esagerare.

Io il pericolo della loro presenza in genere non lo vedo, lo vedo invece dalla loro esclusione.

Io ho detto più volte ad uomini altolocati nella gerarchia della Chiesa, se voi vi separate dalla società, come volete adempiere la vostra missione? Alla volta dico ai miei avversari: ma se voi escludete il clero dalla società nostra, se lo appartate, come volete che accetti tale condizione e vi si rassegni, come volete che vi sia amico?

Ella, onor. presidente del Consiglio, che tanto ama la libertà, ella patriota tanto fortunato, perchè le fu concesso di operare tanto per la patria, abbia fede ne' destini di questa.

Io ho assistito ed ho preso parte nell'inizio della nostra epopea al delirio delle nostre popolazioni ed ho gridato anche io: « Viva l'Italia! Dio lo vuole! » e Dio l'ha voluto! Voi sapete meglio di me che cosa si legge nella Scrittura: « Non ritorna vacuo il verbo del Signore, ma prospera in quelli a cui lo ha mandato »: e se

è vero che la Provvidenza ha una parte negli avvenimenti di questo mondo, lasciate che ciascuno percorra la strada che presceglie; andiamo noi per la nostra, la vera, perchè è quella della libertà, e non sarà certamente un parroco amministratore della pubblica beneficenza, ancorchè non vero ministro della carità, che farà pericolar l'Italia. Colui che suscita ed atterra ha assai fatto per noi, io così credo, e se è questa credenza ingenuità in me, lasciate che in essa io mi rimanga; e se le nostre popolazioni sono persuase che effettivamente la Provvidenza è stata con noi e lo è tutt'ora, e che agli avvenimenti straordinari compiutisi non fu estraneo un influsso superiore, credete voi di doverne dissuadere? e vi credete così operando uomini politici?

Io, sarà scarso il mio intendimento, io non arrivo a comprendervi. Io ho fede nella Provvidenza per le cause giuste.

Onor. presidente del Consiglio, segua risoluto la voce della libertà, confidi in essa, confidi nei nostri destini, ed a coloro che non vi credono, diciamo col libro della Sapienza: *Ne inferorum regnum in terra. (Approvazioni).*

Ringrazio il Senato della sua benevolenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori! Quando questo disegno di legge fu presentato dall'altro ramo del potere legislativo a questo illustre Consesso, un nostro egregio collega, lo ricordo a titolo d'onore, chiese che, in vista dell'alto oggetto e dell'amplissima materia, il Senato avesse raddoppiato il numero dei componenti l'Ufficio centrale. Il voto fu esaudito. Io nell'anima mia applaudii alla domanda; ma ebbe una preoccupazione che non è stata confermata dal fatto. Pensando che gli Uffici del Senato avrebbero delegato a comporre l'Ufficio centrale, che è sangue del nostro sangue, mente della nostra mente, gli uomini che meritavano la maggiore fiducia e per la lunga esperienza della vita pubblica e per sapienti responsi dati alla giustizia e per profondi studi di sociologia e di economia politica, stimavo che avremmo avuto un disegno di legge sì bene studiato da dispensare l'Assemblea da una amplissima discussione, specialmente dalla discussione generale. Di questa eventualità non sarei stato contento.

Lo dissi altra volta e lo ripeto: per le menti nostre le discussioni pubbliche sono per lo più superflue. Se il Walpole per lunga esperienza parlamentare disse che là dove libera funziona la vita dei partiti, nella Camera dei deputati, i discorsi non mutavano mai il numero dei voti, molto meno qui le ragioni dei singoli possono cambiare convinzioni profonde e sante, simili a quella che l'ultimo oratore difese, terminando con l'esclamazione: *portae inferi non praevalent.*

Eppure mi dispiace tuttavolta che il Senato sdegni un pubblico e largo esame delle leggi, perchè appresi, e quindi ho sempre pensato che la discussione pubblica delle leggi debba essere un solenne maestrato per la nazione, custode dell'opera nostra.

Con questi sentimenti ho il dovere di rendere vivissime azioni di grazie, certo d'interpretare un sentimento comune agli animi vostri, agli onorevoli nostri colleghi, i senatori Zini e Vitelleschi, che vollero provocare una discussione solenne e forse lunga, facendo aspra censura del disegno della legge.

Io sorgo per rispondere a codesti due valorosi oratori per virtù di dovere, perchè, molti lo sanno, da molto tempo men vivo raccolto nel silenzio. Domestici dolori, fiere sventure m'impedirono di partecipare pienamente alla vita pubblica. Vorrei che dall'ora, che segna il tramonto di una gioventù che largamente usò nella lotta della vita, migliori giorni spuntassero per me.

Lo ripeto: avrei preferito di non parlare su questa legge, la quale, lo riconosco, deve rendere trepidanti gli uomini i più dotti, i più esperti nella scienza vastissima della storia, dell'economia sociale, del diritto pubblico, delle legislazioni comparate a dare sentenza. Ma dirò apertamente l'animo mio, come è mio costume.

Quando io ascolto i corrucci oratori contro l'opera legislativa esistente, mi si affaccia all'animo la rimembranza di un maestro che segnò orma vastissima del suo ingegno nella legislazione dell'Italia rinnovata. Difenderne il lavoro mi pare virtù di discepolo, quando a tale sentimento si unisce il dovere del cittadino e del legislatore.

Questo sentimento, che voi sapete apprezzare, mi raccomanda alla vostra indulgenza, alla vostra attenzione, e per meritarsela voglio essere

prodigo nel promettere. La bontà vostra nell'ascoltarmi oggi sarà lungamente remunerata nella discussione dei numerosi articoli. Il disegno di legge si compone di 99 articoli, dei quali 69 furono emendati. Se io volessi seguire il metodo della discussione speciale, potrei parlare 69 volte. (*ilarità*). Io farò un solo discorso, e di rado chiederò più oltre di parlare.

Perchè non è ancora morta in quest'aula l'eco della lettura fatta dal mio onorevole amico il senatore Zini, ed ancora risuona la parola autorevole dell'onorevole senatore Vitelleschi, che sa dare alla più grande iracondia dell'animo suo una forma placida e serena, prometto di seguire i preopinanti sopra il sentiero, che essi tracciarono, e che vollero correre con grande abbondanza di parole.

Se mi è dato riassumere i concetti fondamentali dei discorsi dei detti oratori, queste furono le censure che fecero al disegno di legge. La dissero una legge radicale, rivoluzionaria; una legge di rappresaglia contro la Chiesa cattolica, contro il papato e contro la grande maggioranza dei cittadini italiani, che sono credenti; la dissero una legge, che offende la libertà di coscienza, la volontà dei defunti, il diritto di proprietà; una legge, che tutto abbandona all'arbitrio del ministro dell'interno. La gridarono legge empia, che profana l'antica civiltà italiana. Roma, ridesta alla vita di una terza civiltà, ebbe il destino di essere sede del cristianesimo; tutti i monumenti, che ne circondano, ci raccomandano di tenere gli animi nostri lontani dalle iracondie, dalle violenze della Convenzione francese, alla quale si crede che il ministro talvolta si uniformi.

Se per caso io non avessi fedelmente riassunto il dire dei nostri onorevoli colleghi, essi ne facciano imputazione alla debolezza della mente mia, non all'intima volontà di rendere ossequio ai loro concetti; anzi li prego di correggere i miei errori.

Se io fossi dentro un'assemblea di filosofi, e se mi fosse lecito dire in brevi parole quale fu l'errore di metodo, che secondo io penso, viziò le due orazioni, io questo direi: ch'entrambi gli oratori partirono da un principio erroneo, che per la tirannia della logica li condusse alle più fallaci ed erronee conseguenze. Essi vollero fare una questione di diritto individuale e di libertà personale di quella, che era ed è una

questione eminentemente di diritto politico ed amministrativo. Vollero confondere la libertà innata ed intangibile del diritto di fare la carità con l'altra e maggiore questione: se i privati cittadini possano fondare istituzioni e corpi morali senza l'azione e la moderazione della legge. Onorevoli preopinanti, della libertà di carità nessuno ha negata la umana virtù, la benefica azione; ogni giorno ne accade di soccorrere o il compagno della scuola o delle armi, l'amico della terra natia: spesso il solo squallore del volto ci porta a dare soccorsi, applicando la virtù del Vangelo, che vuole che l'una mano non debba sapere quello che faccia l'altra.

In vano contro gli slanci del cuore ed i sentimenti dell'umanità sorge l'insegnamento freddo della scienza economica, che dice: «Badate che col dare spesso proteggete il vizio, porgete esca alle cupidigie e demoralizzate vieppiù la dignità umana».

Convieni rendere lode alla correttezza della moderna legislazione, la quale da parecchi anni studiò il modo di dare personalità giuridica alle associazioni operaie, incoraggiò l'ordinamento di Istituti di previdenza e di carità per prevenire la miseria. Anche in molteplici articoli di questa legge furono studiate numerose sanzioni, le quali proteggendo le libere associazioni mirano ad allontanare la società dal sistema della beneficenza nazionale o di Stato, dall'assistenza ufficiale.

L'art. 2 esenta dall'azione della legge i comitati di soccorso, le istituzioni temporanee mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi, e le fondazioni private. Queste forme della carità sono l'espressione purissima del diritto individuale e dell'associazione umana. Nessun uomo civile poteva disconoscere queste leve della carità cittadina. In questi ultimi anni, nei quali numerose calamità, come il colera, i terremoti, le inondazioni, le crisi economiche di continuo afflissero le popolazioni, noi vedemmo associarsi, senza distinzione di parte o di opinione politica, tutti gli ordini de' cittadini operosi per il sentimento di correggere i rigori della sventura.

Io potrei ricordare che in tali gravissime prove uomini di Stato sapienti e generosi strinsero la mano agli arcivescovi e ad altri ecclesiastici; ma che sopra le spoglie esanimi dei nostri grandi patrioti, de' nostri grandi uma-

nitari il prete fece l'iniqua congiura di carpire postume ritrattazioni per farne arte di guerra contro il Governo e la patria, ed acquistare documenti di agitazione per le coscienze timorate. (*Bene!*)

Dunque egli è certo che la libertà delle carità non può essere difesa, perchè non è concitata. Il diritto della carità è naturale. La libertà di donare è un diritto per il ricco; la libertà di ricevere è un diritto del povero. La società ha il dovere e l'interesse di conservare le due potestà.

Tuttavia, rispettando persino gli scrupoli dell'altrui coscienza, posso dire apertamente che io stimo ed ammiro più la carità operosa di tutte le ore, che è virtù di sacrificio, perchè uno risparmia sopra il lavoro della giornata quello, che potrebbe essere economia dei figli e della famiglia, che un'altra carità, qualche volta tenebrosa e buia, la carità dell'ultima ora, per cui l'usuraio arricchito con illecite arti, giunto innanzi il mistero della fine della vita, non potendo portare con sé le ricchezze male adunate, le abbandona fiduciarmente al prete, sognando una Gerusalemme celeste, che non seppe procurarsi con la vita incorrotta.

Il diritto di proprietà? Chi mai ha potuto dirlo offeso con questa legge? Nella moderna legislazione noi abbiamo rinnovato questo grande diritto della personalità umana, che nell'ordine della ragione è l'incarnazione del pensiero e del lavoro sul mondo esteriore, distruggendo i privilegi, i fidecommessi, gli ordini della nobiltà, che avevano fatta serva la proprietà immobilizzandola nel feudalismo, e condannando su di essa alla servitù prediale il maggior numero dei viventi. Noi abbiamo distrutta in gran parte la manomorta, peste e rovina d'Italia. Noi abbiamo rinnovato il diritto di proprietà nel diritto della famiglia, perchè le istituzioni antiche, figlie dell'egoismo e della forza, fondavano la successione sulla distinzione dei sessi e l'ineguaglianza; noi abbiamo riabilitato il diritto della donna, chiamandola a parte eguale nella successione; talchè, se l'educazione farà il rimanente, il mondo sperderà la memoria di quei fratelli primogeniti, che per impazienza di arricchire chiudevano le sorelle e gli altri fratelli nei conventi per tutto divorare il patrimonio dei genitori. (*Bene!*)

Codesta è la grande restituzione del diritto

di proprietà, a cui si rannodò la grande lotta della rivendicazione dello Stato civile e della società laica contro le immani dovizie, che avevano contaminata la virtù dell'Evangelo e corrotto il clero, contro il quale Dante, nel canto XIX dell'*Inferno*, volendo punire i simoniaci, sciamò:

O Simon Mago, o miseri seguaci,  
Che le cose di Dio, che di bontate  
Deon essere spose, e voi rapaci  
Per oro e per argento adulerate.

Codesta è la trasformazione compiuta da una società, che sa distinguere il sentimento religioso dall'impostura e dalla superstizione. E sia lode a quest'ingegno latino sobrio e potente, a cui non fu possibile dare fiamme di furore teologico, perchè gl'Italiani hanno un sentimento della religione meno didattico degli altri popoli, al certo più naturale ed artistico. Fu un tesoro codesto, che ci portò a compiere la distruzione del potere temporale del papa senza stragi ed iracundie, senza moti religiosi, talchè il partito intransigente ebbe bisogno di vendere sopra i mercati delle città strauiere (a Mons lo vidi con gli occhi miei) la paglia, su cui calunniosamente diceva che giacesse il sommo pontefice; mentre i pellegrini, che vengono a Roma, lo vedono prigioniero di sé stesso, o peggio ancora prigioniero di una triste setta, tra gli ori, gli argenti, le pompe del paganesimo redivivo. (*Bene!*)

La proprietà, e chi non lo sa? riceve sempre una determinazione, un adattamento dalla forma politica della socievolezza umana. Chi voglia leggere semplicemente il Codice civile, vi leggerà che il diritto di proprietà è il diritto di usarne nel modo più assoluto, ma col rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Chi non sa, per quanto voglia proclamare la onnipotenza dell'individuo, che questi non ha il diritto di incatenare oltre la morte la proprietà immobiliare alla servitù ed all'immobilità? Pensate, o signori, che la proprietà fondiaria è stata e sarà sempre la grande forza della vita italiana, di questa Italia, che era un giorno il granaio del mondo.

Ed ora passando al terzo argomento, ossia, alla supposta offesa della libertà di coscienza e di culto, chi di voi non sa come la libertà di coscienza sia sopra ogni altra intangibile?

Non è forse l'età nostra che la difese dai roghi e dall'Indice, insieme con la libertà della scienza e del pensiero?

Nessuno comanda più le abiure; eppure quando Galileo inginocchiandosi nel vicino collegio della Minerva, negava, coatto, il moto della terra, egli mormorava: *eppur si muove!* La parola poteva essere spezzata sul labbro, il cuore e l'intelligenza rimanevano asili inviolati dell'uomo. (*Approvazioni*).

Chi pertanto non sa che la coscienza, che s'immedesima in un culto, ed il culto che si estrinseca in un fatto esteriore hanno bisogno d'essere regolati nella loro azione dalla legge di coesistenza sociale, che deve provvedere all'armonioso rispetto delle altre libertà, all'incolumità dell'ordine pubblico, perchè nella legge tutte le attività trovano la loro protezione e la loro garanzia?

E queste cose si sanno anche oltre il Tevere, perchè bisogna riconoscere che i propugnatori de' pellegrinaggi durante il morbo detto *influenza*, compresero che non fosse il tempo dei viaggi de' romei in ferrovia, de' viaggi di piacere ai santuari, alla visita del gran pontefice, il quale obbedì al rispetto per la pubblica salute, differendo la gradita dimostrazione.

Ricordato il concetto, per cui ogni libertà individuale deve essere consociata alla libertà sociale ed all'ordine pubblico, io credo che in grandissima parte ho risposto agli egregi avversari alla legge. Queste risposte di ragione filosofica sono degne delle vostre menti, degne della serenità, colla quale io intendo di procedere.

Legge radicale si disse questa legge? L'onorevole Zini, per dirla radicale, ebbe bisogno di scordare il lavoro del Senato e della Camera dei deputati, dimenticare il lungo lavoro fatto dall'inchiesta reale, dimenticare tutti gli studi intorno la riforma per invenire nella relazione dell'onor. presidente del Consiglio parole, che stimò che abbiano perturbate le coscienze cattoliche. È vecchia la paura! Perchè l'onorevole Crispi sopra un giornale da lui preferito scrisse *Instauratio ab imis fundamentis*, fu detto radicale. Eppure se qualche cosa di frequente si rimprovera all'onor. Crispi con *l'abundantia verbi*, ch'è la forza stessa del suo cuore, è la tardanza a molto rinnovare. Il deputato poteva dimenticare che il rispetto per la continuità

storica delle istituzioni impedisce a molti pervenuti al Governo di fare da ministri quello, che avevano vagheggiato dai banchi di deputato.

Legge radicale? In verità la fortuna delle parole non arrideva a chi così disse! Che cosa significa in politica una legge radicale?

Io ho ricercato il valore della parola per la buona memoria dei miei studi nei discorsi del conte di Cavour. La prima volta che il conte di Cavour si presentò alla vita politica fu reietto nelle elezioni politiche come troppo conservatore. Presto manifestò tutta l'elevatezza della sua mente e fu largamente applaudito quando nella Camera dei deputati piemontesi respinse discorsi della tempra di quelli del senatore Zini e del senatore Vitelleschi, pronunziati contro la legge abolitiva delle corporazioni religiose. Anche allora valenti uomini dicevano che quella fosse una legge radicale; ed il conte di Cavour rispondeva: « Una legge si può dire radicale quando distrugge tutte le istituzioni senza distinguere quelle che sono utili da quelle che hanno perduto ogni carattere di utilità, quando sacrifica ad un privilegio assoluto l'interesse della società o di molti individui, quando viene adottata, non perchè legittima conseguenza di principi proclamati dai grandi poteri dello Stato; ma perchè è imposta dalla violenza dei partiti o dalla pressione di piazza, o finalmente quando essa viene proposta da un Governo come una concessione fatta ad una partito che esercita sopra di lui una pressione ed implica una rinuncia ai principi dal potere sempre professati e lo mette in contraddizione con sè stesso ».

Sfido lealmente i miei contraddittori a scorgere in cotesta legge alcuna nota simigliante. Invece io assumo dimostrare che la legge è la ripetizione ordinata dei principi del diritto romano e del diritto intermedio, che la storia di quattordici o quindici secoli consacra; che la legge in gran parte è un ritorno alle leggi sulle opere pie antiche ed a quella del 1850, che Urbano Rattazzi aveva sull'esempio del Belgio e sul diritto storico pubblicata in Piemonte. Mi permetterò di ricordare che questa legge trova riscontro nel diritto comparato dell'Inghilterra e nelle riforme compiute da tutti i popoli civili che con noi hanno comunanza di istituzioni ed affinità di vita sociale.

Se potrò fare questa dimostrazione, al certo

avrò reso benanche un servizio ai miei egregi colleghi, i quali, rassicurati nel santuario delle loro coscienze, potranno dare amplissimo voto a questa legge, che il paese aspetta e che non sarà pregiudicata dalla possibile fine della vita politica del corpo elettivo del Parlamento.

Innanzi tutto sgombriamo la mente da un equivoco, che l'uso di alcune parole sovente suole addurre. Perchè si disse che si vuole rendere laica o secolare la beneficenza, subito si sognò una persecuzione al sacerdozio. La legislazione, che vige da molti anni, ritolse al clero il monopolio dell'amministrazione dei beni destinati alla cura della miseria, perchè la scienza dell'economia politica insegnò nuovi canoni contrari alle forme antiche dell'elemosina, e perchè il laicato uscì dalla tutela jeratica.

Il secolarizzare le istituzioni, il laicizzare la amministrazione della beneficenza, che cosa significa? Una cosa molto semplice: affidare alla gara coscienziosa ed onesta di tutti gli Italiani l'ufficio di essere amministratori del tesoro pubblico destinato a sollievo della miseria. La incompatibilità de' pastori delle anime è omaggio all'ufficio sacerdotale. Appresi da fanciullo che nella chiesa vi sono pastori e gregge; appresi dal Vangelo e dai sacri canoni che vi debba essere una giusta distribuzione di lavoro tra la parola del levita che consiglia la carità e la nazione che l'amministra. Il clero gareggia con noi ad aumentare il capitale della beneficenza, ma esso, lontano per vocazione dalle cose temporali deve sdegnare l'ufficio di amministrarlo.

L'onor. Zini, che è grande conoscitore della statistica, dichiarò ieri che gli Italiani non vogliono sapere di rinnovamenti religiosi e che tengono alla loro fede avita. E perchè a dunque sdegnare una legge, che commette a questi cattolici ed Italiani di scegliere onesti amministratori? Se la legge fosse una novità, si scuserrebbe il sospetto, perchè il nuovo certe volte sembra specioso ed orrendo; ma l'ordinamento è conforme a tutto il diritto pubblico moderno e discende dall'antico.

Ridotta così ai veri limiti la questione, io corro a parlare dello svolgimento storico della legislazione sul governo della beneficenza, esponendolo nei punti cardinali, perchè mi fermerò specialmente a ciascuna di quelle parti, che agitarono le coscienze degli onorevoli preo-

pinanti, tra i quali non credevo di noverare per due o tre punti i riveriti colleghi, gli onorevoli senatori Massarani e Faraldo.

Essi potevano di leggieri comprendere che, escludendo dalle gare elettorali i sacerdoti aventi cura d'anime, noi rendiamo omaggio alle norme della Chiesa, ed interpretiamo la onesta volontà dei parroci e dei curati.

Nel breve studio, che ho dovuto fare della legge, perchè da lunghi anni mi dedico alle ricerche del diritto comparato per amore di verità e per dovere di ufficio, pensai di chiedere al relatore della legge notizia delle petizioni dei parroci e dei curati pervenute al Senato. Allorquando si gonfiarono le parole e si gridò, contro verità, a nuova oppressione della Chiesa, al soverchio accentramento amministrativo, cristianelli annaffiati, *rifritture d'ateo*, pensarono difendere la loro tesi, non già con i principi del diritto civile e politico, ma con le teorie dello Spencer e del Maine; in pari tempo gridarono che le coscienze ed il mondo cattolico erano conturbati, e che una grande agitazione si muoveva per le chiese, e che il clero, tanto paziente e longanime, alla fine rompeva il silenzio, facendo uso amplissimo del diritto di petizione.

Due petizioni di modello clericale pervennero al Senato, nelle quali, è strano, sono anticipatamente riassunti i discorsi degli onorevoli Zini e Vitelleschi. Come è possibile di trovare tanta analogia tra quello che si legge in quelle petizioni e le cose dette dagli onorevoli preopinanti?

Signori, l'Italia, tardi risorta, raccoglie a suo pro la sapienza e l'esperienza dai popoli civili e studia a suo vantaggio l'opera legislativa dei popoli moderni. In ogni Stato è continua nel moto della storia la lotta tra la libertà ed il privilegio, tra il sacerdozio e la civiltà laica. La reazione ha un vecchio arsenale di censure e di risentimenti, che ovunque va adoperando.

Chi non ricorda la grande discussione fatta nel Belgio per la riforma delle associazioni di beneficenza? Scrissero autorevoli libri il Vescovo di Bourges ed il Laurent, come avevano scritte opere stupende il Dupetiaux ed il Mohl sulla beneficenza; produssero molti studi i congressi internazionali di beneficenza.

Durante la lotta tra la società civile, sapiente e provvida, che riscattava il diritto dalla usurpazione del potere pontificale, grave ed uggioso, che in nome della religione voleva conservare al

clero, come ad un ordine sacerdotale medioevale, il diritto dell'amministrazione; il vescovo di Bourges e gli oratori del partito clericale gittarono la parola d'ordine delle proteste, che furono dovunque copiate e diffuse. Leggo la prima protesta, la quale afferma e non dimostra, ed appalesa l'ignoranza assoluta del diritto sanzionato e le norme della riforma: « Siffatta legge colpisce a morte il diritto di proprietà, annulla persino i privati contratti, violando la sacra volontà dei testatori, sopprimendo le condizioni di *reversibilità* e venendo così in aiuto alle teorie antisociali purtroppo dominanti.... La carità, ignota al mondo pagano, è figlia del cristianesimo, e le opere pie ne sono la manifestazione più splendida e la personificazione più bella ». Nacquero esse a piè della croce, e fu la Chiesa che sin dal loro nascimento le raccolse, le disciplinò e le mantenne a sollievo dei poveri ».

Questa petizione fu stampata in Piacenza, e reca 21 firma; contiene queste istruzioni, nelle quali si nasconde la serpe: « Norme per firmare e presentare le petizioni: 1. I firmatari debbono essere tutti uomini maggiori di età, cioè che abbiano compiuti gli anni 21; 2. Le firme saranno autenticate dal parroco; 3. I moduli colle firme così autenticate saranno trasmessi alla reverendissima curia vescovile di Piacenza non più tardi del giorno 28 del corrente gennaio ».

L'altra petizione, che fu stampata in Napoli, come lo indica la tipografia dei Classici latini in Trinità Maggiore, contiene 13 firme e reca l'istesse accuse: « Cosa valga questo progetto di legge è stato già detto dalla coscienza pubblica in Italia. Accentrate le piccole opere pie, disconosciute le autonomie locali, convertiti i singoli patrimoni, distrutte non poche pie fondazioni, cambiati i fini di molti istituti, raffrenati con bilanci preventivi gli slanci generosi della carità, tutto abbandonato all'arbitrio del potere politico che non può sottrarsi dalle passioni del giorno, la beneficenza viene ad essere colpita nella sua esistenza, distruggendosi così il più glorioso retaggio dei padri nostri ». Ma cotesto lavoro di curia rimase un tentativo, che non corrispose al reo disegno. Non vo' perdere tempo a respingere il mendacio.

Per l'autore della petizione il Parlamento

non è la coscienza pubblica; si parla di distruzione; e non si vogliono i bilanci.

Perchè, o signori, il paese non secondò questa levata di scudi? Per tre grandi ragioni; perchè è vero quello che ha detto testè l'onorevole collega Faraldo, che il clero della campagna, il clero delle borgate non sente l'odio contro la patria; però, comandato gerarchicamente, e costretto non di rado ad ubbidire, non trova nella nostra legislazione protezione alcuna. Esso ignora che l'antico istituto dell'*appello per abuso* fu dall'art. 17 delle guarentigie convertito in un istituto giudiziario.

Un'altra ragione è questa: il clero sente i bisogni della campagna, comprende il gravoso problema della fame e spera che le opere pie potranno diminuire le vergogne ed i delitti, che la miseria produce. Istruzione, educazione, moralizzazione del popolo: sono parole queste, che corrono sulle labbra del maggior numero. Ma l'ignoranza, l'immoralità, l'impreveggenza, il difetto di economia, la perdita del sentimento della dignità umana, l'oblio dei doveri e l'offesa all'amore della famiglia, la trasmissione ereditaria della dissolutezza e dei vizi, l'intemperanza, il concubinato, la prostituzione, la degradazione in molteplici svariate forme accrescono le miserie fisiche e morali.

Il clero basso, che pur soffre, spera dallo Stato l'aumento ed il pagamento delle congrue, delle quali la promessa è stata già fatta. Vi ha poi questa terza ragione: tutte le volte che un prete od un borghese addimanda una firma ad un semplicione, al villano od al bigotto, costoro hanno una grande diffidenza di affidarsi ai postulanti, perchè temono di essere complici di qualche reato, temono di cadere in qualche responsabilità civile, o di contrarre obbligazioni. Se questa è la verità, si potevano lasciare in pace le popolazioni, che non sentirono sfiducia alcuna contro questa legge, nè invocarono il Senato, come corpo di resistenza contro la Camera elettiva. (*Bene!*) Si deve adunque dire che si cercò di gonfiare un pallone; ma che l'arcostata non seppa essere abile.

L'on. Zini ha ripetuta l'affermazione dell'anonimo scrittore piacentino: che solo il cristianesimo potette fare la carità vera e i miracoli della carità. Se mel consente, io, amante quanto lui degli studi storici, rispondo che codesto è un er-

rore. Già l'on. Massarani ieri nella prima parte del suo discorso ricordò che il cristianesimo fu la emanazione del giudaismo e la mistione delle dottrine neo-platoniche con quelle di altre filosofie. Il Nazareno poco o nulla aggiunse al pensiero contemporaneo. Negli Evangelii non vi ha nulla di teologico e di sistematico; vi sono belle e sapienti massime che già muovevano il cuore della società contemporanea. Il Nazareno fondò la religione dell'umanità, come Socrate quella della filosofia ed Aristotile la scienza; ma vi fu filosofia prima di Socrate, scienza prima di Aristotile, e dopo di essi la scienza e la filosofia fecero immensi progressi. Il pensiero religioso aveva corso molte rivoluzioni prima del Nazareno; dopo di lui altre evoluzioni si compirono.

La miseria agitò le società antiche più delle moderne. L'economia politica aveva analizzato i fenomeni del lavoro, anche quando durava la schiavitù. La storia interna delle genti antiche fu per lo più l'espressione della lotta tra la povertà o la ricchezza. Io non vo' fare la storia di questa lotta, non la saprei fare, non ne sarebbe questo il luogo; nè voi, che la conoscete, dovrete ascoltarla. Ma questo è vero, che lo Stato antico assunse più completamente dello Stato moderno l'obbligo di dare alimento alla moltitudine. Taccio dei famosi granai di Faraone, ai quali andavano le genti a cercare nutrimento nei tempi delle calamità; fermiamoci a Roma. Le leggi frumentarie o annonarie destinate ad assicurare la sussistenza alle città, i *congiari*, le sovvenzioni straordinarie in danaro o in derrate date alla plebe, le feste *epularie*, i banchetti pubblici in speciali solennità, la *sportula* in danaro od in natura, che ogni giorno i patrizi davano pubblicamente ai cittadini, avevano i caratteri di una immensa tassa dei poveri.

E noi ci ricordiamo della famosa legge, per la quale Caio Gracco fece dare ai plebei un *modius* di frumento al mese a spese dello Stato.

Cicerone, nella famosa orazione *Pro Sesto*, deplorava le conseguenze economiche di questa legislazione. Fatta la statistica a Roma, si trovò una persona sopra otto che nell'anno 683, cioè 71 anni avanti l'era cristiana, era nutrita a spese dello Stato. Se ne contavano una su tre nell'anno 691. Nell'anno 707 di Roma su 450,000 cittadini, al tempo della dittatura di Cesare,

320,000 avevano parte alle liberalità dell'annona.

Durante quest'ordine di cose i sentimenti di pietà potevano essere; ma non furono deboli; come l'individuo era in gran parte assorbito nello Stato e lo Stato provvedeva la carità, così non si svolgeva continua l'azione privata. Eppure la storia ricorda Plinio, che donò per gli orfani una rendita annuale agli abitanti di Como, sua città natale; ricorda le fondazioni della medesima specie a Ficuleja ed a Veleia; a Terracina una madre piangendo sulla tomba del figlio trovò nel dolore la rivelazione della carità per gli afflitti e lasciò per testamento una somma, la cui rendita dovesse servire a mantenere cento fanciulli della campagna.

Sopra una grande lapide fu scolpita la disposizione, con la quale Plinio Caio dotava la città di Milano di un bagno, di una biblioteca e di un collegio di fanciulli.

Chi di voi non lesse di Faustina, la sposa di Antonino, che fondò un'opera di soccorso per fanciulle povere, a cui fu dato il nome di *Puellae Faustinae*?

Se voleste ricercare nei recenti scavi del suolo di Roma, numerose lapidi ricorderebbero la beneficenza e la carità del cittadino, che credente negli dèi legava ai sacerdoti. Vedendo quelle lapidi, l'onor. Zini non avrebbe detto che dal cristianesimo soltanto ebbe la prima movenza la carità, cioè, le sue fondazioni.

Che vi ha di vero nel detto? Soltanto questo: quando gli apostoli bandirono i principii della nuova religione, la carità fu spontanea. I cristiani, appena consociati, incominciarono a muovere lagnanze pel fatto che uno otteneva più dell'altro. Gli apostoli convocarono una riunione dei fedeli, e dissero: « Non è giusto che da noi si lasci la parola di Dio per servire alle tavole il povero. Sceglietevi tra voi sette nomi di buona reputazione, pieni di saggezza, che noi dedicheremo a quest'opera ».

Allora si elessero i sette amministratori o diaconi di Gerusalemme ed ebbe principio dentro l'associazione cristiana la divisione tra la produzione e la distribuzione della carità, tra la missione spirituale e la temporale, tra i pastori ed il gregge. Gli amministratori, che non erano preti, distribuivano le elemosine, facevano le liste dei poveri; visitavano i malati; si accertavano della buona distribuzione delle elemosine.

La buona idea di fare che il parroco non sia chiamato responsabile della rivalità, delle cupidigie tra i poveri si affermò attraverso tutta la storia del diritto e rinasce nelle parole prudenti della Relazione, ove si legge: che la esclusione è comune ai ministri d'ogni culto, e che la incompatibilità non si riattacca ad una supposta e gratuitamente ingiuriosa *indegnità*, ma ad una semplice *incompatibilità* ispirata al rispetto dei particolari doveri dei pastori delle anime e dalla distinta azione dell'esplicamento della carità, in cui il sacerdozio col governo delle anime ha gran potere, dall'azione politico-amministrativa del patrimonio de' beni e dall'indirizzo generale della beneficenza.

Ho dimostrato che alla prima origine dell'associazione cristiana gli apostoli vollero serbare purissima la missione spirituale e che gli eletti dalla comunione ebbero l'ufficio dell'amministrazione dell'elemosina. Man mano i cristiani si unirono in una medesima città, poi quelli di una regione mandarono soccorsi agli afflitti di un'altra. I cristiani di Antiochia soccorsero quelli della Giudea stremati dalla carestia che desolava la Palestina nell'anno 44 dell'era nuova. Sempre i fedeli furono invitati a nominare persone che dovessero recare i sussidi.

La carità in questo tempo era essenzialmente spontanea. I padri della Chiesa celebravano questo carattere sopra i soccorsi dello Stato pagano e la elemosina ebraica. Nè in quel tempo s'ignorava che le elemosine inconsiderate potevano alimentare il vizio e proteggere la pigrizia. « Dio odia i pigri »: dicevano le *Costituzioni apostoliche*, le quali dichiaravano indegni di soccorso i poveri per vizi di ubbriachezza e di crapula.

La Chiesa in questo periodo non tesaurizzava. Non aveva istituzioni o fondazioni permanenti da amministrare. Il sacerdozio pagano aveva esclusivamente questo privilegio, perchè secondo il diritto romano i corpi espressamente autorizzati dalla legge avevano la potestà di possedere beni. L'ordine de' sacerdoti pagani per la pompa e la ricchezza faceva strano contrasto con l'umile aspetto del clero cristiano. Flamini ed auguri, il gran sacrificatore, sottoposti al gran pontefice, erano circondati da numerose congregazioni di uomini e di donne. Le vergini di Vesta, *virgines vestales*, le donne di Cerere, *matronae Cereris*, i religiosi di

Bellona, che avevano lunga veste bianca e cappello di lana dello stesso colore, i religiosi di Saturno dalla tunica bianca con larghe fasce scarlatte e recanti un mantello scarlatto; i religiosi di Cibele, ordine mendicante, che faceva i voti di castità e di povertà, andavano erranti per le strade, una bisaccia sulle spalle, mostrando le immagini della dea e chiedendo l'elemosina, simili alle fraterie, che poi rivissero nell'Olimpo cattolico. Queste corporazioni, *collegia*, che avevano il diritto di possedere, avevano rendite, parte donate dai privati, e parte dallo Stato.

Gli storici narrano che queste corporazioni possedevano la quarta parte del territorio dell'impero al sorgere del cristianesimo.

È facile il comprendere che la nuova religione volle per sè non solamente il posto e i privilegi del paganesimo, ma la qualità di corpo morale per numerose fondazioni.

E qui mi conviene ricordare l'origine della ragione pubblica sopra l'esistenza ed il governo delle corporazioni, perchè, ricordato il diritto pubblico sopra le fondazioni, sorgerà luminosa la legge di continuità storica della Chiesa cattolica sopra la pagana, quando Costantino con l'editto dell'anno 321 autorizzò la nuova Chiesa a ricevere doni e legati. Pensi intanto l'onor. Zini che, se fosse vissuta quella pretesa giuridica, per cui si vuole la eternità delle fondazioni, noi non avremmo avuto il cristianesimo; i templi non sarebbero stati convertiti nelle chiese ed i flamini non avrebbero ceduto il posto ai sacerdoti; il paganesimo non avrebbe sofferto una orrenda distruzione, che il rinascimento corresse.

Il diritto nelle sue prime manifestazioni fu singolarmente involto nel sensismo. I legislatori ed i giuristi, colpiti unicamente dei fatti sensibili e dalle formole, non sapevano concepire l'idea di una persona giuridica distinta dall'uomo e superiore alla loro riunione; nè sapevano immaginare un ente capace di diritti, privo della fisica esistenza. Perciò per l'antico *diritto quiritario* erano nulle tutte le disposizioni, nelle quali il beneficiato non fosse un altro uomo, ma p. e. un municipio. L'onor. senatore Vitelleschi ricordò il testo delle XII Tavole: *uti legassit super fāmilia tutelare rei suae, ita jus esto*, il quale significava che il padre potesse discredare il figlio, perchè lo poteva

perfino uccidere: *licet eos exheredare quos et occidere licebat*, diceva il giureconsulto Paolo. Nelle relazioni di diritto privato io sempre mi ispirai ad una lettera di Plinio ad Anniano, che scrisse: « Io mi son fatta una legge particolare, ch'è di non trovare mai alcun difetto nella volontà dei molti, ancorchè fossero mancanti nelle formalità ». Ma qui non si discute di legislazione privata; ma lo ripeto, del diritto pubblico delle fondazioni. I giureconsulti romani, che non vedevano un legatario vivente, risposero: *legatum nisi ad certam personam defertur, nullius momenti est*. Il Senato romano dilatò gli orizzonti del diritto. Il Senatusconsulto Aproniano, emanato probabilmente sotto Traiano, permise alle città di ricevere legati, che fossero lasciati da liberti o da affrancati. Per questa eccezione i giuristi si affrettarono a creare esseri di ragione, che dovevano vivere per volontà della legge. Concordi, riconobbero la necessità dell'autorizzazione preventiva riservata al Senato, ovvero all'imperatore: *de corporibus et collegiis*.

La corporazione riconosciuta si amministrava da sè, ma con l'obbligo di rispettare le leggi della repubblica: *his (sodalibus) potestatem facit lex*, disse Ulpiano. Tralascio di riferire altre numerose leggi, che regolarono la vita e l'azione dei corpi morali. La Chiesa era sorta nell'impero e dalla legge civile riceveva il governo.

Io non porto disprezzo contro le istituzioni cattoliche, nè disconosco il grande, l'immenso servizio, che il cristianesimo rese alla società nelle sue prime origini.

In una società immersa nella ignoranza, dominata dalla sola forza, si aveva grande ragione di sperare da una classe di uomini, ch' esercitava amplissima azione sulla pubblica cosa.

Anche l'abuso della forza mentale è da preferire a quella della forza corporea e dell'egoismo, perchè desidero, come ogni altro, che l'impero della ragione vinca pienamente quello della forza corporea.

Nelle cronache medioevali s'incontrano tiranni, che lacerati dai rimorsi dopo essere pervenuti a grandissima altezza, detestarono i piaceri e le dignità ottenute a prezzo della colpa e deposero le loro corone, studiando di espiare i loro delitti con aspre penitenze e continue preghiere.

Il principio della democrazia cristiana, l'eguaglianza degli umili nel regno del cielo, per quanto contaminato dalla superstizione, introdusse un rigoroso freno morale alle licenze, alle passioni, alla forza dei muscoli. Si credeva allora da tutti in un Iddio fuori la natura, che fosse a contatto immediato con il sacerdote, in un Dio personale, punitore, ma placabile. Bello era l'insegnamento, il quale persuadeva il più potente ed il più feroce che fosse pari all'ultimo dei viventi.

Io comprendo il diritto d'asilo come uno dei grandi benefici. Quando l'onore delle donne era diuturnamente violato dalle ree voglie dei tiranni e de' predoni, era da preferire che il recinto di un altare ispirasse paura, anzi fosse asilo inviolabile dalla crudeltà e dalla licenza.

Dirò dei santuari e de' pellegrinaggi: in tempi, nei quali gli uomini non avevano modo di viaggiare per naturale curiosità fecero un gran bene, perchè il rozzo abitatore del settentrione visitava l'Italia e l'Oriente in vesti di reame, anzichè rimanere a vegetare fra i tuguri e le foreste, nelle quali era nato.

In tempi d'ignoranza e di barbarie fu un bene che vi fossero conventi e giardini tranquilli sorgenti fra i castelli dei signori e la landa inospitale delle capanne de' miseri servi della gleba furono equazione tra l'oppressore e l'oppresso ed impedirono che la società europea rimanesse divisa fra bestie da preda e bestie da soma, che tali potevano esser detti gli uomini della rozza età.

Io benedico la pace serena della vita monastica, dove umili fraticelli, spiriti docili e contemplativi potevano trascrivere l'*Encide* di Virgilio, meditare sopra le opere di Aristotile, miniare un martirologio, scolpire con mente non rubella alla natura un Cristo nudo, e cercare le proprietà naturali delle piante e dei minerali. Ogni qualvolta passo per Montecassino ricordo i frati di San Benedetto assorti a salvare la grande civiltà romana dalle barbariche nequizie, conservando le industrie ed il commercio.

Quando gli uomini di Stato erano inetti a formare grandi associazioni politiche fu meglio che le nazioni cristiane si fossero collegate per il racquisto del grande Sepolcro, anzichè fossero state soggiogate l'una dopo l'altra dalla invasione barbarica. La splendida follia delle crociate ci aprì le vie del commercio orientale.

In quell'epoca di buio la teocrazia papale ammodernata sopra l'idea universale dell'impero romano fu persino un bene. Ma nessuno sperda dalla mente il concetto che la Chiesa era sorta nello Stato e che lo Stato le aveva dato leggi ed ordinamenti. Però la Chiesa diventò feudale, si corruppe per cupidigia di temporale dominio. Da varie fonti ed in epoche diverse essa costituì la immensa manomorta ad usanza pagana. Quale sorpresa non reca nell'animo nostro la cieca credenza nella fine del mondo, per cui fu generale il pensiero di donare i beni della terra? In appresso crebbero le ricchezze del clero e delle opere pie per i pellegrinaggi ed i santuari; in altri tempi per le decime, che da volontario furono rese obbligatorie; in altri per l'uso introdotto di lasciare alle chiese *pro redemptione animarum*. La chiesa, il chiostro che dovevano dare elemosine ai poveri, tradirono la volontà dei disponenti, crearono benefici per sé e latifondi immensi. Le particolari devozioni per i santi e per gli amuleti furono arti per espilare danaro. I domenicani introdussero la devozione del rosario; i francescani quella del cordone, i carmelitani l'altra degli abitini; gli ordini monastici lottarono tra di loro per impedire che l'uno si valesse della speciale devozione dell'altro. Il cardinale De Luca, autore non sospetto, esercitando la professione a Roma, difese gli ordini per questi monopoli.

Così erano tradite le dottrine del Vangelo; così il clero si era innalzato e composto ad ordine politico più potente ancora dei baroni.

A poco, a poco il mondo andò correggendosi dalla superstizione. L'esperienza fece vedere che gli uomini più scellerati sono quelli più provvisti di simiglianti devozioni, con le quali credono di essere sicuri della loro salute e di non dare freno alla loro vita sregolata sino all'ultima ora.

È bello di vedere nella storia come la stessa Chiesa, prima ancora dell'autorità civile, avesse tentato di richiamare al rigore dei principi l'abusata potestà del clero.

Nel Concilio di Vienne nel Delfinato i vescovi nel 1311, deliberarono sopra le riforme dei luoghi pii, dopo aver constatato gli abusi che si commettevano, ordinarono che l'amministrazione degli ospedali; delle elemosine fosse d'ora in poi confidata a laici probi, di buona

reputazione e che dovessero rendere i conti. Invece la petizione napoletana dice che i bilanci preventivi tolgono lo slancio della carità. (Risa).

La Chiesa come corpo non approvava la dilapidazione dei beni destinati a sollievo degli umili. Essa aveva suscitati gli ordini monastici poveri per recare onta agli ecclesiastici fatti doviziosi. L'Alighieri aveva dovuto ficcar giù nelle sue bolgie i papi simoniaci e dar voce di dolore:

Chi la vostra avarizia il mondo attrista  
Calcaando i buoni, risolvendo i pravi.

E nel canto XXII del *Paradiso* san Benedetto faceva grande lamento della corruttela dei frati di quel tempo, dicendo:

Le mura che solcano esser badia,  
Fatte sono spelonche; e lo cocalle  
Sacca son piene di farina ria.

Le leggi di Giustiniano avevano avuta poca autorità nell'Occidente, ov'era colata la grande fiumana barbarica. Cleperico, nipote di Clodoveo, aveva esclamato: *il nostro fisco è povero; le nostre ricchezze sono trasportate alle chiese*. La risurrezione del diritto romano e lo svolgimento del diritto canonico ricordavano la potestà di distruggere le corporazioni, ovvero di trasformarle. I giuristi delle università italiane ed i canonisti, ridestando gli studi del diritto romano e dilatando le regole della sapienza latina, non dubitarono mai del diritto spettante al potere sovrano di immutare la volontà dei legatari. Callistrato, giureconsulto, attesta che uno fece un legato, perchè si fosse costituita una nuova opera. Piacque all'imperatore Antonino Pio di commutare la destinazione del legato nel ristauramento di altre opere: *Pecuniam quae in opera nova legata est potius in tutelam eorum operum, quae sunt conservanda, quam ad incoandum opus eroganda divus Pius rescripsit*. L. 7. D. *De op. pub.* Il giureconsulto Modestino riferisce un altro esempio di commutazione di volontà per determinazione del Senato romano nella legge 16, D. *de usu et usuf. per legat.* Il giureconsulto Valente risponde bellamente in un luogo del *Digesto*: *Legatam municipio pecuniam in aliam rem, quam defunctus voluit convertere citra principis auctoritatem non licet*, L. 5, D. *de aminist. rer. ad civit. pertin.* Riferisco un'autorità non sospetta,

quella del cardinale De Luca. Nella *Dissertazione* 273 fa maraviglie di coloro, che contrastano al principe questa facoltà, soggiungendo doversi avere in luogo di favola e d'inezia la contraria sentenza.

E l'onor. senatore Faraldo già avvertì la ragione che legittima la mutazione degli istituti. Egli vi disse che non bisogna troppo farsaicamente, alla lettera, interpretare la parola delle disposizioni, nè guardare al fine immediato del testamento, allora quando le nuove condizioni della società rendano impossibile la esecuzione del legato.

La giustizia della trasformazione sorge dal fatto che la volontà del testatore, il quale vuole perpetua un'opera pia, un ospedale, od un sodalizio, non può agir solo in questa materia. Di fronte alla volontà del disponente se ne trovano due altre, delle quali bisogna fare stima, cioè: la volontà dell'associazione, ovvero degli individui, ai quali si volle dare l'ufficio d'amministratori e la volontà delle classi, alle quali il reddito dev'essere distribuito.

Se queste classi sono riconosciute incapaci di manifestare la loro volontà, come si può negare che lo Stato col suo potere legislativo debba esercitare quest'alta tutela?

Se il testatore o il fondatore esprime la volontà di fare opera duratura, s'intende che la raccomanda alle generazioni che sopravverranno. Sino a quando la società riconoscerà l'utilità dell'opera, rispetterà la volontà del defunto, perchè è tuttora in armonia col tempo e con la volontà dei beneficiati; ma se l'opera diventerà inutile e dannosa, lo Stato dovrà darle una destinazione novella, la quale sarà giusta tutte le volte che sarà rivolta al sollievo dei miseri. Il diritto di disporre per l'avvenire è un diritto politico. Un testatore non può sostituire la sua volontà alle leggi d'ordine pubblico ed all'interesse generale. L'uomo non può incatenare il moto della storia, mettere la proprietà in servitù perpetua, imporre la sua volontà alla società, dalla quale la morte lo ritoglie, perchè le fondazioni di carità non possono esistere che per legge, e le leggi si rinnovano col volgere del tempo.

È nemico invece della libertà della carità chi volendo la immobilità, distrugge la ricerca del bene nello spazio e nel tempo.

Reco alcuni esempi. Il credente che lasciò

danaro per guarire i lebbrosi, al certo nella sua mente volle una destinazione essenzialmente medica; se la lebbra finì, non sorsero altri morbi?

Chi vorrebbe impedire che lo Stato, grande tutore de' poveri, dia agli ospedali le rendite fatte inutili al fine di guarire un morbo speciale? Chi vorrebbe impedire che lo Stato, vivificatore della volontà inconscia, perfezioni, ravvivi, prolunghi la volontà del testatore? (*Bene!*)

Egli è certo che molte istituzioni sorsero durante le crociate e al tempo dei pellegrinaggi, altre sorsero per aiutare i guerrieri che andavano al conquisto del gran Sepolcro.

Se da secoli cessarono le guerre de' crociati, e se da ultimo ammettemmo il Turco al concerto europeo, talchè sultano e pontefice si scambiano cortesie e decorazioni e si trattano amichevolmente, non sarà bello vedere che un ordine militare e sanitario, come quello di Malta, salvato dal legislatore italiano dalla soppressione, si trasformi e si faccia, sul campo di guerra, ausiliatore della Croce Rossa istituzione moderna? (*Bene!*)

Come dunque voi comprendete, onorevoli signori, chi non si ferma alla nuda parola delle disposizioni antiche, rende ancor lucente la scintilla del genio della carità.

Leibnitz disse il rispetto dei testamenti la migliore prova della immortalità dell'anima. Lo Stato immortale rende onore a questa volontà e la sorregge, perchè non abbandona alla cupidigia di pochi amministratori o di remotissimi parenti il godimento di quelle dovizie, che assegnate al beneficio delle classi sofferenti, diventarono il patrimonio degli umili.

Così, cari signori, camminò la storia delle fondazioni.

Quando invece l'incredulità e l'abuso sacerdotale, e non la corruzione dei popoli, fecero scempio delle fondazioni, allora lo scisma trovò esca maggiore. Leone X, per creare in Roma il grandioso edificio di San Pietro, tolse alla beneficenza forti ricchezze e disfece numerose opere pie. Quel tempio, opera maestosa del genio di Michelangelo, più pagano che mistico, ci dà memoria della violata destinazione della beneficenza. Leone X disse: *Quot commoda dat nobis haec fabula Christi.*

I popoli nuovi, ricondotti al sentimento cristiano, si emanciparono dal freno sacerdotale,

si diedero altre leggi, bandirono nuovi veri, studiarono nuove forme della carità, delle quali appresso dirò; ma prego intanto l'onorevole signor Presidente ed il Senato che mi vogliano o concedere pochi minuti di riposo. (*Molti senatori si recano a salutare l'oratore*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per pochi minuti.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Il senatore Pierantoni ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Senatore PIERANTONI. Riprendo il mio dire.

Non solamente le nuove forme di relazioni sociali, le nuove credenze, i nuovi costumi resero necessaria la trasformazione ed il concentramento delle opere pie, ma la stessa evoluzione delle società europee.

Finita la teocrazia papale, venuto il tempo della distruzione dei feudi e del riconcentramento nel sovrano di tutte quelle giurisdizioni, che prima spettavano ai commercianti, alle corporazioni di arti e mestieri, alle università, la territorialità della legge distrusse il particolarismo delle fondazioni. Gli stessi mutamenti territoriali degli Stati condussero a concentramenti ed a rinnovazioni d'istituti. La riforma religiosa, se respinse il diritto canonico, riaffermò viepiù l'osservanza del giure romano. La Germania, l'Olanda, l'Inghilterra e tutti gli altri popoli, che ricondussero la Chiesa nello Stato, e che si emanciparono dalla corruzione di Roma, osservarono per diritto comune le regole del diritto romano; e le università insegnarono ai principi l'antica distinzione fra l'uomo e la persona civile, tra il *ius coeundi*, che è l'atto di nascita, che lo Stato dà alla persona civile, e il *ius capiendi*, ossia il diritto di acquistare.

E quante volte la necessità economica e politica impose ai sovrani il dovere di distruggere l'opera superstiziosa ed egoistica dei monasteri, e di rimettere in circolazione i beni acquisiti degli enti religiosi, sempre si stimò giusto di non toccare le proprietà date ai poveri. I legislatori osservarono nella storia del diritto la distinzione, per cui lo Stato che riconosce l'inutilità di talune fondazioni religiose o laiche, per successione anomala ne devolve i beni al tesoro pubblico, mentre invece trasforma e rinnova gli statuti della carità, esente dall'incameramento.

L'Ubero, il Fabro, l'Hornebeck e tutti gli altri scrittori, Grozio, Puffendorff, Cristiano Tommasio insegnarono che la guarentigia dei testamenti dipende dalla legge e che lo Stato possa trasformare le fondazioni. Altrimenti un popolo sarebbe impotente ad esercitare la sua sovranità. Ogni fondazione costituirebbe un diritto superiore a tutti i diritti, persino allo esercizio del potere sovrano.

Lo stesso Concilio di Trento, nella sessione 25, cap. VIII, conferì alla potestà ecclesiastica il diritto di commutare le disposizioni *ad plus causas*.

La storia della beneficenza romana abbonda di esempi della trasformazione delle opere pie.

Gregorio XIII convertì il monastero di S. Sisto in rifugio per i mendicanti. Sisto V ed Innocenzo XII continuarono l'opera. Innocenzo fondò l'ospizio di S. Michele in Ripa, al quale incorporò lo stabilimento di Sisto V e le fondazioni per fanciulli fatte da Leonardo Cerusi e dal canonico Odescalchi. Clemente XI per *motu proprio* vi aggiunse una casa di correzione. Gli scritti del Galli, del cardinale Morichini e la relazione del cardinale Tosti possono essere consultati. Leone XII fece raccogliere in unica cassa le somme che colavano dalla beneficenza, dalla Dataria e da altri istituti.

Invano alcun potrebbe obiettare che la ragione romana riconosceva l'onnipotenza imperiale. La società moderna riesaminò le ragioni di esistenza delle persone morali, e dal *Swigny* al *Kant* si riconobbe la necessità dell'azione dello Stato per le fondazioni e quella dell'autorizzazione per gli acquisti.

E qui, o signori, mi corre l'obbligo di esaminare l'obbiezione dell'onorevole Vitelleschi, il quale, stimandosi sicuro conoscitore delle cose inglesi, avvertiva che i concentramenti, gli aggruppamenti, le amministrazioni pubbliche e comunali ci condurranno alla tassa legale dei poveri.

Questo argomento fu dedotto nella Camera subalpina dal deputato Genina, professore di diritto penale nell'ateneo piemontese, quando la prima volta si discusse l'abolizione delle corporazioni religiose. Il conte di Cavour, che conosceva a fondo le istituzioni inglesi, rispose: « codesto è un errore ».

Egli è vero che tra gli storici delle riforme inglesi torna facile rinvenirne alcuni che, par-

tigiani del cattolicesimo, rimproverano ad Enrico VIII di aver preso i beni della Chiesa e di averne in parte fatto dono ai favoriti di Corte, ed in altra parte ad alcuni membri del Parlamento, ed imputano all'abolizione dei conventi la miseria.

Ma non è men vero che molte istituzioni e molti benefici furono conservati in Inghilterra e destinati a scopi scientifici.

Per esempio, l'università di Oxford ebbe molti benefici, che resi laici sorreggono la corporazione de' *fellows*, dottori aggregati.

Chi consulta invece gli scrittori imparziali, che non sacrificarono la verità della storia alla passione religiosa, apprende che dalla abolizione dei conventi l'Inghilterra derivò la sua grande trasformazione economica e commerciale, per cui oggi sta alla testa di tutti gli altri popoli.

Questi scrittori inseguano che il pauperismo crebbe per la corrotta amministrazione della beneficenza. Le inchieste incominciate con la lettera indirizzata da lord Brougham nel 1816 a sir Romelly, e le inchieste fatte da Roberto Peel e dal Roussell, che essendo rivali politici si trovarono insieme in quel lavoro, svelarono la cattiva amministrazione dei beni del popolo; perchè l'uomo è lo stesso in tutti i climi e in tutti gli ambienti, e l'onestà non si trova esclusivamente in un paese, nè dentro una forma religiosa.

L'Inghilterra aveva pienamente osservata la legislazione romana contro l'aumento della mano morta.

L'Hallam, nella *Storia dell'Europa nel medio evo*, sostiene che prima della conquista normanna era necessaria l'autorizzazione sovrana, perchè le corporazioni esistessero ed avessero beni.

La *Magna Carta*, nel 1215, vietò di dare la propria terra ad una casa religiosa. Enrico III ed Edoardo I proibirono gli acquisti ai conventi.

L'atto di Enrico VIII volle le corporazioni autorizzate dal Parlamento o da carte d'incorporazione, o da lettere patenti, pena la confisca dei beni. Il trionfo della riforma permise fondazioni alla sola Chiesa ufficiale. Nel 1829 trionfò l'emancipazione dei cattolici. Nell'anno 1814 fu constatato ch'erano tuttora in vigore le leggi, le quali condannavano *gli usi superstiziosi*.  
In Inghilterra, e nel Paese di Galles un le-

gato per far dire messe pel riposo delle anime è nullo. Le Corti di equità dichiarano tali lasciti superstiziosi e danno ordine che il danaro sia destinato ad opera veramente caritatevole.

Nella Scozia esiste la legge detta del *letto di morte*, per cui nessuno può disporre della proprietà a detrimento dell'erede, se sia malato nel tempo in cui fa testamento. È valida la disposizione fatta sessanta giorni prima della morte, ovvero quella sottoposta alla prova che accerta che il disponente andò poi liberamente nella chiesa od in piazza.

Il timore della *captazione ecclesiastica* legittima l'autorizzazione del Governo a permettere o negare fondazioni, od accettazioni di beni a corporazioni esistenti. L'abuso dei testamenti fatti per l'anima sorse per la ignoranza del laicato. I vescovi sostenevano che fosse di loro giurisdizione ogni cosa attinente alla salvezza dell'anima; perciò pretesero che fossero i testamenti obbietti di coscienza e che essi ne dovessero essere gli esecutori. Non arrossivano dal dire che, come spettava alla Chiesa il cadavere per la sepoltura, così spettassero alla Chiesa i beni, che servivano a purgare dai peccati l'anima.

Quando moriva un individuo, che non aveva fatto testamento, il vescovo si prendeva l'arbitrio di testare per il defunto *ad pias causas*.

Quando i poveri parenti reclamavano, erano minacciati di scomunica, talchè nacque la necessità dell'intervento dello Stato. Il cardinale De Luca riprovò l'abuso.

Mario Caraffa arcivescovo di Napoli nell'anno 1567, fece un concilio provinciale che dichiarò condannevole l'uso; ma riconobbe ai vescovi il potere di distribuire una quantità di danaro per messe in suffragio dell'anima. Pio V approvò. Il duca d'Alcala ed altri vicerè proibirono l'abuso pernicioso.

Ovunque lo Stato, il potere civile dovettero vietare lo sperpero del danaro in uffici preteschi. Ovunque la risorta potestà civile fu condotta ad istituire un' amministrazione per la economia ed il buon governo del patrimonio dei poveri.

Lo Stato deve impedire che il clero produca la carità per sfruttarla.

Se l'onor. Zini avesse per 25 anni esercitata l'avvocatura avrebbe diverse convinzioni, frutto dell'esperienza.

È bello il dire: lasciate libere le coscienze.

dei credenti provvedere al riscatto delle colpe con la carità. Se la disposizione dei beni è l'espressione libera della volontà, nessuno può violare il santuario della coscienza. Ma chi non sa che di continuo con la minaccia delle pene eterne e delle pene temporanee del purgatorio al letto dei moribondi si consumano captazioni di testamenti? Il patrimonio passò alla Chiesa, che ne fece benefici per curati, canonici e vescovi, lasciando l'umanità derelitta e languente. Per evitare queste infamie sorse un'altra nobile funzione dello Stato, quella di negar vita ad enti morali, i quali, non solamente non recavano in sé l'utilità sociale, ma erano stati consigliati dal peggiore dei vizi, la paura delle pene eterne, adducendo la distruzione dei vincoli di famiglia. Quest'alto ufficio è un'altra sovrana istituzione che garantisce la libertà umana, perchè la salva da una feroce coazione.

Dico aperto l'animo mio. In questa legge avrei voluto alcune sanzioni in favore dei diritti delle famiglie. Io potrei raccontare al Senato fatti dolorosi. Ne dirò due soltanto. Tralascio il ricordo della famosa causa *Mascaro*, del testamento estorto dai gesuiti, che Gioberti riporta nel volume quinto del *Gesuita moderno*; dimentico tutti i fatti che il Laurent riporta nel suo libro: *La main-morte et la charité*. Cote-sta si potrebbe dire storia nota e straniera. Un giorno forse scopriremo fatti mostruosi di raggiri e di frodi, che qui in Roma si consumano per dare nuove ricchezze ai conventi risorti sotto l'usbergo della comunione di proprietà.

Nel mio antico collegio elettorale, in Santa Maria Capua Vetere, vivevano quattro fratelli per cognome Spagnuoli; l'uno vendeva i giornali, l'altro faceva il lustrascarpe, un terzo la guardia municipale; un altro era una specie di accattono. Costoro avevano speranza in un zio canonico, assai dovizioso. Lo zio li aveva esortati al lavoro, assicurandoli che ad essi avrebbe lasciato il forte patrimonio. Un giorno cadde malato; in breve tempo un testamento scritto *in extremis* diè tutto alle opere pie, che talvolta di pie non hanno che il nome.

Io corsi al Ministero dell'interno; pregai che il Governo fosse stato misericordioso con questi poveri derelitti. E il Governo rispose che aveva il diritto di non dare piena autoriz-

zazione; ma che non bisognava far dispiacere alle coscienze timorate.

Oggi vorrei sapere se la eredità divisa per quattro avrebbe fatto più bene sorreggendo nuove famiglie diventate ricche, anzichè fondando una amministrazione che spesso non fa vedere i rigagnoli delle sue ricchezze.

A Napoli vi era un valoroso giovane che non volle tradire la bandiera della patria, non volle raggiungere il Borbone qui in Roma.

Uno zio prete, in odio alla nostra società, ebbe tanto sdegno che il suo danaro dovesse rimanere in Italia che prima lo offrì in testamento a Pio IX, il quale fu così onesto che lo respinse; poi lo offrì all'imperatore d'Austria, che pure rifiutò; da ultimo invenne un cardinale straniero in Roma, che volle un testamento e tolse ogni bene agli eredi per legge. Chi vedesse lo squallore in cui vive il tradito parente, non esalterebbe la virtù della fede. Bisogna pensare a quel che disse Platone: che l'uomo con l'andar degli anni va incontro ad una seconda fanciullezza che gli fa debole la forza della ragione. Molte pressioni si fanno, contro le quali lo Stato non ha mano, nè occhi per porre riparo.

Ieri l'altro l'onorevole Vitelleschi osò dire che certe leggi sono simiglianti all'atto di colui che prende l'altrui denaro sopra un tavolino; disse che alcune cose non le fanno gli Ottentoti. E tali iracundie a proposito di una legge, che vuole una migliore destinazione del patrimonio dei poveri! Li lasci stare in pace quei poveri popoli barbari, i quali vivono nella ignoranza e nella loro bassezza morale, ma non conoscono nè preti nè testamenti per l'anima.

Tutte le istituzioni hanno periodi di grandezza e di decadimento. Il Concilio di Trento invano cercò correggere i costumi del clero: in una delle sue sessioni conferì il diritto di possedere agli ordini mendicanti. I gesuiti per voce del padre *Lainez* prima ricusarono il medesimo diritto; poi lo addimandarono, e l'onor. Zini cultore della scienza storica sa che quell'ordine diventò mercante di ogni specie di ricchezza, talchè fu proscritto dalla coscienza di tutti i popoli e Governi, avendo fatto della fede una bottega.

Per tali fatti non conveniva dire che la legislazione dei principi illuminati, di Giuseppe II, di Carlo III e di Leopoldo, fu una le-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 APRILE 1890

gislazione cesarea. Quelle leggi restituirono gli antichi conculcati diritti della società civile, la sovranità del principato, che conscio dei nuovi tempi e della miseria delle genti sentiva il tuono e voleva impedire la tempesta.

Minacciosa, ma rinnovatrice passò la rivoluzione francese; alla rivoluzione francese seguì un'ostinata reazione, perchè « legge » di meccanica che ai grandi urti seguano grandi resistenze.

La Chiesa rinnovò i concordati, si fece spia dello Stato, si asservì ad ufficio di polizia; gridò ancora che le pratiche religiose facevano il buon suddito; reclamò ancora fòri privilegiati, smodata licenza di manomorta. Ella addusse la incredulità e spinse la ragione rinnovatrice. Errano coloro i quali fanno rimprovero ad un pensiero espresso dall'onorevole Crispi in un banchetto politico: egli disse che lo Stato dovrà sempre lottare per la ragione, e la ragione è il diritto, la forza nuova della società, è il sostegno dell'eguaglianza, della libertà, è tutto il progresso dell'era nuova che cammina, che incede.<sup>1</sup>

Guai a noi il giorno e l'ora, in cui l'Italia nuova volesse cercare altre ispirazioni, informare le sue leggi, non alla ragione temperata dalle lezioni della storia, ma alla teologia, alle inchieste di un partito che o non sa quello che vuole, o sa troppo che cosa vuole, cioè, distruggere la unità della patria per riportarci nell'antica servitù.

I moti dell'anno 1848 e 1849 trovarono un papa, che non sapeva quel che facesse, principi che non amavano i popoli, popoli che non avevano fiducia nei principi. Tutti tradirono la fortuna della patria. Fortuna per noi che il Piemonte aveva una dinastia ed un popolo che addussero la salvezza delle libertà costituzionali.

Sollecito sorse il conflitto fra l'ordine sacerdotale e la società civile, non appena la dichiarata eguaglianza de' cittadini nella legge rese impossibile la durata del concordato e le vergogne, che opprimevano il diritto degl'israeliti e de' valdesi. La Curia romana sdegnò qualsivoglia accordo, addimandò lo *statu quo*, mentre l'Austria voleva il ritorno all'assolutismo. Non vi fu riforma, non legge di libertà naturale restituita, contro la quale non sieno sorte le medesime accuse ascoltate ne' giorni scorsi.

Lo Stato offendeva il diritto divino, quello

della proprietà, il sentimento religioso e faceva rappresaglie. In questo medesimo Senato, non ancora diventato l'assemblea dell'Italia intera, da oratori convinti, ma nell'errore, si difese il diritto d'asilo, il foro ecclesiastico.

La rappresentanza nazionale, i virtuosi propugnatori del rinnovamento italico, gli uomini illustri che rappresentavano la coltura italiana bella per fede robusta e viva nei destini della patria, seppero discernere la religione cristiana dalle confesse clericali.

Il rinnovamento legislativo fu in grandissima parte la rievocazione del diritto romano, del diritto storico della società civile, su cui la teocrazia aveva steso un denso velo.

Il Piemonte, che diè asilo ai profughi delle altre regioni italiane e che raccolse in una sola famiglia tutti gl'ingegni italiani accorsi a portare scienza e valore a difesa della nazionalità italiana, rinvenne i titoli del diritto pubblico voluto dai popoli.

Nelle memorande discussioni delle leggi, che abolirono il foro ecclesiastico, della legge organica del 5 giugno 1850 che regolò gli acquisti de' corpi morali, dell'altra che soppresse molte corporazioni religiose, i Siccardi, i Cardona, lo Sclopis, il De Margherita, i senatori Fraschini e Gioia con molti altri valorosi, auspici i responsi dell'austera ed onesta magistratura subalpina, la quale ben sapeva che ufficio suo era di difendere il principato, la società dalle usurpazioni clericali, affermarono quelle regole, che innanzi ricordai.

Le opere pie erano state regolate dalle provvidissime leggi del 1836 sul buon governo degl'istituti. Le discussioni ed i testi legislativi riaffermarono le massime fondamentali del diritto pubblico universale, ossia, che lo Stato soltanto può dar vita alle corporazioni, che ne deve autorizzare gli acquisti al duplice fine di decidere intorno l'utilità sociale della fondazione e salvare il diritto delle famiglie dalle captazioni, dalle frodi; che lo Stato fa sorgere gli enti, e li può sopprimere; che dei beni degli istituti di beneficenza non è giusto l'ordinare l'incameramento, perchè la miseria non cessa mai e a nuovi bisogni le rendite possono provvedere. Sono queste le dottrine antisociali?

Nella discussione della legge del 1850 il senatore Sclopis rispose agli avversari, i quali negarono il diritto allo Stato di conformare la

carità alle istituzioni politiche ed economico, che meglio rispondessero alle necessità ed ai costumi dei tempi moderni dicendo: vi rammentate, o signori, quello che è accaduto nel 1836 quando si fecero quelle provvidentissime leggi sul buon governo degli istituti di beneficenza? Vi ricordate come allora si alzasse un susurro e si diceva che si volesse mettere la mano sulle borse, perchè più non venisse soccorso ai poveri? Che il Governo voleva farla da tiranno sulle intenzioni benefiche dei moribondi? Che si voleva entrare in quei siti che per volontà dei fondatori erano chiusi? Tutto questo si disse, si levò gran tempesta e fu gran trambusto per nulla, perchè dai fatti successivi si è dovuto scorgere che, anzi che scemare le largizioni aumentarono. Donde viene questo aumento? Precisamente dall'idea che si è formata nel pubblico che le opere pie andavano retto secondo la direzione che loro era stata impressa: divertivano ad altri usi e che talvolta i primi dei beneficiati non fossero quelli, che dovevano pensare alla distribuzione dei benefici».

Hanno legislazione identica a questa nostra la Francia agli articoli 910, 939 del Codice civile ed all'art. 18 della legge comunale 18 luglio 1837, e nelle leggi 10 agosto 1871, 21 luglio 1867, 21 maggio 1873; il Belgio all'art. 76 della legge comunale, nelle leggi 3 giugno 1859, 30 giugno 1865; la Prussia nella legge 23 febbraio 1873; l'Austria nella legge 5 marzo 1862. Anzi tornando al diritto nostro italiano non vo' tralasciare un ricordo, che merita moltissimo encomio. Il legislatore italiano fu tanto alieno dall'imitare la legislazione della rivoluzione francese, e volle e seppero essere così moderato e sapiente che, riconoscendo avere i frati acquisito il diritto di vivere sopra i redditi dei conventi, fondò la Cassa ecclesiastica e conferì le pensioni; per cui il frate, che dalla legge e dalla coazione secolare vedeva un tempo sanzionati i voti di obbedienza, di povertà e di castità e cadeva nella morte civile, riprese tutti i suoi diritti dell'uomo, del cittadino, ed obbligato a doveri di pura coscienza, può sempre riprendere la sua personalità, mentre si gode una pensione, che altri non hanno.

Il popolo tutto vede e comprende, nè al frate zoccolante concede la virtù del martirio; lo stesso adipe che il frate mostra, smentirebbe questa simulazione. Questa è la gloria della nostra legi-

slazione. La legge sul governo delle opere pie regolata sul diritto vigente nel Belgio, nella Francia ed in altri paesi, sanzionò tutele e norme, che in parte esistevano, e che in parte furono imposte dal dovere della corretta amministrazione, dal diritto di sindacato e di rendimento de' conti, regole elementari delle pubbliche amministrazioni.

Non mancarono pubblicisti che per combattere la legge ripeterono l'antico voto che si debba imitare l'America. Ma che forse in America vi sono istituzioni grandemente diverse dalle nostre? È facile sognare un'America fantastica, come la leggiamo descritta nei romanzi; ma le singole legislazioni americane hanno principi fondamentali analoghi ai nostri, perchè anche i cervelli americani dovettero distinguere l'uomo e i suoi diritti dalle corporazioni.

In America vi sono tre modi di concorso agli atti di pubblica utilità o di beneficenza. Il primo modo è la libertà di associazione e di sottoscrizione. Lo spirito generale del popolo è educato a questa forma di carità. Lo Stato spesso si associa ai privati dando sussidi. La nostra legge all'art. 2 riconosce la libertà de' comitati di soccorso e di altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci e con oblazioni di terzi. Il secondo modo è la concessione di carte d'incorporazione. Quando sorge un ente, i privati lo debbono aver dotato. Il terzo modo ha luogo quando lo Stato autorizza le fondazioni maggiori con una legge speciale.

Ne' due ultimi casi la carta d'incorporazione o la legge segna le norme di amministrazione, il fine della corporazione, i suoi poteri, le obbligazioni ed i beni che può possedere. In Pennsylvania è devoluta allo Stato ogni proprietà data ad una corporazione senza licenza della Repubblica. La facilità di concessione è ora ridotta; per esempio, nello Stato di New-Yorck occorre il consenso di due terzi de' legislatori per le leggi d'incorporazione.

Qui sarebbe inutile una discussione per sapere se sia da preferire alcuno de' due modi americani, quelli delle associazioni incorporate e dell'atto singolare legislativo?

In un paese federale, ove sono numerosi Parlamenti, l'opera legislativa s'intende assidua e particolare: Ma da noi non sarebbe possibile, che ogni creazione, ogni fondazione

fosse decisa per legge, si riforma una legge di amministrazione, non s'innova il diritto organico della esistenza e della capacità de' corpi morali, che è sanzionato principalmente nell'art. 2 del Codice civile.

Quindi pare a me che coloro, i quali portano il popolo italiano a passeggio per le regioni dell'America, confessino che in Europa non trovino ragione di conforto ai loro pianti.

D'altronde ben disse un pensatore, che vale poco invocare quello che si fa negli altri paesi, ma che bisognerebbe sapere se quelle istituzioni initate da noi darebbero migliori frutti.

È vero che in America la Chiesa cattolica si valse e si vale del diritto d'incorporazione e cerca di creare una manomorta; ma la Chiesa cattolica in America è la minore delle Chiese tra il numero grandissimo delle confessioni religiose.

L'America, però che fu il rifugio di tutti i derelitti e di tutti gli ardimentosi, va mutando gli ordinamenti di soverchia libertà e sanziona limiti e difese. Col protezionismo restaura la finanza, con le leggi contro l'emigrazione si difende dai diversi costumi della crescente immigrazione asiatica. Ogni popolo ha il dovere di provvedere alla propria incolumità, e come noi dobbiamo difenderci dalla immensa incorporazione del suolo e dal comunismo religioso, così gli Americani si difendono dai costumi de' Cinesi infesti alla loro civiltà, al loro genio, alle loro istituzioni, risultato della civiltà europea, fuori le leggi della storia europea.

Stimo dunque che, considerati sotto tutti gli aspetti, i principj fondamentali di questa legge si raccomandano bene, essendo il diritto comune della maggior parte dell'Europa.

Gli stessi avversari per voce dell'onor. Zini han dovuto riconoscere che la legislazione vigente conteneva tutti i punti capitali della riforma.

La incompatibilità degli ecclesiastici e dei ministri del culto è sanzionata nella legge sulla giuria, nella legge elettorale, nell'art. 29 della Legge comunale.

Ho dimostrato più innanzi che l'incompatibilità fu il pensiero cattolico de' buoni tempi della Chiesa. Essa si applica alla sola congrega di carità, ch'è corpo amministrativo, e giova alla dignità del ministero sacerdotale. Il sacerdote che non ha cura di anime è eleggibile. Chi

con l'amministrazione de' sacramenti regola le coscienze e può consigliar testamenti dev'essere disinteressato dal governo temporale de' beni della beneficenza.

Il diritto del concentramento già vige nella legislazione. L'onor. Zini lo disse troppo allargato, mentre dovette riconoscere che condotto con altri criteri potrebbe riuscire provvido e salutare. Invece l'Ufficio Centrale ha ristretto il principio, che l'Inghilterra largamente applicò e che i papi in Roma trovarono utilissimo. Io se dovessi discorrere sui particolari, addimanderei che non si accettassero molti emendamenti, che sono freni soverchi e veri ostacoli alla riforma.

Della volontà dei testatori troppo ho parlato; va protetta sempre quando non leda l'ordine pubblico, la legge, l'esistenza delle famiglie. Il Consiglio di Stato riconobbe la facoltà del Governo di accogliere i reclami delle famiglie per limitare l'autorizzazione, perchè questa potestà era nella legge. La Cassazione di Roma volle favorire le opere pie, e con decisioni disformi dalla giurisprudenza amministrativa sentenziò contro la legge: che per l'accettazione di danaro e di beni mobili ai corpi morali non sia necessaria l'autorizzazione sovrana, perchè la ragione della legge 5 giugno 1850 sta unicamente nell'impedire l'aumentazione della mano morta.

Gli scopi della legge invece furono e sono due: l'uno d'impedire l'accumulazione della manomorta, l'altro di tener ragione degli interessi delle famiglie dei testatori o donatori. La legge non distinse beni mobili da immobili. La giurisprudenza volle favorire la libertà dei testatori dicendo efficaci le disposizioni testamentarie fatte direttamente a favore di enti morali mancanti di esistenza legale al tempo della morte del testatore. Strane e nuove teorie si composero, persino questa: che la volontà del testatore sia equivalente all'embrione umano (*risa*), al nascituro. In tanta larghezza di decisioni, che spesso non furono la *mente del legislatore*, come non riconoscere la provvida tutela del Governo per impedire la frode, il cattivo uso, lo sperpero delle sostanze dei poveri?

La legge del 1862 fu ispirata dalla nota dottrina economica di *lasciar fare*, di *lasciar passare*; si esagerò il concetto delle autonomie locali, si sognavano amministratori fedeli, volenterosi in quell'aurora della vita pubblica na-

zionale. L'esperienza ha smentita la tesi; viete e persistenti tendenze utilitarie, l'accidia pubblica, le cupidigie, le male amministrazioni consigliarono disposizioni preventive per impedire lo sperpero dei redditi dell'opera pubblica, e l'allargamento delle trasformazioni, degli aggruppamenti, de' concentramenti, per ridare svolgimento alla beneficenza.

Nè la legge esagera l'azione dello Stato, perchè i comuni, le congregazioni di carità, il redivivo contenzioso amministrativo concorrono insieme all'opera gravosa della riforma.

Prego i colleghi di lasciare in pace i parroci ed i ministri aventi cure d'anime. Costoro non gridano, non reclamano una libertà che non fu conculcata. Il dovere di amministrare è *munus publicum*. Quei sacerdoti, che hanno la grave soma dei doveri spirituali, rifuggono dall'essere spinti tra gli odî e le partigianerie elettorali.

Non è forse vero che dentro il Vaticano impera un partito che vuole fare della scheda l'arma di combattimento contro l'Italia nuova? Aspettando l'ora del combattimento, è un bene che la nostra legislazione tenga il parroco lontano dalle tentazioni, dai comandi dell'ultramontanismo.

Quei poveri sacerdoti non sono sempre liberi, sono comandati dai vescovi intolleranti nel maggior numero. Bisogna parlare con essi; pochi han potuto dire che se ne ridono del Vaticano.

Onor. Faraldo, se la vostra prudenza di gentiluomo non avesse occultati i nomi, chi sa che cosa avrebbero sofferto quei poveri parroci che vi parlarono all'orecchio.

La legge contiene l'applicazione di un sistema di diritto pubblico, che allontana dalle congregazioni tutte le persone che sono supposte non idonee ad amministrare.

Forse che noi sanzioniamo la massima: *semel abbas semper abbas*? Quando un parroco getta la sottana, quando un prete non ha più la cura delle anime, essendo elettore, diventa pure eleggibile.

Da ultimo debbo ricordare che la prima origine della legge d'incompatibilità del clero avente cura d'anime agli uffici politici prese data dall'attacco alle istituzioni e dai brogli clericali consumati nell'anno 1855. Dopo un'inchiesta parlamentare si vide quante brighe

aveva fatto il clero, ed allora si pensò la prima volta agli abusi dei ministri del culto. Noi facciamo opera sapiente di lasciare don Abbondio nella sua canonica e padre Cristoforo nel Lazzaretto, perchè il tipo del cardinale Borromeo non è più del tempo. Mancò con quello dell'Innominato.

Signori senatori, io non abuserò più oltre della vostra attenzione e cortesia. Riassumo giuridicamente, questa legge è il diritto comune di tutti i popoli, è la ragione filosofica scritta nella storia del diritto; respingerla significherebbe indurre oggi in Italia l'opinione che il Senato possa rinnegare i principi della tradizione e del diritto moderno e darsi in balla al clericato.

Politicamente, io non intendo la possibilità che questa legge da tanto tempo preparata non trovi alla fine il favore delle urne.

Quanto all'opportunità, lodiamoci delle classi agricole ed operaie italiane che sobillate in ogni parte da falsi tribuni, dalla minoranza di una stampa inclemente, faziosa, rimangono ancora fedeli alle nostre leggi, alla nostra bandiera senza odio e senza sospetti. Questo avviene per due fatti; perchè da noi non vivono avanzi del feudalismo, non divisioni di classe, perchè noi diamo volentieri la mano al povero per dirgli: *sorgi, non sei polvere*, perchè il paese vede che lo Stato studia nuove leggi, le quali di certo non distruggeranno la povertà, ma che rivendicando dalla ignavia, dalla negligenza e dalla frode il patrimonio de' poveri, permetteranno di dare nuovo indirizzo preventivo e sapiente alla carità. Questo non risolverà tutto, chè il risolvere la questione sociale, come oggi si dice, è superbia e vana impresa. Ma procedendo sulla via delle riforme simili alla presente, noi potremo evitare la imitazione di quelle leggi di socialismo di Stato non conformi al nostro genio, ai nostri bisogni.

Non credo possibile che il Senato, il quale ha veduto poco fa ritornare da Berlino uno dei nostri illustri colleghi, andato a dettar consigli di aiuto per le classi lavoratrici, voglia contentare le petizioni o le offese ispirate dalla Curia romana e respingere questa legge. Conosco la temperanza, la serietà del Senato e son certo che il responso dell'urna non mi darà torto.

Ed iscriverò cotesto giorno come uno dei mi-

glieri della mia vita in cui ricordo quello di cui fui testimone il 17 febbraio 1861.

In Napoli il Governo napoletano era stato il più feroce restauratore della gerarchia ecclesiastica, degl'immani privilegi del clero. Non ricordò più Ferdinando Borbone che la sua dinastia potè farsi italiana quando Carlo III, conquistatore del bel reame per le ambizioni di Elisabetta Farnese, col Tanucci preso a governo della sua mente, rinnovò lo Stato ch'era antico feudo della Chiesa, ridestando le leggi, che la scuola giuridica napoletana aveva propugnate.

Tristi ricordi sono i condannati decreti pubblicati dalla reggia di Caserta del maggio 1857, i quali emanarono dall'animo infermo nel corpo corrotto di Ferdinando II.

Un profugo ritornato dall'esilio di Torino il 17 febbraio 1861 sottopose all'approvazione di Eugenio di Savoia numerosi decreti rinnovatori del diritto pubblico nazionale.

Il sesto decreto recò la secolarizzazione delle opere pie, cacciò da quelle amministrazioni il clero, ordinando che gli stati discussi, ossia, i conti fossero dati, e che il patrimonio del povero fosse onestamente amministrato.

Il paese vide in questi decreti l'inizio di un'era nuova.

L'istesso uomo nello stesso giorno propose allo stesso glorioso principe un altro decreto, che ordinava la riedificazione del duomo di Nola distrutto da un recente incendio. Nè intolleranza nè superstizione, fu questa la nostra divisa.

Signori senatori, diamo il nostro voto alla legge. (*Virissime approvazioni. Mollissimi senatori vanno a salutare l'oratore.*)

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom. col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:  
Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;  
Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888 89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888 n. 5002 (serie 3<sup>a</sup>) col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884 85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi.

La seduta è sciolta (ore 6.10).

## XXVII.

## TORNATA DEL 24 APRILE 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Comunicazioni* — *Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza* — *Discorsi dei senatori Lampertico, Castagnola, Moleschott e Majorana-Calatabiano.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Più tardi intervengono i ministri della guerra, di grazia e giustizia, della istruzione pubblica e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CORSI L., dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. È giunta alla presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, 17 aprile 1890. »

« In conformità al disposto dell'art. 263 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, pregiomi trasmettere all'E. V. un elenco dei comuni le cui amministrazioni sono state sciolte nel primo trimestre del corrente anno.

« Al detto elenco vanno unite le relazioni nelle quali sono indicati i motivi che hanno determinato lo scioglimento delle amministrazioni comunali.

« Per il ministro

« FORTIS ».

Do atto all'onor. signor ministro dell'interno della presentazione di questi decreti reali i quali saranno depositati in segreteria a disposizione dei signori senatori.

**Seguito della discussione sul progetto di legge:**  
« Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza »  
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Ha facoltà di parlare nella discussione generale il signor senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori! Molte volte avviene, che una proposta di legge si giudichi a seconda delle tendenze che si suppone favorisca, o a seconda delle tendenze che si suppone che contrasti.

Molte volte avviene, che una proposta di legge non si esamini in sè e per sè, si esamini piuttosto in quello che non è, che in quello che veramente è.

Non è meraviglia, che questo succeda particolarmente per una legge siccome questa, poichè qui non sono tanto diritti o idee che vengano in contrasto fra di loro, ma sono piuttosto timori e diffidenze che reciprocamente si combattono.

Si alterna di continuo nella legislazione, ma più particolarmente quanto all'argomento che è oggetto delle nostre discussioni e delle nostre deliberazioni, il desiderio di riparare agli errori del passato e la preoccupazione dei pericoli dell'avvenire.

Le previsioni certe, e tanto meno le previsioni lontane, sono impossibili, specialmente in un tempo, come il nostro, in cui gli avvenimenti hanno sì una logica, ma una logica la quale di per di non si fa conoscere.

Però io con fermo animo affronto la discussione di questa legge, perchè legge preparata da lunghi e da gravi studi. Abbiamo dinanzi a noi le relazioni dell'Ufficio centrale così chiara, così esatta, così ricca di dottrina di cui il relatore non fa sfoggio, perchè? perchè la possiede.

Grande è l'equanimità, con cui il nostro Ufficio centrale ha proceduto all'esame del disegno di legge. Mi basterebbe anche solo di citare quelle parole della relazione dell'Ufficio centrale, le quali io quasi invoco auspici del mio dire:

« L'eco di questa voce di popolo giunse fino agli uffici del Senato, che anch'esso parte dal popolo e che del popolo sente e cerca d'interpretare le aspirazioni ed i bisogni ».

Non poteva essere pensato meglio, non poteva meglio essere scritto.

Ora, qual è veramente il campo, dentro cui deve contenersi la discussione nostra, il nostro esame, la nostra deliberazione?

Senza ombra di critica degli onorevoli senatori i quali mi hanno preceduto, perchè anzi, se essi non mi avessero preceduto, mi avrebbe sedotto quella maggior larghezza di esame che essi han creduto di fare; oggi come oggi è tempo di raccogliere le vele.

Ora non discutiamo sul disegno di legge quale è stato presentato alla Camera dei deputati; non discutiamo più sul disegno di legge che è stato votato dalla Camera dei deputati e presentato al Senato; si discute sul disegno di legge come ci vien proposto dall'Ufficio centrale, e come con qualche riserva bensì, dall'onorevole ministro dell'interno (è giustizia di riconoscerlo) è stato accettato a base dell'odierna discussione.

Ebbene, l'esame che io intendo di fare di questo disegno di legge, è nell'animo mio,

scevro da qualunque preoccupazione politica e da qualsiasi altra preoccupazione.

È scevro da ogni preoccupazione politica, poichè, se si trattasse di una legge che veramente conferisse arbitrio sconfinato al Governo, dovremmo ricordarci, che quell'arbitrio, che noi oggi concediamo a noi stessi, nella vicenda degli uomini che si succedono al Governo, potrebbe, quando che sia, essere esercitato contro di noi.

Parlo scevro da qualsiasi altra preoccupazione, perchè la discussione del Senato, e particolarmente un discorso pronunciato nella tornata di ieri, ha dimostrato evidentemente, che nel Senato italiano vivono le grandi tradizioni parlamentari, vivono le tradizioni di quel Channing, uno degli uomini che hanno maggiormente onorato l'umanità; che, protestante, ha inveito contro coloro che avevano fatto violenza ad un convento cattolico; che, deista, ha salvato un ateo dalla dilaniatione, che ne volevano fare gl'intolleranti.

Quale è l'oggetto della presente legge?

L'oggetto sarebbe indicato dal titolo delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Mi scusi il Senato qualcheissima dottrina. A me parrebbe doversi distinguere quello che è veramente istituto pubblico da quello che è istituto di pubblica utilità, *établissement public* ed *établissement d'utilité publique*, come dicono i Francesi. Ed invero il presente disegno di legge abbraccia tanto i primi quanto i secondi di questi istituti; abbraccia istituti, i quali sono veramente pubblici, perchè si connettono con tutto l'ordinamento dello Stato; abbraccia istituti, che pubblici di per sè non sono ma sui quali si esercita l'azione dello Stato.

So benissimo, che pensatori insigni, come anche il conte di Cavour, hanno abbracciato gli uni e gli altri sotto l'unico titolo di carità legale. Non intendo per carità legale, soltanto quella che impone la beneficenza come obbligo e vi dà alimento colla tassa pubblica, ma in generale quella carità, la quale si pratica da istituti, che, per esser sottratti all'arbitrio interamente individuale, per avere certe regole fisse e costanti, hanno nei loro effetti alcuni di quei vantaggi e alcuni di quegli inconvenienti, a cui darebbe, a stretto rigore, cagione la vera carità legale, quella cioè, che

vive soltanto per opera dello Stato e del denaro pubblico, del denaro dello Stato.

Ma, poichè la legge concerne questo duplice oggetto sotto il comune titolo di istituzioni pubbliche di beneficenza, mi si conceda dapprima esporre brevemente i principi. Dai principi discenderò poi all'esame, in che questo disegno di legge si scosti dai principi medesimi, in che li offenda.

Ebbene: che la beneficenza pubblica non basti essa sola al sollievo della miseria, non contesta se non chi concede al povero un diritto assoluto, e allo Stato un obbligo assoluto del soccorso.

Fuori di costoro, che fortunatamente sono pochi e forse in quest'aula nessuno, non so chi ci sia, che osi dire alla carità privata: « devi farti indietro, non abbiamo bisogno di te ».

Ora una volta, che si fa appello alla carità privata, la storia dimostra, che essa è essenzialmente religiosa, essenzialmente cristiana.

E la conoscenza del cuore umano è un buon commento alla storia.

Io in verità non vo a cercare in qualche classico latino, come altra volta si è fatto, qualche cruda espressione, che farebbe supporre, che il cuore degli antichi romani fosse chiuso al sentimento della compassione.

Invece io amo di riconoscere nei poeti e nei filosofi del paganesimo qualche lampo di ragione e di alto sentimento morale; per cui anche solo dalla nozione della natura comune ne deducevano l'obbligo di venire in soccorso alle miserie umane.

È però altrettanto vero, che questo sentimento non è divenuto durevole nè popolare, se non quando il Cristianesimo lo ha umanato. Allora solo si fu, che a quella coscienza di una natura comune si aggiunse il concetto di ben altra eguaglianza, l'eguaglianza di tutti davanti alla divinità, come, nel tempo, così nell'eternità.

E si è questo sentimento, il quale poi si è tradotto in quella commiserazione fraterna, infinita, che nel corso dei tempi ha rinnovato e rinnova pur sempre i miracoli della carità.

Solo la profonda miseria, l'alta dignità, che le nuove credenze ispirarono, hanno potuto fare quello, che in nessun tempo mai hanno fatto la giustizia, l'umanità, la dolcezza dei costumi, la filantropia.

Tutti questi sentimenti mai possono compe-

tere con un sentimento, che si dà tutto, anche nella certezza che non raggiunga il nobile fine che si propone.

Questo sentimento sotto forme varie si mantiene perenne, e basta averlo ricordato perchè divenga superfluo il dire che ha bisogno di libertà.

Ma se la beneficenza di per sè costituisce un diritto naturale, questo diritto ha ancora maggior sanzione, allorquando è animato da un principio religioso. Poichè allora si vuole avere fiducia negli esecutori delle opere nostre; si vuole essere certi, che sono animati dagli stessi sentimenti; si vuole essere certi, che sono uomini consacrati alla stessa causa, a cui siamo consacrati noi.

Quindi nessuna meraviglia che la carità abbia le sue suscettività, le sue necessità; nessuna meraviglia delle apprensioni, le quali ha destato nel paese questo disegno di legge.

La carità privata ha bisogno di scegliere essa i suoi mezzi di azione; se noi vogliamo sostituirvi i mezzi di azione nostri, è lo stesso che interdirla.

Bisogna lasciarle la sua via perchè abbia la certezza di raggiungere la sua meta.

E questi principi hanno una riprova, non soltanto nella storia dei secoli, ma nella storia contemporanea.

Molti di voi avranno letto il bellissimo libro di Maxime du Camp: *De la charité privée à Paris*, che, dopo avere in altra opera esaminata l'assistenza pubblica, esamina le forme varie, sotto cui la carità privata si è amministrata in questi ultimi anni.

È lealtà, egli dice, di riconoscere, che le tante fondazioni di carità, dove tanti infortuni si sono soccorsi e continuano ad essere soccorsi, sono dovute alla credenza religiosa, e ne conclude melanconicamente: « Nel laberinto della vita il miglior filo conduttore è ancora la fede. « Je parle d'une façon désintéressée, car je n'ai pu la saisir; j'ai eu beau étudier et admirer ses œuvres, je lui reste réfractaire, malgré moi; mais si se savais où est le chemin de Damas j'irais m'y promener ».

Questi sentimenti, a cui io mi glorio di partecipare con l'umile volgo, ebbero ventura di essere espressi nel Senato del Regno con alta competenza, e con una schiettezza degna d'invidia, dal senatore Zini, e si sono rispecchiati

poi nel nobile e terso linguaggio del senatore Vitelleschi.

Questi sentimenti, a cui io partecipo col volgo, che nelle miserie della vita soffre, combatte, prega, furono espressi nel Senato del Regno in tale forma da meritarsi il rispetto anche da coloro che non vi partecipano, che son soliti di seguire nel loro pensiero un indirizzo diverso.

Ho senza reticenze esposto i principî, che a me servono di criteri.

Vengo all'esame della legge con quella imparzialità, che sono solito di portare nelle ricerche scientifiche.

Mi chiedo, in che questi principî sieno offesi dal disegno di legge, così come ci viene presentato dall'Ufficio centrale e accettato nelle sue grandi linee dall'onorevole ministro dell'interno.

La mente subito ricorre alla istituzione delle congregazioni di carità, alla temuta concentrazione.

Ebbene: le congregazioni di carità hanno dunque secondo questo disegno di legge le attribuzioni dell'articolo 832 del codice civile per gli istituti locali di carità, ossia per gli istituti non specificati, oppure sprovvisti di una propria amministrazione. Hanno poi le altre attribuzioni, le quali sono deferite alle congregazioni di carità dal presente disegno di legge.

Per l'art. 53 della legge le attribuzioni delle congregazioni di carità sono estese a tutte le istituzioni elemosiniere, come pure alle altre istituzioni al disotto di una certa rendita, oppure nei comuni che non raggiungono una certa popolazione. In questo consiste la vera e propria concentrazione, la concentrazione obbligatoria.

Nelle distinzioni sagaci introdotte dall'Ufficio centrale avvi poi la concentrazione facoltativa; una concentrazione subordinata; ed infine vi hanno eccezioni a tutte queste varie forme di concentrazione.

La concentrazione facoltativa.

Qui parrebbe che le proposte del nostro Ufficio abbiano deviato da un metodo, che si suol tenere nella redazione delle leggi, in quanto esprime il perchè di questo concentramento facoltativo. Il relatore però ci mette in avvertenza, che, se apparentemente si è deviato dal metodo consueto, nel fatto non tanto si intese

di esprimere la *ratio legis*, quanto piuttosto la *ratio juris*, cioè, le condizioni di diritto le quali possono giustificare questo concentramento facoltativo, e che consistono nel rendere più semplice l'amministrazione, facilitare il controllo, procurare che l'amministrazione riesca più efficace.

Segue il concentramento subordinato, ossia, il concentramento delle istituzioni di beneficenza per gruppi dipendenti da una o più amministrazioni secondo la affinità dello scopo rispettivo. Vengono finalmente le molte eccezioni introdotte coll'art. 58, e che credo superfluo di leggere. Soltanto io fo qui, quasi di passaggio, due osservazioni.

La prima si è questa: che forse il concentramento, che si propone, come subordinato, ossia per affinità di scopo, per omogeneità d'indole, sarebbe stato preferibile, che si fosse adottato in via principale, anzichè un concentramento ragguagliato al solo ammontare dei redditi, od al numero degli abitanti.

L'altra osservazione si è, che, quando molti, allarmati d'ogni concentramento, credono, che fossero non solo eccessive le proposte del Governo, ma da parte dell'Ufficio nostro non abbiano avuto che timide limitazioni, non tengono sufficientemente conto delle difficoltà, che il nostro Ufficio dovette superare, ed, a mio credere, ha superato in modo da vincere ogni migliore previsione.

Certo: se si fosse trovato davanti di noi il terreno libero affatto, se si fosse proprio da noi dovuto preparare il disegno di legge, lo avremmo fatto a seconda di quei concetti, che noi vagheggiamo, e sarebbe per avventura non poco diverso da quello, su cui siamo ora chiamati a deliberare.

Ma non possiamo dimenticare: che un disegno di legge venne di già proposto dal Governo del Re alla Camera dei deputati, e che desso non è più quello che è pervenuto al Senato, dopo essere stato modificato dalla Camera dei deputati e che il disegno di legge, su cui siamo chiamati a deliberare, non è nemmeno quello, che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ma si quale venne emendato dall'Ufficio nostro, e che dal Governo è accettato come base delle nostre discussioni.

Chi si fosse trovato presente alle discussioni prime, che ebbero luogo negli Uffici, non ha

forse potuto dubitare per un istante, che il Senato si fosse trovato posto a cimento di adottare senz'altro la legge, così come ci venne dalla Camera dei deputati?

Noi siamo invece chiamati a deliberare sopra un disegno di legge, che venne di già notevolmente emendato dall'Ufficio nostro, e su cui non credo, che l'Ufficio nostro abbia detto l'ultima parola.

La domanda quindi, che ci dobbiamo proporre è questa:

Se cioè a noi mette conto di respingere questo disegno di legge, esponendoci poi al pericolo di doverne approvare di ben più temibili:

O se dobbiamo accogliere il disegno di legge, emendato, siccome venne dal nostro Ufficio, e come uscirà dalle discussioni nostre.

Altre volte accadde a noi, accadde alla Camera dei Deputati, che, per non avere accettato a tempo una riforma, la abbiamo poi dovuta accettare in ben altri termini da quelli, in cui si era presentata da principio.

Ora a me preme di stabilire anzi tutto la portata vera della legge.

Qui non si tratta badate bene, di quello che vi è di più importante, di più vitale, nell'ordinamento della pubblica beneficenza, la forma cioè del soccorso: niente di tutto questo; qui si tratta semplicemente dell'assetto amministrativo.

In Francia non fu così. Le due gravi controversie, cioè la controversia dell'ordinamento amministrativo e la controversia della forma migliore del soccorso, si sono perpetuamente complicate, intralciate, accrescendosi così quanto mai le difficoltà delle risoluzioni.

Voi sapete, che la relazione Barrère proclamando, che d'uopo era di *saigner* i ricchi, di *démolir* gli abbienti, proclamava inoltre, che d'uopo era di sopprimere le tombe dell'umanità, e che si intendeva con ciò? gli ospedali, gli ospizi.

Non si perdonava ad un re infelice, Luigi XVI, di aver fatto suo pro perfino dell'incendio dell'Hotel Dieu, e di aver tratto profitto dei suggerimenti dell'Accademia delle Scienze per erigere uno di tali istituti, degno di servire di esempio.

Non si perdonava a un gran Re, Luigi XIV, colla creazione degli Hôpitaux généraux di

avere riuniti in un regio palazzo i soccorsi di molte umane miserie.

Ebbene: qui non si tratta di niente di tutto questo; non si tratta nemmeno della riunione pure avvenuta sino dai tempi di Giuseppe II, della Repubblica Veneta... di più istituti in un istituto unico, come, a cagione di esempio, della creazione di grandi ospedali, che in condizioni migliori di salubrità si sono sostituiti agli ospedali sparsi perfino nel cuore delle città.

Ma in Francia ogni volta, che si discute sull'ordinamento delle Commissions administratives de bienfaisance, e se quelle per gli ospizi e gli ospedali si dovessero o no compenetrare coi Bureaux de bienfaisance, si è anche discusso, se dovesse prevalere il soccorso dato negli ospizi e ospedali, o quello a domicilio, ovvero come si dovessero contemperare.

Eppure: è questa la parte più intima, più virtuale della beneficenza. E nella legge, su cui dobbiamo deliberare, non vi è una disposizione sola, che comunque la vulneri.

Portiamo dunque l'esame a quello, che costituisce veramente l'oggetto della legge, e cioè il semplice ordinamento amministrativo.

Lunge da me il non tener conto delle preoccupazioni di onorandi colleghi. Essi alla mia volta mi indulgano, se io non posso dimenticare umili fatti bensì, i quali però formano una delle mie maggiori consolazioni, allorchè ripenso alla parte presa da me nella pubblica cosa.

Nella Venezia viveva onorata la memoria delle Congregazioni di carità del così detto tempo italico, ossia delle congregazioni istituite nel 23 dicembre 1807, le quali si distinguevano poi in tre Commissioni, quella degli ospizi, quella degli orfanotrofi e quella delle elemosine e dei monti di pietà. Questo ordinamento era stato tolto con la restaurazione austriaca, ossia con la sovrana risoluzione del 19 luglio 1819.

Forse per questo, forse perchè quelle congregazioni rappresentavano qualche ricordo di un Regno italico, e l'ordinamento posteriore, che sostituiva alle congregazioni di carità amministrazioni speciali, si collega con i tristi giorni della ristaurazione del dominio straniero, fatto sta, che nelle provincie nostre era vivo il desiderio, che si ritornasse alle Congregazioni di carità. Ed anzi nel 1858, insomma

poco prima che suonasse l'ora della riscossa nazionale, tra i voti espressi da uomini egregi ed indipendenti per la restaurazione economica delle provincie venete, si era quello, che queste sparse amministrazioni facessero posto alle congregazioni di carità, quali i nostri paesi ebbero durante il primo Regno italico; e così fu.

Nel 1862 per una sovrana risoluzione, che aveva valore di legge, vennero ristabilite le congregazioni di carità; non importa dirne i particolari, ma su per giù simili a quelle, che sono istituite con questo disegno di legge, anzi forse con meno temperamenti di quelli che si hanno dalle proposte dell'Ufficio centrale.

Ebbene, le congregazioni di carità istituite nella Venezia non erano già, come quelle della legge del 1862, destinate ad amministrare solo i lasciti che non hanno propria amministrazione, ma bensì a riunire in sé l'amministrazione di parecchi istituti pubblici di beneficenza.

Ora, io ne sono buon testimonio per una e certamente non delle ultime Congregazioni di carità del Regno, nulla è successo di tutto quello che oggi costituisce un oggetto di apprensione in molti di noi.

I patrimoni sono rimasti perfettamente distinti, perfettamente distinta l'assegnazione delle rendite.

Oltre lo statuto della congregazione di carità si ebbero i particolari statuti e regolamenti per i singoli istituti amministrati dalla congregazione di carità.

Ed in essi non solo ci siamo fatto coscienza di rispettare la volontà dei testatori nella parte anche strettamente religiosa. Ma, ad onore del vero, lasciate che io vi dica, che il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Depretis, e il Consiglio di Stato, non solo non vi si opposero, ma contribuirono, perchè la volontà dei testatori, e, come ho detto, anche nella parte religiosa, fosse, se mai, più chiaramente espressa.

Ora da questi miei ricordi personali non posso naturalmente dividermi, perchè nulla hanno di un passato che io debba rinnegare; di un passato, che io non possa pubblicamente e con soddisfazione confessare davanti al Senato.

Tutto ciò ebbe anzi una riprova nel voto pubblico.

Quando nel 1867, compiuta la riunione della Venezia al Regno d'Italia, si trattò di estendere

a quelle provincie la legge del 1862, il presidente del Consiglio dei ministri di allora, che era l'onorevole Urbano Rattazzi, fece invito ad un compianto nostro collega, il conte Bembo, con cui allora io mi trovavo collega alla Camera dei deputati, perchè con me redigesse l'articolo che poi passò nella legge, col quale si dava facoltà alle provincie venete di mantenere la riunione degli istituti pii ove si era attuata di già.

Se cito l'opera mia, credo, che nessuno mi rimproveri essere nelle abitudini mie un vanto qualsiasi. Cito l'opera mia, l'opera nostra, perchè, divenuta legge, venne ratificata dai Consigli comunali, cosicchè gli istituti pii, che si trovavano già riuniti in unica amministrazione, continuarono a rimanere riuniti, anche dopo che nel Veneto ebbe impero la legge del 1862.

Nè più si è fatto ritorno alle amministrazioni speciali; intendiamoci, in via assoluta, perchè alcune amministrazioni speciali aveano ed hanno continuato a sussistere da sé, come ne continuano a sussistere ed assai più per questo stesso disegno di legge.

Sento tutta la forza delle difficoltà che si accampano. La carità è aristocratica, si sa; non fa carità se non chi ha denari. Le congregazioni di carità emanano dai Consigli comunali; i Consigli comunali, secondo la nuova legge, sono tutt'altro che aristocratici. Quindi le preoccupazioni, le apprensioni, i timori.

Raccolgo subito tali osservazioni per oppormi a qualche idea, che ebbe anche un'eco nella discussione di questi giorni; e cioè al desiderio, che più e più queste amministrazioni degli istituti pubblici di beneficenza si immedesimino nel comune.

È un ricordo un po' vecchio, se volete; ma quando si può ricorrere ad un linguaggio lucido, evidente, come quello del Thiers, vi si ricorre sempre volentieri.

Ora fin dal 1833 Adolfo Thiers faceva queste osservazioni, le quali servono di risposta al desiderio, che alcuno avrebbe manifestato, che le congregazioni di carità, anzichè emanare semplicemente dal Consiglio comunale, si immedesimassero nel comune.

Adolfo Thiers si esprimeva con queste parole: « Gli istituti di beneficenza hanno per oggetto, come la loro denominazione stessa fa

LEGISLATURA XVI. — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1890.

manifesto, la beneficenza; non esistono in favore di un interesse passeggero, ma durevole; esistono per i poveri. Si è la volontà dei pii testatori che li ha arricchiti. Giammai per uno scopo, come questo, che è sacro e durevole, non devono essere strumento di passioni o bisogni temporanei.

« Un comune, spinto a dipendi da un *maire* che voglia soddisfare a necessità urgenti, o segnalare il suo passaggio nella pubblica amministrazione, mediante grandi creazioni, quando avesse in mano sua gli istituti di pubblica beneficenza accomoderebbe il loro bilancio al bilancio del comune ».

Voi non potete dunque, o signori, abbandonare il patrimonio dei poveri alla vicenda delle elezioni.

Ora non dimentichiamo che anche in questa parte l'Ufficio centrale ha già introdotto un temperamento che tende ad evitare simili inconvenienti. Nel corso di questa discussione poi altri ne verranno proposti per far posto nelle congregazioni di carità a chi vi rappresenti l'elemento, per così dire, tradizionale, immanente, connaturato coll'opera pia, e così preminersi, che non sia compromesso dalla prevalenza momentanea d'una o d'altra consorteria.

Rimane un'altra difficoltà e certo di non poca importanza.

Si teme, che istituti, i quali sieno accarezzati con amore da cittadini animati da spirito di carità; istituti, che sieno tenuti in vita mediante oblazioni volontarie, una volta, che vengano concentrati nella congregazione di carità, difficilmente continuino ad avere le sollecitudini, quasi direi, materne, che un'opera pia richiede particolarmente nel suo nascere; rimangano con quel tanto di mezzi, e niente di più, che avevano di già; nella congregazione di carità trovino quel presidio, che essa esercita in comune per tutti gli istituti, che le sono affidati, ma non più la predilezione, che li ha messi in vita e cresciuti. Essi insomma vengono abbandonati alla congregazione di carità, e la congregazione di carità alla sua volta è abbandonata a se stessa.

Chi se ne prende più pensiero; chi continua a beneficiarli colle sue oblazioni, quando si crede, che già vi pensi e vi provveda, od almeno, che vi debba pensare; vi debba provvedere la congregazione di carità?

Che il pericolo sia vero e reale, è accaduto a me il riscontrare nel fatto. Qualche opera pia, la quale era sorta per merito di qualche persona caritatevole, di qualche cittadino amante della pubblica cosa, riunita che fu alla congregazione di carità, dovette acconciarsi a quel tanto che si era messo insieme dianzi, e nessun altro vi pensò più.

Ora perchè è impossibile, che un ordinamento qualsiasi della pubblica beneficenza sia scevro di inconvenienti, a questi io credo, che in parte possano ovviare le eccezioni, le quali sono introdotte dall'Ufficio centrale; in parte poi il regolamento della stessa congregazione di carità, che sappia, come pure altrove si è fatto, conciliare le deliberazioni e la responsabilità collegate con l'amore individuale, che è tanto necessario per vivificare le opere di carità.

Diminuirà il numero degli uffici? Ne dubito, od almeno dubito, che non diminuisca di molto.

Piuttosto migliorerà la distribuzione degli uffici, poichè, mentre nelle piccole amministrazioni si trovano necessariamente in una sola mano riuniti uffici vari, molteplici, in una amministrazione più vasta possono invece dividersi quegli uffici, che di loro natura sono destinati a scambievole sindacato, riscontro, e che suppongono speciali attitudini. In quelle si troverà l'amministratore ridotto in pari tempo a fungere come segretario, ragioniere, tesoriere...; in queste invece vi sarà un amministratore, un segretario, un ragioniere, un tesoriere...

Certo che di sua natura la riunione in una sola amministrazione porta diminuzione di spese.

Si afferma da qualche petizione essere talvolta avvenuto il contrario; si afferma, che riuniti vari istituti pii, si è speso nell'amministrazione più che pel passato.

Ciò può essere; anzi, quando si afferma, deve essere; ma ciascuno concederà, che dipende dal modo dell'attuazione, che non è in nostro potere.

Per natura sua la riunione degli istituti in amministrazione unica evidentemente deve portare un risparmio in confronto delle amministrazioni sparse.

Non è dunque pel fatto della riunione, che io dubito che questa diminuzione di spese effettivamente ci sia.

Ma questo disegno di legge è diretto soprattutto a dare maggiore efficacia alla tutela delle opere pie che non ne avesse per la legge del 1862.

E questa tutela importa: 1. aumento di spesa per le molte prescrizioni, cui dalla legge si trovano assoggettati in vista della tutela; 2. aumento di spesa poi per gli uffici, che devono esercitare la tutela medesima.

Nè mi dissimulo, che questa legge ci esponga a grandi delusioni in quello che costituisce il suo principale intento: la tutela medesima.

Può la Giunta provinciale amministrativa, che tampoco non basta alle mansioni che ha già, bastare pur anco alle nuove incombenze che vogliamo addossarle?

Schiettamente, c'è da temere, che per volerne troppa, non avremo neanche quel tanto di tutela, che la legge aveva affidato alle Deputazioni provinciali: alle Deputazioni provinciali, che pure aveano un ufficio costituito, il quale alla Giunta provinciale amministrativa manca del tutto.

Si è questa la parte, e cioè la parte essenzialmente amministrativa, che pure non presentava difficoltà quanto ai principi, dove il nostro Ufficio centrale ha meno esercitato l'opera sua emendatrice.

Nè gliene fo colpa, perchè esso avea necessariamente l'occhio fisso alla parte più virtuale della legge.

E, perchè in questa parte io trovi difettiva la legge, non io darò voto contrario alla legge, quando la legge debba uscire dalle nostre deliberazioni veramente emendata in quello che vi è di essenziale.

Apprezzo intanto l'osservazione dell'onorevole senatore Faraldo, che si sia lodevolmente fatto parte nella tutela all'elemento governativo.

L'esperienza dimostrerà, quali provvisioni si rendano più necessarie, perchè quella tutela, che intendiamo di stabilire sia genuina, pratica, effettiva.

Certo è pertanto, che quanto più l'azione dello Stato si afferma sulla pubblica beneficenza, tanto più occorre il rispetto alla volontà dei testatori, e ciò tanto se l'azione dello Stato si manifesti nella sua forma più cruda, cioè coll'ingiungere l'obbligo della carità e coll'alimentare la carità mediante la tassa, quanto se l'a-

zione dello stato si eserciti nella sua forma più blanda, ossia sotto la forma della tutela.

Ai danni, che sono insiti all'azione dello Stato, inseparabili da quei vantaggi che pure l'azione dello Stato porta con sé, non c'è altro correttivo, non c'è altro compenso, non c'è altro rimedio, che il rispetto massimo alla libertà della carità.

Si è questa osservanza della volontà dei testatori, questo rispetto delle tavole di fondazione, che nell'Inghilterra ha contrapesato e vinto quei mali, che sarebbero stati inevitabili come conseguenza della legge sulla tassa dei poveri.

Il grande ospedale di Westminster nel 1719 venne istituito per opera della carità privata.

E nell'Inghilterra vi ha una legge, la quale, non solamente quanto alle fondazioni pie dà un largo campo agli eredi o a tutti coloro che possono comunque avervi interesse di discuterne tutte le parti vitali insieme con i Commissari della Regina, ma perfino apre l'adito a un ricorso al Parlamento, allorchè la volontà dei fondatori in qualunque modo si creda violata.

Alla sfiducia, all'esaurimento, all'*absentismo*, permettetemi la parola, della carità privata, conseguenza della tassa dei poveri, l'Inghilterra riparò col più multiforme e libero esercizio della carità privata.

Apro gli atti del Congresso di Brema della beneficenza pubblica. Leggo la relazione Reitzenstein.

E che cosa mi dice? Che dovunque s'impaccia la pubblica autorità, la carità privata si ritira.

Leggo le relazioni sugli effetti delle leggi sulle fabbriche, e che cosa vedo succedere alle prescrizioni, ch'esse ingiungono ai padroni di fabbrica di soccorrere gli operai? Che diminuiscono con questo solo fatto i soccorsi privati.

Seguo la storia dei *Bureaux de bienfaisance* ovunque si istituisce uno di questi, veggio che nei bilanci dei comuni si apre subito una nuova partita di spese.

Si è col trattare di superstizione il rispetto dovuto alle pie fondazioni, che si giunse a disseccare la fonte più feconda della carità pubblica.

Si è col rimproverare d'imprudenza la generosità, col biasimare le fondazioni speciali, che si è sparso il primo germe della legislazione,

La quale dichiarava lo Stato il cassiere di tutte le miserie, e, dando allo Stato il monopolio della beneficenza, proscriveva la carità sotto le sue forme, condannava a un tempo il benefattore ed il beneficio.

Si ha un bell'aprire *le livre de la bienfaisance publique*, ma l'unica conseguenza si è lo sperpero dei denari delle pubbliche amministrazioni, e la *fête du malheur*, in cui non più di venti poveri vecchi son messi in mostra a distribuire premii d'in sulle praterie delle *Tueileries* ai bambini.

L'Ufficio centrale nostro ha introdotto saggie guarentigie, perchè la volontà dei testatori sia rispettata. La infallibilità matematica di tali precauzioni è impossibile di conseguirla; accontentiamoci di quella certezza, che da parte nostra possiamo imprimervi.

Certo: la legge abbisogna di essere riabilitata.

Tanto è penetrata negli animi, è tanto diffusa la persuasione, che la legge sia lesiva della volontà dei testatori, che non sarà mai troppa la sollecitudine del Senato per togliervi quel carattere odioso.

L'Ufficio centrale ha fatto assai: ma le prevenzioni, che hanno accompagnato via via la legge nella trafila legislativa, o via via si sono venute ingrossando, non permetteranno, crediate pure, di fare nè anco attenzione all'opera dell'Ufficio centrale, all'opera nostra, per quanto buona, per quanto utile, per quanto efficace.

Si è discusso, se sia preferibile impedire le improvvise mutazioni mediante il ricorso cui l'Ufficio centrale dà l'adito, ovvero premunirsi da esse mediante un parere del Consiglio di Stato, che non abbia solo un valore opinativo, ma si virtù obbligatoria.

Per mia parte son pronto ad accogliere tutte quelle maggiori cautele che mi si offrano.

Certo però si dee tener conto all'Ufficio centrale dell'opera sua.

Si fa presto a dire che avrebbe dovuto darci più e meglio.

Quando si pensa alle difficoltà che dovette superare, diciamo pure, che non solo le ha vinte, ma le ha anche vinte oltre l'aspettazione.

L'Ufficio centrale si è attenuto in fine quanto ai principi al diritto comune.

Chi nell'Ufficio centrale tiene in così alto

onore il diritto classico non mi rimproveri di entrare in un campo, che è suo, se rammento il detto di Ulpiano: *Quod ad certam speciem civitati relinquitur, in alios usus convertere non licet.*

Ho accuratamente preso in esame a uno a uno tutti i testi del diritto romano, e dove possono apparire in contraddizione con questo dettato, mi sono persuaso, che non vi si tratta di commutazioni vere e proprie, ma sì di impossibilità giuridiche ed economiche.

È tanto il rispetto, che il diritto classico osserva verso la volontà del testatore, che se, poniamo, un'opera pubblica non può essere eseguita col solo lascito che le proviene da un testatore, il nome però di lui deve essere pur sempre inscritto sull'opera, a cui ha contribuito, per quel tanto, che vi ha contribuito.

E così, quando lego una somma ad una città, perchè con annui spettacoli sia celebrato il mio nome, ove quegli spettacoli restino inesequiti, la città, consultati gli eredi, consultati i più ragguardevoli cittadini, deve però veder modo, che una diversa destinazione della somma sia fatta pur sempre *consecrandae memoriae defuncti gratia.*

Il diritto comune ecclesiastico non è per niente affatto diverso, come talora si afferma, confondendo le regole del diritto colle applicazioni di fatto, che sono di necessità rimesso ad un giudizio discreto.

Per la commutazione d'una pia volontà il diritto comune ecclesiastico richiede, che essa abbia causa giusta e necessaria.

L'esame ne venne rimesso ai vescovi, e ciò per premunirsi da concessioni che sieno fondate su fatti non veri o sottaciuti.

Da questo si volle arguire che la causa giusta e necessaria, che fa parte della *istruzione* d'ogni mutazione, non faccia anche parte della *decisione*, il che non è: poichè appunto tal cautele nello stadio di istruzione o di esecuzione sono le condizioni a cui la decisione subordina sè stessa.

Persino le espressioni, a cui si attiene l'Ufficio centrale, si ritrovano nei testi fondamentali del diritto ecclesiastico.

Ove si sieno istituiti, ivi è detto, ospizi per pellegrini, per infermi, o per altro genere di persone, e nel luogo, ove si hanno questi ospizi, non ne sieno o pochissime, i redditi si devol-

ano ad altro uso pio, ma questo sia tale da avvicinarsi, quanto più è possibile, allo scopo primo, originario: ed anzi nemmeno un tale arbitrio si eserciti, se il testatore abbia esso medesimo statuito quello che in tale evento si debba fare: 1. *Fructus illorum in alium pium usum, qui eorum institutioni proximior sit ac pro loco et tempore utilior convertantur*; 2. *nisi aliter forte, etiam in hunc eventum, in eorum fundatione aut institutione fuerit expressum.*

Ed ora richiamo l'attenzione dell'Ufficio centrale, come dell'onorevole ministro, su di un punto gravissimo.

La legge, come ci viene proposta, introduce all'art. 50 una disposizione che era già scritta nell'art. 25 della legge del 1862, che cioè una istituzione nuova di pubblica beneficenza non possa sorgere, se non mediante decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

L'Ufficio centrale ha introdotto anche qui un saggio emendamento, poichè, siccome l'idea della personalità si confonde anche troppo coll'idea del patrimonio, non si concedeva una nuova istituzione di pubblica beneficenza, se non quando ci fosse un principio proporzionato di patrimonio. L'Ufficio centrale introduce in ciò una maggiore larghezza di criteri.

Con ciò tuttavia non è ancora rimediato ad una grave lacuna della nostra legislazione, che almeno dovremmo, cogliendone la presente opportunità, supplire per quanto concerne le istituzioni di pubblica beneficenza.

Ieri persona certamente assai versata nello studio del diritto, parlava della personalità giuridica.

Sulla personalità giuridica noi manchiamo di legge, il che dovrebbe da tutti riconoscersi per un grave difetto della legislazione. Tant'è, che per prendere, come punto di partenza, certi divieti assoluti, non si arriva ad altro, che ad aprire la via a una proprietà, che si dissimula, e sfugge così a qualsiasi azione dell'autorità pubblica, anzichè trovarsi, non che soggetta a discipline di legge, preservata dalla legge.

Espongo in forma non dottrinarica, come non si conviene ad una assemblea politica, ma con quella sufficiente chiarezza, che l'ordine del discorso richiede, quello che pare a me lo stato della dottrina.

Un atto della autorità pubblica interviene sempre, e sta bene; ma vi è grande confusione

fra il decreto semplicemente *riconoscitivo*, e un decreto che sia invece *costitutivo*.

L'art. 2 del Codice parla di quegli istituti che sono *riconosciuti* come enti morali, non parla d'istituti che siano *creati* enti morali da un decreto.

Eppure, se tenete dietro a molti decreti di erezione in enti morali, vi si parla indifferentemente di *riconoscimento* e di *costituzione*, come se fosse tutt'uno.

Certo: col Savigny, col Vangerow... si è detto, che l'atto della pubblica autorità occorre per la stessa creazione della persona giuridica.

Ma ulteriori studi han condotto tali concetti a conclusioni assai più corrette.

Oramai non è più ammesso, mi basti ricordare Puchta, Arndts, Dernburg, Windscheid... che l'atto della pubblica autorità fosse richiesto dal diritto classico, siccome quello, da cui dipendesse l'esistenza giuridica della persona morale. No: esso non era se non un atto *politico*.

Gli elementi *giuridici* li trovava sussistenti già: e consistevano nell'*arca communis*, nella *res communis*, nell'*actor sive syndicus*, che accudisse a quello a cui si doveva accudire in comune.

Sono questi gli elementi ai quali tenea dietro la facoltà di: *coire, cogi, convocari*.

Si furono i glossatori, che dal modo, con cui nel digesto si parla della eredità, quasi funga le veci di persona, dedussero la teorica della finzione di personalità, per cui le persone giuridiche sieno tali sì, ma solo per vie di finzione.

Questa teorica condusse all'altra, dominante fino a questi ultimi tempi, per cui la personalità si attribuiva a uno scopo quale si sia, ma incorporato, immedesimato in un patrimonio. Tale patrimonio diveniva così patrimonio di quel dato scopo, o, come dicono i tedeschi: *Zweckvermögen*.

Ma oggidì si distingue più e più il patrimonio, l'amministrazione, come elementi materiali, visibili, della personalità giuridica dall'idea, che ne è l'anima.

Si è l'idea, l'elemento immateriale della persona giuridica, per cui la personalità giuridica non si risolve soltanto in una proprietà, ma sì, esprime quegli intendimenti, che, perchè noi

li reputiamo utili, cerchiamo di rendere efficaci, durevoli, mediante la personalità giuridica.

E si è questo il carattere, che, nel corso del secolo è stato causa delle peripezie di questa nozione di diritto: si è desso, che ha provocato le discussioni infinite, a cui si trovò implicato; e a queste discussioni appassionate ha dato un interesse drammatico, una innegabile importanza storica.

I pericoli, che io accenno, come insiti ad un arbitrio, che si lasci intero al Governo, nello approvare nuovi istituti di beneficenza, non sono già qualche cosa di astratto, e *a priori*.

Essi hanno la riprova dei fatti.

Si fu un parere del Consiglio di Stato in Francia del 1806, un parere, il quale ha determinato la giurisprudenza, che vi dice non doversi dare facoltà di fondare nuove opere di beneficenza.

E ciò perchè? Perchè « *serait former des hospices dans une direction et un système qui pourraient croiser et contrarier les vues du Gouvernement* ».

Che si è fatto con ciò?

Al temuto « *caprice du bienfaiseur* » si è sostituito « *le bon plaisir du Gouvernement* ».

Si rammenti la *Instruction des dons et legs au profit des établissements publics*, del ministro del Belgio, Dehaussis, il 10 aprile 1849.

Si hanno come non apposte nelle disposizioni di ultima volontà le *condizioni*, e, diciamo anche più largamente, *clausole* contrario alle leggi, e che, apposte ad una obbligazione, renderebbero la obbligazione nulla.

Ora, poichè la legge dà alla beneficenza pubblica un ordinamento suo, detta istruzione qualificava come contraria alla legge una disposizione qualunque, che all'amministrazione, stabilita per legge, sostituisse amministrazioni di propria fiducia.

E perciò si arguiva, che soli ad avere la capacità di accettare lasciti fossero gli amministratori costituiti per legge; che una disposizione di beneficenza affidata ad altri dovesse devolversi pur sempre ad essi, perchè la condizione, la clausola di un'amministrazione speciale è contraria ad un ordinamento stabilito per legge, e perciò è irrita, perciò cade di per sé, mentre la beneficenza, la liberalità, il lascito sta.

Una scuola filosofica e politica volle che le generazioni che si susseguono sieno straniere l'una all'altra: in guisa che con ciascuna di esse, con ogni generazione nuova, la società civile ricominci.

A tali teoriche parteciparono uomini, come Jefferson, ma non ne intravidero le conseguenze ultime.

Si capisce pertanto un ministro, come il Dehaussis, a cui già sembri che la legge abbia toccato l'estremo dell'audacia col dare alla volontà dell'uomo efficacia oltre la tomba.

Ma non si misura abbastanza quanto tali dottrine sieno contrarie alla libertà. La libertà vuole essere rispettata, non già soltanto nel quarto d'ora che fugge, ma bensì in quello, che essa ha di perenne.

Voi conoscete la contraddittoria giurisprudenza amministrativa nostra, che in una delle sezioni del Consiglio di Stato, quella dell'interno, non ammette riduzioni di lasciti per ragioni di famiglia, in quella di grazia, giustizia e culti, sì, e largamente.

Ciò almeno ha sussistito sino a un'importante opera sul Governo del Re ed i Corpi morali.

Ora voi opportunamente togliete di mezzo una delle divergenze della nostra giurisprudenza, dichiarando che la legge del 1850 sugli acquisti dei corpi morali vale non per gli *immobili* solo ma anche per i *mobili*.

Perchè non togliete di mezzo anche questa e ben più importante divergenza?

Perchè non togliete di mezzo questa fonte di arbitri?

Gli esempi d'altri paesi vi dicono, come si rifiuti o si conceda l'accettazione di lasciti, a seconda che il lascito favorisce o contrasta le idee dominanti.

E questo è contrario a libertà, contrario a giustizia.

Giudicate voi se non sia da aprire anche qui l'adito al ricorso alla nuova sezione del Consiglio di Stato anche nel merito.

Forse il n. 8 dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889 vi offre l'addentellato.

Ma quando la giurisprudenza giudiziaria ha riconosciuta valida la erezione di nuove opere, pie anche pel fatto stesso del testamento, voi non dovete esporre tutto ciò al pericolo di essere reso vano, d'essere frustrato, perchè a chi.

per quel quarto d'ora ha in mano la somma delle cose non piace il sentimento, il principio, l'idea, che è l'anima di quel lascito.

Ed ora mi conceda il Senato un singolare riscontro storico, vorrei dire più esattamente un singolare contrasto, che ci fa più e più palese, come talora il testo della legge è il meno, e come il più sia nelle disposizioni d'animo, che vi si portano.

Il 1857 nel Belgio si era proposta una legge la quale istituiva amministrazioni speciali di beneficenza. A tanti anni di distanza si può esaminarla con animo sereno.

Si istituivano bensì con essa amministrazioni speciali, o, meglio, vi si apriva l'adito. Ma con ciò non si sottraevano punto all'azione dello Stato. Vi si trovavano anzi soggette dal primo istante in cui il pensiero stava per tradursi in atto, fino al momento ultimo in cui diveniva definitivamente un fatto.

L'opera pia dovea quindi passare per tutta quella trafila della amministrazione pubblica, per cui devono passare, per la nuova legge, le opere pie di nuova istituzione.

In altre parole la legge avea carattere eminentemente laico, ossia si riannodava interamente, essenzialmente all'azione dello Stato.

Eppure voi ricordate bene i tumulti di cui fu causa, nel sospetto che favorisse, coprisse la ricostituzione della mano morta, il ripristinamento delle corporazioni religiose.

Poniamo di fronte le due leggi, quella proposta nel Belgio nel 1857 e la legge che è in corso di discussione.

Le due leggi sono pressochè identiche: le apprensioni che la legge, che sta dinanzi a noi, suscita, sono di natura affatto opposte.

Tanto è vero quello, che dissi fin da principio: non tanto trovarsi in lizza diritti ed idee, quanto reciproche diffidenze. Ma allora si tolgano dalla legge quelle disposizioni, che nell'opinione delle moltitudini la hanno pregiudicata, la pregiudicano.

Accenno in particolar modo alla esclusione dei parroci.

Non comprendo quello, che ha detto l'onorevole senatore Cordova, che devono essere esclusi dall'amministrazione delle Congregazioni di carità in nome del principio, a cui sono informate le nostre leggi, della separazione dello Stato dalla Chiesa.

Se fosse diversamente, lo comprenderei, ossia comprenderei, che, come altri ne sono esclusi per ragione del pubblico ufficio, di cui si trovano investiti, per ragione analoga ne fossero esclusi i parroci.

Ma come questo, se appunto pel fatto della separazione dello Stato dalla Chiesa non cedete al parroco alcun carattere di ufficiale pubblico?

Comprendo, se volete, che nel diritto ecclesiastico, a cui il parroco deve anche nel campo dell'amministrazione attenersi, vi sieno disposizioni, che possano essergli d'imbarazzo, quando non soccorresse, come nel fatto soccorre la larghezza della Curia.

Accennerò, ad esempio, le istituzioni, che facilitano gli affrancamenti d'annui oneri.

Ma non comprendo come siamo noi a creare una causa di esclusione, a desumerla da apprezzamenti, dei quali ciascuno è buon giudice per conto proprio e non la legge.

Un grande oratore ecclesiastico nell'Assemblea Nazionale di Francia il 27 marzo 1873 propugnò ed ottenne, che i parroci entrassero di diritto nei *bureaux* di beneficenza.

Riconosceva ampissimamente, che la laicità, ossia la distinzione dell'ordine civile dall'ordine religioso, distinzione, la quale confusamente ha riempito la storia delle nazioni cristiane, dalle controversie religiose e politiche, di cui fu oggetto, passò nell'opinione pubblica, dall'opinione pubblica nei fatti, dai fatti nelle istituzioni. Riconosceva tutto ciò, come uno dei caratteri principali, forse anzi come il carattere essenziale della società moderna.

Ed ammettendo, che nel corso dei tempi la società laica abbia anche nella beneficenza conquistato il suo posto naturale e legittimo, persino non si doleva che lo avesse acquistato preponderante. Il che in fine vuol dire, che lo spirito cristiano, l'ispirazione cristiana eran giunti a cercare un'espressione nella stessa legislazione civile: che insomma nel campo della carità lo Stato ora divenuto emulo, era divenuto imitatore della Chiesa.

Fino al secolo XVI lo Stato verso la miseria non esercitava che la parte *negativa*, la repressione. La Chiesa esercitava essa sola la parte *positiva* della beneficenza, il soccorso.

Col secolo XVI le cose si sono mutate.

Si volle ciò collegare colla soppressione dei

conventi. Il fatto però è fuori di proporzione collo straordinario aumento della miseria, che si ebbe, così nei paesi, ove i conventi si sono soppressi, come in quelli, dove si sono conservati

Bensi ciò si dee attribuire, e al passaggio dal lavoro servile al lavoro libero, ed alle orde, avvezze a vivere di ruberia e saccheggio, le quali negli anni di tregua, si riversavano a vivere della carità pubblica.

Lo Stato si trovò perciò nella necessità di sostituire la Chiesa, che prima di tutto si trovava stremata di mezzi per fatto dello Stato medesimo, e che d'altra parte si trovava di fronte a necessità di tanto cresciute.

Ma da questo all'esulare il clero dalle opere di carità, alle cui origini il clero ebbe sì gran parte, ci corre assai. E tutto ciò non costituisce menomamente una buona ragione per metterlo al bando coll'intimargli:

*Hacc mea sunt: veteres migrate coloni.*

Non si vuole ravvicinare l'elemento laico ad altro elemento, che, basta annunciarlo, dispensa da ogni ragionamento, da ogni riguardo, diciamo pure la parola, l'elemento clericale!

Ma col grande oratore, ch'io testè citai, io profondamente persuaso, che non contribuisca a dar forza alla società civile una separazione qualchessia; io avvezzo mai sempre a cercare in chi anche mi avversi quello che unisce, non già quello che divide; io infine persuaso, siccome sono, che nessun terreno più propizio vi sia alla concordia degli animi di quello che ci offre la carità, fo mio questo motto: non è sulle *separations* che si ottengono i *rapprochements*.

Souberbielle esita a pronunciare la condanna. Topino Lebrun gli fa cuore. « Ceci n'est pas un procès, c'est une mesure. Nous ne sommes plus de jurés, nous sommes des hommes d'Etat ».

Ah no, signori senatori: io mi accontento d'essere non più che un senatore, non pretendo d'essere uomo di Stato. Non posso quindi votare una esclusione, che merita d'essere qualificata, come *une mesure*, più che come una legge, una vera legge.

Non posso votare esclusioni, con cui si respinge il clero, che sarà sempre preferibile ai

partiti clericali, come il sostantivo vale più e meglio degli aggettivi.

Troppo importa, che, quanto più la Chiesa si raccolga nell'orbita spirituale, ciò non debba apparire una umiliante sconfitta.

Nell'adempimento della sua alta missione in conformità dei nuovi tempi a nessuno mette conto, che si trovi comunque diminuita nella azione benefica, che è chiamata ad esercitare nelle lotte sociali di cui essi sono gravi.

Non è certo di troppo, ch'essa insieme a ogni altra forza conservatrice dell'ordine sociale concorra colla sua azione essenzialmente pacificatrice; azione, che, quando non sia compromessa dall'invocazione di diritti divenuti per lo meno impossibili, vince per efficacia ogni altra.

Ora io mi associerò a tutti gli emendamenti, che si presenteranno nel corso della discussione dall'Ufficio centrale o da altri, con lo scopo di eliminare da questa legge tutto quello, che sotto l'aspetto religioso potesse avere anche solo apparenza odiosa.

Godo pertanto essersi tolte già dalla Camera dei deputati soppressioni di istituti pii, che si eran proposte, come se non fossero più consentanei ai tempi.

Molte volte avviene, che di un'opera pia non sussista più la ragione che la ha determinata nelle origini. Ma ciò non vuol dire, che quella stessa opera pia non ne abbia altre di nuove; non vuol dire che un'opera pia non abbia insita in sé la virtù di porsi in corrispondenza colle mutate condizioni sociali.

La *Rosière*, o festa delle nubende, cominciò ad essere una festa religiosa allorchè si è istituita dal santo vescovo di Noyon nel secolo v. È poi divenuta festa signorile, feudale, della terra di Salency. Al tempo degli idillii di Gessner è divenuta essa medesima un idillio. Passiamo oltre alle profanazioni della *Rosière républicaine*.

Ma oggi sono i padroni di fabbrica, che istituiscono doti, perchè preferiscono, che le loro fabbriche sieno circondate dalla vita di famiglia anzichè da operai singoli.

Nel corso del secolo vedemmo dapprima preoccupati i teorici dall'aumento eccessivo della popolazione, e raccomandare perciò l'abolizione di tutte leggi che tendevano a favorirlo.

Oggidi non è la *overpopulation* che preoc-

cupi, bensì la *oligantropia*. E vedemmo particolarmente in Germania abolirsi tutte le leggi che creavano ostacoli all'aumento della popolazione.

La Francia è giunta, nonostante le resistenze del Senato, per insistenza della Camera dei deputati, a inserire, come provvedimento urgente, in una legge di bilancio, nella *Loi du budget, 18 juillet 1889, pour l'exercice 1890*, la esenzione del padre e madre di sette figli dall'essere iscritti « au rôle de la contribution personnelle et mobilière ».

Un'ultima parola quanto alle clausole di caducità e reversibilità.

Finora si sono rispettate, nè è d'uopo di indicare con quali restrizioni, così dalle leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di liquidazione dell'Asse ecclesiastico, come nella giurisprudenza. Si erano rispettate dalla giurisprudenza di applicazione della prima legge di soppressione, quella del 1855. Continuano ad essere rispettate perfino dove si tratta di fidecommessi.

Nell'abolizione del fidecommesso si è il proscioglimento dell'onere, che per la Corte di cassazione di Roma costituisce la parte essenziale della legge.

Alla disposizione dei beni, stabilita nella legge, non si dà che un valore subordinato, suppletivo.

Cosicchè, ove il testatore nella previsione dell'abolizione del fidecommesso abbia stabilito lui medesimo a chi debbano essere devoluti i beni, si son destinati i beni a quelli, cui li ha destinati lui stesso, e non a quelli, a cui si trovavano destinati dalla legge.

Fino a che si tratta di condizioni o clausole di caducità o reversibilità in onta al diritto pubblico, sta bene.

Ma quando la caducità e reversibilità fossero stabilite per favorire persone o istituti capaci, il non riconoscerle è contrario a giustizia, è di ostacolo all'incremento de' pii lasciti.

La relazione dell'Ufficio centrale ci dice, che non occorre di fare espressa riserva per l'esercizio di una facoltà riconosciuta dal diritto comune.

Ove dalla discussione non sorga evidente, che così è, e che cioè le clausole di caducità e di reversibilità a favore di persone e di istituti capaci vanno rispettate, vegga l'Ufficio

centrale, come chiarire, determinare, precisare, limitare l'art. 97.

Signori Senatori. Certo, se ciascuno di noi si fosse trovato in sua balia di farsi autore di un disegno di legge sulle opere pie, vi avrebbe dato forma a seconda delle idee che ciascuno di noi vagheggia.

Ma noi ci troviamo di fronte a un disegno di legge, che non è più quello, che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, il quale alla sua volta non era più quello presentato alla Camera dei deputati dal Governo del Re.

Non è in nostro potere il fare la legge, come piace a noi. Con noi han parte all'opera legislativa e la Camera dei deputati e il Governo del Re.

Ed anche nella stessa nostra Assemblea a nulla approderemmo mai, se si volesse da ciascuno di noi tener conto soltanto delle opinioni nostre.

Questo disegno di legge ha suscitato allarmi assai più pei commenti, che se ne son fatti, che per quello che è in sè stesso.

Diciamo pure: si continua ancora a censurare, non già il disegno di legge su cui siamo chiamati a deliberare, anzi nemmeno quello, che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ma ancora il primo disegno di legge, proposto dal Ministero, come se fosse questo, su cui si fosse invitati a deliberare.

Ci allarmiamo del concentramento: ma non teniam conto, che rimangono distinti i patrimoni, distinta la assegnazione delle rendite: non teniam conto di quante opere pie si sono dall'Ufficio nostro sottratte anche solo alla riunione in unica amministrazione.

Parliamo di liquidazione delle opere pie: e non facciamo attenzione, che non solo il disegno di legge intende in ogni sua parte alla preservazione del patrimonio dei poveri, ma negli stessi beni, che lo costituiscono. Nulla che nemmeno di lontano accenni alla conversione tentata inutilmente dal secondo Impero, tentata inutilmente dall'Austria prima del 1848.

Legittimamente ci preoccupiamo del rispetto alla volontà dei testatori, ma non riconosciamo, abbastanza, che nelle proposte dell'Ufficio centrale le riforme e trasformazioni delle opere pie si fanno dipendere dalle regole di diritto, che si contengono nel diritto comune. Nè rendiamo

bastantemente lode all'Ufficio centrale delle cautele di procedura con cui le circonda.

Se quindi gli emendamenti dell'Ufficio centrale saranno accettati, e se, con eguali intendimenti, saranno integrati nella discussione, io voterò tranquillamente la legge.

Ho espresso altra volta dubbi quanto a una azione efficace del Senato sulla pubblica cosa dopo che tutto è mutato intorno a noi.

Però non avvi argomento, siccome questo, di cui si preoccupano le moltitudini, che valga a render palese la parte salutare, che il Senato ha all'opera legislativa. Accenno alle moltitudini. Certamente sì: il tener conto della pubblica beneficenza persino nelle diffidenze ingiuste delle moltitudini, non è che il rispetto, il quale si dee alla beneficenza stessa così nel beneficatore come nel beneficiato.

Dobbiamo esser grati, o signori, all'Ufficio centrale, se ci ha agevolato la via a una conclusione, che non sia soltanto negativa, poichè una conclusione simile lascierebbe il terreno aperto a ben altre proposte e ben altrimenti temibili.

La verità legislativa non consiste nel prolungarsi indefinito di un solo raggio: essa consiste in quel punto, dove tutti i raggi convergono e si contengono (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Castagnola.

Senatore CASTAGNOLA. Signori senatori, gravi accuse si sono lanciate contro lo schema di legge che noi stiamo discutendo.

Si disse che noi manomettiamo la volontà dei testatori, che votando questa legge noi calpestiamo dei diritti acquisiti; si disse specialmente che noi meniamo la scure sulle radici della carità, che ne renderemo arida la fonte; ed anche l'oratore il quale testè chiudeva il suo brillante discorso vi diceva che noi offendiamo nel modo più aperto il sentimento popolare.

Io, signori senatori, non divido queste apprensioni. Ho esaminato con la maggiore calma lo schema di legge; non negherò che nel medesimo non vi siano ardite disposizioni; direi che risente un po' della sua origine, del Ministero che l'ha presentata; disposizioni però che vennero giustamente temperate dalla prudenza dell'Ufficio centrale.

Lo schema, quale attualmente ci si presenta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, è uno

schema che a mio giudizio può e deve essere accettato; è uno schema che in sostanza si informa a quel grande movimento, a quella forza operosa che travolge tutte le cose di moto in moto che è il moderno progresso, il quale ci impone, a quando a quando di rivedere la nostra legislazione per metterla in armonia con i nuovi bisogni, le nuove contingenze le quali continuamente mutano e sorgono.

Io quindi lo dichiaro fin da principio, io porto il contingente della mia purtroppo debolissima voce a favore del progetto quale è stato presentato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, perchè parmi che i pregi che nello stesso si riscontrano siano tali che il Senato votandolo farà opera degna veramente di se stesso e dell'Italia.

E qui debbo soggiungere fin dal principio che votando questo disegno di legge io non divido tutte quante le accuse che si lanciano contro le pubbliche amministrazioni.

Io mi affretto a dire, per dare anche a mia volta esempio di equanimità, per far vedere che la serenità del giudizio non mi si turba menomamente, che anzi io mi unisco in parte all'onor. Vitelleschi; anch'io debbo rendere onore, debbo rendere testimonianza allo zelo di tutti gli amministratori di queste pubbliche opere, perchè credo che gli attuali amministratori siano quello che ci è di meglio nel paese, e che quindi deve essere assolutamente bandita l'accusa di dilapidazione di quante vi ha di più sacro, cioè del patrimonio del povero.

Forse a ciò dire ho un interesse personale: come sindaco di una delle maggiori città del Regno, io mi trovo a far parte di non so quante amministrazioni delle opere pie, e voi comprenderete come io non sia disposto a lanciare contro di me l'accusa di dilapidatore.

Anzi colgo questa occasione per soggiungere e lo faccio onde non tor fede al mio sermone, perchè si vegga che io non sono animato da pretofobia, votando tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge presentato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, che ho riscontrato in queste amministrazioni un qualche esempio di tolleranza religiosa che torna ad onore della classe sacerdotale.

Come sindaco di Genova io faccio parte di alcune Amministrazioni presiedute dall'arcivescovo, e tra le altre ve ne è una grandiosa,

dovuta alla munificenza della duchessa di Galliera che vi erogò non meno di 20 milioni, ed è il nuovo ospedale di Sant'Andrea. In questo ospedale grandioso, eretto da una donna pia, la di cui Amministrazione è presieduta dall'arcivescovo, voi lo comprendete agevolmente, non debbono mancare i soccorsi religiosi per coloro che stanno sul letto di morte; quindi non difettano i cappellani per apprestare i soccorsi religiosi ai moribondi.

Ma nello statuto si prevede anche il caso che fra gli ammalati vi siano degli acattolici professanti una religione diversa dalla cristiana. Ebbene, in questo statuto che porta la firma dell'arcivescovo, sta scritto che in tali casi si *agevolerà*, notate la parola, l'accesso dei ministri dei diversi culti agli ammalati.

Segnalo quindi volentieri questo lodevole esempio di tolleranza religiosa.

Ma se non esiste il tarlo della dilapidazione, se si hanno esempi di tolleranza religiosa, io credo, o signori, che degli inconvenienti ne esistano. Io credo che la riforma la quale ci è suggerita sia eminentemente utile, perchè non si può negare che nel patrimonio ingente che costituisce la ricchezza del povero vi è uno sperpero di forze in gran parte dovuto al fatto, che il gran fiume della pubblica assistenza si divide in tanti piccoli canali che in gran parte la rendono inane.

Vi è qualche vizio nell'indirizzo. Le opere pie in generale, le elemosiniere in ispecie, permettetemi la frase, risentono sempre della loro origine, della distribuzione della scodella di minestra alla porta del convento. Si tratta di qualche cosa che si distribuisce all'uno e all'altro, ed in questo modo si aumenta, si inasprisce l'accattonaggio invece di curarlo ed estirparlo.

Dirò anche che le spese di amministrazione in rapporto alle entrate mi paiono eccessive. E siccome a questi, che io credo i veri mali, o per meglio dire le imperfezioni dell'attuale sistema, provvede la legge in modo efficace, io ne raccomando, per quanto sta in me, l'approvazione agli egregi miei colleghi.

Nell'esame che ne vo facendo io credo conveniente in primo luogo di passare a rassegna complessivamente alcune disposizioni le quali mi pare che tutte assieme si colleghino; voglio dire le disposizioni che hanno tratto alla mutazione del fine, alla revisione degli statuti,

al concentramento delle piccole opere pie elemosiniere nelle congregazioni di carità, e al raggruppamento delle opere pie di piccola mole che sono tra di loro affini.

Mi pare che queste disposizioni possano essere contemplate sotto un punto di vista complessivo. Ed è appunto il loro complesso che ha attratto i fulmini dell'eloquenza di molti egregi nostri colleghi. Essi dicono: ma che fate voi?

Voi mettete arditamente la mano nella volontà dei fondatori; voi rimescolate a vostro agio queste opere pie, unite insieme opere pie di fondatori che non si sono mai conosciuti, che non hanno mai pensato di andar di conserva, e voi cambiate gli statuti, li rivedete secondo i vostri criteri, buoni, eccellenti, ma che non son quelli che han presieduto alla creazione dei luoghi pii.

Ma tuttocì non è precisamente andare contro la volontà dei fondatori? diceva l'onor. Vitelleschi; i legulei potranno trovare qualche argomento legale a favor della tesi, ma ci è qualche cosa che offende l'intima convinzione in questo modo spedito e risoluto col quale si vuole procedere.

In sostanza, obbiettando in questa guisa, volere o non volere, si mette in contestazione la facoltà del potere legislativo di mutare anche la volontà dei fondatori, l'organismo, la condizione dei corpi morali.

Permettetemi un momento di risalire ai principi. Facciamo la distinzione che c'insegnano tutti i maestri di diritto, fra le persone fisiche e le persone morali. Le persone fisiche che vivono la vita animale, mangiano e vestono panni, devono la loro origine a Dio o alla cagion prima; nascendo hanno seco dei diritti naturali; nessuno può conculcarli; nessuno potrebbe attentare alla lor vita; ove lo si facesse si commetterebbe il reato di omicidio; il legislatore, noi stessi, l'abbiamo voluto, si è interdetto la facoltà di togliere la vita ai malfattori.

Ogni persona fisica dunque ha diritti naturali che lo Stato non può conculcare, che deve proteggere; ove li calpestasse legittimerebbe la resistenza ed anche la rivoluzione; diritto questo consacrato da talune delle moderne costituzioni.

Ma è questa la condizione delle persone morali?

Se le persone fisiche devono la loro origine, la loro creazione a Dio o alla causa prima, all'onnipotenza divina, le persone morali hanno origine molto più modesta, esse la devono al legislatore umano, all'onnipotenza legislativa. E quindi di quanto l'onnipotenza umana è inferiore all'onnipotenza divina, di tanto è inferiore la condizione della persona morale alla condizione della persona fisica.

In sostanza le persone morali, che sono create dalla legge, ripetono la loro vita il loro organismo dal legislatore, è esso che loro accorda la personalità giuridica e quindi la può modificare ed anche togliere tutte le volte che variano le circostanze. Sopra di ciò parmi che non si possa dubitare e qualunque siano le dotte osservazioni che quest'oggi fece l'onorevole senatore Lampertico circa la creazione delle persone giuridiche, non si potrà giammai contestare la frase che è usata dal nostro legislatore all'art. 2 del Codice civile, cioè che i corpi morali esistono in quanto sono *legalmente riconosciuti dallo Stato*. Sarà vero che anche la loro creazione, la più parte delle volte si dovrà all'iniziativa privata, ma se non vi è il battesimo, il riconoscimento legale dello Stato non vi è assolutamente persona morale, non vi è vita ed esistenza legale; e chi dà questo riconoscimento può togliere la personalità, può modificarla. Per dirla col Laurent, queste persone morali non sono che *stabilimenti di pubblica utilità* i quali soltanto possono esistere in quanto conspirano al fine sociale. Ma di ciò s'è giammai dubitato?

E a costo di riportare l'epiteto di leguleio, permettete che citi anche una legge romana che portò innanzi pure l'onorevole Lampertico. Precisamente si discuteva se quando era venuto meno il fine di una istituzione o legato questo si poteva cambiare dal legislatore. Ecco testualmente il responso della romana sapienza: *L. 16 D. De usu et usufructu. Igitur adhibitibus hereditibus et primoribus civitatis, dispiciendum est, in quam rem converti debeat fidei commissum, ut memoria testatoris alio et licito genere celebretur.*

Vedete dunque stabilito, ammesso il principio della conversione in altro fine onde non vada perduta la memoria del testatore.

Questo principio poi di poter cambiare la volontà del testatore quando cambiano le circostanze, è stato nel modo più solenne sancito dalla Chiesa, dall'assemblea dei padri Tridentini. Ho qui il Concilio tridentino e leggo espressamente sancita questa facoltà nella Sess. XXII, *de reformatione*, cap. 6: *De commutandis ultimis voluntatibus.*

Adesso il clero fa petizioni in senso contrario; ma chi è che più del Papato ha usato e abusato di questa disposizione? Si sa che con un ricorso al Santo Padre si mutavano senza troppa difficoltà le fondazioni.

Se volete la parola severa del magistrato che parla nell'interesse della legge citerò quella del nostro collega Auriti che in una solenne circostanza, nell'inaugurazione dell'anno giuridico 1888, usciva in queste parole: « Che la perpetuità della vita di un ente giuridico non è possibile che a condizione del suo adattamento all'ambiente, sicché le trasformazioni operate a tale scopo sono mezzi di conservazione non di distruzione ».

Ed ora permettetemi che vi citi anche un passo d'un riputato giureconsulto, il Giorgi. Egli, nella sua opera recentissima sulla *Dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, così si esprime:

« E siccome il bisogno di cosiffatta riforma suol nascere a riguardo delle istituzioni molto antiche, quando ne sono morti i fondatori ed è divenuto impossibile lo scopo e contrario ai progressi civili, ridotte insomma a cose morte senza addentellatura nel mondo coetaneo, così è necessario ringiovanirle e ritrovare anche l'autorità che abbia il potere legittimo di riformarle ».

E conforta il suo dire col dimostrare che la storia ci ha fatto vedere come le istituzioni dell'era romana si trasformino nel medio evo e quelle dei tempi di mezzo abbiano ceduto il campo ai trovati benefici e civili del secolo più inoltrato. Dunque ogni cosa quaggiù, anche la pubblica beneficenza, è soggetta alla legge della trasformazione.

Dunque non dubitiamo del nostro potere; andiamo avanti coraggiosamente e solo osserviamo se le riforme sono richieste dall'utilità dello scopo; se sono tali da raggiungere il fine nobilissimo del soccorso efficace ad una classe

che ci deve interessare in modo eminente perchè è la più diseredata.

E ora che ho esaminato complessivamente queste disposizioni, permettetemi un esame speciale.

Parliamo in primo luogo della mutazione del fine.

Chi può dubitare che se oggi, per esempio, esistono dei ricoveri per lebbrosi, mentre non c'è più la lebbra, delle opere pel riscatto degli schiavi mentre i cristiani non son più tratti in ischiavitù dai Barbareschi, sia meglio destinare que' fondi ad altro fine? Lo stesso dicasi dei ricoveri per i pellegrini.

Al giorno d'oggi i pellegrini non chiedono più il lettuccio di paglia, la scodella di minestra, ma viaggiano sulla strada ferrata prendono stanza in buoni alberghi. Anche essi hanno intesa la legge di trasformazione. La città di Roma ne sa qualche cosa. Noi abbiamo i pellegrini politico-religiosi o religioso-touristes. Dunque queste istituzioni non hanno più ragione di esistere, e quindi è il caso di trasformarle.

Su di ciò a dir vero non sorgono opposizioni d'altronde il principio era di già accolto nella legge del 1862; sorgono bensì nel modo di trasformarle. Si dice: voi avete distrutto le guarentigie; prima si chiedeva la domanda del Consiglio comunale o provinciale la quale riunisse la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio, e poi il parere conforme del Consiglio di Stato; il potere esecutivo era solo allora in facoltà di mutare il fine. Ma ora si procede alla lesta; il Consiglio comunale e il Consiglio di Stato danno soltanto un parere che può sì e no essere seguito; il solo ministro dell'interno è arbitro. E qui il nostro ministro dell'interno è stato paragonato a Minosse che

Cingesi colla coda, tante volte  
Quantunque volte vuol che giù sia messa.

Affbbiar la coda all'onor. Crispi non mi par cosa molto appropriata.

Si può seriamente sostenere che con le proposte mutazioni mancano le guarentigie, che si debba temere il capriccio del ministro dell'interno, ovvero di un suo subalterno, come ieri accennava l'onor. Massarani, il quale asseriva che il ministro dell'interno, distolto da cure più gravi, lascia ai minori agenti lo studio di queste questioni?

Quando io leggo le numerose guarentigie istituite dall'Ufficio centrale, relativamente alla trasformazione del fine, che riguardano l'iniziativa, l'istruzione, il giudizio, e finalmente il reclamo contro il giudizio, parmi che siavi abbondanza e non difetto di guarentigie. E se ciò non basta, ripeterò con l'onor. Faraldo, vi è anche un rimedio estremo, vi è anche il Parlamento. E se qualche grave ingiustizia fosse commessa, si seguirebbe l'esempio che ci ha dato il presidente del Consiglio che interpellava, nel 1862, Urbano Rattazzi, allora ministro intorno alla disposizione governativa colla quale si assoggettavano all'azione diretta del Governo centrale gli ospedali di Palermo.

Il punto più vitale dell'opposizione si è che il Consiglio di Stato oggi non dà più che un semplice parere e più non si richiede la conformità della deliberazione del Consiglio alla provvidenza ministeriale. Secondo la legge del 1862 è anche richiesta la conforme deliberazione del Consiglio comunale; ma sembra che in Senato trovi poco favore la deliberazione conforme che deve prendere il Consiglio comunale. Almeno alcuni oratori, che abbiamo udito in questi giorni non hanno fiducia nei Consigli comunali sebbene sortiti dal suffragio quasi universale, mentre l'hanno, ed a buon dritto, nel Consiglio di Stato.

Però, coloro che si scagliano contro queste disposizioni non hanno ritenuto, che queste sono necessitate dalla applicazione di una nuova istituzione. Si grida tanto contro l'arbitrio ministeriale, mentre il Governo non poteva dare prova più palpabile della vacuità di questa accusa, quando propose all'approvazione del Parlamento la legge sulla *Giustizia nella amministrazione*, legge per la quale quasi tutti gli atti amministrativi del Governo sono soggetti alla discussione, all'esame, all'annullamento di un magistrato collegiale. A me quella legge parve forse eccessiva. Ma frattanto questa legge esiste e ad essa non possono essere sottratti gli atti per le opere pie, tanto più che la Commissione, con lodevole sagacia ha voluto sostituire al criterio dell'apprezzamento il criterio giuridico di queste trasformazioni.

Che concetto si farebbe del Consiglio di Stato, se invece di emettere un *parere* emettesse una vera *deliberazione* per sopprimere un'opera pia ed il Ministero accogliesse quella delibera-

zione e promuovesse il decreto reale, e poi si denunciassero quell'atto, il regio decreto, alla quarta sezione del Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato lo annullasse per violazione degli elementi giuridici?

Ma allora che criterio di serietà si formerebbe di questo Consiglio di Stato che in una sezione delibera in un modo e in un'altra decide diversamente? Ben si vede allora come fosse assolutamente necessario di evitare questa antinomia.

Poche parole intorno all'aggruppamento; e parmi che questa questione possa trattarsi con quella del concentramento nelle congregazioni di carità, evidente essendone il nesso.

Se ho ben inteso, lo spirito delle disposizioni proposte dall'Ufficio centrale starebbe in ciò che il concentramento si fa per le opere elemosiniere, mentre invece l'aggruppamento si fa fra gli istituti esigui di mezzi che hanno un fine comune quali sarebbero gli istituti che devono provvedere ai sordo-muti, ai ciechi, ai rachitici, agli orfanotrofi, agli spedali.

Ora parmi che questo costituisca la parte più notevole della legge.

Cominciamo dalle congregazioni di carità. Che in un comune, in questa molecola della compagine sociale, debba esservi una congregazione di carità, la è cosa così evidente che nemmeno si può discutere. È un principio già sancito dalla legge del 1802, ma non applicato, perchè se non erro, la statistica ci dimostra che appena in un quarto dei comuni esistono congregazioni di carità; e non esistono negli altri forse perchè non c'è materia da governare, è questa anzi la principale ragione della deficienza. Invece se voi concentrate le piccole istituzioni elemosiniere, colla facoltà di poter assorbire tutte le altre elargizioni che non hanno uno scopo distinto, la congregazione di carità acquisterà quegli elementi di forza e vitalità che la renderanno adatta al nobilissimo fine.

Ma dove parmi di dover impartire le maggiori lodi all'Ufficio centrale e al Governo è nella riforma che si propone quanto all'indirizzo delle istituzioni elemosiniere. Se v'è qualche cosa che avvilita l'uomo, si è quel porgero la mano, quel fare una professione dell'accattonaggio. Ora, o signori, ciascuno di noi conoscerà quella classe di persone che precisa-

mente dell'accattonaggio fanno un mestiere e con cinque lire da un istituto e sei da un altro, e così via via, piagnucolando, querelandosi non lavorano e intanto vivacchiano alla meglio, o a parlar più correttamente, alla peggio. Non è avvilito l'essere caduto in bassa fortuna, ma il caduto deve cercare di rialzarsi, e la carità pubblica e privata deve porgero amica la mano a chi si studi di rialzarsi.

Ma perchè invece di distribuire questo denaro frantumato in qualche lira che va a consumarsi alla bettola, non si fa qualche cosa di più sostanziale; una fidejussione, una garanzia per comperare i ferri del mestiere, per avviare quel disgraziato ad un industria, collocarne i figli in qualche istituto?

V'è un'istituzione e la cito a titolo d'onore, creata nella città di Genova, la Casa di lavoro, che parmi si potrebbe generalizzare. Dessa non rifiuta nessuna persona per quanto inabile, e lo dà un lavoro adatto; anche quello, per esempio, di far filaccie.

In questo modo il beneficato contribuisce alle spese che esso causa all'istituto, ed in tal modo anche il vecchio, anche l'inabile rimane riabilitato perchè è dal proprio lavoro più che dalle altrui elargizioni che ripete i mezzi di sostentamento.

Ora a me pare che sia un nobile fine, una nobile audacia quella che ci spinge a questa modificazione, e parmi che basterebbe soltanto questa modificazione per legittimare tutto quanto il progetto di legge che ci è presentato.

Ciò che si deve dire delle congregazioni di carità, del concentramento dei fondi elemosinieri, parmi che si possa anche applicare per il raggruppamento degli istituti che hanno scopi affini, perchè o signori, finchè, si tratterà di istituti anemici, che non hanno sangue nelle vene, che dispongono di poche centinaia di lire, quale utilità efficace volete che raggiungano, quali riforme volete che tentino?

Naturalmente saranno sempre trattenuti dalle ardite iniziative e dovranno sempre rimanere in quell'angusto ciclo dal quale non può uscire un effetto veramente utile e pratico.

Verranno anche a diminuire le spese di amministrazione.

Sapete, o signori, quante sono le opere pie le quali hanno un bilancio di poche centinaia

di lire? Ritenete che la maggior parte non arrivano ad un migliaio di lire.

Ma questa entrata così minuscola forzosamente deve essere erogata in spese d'amministrazione.

Non è l'opera pia che dilapida; è la necessità delle cose che la spinge ad erogare una grande parte di quelle somme in spese d'amministrazione. Per disposizione di legge deve avere un segretario, un tesoriere, un locale, formare il suo bilancio secondo il modulo dato dallo Stato, redigere il conto morale, presentare e tenere la corrispondenza coll'autorità tutoria, di guisa che quasi tutto il piccolo reddito va erogato in queste spese.

Concentrate le amministrazioni e naturalmente diminuiscono le spese, e verrà così a cessare un'accusa la quale, pur troppo, è fondata, non già per colpa dell'amministratore, ma del cattivo indirizzo della pubblica assistenza.

Mi affretto da ultimo, perchè la via lunga ne sospinge, ed il Senato parmi sia già saturo di questa lunga discussione, a parlare brevemente della congregazione di carità, che è la istituzione che più ha attirato l'attenzione degli onorevoli senatori che hanno preso la parola.

È stato censurato il modo con cui si forma la congregazione di carità, sotto diversi aspetti.

L'onorevole Zini vi diceva: « Con queste congregazioni di carità, questo nuovo meccanismo, questo nuovo ente che si deve stabilire in ogni comune voi volete creare una nuova molla di Governo ».

Veramente questa obbiezione pare strana, quando si pensa che si comincia ad escludere il sindaco, e giustamente, e si escludono tutti quanti gl'impiegati di prefettura. Come seriamente si può sostenere che questa istituzione diventerà una molla di Governo?

Piuttosto potrebbe avere parvenza di vero, l'accusa che ieri lanciava l'onorevole Faraldo, che cioè possa diventare un istrumento di partito; e realmente essendo investito il Consiglio comunale di questa elezione di secondo grado, e potendo le Amministrazioni municipali riescire, secondo l'indirizzo della pubblica opinione, secondo le circostanze diverse, in senso radicale, o in senso liberale progressista o conservatore, qualche volta clericale, potrebbe darsi benissimo che queste congregazioni somigliassero a certe navi senza timone, che sono

spinte nell'alto mare e sono in balia del vento e delle onde.

Ma realmente si può temere che queste congregazioni di carità diventino un istrumento di partito? In primo luogo notiamo la differenza che passa fra partito e setta, poichè il partito è quello che ha sempre per obiettivo un ideale, mentre la setta non è che un accozzaglia di persone che si uniscono pel vantaggio personale. Quindi sempre nefasta la setta, mentre non lo è molto il partito.

Ma col metodo col quale sono formati i Consigli comunali si possono temere davvero arbitri pericolosi? Non vi sono forse le minoranze che hanno per legge la legale rappresentanza?

A me pare che se una censura possa farsi alla legge comunale, quella si è d'aver piuttosto stabilito la tirannia delle minoranze, anzichè aver fatta a loro una posizione subalterna alla maggioranza.

Le deliberazioni di qualche momento nei comuni che eccedono il limite legale della sovrimposta non possono prendersi se non sono votate due volte colla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Ma alle sedute dei Consigli comunali mancano sempre consiglieri perchè deceduti o ammalati, o perchè negligenti od altrove occupati; e quindi bastano spesso volte sei o sette consiglieri che diano il voto contrario per far naufragare la proposta per quanto abbia avuto il partito d'una sensibile maggioranza. Dunque vedete che regnano le minoranze, e se vogliono possono benissimo imporsi. Anche per la formazione del Consiglio amministrativo delle congregazioni di carità, possono, ove non riescissero, esercitare una funesta rappresentanza.

Ma vi è poi la nota discordante in questa discussione.

Si può dire che la maggior parte dei discorsi che vennero fatti in quest'Aula dagli onorevoli senatori che mi hanno preceduto, anche da coloro che si professano favorevoli alla legge, hanno per conclusione la negazione del voto (e si accostano così alla minoranza dell'Ufficio centrale) alla disposizione che porta la esclusione dei ministri dei culti dal far parte delle congregazioni di carità.

E qui la questione si eleva, ingrandisce, la si fa rimontare ai grandi principi. Come! la Chiesa che ha vivificato la carità alla quale si devono

tutti questi istituti di beneficenza, che ne alimentano la maggior parte, voi la offendete escludendo i suoi ministri militanti più competenti, quelli che accorrono al letto dei moribondi, che più conoscono le miserie umane, dal far parte di quella congregazione che appunto rileva il suo titolo dalla *cumtù*? E li escludete, mentre ammettete anche le donne a farne parte?

Ebbene, o signori, giacchè si vuol trattar la questione cogli alti principi, io vi dico che se noi vogliamo interdirci di fare qualche cosa in tutto quello che la Chiesa ha fatto di bene, bisogna rinunciare alla nostra opera; bisogna che ritorniamo al medio evo.

Noi non lo possiamo negare: i grandi benefici che la Chiesa ha portato alla causa della civiltà. Come lo dice il Minghetti nella sua opera *Chiesa e Stato*, la civiltà moderna si chiama appunto *civiltà cristiana*.

Il Guizot nella sua *Storia delle civilizzazioni* ci avverte che la Chiesa dal secolo v al secolo xiii ha costantemente marciato alla testa del progresso; allora era progressista, per dirla con frase moderna.

Che non ha fatto la Chiesa?

Cominciando dalla riforma del calendario, ha nobilitato il matrimonio elevandolo a dignità di sacramento, ha abrogato il quello giudiziale, sostituendovi il moderno processo giudiziario e richiamando in vigore l'antica procedura romana; ha stabilito in quell'età di sangue e di violenza i principi della *reintegranda* col famoso canone *spoliatus ante omnia restituendus*; ha combattuto la schiavitù.

Esaminiamo il monachismo.

Quale istituzione più del monachismo è stata utile nei secoli di mezzo al progresso e alla civiltà?

I monaci ebbero la forza di investirsi di tutte le fasi della vita civile.

Abbiamo avuto i monaci militari, i Templari, i cavalieri di Malta. Abbiamo avuti i monaci agricoltori, i Benedettini; i quali spinti da Gregorio Magno sbarcarono con Agostino a Kent ed agli Anglo-Sassoni, coi rudimenti della fede insegnarono anche l'agricoltura; abbiamo avuto i monaci industriali, gli Umiliati di Brera che mentre cantavano le lodi a Dio, filavano, tessevano tingevano le lane; abbiamo avuto i monaci ingegneri i quali

fabbricavano ponti e chiatto per guadare i fiumi; monaci che davano l'assistenza agli infermi e l'istruzione agli idioti.

Chi può negare tutto ciò? Eppure noi abbiamo tolta la personalità civile ai conventi, giacchè l'opera loro non era più necessaria ed i loro voti solenni e perpetui non erano più in armonia coi principi fondamentali del nostro diritto pubblico interno.

Bisogna però formare questa vitale circostanza che, se la Chiesa ha camminato alla testa del progresso fino al secolo xiii, dopo si è arrestata.

Ma non solo si è arrestata; ma, fatta una raccolta o *sillabo* di tutti i canoni del moderno progresso, li ha anatemizzati in massa.

Ed allora è subentrata un'altra missione, la missione dello Stato, del principato il quale riprese l'esercizio della temporale sovranità.

Come lo avverte il Minghetti, il torto della Chiesa è stato di non comprendere che la missione da lei esercitata con tanta utilità a beneficio dell'umanità e della civiltà lo fu in ragione di tempi eccezionali; ma che mutati quei tempi, ripreso dalla potestà civile l'esercizio della sua potestà, essa doveva restringersi al campo spirituale, mentre invece volle soffocare il progresso sotto una cappa di piombo.

Ebbene allora comincia l'opera dello Stato, che è la secolarizzazione degli istituti civili. Vediamo infatti che lo Stato secolarizza il matrimonio, i cimiteri, la tenuta dello stato civile, l'istruzione. Per essere logici dobbiamo volere anche la secolarizzazione dell'amministrazione della pubblica beneficenza.

Ma noi abbiamo fatto anche di più; oltre al secolarizzare, il giovane Regno d'Italia, appena si ebbe in Roma, la sua naturale capitale, ha proclamato il principio della separazione della Chiesa dallo Stato.

È appunto il grande principio che proclamò il Re Vittorio Emanuele, allorchè inaugurava la prima sessione a Montecitorio; e questo concetto venne svolto nel capo 2º della legge del 13 maggio 1871, cioè la legge delle guarentigie, ed è tradotto man mano in tutta quanta l'opera della nostra legislazione.

Dunque c'è da meravigliarsi, se noi, che seguiamo questa strada della secolarizzazione o della separazione, vogliamo l'esclusione dei ministri che hanno la cura delle anime? Ma

questa disposizione è tale che debba tanto accalorarci che per scioglierla si debba rimontare ai grandi principî?

Io sono abbastanza vecchio per avere assistito alla nascita e svolgimento di questa disposizione. Ero deputato nel 1857 al Parlamento subalpino quando avvennero le elezioni clericali; si fece una solenne inchiesta, il risultato della quale si fu quello, di escludere i ministri dei culti dalle funzioni elettive, onde prevenire futuri e possibili pericoli.

Di fatto nelle diverse leggi concernenti le elezioni politiche v'è questa esclusione; e voi l'avete ripetuta recentemente nei Consigli comunali e provinciali.

Ma se volete esclusi i ministri del culto aventi cura d'anime del Parlamento e dal Consiglio comunale e provinciale, io domando: la logica non vi porta anche ad escluderli da queste congregazioni di carità che sono poi una creazione che fa il potere civile che sono precisamente un suo congegno?

Ma non sono queste disposizioni in armonia con diverse altre che avete adottato riguardo ai ministri del culto?

Perchè quando si tratta di ministri aventi cura d'anime questi non possono entrare nel possesso dei loro benefici se non vi è *exequatur* come stabilisce la legge delle guarentigie!

Perchè nel Codice penale, che avete testè votato, avete voi inserito delle disposizioni che vengono a colpire gravemente gli abusi che si commettono dal clero nell'esercizio delle sue funzioni?

Ma anche queste sono disposizioni le quali accennano ad un diritto di difesa o se vogliamo di diffidenza.

L'onorevole Faraldo sarà stato ben fortunato, di trovare parroci che nel 1859 dicevano: avanti lasciate gridare Roma; ma tanti altri invece vi diranno: *vade retro Satana*: va indietro perchè Roma non consente che si vada avanti.

Ma dunque non è egli conveniente dal momento che voi avete adottato tutte queste cautele in altre contingenze, che le adottiate anche nella formazione di una congregazione che, ripeto, è una creazione puramente civile?

Ma forse con ciò verrete voi ad offendere il clero, ad offendere la religione?

Venite in qualche modo ad arrestare quel movimento di carità al quale giustamente ac-

cennava nell'odierna seduta il senatore Lampertico?

Tutte le volte che i sacerdoti sono chiamati a presiedere o a far parte d'amministrazioni dalla volontà di un fondatore voi ve li lasciate. Voi neppure escludete i sacerdoti quando non abbiano cura di anime, dal far parte delle congregazioni caritative.

Voi allontanate i ministri del culto aventi la cura delle anime soltanto allorchando si tratta di costituire nei comuni questa fonte di beneficenza, che io mi auguro voglia essere efficacissima.

Ma quando si tratta d'istituire specialmente nei piccoli paesi questo nuovo ente, questo nuovo strumento della carità cittadina allora, o signori, c'è da pensare due volte all'influenza di cui gode il parroco, il ministro del culto per la posizione eccezionale in cui si trova essendo alle volte il solo letterato in mezzo ad una popolazione d'ignoranti. Se a questo predominio si deve anche aggiungere quello che gli può provenire dal farsi egli anche il distributore dei soccorsi materiali, oltre de' celesti, allora può giungere a tal grado di potenza che niun riparo vi può far la gente.

Io credo che la logica uniformità che deve esservi in tutte le disposizioni legislative ci deve portare ad essere coerenti e quindi come noi abbiamo escluso i parroci dal sedere in Parlamento, nei Consigli comunali e provinciali, come abbiamo adottato delle giuste cautele contro i loro possibili abusi, noi dobbiamo essere logici adottando queste disposizioni.

Quindi anche in questa parte, che è la più contestata, dichiaro che darò il mio voto alla proposta dell'Ufficio centrale. (*Benissimo, bravo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Signori senatori! Io vengo tardi, eppure spero di avere l'occasione di dire una brevissima parola che possa sembrare non del tutto superflua. Quello che io desidero è di mettere in rilievo la nota storica alla quale, secondo il mio avviso, questo progetto di legge deve in buona parte la sua importanza.

Questa parola d'introduzione vi dice già che io per nulla intendo occuparmi dell'indole tecnica della legge.

A me pare che tutto quello che si possa dire in sua difesa noi l'abbiamo già potuto intendere, e dal punto di vista tecnico par bene che l'oggettivo più importante della legge sia di ottenere coi mezzi minori possibili gli effetti possibilmente maggiori.

E prima di arrivare alla mia nota storica mi sia lecito di fare una considerazione preliminare.

La lotta fra la vita e la fede non è finita e bisogna finirla. Mi spiego. Io non intendo di combattere la fede; anzi la fede quando è spontanea, ingenua, oppure ragionata, convinta insomma, merita deferenza, rispetto, simpatia, e quando falla merita maggiore compassione che non il pensatore che irrompe con le sue convinzioni, che irrompe contro la roccia di necessità di natura.

Basta che la fede non voglia imporsi, e s'impone ogni volta che sostituisce al rogo, che una volta minacciava gli eretici, il diniego della carità agl'infedeli. Dico la carità, perchè spero che, se la legge sarà attuata, si avvicinerà a grandi passi il tempo in cui nessuno crederà più lecito di parlare di elemosina. Non è di elemosine che si tratta, ma del dovere di aiutare i deboli per vivere ed i forti per lavorare con profitto, e in modo che sia degno dell'uomo. Allora sarà nato il tempo in cui nessun sacerdote, nessun infermiere misurerà agli articoli di fede che professa il misero affidato alle sue cure, i soccorsi che egli deve prestare. Ed allora sarà finita quella lotta fra la vita e la fede cui io alludevo.

Ma ho un'altra cosa da dire, ed ora vengo alla mia nota storica.

Ogni nazione ha una grave missione da compiere. Per la Grecia era l'arte e la filosofia, e dico a proposito l'arte e la filosofia, perchè la filosofia di Platone era più arte che scienza. La Palestina fondò i più saldi principi di morale; Roma il diritto individuale, l'Olanda il giure delle genti. La palma per lo sviluppo delle istituzioni libere, di quelle istituzioni che nel Governo riconoscono come valvola di sicurezza non la forza, ma la libertà ed il diritto, questa palma se la contendono l'Inghilterra e l'America. La Spagna ed il Portogallo divisero con altre nazioni la gloria di scoprire terre incognite; alla Germania appartiene la Riforma, la critica delle religioni e della ragione; alla

Francia toccò d'iscrivere i diritti dell'uomo nelle tavole di leggi eterne, quei diritti dell'uomo per i quali i secoli avvenire sapranno tirare le ultime conseguenze, contuttociò che havvi ancora qualche storico vivente che ne giudica male, degli storici che non perdonano a quei principi perchè non li comprendono.

Beato quel popolo nella cui storia s'incontrano molte missioni che ebbe da compiere.

L'Italia vanta l'arte e la scienza; vanta di aver dato ospitalità alla fede ombreggiandola coll'albero del sapere; qui nacque la scienza del commercio ed il metodo della ricerca scientifica; qui sorse la diplomazia e la libertà dei comuni.... Ma all'Italia è riserbato un altro compito, un compito tanto più elevato quanto il paese è più ricco di doti, e tanto più severo quanto, nell'ordine delle idee che spirano da questo progetto di legge, l'Italia ha più peccati da espiare.

L'Italia ha il compito di secolarizzare tutte, ma tutte senza veruna eccezione, le sue istituzioni amministrative; ha da umanizzare, o, se vogliamo esser chiari, ha da eliminare tutte le ingerenze che la teocrazia abbia potuto usurpare; ha da riconoscere che non è la fede alla quale noi dobbiamo la nostra stima, ma alla convinzione, che fede può essere, è che i soccorsi son dovuti a tutti indiscriminatamente che ne abbiano bisogno, come il sole splende per tutti.

Se noi non volessimo riconoscere ed assumerci quell'alta missione, di secolarizzare cioè tutte le istituzioni teocratiche, di assicurare la vita indipendente, in tutti i sensi, da qualsiasi ingerenza che possa venire da quel lato, tanto varrebbe, signori senatori, non essere venuti a Roma.

Il nostro compito qui è di dimostrare che se Roma è degli Italiani, gli Italiani sono di Roma; che non siamo venuti a Roma per aumentare di uno il numero del serto delle cento città d'Italia; questo potrebbe significare semplicemente ambizione di ampliare i nostri confini; che neppure si tratta di essere venuti ad occupare la più gloriosa capitale del mondo, che potrebbe essere una fortuna non meritata. Quel che c'incombe è mostrarci consapevoli e capaci di quell'alta missione che più volte ho cercato con brevissime parole di definire; il nostro compito è mostrarci fiduciosi della nostra capacità di adempiere quel programma del

LEGISLATURA XVI<sup>a</sup> — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1890

quale, la legge che ci sta dinanzi è una linea luminosa.

Da quella nostra elevata e feconda missione che poggia sopra la base larga ed incrollabile della civiltà, dei diritti dell'uomo, si ripete il valore della dichiarazione che qui rimarremo; ma aggiungiamo quell'ultima parola sulla quale vorrei mettere tutto il mio accento; perchè siamo consapevoli e capaci di tal missione, siamo venuti a Roma e qui rimarremo *ottimamente*. (*Molto bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Sono costretto a portare, anzi a riportare, per poco, la discussione in un campo pressochè pedestre; il quale in sostanza è quello della legge che ci sta dinanzi, e del precipuo compito, a mio giudizio, del Senato.

Comincerò dal notare che, se dovessimo stare alle apparenze, esse in un senso direbbero: la legge si accetta; in un altro: che si respinge.

Si accetta, perchè, escluso l'onor. senatore Zini, nessuno degli oratori ha concluso, fin qui, per la reiezione.

Le maggiori o minori critiche rientrano in massima parte nel sistema dell'Ufficio centrale; in minima, potranno entrare nel sistema della minoranza dell'Ufficio centrale, e potrebbero essere oggetto di discussione.

Non stando però a cotesta apparenza, io non devo dissimulare che nell'ordine delle argomentazioni, da parecchi dei nostri colleghi fatte, mi pare che si rilevi abbastanza un sentimento profondo di ostilità al concetto fondamentale della legge. Altri colleghi, forse anche, hanno abbondato nella difesa della legge.

In tanta disparità di sentimenti e nella difficoltà di esatti apprezzamenti, ci si presenta il primo quesito: si deve respingere la legge o accettare, salve le modificazioni apportate dall'Ufficio centrale?

Ma non si potrà respingere la legge se il solo degli onorevoli colleghi che a cotesta conclusione veniva, pur disse che non si tratta di divergenze fondamentali, bensì di metodo. Sarebbe mai possibile dunque che la Camera vitalizia mostrasse nella discussione di volere

in un modo, e finisse poi nel voto per chiarirsi in un altro?

L'onor. senatore Zini disse che una riforma era necessaria; soggiunse che si erano fatti degli studi importantissimi intorno a cotale riforma, opinava non di meno che il progetto di legge non rispondesse pienamente agli studi fatti.

Ma se è implicita l'avvertenza che gli studi non sieno completi, dovrebbero allo stato delle cose, o proporre la reiezione della legge, o almeno la sospensiva, giustificando questa con le censure agli studi fatti e con la domanda di una inchiesta.

Nulla però di tutto ciò si è fatto; le inchieste sono state eseguite e con molta cura e con pieno buon successo. Onde non soltanto non è il caso di proporre, nè si è minimamente accennato a voler proporre, non che la reiezione della legge, la semplice sospensiva.

A che si riduce pertanto la questione odierna? Si riduce all'esame di taluni concetti non fondamentali ma subalterni della legge.

Io rilevo in proposito che l'Ufficio centrale non ha mutato alcuno dei concetti fondamentali di essa: cosicchè anch'io ne accetto in massima il sistema; anch'io, d'altra parte, fo alcune riserve.

Se anzi dovessi essere l'ultimo a parlare nella discussione generale, sarei voglioso di chiudere il mio discorso con le fatte osservazioni, e di attendere all'esame degli articoli; ma devono parlare, ancora per lo meno, come ne è d'uso, come è di dovere o di diritto, l'onorevole relatore ed il ministro dell'interno, e altri potrà prendere tuttavia la parola. Onde io non rinuncio ad essa.

Si è discorso, e magistralmente, del fondamento giuridico della legge. Io su ciò, forse, non aggiungerò verbo. Dico forse, perchè lungo le mie osservazioni probabilmente occorrerà qualche breve richiamo giuridico, che varrà, a mio giudizio a rafforzare quello che, in ordine a diritto, è stato detto in quest'aula.

Non si è però ancora discorso di proposito della ragione economica della legge.

A tale riguardo penso non sia male che qualche ricordo statistico sia fatto in Senato, per mettere in rilievo, meno l'importanza assoluta della legge, che l'importanza relativa di

essa, circa quegli obbietti che formano la precipua materia di controversia. Io distinguo i 135 milioni a cui si fa ascendere il reddito lordo, o entrata complessiva del patrimonio delle opere pie, escluso le confraternite, e gli 85 milioni, a cui si fa ascendere il reddito investito in beneficenza, io distinguo, dico, o reddito e investimento; secondo i diversi oggetti ai quali do nome di assistenza ad invalidi, a infermi, a difettosi, di soccorsi, di abilitazione, o nome misto.

Assistenza propriamente detta, intendo tutti quegli uffici benefici riferentisi a brefotrofi od asili per lattanti, a sussidi di latte e balneatico, ad opere pie di maternità, a sussidi ad orfani abbandonati.

A cotesti obbietti precisamente riferisco l'assistenza, perchè i pazienti sono costituiti in uno stato di indiscutibile incolpevole impotenza, e hanno titolo all'aiuto.

Gli obbietti dell'accennata assistenza assorbono 9 milioni e 629 mila lire di reddito complessivo, e danno un investimento di beneficenza di 7 milioni e 617 mila lire, delle quali 7,248,000, per soli brefotrofi aventi 9,082,000 di entrata complessiva.

Si vede da ciò che, ove la riforma dovesse riguardare gli accennati obbietti, le mancherebbe l'urgenza dall'aspetto dell'economia; imperocchè se di nove milioni se ne spendono sette e più in beneficenza, è da ritenere che l'amministrazione non deve andar male, sciupio di fondi non ce ne deve essere.

Guardando invece l'assistenza nella forma di cura di infermi, di difettosi (la quale sotto alcuni riguardi anche in cotesta forma si può ritenere tale, cioè assistenza), noi troviamo gli ospedali, i manicomii ed altri istituti i quali presentano un reddito di 56,000,000 contro un investimento di 39 milioni.

Qui comincia a manifestarsi una qualche differenza in danno dell'aliquota destinata a beneficenza; e si errerebbe se per un così importante ramo di servizio di beneficenza si contestasse l'urgente bisogno di opportune economie e immegliamenti.

Esaminando poi la categoria che più particolarmente chiamo soccorso, e che abbraccia le opere elemosiniere, le case di ricovero e ricoveri di mendicizia, oltre a minori istituti, rilievo che, per essi, si raccoglie un'entrata

complessiva di 20 milioni; dei quali 11 soltanto sono investiti in beneficenza. Qui la statistica rivela urgentissima la riforma.

Venendo poi ad una categoria che sarebbe quarta, ed alla quale do nome, tratto dal Romagnosi, di *abilitante* (egli si riferiva agli istituti pubblici detti di tutela), cioè *beneficenza abilitante* o a fine di abilitazione, osservo che essa comprenderebbe i sussidi per istruzione, e posti di studio, le scuole per l'istruzione elementari e superiori, gli istituti di dotazione dei quali ha discorso in questa tornata l'onorevole Lampertico. Rilevo che in cotesta categoria si ha un reddito complessivo di L. 6,400,000 contro un investimento utile a fine di beneficenza di soli 3 milioni, vale a dire si ha l'utilizzazione al fine delle istituzioni in proporzione minore del 50 % dell'entrata.

Infine costituirei una sesta ed ultima categoria che chiamo mista, perchè in essa comechè in varia misura sono contemporanee le funzioni dell'assistenza, del soccorso e dell'abilitazione, e non mi fiderei di rilevare quale di coteste funzioni prevalga. In tale categoria metterei le congregazioni di carità, come istituti, che esse stesse provvedono a servizi di beneficenza. Faccio l'avvertenza a proposito di una nota che c'è nella relazione dell'Ufficio centrale, il quale rileva che le congregazioni di carità non sono istituti di beneficenza.

Dico all'onor. Ufficio centrale: non devono essere o nol saranno più con la nuova legge, ma in fatto attualmente ed in parte lo sono. Dappoichè, secondo che lo statistico depongono, tra i fondi che amministrano le congregazioni presenti, senza determinazione di specie, si ha che, per un'entrata complessiva di L. 4,669,000, in beneficenza s'impiegano 2,837,000 lire.

Nella categoria che chiamo mista, colloco gli asili infantili, imperocchè la beneficenza, per essi, è ad un'ora assistenza, soccorso e abilitazione, provvede al presente e prepara all'avvenire; colloco gli orfanotrofi, i collegi, le pie case d'industrie, i riformatori. Le opere pie di culto e beneficenza, i datecumeni ed altre fondazioni di culto pongo pure nella categoria mista, sebbene poco, nelle statistiche comunicateci, sia messo in rilievo il servizio di beneficenza in ordine alle funzioni di assistenza, soccorso, abilitazione; altrettanto osservo per le

opere pie aventi scopi diversi, comechè in esse debba prevalere il carattere proprio di beneficenza.

Tutte le entrate della categoria mista ascendono a L. 43,240,000 e provvedono a investimenti in beneficenza per L. 22,935,000.

Io mi permetterò di far seguire al mio discorso il quadro delle opere pie secondo le classificazioni fatte dal Ministero e riportate nella relazione della Giunta della Camera elettiva, ordinato secondo le categorie da me accennate.

Fatta l'accennata esposizione, io chiedo: dove è la immaginata prevalenza nella cosiddetta beneficenza dell'elemento della Chiesa?

In atto (non parliamo della legge che abbiamo a fare) dove e in che consiste l'azione della Chiesa? Questo io chiedo; dappoichè, se la questione non si restringe nei suoi veri termini, finiremo per non intenderci; immagineremo perfino che siamo in punto di distruggere istituzioni non che secolari, ma che sono basi della fede non già della sola Chiesa (cose diverse, secondo me, fede e Chiesa).

Ma cotesta ipotesi è inammissibile, non trattiamo nella presente legge che di materia essenzialmente civile, tale essendo in atto tutto quanto l'istituto delle opere pie e per organismo, e per funzionamento, e per iscopo; tale è per la legge che riformiamo, tale è stato per tutta quanta l'Italia dacchè questa si ricostituì in nazione, tale, semplicemente tale, resterà per la legge che discutiamo.

E di vero, nelle condizioni presenti di diritto e di fatto, che cosa c'è d'ecclesiastico nella materia della beneficenza?

Io veramente non lo so trovare, e molto meno determinare. Si accettino o si ripudino le categorie nelle quali io ho distinto le presenti opere pie; in quali però, fra tutte le loro specie, si troverà non che l'intervento, il predominio dell'elemento ecclesiastico?

Le mansioni delle congregazioni di carità abbracciano uffici complessivi; e non mi fido di decifrarli, perchè nè la statistica, nè la discussione hanno messo in rilievo quale parte di azione o di servizio religioso vi possa essere nelle 4,639,000 lire di entrate complessive, nelle L. 2,877,000 di spese dette di beneficenza. Ove anche qualche frazione di quella somma possa

essere sottoposta ad ingerenza ecclesiastica, non si tratterà mai di cosa rilevante.

Vi sono opere pie di culto e di beneficenza, e queste son provvedute di un'entrata complessiva importante che è appunto di L. 6,357,000, ridotte, rispetto alla beneficenza, a L. 3,034,000.

Vi sono i catecumeni e altre fondazioni di culto per L. 1,700,000 con un investimento di beneficenza in L. 806,000.

Vi sono opere pie varie nelle quali vi potrà essere un qualche contingente d'istituzioni in cui abbiano ingerenza degli ecclesiastici, e queste abbracciano L. 1,121,000 investiti in beneficenza, ottenuti da L. 3,226,000 di entrata complessiva.

Ma rilevato tutto ciò, chiediamo: con la legge vigente ove e quando può concorrere il sacerdozio nell'esercizio e anche nel governo della beneficenza? Dove il sacerdozio attualmente entra non è interdetto che ciò segua anche con la legge che discutiamo, se tolgasi l'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità il che è ben poca cosa e sarà materia di ulteriore esame. Ma cotesta e altre innovazioni non giustificano l'allarme della Chiesa. Ad ogni modo taluna di esse può essere oggetto di un qualche emendamento che anch'io son pronto a discutere; ma con ciò, e perfino con la conservazione di alcuni istituti che anderanno a essere trasformati, non si avrà, nel senso ecclesiastico, niente o ben poco di più di quanto gli ecclesiastici come semplici cittadini avranno riconosciuto dalla legge che discutiamo. Essi non potranno mai aspirare ad un sistema di governo nelle opere pie in cui fosse, non che importante, prevalente il loro elemento.

D'altra parte l'entrata complessiva essenzialmente civile delle opere pie, è di tale abbondanza da permettere che più oltre si ritardi la riforma? Se una parte non spregevole di essa va consunta in spese d'amministrazione o contro i fini della beneficenza, deve prolungarsi indefinitamente l'ingiusta iattura?

Sono sempre nel campo economico.

Il reddito delle opere pie vuol essere commisurato ai bisogni alla cui soddisfazione vuol essere invertito.

Se in senso assoluto si giudica ingente quel reddito, avuto riguardo poi alla miseria fatalmente crescente in Italia, esso è del tutto ina-

deguato a lenirla durevolmente. Onde parmi indeclinabile necessità la massima utilizzazione di quel sacro patrimonio.

Se poi guardiamo la cosa in senso relativo, rispetto cioè a talune regioni o provincie, il patrimonio riesce in generale scarso, dove non è del tutto deficiente, anche rispetto a quella maniera di soccorso che l'onorevole Moleschott crede doveroso da parte della società. È perfino insufficiente in una gran parte dei comuni italiani a fornire i mezzi indispensabili per dare esecuzione ad alcune leggi, come quella sulla pubblica sicurezza, le quali pongono a carico dei comuni alcune maniere di assistenza.

Detto ciò devo aggiungere che se è dolorosa l'inequale ripartizione in Italia dei fondi della pubblica beneficenza, essa è nell'ordine della natura delle cose, ed è giustissima; da poi che la carità o la beneficenza non si esplica che localmente, cioè pel prevalente amore del paese nativo; ma ciò non toglie che la realtà delle cose ci riveli una condizione di fatto che, per per quanto è possibile, urge di migliorare.

A quel proposito aggiungerò una nota la quale come altre molte mi viene dalla fortuna, e disgrazia insieme, della mia qualità d'italiano della Sicilia richiamato e però ispiratomi dalla particolare conoscenza del luogo nativo.

La maggior parte della popolazione siciliana, che è agricola, non può assidersi al banchetto della beneficenza specialmente nelle forme più importanti di assistenza e di soccorso. Godeva prima del 1860 di una maniera di beneficenza, vergognosa sì, ma che pur valeva a qualche cosa; erano gli scarsi aiuti derivanti dalle disciolte corporazioni religiose e in particolare dagli ordini elemosinieri.

Furono soppresse tutte le fraterie; ed io stesso concorsi col voto a tale soppressione; però non solo non si mantenne, migliorandone la forma e garantendone l'equa distribuzione, quell'insieme di soccorsi che in moltissimi centri apprestavansi dalle corporazioni religiose, non solo nulla si surrogò di meglio, ma dai poveri si perdè del tutto quanto altra volta conseguivano.

Ciò osservando, non è già che io escluda che la Sicilia abbia anche ora degli istituti di beneficenza propriamente detta, dovuta cioè all'iniziativa privata, ma intendo rilevare due cose che mi paion certe, l'una che il compito

della beneficenza pesa in atto per una parte notevole sui contribuenti, e per tale parte non si tratta di vera beneficenza, ma di istituti di assistenza e di soccorso comunali o provinciali; l'altra che il patrimonio pubblico della beneficenza propriamente detta è ben lontano colà, forse più che altrove, dall'apprestare le sperabili utilità, e dal ben destinarle e ripartirle.

A L. 133,832,000 la statistica faceva ascendere al 1880 il patrimonio lordo della pubblica beneficenza in Sicilia; a L. 8,768,000 le entrate complessive lorde, patrimoniali e di ogni altra provenienza; l'aumento percentuale dal 1861 al 1880 del patrimonio attivo fu del 48.74, delle entrate complessive lorde del 54.95. Si vede che anche laggiù si è di molto progredito; ma urge per la Sicilia, per tutta quanta l'Italia, sia tutta quanta ben disciplinata la materia della beneficenza, perchè possa meglio soddisfare ai sempre più incalzanti bisogni.

Per altro io devo fare le mie riserve contro due asserzioni: la prima, per la quale si darebbe a credere che lo spirito di carità che tutti sollecitiamo sia diffuso in tutte le classi dei conviventi, potesse riuscire efficace rimedio a tutte le miserie sociali. E contro cotesta prima asserzione osservo che ciò è impossibile, oltrechè c'è da temere l'abuso della carità, l'ultimo risultamento del quale sarebbe fra noi di distruggere quell'avanzo d'iniziativa e di responsabilità private che ci sono indispensabili per non decadere irremissibilmente, iniziative e responsabilità sulle quali potenti ed impotenti debbono fare largo e perpetuo assegnamento.

Ancor meno posso sottoscrivere alla seconda asserzione che cioè sia vero, esteso, intenso il dovere dello Stato di fornire ad ogni maniera di necessitosi tutti i mezzi della loro esistenza, e, quasi del benessere.

Non può esserlo, perchè allo Stato manca la sorgente abbondante, durevole, progressiva cui attingere i mezzi che esso deve prodigare in assistenza, soccorso, abilitazione; e, ove, transitoriamente ed in qualche modo, quei mezzi potesse procurarsi, l'impiego in forma di sistematica beneficenza darebbe per risultato lo intristire sempre quel fenomeno terribile, rilevato dal Malthus e al quale accennava l'onorevole Lampertico; dappoichè gli aiuti che bastano oggi, inesorabilmente saranno insufficienti

domani, saranno non di meno stimolo d'incremento numerico degli uomini, scemramento della vita media, progrediente limitazione nei bisogni, accrescimento di oziosaggine, avvillimento, povertà, miseria crescenti.

Non posso accettare il principio del soccorso indefinito, perchè non è vero che la naturale e sociale potenza produttiva, l'applicazione di tale potenza, i risultati, possano esser mai tali da permettere a qualsiasi convivenza, e molto meno all'Italia, di mettere in prospettiva di tutti, e anche di quelli che non vogliono o non trovano lavoro, la garanzia del posto al banchetto della vita, la garanzia del vitto, della salute, della difesa degli infortuni, l'assicurazione gratuita perfino contro l'imprevidenza, l'intemperanza, gli effetti della moltiplicazione degli uomini.

Fatte queste osservazioni, dovrei discorrere di cosa che parmi non sia stata posta in rilievo sinora. Ma se l'onorevolissimo signor presidente preferisse rimandare a domani il proseguimento del mio discorso, io lo ringrazierei.

PRESIDENTE L'onor. senatore Majorana prega il Senato di rimandare a domani il seguito del suo discorso.

Se non si fanno obiezioni, la continuazione del discorso del senatore Majorana verrà rimandata a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Alle ore 1 e mezzo pom. — Riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge:

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero d'Orange.

Alle ore 2 pom. seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;  
Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario, 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3ª), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarina;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi.

La seduta è sciolta (ore 5 e 35).

## XXVIII.

## TORNATA DEL 25 APRILE 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Comunicazione di una lettera d'invito alla inaugurazione del monumento eretto in Cagliari al senatore Giovanni Spano e deputazione di due senatori ad assistervi — Congedo — Commemorazione del senatore Emanuele Taparelli d'Azeglio fatta dal presidente — Parole del presidente del Consiglio e del senatore Di Sambuy — Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Continuazione del discorso del senatore Majorana-Calatabiano — Discorsi del presidente del Consiglio e del senatore Costa, relatore — Il presidente dichiara chiusa la discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

È presente il presidente del Consiglio ministro dell'interno.

Intervengono successivamente i ministri di grazia e giustizia, della guerra, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi, del Tesoro e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri il quale è approvato.

**Comunicazione.**

**PRESIDENTE.** È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Cagliari, 19 aprile 1890. »

« Il Comitato per un monumento in marmo al sommo archeologo senatore Giovanni Spano invita il Senato a farsi rappresentare alla solenne inaugurazione che si terrà in questo regio museo archeologico alle ore 11 ant. del giorno 4 del prossimo maggio.

« Il presidente

« Musso ».

Non facendosi proposte, io inviterei il Senato a volersi far rappresentare a questa funzione, in onore del senatore Giovanni Spano, dai signori senatori Loru e Pasella.

Pongo ai voti questa mia proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

**Congedo.**

**PRESIDENTE.** Il signor senatore Maglione chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Non sorgendo obiezioni, questo congedo si intenderà accordato.

**Commemorazione del senatore Emanuele Taparelli d'Azeglio.**

Signori senatori. Ieri, nelle prime ore del pomeriggio, cessava di vivere all'improvviso in Roma il senatore Emanuele Taparelli d'Azeglio.

Il marchese Emanuele d'Azeglio era nato in Torino il 17 settembre 1816. Educato virilmente

da genitori la cui memoria vive tuttora benedetta per opere insigni di amore e di carità, ebbe, fino da fanciullo, temprato l'animo ai più puri e nobili sentimenti, che sono il viatico salutare della esistenza.

In quella casa austera, in quella famiglia dove bontà e sapere avevano culto; in quel ritrovo fidato di uomini di gran cuore e di elettissimo ingegno, in quella viva e costante scuola di virtù crebbe e divenne uomo.

Addottorato nella legge, sulle orme dei suoi pari, volle, nel servire il Re, mantenere vivo il prestigio degli antenati e fu, l'anno 1838, ascritto alla diplomazia.

Nominato incaricato d'affari a Londra nell'ottobre 1849, indi inviato straordinario e ministro plenipotenziario, durò in quel posto elevato ed in quella sede importantissima per quasi venti anni.

Grande e meraviglioso spazio di tempo nel quale la diplomazia nostra, mirando senza ambagi diritta alla mèta, fatta bandiera della schiettezza, della verità, del nazionale diritto, ravvivò la riputazione dei vecchi politici negoziatori italiani e fu, alle fortune della patria, mezzo e presidio efficace. Efficacissimo, tra essa, l'Azeglio nel propiziare l'Inghilterra ai grandi fatti per cui, a cominciare dall'alleanza di Crimea, alle annessioni del 1860, alle guerre di indipendenza, risorgeva la patria; avvalorando l'autorità dell'ufficio col credito che per la lunga consuetudine, il nome e le belle qualità sue erasi fra gli uomini di Stato più eminenti accaparrato. (*Benissimo*).

Tornato alla nativa Torino, l'Azeglio vi condusse vita privata circondato dal rispetto, proseguito dalla benevolenza dei concittadini che lo chiamarono spesso nelle amministrazioni locali.

Appassionato per le arti belle; di quadri, di statue, di ceramiche, di ogni antichità molto intendente, aveva fatto della casa un museo: munificente, alla cara Torino donava rare e pregiate collezioni; largo del proprio, beneficcava a larga mano; tutti lo stimavano, lo amavano tutti.

Era senatore dal novembre 1871; e la sua dipartita ha tolto a noi un nobile cuore, un alto animo; al Re, alla patria un servitore devoto. (*Vice approvazioni*).

Con lui si è spento un nome a cui egregi

fatti aggiunsero, col volgere dei secoli, nobiltà e lustro e che quasi fiamma, prima di estinguersi, balenò alto e fulgente tra i famosi e più splendidi dell'italiano risorgimento (*Molto bene*).

Questo glorioso nome, uno dei più illustri di cui il Senato si vanti; questo nome che durerà venerato quanto la patria, io saluto con animo commosso per profondo cordoglio, nell'ultimo suo rappresentante, in Emanuele, l'ultimo degli Azeglio che, non tralignato, ebbe per legge della vita l'impresa della casata sua: *pour droit tenir*. (*Approvazioni unanimi vivissime*).

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo del Re si associa alle lodi meritamente tributate alla memoria del marchese Emanuele Taparelli d'Azeglio.

Io diminuirei il valore delle parole pronunciate dall'onor. presidente del Senato se altro volessi aggiungere.

È purtroppo vero che una gran perdita ha fatto il paese nell'ultimo discendente di un'illustre famiglia che tanto onorò l'Italia, che tanto fece per la patria e per il Re.

Il Senato quindi non fa che un atto di doveroso omaggio, applaudendo alle parole dell'onorevolissimo suo presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Non certo, onorevoli colleghi, ho domandato di parlare per aggiungere alcunchè alle parole con tanta efficacia e cuore dette dall'onor. nostro presidente, nè a quanto ha soggiunto il presidente del Consiglio, ma piuttosto per ringraziare il Senato di avere colla sua approvazione fatta sua la commovente commemorazione del nostro presidente.

Il Piemonte piange l'ultimo figlio di un'antica e nobile famiglia di cui rimarrà perenne traccia nella storia d'Italia perchè l'opera del marchese d'Azeglio in Inghilterra fu efficace assai nei primordi del nuovo Regno, ed il conte di Cavour lo ebbe collaboratore fidato e sicuro.

Io non posso fare altro che associarmi interamente alle nobili parole dell'onor. nostro presidente e del presidente del Consiglio e ringraziare il Senato del plauso col quale le ha

accolte per tributare l'ultimo onore alla memoria di Emanuele d'Azeglio.

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che il trasporto della salma del defunto marchese d'Azeglio, avrà luogo domattina alle nove e mezzo, partendo dalla chiesa di S. Andrea delle Fratte. Quivi per conseguenza avrà luogo la riunione dei signori senatori che vorranno rendere l'ultimo tributo d'affetto al compianto collega.

**Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (N. 6).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

L'onor. senatore Majorana-Calatabiano ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io ringrazio il Senato di avere consentito la continuazione, per oggi, del mio discorso.

Chiusi le brevi parole di ieri con l'affermazione di due concetti: il primo, cioè, che è bene non si abusi della beneficenza spegnendo, attenuando, per lo meno, notevolmente, il sentimento di responsabilità e d'iniziativa; il secondo, che è anche meglio che gli Stati si occupino il meno possibile di beneficenza, la quale ha bensì parvenza di risorsa, ma spesso è causa di nuovi danni. Mi corre l'obbligo però di fornire una qualche dimostrazione del pensiero mio.

Beneficenza cittadina è lo stesso che beneficenza d'iniziativa assolutamente privata.

Beneficenza politica è lo stesso che azione dello Stato, degli enti inferiori, quali i comuni e le provincie, nel fine di correggere le ineguaglianze eccessive, di dare e di prestare assistenza, soccorso, abilitazione ai bisognosi.

Se questo concetto è incontestabile, posso ricavarne la conseguenza che tutta quella parte di beneficenza pubblica dovuta all'iniziativa e ai fondi dello Stato, dei comuni, delle provincie, beneficenza veramente non sia; perchè, se ad essa togliete il carattere di liberalità, se togliete perciò a questa l'inseparabile condizione di libertà nell'esercitarla, è impossibile che si possa mantenere, nella sua vera significazione, la nozione di beneficenza.

La liberalità, nobile sentimento di privarsi di mezzi di sussistenza, di esistenza, di comodi, di lusso, per dedicarli al sollievo, al bene altrui, non si esercita che sull'aver proprio, di cui il benefattore si spoglia in vantaggio del beneficato. Ora, domando io: che cosa ha di proprio il comune, la provincia, lo Stato, perchè si faccia, ognuno di essi, benefattore secondo i principi del proprio governo di Stato, di provincia, di comune?

L'aver di cui questi enti dispongono è della convivenza; è frutto di tributo di essa, causa spesso d'intristimento delle condizioni di lei. Non si dà il soccorso pubblico in cui si dispone di mezzi altrui non conseguiti per volontaria generosità, ma per costrizione, non si dà, dico, per liberalità, per beneficenza.

Questa, poi, dall'aspetto passivo non è, e non deve essere, che un gratuito servizio. Ora è egli vero che il dono fatto o servizio prestato dal comune, dallo Stato, dalla provincia, qualunque sia la classe beneficata, costituisca per questa poi realmente un dono, un servizio gratuito?

Premettiamo che, sia o non sia beneficenza quella dello Stato e degli enti minori, cosa certa si è che, versando in tema d'istituzioni di soccorso agl'impotenti, i poteri pubblici non possono disinteressarsene; ed in tanto essi son più chiamati a provvedere, in quanto meno risponda ai bisogni la benefica iniziativa e azione privata.

Havvi qualche cosa nella convivenza che determina delle ragioni a favore degl'impotenti. Le offese apportate al principio di libertà e di eguaglianza, le spoliazioni più o meno legali compiute in danno dei deboli, le offese apportate all'economia privata sotto forma di monopoli e di parzialità, il conseguente artificiale scemamento di forze e di attività, le appropriazioni legalizzate da molto discutibili prescrizioni: tutto ciò, ed altro somigliante, si deve imporre all'animo dei governanti, quando si tratta di determinare l'indole e l'estensione di quella tutela, che direi col Romagnosi reintegrante, in favore delle classi ingiustamente danneggiate.

Per altro, vi fu mai nel mondo uno Stato, nel quale non si dovessero lamentare, oltrechè colpevoli errori, fuorviamenti dal retto sentiero? Sarà forse l'Italia quella per la quale si possa

affermare che mai sia stata teatro di veruna offesa, a mezzo di vincoli, di monopoli, di viziosi organismi, degl'immortali principi di libertà e di eguaglianza, specie nell'ordine economico?

Ma se non scevri di responsabilità, verso gli impotenti, sono i poteri dello Stato, attesa la loro azione nella storia e nel presente, noi chiediamo: si potrà affermare che coloro, i quali si trovano in una, più o meno incolpevole, impotenza, ricevendo assistenza, soccorso, abilitazione da parte del comune, della provincia dello Stato: si potrà affermare, dico, che veramente e assolutamente ricevano assistenza soccorso, abilitazione gratuiti? Ma, pressochè tutti costoro non sono stati, prima di cadere nell'impotenza, anche contribuenti?

Non sono tuttavia contribuenti anche nel momento dell'assistenza, non lo saranno più tardi, non lo sono stati i loro padri, non lo saranno i loro figli?

Se tutto questo è vero, il secondo carattere della beneficenza, il carattere propriamente passivo, la gratuità in ciò che si vorrebbe chiamare beneficenza pubblica, manca completamente. Le imposte personali, sotto forma di servizi, qualche volta anche di sangue, oltrechè di sacrificio di libertà; le imposte reali nelle consumazioni, se non altro anche per parte degl'impotenti stessi: sono, in più o meno ristretta misura, delle equivalenze di quei sussidi che, a parte ogni concetto di solidarietà sociale, si danno appunto per correggere le ineguaglianze, non necessarie ed inevitabili, ma dovute a fallaci istituti, ad errori che in tutti i tempi variamente dovettero compiersi, e non cessano mai interamente di durare.

Ai mali sociali occorrono indubbiamente dei rimedi; la scienza consigliò soprattutto la saggia e continua azione contro le cause che quelli producono, la progressiva, possibilmente totale, eliminazione di esse. Ma questo è un desiderato, il quale non si può attuare che entro alcuni limiti. A parte i danni dovuti a fenomeni od eventi non riferibili alla umana volontà, non prevedibili, affatto straordinari, nelle umane istituzioni o nel loro governo riesce impossibile l'eliminazione assoluta dell'errore e perfino della colpa; rimane pertanto pur sempre qualche cosa a cui bisogna doverosamente provvedere.

Ma, nella scelta del modo, s'inciampa in nuove cause perturbatrici: si fa ricorso a quella che dicesi politica economica, per attenuare le ineguaglianze, e principalmente per accrescere la produzione.

Ma cotesto rimedio io reputo ancora peggiore del male.

Ve n'ha uno affatto moderno, il socialismo di Stato; e anch'esso vuoi rimedio per qualche riguardo doverosissimo; dappoichè è sviluppo e complemento necessario della politica economica delle ingerenze. Ma gli errori nuovi ai quali, come a fatale espediente, deve ricorrersi, per riparare a errori passati, per assai maggiori riguardi si chiariscono supremamente perigliosi e fattori di nuove miserie; e tale è infatti, e sempre più si chiarisce, il socialismo di Stato.

D'altra parte, riuscendo le istituzioni sociali, che pur dovrebbero favorire la creazione delle forze della nazione e garantirne il libero svolgimento, a perturbazioni; le stesse istituzioni, e ancor di più il loro erroneo o vizioso funzionamento, son causa di ineguaglianze e di povertà, e rendono più o meno necessario l'intervento del comune, della provincia, dello Stato, a che in qualche modo si provvegga, almeno a curare quella parte d'incolpevole impotenza creata dalle condizioni di fatto sociali.

Ma questo facendosi, lo ripeto, non si esercita la beneficenza; sibbene la tutela sussidiante od abilitante.

Quindi, cotesta parte di servizio pubblico non entra nel sistema della legge presente.

Su questo io ho voluto insistere per vedere che fondamento possano avere le distinzioni fatte in questa discussione intorno all'indole ed alla misura dell'intervento dello Stato nelle cose della beneficenza. Si è detto, infatti, che si possa aggravare la mano in regolamenti di beneficenza pubblica, volta a pubblica assistenza per debito di tutela e sostenuta a cura e spese dello Stato, della provincia e del comune; ma, si è soggiunto, che il legislatore deve tenersi indietro, cioè deve lasciare la maggiore libertà in quella beneficenza la cui fondazione è d'iniziativa privata.

No, o signori senatori, non vi è altra beneficenza nel vero significato della parola che quella che si svolge per sua origine a seguito

di libera iniziativa di privati cittadini. Non vi è beneficenza all'infuori di quella che si esercita dal proprietario sugli averi propri; non vi è beneficenza che nel servizio o nella donazione gratuiti. E se una legge, tutti lo riconosciamo, deve presiedere al governo della pubblica beneficenza, essa non riguarderà che la beneficenza, a pubblico giovamento bensì, ma fondata dalla liberalità dei privati cittadini.

Carità legale, tassa pei poveri, non sono beneficenza; sono soccorsi, abilitazioni, più o meno apertamente prescritti per legge a spese dei contribuenti; e, per ciò stesso, sottoposti alle leggi che regolano i pubblici servigi.

Sono pertanto d'accordo in questa parte col senatore Lampertico, che, cioè, la beneficenza sia essenzialmente privata: ma badiamo, è tale soltanto per sua origine; fatta la istituzione, sparisce il cittadino proprietario, e, come tale, subentra il pubblico, e, con questo solo, sorgo l'azione ordinatrice, invigilatrice, rassicurante dei pubblici poteri ed uffici.

Io accetterei volentieri, se l'Ufficio centrale e il signor ministro consentissero, di modificare il titolo della legge, il quale non mi piace. Che cosa sono le istituzioni pubbliche di beneficenza, se non è vero che tali esse siano nella loro origine? È ben vero che l'obbietto degli istituti di beneficenza è pubblico, ma il soggetto, lo istitutore cioè, è privato. Una istituzione privata fonda un gratuito servizio pubblico. Dunque perchè qualificare di pubblica la istituzione, mentre nella sua origine, e per doverosa memoria di questa, dovrebbe denominarsi privata?

La qualifica di pubblica nella beneficenza ci ha da entrare, per evitare che la legge si possa riferire alla beneficenza obbiettivamente privata; ma la qualifica dev'essere applicata alla beneficenza: onde dovrete dire: «Istituzioni di pubblica beneficenza», non già «Istituzioni pubbliche di beneficenza», la quale denominazione fa supporre che la beneficenza sorga quale istituto di Stato, si eserciti a cura e spese sue, e possa aver di mira non sempre la generalità di alcune classi, ma singoli e determinati cittadini, tutto al più e gli uni e le altre: il che non è.

Quando un ramo qualsiasi di forze, di attività della convivenza, di alcune classi, di alcuni individui indeterminati, nella società sono oggetto di sollecitudine del benefattore, sono

oggetto di assistenza, di soccorso, di abilitazione, in ciò abbiamo la beneficenza, privata nell'origine, pubblica nella sua essenza e nel funzionamento.

E per non entrare nell'esame particolare della legge, chiudo la mia osservazione facendo notare all'Ufficio centrale e al signor ministro che è così malamente indovinato il titolo di *Istituzioni pubbliche di beneficenza*, che nella legge stessa si è obbligati a contraddirsi.

Vediamo infatti, che agli articoli 1 e 2 sono dette *Istituzioni di beneficenza*, e nello stesso art. 2 si parla di *beneficenza pubblica*; nell'articolo 21 si parla addirittura di *istituzioni di pubblica beneficenza*; nell'art. 69 si parla cumulativamente di *istituzioni pubbliche di beneficenza*, di *pubblica beneficenza*; e anche di *istituzioni di beneficenza*.

Una distinzione tra beneficenza privata e pubblica vi ha da essere; e questa distinzione è bella e fatta nei primi due articoli, nei quali è detto quali sieno le istituzioni di beneficenza di cui questa legge si occupa.

Non vedo pertanto alcun bisogno di ripetere nei vari articoli questa qualifica di *pubbliche*, applicata alle istituzioni di privata origine che riguardano liberalità, mentre il carattere di pubblico non si ha che in senso esclusivamente oggettivo. Tuttavia non fo alcuna proposta.

Devo peraltro, a corollario di quanto ho esposto, affrettarmi a rilevare che non trovo applicabile il pensiero dell'onor. senatore Zini, caldeggiato dal senatore Massarani, cioè che si dovesse tenere una misura nei vincoli riferibili a una data maniera di beneficenza, e un'altra nei vincoli riferibili ad un'altra data maniera.

No, o signori, credo di averlo dimostrato, non vi ha che una sola maniera di beneficenza, ed è quella, ripeto, che ha origine dalla libera iniziativa, dalla liberalità privata; diventa, pel suo oggetto, istituto pubblico, e, divenendo istituto pubblico, si può benissimo discutere, avuto riguardo ai diversi obbietti di questa beneficenza, la diversa indole ed intensità della vigilanza e della tutela; si può discutere, come benissimo ha discusso e meglio applicato, e glie ne faccio le mie lodi, l'Ufficio centrale, quali istituti abbiano da togliersi al concentra-

mento, a quali dare o lasciare l'autonomia del governo particolare e proprio.

Si può ammettere, come benissimo fa il progetto, che cioè intervengano nelle congregazioni di carità i singoli fondatori, o i raccomandati dai fondatori, o quelli determinati dagli istituti: queste ed altre cose ancora si possono fare, avuto riguardo ai diversi istituti, ai vari loro obbiettivi, o alle peculiarità e condizioni di fondazione. Di certo la libertà, dovunque sia condizione di diritto e garanzia di sagace iniziativa e governo, si deve rispettare: ma non si può *a priori* dire che ci abbia ad essere una misura prestabilita di condizioni, di organismo, di funzionamento nei diversi istituti, non già in ragione dei loro obbiettivi, ma in ragione delle persone che li abbiano dotati.

Quanto ho posto in rilievo, prova, secondo me, nonchè l'opportunità, l'indole della legge stessa, la quale è essenzialmente sociale: dappoichè, essendo discutibile la possibilità del riparo ai gravi mali che travagliano parte non indifferente della convivenza, del riparo, dico, consistente nella cessazione delle cause che i mali producono (perchè non è in potere umano di far cessare interamente le cause perturbatrici); essendo indiscutibile la difficoltà, anche economica, che lo Stato provvegga con qualche efficacia; una volta che esiste un patrimonio imponente, creato dalla privata pietà: è bene che questo, e di urgenza, venga investito al migliore; al maggior sollievo delle classi bisognose, e, per quanto riesca possibile, senza mancare all'ufficio d'assistenza e di soccorso, per esso si provveda soprattutto all'abilitazione dei necessitosi.

D'altra parte, voglio e devo tenermi lontano da qualsiasi esagerazione circa alla portata benefica di questa legge.

Io la chiamo legge sociale; ma la sua efficacia è pur molto circoscritta; però, per quanto circoscritta essa sia, è bene che non si ritardi il provvedimento.

I contraddittori aggiungono che i principi cui è informata la legge, alterino il concetto morale degli istituti di beneficenza, offendano la fede riposta dai testatori nella legge, di avere, cioè, sempre mai, rispettata la propria volontà.

È presto detto codesto; ma si precisi in che

propriamente verrà offesa dalla legge che discutiamo la volontà dei testatori?

O forse noi viviamo sotto un regime in cui sia interdetto, date e adempiute certe condizioni, qualsiasi azione allo Stato sulle opere pie?

Sarebbe mai scientificamente e praticamente ammissibile, sopra materie di diritto pubblico, sistema somigliante?

Si crea forse con la nuova legge la potestà, seguite alcune condizioni, altre adempiute, di decretare la trasformazione?

Veruna discordia sulle risposte a codesti quesiti. Si è d'accordo che lo Stato deve esercitare la sua azione; che la beneficenza nel suo obbietto è di diritto pubblico; che la legge vigente dà potestà di trasformare le opere pie.

Senonchè si aggiunge sull'ultima obbiezione, che con la legge nuova, togliendosi la condizione del voto uniforme del Consiglio di Stato di presente richiesto perchè sia trasformato un istituto di beneficenza, si altera e peggiora l'istituto della trasformazione.

Di certo è una garanzia il voto uniforme del Consiglio di Stato: ma non è garanzia giuridica, nè efficace.

Non è giuridica, perchè un corpo di sua natura consultivo, il quale procede nel suo giudizio senza l'intervento degli interessati, senza la salvaguardia di una procedura e di una discussione, non affida, per quanto eminente esso sia e capace e moralissimo, non affida della retta, rigida ed uniforme applicazione della legge.

Non è efficace, perchè appunto per trattarsi di deliberati di corpo consultivo, non sarà facile, e molto meno durevole in esso qualsiasi sistema, comunque richiesto dalla più urgente giustizia, di perseverante opposizione ad un discutibile regime che possa, secondo l'indirizzo diverso dello Stato in materia di pubblica beneficenza, volersi far prevalere. Ma, ammettendo che il voto uniforme sia pur sempre una garanzia ed io nel contesto, mi affretto a soggiungere che ove verun'altra se ne surrogasse, sarebbe male il disfarsene. Però, eliminata cotesta garanzia di molto limitata efficacia, la nuova legge ne surroga altra di indiscutibile valore, vale a dire, lo Stato accetta di figurare quasi come un semplice contendente a fronte di tutti gli altri interessati; si sottopone per legge alla

applicazione di altra legge anch'essa di sua iniziativa e di già in funzione, si sottopone cioè per legge al giudizio di un corpo indipendente, del Consiglio di Stato, o meglio della quarta sezione di esso, la quale non emette una mera consultazione fosse pure necessariamente conforme, ma una vera e propria sentenza. Il voto uniforme del Consiglio di Stato, secondo la legge in vigore, ha mera virtù di veto, ove il Governo non vi si uniforma; se piace al Governo gli varrà sempre di consultazione, perchè esso possa darvi esecuzione. Il deliberato in via contenziosa della quarta sezione del Consiglio di Stato, invece, è statuizione che vincola reclamanti e resistenti a conformarvisi, lasciando le cose come stanno, ovvero modificandole in parte, o anche in tutto.

A me questa parte di censura del progetto, pare possa e debba abbandonarsi. Ma dirò di più, non soltanto la fiducia dei testatori per effetto della nuova legge non dovrà venire scossa, ma ne sarà meglio rafforzata. Imperocchè una delle ragioni che rende gl'italiani meno inchinevoli alla beneficenza, di quanto per naturale pendio sarebbero, è appunto la prescienza in essi delle scarse guarentigie di buon governo nel sistema odierno delle opere pie.

In ogni caso però, una legge la quale mira appunto a creare nuove ed efficaci guarentigie, ove anche non producesse un grande effetto nel senso di far sorgere e sviluppare la volontà benefica, certo non può essere accusata di produrre l'effetto contrario, deprimere cioè quella volontà.

Ma, spiegando l'accusa di perturbatrice che si fa alla legge, si aggiunge: vedete che l'offesa non sta solamente rispetto al passato, per l'abuso che si può fare interpretando più o meno a capriccio la volontà dei testatori, ed operando trasformazioni poco ragionevoli; la beneficenza viene offesa notevolmente, e per codesta causa, e per l'insieme della legge, rispetto al suo avvenire, viene offesa cioè nella sua sorgente; questa s'isterilirà. La sorgente della beneficenza, dicesi, è essenzialmente religiosa, cristiana quasi esclusivamente. Prima di manifestare il mio divisamento su tutto ciò, io pregò il Senato, affinchè le mie parole non siano fraintese, di permettere che mi richiami ad una scrittura di persona, il cui nome non deve pro-

nunciarsi, da poi che non aggiungerebbe nessuna autorità, si perchè la scrittura rimonta alla bagattella di 44 anni fa, si perchè fu opera di chi non aveva tutta quanta la responsabilità civile, vale a dire fu l'opera di un minorene.

Ebbene in quella scrittura, che è nientedimeno riferibile ad una scienza dal volgo accusata di egoismo, in quel *trattato*, cioè, di *economia politica*, è rilevato che tra le *forze indirette di produzione della ricchezza*, oltre di quelle materiali, vi hanno gli *abilitanti e sussidiati*, l'*istruzione e l'educazione*, vi ha la *religione*, vi ha il *credito in generale*.

In quella scrittura, parlando del *ministero religioso* è detto:

« Il ministero religioso è sacro e importante. La voce del sacerdote risuona quale eco della Provvidenza nelle orecchie del popolo. I suoi consigli, i precetti si accolgono di buon cuore; il clero spesso è chiamato alla pubblica istruzione. Interessa quindi che sia addestrato nelle leggi direttrici della vita sociale; che per suo mezzo sappia il popolo di andare primamente punito quaggiù se viola le rette norme di vita insegnategli. Importa che il clero ispiri sentimenti regolari, sobri, morali e non isproni con mezzi indiretti, sovente inavvertiti, all'oziosagine, al vagabondaggio, alla miseria ».

Si soggiungeva: « Un cangiamento profondo nella società seguirebbe qualora il sacerdote, coi lumi delle scienze sociali, contribuisse alla soluzione delle più importanti questioni del giorno.

« Allora il clero cristiano sarebbe veramente degno ministro del profondo suo fondatore; allora il cristianesimo eserciterebbe nuova influenza e apporterebbe nuovo progresso nella vita delle nazioni e degli individui ».

Ma anche allora si dubitava di cotesta efficacia; perchè si era alla vigilia del 1848; e non più lo scrittore di suo pensiero, ma riportando un brano del Guizot, pubblicato nella *Revue française*, usciva in queste parole:

« Si è detto che pel corso degli avvenimenti e pei fatti reciproci la religione e la società hanno cessato d'intendersi e di camminare d'accordo; che le idee, i sentimenti, gli interessi prevalenti oggi nella vita temporale, sieno condannati a nome delle idee, dei sentimenti, degli interessi della vita eterna; che la società

sta per accettare l'anatema e la separazione voluta dalla religione».

Lo scrittore partecipava a quel concetto e affrettavasi a soggiungere:

« Di buona fede: temerebbersi e tanto direbbersi, qualora le viste del Creatore fossero pienamente comprese e attuate, e, giusta lo spirito della stessa legge del Vangelo, si adoperasse il clero ad ottenere il regno di Dio in terra, ponendo in armonia *le leggi della vita sociale con quelle della vita eterna?* »

Io fui e sono in quell'ordine d'idee e sentimenti. Veruna legge dev'essere ispirata a scalzare il sentimento religioso; il concorso di questo, nelle opere di bene e di civiltà, di giustizia soprattutto, sarà sempre prezioso. Ma detto ciò, tornando al nostro tema, mi sarà lecito di aggiungere, che, pur riconoscendo o apprezzando l'azione del principio religioso ed i specie del cristianesimo, si errerebbe grandemente supponendo che fra noi la beneficenza sia dovuta a quel solo principio.

Lo rilevò l'altro giorno l'onor. senatore Masarani. Altri ben pure.

Furono, sono e saranno, innanzi al cristianesimo, in concorso di esso, e indipendentemente da esso altri fattori di carità o di beneficenza. Fattore di beneficenza è il principio etico, sia interiore, sia esteriore; se nel primo aspetto è prevalente la religione, non perciò questa è in disaccordo con la ragione o col sentimento umano. Fattore di beneficenza è il principio politico, inteso a combattere le eccessive ineguaglianze sociali, ad attutire le contestazioni, le lotte fra lavoro e capitale, le rivendicazioni, le offese, le violenze. Prevalente peraltro è il principio sociale, derivante dalla solidarietà della convivenza.

Non è vero che vi sia peraltro scissura tra l'elemento etico morale interiore e l'elemento sociale; non è vero che vi sia scissura tra l'elemento religioso e l'elemento politico, tra questo e l'elemento sociale. Pur prevalendo una causa sopra un'altra, nello spingere alla beneficenza, non possiamo nemmeno approssimativamente rilevare quanta parte della beneficenza sia dovuta a ciascuna causa.

Abbiamo forse delle statistiche, potremmo averle con qualche esattezza, perchè ci apprendano quanta parte d'istituzioni pie sia dovuta

al sentimento affatto religioso, quanta al sentimento umano interiore, solamente umano o anche sociale, filantropico o politico? Sarà, più o meno, comune a tutti i fattori di beneficenza l'amore del prossimo, il proposito di far cessare certi dolori stridenti, e di procurarci tranquillità di coscienza, sicurezza talvolta, più spesso stima e considerazione in vita, benedizioni, gloria in morte; ma si esagera, circoscrivendo ad un solo il motore della pietà.

L'elemento religioso ha di certo avuto notevole parte nella beneficenza tra noi; ma badiamo: per più secoli e sino alla ricostituzione dell'Italia, esso influiva meno in pro della beneficenza, che in pro del culto.

Erano le fraterie, i canonicati, i benefici, i suffragi per l'anima, gli obbietti che assorbivano la massima parte delle largizioni dei credenti; il sentimento cristiano e umano di carità pel prossimo, veniva in second'ordine.

Eppure il vero sentimento religioso sarebbe stato quello della carità; dappoichè, tra la maniera di liberalità in favore di chi, senz'essere condizione d'incolpevole inabilità, destini i beni, anche in concorso al lusso della Chiesa, ai personali godimenti, e la liberalità che i beni destina a sollievo degli incolpevoli impotenti, naturalmente, stando al Vangelo, si sarebbe dovuta preferire la seconda maniera; ma si preferì, invece, prevalentemente, costantemente, la prima. E che sia stato ciò vero, noi lo vediamo dall'incremento della beneficenza da che fu ricostituita l'Italia. Dal solo 1861 al 1880 si è verificato in Italia un aumento percentuale nel patrimonio della beneficenza del 46 per cento (escluso il Lazio), le entrate complessive sono cresciute del 60 per cento. Mirabili ed eloquenti cifre.

L'Italia laica pertanto ha dato svolgimento al beninteso sentimento religioso che ha concentrato la sua attività benefica nella vera e sola maniera cristiana, l'amore del prossimo. La Chiesa non è, non può essere oggetto o scopo di beneficenza; essa è strumento per indirizzare e favorire i sentimenti di pietà e di amore; devo svolgere la carità, non assorbirla; e questo finchè potè fece, e, se non fu essa a farlo, di certo avvenne, il contrario. Però, dacchè è stato interdetto di destinare le liberalità in pro d'istituti che fecero il loro tempo, o piuttosto

dacchè è stato meglio guarentita la libertà nella destinazione delle liberalità, quello che più se ne sono avvantaggiate sono state le vere istituzioni di carità, il che depone pel progresso del vero sentimento religioso.

Peraltro non mancherebbe, forse, il rimprovero contro il sistema di avere di molto ristretto gl'istituti ecclesiastici, di averne sciolti moltissimi, d'ingerirsi lo Stato con divieti o limitazioni nelle fondazioni in suffragio dell'anima. Il diritto di spendere, anche per quegli obbietti, nessuno certamente può interdirllo, e non ci ha legge che lo interdice; è una maniera di usare o di disporre della proprietà. Ma il diritto d'incatenare la proprietà immobiliare, o mobiliare, il reddito perpetuo, sottraendolo alla convivenza e ai futuri, non può essere pienamente lasciato del tutto libero, salvo nei tempi nei quali, più che la fede, il pregiudizio si sia imposto ai poteri pubblici.

Ma, appena la fede si compone a fautrice di ben intesa civiltà, appena il pregiudizio s'indebolisce, le applicazioni di quella libertà si restringono ben volentieri; tuttavolta, in quanto perseveri l'abuso, i poteri pubblici sono, non soltanto in diritto, ma in pieno dovere, d'intervenire per circoscrivere la potestà, o per alcune maniere di essa, interdirla del tutto. Ciò è avvenuto in Italia; o con ciò nè legge di natura si è violata, nè in abusi son caduti i poteri legittimi.

In cotesti casi, trasformando gl'istituti, non si tratta di contravvenire alla volontà dei fondatori; vincolando quelli che vogliono esercitare la loro liberalità, non si tratta d'interdire ad essi alcuna delle funzioni della proprietà; da poi che nessuno può avere illimitato potere d'incatenare in eterno gli averi che non può portare con sé nella tomba. Si tratta d'interdire prestabiliti modi di uso perpetuo della proprietà; intorno ai quali, non già il legislatore in modo arbitrario, ma la legge eterna di natura, impone provvedimenti che corrispondano alle esigenze della conservazione e del miglioramento della convivenza.

Ripeto pertanto che, secondo me, la carità religiosa che non si può confondere con le largizioni a fine di culto, esiste tuttavia in Italia; non ha cessato mai di esistere; ha avuto anzi da 30 anni in qua, uno sviluppo molto maggiore

di quello che avesse avuto mai nei tempi in cui si esercitava e le liberalità destinavansi al culto.

L'accennata maniera di beneficenza la chiamo religiosa, perchè attua la carità e segue i precetti del Vangelo. Essa non riceve offesa dalla legge presente, ma incoraggiamento; poichè crescono ora le garanzie per la destinazione e l'utilizzazione degli averi dei poveri.

Essa sarà esercitata soprattutto dai veri credenti, i quali, per ciò stesso, siano ad un tempo, ed è bene che siano, buoni cittadini. Ma, ancorchè potesse avvenire, per causa delle sinistre voci intorno alla portata della legge che discutiamo, una qualche temporanea diminuzione nel consueto incremento della parte di beneficenza determinata dal fattore fede; io non potrò mettere, per ciò solo, in contestazione il mio voto favorevole alla legge. E con me tutti quelli che della beneficenza si preoccupano, e non di tutt'altro che la contraria.

E di vero, a parte del fattore fede, non rimangono intatti tutti gli altri fattori di beneficenza? Questa non continuerà ad essere fomentata, incoraggiata, dovuta al naturale sentimento di umanità, alla filantropia, alla morale sociale, alla politica, cose tutte che hanno avuto tanta parte nei progressi, nelle istituzioni di beneficenza registrate dal 1860 al 1889; cose tutte che, anche a testimonianza degli oppugnatore, in questa legge trovano incoraggiamenti e garanzie?

Ma, ove anche la ragione economica, oltre che la giuridica, di cui altri parlò, assistesse la legge presente, ove anche la ragione morale non facesse naufragio, di certo, obbiettasi, la legge è solennemente contraddetta dalla ragione politica.

Non si esageri, per lo meno, questo concetto anche da coloro che, come sempre, possono avvisarsi che sia in questa legge un principio qualunque di danno, di inopportunità politica. Le turbe delle congregazioni di carità, si è detto, saranno a servizio del Governo.

Se fosse possibile, io vorrei, sotto alcuni riguardi, augurarlo; perchè, alla fine, il Governo è quello che vuole il paese. E se il Governo è quello che vuole il paese, ove un fattore di tanta importanza, cioè la congregazione, indovinasse i sentimenti, i bisogni del Governo, non

farebbe altro che meglio soddisfare i bisogni del paese.

Ma nel paese vi sono i Consigli comunali, e di questi, lo disse l'onor. senatore Castagnola, ve ne saranno sempre o con prevalenza clericale, o con prevalenza conservatrice, o con prevalenza liberale, e qualche volta con prevalenza radicale. Onde, ove avesse alcun fondamento di ragione la designazione del Governo alla comune suspizione, di certo non potrà entrare nel sentimento di lui il creare un istituto nel fine di avvantaggiarsene quasi egoisticamente; sarebbe uno sciocco egoismo il suo; ciò non può essere mai concepibile in alcuna ipotesi, appunto perchè la botte, fu detto, dà quel vino che vi si trova. Un Governo che s'ispirasse a sentimenti di cupidigia, farebbe meglio a chiedere il potere di maggiore sua ingerenza nella composizione delle congregazioni; al che fare peraltro, benchè incitato, esso, fin qui, ha voluto negarsi.

Però, la logica delle critiche dovrebbe menare all'impugnazione dell'istituto delle congregazioni di carità nella loro base elettorale. Invece io ho visto che si è combattuta la limitazione della potestà di eleggere, volendo eliminate delle esclusioni; ma nessuno ha preteso di togliere ai Consigli comunali la nomina.

Il senatore Vitelleschi anzi, ribadendo il concetto dell'opportunità di lasciare ai Consigli comunali, la elezione dei membri della congregazione, ha manifestato, in più, il desiderio che alla Giunta comunale si desse facoltà di recordare e di meglio invigilare i servizi di beneficenza; vale a dire di accrescere le mansioni ai rappresentanti comunali nell'ordine della beneficenza. Io desidererei che i senatori Zini e Vitelleschi si concordassero su questo campo.

Lo stesso senatore Lampertico mi è parso che anche egli ieri accennasse alla bontà dell'elemento della rappresentanza comunale nell'azione della beneficenza.

Ma una buona politica ecclesiastica, osservasi, deve interdirti perfino le parvenze di persecuzione dell'elemento religioso. E son di accordo su ciò. Però, dove mai nel campo dello opere pie, e secondo la legge che discutiamo, si ritroverà il concetto della persecuzione? Io non vedo in alcuna delle disposizioni di questa legge preso di mira il sacerdote; salvo in una

esclusione che non riguarda il sacerdote perchè tale, bensì sia qualcuno della gerarchia ecclesiastica provveduto di ufficio che giudicasi incompatibile, di che brevemente discorrerò.

Intanto io chiedo: quale altra politica si deve adoperare? Quella, forse, di andare a ritroso, vale a dire: tramutare la beneficenza, da istituto meramente civile quale è, in istituto ecclesiastico, o per lo meno misto?

Ma quello che non si è osato in tempi molto più benigni di adesso, si oserebbe farlo ora? E con qual pro? Basta porre quistioni somiglianti perchè, senz'altro, sieno risolte negativamente dalla coscienza dei medesimi oppugnatori della legge.

Ma, si dice, vi è la esclusione dei parroci. Io non sono difensore di cotesta esclusione; ma non è bene se ne gonfi l'importanza. Vi dichiaro peraltro che con due mani io voterei, se piacesse all'Ufficio centrale ed al Governo, la eliminazione dell'esclusione; e vi dico il perchè, anche in nome dei miei principi che furono e saranno sempre, per quanto è possibile, per la libertà. O supponete che il parroco abbia influenza nel senso veramente clericale, nel senso cioè di prevalenza del clericato sul patriottismo, presso una data rappresentanza comunale; o no. Se influenza ha, egli sarà se lo vuole, entro la congregazione di carità, ne sarà sostanzialmente il gestore a mezzo di un qualunque presta nome, che pur potrebbe essere sacerdote. Se quell'influenza non ha, o non vuole esercitare, in tal caso si tratterà di concedergli una eligibilità assolutamente inutile, perchè egli non si potrebbe mai attendere di venir nominato, o, non volendosene occupare, non accetterebbe.

D'altro canto, come rilevò l'onor. senatore Pierantoni, lasciandoli eligibili, si fa un pessimo servizio a coloro i quali non hanno volontà libera, e che pure si devono sobbarcare ad un ufficio essenzialmente pubblico e civile. Io ho visto che con molto zelo l'Ufficio centrale vuole prescrivere, a me pare completamente inutile, che non abbiano ad essere minorenni i membri della congregazione di carità: ma perchè si vuole, e non può non volersi, la maggiore età? Perchè hanno da avere, tutti i membri della congregazione di carità, quello sviluppo di facoltà fisiche, occorrente per far presumere in essi la capacità di volere e di agire, lo stato

di libertà nel senso di assumere e subire tutta la responsabilità.

Ora, se sappiamo noi che, a causa del principio gerarchico, la volontà del parroco non è nelle sue mani, se l'istituto delle congregazioni è essenzialmente civile, perchè, per quanto si dica di carità, si tratti di lenire delle malattie sociali, di prevenire dei delitti, di dare delle abilitazioni, perchè si vuole insistere nell'attrarre, entro le congregazioni di carità, persone le quali, per proprio ministero, per dovere, non hanno, non possono avere, piena libertà di volere e di agire?

In qualunque privata o pubblica mansione od azienda, si devono applicare i principi, i sentimenti che meglio la possano mantenere e svolgere nei rapporti ai suoi fini. Ora, fra le diverse maniere di beneficenza, ve ne hanno alcune, ed in tutte si manifestano delle contingenze, per le quali il carattere di civile eguaglianza, indipendentemente dalla fede religiosa, dev'essere titolo determinante l'azione dello amministratore o del moderatore.

Se al parroco viene l'ordine, o se interpreta la sua missione nel senso, non dirò di escludere, di combattere gli acattolici, di non comprenderli nell'esercizio di beneficenza, soltanto, in parità di condizioni, di posporli ai cattolici, come risponderebbe egli al doppio dovere ecclesiastico e civile?

Se manca all'ordine, o alla sua coscienza, guasta le cose di questo e dell'altro mondo; se adempie all'ordine, o alla sua ispirazione, contravviene al suo dovere sociale impostogli dal fatto d'aver accettato l'ufficio.

Si vuole buona politica ecclesiastica, ma non si tratta di una politica esclusivamente subiettiva; è una politica obbiettiva; e l'obbietto implica nel caso pratico, e per l'Italia, l'esistenza di un altro soggetto.

Io la capirei questa così detta buona politica ecclesiastica; e l'accommoderei alquanto nel senso da altri divisato, in tutto che non offendesse i massimi interessi economici, morali, politici. Ma ciò non basterebbe; si vorrebbe si facessero dei gravi sacrifici: ma ove anche si andasse innanzi nell'ordine delle concessioni, anche questo intenderei; a patto almeno che coloro che politica siffatta raccomandano, a parte di giustificarla in sé stessa, il che finora non m'è

parso che avessero fatto, si ripromettessero della buona politica del soggetto verso di cui la politica consigliata allo Stato, dev'essere adottata.

Ma quando si tratta soltanto di quell'uno degli onorevoli contraddittori, il quale dice: non scoprite il fianco, non manifestate intenzioni che possano falsamente essere interpretate; quando di quell'altro, il quale in sostanza dice: ma noi siamo potentissimi, ma noi non abbiamo niente da temere, da preoccuparci, quasi che fosse un problema l'imbarazzo in cui si vive per potere attutire gli ostacoli incessanti, non soltanto interni, ma anche internazionali, che si creano da fattori tutt'altro che morti, o minimamente disposti a rassegnarsi; quando si tratta di consigli cosiffatti, mi duole il dirlo, si fanno appunti senza dimostrarne le prove, oltrechè si censura ciò che è, senza nemmeno accennare a ciò che, credesi, dovrebbe essere.

Io penso a proposito di religione in Italia, di doversi distinguere la gerarchia dalla fede.

Io sollecito la diffusione della fede, ma se, ed in quanto, essa sia veramente nazionale; la nazione non deve servire di strumento della fede; se questa non sempre vuol giovare alla nazione, deve onninamente evitare, di danneggiarla, sia direttamente, sia indirettamente, di crearle ostacoli e pericoli. E ciò può fare; e ciò in genere essa fa.

Ma, quanto alla gerarchia, è poi vero che ella si governi in senso veramente nazionale? Ma io non ho sentito minimamente accennare da veruno degli oratori, i quali si dolgono della politica ecclesiastica del Ministero, alla realtà del carattere nazionale, fra noi, nella gerarchia ecclesiastica.

Dirò di più: io non pretenderei che la gerarchia ecclesiastica in Italia svolgesse concretamente il carattere di nazionalità; mi accontenterei che si limitasse a non valersi delle armi della Chiesa e della fede per avversare il sentimento nazionale. Si ha diritto di esigere ciò; si ha dovere di farlo.

La Chiesa e la gerarchia in tutti i paesi del mondo, non solo non oppugna il principio nazionale, ma è essenzialmente nazionale.

Tale è in Irlanda, tale nel Belgio, in Francia, nella Spagna; tale in Russia, tale in Turchia.

La gerarchia fra noi, fatalmente, è antinazionale. Essa smentisce la fede nella purità del suo concetto, cioè di religione di pace, di eguaglianza, di libertà, di giustizia, di patriottismo, d'indipendenza, di dignità. Propugna la scissura tra religione e patria quale questa è e quale dev'essere, quale cioè tutti l'hanno voluta e vogliono conservata.

Fortuna che in tutti i rami della gerarchia non mancano uomini i quali si tengano lontani dall'azione militante in senso antinazionale; ve ne hanno perfino di quelli i quali, nel segreto della loro coscienza, benedicono la patria comune. Ma, se stiamo al verbo impartito dall'alto, e diffuso in basso, noi vediamo che il patriottismo a parole si proclama; ma lo si subordina al trionfo del potere temporale, vale a dire, è condizione necessaria del conseguimento di cotesto trionfo, la distruzione della unità, e, sostanzialmente, quale indeclinabile conseguenza, la distruzione dell'indipendenza, della patria comune. Dappoichè, distrutta l'unità, qualsiasi piccolissimo Stato temporale non vivrebbe che sotto l'influenza sempre mai mutevole dello straniero; esso non avrebbe mai la forza di tener lontano da sè lo straniero; se lo dovrebbe tener amico, e, nelle contingenze, lo dovrebbe sempre invocare. La storia di secoli insegna.

Potere in uno Stato non ve ne può essere che uno; il quale è essenzialmente civile. Un mio carissimo amico accennò all'esistenza di due distinti poteri: a quello civile, e a quello ecclesiastico.

La Chiesa non è un potere nello Stato; è un grande istituto. Il suo organismo, l'autorità, la potestà, le gerarchie essenzialmente ecclesiastiche, le danno titolo all'esistenza, al funzionamento con piena libertà, senza veruna dipendenza; le danno titolo alla garanzia, alla difesa; non però potere di sovrapporsi allo Stato, di affrancarsi dalla piena osservanza delle leggi di esso, dal sottostarne alle sanzioni.

Chiesa libera in libero Stato non vuol dire uno Stato ecclesiastico in uno Stato laico. Stato non ve ne può essere che uno, ed esso è essenzialmente umano e civile, cioè politico. La Chiesa è libera, perchè ha il diritto ad esistere, ad esplicarsi, ma restando nella sua cerchia ecclesiastica. Quando essa entra nel campo dello Stato, in esso trova le leggi che

riconoscono la sua libertà, che gliela garantiscono, ma che nel medesimo tempo impediscono che chicchessia ad essa rechi offesa.

Il potere civile dunque rispetta e garantisce la libertà finchè essa è condizione di diritto, ed in questo senso riconosce la Chiesa libera.

Esercita il suo diritto e adempie al suo dovere, invigilando perchè, e fede, e gerarchia stiano o rientrino nel rispetto delle ragioni sociali, in capo alle quali è il rispetto al principio nazionale.

Non s'ingerisco però, non esige in massima che atti negativi, la non offesa alle leggi.

Affrettare il momento in cui il dissidio tra sentimenti della gerarchia religiosa coi sentimenti nazionali, cessi, è cosa, non soltanto umana, ma altamente italiana; a mio giudizio, però, finchè cotesto non sarà avvenuto, non è lecito a nessuno d'indebolire la responsabilità del Governo, scemandone la sua libertà d'iniziativa e di azione, quali gli sono imposte dalle leggi.

Io pongo termine al mio dire. Non mancherebbero delle osservazioni subalterne da presentare al Senato intorno a parecchie disposizioni della legge.

Io le tralascio; terrò conto della maggior parte delle modificazioni proposte dall'Ufficio centrale; di quelle propriamente che migliorano, io penso, la legge.

Mi riservo ad accennare a qualcuna delle proposte dell'Ufficio centrale, la quale mi pare, me lo consenta l'Ufficio centrale, che deteriori la legge.

Mi associerò a quelle idee dei nostri colleghi, i quali potessero volere ulteriori miglioramenti.

Frattanto chiudo il mio discorso, osservando che ragioni giuridiche non solo, ma economiche, morali e politiche ben pure, non si contraddicono, anzi favoriscono l'accoglienza del presente disegno di legge. (*Bene, bravo*). (1)

(1) Opere pie classificate secondo i diversi scopi.

	Entrata complessiva	Spese di beneficenza
1. Brefotrofi . . . . .	9,082,009	7,248,772
2. Asili pei lattanti . . . . .	111,169	80,586
3. Sussidi di latte e balatico . . . . .	111,491	84,330
4. Opere pie di maternità . . . . .	237,024	145,655
5. Sussidi ad orfani abbandonati . . . . .	87,385	57,782
	<u>9,629,168</u>	<u>7,617,125</u>

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1890

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Vista l'ora del tempo e considerato che questa discussione generale ebbe già uno sviluppo grandissimo, credo conveniente di rinunciare alla parola, riservandomi di parlare sugli articoli.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

## II. - Cura d'infermi e difettosi.

6. Ospedali . . . . .	42,501,183	27,916,687
7. Ospedali pei cronici ed incurabili . . . . .	2,017,893	1,221,334
8. Opere pie per cura a domicilio . . . . .	3,779,470	2,151,343
9. Manicomii . . . . .	6,343,578	5,126,180
10. Ospizi marini . . . . .	335,001	235,209
11. Istituti a favore di fanciulli rachitici . . . . .	33,280	26,309
12. Istituti per sordo-muti . . . . .	634,020	423,633
13. Istituti pei ciechi . . . . .	374,828	239,539
14. Trasporto di ammalati . . . . .	815	669
	<u>56,037,068</u>	<u>37,390,913</u>

## III. - Soccorso.

15. Opere pie elemosiniere . . . . .	10,695,069	4,840,973
17. Case di ricovero e ricoveri di mendicizia . . . . .	9,148,753	6,559,788
18. Istituti per ricovero di vedove . . . . .	101,376	91,507
19. Fondazioni di soccorso ai detenuti . . . . .	50,965	22,984
20. Sussidi alle puerpere . . . . .	43,256	33,248
21. Sussidi a favore di vedove . . . . .	42,117	29,383
22. Istituti di patronato pei liberati dal carcere . . . . .	15,295	5,183
	<u>20,096,836</u>	<u>11,583,066</u>

## IV. - Abilitazione.

23. Sussidi per l'istruzione e posti di studio . . . . .	1,721,983	707,000
24. Scuole per l'istruzione elementare e superiore . . . . .	1,549,050	857,769
25. Istituti di dotazione . . . . .	3,143,147	1,437,433
	<u>6,414,070</u>	<u>3,002,868</u>

## V. - Mista (assistenza, soccorso, abilitazione).

26. Congregazioni di carità . . . . .	4,639,536	2,837,207
27. Asili infantili . . . . .	3,988,972	3,046,239
28. Orfanotrofi, collegi, ecc. . . . .	22,310,241	11,272,736
29. Pie case d'industria . . . . .	283,617	195,370
30. Riformatori pei giovani discoli, ecc. . . . .	733,910	611,683
31. Opere pie di culto e di beneficenza . . . . .	6,357,508	3,034,132
32. Catecumeni ed altre fondazioni di culto . . . . .	1,700,734	806,739
33. Opere pie con iscopi diversi . . . . .	3,226,399	1,121,157
Totale della IV categoria . . . . .	<u>43,240,927</u>	<u>22,935,263</u>
TOTALE GENERALE . . . . .	<u>135,430,098</u>	<u>85,547,539</u>

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevoli senatori! Ampia, dotta è stata la discussione sul gravissimo tema delle opere pubbliche di beneficenza, ed io devo felicitarvene con voi. Aggiungerò, che la maggioranza degli oratori essendo stata favorevole alle idee del Governo, potrei dispensarmi dal prender parte alla discussione.

Ma in un argomento di cotanta importanza, il discorso del ministro è d'obbligo, e quindi sono costretto a manifestare anche oggi la mia opinione.

E innanzi tutto: vi è necessità di questa legge?

Da oltre quattordici anni il Parlamento ne è stato investito. E giova ricordare, che l'interesse della riforma aveva anche obbligato il Governo ad un'inchiesta, la quale con equanimità, con zelo, con sapienza, è stata condotta a termine.

L'opinione pubblica se ne è anch'essa occupata; e con ansia si attende l'opera del legislatore. Nella stampa e nei due congressi di Milano e di Napoli del 1879 e del 1880, non solo vi è stata discussione sulle questioni le più importanti, ma sono stati definiti i desideri pel miglioramento della legge dell'agosto 1862.

La Camera se ne occupò per 18 sedute, e dalla discussione, che nell'altro ramo del Parlamento fu pure ampia e dotta, uscì la legge che abbiamo sottoposto al vostro giudizio. Alcuni articoli della medesima in quest'alto consesso poterono ricevere parecchie modificazioni, ma esse tengono più alla forma che alla sostanza, e perciò non ne turbano l'ordine ed il complesso delle disposizioni fondamentali.

Fu giusto per ciò, che io ho consentito che la discussione fosse aperta sul disegno presentatovi dall'Ufficio centrale.

Contro questa legge si è gridato acerbamente, nelle due assemblee e fuori.

Fummo imputati di sentimenti rivoluzionari, e non vi fu epiteto che venisse risparmiato al Ministero il quale se ne era fatto il promotore.

In verità, quanto più vivaci erano le accuse, tanto maggiore abbiamo creduto sia il torto dei nostri oppositori.

In un argomento di tanta importanza, in una legge di carità, avremmo desiderato la carità degli avversari verso di noi; ma l'abbiamo attesa indarno.

Fu detto, che con questa legge noi apportavamo un nuovo colpo alla chiesa cattolica; e un labbro augusto, pochi giorni addietro, aggiunse alle tante nostre colpe, anche questa della legge sulle opere pie.

Or bene, signori, poche parole basteranno per provarvi come siamo dal lato della ragione, e come al contrario i nostri oppositori si trovino dal lato del torto: essi, i difensori impuniti di un regime, il quale non crediamo possa più risorgere, d'ideo che abbiamo inteso manifestare fin dal giorno che l'Italia, risorta ai suoi grandi destini, con la sua legislazione ha tentato di riformare le sue istituzioni, e di riordinare quello Stato laico che è l'essenza principale delle società moderne.

Chiesi in principio del mio discorso, ed or ripeto: vi è necessità di questa legge?

Oltre le cose dette, havvi una circostanza di fatto che non bisogna obliare.

La legge del 1802, che più sopra ho ricordato, poco dopo la sua attuazione fu ritenuta inefficace alla consecuzione degli scopi ai quali mirava. E questa è una prova sicura, che la riforma allora tentata era incompleta, e che è necessario di modificare la legge nelle sue parti sostanziali.

Ne abbiamo noi il diritto? ha questo diritto il Parlamento, in un'opera di tanto momento?

Signori, senza ricordare la famosa frase britannica, la quale suonerebbe arbitrio, cioè che il Parlamento può tutto, io, attingendo i miei argomenti ai principi della ragione e della logica, vi dirò, che non solo abbiamo questa potestà, ma abbiamo il dovere di esercitarla.

A dimostrazione della mia tesi è necessario innanzi tutto che poche parole io spenda sulla natura delle opere di beneficenza, sulle condizioni di vita di questi istituti, sulla loro origine, sulla ragione giuridica della loro costituzione.

Fu detto, che gli enti morali siano persone fittizie, le quali nascono dalla legge e dalla legge possono essere modificate o distrutte.

Questo concetto parve assurdo e, se non mi inganno, il primo ad attaccarlo in quest'Assemblea fu il senatore Vitelleschi.

In verità la nostra legislazione non ci dà la definizione delle persone morali, e non poteva darla.

Aggiungerò che nel Codice Napoleone non ve n'è alcun cenno.

Il primo Codice, il quale si sia occupato di questo argomento, fu quello dello due Sicilie, al quale seguì il Codice Albertino. Essi dissero, che le chiese, i comuni, le provincie e gl'istituti e corpi morali autorizzati dal Governo erano considerati come persone, e godevano i diritti civili secondo le leggi e secondo il diritto pubblico del Regno.

Un accenno a coteste persone trovasi pure nel Digesto alla legge XXII, *De fidejussoribus*: è un accenno fugace, nel quale è stabilita la rappresentanza morale della eredità, resa comune al municipio, alla decuria, alle società.

Il Codice italiano seguì la via segnata dai Codici piemontese e siciliano; ma mutò le condizioni costitutive in quella parte che vien data al legislatore nella creazione delle persone, che furono dette morali.

Il Codice italiano sentì lo spirito dei tempi; e però fu più logico degli altri due.

Il Codice italiano non volle che si desse l'autorizzazione ad esistere, ma si contentò del riconoscimento degl'istituti.

Orbene, le persone morali - serviamoci di questa definizione, poichè essa è entrata nella giurisprudenza - per esistere devono essere ristate conosciute dallo Stato.

Quali sono le condizioni comunemente richieste per potersi ottenere questo riconoscimento?

Appena un cittadino o un'associazione di cittadini ha fondato uno di cotesti istituti, prima indagine del Governo, a cui si chiede il diritto alla vita, è di accertare lo scopo a cui mira esso istituto, se nel medesimo siano le cause di pubblica utilità, se abbia i mezzi sufficienti per costituirsi ed esistere.

Dopo ciò, e quando le condizioni richieste vengono assicurate, è dato il regio assenso; e l'ente morale esiste e funziona.

Questo assenso è desso perpetuo? Non è dato il diritto al potere sovrano, pel mutar dei tempi e delle condizioni politiche, pel variare delle necessità sociali, di rivenire sul suo giudizio? È trovato che l'ente morale, già stato riconosciuto, non risponde più ai fini della sua istituzione, manchi delle condizioni necessarie alla sua esistenza, non può il potere sovrano revocare il suo assenso?

Una risposta contraria equivarrebbe alla ne-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 APRILE 1890

gazione di quei principi di sovranità ai quali lo Stato non può rinunciare, ed a quei principi di ragione e di giustizia, senza i quali lo Stato e le società che sono in esso non possono esistere.

Il senatore Lampertico, a cui questa facoltà fa paura, manifestò il desiderio che una legge fosse proposta per determinare le condizioni di esistenza delle persone morali.

Sarebbe bene che il legislatore se ne occupasse; ma la mancanza della legge non ha recato, e non credo possa recare, alcun pregiudizio.

Il prudente arbitrio del Principe si esplica secondo i dettami della ragione. È incivile presumere che si possa riconoscere la personalità giuridica ad un istituto cui manchino le condizioni necessarie alla vita, che non abbia per base la morale, che non abbia per iscopo il pubblico bene; o che si possa o voglia distruggere un istituto nel quale concorrano tutte coteste ragioni per esistere. Non bisogna dimenticare, che noi siamo un Governo di libertà, e che governiamo sotto gli occhi e col controllo del Parlamento.

La persona morale, non solo è un ente fittizio, avendo vita dalla legge; ma nel modo come è costituita, è anche un ente incompleto; essa non può acquistare che col permesso del Principe, ed acquistando essa non ha il pieno dominio della proprietà, anzi non ne ha nessuno, essa non ne ha che il possesso e l'uso per quei dati fini per i quali esiste.

La persona morale manca di tutti gli altri attributi dei quali gode ogni cittadino.

La legge le dà l'esercizio dei soli diritti civili limitati ai bisogni della sua esistenza, ma non le dà alcun diritto politico, in guisa che essa manca di tutte le facoltà di cui è investita la persona fisica, alla quale Iddio concede e la Società riconosce pienezza di diritti e di ragioni.

Ora quando questa è la entità delle persone morali, quando la loro origine e la ragione della loro esistenza non possono essere sotto altre condizioni, a che, signori, discutere se il Parlamento abbia sufficiente autorità per modificarle ed anche per distruggerle?

Le obiezioni svolte ora sull'argomento degli istituti di beneficenza, sentimmo sostenere e ripetere quando il Parlamento discusse la legge

sulla soppressione delle corporazioni religiose. Anche allora si dissero offesi il diritto di associazione e quello di proprietà; ma il legislatore comprese il niun valore di cotesti argomenti, e seppe rispondere ai doveri della sua missione.

Decretandone la soppressione, adottò la formola, che quegli istituti non erano più riconosciuti quali corpi morali che potessero funzionare nello Stato.

Allora, in virtù dei medesimi principi, che ho avuto l'onore di svolgere innanzi a voi, il Parlamento non si peritò di approvare la legge di soppressione; oggi la ripetizione degli stessi argomenti che si erano adottati allora, per parte dei nostri avversari, non potrà certo scuotere gli animi vostri e non varrà ad arrestare i vostri giudizi.

Comunque sia, signori senatori, la legge che discutiamo nulla distrugge; essa al contrario è un'opera conservatrice e riparatrice. Questa legge, tutto al più, muta in certi casi speciali il modo di valersi della beneficenza, le condizioni di vita dei vecchi istituti, sempre lasciando il patrimonio delle opere pie al sollievo delle miserie della umanità.

La legge dispone che, ove gli scopi per i quali le opere di beneficenza furono istituite, siano venuti meno, o non corrispondano alle mutate condizioni dei tempi, potranno essere convertite. Nulla è immutabile nel mondo, ed il legislatore ha il dovere — è ufficio suo — di richiamare ai veri fini sociali le opere che esso crede abbiano mancato a cotesti fini, per migliorarne le condizioni di vita, per riordinarne l'amministrazione, qualora questa non conduca ai fini medesimi.

Questo è il concetto generale della legge; e tutte le disposizioni che vengono trattate nella medesima non hanno che un sol fine, quello del riordinamento della beneficenza in Italia, la quale, come risultò dall'inchiesta fatta dal Governo, non è da per tutto tale da rispondere agli scopi per cui le opere di beneficenza furono istituite.

Io non intendo, signori senatori, di sviluppare, più di quello che ho fatto, le varie tesi svolte dai diversi oratori, per una ragione molto semplice.

Noi dovremo naturalmente tornare a trattare le questioni più gravi, discutendo gli articoli.

E le questioni più gravi, voi lo ricorderete, sono quelle relative alla costituzione delle congregazioni di carità ed al modo con cui esse debbono essere composte, e se si debba introdurre in esse l'elemento ecclesiastico.

Vien poscia il tema del concentramento di alcune opere, le quali, pel modo come oggi funzionano, è necessario che vengano riunite in una sola amministrazione.

Segue la materia delle trasformazioni per quegli istituti i cui fini mutarono, o non corrispondono ai bisogni sociali dei tempi nostri.

Finalmente non potrà essere negletta la questione della reversibilità, la quale invero è stata accennata da qualche oratore, ma non ne ha trovato un solo favorevole.

Rimandando adunque a tempo debito l'esame di coteste tesi, per ora basta ricordare che la legge mira a provvedere a molte necessità sociali.

Questa legge è di tale importanza che, per condurla in porto, vuolsi temperanza ed abnegazione.

Questa temperanza e questa abnegazione non mancheranno in me. Ve ne diedi un primo esempio, quando dichiarai al Senato, che accettavo che la discussione si aprisse sul disegno di legge presentatovi dall'Ufficio centrale.

Avvi ancora qualche dissonanza sulla quale l'Ufficio centrale ed io spero ci metteremo di accordo.

Ciò posto, a voi signori senatori, ricorderò:

Voi siete il primo corpo dello Stato, qui si raccolgono la dottrina, l'esperienza, il valore, il passato illustre, il nobile avvenire.

Voi siete un istituto conservatore, ma non certo per conservare un passato decrepito; il quale giova distruggere, quando non è possibile trasformarlo; altrimenti voi vi fareste invece complici della distruzione di tutto ciò ch'è affidato alla vostra tutela. Voi siete i conservatori dell'unità d'Italia, delle sue istituzioni politiche, della libertà della patria.

È vostro dovere riformare per conservare in tutte le occasioni in cui le nostre leggi ne hanno bisogno. Questa sottoposta al vostro giudizio è una legge di riforma, e nutro fiducia che gli studi fatti per essa e l'opera che spenderete per essa, daranno prova del vostro senno e della vostra dottrina. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Costa, relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Signori senatori. Ammesso di recente agli onori del Senato, ma studioso delle sue tradizioni e delle sue opere, credo di poter affermare che raramente, o forse mai, si è verificata la situazione delicata, difficile e per molti aspetti curiosa, nella quale si trova oggi il vostro Ufficio centrale.

Incaricato di riferire intorno ad un progetto di legge di grande importanza, che ha attinenza coi più gravi problemi dell'ordinamento dello Stato, si pose all'opera con ogni diligenza, lo studiò con amore, lo maturò con ogni attenzione, e giunse a formulare una serie di emendamenti che vennero in massima accettati dal Governo.

L'Ufficio centrale quindi, di fronte al Governo, non sa che cosa e come combattere.

Mancherebbe ad ogni prudenza se accentuasse le divergenze che esistono fra il primitivo e l'attuale progetto; mancherebbe poi evidentemente di cortesia verso il Governo, che tanta cortesia e tanta deferenza ha mostrato per lo sue proposte.

Era quindi facile supporre che discussione generale non vi sarebbe stata. E invece per quattro giorni noi abbiamo assistito ad una discussione ampia, grave, importante, nella quale, insieme a vive ed efficaci orazioni più o meno favorevoli al progetto, si sono uditi due attacchi fieri ed autorevoli per parte di due nostri colleghi, che con singolare amore e con particolare competenza, hanno trattato da per loro tutti i problemi che al progetto medesimo si riferiscono.

Ma se tengo conto del modo onde essi hanno svolto i loro ragionamenti, io non so trovare la via per mettermi in diretta contestazione con loro.

E per vero: quale fu l'obiettivo degli attacchi talora vivaci, ma sempre misurati, dei nostri autorevoli colleghi Zini e Vitelleschi?

Pel progetto formulato dalla Commissione essi non hanno avuto che parole cortesi; lo quali, se non suonavano completa approvazione, lasciavano sperare una approvazione condizionata delle nostre proposte, che riconoscevano corrette, prudenti efficaci ed ispirate a quegli

stessi intenti pei quali avevano spesa la simpatica loro parola.

Combattere le loro conclusioni equivarrebbe quindi a combattere noi stessi: e non volendo noi cose diverse da quelle che essi vogliono, nè potendo difendere un progetto che proponiamo di modificare, o erigerci difensori di principi che non sono quelli ai quali sono ispirate le nostre proposte, noi ci troviamo nella difficile condizione di non sapere come, contro chi, e con quale intento intervenire nella discussione.

Ben vero i nostri onorevoli colleghi ai quali alludeva testè, più che il progetto, hanno combattuto i principi ai quali si ispira, le tendenze che manifesta, o più esattamente, le tendenze del Governo che lo ha presentato.

Argomento codesto delicato ed importante, che può dar luogo a molte e gravi considerazioni: ma che non interessa direttamente il progetto.

So ne occuperà quindi, ove lo creda, il Governo; ed io ne terrò conto soltanto in quei punti che hanno una stretta attinenza col progetto di cui si discute.

Ma vi ha di più. Gli onorevoli oratori hanno combattuto ancora le argomentazioni svolte nei documenti che prepararono lo studio del progetto e nelle discussioni che ne accompagnarono l'approvazione in un altro recinto, attribuendogli portata e carattere diversi da quelli che realmente ha: documenti e discussioni in cui, come è naturale, sono rispecchiate tendenze, sono accentuate opinioni che possono dar luogo a ragionevoli e marcati dissensi.

Ma, se io non m'inganno, sarebbe vano e pericoloso seguire su questa via gli oppositori, allargando, senza alcun pratico risultato, il campo della discussione.

Il vostro Ufficio centrale, convinto di avere grandemente migliorato il progetto ministeriale, questo solo intento deve proporsi, di dimostrare che, fondate o no le censure degli oppositori, non riguardano nè possono riguardare le proposte che ha sottoposto al suffragio del Senato. E per riuscire a questo intento due cose deve fare: la prima di raccogliere alcune fra le affermazioni degli oppositori, analizzarle, e porle a riscontro colle disposizioni del progetto emendato, affinchè il Senato vegga se possono, in

qualche guisa, infirmare i principi ai quali si ispira e i metodi seguiti per spiegarli.

La seconda, di rilevare i caratteri sostanziali delle nostre proposte, affinchè il Senato possa apprezzarne la portata e misurarne l'importanza.

A questo intento è rivolta la mia parola; la quale potrà essere insufficiente o disalorna: ma non tornerà del tutto vana ove riesca a rispecchiare quella onesta equanimità alla quale il vostro Ufficio centrale ha voluto che fossero ispirate le sue proposte.

Un primo dubbio venne proposto dal nostro collega Zini. Era veramente necessario fare una legge di riforma delle istituzioni pubbliche di beneficenza?

Signori senatori; quando in un'assemblea politica si discorre della necessità di una legge, la tesi non può essere nè proposta nè risolta in termini assoluti.

Nella vita politica, ogni necessità è relativa ai precedenti, alle attuali convenienze, alle manifestazioni della pubblica opinione.

Ora, a me pare che, se non la necessità, era ormai evidente la convenienza di chiudere, se non altro, una discussione che da 14 anni travaglia il paese ed il Parlamento.

Fin dal 1877 una inchiesta o relazione era stata fatta, la quale aveva gettato una luce sinistra, forse più sinistra di quanto meritasse, sull'amministrazione della pubblica beneficenza.

Un progetto di legge, che riformava in ogni sua parte, alla stregua di nuovi principi e di inusitati congegni, l'amministrazione della pubblica beneficenza, fin dal 1877 era stato presentato.

Nel 1880 una commissione d'inchiesta era stata istituita, ed un progetto di legge di parziali riforme era stato presentato.

Occorsero otto anni di lavoro perchè l'inchiesta fosse condotta a termine. Ma a lavoro ormai compiuto è ben ragionevole che il paese sappia e il Parlamento deliberi se la condizione degli istituti di beneficenza richieda una riforma.

Sarà quindi questione di metodo e di misura; ma il problema è stato posto, la pubblica opinione se ne è interessata: nè conviene dilazionare più oltre a risolverlo, mantenendo una

incertezza che nuoce all'autorità delle istituzioni ed agli stessi interessi della beneficenza.

Dalla soluzione affermativa della prima domanda ne consegue una seconda.

Era egli necessario fare una legge organica che riformasse completamente gli ordinamenti della beneficenza? O sarebbe stato più utile, più prudente, limitarsi a provvedere a quelle particolari e limitate necessità che furono dall'inchiesta dimostrate più urgenti?

L'Ufficio centrale non ha creduto di esaminare e risolvere il dubbio, reputandolo, allo stato delle cose, eliminato dal fatto che un progetto organico era stato dal Governo presentato ed aveva conseguito il suffragio della Camera elettiva.

Non è a disconoscersi però che una riforma limitata e parziale ne avrebbe reso più semplice il procedimento e più pratico, più sicuro e più pronto il risultato.

Presentando un progetto di generale riforma, invece, a questo si è giunti, di porre in discussione tutti i problemi attinenti all'ordinamento della beneficenza, mentre, in realtà il nuovo progetto non fa che riprodurre, nelle sue linee fondamentali, l'ordinamento vigente; si è giunti a far credere ai più, che poco studiano e poco riflettono, che ogni cosa sarebbe stata mutata, ogni antico ordinamento rovesciato e gettata la beneficenza allo sbaraglio di un avvenire oscuro ed ignoto. E le fantasie si sono, per questa via, sbrigliate nei più svariati propositi; desiderosi gli uni di tutto abbattere per far prevalere idee nuove; timorosi gli altri che le novità rendessero diffidente e ritrosa la beneficenza: in questo solo concordi a dare al progetto una portata assai maggiore di quella che ha e che il Governo proponente gli volle attribuire.

Ma, giova ripeterlo, ormai ogni questione intorno a questo argomento è intempestiva; e al postutto potrà dirsi che sarà grande il vantaggio che si otterrà, ove il progetto giunga al suo compimento, chiudendo definitivamente la discussione intorno ad un argomento, nel quale, pel bene dell'umanità, più che discutere, occorre operare.

Ma qui non si arresta il nostro collega Vitelleschi: il quale non si limita ad affermare

che si sconvolge inutilmente la beneficenza con una legge organica di completa riforma; ma che si conduce sull'orlo dell'abisso con una riforma radicale.

Veramente io non avrei mai supposto che potesse accadere a me di udire che in una legge, nella quale io ho cercato di trasfondere tutta l'anima mia, si potesse trovare l'impronta di una legge radicale. Io, che ho avuto una sola ambizione nella vita, e prego Dio che me la conservi, quella di portare nella tomba la fede ai principi che mi furono di guida nella vita pubblica; io, che ho sempre considerato unico conforto nei dolori che non di rado accompagnano l'esercizio dei pubblici uffici, l'amicizia degli uomini che mi furono maestri, o compagni nella lotta della vita pubblica; io a questi principi, a questi ricordi, a queste amicizie sarei venuto meno, prestando il concorso de'miei studi e della mia parola per far trionfare una legge, che un uomo autorevole e rispettato potè qualificare coll'epiteto, per lui e per me poco lusinghiero, di legge radicale.

Per buona ventura però il dire che quella di cui ora si discorre è legge radicale, è una frase; bisogna dimostrare che veramente lo sia: e questa dimostrazione è completamente mancata.

Quali sono le accuse dalle quali il nostro collega, per certi rispetti suffragato dal collega Zini, ha creduto di desumere che questo veramente sia il carattere del progetto di legge?

Una prima accusa. Sovverchia è nell'azienda della beneficenza l'ingerenza del Governo: il Governo, dicono gli oppositori, ha troppa parte nella pubblica beneficenza e questa parte o può incepparne l'azione, o può, in talune circostanze, diventare la parte del leone.

E per segnare i confini nei quali tale ingerenza deve essere mantenuta, si è creduto di poter appellare ad una distinzione, ammettendo l'ingerenza illimitata del Governo in quanto si riferisce ai servizi di pubblica assistenza, e lasciando completa libertà in tutto ciò che si riferisce alla pubblica carità, alla semplice beneficenza.

Il concetto è semplice ma ha il difetto di non rispondere a qualche cosa di reale e di concreto.

La distinzione fra l'assistenza pubblica e la

pubblica beneficenza è una distinzione esattissima nel campo dottrinale: ma nel campo pratico, ai termini delle leggi vigenti, questi due modi di essere dell'aiuto che si dà al povero, per diversi rispetti fra loro si confondono.

Entro quali limiti si esercita, a norma delle leggi vigenti, l'assistenza pubblica? A provvedere al ricovero degli esposti e dei derelitti alla cura dei mentecatti, e in modo indiretto agli infortuni del lavoro.

Ma è questione aperta: e quello che oggi è pura e semplice carità potrebbe diventare domani pubblica assistenza; mentre invece a tutto ciò che forma argomento della assistenza pubblica può provvedere la carità: come ne sono esempio le istituzioni antiche e le beneficenze nuove per gli esposti e per i mentecatti, ai quali debbono pure provvedere per legge provincie e comuni.

Se, quindi, questa distinzione è formalmente esatta, nello stato della nostra legislazione non risponde alla realtà dei fatti. E siccome la legge non è destinata a regolare il modo di provvedere ai bisogni dei poveri, ma ad ordinare la amministrazione della beneficenza in quanto esiste, il distinguere fra l'una e l'altra maniera di soccorso alla miseria non porta ad una pratica soluzione della questione.

Ma concesso anche che si possa distinguere, in che consiste questa soverchia ingerenza del Governo nell'azienda della beneficenza?

Forse nell'ordinamento della rappresentanza degli enti che la costituiscono?

Ma io ho d'uopo dire innanzi tutto che, per quanto si riferisce all'ordinamento degli organi e delle rappresentanze della beneficenza, il progetto di legge che noi discutiamo non porta alcuna innovazione alla legge vigente.

Le opere di beneficenza continuano ad essere amministrate dalle rappresentanze ordinate a norma delle tavole di fondazione; per quelle che non hanno un'amministrazione speciale supplisce la congregazione di carità.

Questo è l'ordinamento della legge del 1862; questo è l'ordinamento preveduto nel progetto che discutiamo.

Vi hanno bensì talune differenze; ma in che consistono?

Consistono unicamente in alcune incompatibilità, ed in alcune esclusioni che il progetto

introduce nella costituzione della congregazione di carità. Sono desse giustificate?

Io non voglio eccedere i limiti della discussione generale, entrando a parlare delle disposizioni speciali contenute nel progetto; ma parmi di poter affermare, che se il progetto attuale ha una differenza colla legge ora in vigore, consiste in questo, che la legge nuova fornisce maggiori guarentigie di buona e severa amministrazione, e dovrebbe quindi rassicurare assai più di quello che i nostri avversari suppongano e che la legge vigente non faccia, intorno all'attitudine della congregazione di carità ad adempiere il proprio ufficio.

Può egli dirsi che sia soverchia la ingerenza esercitata dal governo mercè il diritto di sorveglianza?

Ma il progetto di legge non fa che riprodurre testualmente tutto ciò che è prescritto nella legge del 1862. Il punto culminante di questa parte del progetto si riferisce al dritto di sciogliere le rappresentanze delle opere pubbliche di beneficenza. Or bene questo dritto è riconosciuto in identici termini al Governo dalla legge attuale; e se vi sono differenze, consistono nell'aggiungere garanzie molto efficaci per prevenire gli abusi che derivavano dalla facoltà di far perdurare per un tempo indeterminato l'amministrazione provvisoria del commissario regio, fonte notissima di assai gravi abusi.

Può egli dirsi soverchia l'ingerenza del Governo mercè l'esercizio della tutela?

Ma anche qui il progetto non fa che riprodurre le disposizioni della legge vigente: e se una ne aggiunge, per rendere obbligatoria non solo l'approvazione dei conti, ma anche dei bilanci preventivi, questa, che è certamente una guarentigia, non è una novità ma una correzione di un errore materiale che si dice sfuggito nella legge del 1862, ed un ritorno alle disposizioni del 1859, che, come è noto, sottoponeva i preventivi all'approvazione della Deputazione provinciale.

Può egli dirsi finalmente che sia soverchia l'ingerenza del Governo nella legale costituzione degli enti morali di beneficenza, nel loro svolgimento, nelle riforme degli organici, degli statuti e regolamenti, nella mutazione del fine?

Ecco la vera e grave questione.

Io non intendo di portare la discussione nel campo della dottrina per determinare ciò che veramente siano gli enti morali. Intorno a questo punto hanno autorevolmente parlato i colleghi Castagnola, Pierantoni e Lampertico e testè il ministro dell'interno. Mi astengo quindi volentieri dall'entrare in un campo largamente mietuto e nel quale parmi che poco si possa raccogliere per risolvere praticamente le questioni che sorgono dall'esame di questo progetto di legge. Non posso astenermi però dall'espore quale sia, a mio modo di vedere, il concetto fondamentale che deve servire di guida nel determinare l'indole e la misura dell'ingerenza che spetta al Governo nella ricognizione e nello svolgimento dell'esistenza giuridica degli enti morali.

Nella costituzione degli enti morali concorrono due elementi: un patrimonio destinato da una volontà privata ad uno scopo determinato; e la ricognizione legale emanata dall'autorità pubblica.

Quali sono i limiti di questa ingerenza dell'autorità legittima? Deve essa limitarsi alla ricognizione dell'esistenza civile, o seguire gli enti legalmente riconosciuti anche nello svolgimento della loro azione successiva?

Secondo me l'indole di questi poteri è diversa secondo la diversa indole delle istituzioni, e i loro limiti sono determinati, nei diversi casi, dallo scopo al quale sono diretti e dalla funzione che debbono compiere.

Gli enti morali sono di diverse specie.

Vi ha una specie di enti che riguardano esclusivamente degli interessi privati, come sono ad esempio certe forme di società commerciali; e per essi, la ragione pubblica non essendo interessata che in modo indiretto, il Codice di commercio vigente, innovando a vietati sistemi, più non richiede che la ricognizione giuridica avvenga per decreto reale; ma si limita a far dipendere l'esistenza giuridica di fronte ai terzi dal fatto di aver depositato l'atto pubblico costitutivo della società al Tribunale il quale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne prende atto in Camera di Consiglio.

Adempiuta questa condizione, e tutelata, in questa guisa, la buona fede del commercio, trattandosi interessi privati, l'ingerenza dello Stato non ha più ragione di essere; e l'ulte-

riore esistenza di questi enti si svolge nell'orbita del diritto privato.

Vi ha una seconda specie di enti i quali per quanto riguardino un interesse privato, non possono dirsi assolutamente estranei alla ragione pubblica: esempio, le società di mutuo soccorso. E la recente legge che ne ha ordinato il legale riconoscimento, anzichè richiedere l'intervento del Governo mediante un decreto reale, si accontenta della presentazione degli atti costitutivi al Tribunale civile il quale ne prende atto. Ma reputando necessario sorvegliarne lo svolgimento, ed assicurare che esso si mantenga entro quei limiti che sono segnati dalla legge alla loro azione, prescrive al Pubblico Ministero di sorvegliarla, e gli attribuisce la facoltà di chiedere al Tribunale la radiazione loro del novero delle società legalmente costituite, quando contravvengano ai precetti fondamentali che ne regolano l'esistenza e le attribuzioni.

Ma l'ingerenza del Governo, per mezzo d'uno fra gli organi che lo rappresentano, si limita ad una semplice sorveglianza, e la sua azione correttiva ad una semplice denuncia all'autorità giudiziaria.

Vi ha una terza categoria di enti morali, costituiti per rappresentare un interesse più o meno generale, ma certamente pubblico; e in essa si comprendono gli istituti di beneficenza. Qual'è, a riguardo di essi, lo scopo dell'ingerenza dell'autorità? È quello di provvedere affinché siano conservati al fine pel quale vennero istituiti e venga tutelato, nell'amministrazione del patrimonio e nella erogazione della rendita, quell'interesse pubblico pel quale sono costituite. E siccome la destinazione e l'interesse della ragione pubblica sono permanenti, permanente deve pur essere la ingerenza del Governo, ordinata in quel modo che è suggerito dall'intento pel quale viene richiesta.

E quindi, ordinata la rappresentanza, in via principale o suppletiva, in quel modo che ispiri fiducia agli interessati; quindi vincoli nell'ordinamento dell'amministrazione, perchè riesca sicura e corretta; quindi sorveglianza perchè la erogazione della rendita sia mantenuta ai fini ai quali venne destinata; quindi azione correttiva dell'ordinamento dell'istituzione ogni qual volta devii, o riesca impari, o non sia più in condizione di compiere l'ufficio

suo; quindi finalmente, come necessaria conseguenza di questi principi, il diritto non solo di tutela, ma benanche di revisione degli statuti, di concentramento e trasformazione.

Ora può egli dirsi che il progetto di legge trascenda dai limiti tracciati da questi concetti?

Per quanto riguarda la tutela e la sorveglianza lo esamineremo a suo tempo. Vi è però un punto che occorre rilevare fin d'ora, perchè attinente alla discussione generale, il quale si riferisce ad un'altra accusa fatta dagli onorevoli nostri colleghi.

Essi hanno trovato esagerato il diritto d'iniziativa riservato dal progetto di legge al Governo nella riforma degli statuti, nella mutazione del fine, nel concentramento: e ricordando la legge del 1862, che riservava il diritto di iniziativa al Consiglio comunale, il quale non lo poteva esercitare se non col concorso di un certo numero di votanti, chiedevano perchè mai così larga parte dovesse essere lasciata al Governo in un argomento che solo in modo indiretto riguarda l'interesse generale.

Può essere che, esaminata la legge del 1862 dal punto di vista dei principi di libertà e di autonomia che allora prevalevano, non manchino argomenti per giustificare il sistema allora prevalso. Ma il nostro diritto pubblico ha fatto da quell'epoca molto cammino: ed esaminata la questione alla stregua dei principi che ora prevalgono, credo di poter affermare che questa limitazione del diritto d'iniziativa riservato al Consiglio comunale, da un lato era la espressione di una specie di diffidenza indeterminata per le riforme; dall'altro era l'esplicazione di un sistema che a me pare erroneo.

In nome di qual diritto poteva essere riservata al solo Consiglio comunale l'iniziativa delle riforme? Come rappresentante indiretto, perchè diretto non lo è, dell'interesse della beneficenza. Ma questa rappresentanza dell'interesse indiretto della beneficenza era una funzione di amministrazione od era una funzione politica?

Evidentemente era nella qualità di ente politico che il comune presiedeva allo svolgimento organico delle istituzioni di beneficenza. Orbene, se esercitava questa attribuzione come ente politico, perchè privarne il Governo che in sé personifica e rappresenta tutta la vita politica del paese?

La logica dei principi porta dunque alla conclusione, che se il comune esercitava questa iniziativa come ente politico e nell'esercizio di un potere politico, questa facoltà non debba essere negata al Governo.

Ma la questione non è qui: essa non consiste nel vedere se il Governo debba o non debba avere l'iniziativa. Io credo che nessuno, per verità, gliela voglia seriamente contestare: la questione consiste invece nel determinare in qual modo, con quali guarentigie, entro quali limiti questo potere debba essere esercitato.

Orbene, su questo terreno sarà giusto, opportuno il discutere allorchè sarà giunto il momento di esaminare gli articoli: per ora, nella discussione generale, mi pare basti avere messo fuori di contestazione che il Governo deve avere, per imprescindibile facoltà inerente alla missione della quale è investito nell'amministrazione dello Stato, il diritto di iniziativa nella riforma delle opere pie.

Vi è una seconda questione proposta dai nostri egregi colleghi; quella del metodo, da seguirsi nell'esecuzione delle riforme.

E qui, veramente, si è manifestata, tra i due campioni ai quali ho l'onore di rispondere, una divergenza.

Il nostro onor. collega senatore Vitelleschi ha esposto una teoria che è legislativamente corretta, ma che non credo debba avere applicazione in questo caso.

Egli disse: Avete delle istituzioni demodate, cioè uscite di moda o d'uso? Presentate una legge per riformarle.

Certo questo metodo ha degli esempi nella nostra pratica legislativa.

Se ne ebbe uno recente allorchè si precedette alla trasformazione del collegio dei Cinesi nell'istituto orientale: se ne ha uno in corso, davanti alla Camera, per la riforma dei collegi di Maria in Sicilia, che si propone di rivolgere a beneficio dell'istruzione elementare.

Nè io voglio negare che l'intervento del potere legislativo possa essere necessario, soprattutto quando si tratti di sopprimere enti morali legalmente esistenti per sostituirne altri assolutamente diversi o di vietare che enti morali di determinata specie si possano costituire.

Ma credo che occorra procedere molto guardinghi su questa via. È una tendenza dei tempi,

una tendenza che io credo censurabile, che il Parlamento, trasmodando, entri molto facilmente e volentieri nel campo dell'amministrazione; mentre, dall'altro lato, molto facilmente e volentieri il potere esecutivo, che trova comodo e facile dividere col Parlamento la responsabilità dei fatti dell'amministrazione, cerca di estendere sempre più l'azione sua nel campo che dovrebbe essergli precluso, perchè riservato all'azione del potere legislativo.

Ma all'una ed all'altra tendenza conviene resistere, come quelle che, turbando l'equilibrio dei poteri, possono gravemente compromettere la libertà e sconvolgere i criteri sui quali si fonda la responsabilità.

E qui io prego il collega Vitelleschi di volermi perdonare se cedo ad un perdonabile sentimento di vanità, procurando di dimostrare che io, conservatore come lui, una volta almeno mi sento di essere anche più conservatore di lui. Egli nella sua orazione ha affermato il diritto dello Stato non solo di mutare, col mezzo di una legge, la destinazione delle istituzioni di beneficenza, ma di considerarsi come erede di quelle fra esse delle quali fosse cessato lo scopo.

Io non posso accettare che con molta riserva questo principio.

Suolsi affermare, ed ha affermato oggi anche il presidente del Consiglio, coll'autorità delle tradizioni inglesi, la teoria dell'onnipotenza della legge; ed è teoria vera nel campo delle leggi di mero ordine politico, sebbene vincoli e riserve sorgano, quasi inavvertiti ma imprescindibili, da premesse, corrispondenze e dipendenze e la necessità della logica finisca sempre per prevalere all'arbitrio del volere. Ma non è più interamente vera quando dal campo meramente politico si passa nel campo giuridico.

Allora la ragione giuridica prevale alla opportunità: e se rimane sempre vero che le leggi possono, in fatto, tutto ciò che vogliono, in diritto si trovano nella impossibilità di farlo ogni qualvolta non la debbono. E l'impossibilità morale si verificherebbe ogni qualvolta la legge, essendo contraria ai principi sui quali si fondano i rapporti della società politica e civile, violasse i diritti che ha per indeclinabile missione di tutelare. Quando le necessità pubbliche lo richiedessero, i diritti individuali dovrebbero

essere coordinati a quelli della società; ma coordinarli, piegandoli alle esigenze sociali, non è assorbirli e distruggerli.

E nella specie delle istituzioni di beneficenza, la ragione giuridica si opporrebbe a quest'incameramento di beni destinati ai poveri dalla volontà privata: giacchè se è facile immaginarsi che possa essere venuto a mancare l'opportunità del metodo di erogazione delle loro rendite o sia divenuto antiquato, lo scopo delle istituzioni continua a sussistere; e il patrimonio della beneficenza, che è patrimonio dei poveri, collocato, pel fine cui è destinato, sotto la protezione dello Stato, non può essere distolto dalla beneficenza. La legge che lo tentasse sarebbe legge ingiusta.

Io preferisco quindi un sistema molto più semplice, di quello al quale il nostro collega Vitelleschi alludeva.

Nell'azione dello Stato ciascun potere adempia all'ufficio suo; l'erogazione della beneficenza è fatto di amministrazione: la legge stabilisca i capi saldi del suo ordinamento, stabilisca le condizioni nelle quali il metodo di erogazione possa essere mutato; ma l'esecuzione sia lasciata come di diritto, alle attribuzioni del potere esecutivo.

Certo che l'esercizio di questa facoltà deve essere circondato da grandi ed efficaci guarentigie. E l'indagine se siano tali quelle che sono proposte nel progetto, è un ulteriore argomento di questa discussione generale.

Il Senato si trova di fronte a due sistemi.

Il nostro collega Zini preferisce le guarentigie preventive; l'Ufficio centrale richiede alcune guarentigie preventive, ma vuole anche le successive e le preferisce.

Ponendo in questi termini la questione, ho già accennato che entro a parlare della questione, agitata dai colleghi Zini e Massarani, della necessità del parere conforme del Consiglio di Stato per la mutazione del fine delle istituzioni di beneficenza.

Il sistema dei nostri colleghi Zini e Massarani è questo: che non si debba ordinare la mutazione del fine di un ente di beneficenza senza che preceda un parere conforme del Consiglio di Stato.

L'argomento è importante e tocca ad uno dei punti fondamentali del progetto; ma non credo

di doverne parlare lungamente dopo quanto ne hanno detto, ieri il collega Castagnola ed oggi il collega Majorana.

L'onor. Majorana specialmente, ha sviluppato la questione sotto ogni aspetto. Debbo quindi limitarmi a riassumere il suo ragionamento.

Tre sono le considerazioni che hanno indotto l'Ufficio centrale ad abbandonare il metodo del parere favorevole preventivo.

La prima è questa; che deferendo al Consiglio di Stato il deliberare se ed in quali condizioni possa avvenire la mutazione del fine, si sposta dal vero suo centro l'azione amministrativa.

Il Consiglio di Stato non è un corpo amministratore, ma unicamente un corpo consultivo: esso, nello esercitare le sue funzioni consultive, non può disporre di tutte le nozioni che sono indispensabili per compiere un atto di amministrazione, soprattutto manca a lui, come corpo collegiale, l'attitudine all'esercizio della più delicata fra le facoltà dell'amministratore, quella dell'apprezzamento.

Ora, nella mutazione del fine delle istituzioni di beneficenza, se è importante la questione giuridica, l'apprezzamento non lo è meno, se non lo è di più; ed affidarlo ad un collegio equivarrebbe ad abbandonarlo ad un'autorità irresponsabile.

E questo della responsabilità è il secondo argomento al quale dovevo accennare.

Convien lasciare al Governo la facoltà di provvedere alla trasformazione, perchè egli ne sia responsabile.

Il nostro collega Zini non crede alla responsabilità dei ministri. È un'opinione certamente rispettabile; ma per me, se la responsabilità manca di una legge che la regoli o di una sanzione che la renda praticamente efficace, serve almeno a questo: che il Governo, sapendo di essere responsabile, certi provvedimenti non li prende, appunto perchè sa che col diritto di petizione, o col diritto di interpellanza egli può essere chiamato a renderne conto. Non avrà quindi la responsabilità un'efficacia repressiva e riparatrice; ma non si può negare che possa esercitare un benefico effetto di prevenzione.

Il terzo argomento che si può addurre in difesa della tesi preferita dall'Ufficio centrale è che, come venne recentemente ordinato, il re-

clamo alla decisione del Consiglio di Stato deve considerarsi assai più efficace che non fosse un parere preventivo conforme del Consiglio stesso.

Non ci preoccupa l'obbietto che sia più difficile revocare un provvedimento che impedirlo.

Prima di tutto, nel fare le leggi, non si debbono supporre gli uomini pessimi; ma ritenere che ogni strumento del Governo adempia alle proprie funzioni nel vero loro spirito e per l'intento al quale sono ordinate.

In secondo luogo devesi tener conto del nuovo ordinamento dato con una recente legge al Consiglio di Stato; il quale continuando ad essere, per una parte, un corpo consultivo, venne, per un'altra parte, investito di una vera e propria giurisdizione contenziosa.

Ora è lecito chiedere ai nostri contraddittori se non debba riuscire senza confronto preferibile, la discussione successiva del provvedimento emanato colle garanzie della forma contenziosa, e coll'autorità di un giudicato, al parere preventivo espresso in base a documenti che nessun interessato ha diritto di controllare e di discutere e che conservando il carattere di atto intimo di amministrazione, sfugge ad ogni censura, ad ogni critica, sia di coloro che possono avervi interesse, sia della pubblica opinione.

A me pare, che oltre alla solennità delle decisioni vi sia quel di più che completa ogni istituzione di paese retto a libertà, e cioè la pubblicità e la oralità, e quindi quella responsabilità morale che vale forse, anche secondo l'opinione del collega Zini, assai più della responsabilità legale, a mantenere l'azione del Governo entro legittimi confini.

Se queste premesse sono esatte, a che si riduce quindi la questione?

Si riduce a vedere se le garanzie che si richiedono per la istruzione del provvedimento prima che sia emanato, se i rimedi che si propongono per ricorrere contro il provvedimento dopo che è intervenuto e prima che sia eseguito, siano tali da tutelare ogni legittimo interesse.

E che veramente lo siano, spero di poterlo largamente dimostrare nella discussione degli articoli.

Ma si muove al progetto una terza accusa più grave e più delicata. Esso offende, si è

detto, il sentimento religioso, e disconosce i rapporti che passano tra il sentimento religioso e la beneficenza.

Io non so di poter parlare a nome dei miei colleghi dell'Ufficio centrale perchè intorno a questo punto non ne conosco il pensiero; ma come opinione mia personale mi permetterò di dire che se la legge che noi stiamo discutendo avesse veramente quei caratteri che gli ha attribuito, o che gli desidera il nostro collega Moleschott, forse qualcuna delle osservazioni fatte intorno a questo argomento dai nostri colleghi Zini e Vitelleschi potrebbe avere fondamento.

Ma io mi permetto di dissentire dall'onorevole collega Moleschott.

Egli ha un pensiero, un ideale che travaglia, per così dire, la sua esistenza, che manifesta in ogni occasione; egli vuole la secolarizzazione delle istituzioni, la guerra all'inimico, il clericalismo; egli lo vede e lo teme dovunque e lo persegue colla sua magniloquenza.

Io, invece, sarò ingenuo, se egli vuole: ma, in questo progetto di legge, non lo vedo e non lo temo.

Non credo che il progetto di legge che stiamo discutendo abbia questo carattere di battaglia. No, è un'opera di pace, di carità, colla quale noi cerchiamo di raccogliere ed ordinare tutte le forze della beneficenza, di tale maniera da assicurarle i mezzi per compiere la sua missione di pace e di carità.

Io ardirò anzi di aggiungere che il concetto al quale s'ispira il nostro collega, per quanto si riferisce a questo progetto di legge, può considerarsi come un anacronismo.

Dal 1860 in poi in cui furono distrutte tutte le vestigia delle vecchie istituzioni, la nostra beneficenza è completamente ed assolutamente laica. Il parlare, quindi, in occasione di questo progetto, della necessità di secolarizzare la beneficenza, può essere un felice ricordo storico del passato, non mai l'espressione di un ideale dell'avvenire.

D'altronde, continuando ad esprimere un mio sentimento personale, che deve però trovare nel Senato un'eco simpatica, io non vorrei che si procedesse con soverchia sollecitudine per la via che pare preferita dal nostro collega Moleschott.

La beneficenza, lo dicevo testè, ha bisogno

di raccogliere tutte le forze della pietà; non è campo di lotta, ma di pace e di amore; ha un solo nemico da combattere, la miseria; non deve scegliere gli amici, ma deve cercare di attrarre nell'orbita della propria azione tutti gli uomini di cuore. Il povero, attraverso alle lagrime che gli sono spremute sul ciglio dal bisogno, non cerca da qual mano gli venga il soccorso, ma lo prende e lo benedice.

Sarebbe quindi improvvido trascurare l'influenza del sentimento religioso nell'esercizio della beneficenza: è invece savia e prudente cosa tenerne giusto conto, coordinarlo ai fini della beneficenza, adoperarlo come una forza utile, e conciliata ogni esigenza, anzichè un emulo, farsene un alleato.

Ma dopo questa premessa, fatta per porre la questione nei suoi veri termini, rivolgendomi agli egregi colleghi Zini e Vitelleschi, mi permetto di osservare che non basta affermare, ma è necessario dimostrare che questo progetto di legge violi il sentimento religioso. Questa dimostrazione, se io non m'inganno, essi non hanno neppure tentata.

Il nostro collega Zini ha detto cosa vera ed opportuna quando ha affermato che non convenga per nessuna ragione turbare i rapporti, che niuno potrebbe negare, fra il sentimento religioso e la beneficenza.

Non io la nego: ammetto anche di più; che vi fu un tempo nel quale il sentimento religioso era forse l'unico movente della beneficenza. Ma era tempo in cui cristianesimo esprimeva civiltà; e religione e cristianesimo rappresentavano la tutela di ogni diritto, la fonte di ogni progresso civile, il germe di ogni libertà. Ma da quel periodo di trasformazione sociale degli antichi ai nuovi costumi, molto tempo è passato, molti avvenimenti si sono compiuti, e vicino alla figura austera del sentimento religioso un'altra ne è sorta, quella dell'umanità.

L'umanità, nata dalla pietà e rafforzata, se vuoi, dal sentimento religioso, diventata donna è ormai capace di farsi essa stessa, colle forze proprie, ministra di beneficenza; e la Chiesa, è troppo buona e pietosa madre, per impedire che essa proceda per la sua via, percorra il cammino dei secoli e raggiunga da sola la propria meta; di questo solo sollecita che non le manchi il sussidio di quella pietà

religiosa, della quale essa è interprete e custode.

Per cui, senza negare alla storia i suoi diritti; senza rifiutare i benefici dell'influenza che il sentimento religioso può esercitare sulla beneficenza, parmi che rendere l'uno inseparabile dall'altro, sia il ricordare tempi che più non sono, e dei quali, per onore dell'umanità, non possiamo augurarci il ritorno.

Ma una volta preso l'aire, non è bastato ai nostri avversari di dire che questo progetto offende il sentimento religioso: si è soggiunto che, l'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità costituisce un atto di rappresaglia contro il clero.

Io dichiaro che non intendo di discutere ora questa questione.

Essa deve essere riservata agli articoli; è così importante che merita d'essere discussa a parte.

Io ho soltanto due considerazioni da fare.

La prima è questa: che l'esclusione dei parroci dalla congregazione di carità non ha carattere politico.

E perchè non l'ha?

Perchè colpisce il parroco, non come sacerdote o ministro di culto, ma perchè investito di particolari funzioni nella gerarchia ecclesiastica, che secondo la maggioranza dell'Ufficio centrale sono incompatibili con certi uffici, per molti rispetti delicati, affidati alla congregazione di carità, e coi doveri che incombono a coloro che sono chiamati a farne parte.

Ma non è la qualità del sacerdote che viene presa di mira dalla legge: e quella contraddizione che il collega Zini ci rimproverava, di escludere i parroci dalle congregazioni di carità, ammettendovi i semplici sacerdoti, e di ammettere poi gli uni e gli altri nelle rappresentanze di ogni altro istituto di beneficenza e nei comitati di erogazione della carità, è anzi la più chiara prova che nella dichiarazione di ineligibilità, rimanendo fuori di questione il carattere religioso, si vuol tener conto esclusivamente della posizione speciale di alcuni sacerdoti, che investiti di particolari uffici nel ministero sacerdotale, debbono essere sottratti a quel conflitto di doveri sui quali si fonda la teorica delle incompatibilità.

La seconda considerazione è questa.

Il collega Zini trova molto buona la legge del 1862, e vorrebbe che in molti punti fosse rispettata.

Or bene, a lui, come prima d'ora a me, è sfuggita la disposizione dell'art. 35 ove è detto: « Nelle provincie napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni dei decreti 23 ottobre 1860 e 17 febbraio 1861, limitative della ingerenza del clero nelle amministrazioni delle opere pie laicali ».

Il concetto della incompatibilità di parte del clero, non importa ora di dir quale, si trova quindi scritto anche nella legge del 1862, e non si fa nulla di nuovo mantenendolo nel progetto che si discute. Sarà questione di vedere se queste limitazioni siano più o meno efficaci, più o meno giustificate; sarà questione di determinare entro quali confini debbano essere mantenute; ma il concetto della limitazione non è nuovo; e quindi non costituisce una estemporanea ed inopportuna offesa al sentimento religioso, nè un inutile atto di rappresaglia contro il clero.

Ma i nostri colleghi vanno più oltre, e trovano un' offesa al sentimento religioso nella proposta contenuta nell'art. 86, per la quale verrebbero trasformate le opere pie di culto. Questa accusa però non tocca l'Ufficio centrale; il quale, nella sua maggioranza, ha ritenuto che la disposizione che sottopone a mutazione del fine i legati, i lasciti e le opere pie di culto debba essere riservata ad una legge speciale.

Questa osservazione, quindi, che potrebbe avere qualche valore di fronte al progetto ministeriale, non ne ha alcuno di fronte al progetto dell'Ufficio centrale.

Ma è d'uopo trarre partito da questo richiamo fatto dai nostri avversari per rispondere ad un'altra obiezione fatta dal collega Vitelleschi.

Il nostro collega Vitelleschi, da sagace ed avveduto parlamentare, valendosi delle legittime preoccupazioni che, ora specialmente, si sono fatte strada nel paese, intorno alle condizioni della pubblica economia, affermò a chiare parole che necessaria conseguenza di questa legge sarebbe lo sperpero del patrimonio della beneficenza. E per predisporre gli animi a credere a questa sua affermazione ha descritto a foschi

colori le condizioni della finanza dello Stato, delle provincie e dei comuni e le conseguenze della trasformazione dell'asse ecclesiastico, il quale, a suo dire, in seguito alle leggi ever-sive; andò disperso.

Se anche non fossi profano alle discussioni in materia di finanza, io dovrei astenermi dall'analizzare queste affermazioni del mio contraddittore.

Giacchè non posso giungere a comprendere quale influenza possa esercitare sulla discussione di questo progetto di legge il ricordo che le finanze dello Stato sono gravate di circa 14 miliardi di debiti, e che ben due miliardi di altri debiti pesano sui comuni e sulle provincie.

Ma se dovessi parlarne, mi limiterei a dire che l'esagerazione non giova ad alcuna causa, nuoce anzi alle cause buone.

I 14 miliardi di debiti ricordano forse degli errori; ma rappresentano ben anche la somma dei sacrifici coi quali il nostro paese, povero, diviso, privo di ogni strumento di pubblico benessere, di ogni autorità, di ogni influenza, ha, coll'esercito, colla marina, colle ferrovie, con ogni maniera di pubblici istituti, ripreso il posto che gli spetta nella vita civile dei popoli. E se questo è, è ingiusto il dire che furono sperperati.

Ma perchè non rimangano malintesi, vi è una parte dell'osservazione fatta dal senatore Vitelleschi, che deve essere ridotta al vero suo valore.

Nel 1866-67 e nel 1873 lo Stato ha indemania-to, come egli dice, i beni ecclesiastici; e di quei beni ecclesiastici sapete che cosa è avvenuto?

Il 78 per cento è andato in mano del governo; il 22 per cento è rimasto al fondo per il Culto.

E per dimostrarlo ha citato l'autorità di un libro di cui io non conosco l'autore, e del quale quindi posso parlare senza mancare di deferenza all'autorità di chi lo ha scritto.

Per verità se si dovessero fare calcoli e ragionamenti alla stregua dei criteri seguiti del l'anonimo autore citato dal collega onorevole Vitelleschi, parmi che si potrebbero dimostrare le più strane ed inopinate cose.

Per formare questo 78 per cento ingoiati, a suo dire, dal Governo, dei beni ecclesiastici che si dicono indemaniati, si sono affastellate insieme

la tassa 30 per cento, che era una vera decurtazione della proprietà, per supplire alle esigenze della guerra 1866-67, che l'onorevole Vitelleschi ha egli stesso, del resto, ritenuto legittima; la tassa di concorso, che è tassa sulla rendita diretta a fornire il fondo pel Culto dei mezzi necessari per sostenere i pesi che gli vennero imposti dalla legge nella trasformazione del patrimonio ecclesiastico; la tassa di manomorta che è un surrogato di quella di registro; la tassa di ricchezza mobile che colpisce tutti i cittadini, come tali, in ragione dei loro redditi. E in questa guisa non è a meravigliarsi se non si sia giunto a dimostrare che la piovra del demanio abbia preso di quei beni un tanto di più del valore che avevano.

E per vero; in questo modo ragionando, si potrebbe dimostrare, per esempio, che in meno di otto anni lo Stato, colla tassa di ricchezza mobile assorbe tutto il patrimonio della nazione.

Io avrei potuto declinare senz'altro, di discutere questo argomento dell'onorevole Vitelleschi; ma mi parve opportuno riassumerlo, perchè, posto in evidenza, possa essere apprezzato nel vero suo valore. Il che deve bastare, io non ne dubito, per cancellare l'impressione che sugli animi vostri abbia potuto fare.

Ma, del resto, a quale altro scopo, fuorchè a creare negli animi vostri un'impressione di diffidenza, avrebbero potuto servire questi ricordi?

Qual'è l'articolo del progetto per il quale si rende possibile allo Stato od a chicchessia di porre le mani sul patrimonio di beneficenza? Si concentrano, si fondono, si raggruppano gli istituti: ma per diminuire le spese di amministrazione; per assicurare ai beni dei poveri più efficaci garanzie di controllo; per tentare di rendere più proficue le risorse della carità.

Potrebbe anzi dirsi, alla stregua dei ragionamenti esposti dal Vitelleschi, che il progetto ministeriale, anzichè depauperare, tende ad aumentare il patrimonio della beneficenza, quando proporre di trasformare e rivolgere alla beneficenza, i beni delle confraternite, e quelli che la pietà dei fedeli ha destinato ad opere o legati pii di culto.

Ma si guardi l'onorevole Vitelleschi da questi doni: se ne guardi, come se ne è guardata la maggioranza dell'Ufficio centrale, che per amore

di giustizia, per ossequio al diritto, per ragioni evidenti di convenienza li ha declinati, rimettendo ad altra legge il dire su questo delicato argomento l'ultima parola; rimanendo intanto fermo e inalterato il principio del più illimitato rispetto alla assoluta conservazione ai propri fini del patrimonio della beneficenza.

E qui verrebbe l'ultima e più grave accusa, che lanciata dagli onorevoli Vitelleschi e Zini, ha trovato qualche eco anche nelle parole dell'onorevole Lampertico. Il progetto, si disse, viola la volontà dei benefattori, quando riconosce il diritto di mutare il fine delle istituzioni di beneficenza, quando nega valore ai patti di reversibilità.

Io non so, per verità, se il progetto ministeriale meriti così gravi accuse. So e posso affermare senza tema di essere contraddetto, che non lo merita il progetto dell'Ufficio centrale; nel quale nulla vi ha che possa offendere il diritto privato, e vi ha invece tutto ciò che può ritenersi necessario per tutelarlo.

Mi riservo di dimostrarlo allorchè si dovranno discutere gli articoli. Ora posso limitarmi ad affermare che nel progetto dell'Ufficio centrale le condizioni per la mutazione del fine, sono espresse, per quanto riguarda il concetto fondamentale, con frase identica a quella usata nella legge del 1862, senza tener conto delle maggiori garanzie complementari di sostanza e di forma: posso affermare che nella dichiarazione di nullità dei patti di reversibilità fondati su di una clausola contraria a disposizioni d'ordine pubblico, nulla vi è che non sia stato ammesso dalla dottrina e riconosciuto dalla giurisprudenza.

Io credo di avere in questa guisa esaurito la prima parte del mio ragionamento di avere, cioè, dimostrato che le accuse formulate contro il progetto di legge, non hanno fondamento.

Mi rimane a parlare brevemente della seconda, diretta a determinare quali sono i caratteri degli emendamenti che l'Ufficio centrale propone al progetto di legge ministeriale.

Voci. Riposi, riposi.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Prego i signori senatori di riprendere i loro posti.

Il signor senatore Costa ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Senatore COSTA, *relatore*. Signori senatori. Prima di parlare dei caratteri che hanno gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale al progetto di legge, io debbo far precedere una dichiarazione.

Rimanendo nel tema della discussione generale debbo innanzi tutto prender atto della dichiarazione fatta testè dal ministro dell'interno, che egli spera di poter venire in un completo accordo coll'Ufficio centrale.

Questa speranza, questa fiducia, questo proposito, m'impongono il dovere di essere molto breve, di essere molto prudente nelle mie dichiarazioni per non accentuare un dissenso che io dovrei ritenere ormai completamente cessato.

Un primo difetto il vostro Ufficio centrale ebbe occasione di rilevare nel progetto di legge per quanto riguarda l'estensione della responsabilità degli amministratori ed i modi per renderla effettiva ed efficace.

Proposta per riparare ad inconvenienti di amministrazione, a dilapidazione, a sperpero di capitali, ad insufficienza, direi così, organica dell'amministrazione nell'adempiere all'ufficio suo, il progetto risenti di queste sue origini e abbondò a larga mano nelle sanzioni penali, nelle incompatibilità, nei freni posti all'azione delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza. L'Ufficio centrale preoccupato vivamente dalla impressione prodotta da questa parte del progetto di legge, e nell'intento soprattutto di non disgustare i migliori dal partecipare all'amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, si propose di esaminare attentamente se tutte queste incompatibilità, se tutti questi freni, se tutte queste penalità fossero state contenute entro legittimi confini.

Noi siamo partiti dal concetto che la responsabilità degli amministratori debba essere seria, debba essere effettiva, debba essere efficace: ma abbiamo anche ricordato che il far parte dell'amministrazione di un'istituzione di beneficenza non deve essere nè una persecuzione, nè un tormento: ed è per questo che noi abbiamo

tolto a tutte le sanzioni che erano stabilite nel progetto per inadempimento di uffici, per irregolarità di procedimenti, il carattere di pena che in più incontri, o per titolo di delitto e più spesso per titolo di contravvenzione, erano profuse nel progetto.

Esporre dei cittadini che consacrano la loro opera all'amministrazione della beneficenza, al pericolo di andare carcerati, ove non siano in grado di pagare delle multe che possono giungere fino a lire 5000, anche per un semplice atto di negligenza o di esitanza, è parsa al vostro Ufficio centrale cosa veramente grave e pericolosa per quegli stessi interessi che si sarebbero voluti tutelare. E però ci siamo data cura di ridurre tutte queste pene a sanzioni meramente civile e di evitare quindi agli amministratori della beneficenza, ancorchè neglienti, la vergogna del pubblico dibattimento e l'onta del carcere in sostituzione della multa non pagata, riducendo tutte queste penalità ad una specie di risarcimento legale di danni preventivamente e per presunzione giuridica determinati dalla legge.

Nò qui si è arrestato il vostro Ufficio centrale.

Eravi nel progetto una disposizione, suggerita da un pensiero di profonda diffidenza, per la quale potevano essere puniti di multa o di ammenda, secondo i casi, tutti coloro, amministratori o no, che non avessero fornite informazioni intorno all'indole, alla consistenza delle istituzioni di beneficenza o non avessero comunicati i documenti loro noti che alle istituzioni medesime avessero potuto interessare.

Questa disposizione ci parve enorme e ci siamo data cura di limitarla agli amministratori, riducendola anche per essi, in tutti quei casi nei quali non costituisca reato, ad una mera penalità d'indole civile.

Con queste modificazioni noi ci siamo proposti di prevenire il funesto effetto che indubbiamente sarebbe derivato dal progetto, cioè di allontanare i buoni dall'amministrazione della beneficenza, abbandonandola a coloro che non temono la responsabilità perchè, buoni o cattivi che siano, e più spesso cattivi, sperano e credono di poterla sfuggire.

I caratteri forti, atti a lottare nelle pubbliche amministrazioni non sono frequenti: giova quindi non allontanare i timidi quando siano

onesti e diligenti, e sappiano che se i pubblici uffici in un paese libero sono un onore, impongono anche dei doveri, che un cittadino non deve assumere se non ha la coscienza e la possibilità di adempierli.

Un secondo difetto a noi era parso di riscontrare nel progetto di legge.

In alcuni punti importantissimi il concetto fondamentale della disposizione, o era indeterminato, o attribuiva al potere pubblico un semplice apprezzamento per natura sua insindacabile.

Noi abbiamo avuto cura di modificare tutte quelle parti del progetto, che ci parvero vaghe, incerte e di soverchio abbandonate al beneplacito del Governo. Accenno alcuni esempi.

In uno dei punti più importanti della legge, dove si parla del concentramento, dopo di avere stabilito le regole del concentramento obbligatorio si aggiunge nell'art. 56 che sono concentrate nella congregazione di carità anche tutte le altre istituzioni di beneficenza (ripeto le parole testuali) « quando ciò sia reputato conveniente ».

E in un articolo successivo, il 57, dove si prevedono le eccezioni alla regola del concentramento, si dice che può farsi eccezione per le istituzioni che possano richiedere un'amministrazione separata.

Ora, formulare una legge in questi termini, equivale a sanzionare l'arbitrio; concedere al potere politico una facoltà senza indicare le condizioni nelle quali dovrà essere esercitato, equivale a dire che si sarebbe potuto fare quello che si sarebbe voluto.

Ora il vostro Ufficio centrale non ha voluto mantenere questa formula per due ragioni: prima di tutto, perchè pericolosa in sè stessa; in secondo luogo poi, perchè, ridotto il provvedimento ad una deliberazione di semplice apprezzamento, il diritto di ricorso al Consiglio di Stato anche nel merito sarebbe rimasto privo di ogni pratica efficacia.

In un altro punto del progetto (art. 67), ordinando l'istituto della mutazione del fine, si dice che si sarebbe dovuto tener conto della volontà dei fondatori. Ma il precetto di tener conto non equivale a quello di osservare e rispettare in tutto ciò che è possibile, la intenzione dei fondatori. Questo costituisce una con-

dizione d'ordine giuridico; quello attribuisce una facoltà di semplice apprezzamento, senza determinazione di limiti e di condizioni: e noi proponiamo di eliminarla.

E giacchè ho parlato di apprezzamento è d'uopo intendersi anche intorno a questo punto che io credo importantissimo.

Fare una legge amministrativa che escluda ogni specie di facoltà di apprezzamento ci è parso impossibile; e di queste facoltà che si possono usare o non usare, se ne trovano ad ogni piè sospinto nel progetto. Ma noi abbiamo avuto cura di determinare le condizioni nelle quali queste facoltà si possono usare e quelle nelle quali non si possono usare. Così facendo l'apprezzamento esercitato entro certi confini, sulla base di certi criteri determinati dalla legge, non può degenerare in arbitrio, e soprattutto in un arbitrio che sfugge al reclamo di merito davanti anche alla giurisdizione contenziosa.

Un terzo difetto che a noi parve di riscontrare nel progetto si fu che, erano bensì abbondanti le garanzie contro i provvedimenti emanati dal potere governativo; ma non erano abbastanza corretti i criteri e determinate le condizioni nelle quali avrebbero potuto essere proficuamente invocati.

Faccio un esempio: si attribuiva bensì il diritto di ricorrere al Consiglio di Stato nel merito, contro i provvedimenti di concentramento, di raggruppamento, di trasformazione e di mutazione del fine; ma, in primo luogo, si limitava l'esercizio di questo diritto di ricorso alla rappresentanza comunale o a quella provinciale, cioè a quei collegi che avevano soltanto la rappresentanza indiretta dell'ente, non a coloro che l'avevano direttamente, non a coloro che potevano avervi interesse.

In secondo luogo poi Consigli provinciali e comunali non potevano ricorrere senza l'autorizzazione della Giunta amministrativa e contro il provvedimento che l'avesse negato, non era ammesso ricorso nel merito. Il che equivaleva a dire che il diritto di ricorrere poteva rimanere esaurito davanti alla Giunta provinciale: perchè se la Giunta provinciale non avesse data l'autorizzazione a procedere, non essendovi mezzo di ricorrere contro tale diniego, il reclamo veniva sostanzialmente deciso dalla Giunta provinciale.

Se questi limiti e queste condizioni erano ispirati da una certa diffidenza verso un'istituzione nuova quale è quella della IV sezione del Consiglio di Stato, dovevano togliersi per non isterilire appena nata una istituzione che fu salutata come una conquista della libertà e garanzia efficace di giustizia nell'amministrazione.

Se furono suggeriti dal pensiero di non aumentare di soverchio il numero degli affari contenziosi davanti al Consiglio di Stato, basterà il dire che le istituzioni debbono essere accettate con tutte le loro conseguenze e sarebbe strano negare o limitare l'esercizio di un diritto perchè torna incomodo o gravoso allo Stato fornire mezzi e strumenti per farlo valere.

Finalmente, e questo è il punto sul quale noi preghiamo i nostri colleghi di portare la loro particolare attenzione, noi crediamo di avere grandemente migliorata la legge in una parte che nel progetto di legge ministeriale ci è parsa trascurata.

Si parlava di concentramenti, di trasformazioni, di revisione di statuti; ma non si diceva con quali criteri queste riforme sarebbero state eseguite. Il trasformare, il mutare, il riformare rimaneva abbandonato all'arbitrio del Governo; arbitrio sempre pericoloso, che finisce sempre per trovar modo di sottrarsi al sindacato dei legittimi poteri gerarchici, per rifugiarsi sotto l'egida di quella indeterminata ed indeterminabile responsabilità politica che, col favore della maggioranza, può rendere vana ed illusoria qualsiasi responsabilità.

Ora noi abbiamo creduto indispensabile riempire questa lacuna. Vuole il Governo la facoltà di concentrare tutte le istituzioni elemosiniere nella congregazione di carità? Non vi è ragione di negarla, perchè la congregazione di carità è l'istituzione elemosiniera per eccellenza. Ma la civiltà moderna ha proscritto l'elemosina che deturpa, l'elemosina che mantiene l'ozio, che spinge sulla via del vizio, che è fomite involontario, ma responsabile di ogni specie di lordura sociale. Perdano pure le istituzioni elemosiniere la loro autonomia, ma con un intento ben determinato nella legge. E prima di tutto si tolga l'accattonaggio; costituendo col patrimonio delle istituzioni di beneficenza concentrate nella congregazione di carità dei ricoveri di mendicità. In questo modo la legge sull'or-

dinamento della beneficenza si adopera ad eseguire una legge da poco tempo votata, quella di pubblica sicurezza, ed ambedue insieme unite provvedono a guarire una delle piaghe più nefaste della società.

E dopo l'accattonaggio, l'infanzia abbandonata, l'assistenza dei malati poveri a domicilio, il concorso a sussidiare istituti di previdenza, limitando il soccorso a persone valide, sempre temporaneo, ai casi di assoluta e dimostrata necessità.

Vuole il Governo raccogliere, soprattutto nei centri minori, le minori istituzioni di beneficenza sotto un'unica amministrazione? E può essere opportuno il concederlo: ma non sia una facoltà indeterminata, e si eseguisca alla stregua di ben determinati concetti suggeriti dall'indole delle istituzioni medesime: e si raccolgono quindi insieme in altrettanti gruppi quelle che provvedono all'infanzia, quelle che provvedono alla sanità del corpo, quelle che provvedono alla coltura dell'intelletto, che hanno intento morale ed educativo, affinché ciascun'amministrazione sia ordinata in quel modo che è richiesto dall'indole dell'istituzione amministrata, ogni speciale necessità trovi la forma speciale per provvedervi, ogni fine trovi il mezzo idoneo per raggiungerlo.

E lungamente potrei parlare intorno a questo argomento, come lungamente e con abbondanza di particolari se n'è parlato nella relazione, se non fosse doveroso lasciare alla discussione degli articoli la parte che le conviene.

Ad un solo particolare però voglio ancora accennare.

Ieri il mio onor. amico, senatore Vitelleschi, disse cosa giustissima, quando, parlando delle istituzioni che vivono di vita propria, senza patrimonio, per effetto di contribuzioni eventuali, fece rilevare la necessità di rispettare la loro autonomia, giacchè il concentramento di esse nella congregazione di carità equivarrebbe alla loro distruzione.

Or bene; il voto dell'onorevole amico nostro è soddisfatto alla lettera *f* dell'art. 5. Gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni ed oblazioni, e di altre entrate eventuali sono eccettuati dal concentramento.

Le più fiorenti istituzioni di carità hanno avuto tutte le più modeste origini. Talvolta è

anche un solo uomo, non di rado considerato come un visionario od un illuso, cui sorride una nuova forma di beneficenza; e colla tenacità propria dei filantropi, si sforza di attuarla. E se lo scopo è giusto, se l'intento è sano, se i mezzi sono morali la carità individuale accorre; giacchè essa ha soprattutto questo carattere di tendere a nuovi orizzonti, e di cercare nella libertà della propria azione la forza per conseguire il proprio fine.

Ora, per mantenere tutto il suo vigore a questa corrente della carità privata, per conservare ad essa l'attività e l'efficacia delle sue iniziative, noi abbiamo creduto di sottrarre queste istituzioni nascenti dal concentramento nelle congregazioni di carità, convinti di aver fatto opera dalla quale la beneficenza può attendersi i migliori frutti.

Io potrei continuare lungamente nel dare ragione delle proposte numerose e svariate che, coi propri emendamenti, propone l'Ufficio centrale. Ma penso che sia ormai tempo di arrestarsi e raccogliere le vele per entrare in porto.

Ma prima di cedere la parola io sento il dovere di richiamare l'attenzione del Governo su di un punto che all'Ufficio centrale è sembrato molto importante, sebbene non abbia formato argomento di proposte concrete.

Noi ci siamo più volte domandato se facendo questa legge facevamo una legge veramente vitale, e se ordinando questi congegni, eravamo riusciti a fornirli di una forza motrice sufficiente per farli agire.

Debbo dichiarare che più volte ci siamo sentiti cadere le braccia.

Ci siamo sentiti cader le braccia una prima volta, allorchè si esaminarono le funzioni della tutela.

Come si eserciterà questa tutela? Potrà bastare la giunta provinciale? Potrà essa esaurire tutta questa congerie di affari, di cui sarà aggravata?

Sono 22,000 opere di beneficenza, sono due miliardi circa di patrimonio, sono 135 milioni circa di rendita annuale, senza tener conto dei 120 milioni che rappresentano il patrimonio delle confraternite e i 10 milioni circa della rendita che esse hanno; le une e le altre raccolte sotto la tutela della giunta provinciale.

La giunta provinciale potrà bastare a questo compito? Questo problema è grave.

Sia pure la giunta composta, per l'esercizio della tutela di sette membri con prevalenza di elementi elettivi; basterà essa all'ufficio suo? potrà essa disimpegnare, oltre l'ordinario lavoro, quello gravissimo della tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza? E più d'una volta a molti di noi sfuggì l'espressione del dubbio, ed a taluni di assoluta negazione.

Ma qualunque essi fossero i nostri convincimenti, a noi non parve che a noi non spettasse fare una proposta, nè che essa potesse trovar posto in questo progetto di legge. E ci limitammo, come ora facciamo, a raccomandare al Governo di voler portare su quest'argomento la sua attenzione, sembrandoci necessario ed urgente il risolverlo.

Ma non è tutto.

Supponiamo che la giunta provinciale possa adempiere dovunque al proprio ufficio; supponiamo, che l'azione sua possa svolgersi in tali condizioni da riuscire efficace, indipendente da ogni influenza deleteria, da ogni secondo fine, e da ogni interesse; supponiamo, in una parola, che sia una giunta provinciale perfetta: ma questa giunta provinciale potrà essa disporre degli stromenti necessari per i lavori preparatori delle sue deliberazioni?

Si vorrà pretendere che i membri della giunta provinciale rivedano personalmente 22,000 bilanci, 22,000 conti, oltre tutti gli atti di autorizzazione, di tutela? E non basta: giacchè debbono aggiungersi tutti i regolamenti di amministrazione, tutte le proposte di mutazione del fine, tutti i provvedimenti di concentramento, tutte le revisioni di statuti, insomma tutta quella congerie di provvedimenti ordinari e straordinari che, secondo il pensiero dei proponenti, dovrebbero servire a dare un nuovo assetto alla beneficenza.

Le giunte provinciali non hanno uffici propri e debbono valersi degli uffici di prefettura: all'assetto di questi ultimi occorre quindi che il Governo porti la sua attenzione.

Vi è bensì nelle prefetture un personale di ragioneria; e sarà ottimo, nè io ho nè diritto nè competenza per recarne giudizio: ma certamente è insufficiente, anche ad esercitare le funzioni di contabilità dei servizi comunali.

Ora, se si vuole veramente che la tutela or-

dinata con questa legge possa recare i suoi frutti; se si vuole che la sorveglianza dell'autorità politica e la sua ingerenza siano efficacemente esercitate, è indispensabile costituire un organismo serio di uffiziali amministrativi e contabili, i quali possano e sappiano rispondere del grandissimo e delicato lavoro che se ne attende.

Ma non basta ancora.

Questa legge conferisce al Governo grandi facoltà nel riordinamento della beneficenza.

Io credo che siano legittime; ma appunto perchè riconosco che esse hanno una grande importanza mi credo in diritto di chiedere al ministro dell'interno se egli si sente veramente tranquillo di aver mezzi e strumenti per potere adempiere a quelle grandi riforme che egli ha tracciato nel suo progetto di legge dall'art. 53 in poi; io mi credo in dovere di pregare il ministro a volere domandare a sè stesso se egli crede di potere assumere la responsabilità di una riforma così importante e che può essere feconda così di buone come di tristi conseguenze, senza essere aiutato efficacemente da qualche collegio od ufficio, che io non voglio definire e che non ho incarico di determinare, ma che è certamente indispensabile perchè l'azione sua possa riuscire efficace, e riesca tale da poterne assumere la responsabilità.

Si è parlato del Consiglio di beneficenza. Io non dirò che il ministro debba fermarsi a questo concetto. Egli potrà escogitare qualche altro congegno: ma, ne lo prego, non si affidi all'idea che possa bastargli la cooperazione del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha funzioni giuridiche ed amministrative importantissime, ma deve adempierle fuori dell'orbita del Governo, lontano da esso; ad ogni modo non può e non deve essere un corpo amministratore.

Quello che occorre, invece, al Governo è di avere presso di sè chi gli possa sminuzzare il pane della riforma che ha immaginato; possa esaminare tutti i documenti dal punto di vista giuridico, apprezzarli dal punto di vista amministrativo, e soprattutto mantenere, ordinare la beneficenza attorno a principi costanti, che dovrebbero di mano in mano svolgersi, incarnarsi nelle riforme che si andranno mano mano attuando.

Noi lo preghiamo di non preoccuparsi della

solita osservazione, che lo Stato ha già troppe ruote; che l'amministrazione cammina faticosa e lenta; che non bisogna aggiungere nuovi ostacoli, nuovi intralci all'andamento dell'azione governativa.

Molto vi ha di vero in questa osservazione; nè sarebbe soverchiamente difficile immaginare un'amministrazione molto più semplice di quella che noi abbiamo. Ma questa specie di riforma non può essere che il portato di lunghi e meditati studi. E finchè il ministro dell'interno concentra in sè tanto potere, è investito di così importanti e delicate facoltà, quali sono quelle che gli vengono conferite con questa legge, è non solo giusto, ma doveroso metterlo in grado di usarne con sicura, tranquilla coscienza e con tutti quei sussidi che valgano a consentirgli di assumerne intera, come dovrà assumerla davanti al paese, la responsabilità.

E così ho finito.

Dissi, cominciando, che l'Ufficio centrale si trovava in una posizione curiosa.

Ora è il momento di dire perchè a me appare tale.

Noi abbiamo inteso, per verità, rivolgere molte lodi alle proposte che abbiamo raccomandato all'approvazione del Senato e ne serbiamo ai colleghi, che ce ne furono cortesi, un vivo sentimento di riconoscenza; ma in fondo all'animo mio è rimasta l'impressione che la lode non abbia espresso intero il pensiero degli oratori; e che se per alcuni l'Ufficio centrale ha fatto tutto quello che ha potuto, forse per non pochi non ha potuto far tutto quello che avrebbe dovuto.

Se questa fosse una censura, noi sentiamo di non meritarsela.

È facile comprendere, che, per alcuni, noi possiamo apparire tepidi riformatori; si può supporre da altri che l'opera nostra sia soverchiamente audace; nè si può escludere, che taluno tenda a collocarci fra coloro che son sospesi, e ci rimproveri di avere transatto coi principî per far riuscire la legge.

Si; questo fu precisamente il nostro concetto. Noi abbiamo voluto che questo progetto di legge riesca, non perchè piaccia o non piaccia agli uni o agli altri; ma perchè convinti che i principî erano fuori di discussione, e in gran parte conformi a quelli della legge vigente.

E quando non è che questione di metodo, di condizioni, di garanzie che debbono assicurarne l'esecuzione, parmi che manchi la ragione della lotta, manchino le idee intorno alle quali si schierano le opinioni.

La prudenza, la saviezza, la temperanza nei giudizi e gli equi temperamenti prevalgono allora alla rigidità delle lotte pei principî; e invece di pretendere a ciò che è assolutamente buono si cerca di acconciarsi a quello che, fra i diversi partiti in contesa, sembra il meglio.

E questo è ciò che noi abbiamo cercato di fare.

Signori senatori; il problema che eravamo chiamati a studiare era grave per sè e delicatissimo per le circostanze nelle quali doveva essere risoluto. Noi, dell'Ufficio centrale, quantunque dediti a diversi studi, appartenenti a diverse scuole, gelosi, ciascun di noi, delle tradizioni del proprio passato e fermi nei convincimenti nostri, diventati quasi un'abitudine della nostra vita, abbiamo cercato di adempiere all'incarico nostro con quello spirito di equanimità, con quell'intento di conciliazione che supera ogni difficoltà, vince ogni dissenso.

La nostra esperienza, d'altronde, ci ricordava che, anche nell'azione legislativa, il meglio è nemico del bene e che non di rado nelle vicende politiche e parlamentari il resistere ad una riforma ragionevole, può condurre alla necessità di subirne una peggiore. E quindi, se nei principî fondamentali nulla era mutato a quanto viene sancito dalla legge vigente e se lo svolgimento di essi, nella sua pratica applicazione doveva, in massima, ritenersi plausibile, nostra cura precipua doveva essere diretta ad emendare entro quei limiti nei quali potevasi sperare di condurlo in porto.

Fedeli a questo proposito, l'accordo fu tra noi così facile che, meno in tre questioni, delle quali è reso conto nella relazione e sarà discusso nell'esame degli articoli, ci trovammo sempre unanimi.

Quattro giorni di discussione non hanno mutato o scossi i nostri convincimenti; e fermi nel nostro proposito di difendere il progetto in quei termini nei quali lo abbiamo emendato, possiamo colla fronte serena e la coscienza tranquilla dire al Senato: seguitemi, seguitemi pure: può essere che la legge alla quale vi preghiamo di dare il vostro voto non sia un'opera per-

fetta, ma approvandola avrete fatto un'opera buona. (*Bene, bravo, benissimo! Moltissimi senatori vanno a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Esaurito il numero degli oratori iscritti nella discussione generale, se altri non chiede la parola, dichiarerò chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Allora rimanderemo a domani il seguito della discussione degli articoli.

Pregherai i signori senatori, prima che s'inizi la discussione degli articoli, di presentare gli emendamenti che avessero in animo di proporre, perchè in argomento di tanta importanza non si sia poi condotti con emendamenti improvvisati a risoluzioni inopportune.

Domani alle 2 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (*seguito*);

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3<sup>a</sup>), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi.

La seduta è sciolta (ore 5 e 40).

## XXIX.

## TORNATA DEL 26 APRILE 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Approvazione degli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9 e 10; con qualche lieve emendamento in taluno di essi; rinvio dell'art. 3 all'Ufficio centrale e sospensione degli articoli 5 e 6, dopo discussione nella quale parlano i senatori Deodati, Majorana-Calatabiano, Costa, relatore, Miraglia, Alferi, Lampertico, Dusacca, Puccioni, Piola, Calenda, Auriti, Castagnola, Gadda, Griffini e Cavallini, ed il presidente del Consiglio, ministro dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Non è presente nessun ministro; più tardi intervengono il presidente del Consiglio ed i ministri dell'istruzione pubblica, della guerra e delle poste e telegrafi.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

**Sunto di petizione.**

**PRESIDENTE.** Prego di dar lettura del sunto di petizioni presentate al Senato.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

« N. 46. Un numero considerevole di abitanti di diverse parti d'Italia sottoscritti in appositi e identici moduli a stampa fanno istanza perchè dal Senato non venga approvato il disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

**Omaggi:**

**PRESIDENTE.** Ora si darà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il Comitato per le onoranze a Francesco Hajer, di un libro pubblicato a cura di quel Comitato, intitolato: *Le mie memorie*, dettate da Francesco Hajer;

I rettori delle regie università degli studi di Messina e Catania, dell'*Annuario di quelle regie università per l'anno accademico 1889-1890*;

I prefetti delle provincie di Ravenna, Bologna, Firenze, Ascoli Piceno, Modena e Bologna degli *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1888-89*;

Il direttore generale del Fondo per il culto, della sua *Relazione alla Commissione di vigilanza su quell'Amministrazione per l'esercizio finanziario 1888-89*;

Il signor Luigi Manzoni, della parte prima di un suo lavoro intitolato: *Saggio di una bibliografia storica bolognese*;

Il dottore Leonardo Ricciardi, di un suo scritto *sulla genesi e composizione chimica dei terreni vulcanici ita'iani*;

Il signor Alessandro Sacchi, di un suo opuscolo col titolo: *Il divorzio in Italia*;

Il signor G. Cassani, di un suo scritto intitolato: *Siamo fuori di strada*, cenno storico giuridico sulle opere pie;

Il signor Guido Levi, di una sua pubblicazione intitolata: *Documento ad illustrazione del regesto del cardinale Ugolino d'Ostia, legato apostolico in Toscana e Lombardia*;

Il signor Stanislao Solari, di un suo opuscolo col titolo: *L'azoto nell'economia e nella pratica agricola*.

Seguito della discussione del disegno di legge:  
« Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza »  
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Come il Senato rammenta, ieri fu chiusa la discussione generale. Oggi quindi passeremo alla discussione degli articoli.

E prima di incominciare questa discussione, io mi permetto di raccomandare ancora una volta ai signori senatori che desiderassero di presentare emendamenti, di volerlo fare in tempo, affinchè non accada, come accade oggi, che ne siano presentati alla Presidenza seduta stante; poichè in questo caso, venendo a mancare all'Ufficio centrale il tempo di studiarli, potrebbe incorrersi nel pericolo di risoluzioni meno opportune.

Voci dall'Ufficio centrale: Benissimo.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a voler discendere a questa mia raccomandazione.

Ora passiamo alla discussione degli articoli. Do lettura dell'articolo primo:

## I.

### Delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

#### Art. I.

Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o me-

stiere, o in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico;

c) di prevenire i bisogni delle classi povere, con l'aiutare la fondazione o l'incremento di istituti di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

Avverto che l'Ufficio centrale propone che si sopprima il comma c) che ho letto, cioè le parole: « di prevenire i bisogni delle classi povere, con l'aiutare la fondazione o l'incremento di istituti di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito ».

Do facoltà di parlare al signor senatore Deodati, il quale propone di sopprimere nel primo comma le parole: « in tutto od in parte ».

Senatore DEODATI. Onorandissimi colleghi. Io spero che non mi venga fatto il rimprovero che, cominciando a parlare sul primo articolo, io sia troppo sollecito ad aprire il rubinetto degli emendamenti.

Lo spero: imperocchè a prender per primo la parola nella discussione particolare, e ad indicare codesto emendamento, sono animato dalle parole assai splendide ed elevatissime, quanto mai, che ieri in sulla fine della sua mirabile arringa, pronunciò il relatore della Commissione.

Egli ha detto quale fu ed è lo scopo del laborioso lavoro fatto dall'Ufficio centrale, scopo quale reputo sia da tutti desiderato, quello, che questa legge passi.

Ha detto che l'Ufficio centrale ha posto tutte le cure a largamente emendare il progetto pervenuto al Senato, appunto perchè facilmente e senza contrasti venisse accettata la legge; chiarendo - del che tutti siamo persuasi - esser desso riuscito a fare il meglio, a comporre opera egregia, avvegnacchè ha saputo trovare e formulare avveduti, giusti ed equanimi temperamenti, mediante i quali ben possono conciliarsi le opposte e disparate opinioni, ed ogni razionale esigenza può avere conveniente soddisfazione.

Ritenuto e fermo - che per me accetto sempre la legge quale ci viene presentata dall'Ufficio

centrale - egli si è sulla nobile traccia da esso segnata, e soltanto nel creduto intendimento di vieppiù migliorare la legge, che ho proposto l'emendamento, persuaso come sono, che valga la pena di sopprimere nel primo comma dell'art. 1 la frase « in tutto od in parte ».

Queste parole non sono necessarie; perchè, quando si legga l'articolo 1° in questo modo: « Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia per fine, ecc. », la dizione non solo esprime egualmente il concetto, ma anzi pare a me, corre meglio, ed in modo più semplice e più schietto.

L'introduzione, infatti, di queste parole « in tutto od in parte », a mio avviso vale più presto ad ingenerare confusione e ad aprire l'adito, nella pratica, a molte e complicate controversie.

Sono perfettamente d'accordo coll'illustre relatore dell'Ufficio centrale, che facendo una legge non si abbia a preoccuparsi di ricercare e di fissare una definizione vera e propria.

Convengo che nei rapporti legislativi torni meno importante e che di frequente riesca una pedanteria l'affaticarsi a riunire i precisi termini di una definizione; segnatamente in termini quali se non impossibile è assai malagevole il rispondere a tutte le esigenze logiche della definizione. Dice bene la relazione, che val meglio tenersi a limiti modesti, ma certamente pratici, - cioè completamente e precisamente descrivere.

Io non posso non applaudire a cosiffatta tesi.

Ma io mi domando però che cosa vuol dire questa frase « in tutto o in parte », e quindi dubito molto ch'essa sia corretta. Intendiamoci bene. Se il valore delle parole « in tutto o in parte » avesse riferimento allo speciale e singolo oggetto d'una istituzione, esse starebbero benissimo, perocchè sia chiaro che possono esservi moltissime differenze nella quantità della beneficenza parziale o totale prestata in dati ordini di servigi da uno o dall'altra istituzione. Così, ad esempio, tra stabilimenti ospitalieri per curare una data classe di malattie ve n'ha uno che provvede a tutte le fasi ed i momenti della cura, e ve n'ha un altro che provvede soltanto ad alcune, e ciò secondo l'importanza sua ed il suo peculiare ordinamento.

In questo senso ed in questo significato le

parole « in tutto o in parte », ripeto, starebbero bene e sarebbero rigorosamente esatte.

Mi sembra però che questo non sia il concetto della legge, nè che queste parole mirino a questa differenza, tutta obbiettiva della quantità dell'azione della beneficenza.

Invece pare che mirino a contemplare quegli enti che si son detti e si dicono misti.

Non essendo possibile discendere ad una minuta, non mai esauriente, casistica del più o del meno degli elementi che vi concorrono per sceverare il sostanziale dal meno sostanziale, per determinare la prevalenza, mi faccio a domandare tanto all'Ufficio centrale quanto all'onor. presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, se in presenza di istituzioni *iniste* sia implicito e sottinteso in questa legge, quello che stava e sta espresso nella legge, mi sembra, del 1859 ed in quella del 1862, che debba praticarsi una congrua separazione di patrimonio.

Se avviene la separazione del patrimonio, torna evidente che non ci stanno più e non hanno ragione di essere le parole « o in tutto o in parte ».

Mi spiego con una similitudine tolta alla storia naturale. Avremmo allora un animale gemmiparo, il quale è un tutt'uno nel suo inizio; ma il giorno che la gemma si stacca, dessa costituisce un essere, che alla sua volta forma un tutt'uno di per sè stante.

Ed applicando la similitudine alla materia in discussione, si ha il distacco d'una parte, la quale di sua natura ha per unico fine la beneficenza.

Mi sono indotto a richiamare su ciò l'attenzione dell'onor. Ufficio centrale e del ministro anche da un fatto pratico.

Veggio con piacere in quest'aula l'onor. collega il senatore Lampertico, il quale sa come me, e meglio di me, perchè facciamo parte dello stesso collegio, il caso che vado ad accennare.

A Venezia, circa un ventennio fa, il gentiluomo Giovanni Querini lasciò 4 milioni per l'istituzione di un'opera che per la grandissima parte, era ed è una istituzione tutta di pubblica istruzione con iscopo scientifico e soltanto per una tenue porzione gravata di quelli che io credo di poter chiamare oneri di beneficenza; i quali oneri consistono: primo, in alcune piazze o cor-

risponsione a favore di giovani poveri, che assolto lo studio secondario, nel quale hanno mostrato profitto e diligenza, mancano di mezzi per correre l'arringo universitario; secondo, in alcune doti a ragazze povere maritande, le quali presentino determinate condizioni.

Sta il fatto che la rendita erogata in questi oggetti secondari e benefici, è in tale proporzione della totalità dell'ente, da rappresentare realmente una piccolissima parte.

Orbene; è avvenuto per una di quelle accidentalità non rarissime a succedere, e della quale non voglio ricercare se sia derivata da colpa, e nè a quali influenze debba attribuirsi, avvenne, dico, che questo istituto fondato dal nobile Querini, il quale doveva sicuramente essere qualificato secondo la sua evidente natura ad istituzione scientifica o d'istruzione, fu qualificato e tenuto come un'opera pia di beneficenza, sottoposto alla tutela della Deputazione provinciale; cosicchè in questo caso il secondario ha propriamente assorbito il principale.

Col progresso del tempo si sono fatte sentire tulune gravi anomalie (non avvertite da principio sebbene ovvie a vedersi) nell'ordinamento di questa fondazione e specialmente dopo che è andato in attività quell'organo utilissimo - bene immaginato e bene composto - quale è la Giunta provinciale amministrativa surrogata alla Deputazione provinciale nel delicato ufficio della vigilanza e della tutela. Si è pensato alla convenienza, meglio alla necessità di operare una riforma del suo statuto.

Della riforma è stato già elaborato un primo progetto che fu trasmesso al Reale Istituto Veneto di scienze lettere ed arti di Venezia, di cui il collega Lampertico ed io abbiamo l'onore di far parte, il quale dalle tavole di fondazione è chiamato ad interloquire nelle maggiori occorrenze di quella istituzione, e che all'uopo scelse nel suo seno una Commissione della quale assieme al collega Lampertico ho l'onore di far parte, coll'incarico di riferirne.

La circostanza, poi che il nobile testatore - che fu uomo assai colto - col suo testamento ha disposto che la sua fondazione avesse ad esser sottoposta alla sorveglianza e ad una certa dipendenza del Reale Istituto Veneto, dimostra indubbiamente che fu nella mente di lui: che l'istituzione da esso creata avesse ad essere

propriamente e sostanzialmente una istituzione scientifica e di istruzione.

Il progetto di riforma dello statuto che accennai è ora arrestato nella pertrattazione, perchè la Giunta provinciale amministrativa di Venezia, prudentemente operando, ha deciso, di rimettere la deliberazione a dopo che sarà sanzionato e tradotto in legge il progetto che allora discutevasi alla Camera ed ora sta innanzi al Senato, affine d'uniformarsi alla stessa.

Interessa adunque, a noi che abbiamo il compito d'esprimere un parere sulle progettate riforme di quella fondazione, di poter dedurre una norma, e ricavare un indirizzo, dalla provocata discussione sull'art. 1.

È indubitato, che la fondazione della quale parlo, è istituzione essenzialmente scientifica e di istruzione. Ma è altrettanto certo ch'essa provvede - sebbene in picciola parte - a scopi di beneficenza; perocchè il dotare alcune ragazze povere all'occasione di matrimonio, come pure il dare un sussidio normale a studenti poveri, i quali son pronti ad entrare nell'università e non lo possono, sono atti propri di beneficenza.

E niuno può diniegare che, quando un giovane ha percorso con profitto gli studi secondari, classici o professionali, e non può andare all'università, nè può cambiar carriera, è tanto bisognoso del soccorso per montare all'istruzione superiore, quanto lo è colui che assolutamente ha uopo del soccorso per avere il pane quotidiano a saziare la fame.

La povertà, non occorre che lo dica al Senato, è una cosa del tutto relativa, ed è stata poi proclamata tale dal legislatore colla legge sul patrocinio gratuito.

Torna quindi congrua la domanda che faccio. La istituzione che additai sarà d'istruzione e di scienza, soggetto perciò soltanto alla giurisdizione del Ministero della istruzione pubblica, o sarà un'istituzione di beneficenza, perchè in parte provvede alla beneficenza, sottoposta a questa legge, e, conseguentemente, al Ministero dell'interno?

Ecco il punto sul quale desidererei una qualche spiegazione.

Se dovrà seguire una separazione di patrimonio, occorrerebbe pur dire che il capitale corrispondente alle prestazioni ed agli oneri di beneficenza sarà o effettivamente separato e

materialmente consegnato all'amministrazione relativa, oppure che sarà separato mediante una finzione (locchè torna lo stesso), dando azione a ripetere la prestazione dell'onere ad un organo di pubblica beneficenza. In allora nessuna difficoltà, e saremo in pieno accordo.

Ma allora perchè c'è la frase: « in tutto o in parte? »

È evidente che, data la separazione, si avrà dualità di enti ben distinti. Infatti, dall'un canto resterà intera e pura la fondazione scientifica e d'istruzione con tutta la sua sostanza, meno la parte rescata materialmente o virtualmente mediante l'azione, attribuita ad altri per avere la prestazione degli oneri di beneficenza, - e dall'altro si avrà un'opera distinta e separata pura di beneficenza col suo patrimonio formato dalla parte rescata dalla sostanza originaria dell'opera mista.

Posto questo, la frase che sta nell'articolo « in tutto o in parte » non mi suona punto bene.

Nella splendida relazione del mio amico onorevole Costa, che ho letta, riletta più volte e sempre ammirata, trovo aver egli stesso avvertito: che nell'occasione di provvisori od altro riguardante istituti che si possono appunto dir misti, si sono manifestati mai sempre gran numero di conflitti di competenza e di attribuzioni fra i vari Ministeri, e conseguentemente fra le autorità locali dipendenti dai medesimi.

Nulla v'ha quindi di più opportuno quanto lo studiare di prevenirli.

Nella stessa relazione è fatta bensì l'ipotesi di istituzioni di beneficenza che prestino servizi per oggetti o scopi diversi, sottoposti a leggi speciali, ma non ho potuto riscontrare che sia stata raffigurata la contraria ipotesi quale io la ho delineata ed esplicita coll'esempio pratico che mi sono permesso di narrare al Senato.

Ed in altro punto sagliente dello splendido lavoro è assai giustamente affermato: che è la sostanza quella che sola decide, e che le accidentalità non valgono a cambiare la natura dell'ente.

Questo però, a mio sentire, non armonizzerebbe con le parole « in tutto od in parte » che si leggono nel primo articolo, poichè la parte, sotto un certo punto di vista, può ben essere se non l'accidentalità del tutto.

Laonde ne viene, che sarebbe assai meglio

sopprimere queste parole e lasciare alla pratica ed alla giurisprudenza la giusta e corretta applicazione del principio: che l'oggetto principale è il decisivo e non già l'accessorio che può essere svariatissimo; ovviando a che per virtù di una minima prestazione di beneficenza possa esser sottoposta all'amministrazione del ministro dell'interno e quindi alla vigilanza ed alla tutela della Giunta provinciale amministrativa una istituzione che per sè e per sua natura ed indole peculiare vi è certamente sottratta.

Mi affretto poi a dire che l'emendamento che ho proposto non è tenuto da me per cosa essenziale; cosicchè quand'anche non dovesse nè potesse passare, punto non me ne rammaricherei.

L'ho enunziato allo scopo precipuo di dare un *substratum* a fruttuosa discussione; per il che, io sarò pago quando da parte o del signor ministro, o del relatore dell'Ufficio centrale, e come è loro consuetudine di darlo, mi abbia spiegazioni nette e schiette le quali mi tolgano i dubbi, che per le esposte considerazioni ha prodotto nella mia mente la frase: « in tutto o in parte »; parole codeste, che, lo dico ancora, dall'un canto ravviso inutili e dall'altro atte a generare confusione e produrre pratiche difficoltà.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Deodati è appoggiato.

Chi l'appoggia sorga.

(È appoggiato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io vorrei tentare di mettere in armonia l'emendamento del collega senatore Deodati con l'articolo difeso dall'Ufficio centrale e dal Ministero.

L'emendamento del senatore Deodati ha un fondo di verità indiscutibile; dappoichè, se si dovesse fare l'applicazione letterale dell'articolo con l'inciso « in tutto o in parte » sarebbe certo che, non meno la parte delle istituzioni la quale riguardi beneficenze, ma anche le istituzioni tutte quante (che oltre di questa parte sia principale sia accessoria, soddisfacessero ad altri compiti od uffici sociali) diventerebbero istituzioni di beneficenza.

Se questo avvenisse, ne seguirebbe l'errore

e il danno enorme di veder entrare sotto l'azione della legge sulla beneficenza, una materia che va disciplinata dalle leggi riferibili ad altri e svariati organismi; si andrebbe pertanto in modo indubbio contro l'intenzione del legislatore.

Ma, fatta quest'avvertenza, io mi affretto a dire che il pensiero dell'onor. collega Deodati malamente si attuerebbe con la eliminazione, senza alcun surrogato, delle parole: « che abbia in tutto o in parte »; dappoichè da tale eliminazione seguirebbe, sempre con la letterale applicazione della legge, l'altro estremo egualmente condannevole, che, cioè, quando l'istituto non avesse a suo oggetto esclusivo la beneficenza, sfuggirebbe, anche per la parte riguardante la beneficenza, alla lettera della legge.

Ora, ciò è smentito, oltrechè dallo spirito, dalla lettera di moltissimi articoli della legge. Posto questo, si potrebbe eliminare, a mio giudizio, ogni difficoltà; facendo questa modificazione: « Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale in quanto abbia per fine, ecc... » togliendo così « in tutto o in parte », e surrogando « in quanto ».

Imperocchè in tal modo sarebbe considerata come vera istituzione di beneficenza, non soltanto quella che tale fosse tutta quanta, ma anche la parte rientrante nella beneficenza di quell'istituzione che dovesse provvedere ad altri compiti; ai quali pertanto rimarrebbe straniera la legge sulla beneficenza.

Poichè ho la parola, mi permetto d'aggiungere un'osservazione sui capoversi *a* e *b* dell'art. 1.

Avrei capito il sistema della legge quale ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento; nel quale sistema, determinandosi tre oggetti distinti di beneficenza, si mirava con le loro determinazioni a eliminare delle omissioni: avrei avuto da discutere su quel sistema, così dal lato della forma, come da quello del concetto; ma avrei riconosciuto l'opportunità della classificazione degli oggetti. Ma col sistema che surroga l'Ufficio centrale, io dubito che possa guadagnarsi in chiarezza.

E' di vero, lasciando nella lettera *b* quale oggetto di beneficenza, il procurare ai poveri

l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione ecc. si afferma cosa rispondente alla realtà delle cose?

Ogni maniera di favore o d'abilitazione gratuitamente concessa, sarà apprestata ai poveri?

Sarà richiesto che le classi, gl'individui i quali se ne avvantaggiano, sieno costituiti in condizioni d'indigenza, non sieno, per lo meno, provveduti di mezzi bastevoli per ottenere a intera loro spesa il servizio che, per altrui liberalità, ricevono gratuitamente?

Io invece andrei ad un altro pensiero: la parola *poveri* adoperata nella lettera *a*, e ai quali pur si riferisce la lettera *b*, non mi pare necessario si conservi, così nel primo, come nel secondo comma; perchè i modi di assistenza, di sussidio, di abilitazione sono così svariati, così estesi, specie nelle società, le quali sempre più s'inciviliscono, che ma'è a proposito s'invocherebbe come oggetto esclusivo del movente della liberalità, il sovvenire all'indigenza, alla povertà. Nè si potrà mai dar pratico valore alla legge che vuole sia prestata assistenza e procurata abilitazione ai poveri; non sarà mai giusto nè possibile il pretendere e il conseguire la prova della condizione di povertà in tutti quelli che si avvantaggiano della liberalità.

Io lo so, e lo ha detto l'onor. Deodati, che si parla di povertà in faccia alla legge; vale a dire d'insufficienza di mezzi per ottenere alcuna soddisfazione di bisogni. Ma non è men vero che il prendere di mira esclusivamente i poveri nella beneficenza, mentre la liberalità, non sempre, nè solo a sollievo di poveri, ma son volte molto spesso a miglioramenti, a progressi di classi e di persone non minacciate nella loro presente conservazione, non risponde alla realtà delle cose; intanto si adopera un linguaggio poco esatto.

A questo aggiungo, che il volere che l'istituzione s'incarichi essa di *prestare* assistenza e di *procurare* abilitazione, non riesce niente affatto proprio. I mezzi son forniti dalle istituzioni di beneficenza; ma il servizio si presta e si procura da tutto quanto il personale da quelle remunerato.

Per queste ragioni, e nell'ipotesi che si volesse modificare (perchè io entro nel sistema dell'amico mio onor. Deodati, vale a dire di evitar di sollevare delle controversie) io oserei di raccomandare all'Ufficio centrale ed al Mini-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1890

stero una dizione diversa, senza pretendere con ciò di farne materia di emendamento; dizione che io consiglierei si avvicinasse presso a poco a questa: « Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale, in quanto abbiano *per fine la gratuita* (poichè la sostanza del servizio sta nella gratuità) assistenza ai *necessitosi* in istato di sanità o di malattia; *ovvero* l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a *professioni, arti o mestieri, od altro qualsiasi* miglioramento morale ed economico ».

Questo io ho voluto rilevare, torno a dire, senza la pretesa di farne materia di emendamento. Ma parmi essenziale, perchè anche non accettando la parola *gratuita*, pur lasciando, ed io nol vorrei, la parola *poveri* nella lettera *a* non si riferisca come si fa colla parola *procurarne* ad essi tutta la lettera *b* la quale molto evidentemente abbraccia istituti nei quali prevale più che l'assistenza e il soccorso, l'abilitazione e perfino il miglioramento.

Ascolterò di buon grado le considerazioni in proposito le quali potessero voler esporre l'Ufficio centrale e l'onor. ministro.

Senatore COSTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io pregherei gli onorevoli preopinanti di voler ritirare i loro emendamenti.

Dirò una considerazione generale, la quale spero avrà assenziente il Senato. Le frasi che si vorrebbero mutare si trovano nella legge del 1862 e nella legge del 1859; hanno quindi l'autorità che deriva dall'esperienza, hanno il valore spiegato dalla giurisprudenza, hanno una interpretazione consacrata da 30 anni di pratica. Non rinunciamo al tesoro di questa esperienza; non abbandoniamolo pel piacere di trovare una frase che può essere, e anche non essere più precisa di quella adoperata dalla legge in vigore.

Premessa questa considerazione generale, fatta solo perchè serva di norma nel corso della discussione dell'intero progetto di legge, esaminerò le proposte fatte dai nostri colleghi.

L'onor. Deodati ha detto giustamente che la parola « in tutto od in parte » che figura nella prima parte dell'art. I del progetto, si riferisce non alla quantità di assistenza prestata dall'ente, ma all'indole dell'ente medesimo.

Ora io non posso negare che le osservazioni fatte dall'onor. Deodati si riferiscono ad una questione importantissima nella pratica; che lo fu con la legge attuale, che lo sarà con la legge avvenire. Ma è una questione la quale sorge non dalle imperfezioni della legge, ma da una condizione di fatto, e cioè dalla enorme varietà degli istituti che si raccolgono sotto il nome di istituti di beneficenza.

La beneficenza è tanto generosa, tanto ricca di espedienti, è tanto immaginosa nel trovare i mezzi per fare il bene che trova ogni giorno modi e forme che sfuggono a formole precise, a caratteri assolutamente determinati ed indeclinabili.

È quindi necessario che la legge adoperi delle forme generiche, e per quanto è possibile, comprensive, le quali possano adattarsi ad ogni più svariato tipo di istituzione di beneficenza.

E fra gli istituti che danno luogo a maggiori dubbiezze, sono quelli che diconsi istituti misti. È necessario perchè vi sia un istituto di beneficenza che il suo scopo sia esclusivamente la beneficenza?

Mai, no!

Come vi farà a distinguere l'istituto vero di beneficenza da quello che non lo è completamente, perchè ha scopi che sono di beneficenza e scopi che non lo sono? Considerandolo nella sua essenza, nel suo scopo principale, nella ragione per la quale venne istituito. Per cui se la istituzione è di beneficenza, ma viceversa destina una parte delle sue rendite a costituire i monti di pietà, si avrà un'istituzione di beneficenza che, come ente, è unico e complesso; ma nei rapporti dell'erogazione delle rendite e nell'esplicazione della sua attività si suddivide, e rimanendo in via principale e considerato in se stesso di beneficenza, diventa in parte istituto di previdenza, e quindi, per questa parte, soggetto alle leggi che regolano gli istituti di previdenza.

Viceversa vi hanno degli istituti che non sono fondati nell'intento di soccorrere ai bisogni ed alle necessità dei poveri; ma sono istituti che tendono ad un altro scopo, per esempio, sono istituti d'istruzione. Ma a questi istituti si accompagnano quegli altri più particolari che sono di beneficenza, i quali possono avere o il

carattere di onere o il carattere di istituzioni connesse.

Nel caso che abbiano carattere d'onere, rimane l'istituto unico e non si può immaginare una eventuale separazione di patrimonio o di amministrazione; mentre invece, quando si tratti di due istituti di genere diverso tra loro connessi, allora si può far luogo a quella separazione alla quale fa cenno l'onor. collega Deodati. Fissati questi criteri, come credo che siano stati fissati nella relazione che ho avuto l'onore di fare, credo che l'onor. Deodati possa essere tranquillo e soddisfatto.

Rimane la proposta del nostro collega Majorana-Calatabiano.

Io pregherei anche lui di non insistere. Egli vorrebbe sostituire alle parole « in tutto od in parte », le altre « in quanto abbia per fine ». Ma ho già risposto su questo punto ritenendo che sia meglio conservare la formola della legge vigente.

Egli vorrebbe che invece di parlare dei « poveri » si parlasse dei « necessitosi ». Non cerchiamo novità: questa parola « povertà » ha un significato tradizionale che non ammette equivoci o dubbi, perchè tutti sanno che cosa sono i poveri e sanno che la giurisprudenza amministrativa non richiede la povertà assoluta, ma si accontenta della relativa.

Egli vorrebbe poi che fosse indicato che l'assistenza di cui si tratta è gratuita.

-A me pare che sia proprio un pleonasma; si tratta di beneficenza, e quindi nel concetto della beneficenza la gratuità è talmente insita che fa l'impressione di una superfluità l'esprimerlo.

Per queste considerazioni prego il Senato a voler mantenere l'articolo come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. L'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha molto bene svolto il principio informativo della disposizione che cade in discussione. Le parole « in tutto od in parte » sono indispensabili per determinare nei casi particolari gli enti che si devono o pur no annoverare tra le istituzioni pubbliche di beneficenza. Non sempre un ente ha un unico fine, ma ne ha di svariati, e taluni dei quali non hanno che fare colla beneficenza. Questi enti prendono il

nome di istituti misti, e non sono state poche le contestazioni per la retta definizione della natura di questi enti: le quali contestazioni si sono ventilate davanti i tribunali. Un accurato esame dei titoli di fondazione, dei fini diversi che hanno per iscopo, sarà la norma regolatrice, per separare le rendite che si devono erogare per fini di beneficenza, da quelle che con la beneficenza non hanno relazione. Quanto a me adunque le parole « in tutto o in parte » non devono essere soppresse.

Senatore DEODATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DEODATI. Ho già annunziato come l'indole del mio emendamento fosse tale per cui veniva proposto come mezzo indirizzato ad eccitare delle spiegazioni.

Perciò, avutele, non v'insisto, e lo ritiro.

Mi permetto però di dichiarare che riservo per me buona parte delle fatte considerazioni, avvegnachè non potrei dirmi pienamente soddisfatto degli schiarimenti avuti.

Ringrazio l'onorevole senatore Majorana-Calatabiano, dell'appoggio che mi ha dato. Facio poi a fidanza nelle parole dell'onorevole senatore Miraglia, ed amo sperare che una buona giurisprudenza, veramente buona, sia per formarsi, chè allora saranno tolti e dissipati i miei dubbi.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Fino da questo primo articolo io scorgo la divergenza di principi che pur troppo ci divide nel trattare la materia di tutta questa legge.

Duolmi che l'onor. senatore Deodati abbia rinunciato al suo emendamento, poichè oltre alle considerazioni colle quali lo aveva dapprima avvalorato, pare a me che il testo di questo articolo non concordi bene colla intitolazione messa in capo a questo titolo 1° della legge.

Difatti il titolo dice: *Delle istituzioni « pubbliche » di beneficenza*; ma nell'articolo manca la definizione di questo carattere di « pubbliche », il quale dovrebbe essere la ragione principale di assoggettare quelle istituzioni a norme speciali di tutela e di amministrazione.

Nè questa definizione che qui manca mi venne fatto di trovarla in nessun altro articolo del progetto, il quale pertanto non giustifica la in-

titolazione che allora non si sa perchè gli sia stata data.

Qualsiasi opera di beneficenza parmi constare necessariamente dell'atto di volontà di chi la compie e della determinazione del mezzo, per lo più finanziario, con cui vi si sopperisce. Se è volontà di privato e se i mezzi sono del privato, l'istituto è privato. Se l'istituto di beneficenza lo ordina la legge e se ad esso provvede la pubblica finanza dello Stato, della provincia o del comune od una istituzione creata apposta, esso è pubblico.

Per questi istituti si capisce da tutti che lo Stato determini i modi di amministrarli: per i privati egli deve limitarsi a tutelarne il libero esercizio ed a vigilarlo nell'interesse del pubblico.

Errore cardinale, secondo me, di questa prima parte della legge è che, a differenza della legislazione inglese sulla soggetta materia, da noi lo Stato ha voluto addossarsi l'obbligo dell'assistenza senza provvedere ad un tempo, del suo, ai mezzi di esercitarla.

Abbiamo voluto la « legge per i poveri », senza la « tassa dei poveri ».

Se si potesse concordare in queste massime generali, il caso particolare contemplato dall'onor. Deodati troverebbe la sua naturale risoluzione.

Poichè, data e non concessa quella distinzione di diritto tra enti reali ed enti morali, prediletta ai giuristi metafisici di scuola classica ossia romantica, quando è riconosciuto dallo Stato l'istituto che adempia fini di beneficenza, quantunque lo scopo suo proprio sia altro, si troverà nella medesima condizione del privato cittadino di fronte a questa legge od altra consimile.

Certo il privato non avrà a vedere sottoposta l'amministrazione del suo patrimonio alle leggi sugli istituti pubblici di beneficenza perchè alla beneficenza ne abbia dedicato qualche parte.

La dizione invece dell'art. 1° per tutti i dubbi e le interpretazioni di cui sono suscettibili le parole: « In tutto od in parte » aprirà la via ad infinite vertenze, e liti di cui l'effetto più sicuro sarà l'aggravio di spese per gl'istituti di beneficenza ed una conseguente diminuzione dei loro mezzi ai fini umanitari, ai quali debbono essere erogati.

Io quindi desidererei anzitutto che si conformasse l'articolo in discussione alla intitolazione di questo primo capo della legge onde fossero assoggettate alle disposizioni di essa come istituzioni pubbliche quelle sole che abbiano tutti i caratteri per esser dichiarate tali, e desidererei che fossero radiate le parole superflue che possono dar luogo a molte questioni.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Sono perfettamente d'accordo col principio posto dall'onorevole relatore e con quello esposto dal senatore Miraglia.

Sono d'accordo col relatore dell'Ufficio centrale, inquantochè dove si può approfittare di una giurisprudenza già stabilita, essendo eguale la dizione della legge, non abbiamo ragione alcuna per discostarcene.

Sono anche d'accordo col senatore Miraglia, che la legge bisogna che si contenga in termini generali, e si abbandoni poi alla giurisprudenza.

Qui però nè ogni dubbio è tolto da una giurisprudenza già stabilita, nè si tratta di porre impaccio alla giurisprudenza avvenire.

L'onorevole relatore, se non erro, parlando di istituti i quali hanno un duplice scopo, poniamo uno scopo commisto di istruzione e di beneficenza, opina che si debba distinguere, se si tratti di soli oneri di un determinato istituto, oppure se si tratti di istituti diversi penetrati in unico istituto.

Della prima supposizione non parlo: essa troverebbe di volta in volta la sua soluzione, nè ardua.

Ma quando invece si avvera la seconda supposizione, sarà dessa la parte maggiore, che trae con sè la minore? ovvero dovranno l'una dall'altra smembrarsi?

La diversa indole degli istituti porta con sè anco diversa ragione di competenza.

Come vorremmo che un istituto principalmente d'istruzione cadesse sotto le attribuzioni, anzichè del Ministero d'istruzione, delle Autorità preposte alle opere pie, unicamente perchè ha annesso qualche lascito di beneficenza?

Chiedo dunque all'onorevole relatore, che nella alta sua competenza si compiaccia chiarire su di ciò la dizione dell'articolo così come venne proposto.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Risponderò subito all'onor. Lampertico.

Veramente le dichiarazioni del relatore debbono essere espresse con molta riserva e accolte con il beneficio di inventario. In ogni modo, come mia opinione personale, la quale, del resto, trova la sua radice nella relazione, dirò nettamente che l'indole delle istituzioni deve essere desunta dallo scopo pel quale furono costituite, cioè dal fine pel quale esistono.

La competenza dell'autorità preposta al Governo dalle istituzioni pubbliche da che deve essere determinata? Dall'indole che esse hanno.

Vi possono essere istituzioni con scopi misti, con scopi diversi. Ebbene, io non aderirei all'opinione espressa dall'onorevole collega, che la parte maggiore debba attrarre la minore. Le istituzioni pubbliche sono corpi impenetrabili; esse non possono rientrare l'una dentro l'altra; ma ciascuna deve agire nella propria orbita, ciascuna deve rimanere nella propria competenza: nè a risolvere la questione può influire la quantità rispettiva del patrimonio assegnato alle parti nelle quali l'istituzione va divisa; giacchè la qualità potrebbe e dovrebbe prevalere sulla quantità.

Rimane però la seconda parte del dubbio proposto, che riguarda il modo di conciliare l'esercizio delle diverse competenze.

Questa questione venne esaminata nella relazione; nella quale, in conformità anche di quanto venne sostenuto alla Camera elettiva, venne espresso essere impossibile prevedere nella legge la molteplicità degli eventi che si possono verificare, ed essere necessario che il regolamento intervenga a determinare i limiti delle competenze rispettive.

Il nostro collega Lampertico può quindi essere rassicurato e attendere con fiducia la soluzione pratica della questione nelle disposizioni del regolamento.

Ora mi occorre di rispondere qualche cosa al nostro collega Alfieri.

Veramente io avrei desiderato di poter vedere i suoi emendamenti su quest'articolo primo, e di poter ponderare le osservazioni sulle quali questi emendamenti si fondano, perchè mi fa una grave impressione l'asserzione sua che in quest'articolo cominci a ma-

nifestarsi una profonda divergenza di vedute, la quale poi dovrebbe avere una conseguenza, un'applicazione ed uno svolgimento in tutta la legge. Però, per quanto ho potuto apprendere dal suo discorso, parmi che sarà facile intendersi, almeno su questo primo articolo, affidandomi alla speranza di riuscire a metterci d'accordo anche sul resto.

Se io non mi inganno, parmi che l'onorevole collega voglia attribuire a questa legge una portata assai maggiore di quella che ha. Egli, a quanto parmi, suppone che questa legge sia diretta a regolare il modo di provvedere a tutte le necessità della povertà. Ed è per questo che egli vi comprende non solo la beneficenza privata, ma benanco il concorso che suppone debba darsi dallo Stato a titolo di pubblica assistenza.

Ma questa non è la portata del progetto che stiamo discutendo; esso ha un campo assai più ristretto, giacchè non intende di regolare ogni maniera di pubblica assistenza, ogni maniera di soccorso al bisogno; intende unicamente a regolare l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza che in fatto esistono, e ad ordinarne le funzioni in modo da metterle in grado di raggiungere il loro scopo.

Questo è unicamente lo scopo della legge: per cui, se si volesse procedere nel campo nel quale pare voglia andare l'onor. Alfieri, bisognerebbe mutare completamente il progetto; nel qual caso soltanto potrebbero manifestarsi le divergenze di vedute alle quali egli alludeva, e che, nello stato attuale delle cose, non hanno alcuna ragione di essere.

Date queste spiegazioni, io spero che si dilegueranno le opposizioni del senatore Alfieri intorno a questi articoli, e si contenterà della formola che è proposta per esprimere non la definizione, che non abbiamo avuto la pretesa di dare, ma la descrizione dei caratteri che contraddistinguono gli istituti pubblici di beneficenza.

E si dice istituzioni pubbliche di beneficenza e non istituzioni di beneficenza pubblica per indicare le istituzioni costituite a favore di una generalità, mentre il dire istituzioni di beneficenza pubblica accennerebbe all'indole dell'istituzione, quasi supponendola prestazione doverosa di un pubblico servizio.

Certo, sarebbe stato desiderabile dare una

definizione superiore ad ogni critica: ma non ci parve conveniente neppure di tentarla.

Ad ogni modo noi crediamo di avere forniti tutti gli elementi atti a contraddistinguere queste istituzioni, quando abbiamo indicati nell'articolo i caratteri di quelle che si chiamano istituzioni pubbliche di beneficenza, ed indicato nell'art. 2, con una enumerazione dimostrativa, quelle che non lo sono.

Io non so se avrò avuto la fortuna di poter persuadere il senatore Alfieri; ma sono convinto che fare di più e di meglio di quello che fu fatto, non sarebbe stato possibile.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Io mi arrendo alle spiegazioni colle quali l'onorevole relatore si è compiaciuto di rispondere particolarmente alle mie osservazioni, in quanto al principio generale che avevo invocato.

Devo però ancora insistere sopra un punto che sarà anche meglio chiarito per via d'esempi.

Facciamo l'ipotesi di un'accademia di belle arti. Tutti sanno quanta sia la correlazione delle arti belle, colla preparazione a parecchie professioni manuali; quindi ognuno concederà la possibilità di una cosa che non saprei dire adesso dove o come, ma che so che esiste in molti luoghi, cioè che si facciano studi di belle arti per i poveri, affinché questi siano in grado da esercitare con maestria e profitto talune industrie.

Ebbene, pare a me, che si può concepire molto facilmente, che un istituto di belle arti, propriamente detto, o per fondazione, o per volontà propria, adoperi parte dei suoi mezzi alla educazione artistica dei poveri, e venga così senza dubbio a compiere atto di vera beneficenza.

Vorrei essere chiarito, che in virtù di questo speciale servizio di beneficenza, l'amministrazione di quest' istituto di belle arti, che richiede delle cognizioni tutte speciali, cognizioni tecniche e scientifiche, non andasse sottoposta all'intromissione di estranei.

Questo non mi pare sia stato chiarito dalle risposte date dall'onorevole relatore al senatore Lampertico.

A dirigere ed amministrare un istituto, come dicevo pocanzi, di belle arti non sono molte

le persone competenti, ed io pel primo mi confesso disadatto. Invece, dal più al meno, senza incorrere nella taccia di superbi, possiamo crederci atti a governare istituti di beneficenza. Non vorrei che il fine secondario venisse a turbare od impedire il conseguimento del fine primario.

Forse il mio timore sarà esagerato, ma viene dalla esperienza che ho potuto acquistare del pericolo e del danno cui si va incontro particolarmente in materia di istituti speciali allorchè persone estranee disturbano l'opera di coloro che precisamente per l'affetto che portano a quelle istituzioni ne hanno più accuratamente studiato i congegni.

Sarò ben lieto se potrò avere dalla cortesia del relatore qualche spiegazione che dissipi i miei dubbi.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Mi pare che le risposte datemi dall'egregio relatore sieno concernenti l'indole dell'istituto, la competenza di attribuzioni, le discipline di attuazione. Mi pare, che l'onorevole relatore abbia detto, che quello, che, in fin dei conti, determina l'indole dell'istituto, si è lo scopo il quale appaia precipuo dalle stesse tavole di fondazione: cosicchè sia da esso che debba pigliar norma l'assetto dell'istituzione medesima.

Io avevo accennato bensì alle diverse soluzioni possibili, ma senza prestabilire l'una piuttosto che l'altra.

A me premeva sostanzialmente questo, che un qualche lascito pio, annesso a un istituto qualunque di natura diversa, non si sovrapponesse a questo, anzichè dipenderne.

Subito che l'onorevole relatore mi dice, che tutte le conseguenze si ragguagliano allo scopo precipuo della fondazione, non ho di che ridire e contraddire.

Quanto ha soggiunto l'onorevole relatore intorno alla competenza, per cui le parti diverse di una fondazione seguirebbero in ciò la loro appartenenza speciale, si affacciano certo delle difficoltà; non le elevo però ad obbiezione.

Finalmente vien da sè, che una volta che è ben determinata collo statuto l'indole dell'istituzione, si dee poscia specificare i particolari nei regolamenti.

Parrebbe bene, che la cosa fosse meglio

chiarita nel testo della legge su di che mi rimetto alla cortesia del relatore; altrimenti prenderò atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, che spero di aver fedelmente espresso ed inteso nel loro genuino significato.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA. Ho chiesto la parola non per fare un discorso o per proporre un emendamento, ma per chiedere una spiegazione.

La parola beneficenza ognuno lo intende, può avere vari significati. Quel che ho sentito dai preopinanti ne è prova. Dalla lettera stessa della legge viene la questione, se un istituto sia di beneficenza o no.

Ora qual è l'autorità che decide se una istituzione sia o no di beneficenza, e se debba essere retta sotto il regime di questa legge?

Ed io credo che uno dei primi atti per l'attuazione di questa legge nuova debba essere quello della pubblicazione, nelle forme e con quelle garanzie che la legge stessa determinar dovrebbe, dell'elenco degli istituti che attualmente hanno il carattere di beneficenza e che perciò sono soggetti a questa legge.

Io vedo che la legge provvede, all'art. 50, per gli istituti di nuova fondazione, e dispone che debba essere sentito il Consiglio comunale, il Consiglio provinciale, il Consiglio di Stato, e poi deve venire il decreto reale.

Io non dico che trattandosi di una fondazione nuova si debba seguire questa procedura o un'altra, ma dico che una procedura dovrebbe esservi anche per gl'istituti che attualmente esistono, e che con questa procedura per ciascuno di essi si determina, se ai sensi della nuova legge siano o no istituti di beneficenza.

Io nella legge questo non trovo, ed è per questo che mi rivolgo all'onorevole relatore, perchè ne faccia proposta.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Avverto prima di tutto che non vi sono più emendamenti all'art. 1.

L'onor. relatore ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. All'onor. senatore Lampertico debbo dichiarare che non credo di poter dire una parola di più di quel che ho detto, essendo molto pericoloso fare dichiarazioni le quali, più che altro riguardano la determinazione dei caratteri di istituzioni individue

delle quali noi non possiamo conoscere e non siamo competenti ad apprezzare le condizioni.

Credo però che quanto ho detto basti per risolvere la questione che egli ha proposto.

Queste questioni, del resto, sono anche abbastanza chiaramente risolte dall'ultimo capoverso dell'art. 1, il quale dichiara che la presente legge non innova le disposizioni che regolano gli istituti scolastici, di previdenza e di cooperazione.

Io ho fermo convincimento che, dall'applicazione coordinata della prima parte di questo articolo coll'ultima parte di esso, dovrà sorgere la soluzione di tutte le questioni che possono riferirsi alla determinazione dei caratteri degli istituti di beneficenza.

Al nostro collega Alfieri non ho che a ripetere quello che ho detto testè: è difficilissimo il poter dire se nella fattispecie che egli ha immaginato vi siano istituzioni di pura beneficenza ovvero istituzioni miste. Però l'esserlo o il non esserlo non è questione che riguardi l'opera del legislatore, ma è riservata a quella del magistrato.

E questa osservazione mi trae a rispondere ai dubbi proposti dal senatore Busacca. Non vi è bisogno di dire a questo punto della legge chi determinerà i caratteri degli istituti esistenti per vedere se siano o no di beneficenza, trattandosi di argomento disciplinato dal diritto comune, che trova nelle disposizioni successive del precetto il suo svolgimento; ed applicando il diritto comune, sorgeranno le norme seguenti: o si pretenderà che colla determinazione fatta in sede amministrativa dei caratteri di un istituto si siano lesi dei diritti e si adiranno i tribunali; o si crederà che siano lesi degli interessi e si ricorrerà alla quarta sezione del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti.

Domando al signor ministro dell'interno se accetta la soppressione del comma c proposta dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto la soppressione perchè l'argomento è riportato in un altro articolo.

PRESIDENTE. Il nostro regolamento vuole che l'emendamento soppressivo sia messo a partito prima della questione principale.

Per conseguenza pongo ai voti il comma cui la proposta di soppressione si riferisce. Chi

intende che il comma sia soppresso voterà contro. Il comma *c* è il seguente:

« Di prevenire i bisogni delle classi povere coll'aiutare la fondazione o l'incremento di istituti di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito ».

Chi approva questo comma *c* è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Quindi pongo ai voti l'art. 1 coll'emendamento testè approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 2:

Art. 2.

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

*a*) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi;

*b*) le fondazioni private, destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

*c*) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio.

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera *a*, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica a fine d'impedire abusi della pubblica fiducia.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Io non presento emendamenti, ma sottopongo all'esame dell'Ufficio centrale e del Governo del Re una questione che mi pare abbia una non lieve importanza.

Per la disposizione dell'art. 2, lettera *b*, dal novero degli istituti pubblici di beneficenza sono escluse le fondazioni private, destinate a pro di famiglie determinate, che non siano soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica.

Questa disposizione non è dissimile da quella contenuta nell'art. 3 della legge del 1862. Ora (forse dico cosa che a molti è nota, ma è bene ricordarla) è avvenuto che al promulgamento della legge del 1862 si sono trovate molte fon-

dazioni a favore di determinate famiglie le quali erano state, per disposizione dei Governi che prima del 1859 imperavano, sottoposte ad amministrazioni speciali, e tolte a quelle amministrazioni che erano state stabilite dai fondatori, costituendole in enti morali, vuoi per scioglimento di vincoli fidecommissari, vuoi per cattiva prova fatta dagli amministratori, vuoi per una giusta tutela che si volle stabilire a favore delle famiglie a pro delle quali la fondazione era stata ordinata.

Venuta la legge del 1862, molte di coteste fondazioni, e parlo di fatti i quali sono avvenuti anche nella provincia a cui appartengo, furono considerate come opere pie, sebbene a termine dell'art. 3 non ne avessero i caratteri.

Ciò posto, io domando che avverrà di queste fondazioni? Certamente soggette a questa legge non sono, perchè essa dichiara che nel novero degli istituti di beneficenza non devono comprendersi.

Non potranno rimaner soggette alla legge delle opere pie, perchè essa andrà abrogata per effetto di questa che stiamo discutendo. Quindi quale sarà lo stato di coteste fondazioni? Dovranno sciogliersi le amministrazioni che sono già state costituite per effetto di disposizioni emanate da Governi allora imperanti? O non sarà il caso di provvedere con una disposizione transitoria in questa legge per mantenere lo stato di fatto e di diritto in cui attualmente esse trovansi?

Forse l'Ufficio centrale potrà dirci che questa è una questione prematura, perchè dovrebbe essere fatta nel titolo ultimo della legge dove si parla delle disposizioni generali e transitorie.

Ma mi è parso opportuno di non lasciar passare inosservata la disposizione della lettera *b* di quest'articolo, senza richiamar l'Ufficio centrale ed il Governo a dare qualche spiegazione in proposito e qualche affidamento che sarà provveduto, se si crede necessario, come a me pare, ai casi da me accennati.

Senatore COSTA, *relatore*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore Costa.

Senatore COSTA, *relatore*. Io non ho il modo di consultare l'Ufficio centrale, e posso soltanto raccogliere l'opinione dei colleghi che mi siedono a lato intorno alla questione proposta dal

preopinante. Parlo quindi con un certo riserbo.

Ma l'opinione mia è questa: si tratta di una legge di ordine pubblico. Dunque colpisce necessariamente, per notissimi principî di diritto transitorio, i fatti attuali ed entra a modificare il modo di essere degli istituti esistenti al momento in cui questa legge entra in vigore.

Ora se esistessero istituzioni le quali fossero state abusivamente considerate fino ad ora soggette alla legge sulle opere pie, ed evidentemente non dovessero esserlo ai termini di questa legge, sarebbe chiaro che, per effetto dell'applicazione di essa, assumerebbero veste, qualità e funzioni proprie dell'indole loro, e riacquisterebbero quella posizione che loro sarebbe spettata e che avrebbero potuto rivendicare anche per effetto della legge precedente. Se poi legalmente fossero state dichiarate opere pie a norma della legge precedente, e non potessero essere considerate tali nei rapporti della legge nuova, il fatto preesistente non potrà impedire che la legge nuova produca i suoi effetti.

Questa è l'opinione che, in tesi generale, io credo debba prevalere: possono esservi però istituti in condizioni affatto speciali, dei quali non siamo in grado di apprezzare l'indole ed i caratteri; possono esservi soprattutto istituti per così dire *ex lege*, considerati, per vera opportunità e mediante provvedimento politico, come opere pie, pei quali si rendono necessarie disposizioni speciali: ma intorno ad essi, nè è il momento di dare spiegazioni nè l'Ufficio centrale è competente a darne.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le considerazioni svolte dall'onorevole senatore Puccioni sono di una vera importanza.

La legge non ha voluto se non questo: lasciare impregiudicato in fatto ed in diritto le fondazioni private, le quali giovano unicamente a qualche famiglia.

L'onorevole senatore Puccioni accennò alla legislazione toscana. Io potrei ricordare anche quella delle Due Sicilie.

Noi avevamo le così dette fedicommissarie, per le quali furono emanati vari rescritti allo scopo di stabilire il modo come dovevano essere governate.

Io credo che uno studio sia necessario...

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... per vedere se realmente siano opere di pubblica beneficenza, ovvero opere di diritto privato, spettanti solamente alle diverse e rispettive famiglie; ma improvvisar qui, anche con una disposizione transitoria, un articolo di legge, mi parrebbe una imprudenza.

Per ora, basti dichiarare salvi ed impregiudicati i diritti dei cittadini per le private fondazioni.

Si vedrà a suo tempo, se anche su questa materia sia necessaria una legge speciale; ed il Governo promette di studiarla, ed ove ne sia il caso, di presentare le sue proposte al Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI. Io sono molto lieto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio che ha riconosciuto la gravità ed importanza della questione da me sollevata più di quello che mi pare abbia voluto riconoscerla il mio egregio amico il senatore Costa.

Io credo coll'onorevole ministro che la questione meriti di essere studiata.

Dico soltanto al senatore Costa che non si può dire che queste opere pie siano *ex lege*, perchè potrei citargli fatti che dimostrerebbero che questi enti sono riconosciuti come opere pie per effetto di decreti reali che hanno dato ad essi statuti propri.

L'obbiezione che io facevo aveva dunque una certa importanza, quindi il regolare lo stato di diritto attuale, o con una disposizione transitoria, o con una legge speciale come accennava il ministro, mi pare sia necessario.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si potrà fare con legge speciale; per ora non si pregiudica nulla.

PRESIDENTE. Se non vi sono proposte verremo alla votazione.

Il signor ministro accetta l'emendamento dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale, che si propone al comma *b* che rileggo:

*b*) le fondazioni private, destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica.

Chi approva questo comma emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 2 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 3:

### Art. 3.

In ogni comune deve esservi la congregazione di carità, la quale, oltre le attribuzioni di cui è parola nell'art. 832 del codice civile, avrà quelle che le sono deferite dalla presente legge.

Senatore PIOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIOLA. Quest'articolo del disegno di legge, al quale ho proposto un emendamento, si riferisce all'art. 832 del Codice civile. Ma il riferimento non mi sembra esatto.

Nell'art. 832 del Codice civile non si parla di congregazione di carità, e di attribuzioni ad essa spettanti.

Si parla invece di istituto locale di carità, a cui devono devolversi certi beni, che è qualcosa di diverso.

La frase « istituto locale di carità » esprime, a mio giudizio, il concetto di un ente giuridico capace di acquistare e di possedere, di un corpo morale; e ciò conformemente anche ai termini dell'art. 433 dello stesso Codice civile che dice:

« I beni degli istituti civili od ecclesiastici, e degli altri corpi morali, appartengono ai medesimi in quanto le leggi del Regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere ».

Invece la congregazione di carità è una semplice rappresentanza, un semplice corpo amministratore: ed anche la relazione del nostro Ufficio centrale, su questo punto, ci conferma in questo concetto.

Ora io dico: riferiamoci pure all'art. 832 del Codice, ma riferiamoci bene; e ciò col far esistere quell'istituto locale di carità di cui esso parla, supponendone la esistenza, e rimediamo così a questa lacuna della nostra legislazione.

Gli enti giuridici ricevono la loro esistenza dalla legge, e per la legge la perdono.

Qui si sta facendo appunto una legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Mi sembra quindi che sia questo il momento giusto di provvedere all'esistenza di questo istituto locale di carità.

E il provvedimento avrebbe secondo me anche un risultato pratico.

Attualmente i lasciti fatti genericamente a pro dei poveri, o alla congregazione di carità, non possono devolversi, come vorrebbe il Codice, a questo istituto locale di carità che non esiste.

Non possono neanche devolversi alla congregazione di carità, che non è un ente giuridico capace di riceverli.

Vengono quindi eretti essi in altrettanti enti giuridici, dei quali si dà l'amministrazione alla congregazione di carità.

In un piccolo comune, per esempio, Tizio lascia 50 lire all'anno in perpetuo a beneficio dei poveri del luogo. Si fa di questo lascito una causa pia che viene intitolata *causa pia Tizio*. Sopraggiunge Sempronio, e lascia allo stesso scopo, che so io, una rendita annua di 20, oppure di 30 lire. Ecco un'altra causa pia intitolata *causa pia Sempronio*; e così di seguito. E la congregazione deve rendere conti separati di tutte queste piccole cause pie affidate alla sua amministrazione.

Quando ci fosse quest'istituto locale di carità di cui parla il Codice, i beni disposti a pro dei poveri si devolvrebbero ad esso: ed ogni nuovo lascito, avente la stessa destinazione, che sopravvenisse, non darebbe origine ad un ente giuridico nuovo; ma non farebbe altro che ingrossare il patrimonio dell'ente giuridico già esistente. E la congregazione di carità amministrerebbe, per questa parte, il patrimonio di un solo istituto invece di amministrarne tanti piccoli, rimanendo così diminuito il lavoro di essa; il che mi sembrerebbe opportuno, atteso che di lavoro alla congregazione di carità, con questo disegno di legge, se ne vuol dare molto altro.

Ecco le ragioni del piccolo emendamento che

ho proposto: riferirsi bene all'art. 832 del Codice civile, facendo esistere quell'istituto locale di carità che esso suppone come esistente: diminuire, in parte, il lavoro della congregazione di carità: evitare una moltiplicazione inutile di enti giuridici, conformemente al precetto della Scuola: *Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*.

PRESIDENTE. Leggerò l'emendamento che proporrebbe il signor senatore Piola a questo articolo 3: è il seguente: « In ogni comune dello Stato è eretto in ente giuridico un istituto locale di carità a termini dell'art. 832 del Codice civile, rappresentato da una congregazione di carità ».

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Pregherei l'onorevole Piola di non insistere nel suo emendamento.

Ciò che egli desidera mi pare che la legge lo fa, benchè non lo faccia nei termini chiari ed espliciti preferiti dal nostro collega.

Il Codice civile prevede l'esistenza di un istituto di carità in ogni comune; ma molto prudentemente non ne dà il nome. Viene poi la legge amministrativa, la legge organica, la quale dichiarerà che l'istituto locale di cui parla il Codice è la congregazione di carità.

Dice il nostro collega:

Voi fate della congregazione di carità non un ente, ma la rappresentanza di un ente; intorno e al di sotto di questa congregazione si dovranno quindi creare degli enti in numero indefinito, quanti saranno i lasciti da devolversi alla congregazione di carità.

Noti però il Senato che la Camera elettiva ha riportato quest'articolo 3 dal capo intitolato: *Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza*, al capo primo: *Delle istituzioni pubbliche di beneficenza*.

È quindi intendimento del progetto di considerare queste congregazioni di carità non come semplici amministratori di enti di beneficenza, ma come rappresentanti *ex lege* di tutti questi lasciti che loro saranno devoluti.

Ricordo di avere dichiarato nella relazione che la questione rimaneva impregiudicata, se cioè la congregazione di carità si dovesse considerare come un ente o come rappresentante di un ente. Ma sostanzialmente la cosa è la

stessa, dal momento che la legge dichiara che la congregazione è per legge il rappresentante di questi lasciti di beneficenza.

Il collega Piola vorrebbe che si dichiarasse che tutti i lasciti fatti agli istituti locali di carità andassero a formare un ente unico.

Io lo prego di non insistere e di lasciare che l'ordinamento dei lasciti devoluti alla congregazione di carità venga regolato dalle disposizioni aggiunte nel progetto per regolare le sorti degli enti da concentrarsi nelle congregazioni medesime.

Potrà essere che si tratti di lasciti che, perchè di natura elemosiniera, vadano a confondersi nel patrimonio della congregazione di carità; potranno esservi altri lasciti che secondo il nostro progetto debbano soltanto essere separatamente amministrati dalle congregazioni di carità; ve ne potranno essere finalmente di quelli che dovranno essere esclusi dal concentramento per essere raggruppati ad altre istituzioni affini. E per ciò basterà il dichiarare in questo articolo che la congregazione di carità è l'istituto locale di carità voluto dal Codice civile.

Senatore PIOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIOLA. La mia proposta non ha altro scopo che di fare un giusto riferimento all'articolo del Codice civile, e non tocca nessuna delle disposizioni di questo disegno di legge. Se nell'articolo del Codice civile è detto che l'istituto locale di carità ci deve essere, e che ad esso debbono devolversi tutti i lasciti fatti genericamente a pro dei poveri, noi, col riferirci a quell'articolo, non introduciamo alcuna novità nè alcuna disposizione intorno a nessun'altra specie di lasciti diversi da quelli che sono contemplati dal predetto articolo del Codice.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Onorevoli colleghi, la lettura dell'art. 3 del progetto e di quella parte della relazione dell'Ufficio centrale che ad esso si riferisce, ha lasciato in me un gravissimo dubbio.

La genesi di quest'art. 3 trovasi direttamente nell'art. 26 della legge 3 agosto 1862, col quale prescrive che in ogni comune dello Stato vi sia una congregazione di carità.

Che cosa è avvenuto, o signori, sotto l'im-

pero della legge del 1862? È avvenuto che tutti i comuni meno importanti dello Stato ed anche molte città hanno osservato alla lettera quanto veniva prescritto dalla legge, e là ove si avevano varie congregazioni di carità ne venne costituita una sola; in altre città invece si mantennero le numerose congregazioni di carità preesistenti e ne potrei citare esempi. Il Governo fece, a dir vero, alcune rimostranze, e si venne a discutere se l'art. 26 dicendo una congregazione di carità, intendesse dire una sola congregazione di carità; o se invece volesse dire *almeno una* congregazione di carità. Non entro nel merito di questa diversa interpretazione; constato solo che le cose rimasero quali erano e potrei nominare tal città che credette di avere un grande vantaggio nel mantenere la numerose sue congregazioni di carità.

E questo non vi rechi meraviglia, o signori, perchè se in una sola congregazione di carità dieci o dodici benemerentissimi cittadini si occupano del patrimonio del povero e cercano di distribuirlo coscienziosamente come meglio sanno e possono, è troppo evidente che se invece di questa sola Commissione ve ne sono 20 o 30 che alacramente si occupino dello stesso scopo, non saranno più 10 o 12 integre persone dedicate al pietoso ufficio, ma 100 o 150, le quali potranno tutte efficacemente e di proposito occuparsi di quel pio mandato.

Ed io vi so dire che naturalmente si chiamano a far parte delle numerose congregazioni della città medesima quelle agiate persone che possono dare in vita ed in morte soccorso ai poveri.

Ora, quando per effetto della legge che dobbiamo votare venisse tassativamente costretta tale Amministrazione civica che avesse varie congregazioni di carità a costituirne una sola, io vedrei un vero pericolo per la beneficenza pubblica. E però, quando io non fossi in proposito assicurato e dal Governo del Re e dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, mi troverei in debito di proporre una lieve aggiunta all'articolo 3 nel senso che « le congregazioni di carità possono deferire le loro attribuzioni a comitati distrettuali, allo scopo di avvicinare i soccorsi ai bisogni locali ».

Io non intendo fare una formale proposta quando fossi in proposito rassicurato dalle dichiarazioni del Governo e dell'Ufficio centrale;

ma comprenderà il Senato che era abbastanza importante il chiarire la situazione di alcuni grandi comuni del Regno in una questione tanto delicata come è quella che abbiamo oggi a trattare.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando, la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io non dirò se colla legge del 1862 fosse possibile la coesistenza, in un'unica città, di più congregazioni di carità; è una questione che non mi riguarda. Dirò però, che col disegno di legge attualmente in discussione, la necessità della unicità della congregazione di carità è evidente ed imprescindibile; e la evidenza risulta da questo, che dal progetto di legge questa congregazione di carità è chiamata a rappresentare tutte le beneficenze innominate che si verificano nel comune; dunque non può essere più d'una.

Ora vi sono due questioni: una transitoria e una di ordinamento successivo della beneficenza.

La questione transitoria riguarda quelle città nelle quali vi sono più congregazioni di carità. E a riguardo di esse può dirsi che, non in forza di questo articolo, ma in forza degli articoli 53 e seguenti, ove abbiano i caratteri di istituzioni elemosiniere autonome, necessariamente dovranno essere concentrate in una sola congregazione di carità.

Quanto all'ordinamento dell'erogazione della beneficenza nelle grandi città, io non esito a dichiarare che a me pare che, senza una aggiunta al progetto di legge, sia evidente la possibilità come è evidente la convenienza di costituire nelle grandi città dei comitati di erogazione della beneficenza; comitati che sono, per così dire, filiali della congregazione unica di carità, e che, posti in diretto rapporto coi poveri, possono conoscere i loro bisogni e rendere più proficui i soccorsi della beneficenza.

E dissi che non è necessario il dichiararlo con una espressa disposizione di legge, perchè vi è un articolo del progetto il quale ne suppone l'esistenza; ed è l'ultimo capoverso dell'art. 11, nel quale è detto che i parroci possono far parte dei comitati per l'erogazione di beneficenza.

Parmi dunque che il desiderio dell'onorevole Di Sambuy sia soddisfatto, e che possano ritenersi assicurati i due concetti seguenti, e cioè:

1° che non può esservi più di una congregazione di carità per ciascun comune; 2° che la sorte delle congregazioni di carità molteplici esistenti in talune città dovrà essere regolata colle disposizioni contenute nell'art. 53; 3° che a norma del progetto possono essere istituiti comitati di erogazione della beneficenza secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La legge del 1862 aveva stabilito nell'art. 26 che bisognava fondare in ogni comune del Regno una congregazione di carità; ma non furono molti i comuni che obbedendo alla legge ebbero la congregazione.

Una statistica, che ho sotto gli occhi, presenta il numero di appena 2025 congregazioni di carità esistenti. Le ragioni di ciò furono molteplici.

In parte fu l'inerzia che abbiamo cercato di scuotere negli ultimi tempi; e spesso il mancato scopo. In certi comuni si credette, che non fossero necessarie le congregazioni di carità, appunto perchè i municipi bastavano all'opera di beneficenza. Io non so, se arriveremo con la nuova legge ad ottenere l'effetto desiderato, ma lo spero. Col doppio sistema del concentramento e della trasformazione, dei quali parleremo più tardi, si tenterà necessariamente, nell'interesse della pubblica carità, che in ogni comune si fondi uno istituto speciale, il quale raccolga tutte quelle opere, che per la loro piccola entità, non raggiungono il benefico scopo per cui eran surte, e per cui sfuggiva spesso alla sociale beneficenza molta parte del patrimonio.

Sento con l'onor. senatore Di Sambuy la necessità, che nei grandi comuni vi sia qualche speciale istituto, dipendente dalla congregazione di carità.

Comprendo anch'io che nelle grandi città, come Milano, Torino, Napoli, Roma, ecc., un Comitato speciale in ciascun quartiere non sarebbe fuori luogo, e sarebbe anzi utile che si stabilisse.

Ma questo bisogno che tutti sentiamo, può essere soddisfatto nel regolamento, che sarà fatto per la esecuzione della legge.

Basta per ora determinare che una congre-

gazione ci deve essere in ogni comune del Regno. Con ciò non è tolto che ogni congregazione possa essere suddivisa, o possa essa stessa aggregarsi, pel servizio dei vari quartieri, dei Comitati speciali.

Io non sarei neanche contrario, a che fosse detto in quest'articolo, che nelle grandi città, nelle quali se ne senta la necessità, possano le congregazioni avere dei Comitati speciali; e se l'onor. Di Sambuy crede di proporre all'uopo un emendamento, sono sicuro che anche l'Ufficio centrale, al par di me, non si opporrebbe, poichè ciò potrebbe recar beneficio e non danno.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. E quanto all'emendamento del signor senatore Piola, che ne pensa l'onor. presidente del Consiglio?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È vero; io devo dire ancora due parole sull'emendamento del senatore Piola.

Da parte mia dichiaro subito che non lo ritengo necessario.

L'art. 832 del codice civile stabilisce, che ove il testatore non indichi nelle sue disposizioni uno speciale istituto, i beni da lui lasciati vadano ai poveri della città.

Il precetto del Codice oggi trova la sua esplicazione nell'art. 3 della legge in discussione.

Che cosa dice l'articolo 3? Che l'erede, l'istituto che deve raccogliere il legato lasciato ai poveri nei termini dell'art. 832, sarà la congregazione di carità, perchè essa è quella che ha l'ufficio di provvedere ai bisogni dei poveri del comune.

Ora mi pare che, secondo la dizione della legge a voi proposta, il concetto ne sia abbastanza esplicito. Esso è espresso così: « In ogni comune deve esservi la congregazione di carità, la quale, oltre le attribuzioni di cui è parola nell'art. 832 del Codice civile, avrà quelle che le sono deferite dalla presente legge ».

Quali sono le attribuzioni che dà il Codice civile?

Il Codice civile, giova ripeterlo, vuole che i beni lasciati senza indicazione di un istituto speciale, spettino ai poveri della città. Ciò posto, la congregazione di carità, la quale ha la missione di provvedervi, raccoglierà il patrimonio lasciato ai poveri.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Piola insiste nel suo emendamento?

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1890

Senatore PIOLA. Desidererei che esso fosse messo ai voti, perchè in verità non cessa di parermi ragionevole. Io non domando altro se non che si faccia un riferimento esatto all'articolo 832 del Codice civile, nel quale non si fa parola di congregazione di carità, e si parla invece di un istituto locale di carità, che è una cosa diversa.

PRESIDENTE. Va bene, ella insiste.

Ora il senatore Di Sambuy propone questa aggiunta:

« Nelle città superiori a 50,000 anime, le congregazioni di carità possono deferire la distribuzione dei soccorsi a comitati distrettuali ».

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Prego l'onorevole Di Sambuy e non insistere nel suo emendamento, non già perchè non sia perfettamente attuabile e richiesto dalle norme più elementari di una buona amministrazione delle beneficenze, ma perchè mi sembra che una dichiarazione come la sua non trovi il proprio posto nella legge. Tutt'al più potrebbe trovar posto nel regolamento.

Ma io dico che, anche senza che sia detto nè nella legge nè nel regolamento, la congregazione di carità potrà sempre seguire la via seguita finora nelle grandi città con la istituzione di Commissioni di erogazione.

Il fare un articolo di legge ha l'inconveniente di dover indicare delle condizioni. Egli ne indica una, dicendo nelle città superiori ai 50 mila abitanti.

Orbene io non accetterei questa limitazione, perchè potrei per esempio citare una quantità di comuni, per esempio dell'Emilia, nei quali vi sono importanti frazioni o *appodati* a distanza di otto o dieci chilometri dal centro della città e del comune: e quivi, senza che la popolazione raggiunga i 50 mila abitanti, potrà essere utile costituire dei comitati per l'erogazione della beneficenza. Lo stabilire quindi nella legge il principio dell'istituzione dei comitati di erogazione è una superfetazione ed anche un pericolo.

Rimettiamocene pertanto alle dichiarazioni fatte; le quali apriranno certamente la via a risolvere la questione nel modo desiderato dall'egregio nostro collega.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Io mi permetto aggiungere un'altra considerazione a quelle esposte dal presidente del Consiglio e dal relatore dell'Ufficio centrale.

Dopo quanto è stato detto in rapporto all'emendamento presentato dall'onor. Piola, a me pare che non avrebbe proprio posto in quest'articolo l'aggiunta che si pretende di fare.

Ormai è acquistato alla legge che con quest'articolo terzo si viene a dare personalità giuridica a quell'istituto di carità, di cui è parola nell'art. 832 del Codice civile.

Ora di persone giuridiche, che abbiano per missione di spendere la carità, non ce ne può essere che una sola; tutti gli altri comitati non potranno essere che strumento di erogazione, a quell'istessa guisa che una persona fisica a bene amministrare il suo patrimonio si vale di altre persone, che per compenso, o per affetto, gli prestano l'opera loro.

Dunque una sola può e deve essere la congregazione di carità di cui si parla nell'art. 3; nè in essa può essere parola di possibilità di molteplici congregazioni o di sub-congregazioni, perchè qui - il ripeto - si crea una persona giuridica, non gl'istrumenti coi quali essa persona deve svolgere l'attività sua. Che poi di costesti istrumenti - comitati di erogazione - possa la congregazione valersi, la legge il dice nell'art. 11: e sarà ufficio del regolamento di indicare come e in quali condizioni possono le congregazioni di carità valersi dell'opera di costesti comitati.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Convinto di quanto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale affermava rispondendo alle mie osservazioni, cioè che in forza della legge in discussione si fa evidente la necessità di una sola congregazione di carità, alla quale si vuol deferire un immenso e gravissimo compito, io dovevo naturalmente temere che questa unica congregazione di carità nei grandi centri non arrivasse sufficientemente a sopperire ai tanti bisogni locali.

Questa è stata la ragione della mia domanda di schiarimenti e di opportuni provvedimenti. Mi rincresce che l'onor. relatore, in questo articolo più ministeriale del ministro, m'induca a ritirare la proposta che il ministro aveva

gentilmente accettata; ma poichè non voglio creare dissidi ed accrescere le difficoltà, sono pronto a ritirare la proposta per atto di deferenza all'Ufficio centrale. Mi affido però interamente nella promessa fatta dall'onor. ministro, il quale ha riconosciuto il pericolo di una sola congregazione nei grandi centri per la distribuzione dei soccorsi.

Prendo atto della sua dichiarazione che nei regolamenti vi si provvederà e non insisterò nella mia proposta. A me basta sia efficacemente provveduto allo scopo di far giungere i soccorsi facilmente alla loro destinazione con perfetta conoscenza di causa, il che non può farsi da una sola congregazione in una città di 2 o 300,000 anime. Questa la ragione che mi aveva indotto a parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Per soddisfare al voto espresso dal nostro collega, l'onorevole senatore Piola, l'Ufficio centrale sarebbe d'accordo nel proporre una lieve modificazione all'art. 3; dicendo:

« In ogni comune deve esservi la congregazione di carità, la quale, oltre le attribuzioni che l'art. 832 del Codice civile assegna all'istituto locale di carità, eserciterà quelle che le sono deférite dalla presente legge ».

In questa guisa l'ente, istituto locale di carità, rimarrebbe completamente compenetrato nella congregazione di carità.

PRESIDENTE. Onorevole Piola, ha udita la proposta dell'Ufficio centrale?

Senatore PIOLA. Poichè l'Ufficio centrale si è mostrato disposto, per mezzo del suo chiarissimo relatore, ad introdurre qualche modificazione nella dicitura di questo articolo, lo pregherei che la introducesse più completa, e non volesse riferirsi alle attribuzioni che nell'articolo del Codice si fanno all'istituto locale di carità.

Nel predetto articolo del Codice non si fa nessuna attribuzione all'istituto di carità, altro che quella di devolvere ad esso dei beni. Ora qui si tratta delle attribuzioni amministrative della congregazione di carità. Quindi credo sempre che con la dicitura proposta si fa una confusione fra due concetti diversi.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io avevo d'accordo con i miei colleghi cercato di proporre una modificazione la quale soddisfacesse il desiderio del nostro collega Piola ma non mi pare di esservi riuscito.

Per evitare quindi il pericolo di dire cose inesatte, riserbiamo questo articolo; lo esamineremo domani e delibereremo lunedì.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone che si sospenda di deliberare sull'art. 3, riservandosi di riferirne lunedì.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 4:

## II.

### Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

#### Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

A questo articolo dal senatore Calenda propone di sostituire il seguente:

#### Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dai corpi morali, consigli, direzioni, od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione, o dagli statuti regolarmente approvati; nella loro mancanza, dalla congregazione di carità.

Ha facoltà di parlare il senatore Calenda per svolgere il suo emendamento.

Senatore CALENDÀ. Il mio emendamento, signori senatori, non muta la sostanza dell'articolo, ma è la più recisa affermazione dello spirito che ha informato l'articolo stesso; spi-

rito non incerto per l'Ufficio centrale e pel ministro.

È detto espressamente nella relazione che con l'essersi indicati, come rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, prima la congregazione di carità, e poi i corpi morali, i Consigli, le direzioni ed altre amministrazioni; non si è inteso dare una prevalenza alla congregazione di carità su questi altri più speciali, rappresentanti dei diversi istituti di beneficenza. Tutto al più si è detto, se pure si voglia per regola l'amministrazione di cotesti istituti affidata alla congregazione di carità, sarebbe la regola circoscritta dall'esistenza di speciali rappresentanze di determinate opere di beneficenza.

Quando esistono coteste rappresentanze cessa il potere della congregazione di carità.

Ciò è chiaramente detto nella relazione; ma non è men vero che la particella *o*, disgiuntiva, potrebbe dar luogo ad equivoci, non per noi, ma per coloro i quali, nella lunga tratta degli anni, saranno chiamati ad applicare questa legge in ottomila e più comuni.

L'esperienza insegna come talora vi ha gare di parte, nelle quali si combatte in campo chiuso tra poche persone, che vogliono per ogni via primeggiare; come, non appena lontanamente la legge vi si presti, si corra volentieri ad invadere il campo altrui; e come - dato l'ambiente partigiano - possa di leggieri accadere, che la congregazione di carità cerchi mettere lo zampino anche nell'amministrazione di quelle opere pie non concentrate, non soppresse, che hanno la loro speciale rappresentanza, in virtù di quell'essere stata la prima nominata nella legge a rappresentare le opere di pubblica beneficenza.

Ora se non incerto è lo scopo avuto di mira dall'Ufficio centrale e dal ministro, perchè vogliamo noi lasciare il dubbio nella legge? Perchè non lo eliminiamo, aperto dicendo che, dove sono coteste speciali rappresentanze, nulla ci abbia a vedere la congregazione di carità?

E il dirlo non sarebbe che affermare il principio scritto nel nostro Codice civile, all'articolo 832, che pocanzi avete udito leggere; che, cioè, quando si tratta di lasciti fatti a' poveri in genere, e non è indicato l'istituto speciale che debba amministrarli, s'intendono essi devoluti all'istituto locale di carità, e per esso alla congregazione di carità.

Ed aggiungo che noi abbiamo il debito, o signori, di mostrare all'Italia la legge quale essa è, e non meno buona di quel che realmente è.

Lor signori hanno inteso come si sia chiamata radicale questa legge, la quale pure mira solo ad impedire che il patrimonio della beneficenza vada disperso in altri usi; che a concentrare per quanto è possibile l'amministrazione di quelle opere pie che da sè non basterebbero ai loro fini; e che la beneficenza si espliciti nelle forme più consentanee alle esigenze della società presente. Eppure mentre così è onesto lo scopo, si è voluto sospettare una specie di nuovo incameramento di beni della pubblica beneficenza, facendone le congregazioni di carità, che poi non si sa da chi veramente dipendano, a quali influenze obbediscano, arbitre e dispositrice.

Or bene, signori senatori, facciamo che la messa in scena corrisponda alla bontà della legge. Le legge sopprime solo ciò che è inutile, concentra quel che è opportuno veder raccolto in unico più efficace indirizzo, e lascia autonomi tutti gli altri svariati molteplici istituti di beneficenza.

Dunque se, massime dopo le emende dell'Ufficio centrale, si rispetta l'autonomia di quasi tutti gl'istituti di beneficenza, facciamo che ciò sia aperto a chiunque si fa a guardar la legge; diciamo chiaro che l'amministrazione delle opere di beneficenza è affidata secondo i loro statuti, ai loro rappresentanti speciali, e solo quando manchino le rappresentanze istituite dai fondatori e riconosciute dal Governo, entri a prenderne le veci la congregazione di carità.

La legge così non radicale, ma nella meditata riforma apparirà fin dalle prime nel suo vero aspetto, conservatrice di tutto quel che merita essere conservato, nella forma voluta da benefici fondatori, senza pericolo di vedere sostituita nella rappresentanza dell'opera benefica altre persone o istituti diversi da quelli, ne' quali i fondatori ebbero messa la fiducia loro.

Confido che ministro ed Ufficio centrale facciano buon viso al mio emendamento, che non è alla perfine se non la più fedele e sicura esplicazione del pensier loro.

Senatore COSTA, *relatore*. Chiedo di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Non vi ha dubbio che l'art. 4 del progetto ha la portata ed il significato accennato dal nostro collega il senatore Calenda.

E tanto è vero, che io mi sono studiato di metterlo in evidenza nella relazione; e, cioè, che la congregazione di carità, come istituzione d'indole generale, suppone l'esistenza delle rappresentanze speciali e la rispetta.

L'Ufficio centrale non ha creduto di proporre la modificazione dell'articolo per una considerazione di ordine affatto estrinseco, che esporrò una volta per sempre. L'Ufficio centrale si è trovato spesso di fronte a delle forme che avrebbe desiderato di modificare sotto l'aspetto della chiarezza, dell'estetica, dell'armonia del dettato; ma se ne è astenuto per non avere l'aria nè di fare il maestro di scuola, nè di dare ai propri emendamenti l'apparenza di una importanza maggiore di quella che in sostanza avevano.

Però, se ci siamo astenuti dal proporre noi stessi una modificazione nel senso proposto dal collega Calenda, non vi è ragione di rifiutare oggi l'adesione ad un'idea che è la nostra.

A nome dell'Ufficio centrale io accetto quindi la nuova redazione dell'articolo 4, persuaso che essa non è che una più precisa e più perfetta espressione del concetto che il progetto ha inteso di formulare.

Senatore CALENDÀ. Ringrazio il relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti passeremo ai voti.

Come il Senato ha udito, il relatore a nome dell'Ufficio centrale e il signor ministro accettano la nuova forma di articolo proposta dal senatore Calenda.

Pongo dunque ai voti l'art. 4 come è nuovamente proposto:

#### Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione, o dagli statuti re-

golarmente approvati e nella loro mancanza, dalla congregazione di carità.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore AURITI. Domando la parola per una mozione d'ordine agli articoli 5 e 6.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Poichè è la prima volta che prendo la parola in questa discussione, dico che in tutto il disegno di legge, quello che più ha richiamata la mia attenzione, che è la parte più importante, la innovazione più profonda della legge vigente, è il gran concentramento di opere pie nella congregazione di carità, la cessazione di amministrazioni autonome, organiche, varie, per confondersi in un'amministrazione unica, elettiva, uniforme.

Ora si è fatta opera sapiente per migliorare la soluzione di una parte del problema.

La mia parola deve qui unirsi alle altre in lode dell'Ufficio centrale, che per tutto ciò che riguarda il concentramento ne ha specificate le condizioni, limitati i casi, determinati gli effetti.

Resta l'altra parte, l'amministrazione cioè che si deve istituire in surrogazione delle amministrazioni speciali fiduciarie, e che, secondo il progetto, è la congregazione di carità.

Ora io dico che abbiamo qui due lati di un unico problema; prima la determinazione delle funzioni da conferirsi alla congregazione di carità, perocchè il concentramento come si faccia, in che termini si faccia, in che casi determinati, costituirà la materia dell'amministrazione più o meno ampliata, e quindi la costituzione e composizione dell'organo amministrativo che deve corrispondere a quelle funzioni.

Se è così, è chiaro che logicamente debba precedere la determinazione delle funzioni alle disposizioni sull'organo che deve compierle.

Quindi io chiedo che questi articoli 5 e 6 sulla composizione della congregazione di carità (ai quali principalmente io m'interesso, e nei quali desidererei d'indurre qualche modificazione), fossero discussi e votati dopo che saranno votati gli altri articoli sulle funzioni delle congregazioni di carità, che dipendono principalmente dagli articoli del paragrafo VI sui concentramenti.

Questa è la ragione principale della mia proposta sospensiva di rinvio; ma ne aggiungo un'altra speciale. Bisogna persuadersi che gli emendamenti di sostanza, gli emendamenti che possano avere una importanza pratica, debbono essere già accettati dall'Ufficio centrale, o almeno da un certo numero di colleghi consenzienti negli stessi concetti, altrimenti sarà una perdita di tempo tentare la prova della discussione e della votazione.

Ora questo problema del modo di composizione della congregazione di carità è uno dei più difficili.

Se io domando ai componenti dell'Ufficio centrale: sono sicuri che porga sufficienti garanzie il modo di composizione proposto nel progetto? essi stessi ci direbbero di non essere sicuri; poichè fu dichiarato nella relazione che ne avrebbero voluto, che ne cercarono altre e non seppero trovarle.

Nel dubbio di ciò che avrebbe deliberato il Senato io già presento alcuni emendamenti, ma pregherei che si rimandasse la discussione di questi due articoli e degli emendamenti, per farsi dopo votati gli articoli sul concentramento. Così la materia sarà studiata, preparata meglio, concordata, se è possibile, con l'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io non ho nessuna difficoltà ad aderire alla sospensione, soprattutto per la seconda fra le ragioni addotte che, cioè, trovo legittimo e naturale il desiderio che gli emendamenti proposti dal nostro onorevole collega Auriti, in un argomento di così grave importanza come le congregazioni di carità, siano maturati e largamente discussi; tanto più che intorno ad essi io non potrei ancora portare la parola a nome dell'Ufficio centrale, che non ebbe ancora occasione di esaminarli.

Per cui io non mi oppongo alla sospensione. Però desidererei che, invece di vincolarla all'esame degli articoli 53 e seguenti, si facesse una sospensiva provvisoria fino a lunedì; giacchè se noi cominciassimo a sospendere gli articoli 6 e 7 noi dovremmo poi sospendere parecchi altri, e fra gli altri l'art. 11, perchè non potremmo parlare di incompatibilità se non dopo aver determinato il modo di composizione della congregazione di carità.

Per cui, per ora, io pregherei il collega

Auriti di volere accontentarsi di rimandare la discussione di questi due articoli a lunedì.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Consento in questa parte.

PRESIDENTE. Il senatore Auriti, d'accordo con la Commissione, propone di rimandare alla seduta di lunedì la discussione sugli articoli 5 e 6 del disegno di legge affinchè la Commissione possa studiare gli emendamenti proposti dallo stesso senatore Auriti, e riferirne quindi al Senato con maggior conoscenza di causa.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Colgo l'occasione per ripetere la preghiera che già feci in principio di seduta; la preghiera, cioè, agli onorevoli signori senatori che intendono proporre emendamenti, di farlo in tempo utile, affinchè l'Ufficio centrale possa prenderne conoscenza, riferire su di essi e possa il Senato non trovarsi costretto, come oggi accade, a sospendere continuamente la votazione di vari articoli.

Passeremo ora all'articolo 7.

Ne do lettura.

#### Art. 7.

Spetta alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

Chiedo all'onor. presidente del Consiglio se accetta l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

Senatore CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASTAGNOLA. Ho chiesto la parola, non per proporre emendamenti, ma per chiedere uno schiarimento.

Leggendo l'articolo 7, combinato con l'articolo 8, mi è nato un dubbio che io credo potrà sorgere in altri nella pratica applicazione della legge.

È certamente lodevole il concetto da cui è

partito l'Ufficio centrale e il Ministero nel proporre questa disposizione; ma io domando: la congregazione di carità deve essa considerarsi come un vero consiglio di tutela?

Siamo nel caso dell'articolo 262 del Codice civile, il quale stabilisce che i fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione, che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono affidati all'amministrazione dell'ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il consiglio di tutela senza intervento di tutore, oppure versiamo in una figura diversa?

La ragione del dubitare nasce da questo: che l'articolo 7 dice che è commesso alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune, con *facoltà di assumerne la rappresentanza legale* così innanzi all'autorità amministrativa, come innanzi l'autorità giudiziaria.

Ma, se la congregazione di carità assume la *rappresentanza legale* di questi derelitti, evidentemente esercita la *tutela*.

L'articolo 277 del Codice civile, il quale definisce l'ufficio del tutore, dice appunto:

« Il tutore ha la cura della persona del minore e lo rappresenta negli atti civili e ne amministra i beni ».

Dunque la rappresentanza legale è ufficio di tutela.

Per altro si potrebbe anche dubitare che ciò non si volesse, giacchè l'art. 8 dice che la congregazione di carità *promuoverà* i provvedimenti amministrativi e di tutela assumendo *provvisoriamente la cura nei casi d'urgenza*.

Sembra qui che non si tratti più di una vera tutela, ma di qualche cosa di anomalo, di indefinito, che però le si avvicina; ed io credo che sia conveniente che intervenga la parola del relatore, la quale dia una spiegazione, direi quasi autentica relativamente all'interpretazione ed alla portata di questi due articoli, perchè altrimenti il dubbio sorto nella mia mente potrebbe sorgere eziandio nella mente di altre persone chiamate ad applicare questa legge.

Osservo che il caso dell'esercizio della tutela a pro di questi disgraziati può benissimo verificarsi, avendo qualche piccola eredità o legato da raccogliere.

Io stesso, facendo parte di un'amministra-

zione di un orfanotrofo, ho dovuto esercitare l'ufficio di tutore. Allora potrebbe nascere un conflitto affermativo o negativo circa la facoltà della congregazione di carità.

Io non propongo emendamenti, credo però conveniente che la parola del relatore venga a chiarire questo dubbio che, come è sorto in me, potrebbe sorgere in altri.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Gli articoli 7 e 8 del progetto di legge, e si può parlare di ambedue congiuntamente, perchè l'uno chiarisce e completa l'altro, gli articoli 7 e 8 del progetto, dicevo, hanno due scopi diversi: l'uno riguarda la generalità dei poveri, l'altro riguarda degli individui poveri; quello provvede alla rappresentanza dei loro interessi collettivi; questo studia il modo di ordinare un soccorso individuale, richiesto da particolari condizioni.

Il primo di questi articoli tende a risolvere una questione che fu talvolta sollevata nella pratica.

Si è dubitato a chi spetti rappresentare gli interessi dei poveri in genere di un comune, a chi spetti esercitare azione in giudizio per difenderli.

Talora pretese di assumere questa rappresentanza il comune.

Il progetto l'affida alla congregazione di carità, la quale è in questa guisa costituita, rappresentante legale degli interessi in genere dei poveri e delle azioni che loro possono spettare.

Non trattasi quindi di sostituire la rappresentanza legale del povero come individuo, ma unicamente di chiarire chi rappresenta l'interesse dei poveri come classe.

L'art. 8 invece ha un intento tutto individuale: possono esservi poveri, ciechi, sordomuti, derelitti, ai quali nessuno abbia pensato di costituire la rappresentanza, di procurare l'assistenza a loro favore ordinate per legge. In questo caso la congregazione di carità deve fare due cose: promuovere il provvedimento diretto e fornirli di una legale rappresentanza colla nomina dei tutori o del curatore; provvedere nei casi di urgenza ai loro bisogni.

Nel primo articolo quindi si ordina la rappresentanza legale degli interessi dei poveri; nel secondo articolo si fornisce l'individuo po-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1890

vero di temporanea assistenza e di una legale rappresentanza.

Spiegati in questo modo i due articoli in esame, anzichè contraddirsi, si completano a vicenda.

Senatore CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASTAGNOLA. Ringrazio l'onorevole relatore della spiegazione data la quale parmi che concili assai bene un'articolo con l'altro, ed allora io credo che, ritenuta questa interpretazione, potrà sparire l'antinomia nell'applicazione della legge che a prima vista sembrava presentarsi. Mi felicito quindi di aver provocata questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento all'ultima parte dell'art. 7 proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro dell'interno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 7 come fu letto ed emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 8:

#### Art. 8.

La congregazione di carità promuoverà i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi d'urgenza.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Quello che il relatore ha detto parlando sull'art. 7 prevenne in parte la discussione sull'art. 8 e ha tolto alcuni dei dubbi che io avevo: ma desidererei di essere chiarito anche sopra un'altra parte per dare al mio voto una completa convinzione.

In questo articolo si dà alle congregazioni di carità un'attribuzione enormemente estesa; esse devono promuovere provvedimenti per i minorenni, pei ciechi, pei sordo-muti, per gli abbandonati e non si sa in qual modo promuoveranno tali provvedimenti.

Di quale ufficio è munita la congregazione per rispondere a tanto grave incarico?

Che mezzo ha per raccogliere queste notizie?

Siccome la forma dell'articolo è imperativa, mi fa pensare che, non promuovendo qualcuno di questi provvedimenti, l'Amministrazione della congregazione possa cadere in qualche responsabilità, mentre d'altra parte, lo ripeto, non ha modo di rispondere all'incarico datole.

Quindi desidererei che si sostituisse un'altra parola a quella « promuoverà » che facesse chiaramente capire che si tratta di una missione che viene raccomandata, ma non imposta, poichè facendole un precetto dovremmo darle i mezzi per eseguirlo.

Desidererei di essere chiarito intorno a questo dubbio perchè a quanto riguarda la rappresentanza giuridica ha già risposto l'onorevole relatore rispondendo al senatore Castagnola.

Senatore PUCCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI. Ho da fare una semplice osservazione, che cioè quest'articolo dovrebbe essere posto in relazione col Codice civile. Qui si parla di assistenza e di tutela, non di curatela.

Ora per l'art. 360 del Codice civile al sordomuto ed al cieco per nascita deve darsi un curatore perchè essi sono inabilitati di diritto.

Mi parrebbe quindi opportuno che alla parola « tutela » si aggiunga l'altra « curatela ».

Senatore CALENDÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALENDÀ. Io mi permetto di fare una raccomandazione.

Mi era riservato di prendere la parola sull'art. 5, per una raccomandazione; questo rinviato, me ne offre il destro l'art. 8 e me ne giovo. È una questione di forma.

A me pare che quando in una legge vi sono precetti imperativi, convenga serbare un unico modo: valersi sempre del tempo presente quando il precetto sia immediatamente eseguibile, ricorrere al tempo futuro quando il precetto di legge debba essere adempiuto dopo che alcun altro fatto, o condizione siasi verificato.

La uniformità e proprietà del linguaggio non è l'ultimo ufficio del legislatore; e sull'uso costante del modo imperativo nelle svariate sue disposizioni offre un esempio perspicuo il Codice penale di recente pubblicazione.

Onde, meno che ad emendare l'articolo, io ho preso la parola, perchè se la osservazione da me fatta paia degna di accoglimento, l'Ufficio centrale sia autorizzato non in quest'articolo solo, ma a tenerne conto in tutti gli altri nel lavoro ultimo di coordinamento della legge, votata che sia in tutte le sue parti.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. All'onor. collega Gadda risponderò che nel mio modo di vedere l'art. 8 contiene veramente un precetto, non un consiglio, non una raccomandazione. La congregazione di carità deve promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela ivi menzionati.

Ben inteso che questo precetto non è accompagnato come lo sono altri di questo progetto, da una sanzione. La congregazione deve per proprio istituto adempierlo ogni qualvolta trovasi in condizione di poterlo fare; nè l'occasione sarà infrequente, se essa si trova a contatto di quelle persone, di quelle famiglie per le quali potrà occorrere, e potrà trovarsi quindi facilmente in grado di cooperare col Pubblico Ministero che, a norma di quanto è stabilito nel Codice civile, dovrebbe per sua parte provvedervi d'ufficio.

Credo che questo articolo di legge abbia una portata sociale di grandissima importanza. Una delle piaghe della nostra amministrazione familiare è che coloro i quali hanno più bisogno di tutela ne sono privi; e chi è stato anche per poco nell'amministrazione della giustizia sa che la tutela, eguale per tutti in diritto, e destinata anzitutto alle persone, si riduce d'ordinario in fatto ad una istituzione per i ricchi, per gli abbienti, e, trascurando i doveri verso la persona, non si cura che dei beni.

L'art. 8 del progetto riempie questa lacuna, e la riempie con un precetto che la congregazione di carità, io son certo, è in condizione di adempiere.

Certo nessuno potrà promuovere contro i membri della congregazione di carità un'azione di danni, ove trascuri l'adempimento di questo dovere: ma il precetto della legge non riuscirà per questo meno efficace.

Il nostro collega Puccioni propone uno schiarimento; ed essendo egli un uomo di legge,

non può essere che uno schiarimento completamente legale.

Non è possibile, come non sarebbe legale, che la legge di riordinamento degli istituti di beneficenza intenda di modificare il Codice civile, ed ordinare la tutela per coloro ai quali dal Codice civile è assegnata una semplice curatela. Forse qui la parola « tutela » è usata in senso volgare e non nel suo significato legale: ma ove sembrasse dubbio si potrebbe dire « tutela o curatela ».

Il nostro collega senatore Calenda propone una correzione di forma alla quale io non esito di aderire.

E qui mi occorre di avvertire nuovamente che noi non ci siamo azzardati di metter la falce in tutte queste che possono considerarsi scorrezioni, improprietà, inesattezze di linguaggio.

Non l'abbiamo fatto per la ragione detta testè; ma se il Senato, prima di chiudere la discussione, darà all'Ufficio centrale la facoltà di rivedere il testo e di coordinarlo, come di solito accade per le leggi di importanza, l'Ufficio centrale assumerà l'incarico di rivoltare al tempo presente tutte le disposizioni precettive del progetto.

Questa forma seguita testè anche nella redazione del Codice penale è la più semplice e la più corretta, e meglio si presta alla fluidità del discorso.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In questo articolo il futuro sta bene.

Senatore COSTA, *relatore*. Può stare.

PRESIDENTE. Dunque il relatore dell'Ufficio centrale accetta che si aggiunga la parola « curatela »?

Senatore COSTA, *relatore*. Se il nostro collega Puccioni insiste io accetto. Ma per aderire ad una opinione che sento esprimere vicino a me, mi permetto di sottoporli una osservazione.

Quando in quest'articolo si parla di tutela, non si intende parlare della istituzione specifica che il Codice civile chiama col nome di tutela; ma si adopera questa parola, in un senso volgare e quindi generico e comprensivo delle istituzioni dirette a difendere le persone ed i beni degli incapaci.

E siccome si tratta di una legge puramente amministrativa, la quale si riferisce alla legge civile, senza poterla modificare, non è fuor di luogo sostenere che colla parola « tutela » si

intenda richiamare sia la tutela per i minorenni, sia la curatela per i sordomuti, secondo i diversi casi nei quali è ammessa dal Codice civile.

Per cui a rigore la necessità dell'aggiunta non vi è; ma mi rimetto alla saviezza del proponente; e se egli insiste, non avrei difficoltà di aderire.

PRESIDENTE. Onorevole Puccioni insiste?

Senatore PUCCIONI. Mi pare che la legge sia più completa se si aggiunge la parola « curatela »; dirò di più: sembrami che l'aggiunta sia consigliata dalla dizione stessa della legge, che parla di « provvedimenti giudiziari », i quali provvedimenti non accennino alla tutela morale, ma alla tutela legale stabilita dal Codice civile.

Se l'Ufficio centrale si oppone all'emendamento, potrò anco abbandonarlo; ma poichè il relatore ne ha riconosciuta la giustizia non vedo perchè dovrei rianziarvi.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Come diceva l'onor. relatore dell'Ufficio centrale qui la « tutela » ha un senso generico, e non il senso giuridico che le attribuisce il senatore Puccioni, e perciò comprenderebbe tutti gli atti di difesa, dei quali deve interessarsi la congregazione di carità verso gli orfani e minorenni.

Forse alla parola « tutela », per evitare i malintesi che potrebbero sorgere, si potrebbero sostituire le parole « assistenza » o « patrocinio ».

Con ciò si toglierebbe ogni dubbio.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale credo non dovere insistere, perchè naturalmente il mio emendamento naufragherebbe: ed io non amo far perder inutilmente tempo al Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda insiste, visto che l'Ufficio centrale accetterà poi di coordinare le varie disposizioni?

Senatore CALEDA. Non insisto avendo io fatto una semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Dunque non essendovi oratori iscritti pongo ai voti l'art. 8 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 9.

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 10.

I membri della congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. L'art. 10 che ora stiamo esaminando riproduce una disposizione che figurava in alcune legislazioni degli Stati italiani antichi, ed è la disposizione così detta della contumacia, che si potrebbe anche chiamare dell'ostracismo temporaneo, per la quale il cittadino allorquando ha coperto un determinato ufficio per un certo tratto di tempo o dopo una prima elezione, o dopo più elezioni, debba essere escluso da quell'ufficio, salvo a poter essere rieletto dopo un certo periodo di tempo.

Questa disposizione produce alla prima lettura una impressione favorevole. È attraente, ha l'impronta di una disposizione liberale, perchè lascia ai giovani ed ai cittadini che non hanno potuto cimentare le loro forze negli uffici, di provarvisi, ed impedisce l'infedramento agli uffici in determinate persone, permettendo che uomini nuovi entrino nelle amministrazioni;

permette anche che queste si rinnovino e tentino nuove vie, le quali per avventura possono dare dei risultati che se si continuasse a camminare nella vecchia carreggiata non si avrebbero.

Dico adunque che se noi stiamo a questa prima impressione, la disposizione si presenta in modo da poter essere accettata; e dirò di più, che cioè in massima io la trovo conveniente e mi felicito che con altra legge sia stata accolta per un ufficio di molto maggiore importanza della congregazione di carità, la quale deve esistere in ciascun comune. Ma visto il caso speciale cui si vorrebbe applicare questa disposizione della contumacia, io dubito assai, onorevoli colleghi, che possa dare buoni risultati.

Noi abbiamo ottomila e tanti comuni. Ne abbiamo di piccolissimi come è stato ricordato in quest'aula in una occasione non remota.

Abbiamo perfino un comune di 67 abitanti; abbiamo la provincia di Como che si compone di 500,000 abitanti con 513 comuni, se non erro di un comune o due, perchè alcuni potrebbero essere stati concentrati.

Presentemente abbiamo molti comuni di 200, di 300 abitanti, esclusivamente rurali, nei quali è difficilissimo trovare anche una sola capacità che possa compiere lodevolmente le funzioni di presidente della congregazione di carità, e se sene trova una, bisogna tenercela cara, e la congregazione, ove questo individuo ne abbia la presidenza, può camminare egregiamente, malgrado la insufficienza dei colleghi.

Ma se noi escludiamo questa unica persona, che cosa accadrebbe in molti comuni?

Adottando questa disposizione di legge, in molti comuni il danno non sarebbe per avventura assai maggiore di quel vantaggio morale, che se ne ripromette?

È desiderabile che le condizioni del nostro paese siano tali da potersi applicare utilmente questa disposizione in altri casi, fuori di quelli della congregazione di carità.

Ma noi dobbiamo stare attaccati al caso pratico, alla disposizione tassativa che siamo chiamati a votare.

Io che vivo alquanto tempo in campagna conosco, come certamente conoscono molti di voi, le condizioni dei contadini dei comunelli rurali. Ebbene, io non solo dubito assai, ma ho la certezza che in parecchi comuni il colpire

di ostracismo, l'escludere dalla congregazione di carità, e quindi dalla presidenza, alla quale sarebbe chiamato per le sue qualità intellettuali, quell'unica persona che possiederebbe le necessarie doti, equivarrebbe a dare il tracollo alla congregazione di carità e, ciò che è molto grave, a danneggiare lo interesse dei poveri, o quanto meno a paralizzare talmente queste congregazioni di carità, da impedire di ottenere quei risultati che altrimenti si potrebbero conseguire, perchè è con l'attività intelligente che si possono conseguire i risultati che speriamo, che si può suscitare lo spirito di beneficenza. Io non dirò di più, perchè non occorrono molte parole con voi, o signori, per farvi comprendere un pensiero.

Io sottopongo queste considerazioni all'onorevole Ufficio centrale ed al signor ministro.

Applaudo a questa novità, ma temo immensamente che non possa dare buoni frutti. Confido che queste mie idee, poveramente espresse, possano essere divise tanto dal signor ministro che dal relatore e che essi unanimemente vengano nella opportunità, non dirò nella necessità assoluta, di aggiornare questa novità o meglio di attendere un'occasione nella quale si possa applicare a corpi di maggiore importanza di quelli ai quali presentemente dobbiamo provvedere.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Se il Senato accogliesse la proposta di soppressione fatta dall'onor. Griffini, io non avrei luogo di parlare. Però quest'articolo parmi che si connetta così intimamente con quelli che parlano della formazione delle congregazioni di carità (gli art. 5 e 6), che noi abbiamo già rinviati all'Ufficio centrale, che io pregherei i miei colleghi a rinviargli anche questo art. 10.

Le ragioni dette dall'onor. Griffini mi paiono così evidenti da non permettermi di aggiungere che poche parole. Due criteri mi pare che furono insufficientemente valutati nel redigere l'articolo che stiamo discutendo.

Il primo fu già giustamente accennato e svolto dall'onor. Griffini e consiste nel numero scarso di persone atte e che abbiano il tempo di occuparsi di questo ufficio abbastanza geloso; particolarmente nei comuni di scarsa popolazione e nei comuni di campagna. L'altro

criterio che bisognerebbe prendere in considerazione in questa disposizione, è che per le formazioni delle congregazioni di carità si dovrebbe tener conto delle grandi diversità che corrono fra i grandi comuni e i piccoli. E siccome questa è una considerazione molto importante, così insisto affinché, se pure il Senato non voglia accettare fin da ora la proposta dell'onor. Griffini, sia rinviato l'articolo allo esame dell'Ufficio centrale insieme agli articoli 5 e 6.

Senatore DEODATI. Domando la parola.

Senatore GRIFFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Deodati.

Senatore DEODATI. Mi affido che tanto l'Ufficio centrale quanto l'onor. ministro dell'interno si opporranno all'emendamento proposto dal mio amico Griffini. In ogni modo comincio ad oppormi per conto mio.

Amo di dichiarare che ho salutato con gioia quest'articolo decimo del progetto perchè con esso si prosegue ad introdurre mano a mano e stabilire nelle nostre istituzioni il salutarissimo principio della non rielezione; principio che, per mio profondo convincimento, varrà a salvare la democrazia dalle esorbitanze mediante un valido correttivo che non può trovarsi se non nell'*istituto delle contumacie legali*.

È eminentemente democratico, anzi dell'essenza della buona democrazia il principio della partecipazione successiva di tutti i capaci, ben inteso, all'esercizio delle funzioni pubbliche.

I miei onorevoli colleghi, tanto dotti nella storia, lo insegnano a me, che i comuni italiani del medio evo, e principalmente il cospicuo comune di Firenze, dovettero a quest'istituzione quel numero stragrande, infinito, di uomini politici, di abili e sapienti amministratori, per cui ne venne, che uno Stato il quale aveva appena quattro chilometri quadrati di superficie - ed in un secolo e mezzo, ha dato tanta copia di uomini capaci, moltissimi insigni e famosi, che compagini politiche non hanno potuto fornire durante il corso di molti secoli.

Il sistema affermato in questo articolo non è nemmeno appo noi cosa del tutto nuova; perocchè è già stato attuato anche colla legge sull'istruzione pubblica, - mi correggo, - precisamente fu introdotto colla legge sulla composizione ed organamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. E l'esperienza fattane

mette fuori di dubbio ch'esso risponde perfettamente avendo dati eccellenti risultamenti.

Il mio amico Griffini ad appoggiare la sua proposta di soppressione dell'articolo mette innanzi un'obiezione; quella che vi sono tanti comuni piccoli nei quali il divieto della rielezione indurrebbe gravi imbarazzi se non l'impossibilità di trovare gli uomini a surrogarsi. A mio avviso l'obiezione non ha seria importanza come che fondata solo nella allegazione d'una piccolissima difficoltà. A me sembra che non siavi ragione sufficiente perchè noi dobbiamo preoccuparci della possibilità che alcuni comunelli per avventura si troveranno nella condizione avvisata dall'onor. preopinante. Credo poi di poter notare che in quegli esigui comuni esistenti in quella minimezza di entità descritta dall'onorevole Griffini, vi sarà naturalmente assai poca sostanza di beneficenza da amministrare; perocchè, se non prendo abbaglio, il numero dei poveri cresce colla maggiore ampiezza delle agglomerazioni degli abitanti ossia dei comuni. Quindi se anche potrà avverarsi qualche piccola difficoltà, qualche minore inconveniente, sarà sempre cosa cotanto tenue da non meritare seria considerazione. Aggiungo che il frazionamento di taluna provincia in un grandissimo numero di troppo esili comuni non può durare a lungo; dovendo credere e sperare che un momento o l'altro diminuisca il suprestizioso rispetto alle monadi, e che s'usi un po' di coraggio affine di operare ragionevoli e congrui concentramenti coatti.

Perciò tutto, noi non dobbiamo, ripeto, preoccuparci di quella difficoltà, e faremo male ad invocare un motivo di minimo valore per osteggiare l'applicazione di un principio cotanto salutare e fecondo. L'importanza si spiegherà nei comuni di qualche rilievo e segnatamente nei comuni maggiori dove sono tanti e grossi istituti di beneficenza, dove gli interessi sono cotanto grandi ed estesi, così pei patrimoni come per l'ampiezza del soggetto da soccorrere.

Ed è propriamente là che necessita d'impedire quelle funeste infeudazioni dei medesimi individui negli uffici; infeudazioni le quali, con l'apparenza di utile continuità e conservazione, riescono a disorganizzare ogni amministrazione; perchè si perpetuano gli abusi creandosi e mantenendosi industrie manovre affine di

coprirle. Non facciamo che, mentre da una parte tanto si proclama la responsabilità, dall'altra essa in realtà svanisca. Per queste ragioni io applaudo con tutto l'animo al principio, e prego i miei colleghi a mantenerlo nella presente legge perchè faranno opera utile, e, se non immediatamente produttiva, certo tale che in avvenire avrà conseguenze buone e salutari.

Io mi auguro che non sia lontano il tempo nel quale faremo maggiori passi nel sistema della contumacia legale, largamente attuando il vero e corretto principio democratico che tutti i capaci abbiano da partecipare successivamente alle funzioni elettive.

E ora mi rivolgo all'onor. Alfieri dicendo ch'io non veggo nessuna ragione valevole per sospendere la deliberazione su questo articolo; perchè, a parer mio, non so ravvisare quale nesso vi possa essere tra questo principio il quale sta da sè ed è isolato con gli articoli 5 e 6 che il Senato ha rimandato ad altra seduta.

Ecco quanto volevo dire brevemente sul proposto emendamento soppressivo.

Senatore DI SAMBUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUI. Il concetto informativo dell'art. 10 è teoricamente così giusto, così equo, così opportuno che sembra a primo aspetto non aver bisogno di essere difeso.

Invero, se ha un difetto l'art. 10, sempre teoricamente, è quello di ammettere che possano essere eletti due volte di seguito gli stessi amministratori, avvegnachè si debba ammettere che nei piccoli comuni si possano sempre trovare un quinto ed un sesto amministratore onesto e capace, oltre i quattro che avranno già funzionato per quattro anni, e che nei maggiori comuni si trovino i dieci, i quindici cittadini per surrogare gli scaduti e via discorrendo.

Ma io, alquanto baconiano, non mi arresto alla parte teorica di un principio che sembra giusto e buono; e praticamente uso osservare bene le conseguenze delle idee che si vogliono applicare giovandomi dell'esperienza.

Io ho osservato in queste amministrazioni di carità due fatti distinti ed istruttivi.

Ho veduto spesso dei benemeriti cittadini affezionarsi profondamente alle opere pie che amministravano, studiarle con amore, acqui-

stare ogni giorno maggiore esperienza nel dirigerle e finire coll'arricchirle di lasciti importanti.

Ma ho poi visto un altro caso, che cito a titolo d'onore; ho visto cittadini generosissimi, fare in vita donazioni cospicue ad istituti di beneficenza.

Io potrei citare nomi di persone che hanno lasciato e le trecento e le quattrocentomila lire ad amministrazioni, le quali, come era ben naturale, tosto eleggevano questi benefattori, od ottenevano che fossero eletti, a far parte dell'amministrazione.

Orbene, io domando al Governo: con questo articolo si dà l'ostracismo a chi ha già dato un ingente patrimonio ad un'opera pia e che appunto per questo è stato chiamato ad amministrarla?

Questo mi ferisce ed offende ogni senso di alta convenienza, pur trovando teoricamente giusto per molte ragioni, e le ha espresse eloquentemente il senatore Deodati, il principio informativo di questo articolo.

Io vedo poi nella pratica dei casi, i quali ferirebbero non solo me, ma il senso morale di intere città, che, essendo state largamente beneficate, vedrebbero con disgusto il benefattore insigne messo alla porta dell'amministrazione.

Sono fatti cotesti che bisogna evitare, onorevoli colleghi, perchè fino a un certo punto potrebbero anche arrestare quella propensione generosa alle donazioni, che non è certo nostro scopo d'impedire o di raffreddare.

Fatte queste osservazioni, dichiaro che non favorevole per principio all'emendamento dell'onor. Griffini, lo voterei quando fossi rassicurato che potranno rimanere nell'amministrazione di certe opere pie gli egregi e generosi cittadini che ne sono l'anima ed il cuore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Io aveva chiesto la parola subito dopo finito il discorso dell'onor. senatore Alfieri, il quale aveva domandato che si aggiornasse la discussione e la votazione anche di quest'articolo, mettendolo con gli altri che furono aggiornati dietro proposta dell'onor. senatore Auriti.

Io avevo in animo di esprimergli il mio pensiero, che cioè non fosse opportuno il rinvio,

perchè quest'articolo sta indipendentemente dagli altri che sono stati rinviati, ma fui prevenuto dall'onor. Deodati.

Quindi non mi resta che dichiarare che accetto e faccio mie le osservazioni del mio amico, il senatore Deodati, che pure trovò per nulla necessario e nemmeno opportuno l'aggiornamento di quest'articolo.

Giacchè ho la parola faccio osservare al senatore Deodati che esso ha tenuto poco conto di quei comunelli che chiamò monadi.

Egli in fin dei conti ammette che l'articolo che esaminiamo potrà benissimo esser nocivo a questi comunelli, dicendo che non bisogna preoccuparsi di queste piccole agglomerazioni. Per carità non facciamo esperimenti in *corpore vili*.

Quei comunelli sono abitati da cittadini che meritano tutte le nostre cure, tanto più che il loro grado d'intelligenza non è sempre troppo elevato.

Insisto quindi nelle ragioni che ho dette, per le quali raccomando il mio emendamento che credo possa essere accettato senza nuocere alla legge, e per maggior garanzia dei poveri.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Ringrazio il collega Deodati di aver fatto egli stesso ed egregiamente l'ufficio di relatore, e di avere espresso assai meglio di quello che io non sarei riuscito ad esprimere, il pensiero dell'Ufficio centrale.

Il Senato ha in questo modo compreso che noi non siamo favorevoli nè alla sospensione della deliberazione, nè alla limitazione dell'articolo 10, che manteniamo nei termini in cui venne proposto.

Mi si permetta di aggiungere una osservazione la quale convincerà sempre più della opportunità di mantenere l'articolo come è; osservazione che io raccolgo dalla parola del senatore Di Sambuy, e che mi servirà per rispondere alle stesse sue osservazioni.

Noi abbiamo bisogno di aumentare il numero delle persone le quali si occupano della pubblica beneficenza, giacchè, precisamente per le ragioni dette dal collega Di Sambuy, chi diviene amministratore, chi si occupa della pubblica beneficenza, quasi sempre ne diviene benefattore. Se noi otteniamo col mezzo della contumacia

di aumentare il numero di coloro i quali partecipano alla amministrazione delle istituzioni di beneficenza, noi aumenteremo il numero dei benefattori.

Questa osservazione mi apre la via per rispondere al collega Di Sambuy che io non accetterei l'art. 10 se potesse avere le conseguenze che egli teme, di precludere la via a benefattori insigni di continuare nell'amministrazione di istituzioni di beneficenza alle quali avessero fatto delle larghe elargizioni: io dirò anzi che siccome nel fare una elargizione il benefattore può porre delle condizioni, e per l'articolo 5, almeno come è concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale, il benefattore può essere ammesso a far parte della congregazione di carità per l'amministrazione della elargizione che avrà fatta, credo che, senza esagerare l'argomentazione, si possa concluderne che questa contumacia potrà affrettare certe elargizioni, potrà indurre molti benefattori a farne, per assicurarsi in questa guisa, una legittima partecipazione all'amministrazione della beneficenza.

Parmi quindi che il timore espresso dall'on. Di Sambuy non abbia fondamento e possa, invece, essere considerato non affatto priva di fondamento la speranza che la contumacia stabilita dall'art. 10, oltre agli altri vantaggi, possa pure produrre quello di far aumentare il numero dei benefattori.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Mi duole di dover ancora trattenere un momento il Senato su questo argomento, perchè, se la congregazione di carità avesse soprattutto, anzichè la diretta amministrazione di altre opere che non quelle meramente elemosiniere, l'ufficio che io sarei molto più disposto a consentire loro in larga misura, quello di vigilanza e di controllo sulle amministrazioni dei singoli istituti, io capirei che si dovesse fare in modo che coloro che esercitano quest'ufficio si avvicendassero in molti e con frequenza. Come si suol dire, quattro occhi vedono meglio di due, e non avrei difficoltà di accrescere il numero di quelli che per turno guarderebbero nelle congregazioni di carità.

Ma quando si tratta non tanto di vigilanza, ma di vera e propria amministrazione, allora mi duole di non essere d'accordo coi preopinanti, poichè il criterio che deve prevalere è quello

della maggior cognizione, della maggiore esperienza: quindi della stabilità nell'ufficio.

Non mi era sfuggito quello che l'onor. relatore ha ricordato al senatore Di Sambuy, cioè la possibilità mediante l'art. 5 di mantenere l'opera continua di quelle persone che per benefici particolari ad un istituto acquistano titolo a partecipare alla amministrazione.

Ma io credo che molto spesso possa accadere che volgano a male amministrazioni dove chi fornisce la garanzia di capacità è sopraffatto dal numero di quelli che quella garanzia non danno. Sarebbe quindi opportuno almeno di assicurare che l'avvicendamento stabilito per la rielezione non impedisca quella continuità in ufficio di buoni amministratori; poichè quello è l'elemento il più essenziale di prosperità delle opere pie.

Quest'era anche una ragione perchè io vedessi la connessione tra l'art. 10 e gli articoli 5 e 6, che è stata negata dall'onor. senatore Deodati e dall'onor. Griffini. Per ciò io desideravo pure che queste considerazioni potessero essere meglio spiegate col confronto l'uno dell'altro dei diversi criteri che, secondo me, devono presiedere alla formazione delle congregazioni di carità.

Perciò mi dorrebbe se questo nuovo esame dell'articolo non si facesse e non posso, quanto a me, rinunciare a domandarlo.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Prego l'onor. relatore dell'Ufficio centrale a volere favorirmi una risposta ed una spiegazione intorno alla portata di quest'art. 10.

Secondo quest'art. 10 gli amministratori non possono essere rieletti, senza interruzione, più di una volta. Ora devo domandargli da qual giorno parte questo divieto. In altri termini: gli amministratori i quali si trovano oggi in carica, scadendo, incorreranno subito nel divieto della rielezione, oppure la loro ineleggibilità non avrà luogo se non dopo la scadenza della prima elezione avvenuta sotto l'impero della nuova legge?

Il dubbio è evidente, e parmi conveniente che almeno si conosca qual è in questo caso il giudizio del relatore e dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Se non ho male inteso, il dubbio proposto dell'onor. Cavallini, è questo: se la contumacia stabilita dall'art. 10, si applichi anche ai membri della congregazione di carità che si troveranno in carica al momento dell'attuazione della nuova legge. Mi pare che questo sia il concetto.

Ora a me pare (è però una opinione tutta mia personale) che la contumacia non sorga che con la nuova legge e quindi non possa avere effetto retroattivo, epperò non potrà applicarsi se non a coloro i quali saranno nominati in forza della nuova legge. Se è una incapacità non può avere rapporti cogli eletti in forza di una legge che non l'ammetteva.

Questa mia opinione, per quanto personale, è, credo fondata sovra più accertati principii di diritto transitorio. Ad ogni modo l'ufficio centrale se ne occuperà e farà conoscere a suo tempo la sua opinione.

Senatore CAVALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CAVALLINI. Prendo atto della dichiarazione dell'onor. relatore che è conforme alla mia opinione.

Quale sia per essere l'interpretazione che ne saranno per dare i corpi competenti, io non dubito punto che si terrà conto dell'interpretazione autorevolissima dell'onor. relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Abbiamo due proposte; una del senatore Alfieri, la quale consiste nella sospensiva su questo articolo, rinviandone l'esame all'Ufficio centrale perchè ne riferisca in altra tornata, e l'altra del senatore Griffini che propone l'intera soppressione dell'art. 10.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Ho chiesto la parola per dichiarare che ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Onor. Alfieri, mantiene ella la sua proposta sospensiva?

Senatore ALFIERI. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Chi approva l'art. 10 che ho letto è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione alla seduta di lunedì alle ore 2.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1890

Leggo l'ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (seguito);

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3<sup>a</sup>), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la pro-

duzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 6).

## XXX.

## TORNATA DEL 28 APRILE 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Approvazione degli articoli 5, 3 e 6 previa discussione alla quale prendono parte i senatori Auriti, Alfieri, Faraldo, Castagnola, Calenda, Costa, relatore, ed il presidente del Consiglio — Scolgimento di emendamenti a due dei primi capoversi dell'articolo 11 dei senatori Calenda e Griffini — Proposta sospensiva e spiegazioni dei senatori Auriti e Pierantoni, e dichiarazioni del senatore Costa relatore, e del presidente del Consiglio — Il senatore Massarani svolge una sua proposta di soppressione dei due ultimi capoversi dell'art. 11 — Considerazioni del senatore Griffini.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 15 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e il ministro dei lavori pubblici; intervengono in seguito i ministri delle poste e dei telegrafi, della guerra e del Tesoro.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

**Sunto di petizione.**

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di una petizione giunta al Senato.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

« N. 47. La Deputazione provinciale di Siracusa fa voto perchè nel disegno di legge per le istituzioni pubbliche di beneficenza venga introdotta una disposizione che attribuisca alle opere pie il concorso nella spesa sul mantenimento degli esposti ».

**Seguito della discussione sul progetto di legge:**  
« **Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza** »  
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « **Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza** ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di sabato furono approvati i primi articoli del disegno di legge fino al 10 compreso, tranne gli articoli 3, 5 e 6 che rimasero sospesi.

Chiedo all'onor. relatore dell'Ufficio centrale se si debba ora intraprendere la discussione dell'art. 11 o riprendere la discussione degli articoli che furono sospesi.

Senatore COSTA, *relatore*. Prego di sospendere tuttora la discussione dell'art. 3 e di cominciare con la discussione dell'art. 5.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque riprenderemo la discussione dell'art. 5 che già fu letto. A questo articolo furono proposti diversi emendamenti: al secondo capoverso fu proposto un emendamento di forma del senatore Calenda

che mi pare rientri nella raccomandazione generale che egli ha fatto l'altro giorno. Poi vi è un emendamento del senatore Auriti, il quale ne aveva presentato un altro nella seduta di sabato.

Domando al senatore Auriti quale dei suoi due emendamenti egli intende che sia sottoposto a discussione?

Senatore AURITI. Chiedo che si discuta il secondo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti dall'onor. Auriti sono i seguenti:

All'ultimo comma del progetto, alle parole « opera pia autonoma » si aggiunga l'altra « elemosiniera » e si aggiunga poi all'articolo così emendato il comma seguente:

« Per la gestione di un'opera pia autonoma, con rendita annuale non inferiore a L. 300, concentrata nell'amministrazione della congregazione di carità, ai termini degli articoli 55 e 56 della presente legge, è aggiunto ai membri di quella un rappresentante dell'ente speciale, il quale è scelto nel modo determinato dagli statuti organici della fondazione, e in mancanza, è nominato a maggioranza assoluta di voti, da coloro che secondo i detti statuti sarebbero gli amministratori fiduciari ».

L'onorevole senatore Auriti ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Signori senatori. Dissi già l'altro giorno che per me la parte più importante della legge attuale, la innovazione più profonda alla legge vigente sta in un punto; concentramento di opere pie nella congregazione di carità; ossia cessazione di una grande quantità di amministrazioni varie autonome, veri organismi viventi, in una amministrazione unica elettiva uniforme.

Il problema ha quindi due lati tra loro connessi; cioè il concentramento che darà la materia, e la costituzione dell'organo amministrativo a cui è data questa materia per la gestione; due problemi le cui soluzioni debbono essere tra loro coordinate.

Io credeva più opportuno, e forse la discussione che faremo lo dimostrerà, che si votassero prima gli articoli sul concentramento, e poi quelli sulla composizione della congregazione di carità, ossia prima gli articoli sulle funzioni,

e quindi gli articoli sulla composizione dell'organo a cui queste funzioni debbono essere affidate. Comunque sia, dovrò ora toccare brevemente dei due lati del problema fra di loro, come ho detto, indivisibilmente connessi.

Concentramento.

Uno dei progressi della carità, compiuto specialmente dacchè essa è venuta in mano del laicato, è di aver sostituito alle elemosine spicciole, sconnesse, con criteri più o meno arbitrari, prima forma grezza della beneficenza, la organizzazione della carità, la specializzazione dei servizi occorrenti ai vari bisogni per rendere efficace la carità, ossia la creazione di organismi che abbisognano di amministrazioni speciali, di cognizioni tecniche, come stabilimenti pe' ciechi, pei sordomuti, pei bambini, in tante suddivisioni degli ospedali per le diverse malattie. Ora questi istituti speciali, che hanno bisogno necessariamente di amministrazioni speciali, non possono concentrarsi in una amministrazione unica uniforme, non dotata delle cognizioni tecniche indispensabili.

Quindi se il concentramento si facesse unicamente per il concetto della semplificazione dell'amministrazione, e di uno sperato risparmio di spese, guadagno che pure molti mettono in dubbio, si andrebbe a ritroso di ciò che è veramente essenziale ed importante, e che è la caratteristica della carità moderna.

Si è detto: son tanti piccoli rivoli che si raccolgono in un'unica corrente.

Ma se questi rivoli in un campo ben coltivato fossero disposti in modo che in tempi diversi, per quantità diverse servissero l'uno a tal genere di pianta, l'altro ad altro, sarà un beneficio se li avrete raccolti in una corrente, che debba servire ad irrigare una pianura tramutata in seminaria per l'abbattimento delle piante?

Io debbo ripetere quello che dissi l'altro giorno, che cioè, questo lato del problema sia stato risolto sapientemente dal nostro Ufficio centrale, il quale, senz'allontanarsi dallo spirito che informava il progetto ministeriale, ma bensì sviluppandolo e completandolo, ha segnato due norme che danno alle esigenze di maggiore importanza piena soddisfazione. Difatti in una parte ci dice, che la concentrazione obbligatoria di opere che non abbiano una rendita superiore a 5000 lire, o che siano

in comuni di una popolazione non superiore a 10,000 abitanti, non ha luogo se si tratti di istituti speciali, che provvedano a speciali bisogni con organismi determinati, per cui la carità si eserciti in certe forme specificamente determinate, cui occorre il sussidio di metodi scientifici, e di cognizioni tecniche, da non potersi trovare in un'amministrazione unica, uniforme, elettiva.

Resta il concentramento necessario delle opere elemosiniere. Questo si mantiene senza limitazione, ma non perchè si faccia in grande l'elemosina, che prima si faceva in piccolo, bensì perchè riunendosi questi rivoli che prima andavano dispersi, si debbano e possano fondare quei dati stabilimenti speciali, che prima non si potevano costituire, e che fanno davvero la gloria della carità moderna, e ne spiegano la grande efficacia.

A me pare che possiamo essere pienamente soddisfatti della risoluzione del primo punto; ma resta la più ardua questione dell'organo a cui è trasmesso il patrimonio della carità pubblica, compreso quello raccolto nel concentramento, ossia la composizione della congregazione di carità.

Quanto sia superiore il compito che è affidato alla congregazione di carità dal progetto attuale, in confronto di quello che le era attribuito per la legge del 1862, è stato detto eloquentemente dalla relazione dove si riassumono tutte le nuove potestà e gli obblighi della congregazione di carità, e non solo pel patrimonio immensamente accresciuto, ma anche per le attribuzioni in sé considerate.

Quali siano stati i dubbi che in molti si sono suscitati pel modo di composizione della congregazione di carità fu detto anche senza dissimulazioni nella relazione, ed io riassumo quei dubbi in una sola parola.

La congregazione di carità sarà l'emanazione in secondo grado della maggioranza di quel partito che esiste nel comune e crea il consiglio comunale, maggioranza che per le recenti attribuzioni politiche trasferite nei consigli, diventerà di giorno in giorno più influente e sempre più animata da concetti e interessi politici.

Di qui il pericolo che con grande facilità l'accumulo del danaro destinato ai poveri possa cadere nelle mani di un partito, possa essere

distribuito con fine partigiano, possa servire anche a scopi elettorali.

Queste apprensioni le ebbe anche l'Ufficio centrale, il quale dice di aver cercato il rimedio, ma di non aver trovato nulla di compatibile col resto, tranne la limitazione del numero di consiglieri comunali che possano essere ammessi a far parte della congregazione di carità. Ma è chiaro che questo è molto poco, perchè in sostanza, quando c'è un partito che ha una grande maggioranza, il cresciuto numero di posti da riempire, agevolerà le combinazioni, gli accordi preventivi per la distribuzione di quei posti.

Tutto il nodo è qui: se la legge non risolve bene questa parte del problema, e se dite che non la si può correggere, confessate che la legge è viziata da un difetto insanabile, e quelli i quali diffidano, quelli che dicono dateci migliori garanzie, non si rassicureranno certo con questa confessione, chè anzi ribadirà i loro dubbi.

Dunque io ho tenuto sempre la mente fissa a questo punto che mi è sembrato il più importante e il più difficile in tutta la legge attuale.

A me non desta apprensioni, il principio della trasformazione dell'ente morale in date circostanze, poichè la perpetuità della vita dell'ente morale non è possibile che a condizione del suo adattamento all'ambiente, sicchè le opportune modificazioni secondo i bisogni dei tempi sono mezzi di conservazione e non di distruzione.

Non la disposizione che dichiara inefficace il patto reversivo apposto al caso che l'ente si trasformi, mancato il fine per cui fu costituito, perchè la volontà del testatore non può prevedere quali potranno essere nel corso de' secoli gli eventi possibili, i nuovi bisogni tali da poter dare soddisfazione al suo intento caritativo in modo equivalente al concetto originario della fondazione.

Non la tutela fatta più rigida, non la sorveglianza maggiore e più oculata commessa alle autorità superiori; sono particolarità d'importanza secondaria.

Per me il vero problema è stato sempre la costituzione dell'organo amministrativo, la composizione della congregazione di carità.

Avrei voluto avere la potenza di sciogliere il problema, di rimuovere tutte le difficoltà, come l'Ufficio centrale confessava di aver vo-

luto e non potuto fare. Credo però di poter proporre qualche garanzia efficace.

Tratto ora la prima parte che si rannoda a questo art. 5, riserbandomi di sviluppare in seguito l'altro emendamento relativo all'art. 6.

Io trovo nel progetto di legge un principio che è stato formulato colla redazione dell'Ufficio centrale, in un modo imperativo, e molto più preciso, che non sia nel testo ministeriale.

Di qui prendo la mossa.

È detto nell'art. 60 che quando c'è concentrazione di un'opera pia autonoma, il patrimonio non si confonde nel patrimonio comune, ma dev'essere tenuto distinto, le rendite debbono essere amministrate ed erogate in conformità delle tavole di fondazione, e debbono essere oggetto di conti e di bilanci speciali.

Ebbene, io dico: stia la congregazione di carità coi suoi membri rinnovabili per l'amministrazione del patrimonio libero, e stia essa sola; ma per queste gestioni separate di opere pie autonome concentrate cui si mantiene patrimonio separato, per questa sola parte di gestione si unisca ai membri della congregazione di carità un rappresentante dell'ente speciale.

E così quest'ente speciale, e la volontà del fondatore che lo creò avrà, anche dopo il concentramento, un occhio che vigili pel suo interesse, una parola da pronunciare per far che davvero le erogazioni si facciano secondo le tavole di fondazione.

È questa un'altra mia convinzione, che, cioè, solo allorché tutti i membri di un congresso sono di accordo si possono consumare i grandi abusi; un solo che dissenta potrà essere schiacciato dalla maggioranza, ma potrà alzare la voce e rivelare i fatti occulti, fare appello all'opinione pubblica, servirsi della stampa, reclamare al Governo, ricorrere ai mezzi legali se ve ne sono. Un solo che possa dissentire è sempre una garanzia, e se non è un rimedio assoluto, è certo un limite al male.

Ma come si fa a trovare quella rappresentanza? In che modo, in che casi?

Qui io faccio dapprima un'eccezione.

Le opere pie elemosiniere non hanno una individualità spiccata, non rappresentano la carità organizzata e specificata, e quindi per esse io mi contenterei di ciò che loro concede il progetto di legge col suo ultimo comma.

Il progetto di legge ammette col beneplacito

della congregazione di carità, per deliberazione da approvarsi dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa, che per le opere pie concentrate che abbiano un patrimonio importante possa concedersi un rappresentante speciale, quando per la nomina del medesimo possa trovarsi una norma nelle tavole di fondazione. Per le opere pie elemosiniere ciò mi basta, ma non per le altre opere pie concentrate ai termini degli articoli 55 e 56 della legge.

Questo, se non hanno quelle tali specializzazioni determinate negli emendamenti dell'Ufficio centrale, che le sottrarrebbero dal concentramento, pur debbono averne qualcuna per distinguersi dalle opere elemosiniere.

Ebbene, io dico: date a ciascuna di esse una rappresentanza speciale, che possa prendere parte alla gestione del patrimonio dell'ente, tosto che lo si mantiene separato per l'amministrazione e per le erogazioni.

La concessione di questa speciale rappresentanza ha due scopi egualmente importanti, l'uno di garanzia, l'altro di soddisfazione alla volontà dei defunti, di incitamento alla carità dei futuri benefattori.

La garanzia è per le fondazioni passate come per le future; vi sarà un occhio che vigilerà, una voce che potrà almeno protestare, una resistenza che potrà sconcertare gli accordi partigiani.

Il rassicurare i benefattori, l'impedire che si chiudano le sorgenti della carità privata riguarderà principalmente il futuro. Il benefattore saprà che per la nuova legge la sua fondazione potrà essere concentrata nell'amministrazione della congregazione di carità, cadendo così l'amministrazione fiduciaria da lui creata; ma sappia altresì che egli può destinare per tal caso uno almeno che sia il rappresentante fiduciario della sua volontà.

Sarà così rimossa nella massima parte una delle obiezioni più gravi fatte a questa legge.

Si dice: La difficoltà sta nella pratica, sta nella esecuzione. La congregazione di carità sarà aumentata di un numero indefinito di altri membri, vi sarà complicazione nell'amministrazione, nella formazione, nella votazione del bilancio.

Bisogna distinguere secondo me la votazione

distinta dei bilanci parziali, e il loro coordinamento nel bilancio unico e generale.

Non dimentichiamo che la congregazione di carità è amministratrice di tutto il patrimonio delle opere elemosiniere, di tutte le liberalità che si fanno senza la creazione di istituto speciale, e che i patrimoni delle opere pie autonome concentrate ai termini degli art. 55 e 56 della legge si mantengano separati, con bilanci e conti separati. Or bene, nella discussione di ciascuno di questi bilanci e conti separati di una distinta opera pia interverrà, coi membri della congregazione di carità il rappresentante speciale dell'ente; ma poi la congregazione di carità essa sola formerà il bilancio generale, e disporrà delle rendite libere poste in sua mano, per i servizi a cui non provvidero quegli enti speciali, a completare i servizi cui le rendite già assegnate fossero insufficienti.

Dov'è la complicazione, la confusione, il temuto imbarazzo alla spedizione degli affari?

E la soddisfazione alla volontà dei defunti, e la sicurezza di una garanzia data allo scopo dei fondatori non vale dunque per nulla?

Non mi vanto di avere gran pratica delle cose amministrative, ma uomini pratici che io ho consultato mi hanno assicurato che non ci è difficoltà, ed io mi appello alla pratica dei senatori che sono qui presenti, e che s'interessano a che siano migliorate le parti difettive di questo disegno di legge.

Io debbo farvi rilevare la grande differenza che vi è fra il comma ultimo del progetto dell'Ufficio centrale che io accetto, ma unicamente per le opere elemosiniere, e quello che io propongo con la mia aggiunta.

L'intervento che io domando è un diritto accordato dalla legge e quindi una garanzia, quello non è che un modo di amministrazione che dipende dal beneplacito della congregazione.

L'intervento del benefattore come l'intervento di un rappresentante dell'opera pia concentrata suppone per quel comma una deliberazione favorevole della congregazione di carità, una deliberazione della maggioranza, verso la quale appunto io chieggo una garanzia.

Signori senatori, io non mi rivolgo a coloro che diffidano di questa legge, ed a cui la mia proposta non basterà, ma mi rivolgo all'onorevole ministro che ha proposto la legge, al-

l'Ufficio centrale che con tanto amore lo ha esaminato e migliorato, e dico loro: date una minima, una qualunque garanzia ai fondatori di un'opera di beneficenza, assicurategli che almeno troveranno nella congregazione di carità una persona la cui nomina sia da loro preordinata, che rappresenti la loro volontà, che sia una espressione della loro fiducia, che abbia il mandato speciale di tutelare la destinazione delle rendite secondo le tavole di fondazione.

Quanto alle obiezioni pratiche che si opponevano, io ho risposto rilevando l'ingerenza limitata e distinta di ciascuno di quei rappresentanti; e se mai ve ne fossero più per l'avvenuto concentramento di più opere pie autonome, ho rilevato che la votazione distinta dei bilanci separati per patrimoni separati non deve confondersi col coordinamento del bilancio generale che dispone di rendite libere e che è rimesso unicamente alla congregazione di carità.

Io raccomando la mia modesta proposta all'onorevole signor ministro, all'Ufficio centrale e agli uomini sperimentati del Senato i quali, se anche contrari ad alcuna parte di questa legge, vogliono migliorarla, non respingerla, garantendo quanto è possibile il fine che essa si propone: l'impiego del patrimonio dei poveri a soccorso dei poveri.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Auriti è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Viene ora un emendamento del senatore Alfieri allo stesso art. 5, emendamento così concepito:

« Che nei comuni la cui popolazione oltrepassa i sessantamila abitanti possa, a richiesta del Consiglio comunale, approvata dall'autorità tutoria provinciale e dal ministro dell'interno, la congregazione di carità essere aumentata di due membri in ragione di ogni diecimila abitanti in più e possa essere ripartita in sezioni investite degli uffici e facoltà amministrative della congregazione stessa ».

Il senatore Alfieri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore ALFIERI. La modificazione che io propongo si appoggia alle medesime ragioni così saggiamente e chiaramente espresse dall'onorevole senatore Auriti.

Io mi preoccupo soprattutto dell'azione che deve esercitare la congregazione di carità, poichè della sua istituzione non è più il caso di discutere.

Or bene, se dobbiamo pensare a rendere più estesa e più efficace ad un tempo l'azione della congregazione, sarà prudente nelle città che contano più di 50 mila abitanti di dare la facoltà di aumentare il numero dei componenti di essa, affinchè corrisponda al maggiore lavoro che le sarà attribuito.

Fin da ieri l'onorevole collega ed amico Di Sambuy rilevò questa opportunità, ma non vi insistette, quando il ministro dell'interno s'impegnò a provvedere nel regolamento con l'esecuzione della legge.

Io però confesso che quando una volta si riconosca che una data istituzione deve essere creata per legge, non amo punto lasciare che ne sia determinato dal regolamento ciò che è essenziale e che lascierebbe luogo ad arbitrio nel cagionare disparità di trattamento tra città che sono in pari condizione.

Non vedo inconveniente all'accrescimento proporzionale dei componenti le congregazioni di carità coi medesimi criteri coi quali esso già fu determinato per i comuni da 5 mila a 50 mila abitanti. Vedo invece una sproporzione nel fermarsi senza motivo a questa ultima cifra.

Se la istituzione delle congregazioni di carità rispettasse maggiormente l'autonomia amministrativa delle diverse istituzioni, se la congregazione di carità fosse soprattutto un ufficio di vigilanza e di tutela, allora non vi sarebbe necessità, nemmeno nei centri maggiori, di oltrepassare un numero fisso dei suoi componenti. Ma siccome le congregazioni avranno attribuzioni di diretta amministrazione, di vero e proprio governo di parecchie opere pie, le quali richiederanno tutta opera assidua e cura speciale, sembra evidente a me l'opportunità di dar modo ai comuni, sotto le debite garanzie, di accrescere secondo i bisogni della popolazione, il numero di coloro che a quell'ufficio considerevole attendono.

L'altra parte dell'emendamento da me proposto si collega alla prima; ed infatti l'onorevole Di Sambuy lo aveva parimente accennato ieri l'altro. Voglio dire che la congregazione che può essere accresciuta di numero, sia pure

in facoltà di dividersi in sezioni delegando a questa le sue attribuzioni esecutive.

Siamo sempre a meglio applicare la massima della distribuzione del lavoro che avrebbe, come sempre, l'effetto di rendere più agevole a ciascuno il proprio compito negli istituti affidati alle sue cure, e di rendere più efficace la responsabilità.

Per queste ragioni io sporo che il mio emendamento, che mira essenzialmente alla parte esecutiva di questa legge, trovi buona accoglienza nell'Ufficio centrale e abbia poi l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Alfieri è appoggiato. Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La proposta dell'onor. Alfieri pecca nella forma e nella sostanza.

Pecca nella forma, perchè il suo non è un linguaggio legislativo, e bisognerebbe per lo meno accomodare i verbi per dare all'articolo quei termini precettivi che ogni legge deve avere.

In quanto alla sostanza, osserverò, che l'onorevole senatore non si sarà certamente accorto quali potrebbero essere le conseguenze del suo emendamento.

Nelle grandi città, come Napoli, avremmo un parlamentino e non una congregazione di carità, dovendo aggiungere al numero stabilito dalla nostra legge, per ogni congregazione di carità, due individui ogni 10,000 abitanti; nelle città di mezzo milione, avremmo nientemeno che una congregazione composta di 100 individui, e così, invece di un'amministrazione, avremmo la confusione.

Ieri, quando il senatore Di Sambuy accennò al bisogno che nelle grandi città s'istituiscano comitati speciali di beneficenza, io mi pronunciai favorevolmente alla sua mozione, ma anche all'onor. Di Sambuy osservai che non conveniva concedere cotesto beneficio alle città di 60,000 abitanti, e che ove egli avesse persistito io non l'avrei accettato.

Si discusse sull'argomento l'altro giorno, e

ammessa la necessità nelle grandi città dei subcomitati, tutti d'accordo abbiamo stabilito, e l'onor. Di Sambuy si associò a noi, che se ne terrà conto nel regolamento.

Dopo queste osservazioni, comprende l'onorevole senatore Alfieri, che il ministro non può accettare il suo emendamento.

Più grave è la proposta dell'onorevole senatore Auriti.

L'onorevole senatore Auriti vuole che alle congregazioni di carità siano aggiunti tanti membri quanti sono gli istituti di beneficenza, i cui beni e la cui amministrazione verrebbero concentrati nella congregazione di carità.

Farò due obiezioni contro questa proposta.

La prima è per il numero; la seconda è per la immobilizzazione alla quale condanneremo l'amministrazione.

L'amministrazione delle opere di beneficenza, secondo la nostra proposta, deve essere elettiva, rinnovabile, mentre col sistema dell'onorevole Auriti avremmo nella congregazione dei membri perpetui, nominati dai cosiddetti interessati, e che non si potrebbero più rinnovare.

Aggiungo, che l'onor. senatore Auriti, nella sua mozione, non ci dà un metodo sicuro, imperocchè in massima chiede che le nomine vengano fatte secondo i termini degli statuti organici, e che, laddove in essi nulla è determinato, le nomine stesse si rimettano a coloro, i quali, secondo gli statuti, sarebbero gli amministratori fiduciari.

Ora, ben comprende l'onor. senatore Auriti, che noi adatteremo un sistema incerto e complicato per la costituzione di codeste amministrazioni, tale da non dare sufficienti garanzie.

Uno dei benefizi, nella costituzione della congregazione di carità con membri elettivi, è questo, che, laddove costoro non adempiano ai loro doveri, il corpo elettorale potrà dispensarli, e nominarne altri che meglio meritino la sua fiducia per l'amministrazione delle opere di beneficenza. Ora questo naturalmente sarebbe pregiudicato con la nomina di tutti questi amministratori aggiunti, che non si potrebbero in alcun modo accettare.

Ciò posto, con mio rammarico, debbo oppormi alla proposta dell'onor. senatore Auriti.

Senatore AURITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI. Prego l'onor. ministro di vo-

lere attendere alla spiegazione del mio concetto. Io non propongo affatto che si nominino nella congregazione di carità tanti membri, quanti sono gli enti da dover rappresentare dopo il concentramento. No; la congregazione di carità è una e tale resta; ma poichè nel progetto è detto che quando vi è concentramento, i patrimoni degli enti concentrati hanno una gestione separata, hanno bilanci separati, hanno erogazioni agli scopi determinati dalle tavole di fondazione, comparisca, io dico, il rappresentante di ciascuna opera pia, unicamente allorchè si tratti di discutere i bilanci speciali dell'ente autonomo concentrato. Ciò non turba la compagine dell'amministrazione in quanto alla costituzione della congregazione di carità, che rimane unica, che dispone del patrimonio non vincolato; e se vi siano più opere pie concentrate, ci sarà intervento distinto, non mai concorso de' singoli rappresentanti; i loro voti non si cumulano, perchè le deliberazioni son prese separatamente, e solo avverrà che invece di cinque, nove, tredici, i voti potranno essere, rispettivamente, di sei, dieci, quattordici. Resta poi arbitra la congregazione di carità del bilancio generale, in cui disporrà del patrimonio libero pel coordinamento dei bilanci parziali, e de' servizi occorrenti ai diversi bisogni delle classi povere.

E qui giova osservare che ho escluso dal diritto di questa rappresentanza obbligatoria le istituzioni autonome elemosiniere, perchè manca loro il titolo di una specialità di scopi. Ma quelle altre istituzioni autonome, che comunque non comprese nella classificazione fatta dall'Ufficio centrale, non rientrano nella categoria generale delle elemosiniere, una certa specializzazione debbono pure averla, e perciò io ritengo che pel titolo di questa loro individualità meritino un rappresentante speciale per la gestione del loro patrimonio che la legge vuole mantenere separato.

Contro questa mia proposta l'obiezione che a principio può sedurre, è che così si cristallizza l'amministrazione della carità.

Ma i membri elettivi delle congregazioni di carità, e rinnovabili sono 5, 9, 13, secondo la popolazione; il membro aggiunto e permanente per ciascun patrimonio non è che uno, il quale non ha alcun rapporto coi rappresentanti degli altri enti concentrati. Questo rappresentante che io reclamo sarà l'espressione della

volontà e fiducia del fondatore, una garanzia, che non potrà turbare il corso spedito dell'amministrazione. Un unico individuo può rilevare, denunziare gli abusi, prevenirli con la sua sorveglianza, non creare ostacoli ed imbarazzi all'azione.

Io suppongo che questa rappresentanza o il modo della sua elezione sia indicato nelle tavole di fondazione; ma questo riguarderà principalmente il futuro; attualmente le tavole di fondazione debbono indicare il modo della scelta degli amministratori fiduciari dell'ente, ed io do a questi il diritto di scegliere a maggioranza assoluta di voti il rappresentante unico da unirsi ai membri della congregazione di carità.

Io prego l'Ufficio centrale e il signor ministro di tener conto di queste spiegazioni.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. La recisa ripulsa che ha data l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, alla mia proposta, mi induce ad appoggiarla con qualche ulteriore argomento.

Quanto alla redazione, non ho difficoltà di riconoscere che essa abbia necessità di qualche lieve modificazione per essere adattata alla forma propria di un articolo di legge.

Una volta consentita in massima la mia proposta, l'Ufficio centrale colla massima facilità provvederebbe alla correttezza della dizione.

L'altra censura fatta dal presidente del Consiglio sarebbe più grave, ma nemmeno quella tuttavia tocca alla sostanza. Non è più questione di forma, è questione di misura. Le congregazioni di carità, si dice, con questo aumento proporzionale dei loro componenti, di due per ogni dieci mila abitanti oltre i sessanta mila, potrebbero diventare dei « Parlamentini ». Questa certo non è la mia intenzione.

Ma oltrechè per l'aumento delle congregazioni, la mia proposta sarebbe facoltativa e non obbligatoria, oltrechè, l'esercizio di tale facoltà da parte dei maggiori municipi sarebbe limitato dalla tutela provinciale e dalla necessaria approvazione del Governo; non avrei difficoltà ad ammettere, sia un limite massimo per la totalità della congregazione, sia una proporzione diversa che fosse giudicata più conveniente; per esempio la ragione di un membro della

congregazione in più per ogni quindici o venti mila abitanti oltre i sessanta mila.

Io intendo, lo ripeto, che quando si tratta di vigilanza sopra le opere pie, si debba avere un grandissimo riguardo al principio della rappresentanza della popolazione e che sia anche opportuno che questa rappresentanza sia rinnovata per turno abbastanza frequente, acciocchè tutti gl'interessati possano esercitare il sindacato.

Ma anche oggi, come l'altro ieri, io mi permetterò di osservare che quando si passa dall'ufficio di vigilanza a quello di amministrazione, a me pare che il criterio di assicurare la capacità, la esperienza e l'operosità debba prevalere su quella dei metodi elettorali e dall'intervento della sovranità popolare nella composizione dei collegi amministrativi.

E in questa circostanza a me pare che si esageri il valore del suffragio.

Il suffragio è una delegazione basata sulla fiducia nella onestà di coloro che invigileranno l'esercizio della beneficenza pubblica.

Si dice che il regolamento stabilirà in quali casi la congregazione di carità può delegare qualche suo ufficio ai comitati di erogazione. Mi giova ripetere che quando si vuole regolare e limitare la libertà dei cittadini, massime in materia di beneficenza, posso ammettere che si faccia per legge, ma non intendo che si faccia per regolamento, che dà sempre maggiore campo all'arbitrio.

Concludo pertanto col mantenere la massima dell'aumento proporzionale dei membri della congregazione di carità nelle città di popolazione oltre i sessanta mila abitanti, consentendo nella necessità che quest'aumento non debba essere tale da turbare l'ufficio proprio della congregazione.

Non vedo ragione perchè colla creazione dei comitati di erogazione e per via di regolamento quest'aumento dei membri della congregazione debba essere indirettamente lasciato all'arbitrio del Governo...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma è la legge che lo stabilisce.

Senatore ALFIERI. ... A me pare che dal momento che il criterio della popolazione è dalla stessa legge tenuto buono fino a cinquanta mila abitanti, non vi è ragione di farne cessare l'effetto in modo assoluto oltre quel limite.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Incomincio dal rispondere al nostro collega Alfieri. Egli propone di aumentare il numero dei membri della congregazione di carità di un tanto ogni tanti abitanti (pel numero si rimette), e se io non ho male inteso, per due intenti diversi.

Il primo di questi intenti è diretto a mettere la congregazione di carità, dice lui, in condizione di adempiere con maggiore facilità il compito suo nelle grandi città. Il secondo è di fornire il mezzo per creare nelle grandi città i comitati di erogazione, o sezioni delle congregazioni di carità, per le erogazioni della beneficenza.

Nei riguardi del primo intento, io mi permetto di dissentire da lui: io non ho mai creduto (e credo che i vecchi amministratori siano tutti della mia opinione), che i collegi numerosi siano atti ad amministrare. Io ho sempre creduto che l'ideale delle amministrazioni dovrebbe essere quello dell'amministratore unico; ed è unicamente per certe necessità che questa persona unica ha bisogno di essere suffragata dal concorso di altri; sempre, ben inteso, in un numero limitato, o per averne aiuto nel disimpegno di una grande mole di affari, o per dividere il peso di una grave responsabilità. Sotto questo primo aspetto la proposta del collega Alfieri non mi pare quindi fondata.

Io preferirei anzi che la congregazione di carità non avesse un numero maggiore di cinque membri, se nelle grandi città le congregazioni di carità non dovessero rispondere a particolari esigenze, specialmente nell'erogazione della beneficenza.

Nei riguardi del secondo intento, io invece convengo con lui essere opportuno che nelle grandi città la congregazione di carità possa valersi dell'opera di comitati di erogazione. Ma questo intento, come si è dichiarato nella seduta di sabato, può essere raggiunto senz'altra aggiunta al progetto, giacchè la esistenza di tali comitati è già preveduta ed implicitamente ammessa dall'art. 11, ed essi, secondo lo spirito dell'articolo medesimo, dovrebbero essere composti di persone che non facciano parte della congregazione di carità, potendo reputarsi,

tutt'al più, opportuno che siano presieduti da uno de' suoi membri.

Ma il nostro collega Alfieri soggiunge esser necessario che questo istituto sia ordinato per legge; e che se anche non fosse necessario, sarebbe opportuno per dare a questa istituzione la necessaria stabilità.

L'onorevole nostro collega avrebbe perfettamente ragione se si trattasse di costituire un corpo organico, con attribuzioni e funzioni amministrative particolari: in tale ipotesi la legge sarebbe necessaria per ordinarne l'esistenza e regolarne l'azione.

Ma qui trattasi unicamente di un corpo esecutivo; e se pel nostro diritto pubblico si possono costituire per decreto reale perfino dei Ministeri, non è a dubitarsi che per regolamento si possano ordinare comitati per l'erogazione della beneficenza!

Che se fosse possibile dubitarne, la questione sarebbe risolta dall'art. 11; nell'ultimo capoverso del quale è presupposta l'esistenza dei comitati di erogazione.

E in quell'articolo è precisamente detto che di questi comitati di erogazione possano far parte anche persone le quali non potrebbero far parte delle congregazioni di carità.

Mi pare quindi che il desiderio del nostro collega per una parte non sia accettabile e per l'altra sia già stato accolto nel progetto.

Vengo ora a rispondere all'onor. Auriti.

Prima di tutto io debbo ringraziarlo delle parole autorevoli colle quali egli si è dichiarato pienamente soddisfatto degli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale nell'importantissimo argomento della trasformazione, della revisione degli statuti, della reversibilità.

L'opinione sua che non è soltanto quella del cittadino e del senatore ma benanco quella del giureconsulto autorevolissimo, ha per gli animi nostri, che portarono nello studio di questo gravissimo argomento la maggior diligenza, tutto il pregio di un premio ambito e lusinghiero.

Intorno ad un punto però l'animo del nostro collega rimane ancora incerto; ed è quello che si riferisce al concentramento.

Egli dice: voi avete ordinato con molta cura l'istituzione del concentramento delle opere pie minori nella congregazione di carità; ma qualche cosa manca ancora; ed è la rappresentanza degli enti concentrati nell'ente amministratore.

Mi permetta, onor. collega Auriti, di dirle che l'opinione sua parte da un sentimento che non discuto, e sarà certamente legittimo, ma che io non credo possa essere preso in considerazione da noi.

Nell'intimo della sua proposta è implicito un certo sentimento di diffidenza pel modo onde sono ordinate le congregazioni di carità; egli teme che esse, come sono costituite, non possano bastare al compito loro; non possano fornire guarentigie sufficienti nell'adempimento delle molte e variate attribuzioni, che la legge ha loro conferito.

Ora io non credo che questo sentimento abbia ragione di essere. Il legislatore deve aver fede nelle proprie opere, e guardarsi tanto da un ottimismo ingenuo, quanto da un pessimismo ingiustificato.

Le leggi non sono fatte per gli ottimi come non sono per i pessimi, ma prevedono la condizione normale o media delle cose che debbono regolare, supponendo negli organi che creano l'attitudine ad adempiere l'ufficio loro.

Se tali non fossero se ne modifichi l'organismo ma non lo si complichino con degli spedienti che possono alterarne la compagine ed incepparne l'azione: si rivolga quindi ogni studio a costituire la congregazione di carità nella forma più corretta ed efficace; se ne regolino le attribuzioni in modo da impedire che in qualsiasi modo trasmodi; si circondi di tali congegni e di tali garentie che valgano a richiamarla, ove trascenda, all'adempimento del suo compito: ma non si mostri di volere e ad un tempo di disvolere diffidando dell'istituzione alla quale si intende con questo stesso progetto di dar vita.

Ma, riducendo la questione ai suoi veri e pratici termini, è veramente necessario assicurare, direi così, la vita di oltre tomba delle istituzioni che saranno concentrate nella congregazione di carità, dando loro modo di partecipare alla nuova loro rappresentanza? L'Ufficio centrale ha studiato attentamente questo argomento; ed è venuto nel convincimento che le vere guarentigie dei fini delle istituzioni concentrate doveva cercarsi nel campo obiettivo piuttosto che nel campo soggettivo: e quindi ha riformato l'art. 60 del progetto ministeriale, stabilendo quivi le garanzie necessarie per assicurare che i fini dell'istituzione concentrata fossero rispettati. E a questo intento ha ordi-

nato che se ne mantenesse separata la gestione, nei conti, negli inventari, nei bilanci; cose tutte che forniscono da un lato alla pubblica opinione il mezzo di esercitare conveniente controllo dell'erogazione della beneficenza dipendente dagli istituti concentrati, e dall'altro rendono possibile all'autorità tutoria di seguire la vita, dirò così, di questi enti speciali ed assicurarsi che i loro amministratori non devino dall'interpretazione esatta delle tavole di fondazione.

Questa a noi è parsa una guarentigia sufficiente per impedire che le istituzioni speciali concentrate nella congregazione di carità vengano assorbite con danno della beneficenza.

Ma abbiamo fatto anche di più.

Possono esservi alcune istituzioni speciali concentrate le quali meritino un particolare riguardo, sia per l'indole della beneficenza, sia per l'entità del patrimonio, sia per altre considerazioni anche di semplice convenienza.

E ad esse provvede l'ultimo capoverso dell'articolo quinto, che l'onor. Auriti vorrebbe modificare.

Esso prescrive che quando sia consigliato dalla rilevanza del patrimonio o dell'indole dell'istituzione, la congregazione di carità possa proporre e la Giunta provinciale approvare che un rappresentante dell'istituzione sia chiamato a partecipare alla gestione del relativo patrimonio.

Ma questa proposta non soddisfa l'onorevole Auriti, il quale vorrebbe che la facoltà sia tradotta in diritto e la rappresentanza, quindi, degli enti concentrati sia obbligatoria.

Noi dell'Ufficio centrale non siamo del suo avviso.

A noi è sembrato che la complicazione che ne verrebbe, sarebbe molto maggiore del vantaggio che se ne potrebbe sperare. Le ragioni che ebbi l'onore di esporre testè lo dimostrano all'evidenza.

Ed oggi poi che il nostro collega Auriti ha creduto per amore, come sempre suole, di concordia di poter distinguere nella sua proposta fra opere pie ed opere pie, e privare di questo diritto di rappresentanza le opere pie elemosinarie e le opere pie minori, che hanno una rendita inferiore a 200 lire, parmi che ogni concetto giuridico esuli dalla sua proposta.

E per vero, se devesi distinguere tra opere

pie che debbano avere una rappresentanza nelle congregazioni di carità ed opere pie che non la dovranno avere, è facile osservare che, in luogo di una distinzione fondata su criteri empirici, converrebbe abbandonarsi all'apprezzamento della stessa congregazione di carità, del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa.

Pare quindi a me che il nostro onor. collega Auriti, specialmente dopo le dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare, dovrebbe ritenersi soddisfatto. Il progetto non ammette un diritto, ma giunge, per la via dell'apprezzamento, ad identici risultati.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Comincio dalla conclusione dell'onor. relatore. Quello che io cerco non c'è nell'ultimo comma dell'articolo del progetto, perchè lì è una facoltà che dipende dal beneplacito della maggioranza elettiva della congregazione di carità, e proprio verso quella maggioranza io voglio una sicurezza, una garanzia. Questa garanzia non c'è.

Io ho addotto due motivi della mia proposta, ed uno dei motivi è quello per cui preoccupandomi dei benefattori che avessero intenzione in futuro di fare delle liberalità per la carità pubblica, domandai per loro questa sicurezza almeno che nell'amministrazione del patrimonio donato da essi, che potrà essere rivolto ad altri fini comunque equipollenti, che potrà essere sottoposto col concentramento ad altre amministrazioni, vi sia oltre i cinque, i nove, i tredici membri dell'amministrazione nuova, almeno una persona fida, scelta secondo il modo da lui designato.

Questi rappresenterebbe i suoi interessi, le sue intenzioni, avrebbe nella gestione un occhio per vigilare, una parola per chiarire, opporsi, reclamare, denunciare, protestare. A questa prima ragione delle proposte nulla è stato detto per negarne o attenuarne l'importanza.

Dite poi che la garanzia richiesta non è necessaria nell'ordine delle ragioni puramente amministrative, ma non dite che faccia del danno.

L'obiezione che prima mi aveva colpito era la pretesa confusione che sarebbe nata dal fatto di questa grande caterva di speciali rappresen-

tanti da raccogliersi intorno alla congregazione di carità.

Distinguiamo, ho risposto, i bilanci particolari nei quali dovrebbe intervenire volta per volta un unico rappresentante di uno od altro ente speciale, e il bilancio complessivo generale, che si farà dalla congregazione di carità senz'altra ingerenza, ed in cui con le rendite del patrimonio non vincolato si farà il coordinamento de' vari servizi della carità pubblica.

Dice il relatore che quando si crea un'istituzione, bisogna partire dalla supposizione che adempierà il suo ufficio, e che sia adatta ad adempirlo. Ma con ciò si distrugge il principio delle garanzie, che è il carattere proprio e distintivo del sistema rappresentativo.

Come si fanno le elezioni? Siamo arrivati ad un modo assolutamente inorganico, in cui è il puro computo dei voti, è il solo calcolo della maggioranza. Si procureranno col tempo altre forme di elezioni con garanzie proprie; ricorriamo adesso a delle garanzie suppletive.

Dite che la disposizione da me proposta non sia necessaria, ma se non dite che sia dannosa, ciò basterebbe a giustificarla, tostochè dà una qualche sicurezza, e, nel tempo stesso soddisfa all'altro scopo di tener conto della volontà dei benefattori, di non far essiccare le sorgenti della carità.

Io mi rivolgo con la mia proposta non a quelli che non vogliono la presente legge, ma principalmente a quelli i quali si preoccupano della sua approvazione.

Io ho proposto due limitazioni, una per le opere elemosiniere e l'altra per quelle con rendita annuale inferiore a L. 300, e ci si è detto che questo implica una specie di contraddizione, o almeno la confessione che non si può invocare un principio assoluto, una ragione di diritto.

Certo, non siamo nel campo del diritto assoluto, ma in quello delle garanzie opportune e giuste, tanto più necessarie quanto la materia è più importante.

Io non ho trovato necessaria la disposizione laddove si tratti di opere elemosiniere, perchè, lo ripeto, non ho simpatia per questa forma grezza della carità, che distribuisce l'obolo in modo da avvilitare chi deve stendere la mano per riceverlo, e di alimentare l'ozio e la imprevidenza, ma invece amo quella carità che

si esplica ne' modi consoni ai progressi del nostro secolo, compiuti specialmente dopo che la carità è venuta in mano del laicato, vale a dire la specializzazione dei servizi, l'organizzazione della beneficenza pubblica coi metodi escogitati ed efficacemente ordinati dalla scienza, e della pratica scientifica.

Per queste opere speciali non escluse dal concentramento, che abbiano rendita annuale di poco valore, il benefattore può esigere meno in compenso, e la perdita sarebbe meno sensibile se queste piccole liberalità venissero a mancare; ma quando si tratti di migliaia, e di centinaia di migliaia di rendita, non vorrete lasciare al fondatore nemmeno questa soddisfazione di avere nell'amministrazione delle rendite donate, per fini speciali, persona che lo rappresenti?

Spiego ora quale dovrebbe essere il modo della votazione. Deve venir prima l'aggiunta, che contiene la disposizione più favorevole per le opere pie concentrate in virtù degli articoli 55 e 56 della legge. Se l'emendamento è accolto, bisogna aggiungere nel testo dell'ultimo capoverso dell'articolo la parola « elemosiniera » a quelle di « opera pia autonoma », rimanendo ristretta a questo caso la concessione facoltativa del progetto.

Se l'emendamento aggiuntivo non vince la prova, deve restare, nella sua generalità, il testo del progetto.

Dico anche che con la cifra che io ho proposto di 300 lire, come *minimum*, non ho fatto altro che indicare una somma che potrebbe essere elevata. L'essenziale per me è che si voti il principio della garanzia da me reclamata.

Senatore FARALDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FARALDO. Onorevoli senatori. Nella discussione generale io ho emesso, almeno nella sostanza, il concetto ora sviluppato dall'onorevole senatore Auriti.

Portai questo concetto da oltre Alpi, e qui desso incontrò quello, in parte comune, dell'onor. senatore Auriti.

Io non aggiungerò verbo sul merito del proposto emendamento, giacchè una parola mia non potrebbe che affievolire la dimostrazione data dall'autorevole parola dell'onor. Auriti.

Solamente rivolgo una preghiera all'onore-

vole presidente del Consiglio, all'Ufficio centrale e particolarmente all'onor. suo relatore. L'onor. relatore, mi perdoni, ha forse un po' contribuito se non a far nascere, a confermare il senso di dubbio o di peritanza che mi preoccupa, poichè non esclude il pericolo che la partigianeria, la parola è nella relazione, potesse introdursi nell'esercizio della beneficenza qualora la congregazione di carità fosse nominata nel modo indicato in questo progetto di legge.

E fu poi trovato come temperamento, il riparo, che nella nomina della congregazione di carità la metà dei membri si dovesse scegliere fuori del Consiglio municipale; questa garanzia io l'accetto, però temo sia insufficiente.

Ora a meno che l'onor. relatore e l'Ufficio centrale non trovino che veramente questa garanzia è efficace e sufficientissima, mi parrebbe che una qualche concessione ci dovrebbe essere fatta giacchè il pericolo di questa partigianeria esiste, e se voi non me lo distruggerete intieramente, in modo assoluto, mi pare effettivamente, come diceva l'onor. senatore Auriti, che la legge sia condannata da sè stessa.

Nel merito poi dell'emendamento proposto, avendo l'Ufficio centrale ammessa la rappresentanza del benefattore vivente, o di chi per esso, perchè non ammetter quella di ciascun ente quando si discuta del loro patrimonio?

Ma se si consacra il principio che il patrimonio di tali enti si mantiene separato e se la di lui destinazione non muta, per qual ragione voi non volete dare la richiesta guarentigia e togliere quel dubbio che dalle parole della stessa relazione non è esclusa in modo assoluto?

Questo dubbio e questo pericolo sono tuttora persistenti, poichè la scelta di una parte della congregazione fuori della rappresentanza municipale non vale ad impedire che la congregazione di carità venga possibilmente invasa da una corrente men sana, la quale per avventura dominasse in un Consiglio comunale. Io perciò mi permetto rivolgere preghiera all'onorevole Presidente del consiglio ed all'Ufficio centrale di voler aderire a quanto loro vien richiesto per rassicurare l'animo di chi tuttora dubita.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Costa ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io veramente non avrei più dovuto parlare, perchè parmi che la discussione sia esaurita. Soltanto credo dover rispondere direttamente all'onor. nostro collega senatore Faraldo, il quale mi dice di essere logico, e di consentire a quelle garanzie, che sono dimostrate necessarie, secondo egli dice, dalle premesse che io ho poste.

Io mi permetto di fare innanzi tutto una dichiarazione generale. Io ho cercato di fare la mia relazione in modo che le opinioni di tutti fossero rappresentate; per cui, se si seguisse il sistema del nostro collega Faraldo, si potrebbe venire a sostenere che io, per esempio, ho sostenuto l'eleggibilità dei parroci nelle congregazioni di carità, perchè mi sono fatto lo scrupolo di raccogliere tutte le opinioni che furono manifestate nell'Ufficio centrale intorno a questa questione, di raccogliercle o di esprimerle nel modo che, secondo la mia intelligenza, mi parve più efficace.

Dunque, se anche nella relazione vi è traccia di questo timore, che lo spirito di partigianeria possa avere influenza sulla costituzione della congregazione di carità, bisogna ancora vedere se l'opinione che è prevalsa sia opinione mia, o della maggioranza dell'Ufficio, o opinione isolata di minoranza.

Ma prescindendo da ciò, occorre ancora di osservare se fu veramente per porre un riparo allo spirito di partigianeria, che potrebbe farsi strada nelle congregazioni di carità, che venne proposto che la metà dei membri della congregazione di carità fosse scelta fuori del consiglio.

Io, su questo punto, mi permetto dirgli che ho riletto ora la mia relazione, e che ho trovato invece che la ragione di questo emendamento è stata questa: di impedire che la congregazione di carità fosse assorbita dal Consiglio comunale.

Questa è la ragione che io ho dato, non l'intento di evitare i pericoli della partigianeria politica.

Io debbo poi rispondere ad un appello del nostro onor. collega senatore Auriti, il quale ha detto: non resistete troppo, raccogliete il maggior numero di voti possibile per assicurare l'approvazione finale del vostro progetto.

Certo il consiglio sarebbe buono: ma bisogna vedere se veramente accettando la sua pro-

posta noi raccoglieremo maggior numero di voti o se invece ne perderemo.

Questo è un quesito al quale io, per verità, non saprei come rispondere, tanto più che coloro i quali sono contrari continueranno ad esserlo, e si potrebbe correre il pericolo di perderne alcuni che sono favorevoli.

Ma non è su questo oroscopo che io voglio affidare il sistema di difesa della legge. Io piuttosto vorrei pregare gli onorevoli Auriti e Faraldo di ritenere che, l'Ufficio centrale ha deliberato nella sua maggioranza, se non ad unanimità, di respingere l'emendamento Auriti perchè ha ritenuto che gli interessi che egli vuole difendere sono, prima di tutto, obiettivamente garantiti dalla disposizione dell'art. 60 e possono poi anche essere garantiti nei casi più gravi ed importanti dall'ultimo capoverso dell'art. 11 come fu formulato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Verremo ora ai voti.

Il signor ministro dell'interno accetta la proposta dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, nè l'Ufficio centrale, nè l'onorevole ministro dell'interno accettano gli emendamenti degli onorevoli senatori Alfieri ed Auriti.

Il signor senatore Alfieri insiste pel suo emendamento?

Senatore ALFIERI. Dopo le spiegazioni fornite dall'onorevole relatore rinuncio alla seconda parte dell'emendamento, in quanto che posso sperare che in realtà le istituzioni che io chiamo veramente amministrative nella congregazione di carità, possano essere ripartite per mezzo dei comitati di erogazione in tante persone, quante la divisione del lavoro giustamente applicata possa richiedere affinchè la responsabilità degli amministratori sia effettiva.

In quanto alla prima parte del mio emendamento, cioè a quella che si riferisce ad un aumento del numero dei componenti la congregazione di carità in ragione della popolazione, io credo bene, siccome ho già detto, di tener conto della osservazione fatta dall'onor. Presidente del Consiglio; e quindi, poichè era ispirata dal timore che l'aumento soverchio delle congregazioni di carità turbasse l'opera loro, invece di due membri in ragione di ogni 10 mila

mila abitanti, propongo che si dica un membro in ragione di 20 mila abitanti.

Prego il signor presidente a voler tener conto di questa variante che introduco nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri, come il Senato ha udito, vorrebbe che al primo comma fosse aggiunto il seguente emendamento: « Nei comuni la cui popolazione oltrepassa i 60 mila abitanti, a richiesta del Consiglio comunale, approvata dall'autorità tutoria provinciale, dal ministro dell'interno, la congregazione di carità potrà essere aumentata di un membro in ragione di ogni 20 mila abitanti in più, ecc. ».

Il signor senatore Auriti insiste nel suo emendamento?

Senatore AURITI. Insisto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento del senatore Alfieri?

Senatore COSTA, *relatore*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Il signor ministro l'accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Prima porrò ai voti l'aggiunta che il signor senatore Alfieri vorrebbe al primo comma, e che è il sottoemendamento; indi porrò ai voti l'aggiunta del senatore Auriti, all'ultimo comma.

Se l'aggiunta del senatore Auriti fosse approvata, allora andrebbe scritta dopo il penultimo comma dove è detto: « di un'opera pia autonoma anche elemosiniera ».

Verremo dunque ai voti.

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo del signor senatore Alfieri al primo comma, emendamento che nè l'Ufficio centrale, nè il signor ministro accettano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'aggiunta all'ultimo comma proposta dal signor senatore Auriti che il signor ministro e l'Ufficio centrale non accettano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Per conseguenza pongo ai voti l'art. 5 nel testo che fu letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### Presentazione di un progetto di legge.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro del Tesoro della presentazione del progetto di legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91, progetto di legge che sarà stampato e trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione dell'art. 3, ieri sospeso. Lo rileggo:

« In ogni comune deve esservi la congregazione di carità, la quale, oltre le attribuzioni di cui è parola nell'art. 832 del codice civile, avrà quelle che le sono deferite della presente legge ».

Il signor senatore Piola propone di sostituire a questa redazione dell'articolo, quest'altra:

« In ogni comune dello Stato è eretto in ente giuridico un istituto locale di carità, a termini dell'art. 832 del Codice civile, rappresentato e amministrato da una congregazione di carità ».

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. La proposta del nostro collega Piola è suggerita dal dubbio se la congregazione di carità sia un ente morale capace esso stesso di acquistare e quindi sia l'ente morale preveduto nell'art. 832 del Codice civile, ovvero sia un rappresentante soltanto di un altro o di altri enti morali per sè stanti.

Il dubbio traeva specialmente fondamento da alcune dichiarazioni contenute nella relazione; nella quale io aveva creduto di dire, non so se bene o male, che l'aver trasportato l'art. 3 dal capo 2° al capo 1° della legge non poteva avere modificata la condizione sostan-

ziale delle cose, la quale imponeva di considerare la congregazione di carità non come ente, ma come rappresentanza di ente morale.

Io non voglio soffermarmi a giustificare questa affermazione; il tempo del Senato è troppo prezioso, perchè io possa occuparlo di questo episodio, tanto più che è desiderio dell'Ufficio centrale di soddisfare ai voti del senatore Piola.

Ed è appunto per questo intento che, d'accordo col ministro, si è dato all'articolo la seguente forma:

« In ogni comune è istituita una congregazione di carità con le facoltà che le sono assegnate dalla presente legge ».

E fin qui è ciò che si dice nel progetto. Poi si direbbe:

« Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l'art. 832 del Codice civile ».

In questo modo la legge viene a dichiarare espressamente che la congregazione di carità è quell'istituto locale di carità di cui parla l'art. 832 del Codice civile, senza mutare nulla nel suo sostanziale modo di essere e lasciando che esso rimanga quello che è, soddisfacendo ad un tempo i voti dell'onor. nostro collega Piola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Piola insiste nel suo emendamento?

Senatore PIOLA. Dopo queste dichiarazioni giudico perfettamente inutile insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque ritirata la proposta dell'onor. senatore Piola, rimane la seguente nuova redazione dell'art. 3 proposta dall'Ufficio centrale:

« In ogni comune è istituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

« Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l'articolo 832 del Codice civile ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 6:

Art. 6.

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno.

Una metà almeno dei membri della congregazione di carità deve essere scelta fra gli eligibili che non facciano parte del consiglio comunale.

Il presidente dura in carica un quadriennio ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

A quest'articolo il signor senatore Auriti propone il seguente emendamento...

Senatore AURITI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il signor senatore Castagnola ha proposto un emendamento al secondo capoverso dell'art. 6, emendamento che consiste nel sostituire alla parola *eligibili*, la parola *elettori*.

Ha facoltà di parlare l'onor. Castagnola per svolgere il suo emendamento.

Senatore CASTAGNOLA. Se io ho bene afferrata la portata dell'articolo che si discute e specialmente del secondo capoverso, parmi che risulti chiaro questo concetto; una metà dei componenti la congregazione di carità può essere scelta fra i consiglieri comunali, l'altra metà può essere scelta fuori del Consiglio comunale, ma però fra coloro che sono eleggibili alla carica di consigliere comunale; talchè ne risulta che tutti coloro i quali non sono eleggibili a consigliere comunale non possono essere eletti nella congregazione di carità.

Ora io credo che questa disposizione sia viziosa, perchè in primo luogo si ripetono implicitamente delle esclusioni, che poi esplicitamente sono inserite nel testo della legge, per cui vi sono delle persone che sarebbero escluse ripetutamente, una volta in forza di questa disposizione implicita che si riferisce alla legge comunale, e poi sarebbero di nuovo esplicitamente escluse in speciali disposizioni; locchè costituisce un vizio nella legge, nella quale non dovrebbe mai esservi parola oziosa.

In secondo luogo, cosa che io credo pericolosa e dannosa, si verrebbero ad escludere dalla congregazione di carità delle persone, la cooperazione delle quali può essere utile. E qui

osservo che la ragione per cui debbano essere escluse dal sedere nel consiglio comunale, non è quella stessa per la quale non possano far parte della congregazione di carità.

Il capoverso in primo si riferisce all'art. 27 della legge comunale e provinciale, la quale stabilisce che sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, tranne alcune eccezioni che costituiscono gli ineleggibili.

Questi sono: « gli ecclesiastici ed i membri del culto che hanno giurisdizione e cura di anime ».

Ma questa esclusione voi l'avete poi inserita nello schema.

Che se l'Ufficio centrale sta saldo nella sua proposta, allora era miglior consiglio lasciar correre la cosa, non mettere esplicitamente questa disposizione che suscita un vespaio.

In secondo luogo si riferisce « ai funzionari del Governo, che devono invigilare sull'amministrazione comunale e agli impiegati dei loro uffici ».

Precisamente all'art. 11 vi è esplicitamente questa esclusione, quindi è inutile riferirsi alla legge comunale.

In terzo luogo si riferisce « agli impiegati contabili ed amministrativi degli stabilimenti locali di carità e di beneficenza ».

Nella legge non v'è una esplicita dichiarazione d'ineleggibilità per questa classe di persone; lo spirito però parmi che conduca a questa conclusione, perchè se nell'art. 11 si dice che neppure sono eleggibili « i congiunti fino al secondo grado civile col tesoriere », evidentemente volete escludere anche il tesoriere e per ragione d'analogia gli impiegati della congregazione di carità. Veda quindi l'Ufficio centrale se sia conveniente d'inserire una disposizione per la quale gli impiegati della congregazione di carità non possono far parte della medesima; cosa d'altronde di tutta evidenza. Ma osservo poi che le altre esclusioni portate dall'art. 29 della legge comunale e provinciale non si attagliano menomamente alla congregazione di carità. Tale si è l'esclusione riguardante coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da istituzioni da lui sussidiate. Ed è precisamente questa disposizione che mi ha consigliato la presentazione dell'emendamento.

Si è sostenuto dinanzi alla Giunta ammini-

strativa e dinanzi alla Corte d'appello di Genova che i professori delle università e degli istituti scolastici superiori, alla dotazione dei quali contribuisce il comune, non sono eleggibili. Ultimamente la Corte d'appello ha deciso che erano eleggibili i professori dell'università, ma che invece erano ineleggibili i professori della scuola superiore di commercio e della scuola superiore navale.

Ma se dessi non possono sedere nel Consiglio comunale viene forse la conseguenza che questi professori della scuola di commercio e della scuola superiore navale non possano neppure far parte della congregazione di carità? Deggio anzi osseryare nel caso speciale, che vi sono di questi professori che formano il nerbo della congregazione di carità, l'esclusione dei quali sarebbe oggetto di rammarico a tutti i loro colleghi e costituirebbe un vero danno per l'amministrazione.

Ma dal caso speciale passiamo ai casi generali.

Non mi pare che sia applicabile menomamente l'altra esclusione riguardante coloro che hanno liti vertenti col comune.

Ma si può avere una lite col comune e non per questo non essere uomo benefico, degno di appartenere alla congregazione di carità.

Sono esclusi anche coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, in appalti del comune; ma si può essere in queste condizioni e essere buoni amministratori del patrimonio del povero.

Non vedo proprio il motivo di escluderli.

Pregherei adunque l'Ufficio centrale ed il Senato a voler consentire nella mia modificazione per cui invece di dire « eleggibili » si dovrebbe dire « elettori ».

Credo conveniente una qualche garanzia per parte della congregazione di carità: in certo qual modo bisogna avere una radice che lo attacchi a questa istituzione, la quale è una istituzione comunale perchè esplica la sua beneficenza nel comune.

Ma un qualche requisito che sia arra di una buona elezione è pur necessario; un vincolo morale che lo leghi all'istituto; e questo deve essere precisamente quello d'appartenere alla grande famiglia degli elettori comunali, ed avere perciò anche un interesse in quest'opera benefica che si vuole creare in ogni comune. Ma l'escludere tutti quanti gli ineleggibili al Consiglio

comunale, parmi che sia una disposizione la quale ecceda anche l'intenzione dell'Ufficio centrale che l'ha proposta.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. La proposta fatta dal nostro onor. collega Castagnola m'aveva fatto una grande impressione, e gli argomenti coi quali l'aveva giustificata me la fecero ancora maggiore.

Ma per quanto giustissime le sue osservazioni, non sono applicabili al caso. Forse vi è un malinteso nella redazione dell'ultima parte dell'articolo, che occorre chiarire. E quando lo avremo chiarito, probabilmente lo stesso nostro collega non insisterà nel suo emendamento. Quando noi nel capoverso dell'art. 6 parliamo di *eleggibili*, non intendiamo di riferirci agli eleggibili a consiglieri comunali, ma agli eligibili a far parte delle congregazioni di carità a norma di questa legge.

Per cui, sia pur giusto tutto quello che ha detto il collega Castagnola, siano pur giuste le osservazioni che ha fatte, ma tutt'al più potrà essere opportuno di eliminare ogni dubbio che quando in questo articolo si parla di eligibili si intendono soltanto gli *eligibili* agli uffici amministrativi preveduti da questa legge.

PRESIDENTE. Il signor senatore Castagnola insiste nel suo emendamento?

Senatore CASTAGNOLA. Mi pare che il dubbio sussista, perchè secondo l'espressione del capoverso di questo art. 6, una metà almeno dei membri della congregazione di carità deve essere scelta fra gli *eligibili*, e dal contesto della frase pare che questa parola *eligibili* si riferisca al Consiglio comunale...

Senatore COSTA, *relatore*. Tra gli eligibili agli uffici preveduti da questa legge.

Senatore CASTAGNOLA... Dopo tale dichiarazione, ritenendo che tale sia l'interpretazione quasi autentica della legge, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Il signor senatore Alfieri propone a questo articolo 6 un'aggiunta del tenore seguente:

« Che nei comuni la cui popolazione è inferiore a diecimila abitanti tutti i membri della congregazione di carità siano eletti dai mede-

simi elettori che eleggono i consiglieri comunali, ma con ischede a squittinio segreto.

« Fra i membri così eletti il Consiglio comunale designa il presidente ».

Il signor senatore Alfieri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore ALFIERI. Già taluno dei precedenti oratori e particolarmente l'onor. senatore Auriti hanno manifestato dei dubbj abbastanza gravi sugli effetti della elezione della congregazione di carità devoluta interamente ai Consigli comunali.

Questi dubbj ed in ispecie il timore dei danni che potrebbe recare lo spirito di partigianeria io non li partecipo tanto per ciò che riguarda le città ed i borghi cospicui, quelli la cui popolazione supera i dieci mila abitanti. Ne è in ordine alle opinioni propriamente politiche, neanche alle passioni politiche che mi impensierisce.

Nei comuni maggiori il sindacato della pubblica opinione, tanto quanto, si esercita effettivamente, poichè ivi i mezzi di pubblicità si possono adottare da tutti e con molta facilità. Questo, dove sia reale, è il miglior freno agli intrighi, alle esclusioni in materia elettorale.

Ma nei comuni minori, parliamoci schietto, questo rimedio, del sindacato della pubblica opinione, tanto sulle liste dei candidati quanto per minacciare di severa censura i partiti che avessero prevaricato nelle elezioni, rimane allo stato di pio desiderio; è affatto illusorio. Nei comuni al disotto di dieci mila abitanti, si fa troppo onore per lo più a considerare le scissioni tra i diversi gruppi di elettori amministrativi attribuendo loro origini e fini di politica. Là non sono partiti, sono, perdonate la dura ma franca parola, sono combriccole a base di interessi per lo più molto ristretti, a base di parentele ed animate da tutti quei moventi pur troppo non molto rispettabili che uniscono insieme gli uomini, dove non è molto sparsa la istruzione e dove è ancora scarsa la educazione civile, pressochè nulla la politica.

In questi comuni minori il fatto si è che appena costituito il Consiglio comunale il più delle volte è bell'e costituita la combriccola che vuole spadroneggiare in tutte le cose che dalla decisione del Consiglio dipendono.

Nei comuni d'una certa importanza, ad esempio in quelli superiori ai 10 mila abitanti,

si può credere con fondamento che l'elezione fatta dal Consiglio comunale sia diretta da una conoscenza sufficiente delle qualità delle persone, ma quando noi scendiamo ai minori comuni io credo che la stessa precauzione che ha presa l'Ufficio centrale e che in massima generale mi è parsa seria, quella cioè di escludere tutti i membri della congregazione di carità dai membri del Consiglio, non avrebbe più effetto, anzi lo avrebbe opposto.

In quei piccoli paesi, lo si sa, i trionfatori non sogliono essere generosi; più che il vincere, piace loro lo stravincere.

E sarà un facile modo di compensarsi della moderazione forzosa portata dalla legge comunale alla vittoria del partito con la rappresentanza delle minoranze, il nominare gli amici, in virtù di questo equo principio rimasti esclusi dal consiglio comunale, nella congregazione di carità, che riuscirà così, come si suol dire, « tutta d'un pezzo ». Non si potrebbe immaginare un mezzo più ovvio di eludere il fine della provvida disposizione con la quale il nostro Ufficio centrale ha voluto che la metà della congregazione fosse scelta fuori dei membri del Consiglio comunale.

Se la congregazione di carità è istituita a garanzia della buona amministrazione delle opere pie, se ne' suoi componenti dev'essere più d'ogni cosa ricercata la equanimità che li fa imparziali nell'esercizio della beneficenza; perchè, in difetto di quelle garanzie che non si possono ottenere dall'opinione pubblica, nè dalla stampa, non cercheremmo quella sola che quei comuni minori forniscono, la garanzia del suffragio diretto di tutti gli elettori?

E notate che nel mio emendamento ho portato particolarmente attenzione a che siano ben distinte le due elezioni e che non si possa far confusione tra coloro che la popolazione designerebbe come membri della congregazione di carità, e quelli che è chiamata ad eleggere consiglieri. Perchè gli stessi elettori possono benissimo tante volte non desiderare che una data persona entri nel municipio, se non ne vuolè in quel momento l'ingerenza negli affari propri dell'amministrazione comunale, mentre quella stessa persona gode d'altra parte della fiducia universale per il miglior esercizio della beneficenza e per la vigilanza sopra coloro che l'amministrano.

D'altra parte, non si può vedere nessun inconveniente ad affidare questa elezione al suffragio più largo di tutti i cittadini.

Io prevedo la obbiezione, davvero molto abusata, della necessità di non fare disuguaglianza tra comune e comune. Non si tratta di disuguaglianza, ma di una mera diversità di metodo, che è già introdotta nella legge comunale in più casi e che è consigliata dalla natura stessa della cosa. Questa merita assai maggiore considerazione che i principi astratti di certe teorie politiche o giuridiche.

Se la disuguaglianza fosse a favore dei comuni maggiori, io capirei, senza parteciparvi, che si avesse qualche scrupolo di fare una distinzione la quale avesse apparenza di privilegio, per modo di dire, aristocratico; ma quando la differenza è a favore dei comuni minori essa non offende certo il sentimento della democrazia. Voi farete non una disuguaglianza ripeto, ma una diversità di metodo elettorale per arrivare ad una eguaglianza effettiva, soprattutto d'ordine morale, nei risultati della elezione.

Avrete, per quanto dipendeva da voi, procurato che la elezione, tanto in un modo nei comuni maggiori, quanto in un altro nei comuni minori, sia del pari garantita per la più savia e più imparziale amministrazione del patrimonio dei poveri.

Devo fare avvertire che a mantenere una conveniente supremazia del Consiglio comunale nella composizione della congregazione di carità e per evitare un antagonismo fra i due istituti, l'emendamento da me proposto mantiene al Consiglio la designazione del presidente della congregazione fra i membri eletti tutti dal suffragio diretto del popolo.

Questo contemperamento dei vari elementi che compongono la congregazione mi sembra essere una raccomandazione di più per la mia proposta presso l'ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda propone un emendamento che consiste nel sostituire al 2º capoverso dell'art. 6, che ho letto, un inciso da aggiungersi al primo capoverso: propone cioè che dove è detto: « Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal Consiglio comunale nella sessione di autunno » si debba aggiungere: « e non più della metà di essi possono far parte al tempo stesso del Consiglio del comune ».

Il senatore Calenda ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Io non avrei proposto questo emendamento se non avessi avuto anticipato assenso dall'Ufficio centrale.

Mi preoccupava il dubbio dell'intelligenza della parola « eleggibili » dubbio tanto possibile che si è affacciato alla mente di un nostro collega giurista; ed è stato mestieri, a dilagarlo, che l'onorevole relatore avesse dichiarato la eleggibilità di cui qui si parla non al Consiglio comunale ma riferirsi alla congregazione di carità.

Ora, dopo la spiegazione del relatore la cosa è forse chiara per noi; ma pur troppo ciò che qui si dice resta quasi sempre sepolto nei resoconti del Senato. L'amministrazione è qualche cosa di turbinoso; si ha appena tempo di leggere gli articoli della legge: se ne colgono le prime impressioni; non si ha tempo, voglia o mezzo di approfondire: e le si attribuisce un significato di frequente al tutto contrario a quel che fu nella mente del legislatore.

Avrò forse occasione fra non guari di dimostrare le tristi conseguenze che da parole di dubbia intelligenza, o affatto superflue, derivano per la retta intelligenza delle leggi.

Ora, quando si tolga dall'articolo la parola « eligibili », dalla quale può germinare quel falso concetto che pure si appresenta alla mente dell'onor. Castagnola, e si esprima con altre parole il concetto stesso, io credo che si raggiunga quel che è il nostro desiderato.

La redazione da me proposta parmi risponda allo scopo; e confido voglia il Senato approvarla.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Calenda è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. relatore ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Dichiaro senz'altro di accettare l'emendamento Calenda, perchè toglie anche la possibilità dei dubbi da lui sollevati, e rispondo all'onorevole collega senatore Alfieri.

Io posso concordare in uno dei concetti espressi dall'onorevole collega senatore Alfieri,

ed è che sia troppo assoluto il pretendere che non vi debba mai essere alcuna differenza nella costituzione della rappresentanza legale degli enti morali e politici di ragione pubblica quando sostanzialmente diversa, almeno per la sua importanza, è la condizione loro.

Credo che questa sia una questione tuttora aperta, e spero che una volta o l'altra il Parlamento potrà risolverla; ma non credo che sia il caso di risolverla in questa legge, e sopra tutto nel modo proposto dal senatore Alfieri.

Egli propone di fare due specie di congregazioni di carità; l'una per i grossi comuni, e l'altra per i piccoli; nei grossi eletta a scrutinio di secondo grado, nei piccoli eletta a scrutinio di primo grado.

Qui non è più questione di diversità di attribuzioni, nella specie e nella quantità, proporzionata alla diversa attitudine ed alla diversa capacità degli enti, e delle loro rappresentanze; ma è differenza assai più radicale, e cioè nel modo di esercitare il diritto politico elettorale, nella costituzione della rappresentanza delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Simile distinzione però costituisce evidentemente, non una disuguaglianza di fatto imposta da certe altre disuguaglianze di fatto, ma una vera disuguaglianza di diritto che non ci sembra ammissibile.

Ma vi ha di più. Il nostro collega propone di far eleggere con lo scrutinio di secondo grado le congregazioni di carità nelle città più importanti; di fare eleggere direttamente dagli elettori le congregazioni di carità nei comuni minori.

Ora a me pare, che se dovessi distinguere, distinguerei in senso totalmente opposto perchè ho sempre creduto e credo che il corpo elettorale sia nelle città più illuminate, ed in condizione di fare delle scelte molto più opportune di quelle che non siano consentite ad un corpo elettorale rurale.

Parmi ancora che, se l'elezione di secondo grado costituisce veramente una garanzia efficace di scelte migliori, conviene valersene soprattutto nei luoghi minori, dove le altre guarantee estrinseche ed intrinseche fanno difetto. Tutto ciò per la proposta in sè stessa.

Ma vi ha una ulteriore argomentazione che, per quanto estrinseca, non manca di valore.

Gli elettori devono essere disturbati il meno che sia possibile.

Convocarli due volte in un anno per l'elezione di rappresentanze diverse, non è conforme alle tradizioni italiane, non è conforme ai nostri costumi, ed aumenterebbe la morbosa apatia che già affligge il corpo elettorale.

Prego quindi l'onorevole collega Alfieri di non voler insistere anche perchè la congregazione di carità scelta per elezione diretta non presenterebbe maggiori guarentigie di quella che risulterà eletta dallo scrutinio di secondo grado.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Mi duole di non potere essere persuaso dei motivi addotti dall'onor. relatore per combattere il mio emendamento.

Nei Consigli comunali dei piccoli comuni, io non so come si possa affermare che vi sia una capacità tanto superiore a quella degli elettori. Nei Consigli dei comuni inferiori ai 10,000 abitanti l'istruzione, l'educazione, le qualità intellettuali e morali degli eletti, non superano generalmente quella della universalità degli elettori.

Quindi propriamente non vedo nessuna migliore garanzia nella scelta del Consiglio che non sia nel suffragio diretto.

Ma non ha potuto l'onor. relatore addurre una ragione per confutare quello che io ho osservato, che il dare questa facoltà di nomina ai Consigli comunali dei piccoli comuni, fa sì che alla maggioranza si dà un mezzo per vendicarsi di quella diminuzione che è costituita dal diritto delle minoranze nelle elezioni dei Consigli comunali. Ora questa era la più valida argomentazione in favore della mia proposta. Dappoichè è essenziale di evitare nella composizione delle congregazioni di carità la partigianeria, la quale può viziare l'esercizio della pubblica beneficenza.

Insisto sulla considerazione che una volta costituito il Consiglio comunale, in quanto alle elezioni che gli sono susseguite, è oramai dimostrato da ampia esperienza della recente legge comunale che la rappresentanza della minoranza si presenterà priva di effetto. Veniamo al caso nostro; il partito dominante nel municipio, già ne abbiamo cento esempi, usa ed abusa della potenza del numero in tutte le nomine che

dipendono da lui. Esso comincerà a nominare i due membri che devono trarsi dal Consiglio, scegliendoli dalla maggioranza di esso. Poi, senza alcun scrupolo, poichè la legge glieli toglie tutti, la stessa maggioranza nominerà anche gli altri due membri della congregazione fra i suoi partigiani non potuti entrare nel Consiglio. A questo il relatore non ha risposto e non poteva rispondere perchè fatti notissimi a tutti, non possono, nonchè negarsi, non essere tenuti in conto. Se voi non vi appigliate al suffragio diretto di tutti gli elettori, quella che vi ho accennata sarà la via per la partigianeria, pur troppo spadroneggiante in tanti piccoli comuni, di costituire la congregazione di carità tutta di un colore.

Non si tratta, lo ripeto, di colore politico, perchè la politica ci ha pochissimo a vedere nelle elezioni amministrative dei piccoli comuni, alle quali presta soltanto dei nomi, di cui i più ignorano o travisano il senso proprio.

Torno a dire che si tratta quivi di vere e proprie combriccole, di combinazioni d'interesse, di rapporti di famiglia, di tutti quegli elementi insomma i quali costituiscono le falangi elettorali dei piccoli comuni. Non facciamo della politica a proposito di una legge sulla beneficenza!

L'essenziale è che l'effetto della nomina dei membri della congregazione di carità sia tale da assicurare più che sia possibile imparzialità nella erogazione dei sussidi, proibita nella amministrazione.

Gli elettori dei piccoli comuni, se vi rivolgerete direttamente a loro, non sapranno giudicare della abilità di questo piuttosto che di quel candidato; ma vi esprimeranno la loro fiducia nella imparzialità e nella onestà del candidato prescelto da essi.

Ora questo è un criterio di cui anche gli elettori meno illuminati possono dare la prova dovunque.

Nei comuni maggiori le congregazioni hanno evidentemente delle incombenze molto più importanti; dunque il criterio della abilità nello amministrare ha un'importanza non inferiore a quella della onestà comune. Dove il criterio della capacità entra in scena è evidente che la elezione di secondo grado si raccomanda al legislatore. Come è evidente che la delegazione del voto viene quasi di necessità, direi, mate-

riale quando cresce in proporzioni ingenti il numero degli elettori.

Tutti sanno poi che gli elettori delle grandi città hanno tanti mezzi di far sentire maggiormente il valore del proprio voto che non lo abbiano quelli dei piccoli comuni.

Così viene a stabilirsi la parità di esercizio del diritto elettorale che, del resto con soverchia inquietudine, altri teme di vedere manomessa se con metodo diverso fossero eletti i componenti della congregazione nei grandi e nei piccoli comuni.

Pur troppo non si ha guari speranza di vedere approvati quegli emendamenti che non siano accettati dall'Ufficio centrale.

Ma nondimeno, quando si ritiene che una proposta tocchi ai principi fondamentali od alle norme più importanti per l'effetto pratico che si ricerca dalla legge in discussione, parmi dovere di insistere affinché la proposta sia messa ai voti, pure dovendo temere di rimanere soccombente.

PRESIDENTE. Prego l'onor. ministro dell'interno a voler esprimere il suo avviso sugli emendamenti dei senatori Calenda e Alfieri.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quello del senatore Calenda l'accetto, quello del senatore Alfieri non lo posso accettare.

PRESIDENTE. Per conseguenza, se nessun altro domanda la parola, verremo ai voti.

Il senatore Calenda ha proposto che al secondo comma dell'art. 6 quale è proposto dall'Ufficio centrale e che dice: « Una metà almeno dei membri della congregazione di carità deve essere scelta fra gli eligibili che non facciano parte del Consiglio comunale », si sostituisca questo inciso, da aggiungere al primo comma che fu letto: « non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale ».

Il senatore Alfieri propone all'articolo l'aggiunta che ho già letta.

Verremo ai voti.

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Calenda accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro dell'interno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal sena-

tore Alfieri, che l'Ufficio centrale ed il ministro dell'interno non hanno accettato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ai voti l'art. 6 che rileggo:

#### Art. 6.

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal Consiglio comunale nella sessione di autunno: non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al Consiglio comunale.

Il presidente dura in carica un quadriennio ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora si passa all'art. 11.

#### Art. 11.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere nè elettori nè eligibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge provinciale e comunale ed i minorenni;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura od altra autorità politica ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati di detti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o di altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quitanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione in contraddittorio della loro legale rappresentanza; o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento;

e) i congiunti, sino al secondo grado civile, col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici o ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dell'art. 5.

Senatore DI BAGNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Calenda, il quale propone un emendamento che consiste nel sopprimere all'art. 11, lettera d), le parole: « in contraddittorio della loro legale rappresentanza ».

Senatore CALENDÀ. Signori senatori. Ho avuto più volte occasione di prendere la parola nella discussione di questa legge molto importante; ma avete potuto scorgere come le mie osservazioni, i miei emendamenti non mirarono per nulla ad attaccare i principî che sono il fondamento e la sostanza della legge; ed intesero anzi con più chiara e precisa dizione a porre in luce i principî medesimi.

Questo emendamento ha per iscopo di eliminare i dubbî, e con essi i pericoli che si annidano nella esistenza di parole che, ad esprimere il vero senso della legge, necessarie non sono.

E detto in quest'articolo, che non possono far parte della congregazione di carità coloro i quali abbiano lite vertente colla congregazione stessa « in contraddittorio della sua legale rappresentanza ».

Io reputo certamente superflue queste parole; forse pericolose.

Dico superflue, perciocchè non c'è possibilità di vertenza, senza che la parte con cui si litiga sia in giudizio, senza che la lite verta in contraddittorio della parte o di chi la parte legalmente rappresenta.

Mi son fatto il dubbio, se per caso in questa speciale materia vi fosse l'occasione di una lite vertente con un' opera di beneficenza, la quale non fosse parte in giudizio.

E l'occasione avrebbe potuto presentarla la azione popolare, in virtù della quale un semplice cittadino si fa a provocare in giudizio l'esperimento di un diritto che reputi spettare ad un istituto di beneficenza: avvegnachè,

potrebbe dire, non mossa direttamente dal corpo morale la lite, questa, pur ad esso interessando, gli rimane estranea; e con quelle parole « in contraddittorio della legittima rappresentanza » s'intese escludere appunto questo caso dell'azione popolare.

Ma è pur detto nella legge che allorquando cosiffatta azione, si promuove per diritti spettanti alla congrega di carità, questa debba essere chiamata in giudizio; e la lite debba essere contestata con la sua legittima rappresentanza, e per soprassello anche col Prefetto che rappresenta l'alta tutela del governo sulle opere di beneficenza.

Dunque vertenza di lite importa sempre in ogni caso la presenza in giudizio della parte. Non vi è la possibilità di giudizio, sia pure contumaciale, che non porti seco la contestazione col corpo morale che dev'essere stato citato in giudizio nella persona che legalmente il rappresenta.

Se dunque la parola *vertenza di lite*, importa per sè contraddizione tra parti legalmente esistenti in giudizio, le parole *in contraddittorio della legittima rappresentanza* sono un pleonasmò, e costituiscono un pericolo.

Noi magistrati che ogni giorno ci troviamo a trattare di materie controverse, vediamo come della esistenza o meno di una parola in un dato precetto di legge, si tolga argomento per torcere il senso di altri analoghi precetti di legge, noi quali quella tale determinata, ma superflua parola non sia.

Ed il pericolo a proposito di questo articolo c'è. Questa legge sulle opere pie mentre è quasi una figliazione di quella comunale e provinciale, in cotesta materia di ineleggibilità per vertenza di lite usa un linguaggio diverso da quello della legge comunale e provinciale; nella quale all'art. 29 è semplicemente detto: non possono essere eligibili coloro che hanno lite vertente col comune, senza la giunta della parola in *contraddittorio* con la rappresentanza legittima del comune.

Parrà forse pedantesca questa mia osservazione; ma a farla m'induce la esperienza non meno di magistrato, che di amministratore; per ciò che so a prova come talune parole aggiunte nella discussione parlamentare per vioppiù chiarire un precetto di legge, che già di per sè era chiarissimo, sieno state tratte ad

argomento per distruggere, in buona fede, il concetto vero di un altro articolo di legge in identica materia, capovolgendone assolutamente il senso. Non asserisco cosa non vera.

Ricordiamo tutti, non è un anno e mezzo, l'ampia discussione che fu fatta in Senato intorno alla facoltà che hanno i comuni e le provincie di contrarre mutui, e fare spese facoltative.

Ricordiamo tutti come uno de' sommi scopi avuti in mira con la riforma della legge comunale, quello fosse di porre argine allo spendere senza freno; e come, precisamente a riguardo dei mutui, e delle spese facoltative, si fossero voluti vincoli e garanzie tali che di spese di questo genere, alcuna non se ne facesse, che della gran maggioranza dei contribuenti, rappresentati dai legittimi rappresentanti, i consiglieri comunali e provinciali, non avesse il sicuro assentimento.

Sanno come nella Camera dei deputati fu vinto il partito, assenzienti Commissione e ministro, che per i comuni occorresse la maggioranza di due terzi di voti per i mutui e le spese facoltative (due terzi non dei votanti ma dei consiglieri del comune), e la doppia deliberazione, e l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Sanno come per le provincie era detto occorrere semplicemente l'approvazione di due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Questa era la legge votata alla Camera.

In Senato fu creduto opportuno, relatore l'on. Finali, consenziente la Commissione, di temporare alquanto, riguardo ai Comuni, le cautele sembrate eccessive; e alla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al comune fu sostituita nella deliberazione dei mutui e delle spese facoltative la semplice maggioranza, cioè quella della metà più uno, dei consiglieri assegnati al comune.

Ma non si mancò di dire aperto che rimaneva immutata la disposizione per quanto riguardava le provincie. Ora che avvenne? Avvenne questo, che desiderosi di aggiungere cautele a cautele l'onor. Vitelleschi, l'onor. Cavallini, non si mostrarono tranquilli sulle parole: *mutui deliberati*: temettero che *mutui deliberati* non si avessero ad apprendere per quel che realmente significavano mutui ammessi, approvati, accettati; e non ostante le

dichiarazioni del relatore, e del regio commissario, che proprio *mutuo deliberato* importava *mutuo ammesso*; a chetare i rinascenti dubbi del Vitelleschi, il relatore Finali, che quei dubbi aveva già dichiarati impossibili, propose aggiungere alla parola *deliberati col voto*, l'altra *favorevole*: e, non ostante il ministro dell'interno Crispi avesse detto quella parola *favorevole* non necessaria, e l'onorevole Errante fosse scattato a dire *mutuo deliberato è mutuo ammesso*, fu pensato: *quod abundat non vitabit*; e la superflua parola passò.

Nella stessa seduta si discusse l'art. 78, che è ora il 208 della legge comunale, il quale per mutui e per le spese facoltative delle provincie richiedeva la maggioranza di due terzi dei consiglieri.

Era tanto nella coscienza comune non occorrere altra esplicazione al riguardo, che bastò la dichiarazione dell'onor. relatore Finali - non aversi per caso a dire in contraddizione la Commissione, se in questo articolo lasciava la maggioranza di due terzi, mentre alla semplice maggioranza della metà più uno, si era ridotta per le deliberazioni de' comuni in simili materie; perciocchè, per le provincie mancavano le altre due importanti garanzie stabilite per i comuni, la doppia votazione cioè, e l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa - perchè senz'altro l'art. 78 fosse approvato.

La Camera elettiva nulla obiettò al fatto del Senato. Eppure, chi il crederebbe, signori senatori? Nel turbine amministrativo, trattandosi di applicare la nuova legge, si elevò, fra gli altri, il dubbio: che mai importasse la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia; ed il Consiglio di Stato, richiesto di parere, si fece a leggere l'art. 208, e non trovando in esso quello che era scritto nell'art. 159, che i mutui debbono essere deliberati col *voto favorevole* della maggioranza di due terzi, opinò: che i due terzi dovessero riferirsi non ai voti favorevoli necessari all'ammissione del mutuo, ma ai consiglieri che dovevano intervenire alla seduta, e bastasse all'approvazione la semplice maggioranza degli intervenuti.

E così ora abbiamo un *jus* che non vorrei dire *recoeptum*, ma *incoeptum*, il quale, con grandissima iattura, rovoscia del tutto la legge in una sua parte veramente salutare, e sanziona la strana contraddizione, che mentre ai comuni,

i quali fanno mutui o spese facoltative per poche migliaia di lire, occorrono la maggioranza assoluta dei voti, la doppia deliberazione e l'approvazione della Giunta amministrativa, per le provincie basti la maggioranza di un terzo più uno dei consiglieri assegnatili: per le provincie le quali, non un sol comune, ma vincolano con le loro spese tutti i comuni in essa compresi, e non per poche migliaia, ma spesso per milioni di lire; e così esse nei fatti più gravi dell'amministrazione sono abbandonate in balia di una meschina minoranza, quella di un terzo più uno de' suoi consiglieri, mentre pe' fatti meno gravi di ordinaria amministrazione, ancorchè ci sia l'unanimità dei consiglieri, occorre l'approvazione della Giunta amministrativa.

Tutto questo, signori senatori, perchè?

Perchè *ad abundantiam* fu messa una parola inutile nell'art. 159 relativo ai comuni. Io voglio sperare che, in una prossima occasione il Consiglio di Stato sostituendo al *parere* una *decisione* più al vero della legge ispirata, dia modo al ministro dell'interno di illuminare le amministrazioni comunali e provinciali del regno su la vera portata delle garanzie, dal Senato e dalla Camera in cotale importantissima materia realmente imposte.

Ma tutto questo dimostra quale e quanto sia il pericolo di porre nella legge quel che nella legge non deve essere, e quanto vana speranza sia il credere che alle nostre discussioni si ricorra sempre che un qualche dubbio, a ragione o a torto, si elevi circa il significato di un precetto di legge; avvegnachè questo possa avvenire dove l'interesse di parte provochi il giudizio del magistrato; ma è vana lusinga sperare che questa sia l'opera di ogni giorno nel movimento incessante della macchina amministrativa, nelle più lontane parti del Regno dove, pur volendo, non si ha modo di illuminarsi per difetto dei resoconti parlamentari, che delle leggi sono la face rischiaratrice.

Per concludere dunque sembra a me che, se sono inutili ad esplicare ciò che noi vogliamo aggiungere, quelle parole: *in contraddittorio della loro legale rappresentanza*; se questa aggiunta possa far sorgere il dubbio di una vertenza di lite non in contraddittorio della parte, come è scritto nella legge comunale e provinciale, a noi corra il debito di eliminare coteste

non necessarie parole perchè dubbi siffatti non sorgano.

PRESIDENTE. Siccome questo articolo è un articolo complesso sul quale si sono sollevate parecchie questioni, io credo sia bene procedere con ordine nella discussione, e cioè trattare le varie questioni separatamente di mano in mano che esse si presentano.

Ora continuiamo colla questione sollevata dal senatore Calenda. Intorno ad essa ha facoltà di parlare l'onor. Auriti.

Senatore AURITI. Dirò brevemente la ragione di questo inciso che il senatore Calenda propone di sopprimere e le conseguenze che verrebbero dal mantenerlo o eliminarlo.

In questa legge, negli articoli 77, 78, 79 del progetto ministeriale (79 ed 80 del progetto dell'Ufficio centrale), si ammette l'azione popolare; cioè si ammette che un cittadino può, senza autorizzazione, farsi esso *procuratario nomine* il rappresentante dell'ente morale, e provocare un giudizio anche contro terzi per rivendicazione di pretesi diritti dell'opera pia.

L'ente morale deve avere un suo rappresentante nel giudizio, per vigilare che non gli sia fatto danno, ma non è arbitro del giudizio, poichè esso comincia e prosegue per istanza del cittadino.

Io ho già annunciato all'Ufficio centrale (e adesso stavo formulando il testo da stampare), una mia proposta di modificazione degli articoli del progetto relativi a questa azione popolare, specialmente per quella *procuratorio nomine* ammessa contro il terzo illimitatamente, mentre la correttiva contro gli amministratori è ammessa in termini molto stretti.

Ciò premesso, possiamo spiegare adesso qual'è la ragione di questo inciso, che vorrebbe soppresso il senatore Calenda.

Se un cittadino qualunque vuole intentare un giudizio a nome dell'opera pia, per pretesi diritti della stessa, lo può, ma con questo rende inleggibile il cittadino convenuto, attesa l'esistenza di una lite vertente tra lo stesso e l'opera pia? Con quell'inciso la legge ha voluto dire (benchè non l'abbia detto in termini esatti): badate, se è una lite vertente ad istanza del rappresentante legale dell'opera pia, allora ci è una garanzia, e il giudizio rende inleggibile il cittadino, ma se una persona qualunque intenta il giudizio per la facoltà di quell'azione

popolare che gli abbiamo conceduta, ciò non basta a creare una ineleggibilità.

Se si sopprimesse quest'inciso e poi si ammettesse l'azione popolare secondo i termini votati dalla Camera dei deputati, ne verrebbe un grave sconcio.

Credo che si debba sospendere la votazione; bisogna togliere momentaneamente dall'articolo l'inciso su cui cade la proposta Calenda, e non decidere dell'ammissione o esclusione sua, se non quando si sarà deliberato su quella tale azione popolare.

Vogliamo ammettere sin da ora che un cittadino intentando un giudizio a nome dell'opera pia, senz'altra garentia, che il deposito di piccola somma, abbia un mezzo di rendere ineleggibili quanti ne voglia?

Riserbiamo la decisione al tempo in cui sapremo se ed a quali condizioni sarà ammessa l'azione popolare.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Distinguiamo. Se l'azione popolare è qualche cosa di serio, e deve produrre le sue conseguenze giuridiche per l'ente di cui viensi a sperimentare le ragioni; se voi la volete seria davvero, non potete non fare quello che si fa per l'azione popolare nella legge comunale e provinciale. Quindi io, allo stato delle cose, visto il progetto votato dalla Camera e accettato in questa parte sostanziale dall'Ufficio centrale, dico che se un cittadino, sia pure *procuratorio nomine*, presente in giudizio l'ente di cui si fa procuratore non richiesto, promuove un'azione contro un terzo: si ha la lite comunque iniziata dal semplice cittadino, vertente col corpo morale; perciocchè la sentenza farà stato anche di fronte al corpo morale.

L'emendamento fu da me presentato in relazione all'azione popolare quale nel progetto è disciplinata; e però allo stato presente delle cose, io debbo pregare la presidenza di mettere ai voti l'emendamento: il che non toglie che se nel corso della discussione si muti l'organismo dell'azione popolare, pure l'articolo emendato debba essere coordinato alle mutazioni che nello istituto dell'azione popolare sieno per avventura nella legge che discutiamo introdotte. Con questa dichiarazione credo che si possa mettere a partito il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pare che ella abbia inteso, ono-

revole Calenda, che si dovesse votare sovra di ogni questione di mano in mano che sorge; ma questo non si può fare; ai voti non verremo che quando sarà esaurita ogni discussione intorno all'articolo che stiamo discutendo.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Se, mentre l'onor. Auriti chiedeva si sospendesse quest'articolo, io parlava di metterlo a votazione, non intendevo già una votazione immediata, ma da seguire dopo dibattute tutte le questioni cui l'articolo dà luogo.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Dato per un momento che le parole « in contraddittorio della loro legale rappresentanza », abbiano la portata accennata dal nostro collega Auriti, non risolverebbero veramente la questione perchè per esprimere esattamente la sua idea sarebbe necessaria in ogni modo cambiare la forma, e dire: « liti promosse dall'istituto pubblico di beneficenza ».

Io mi accosterei invece, a nome dell'Ufficio centrale, alla proposta dell'onor. senatore Calenda; ma non mi vi posso accostare senza fare alcune dichiarazioni dirette a togliere di mezzo la possibilità di un'altra questione di non lieve momento.

Con le parole « in contraddittorio della loro legale rappresentanza » io non so veramente quello che si sia voluto dire, nè se ciò che si è voluto dire sia esatto o sia detto esattamente, potendovi essere dei giudizi anche in contumacia, i quali non cessano perciò di produrre effetto legale di fronte all'ente. La frase adoperata lascia quindi sussistere il dubbio al quale bisogna ovviare che col semplice fatto di una citazione spiccata alla vigilia di una elezione si possa artificiosamente creare una causa di ineleggibilità o di decadenza.

Per evitare questo pericolo bisogna intendersi bene intorno al significato ed alla portata della parola *vertente*.

*Lite vertente* è la frase usata anche nella legge comunale e provinciale almeno per quello che riguarda i comuni, giacchè per le provincie si dice *pendente*.

*Lite vertente* non vi è se non quando havvi veramente un giudizio, o in contraddit-

torio o in contumacia, e quindi se si tratta di un giudizio formale, che vi sia stata la risposta o la dichiarazione di contumacia; se si tratta di un giudizio sommario, che sia scaduta l'udienza della citazione e le parti siensi presentate o siano state legalmente contumaci; e cioè sia avvenuta quello che, nella scuola, si chiama contestazione della lite.

Per un momento si era pensato di sostituire alla parola *vertente* la parola *contestata*; ma, siccome questa parola non è usata in nessun testo di legge, si è creduto di non allontanarsi dal testo della legge comunale e provinciale, e di affidarsi alla giurisprudenza, la quale ha già in questo senso ritenuto che per aversi una *lite vertente* non basta l'esistenza di una citazione che chiami Tizio in giudizio; ma occorre l'esistenza di un giudizio.

L'Ufficio centrale, quindi, accetterebbe di sopprimere le parole: « in contraddittorio della loro legale rappresentanza », ben inteso quando rimanga inteso che per *lite vertente* debba intendersi *lite contestata*.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Io non posso che ringraziare l'Ufficio centrale, non potendo mettere in dubbio quello che così egregiamente ha detto il relatore. Non era per me questione di vedere che cosa importasse vertenze di lite; la giurisprudenza si è già pronunciata al riguardo; ma, data la vertenza della lite, che per me, come per l'Ufficio centrale, suona lite con lo Stato, le parole delle quali dell'Ufficio centrale consente la soppressione, riuscivano al tutto superflue.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Non prendiamo risoluzioni improvvise; se noi consultassimo gli atti della Camera, vedremmo che quel tale inciso non è stato messo nell'articolo a caso.

Io ritengo come cosa evidente che questa limitazione fu scritta per dire che quando la lite è stata promossa da un cittadino qualunque, senz'altra garanzia che quella di un deposito di L. 100, che l'autorità giudiziaria potrà elevare fino a L. 500, e che il legale rappresentanti dell'ente sta ad assistere bensì ma non può impedire il giudizio, non si può ammettere che questo basti a rendere inleggibile il cit-

tadino contro cui si è intentata la lite a nome dell'opera pia, ma non ad istanza del legale rappresentante della stessa.

Da ciò segue che bisogna sospendere la decisione e riservare il modo come sarà formulato quest'articolo in corrispondenza di quello che sarà deciso sull'azione popolare, di cui più tardi dovremo occuparci.

Sarebbe assurdo dire fin da ora che deve ammettersi l'ineleggibilità pel fatto della lite vertente per esercizio dell'azione popolare, quando anche questa non sia circondata da tali garanzie di sussistenza e giustizia delle domande, da dar ragione della grave conseguenza che se ne trae.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Pierantoni ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Prego il Senato di avvertire che l'onor. Auriti commette una grande confusione.

Allora cosa è la lite vertente per rapporti civili tra un individuo e la congrega, nella quale anche chi rimane contumace, se fu citato, è parte e genera il contraddittorio, altra cosa è la istituzione sanzionata dall'art. 78.

L'art. 78 sanziona l'azione popolare o contro la stessa amministrazione o promossa dai componenti dell'amministrazione sciolta o da chiunque rappresenti qualche consociazione d'individui, ovvero agisca singolarmente per speciale interesse.

La legge permette in tali casi di fare ricorso al Consiglio di Stato in via amministrativa, ovvero al Consiglio di Stato, quarta sezione, in via contenziosa, per denunziare l'incompetenza, l'eccesso di potere.

L'articolo che ora discutiamo non ha nulla da vedere con l'art. 78, benchè non, s'intenda il sospetto dell'onor. Auriti contro l'azione popolare.

Da qualche tempo l'onor. Auriti si è dato all'amore delle opinioni nuove. Oggi ha terminato col dire che il principio elettorale ha fatto il suo tempo e che un giorno occorrerà sostituirvi altra istituzione essendo diventato un principio disorganico. Perché? Vorrei sapere quale surrogato offra a lui la sua grande meditazione scientifica, perchè io non so comprendere quale altro Governo l'oratore voglia il teocratico, l'aristocratico o il divino?

Eppure l'onor. Auriti un tempo fu il rappresentante del principio elettorale, perchè fu deputato per il suffragio popolare.

Non so a che giovi di mettere in discussione ora sanzioni, che sono in ultimo posto nella legge e che non hanno relazione con i primi articoli: con questo metodo non si finirà mai.

Quindi prego il Senato di non ammettere la proposta sospensiva, perchè solamente l'onorevole Auriti suppone il pericolo che potrà essere negata la difesa popolare del patrimonio del povero. Quella istituzione dovrebbe essere accresciuta anzichè presa a sospetto. Per me tra l'azione di nudo interesse individuale e l'azione popolare, che cerca di ricondurre l'amministrazione sulla via dell'onesto, do maggiore simpatia e preferenza alla popolare, umanitaria e disinteressata.

Chi pensa all'utile proprio o della propria famiglia può invocare l'eguaglianza di trattamento, ma non dev'essere preferito ad altri.

Quindi prego il Senato che respinga la proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Mi permetto di avvertire il Senato che il senatore Auriti non ha chiesto la sospensiva dell'articolo; ma solo dell'inciso a cui si riferisce la proposta del senatore Calenda.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Ho preso la parola solo per dire che io non ho parlato contro il sistema rappresentativo, ho parlato soltanto del modo delle elezioni, della loro forma inorganica, del problema tanto ora agitato, de' metodi come disciplinarlo con migliori garentie. Protesto contro la interpretazione che si è data alle mie parole.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Il Ministero accetta la soppressione richiesta dal senatore Calenda.

Del resto la soppressione non fa che ristabilire l'articolo quale era stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati.

Quell'inciso fu introdotto dalla Commissione parlamentare, ed è meglio che non vi sia.

Non accetto la sospensione della votazione del paragrafo *d*. Quando si parla di lite vertere, si allude a qualunque lite, da qualunque

individuo, o da qualunque società possa essere intentata.

Il Senato sa, da quando abbiamo discusso la legge comunale e provinciale, che io non fui troppo favorevole alla istituzione dell'azione popolare.

Comunque siasi, essa è passata oramai nella nostra legislazione, e lo è con tutte le garanzie delle quali la si è voluta circondare. Ora l'art. 78, che in qualche modo non fa che ripetere quello che sta nell'articolo 114 della legge comunale e provinciale, dà all'azione popolare tutte le condizioni perchè si esplichì e perchè non riesca di pregiudizio, come taluno credeva che potesse riuscire. E poichè essa deve esplicarsi con tutte le garanzie richieste, è beninteso che le liti che s'introducessero coll'azione popolare, avrebbero la stessa importanza, le stesse conseguenze di tutte le altre liti.

Ora, aspettare per risolvere questa questione che si discuta l'art. 78, sarebbe un perder tempo. Di qui a là, l'opinione del Senato non potrebbe essere mutata anche se l'alto Consesso non volesse in questa legge l'istituzione dell'azione popolare.

Ciò posto, prego il Senato di procedere avanti nella discussione di questa lettera *d*, e, dove lo creda, il presidente potrà poi metterlo ai voti.

PRESIDENTE. Metteremo poi ai voti partitamente le quistioni nell'ordine in cui si presenteranno.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Questo articolo è complesso, e contiene diverse disposizioni che hanno tra loro alcuna connessione. Quindi io pregherei il signor presidente di procedere all'a votazione dell'articolo comma per comma.

PRESIDENTE. Ma non è ancora il caso, signor senatore Miraglia, di venire a questa votazione...

Senatore MIRAGLIA... Allora, a più forte ragione, si potrebbe dire qualche parola, fare qualche osservazione alla prima parte.

PRESIDENTE. Allora ella vuol parlare su un'altra parte dell'art. 11? Abbia pazienza; siccome vi sono altre questioni e altri oratori iscritti, tratteremo prima le altre questioni, ed ella avrà la parola al suo turno.

Io non posso mettere ai voti le singole proposte se non quando ogni questione sull'articolo

sia esaurita ed ogni discussione su tutte le parti di esso, conclusa.

Ad ogni modo resta intanto stabilito che è esaurita la discussione sul comma *d*, e che nè la Commissione, nè il ministro dell'interno accettano la sospensiva proposta dal senatore Auriti, mentre invece accettano la proposta soppressiva del senatore Calenda.

Il senatore Griffini propone che alla lettera *e*, dopo le parole « e congiunti » si aggiungano le parole « od affini ».

Il senatore Griffini ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Ho la fortuna di richiamare l'attenzione del Senato sopra un argomento di una semplicità molto maggiore di quello che venne largamente testè discusso, e confido di potermi sbrigare con poche parole.

La lettera *e* di questo articolo 11, contemplando una categoria di parenti del tesoriere, che non possono far parte della congregazione di carità o di altri istituti di beneficenza, li chiama « congiunti fino al secondo grado civile ».

Invece l'art. 15 del nostro Ufficio centrale, corrispondente al 14 del progetto ministeriale, contemplando il caso degli amministratori di una congregazione di carità o di altri istituti di beneficenza, i quali non possono votare in determinate questioni che interessano dei loro parenti, chiama questi parenti « congiunti od affini fino al quarto grado civile ».

Non importa adesso di versare sopra la differenza fra una categoria di parenti e l'altra, quantunque questa differenza sia molto grande, perchè nell'art. 11 si contemplano i parenti fino al secondo grado come i « fratelli », e invece nell'art. 15 si contemplano i parenti fino al quarto grado civile, quindi anche i primi cugini. L'emendamento che prego il Senato di accettare ha per unico scopo di introdurre in questo art. 11 le parole « od affini » usate nell'art. 15 del progetto.

Se invece della parola « congiunti » si fosse adoperata per entrambi gli articoli soltanto quella di « parenti » non vi sarebbe stato luogo ad alcuna controversia; ma la parola « congiunti » crea dei dubbi, poichè, per alcuni, vuol dire consanguinei, e per altri, consanguinei ed affini. Ma per di più, nel progetto, in un luogo si parla di congiunti soltanto ed in un altro di congiunti od affini, e ciò proverebbe all'evi-

denza che nell'art. 11 che stiamo discutendo siasi voluto escludere gli affini, *inclusio unius est exclusio alterius* e viceversa.

Ora si può credere che il nostro Ufficio centrale, in questo art. 11, sia stato d'avviso di escludere gli affini sino al secondo grado civile? Che abbia, cioè voluto che potessero far parte di un'amministrazione di carità il suocero ed il genero del tesoriere, mentre intende di escludere il fratello del tesoriere?

Certamente si può considerare più interessato il suocero a favore del genero, di quello che il fratello a favore del fratello.

Io ho creduto d'interpretare l'intenzione dell'Ufficio centrale proponendo che dove si dice soltanto « congiunti » si aggiungano le parole « od affini » che si leggono nell'art. 15.

Del resto a me basta che questa contraddizione sia tolta, che siano messe in relazione le due disposizioni, e si contempi dal lato del merito il grande interesse che vi può essere di escludere il suocero del tesoriere, e il suo genero, nel caso che tesoriere sia il suocero; e si adoperi una frase la quale indichi i parenti di secondo grado, tanto consanguinei quanto affini.

Io mi sono limitato, perchè desideroso di presentare un emendamento il più semplice possibile, a proporre l'aggiunta della parola « affini »; se però l'Ufficio centrale crede di far luogo al mio desiderio con altre parole, dichiaro fin d'ora che le accetterei, quando venissero a togliere l'inconveniente sulla cui esistenza nessuno può dubitare.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Siamo completamente d'accordo coll'onor. Griffini. La portata della lettera dell'art. 11 è perfettamente eguale, salvo distinzioni, a quella dell'art. 13 (14 sen.) e poi dell'art. 15 (sen.).

Giacchè però il dubbio fu sollevato e può essere desiderabile una formola più precisa, dal momento che troviamo in Senato qualcuno che ce ne fa proposta, aderiamo al pensiero di emendare la formola che ha formato argomento delle osservazioni del senatore Griffini.

Non è il caso di parlare di *congiunti*, non essendo questa una parola adoperata dal Codice; conviene invece servirsi delle parole *parenti* ed *affini*.

E giacchè siamo a toccare quest'articolo, proporrei di togliere anche la parola *civile*. È una vieta reminiscenza questa di ricordare ancora il modo di computazione dei gradi secondo il sistema civile per opposto a quello seguito nel diritto canonico. Ed è una reminiscenza che non ha più ragione di esser mantenuta. Converrà quindi, qui e altrove, dire: « parenti od affini sino al secondo grado ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che invece di « congiunti sino al secondo grado civile » si dica « i parenti ed affini sino al secondo grado » ecc.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Io dichiaro di acconciarmi perfettamente alla proposta dell'Ufficio centrale. Io non ho proposto di eliminare la indicazione della parentela civile, perchè non credeva del tutto inutile l'escludere il computo col sistema del diritto canonico. E la differenza è enorme, giacchè, per esempio, i fratelli che sono in secondo grado, secondo il Codice civile, sono in primo grado secondo il diritto canonico e via via.

Ad ogni modo io accetto la dizione dell'Ufficio centrale, per cui siamo pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene. La discussione è chiusa sull'emendamento proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onor. ministro dell'interno.

Veniamo agli ultimi due commi che sono questi:

« Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

« Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dell'art. 5 ».

Su questi due comma il senatore Massarani propone il seguente emendamento: « La loro soppressione ».

L'onorevole Massarani ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. Avendo avuto l'onore di svolgere alquanto diffusamente nella discussione generale le ragioni che mi muovono a proporre la soppressione degli ultimi due capoversi di questo art. 11, non tedierò il Senato ripetendo o amplificando le cose dette. Chiedo soltanto

alla sua indulgenza che mi conceda di ribattere, se potrò, molto brevemente, il solo argomento che, sotto forme diverse, mi sia stato opposto.

Si disse — e su questo terreno scesero a campeggiare con l'usata valentia l'onor. senatore Pierantoni e l'onor. senatore Castagnola — si disse che coll'escludere il parroco dalla possibilità di essere eletto a membro di una Congregazione di carità, non si faceva altro se non compiere l'opera civilissima della secolarizzazione di tutti i pubblici uffici.

Lascio stare che, come osservava molto acutamente l'onor. senatore Majorana, se l'intento a cui mira la Congregazione di carità si può considerare di ragione pubblica, non si può forse altrettanto correttamente affermare che sia un istituto pubblico la Congregazione medesima, come quella che è semplicemente interprete ed esecutrice di private volontà.

Ma io voglio ammettere che la Congregazione di carità sia un istituto pubblico. Forse che il secolarizzarlo consiste nel togliere al suffragio popolare la facoltà di deputare a quell'ufficio chi meglio crede?

Secolarizzare, lasciando in disparte la originaria significazione canonica, secolarizzare, voi me lo insegnate, significa rivendicare, restituire allo Stato od alla libera elezione quei mandati pubblici, dei quali, in tempi di barbarie, di sfacchezza, o di disordine del regime civile, si era insignorita la Chiesa, ed aveva fatto a sè medesima un privilegio.

Egli è per lo appunto alla abolizione del privilegio che mirarono tutti quei legislatori, dei quali torna a gran lode lo aver restaurato nella sua integrità il Diritto comune.

Se voi togliete ad esaminare le leggi napoletane del tempo del Tanucci, le leggi toscane del periodo di Leopoldo I, le stesse leggi tanto giustamente commendate del periodo che chiamerò Siccardiano in Piemonte, voi trovate che tutte hanno avuto per obbiettivo di limitare le manimorte, di abolire le giurisdizioni privilegiate, di non tollerare più che un ecclesiastico trascinasse al proprio fóro un laico col quale avesse controversia; di non tollerare più che anche in materia criminale l'ecclesiastico fosse giudicato diversamente e davanti a tribunali diversi che non il laico medesimo; ma non trovate altrimenti che al privilegio antico si

siano sostituite eccezioni nuove, che si sia per nulla alterata la parità civile.

E poichè l'onorevole e dottissimo signor relatore faceva uno speciale assegnamento sull'esempio di due decreti emanati nelle provincie napoletane, il primo durante la prodittatura di Giorgio Pallavicino, il secondo durante la luogotenenza del principe Eugenio di Savoia, mi si permetta di rispondere su questo particolare una parola.

Quei decreti, comparsi l'uno il 23 ottobre 1860, l'altro il 17 febbraio 1861, e compilati in forma o più concitata o più pacata secondo che correavano giorni di rivoluzione o giorni di riordinamento, non fanno in sostanza amendue che la medesima cosa: abrogare, cioè, quelle congreghe ecclesiastiche, emanate dal beneplacito episcopale, a cui la monarchia borbonica, dimentica dei proprii doveri e dei proprii diritti, non meno che di quelli del popolo, aveva consegnato servilmente tutta la materia dell'istruzione e della beneficenza.

Ma tanto lontano era dalla mente degli egregi uomini che emanarono quei decreti, il pensiero di recare la minima offesa alla libertà del suffragio popolare, di contendere all'elettore la libera designazione delle persone cui gli piacesse investire della sua fiducia, che nel secondo di quei decreti medesimi, dopo avere pronunciato lo scioglimento delle congreghe preesistenti, si dichiara espressamente e testualmente quel che segue:

« Le nuove scelte potranno anche cadere sopra ecclesiastici di illibata morale e di fiducia delle popolazioni, ancorchè fossero nel numero di quelli attualmente in esercizio. »

E dopo il nome augusto del principe, si legge a' pie' di quel decreto un nome, al quale certo nessuno di voi, signori senatori, e meno d'ogni altro l'onor. senatore Pierantoni o l'onor. senatore Castagnola, vorrebbe contendere lode di alto, dottissimo e liberalissimo intelletto: il nome di Pasquale Stanislao Mancini.

Io mi compiaccio che con quei due decreti si sia anticipata di quasi vent'anni una riforma, la quale solo nel 1879 fu sancita dalla Repubblica francese.

Ancora nel 1873, promulgando quella sua legge sull'ordinamento della beneficenza, la Repubblica francese ammetteva *de jure* nelle Con-

gregazioni di carità, che essa chiama comitati di assistenza pubblica, il parroco seniore.

Ora, io non esito a dichiararlo, sinceramente lamenterei che noi fossimo rimasti così in arretrato, come lungamente restò quella gelosa democrazia, nel togliere di mezzo un manifesto privilegio, nell'ammettere tutti i cittadini senza eccezione al godimento degli stessi diritti, e cancellare ogni vestigia di antiquate predilezioni e genuflessioni.

Mi compiaccio, dico, che ogni privilegio sia tolto; non reputerei comportabile col nostro giure pubblico, nè coi principii ai quali devono informarsi gli ordini di un paese libero e laico, che in virtù soltanto dell'abito e del ministero sacerdotale, il parroco o un qual si sia altro ministro del culto avesse sede di pieno diritto nella Congregazione di carità. Ma reputo altrettanto incomportabile coi detti principii, ai quali la legislazione di un paese civile deve ispirarsi, che, per il fatto solo dell'essere investito di un ministero sacerdotale, sia interdetto ad un cittadino un ufficio di carità; che sia conteso al pubblico voto, alla elezione libera, al suffragio popolare insomma, il diritto di affidare cui meglio credano cotesto ufficio, quando condizioni d'inculpabilità e di capacità rendano regolare e plausibile la scelta, secondo i termini della legge generale.

Quello adunque che io ho l'onore di proporvi, signori senatori, con la soppressione dei due ultimi capoversi dell'art. 11, non è se non la reintegrazione del Diritto comune.

Qualcuno è parso muovermi cortesemente un biasimo, qualche altro una lode vie più delicata e cortese, per lo zelo che io ho speso e spendo nel difendere la mia proposta. Ma in verità io non credo di meritarmi nè la lode, nè il biasimo.

In primo luogo, è dovere di ogni cittadino, e molto più di chi abbia l'onore di rappresentare il proprio paese, l'aver tutti a cuore ad un modo medesimo i diritti dei concittadini suoi d'ogni ceto; il ripetere spesso in cuor suo col buon Virgilio:

*Tros Rutulusve fuit, nullo discrimine habeo.*

Ma un'altra cosa è anche naturalissima: che, se vi è qualcuno il quale debba essere più che altri geloso dell'integrità del Diritto comune, sia appunto colui il quale abbia avuto più di-

rettamente occasione di conoscere, di sentire a fondo, quanto acerbo riesca l'essere, senza demeriti personali, dal Diritto comune respinti. (*Bene, bravo, approvazioni*).

Io vorrei sperare che, non in grazia della mia povera voce, ma per merito di qualche voce eloquente, la quale auguro sia per levarsi in questo recinto a difendere una causa giusta, vorrei, dico, sperare che questi concetti da me poveramente esposti penetrassero, capacitassero la mente del Senato; e avanti tutto vincessero gli animi della maggioranza dell'Ufficio centrale.

Vorrei sperare che anche l'illustre presidente del Consiglio, ministro dell'interno, provasse una volta di più come dalla risolutezza e dall'energia non debba scompagnarsi nell'uomo di Stato la temperanza. Ma, quando anche queste mie, non so s'io dica speranze o lusinghe, dovessero andare deluse, io non potrei, ve lo confesso, ritirare la proposta che vi ho rassegnata. E perchè non mi diate biasimo di pertinacia, io vi prego di tollerare che vi presenti un'ultima giustificazione.

Io ho l'onore di appartenere per nascita ad una provincia, che ha dato un buon contingente alla causa nazionale.

Voi ricordate tutti i luttuosi, eppur gloriosi processi di Mantova: e qualche cosa di quelle vicende so anch'io, che non ho dovuto se non alla virtù del silenzio di amici eroici la mia salvezza. Amico di Antonio Lazzati e di Giuseppe Finzi, nomi che voi mi concedete di pronunziare in quest'aula a titolo di onore, io non posso dimenticare che essi furono preceduti nelle angosce del carcere, nelle tribolazioni e nelle insidie del processo, nella virtù di guardare serenamente in faccia al supplizio, da un povero vicario di una parrocchia suburbana di Mantova, che nominerò anche lui, a titolo d'onore, don Giovanni Grioli, il quale, per avere amato la patria, cadde sotto il piombo e la polvere dello straniero.

Amico e compagno d'infanzia di quel Carlo Poma che salì il glorioso patibolo di Belfiore, io non posso dimenticare che su quel patibolo egli ebbe compagno di martirio un altro virtuoso prete mantovano, don Enrico Tazzoli; e che, a breve intervallo, su quel patibolo medesimo, ci fu seguito da un altro martire, da un altro prete, da un parroco, dal parroco, o come laggiù dicono, dall'arciprete di Revere, don Bortolo Grazioli.

Quei generosi morirono col nome d'Italia sulle labbra; ed io ve lo confesso, sento che l'animo mio si ribella a dare un voto che a quei generosi, se rivivessero, negherebbe perfino un seggio in una Congregazione di carità. (*Bene, bravo, benissimo*).

Signori, io abbandono la mia proposta al vostro senno.

Forse direte che questi sono vecchi ricordi. Sì, vecchi ricordi, ma incancellabili. E lasciatemi augurare che, o debbano arridere sempre al nostro paese giorni fausti e felici, oppure sia esso per essere chiamato ad attraversare altri giorni di prova, come ci vide uniti in un sentimento medesimo la comune servitù, così ci trovi affratellati, ora e sempre, la libertà comune. (*Benissimo*).

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Signori senatori! L'approvazione che ha accompagnato ed ha coronato il discorso eloquente del senatore Massarani, mi crea il dovere di dire brevemente le ragioni che mi spingono a tenere una condotta opposta alla sua e quindi a votare favorevolmente sopra questo comma dell'art. 11 che riguarda l'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità.

Io dichiaro di essere intimamente convinto, malgrado le argomentazioni molteplici che furono sviluppate in senso contrario, della opportunità di mantenere l'esclusione, proposta dal Ministero e dall'Ufficio centrale, dei parroci dalle congregazioni di carità.

Questa questione, o signori, venne ingigantita. Le si diedero delle proporzioni grandissime, mentre a mio avviso, avrebbe dovuto essere contenuta in confini assai modesti, nei confini cioè che sono portati dal disegno di legge. Se si trattasse soltanto di parlare a voi, onorevoli signori senatori, io mi sarei taciuto, perchè so che non posso dirvi cosa che voi non sappiate, che non posso dirvi cosa della quale voi o non siate di già convinti senza le mie parole, od intorno alla quale voi non modificaste di certo l'opinione contraria che avete, per il mio discorso.

Ma questa questione grave venne esagerata specialmente nel paese, le si diedero proporzioni enormi, e bisogna non solo leggere i giornali i quali ci istruiscono già bastantemente del partito che si seppe trarre da questa di-

sposizione; ma bisogna visitare alcuni paesi specialmente lontani dalla capitale per sentire che razza di giudizio se ne è fatto.

Non è più, per alcune popolazioni, l'esclusione dei soli parroci ed altri ministri del culto aventi cura d'anime, dalle congregazioni di carità; sono tutti i sacerdoti che vengono esclusi dall'amministrazione di tutte le opere pie.

Prima nostra cura impertanto dovrebbe essere quella d'illuminare un po' il paese, d'impedire, dicendo la pura e semplice verità, che aumenti quella animadversione che si tenta di creare contro il Governo, contro il Parlamento; animadversione che se noi personalmente possiamo tollerare con silenzio sdegnoso, abbiamo l'obbligo di temperare, se non possiamo giungere a distruggerla completamente, poichè potrebbe turbare quando che sia l'ordine pubblico.

Cominciamo impertanto a designare i veri limiti di questa disposizione che ci è proposta.

La regola è l'eguaglianza di tutti in faccia alle legge; la facoltà in tutti i cittadini, siano sacerdoti, siano laici, di far parte delle amministrazioni delle opere pie.

Il comma introduce una eccezione; ma questa è temperata da tre eccezioni dell'eccezione stessa, le quali riducono la eccezione già piccola a proporzioni che sarei quasi per chiamare omeopatiche.

L'eccezione è fatta per i parroci, curati e canonici.

Essi però non sono esclusi dall'amministrazione delle opere pie in generale, ma soltanto dalle congregazioni di carità, ossia da quelle amministrazioni di istituti di beneficenza, le quali avranno la minore importanza, perchè nelle congregazioni di carità per le disposizioni di questa legge, non potranno essere fuse le grandi amministrazioni degli ospedali, dei manicomi, degli orfanotrofi, dei brefotrofi, ecc., che sono le più ricche, e le quali hanno affidamento con questa legge di poter continuare nella loro vita autonoma ed affatto indipendente.

Di tutte queste amministrazioni, anche i parroci ed i curati potranno far parte. Prima eccezione dell'eccezione.

Seconda eccezione: che i parroci e gli altri sacerdoti aventi cura d'anime sono esclusi soltanto dall'amministrazione delle congrega-

zioni di carità, ma possono far parte dei comitati di erogazione.

E quindi sono libere le congregazioni di accordare a questi sacerdoti aventi cura d'anime la parte più delicata, la parte che mette in comunicazione diretta coi poveri, e che può cattivar loro le maggiori simpatie, perchè i poveri non guardano tanto coloro che amministrano il patrimonio, e percepiscono le rendite, e che essi non conoscono, guardano coloro che distribuiscono la beneficenza, coloro che devono scegliere i più bisognosi.

Ma dei comitati di erogazione non solo possono far parte i sacerdoti aventi cura d'anime, ma può essere loro per fino affidata per intero questa delicata ed importantissima mansione.

Terza eccezione della eccezione: i sacerdoti aventi cura d'anime possono entrare anche nell'amministrazione delle congregazioni di carità, qualora siano i fondatori od i benefattori di istituti di beneficenza, e possono entrarvi come rappresentanti di istituti autonomi, ma che debbano essere amministrati dalla congregazione di carità.

Se noi contempliamo queste sotto eccezioni (mi si permetta la parola), vediamo che non valeva la pena di sviluppare tanti argomenti per combattere la disposizione di cui parliamo e che unanimemente ci viene proposta dal Governo e dall'Ufficio centrale che ha con la massima imparzialità esaminata la legge, che ha tenuto conto di tutte le opinioni, che non è certo spinto da sentimenti di ostilità. Il lavoro dell'Ufficio centrale ci affida che il progetto non merita le disapprovazioni e le critiche delle quali fu oggetto.

Nel caso però che la disposizione ora discussa avesse un movente odioso, come da taluno si afferma, questo getterebbe un'ombra sinistra sulla disposizione medesima.

Si è appunto cercato di dimostrare tale movente odioso, come si è cercato di porre in cattiva vista diverse altre leggi che noi abbiamo fatte in questi ultimi tempi e che in qualche punto hanno dovuto colpire il clero.

Si dice e si ripete, non solo dai giornali clericali, ma è uscito anche da una bocca angusta, adoprero questa frase che venne felicemente usata alcuni giorni sono dal signor ministro dell'interno; si dice: questa disposizione di legge è un atto di quella guerra che si muove

alla religione. Ma dove potete trovare un Governo che faccia guerra alla religione; bisognerebbe che fosse dissennato per far guerra ad una istituzione che è di assoluta necessità, senza la quale la società non potrebbe reggersi, ad una istituzione che se non esistesse bisognerebbe crearla, come venne creata da Numa Pompilio.

Un Governo il quale facesse guerra alla religione somiglierebbe al boscaiolo che stando sopra un albero tagliasse il ramo sul quale posa il piede.

Ma si osserva esservi pure stato un Governo così male consigliato: ci fu il governo della prima rivoluzione francese, il quale fece guerra alla religione, che sostituì al Dio adorato da tutti la Dea ragione. Ma questo è avvenuto in un momento di aberrazione, di esaltamento passeggero, e poi è avvenuto in un paese il quale possiede moltissime buone qualità, ma ha anche un difetto che gli italiani certo non hanno.

Gli Italiani sono miti, calmi ed è impossibile che imitino quel vecchio Governo, combattendo la religione, come è impossibile che lo imitino inaugurando il Governo del terrore e la ghigliottina.

Dunque è escluso questo movente odioso. Ma una conferma l'abbiamo nella azione nostra individuale.

Quanti preti vengono da noi a chiederci dei favori, delle raccomandazioni?

Non è vero che noi li accogliamo con benevolenza, cerchiamo di accontentarli e ci facciamo in quattro perchè possano raggiungere il loro intento, quando lo crediamo legittimo? (*ilarità*).

Sì, questa è la verità, o signori, perchè consideriamo i sacerdoti cittadini eguali agli altri. E le anticamere ministeriali non sono occupate parecchie volte da sacerdoti, i quali sanno di poter essere accolti con cuore e di ottenere dal Governo i loro intenti, sempre inteso nei limiti della giustizia?

È vero che dopo aver ottenuti i chiesti favori, i loro giornali scrivono cose vituperevoli a carico del partito liberale, ma ciò non proverà mai che noi combattiamo la religione, perchè i fatti sono maschi e le parole son femmine.

Vi è un altro argomento che fa breccia e che si adopera per dimostrare i pretesi nostri moventi riprovevoli; si dice: tutte queste leggi

contrarie alla Chiesa sono opera delle sette. Sono le sette che dominano l'Italia; sono le sette che stanno al Governo e nel Parlamento, sono esse che opprimono il popolo cattolico.

Anche questo è uscito or son appena pochi giorni da quella bocca augusta alla quale accennava testè. Ma, onorevoli signori, che le sette esistano è un fatto, esse sono uno strascico di altri tempi nei quali potevano essere opportune. Ma noi dobbiamo vedere quale è la loro azione.

Io ho l'onore di far parte del Parlamento da 21 anni con una breve interruzione e ho contribuito, esercitando la mia infinitesima parte di potere legislativo, a far le leggi, e ho sempre dato il voto a quelle leggi liberali che si dicono fatte dalle sette; ma io non ho mai appartenuto ad alcuna setta.

Ho conosciuto migliaia di uomini politici che valevano immensamente più di me, alcuni dei quali sono ancor vivi e altri son discesi nel sepolcro; e nessuno d'essi apparteneva a sette.

Se le sette vivono, credo che abbiano una influenza ed una importanza minore di quella che loro viene attribuita, e credo anche, o signori, che esse non abbiano minimamente per scopo di schiacciare il popolo cattolico, di dominare nel Parlamento e nel Governo.

La causale, il movente vero di questa legge, come di parecchie altre che vennero e sono aspramente combattute è, ve lo disse l'altro giorno l'onor. mio amico il senatore Castagnola, è la difesa sociale.

Noi in tutta buona fede, *sine ira nec studio*, ci proponiamo di difendere la società dagli attacchi che le si muovono, con questa legge, come facemmo col Codice penale. Si discuta sulla opportunità delle leggi proposte per difendere la società. Si discuta sul grado di minaccia che pesa sulla nostra nazione; ma alle nostre intenzioni non si diano spiegazioni che assolutamente non possono avere.

Capisco che si lascino parlare i giornali clericali, perchè hanno la forza della debolezza, e non vi è forse opportunità a combattere i deboli; ma se non vi è l'opportunità di scendere a polemica con quei giornali, credo che vi sia dovere assoluto in noi, non di tacere, non di lasciare che il paese venga ognora più tratto in errore, ma di parlare e parlare a tempo opportuno, qua dentro, da questa tribuna posta

così in alto e che è guardata ed ascoltata in tutta l'Italia ed anche all'estero.

Io non tedierò maggiormente il Senato.

Farò solo ancora qualche brevissima osservazione e poi avrò finito di parlare.

Ci si dice: ma perchè volete escludere in massa i parroci ed i curati dalla amministrazione delle congregazioni di carità, mentre ve ne sono di buonissimi?

Perchè volete privarvi dell'aiuto di questi filantropi?

Ecco, se non ci fosse nella Chiesa quell'organizzazione ferrea che vi è, l'argomento sarebbe calzante.

Ma i parroci, i curati, ed in genere tutti i sacerdoti, non hanno, non possono avere una volontà propria od alcuna libertà di azione.

Non c'è che una persona che ordina, che dirige, nella chiesa cattolica, e l'intento finale di questa persona e la via da essa scelta per raggiungerlo non sono un mistero, perchè vengono ad ogni terzo giorno proclamati dalla persona medesima.

I sacerdoti hanno l'obbligo dell'obbedienza cieca, non possono ragionare, devono obbedire. Ora, delle due cose l'una: od essi obbediscono e devono essere nostri avversari, o non obbediscono ed anzi, pur conservando la loro qualità, fanno il contrario di quanto il Vaticano esige da loro ed in tale caso, forse non meritano la fiducia che alcuni vorrebbero riporre in essi, perchè sarebbero fedifraghi.

Vogliamo che siano fedifraghi per eseguire le nostre leggi nella lettera e nello spirito, stare al posto di membri di congregazioni carità e contribuire anche colla beneficenza al consolidamento di quelle istituzioni e di quella unità che tanto floramente sono osteggiate dal loro capo?

Signori, per me il getto delle piccolissime armi che alcune leggi ci pongono nelle mani e tra le altre questa che discutiamo, il getto di tali armi non è facoltativo in noi. Si potrebbe dire un tradimento, si potrebbe qualificare qualche cosa di più, cioè un parricidio.

Noi ci mostreremo compresi della responsabilità grave che pesa sopra di noi e faremo il nostro dovere.

Un'ultima considerazione brevissima; ma siccome questa è alquanto delicata, io l'accennerò appena.

Ciascuno dei due rami del Parlamento è indipendente dall'altro; ciascuno dei due rami del Parlamento ha il diritto e l'obbligo di cercare soltanto la bontà delle leggi che si discutono e di fare appunto delle buone leggi, senza preoccuparsi dei propositi dell'altro ramo.

Questo, per regola generale, non fa una grinza.

Ma nella politica vi è pochissimo di assoluto e molto di relativo e nessun lato delle questioni in politica deve essere trascurato.

Se la massima che io ho avuto l'onore di rammentare testè è ottima, ve n'è però un'altra ed è che si deve tendere a portare in porto le leggi che si credono buone e necessarie per il paese.

Si giudica necessaria questa legge perchè dura da molto tempo la convinzione che quella del 1862 abbia fatto il suo tempo e reclami urgenti riforme. Dunque cerchiamo di toglierci dai piedi un sassolino che potrebbe diventare una pietra d'inciampo; cerchiamo d'impedire che una palla di neve che scende dal monte abbia a diventare valanga. Io non ho bisogno di spiegarmi, e voi avete tanto meno bisogno delle mie povere spiegazioni; ognuno di voi ha compreso a cosa io volevo alludere.

Io credo di aver sufficientemente dette le ragioni per le quali voterò la disposizione ora esaminata, e spero che avendo richiamato l'attenzione del Senato sopra questi argomenti, forse malamente espressi, avrò porto occasione a qualche altro di svilupparli con maggiore efficacia.

PRESIDENTE. Mi pare che stante l'ora tarda, se non vi sono osservazioni, si potrebbe rimandare il seguito della discussione a domani.

Dunque domani vi sarà seduta pubblica alle ore due pomeridiane col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici

e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888 n. 5602 (serie 3ª) col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimpo-

sta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889 n. 3732 sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 6).

## XXXI.

## TORNATA DEL 29 APRILE 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Parlano intorno all'emendamento del senatore Massarani relativo alla soppressione dei due ultimi comma dell'art. 11 i senatori Di Bagno, Delfico, Deodati, Parenzo, Boccardo, Pecile, Ceneri, Alferi, Majorana-Calatabiano, Vitelleschi, Lampertico — Svolgimento di un nuovo emendamento del senatore Ferraris — Discorsi del presidente del Consiglio e del senatore Costa, relatore — Approvazione della prima parte di detto art. 11 con gli emendamenti proposti dai senatori Calenda e Griffini. — Reiezione dell'emendamento proposto dal senatore Ferraris; ed approvazione con voto per divisione chiesto da 10 senatori, dei due ultimi comma dell'art. 11 del progetto e del complesso dell'articolo medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra e dei lavori pubblici; più tardi intervengono i ministri di grazia e giustizia, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza »  
(N. 6).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Come il Senato rammenta, ieri, intraprosasi la discussione dell'art. 11 e degli emendamenti al medesimo proposti, si giunse a discutere la proposta di soppressione dei due ultimi capoversi dell'articolo stesso. Ora, su questa pro-

posta, do facoltà di parlare al senatore Di Bagno.

Senatore DI BAGNO. In questo momento in cui l'attenzione generale è rivolta verso quest'aula per la legge che si discute, che è di tanto comune interesse, importa altresì che non ne sorgano dei malcontenti, e per qualche motivo più plausibile.

Egli è per questo che mi associo a chi ha fatto la proposta di soppressione dei due ultimi capoversi dell'art. 11.

I ministri del culto aventi cura d'anime che colla presente legge si vorrebbero esclusi dalle congregazioni di carità, hanno già ottenuto l'assenso, ed il nulla osta governativo.

Ora io non so spiegarmi come per quelli che sono già in possesso di un mandato di fiducia, si voglia fare un espresso articolo di legge che infligga loro sfiducia. Il non escluderli non implica poi che debbano essere nominati. La nomina sarà sempre di competenza dei Consigli comunali, e questo sarà garanzia sull'opportunità degli eletti.

Con questi riflessi io intendo giustificare il mio voto che darò per la soppressione dei due ultimi capoversi dell'art. 11.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Delfico.

Senatore DELFICO. Onorevoli signori senatori. Ho chiesto di parlare in questa interessante discussione, poichè credo che in ciò che si è detto si sia incorso in grande esagerazione.

Si è detto che questa legge sia una offesa al sentimento religioso, sia un atto di ostilità verso la Chiesa, sia infine una violazione del diritto comune.

Io credo al contrario che quest'articolo di legge non abbia altro scopo che di definire sempre più nettamente le funzioni religiose e le funzioni civili.

Queste esagerazioni degli avversari, lasciate che io francamente ve lo dica, han fatto sì che la questione si sia appassionata, e ciò è certamente da deplorarsi, in quanto che ciascuno sa che il vero ed il giusto non si possono raggiungere se non nel silenzio completo delle passioni.

A me pare dunque che la questione dovrebbe restringersi al solo fatto di vedere se l'ufficio di sacerdote avente cura d'anime sia compatibile coll'ufficio di membro della congregazione di carità.

L'onorevole Massarani con splendida, elevata ed eloquente parola ha ricordato gli ecclesiastici che soffersero e perirono in nome della indipendenza italiana.

Certamente non c'è cuore italiano che non si commuova a questi ricordi, e che non abbia sentimenti di ammirazione e di riconoscenza verso questi eroi che potremmo chiamare i precursori del nostro risorgimento.

Ma, me lo perdoni l'onorevole Massarani, secondo il mio modesto modo di vedere, a me sembra che questi ricordi non abbiano o abbiano ben poca relazione col fatto in discussione.

Qui non si tratta che di vedere se l'ufficio di sacerdote avente cura d'anime sia compatibile coll'ufficio di membro della congregazione di carità.

E, posta la questione in questi termini precisi, a me sembra che l'alto ufficio di colui che ha cura d'anime, non possa abbassarsi ad amministrare, a trattare affari estranei alla Chiesa.

Con coscienza tranquilla voterò questo articolo poichè sono persuaso che non costituisce offesa al sentimento religioso, non è un atto di ostilità al clero, e non viola quella libertà ed eguaglianza civile che è la base del nostro diritto pubblico, ma esso tende solo a far sì che il patrimonio del povero sia pienamente garantito, e meglio amministrato.

Credo inoltre, o signori, che votando questo articolo 11, noi renderemo un servizio alla stessa religione, poichè il prete sarà tanto più rispettabile e rispettato quanto più farà il prete senza immischiarsi in affari di amministrazione civile, che debbono essere estranei al suo alto ministero.

Una modificazione crederei necessaria nell'articolo per ciò che riguarda l'ammissione del parroco nella congregazione di carità per disposizione del testatore o del donatore.

Tutti conosciamo la potenza morale che esercitano i parroci nel confessionale e al letto dei moribondi. Potrà avvenire così che non vi saranno donazioni nè testamenti se non colla clausola che i beni siano amministrati dal clero, ed allora avremo il fatto che se i parroci nelle congregazioni di carità con questa misura escono dalla porta, rientreranno dalla finestra. Ma io non mi azzardo di far nessuna proposta, poco sperando che venga accolta, soltanto ho voluto accennare a questo inconveniente di cui credo col tempo se ne vedrà il risultato positivamente; e così sorgerà forse bisogno di modificare la disposizione attuale.

Signori, non ho altro d'aggiungere; torno a ripetere solo che, per le ragioni esposte, io voterò con tranquilla coscienza questo articolo, e mi auguro che la maggioranza del Senato voglia fare lo stesso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Signori senatori! Io mi propongo di fare non un discorso, pur limitato, ma soltanto di enunciare le ragioni del mio voto.

Io non ho mai compreso nè comprendo neppure adesso l'importanza intrinseca e sostanziale di questa questione. Che fosse stato desiderabile che non venisse mossa, facilmente si accoda.

È un fatto certo e storico che codesta questione è stata acutamente mossa dagli addetti al partito che si chiama degli intransigenti.

Fu raccolta quasi una disfida; e per quella ragione naturale in virtù della quale la reazione è sempre più forte e va più in là dell'azione, ne venne non aspro e rumoroso dibattito il quale, per me, e propriamente per mancanza di ragioni sufficiente d'importanza vera, resta sempre una fiera burrasca in un bicchier d'acqua.

M'aspettavo che il decorso di tempo che fu non breve, avesse fatto sbollire tutto, ma ciò non fu. Laonde mi dolse e mi duole sentir qui risolledata, sebbene con minore vivacità, codesta questione.

Io non ho preso parte alla discussione generale, ma, senza punto farne, credo bene di cogliere questa occasione per soddisfare ad un mio sentimento, cioè per ringraziare vivamente l'Ufficio centrale ed in particolarità l'illustre suo relatore; perchè nel monumentoso suo lavoro che è la relazione, senz'ombra di sforzi artificiosi, ma con tanto naturale e spontanea tranquillità, seppe e riuscì a eliminare tutto quello che potesse avere anche parvenza di passione, o di prevenzioni, riconducendo la questione nell'ambito il più sereno, sintetizzando così lo spirito nobile, equanime ed imperituro del Senato italiano.

Io voto il progetto dell'Ufficio centrale anche in questa parte dell'art. 11 come per gli altri; lo voto con animo lieto e tranquillo. Lo voto perchè da un canto mi par proprio che non valga la pena di opporlo, e dall'altro lo ravviso corretto e conforme ai buoni principi.

In quest'epoca nella quale deve operarsi il grande travaglio che è quello di organizzare la libertà, il liberalismo, questo grande prodotto del movimento evolutivo, ho la convinzione che devono prevalere due grandi principi, i quali sono, non solo intimamente concessi, ma anche inseparabili.

Del primo ho avuto occasione di parlare nella giornata di sabato, ed è il principio delle contumacie legali, ossia della non rielezione; principio a cui già altra volta ho applaudito in quest'aula ed ho salutato con gioia, quando comparve nella legge comunale e provinciale, a proposito della parte elettiva nella composizione della Giunta provinciale amministrativa.

Il secondo principio è quello che si faccia sempre più largo il campo al sistema delle in-

compatibilità nelle funzioni elettive ed in riguardo alle funzioni stesse.

Quindi non ho bisogno di dire che la mia viva simpatia è assicurata, sempre e pienamente, ogni qualvolta nell'opera legislativa che noi facciamo, io vedo apparire un nuovo caso, vuoi di contumacia, vuoi di incompatibilità.

Come non è possibile che sia offensivo o mortificante il non poter essere rieletto ad una funzione perchè la legge lo divieta, del pari è esclusa la possibilità che vi sia offesa e mortificazione quando uno non possa essere eletto ad una funzione determinata perchè la legge dichiara l'incompatibilità con altro suo ufficio, o con l'esercizio di altre sue funzioni.

E giacchè la relazione dell'Ufficio centrale, proprio sopra di questa ragione della incompatibilità, e null'altro, fonda la sua proposta, io non vedo di che cosa abbiano seriamente, ben inteso, a lagnarsi i parroci ed i ministri del culto con cura d'anime.

Si potrà fare una ricerca se grande o piccola, se flagrante o meno sia la incompatibilità; ma questa ricerca dei gradi è inconcludente, perocchè sia chiaro ed intuitivo, che una ragione d'incompatibilità c'è di certo; e questa a me basta, perchè sia pienamente giustificata la proposta dell'Ufficio centrale.

Io, o signori, ho un alto concetto del ministero del sacerdote, del ministro del culto con cura d'anime. Ed è appunto per questo concetto che io credo, che non onta, ma più presso gli si faccia omaggio dicendogli: non uscite dal vostro alto, nobilissimo ambito, e non vi mischiate in faccende civili, nelle quali bisogna seguire indirizzi e principi di un ordine tutto affatto diverso.

Voglio per un momento figurarmi di essere un ministro del culto; un ministro del culto scevro affatto dallo spirito d'inframmeltenza, scevro da piccole o maligne passioni, ed io mi sentirei ben lieto che la legge mi tenesse in questa posizione, mi togliesse alla tentazione di assumere l'esercizio di una funzione civile. Io mi direi: non voglio avere nè amici interessati nè nemici sistematici; voglio essere il parroco, il pastore di tutti; e se ho ad avere un'ambizione sarà quella di esercitare soltanto un sindacato puramente morale, chè forse le mie prudenti osservazioni, i miei moniti pur senza forza e senza alcuna efficacia legale, po-

tranno ben valere praticamente, ad impedire o almeno scemare gli sviamenti cui altri s'abbandoni dai veri e sostanziali e santi scopi della pubblica beneficenza.

Che se poi questo non sia il tipo del parroco ed egli mirasse a far valere interessi di ordine ben diverso, quindi non commendevoli certo, in allora tornerebbe acconcio, citare e ripetere la incisiva, ma giusta frase dell'onorevole presidente del Consiglio: che gl'interessi parassitari o comunque biechi non meritano nè protezione nè riguardo alcuno.

Credo inutile di accennare agli onorevoli colleghi quella serie di altre ragioni, che tutti sentono e le quali fan sì che anche per ragione di prudenza politica si debba accettare e votare senz'altro la proposta dell'Ufficio centrale.

Ed io confido che in questo stesso giorno un voto solenne, autorevolissimo, del Senato, valga a ricondurre in tutti gli animi la massima tranquillità. E che cosa occorre per questo, o signori? assai poco; dimenticare il rumore passato e non rieccitarne la eco in questo recinto. (*Bene, bravo!*)

Ecco le ragioni del mio voto, ragioni che ho dichiarato senza passione, senza prevenzioni, ed aggiungo senza pregiudizi nè di sorta nè dell'altra, e memore ancora delle gloriose tradizioni che anche in questa materia lasciò Venezia, quella Venezia che Vittorio Alfieri chiamò:

Del senno uman la più longeva figlia.

(*Bene, bravo!*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

**Senatore PARENZO.** Io veramente, signori senatori, non aveva intenzione alcuna di prendere la parola nella discussione di questo disegno di legge, specialmente (lo dirò anch'io con tutti i nostri colleghi) dopo la splendida relazione di colui che rappresenta l'Ufficio centrale, la quale, favorevole ai principi generali della legge, persuade i difensori della legge stessa a rimettersi alle vigorose forze del valente relatore anche per la difesa orale.

E tanto meno avrei voluto parlare ora, dopo l'efficace discorso dell'onor. senatore Deodati.

Imperciocchè, dopo la sua calma ed ornata parola, la mia non può non riuscire di molto inefficace. Ma fui tratto al desiderio di esporre

qualche considerazione dall'elevato discorso dell'onor. Massarani, ieri pronunciato.

Quando egli con quel calore, con quella parola elegante, per la quale noi siamo sempre abituati ad ammirare ciò che egli dice, c'invitava in nome della libertà, in nome delle tradizioni, in nome della tolleranza, in nome dei nostri martiri, a fare atto di solidarietà, votando compatti la soppressione degli ultimi comma di quest'art. 11; appunto per trovarci uniti, come lo fummo nelle lotte per creare la patria, anche in quelle pella sua libertà, quando egli ci dirigeva codesto invito, io, che pure devoto agli stessi principi, mi sentivo tuttavia e mi sento spinto da essi a votare diversamente dall'illustre collega, frugai nella mia coscienza, per vedere se mai mi fossi ingannato, se mai la condotta mia potesse accusarsi di contraddizione colle mie convinzioni.

Ma, profondamente persuaso che per logica e per coerenza devo differire dal voto autorevole del senatore Massarani, sento, se non il dovere, almeno il desiderio di dire qualche parola che di codesta diversa condotta spieghi la ragione.

L'onorevole senatore Massarani accennava ai principi di libertà, che sono specialmente sacrosanti per coloro che, senza demerito personale, si sono trovati a soffrire l'altrui oppressione: voi, egli diceva, che vi trovate in cote-sta condizione, dovete essere molto più cauti nel votare esclusioni, atti d'intemperanza, atti d'intolleranza, atti di persecuzione.

E se in verità, signori senatori, le proposte che siamo chiamati a votare sancissero atti di intolleranza e di precauzione, io pel primo mi sentirei disposto a ribellione. Ma non perchè ciò si ripete al di fuori di qui, non perchè ciò si dice e si lamenta da avversari interessati, dobbiamo riconoscerlo per vero.

Dovere del legislatore, dell'uomo di Stato è di difendersi bensì dalle passioni proprie, ma di vagliare altresì quei giudizi che sono l'effetto delle passioni altrui; è di votare le leggi colla migliore armonia agli intenti che esse si propongono, non già dando retta ai commenti, ai rumori, più o meno artificiali, che intorno alle leggi si organizzano.

E, se noi consideriamo che da trent'anni, per la lotta continua esistente tra l'autorità politica e l'autorità religiosa, tutte le nostre leggi che

hanno ottenuto il vostro voto ed il vostro plauso furono sempre presentate al pubblico come atti d'intolleranza, come atti di persecuzione, mentre poi quelle leggi stesse, adottate da altri paesi ove riprese il Governo il partito, espressione di codesti rumori, non furono da codesto partito nè revocate nè modificate; se noi consideriamo che tutti questi rumori si sono sollevati contro tutta la nostra legislazione, abbiamo il diritto di accogliere con beneficio d'inventario anche le proteste, che si elevano contro le disposizioni che stiamo discutendo.

Noi dobbiamo insegnare anzi ai nostri avversari, che sappiamo prescindere da ogni considerazione politica. In materia così delicata, quale è quella che abbiamo sotto gli occhi, è dover nostro mirare all'effetto utile della cosa non all'impressione che gli interessati ne possono ricevere; allontaniamo tutto ciò che è passione ed esaminiamo ciò che principalmente con questa legge ci proponiamo. E allora troveremo logico, naturale, senza offesa, senza spirito d'intolleranza, senza spirito di prevenzione il votare questi comma dell'art. 11.

La ragione principale che ha suggerita questa legge, ricordiamolo, è la necessità che si sentiva di rendere più certa ed efficace la responsabilità degli amministratori delle opere pie.

Ora, o signori senatori, non vi pare, freddamente considerata la cosa, che codesto principale scopo della responsabilità possa venir meno quando voi, nell'amministrazione delle opere di beneficenza, introduciate chi, investito di un ufficio così delicato, quale è quello di rettore delle coscienze, può pur trovarsi coinvolto in procedimenti di responsabilità?

Voi ve lo figurate un procedimento amministrativo o giudiziale iniziato contro la mala amministrazione di un'opera pia, nel quale sia coinvolto il ministro del culto avente cura di anime in un piccolo comune e immaginate voi possibile quello spirito di imparzialità dei giudici, quella mancanza assoluta di preoccupazioni che esigerebbe l'esame delicato del tema sottoposto al giudizio, se mala amministrazione, se responsabilità di amministratori vi sia? Badate, io temo che voi avrete dei giudici la cui coscienza si troverà stretta in questa morsa. Se condanneranno saranno chiamati settari, persecutori della religione e dei suoi ministri, se assolveranno un numero non minore di voci li gri-

derà vittime d'influenze clericali, immorali, antipatriottiche.

E siete voi conservatori, difensori della religione che vorreste mettere da un lato i ministri del culto ad esser causa di codeste perniciose esitanze dei giudici, e dall'altro lato i giudici nella difficile condizione di non sapere se assolvere o condannare, certi di avere assolvendo o condannando il biasimo pubblico? E il giudizio stesso del pubblico non più sarà ispirato dalla bontà intrinseca del giudicato, ma dalle passioni politiche, che è assolutamente impossibile evitare non circondino il ministro del culto implicato nel procedimento. Bene adunque si disse e si ripeté qui; non si tratta di atti di intolleranza, di atti di persecuzione; qui si tratta anzi del rispetto in cui si hanno le funzioni proprio dei ministri del culto. Non si vuol mettere la loro coscienza a dura prova, a dure vicende, a penosi conflitti. Non si vuole inoltre esporli a trovarsi, e bene spesso involontariamente, responsabili delle azioni altrui.

Recenti esempi, anche locali, hanno insegnato come talvolta abusino dell'amministrazione delle opere pie persone devote, che hanno saputo conquistarsi la fiducia, l'amicizia, il rispetto di eminenti sacerdoti, ingannati dalle parvenze oneste, dalle apparenze religiose.

Immaginate voi, o signori, quanto difficile situazione sia quella di un ministro del culto obbligato a scindere la propria coscienza, che da un lato per l'ufficio suo di sacerdote conosce, scopre e pur scusa, nell'intimo dell'animo suo misericordioso la mala condotta di un amministratore, e dall'altro, per la coscienza del magistrato appartenente alla congregazione di carità, deve denunciare e condannare il suo collega; o quel dipendente, quell'impiegato, che l'amorevole e misericordioso giudizio del sacerdote indurrebbe invece a salvare?

Si sono evocati i martiri di Belfiore, si sono evocati questi gloriosi ricordi e ci si è chiamati a considerare, quale impressione dolorosa ritratterebbero quei sacerdoti se dall'Italia, per la quale hanno tanto sofferto, si sentissero dire: voi, perchè sacerdoti, siete esclusi dagli uffici di carità?

In verità l'onor. Massarani non ha tessuto intera la storia di quei martiri. Imperocchè, se lo avesse fatto, ben altro ammaestramento avrebbe tratto dalle loro tombe.

Essi hanno sofferto per l'Italia la morte ed il martirio.

Eppure non furono gli stranieri, non fu il carnefice che ha loro reciso il capo quelli che più li hanno torturati! La loro tortura maggiore fu il conflitto della loro coscienza tra il dovere di patrioti e quello di sacerdoti.

Per cotesto conflitto l'animo loro fu messo alla più dura delle prove. Imperciocchè al momento di salire al patibolo non chiesero grazia, non chiesero la vita, nulla dissero, nulla cercarono a chicchessia: una sola cosa domandarono al loro capo spirituale, al direttore della loro coscienza; di non essere sconsacrati.

E la risposta fu negativa; ai piedi del patibolo furono sconsacrati, furono loro tolti gli abiti sacerdotali, fu loro negata quell'assoluzione che non si nega ai peggiori malfattori.

Ora, se essi potessero parlare e sedere in mezzo a noi, direbbero: non ponete i nostri fratelli, i sacerdoti che hanno la cura delle anime, nella dura condizione di aver conflitti colla propria coscienza; nella dura condizione di trovare i propri doveri sociali in conflitto coi doveri religiosi!

Si voglia o non si voglia la condizione delle cose è questa, che pur troppo non sempre la coscienza civile corrisponde esattamente alla coscienza religiosa, e quindi i doveri religiosi non sempre collimano coi doveri sociali.

Il porre i sacerdoti in condizione di conflitto è recar loro una condizione difficile; il toglierli da questi conflitti è fare verso di loro opera riguardosa e pia; è riconoscere la santità dell'ufficio e del ministero che esercitano.

Nè io posso temere che queste esclusioni valgano o contribuiscano ad inaridire, come si disse, le fonti della carità.

Si sono ripetutamente evocati ricordi storici, più o meno esatti, per collegare quasi indissolubilmente gl'istituti della beneficenza al divulgarsi del cristianesimo.

Io rifuggo da codeste ricerche storiche, troppo spesso parziali. La storia è il risultato di cause e fatti così complessi che ciascuna dottrina può trovarci con un esame imperfetto la sua giustificazione.

Ciò che io oso affermare è questo: che oggi nella società in cui viviamo, non è esatto, non è giusto dire legato lo spirito di carità essenzialmente e necessariamente alla fede.

Rinnegheremmo la scienza, a cui certo noi tutti siamo devoti, se essa dovesse inaridire il cuore, inaridire le fonti del ben fare, inaridire il sentimento d'amore per il nostro prossimo.

La scienza rappresenta essa stessa nei suoi cultori un progresso della carità. Certamente essa non crea più quei numerosi istituti elemosinieri, i quali cominciavano dalla nascita e fino alla morte accompagnavano le persone povere credendo di riparare ad ogni miseria, mentre poi al loro moltiplicarsi si vedeva moltiplicata intorno la miseria! Confrontate, infatti, le città e le borgate che non hanno abbondanza d'istituti elemosinieri o di beneficenza, confrontatele con quei luoghi ove gl'istituti abbondano ed il paragone che ne trarrete sarà che pur troppo, ove questi istituti abbondano regnano nelle classi povere l'imprevidenza, l'ozio, il vizio e l'accattonaggio, mentre dove questi istituti difettano, la previdenza, il lavoro, la pulizia e l'igiene dominano!

Questo fatto, lontano le mille miglia dai benefici sentimenti di coloro che creano e sussidiano queste istituzioni, è pur troppo un fatto inerente alla carità, a quella forma di carità che è, dirò così, antiquata.

La beneficenza moderna non soltanto vuole reprimere, ma prevenire la miseria.

È lo stesso sentimento di carità nella sua espressione moderna che ha creato con vero spirito di altruismo, proprio della scienza, tutto quell'insieme di istituzioni che popolano il mondo civile, è alla carità moderna che voi dovete i consorzi di mutuo soccorso, le Società cooperative di consumo, le Società di produzione, le Banche popolari e tutte quelle istituzioni dove centinaia di persone appartenenti alle classi dirigenti spendono il loro tempo, il loro cuore per diffondere la previdenza, per far sì che ciascuno possa bastare a sè stesso!

Nè perciò quelle istituzioni che si dicono pie sono dalla carità moderna dimenticate, esse sono invece assistite, e largamente, e riordinate, e rese più efficaci (così come noi ci proponiamo di fare colla presente legge) precisamente da coloro che meno sono deferenti alla fede religiosa.

Se voi consultate i testamenti di questi ultimi tempi, le ultime istituzioni di opere pie create, le ultime beneficenze fatte ad ospedali, a brefotrofi, a scuole, ad asili d'infanzia, e così

via, voi trovate che i più cospicui di codesti benefici vengono da persone non certamente sottoposte ad influenze clericali; vengono da persone appartenenti alle classi dirigenti, le quali si ispirano a più larghi concetti di carità, alle più moderne attuazioni di quei sentimenti nobilissimi dell'animo umano, che la scienza sviluppa e perfeziona più che la fede. Ed io, signori senatori, ho finito; io do tranquillo il mio voto a cotesta legge, che secondo il mio modo di vedere, riconosce nei ministri del culto una nobiltà di ufficio, incompatibile cogli uffici civili ed amministrativi.

Io rovescio la proposizione di coloro che affermano che noi dichiariamo incompatibili i nostri uffici con quelli dei ministri del culto, quasi che ne ritenessimo codesti ministri indegni.

Io rovescio la proposizione e dico: i nostri uffici sono così umili, e così limitati che essi sono incompatibili coll'altissimo ufficio dei ministri del culto.

Quindi nessun concetto di intolleranza o di persecuzione, ma parità di condizioni per tutti quelli che rivestono quelle determinate funzioni, in qualsiasi fede, in qualsiasi chiesa!

E per questo io credo che non faremo opera per alcun conto incivile, essicatrice delle fonti della carità; ma faremo precisamente ciò che è il compito nostro, guardare che queste istituzioni siano amministrate in modo e da persone che, oltre all'integrità del carattere, possano apportarvi quella piena indipendenza, che permette di assumere intiera la responsabilità dell'ufficio.

Io spero che in cotesto voto concorderà la maggioranza del Senato, imperocchè, inutile dissimularlo, la questione non ha alcun carattere d'indole religiosa, non ha alcun carattere d'indole politica, così come oggi è portata dinanzi al Senato; è una questione di semplice opportunità amministrativa.

Nessuno qui, col votare a favore di questo articolo, intende portare ingiuria a qualsiasi istituzione religiosa, nessuno intende far qui atto nè di razionalismo, nè di persecuzione alla fede.

Ma il giorno in cui questa misura, che ha carattere semplicemente di prudenza amministrativa, dovesse essere respinta dalla nostra autorevole assemblea, noi gitteremmo nell'esame

di questa legge un seme perturbatore, noi creeremmo un conflitto, checchè noi facessimo per eliminare il significato del voto nostro. La pura questione amministrativa assumerebbe al di fuori l'apparenza di una grave questione politica. Noi creeremmo un conflitto d'altronde, nel quale dubito che riusciremmo a far trionfare la nostra voce.

Volenti o nolenti, il nostro voto contrario alla proposta che esaminiamo, creerebbe una grave e delicatissima contestazione tra i corpi legislativi, che getterebbe il paese nostro in una vera perturbazione.

Il Senato, che ha dato molteplici prove del suo senno in questioni molto più gravi per la loro portata giuridica ed amministrativa, di quello che questa non sia, certamente altrettanto prudente sarà in questa questione, in cui per parte dei fautori della legge è rimosso ogni dubbio di voler sopraffare qualsiasi convinzione, qualsiasi casta, qualsiasi opinione! (*Bravo! benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Boccardo.

Senatore BOCCARDO. Signori senatori, — vengo tardi e mel farò perdonare coll'esser breve.

Uno dei più abili e più efficaci mezzi oratori dei quali si giovino i maestri della parola, i principi della eloquenza, ogniquale volta si trovano di fronte ad una tesi avversaria che presenta due aspetti diversi, l'uno plausibile, moralmente buono, esteticamente bello, — l'altro brutto, condannabile, odioso, è quello di mettere nel buio completo il primo e di concentrare tutti i raggi della luce di loro faccenda unicamente sopra il secondo.

Della tesi avversaria fanno così un mostro odioso; questo combattono e facilmente lo demoliscono; la vittoria è sicura.

Di questo mezzo oratorio, adoperato, da Demostene a Gladstone, da tutti coloro che guidano col magistero della parola le assemblee, ha fatto largo uso, con uno splendido discorso, l'onor. senatore Massarani.

Egli ha evocato le ombre di uomini insigni per virtù o per scienza. Coperti dall'abito sacerdotale, questi confessori della patria morirono per noi, per la libertà, per la grandezza d'Italia.

Questi martiri santi, se potessero rivivere la vita terrena, sarebbero esclusi, diceva l'ono-

revoles Massarani, dalle vostre congregazioni di carità. E con questo argomento di alta oratoria, l'onor. nostro collega facilmente si cattivava, e non sarebbe occorso neppure lo splendore ricchissimo della sua eloquenza per farlo, l'animo nostro. E non pochi per fermo si sentirono disposti a giudicare assai severamente una legge che nella sua applicazione avrebbe prodotto simili effetti.

Ma era egli nel vero l'onor. senatore Massarani, quando rappresentava così la tesi avversaria?

È egli proprio vero che il significato di questi poveri capoversi, tanto oppugnati, dell'articolo 11 della nostra legge, sia quale ci viene rappresentato?

Ma, onor. Massarani, io non solo ne dubito, ma sono così certo del contrario, che vincendo tutte le resistenze dell'anima mia, alieno dal fare un inutile discorso, vengo qui ad esporvi il modo col quale, secondo me, la questione vuol essere posta e risolta.

Io lo so bene: *incedo per ignes suppositos cineri doloso*. Apprezzo e sento i pericoli che circondano chi si colloca dal mio punto di veduta; farò ogni opera mia per evitarli. Non dirò parola che offenda convinzioni che io rispetto sempre quando coscienziose e sincere.

Anzitutto mi si conceda una riflessione introduttiva: si può egli davvero tacciare l'epoca nostra, lo spirito della moderna civiltà, di quella smania di persecuzione, di quei selvaggi istinti tirannici, i quali in fondo dovrebbero macchiarla se la disposizione dell'art. 11 avesse realmente il significato che dall'onor. Massarani le si attribuisce?

Mio Dio! persecutrice l'epoca moderna! tirannica la tendenza della civiltà nostra! intolleranti le nostre leggi! Ma io mi guardo intorno e vedo tutte le opinioni più aliene, più ostili allo spirito moderno alle istituzioni nostre avere piena libertà. Libero il campo della stampa: non passa giorno che i diari ispirati alla grande nemica dell'ordine attuale di cose non scagolino e sulle cose e sugli uomini che lo rappresentano e lo governano le loro non sempre misurate invettive.

Libero il campo della scuola: io sento dall'alto delle cattedre universitarie e nei gradi inferiori fino ai più umili e modesti dell'inse-

gnamento, libera suonar la parola di coloro, i quali, delle istituzioni nostre non sono amici.

Lungi dallo accusarci d'intolleranza e di tendenze persecutrici, potrebbe taluno più giustamente tacciarci di una mitezza latitudinaria; ed io mi penso che se un laico Lamennais, parodiando la celebre scrittura del focoso ribelle, pubblicasse ogni un libro intitolato: *Dell'indifferenza in materia politica*, ei sarebbe assai più nel vero di chi venga ad accusare il nostro tempo di non lasciare a tutti la libertà la più completa, la più sconfinata delle proprie opinioni.

Dunque rimoviamo questo inciampo, non creiamo a capriccio, e per mero gusto di farlo, una di quelle che Geremia Bentham chiamava parole «pregiudicate», cioè parole giudicate prima coll'intento di renderle odiose. No, o signori, la legislazione italiana non è intollerante, non è persecutrice. Ben altro significato hanno gli ultimi comma dell'art. 11 della legge presente.

Ciò che quelle disposizioni affermano, ciò che vuole lo stato moderno, ciò che domanda e pretende la nostra civiltà, è semplicemente questo: Le istituzioni dell'ordine civile restino nelle mani e sotto la direzione dello Stato; - le funzioni amministrative non si addicono a chi esercita funzioni religiose; - ciascuno faccia il compito suo; - nessuno si attenti di penetrare nell'ambito delle istituzioni civili per convertirle a fini di dominio; non vogliamo il cavallo di Sinone; - non vogliamo che altri s'introduca, sotto specie di beneficenza o con altro pretesto, in un ordine d'istituzioni che è e deve rimanere esclusivamente, unicamente ordine d'istituzioni civili.

Il campo della carità è abbastanza largo perchè ci sia posto per tutti; e la legge, quale viene proposta al Senato, apre a doppio battente le porte della beneficenza a tutti, al sacerdote come a tutti gli altri cittadini. Egli può ispirare ogni sorta di pii istituti, far parte dei comitati di erogazione, recare, dovunque il dolore li reclami, i soccorsi materiali e morali; nessuno può farlo meglio di lui. Ma appunto per restare ministro di carità, egli non dee divenire funzionario di amministrazione.

E che la cosa sia realmente così, che tale significato, e non altro, abbia il progetto che esaminiamo, me ne persuade, o signori, una

molto semplice riflessione che accenno unicamente, perchè negli eloquenti discorsi che abbiamo udito, nessuno, ch'io sappia, ha creduto opportuno di esprimerla, forse perchè appunto troppo semplice.

Nei comuni, massime nei minori, coesistono due autorità: una governativa, legale, popolare, rappresentata dal sindaco; l'altra, creata ed appoggiata sulle credenze, non legale, dal Governo non riconosciuta se non in quanto esercita un ministero speciale, autorità imposta da una gerarchia estranea al comune ed alla società civile. Questa seconda autorità è quella del parroco.

Ora, se il progetto di legge saggiamente esclude la prima di queste autorità dall'amministrazione della congregazione di carità, per la soverchia influenza che eserciterebbe sulla medesima, per qual ragione non escluderebbe la seconda, la cui influenza è certamente maggiore?

Alla prima di queste autorità, all'autorità civile, legale, popolare, al sindaco, la legge, quale ci è proposta, rifiuta l'ingresso nell'amministrazione di carità e lo rifiuta a buon diritto.

Questo sindaco che rappresenta la legge, il Governo, e quindi la forza per eccellenza, non deve avere azione alcuna nell'amministrazione del patrimonio del povero e delle istituzioni che lo rappresentano, concentrate nella congregazione di carità.

Questa è la ragione per la quale il sindaco, che sarebbe nel piccolo comune troppo prevalente, è escluso dall'amministrazione della congregazione di carità. — Ora se delle due autorità quella ne è rimossa che è la legale, la popolare, perchè non lo sarà del pari la seconda?

Forse che questa è meno influente della prima? Forse che ha minore potestà? Forse che di questa non può abusare?

Ma il parroco, ed io lo suppongo ottimo, ha per fermo sopra la popolazione, sopra il suo gregge, come egli stesso lo chiama, un influsso, una potestà a mille doppi maggiore di quella che abbia il sindaco.

Egli dispone delle coscienze, mentre, in ultima analisi, il povero sindaco non dispone che di due carabinieri. Se l'una delle due autorità è esclusa dall'amministrazione della congregazione di carità, a fortiori deve esserne esclusa la seconda, estranea per l'indole sua agli af-

fari materiali ed economici del paese. Deve anche qui applicarsi la grande massima fondamentale delle nostre istituzioni costituzionali: la separazione, cioè, della Chiesa dallo Stato e quindi del Comune.

E qui io chiederò licenza all'onor. senatore Massarani, di cui, come egli sa, io tengo nel dovuto onore l'alto ingegno ed il carattere nobilissimo, gli chiedo licenza di sottoporgli un'altra egualmente modesta osservazione, ma che collima colle precedenti ad una conclusione.

Invocando l'autorità della storia, il nostro illustre collega diceva: badate, tutte le riforme che il potere civile ha compiuto nell'epoca moderna dirimpetto al potere religioso, tutte le emancipazioni dalle eccessive ingerenze del clero, che furono pronunciate dai legislatori anteriori all'epoca nostra, furono ispirate sempre dal concetto dell'abolizione di qualche privilegio. Bernardo Tanucci a Napoli, il Bogino in Piemonte, l'Aranda in Ispagna, il Pombal in Portogallo, Leopoldo II in Toscana, e fino ai tempi recenti il Siccardi, quando restrinsero le potestà civili del clero, lo fecero in nome del principio di eguaglianza; si trattava di togliere al clero privilegi ed usurpazioni; si voleva rivendicare contro questi privilegi il diritto comune.

Ma ciò che voi oggi volete (proseguiva il nostro onorevole collega) non è una conquista del diritto comune, ma bensì invece è una odiosa eccezione. Al clero non togliete già un privilegio, ma una facoltà di ragione naturale. Voi respingete il clero cattolico, applicando a lui leggi di esclusione e di ostracismo non dissimili da quelle che in altri tempi colpirono intere classi sociali e persino intere razze derelitte e perseguitate.

Ora anche qui io mi permetto, molto remissivamente, di dubitare della piena esattezza del confronto che ci viene enunciato, e soprattutto della conclusione che da questo ricordo storico si trae.

Bernardo Tanucci aboliva sì certi privilegi, ed altri privilegi cadevano sotto l'opera degli altri riformatori e soprattutto della rivoluzione francese.

Ma se oggi più non si tratta di abolire l'omaggio della Chiesa, nè il privilegio del foro ecclesiastico, trattasi pur sempre di tutelare l'integrità dello Stato e dei suoi civili istituti

contro pericoli che partono pur sempre da quella stessa fonte da cui i privilegi antichi scaturivano. Qui noi abbiamo tutto un vasto e complesso ordinamento d'istituzioni, frutto anche esse di una lunga storia di rivendicazioni e di conquiste, perchè il presente è sempre figlio del passato e padre del futuro.

Di fronte a questo nostro ordinamento civile, sorge un altro potente sistema di forze, più potente una volta, e più potente forse, lasciatemelo dire, perchè allora più degno di esserlo, un sistema di forze che noi tuttora consideriamo, come il Tanucci e gli altri illustri riformatori del passato secolo, ispirato da concetti e da tendenze essenzialmente ostili alle istituzioni della nostra civiltà. È contro le usurpazioni, tuttora possibili, di questo potere, che noi difendiamo. È la piena secolarizzazione degli ordini civili quella che noi vogliamo, come ben disse il mio amico Castagnola.

Non è persecuzione, è difesa che noi facciamo. Non amiamo infliggere ostracismi, ma non vogliamo neppure che altri venga a turbare questo carattere civile delle nostre istituzioni.

Si tratta dunque di ben altro qui che di sottrarre lo Stato alle umiliazioni della China, o di togliere privilegi di foro, o di abolire le esenzioni da tributi o dal servizio militare. Qui è il concetto stesso del potere civile, è l'integrità amministrativa dello Stato, che si difende dalle insidie di un ibridismo che senza posa lo minaccia.

Or bene, se le cose stanno realmente così come a me appaiono, rimane intero, qual bell'opera di arte, il quadro che ci presentava l'onore. senatore Massarani; e niuno più di me ne è ammiratore, perchè, senza essere artista, amo l'arte.

Ma per chi si fa a studiare il problema che ci sta dinanzi con i più freddi e modesti intenti del legislatore e dell'amministratore, si dilegua quest'arte e quest'arme; nè il mezzo oratorio che io combatto vale ad infirmare il progetto di principi sui quali riposa il nostro legge.

Ho promesso di essere breve, e tengo, come è mio debito, la promessa.

Concludo: Noi non fummo, non saremo mai intolleranti. Apriamo a doppio battente a tutte le porte della carità e della beneficenza, nes-

suno escluso. Meno degli altri sia escluso colui che, per ministero proprio, ha doppiamente obbligo di esercitare la carità e la beneficenza.

Ma, tutori dell'edifizio delle nostre istituzioni civili, noi pretendiamo di conservarne intiero e puro il carattere.

La funzione della congregazione di carità è funzione amministrativa: nulla vi ha che fare chi esercita funzioni religiose.

Questo e non altro è, secondo me, il significato dei due modesti capoversi, i quali credo che avranno e che debbono avere pienissimo il voto di adesione del Senato. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pecile.

Senatore PECILE. Io aveva chiesto la parola principalmente per spiegare il mio voto.

Vengo molto tardi in questa discussione, e vengo dopo che tre oratori, gli onorevoli senatori Deodati, Parenzo e Boccardo, hanno già largamente svolta la questione nello stesso senso in cui voleva trattarla io.

Perciò io credo di fare cosa buona col risparmiare al Senato la noia di udire a ripetere gli stessi argomenti, in modo certo meno felice.

A me premeva di non rimanere sotto le accuse di rappresaglia contro il clero, di odiosità inutile, di guerra al clericalismo, lanciate da taluni oratori che sono in un ordine d'idee differente, contro la legge e contro coloro che la appoggiano.

Questo ha fatto splendidamente il senatore Deodati.

Voleva spiegare come noi, se vogliamo fare opera buona, bisogna assolutamente che avviamo la beneficenza per quanto è possibile pella via della previdenza e che sviluppiamo tutti gl'ingegnosi ritrovati della carità preventiva; e questo concetto è stato largamente sviluppato dal senatore Parenzo.

Il senatore Boccardo ha insistito pure sopra un altro punto che io intendeva di considerare, vale a dire il carattere civile che noi intendiamo imprimere con questa legge alla beneficenza.

Io per conseguenza, nel dichiarare ampiamente che mi associo alle idee ed alle argomentazioni, cui faccio plauso, da loro sviluppato, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ceneri.

Senatore CENERI. Onorevoli colleghi. Se in mezzo a tanto splendore di eloquenza mi può essere concesso di presentarvi poche, modeste osservazioni, in appoggio ai due ultimi paragrafi dell'articolo che stiamo esaminando, ve ne sarò grato, perchè mi è sempre gradita cosa il poter dire chiara, schietta la ragione del mio voto.

Io, onorevoli colleghi, nell'esame di questo articolo e di questa legge, prescindendo da quelle che sarebbero mie ulteriori aspirazioni.

Il carattere, l'impronta della legge, di secolarizzare gli istituti della beneficenza, se per alcuni può essere un difetto, per me è carattere, è impronta tale che vorrei anche più scolpita nella legge, senza preoccuparmi dell'accusa di radicalismo; poichè, consentitemi che lo dica, radicali in questo tema lo siamo un po' tutti, radicali nel senso buono della parola e dentro ai limiti consentiti dalle istituzioni a cui abbiamo giurato fede.

Ma vi sembra proprio di vedere in linea di radicalismo che questa legge sia qualche cosa più di tante altre che il Parlamento italiano ha votato?

La sottrazione di tutti i grandi istituti della vita civile al potere ecclesiastico, l'abolizione degli ordini religiosi, la liquidazione dell'asse ecclesiastico, e tante altre leggi votate dal Parlamento, sono appunto radicali in questo senso, e lo sono molto più della legge presente.

Nè, onorevoli colleghi, mi lascerei commuovere a votar contro a quest'articolo dai santi, dai nobili ricordi che ieri evocò con splendida eloquenza l'onorevole senatore Massarani; quei santi, quei nobili ricordi di sacerdoti morti sul patibolo per amore della patria; quei santi, quei nobili ricordi che destarono nel cuore di tutti noi un fremito di patriottismo; fremito che l'onorevole Massarani, con tutta la eloquenza sua, non avrebbe destato se il suo discorso lo avesse pronunciato in altre sfere, in quelle sfere da cui vengono gli anatemi e le maledizioni per questa legge. Serbiamo in cuore il culto di quei martiri del patriottismo: non li evochiamo a sostegno di una causa che non è certo la loro.

Ma, o signori, io intendo di stare col mio ragionamento entro modesti confini, modesti e giuridici confini.

Io intendo di sottoporvi una considerazione

la quale o non è stata toccata, o è stata adombrata appena, in quest'ampia e splendida discussione della legge. La considerazione è questa: che la esclusione degli ecclesiastici esercenti giurisdizione e cura d'anime, la loro inammissibilità, la loro incompatibilità coll'ufficio di membri della congregazione di carità, non è altro che lo svolgimento, la conseguenza logica di un principio già entrato a far parte del nostro diritto pubblico.

Coll'art. 83 della legge elettorale politica, voi escludete non i preti qualsiasi, ma gli ecclesiastici esercenti giurisdizione o cura d'anime; li escludete dall'elettorato politico. Colla legge comunale e provinciale all'art. 29 li escludete egualmente dal poter entrare a far parte dei Consigli comunali. È il nostro diritto pubblico questo. Le ragioni per le quali furono votati questi grandi principi non le ripeto; il Senato le conosce assai meglio di me. Ma tengo il fatto; è il nostro pubblico diritto.

Orbene: la inammissibilità, la incompatibilità degli esercenti giurisdizione o cura d'anime nella congregazione di carità non è che la conseguenza di questi principi stessi. Cancellarla dalla legge equivarrebbe a smentire il nostro diritto pubblico, e segnerebbe un passo retro.

So che qualcuno obietta che infine ci potevano essere ragioni per escludere i parroci dalle assemblee politiche, municipali e provinciali, e non dalla congregazione di carità, la quale in fin dei conti non è altro che una congregazione puramente amministrativa.

No, onorevoli colleghi, chi fa questa obiezione ha perduto di vista tutta l'economia e tutta la sostanza della legge che stiamo discutendo.

La congregazione di carità non è puramente e semplicemente amministrativa; ha ben altre funzioni.

In essa voi potete scorgere questi due principali momenti: amministrazione di patrimonio; cumulo di attribuzioni, di facoltà, che riguardano il concentramento delle opere pie; l'iniziativa dei raggruppamenti delle opere affini, la trasformazione, l'indirizzò delle opere pie a scopi ben diversi da quelli che hanno potuto avere finora, a quegli scopi che fanno concordare la scienza con la carità, la beneficenza con le esigenze del moderno progresso civile.

Queste le attribuzioni che secondo il disegno di legge la congregazione di carità deve avere.

Ora ditemi: se si potesse anche consentire che gli aventi esercizio di giurisdizione e cura di anime potessero entrare in un semplice corpo amministrativo, ma vorreste voi dire che è conciliabile con la condizione loro tutto questo cumulo di attribuzioni e di iniziative date alle congregazioni di carità?

La risposta vi vien data dalla stessa maniera con cui viene osteggiata questa legge, dallo spirito che informa la guerra che ad essa vien fatta. Questa legge chiama gli anatemi delle autorità ecclesiastiche, nè già soltanto riguardo a queste esclusioni, ma riguardo all'indirizzo che noi vogliamo dare alla pubblica beneficenza.

Ora mettete il parroco che ha giurisdizione e cura di anime, che è stretto dai vincoli di una ferrea disciplina a podestà a noi nemica, a podestà che misconosce il nostro diritto, che maledice ai nostri principi, alle nostre aspirazioni, mettetelo in questo conflitto, e mi saprete poi dire come potrà funzionare bene la legge, come potrà essere facilitato il conseguimento dei suoi fini.

Non altro aggiungo: e tengo per fermo che anche i combattuti paragrafi di questo articolo della legge avranno l'approvazione di questo alto Consesso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Consentano i miei onorevoli colleghi che io dichiaro la ragione del mio voto.

Tutti gli argomenti che ho udito così eloquentemente svolti pro e contro la proposta di sopprimere gli ultimi due commi di questo articolo 11 hanno mutato il primitivo giudizio circa la soluzione che si vorrebbe decretare.

Concordo con coloro che hanno detto che si è dato esagerata importanza tanto a quella esclusione quanto all'effetto della soppressione che verrebbe deliberata dal Senato.

Mi basta che una esclusione dal diritto comune non mi sia dimostrata assolutamente richiesta da considerazioni molto importanti di ordine pubblico perchè l'animo mio vi ripugni.

Il far parte delle congregazioni di carità alla pari di tutti gli altri cittadini, non è per niente contrario alle funzioni nè dei sacerdoti

cattolici, nè di quelli di nessun altro rito o confessione religiosa, poichè nessuna, che io mi sappia, dissuade i suoi fedeli dalla beneficenza, anzi tutte la promuovono.

Quindi ridotta la questione in questi termini, io non posso in alcun modo acconsentire ad escluderli. E perciò voterò per la soppressione del penultimo comma dell'art. 11.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non parlo intorno alla questione odierna.

Nella discussione generale ebbi a manifestare il mio pensiero.

Prendo la parola solamente per fornire una spiegazione all'onorevole senatore Massarani, il quale, forse perchè non mi spiegai abbastanza chiaro, mi attribuì un'opinione diversa dalla mia.

Avevo detto che il titolo della legge: « Istituzioni pubbliche di beneficenza », sarebbe stato molto meglio di mutarlo nell'altro: « Istituzioni di beneficenza pubblica ».

Questo avevo osservato, per mettere meglio in rilievo l'origine della beneficenza; la quale origine è d'indole essenzialmente privata.

Riconosciuta però tale origine privata, quando la fondazione è assorta ad istituzione conforme alla legge vigente, per ciò stesso la beneficenza è essenzialmente pubblica.

E qui consideravo: se la qualifica di pubblica si oppone all'istituzione, presa nella sua origine cotesta qualifica, anzichè ritrarne l'origine vera, la fondazione privata, significherebbe che un ente collettivo e a pubbliche spese ne fosse istitutore, il che non è esatto; se invece la qualifica di pubblica si appone all'oggetto avuto di mira dall'istituzione cioè alla beneficenza, si sarà nel vero.

Ma è di tutta evidenza che la questione da me sollevata non riguarda la sostanza della legge, la quale, nel suo insieme, io non oppugno, accetto anzi.

La beneficenza di cui tratta la presente legge riconobbi e sostengo che sia materia di diritto pubblico, nel senso che la volontà privata, nelle liberalità riguardanti la pubblica beneficenza, deve sottostare alla legge; essa non può incatenare il governo in guisa da contraddire ai fini di pubblica utilità. Se questo è incontestabile, non si può minimamente inforsare il potere

nello Stato di organare il principale istituto della beneficenza che è la congregazione di carità, di organarlo, dico, in guisa da offrire ogni maniera di guarentigie.

Ora, fra coteste guarentigie, si è riconosciuto dovervi essere l'eliminazione, non già del sacerdote, il quale può benissimo far parte delle congregazioni di carità, ma del sacerdote che copra un altro ufficio pubblico comechè di carattere ecclesiastico, quale è quello di parroco; appunto perchè si contesta, in chi esercita quest'ufficio, la compatibilità dell'esercizio di un altro ufficio essenzialmente civile, il quale suppone piena indipendenza, e delle responsabilità che dovrebbe evitare; oltrachè al parroco vincolato all'ubbidienza gerarchica d'ordine ecclesiastico, non può onestamente imporsi l'osservanza di norme, e perfino di leggi, contro le quali la Chiesa bene spesso protesta.

Legittima riesce pertanto cotesta esclusione, quantunque io abbia riconosciuto che essa non è di così grave momento da considerarla come assolutamente necessaria alla consecuzione dei fini della legge.

Con questa dichiarazione riconfermo che voterò i due ultimi comma dell'art. 11.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io non vorrei trattenere nè tratterò il Senato, con un discorso prendomi che debba essere ormai abbastanza edotto da questa lunga discussione. Ma sento il bisogno anch'io, tanto più avendo preso parte alla discussione, di dichiarare il mio voto.

Io non toccai a questo argomento nella discussione generale, perchè mi pareva che in rapporto al complesso della legge, esso avesse un valore affatto secondario.

A me pareva che in rapporto alla legge questa disposizione non avesse altro effetto che quello di privare le congregazioni di carità di un utile modo di informazione.

Questa esclusione che nei grandi centri sarebbe stata poco sensibile, certo nei piccoli centri dove le persone le quali hanno tempo e voglia di spendere l'opera loro in funzioni gratuite, sono ben pochi. Il veder escluso il solo uomo che sarebbe competente e capace di occuparsene, scusatemi la parola, riuscirà di un effetto affatto ridicolo, e questa esclusione rimarrà testimone della pedanteria delle nostre

piccole ire partigiane. Ma, ripeto, tutto ciò mi pareva così secondario in presenza dei grandi interessi, che sono toccati in queste legge che veramente non mi parve che valesse la pena di farne questione.

Trovandomi però oggi in presenza dell'articolo, ossia del soggetto considerato per se stesso, e dovendo procederne alla votazione, sento il dovere di dichiarare che tutte le eloquenti argomentazioni che ho udite non bastano a persuadermi che possa farlo tranquillamente, perchè esso mi pare contenere una disposizione ingiustificatamente illiberale.

Ho sentito parlare di secolarizzazione delle amministrazioni; e riscaldandosi l'eloquenza si è parlato della separazione della Chiesa dallo Stato. Ho inteso perfino parlare delle antiche lotte tra la Chiesa e l'Impero.

Io, per dire il vero, essendomi giovato per mio insegnamento, di tutta questa erudizione, non so capire cosa ciò abbia che fare colla questione che dobbiamo risolvere.

Tutti quei sistemi hanno fatto il loro tempo da lunga pezza in Europa, e l'Italia, la quale è stata l'ultima su quella strada, li ha veduti finire coll'avvenimento del regno d'Italia.

Fino a quel periodo n'è rimasta talmente traccia fra noi che io mi ricordo come di queste eliminazioni di cui stiamo parlando in questo momento, se ne vedevano esempi se non in leggi, ma come costumanze in uno dei governi passati, certo il meno sospetto di radicalismo, quantunque molto suscettibile in materia di privilegi dello Stato.

Ma tutto questo è storia passata. Noi siamo in un tempo in cui la tendenza anche esagerata è all'uguaglianza dei cittadini. Oggi di classi non è più traccia; non vi sono che funzioni, uffici, esercitati dai cittadini che sono tutti considerati uguali tanto nei diritti che nei doveri avanti la legge. E ciò è tanto vero che in riguardo degli ecclesiastici, voi non vi siete peritati di sottometerli al servizio militare, mentre se c'è un servizio il quale sia in antagonismo colla loro missione è propriamente quello.

Che cosa avete risposto in quell'occasione a coloro che propugnarono l'esenzione dei chierici? Avete risposto che non ci sono più nè preti, nè secolari, son tutti cittadini eguali avanti alla legge. Allora non valevano tutte le

belle ragioni di esclusione prodotte dai difensori dell'articolo.

Ora, malgrado questo stato di diritto io posso ancora capire, quantunque non la divida, l'opinione di coloro i quali sostengono che per il loro stesso carattere gli ecclesiastici, non debbano essere ammessi a far parte nè della vita politica, nè della vita amministrativa propriamente detta. Dico che non divido questa opinione perchè io, all'opposto di un onorevole preopinante, sono piuttosto avverso alle incompatibilità perchè mi pare sia strano in un tempo in cui abbiamo fatto l'apoteosi della sovranità popolare, dalla quale più o meno direttamente emaniamo tutti, che poi noi diamo lezione ai nostri generatori di quello che devono, di quello che non devono fare. A me pare, che dal momento che si è fatto un così largo campo alle elezioni, il vero giudice di questa opportunità siano gli elettori stessi. E mi ricordo che all'epoca dell'ultimo allargamento del suffragio furono fatti degli studi statistici sulla materia, e si osservò con che mirabile opportunità le elezioni avevano corrisposto ai bisogni de' tempi diversi; mostrando così che gli elettori ne sanno quanto basta.

E quindi io sono sempre poco disposto a favorire qualunque incompatibilità, meno proprio quelle che sono dettate dalla natura stessa delle cose; ma posso capire che gli ecclesiastici siano da taluni considerati inadatti, per il miglior bene loro e nostro, ad esercitare funzioni politiche ed amministrative. Ma veramente nel caso di cui noi parliamo, il voler sostenere seriamente che i preti sono inabili a far la carità mi pare uno di quei colmi di arte dialettica che io non oserei infliggere al Senato. Mi pare che varrebbe altrettanto di dichiarare la incompetenza dei medici negli ospedali.

I preti se hanno una missione che gli riconoscono tutti, anche i loro più acerrimi nemici, è quella di fare la carità.

Ora il dichiarare la loro incompetenza in questa materia, mi pare la più strana affermazione che possa osarsi per difendere un assunto.

Di argomenti se ne trovano sempre, diceva l'onorevole Boccardo, volendoci mostrare quel che nell'arte oratoria si può, ma mi pare che davvero in questo caso debba fare degli sforzi straordinari.

No, o signori, qui non si tratta di sapere se

i preti siano capaci o meno di far parte della congregazione di carità. Siamo di buon conto: l'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità non è che una misura politica. Ma come misura politica non so vederne che due obbiettivi.

O noi abbiamo diffidenza di essi e temiamo che approfittino di questa loro posizione per farci la guerra, e francamente il fatto che un popolo che con la sua larga politica liberale ha risolto quella questione politico-religiosa che voi conoscete e che l'ha risolta quando le più grandi potenze d'Europa erano contro di noi, finisca per aver paura di qualche curato che stia raccolto nelle congregazioni di carità, se non tenessi conto di certe aberrazioni momentanee, mi farebbe credere ad una rapida decadenza. Ovvero è uno sfogo di animosità e non ho bisogno di far notare in questo augusto Consesso quanto questo sentimento sarebbe indegno di noi, e questo sarebbe men male, ma quanto sia poco opportuno. In questo caso come dicono i Francesi: *c'est plus qu'un crime, c'est une faute*.

Io vi diceva l'altro giorno: guardatevi in questa guerra che per noi è fatale, necessaria, dal toccare alla pianta; e se c'è qualche cosa molto vicina alla pianta è il povero parroco.

Quando toccherete troppo da vicino alla pianta, voi vedrete insorgere contro di voi la coscienza pubblica, quella coscienza della quale ieri con le sue nobili e generose parole si è reso interprete l'onorevole Massarani.

Quelle parole contengono in riguardo a questa questione una profonda lezione di finezza di sentire e di tatto politico ad uso del Governo e del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Una sola dichiarazione. Io mi sono chiarito contrario a questa esclusione nella discussione generale.

Mi sono dichiarato contrario a questa esclusione soprattutto perchè a me pare che abbia il carattere di una misura piuttosto che di una legge.

Le ragioni, le quali si sono addotte in questa discussione, non hanno potuto punto muovere il mio profondo convincimento.

Infatti tutti coloro, i quali si sono dichiarati favorevoli a questa esclusione, non hanno tro-

vato altro modo per giustificarla, se non quello di dire che non porta pregiudizio, perchè è inconcludente.

Ora io mi domando, se sia buona politica il fare delle odiosità inutili.

Io non oppositore al Governo, non oppositore alla legge, deploro, che si introduca nella legge una disposizione, la quale sarà sfruttata, la quale servirà a calunniare la legge, la quale darà alla legge una intonazione che le disposizioni della legge stessa in sè e per sè non meritano nè punto nè poco.

Ora, signori Senatori, siatene pur persuasi: le riforme fatte dal nostro Ufficio centrale, particolarmente in quello che è la parte più virtuale, in quello che è la parte essenziale della legge, e per cui tutti gli dobbiamo gratitudine, davanti alle moltitudini, passano inosservate.

Le moltitudini non avvertono, se non quello, che offende l'occhio, e che, come dicono i Toscani, avventa.

Le moltitudini non avvertono se non quelle disposizioni, di cui particolarmente oggi ci occupiamo.

Si è per questo, che a me sta soprattutto a cuore di non fornire pretesti a coloro, i quali sono contrari a quell'ordine di cose a cui noi abbiamo consacrato la vita; si è per questo, che io voterò contro l'esclusione, la quale è proposta dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

L'onorevole senatore Massarani ha fatto appello a gloriose memorie, e a me accadde di udire nelle private conversazioni, che le nobili parole del senatore Massarani sono postume, che sono parole, le quali invocano il sentimento, mentre noi dobbiamo avere la fredda ragione di Stato.

Ma, signori Senatori, vi è un principio, il quale venne messo in altissimo onore dal senatore Massarani; un principio, il quale non va soggetto ad esame critico, non cade in prescrizione mai; il principio della libertà e della tolleranza, come non cadono in prescrizione mai le grandi memorie patrie. E per parte mia sarà il giorno più bello della mia vita quello, in cui verso chicchessia, qualunque opinione, qualunque credenza professi, a me sia dato di manifestare, che io intendo i principj della tolleranza e della libertà, come li intendo l'onorevole senatore Massarani.

PRESIDENTE. Ora, intorno all'emendamento dell'onor. Massarani hanno parlato tutti gli oratori iscritti; ma l'onor. senatore Ferraris propone un altro emendamento che, per la sua affinità con la materia, bisogna discutere in questo momento.

Esso è del tenore seguente:

« L'esercizio della cura d'anime e della giurisdizione di cui al primo capoverso dell'art. 29 della legge comunale non può cumularsi col l'Ufficio di presidente della congregazione di carità ».

Il senatore Ferraris ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Signori, si è parlato di maggioranza e di minoranza dell'Ufficio centrale. La maggioranza ha espresso i suoi voti per mezzo del suo relatore, ma il relatore si è fatto scrupolo d'indicare anche le ragioni per le quali taluno non avrebbe aderito a quello che la maggioranza avrebbe creduto di adottare.

Io non so se abbia diritto di parlare a nome della minoranza; anzi dubito grandemente che le mie parole abbiano ad incontrare il favore nè di coloro che voteranno per la soppressione proposta dall'onor. Massarani, nè di coloro i quali vorranno sostenere i due capoversi dell'art. 11.

Imperocchè io avevo nel seno dell'Ufficio centrale accennato quale sarebbe stato il concetto che secondo il mio modesto avviso avrebbe salvata la disposizione che ci era venuta dall'altro ramo del Parlamento, da quelle accuse di cui l'abbiamo veduta fatta segno da molti dei nostri onorevoli colleghi. Permettetemi adunque che io, senza avere il dritto e la volontà nè il proposito di rappresentare il voto della minoranza dell'Ufficio centrale, giacchè io dichiarava di rimanere nel mio avviso, e senza aver l'animo di voler imporre alcuna variazione a quella che fu deliberazione della maggioranza dell'Ufficio centrale, io esprima anche al Senato in modeste e brevi parole il mio pensiero.

L'eloquenza, o signori, e ce ne porgono il destro le parole colle quali il senatore Boccardo cominciava il suo discorso, l'eloquenza ha la sua potenza e, se debba averne una, certo la ha massima nei Parlamenti, e dovunque si agitano questioni politiche; ma l'eloquenza ha i suoi pericoli.

Quali sono questi pericoli? Quelli che si verificano in tutte le discussioni: che ciascuno

fa del sistema e dell'opinione avversaria quello che con così eloquenti parole indicava il senatore Boccardo essersi fatto dal senatore Masarani e forse ha fatto anch'esso.

Io non sono eloquente, ma se lo fossi, oggi rinuncierei ad esserlo, e rinuncierei anche ad esser facondo, anche quando l'ora tarda e la stanchezza del Senato non mi avvertissero che debbo più del consueto esser breve.

Permettetemi adunque che io ricordi in poche parole quale fu l'origine, e quali le vicende di questa parte del progetto.

L'onor. ministro proponente innanzi all'altro ramo del Parlamento aveva genericamente indicata la ineligibilità di tutti coloro che si trovassero compresi negli articoli 29 e 30 della legge comunale; e questa esclusione comprendeva, senza alcuna nota particolare, l'incompatibilità o le ragioni di diffidenza, anche d'indegnità, tutti coloro che se ne trovavano colpiti; tanto dalle congregazioni di carità, come da ogni altra istituzione di pubblica beneficenza.

Nell'altro ramo del Parlamento si proposero due modificazioni; la prima consistente nell'uscir fuori dalle dichiarazioni generiche degli articoli 29 e 30, e di indicare espressamente quelli fra i ministri del culto che esercitassero giurisdizione o cura d'anime. Ma allorquando i proponenti si trovarono in faccia a quel problema che si discusse anche in questo recinto, videro come sarebbe stata troppo grave l'esclusione, e perciò la limitarono alla congregazione di carità. Mi permettano gli onorevoli colleghi, massime quelli che parlarono oggi, e che nelle loro dimostrazioni manifestarono dubbi, e cercarono argomento di analogia per le conseguenze che ne sarebbero avvenute dal mantenere l'esclusione, di far loro notare che io credo abbiano dimenticato che ora non si tratta di escludere in genere tutti i ministri del culto, sibbene solo quelli che hanno giurisdizione e cura; che non si tratta di escluderli nè dalle altre istituzioni di carità e nemmeno, notate, dai comitati di erogazione delle stesse congregazioni di carità.

Ritorniamo dunque la questione ai suoi termini veri e modesti; di che cosa si tratta? Io non ho e non debbo aver diritto di indagare quale sia stata l'intenzione della prima proposta. Il fatto è che la prima proposta era con carattere generico, siccome quello che ho notato, e vi

prego di ricordarvi, accennava a tutti quelli che si trovavano colpiti dagli articoli 29 e 30.

È possibile, ma io non voglio indagare la sua intenzione, che vi potesse essere anche in modo speciale e diretto il proposito di colpire i ministri del culto; propenderei, almeno è lecito di ritenere, che certo non vi fosse rammarico perchè tra gli esclusi si trovassero anche certi ministri del culto, ma è pur possibile supporre che non fosse la qualità della persona che rendesse sospetti i ministri del culto, quasi che fossero meno degni della fiducia, ma che piuttosto, quanto ai ministri del culto con giurisdizione e cura d'anime, fosse il cumulo, la incompatibilità degli uffici, per le occupazioni che impongono a chi se ne trova investito.

E me ne persuado, e dovrete anche voi persuadervene dal vedere come il ministro finì per adottare l'eccezione proposta che li escludeva solo dalla congregazione di carità, cui è affidata la gestione del patrimonio, ammettendoli espressamente ai comitati di erogazione, nei quali può riuscire utile lo intervento dei parroci.

Del resto, quale può essere la ragione di diritto, la ragione politica, la ragione amministrativa di questa esclusione?

Io ne veggo una sola, e dico: no veggo una sola perchè non posso credere che in un Governo come è il nostro improntato allo spirito di libertà, in una legislazione che è improntata al rispetto di tutte le opinioni che stiano nei limiti della legge, si voglia escludere un cittadino solo perchè abbia un ufficio di cura o giurisdizione spirituale.

Non dovendo perciò credere che si sia voluto disconoscere questi due capi saldi del nostro diritto pubblico, amministrativo, politico, io debbo ricercarne la ragione in una incompatibilità, per cumulo di uffici, di occupazioni.

Sì, o signori, il parroco faccia il parroco, non entri ad amministrare la congregazione di carità; ma in che modo? Forse per escludere completamente da qualunque partecipazione nello indirizzo, nella rappresentanza dei bisogni dei poveri in questo che viene ad essere il fulcro principale dell'esercizio della beneficenza?

L'esclusione assoluta, a mio avviso, sarebbe improvvida; basta, anzi si deve, escluderlo dalla presidenza.

Venne in questa stessa tornata, non so da chi, accennato che non potrebbe lasciarvisi il

parroco più di quello che non possa ammettersi il sindaco.

Ma il sindaco, o signori, è il capo dell'amministrazione comunale; egli, secondo l'articolo 106 della legge comunale e provinciale, ha il diritto e l'obbligo di vegliare sopra l'andamento di tutte le istituzioni locali, anche regolate dalla legge speciale delle opere pie.

E sarebbe pur singolare che il sindaco venisse ad amministrare quello su cui deve esercitare la sua sorveglianza.

Ma lasciamo per carità, almeno per me, questo argomento che, per quanto sia stato vestito di splendida forma, temerei tuttavia prendesse il carattere di una disputa forense; e lo dico senza volermi negare il merito a questa disputa, giacchè io ho appartenuto per tanto tempo al foro; rientriamo nella discussione politica.

Piacciavi portare lo sguardo all'art. 32 del progetto di legge che vi si presenta dall'Ufficio centrale, vedrete come nell'ultimo allinea si viene a delineare il presidente della congregazione di carità come il vero e principale amministratore, come quello che deve spedire i mandati, come quello che, avendo la principale rappresentanza, e quindi la responsabilità, o fa, o presiede il riparto fra i suoi colleghi delle mansioni che vengono a formare la sostanza dell'amministrazione.

Ecco, adunque, per quanto a me pare, segnata la vera ragione intrinseca e giuridica, amministrativa, politica, se volete; il parroco, il vescovo male potrebbero aver tempo, od attitudine per tale ufficio.

Io debbo ancor fare due dichiarazioni. In verità io mi porto addietro alla mia vita parlamentare. Se fosse un fatto che riguardasse soltanto la mia persona, io non lo metterei in nota perchè sarebbe l'abbassare troppo la dignità del Consesso che mi ascolta; intendo accennare alla legge della liquidazione dell'Asse ecclesiastico del 15 agosto 1868.

Io ebbi l'onore di essere nell'altro ramo del Parlamento relatore di quella legge. Della Commissione non rimangono più che due altri superstiti (passarono già 23 anni) l'onorevole ministro delle finanze ed un altro collega (l'onorevole Alvisi).

Ebbene, allora dovendo rimaneggiare, sotto l'aspetto civile, tutto quello che riguardava la

gerarchia ecclesiastica, noi che eravamo potere civile, che non potevamo nè istituire nè togliere i gradi che fossero costituiti e che rappresentassero la gerarchia ecclesiastica, che cosa abbiamo detto?

Permettetemi che io ve lo accenni: Noi non riconoscemmo fuorchè due enti i quali sono i veri cardini (li dicono d'istituzione divina) su cui si volge la gerarchia ecclesiastica: Il vescovo, il quale ha la giurisdizione superiore, ed il parroco che ha la cura delle anime. Ed anzi per il parroco abbiamo usato un altro riguardo. Vi era una questione gravissima.

È meglio che il prete, che il ministro dell'altare stia lontano, e non *vacet temporalibus negotiis* come dicono i canonisti? dunque, convertiamone i beni; il parroco vada esigere tranquillamente le sue rendite allo sportello del debito pubblico, non si occupi più nè della coltura dei suoi campi nè delle sue vigne, non vada sui mercati, non si mescoli a cose che sono contrarie alla sua dignità. La Commissione fu di avviso contrario.

Il parroco, vera base popolare della amministrazione, della giurisdizione spirituale, conviva coi suoi parrocchiani, non li abbandoni, li assista co' suoi consigli, non si separi dagli interessi che sono comuni a tutti i suoi concittadini; insomma, tra lo inconveniente di separare completamente questi parroci da tutti gl'interessi mondani o temporali, ed il vantaggio di averli mescolati colla vita dei loro parrocchiani, la Commissione allora non ha esitato. E la Camera dei deputati ed il Senato furono completamente di questo avviso.

Un'altra reminiscenza; in verità questa è intieramente personale. Non si fa più la penitenza pubblica, debbo tuttavia confessare che ho fatto ancor io un peccato di pubblicazione, questo recentemente.

In questo mio povero libercolo (ho svelato, e svelo lo anonimo) io ho sostenuto, che la sola, la vera salvezza è la libertà, nei limiti della legge.

Si può abusare tanto della libertà, come della autorità. Ma all'abuso debbono esservi rimedi adatti, che ne confermi, ne consacri l'uso, ripetiamo, *in dubiis libertas*.

Ma io, o signori, vorrei pure che fosse divisa da molti di voi un'altra mia opinione, ed è questa: che una buona politica ecclesiastica

debba cominciare non dall'accarezzare, se volete, però dal non respingere mai i parroci.

Il basso clero sarà la base di quella redenzione, di quella pacificazione degli animi che pure è assolutamente necessaria perchè il paese si consolidi in quelle condizioni a cui ha diritto, e noi tutti dobbiamo cooperare. È inutile, o signori, quando siamo qui tra persone colte e di ingegno (parlo dei miei colleghi), noi non abbiamo d'uopo, non abbiamo neppure la più lontana necessità di rafforzare le nostre coscienze, di preservarci da certe passioni.

Ma fra i tanti vantaggi che dà la coltura e l'intelligenza, che dà l'agiatezza e l'essere esenti dagli attacchi del bisogno, vi è anche quello di capire di potersi dedicare a certi ideali. Pensate, o signori, che la massa delle popolazioni a cui non rappresentate il governo che sotto la forma dell'esattore e del carabiniere, ha pur bisogno che si usi indulgenza alle sue opinioni, ed anche a quelle che possono essere tendenze non del tutto consone ai nostri concetti.

Finisco.

Io sono persuaso che dispiacerò a coloro i quali vogliono approvare puramente e semplicemente i due commi, perchè troveranno che le mie distinzioni non hanno ragione di essere; dispiacerò tanto più a coloro i quali credono e assentono alla proposta soppressione. Eppure i mezzi termini quando ragionevoli, e, quello che io propongo parmi tale, piacciono talvolta, ed all'opposto dispiacciono a coloro, che temono d'indebolire, di affievolire la costanza, il numero di quelli che stanno con loro.

Ciò non pertanto io ho voluto presentare al Senato il mio emendamento e l'ho firmato io solo.

Se piacerà a quattro de' miei colleghi di aderirvi col loro primo voto avrà l'onore di andare in votazione. Ma qualunque sia l'esito della discussione io credo di avere adempiuto ad un dovere. Se respinto il temperamento, da me proposto, riterrò che debba prevalere il concetto dell'esclusione. Tuttavolta, e se ardisi (è una parola molto ambiziosa e che non vorrei fosse presa in altra parte) farei una preghiera all'onor. presidente del Consiglio, lo pregherei perchè vedesse ed esaminasse se non fosse prudente e politico di troncare quei sospetti così energicamente proclamati testè dall'onor. collega Lampertico, col lasciare che la legge pro-

cedesse calma, serena, e severa quale da tutti si desidera (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onor. Ferraris è appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

La parola spetta all'onor. presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Signori senatori, ieri il senatore Massarani, discorrendo sui due ultimi paragrafi dell'art. 11 della legge che discutiamo, disse che i medesimi contengono una misura ingiusta.

Oggi l'onor. senatore Vitelleschi andò anche più in là, e dichiarò che quei paragrafi erano una misura politica.

Or bene, signori, la mia prima preghiera è questa: che si dia bando alla politica, e che la discussione dei due paragrafi, tanto abilmente oppugnati, sia fatta sul terreno amministrativo.

La legge non esclude gli ecclesiastici dagli istituti di beneficenza; essa esclude soltanto i ministri del culto con cura d'anime, ritenendoli incompatibili per due motivi; per l'ufficio che esercitano, per la posizione gerarchica nella quale essi si trovano.

Noi riteniamo incompatibile il parroco, non perchè prete, ma perchè curato.

Il parroco ha un territorio sul quale esercita la sua giurisdizione. Dalla nascita alla morte, dal battesimo ai funerali, esso esercita un vero imperio sulle coscienze; governa, nella vita morale, i credenti; ha una potestà superiore a quella dei funzionari dello Stato.

Il parroco non è un funzionario dello Stato, ma è un funzionario pubblico.

In un libricino del Grozio, pubblicato dopo la morte del celebre giureconsulto e filosofo, conosciuto sotto il titolo: *De imperio summarum potestatum circa sacra*, ed in un altro di Blondello che l'editore fece seguire nella collezione stampata a Parigi nel 1648, trovo che i parroci, i vescovi, gli arcivescovi sono chiamati magistrati cristiani e ritenuti esercitare una vera magistratura.

Nessuno può mettere in dubbio questo concetto ed oppugnare questa definizione.

Il parroco ha una vera potenza, e obbligandolo ad esercitare insieme al suo ufficio spirituale un ufficio civile, voi lo mettereste in posi-

zione da poter mancare al dovere dell'uno, o al dovere dell'altro.

Il senatore Parenzo ricordò parecchie circostanze, rilevò più di una ipotesi, e voi le avete certamente apprezzate; e vi provò in qual difficile posizione potrebbe trovarsi il parroco, ove facesse parte della congregazione di carità. Quindi bisogna concludere, che la nostra, non è una misura politica, ma un precetto d'ordine amministrativo, avente per iscopo di tenere indipendenti l'una dall'altra la potestà civile e l'ecclesiastica. Finalmente, il senatore Ceneri vi dimostrò, che è conforme ai principi generali del nostro diritto pubblico la massima, che il ministro del culto con cura di anime non debba far parte della congregazione di carità.

Quando presentai questa legge alla Camera dei deputati, io proposi l'ineleggibilità di tutti coloro che sono ineleggibili all'ufficio di consigliere comunale. Ne veniva per conseguenza che, siccome nell'art. 29 di quella legge sono compresi i ministri del culto con cura d'anime, così con quella disposizione, io chiedevo implicitamente al Parlamento l'esclusione dei ministri medesimi dalla congregazione di carità.

Nella mia proposta inoltre non solo si domandava l'incompatibilità dei ministri del culto quali membri delle congregazioni di carità, si domandava che essi non potessero neanche partecipare alle amministrazioni delle opere di beneficenza.

La mia proposta partiva allora da un principio più alto. Per me l'insegnamento, l'educazione, la beneficenza non possono e non devono essere che attribuzioni del potere civile; e non si può permettere, che siano esercitate da funzionari, i quali non sono sotto il supremo dominio del Re.

Se l'insegnamento, l'educazione e la beneficenza fossero religiosi, coloro che li esercitassero potrebbero essere intolleranti.

Nondimeno la Commissione parlamentare, non accettando l'esclusione assoluta dei ministri del culto con cura d'anime in tutti gli uffici della beneficenza, propose all'art. 11 come emendamento, accettato dalla Camera, i due ultimi paragrafi ora tanto contrastati.

Con cotesti paragrafi non si escludono gli ecclesiastici con cura d'anime dagli istituti di beneficenza in genere, come amministratori; ma fu dato ai medesimi un ufficio anche più

simpatico, che è quello di far parte dei comitati di erogazione. L'esclusione si limitò alle congregazioni di carità, cioè da una magistratura incompatibile con l'ufficio di parroco.

Cedetti. Mi lusingavo, che la questione dei ministri del culto non sarebbe più risorta e che nel Senato non avremmo avuto oppositori così gagliardi e potenti contro una disposizione la quale era l'effetto di una transazione.

Ma anche questa volta devo ripetere quello che in altra occasione ho dichiarato al Parlamento, cioè che le transazioni non portano sempre fortuna, e che val meglio talora insistere nelle proprie opinioni, perchè gli avversari non sono mai contenti di quello che loro si è concesso.

Comunque, il Senato ha ben compreso, che la ragione per la quale fu redatta la disposizione contro i parroci, consiste innanzi tutto in quel principio di incompatibilità il quale è nelle nostre leggi comune a tutti gli uffici, a tutte le magistrature civili. Ed invero sarebbe un favore odioso, se da questa incompatibilità fossero esclusi i ministri del culto con cura d'anime.

Il secondo motivo della incompatibilità è quello della posizione gerarchica, nella quale i ministri con cura d'anime si trovano.

Il parroco, o signori, ultimo nell'ordine gerarchico della Chiesa cattolica, è nominato ed istituito dal vescovo.

Il parroco, all'atto della sua istituzione e prima che venga installato, è obbligato a recitare la professione di fede ed a giurare.

Non siamo più ai tempi in cui la potestà civile aveva autorità sui parroci, e poteva imporre ai medesimi la formola del giuramento, siccome aveva fatto il Borbone in Napoli ed in Sicilia. Oggi il giuramento è tutto di obbedienza al papa, ed il parroco non si obbliga ad essere fedele al Re ed alla patria.

Noi abbiamo decretato la separazione della Chiesa dallo Stato, e le due potestà, la civile e l'ecclesiastica, procedono parallele, ciascuna nell'orbita dei propri interessi. Qualora voi le confondeste, violereste cotesto grande precetto, il quale costituisce la base del nuovo diritto pubblico italiano.

Ciò posto, io non solo mantengo i due ultimi paragrafi dell'art. 11 del disegno di legge che discutiamo, ma devo dichiarare che non posso

neanche accettare l'emendamento proposto dall'onor. Ferraris.

E se, pur cadendo in un deplorabile oblio dei principi da me manifestati, accettassi la soppressione dei paragrafi contrastati, non per questo i nostri avversari cesserebbero dal combattere la legge.

Il mio collega della giustizia ed io siamo i grandi colpevoli, contro i quali continuamente, o nei giornali e nei discorsi, il partito clericale scaglia i fulmini della sua eloquenza.

Quando si parla di noi, si ricordano ad arte alcune frasi da me pronunciate in un discorso solenne, il Codice penale, ed anche la legge sulle opere pie.

I concetti espressi da me nelle frasi incriminate sono di tutto il popolo italiano, del quale fate parte anche voi, onorevoli senatori.

Io diceva, che il pontefice romano quale principe temporale si trova nelle identiche condizioni di tutti principi spodestati, e non ha maggiori diritti di loro.

Se così non fosse, signori, per qual ragione noi staremmo in Roma, e perchè non cominceremmo a decretare la dissoluzione della unità nazionale? (*Bene, bravo*).

Non può esservi un solo tra voi che non abbia le stesse opinioni da me manifestate, un solo che non abbia condannato il potere temporale, che veda nelle pretese del papa per la potestà civile ragione diversa da quella degli altri principi spodestati, dalla cui caduta son venute l'unità e l'indipendenza della patria. (*Bene, bravo*).

Il mio collega, il ministro guardasigilli, nel suo Codice penale, commise l'errore, al quale anche voi avete partecipato, di stabilire, che i nemici della patria, ancorchè ecclesiastici, debbano esser soggetti ai tribunali.

Non sono però i buoni preti, non sono i preti ai quali accennava il senatore Massarani, che potrebbero dolersi del Codice penale, ma quelli che insidiano le istituzioni, che disprezzano le nostre leggi, che non vogliono l'unità nazionale, che cospirano all'ombra della nostra bandiera, e giovandosi delle pubbliche libertà, lavorano perchè questa unità sia distrutta. (*Benissimo! Vive approvazioni*).

Ed ora permettete che io concluda.

Il nostro scopo, o signori, è uno solo: strappare dalle mani di amministratori infedeli, to-

gliere alla cupidigia dei dilapidatori, il patrimonio dei poveri. Noi vogliamo, che i due miliardi, che attualmente in gran parte sono sciupati in opere contrarie alla carità ed a scopi non abbastanza conformi alla beneficenza, alla beneficenza sieno tutti restituiti.

Noi abbiamo munita la legge di tutte le garanzie, affinchè con magistrati, i quali vengono eletti dal suffragio popolare, sia costituita una amministrazione savia, prudente, oculata, a tutto beneficio dei poveri.

Ebbene, signori, se questi sono i nostri scopi, se queste sono le nostre intenzioni, vogliate ascoltarci, e respingete le proposte di coloro i quali han dato carattere politico alla disposizione sottoposta al vostro giudizio.

No, signori, ve lo dissi in principio; nulla ha a che fare la politica nella tesi speciale che abbiamo discusso, e non ce n'è nelle altre disposizioni della legge.

Noi chiediamo per i ministri del culto con cura d'anime, quello che fu fatto per tutte le altre magistrature civili.

È nostra ferma convinzione, che questa legge darà ordine e stabilità ad istituzioni che finora non ne hanno avuto. (*Bene! Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Signori senatori. Discorrendo nella discussione generale dei rapporti tra la beneficenza ed il sentimento religioso, io credo d'aver dimostrato che il progetto di legge sottoposto ai vostri voti non viola, ne' suoi concetti fondamentali, il sentimento religioso; non lo viola neppure nella disposizione che esclude i ministri del culto aventi cura d'anime dal far parte della congregazione di carità.

Due argomenti allora soprattutto addussi.

Vi pregava prima di tutto di osservare che l'esclusione dei ministri del culto non è motivata dal loro carattere, dalla loro qualità, ma dall'ufficio che alcuno di essi esercita.

Vi pregava di osservare poi che il germe della incompatibilità di una parte del clero all'esercizio di funzioni amministrative nella beneficenza, già si trovava nella legge vigente del 1862, la quale manteneva alcune esclusioni ordinate dal decreti luogotenenziali del 1860 e del 1861.

E qui m'importa di chiarire un malinteso,

che mi pare sia sorto tra me e l'onorevole Massarani, il quale ha dato a quel mio richiamo una portata diversa da quella che io gli avevo attribuito.

Io non intesi allora di dimostrare che la legge vigente contenga una disposizione eguale a quella che ora si discute; sarebbe bastato leggere i decreti luogotenenziali che il collega Massarani ha oggi richiamati per escluderlo. Assai più modesto, ma non meno efficace, fu allora il mio modo di argomentare. Il clero, io dicevo, anche colla legge del 1862, non è ammesso incondizionatamente nell'amministrazione delle istituzioni di beneficenza; vi hanno delle esclusioni, qualunque sia il criterio dal quale dipendono; dunque il germe della incompatibilità esiste, ha un precedente storico importante, ha la prova del tempo e deve riputarsi legittima e conforme agli interessi della beneficenza se è preveduta in una legge che i nostri avversari proclamano l'arca santa della beneficenza.

Io vi pregava finalmente di osservare come, nell'opinione della maggioranza del vostro Ufficio centrale, l'esclusione dei ministri del culto dall'amministrazione della beneficenza nella congregazione di carità fosse fondata esclusivamente sul concetto della incompatibilità dei doveri che impongono colla qualità di ministro di culto investito delle speciali funzioni della cura delle anime.

Ma noi abbiamo sentito oggi un nostro onorevole collega contestare, nel suo fondamento giuridico e politico, la teorica delle incompatibilità.

Pare al senatore Vitelleschi che l'incompatibilità contraddica al concetto della libertà.

A me pare invece assai più facile sostenere la teorica opposta.

Io sono convinto che le incompatibilità sono una garanzia delle pubbliche libertà inquanto eliminano ogni sospetto, ogni diffidenza intorno alle istituzioni.

Sono una garanzia della libertà privata perchè evitano al cittadino di mettersi in conflitto con sè stesso, gli evitano la necessità di scegliere fra doveri e doveri, di trovarsi nella condizione di potere, per avventura, essere costretto a violare gli uni per obbedire agli altri.

L'incompatibilità quindi non è fondata sul concetto della violazione, ma del rispetto della libertà.

Ma l'incompatibilità dei ministri dei culti nell'esercizio di pubblici uffici è dessa cosa nuova? Non ha tracce e precedenti incancellabili nella legislazione dell'Italia redenta ed unificata?

Io non voglio ripetere ciò che è stato detto anche testè dall'onor. presidente del Consiglio; ma non parmi inutile richiamare una sola disposizione di legge che sancisce una di queste incompatibilità, quella di partecipare alla amministrazione della giustizia nella qualità di giurato.

Ma non ricordate voi, onorevoli colleghi, non ricordate su quali principi di rispetto ai particolari e delicati doveri che il clero assume nell'esercizio del ministero sacerdotale è fondata questa esclusione?

Non ricordate che essa tende a sottrarre il ministro del culto alla possibilità di contraddire alla sua missione di pace, di perdono, di amore, al pericolo che la particolare condizione sua, per la quale spesso è fatto depositario dei segreti delle coscienze, influisca nell'adempimento dei doveri di giudice?

Si dico che questa incompatibilità menoma nei membri del clero i diritti che loro spettano come cittadini.

Ma il clero non riconosce egli stesso, non invoca taluna incompatibilità per sottrarsi allo adempimento dei doveri che incombono a ogni cittadino, quando reclama d'essere esonerato dal servizio militare? In base a quale principio domanda egli questa esenzione?

Appunto in base alla incompatibilità dei doveri dipendenti dall'esercizio del ministero del culto coi doveri che dovrebbe adempiere come militare.

Orbene, com'è che si può conciliare questa pretesa, colla critica acerba contro il progetto, che, alla fin delle fini, non contiene che lo svolgimento, l'applicazione dell'identico concetto?

La questione dunque non può riferirsi ai principi, ma all'applicazione che se ne fa all'amministrazione della beneficenza, e si riduce a vedere se incompatibilità a riguardo di essa veramente vi sia. La risposta della maggioranza dell'Ufficio centrale è affermativa: ed io ho creduto e credo di poterne fornire la dimostrazione con una argomentazione assai semplice.

Le funzioni della congregazione di carità,

non sono di semplice amministrazione, ma si estendono all'esercizio di un potere politico amministrativo che appartiene per indole sua al diritto di impero.

Il nostro collega Ceneri oggi ha spiegato, colla dottrina e l'autorità consueta, questo concetto.

E per vero la congregazione di carità non si limita ad amministrare il patrimonio dei poveri, e ad erogarne le rendite mercè la beneficenza; ma esercita veramente un ufficio politico in tutto ciò che si riferisce al concentramento, alla trasformazione delle istituzioni di beneficenza ed alla revisione dei loro statuti.

Il collega Faraldo ha creduto di poter cogliere una seconda volta il relatore in contraddizione, rilevando che aveva negato la funzione politica della congregazione di carità, per escludere nella composizione di essa la rappresentanza delle minoranze, mentre invece l'aveva affermata, per escludere dalla congregazione di carità i ministri del culto.

Il relatore, onorevole collega Faraldo, avrà potuto commettere molti gravi errori e scorrezioni nella sua relazione, ma non questo che ora gli rimprovera. Allorchè ha escluso la rappresentanza delle minoranze ha invocato, fra gli altri, il concetto che nella congregazione di carità non vi possano, non vi debbano essere rappresentanze di partiti politici; quando invece ha parlato della esclusione del ministro del culto dalla congregazione di carità ha affermato che nell'esercizio di alcune fra le sue funzioni, partecipa all'esercizio di un potere politico, non nel senso volgare della parola, ma nel senso scientifico e dottrinale, cioè nel senso di esercizio di una funzione di Stato.

Contraddizione quindi, in questa parte almeno della relazione, non esiste.

Ma vi può essere veramente conflitto di doveri tra la qualità di ministro del culto e la qualità di membro della congregazione di carità?

Io invoco, per dimostrare la risposta affermativa, le argomentazioni esposte dal collega Ferraris, il quale, col suo emendamento, ammette; in massima, questa incompatibilità, studiandosi soltanto di limitarla alle funzioni di presidente.

Ma parmi che in questa sua argomentazione egli non sia stato forte e logico ragionatore come egli suole.

Per rilevare la particolare posizione del presidente nell'amministrazione della congregazione di carità, egli ha invocata l'ultima parte dell'art. 32 del progetto, da noi raccomandato al voto del Senato, colla quale si attribuisce al presidente la particolare funzione di firmare i mandati.

Ora questa non è una funzione direttiva, ma unicamente esecutiva.

E il presidente non è che un *primus inter pares*, ed ha tanta autorità quanta ne hanno gli altri colleghi della congregazione di carità.

Se quindi il senatore Ferraris ha dimostrato che il presidente deve ritenersi incompatibile coll'ufficio di ministro del culto con cura d'anime, avrebbe in pari tempo dimostrato che, come il presidente, debbono ritenersi incompatibili tutti gli altri membri della congregazione di carità.

Ma io voglio per un momento ammettere che possa porsi in dubbio, dal punto di vista del puro diritto, questa incompatibilità.

Ben altro dovrebbe dirsi ove la questione venisse posta sul terreno della convenienza.

I membri della congregazione di carità sono eletti dal Consiglio comunale: il parroco, quindi, deve sottoporsi alla prova elettorale, deve entrare nella lotta, deve esporsi a tutte le discussioni che la precedono, deve sottoporsi a tutte le responsabilità che si incontrano nel corso di essa, deve andare incontro a tutte le inimicizie che da essa derivano.

Ora io domando se convenga, anche dal punto di vista delle convenienze dell'ordine ecclesiastico, porre il parroco nella condizione di lottare e di correre tutti i pericoli, sopportare tutte le conseguenze che possono derivare da una lotta elettorale.

Ma vi ha di più.

Il parroco è inamovibile; e da questa posizione i sostenitori della eleggibilità dei parroci traggono non ispregevole argomento per eliminare gli obbietti che si desumono dalla loro dipendenza gerarchica, la quale li rende meno adatti all'esercizio di pubblici uffici, specialmente politici.

Ma è arme codesta a duo tagli; giacchè la loro inamovibilità può influire nell'apprezzamento delle conseguenze che possono derivare dalla loro partecipazione alla lotta elettorale.

Si supponga infatti il parroco soccombente;

e, nell'impossibilità di reagire, rimarrà stremato di autorità e di quella legittima influenza che, nell'ordine morale, ognuno deve desiderare che egli mantenga. Che se si troverà in condizione di reagire, maggiore sarà il danno perchè diventerà una causa di rancori e di discordia; con questo di più che niuno se ne potrebbe in verun modo liberare senza un procedimento canonico che sarebbe di per sè stesso un danno ed uno scandalo.

Ma gli oppositori hanno portato la questione dal campo giuridico in quello più incerto della convenienza; ed hanno chiesto se giovi la esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità o se invece possa nuocere la loro esclusione allo sviluppo della beneficenza.

La questione non può essere posta in termini così assoluti e generali.

In tesi generale non è dubbio che la beneficenza abbia bisogno del concorso di tutte le forze, di tutte le buone volontà, senza distinzioni o restrizioni odiose. Ma in fatto, non si può risolvere la questione con la questione; e rimane sempre a definirsi se coloro che possono essere chiamati a far parte dell'amministrazione della beneficenza si trovano nella condizione di adempiere i doveri.

Ora è duopo chiudere gli occhi alla luce; è duopo dimenticare trent'anni di lotte politiche; è duopo dimenticare che di sette Stati si è fatta l'Italia una in Roma, per non vedere che la situazione politica di oggi esige particolare studio per mantenere all'amministrazione civile tutta la sua indipendenza, tutta la sua autorità e rimuovere ogni causa di attriti e di lotte che potrebbero nuocere grandemente, non giovare alla pubblica beneficenza.

Nelle sfere della politica, le posizioni non si scelgono, si subiscono: e fra quelle che dobbiamo subire e dalle quali dobbiamo difenderci, vi è questo spirito di emulazione e di lotta che cerca di fare del clero strumento di passione politica, e tenta di porlo a servizio di risurrezioni e di rivendicazioni che urtano contro il sentimento unanime del paese. Ma se tale si vuole sia il clero, non si deve pretendere che non sia riconosciuto tale quando si tratta di affidargli un ufficio grave ed importante quale è quello dell'amministrazione della beneficenza nella congregazione di carità.

I nostri colleghi Vitelleschi, Lampertico e

Massarani hanno creduto di portare la questione sul terreno politico.

Per gli uni pare una inutile persecuzione, l'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità; per gli altri pare una violenza che si fa al principio di libertà e di eguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dei pubblici uffici.

Nè questo basta, giacchè il collega Massarani, elevandosi con forbita ed eloquente parola alle supreme sfere dell'arte, ha creduto di evocare delle memorie gloriose, ha creduto di poter ricordare dei patiboli onorati dal sangue di martiri che, viventi perchè ministri di culto nella cura delle anime, non potrebbero, con questo progetto, essere nominati a far parte della congregazione di carità.

È un argomento molto pericoloso, onor. Massarani: è un terreno infido cotesto, sul quale non conviene portare la discussione, per non correre pericolo di appassionarla più di quanto non convenga.

E merita grandissima lode il Senato di non avere raccolto l'invito che in questa guisa gli veniva fatto di tramutare una onesta questione giuridica in una esplosione di passioni, per quanto nobilissime, inopportune, ricordando altri patiboli nei quali i ministri del culto non rappresentavano la parte pietosa delle vittime, ma quella di ministri di politica vendetta e di sanguinaria repressione di quegli stessi nobilissimi intenti pei quali si elevarono i patiboli di Belfiore.

Pur troppo però la questione è ormai spostata dall'ambiente sereno nel quale era stata posta dall'Ufficio centrale: e l'apprezzamento politico è ormai imposto da coloro stessi i quali sostengono la tesi che noi combattiamo.

Noi abbiamo avuto occasione di riferire al Senato intorno alle petizioni presentate per restituirsi, dicevasi, alla beneficenza il carattere religioso.

Ma credete voi che a questo giusto intento fossero limitate le aspirazioni di coloro che le presentarono? Credete voi che esse si limitassero a domandare che fosse ristabilita la eleggibilità dei parroci nelle congregazioni di carità? Mai no. Quelle petizioni domandavano di distruggere 50 anni di civiltà per affidare nuovamente ed esclusivamente al clero l'amministrazione della beneficenza; quelle petizioni, sotto il pretesto di tutelare gli interessi della bene-

ficienza, tendevano a distruggere le conquiste sudate in un secolo di lotte per rivendicare la secolarizzazione della beneficenza ed a riportarla esclusivamente nelle mani del clero.

Ora pare a me che rilevare il concetto fondamentale e lo scopo finale di queste aspirazioni equivalga ad aver dimostrato la necessità di porre un freno efficace per impedire che esse possano in qualsiasi modo diventare una realtà.

Il nostro collega Massarani nelle ultime sue parole ha fatto vibrare le fibre del vostro cuore, facendo suonare alta la nota del patriottismo. Lo imiterò anch' io con più modesta voce, ricordando io pure che, ponendo il voto nell'urna, ormai non dovete decidere una modesta questione d'ordine giuridico. Vollerò gli avversari che si elevasse a dignità di questione politica: sia pure; e il vostro voto sia quale è imposto dal sentimento della patria e dalla memoria delle lotte combattute per farla libera e grande. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. È esaurito il numero degli iscritti sull'art. 11; però ha domandato la parola sopra un altro capoverso di quest'articolo il senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Allora, se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo e sui suoi emendamenti.

E, dopo le dichiarazioni fatte dal signor ministro e dal signor relatore dell'Ufficio centrale, chiedo al signor senatore Massarani se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Senatore MASSARANI. Onorevole signor presidente. Se nel fare la mia proposta io avessi parlato (come pareva supporre l'illustre senatore Boccardo nel rivolgermi elogi di cui lo ringrazio, ma che so pur troppo di non meritare), se io avessi parlato da artista, per artificio oratorio, dovrei certamente cedere le armi davanti a ben altri oratori che io non sia, e a veri maestri.

Ma io ho parlato per coscienza d'uomo; nell'eletto dal suffragio popolare ad una carica che ha semplice carattere di carità riconoscendo un cittadino, non il rappresentante di una istituzione, alla quale io per il primo nego il diritto di mescolarsi, come tale, e, meno ancora di opporsi, alle istituzioni civili.

Avendo parlato per coscienza d'uomo, a questa rimango fedele; e mantengo, qualunque sia per esserne la sorte, la mia proposta. (*Bene*).

PRESIDENTE. Domando al senatore Ferraris se mantenga o ritiri il suo emendamento.

Senatore FERRARIS. Se l'onorevole nostro presidente mantiene quella che, mi pare, è stata finora l'usanza, la soppressione di una parte di articolo, non si mette a partito, ma sì, la parte dell'articolo di cui si propone la soppressione.

PRESIDENTE. Non potrei fare altrimenti: è disposizione tassativa del regolamento.

Senatore FERRARIS. Allora in questo caso il mio sarebbe un emendamento a quei capoversi che si volessero sopprimere.

Dunque a me pare, se l'onorevole presidente lo credesse, che, ammessa la votazione dell'emendamento soppressivo dell'onor. Massarani, rimarrebbe ancora intiero il mio emendamento.

PRESIDENTE. Questa è una questione di priorità che faremo dopo.

Ella mantiene il suo emendamento?

Senatore FERRARIS. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Griffini se mantenga il suo emendamento al comma e, oppure se si accontenta della redazione proposta dall'Ufficio centrale che è di sostituire alla dizione, quale è stampata, la seguente: « i parenti e gli affini in secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza ».

Senatore GRIFFINI. Ho già dichiarato ieri che sono soddisfattissimo della forma data dall'Ufficio centrale al mio emendamento.

PRESIDENTE. Ora dunque verremo ai voti. Prego di porger mente al modo della votazione che io proporrei.

Se il Senato vi assente, la prima mia proposta sarebbe di votare per divisione, come si suol dire, cioè partitamente, i diversi comma.

Siccome poi sui primi comma, fino al c compreso, non vi è alcuna proposta in contrario, così questi potremo votarli tutti insieme.

Poi verrà il comma d, che voteremo separatamente, sia perchè sopra di questo si propone una sospensiva dal signor senatore Auriti...

Senatore AURITI. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene; sia perchè vi è a questo comma un emendamento del signor sena-

tore Calenda, accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Voteremo poi il comma *e*, al quale fu proposto un emendamento, di cui ho dato testè lettura, da parte dell'Ufficio centrale medesimo, ed accettato dal signor senatore Griffini, e finalmente verremo alla votazione degli ultimi due comma.

Questo è il metodo che io proporrei per la votazione.

Il regolamento poi prescrive che quando si tratti di sopprimere un articolo od una parte di esso, ciò si consegua votando contro al testo dell'articolo o della parte di esso.

Quindi io non posso porre ai voti la soppressione. Porrò ai voti per conseguenza il testo dei due ultimi comma.

Ma prima di far ciò, siccome, se i due ultimi comma non fossero approvati, non si farebbe luogo a passare ai voti sull'emendamento del signor senatore Ferraris, che li vuole non soppressi, ma modificati, così porrò ai voti per primo l'emendamento del signor senatore Ferraris.

Se l'emendamento Ferraris non sarà accettato, si passerà ai voti degli ultimi due comma.

I signori senatori che li vorranno approvare, voteranno in favore; quelli che non li vorranno approvare, ossia che vorranno sopprimerli, voteranno contro.

A questo proposito aggiungo che da dieci signori senatori è stata mandata al banco della Presidenza la proposta di votare per divisione questi due ultimi comma.

Perciò, quando si verrà alla votazione dei medesimi, i signori senatori che vorranno approvarli, passeranno alla destra del presidente; mentre i signori senatori che non vorranno approvarli, passeranno alla sua sinistra.

I signori senatori che hanno chiesto la votazione per divisione sono:

Borelli, Serafini, Colombini, Pecile, Puccioni, Castagnola, Saladini, Delfico, Bartoli e Cordova.

Se non vi sono obiezioni si procederà alla votazione dell'articolo nel modo che ho detto.

Rileggo i comma dell'art. 11 fino a tutto il comma *c*, per porli ai voti:

« Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di

carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere nè elettori nè eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere *a, c, d, e, f, g, h*, della legge provinciale e comunale, ed i minorenni;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura od altra autorità politica ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o di altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quitanza finale del risultato della loro gestione ».

Pongo ai voti la prima parte dell'art. 11 che ho testè letta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora rileggo il comma *d*: « chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione in contraddittorio della loro legale rappresentanza, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento ».

A questo comma il senatore Calenda propone la soppressione delle parole: « in contraddittorio della loro legale rappresentanza ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi intende di approvare le parole che ho letto voglia sorgere.

(Non sono approvate).

Pongo ai voti il comma *d*, con l'emendamento testè approvato; chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene il comma *e*: « I congiunti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza ».

Questo comma fu concordato dalla Commissione e dal Ministero in sostituzione della dizione primitiva.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora rileggo gli ultimi due comma :

« Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

« Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dall'art. 5 ».

Il signor senatore Ferraris ha proposto che a questi due comma se ne sostituisca uno solo che rileggo :

« L'esercizio della cura d'anime e della giurisdizione di cui al primo capoverso dell'articolo 29 della legge comunale non può cumularsi coll'ufficio di presidente della Congregazione di carità ».

L'Ufficio centrale ed il signor ministro dell'interno hanno dichiarato di non poter accettare l'emendamento proposto dal signor senatore Ferraris ; lo pongo ai voti ; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora dunque porrò ai voti in una sola volta gli ultimi due comma che ho già letto, ed i signori senatori che vorranno approvarli avranno la compiacenza come dissi di passare a destra del presidente ; chi non li vorrà approvare, cioè ne vorrà la soppressione, passerà alla sinistra.

Prego i signori senatori di voler prendere posto perchè si possa procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori che approvano si recano sui banchi di destra, quelli che non approvano a sinistra).

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclama che il Senato approva gli ultimi due comma dell'art. 11.

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo all'art. 12.

Voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE. Pare che la stanchezza dell'Assemblea sia manifesta.

Quindi, se non sorgono obiezioni, rimanderemo il seguito della discussione a domani alle ore 2.

Voci: Sì, sì.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle 2 pom.:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3ª) col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendite e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 5 e 30).

## XXXII.

## TORNATA DEL 30 APRILE 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedo* — *Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza* — *Approvazione degli articoli dal 12 al 34 inclusivo, eccettuato l'articolo 28 rinviato all'Ufficio centrale* — *Rinvio all'Ufficio centrale dell'art. 35* — *Prendono parte alla discussione i senatori Deodati, Pierantoni, Castagnola, Griffini, Cambray-Digny, Gaddo, Villari, Riberi, Lampertico, Majorana-Calatábiano, Di Sambuy, Puccioni, il presidente del Consiglio ed il senatore Costa, relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2.20 pom.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno: interviene in seguito il ministro della guerra.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il signor senatore Bertini chiede un mese di congedo per ragioni di malattia.

Se non vi sono opposizioni questo congedo si intende accordato.

**Seguito della discussione sul progetto di legge:**  
« **Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza** »  
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge « **Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza** ».

Approvatosi, come il Senato rammenta, nella seduta di ieri l'art. 11, passeremo ora al dodicesimo.

Ne do lettura.

## Art. 12.

La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto se, entro quindici giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 33, non viene prodotta all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 134 del Codice civile.

Il signor senatore Deodati propone a quest'articolo un emendamento del tenore seguente:

« A far parte della congregazione di carità o di altra istituzione di beneficenza possono essere elette soltanto le donne nubili o vedove e che sieno *sui juris* ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Signori senatori! L'art. 12 che è in discussione è stato escogitato di pianta dall'Ufficio centrale; esso è una creazione sua, è un'aggiunta, perchè di tale idea non v'ha traccia nel progetto ministeriale, quale venne presentato al Senato.

Io ignoro se il signor ministro dell'interno farà buon viso all'articolo aggiunto dall'Ufficio centrale.

Vorrei sperare che no. Certo io credo e ne ho la persuasione che, o conviene emendarlo come io propongo, o conviene sopprimerlo, facendo ritorno puramente e semplicemente al progetto di legge.

La relazione sempre egregia, anche in questa parte, ci narra le proposte fatte e le discussioni avvenute nell'Ufficio centrale sopra quest'articolo. Essa ci dice che nell'Ufficio vi fu chi aveva opinato d'includere nell'art. 11 anche la lettera *b* dell'art. 29 della legge comunale e provinciale, locchè suonava esclusione di tutte le donne a fungere l'ufficio di membro della congregazione di carità, ma che la maggioranza dell'Ufficio venne in diversa sentenza: considerando che la donna, tanto per la sua volontà, quanto per la sua intelligenza può molte volte benissimo accudire agli uffici di pubblica beneficenza, e che anzi per talune opere, e quando specialmente si tratta dell'infanzia, dei poveri di sesso femminile, le donne vi sono più adattate assai degli uomini.

Io applaudo a quest'ordine d'idee, e alla massima che le donne siano ritenute in genere, capaci ed eleggibili a quest'ufficio; quindi non ho certamente il pensiero di oppormi avvegnacchè tutti sanno che in quest'argomento io vado molto più in là di altri.

Però l'Ufficio centrale, una volta fissata la massima generale della capacità delle donne, ha dovuto pensare, ed ha pensato, che secondo la nostra legislazione civile non è possibile fare alla donna maritata l'uguale trattamento che alla donna nubile e alla vedova. Quindi discutendo questo tema si trovò - è sempre la relazione che me ne erudisce - in presenza di tre partiti accuratamente esaminati.

Il primo partito era quello di limitare la capacità soltanto alle donne, maggiorenni ben inteso, nubili e vedove; lo che altro non è che il mio emendamento.

Il secondo partito avvisato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale era quello di dichiarare; che mediante la elezione fatta dal Consiglio comunale si dovesse avere per implicita l'autorizzazione maritale.

Il terzo partito era quello di richiedere nel caso d'elezione delle donne maritate l'autoriz-

zazione maritale conseguente, per renderla valida ed efficace.

L'Ufficio centrale ha rigettato il primo partito e lo ha rigettato per una ragione che, mi si permetta di dirlo, mi sembra poco concludente, quella cioè che anche le donne maritate possono avere l'attitudine come tutte le altre.

Se parliamo di attitudine intellettuale e volitiva, nessuno lo contende. Altra cosa però è l'esercizio effettivo pel quale non si richiede soltanto una capacità od un'attitudine generica.

Ha rigettato il secondo partito perchè lo trova evidentemente pericoloso, atto a turbare l'ordine ed il buon governo delle famiglie. Quindi s'appigliò al terzo.

Credo d'aver riassunto esattamente tanto la storia o la genesi dell'articolo, quanto le varie tesi che l'Ufficio centrale ha discusso nel suo seno, non che i motivi ed il modo delle prese risoluzioni.

Ma mi permetta l'Ufficio centrale di dirgli con la mia solita franchezza: che per evitare un inconveniente è caduto in un altro ben maggiore, per cui, a mio avviso, torna inammissibile l'esigenza dell'autorizzazione maritale.

Mi conceda il Senato di richiamare, locchè faccio soltanto per fissare il punto di partenza, una cosa che tutti sanno ad esuberanza.

Ognuno conosce, che all'infuori della Lombardia e della Venezia, le quali per quarant'anni ebbero un Codice (chiamato bensì austriaco, ma che sostanzialmente è molto italiano) il quale non conosceva l'istituzione dell'autorizzazione maritale, per cui il maschio e la femmina erano allo stesso livello, tutte le altre regioni della penisola, erano, con qualche minima differenza, sottoposte a questo regime dell'autorizzazione. L'istituto che esisteva, ripeto, più o meno in tutte le altre regioni vi esisteva in condizioni più gravose di quello che è stato ordinato nel Codice italiano.

Le commissioni autorevolissime che si occupano della redazione del Codice civile, non ebbero coraggio di abbandonare l'istituto dell'autorizzazione maritale, comunque sapessero bene che 5 milioni d'italiani, abitanti una parte certamente eletta d'Italia, avevano fatto l'esperimento di un quarantennio senza nessun pratico inconveniente.

Ora quelle commissioni ed il Governo fecero una specie di transazione: ridussero al minimo

i vincoli; per cui ne avvenne, che, mentre le donne maritate lombarde, e le venete subirono una *diminutio capitis*, le donne maritate dell'altre provincie trovarono un alleggerimento nel vincolo della loro libertà.

Vediamo ora che cosa è questo istituto dell'autorizzazione della donna maritata. Basta guardare gli articoli fondamentali, che sono gli articoli 134, 135 e 136 del Codice civile, col completamento fatto dall'arti. 13 del Codice di commercio, che poi è uguale al corrispondente articolo del Codice di commercio del 1865.

Il Codice civile all'art. 134 dichiara che la moglie non può donare, alienare beni immobili, assoggettarli ad ipoteca, contrarre mutui, riscuotere o cedere capitali, costituirsi sicurtà e transigere senza l'autorizzazione del marito.

Questa enumerazione, niuno lo può contendere, è tassativa, imperocchè in materia di libertà personale tutte l'eccezioni sono, e non occorre mai dimenticarlo, sempre rigorosamente ristrette.

Or bene che cosa fa l'Ufficio centrale col suo art. 12? Nientemeno che una aggiunta al Codice civile, poichè se il Codice civile domanda l'autorizzazione del marito esclusivamente per quegli oggetti tassativi che ho indicati, il chiedere l'autorizzazione maritale per un altro suo atto affine di farlo valido, è chiaro che equivale ad aggiungere una disposizione al Codice civile; e per di più con una legge d'ordine amministrativo, ossia di sbieco o di straforo.

Sarebbe irriverente persino, se io al Senato dicessi che per toccare al Codice civile, bisogna farlo di proposito in seguito a speciali e maturi studi, e quando si fosse manifestato nei costumi e nella vita del paese un nuovo bisogno che importasse una innovazione al Codice civile.

Nell'art. 134 non comparisce, certo o non poteva comparire, per la gran ragione dei tempi, l'autorizzazione del marito a che la moglie assuma una funzione pubblica.

Starò a sentire come l'abilità e la maestria del relatore arriverà a dimostrare a me ed ai colleghi che in codesto modo non si faccia una aggiunta al Codice civile. È vero o non è vero che se domani si facesse una seconda edizione del Codice civile, ed approvato che fosse questo articolo, bisognerebbe aggiungere questo

caso di autorizzazione maritale per renderlo conforme allo stato della legislazione?

Perciò sorge la necessità, o di emendare l'articolo nel mio senso, se non volete modificato il Codice, perchè per lo stesso ora la donna, eccettuate le sole antedette occorrenze, è libera e dispotica del suo essere, della sua persona e de'suoi beni, o di sopprimere l'articolo per tornare al pensiero logico - conforme al Codice civile - del ministro proponente la legge e della Camera dei deputati.

Aggiunte al Codice civile non se ne possono fare dopo un quarto di secolo che è in vigore, e in questo tema — postochè desso ha ridotto al *minimum* le restrizioni della libertà della donna. Aggiungere oggi, riguardo alla libertà che è rimasta alla donna maritata un altro vincolo, diminuirlo ancora sarebbe un assurdo nella evoluzione storica e politica della libertà, e mi parrebbe davvero una vera anomalia.

Per me non v'ha dubbio che il signor ministro proponente, la Commissione parlamentare e la Camera hanno detto, o certo pensato questo.

Non si può, all'occasione di questa legge, innovare al Codice civile, meno ancora lo si può modificare nel senso della restrizione della libertà, chè sarebbe piuttosto caso d'innovarlo nel senso della maggiore libertà; con che s'è significato: che un nuovo fatto per essero fuori del Codice civile, è di per sè uno di quei tanti casi e momenti della vita e dell'essere della donna maritata pei quali lo stesso Codice civile non esige alcuna autorizzazione.

Dico dunque al Senato: non ne parlate, lasciate la piena libertà, fuori della cerchia dei vincoli esistenti. Quando voi sopprimiate l'articolo, voi sarete rientrati nell'ordine logico; e allora tutte le donne saranno trattate alla medesima stregua come lo sono già tutte egualmente, vedove, nubili, maritate in tutti gli oggetti pei quali non è richiesta l'autorizzazione maritale.

Quando il mio emendamento non passasse non me ne accorerei; ma per tale evento mi riservo di sostituire la domanda di soppressione che è equivalente.

La questione o la ragione giuridica per la quale, e facendo ad un tempo omaggio alla conservazione inviolata del Codice civile, non che del principio di libertà in genere ed in ispecie

della libertà delle donne, di cui son tenerissimo..., sensate se faccio una parentesi, ricordando ancora ch'io l'ho veduta e provata questa libertà piena ed intiera delle donne, per il corso di 40 anni senza aver riscontrato verun inconveniente.

Io sono caldo partigiano della maggior libertà delle donne sempre però entro i confini giusti ed i limiti razionali; perocchè io non sono secondo a nessuno ad abborrire da que' sistemi escogitati da sbrigliate fantasie e che vengono patrocinati da spiriti irrequieti che si fanno fautori di sfacciate immoralità.

La questione giuridica che ora è intavolata, diceva, si esplica poi sotto di altri aspetti. Esponendoli, io mi rivolgo particolarmente ai magistrati che siedono in quest'aula.

Voi, o signori dell'Ufficio centrale, dovrete in ogni caso o far opportune dichiarazioni ovvero emendare il proposto art. 12.

Ed invero, voi avete citato soltanto l'art. 134 senza fare riferimento nè all'art. 135, nè - locchè più monta all'art. 136, - la qualcosa farebbe ritenere che l'Ufficio centrale abbia esclusivamente ed assolutamente avvisato il caso nel quale l'autorizzazione maritale possa venir data soltanto, e, personalmente dal marito.

L'articolo 135 indica de' casi nei quali la donna è dispensata dall'autorizzazione del marito anche peggli affari enumerati nell'art. 134 i quali sono: quello in cui il marito sia minore, intordetto od assente, o condannato, per più d'un anno di carcere; quello che la moglie sia separata giudizialmente dal marito, e quello che essa eserciti la mercatura. Non occorre dire che l'esercizio della mercatura, presuppone già un'autorizzazione espressa o tacita. E l'art. 136 parimente non richiamato dichiara poi: che quando il marito ricusa l'autorizzazione, ovvero la donna sia separata per colpa del marito o per colpa reciproca, l'autorizzazione dev'essere data dal tribunale civile.

Io perciò domando all'Ufficio centrale, se colla citazione fatta dell'art. 134 intenda avvisare esclusivamente alla stessa senza riferimento alcuno agli altri due che ho ricordato. Così essendo, può passare la preterizione dell'art. 135 ma non quella dell'art. 136. Ed in vero che cosa fa codesto articolo? Esso sanziona un supremo principio di diritto pel quale - meno i casi rarissimi, casi in cui l'atto a formarsi o ce-

lebrarsi deve - come dicesi nel linguaggio della scuola - essere personalissimo, quale sarebbe il matrimonio, ogni atto di una persona che la stessa non possa o non voglia fare, può venir surrogato dal decreto o dalla sentenza del giudice, la quale ha tutti gli effetti equipollenti e determina le medesime conseguenze giuridiche.

Tengo per fermo che questa sia tesi correctissima, imperocchè quel principio, di regola, non soffre eccezioni.

Se uno validamente obbligato, ricusa di sottoscrivere il contratto si surroga la coazione giuridica dell'autorità giudiziaria; ed è indubitato che la legge civile rimette appunto al magistrato d'intervenire per dar corpo ed efficacia all'atto che uno non voglia o non possa fare.

Ora se voi non ammettete cosiffatta equipollenza, voi fate una distinzione odiosa fra le donne maritate; perchè escluderete dalla eleggibilità una classe, quella delle donne separate dal marito per propria colpa o per colpa reciproca, e tutte quelle che possono sentirsi una vocazione decisa ad esercitare la funzione e se ne trovano impedita da un capriccio o dalla mala volontà del marito.

Ma ammesso un tacito riferimento all'art. 136 credete voi congruo, morale, ed adatto alle funzioni del giudice, che possa portarsi in Tribunale, sia pure in Camera di Consiglio, una di queste controversie?

Pensate che la Camera di Consiglio deve far citare il marito e ciò non è certamente bello. D'altra parte che criteri adopererà il giudice? Quando il dibattito sulla concessione della autorizzazione s'aggira nei casi contemplati dal Codice, esso non ha a guardare, come è suo proprio compito, se non all'ordine interno della famiglia e non vede che rapporti ed interessi economici: nel che trova schietti e precisi criteri per risolvere la controversia. Supponiamo invece il caso di una donna eletta e che desideri di accettare l'Ufficio. Il marito potrebbe avere una buona ragione per negare il suo assenso dicendo: Non avrei nessuna difficoltà di accordarvi, cara moglie, il mio consenso ad esercitare queste funzioni; ma quello che mi fa ombra sono le qualità personali di coloro che voi avrete per colleghi.

Per un marito questo certamente è un buon motivo, ma è chiaro che il magistrato non potrebbe egli pesare ed apprezzare quest'ordine

di criteri. Guardate bene la cosa sotto tutti gli aspetti e vi persuaderete che l'articolo 12 non può stare; avvegnacchè pur riconoscendo teoricamente nella donna maritata la stessa attitudine che nella vedova e nella nubile, finchè stia il Codice civile quale è, con l'istituto della autorizzazione maritale, non vi è posto per la donna maritata ad esercitare questo ufficio di membro della congregazione di carità. Se invece sopprimete l'articolo 12, tutto rientra nell'ordine logico e sparisce ogni difficoltà. |

Fin qui ho esposto le ragioni di ordine giuridico. Domando venia al Senato se continuo a parlare intrattenendolo di altri argomenti che attengono all'ordine morale ed hanno fondamento in ragioni di convenienza sociale.

Io dubito assai che pur con l'articolo dodicesimo, la donna maritata non acquisterebbe quella vera capacità ch'io penso essa per se stessa non ha ad esercitare cosiffatta pubblica funzione. La donna maritata fa parte di una famiglia, e perciò temo che questo articolo possa aver l'effetto di ingenerare o fomentare dei conflitti domestici, fra le aspirazioni della moglie ad esercitare la funzione pubblica e le resistenze legittime od anche capriccioso del marito; per cui ne verrebbe una nuova esca per far sorgere dissapori coniugali nell'interno della famiglia.

Signori, non facciamo delle idealità ma siamo positivi o guardiamo appunto al lato pratico della questione.

La credete ben solida oggidì la Società coniugale?

In questi tempi, nei ricchi è affievolita per cause specifiche e negli altri più o meno agiati ed in tutti quelli che non hanno nemmeno l'agiatazza, la tranquilla armonia del consorzio coniugale è sempre minata dalle difficoltà economiche assolute o relative della vita.

Guardate la statistica sulle separazioni ed al numero delle separazioni di fatto e credete, o signori, che dato un simile *substratum* non è bene aggiungere elementi atti ad agitare e scuotere la concordia fra coniugi.

Sono molti i matrimoni nei quali si avvera la combinazione che la donna ha un valore morale superiore a quello dell'uomo. Il marito, ad esempio, non è chiamato ad esercitare alcuna funzione, non ha grande considerazione

o quella - moralmente nulla - che gli può venire dai quattrini che possiede.

Or bene, la donna a lui superiore, che ha naturalmente *les défauts de ses qualités* sente molto lo spirito di gara. Una è chiamata ad esercitare una funzione, e l'altra di conseguenza dice: voglio esserlo anch'io. Ed il marito si sente mortificato vedendo la moglie chiamata ad un ufficio e lui no. È probabile che ciò solo basti a iniziare e destare malumori, e ciò non può contrastarsi, considerate le cose praticamente e bandite che sieno le idealità.

Inoltre, o signori, la donna maritata ha la famiglia. Ho consultato i documenti sul movimento della popolazione ed ho trovato che, provvidenzialmente, i connubi sterili sono una eccezione, ed i connubi fecondi, qualche volta troppo fecondi, la regola.

Or bene, o signori, la donna maritata, avendo la famiglia, è opportuno e congruo che stia a casa sua e presti la vera e fruttuosa beneficenza a suo marito ed ai suoi figli nell'interno delle pareti domestiche. E quando adempie completamente ai suoi doveri verso il marito e verso la prole state certi, o signori, che non avrà tempo da consumare all'esercizio delle funzioni pubbliche e nemmeno in quelle della congregazione di carità.

Signori, permettetemi che io vi presenti una citazione, che evochi un ricordo. È la citazione di un romanziere. Non vi spaventate, perchè vi è romanziere e romanziere. Ve ne è uno che noi citiamo ogni giorno fruttuosamente in questioni politiche, economiche e sociali, il Manzoni. E perchè ciò? perchè i romanzieri quando sono uomini di gran levatura, sono grandi filosofi, grandi pensatori e grandi osservatori, che espongono le loro dottrine in un modo figurato, plasmandole in un racconto per renderle più vigorose.

Conoscete, o signori, *Carlo Dickens* che ben si potrebbe chiamare il Manzoni inglese, se non più, almeno per l'effetto che ha prodotto colle sue opere?

In un egregio volume, ei rappresenta un momento in cui, donne delle varie classi di Londra si erano riscaldate per fare la beneficenza a pro d'una folla di ragazzi selvaggi, di negri trasportati non so da qual parte dell'Africa il cui nome barbaro ora non mi ricordo.

Questi fanciulli protetti e beneficati da quelle

donne la maggior parte maritate, sapete che spettacolo presentavano?

Erano lindi, puliti, ben vestiti, e di riscontro i figli loro legittimi si vedevano sporchi con abiti laceri, e colle calzature sdrucite.

Ed io vi so dire, che come altri volumi di quello scrittore, quale il *Bli-chaus* e quello delle memorie di *Pichwevich*, ebbero l'effetto di determinare delle buone innovazioni nella legislazione inglese - ad esempio, l'abolizione dell'arresto personale per debiti - questo volume cui alludo col ridicolo e colle odiosità che vi ha cosparsa ha contribuito a far sparire la moda di quella eccentrica beneficenza.

Or bene, o signori, rispettiamo la donna maritata, non togliamola alla famiglia, e non diamo esca a ciò che sorgano cause speciali di dissapori e dissidi; e facciamo tutto questo, non violando punto il Codice civile.

Ripeto, se non passa l'emendamento che ho proposto, domanderò la soppressione dell'articolo 12.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento del senatore Deodati, è appoggiato.

(È appoggiato).

Non essendovi oratori iscritti pregherò il relatore dell'Ufficio centrale di esprimere l'avviso dell'Ufficio stesso.

Senatore **COSTA**, *relatore*. Io ho ascoltato il discorso dell'onorevole senatore Deodati con quell'attenzione che merita l'autorità dell'oratore non solo, ma anche l'importanza dell'argomento; giacchè io non dissimulo che l'argomento da lui trattato è veramente importante e merita lo studio che ha cercato di farne l'Ufficio centrale, le diverse soluzioni che ha studiato e le proposte che ne sono derivate. Ma appunto perchè ho ascoltato attentamente l'oratore parmi di aver diritto di dedurre che l'opinione prevalente nel fondo dell'animo suo, sebbene mascherata dall'arte sagace dell'eloquente oratore, è questa che la donna non debba entrare a far parte delle amministrazioni delle congregazioni di carità...

Senatore **DEODATI**. No, no.

Senatore **COSTA**, *relatore*... Questa è l'impressione che ha fatto a me il discorso dell'onorevole oratore. E questa è appunto la vera questione; la questione sulla quale l'Ufficio centrale fu lungamente esitante e intorno alla quale vi fu

una certa divisione di voti. Parecchi dei nostri colleghi preferivano l'originale disegno ministeriale, il quale non ammetteva l'eleggibilità della donna a far parte delle congregazioni di carità, a meno che non vi fossero chiamate direttamente dalle tavole di fondazione; e non fu che per raccogliere una maggioranza intorno a questa eleggibilità che si è studiato l'espediente dell'autorizzazione maritale perchè la nomina della donna maritata a far parte della congregazione di carità o di altra istituzione di beneficenza possa avere effetto.

Io debbo per lealtà dichiarare, innanzi tutto, che in parecchi dei principj di diritto accennati dal collega Deodati sono d'accordo con lui. Ma non sono d'accordo nella loro esplicazione, nella loro pratica attuazione. Io per esempio concordo con lui nel ritenere che la enumerazione delle incapacità stabilite nell'art. 134 è un'enumerazione tassativa. Sono d'accordo con lui che una legge politica amministrativa non potrebbe aggiungere un'incapacità che non è scritta nel Codice civile.

Ma la questione non deve essere posta in questi termini, ma in questi altri, e cioè, che nell'esercizio delle funzioni di amministratore della beneficenza, si va necessariamente incontro ad alcune di quelle incapacità che sono stabilite nell'art. 134 del Codice civile e ne accenno alcune.

L'art. 134 dice: « che la donna non può sottoporre i propri beni ad ipoteca »: ebbene, in uno degli articoli del progetto che verrà fra poco discusso è disposto che un semplice decreto della Giunta provinciale amministrativa, che concreti in fatto i termini di una responsabilità di danni a carico dell'amministratore, può servire di titolo per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi sui loro beni.

Dunque pel solo fatto di partecipare all'amministrazione di un'istituzione di beneficenza, la donna va incontro alla possibilità di veder diminuito il patrimonio familiare, e scossa e pregiudicata l'economia domestica.

Ma non basta.

Si dice nell'art. 134 del Codice civile che la donna maritata non può costituire sicurtà; or bene nell'amministrazione della congregazione di carità possono esservi dei casi nei quali sorge la responsabilità solidale degli amministratori.

E quindi per il solo fatto di formar parte della congregazione di carità, la donna viene implicitamente ad assumere delle obbligazioni solidali.

Lo stesso art. 134 del Codice civile dice che non si può stare in giudizio relativamente ad alcuno degli atti ora menzionati senza autorizzazione maritale. Orbene, la legge che ora stiamo esaminando prevede moltissimi casi di responsabilità, nei quali la donna potrà essere chiamata essa stessa o dovrà necessariamente discendere essa stessa in giudizio per rispondere del fatto proprio come amministratrice.

Senza quindi aggiungere nulla all'art. 134 del Codice civile, esso comprende evidentemente certi fatti che sono indissolubilmente legati alla responsabilità che si assume dal rappresentante della congregazione di carità. Ora quale è la portata della disposizione che discutiamo? Nulla aggiunge alle incapacità stabilite dal Codice civile, ma si limita a dichiarare alcuni casi nei quali tale incapacità dovrà ritenersi applicabile; e per togliere ogni discussione ed ogni dubbio suggerisce mezzo e forma per superarle.

Il nostro collega Deodati ragiona poi degli inconvenienti e dice: ma voi non siete nè chiari, nè completi; se è veramente l'istituto dell'autorizzazione maritale che volete applicare in tutto il suo vigore, perchè non richiamate l'articolo 135 e l'art. 136?

Volete passarvi senz'altro delle limitazioni stabilite nell'art. 134? Volete negare il diritto di ricorrere ai tribunali allorchè l'autorizzazione non sia accordata?

L'Ufficio centrale ha esaminato anche queste questioni, ed ha creduto necessario, od almeno molto opportuno di lasciare che la pratica trovi modo di risolvere questa difficoltà, di togliere queste scabrosità. L'Ufficio centrale si è preoccupato della necessità di esprimere il caso ordinario, che è quello della donna maritata che sta col marito. Le altre sono eccezioni; e se sono tali, richiamate quelle, rimangono necessariamente richiamate anche queste ultime: e se vi è dubbio si risolve coi principî generali del diritto.

Del resto, volete voi vedere come in una questione come questa le regole assolute debbano essere lasciate da parte, e basti provvedere alla condizione ordinaria e generale?

Ebbene io invoco l'autorità dello stesso onorevole collega Deodati.

Egli ci ha fatto un bellissimo ragionamento per dimostrare che la donna maritata dovrebbe starsene a casa sua a curare la famiglia. Ebbene egli si è dimenticato che vi sono molte donne maritate le quali non avendo figli potrebbero trovarsi in una condizione molto migliore delle nubili e delle vedove per adempiere gli uffici di carità.

Or bene a queste, secondo il suo sistema, non si provvederebbe; e cerca di giustificarsene osservando che essendo in minor numero, debbono essere sacrificate al numero maggiore.

Eguale risposta facciamo per le donne separate, per le donne le quali non ottengono l'autorizzazione del marito; saranno l'eccezione: e a questa eccezione la legge non deve soffermarsi a provvedere. Io prego quindi il collega Deodati a non insistere nel suo emendamento. È un temperamento che noi abbiamo creduto di adottare, fra due estremi. Da un lato eravi un principio d'ordine pubblico, l'autorizzazione maritale, che occorreva rispettare. Si può far voti perchè cessi; ma ora non si può toccare il Codice civile. Noi dobbiamo cercare di conciliare come meglio possiamo le sue disposizioni in questa materia...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore DEODATI. Domando la parola.

Senatore COSTA, *relatore*... Dall'altro lato eravi la convenienza di far partecipare un maggior numero di persone all'amministrazione della beneficenza. Per questo abbiamo cercato il temperamento che è stato svolto nell'art. 12, e preghiamo il Senato di volerlo accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Ho un'idea: la fo palese.

Non potrebbe l'Ufficio centrale studiare un sistema, che dando libero corso alla parte utile, virtuosa che la donna può esercitare nell'opera di carità, ritogliesse le giuste preoccupazioni per la possibile responsabilità economica di lei schivando il timore che si potesse ledere il patrimonio dato in amministrazione al marito, nonchè offendere gl'interessi della famiglia? Non si potrebbe, per esempio, sanzionare che le donne chiamate nelle congregazioni di carità daranno un voto, che avrà efficacia di voto consultivo?

Io dico la verità: invece di supporre che questa legge sia scritta per tutte le donne penso veramente che sia una eccezione in favore di pochissime donne.

È certo che nell'avvenire della nostra società, sull'esempio di altre nazioni e per l'opera di parecchie donne italiane che esercitano per le loro virtù, per la loro modestia, un maestrato benefico non solamente sopra i fanciulli, ma sulle altre donne e sulle loro famiglie, sulle loro compagne ed anche sull'animo della gioventù sia molto da sperare dal sesso femminile.

È numerosa la serie delle buone opere compiute da buone madri; ve ne hanno di quelle essenzialmente proprie delle speciali attitudini del gentil sesso.

Io non divido l'opinione del mio onorevole collega, il senatore Deodati, che la donna fedele e massai, e perchè sia buona sposa e buona madre, non possa o non debba esercitare ufficio di soccorso, di carità, d'insegnamento nella patria. L'amministrazione del comune, le sventure dei nostri simili contengono tanta parte di dolore umano che meglio trovano eco nell'anima delle madri. Il comune è adunanza di famiglie.

Guardiamo i fatti contemporanei. Le città italiane vanno ordinando ed hanno spesso ordinato, senza guarentigia di legge, consigli di ispezione scolastici, comitati di gentildonne per le scuole elementari e normali femminili utilissimi. Io preferisco sempre di sentire che una gentildonna fu chiamata in un consiglio di signore per ispezionare le scuole, anzichè in un comitato del carnevale, o nelle fiore e nei balli anche quando rivolti a beneficenza.

Oltre alla virtù educativa, sono tante le sventure che talvolta passano inosservate per l'anima e pel sentimento dell'uomo, od alle quali l'uomo poco felicemente provvede, ma che toccano vivamente il cuore della madre dell'uomo, e che da costei ottengono benefica cura.

V'è tutta una storia della carità privata, moderna, palpitante, viva, opera specialissima delle donne, dalle cucine economiche ai baliafici, dalla croce rossa agli ospedali muliebri. Non vi è persona che meglio della donna sappia assistere al letto del sofferente, soccorrere le classi derolite e compiere nobili e civili virtù.

Perchè la legge, permettendo la elezione di queste donne nella congregazione di carità od

in altra fondazione di beneficenza, non sanziona che il loro voto non sia deliberante?

Il caso eccezionale della elezione consente norma singolare di diritto.

Così la donna salvata dalla responsabilità solidale attenderà benissimo alla carità...

Senatore CASTAGNOLA. Domando la parola.

Senato PIERANTONI... Invece il precetto della autorizzazione maritale e la regola della responsabilità collettiva renderanno vana l'ammissione.

Napoli, come non dovrebbe nominare la duchessa Ravaschieri che scrisse la storia della carità napoletana e fu costante e nobile operaia di beneficenza? Come non dovrebbe nominare la Meurichoff e qualche altra?

Chi non ricorda l'opera di queste pietose gentildonne durante il colera e l'immensa sventura di Casamicciola? I municipi in quei procellosi periodi delegarono a poche signore di dirigere ed ispirare la carità. Poche signore raccolte in comitati vestirono i poveri, raccolsero gli orfani, consolarono la miseria, il dolore. Noi stessi votammo legge speciale, per innalzare a corpo morale l'ospedale della duchessa Ravaschieri che prese il nome dall'unica figliuola che la morte crudelmente le tolse. Non eliminiamo adunque queste forze attive ed operose dalla carità; non facciamo legge oziosa.

Se l'Ufficio centrale accetta di studiare il pensiero della modificazione da me consigliata allora non faremo più distinzione tra donne nubili, tra maritate o vedove; non faremo esistere la strana anomalia morale, per cui la figlia nubile maggiorenni avrà maggiore capacità della madre che l'educò; che la moglie separata dal marito avrà maggiore potestà di colei che ancora onora il talamo coniugale; allontaneremo in questa maniera l'autorizzazione maritale, ispirata dal governo economico della famiglia?

Io non credo che il marito, che sia un onesto cittadino, possa sentire gelosia del suffragio popolare, che onora la propria moglie.

Penso che la buona moglie faccia il buon marito ed il buon marito la buona moglie, benchè la regola abbia le sue tristi eccezioni.

Se l'articolo sarà adottato senza riforma, le donne maritate non accenderanno dissidi domestici e sapranno anche escludere il possibile rimprovero che l'opinione pubblica potrebbe fare al

divieto maritale. Pensose della dignità e della economia domestica, si affretteranno nei quindici giorni a far pervenire ringraziamenti e rinunzie agli elettori. Il paese perderà il beneficio sperato.

Per queste ragioni e con questi sentimenti io prego il mio amico Deodati e gli egregi colleghi, che formano la Commissione, di dimenticare il Codice civile, provvido nelle questioni economiche, e di proclamare il principio che le donne elette nelle congregazioni di carità od in altre amministrazioni di beneficenza, senza pericolo di responsabilità civile, daranno voto consultivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Il mio egregio collega Pierantoni colla sua proposta venne a dare piena ragione a me. Lo ringrazio dell'appoggio fornitomi e ne traggo conforto.

Dichiaro che sono inclinevole a ritirare l'emendamento non solo, ma che rinunzierò eziandio a proporre la soppressione dell'articolo quando questa non venga domandata dal signor ministro proponente la legge, quando cioè egli abbandoni il pensiero di ritornare al suo primiero concetto.

Se invece domanderà la soppressione, fin da questo momento mi vi associo con tutto l'animo. Così adopererò, perchè io non voglio recar disturbo al Senato col cimentare l'esperimento di un voto che non mi potrebbe essere favorevole mancandomi il suffragio dell'Ufficio centrale.

Non posso però lasciare senza una parola di risposta il mio rispettabile e caro amico senatore Costa, in quanto che mi ha fatto l'addebito che il mio pensiero finale sia quello dell'esclusione della eleggibilità di tutte le donne.

Non ho detto questo; ho detto invece ch'applaudii alla conclusione della maggioranza dell'Ufficio centrale contro la minoranza che le voleva tutte escluse. D'altra parte quando espressi ch'io avrei inneggiato all'abolizione dell'autorizzazione maritale, non era per ciò solo possibile che in me sorgesse il concetto che m'ha attribuito.

Mi consenta il senatore Costa di rilevare come egli (e non potea essere altrimenti attesa la sua mente di giureconsulto distintissimo e preclare) conviene in massima: che se l'art. 12 escogitato dall'Ufficio centrale riuscisse effetti-

vamente ad una aggiunta al Codice civile, non la si potrebbe punto fare, per cui starebbe piena ed insuperabile la ragione del mio emendamento.

Egli si è industriato a sostenere, che col proposto art. 12 non si fa aggiunta ma si rientra propriamente nell'ambito dell'art. 134 del Codice civile; perchè, disse, col fatto dell'assunzione dell'ufficio nella congregazione di carità, la donna maritata può esporsi a responsabilità pecuniaria, e quindi si espone a vedere colpiti i suoi beni dall'ipoteca legale, che sarebbe invece l'ipoteca giudiziale a seguito di una sentenza.

L'argomentazione, o signori, a mio avviso non ha alcun valore. Lo avrebbe se l'attività giuridica della donna maritata in riguardo ai suoi beni parafernali fosse tutta circoscritta alle sole occorrenze tassativamente enunciate nell'articolo 134 del Codice civile. Ma ciò non è; imperocchè indipendentemente dalle obbligazioni *ex facto*, che danno alla persona lesa l'azione del *quasi delitto* come dice il Codice civile, è larghissimo il campo in cui la donna maritata può liberamente amministrare e quindi obbligarsi incontrando le conseguenti responsabilità. Basta citare ad esempio le obbligazioni chirografarie.

Se per istabilire la legale responsabilità in ogni affare della donna coniugata, occorresse l'autorizzazione maritale, questa dovrebbe essere estesa all'infinito ed in modo assoluto. Ma tutti sanno che la donna maritata è responsabile tutte le volte che contrae un debito che non sia un mutuo, contrae obbligazioni con rapporti contrattuali che non sieno contemplati nelle disposizioni speciali limitative del Codice, e sempre quando occorra caso di obbligazione dipendente dal fatto ingiusto.

Ed in tutte queste contingenze, se venga contro di essa pronunciata sentenza del giudice, naturalmente i suoi beni sono colpiti dall'ipoteca giudiziale che il creditore può prendere, ma che è essenzialmente diversa dalla convenzionale, la sola avuta di mira dall'art. 134 del Codice civile, che è quella data dalla donna maritata.

Dopo tutto, io credo d'aver adempiuto al mio dovere rivendicando i principi e la libertà.

Del resto poi sono bensì un po' scettico, ma dichiaro che ho estesissima fede nella gran

forza medicatrice della natura, per cui spero che praticamente non ne avverranno molti guai.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Castagnola ha facoltà di parlare.

Senatore CASTAGNOLA. Io invece prego il Senato di volere votare l'art. 12 come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Ed osservo in primo luogo che questo articolo non contempla soltanto le congregazioni di carità, ma si estende a qualunque istituzione di beneficenza.

Osservo quindi che se accettiamo l'emendamento proposto dal senatore Deodati veniamo a sconvolgere delle istituzioni di beneficenza che già esistono e sono esclusivamente amministrate da donne.

Io citerò per esempio l'istituzione delle dame della Misericordia esistente nella città di Genova.

Sono quasi tutte donne maritate che considerano un titolo d'onore l'appartenere a quella amministrazione di beneficenza.

Quindi se noi volessimo escludere le donne maritate, noi toglieremmo il nerbo di questa amministrazione ed il più efficace, poichè le donne più utilmente possono penetrare nel tugurio del povero e conoscere le necessità della famiglia.

Però io lodo l'ufficio centrale di avere introdotto la cautela della autorizzazione maritale.

Veramente per la istituzione che vige in Genova e della quale tengo parola ciò non era richiesto, e, che io mi sappia, nessuna azione è stata mai introdotta davanti ai tribunali per la responsabilità di quelle dame: ma la legge attuale è più severa, ed è conveniente il voler l'armonia delle istituzioni di beneficenza coi principî che informano la legislazione civile.

Ed io credo che l'istituto della autorizzazione maritale sia richiesto, perchè come disse testè il relatore non solo l'amministrazione della donna maritata può impingere in molte delle figure contemplate dall'art. 134 del Codice civile, ma eziandio perchè mi pare che siamo anche nel caso contemplato dall'art. 1743 del Codice stesso.

Difatti un amministratore non è che un mandatario, uno che riceve il mandato di amministrare: così è un mandatario l'amministratore di una Società commerciale e tale lo qualifica il Codice di commercio; sono mandatari del corpo elettorale i consiglieri comunali, sono

quindi anche mandatari gli amministratori di un luogo pio.

Ora l'art. 1743 Codice civile prescrive che la moglie non può accettare il mandato senza l'autorizzazione del marito. Questa mi pare una ragione di più per volere che allorquando le donne maritate sono chiamate a far parte di istituti di beneficenza, debbano riportare l'autorizzazione maritale.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io debbo replicare due parole all'onor. Deodati, e rispondere all'invito fattomi dall'onor. senatore Pierantoni.

E cominciando dall'onor. Pierantoni dirò che la proposta da lui fatta sostanzialmente si riduce ad escludere la donna maritata dalle funzioni vere e proprie della congregazione di carità, dal momento che egli propone di ammetterla unicamente con voto consultivo. Ma ove tale proposta venisse accolta si avrebbero delle congreghe di carità così anomale che niente più, giacchè se le donne maritate in questa guisa elette dovessero essere comprese nel numero legale si avrebbero congregazioni di carità incomplete: se non dovessero essere comprese, sarebbero un intralcio o una superfazione. Però il vero pensiero del collega Pierantoni è che le donne maritate non siano nominate a rappresentare gli Istituti pubblici di beneficenza, ma possano essere adoperate nella erogazione della beneficenza. Ma se questo è il risultato cui tende, non occorre una nuova e speciale disposizione, bastando che non siano, come non sono, espressamente escluse dove si parla dei comitati di erogazione nell'ultima parte dell'art. 11.

Quanto al nostro collega Deodati, devo rispondere ad una sola cosa nuova da lui detta. Non occorre menomamente accennare nella legge al concetto da lui espresso. Qui vi è un fatto volontario preordinato dal quale per legge derivano obblighi determinati. Quindi la obbligazione se non dipende da un'azione singolare emana virtualmente dalla partecipazione alla rappresentanza delle congregazioni di carità. Per cui io persisto nell'idea che la disposizione proposta dall'Ufficio centrale sia un equo temperamento fra le varie tendenze e meriti di essere approvata dal Senato.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Il Senato ricorda che io aveva testè fatto all'Ufficio centrale un semplice invito di ponderare una proposta per darle forma di sanzione legislativa. Quindi non ho proposto un emendamento.

Pertanto rispondo al mio onorevole amico il senatore Costa che io non ho avuto il pensiero di far distinzione fra la congrega di carità e le altre istituzioni di beneficenza, perchè discutendosi l'art. 12, sapeva che vi si parla della pertinenza delle donne alle congreghe di carità o ad altri stabilimenti.

La obiezione della legalità del numero poteva essere rimossa, dando alle donne posti in soprannumero.

Non debbo poi tacere che in questa materia di pubblica amministrazione con poca esattezza, a mio modo di credere, si ricorre ai principii di ragione privata, per esempio, al mandato.

Per me colui il quale chiamato dal suffragio dei propri concittadini è nominato amministratore di beneficenza esercita un *munus publicum*, un ufficio pubblico amministrativo.

Tuttora il nostro diritto pubblico ha per base il sesso mascolino; è maschio. Nuove idee di riforma sono state discusse; ma non trionfarono. Discutemmo della partecipazione della donna al diritto politico nella riforma elettorale nella riforma del diritto amministrativo, ma rimase stazionaria la legislazione.

In questo obbietto devo avvertire che la eleggibilità delle donne fu sanzionata come una modesta eccezione, perciò la donna eletta merita una disposizione di favore.

Le donne non saranno elettrici, invece saranno eleggibili. Il corpo elettorale in casi rarissimi scriverà nella lista qualche donna. Come adunque le donne, se elette, dovrebbero avere la medesima responsabilità degli uomini, i quali possono essere più procaccianti di voti ed al certo saranno preponderanti nelle deliberazioni, perchè manca la piena eguaglianza giuridica?

Tra le disposizioni della legge ve ne hanno alcune severe contro i danni commessi dagli amministratori; è facile che le donne elette in minima minoranza ed in casi rarissimi temano di assumere grandi responsabilità.

Credevo che l'idea di evitare lo scoglio dell'autorizzazione maritale, che si risolverà sempre

in un rifiuto, che recherà sfregio alla famiglia, perchè sarà mormorato che il marito ispirò il prudente rifiuto, potesse trovar favore nell'Ufficio, od almeno dare luogo a più lento diniego alla mia raccomandazione, al mio invito.

Ma ho appreso che la mia idea non ha trovato fortuna, e poichè l'ho enunciata come un tema da studiarsi, e l'Ufficio pensa altrimenti, così più oltre non insisto.

PRESIDENTE. Prego l'onor. presidente del Consiglio di esprimere il suo avviso sull'emendamento che fu presentato.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi duole di non poter essere d'accordo col senatore Deodati.

L'onor. senatore ricorderà che nell'art. 11 da me proposto alla Camera fui più radicale. Io voleva ineleggibili tutti coloro dei quali è parola negli articoli 29 e 30 della legge comunale e provinciale.

Sull'argomento, del quale si è occupato l'onorevole Deodati, quando fu discussa la legge comunale e provinciale, io feci un sufficiente discorso.

I miei concetti erano tutt'altro che favorevoli all'intendimento di affidare alle donne il *munus publicum*.

Credo, che le donne abbiano una più gentile, una più delicata missione. Negli uffici pubblici esse influiscono abbastanza senza il bisogno di addossare loro una responsabilità diretta.

Fu la Commissione della Camera che al paragrafo *a* dell'art. 11 incluse le donne.

L'Ufficio centrale credette regolare di stabilire delle garanzie, affinchè la donna non possa compromettere il suo patrimonio. Disse benissimo il senatore Castagnola che la garanzia dovrebbe essere maggiore, e citò all'uopo l'articolo 1743 del Codice civile, che si riferisce all'autorizzazione della moglie in caso di mandato.

È un mandato vero e proprio quello di partecipare all'ufficio della congregazione di carità. La donna, dovendo amministrare, assume una responsabilità, secondo i principii del Codice civile.

Quindi, lasciando all'Ufficio centrale di difendere l'opera sua, io mi limito alle fatte considerazioni, le quali, spero, basteranno a fare comprendere all'onor. senatore Deodati quale sia il motivo per il quale non posso a lui associarmi.

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DEODATI. Come già preannunziavo, dichiaro di ritirare l'emendamento e di non sostituirvi quello dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Va bene, voterà contro a quello dell'Ufficio centrale.

Nessun altro essendo iscritto, e il senatore Pierantoni non avendo fatto proposte speciali, pongo ai voti l'art. 12 che rileggo:

Art. 12.

La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro quindici giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 33, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 134 del Codice civile.

Chi approva quest'art. 12 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

Colui che, nonostante la sospensione dell'esecuzione o l'annullamento della deliberazione che lo ha nominato a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, assuma l'ufficio, o che continui ad esercitarlo dopo esserne stato dichiarato decaduto, compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessità, soggiace ad una pena pecuniaria da L. 50 a L. 500, salve le pene stabilite dal Codice penale quando siavi reato.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta in questo articolo 13 come lo ha redatto l'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo accetto. Aggiungo soltanto che in quest'articolo si poteva lasciare che la pena pecuniaria giungesse fino a L. 1000 come era proposto nel progetto ministeriale.

Senatore COSTA, *relatore*. Non c'è difficoltà di accettare tale proposta.

PRESIDENTE. Per conseguenza l'articolo resta quale l'ho letto, salvo la pena pecuniaria che invece di salire fino a L. 500 sale a L. 1000.

Se nessuno chiede la parola su tale modificazione, pongo ai voti l'art. 13.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 14.

Art. 14.

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità saranno mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 14.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 15.

Art. 15.

Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei congiunti od affini sino al quarto grado civile, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere direttamente nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o coll'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto, salvo che si tratti:

a) di locazione di case a scopo di propria abitazione, e il relativo contratto, qualunque ne sia la durata, venga approvato dalla giunta provinciale amministrativa;

b) ovvero di compra e vendita ai pubblici incanti, e sia stato ammesso, con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa, a concorrervi.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. In relazione all'emendamento adottato ieri alla lettera e dell'articolo 11, prego l'onorevole presidente di voler ritenere che l'Ufficio centrale propone di sostituirvi quello dell'Ufficio centrale.

tuire nella prima parte dell'art. 14 alle parole « congiunti ed affini sino al quarto grado civile » le altre « parenti ed affini sino al quarto grado » sopprimendo la parola « civile ».

PRESIDENTE. Si tratta di un cambiamento di redazione per uniformare l'articolo al voto di ieri.

Il signor ministro dell'interno accetta l'emendamento?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, chi approva l'art. 15 colla sostituzione delle parole testè indicate, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'articolo 16.

#### Art. 16.

La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; agli impiegati dei detti uffici; al sindaco del comune ed agli impiegati dell'amministrazione comunale.

PRESIDENTE. Chiedo al signor ministro dell'interno se accetta la redazione dell'art. 16.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 16: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo ora l'art. 17.

#### Art. 17.

Le contravvenzioni agli articoli 15 e 16 producono di diritto la nullità della deliberazione o del contratto.

Il contravventore soggiace ad una penalità pecuniaria da L. 50 a L. 1000 ed al risarcimento dei danni, salve le pene maggiori stabilite dal codice penale quando siavi reato; e se è membro della congregazione di carità o della rappresentanza dell'istituzione di beneficenza, decade dall'ufficio.

A questo articolo il signor senatore Griffini ha proposto questo emendamento:

Redigere il comma secondo come in appresso: « Il contravventore soggiace al risarcimento del danno », il resto soppresso.

Il senatore Griffini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore GRIFFINI. Mi spiegherò in pochissime parole.

Fra le massime a cui dobbiamo attenerci facendo le leggi v'è quella di non oltrepassare certi confini, massima che si riassume in due parole: *ne nimis*.

Io credo che questo articolo violi una tale massima, perchè, oltre di comminare la nullità dell'atto a carico di quell'amministratore di opere pie il quale intervenga nella deliberazione di un affare riguardante un di lui parente anche affine sino al quarto grado, oltre, dico, di comminare la nullità dell'atto e di dichiarare tenuto quest'amministratore al risarcimento del danno che può derivare dall'annullamento, e quindi dal ritardo nell'esecuzione dell'affare combinato, lo sottopone ad una pena pecuniaria da L. 50 a L. 1000. Se tale mancanza dovesse necessariamente derivare da dolo, non parliamone; allora non basterebbe nemmeno la pena civile pecuniaria da L. 50 a L. 1000.

Vado più in là: se potesse derivare soltanto da colpa più o meno grave, oltre che da dolo vero e proprio, si potrebbe ancora accettare la disposizione.

Ma una semplice inavvertenza, una semplice distrazione di un minuto può far incorrere questo amministratore nelle disposizioni rigorosissime dell'articolo. Nelle grandi amministrazioni si trattano in seduta diversi affari, i quali passano come in un caleidoscopio davanti agli amministratori seduti intorno al tappeto verde.

Un amministratore sta pensando agli affari sui quali deve riferire ed intanto riferisce un altro. Questi riferisce tra i diversi affari anche sopra un contratto, nel quale ha parte una persona che è parente nel citato grado lontano coll'altro amministratore, che non vi bada in quel momento, perchè caduto in una distrazione, oppure perchè pensa ad un altro affare per lui più importante, dovendo essere da lui riferito dopo breve momento.

Figura nel verbale che questo amministratore è intervenuto anche alla deliberazione su quel

contratto, e quindi esso si trova esposto, oltrechè al risarcimento dei danni, anche a dover pagare una forte multa.

Non sarebbe garantito sufficientemente l'interesse dell'amministrazione colla disposizione alla quale propongo si debba limitare il comma, dicendo cioè che il contravventore « soggiace al risarcimento del danno », ed omettendo quindi la penalità penuniarica da L. 50 a L. 1000, con tutto il seguito, cioè « salve le pene maggiori stabilite dal Codice penale » ecc. ecc.?

Quanto a questa riserva delle pene maggiori stabilite dal Codice penale, non è affatto necessaria: quando vi è reato, la responsabilità penale esiste senza che vi sia bisogno di dirlo. Più, secondo il comma dell'Ufficio centrale, il membro della congregazione di carità o della rappresentanza di un'istituzione di beneficenza del quale discorro decaderebbe dall'ufficio. Altra comminatoria gravissima in confronto della piccolezza della mancanza che dovrebbe concorrere a punire. E credo di averlo dimostrato, quando dissi che si può trattare di una proposta accidentalmente non avvertita. Ma può anche darsi che per meno chiara o per incompleta esposizione di chi riferisce sopra l'oggetto, un amministratore non possa arrivare a comprendere l'interesse che un di lui parente più o meno prossimo può avervi. Può persino non sapere di trovarsi in uno di quei gradi di parentela con l'interessato nell'affare, che gli vieti di votare.

L'interesse dell'opera pia è garantito sufficientemente, in primo luogo coll'annullamento dell'atto, secondariamente col risarcimento del danno a carico dell'amministratore caduto nella mancanza.

Io credo che questo sia più che sufficiente, e desidererei proprio che il Senato levasse tutto il di più, il quale potrebbe spaventare molti ed allontanarli dalle amministrazioni della beneficenza. Ad ogni modo, siccome è ben difficile, almeno stando a ciò che è avvenuto finora, che l'Ufficio centrale voglia accettare questo mio emendamento, malgrado che io lo trovi grandemente fondato, dichiaro fin d'ora che, se sarà accettato, v'insisterò, altrimenti lo ritirerò, a meno che qualche altro senatore non creda di farlo proprio.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Io ho ascoltato con la più grande attenzione la proposta del nostro collega Griffini, col desiderio di rimanere persuaso delle sue osservazioni e di essere posto in grado di far buon viso alla sua proposta; giacchè non mi pare che vi sia nulla di più contrario agli intendimenti dell'Ufficio centrale, di lasciare credere che siavi il partito preso di non accettare emendamenti. Vi può essere in noi, che abbiamo portato particolare amore nello studio della legge, il convincimento di procedere molto guardinghi per non correre il pericolo di scompaginare le disposizioni del progetto; ma è certo che tutti gli emendamenti i quali abbiano un ragionevole fondamento, non solo l'Ufficio centrale è disposto ad accettarli, ma è gratissimo a chi li propone.

Ora questa condizione non si verifica nella specie. Il senatore Griffini ha richiamata una massima assai giusta, quando ha invocato l'avvertimento della antica sapienza espressa col *ne quid nimis*; ma, appunto perchè non l'abbiamo obbiato, ne abbiamo fatto un larghissimo uso nell'esame della legge, e soprattutto abbiamo cominciato a farlo in questo articolo, quando abbiamo tolto alle penalità che erano stabilite nel progetto il carattere di una vera penalità, la quale sottoponeva il paziente ad un dibattimento ed in caso d'insolvenza lo sottoponeva anche al pericolo di andare a pagare colla persona quella multa che non avesse potuto pagare coi quattrini.

Dunque il *ne quid nimis* poteva applicarsi forse al progetto ministeriale non a quello emendato dall'Ufficio centrale. Cosa abbiamo sostituito?

Abbiamo sostituito una penalità d'indole civile, la quale non rappresenta altro che l'obbligo di risarcire un danno supposto e dovuto entro certi limiti per presunzione giuridica, salvo per il di più il dritto di farlo liquidare, quando ne sia il caso, dai tribunali.

E che una presunzione di danno vi debba essere, e che debba esservi una penalità diretta a risarcirla, credo che non possa essere posto in dubbio.

Purtroppo col lasciar fare, col non ricordare, col non osservare, col non stare attenti, si è creata, nell'amministrazione della beneficenza,

quella condizione di cose che attualmente si lamenta, ed alla quale si vuol provvedere con questa legge. La negligenza è stata finora la spiegazione e la scusa di moltissimi danni; ma non è più il caso di accontentarsi della scusa del non sapere; è il caso di esigere, invece, che chi partecipa all'amministrazione di un'opera di beneficenza sappia e voglia adempiere ai propri doveri. Per noi quindi il concetto della penalità è giusto: soltanto abbiamo creduto necessario di mantenerlo entro legittimi confini.

Il nostro collega dimanda ancora che sia tolta la decadenza dall'ufficio per chi commette questa specie di mancanze. A me sembra invece che questa penalità sia la più indicata per quella specie di mancanze che si vogliono evitare, essendo evidente che il commettere i fatti positivi o negativi in questo articolo preveduti sia la prova la più evidente che la persona che li ha commessi non sa o non vuole adempiere i doveri di rappresentante di una istituzione di beneficenza. Del resto il nostro collega sa che la correlativa incapacità derivante dalla decadenza non è assoluta, ma soltanto temporanea.

E però prego il collega, non perchè non si voglia accogliere la sua proposta ma unicamente perchè crediamo di aver dato delle buone ragioni perchè non sia accolta, a non voler insistere nel suo emendamento.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Dichiarai già prima che qualora il mio emendamento non fosse stato accettato dall'Ufficio centrale, l'avrei ritirato.

Credo che non sia accettato nemmeno dal signor ministro. Ad ogni modo per il caso che l'onorevole ministro voglia prendere la parola su questo oggetto, io mi riservo di pronunziarmi ancora; ma allo stato delle cose, ritenendo che il mio emendamento non sia accolto, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Griffini ritirato il suo emendamento e nessun altro essendo iscritto, pongo ai voti l'art. 17 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all' art. 18. Ne do lettura.

### III.

#### Dell'amministrazione e contabilità.

##### Art. 18.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

Pongo ai voti l'art. 18: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 19.

##### Art. 19.

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni sarà data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

PRESIDENTE. Onor. ministro dell'interno, accetta la redazione dell'art. 19 come è proposta dall'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 19 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell' art. 20.

##### Art. 20.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nel termine e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dar conto morale della propria gestione.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Cambray-Digny propone di sostituire alle parole « e dar conto morale », le seguenti: « corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione ».

Il senatore Cambray-Digny ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io domando perdono al Senato di trattenerlo sopra un argomento di un ordine più modesto di quelli che hanno avuto finora l'onore della discussione. Ma non posso dubitare che una certa importanza l'abbia anche questo.

L'art. 20 ha questa disposizione che le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono formare ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; e l'art. 21 poi dice che, qualora i tesoriere non presentino il conto nel termine prescritto, la Giunta provinciale lo farà eseguire a loro carico e spesa.

Rimane in certo modo il dubbio che questo conto del tesoriere di cui parla l'articolo successivo sia il medesimo conto consuntivo che deve formare l'Amministrazione.

E questo dubbio sarebbe convalidato dalle consuetudini invalse finora nelle Amministrazioni municipali, le quali si limitano a dare il conto del tesoriere il quale non contiene che il conto di cassa, mentre il consuntivo deve comprendere altri dati oltre quelli del conto di cassa.

Io credo che con una semplice modificazione dell'articolo si raggiunga lo scopo di mettere in chiaro la cosa.

Infatti l'emendamento che io propongo verrebbe a sostituire alle parole: « dare il conto morale » le parole: « corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione ».

Con esse si viene ad ottenere in primo luogo questo effetto, che l'articolo dirà che l'Amministrazione debba formare ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere; e sarà chiarissimo allora che il conto del tesoriere è una cosa necessaria, ma non è il consuntivo che deve dare l'Amministrazione.

Viene poi un'altra questione di un ordine più modesto che mai.

Dico il vero, quella parola *conto morale* io non la capisco, perchè il conto morale, prima di tutto, non è un conto; può tutt'al più essere una relazione sull'andamento morale dell'istituto, ma non è un conto.

Ora, giacchè questa locuzione per me è erronea, e non c'è nella legge sulle opere pie, mi pare conveniente di non metterla affatto.

L'articolo da me emendato suonerebbe così:

« Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono formare ogni anno, nel termine e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo e il conto

consuntivo *corredato dal conto del tesoriere, e da una relazione sul risultato morale della propria gestione* ».

Questa formula mi pare che metta bene in chiaro quello che si deve fare senza che possa nascere l'ombra di un dubbio.

Io spero che l'Ufficio centrale e lo stesso signor ministro vorranno accettare questa proposta.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'espressione adoperata nell'art. 21 dell'Ufficio centrale, conforme in gran parte a quella usata nell'art. 20 del progetto ministeriale, rispecchia probabilmente un difetto nella pratica attuale del rendimento dei conti delle opere pie; molte delle quali usano di confondere il conto materiale di cassa del tesoriere col vero conto dell'amministrazione. È questo, come ci ha detto il nostro collega e maestro in questa materia, un difetto al quale occorre provvedere.

E siccome più che altro trattasi di imperfezione di dettato, concordando noi interamente nel concetto da lui esposto, non credo di protrarre inutilmente la discussione e dichiaro di accettare l'emendamento da lui proposto.

PRESIDENTE. Il signor ministro l'accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È una garanzia di più e l'accetto.

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti. Pongo ai voti la sostituzione alle parole: « e dar conto morale della propria gestione » delle seguenti: « corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 21.

Art. 21.

Qualora i tesoriere non presentino il conto nel termine di un mese, la Giunta provinciale

amministrativa li farà compilare d'ufficio a spese loro.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se la deliberazione non interviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente alla Giunta provinciale amministrativa. Questa dovrà pronunziare sui conti entro tre mesi dal giorno in cui le saranno pervenuti.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa redazione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non si tratta che di una semplice riduzione di tempo e quindi non ho ragione per non accettare questa redazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 21. Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Do lettura dell'art. 22.

#### Art. 22.

Le istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano rendite fisse avranno un tesoriere.

Ove la Giunta amministrativa non abbia autorizzata, a norma di quanto è stabilito nell'articolo 31, la nomina di un tesoriere speciale, l'ufficio d'esazione e di tesoreria è affidato, nei modi stabiliti dai regolamenti, all'esattore od al tesoriere del comune.

I tesorieri dovranno prestare cauzione, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa redazione dell'art. 22?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Leggo ora l'art. 23.

#### Art. 23.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari saranno depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza col-

l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Pongo ai voti l'art. 23: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 24: ne do lettura.

#### Art. 24.

Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

PRESIDENTE. Accetta il signor ministro dell'interno questa modificazione proposta dallo Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La accetto.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io temo che la prima parte di quest'articolo riesca dannosa alla beneficenza, perchè viene a collocarla in una posizione che allontanerà i conduttori sia dagli affitti dei beni stabili di campagna, sia delle case.

Perchè non v'è ragione che quegli che deve prendere in affitto una casa, un fondo di un istituto pubblico di beneficenza, sia collocato in una posizione diversa da quella di tutti gli altri conduttori di beni di privati.

Noi, col dare un privilegio alla beneficenza per la esazione delle rendite, verremo a danneggiarla invece di favorirla, perchè grande numero di concorrenti agli affitti, anzi i concorrenti migliori, si asterranno dal concorrervi non volendo esporsi alla eventualità di avere delle esazioni forzate, per un breve ritardo, per una qualche difficoltà od eccezione insorta.

Le entrate comunali si esigono col privilegio fiscale, ma si tratta di imposte e di tasse: mentre la beneficenza non esige che rendite di beni, come un privato qualunque.

Se i beni dei privati non hanno una simile procedura d'esazione, non è giusto e non è opportuno che chi contrae colla beneficenza sia messo fuori del diritto comune. Non dubito che l'Ufficio centrale avrà meditato intorno a

questo argomento, e però desidererei conoscere da quali considerazioni fu indotto a creare questa azione eccezionale per la beneficenza.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha portato la sua attenzione alla disposizione di quest'articolo, e n'è prova, l'aggiunta che vi propone di farvi; la quale dimostra essere suo convincimento che in talune condizioni la mano regia può riuscire dannosa alla beneficenza; e ne ha limitata l'applicazione. Ma in condizioni ordinarie che cosa è un'istituzione di pubblica beneficenza? È un'amministrazione pubblica, la quale, da un punto di vista meno generale ma sempre di ragione pubblica, rispetto alla esazione delle sue entrate, trovasi nella precisa condizione dei comuni.

Se per l'esazione delle entrate dei comuni, che non siano vere e proprie imposte, la legge del 1871 ha riservata l'applicazione dei privilegi in quelle fra le regioni italiane dove preesistevano secondo le vecchie leggi, perchè negarne il vantaggio alle istituzioni pubbliche di beneficenza?

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono anche in una condizione più delicata di quella dei Comuni, i quali possono sempre disporre dei proventi delle imposte scosse e non scosse a norma della legge del 1871, e d'altronde non hanno, o hanno in piccola proporzione, spese speciali che non ammettono dilazioni.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza hanno spesso necessità di disporre delle loro rendite a giorno fisso; di essere sicure di poterle esigere; e la garanzia della mano regia, dove tuttora esiste, è un mezzo per poter ottenere questo risultato. Negar loro questo mezzo efficace di esazione sarebbe ingiusto ed inopportuno.

Dice il nostro collega, che si allontaneranno dalla gara nelle locazioni, coloro i quali non vogliono vedere impegnati i propri beni sotto la minaccia della mano regia.

Veramente, siccome noi dobbiamo desiderare di aver debitori che abbiano intenzione di pagare, dobbiamo sperare, che quando verranno a contrattare con l'opera di beneficenza, non penseranno al pericolo in cui incorrerebbero il giorno nel quale non potessero pagare; nè mi dorrei se questa disposizione servisse ad allontanarci dalle gare dei cattivi contribuenti. Ma

credo che la preoccupazione dell'onorevole collega non abbia fondamento per la provincia alla quale appartiene, dove le istituzioni di beneficenza hanno larghissime proprietà affittate, giacchè in quelle provincie non esiste mano regia, la patente del 1816 fu espressamente abrogata e non sussistono che i privilegi fiscali per l'esazione delle imposte i quali non sono applicabili alle esazioni delle entrate patrimoniali soggette al diritto comune.

Vi era necessità di una eccezione, e l'abbiamo proposta, ispirati dal desiderio di giovare agli interessi speciali della pubblica beneficenza. Abbiamo ricordato essere non pochi coloro che promettono molto facilmente di dare alle istituzioni di beneficenza, anche di più di quello che non possono, e per sopravvenute circostanze trovansi poi nella impossibilità di mantenere le promesse.

Or bene, se per l'esazione di queste promesse affatto volontarie ed espressione di animo caritatevole e generoso vi fosse il pericolo d'incorrere nello strettoio del privilegio della mano regia, la prima conseguenza sarebbe quella che le promesse cesserebbero d'un tratto, privando le istituzioni di beneficenza di una fonte di risorsa che, se non sono sicure nel tempo, finiscono per riuscire tosto o tardi profittevoli alla beneficenza.

Ma per l'esazione delle rendite ordinarie abbiamo creduto che la garanzia della mano regia dove tuttora esiste, fosse richiesta dai veri interessi dell'amministrazione della beneficenza.

Senatore GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Le considerazioni fatte dall'onorevole relatore per verità mi hanno lasciato nel mio dubbio. Io credo che si allontaneranno i buoni fittabili. Egli ritiene che si allontaneranno invece i cattivi; la pratica pur troppo proverà il contrario. Quelli che offrono una solidità ed una serietà di contrattazione, non si espongono ad una condizione inferiore agli altri conduttori che tengono in affitto beni di privati.

Non vi ha proprio nè ragione nè convenienza di mettere la beneficenza fuori del diritto comune. Ad ogni modo, siccome non voglio sollevare questioni, vedendo l'accordo dell'Ufficio centrale col ministro, così non

faccio alcuna proposta e mi basta di avere rilevato un pericolo, ritenendo che in seguito alla esperienza potranno le istituzioni di beneficenza essere, di caso in caso, autorizzate a rinunciare ad un privilegio che sarà loro di danno.

Senatore GRIFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. È massima assoluta di diritto che le leggi non hanno effetto retroattivo. Quindi io personalmente sono convinto non essere dato di sollevare nemmeno il dubbio che si possa applicare la disposizione che sarebbe fatta in questo articolo ai contratti ora in corso. Ad ogni modo per tranquillare molti interessi credo che non sarebbe del tutto inutile una dichiarazione in argomento o del signor ministro o dell'onorevole relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Mi rincresce di non poter aderire al desiderio espresso dall'onorevole senatore Griffini.

Una dichiarazione in questa materia non la vorrei proprio fare nè in uno, nè nell'altro senso. Si tratta di vedere quale effetto avranno i contratti in corso.

Questo lo diranno i tribunali; dirlo in Parlamento non mi pare prudente.

Senatore GRIFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Io mantengo la mia opinione e sono d'avviso che i Tribunali e le Corti, nel caso si voglia fare la questione, decideranno nel senso da me espresso e non vorranno di certo fare un'eccezione alla massima assoluta che le leggi non hanno effetto retroattivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 21 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 25:

#### Art. 25.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito qualora concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del decreto 6 di-

cembre 1865, n. 2027. È derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.

Con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa potranno aggiungere al difensore officioso uno o più difensori.

Il signor ministro accetta la modificazione dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 25.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 26:

#### Art. 26.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti di cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, colle forme stabilite per i contratti o per le opere dello Stato.

La giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata.

L'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3<sup>a</sup>), non è applicabile alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il senatore Deodati propone a quest'articolo il seguente emendamento:

Aggiungere un comma.

« È obbligatoria la vendita degli immobili delle istituzioni stesse, tostochè si presenti un compratore che offra il prezzo a pronti contanti superiore di un decimo a quello dato dall'ultimo inventario, e di accollarsi tutte le spese del contratto ».

Il signor senatore Deolati ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore DEODATI. L'emendamento mi è stato suggerito dalla relazione del presidente della Commissione Reale d'inchiesta, ed anche un po' dalla relazione dell'Ufficio centrale.

In questi due documenti ho trovato l'affermazione di questo fatto: che gli istituti di beneficenza, i quali hanno pochi immobili e molta

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1890

rendita pubblica, hanno pochissime spese di amministrazione e camminano benissimo, e che possono quindi, appunto per le minori spese, più abbondare nella beneficenza.

Codesto risultamento è assai naturale, imperocchè non è altro che l'esplicazione di quel principio inoppugnabile, pel quale non sono nè i milioni nè i miliardi di capitale che contano, ma che l'importante è la rendita. La rendita, e ben inteso, la rendita spendibile, è quella che propriamente costituisce l'agiatezza o la ricchezza delle persone, così le fisiche, come le morali.

In que' documenti che ho citato c'è ancora il cenno: che i due miliardi di beni non danno punto la rendita proporzionata alla entità numerica del capitale.

Infine ho rilevato nei medesimi documenti, che s'è avvisata l'idea della conversione, dal che deve indursi che alcuni abbiano già accarezzato il pensiero della conversione di tutta la sostanza immobile della manomorta di beneficenza, che io pure crederei un buon ideale.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

Senatore DEODATI... Di riscontro ho sentito opporre una evidente ragione: quella che non si può gettare sul mercato in una volta così grande massa di beni, senza portare dei gravi perturbamenti e determinare perdite enormi.

Muovendo da questo, ho detto: ci potrebbe però essere un mezzo per facilitare e per favorire man mano le parziali conversioni, - facendo cioè obbligatoria per legge la vendita tuttavolta si verificano queste o altre condizioni che si escogitassero. Perciò a me sorrideva davvero l'emendamento che ho presentato, persuaso che il favorire in simile od altro modo le conversioni senza scosse e senza inconvenienti, fosse cosa assai buona.

Ma l'Ufficio centrale recisamente non lo accetta e d'altra parte avendone fatto parola con qualche autorevole amico e collega, devo credere che la mia proposta avrebbe aria di essere troppo radicale e non ispirerebbe simpatia. Quindi per questa sola ragione ritiro l'emendamento.

Mi permetto però d'esprimere un dubbio; quello di continuar a vedere in pratica cose non belle. In parecchi paesi gli amministratori delle opere pie aventi beni immobili, son dominati dal sentimento vivacissimo della tenace conser-

vazione della proprietà stabile. Non credo ciò salutare, perchè voi sapete bene che è stato questo sentimento la causa della rovina di molte famiglie, le quali non sapendo risecare a tempo una parte della loro proprietà, finirono poi col doverla abbandonare interamente.

Ma quel che temo più ancora si è, che quando le opere di beneficenza abbiano immobili rilevanti nelle maggiori città, gli amministratori tengano dei beniamini - perchè la clientela non mancherà mai - ai quali saranno lieti o molto proclivi a locare gli appartamenti a buon mercato.

Per me, ripeto, la progressiva diminuzione della proprietà fondiaria nei patrimoni degli istituti di beneficenza la crederei utilissima. Forse il mio sarà un emendamento dell'avvenire; in questo momento devo averlo per immaturo e perciò, ripeto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Villari.

Senatore VILLARI. Una volta che l'emendamento è ritirato, aggiungerò una sola parola.

Giacchè l'onor. senatore Deodati ha dichiarato che egli crede utile questo emendamento il quale sarà un emendamento per l'avvenire, farò una osservazione pel presente e per l'avvenire.

Io lo crederei pericolosissimo, per una ragione evidente. Se il prezzo fissato negli inventari fosse certo, e rappresentasse il valore effettivo dei beni, capirei che un'offerta del 10 per cento in più sarebbe vantaggiosa per le opere pie; ma siccome questo valore varia continuamente e qualche volta quello scritto nell'inventario è assai inferiore al vero, così l'emendamento potrebbe essere pericoloso.

Citerò un solo esempio. Nella statistica della Lombardia, fra le altre c'è questo; che il fabbricato dell'ospedale Maggiore di Milano è apprezzato 377,000 lire nell'anno 1880. Questo stesso fabbricato, apprezzato nell'anno 1884, con criteri diversi, proposti dalla Deputazione provinciale, sali ad un milione e 500 mila lire. Ora supponete che l'edificio avesse prima del 1884 trovato un compratore al 10 per cento di più del valore fissato nell'inventario, si sarebbe dovuto vendere ad un prezzo molto inferiore alla metà del suo valore reale.

Personalmente poi sono contrario alla conversione forzata dei beni stabili di proprietà

delle opere pie, che l'onorevole Deodati desidera e raccomanda.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento del senatore Deodati, ne è proposto un altro allo stesso articolo dal senatore Castagnola, che suona così: Invece di dire: « La Giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione a trattative private », si dica: « La Giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata anche nel caso preveduto dall'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3ª) ».

Il senatore Castagnola ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore CASTAGNOLA. Fra le questioni che più travagliano la povera umanità ed affaticano il legislatore vi è la questione sociale; onde è che noi vediamo sorgere un nuovo ramo di scienza, la sociologia; vediamo sorgere il socialismo cattolico, il socialismo protestante, quello della cattedra ed il socialismo di Stato, foggarsi un nuovo ramo di legislazione: la legislazione sociale.

Di questa legislazione fanno parte i provvedimenti che riflettono le società cooperative, che come ben sapete hanno trovato ospitalità nel Codice di commercio, ma vi stanno a disagio poichè se in quanto alla forma possono dirsi società commerciali, manca lo scopo del lucro, anima e vita della speculazione commerciale, e quindi, in quanto al loro fine appartengono invece alle istituzioni di beneficenza.

Il legislatore però si studia di dare consistenza ed alimento a queste società cooperative; ed appunto lo faceva il Parlamento dietro l'iniziativa del Governo l'anno scorso allorquando proponeva alcune modificazioni alla legge di contabilità dello Stato.

E permettetemi ch'io qui vi accenni precisamente i motivi che hanno spinto il ministro del Tesoro a proporre la modificazione stata tradotta in legge, per cui tuttavolta che si tratti di lavori nei quali prevale la mano d'opera la cui entità è inferiore a L. 100 mila, si possono quegli appalti dare a trattative private alle società cooperative legalmente costituite.

I motivi nobilissimi che hanno spinto il Governo sono i seguenti: permettetemi di leggerli: « La Camera sa quale sviluppo vadano prendendo le associazioni cooperative operaie e quanto vantaggio possono le medesime arrecare alle classi lavoratrici.

« L'opera delle medesime è per ora limitata, ma esse possono avere un grande avvenire poichè tendono ad ottenere un equo riparto degli utili del lavoro e togliere in molti casi la lotta tra capitale e la mano d'opera, a condurre gradatamente l'operaio al possesso di quel capitale che gli è necessario a rendere più produttiva l'opera sua ».

Come io vi dicevo, come risulta anche da questa relazione, è evidente il nesso che lega queste società cooperative alle istituzioni di beneficenza. Ora a me pare strano che precisamente in una legge la quale ha per iscopo la organizzazione della beneficenza, si voglia includere un articolo il quale renda non applicabile l'accennata disposizione della legge modificativa della contabilità dello Stato, tutta volta che si tratta di lavori i quali si appaltano, a luoghi pii.

Parmi che si vada precisamente contro il fine della legge, perchè, io lo ripeto, come ho avuto occasione di dirlo altra volta, per me la parte più nobile della riforma che andiamo facendo, è quella della trasformazione della carità, della carità specialmente che si manifesta sotto la forma elemosiniera, per cui invece della elemosina, la quale abbrutisce l'accattone, cerca di convertire tutti quanti i cespiti della beneficenza nella organizzazione della previdenza e del lavoro che nobilita l'uomo. Ma non è forse quasi identico lo scopo che questa legge di modificazione alla contabilità generale dello Stato si propone?

L'art. 4 della legge che voi non volete applicabile alle opere pie, non ha precisamente uno scopo anch'esso altamente benefico; non si tratta precisamente di sollevare la beneficenza in una regione più serena e più pura?

Sono queste le osservazioni che mi permetto di sottoporre al Senato. Io non nego che talvolta, come dice l'Ufficio centrale nella sua relazione, l'applicazione di questa legge possa portare ad inconvenienti; sarebbe quindi uno sconcio gravissimo il voler rendere obbligatorio per le opere pie l'appaltare questi lavori a trattativa privata a società cooperative.

Ma questo non è il caso. Io mi permetto di osservare che quando vi ha il concorso dell'Amministrazione che crede conveniente di concedere l'appalto alla società cooperativa, e vi sia l'assenso dell'autorità tutoria, non vi è pro-

prio il caso di timore, avendosi una sufficiente garanzia.

D'altronde, se la disposizione dell'art. 4 della legge che modifica la contabilità deve avere un effetto sensibile, egli è pur giusto che si estenda anche alle opere pie.

Accado assai di raro che lo Stato conceda l'appalto per una somma minore di 100 mila lire essendo gli appalti dello Stato generalmente aperti per sommo superiori.

Difatti io non conosco che un solo esempio di queste concessioni fatte dal ministro dei lavori pubblici. Invece questi appalti possono essere frequenti da parte delle provincie, dei comuni e delle opere di beneficenza.

Io non mi dilungherò di più in queste mie osservazioni che sottopongo alla vostra benevolenza; ma mi permetto soltanto di aggiungere che se è doveroso per noi di opporci con la massima energia a quelle dottrine selvaggie che vorrebbero fare ricadere la nostra civiltà in uno stato di barbarie peggiore della medioevale, è nostro dovere altresì di dare buona accoglienza alle legittime aspirazioni specialmente quando si fondano sul lavoro.

Io non vorrei, onorevoli senatori, che noi rifacessimo l'opera di Penelope, che mentre con la legge della contabilità noi diamo delle speranze e degli affidamenti a queste società cooperative, quando poi si viene all'applicazione della massima in casi speciali glieli togliamo.

Io credo che il compito del legislatore sia quello di avere taluni ideali ai quali deve informare l'opera sua; ma tutti questi ideali non si possono realizzare in una legge solitaria. Egli è d'uopo che tutte le leggi cospirino sempre a questo fine, che siano tra loro armoniche. E se noi crediamo conveniente di porgere la mano amica a quegli operai onesti, i quali si associano per lavorare, io credo che sarebbe precisamente il caso di estrinsecare il proposito anche in questa legge che ha precisamente per iscopo di sublimare la beneficenza, di ricondurla al suo vero fine, che è quello di porgere materia di lavoro a chi è diseredato dalla fortuna.

Io riassumo queste mie osservazioni alla benevolenza del Senato e dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. relatore può parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Mi rincresce di non

potere a nome dell'Ufficio centrale aderire alla proposta dell'onor. Castagnola. Bisogna che intanto cominciamo dal mettere la questione nei suoi veri termini.

Noi non escludiamo le società cooperative legalmente costituite dal concorrere come ogni altra persona giuridicamente capace all'appalto di lavori e di provviste che potessero occorrere alle opere pie.

Quindi le società cooperative legalmente costituite, rimangono nelle condizioni normali del diritto comune.

La questione è, o deve essere rivolta ad esaminare se anche per gli istituti di beneficenza possano essere concesse quelle facilitazioni che sono state ammesse dalla legge sulla contabilità generale, per i lavori dello Stato.

Notate che quella legge si riferisce ai lavori dello Stato, e nessuno ha ancora detto che si possa riferire a quelli delle provincie e dei comuni. Se non altro è una questione *sub judice* che noi non dobbiamo risolvere e neppure pregiudicare col nostro voto.

Ora vi è egli ragione per concedere questa facilitazione nei rapporti degli istituti di beneficenza?

Non solo non vi sono, ma vi sono invece delle ragioni per escluderla; e, me lo conceda l'onorevole Castagnola, le ragioni contrario sono suggerite precisamente dal suo modo di argomentare.

Egli ha detto: Vedete; si tratta di società le quali hanno qualche affinità con le istituzioni di beneficenza: or bene, perchè volete voi escludere queste società dal profittare, direi così, dei benefici che possono ritrarne dalle istituzioni che se non sono sorelle sono affini a quelle della beneficenza, le istituzioni di previdenza?

Ma qui veramente si nasconde il pericolo. Appunto perchè queste società cooperative si mostrano, come le mostra il nostro collega, sotto le parvenze di qualche cosa che è destinato a migliorare le condizioni delle classi dei lavoratori, si corre questo grave pericolo che gli interessi degli istituti di beneficenza siano subordinati a quelli degli istituti di previdenza concorrenti all'appalto, o che l'appalto possa servire indirettamente ed illegalmente di scusa per compiere un atto di beneficenza.

Per cui la ragione sulla quale egli fonda la sua proposta, deve porci essa stessa in diffi-

denza, e consigliarci a chiudere la via a facili ed evidenti abusi.

Nè può addursi in contrario l'argomento della *parva materia*: giacchè se per le somministrazioni ed opere dello Stato le L. 100 mila sono poca cosa, per gli istituti di beneficenza comprenderebbero, se si tolgono alcuni istituti delle grandi città, quasi tutte le somministrazioni che possono occorrere agli istituti di beneficenza.

Arroge la contraddizione flagrante di porre in una legge suggerita da uno spirito forse soverchiamente esagerato di diffidenza, una disposizione eccezionale per la quale sarebbe permesso stipulare contratti per semplice spirito di favore, privi per di più di ogni guarentigia di forma e di sostanza richieste dal diritto comune.

Prego perciò l'onorevole proponente di voler considerare se non sia il caso ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Il senatore Castagnola ritira o mantiene la sua proposta?

Senatore CASTAGNOLA. Veramente non mi sono convertito alle ragioni del mio amico il relatore; ma, siccome mi dimostra l'esperienza che gli emendamenti fanno naufragio quando non sieno accettati dall'Ufficio centrale, così per risparmiare al Senato la noia inutile della formalità della votazione, ritiro senz'altro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo ora al signor ministro dell'interno se accetta la proposta dell'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La accetto.

PRESIDENTE. Per conseguenza, ritirato anche l'emendamento del senatore Castagnola, pongo ai voti l'art. 26 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 27.

Art. 27.

I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.

Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

Nessuno chiedendo la parola chiedo al signor ministro se accetta la redazione proposta dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'art. 27 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 28:

Art. 28.

Le somme da investirsi dovranno essere impiegate in titoli del Debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove non sieno titoli nominativi dovranno essere depositati nella tesoreria provinciale.

Le somme suddette potranno tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

I senatori Riberi e Cavallini hanno presentato un emendamento a quest'articolo, ma avendo prima chiesto di parlare sul medesimo l'onorevole senatore Griffini, gli do facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Ho chiesto la parola sopra quest'articolo, e facilmente sarà per l'ultima volta nella discussione della presente legge, non già per oppugnare l'articolo medesimo e nemmeno per proporre un emendamento, ma soltanto per presentare all'onorevole ministro dell'interno un mio pensiero, il quale potrebbe in seguito, in una legge speciale, essere da lui fecondato, qualora lo trovasse buono; e secondo il mio modo di vedere potrebbe rimuovere alcuni pericoli e togliere un ostacolo gravissimo alla realizzazione del concetto stato espresso testè dall'onorevole mio amico il senatore Deodati.

Il mio pensiero è questo, che per l'investimento delle somme spettanti alle opere pie, derivabili da qualunque siasi causa, tra le altre dalla vendita di stabili, si debba creare un titolo speciale di rendita da iscriversi separatamente sul gran libro, il quale titolo goda di una ga-

ranza assolutamente tranquillante, cioè della assicurazione sopra l'imposta dei terreni, il quale goda pertanto una garanzia immobiliare ipotecaria sopra tutti gli stabili del Regno d'Italia.

Questo vincolo non limiterebbe minimamente la libertà che godono o possono godere presentemente gli stabili, perchè soltanto per una frazione dell'imposta dei terreni, che adesso pagano i loro proprietari, la garanzia avrebbe il suo effetto.

Quando vi fosse questo titolo speciale da darsi alle Amministrazioni delle opere pie in cambio delle somme che esse versassero, invece di dar loro una parte della rendita del 3 o del 5 % attuale, come è proposto in quest'articolo, si potrebbe con grande tranquillità, appunto in grazia della istituita assoluta garanzia immobiliare, ipotecaria, ascoltare il voto di una graduale trasformazione degli stabili delle opere pie in rendita. Invece allo stato attuale delle cose e semplicemente coll'attribuzione alle opere pie di una parte della rendita ora esistente e circolante, quantunque in massima io sia favorevole all'articolo in esame, non lo sarei all'avvertita trasformazione.

Quando ogni dubbio fosse attutito dalla natura del titolo speciale che si darebbe alle amministrazioni delle opere pie, noi potremmo avere la soddisfazione di imitare un Governo glorioso italiano, e di origine veramente italiana, che durò per tredici secoli, che si acquistò giustamente la fama di prudentissimo, il Governo della Repubblica veneta, il quale, nientemeno che nel dicembre del 1536, facendo una legge che in massima non era nemmeno nuova, ma era una modificazione in senso più rigoroso di una legge antecedente, stabili che le amministrazioni di tutte le opere pie di quello Stato non potessero conservare stabili se non per due anni. Esse ne potevano acquistare per eredità, per donazione; ma non potevano conservarli; entro due anni erano obbligate a venderli, e nel caso che non avessero ubbidito a questa prescrizione di legge, la vendita avrebbe dovuto essere eseguita da quel funzionario che oggi si chiamerebbe il prefetto ed allora si chiamava il capitano e podestà.

E siccome la Repubblica veneta tra le altre doti aveva questa, che le sue leggi le faceva rigorosamente eseguire e non le lasciava an-

dare in dissuetudine, così la medesima legge succitata stabiliva che i capitani e podestà dovessero ogni due anni fare una relazione al Senato veneto, addimostrando la precisa e rigorosa sua esecuzione.

Io l'ho qui sotto gli occhi questa legge; ma è piuttosto lunga, quindi risparmiò al Senato il tedio di sentirne la lettura.

Essa è precisamente nei termini che ho detto ed è intestata *che non si possa lasciare stabile alcuno ad pias causas oltre due anni*, e tale concetto vi è larghissimamente sviluppato.

Nella biblioteca della mia città, che ebbe il vanto di essere fortezza di confine e capoluogo di una piccola provincia degli Stati di terraferma della Repubblica veneta, vi è un gran numero di queste relazioni che il capitano e podestà ha fatto al Senato veneto in esecuzione di una tal legge.

*Nil sub sole novum.* Quest'idea, che ad alcuno pare una novità spaventevole, fu applicata per parecchi secoli e fino alla caduta della Repubblica veneta, da quel Governo, la cui storia altamente istruttiva io desidererei di vedere meglio studiata dagli Italiani. Mentre però ho citato quest'esempio luminoso, affinché le mie parole non siano svisate fuori del Parlamento, come altra volta mi accadde sullo stesso oggetto, tengo a ripetere ancora che non sarei per nulla favorevole alla trasformazione degli stabili delle opere pie in rendita, quando si avesse a dare alle loro amministrazioni la rendita attuale.

Ho piena fiducia nel credito dello Stato ed è perciò che dichiarai di essere disposto a votare questo articolo come è stato presentato, ma ritengo che le cautele, quando si tratta del patrimonio dei poveri ed in ispecial modo di una rilevante sua parte, la quale potrebbe cangiarsi nel tutto, non siano mai troppe.

Quindi la trasformazione che pure, a mio avviso, sarebbe un beneficio se fatta gradualmente, perchè diminuirebbe la manomorta, anche laica, e restituirebbe alla libera contrattazione moltissimi stabili, ritengo che possa essere plausibilmente eseguita soltanto nel modo da me proposto.

Ho detto che sarebbe desiderabile che venisse a poco a poco limitata anche la manomorta laica.

L'onor. senatore Massarani ha affermato

l'altro giorno che le amministrazioni delle opere pie hanno avuto il merito di fare delle grandi trasformazioni di stabili rurali.

Ha detto il vero in quanto si riferiva ad alcuna di quelle opere pie che sono particolarmente da lui conosciute, ed effettivamente nell'illustre provincia alla quale il senatore Massarani appartiene, vi sono delle opere pie le quali hanno fatto queste trasformazioni in modo plausibile. Ma nella stessa provincia e nelle vicine vi sono delle trasformazioni in numero ben maggiore e di un'importanza senza confronto più grande, fatte dai privati, e, tra gli altri, da parecchi che siedono in quest'aula o che se non vi si trovano presentemente, appartengono a questo alto Consesso. Essi medesimi ed altri continuano in tale opera di trasformazione, malgrado le condizioni finanziarie poco felici nelle quali presentemente versiamo, in ispecial modo per la crisi agraria. Ma essi hanno i mezzi, e meritano tutto il plauso se li applicano alla terra, al miglioramento della industria che deve allietare il nostro avvenire. Per cui l'obbiezione fatta dall'onor. senatore Massarani credo che non abbia grande valore, e che si possa, tra gli altri vantaggi, ottenere mediante la discorsa graduale trasformazione, oltre della libera contrattazione degli stabili, anche un grande miglioramento della proprietà fondiaria italiana.

Ecco quello che io avevo in animo di dire, e che, come da principio ho avvertito, non conclude ad una proposta, ma ad una semplice preghiera diretta all'onorevole signor ministro, perchè voglia ricordarsi di questo concetto nella presentazione di altre leggi.

**PRESIDENTE.** I signori senatori Riberi e Cavallini hanno presentato all'art. 28 questo emendamento, del quale do lettura:

Al terzo comma sostituire il seguente:

« Potranno tuttavia con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa essere impiegati in mutui ipotecari o garantiti con pegno di titoli di cui sovra ai comuni od altri enti le deliberazioni dei quali sono sottoposte all'approvazione della stessa Giunta provinciale amministrativa, e nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego ».

Il signor senatore Riberi ha facoltà di svolgere tale emendamento.

Senatore RIBERI. Se la benevolenza del Senato me lo consente, con brevissime parole darò ragione dell'emendamento che fu proposto da me e dall'onor. mio amico senatore Cavallini.

Noi ammettiamo il concetto a cui s'informa l'articolo che si discute, che cioè i capitali disponibili delle istituzioni pubbliche di beneficenza siano impiegati in titoli dello Stato.

Noi siamo parimenti di avviso che non sia conveniente di acconsentire agli istituti di fare mutui ipotecari ai privati, quantunque sia ciò permesso ai comuni. Infatti l'art. 166 della legge comunale dispone che sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa gli impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili, o mutui con ipoteche. Conseguentemente i comuni possono fare mutui ipotecari liberamente anche ai privati.

Ma, lo ripeto, non ostante questo importante e recente precedente legislativo, crediamo che sarebbe pericoloso accordare agli istituti di beneficenza la facoltà di fare imprestiti ai privati, poichè l'esperienza insegna, che qualche volta si trova un compiacente perito che attribuisce agli stabili da assoggettarsi all'ipoteca un valore di gran lunga maggiore del reale, ed una compiacente Amministrazione che accorda proroghe, e lascia che si accumulino gli interessi, e che non impedisce il deterioramento degli stabili, cosicchè in seguito ad un giudizio di esecuzione il pio istituto perde il suo credito in tutto od in parte.

Noi ammettiamo altresì che non sarebbe opportuno di autorizzare l'impiego delle somme da investirsi nell'acquisto di cartelle fondiarie, per quelle considerazioni che furono svolte nell'accuratissima e meritamente lodata relazione dell'Ufficio centrale, e tanto meno nell'acquisto delle obbligazioni, che con tanta facilità vengono ora emesse o dalle provincie, o dai comuni.

Ma per contro pare a noi, che senza inconveniente, senza alcun pericolo, anzi con effetto utile, si possa permettere ad un istituto, ben inteso in via d'eccezione, e con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, di fare mutui ad altri enti esistenti nella stessa provincia, le deliberazioni dei quali siano sotto-

poste alla stessa Giunta amministrativa provinciale.

Siccome l'esempio qualche volta val meglio di un discorso, permetta il Senato che io supponga, che sia istituita erede un'opera pia; che l'eredità si componga unicamente di stabili; che sia imposto l'onere alla erede di pagare legati di 15, 20 o 30 mila lire; come farà l'opera pia, istituita erede, a soddisfare questi legati?

Mi si dirà: vendendo gli stabili; d'accordo, ma se può essere in massima conveniente la vendita, potrebbe anche non esserlo quando o per una crisi economica o per circostanze speciali ad una determinata località la vendita potesse essere disastrosa per l'opera pia, quando vi fosse la convenienza di attendere una occasione più favorevole per fare l'alienazione.

Ora domando: perchè volete che l'istituto che ha bisogno del danaro non possa procurarselo da un altro istituto a condizioni molto migliori che non prendendo ad prestito il danaro da un privato o da una Banca?

Nella lunga mia esperienza ho visto dei comuni che dovettero contrarre dei prestiti corrispondendo l'interesse del 6, 7 ed anche dell'8 per cento; perchè non dovrebbe essere agevolato ad essi il mutuo quando lo potrebbero avere coll'interesse del 5 per cento?

E d'altra parte qual danno potrebbe risentire l'istituto che fa il mutuo?

Si obietta, come ho udito dire, che con questo emendamento s'incoraggerebbero i comuni a contrarre mutui, perchè essi saprebbero di potere facilmente trovare il danaro. Questo argomento sembra a me che avrebbe fondamento, se fosse ancora in vigore la precedente legge comunale e provinciale, ma non lo comprendo dopo che nella nuova legge gli articoli 159 e 160 provvedono ad impedire, perchè i comuni possano contrarre mutui, salvo nei casi di assoluta necessità, salvo cioè ove concorrano le condizioni nei sudetti articoli tassativamente prescritte.

Temete forse che la Giunta provinciale non faccia osservare la legge?

Io mi stupirei davvero che si diffidasse di un istituto che è stato creato or sono appena pochi mesi.

E mi pare che il dottissimo relatore, rispondendo ieri l'altro all'onor. senatore Alfieri, abbia

detto che le garanzie non devono ricercarsi nel campo subiettivo, ma nel campo obbiettivo. Ora queste garanzie si trovano precisamente nelle disposizioni degli articoli sovracitati 159 e 160 della legge comunale.

Quindi non dipende più dagli uomini che compongono la Giunta provinciale amministrativa di accordare al comune di contrarre o no un mutuo; ma è indispensabile che concorran le condizioni che sono specialmente dai suddetti articoli previste.

Se poi si parla di sicurezza dell'impiego del danaro, come mai ci può essere dubbio circa la medesima?

Prima di tutto si avrebbe l'ipoteca speciale che potrebbe esser consentita dal comune o altri enti.

Anzi trattandosi di comuni c'è qualche cosa di più.

Il Senato sa meglio di me che giusta l'articolo 145 della legge comunale le spese sono obbligatorie per il pagamento dei debiti esigibili; e qualora il Comune non provveda al soddisfacimento delle spese obbligatorie, deve provvedere la Giunta provinciale, la quale ha l'obbligo a termini dell'art. 170 di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, e l'art. 171 dispone inoltre nei seguenti termini:

« Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia esequimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Giunta provinciale amministrativa ».

Quindi ne viene questa conseguenza, che le obbligazioni che si contraggono dal comune sono garantite dal privilegio sopra tutti indistintamente gli stabili del territorio comunale, perchè sono garantiti dalla sovrimposta.

Io neppure credo, come qualcuno forse teme, che coll'emendamento proposto si apra una pericolosa breccia al principio che informa l'articolo. Se si trattasse di lasciare al criterio degli amministratori, di accordare o no mutui all'infuori dei casi previsti dalla legge, capirei l'obbiezione; ma le leggi, o signori, le facciamo noi, e noi ammettiamo soltanto quelle eccezioni che sono consigliate da gravi ragioni.

Io mi permetto dire al Senato che nei Consigli provinciali di cui ho l'onore di far parte alcuni anni or sono feci precisamente una proposta che fu accettata ad unanimità, nel senso: che quando la Deputazione aveva notizia che un ente trovava nella necessità di contrarre un mutuo e un altro ente avesse somme disponibili, si mettesse in corrispondenza.

Io posso assicurare che se vi furono opere che sgraziatamente ebbero a perdere i capitali impiegati nei mutui ipotecari a favore dei privati, non mi ricordo, che un ente abbia dovuto perdere una parte anche minima del danaro prestato ad altro ente.

So bene che le leggi devono contemplare la generalità dei casi e non devono preoccuparsi dei piccoli inconvenienti. Perfettamente d'accordo. Io anzi ebbi l'onore in un'altra discussione di osservare che di quasi tutti i progetti di legge si potrebbe affermare ciò che disse il poeta latino degli uomini: *Viliis quisque premittitur, optimus ille qui minimis ugetur*.

Inconvenienti ce ne saranno per quanto una legge riesca ben fatta, ma penso che non faccia opera buona il legislatore, se non provvede per impedire che nella pratica si verificano inconvenienti, ogni qualvolta provvedendo non turba l'economia della legge.

Io ho la profonda convinzione che è pur divisa dal mio amico Cavallini e che ricavo, lo ripeto, dalla lunga esperienza, che ove, sia respinto il proposto emendamento, nella pratica attuazione della legge si dovrà lamentare che non sia stato accolto.

Dichiaro però che ove l'onor. presidente del Consiglio e il relatore dell'Ufficio centrale non credessero di poter accettare l'emendamento, io non replicherò e seguirò l'esempio che mi fu dato da tanti altri egregi colleghi; lo riterrò lieto di averlo adempiuto ad un dovere esprimendo modestamente la mia opinione.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori. Questo articolo concerne essenzialmente tre punti.

Concerne il punto che ha fatto oggetto dell'emendamento proposto dal senatore Riberi, col senatore Cavallini, e cioè l'impiego anche in titoli diversi da quelli dello Stato, o garantiti dallo Stato.

Concerne poi le garanzie idonee pel deposito di titoli che non siano nominativi.

Concerne finalmente l'ordine d'idea su cui hanno chiamato l'attenzione del Senato l'onorevole senatore Deodati prima, e poi di nuovo l'onorevole senatore Griffini.

Quanto ai due primi punti, aspetterei in ogni caso ad esporre la mia opinione dopo che avessi sentito l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Ma sopra l'altro e gravissimo punto, quantunque possa parere superflua una qualsiasi osservazione, dopo che l'onorevole senatore Deodati non ha definitivamente proposto il suo emendamento e dopo che l'onorevole Griffini non ha fatto alcuna proposta concreta, quantunque possa parere tanto più superfluo dopo le sagaci e potenti obiezioni fatte dall'onorevole senatore Villari in nome dell'Ufficio centrale, a me pare tuttavia dovere, anche per la lunga mia esperienza, di fare brevissime osservazioni.

C'è tanto più parmi dovere, perchè il senatore Deodati, e così pure il senatore Griffini, se non hanno voluto dare un valore pratico ed immediato alle loro idee, in qualche maniera però si sono tenuti l'adito aperto per l'avvenire.

Ora, se gli onorevoli Deodati e Griffini hanno voluto così costituire un precedente a favore delle loro opinioni, credo sia debito di costituire anche io un precedente a favore di opinioni che sono assolutamente opposte.

E tanto più mi è gradito di fermare l'attenzione del Senato sopra di questo punto, perchè per me è pregio principalissimo di questo disegno di legge la preservazione del patrimonio così come è costituito, e quindi la preservazione pur anco di quella parte di patrimonio o di tutto il patrimonio, consistente in immobili.

Quando si parla di beni immobili, è d'uopo di per mente, che la condizione degli immobili appartenenti ad istituti di pubblica beneficenza era assolutamente diversa in passato da quello che ora è.

Prima di tutto le leggi della successione ereditaria facilitavano quell'eccessivo agglomeramento di beni immobili, che certamente non è favorito dalle leggi della successione ereditaria odierne.

Ma oltre di questo erano affatto diverse le condizioni stesse dell'amministrazione. Mancava

intanto un vigile sindacato della pubblica opinione; mancava il sindacato efficace dello Stato, quando vi era piuttosto federazione di città, con una città dominante, che non uno Stato. L'autorità pubblica quindi mancava di una organizzazione sua propria, e non si esercitava se non saltuariamente, di volta in volta, mediante provvisori straordinarie, e magistrati straordinari, quali nella Repubblica veneta si dicevano i provveditori di terra ferma.

La proprietà degli immobili poi non solo si aveva in diffidenza, perchè a favore di istituti fossero così sottratti alla libera contrattazione e alle famiglie private in troppo grande quantità, pericolo che oggi più non sussiste, ma inoltre perchè la proprietà si trovava in una condizione privilegiata, che dispensava dal rendere gli immobili più e più fruttuosi.

Oggidi la proprietà d'immobili, anche di pubblici istituti, è nella condizione di diritto comune, e soprattutto quanto alle pubbliche imposizioni.

Ma le imposizioni pubbliche non lasciano adito, crediate pure, ad amministrazioni oziose.

Quindi gli esempi adottati dal senatore Massarani di beni appartenenti a istituti, che nulla hanno ad invidiare a quelli tenuti in proprietà dai privati, hanno anche riscontro in altri paesi da quelli, a cui più specialmente l'onorevole Massarani alludeva.

Il senatore Griffini accennò alle leggi della Repubblica veneta, che obbligavano gli istituti all'alienazione degli immobili.

Ma, oltre le ragioni già addotte, per cui la proprietà d'immobili negli istituti pubblici si trovava in condizioni affatto diverse dalla condizione d'oggi, è d'uopo di ricordare quali conseguenze hanno poi avuto siffatte leggi.

Poichè il senatore Griffini citò le leggi della Repubblica veneta, se le avesse seguite nei loro effetti ultimi, non gli sarebbe passata inavvertita la fine che dovettero subire alla fine i capitali dei luoghi pii investiti in zecca.

Rammentai già nel corso della discussione, quanto l'opinione pubblica in Francia fosse commossa dalla circolare del maggio 1858, con cui il generale Espinasse, ministro dell'interno e della sicurezza generale, ai Prefetti, oltre al proibire agli ospedali, ospizi, e *bureaux* di beneficenza, l'alienazione, in caso di bisogno, della rendita pubblica, quando prima vi fossero

degli immobili da alienare; ed oltre al proibire l'impiego delle somme disponibili in nuovi acquisti d'immobili, dimostrava, che assai più giova agli istituti il possedere rendita pubblica che non beni immobili; e quindi, pur rispettando la diversa volontà dei benefattori, dichiarava, che i Prefetti non esitassero a disciogliere le Amministrazioni che indefinitamente indugiassero a non trarre profitto dei loro beni colla conversione degli immobili in rendita pubblica, e da sua parte intanto dichiarava, che a favore di essi non avrebbe più oltre disposto di sovvenzioni o sussidi.

Breve ora rimase a capo del Ministero dell'interno, come di quello della sicurezza generale, il generale Espinasse, che dovea trovare morte gloriosa sui campi dell'indipendenza lombarda.

Ma oltre alla cessazione delle congiunture straordinarie, che in lui avea riunito quelle duplici attribuzioni, l'apprensione, l'allarme di quella circolare fu tale da determinare, che ben presto l'Espinasse dovesse dimettersi.

E fu fra le prime sollecitudini del nuovo ministro dell'interno, Delangle, tranquillare gli animi.

Simili provvisori avean trovato simile resistenza perfino allorchè si eran prese dal Governo austriaco prima del 1848, e cioè da un Governo assoluto, che poteva tutto, ed in tempi, in cui strapoteva.

Gli istituti, che hanno il loro patrimonio in immobili, nonostante le tristi condizioni della proprietà fondiaria in questi ultimi anni, tuttavia si trovarono a miglior partito, che quelli, che hanno il loro patrimonio pecuniario.

Ed invero le congregazioni di carità, come quelle, che ora si istituiscono, e che quindi hanno l'amministrazione di ospizi vari, al rinvio delle derrate, che diminuisce i loro redditi, hanno un compenso nella minore spesa per gli acquisti di derrate, occorrenti agli ospizi, che amministrano.

Qualunque poi sieno le condizioni fatte alla proprietà fondiaria dal rinvio straordinario delle derrate, il prezzo delle derrate alimentari per legge economica naturale, necessaria, entro un periodo di tempo più o meno lungo, trova il suo equilibrio.

Tanto è vero, che nel corso dei secoli il prezzo delle derrate è ancora quello, che si

mantiene più costante d'ogni altro prezzo, e tanto da servire nelle contrattazioni, come misura del valore. Il valore del denaro invece diminuisce, ed in fatto si è questa diminuzione del valore del denaro, per cui le fortune degli istituti si sono grandemente stremate quando non consistevano se non in capitali pecuniari, e quelli invece, che aveano il loro patrimonio costituite d'immobili, no.

Io godo pertanto, che il presente disegno di legge non alteri la costituzione del patrimonio de' pii istituti.

Che se gli onorevoli senatori Deodati e Griffini miravano a costituire un precedente a favore delle loro opinioni, assai più che da opinioni individuali, qualunque sieno, il precedente viene costituito dal disegno di legge medesimo.

E questo precedente non è già di alterare la costituzione del patrimonio degli istituti, ma bensì di preservarlo, anche se costituito in immobili.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'art. 28 ha suscitato un'altra volta la questione della conversione dei beni delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

In verità non mi pareva essere questo il luogo. L'articolo, come fu presentato al Senato, e come in una parte secondaria venne modificato dall'Ufficio centrale, non ha affatto per iscopo la conversione.

Da noi si vuole, che le somme, di cui un'opera pia può disporre, vengano investite in titoli dello Stato, e come eccezione si permette che possano essere impiegate pel miglioramento degli stabili di proprietà degl'istituti di beneficenza.

Questo mi pare che basti.

L'eccezione è molto grave, ed io spero che, passando la legge, quando dovrà essere attuata si assumano tutte le garanzie possibili, affinché la seconda parte di questo articolo non sia cagione di abusi e non rechi danno al corpo morale proprietario.

Ma non andiamo al di là, perchè appunto non ne è il caso.

La questione della conversione dei beni delle istituzioni pubbliche di beneficenza è di una grande importanza, e non è nuova in Italia.

Il senatore Deodati ricordò la Repubblica ve-

neta, la quale non permetteva, che i pii istituti possedessero al di là di due anni.

Io potrei ricordare la legislazione di Napoli e di Sicilia. In quelle provincie era permessa la conversione volontaria in rendita pubblica dei canoni delle opere pie.

Certo, è una manomorta quella delle opere di beneficenza. Ma il Senato sa meglio di me quante diffidenze susciterebbe una legge per la conversione dei beni immobili in rendita pubblica.

Non credo a tutto ciò che l'onor. Villari disse incidentalmente, non essendosi egli occupato *ex professo* di cotesta materia. Nulladimeno dobbiamo confessare, che in questi tempi val meglio non toccare il gravissimo argomento.

Forse verrà il giorno, in cui il legislatore dovrà occuparsene. Allora la questione sarà meglio studiata e meditata, e si potrà trovare un rimedio per abolire la manomorta. Certo, sono assai pesanti le spese di amministrazione, che oggi si sopportano, col possesso dei beni immobili.

Dalla inchiesta che fu fatta, risulta che le spese di amministrazione assorbono quasi il terzo della rendita. Ora, se questo potesse evitarsi, andrebbe tutto a vantaggio delle opere di beneficenza e delle erogazioni a favore dei poveri.

Ma, ripeto, lasciamo questo argomento, che oggi mi pare, per lo meno, prematuro. Ciò posto, comprenderà pure l'onor. Griffini che avrei poco o nulla da dirgli.

Il Gran Libro del debito pubblico, quando fu fondato la prima volta in Francia, non ebbe per iscopo se non d'istituire un titolo solo.

L'onor. Griffini non potrà aspettarsi che il Governo voglia, per questo caso singolare delle opere di beneficenza, creare un titolo speciale immutabile, inconvertibile, che assicuri sempre la stessa rendita.

Lasciamo le cose allo stato in cui sono, e se per gli studi posteriori sul debito pubblico dello Stato avverrà che qualche miglioramento possa ottenersi, questo non sarà certo nel senso di raddoppiare i titoli di rendita, perchè la varietà dei medesimi andrebbe a danno della rendita stessa.

All'onor. senatore Riberi dirò, che il suo emendamento è irto di pericoli. Dissi un momento fa che bastava dare la facoltà agli isti-

tuti di beneficenza di impiegare le somme da investirsi in miglioramento del patrimonio esistente; ed accennai alle difficoltà che ci sono ed ai danni che ne potrebbero seguire.

Arrestiamoci a questo. Se diamo facoltà agli istituti di beneficenza di impiegare i loro danari in mutui ipotecari, od in mutui con pegno, sono tante e tali le difficoltà, e tali e tante potrebbero essere le insidie, a cui un corpo morale spesso non sa resistere, che noi, invece di apportare un beneficio al patrimonio dei poveri, arrecheremmo un vero danno.

Quindi io pregherei l'onorevole senatore a non insistere nel suo emendamento e a volerlo ritirare.

La mia opinione sarebbe che i corpi morali dovrebbero possedere titoli nominativi.

Dopo ciò il Senato comprende che il Governo tiene fermo all'art. 28.

Senatore COSTA, *relatore*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Io ringrazio gli onorevoli senatori Griffini e Lampertico di avermi dato occasione di riparare ad una omissione nella quale ero caduto un momento fa.

Non è stato per scortesia, ma unicamente per dimenticanza, che non mi sono espresso sulle opinioni manifestate dall'onorevole senatore Deodati intorno al grave argomento della liquidazione degli immobili delle opere di beneficenza.

Veramente la questione è accademica sotto due aspetti. Prima di tutto perchè l'onorevole senatore Deodati ha ritirato l'emendamento; e poi perchè non vi è sostanziale dissenso fra il proponente e l'Ufficio centrale; giacchè il progetto, se non proclama la liquidazione del patrimonio immobiliare, in massima l'ammette, e fornisce il mezzo per eseguirla in quel miglior modo che l'interesse della beneficenza può consigliare.

Ma giacchè si è riparlato di questa questione io mi permetterò di dire che per quanto nell'animo mio vi sia una certa tendenza a favorire questa mobilitazione, credo che sarebbe un grande errore il compierla per precetto assoluto di legge.

Io credo che questo avvenimento debba essere il portato dello svolgimento della vita economica del paese.

Il paese deve comprendere che si amministra molto meglio un titolo di rendita che un immobile; ma sono i costumi, le convenienze, gli apprezzamenti bene intesi degli interessi degli istituti di beneficenza che debbono consigliarlo; non è la legge che possa imporlo.

Questa, secondo me, è la regola che mi pare da seguire. Si comprende quindi come io non possa seguire il collega senatore Griffini nell'ordine delle idee che ha manifestato: ma non lo seguirei anche per un altro ordine di considerazioni.

Egli ha accennato alla creazione di un titolo speciale il quale dovrebbe rappresentare questo capitale immobilizzato delle opere pie.

Io non sono uomo di finanza: ma sono convinto che l'unicità del titolo sia un concetto che è fondamentale nella nostra legislazione finanziaria.

E se dovessi esprimere un'opinione che da lungo tempo coltivo nel silenzio dell'animo mio, direi che a questo principio forse abbiamo già recate troppe ferite e che sarebbe forse conveniente arrestarsi sulla pericolosa china per la quale ci siamo posti.

Io comprendo che si possa immaginare qualche nuova maniera di titolo di debito pubblico compresa nel gran libro, la quale contenga in sé il germe d'un migliore assetto del nostro debito pubblico; per esempio un titolo quattro per cento esente da imposta: ma gettare un titolo affatto nuovo e diverso nel suo modo di essere sostanziale dal titolo di debito compreso nel gran libro, che deve essere unico, parmi che non sia nè prudente, nè conforme ai principi fondamentali che regolano il debito dello Stato.

Se questo titolo nuovo fosse privilegiato, screditerebbe il titolo ordinario; se non lo fosse, avrebbe un valore minore del titolo di diritto comune: per cui sia nell'uno che nell'altro caso non sarebbero nè pochi, nè lievi i pericoli ed i danni che potrebbero derivarne.

La tendenza che io ho manifestato a favorire la mobilitazione graduale del patrimonio degli istituti di beneficenza per volgere naturale degli eventi, mi apre la via a dire perchè a nome dell'Ufficio centrale io non accetterei l'emendamento del collega Riberi.

L'impiego in mutui fondiari ipotecari è una vera immobilizzazione di capitali, e quindi, sotto

L'appetto economico va incontro a tutti i difetti che si verificano appunto nell'impiego immobiliare.

Il nostro collega ha detto delle cose molto savie per dimostrare che questo impiego in mutui fondiari fra comuni ed opere pie, o fra opere pie tra di loro, presenta minori inconvenienti di quelli che presentano altri mutui fondiari: ma è questione di quantità; e gli inconvenienti vi saranno sempre, e non sono soltanto quelli ai quali l'onorevole collega argutamente accennava; ve ne sono altri.

Io non temo che il comune trovi troppo facile esca nel mutuo coll'opera pia; non temo che aumenti in questa guisa più del bisogno i suoi debiti, perchè vi sono le garanzie stabilite dalle leggi per l'assunzione dei mutui ed al posto vi sono le garanzie della tutela. Ma vi è una difficoltà grave, forse più grave nell'ordine morale che in quello economico, ed è il pericolo di vedere assorbite per parte del comune le forze dell'opera pia in maniera che questi due enti, queste due esistenze finiscano ad essere concentrate in una esistenza unica, in modo che il danno dell'una possa diventare il danno dell'altra. Voi poi comprenderete che quando vi potesse esser conflitto, sarebbe sempre l'opera pia che sarebbe assorbita dal comune. È vero che vi sono garanzie; è vero che vi è un'autorità provinciale che deve tutelare, da buona madre, gli interessi delle une e delle altre e mantenerli in equa bilancia tra loro: ma nelle garanzie si deve affidarsi fino ad una certa misura; il meglio è evitare le condizioni dalle quali gli inconvenienti possono derivare.

Quanto ai mutui delle opere pie fra loro vi è un'altra considerazione. Si possono ipoteticamente immaginare quegli eventi ai quali ha accennato il collega Riberi, di un'opera pia che abbia un capitale disponibile e di un'altra opera pia nella stessa provincia che ne abbia bisogno. Ma sono eventi abbastanza singolari; ne è escluso il pericolo che questi diventino un po' artificiosi e si creino allo scopo di fare in modo che un'opera pia venga in soccorso dell'altra, esponendo gli interessi di ambedue a non lieve pericolo di danno. Il nostro collega ha fiducia che la Giunta provinciale, la quale deve sorvegliare e curare gli interessi di ambedue le istituzioni, sia garanzia sufficiente della legittimità del provvedimento. Ma non si può escludere l'eventualità di una

divergenza di interessi; e in tal caso la Giunta provinciale si troverebbe in un grande imbarazzo e finirebbe per far prevalere, nei suoi provvedimenti, l'amore alla giustizia, sacrificando il diritto.

E come penso che nei rapporti individuali bisogna cercare di non avere interesse fra parenti, perchè sono gli interessi che meno facilmente si liquidano, credo pure che non convenga creare e mantenere rapporti fra enti, i quali possano avere interessi divergenti e che sieno dipendenti dalla stessa amministrazione. Per cui a me pare sotto ogni aspetto pericoloso il deviare, anche nei termini modesti in cui venne proposto dal senatore Riberi, dalla regola generale che i capitali che diventano disponibili per lo svolgersi naturale della vita economica degli istituti pii, vengano impiegati in titoli dello Stato.

Un'ultima considerazione ed avrò finito.

Il nostro collega Lampertico ha accennato ad una certa insufficienza di garanzie per i depositi dei titoli nelle tesorerie. Noi veramente abbiamo inteso di dare con questo obbligo del deposito una garanzia sufficiente.

Il dubbio che ci è fatto da persona così autorevole c'induce a chiedere che la votazione di quest'articolo sia sospesa per oggi; e domani l'Ufficio centrale si riserva di vedere se si debba aggiungere qualche disposizione che meglio raggiunga lo scopo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Poichè l'Ufficio centrale vuol ritornare sull'esame di questo articolo, io sottometto al Senato e all'Ufficio centrale stesso qualche breve considerazione rispetto alla portata che a me pare abbia l'emendamento dell'Ufficio centrale all'articolo quale venne votato dalla Camera dei deputati.

• L'art. 28 determina i modi di realizzare l'impiego, che spesso è conversione del capitale pervenuto in mano dell'opera pia. La legge esige che si investa durevolmente, in miglioramenti del patrimonio esistente ove ne sia evidente la utilità che se ne attende, ma di regola in titoli dello Stato, più propriamente rendita pubblica.

La legge esige che si evitino gli inconvenienti inseparabili dagli investimenti, per loro

indole, incerti e transitori, soprattutto quelli aleatori.

Se questo è vero, come va che è piaciuto all'Ufficio centrale di aggiungere che gli investimenti si possono fare anche « in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato? »

Gli altri titoli che non siano quelli del debito pubblico non sono altro che i debiti redimibili a sorteggio o a tempo determinato.

Ma i debiti temporanei, a parte l'inconveniente di costringere a più o meno lunga distanza a nuovo impiego l'ente che li acquista, vanno soggetti a maggiore fluttuazione di valore, come tutto ciò che è temporaneo, e d'ordinario sono titoli di speculazione che si elevano o abbassano non soltanto a misura che si avvicina o allontana il momento del rimborso, ed espongono il possessore a troppo ritardate o affrettate restituzioni.

Nei rimborsi subiscono l'alca degli strumenti di cambio, che per l'indole loro possono essere deprezzati. Un rimborso di capitale, per esempio, in tempo di corso forzoso, con carta molto deprezzata, può riuscir fatale ad un'opera pia.

La moneta stessa subisce delle oscillazioni nel valore. Anche oggi paghiamo in argento, che ha un valore molto minore di quello effettivo che si ragguaglia in oro; e se si può pagare in carta, a questa può ritornare il corso forzoso.

Ebbene, quando per il minore reddito conseguito dai titoli redimibili, cumulato per tutti gli anni che precedono il rimborso, la relativa perdita rispetto a quella del titolo irredimibile, equivale al guadagno dell'incasso del maggior capitale, questo potrà scendere al di sotto del valore del titolo equivalente in rendita consolidata.

Ad ogni modo io chiedo: è egli concetto di buon padre di famiglia quello di accontentarsi di una sicurezza relativa, e far correre dell'alca agli investimenti dei capitali delle opere pie?

La sicurezza rispetto al valore del reddito non è mai assoluta; ma lo è abbastanza nel consolidato, quanto alla conservazione del valore del capitale. Giacchè io sarei della teoria di mantenere in eterno i beni immobili alle opere pie, se non vi fosse il doppio inconveniente di sottrarli al commercio e di facilitare il dispendio enorme dell'amministrazione, il quale dal proprietario libero e responsabile non s'incontra.

Ma se, mediante la necessaria graduale conversione della proprietà stabile in mobile, ci ha da essere un qualche deprezzamento nel valor futuro del capitale (poichè il capitale mobiliare è destinato, col progresso della sua circolazione; a sempre scemare nella sua quota di produttività o d'interesse) è dovere che ai corpi morali, vincolati nelle rendite e negli impieghi, siano apprestati investimenti durevoli, e di valore capitale non facilmente deteriorabile.

Ora quest'altri titoli quali sono? Ci sarebbero i buoni del Tesoro?

Io non lo so. Anch'essi son titoli emessi. Ci sono poi titoli dei comuni e delle provincie garantiti dallo Stato, quelli delle Società di costruzione e di tutte le speculazioni per le quali lo Stato assume la garanzia.

Ora, io non metto minimamente in dubbio che quella qualsiasi rendita dal titolo essenzialmente redimibile temporaneo, sia garantita; non lo metto in dubbio, perchè la sorgente di garanzia, identica è per il debito degli enti minori o delle private Società, garantito dallo Stato, come per il debito perpetuo; solamente non soltanto metto in dubbio la durevolezza dell'impiego, ma rilevo la certezza che cotesta durevolezza manca. Metto pure in dubbio la permanenza relativa del valore, dappoichè, appunto per la prospettiva del rimborso, il valore non può seguire le stesse leggi del titolo di rendita pubblica irredimibile.

Ora, questo sistema di alea è male che si introduca nella beneficenza; e poichè ci ha da essere un investimento; poichè si ha da fare e si fa per esigenze di amministrazione una graduale conversione del patrimonio con l'unico titolo che è quello dello Stato: non è bene che il patrimonio si converta in titoli di più o meno pronta realizzazione, i quali dovranno più tardi nuovamente estinguersi, e procurare nuovi investimenti o conversioni.

Il titolo dello Stato non avrà che quei rischi, non sarà sottoposto che a quelle vicende, a cui interessi anche maggiori, interessi di miliardi, di pubblica e privata economia, sono sottoposti; e dalla rappresentanza di cotesti interessi sarà singolarmente invigilato e garantito.

Per queste considerazioni che rispondono anche alla motivazione premessa dall'onor. presidente del Consiglio, al suo opinamento pel quale chiede la reiezione degli emendamenti da

altri proposti all'art. 28 (le quali motivazioni a me pareva che avrebbero dovuto menare alla conseguenza di pregare l'Ufficio centrale di rinunciare al suo emendamento), per queste considerazioni, ripeto, io prego e il signor ministro e l'Ufficio centrale di voler restituire la dizione dell'articolo quale ci venne votata dalla Camera dei deputati. In conseguenza si dovrebbero togliere le parole aggiunte: « o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato », ed anche il capoverso « ove non sieno nominativi », ecc., dappoichè per mera disposizione regolamentare si potrà disporre su ciò. Anzi penso che di regola dovrebbe rientrare nel sistema delle opere pie il disporre che i titoli di rendita pubblica sieno resi nominativi.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Costa.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha proposto di modificare la forma della proposta ministeriale, essendo d'accordo nella sostanza, senza aver maturamente esaminata la questione, se convenisse di estendere il campo degli impieghi ad altri titoli che non fossero effettivamente quelli compresi nel Gran Libro.

La risposta affermativa fu suggerita da un convincimento profondo della convenienza di questi impieghi.

Delle cose dette dall'onor. Majorana ve ne è una che a me pare vera, l'altra che non me lo pare.

È vero che manca la stabilità, cioè la perpetuità dell'impiego; vi è l'estrazione e col'estrazione si rende necessario un nuovo impiego. Ma non mi pare vero che ci sia l'alea e, soprattutto, che ci sia l'alea della diminuzione del valore; anzi escludo l'alea, essendovi per me la certezza dell'aumento del valore: perchè dal momento che nell'atto dell'acquisto questi titoli hanno un valore minore del nominale, dovendo scontare il ritardo eventuale dell'estrazione, questo sconto deve andare mano mano diminuendo coll'aumentare delle probabilità dell'estrazione medesima fino a costituire un guadagno sicuro quando si verifichi prima dell'ultimo termine, per modo che il titolo che vale oggi 319 lire, domani, fra 10 anni o fra 50 anni, che è il termine massimo dell'estrazione, potrebbe elevarsi a 500 o 600 lire.

Non vi è quindi alea di diminuzione, vi

è la certezza dell'aumento del valore. Fu per questa ragione che l'Ufficio centrale messo da un lato l'inconveniente della temporaneità eventuale dell'impiego, e dall'altro l'utile sicuro che le opere pie avrebbero nell'impiego dei propri capitali in questi titoli, ha ritenuto di dare la preferenza a quest'ultimo partito.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha creduto di poter fare questa proposta; si riserva però di vedere il modo cauto del deposito di questi titoli, e ne riferirà domani.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale prega il Senato di voler sospendere la discussione intorno a quest'articolo.

Chi è di quest'avviso è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'articolo 29. Ne do lettura:

#### Art. 29.

Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di un'istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave ancorchè non si abbiano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la giunta provinciale, d'ufficio o sopra richiesta del prefetto, procederà, in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili, e per quale ammontare.

Le deliberazioni della giunta provinciale non pregiudicano alle ragioni dell'istituto o degli amministratori di esso; ma servono di titolo per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori.

Il ricorso in via gerarchica o il reclamo in sede contenziosa, a norma della legge sul consiglio di Stato, non ha effetto sospensivo.

Il signor ministro accetta questa redazione?  
CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 29.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 30.

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.

Sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in primo grado e della corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilità contro gli amministratori:

a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione;

b) quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'istituzione.

(Approvato).

## Art. 31.

Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, dovranno stabilirne la pianta organica e fissarne i diritti e le attribuzioni con speciale regolamento.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza, hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.

In caso di dissenso, la giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tale facoltà possa essere esercitata.

Prego l'onor. relatore di dirmi se il secondo paragrafo dell'art. 30 del progetto ministeriale rimanga assorbito dal primo paragrafo dell'art. 31.

Senatore COSTA, *relatore*. Sì, rimane assorbito e quindi deve essere eliminato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 31.

(Approvato).

## Art. 32.

Le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, e per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio di ogni anno: essi sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, o, in difetto, del membro anziano. Per le istituzioni che hanno impiegati sono pure controfirmati dal Segretario capo d'ufficio.

A quest'articolo i senatori Cavallini, Riberi e Borelli propongono l'aggiunta del tenore seguente:

Dopo il secondo comma aggiungere:

« Gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il prefetto la può promuovere. »

Il senatore Cavallini è assente.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Riberi. Senatore RIBERI. Intratterrò il Senato appena per un minuto.

L'emendamento proposto dall'onor. senatore Cavallini, da me e dall'onor. senatore Borelli non è che la riproduzione dell'art. 236 della legge comunale e provinciale.

La legge comunale e provinciale così dispone:

« Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso senza giustificato motivo, decade dalla carica.

« La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli. Il prefetto la può promuovere ».

È parso a noi, che i membri della congregazione dovessero assimilarsi al deputato provinciale e all'assessore municipale che non interviene a tre sedute e quindi che si debba ad essi applicare la stessa disposizione.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Io vorrei chiedere al senatore Riberi se crede che veramente abbia efficacia la misura proposta al Senato.

« Giustificati motivi » è un'espressione vaga. Basta forse scrivere una semplice lettera per dichiarare che non si può intervenire all'adunanza? E questa sarà ragione sufficiente per non decadere? In tal caso mi si concederà che non essendo difficile scrivere lettere non si raggiunge in nessun modo lo scopo morale che i proponenti si prefissero. D'altra parte io posso dire al Senato che inconvenienti abbastanza gravi sono avvenuti mercè la identica disposizione introdotta nella legge comunale e provinciale.

Vi sono degli enti morali che hanno un modo curioso di applicare le sanzioni legali. In un Consiglio comunale, che potrei nominare, si è dichiarata la decadenza di un consigliere che stava all'estero e non poteva neppure sapere che vi fossero convocazioni del Consiglio. E notisi che vi era un'apparenza di legalità, poichè quel Consiglio aveva tenuto una sol seduta per l'intera tornata autunnale.

Dunque il proposto emendamento minaccia da una parte inconvenienti che sembrano a me abbastanza importanti, mentre per l'altra parte non ha quell'efficacia che si suppone. Mi pare adunque che non sia il caso di estendere l'applicazione di un nuovo sistema che non mi sembra suffragato dall'esperienza fattane.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale, per mostrare tutta la deferenza che ha verso le proposte che sorgono dai nostri colleghi, ha presa in attento esame la proposta Cavallini-Riberi, e si è studiato di renderla veramente proficua alla amministrazione delle istituzioni di beneficenza.

Premetto che le osservazioni emesse colla solita sagacia dal senatore Di Sambuy sono perfettamente vere: e nei termini in cui è re-

datta la legge comunale e provinciale, che i nostri colleghi vorrebbero riprodurre, può dar luogo a gravissimi inconvenienti ed abusi. Io faccio parte di un Consiglio comunale al quale ho mancato e sono costretto a mancare quasi sempre, e nessuno ha domandato la mia decadenza; viceversa per altri si potrebbe cogliere la prima occasione per far valere questo diritto di decadenza: per cui, il portarci sul campo della mancanza delle sedute, a noi pare che non sia conveniente.

Vi è invece un altro fatto più certo sul quale la decadenza può essere fondata, e cioè sulla astensione dal partecipare all'amministrazione dell'opera pia per un periodo di tempo determinato.

In tale caso si può presumere, *iuris et de iure*, o l'intenzione di aver rinunciato all'ufficio, o la impossibilità di adempierne i doveri.

Per cui noi, accettando la proposta come è formulata dagli onorevoli Cavallini, Riberi e Borelli, e sviluppata dall'onor. Riberi, saremmo disposti ad accettare l'emendamento quando fossero sostituite alle parole: « a tre sedute consecutive » le altre parole: « alle sedute per tre mesi consecutivi ».

L'assenza per tre mesi dal partecipare ai lavori di un'amministrazione è una presunzione che o non si voglia o non si possa parteciparvi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Riberi accetta questa sostituzione di parole al suo emendamento?

Senatore RIBERI. Io accetto, e sono convinto delle dichiarazioni dell'onor. relatore.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Accetto l'emendamento colla sostituzione delle parole fatta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora potremo venire ai voti.

Porremo prima ai voti l'aggiunta del signor senatore Riberi colla modificazione introdotta dall'Ufficio centrale, che è del tenore seguente:

« Gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengono *alle sedute per tre mesi consecutivi*, decadono dalla carica ».

« La decadenza è pronunziata dai rispettivi Consigli. Il prefetto la può promuovere ».

Pongo ai voti questa aggiunta, accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 32 cogli emendamenti introdottivi dall'Ufficio centrale col consenso del Ministro.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 33.

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori, sono pubblicate per copia entro 8 giorni dalla loro data nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine dovrà esser rimessa alla autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo ed ogni altra che non sia di mera esecuzione di deliberazioni anteriori.

(Approvato).

#### IV.

##### Della tutela.

#### Art. 34.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

#### Art. 35.

Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

- a) i bilanci preventivi;
- b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesoriери ed esattori;
- c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge

del 5 giugno 1870 relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;

d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di 9 anni;

e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

f) le deliberazioni che stabiliscono o modificano le piante organiche degli impiegati ed i collocamenti a riposo con pensione.

g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesoriери;

h) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Il senatore Riberi a questo articolo ha proposto un emendamento che è del tenore seguente:

d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di tre anni.

Il senatore Riberi ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Senatore RIBERI. Svolgerò colla solita brevità il proposto emendamento.

Prevedo che si osserverà che i tutori hanno facoltà senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia di affittare i beni dei minori per un tempo non eccedente il novennio; che la legge vigente sulle opere pie non sottopone all'autorizzazione della Giunta amministrativa le locazioni; si osserverà ancora che la legge comunale e provinciale prescrive che si abbiano ad approvare dalla Giunta soltanto le locazioni dei comuni, quando siano fatte per un tempo maggiore di 12 anni, e finalmente si potrà dire che le Giunte provinciali sono già sopraccaricate di lavoro e che non conviene aumentarlo, sottoponendo ad esse perfino l'approvazione delle locazioni eccedenti il termine di 3 anni.

Io non mi nascondo la gravità degli argomenti che possono essere opposti contro l'emendamento; ma posso assicurare il Senato che, se mi sono tuttavia permesso proporlo, l'ho proposto precisamente perchè l'esperienza mi ha convinto che molte volte nei contratti di locazione si stipulano condizioni che sono grandemente pregiudiziali agli istituti di beneficenza.

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore RIBERI.... Io posso citare l'esempio di una condizione stranissima.

Ho letto in un contratto di locazione fatto da un'amministrazione di un'opera pia, della quale amministrazione fanno parte anche ecclesiastici, che il conduttore era obbligato a somministrare nel giorno della festa del patrono della borgata, dove esistono i beni stabili affittati, la colazione, il pranzo e la cena a tutti gli amministratori e ai loro invitati. (*ilarità*).

È certo che vi sono parecchi istituti che non hanno altro reddito, salvo quello che ricavano dall'affitto dei loro stabili; è quindi indispensabile che si provveda perchè ne sia assicurato il pagamento.

Or bene, posso pure assicurare il Senato che in alcuni contratti di locazione che si fanno nella provincia a cui appartengo dalle amministrazioni delle opere pie si è prescritto che la cauzione sia somministrata o mediante ipoteca, o colla fideiussione di persone benvisse all'amministrazione.

Che cosa accade?

Che il conduttore non paga; si cerca la persona benvisa e questa spesso non è parimenti in grado di pagare.

Conseguentemente l'opera pia perde il fitto, che può essere l'unico reddito con cui deve far fronte alle sue esigenze.

Posso citare ancora un esempio: un'opera pia diede in affitto una montagna nella quale si era costruita una strada militare. Nelle condizioni di affitto non si è affidato il conduttore della nuova servitù. Che avvenne? Che il conduttore chiese in giudizio il risarcimento dei danni, i quali da un perito furono liquidati in circa annue lire mille, e così per i sei anni della conduzione in lire seimila. Ora cotesta indennità non avrebbe potuto essere chiesta qualora il contratto di locazione fosse stato sottoposto alla Giunta provinciale, perchè io ritengo che la Giunta avrebbe prescritto di aggiungere la condizione che lo stabile era concesso in locazione nello stato in cui si trovava senza che le servitù continue o discontinue, apparenti, o no, potessero dar luogo ad un risarcimento di danni.

Mi si dirà che questi sono al certo inconvenienti, che si possono verificare se i contratti di locazione non sono approvati dalla Giunta

amministrativa; ma che ciò nonostante debbono prevalere le obiezioni che io stesso ho accennate ed altre che si possono opporre contro l'emendamento presentato da me e dall'onorevole mio amico senatore Cavallini.

Io mi rimetto intieramente alla saviezza del Senato. Aggiungerò soltanto che la logica mi avrebbe condotto a questo, che tutte indistintamente le locazioni avrebbero dovuto essere sottoposte all'approvazione della Giunta amministrativa; ma che, però, mi parve che quando si tratta di una locazione di breve durata e poco importante, non occorre l'approvazione della Giunta, e che solo quando si tratta di locazione di stabili di molto valore e per un termine maggiore di tre anni, sia prudente di non permettere che si stipulino a condizioni che potrebbero riuscire di grave pregiudizio all'opera pie.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Gadda ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Non ho che una parola da dire al Senato; è una interrogazione che io rivolgo al Governo ed all'Ufficio centrale. Io accetto tutto il concetto di questo articolo, e desidero che vi sia un ufficio di tutela che funzioni bene; ma appunto perchè ne vedo la necessità penso alle attribuzioni che si danno alla Giunta provinciale, e mi domando come questa Giunta funzionerà?

A me pare assolutamente necessario, se noi vogliamo fare una disposizione (come la vogliamo fare certamente) seria ed efficace, di provvedere al modo come la Giunta possa funzionare.

Noi diamo alla Giunta una quantità di attribuzioni assai più di quelle che aveva la Deputazione provinciale; e mentre questa aveva un ufficio proprio sia amministrativo, sia di contabilità, che tecnico; la Giunta non ha nulla di tutto ciò.

Può servirsi dell'ufficio di segreteria e di ragioneria della Prefettura; ma questi sono assolutamente insufficienti a provvedere a tanto servizio nella parte contabile ora che alla Giunta provinciale viene dato l'incarico di rivedere per l'approvazione tutti i bilanci preventivi delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Quanto poi alla parte tecnica la Giunta è sprovvista di qualunque servizio, e si è già verificato in alcune provincie questo strano fatto,

che il Genio civile, per disposizione del Ministero dei lavori pubblici, ha dichiarato che il servizio tecnico delle Giunte provinciali non è di sua competenza; mentre per loro parte le Deputazioni provinciali non hanno evidentemente l'obbligo di accordare alle Giunte provinciali il servizio del loro ufficio tecnico. Se qualche Deputazione si è prestata ad aderire alla relativa richiesta, lo ha fatto per deferenza alla Giunta, e per agevolare la trattazione di qualche determinato affare.

La maggior parte delle Deputazioni però, onde non pregiudicare una questione di principio e di sistema, si sono rifiutate a prestare l'aiuto dei propri ingegneri.

Ora noi andiamo creando un ufficio di tutela che diventa ogni giorno più importante ed a cui diamo attribuzioni gravissime.

Gli mettiamo nelle mani la tutela di questa estesa beneficenza e la trattazione di tutti gli affari che la riguardano: onde non sarebbe logico nè serio che non gli dessimo modo d'esercitare l'ufficio suo.

Di più osservo che la Giunta avrà necessità di fare molte pratiche che importano spesa.

Avrà, per esempio, da fare verifiche locali, da visitare lavori, da farsi un concetto dei progetti che si presentano alla sua approvazione; ora come anticipare la spesa occorrente, supponendo che in definitivo possa rifondersi dall'opera pia cui questo lavoro si riferisce?

Come operare le inchieste che spesso saranno necessarie per chiarire alcuni dubbi, per analizzare l'andamento amministrativo, per decidere questioni, come farlo, ripeto, se non vi è chi presta i fondi per l'autorizzazione delle spese?

Noi abbiamo creato un ufficio che pare abbia elementi buoni per funzionare, ma non abbiamo pensato a dargli tutti quei mezzi completivi che sono necessari alla sua azione per renderla efficace.

Io quindi mi permetto di chiamare seriamente l'attenzione del Governo e dell'Ufficio centrale su questa situazione dell'ufficio di tutela, e questo mi parve il luogo opportuno a parlarne, giacchè in questo articolo andiamo determinando le molte funzioni della Giunta per la esplicazione del suo mandato di tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

PRESIDENTE. Il senatore Puccioni propone un altro emendamento a questo articolo, e cioè,

al comma f) egli aggiungerebbe le parole: « e le liquidazioni delle pensioni ».

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'aggiunta proposta del senatore Puccioni.

Io poi mi riservo di riferire domani sull'emendamento Riberi dopo che l'Ufficio centrale avrà preso una deliberazione in proposito.

Rispondo però subito alla interrogazione che il senatore Gadda ha rivolto testè all'Ufficio centrale.

Le cose da lui dette sono fondate e meritano di essere raccomandate all'attenzione del Governo. Dirò anzi che egli ha esposto con maggiore ampiezza quello che era stato accennato nella relazione dell'Ufficio centrale, e che io ho ripetuto nel discorso con cui fu chiusa la discussione generale.

Io però non posso far altro che unirmi ai voti espressi e cioè che il Governo, dichiarando le sue intenzioni, esamini, studi, vegga se si può sperare che la Giunta provinciale amministrativa sia organizzata in tal modo da rispondere all'importantissimo lavoro che le viene demandato con questa legge.

Io non dubito che il Governo porterà su questo argomento tutta la sua attenzione; giacchè sarebbe per verità inutile il fare una legge quando si dovesse trovarsi, dopo fatta, nella condizione che ci trovammo fino al giorno d'oggi.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nel suo discorso del 25 aprile il senatore Costa fece due domande al Governo. Egli prima chiese se la Giunta provinciale amministrativa sarebbe bastata all'ufficio di tutela che le si affiderà colla nuova legge sulle istituzioni di beneficenza; ed interrogò poi il ministro dell'interno, se riteneva che gli strumenti di cui dispone la Giunta provinciale amministrativa siano sufficienti per adempiere ai suoi grandi doveri.

La Giunta provinciale amministrativa si compone di sette individui, compreso il prefetto presidente. Vi sono inoltre due supplenti.

Capisco che per le grandi provincie noi potremmo cadere negli stessi inconvenienti in cui siamo caduti finora colla Deputazione provinciale.

Aumentare il numero dei membri della Giunta provinciale amministrativa, non credo sia il caso; ma organizzare, per questo ufficio speciale della tutela degli istituti pubblici di beneficenza, una segreteria con un numero di contabili i quali possano esaminare e fare le proposte opportune per l'approvazione dei bilanci, credo che potrà giovare.

Questa sarebbe l'opera del regolamento che dovrà essere fatto in seguito a questa legge, e ciò mi sembra necessario, siccome sembra necessario ai senatori che hanno preso parte in questa discussione.

Parmi quindi che, senza aggiungere nulla alla legge organica sui comuni e sulle provincie, non vi sia miglior rimedio di quello da me accennato.

L'ufficio speciale, che si dovrebbe costituire, dovrebbe limitarsi allo studio di tutto ciò che va sottoposto alla Giunta provinciale amministrativa per esercitare debitamente la sua tutela. In questo modo provvederemmo a tutto.

Nè credo necessario, che nella legge che discutiamo debba farsene speciale menzione. Le dichiarazioni mie dovrebbero bastare a soddisfare i desideri che dai vari senatori furono manifestati.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

Senatore GADDA. Ringrazio il signor ministro di aver dichiarato e promesso che nel regolamento provvederà.

Difatti non sarebbe il caso di formulare qui alcuna disposizione, bastando provvedere mediante il regolamento. Queste dichiarazioni del signor ministro erano però necessarie, anche perchè possono tranquillarci che sarà domandato un provvedimento per la spesa, quando emerga necessaria.

Io perciò non faceva nessuna proposta di aggiunta all'articolo, ma rivolgeva la domanda per conoscere l'apprezzamento dell'Ufficio centrale e le dichiarazioni del Governo.

Io aveva la convinzione che quest'ufficio di tutela, così com'è, non potrebbe funzionare.

Attendo che il regolamento risponda, come

il ministro promise, alla nostra giusta aspettazione.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Sono perfettamente d'accordo che su questo argomento non possa deliberarsi sin da ora.

Ma si ponga mente, che la provincia ha un ufficio di segreteria, un ufficio di ragioneria, un ufficio d'arte: ed un ufficio di segreteria, un ufficio di ragioneria, un ufficio d'arte lo ha la prefettura. È perciò necessario, che quell'ufficio qualchesia, che sia necessario per la Giunta provinciale amministrativa, con attribuzioni simili, si coordini cogli uffici esistenti già. Altrimenti andremo incontro ad un aumento indefinito di spese.

Nutro fiducia nell'onor. ministro dell'interno perchè ciò non segua.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Senza spese non si può far nulla.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che si sospenda la votazione di quest'articolo 35.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Alle 2 seduta pubblica.

Leggo l'ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (*seguito*);

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3ª), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 6 e 15).

## XXXIII.

## TORNATA DEL 1º MAGGIO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Comunicazione di un elenco di registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti — Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Approvazione dei due articoli 28 e 35, rimasti sospesi, dopo discussione cui prendono parte i senatori Mojonara-Calatabiano, Puccioni ed Auriti, il presidente del Consiglio ed il senatore Costa, relatore — Approvazione degli articoli da 35 a 52 — Parlano intorno all'art. 50 il senatore Di Sambuy, il presidente del Consiglio ed i senatori Puccini, Ferraris e Costa, relatore — Osservazioni del senatore Gadda intorno all'art. 53 e risposta del senatore Costa, relatore — Svolgimento di alcuni emendamenti proposti dal senatore Vitelleschi agli articoli 53, 54, 55, 56 e 59 fra loro connessi ed osservazioni dei senatori Villari ed Alferi — Presentazione di due progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

È presente il presidente del Consiglio ministro dell'interno; intervengono successivamente i ministri delle poste e dei telegrafi, della marina, della guerra e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, CELESIA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Comunicazione.**

**PRESIDENTE.** È pervenuta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Roma, addì 30 aprile 1890.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella 2ª quindicina di aprile volgente.

« Il presidente  
« DUCHOQUÉ ».

Do atto al signor presidente della Corte dei conti della trasmissione dell'elenco delle registrazioni con riserva fatte nella 2ª quindicina di aprile 1890, che sarà depositato in segreteria a disposizione dei signori senatori.

**Seguito delle discussioni del progetto di legge:**  
« Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza »  
(N. 6).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ieri, come il Senato rammenta, la discussione fu lasciata in sospenso intorno agli art. 28 e 35.

Prego il signor relatore dell'Ufficio centrale a voler dichiarare se prima di passare alla discussione dell'articolo 36, intenda riferire sugli articoli sospesi.

Senatore COSTA, relatore. Sono pronto a riferire sugli articoli rimasti in sospenso.

PRESIDENTE. Allora cominceremo a discutere l'art. 28, che rileggo nella redazione che è sottoposta alla discussione del Senato:

Art. 28.

Le somme da investirsi dovranno essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non sieno nominativi, dovranno essere depositati nella tesoreria provinciale.

Le somme suddette potranno tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

Al terzo comma di questo articolo fu proposta e svolta ieri la seguente sostituzione:

« Potranno tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere impiegati in mutui ipotecari o garantiti con pegno di titoli di cui sovra ai comuni od altri enti le deliberazioni dei quali sono sottoposte all'approvazione della stessa Giunta provinciale amministrativa, e nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego ».

Ha facoltà di parlare il senatore Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Il relatore ha portato la notizia che l'Ufficio centrale persevera nella sua redazione dell'art. 28, come già egli stesso, il signor relatore, aveva dichiarato ieri.

Ora, malgrado ciò, io sono in dovere di spiegare alquanto meglio il mio pensiero; e nel dare questa spiegazione mi rivolgo anche all'onor. ministro dell'interno, che ieri non manifestò sul punto controverso il suo divisamento.

L'onor. senatore Costa riconobbe che negli investimenti in titoli redimibili e sorteggiabili dello Stato o di enti morali e società, ma garantiti sempre dallo Stato, manca il carattere d'impiego definitivo. Soggiunge per altro che a codesti investimenti manca del pari qualsiasi alea.

E soggiunse ancora, che vi è sempre certezza di un guadagno derivante dall'immanicabile aumento nella quantità del capitale di rimborso.

Naturale è la conseguenza che convenga investire in titoli redimibili e sorteggiabili non solo dello Stato, ma anche di corpi morali, di comuni, di provincie, di società ferroviarie o d'altra natura, purchè garantiti dallo Stato, perchè si conseguirà un sicuro guadagno allorquando si realizza il rimborso del capitale.

Veramente se si trasporta il compratore, il possessore, di un titolo redimibile per sorteggio, nell'ipotesi che, dopo aver comprato spendendo tre, realizzi cinque, è certo che in cotesta ipotesi egli lucra enormemente, fa un guadagno più che usuraio.

Ma è cotesta l'ipotesi del titolo redimibile e sorteggiabile? Niente affatto; e se non fosse altrimenti, l'universo rifuggirebbe dall'investimento in consolidato, e la ricerca verso il titolo rimborsabile a sorteggio distruggerebbe la possibilità del lucro usuraio. L'ipotesi è un'altra.

Nell'acquisto e nella vendita dei titoli sorteggiabili è di mezzo un vero e proprio giuoco, non visibile, ma non meno reale. Si attribuisce bensì nel mercato un valor minore del valore nominale al titolo redimibile e sorteggiabile, molto più che non avvenga pel consolidato; ma la maggiore differenza fra il valore reale ed il valore nominale si mette tutta quanta, e d'ordinario in abbondante misura, a carico dell'acquirente o del possessore, sotto forma di un interesse ragguagliato al valore nominale, minore dell'interesse percentuale che dà il consolidato. In altri termini si compensa e, nelle condizioni ordinarie, si fa pagare cara l'alea di conseguire un capitale superiore a quello di acquisto.

L'operazione si risolve in ciò, che dall'acquirente e dal possessore si vogliono due cose: l'una di rinunciare alla consecuzione di una parte del suo reddito, investendolo in un maggior capitale sperato, e l'altra di giuocare su questa speranza, da poichè se essa si realizza presto, se il rimborso, cioè, del capitale non tarda, si vincerà, se tarda, ed in quanto tardi di più, si perderà, e si perderà sempre di più.

Ciò non seguirebbe ove non si trattasse di affrontare l'alea d'un rimborso, di un'incertezza che si estende, d'ordinario, a molte diecine di anni; e però di capitali sperati, ma di capitali da conseguire a data certa, fosse pure lontanissima. In quest'ipotesi farebbesi il conto, e si saprebbe con certezza se il minore interesse

percepito da un titolo portante nominalmente un valore maggiore di quello di costo, trovi compenso a tutte le relative perdite, cumulando in esse anche gl'interessi delle somme non incassate, trovi compenso, dico, nel maggior capitale che a data remota futura si conseguirebbe. E questo è ciò che fa il credito fondiario rispetto ai suoi debitori ipotecari, e che fanno tutti gli istituti che emettono titoli a lunga ma certa scadenza; questo si fa per titoli e per le obbligazioni redimibili e a data certa sia pure lontanissima.

Perchè non vi sia alea nell'impiego in titoli sorteggiabili, occorrerebbe la prova che il maggior capitale di rimborso sperato compensi il minor frutto incassato.

Ma chi è che potrà mai garantire ciò? Se il rimborso, ad esempio, seguisse a 40, 50, 60, 80 anni (perchè ci sono titoli che si rimborsano nella loro totalità sino a 90 anni), sarebbe mai ragionevole, non che il non perdere, lo sperare dei guadagni?

Io penso che in tali ipotesi il possessore ne uscirà spogliato; dappoichè, pur perdendo una frazione d'interesse, meno dell'uno per cento soltanto, cotesta perdita, capitalizzata lungo i molti decenni, è impossibile che non riesca gravissima.

Se invece il possessore di titoli sorteggiabili sarà favorito dalla fortuna e il rimborso seguirà a piccola scadenza di tempo, avrà realizzato un guadagno.

Io non nego dunque la possibilità del guadagno: dico di più non la verisimiglianza dell'equivalenza tra il costo del titolo e il suo ultimo prodotto; da poi che, se i rischi non trovassero equilibrio nelle speranze, se l'equivalenza approssimativa fosse impossibile, siccome *res tantum valet quantum vendi potest*, mancherebbe la concorrenza di vendita e di compera, mancherebbe un certo rapporto fra il valore del titolo consolidato e il valore del titolo estinguibile con sorteggio, e mancherebbe il motivo di una durevole offerta e domanda per questo ultimo. Il mondo economico, bancario, e se vi piace borsaiuolo, nel senso buono, ne sa molto, del resto, di più dei giuristi, che molto studiano nel fare articoli ed emendamenti. Qui è piuttosto il caso dell'*oportet studuisse*; è questione di principî d'ordine economico, i quali non si

cambiano per la virtù della redazione di un progetto di legge.

Ora, posta l'indole indiscutibilmente aleatoria dei titoli sorteggiabili, io, padre di famiglia, non ne comprerei mai. Altri ne compreranno e ne comperano: vuol dire questo che essi hanno la volontà, oltrechè la potenzialità, di destinare una parte dei loro redditi al giuoco, chè, a mio giudizio, il comperare e vendere i titoli sorteggiabili è giuoco. Io non ho la disponibilità di averi destinabili a giuoco; ma a cotesta maniera d'investimento io ho ripugnanza; perchè, come mi rincrescerebbe di molto di uscirne danneggiato, così non andrei mai in traccia di guadagni a mezzo del giuoco; nè voglio educarmi, e altri educare, col mio esercizio, a cosiffatti sistemi d'investimenti.

Ma *transeat* che il giuoco lo faccia io, che lo facciano altri padri di famiglia: essi assumono per sè la responsabilità dell'alea, cui contengono la speranza del lucro. Ma che colla legge si autorizzi l'ente morale, il cui patrimonio è del povero, a giocare, io non lo posso ammettere.

E devo dire una cosa decisiva sulla quale richiamo l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro dell'interno.

Il giuoco sostanzialmente è un'alienazione, la quale può essere consentita a coloro i quali hanno la piena disponibilità dei valori e godono intera libertà di giocare, cioè libertà di stare sempre sulla breccia vendendo e comperando di continuo e a solo fine di lucro.

E di vero, sapete che cosa fanno gli speculatori sui titoli sorteggiabili? Scelgono il momento in cui, adoperando l'oroscopo, intravedono circostanze favorevoli, in cui debbono vendere o comperare, e fanno l'una o l'altra operazione; e se veggenti sono, se posseggono il capitale, vale a dire se non sono stretti dal giuoco e dal sistema dei riporti, possono aspirare a lauti guadagni; il che si fa bene spesso a mezzo delle coalizioni e dei sindacati.

Ma attribuirete voi anche alle opere pie la podestà di sollevare l'oroscopo, e secondo il suo responso comperare e vendere titoli nei quali fanno gli investimenti? I padri di famiglia questa facoltà l'hanno; la godono ancor meglio gli speculatori: la potete dare anche alle opere pie? Questo non potete fare; e ciò difatti non è in questa, nè in altre leggi. D'altra parte quella

facoltà non accordando, mettete le opere pie in una posizione inferiore a quella di qualunque altro giuocatore; e questo non è tutto.

Supponiamo che sorrida la fortuna di un non lontano rimborso di capitale. Se questo avviene quando è esaurita la differenza tra il minore interesse percepito ed il maggiore capitale che s'incassa, non si tratterà di un guadagno. Ma se guadagno apparente vi fosse, ove il rimborso segua in un momento in cui all'azienda è preposto un cattivo amministratore (chè è nella natura delle cose umane che vi siano dei buoni e dei cattivi amministratori) sfuma ogni guadagno, e si può incorrere in grave iattura. Quando il capitale è investito in modo durevole, nessuno lo può toccare; ma quando subisce frequenti rimborsi ed investimenti, nessuno può rispondere della sua incolumità.

Ieri accennai e potè parere che facessi un'osservazione poco fondata, che cioè in fatto di rimborso di capitale debbasi badare al tempo: chè ove esso seguisse quando impera il corso forzoso in cui la carta possa essere deprezzata fino al 250 per cento, ipotesi lontanissima, ipotesi impossibile, se vi piace, sono pronto a dichiararlo per l'Italia, ma ipotesi, scientificamente, non impossibile e vi ha qualche regione al di là dell'Atlantico nella quale di presente è una realtà, ebbene ove seguisse, dico, il rimborso del capitale in momento cosiffatto, l'opera pia naturalmente non riceverebbe valore intero, tutto altro.

Si dirà: altrettanto rischio si corre coi valori del debito pubblico.

Ma in questi non è possibile per un ente che non deve vendere, che lo scemamento nel valore del reddito; il che è male essenzialmente contingente, provvisorio che cessa col ritorno della buona valuta.

Se si dà carta deprezzata in pagamento delle cedole del consolidato, i grandi interessi economici e sociali del paese impediranno che duri indefinitamente la cattiva valuta.

Il credito in capitale è rappresentato da buona valuta, se si tratta di consolidato che nessuno obblighi a vendere.

Le conversioni non sono possibili che quando il valore raggiunga la pari. Può col possesso del consolidato e pel solo motivo del deprezzamento della moneta con cui si pagano le cedole essere danneggiata in modo passeggero

l'economia dell'istituto, ma non potrà mai esserne compromessa l'esistenza.

In una legge, peraltro, nella quale si è tanto lavorato per assottigliare le facoltà, perfino quelle che era bene che si lasciassero, perchè si largheggia dando dei poteri che possano compromettere l'avvenire delle opere pie?

E per esse quando si è parlato di conversione, mi rivolgo all'onorevole presidente del Consiglio, e chiedo: si è inteso altro, fuorchè di doversi investire i capitali derivanti da affrancazioni o rendite, o per altre cause disponibili, in consolidato?

Queste erano le disposizioni nel già Regno delle Due Sicilie, queste nella legge di enfiteusi o di affrancazioni ecclesiastiche votate nel 1862. E poichè, pur non obbligatoria per legge, la conversione del patrimonio delle opere pie sempre più si svolge: che conversione, io domando, sarà quella, la quale segua mediante investimenti passeggeri, la cui durata è incertissima, e che col loro cessare devono procurare rimborsi, cioè alienazioni forzate e forzati ulteriori acquisti di capitali, vale a dire nuove conversioni?

Infine, io non vorrei mai che nel sistema economico e finanziario della legislazione italiana si incoraggiasse il sistema di impegnare lo Stato in garanzie di titoli da lui non emessi.

Ora, la facoltà che viene a concedersi in questo momento non varrà ad altro che ad incoraggiare tutti a picchiare, più che per lo addietro non siasi fatto, alla porta del Ministero del Tesoro, alla porta del Ministero delle finanze, perchè lo Stato assuma delle obbligazioni e delle garanzie.

Nel governo delle opere pie non sarà piccola l'influenza dei comuni e delle provincie a seguito della legge in discussione. Ora la prospettiva di patrimoni da convertirsi, da liquidarsi, la possibilità quindi di venire in più o meno estesa parte, i capitali da ottenerne, investiti nelle emissioni dei debiti comunali e provinciali, sarà un incentivo per sollecitare dal Governo delle garanzie.

Il sistema dell'art. 28 appoggia codesto indirizzo economico-finanziario, che io giudico erroneo.

E di vero non dobbiamo dimenticare che è supremo bisogno di tutta l'economia dello Stato e dell'economia del paese, quello di fortificare

quanto più si può il titolo che dovrebbe essere unico, la rendita consolidata. Aprire pertanto alla non spregevole clientela delle opere pie la via dell'investimento dei loro capitali verso quel titolo a cui si rannodano tanti e sì elevati interessi, a me pare non cosa ragionevole soltanto, ma cosa doverosa. Quindi, come a me manca qualsiasi autorità presso l'Ufficio centrale, e ne avessi alcuna, io lo pregherei di rinunciare al suo emendamento.

Del resto io prego il relatore di non rispondere che ci ha studiato, quasi che altri così all'impensata osassero proporre degli emendamenti; di non rispondermi che ci siano ostacoli o esempi in altre leggi; che le interpretazioni nella pratica saranno date in modo da evitare ogni inconveniente: tutti questi ferravecchi non appoggiano affatto il sistema dell'Ufficio centrale. Mi sarei atteso mi si dicesse positivamente e concretamente, se la facoltà ch'io contesto, riuscirà giovevole o nociva ai fini, così ben rilevati del progetto di legge, e così ben compresi in una molteplicità di emendamenti dell'Ufficio centrale, molta parte dei quali ho dichiarato che accetto e voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Costa, relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Veramente io debbo cominciare dal confessare che ieri ho avuto torto a lasciarmi condurre dall'egregio senatore Majorana sul terreno di una discussione economica, mentre noi dobbiamo rimanere esclusivamente sul terreno di una discussione giuridica e amministrativa.

Non commetterò quest'errore oggi, tanto più egli è maestro in economia politica, ed io non potrei essere che un cattivo discepolo suo, e le mie povere argomentazioni forensi potrebbero meritare davvero la qualificazione di ferravecchi che l'onor. senatore ha creduto di poter loro benignamente attribuire, di fronte alla grandissima dottrina economica di cui egli ha dato così splendido esempio.

Io pongo la questione in altri termini. Io considero le opere pie come minorenni, come persone che non sono *sui juris*.

Le persone che non sono *sui juris* hanno esse l'obbligo assoluto d'impiegare i loro capitali in titoli dello Stato; in rendita pubblica iscritta sul Gran Libro? No.

Il Codice civile autorizza qualunque impiego

purchè intervenga l'autorizzazione che la legge richiede.

Vogliamo noi mettere le opere pie in una condizione inferiore a quella dei minorenni?

La questione adunque va messa sul terreno della convenienza: e posta su questo terreno, io ben comprendo che se dovesse essere risolta dal punto di vista dell'interesse generale dello Stato, l'opinione sostenuta dall'onor. Majorana dovrebbe avere un certo valore. E dico un certo valore, non un valore assoluto, perchè dal momento che siamo entrati a gonfie vele nelle onde incerte dei debiti che sono iscritti separatamente nel Gran Libro o che ne sono esclusi si comprende facilmente come possano esservi dei momenti nei quali può interessare allo Stato che grossi capitali s'impieghino anche in questi titoli per poterne mantenere il pregio sul mercato.

Ma se dal punto di vista dell'interesse dello Stato possono immaginarsi circostanze nelle quali convenga allo Stato di facilitare questa specie di impieghi, la cosa non deve essere esaminata esclusivamente da questo punto di vista, ma ben anco dal punto di vista dell'interesse dell'opera pia.

Può essere conveniente, in determinate condizioni che questi impieghi si facciano anche con questa sorta di titoli. Lo stesso onorevole Majorana non lo nega in modo assoluto, potendovi essere circostanze, potendo esservi titoli di particolare fiducia, potendovi essere particolari condizioni del mercato nelle quali questa specie d'impiego può riuscire grandemente vantaggiosa.

Ora noi non intendiamo di obbligare le opere di beneficenza a impiegare in questa specie di titoli i loro fondi; sarà la stessa rappresentanza dell'opera che comincerà dal proporlo; sarà la Giunta provinciale amministrativa, che lo dovrà autorizzare e lo autorizzerà, se lo crederà conveniente, negherà l'autorizzazione quando non lo sia.

Ma mettere le opere di beneficenza nell'obbligo di non impiegare i loro capitali che in titoli del debito pubblico iscritti sul Gran Libro, pare a noi che sia una esagerazione che non si concilia coi principi della libertà economica che prevalgono nel nostro diritto pubblico e colla stessa responsabilità degli amministratori.

E qui mi permetto di fare all'egregio Majorana un'altra osservazione.

Se io non ho male compreso, egli ha parlato di conversione del patrimonio delle opere pie; ma siamo stati tutti d'accordo, e se occorre si può ripetere, che di questa conversione non c'è nessun germe in questo progetto. Esso traccia unicamente le norme per l'impiego dei capitali che vengono di mano in mano disponibili secondo il volgere ordinario degli eventi, ma non impone vendite di immobili, esazioni di capitali, affrancamento di censi per investire il ricavo in titoli del debito pubblico: è una regola di amministrazione, non un provvedimento di conversione.

L'onor. Lampertico ci ha fatto un'altra osservazione, intorno al modo cauto di depositare i titoli quando non fossero nominativi.

L'Ufficio centrale aveva proposto che fossero depositati nella tesoreria provinciale.

Si è riconosciuto che non sempre le tesorerie provinciali possono presentare sufficienti garanzie.

Data l'eventualità che non prevalga l'opinione dell'onor. Majorana-Calatabiano (nel qual caso non occorre più nulla) e prevalga invece quella dell'Ufficio centrale, si può modificare il capoverso 1º dell'art. 23 in questo senso:

« Ove non siano titoli nominativi dovranno essere depositati si e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Questa modificazione è in sostituzione del secondo comma dell'articolo.

Ha facoltà di parlare l'onor. Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Unicamente per ringraziare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale che ha espresso in articolo di legge anche più chiaramente che io non avrei potuto con lungo discorso, quelli che erano il mio pensiero e la mia preoccupazione.

PRESIDENTE. Il signor senatore Riberi mantiene o ritira il suo emendamento?

Senatore RIBERI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il signor senatore Majorana non fa proposte?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Siccome si tratta di incisi aggiunti, mi contento che la votazione si faccia separata, cioè per divisione.

Però prima che si proceda alla votazione, desidererei di avere qualche spiegazione in proposito dall'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nell'art. 27 era scritto, che le somme da investirsi dovessero essere impiegate in titoli dello Stato.

L'onor. senatore Majorana capisce meglio di me, che nelle parole *titoli dello Stato* non si comprendono unicamente i titoli iscritti sul Gran Libro del debito pubblico, ma tutti gli altri titoli i quali sono a debito dello Stato. Tali sono per esempio le obbligazioni ferroviarie, le tiberrine e parecchi altri debiti a carico dell'erario nazionale, con varie denominazioni, che tutti conoscono.

L'Ufficio centrale credette dover dare una maggiore estensione alla disposizione dell'art. 27, ora 28, e prescrisse che le somme da investirsi potranno essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato o negli altri titoli emessi e garantiti dallo Stato.

Io comprendo, che i titoli garantiti dallo Stato, e quelli dello Stato che non sono iscritti nel Gran Libro, venendo negoziati, corrono il rischio dei ribassi e dei rialzi, sorte d'altronde comune a tutti i pubblici valori; ma questo non influisce sulla rendita, la quale è invariabile, ma tocca solo al capitale, per coloro che giuocano alla Borsa.

Nei titoli suddetti un solo è l'inconveniente, ed è questo, che essendo redimibili, ed il giorno dell'estinzione dovendo realizzarsene il capitale, l'opera pia o la congregazione di carità dovranno investirlo in altro titolo.

Che vantaggio può avere l'opera pia dal possesso dei titoli redimibili, di fronte a quelli che sono iscritti sul Gran Libro, e che perciò sono in una specie di legale immobilità?

Il vantaggio, come disse ieri l'onor. Costa, consiste in questo: che il titolo redimibile si compra ad un prezzo inferiore al valore onde è rimborsato dallo Stato. Quindi non c'è che il solo incomodo di un nuovo impiego, di fronte al beneficio dell'aumento del capitale.

In questo l'onor. Majorana-Calatabiano deve certamente convenire...

LE ISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1890

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ma l'interesse che percepisce...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Siano perpetui i titoli, o redimibili, l'interesse che se ne percepisce e che lo Stato paga è sempre lo stesso, non muta mai, lo dissi in principio; i titoli si comprano ad un prezzo inferiore al valore nominale; ma quando poi si estinguono se ne riceve una somma maggiore.

Questo, lo ripeto, non è un danno; soltanto c'è l'incomodo di un nuovo impiego del capitale. Ciò posto, dove sono i pericoli? Dove potrebbero essere?

Forse nei titoli garantiti dallo Stato?

Di titoli garantiti dallo Stato non ve ne sono che due, le obbligazioni per Roma e quelle per Napoli. Non ne abbiamo altri.

L'onor. Majorana-Calatabiano ricorderà, che all'una ed all'altra città, lo Stato, non solamente ha dato la garanzia, ma ha promesso di concorrere al pagamento del debito, e perciò esso è doppiamente interessato a che i due titoli non inviliscano.

Il prestito per Roma è di 150 milioni; quello per Napoli di 100. Ed all'uno ed all'altro concorrendosi in parte con denaro del pubblico erario, lo Stato è anch'esso interessato.

Dopo ciò, giova conchiudere, ripetendo quello che dissi un momento fa.

Per i titoli redimibili ed i titoli garantiti, l'opera pia non avrà che un solo incomodo, quello del nuovo impiego del capitale, quando verrà il giorno che all'opera pia sarà pagato. Questo incomodo però è compensato dal beneficio che se ne ricava per l'aumento del capitale istesso.

Ed ora non resta che trovare il modo perchè cotesti titoli siano custoditi, ed in conseguenza non avvengano sottrazioni. Ed a questo ha mirato l'Ufficio centrale con la sua proposta.

Per me, siccome ho accennato ieri, preferirei, per i corpi morali, che i titoli fossero nominativi.

Ma poichè siamo entrati nel concetto dei titoli al portatore, e così sin da principio era stato redatto l'articolo, non resta che la questione dell'interesse, la quale si risolve a favore dell'opera pia. Ciò posto, io mi adagio alla redazione dell'Ufficio centrale, e prego l'amico

Majorana di non voler insistere nella sua mozione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. La spiegazione che mi appresto a fornire, veramente la devo in modo personale all'onorevole ministro dell'interno.

Dico questo, perchè alimento la lusinga di non essermi spiegato male, e di essere stato inteso abbastanza dal Senato.

Io ho detto e sostengo, che lo Stato o una Società privata che fanno una emissione ad un saggio d'interesse minore rispetto al capitale emesso, non hanno altro modo di rivalersi dall'obbligo che assumono, anzi dalla certezza, di dovere rimborsare un soprapiù di capitale che dal prestito non ottengono, fuorchè quello di attribuire e pagare intanto un interesse minore agli acquirenti del titolo, interesse minore, beninteso, in confronto al valore nominale. Cento che si vende settanta, dà tre per cento; cento che si vende cento, dà cinque: questo è un esempio: ma la differenza del minore interesse tanto è più sensibile quanto più vicino è il rimborso, o viceversa.

Quello ch'io rilevo non implica un guadagno certo per l'emittente; implica un suo maggiore addebito, verso l'acquirente del titolo. Sostanzialmente nemmeno per l'emittente è una buona operazione.

Tanto ciò è vero che si è condannato sempre il sistema di fare l'emissione a saggio d'interesse apparentemente più basso di quello corrente: così si è sostenuto che sia meglio il sistema di emettere rondita al 10 per cento, quando del titolo nominalmente 5 per cento non si può che ottenere 50 di capitale. In tal modo la concessione è possibile senza danno dell'emittente e del possessore del titolo; mentre l'assumere un debito doppio in capitale è ostacolo insormontabile a qualsiasi conversione.

Ma perchè intanto, oltre delle emissioni al 5 per cento, si fanno le emissioni al 4 e 3 per cento?

Io non so se nell'aula in questo momento vi sieno degli ex-ministri delle finanze e del Tesoro, i quali amerei mi contradicessero ove si avvedessero che io non fossi nel vero. A me però riesce evidente che si è ricorso, e con

vari mezzi si ricorre, all'emissione di titoli il cui valore nominale resta molto lontano da quello corrente, appunto perchè si calcola che l'economia dell'interesse la quale immediatamente si raggiunge, non sia minore, riesca anzi maggiore, pel cumulo di tutti gli anni che precedono il rimborso, dell'onere del rimborso della quota di capitale non incassato; si crede insomma di assicurare un guadagno alla finanza.

E se questo non fosse, sarebbe un delitto per parte dello Stato l'emissione delle sue obbligazioni ferroviarie 3 per cento.

Come si giustificerebbe infatti, se ciò che mostra di credere l'Ufficio centrale, cui, sembra, acceda il signor ministro, l'obbligo di rimborsare gradualmente L. 500, quando non se ne ottengono che 260 o 280?

Si calcola che ove si facesse l'emissione al 5 per cento, pur pagando la stessa somma di interessi che col titolo 3 per cento, proporzionalmente si piglierebbe meno in capitale; d'altra parte, ripartendo in tutti gli anni l'estinzione del debito, si calcola che, con la differenza fra ciò che prontamente si guadagna in pagamento di minori interessi, e ciò che più tardi si dovrà perdere restituendo più che non si ricevette, si calcola, dico, che non si perderà nulla, si crede anzi che qualcosa si lucreerà.

Ora questo è vero, e nel dire ciò sono lontano dall'approvare il sistema nell'interesse dell'emittente il titolo; non ne espongo le ragioni perchè non ne è il momento. Però di cotesta verità la conseguenza propria è solo questa: che il possessore del titolo sorteggiabile non riceve la stessa quantità d'interesse che riceverebbe da un titolo comperato a valore intero, o quasi, dal consolidato per esempio; riceve del suo denaro che impiega prontamente, alquanto di meno, e questo meno, per tutta la serie di anni che intercede dall'acquisto all'estinzione del titolo, rappresenta la capitalizzazione di quella maggior somma che il possessore spera di conseguire al momento del rimborso.

Se il maggior capitale di rimborso si conseguisse a data certa, l'acquirente del titolo sostanzialmente farebbe una doppia operazione, avrebbe acquistato un titolo che in parte maggiore dà rendita che incassa, ed in parte minore rendita che si capitalizza; sarebbe compratore di un titolo avente un valore destinato

a crescere, il cui aumento però non gratuitamente conseguirebbe, ma mediante il virtuale investimento della parte di rendita che non incassa, ma resta presso il suo debitore. Così va spiegato il fatto che, cioè, essendo il capitale d'acquisto nominalmente di cinque, comperandosi per tre, e assommando, a distanza di 10, 20, 30 anni, a cinque, nei due di aumento l'acquirente deve trovare l'equivalente del minor frutto avuto dal suo capitale effettivo di tre.

Quando però certa non è la data del rimborso, si corre l'alea di perdere molto nelle quote d'interessi che non s'incassano, di non perdervi nulla, di guadagnarvi perfino, facendo confronto tra l'ammontare di quelle quote e loro interessi e il capital finale al tempo del rimborso. Ma questa è un'alea, lo riconosce il signor ministro; e se è alea, torno a chiedere: si addice ai corpi morali d'imbarcarsi nelle alea?

Dissi e ripeto di no, e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Verremo ai voti, e voteremo comma per comma come desidera il senatore Majorana. Rileggo il primo comma:

« Le somme da investirsi dovranno essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato ».

Chi approva questo primo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il secondo comma, come fu ultimamente proposto dall'Ufficio centrale è così concepito:

« Ove i titoli non siano nominativi dovranno essere depositati sì e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Chi approva questo secondo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il terzo comma è il seguente:

« Le somme suddette potranno tuttavia con l'autorizzazione della Giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

(Approvato).

Chi approva l'intero articolo 28 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ieri rimase pur sospesa la discussione dell'art. 35 il quale è del tenore seguente:

Art. 35.

Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

- a) i bilanci preventivi;
- b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;
- c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 giugno 1850 relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;
- d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di 9 anni;
- e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;
- f) le deliberazioni che stabiliscono o modificano le piante organiche degli impiegati e i collocamenti a riposo con pensione;
- g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;
- h) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

A questo articolo fu presentato un emendamento dal signor senatore Riberi, per sostituire al paragrafo *d* il seguente: « Le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di tre anni ».

Un altro emendamento fu pure presentato dal senatore Puccioni, quello cioè di aggiungere in fine al paragrafo *f*: « e le liquidazioni delle pensioni ».

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIBERI. Dal momento che l'Ufficio centrale non è favorevole al mio emendamento, dichiaro che lo ritiro.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Ieri proposi un emendamento che mi pare fosse accettato dall'Ufficio centrale; ciò mi dà coraggio a proporre un

altro o quanto meno a chiedere uno schiarimento.

Pocanzi abbiamo stabilito che i titoli al portatore devono essere depositati in una cassa da destinarsi, caso per caso, dalle Giunte provinciali amministrative.

Ora io domando all'Ufficio centrale, se non crede opportuno di aggiungere alla lettera *e* dell'articolo in questione, una disposizione per la quale il proscioglimento di cotesti titoli depositati debba essere autorizzato dalle Giunte provinciali amministrative. Si potrebbe dire che nella lettera stessa si contemplan tutte le trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, ma io non so veramente se il proscioglimento del deposito potrebbe giuridicamente considerarsi come una trasformazione o una diminuzione di patrimonio.

Il titolo è sempre un titolo al portatore ed è depositato, perchè si vuole impedirne la sottrazione; la Giunta non delibera altro che sul luogo dove il deposito deve essere fatto, e qui finisce la sua attribuzione.

A me parrebbe adunque opportuno aggiungere nell'articolo un inciso per il quale fosse stabilito che il deposito non può essere sciolto senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Se l'Ufficio centrale crede invece inutile quest'aggiunta e dichiara che dove si parla di trasformazione di patrimonio s'intenda anche riferirsi al proscioglimento del vincolo, non ho difficoltà ad accettare l'articolo; ma in ogni modo parmi opportuno chiarire questo dubbio.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro innanzi tutto che accetto l'emendamento proposto ieri dall'onor. Puccioni consistente nell'aggiunta alla lettera delle parole « e a liquidazione di pensione » dopo le parole « collocazione a riposo ».

Anche nella liquidazione della pensione vi è qualche cosa che certamente eccede i limiti dell'ordinaria amministrazione, che può impegnare anche per un tempo notevole il patrimonio delle opere pie, e che può, sotto forma di ricognizione di debito, nascondere la concessione del favore.

Quanto al dubbio che lo stesso senatore Puccioni ha proposto intorno al punto se sia ne-

cessaria l'autorizzazione per ritirare dal deposito i titoli al portatore, parmi che nulla occorra di aggiungere al progetto.

A me pare che sotto due aspetti appaia necessaria, e sia dal progetto richiesta l'autorizzazione della Giunta provinciale per sciogliere il deposito.

Ritirare e tenere presso di sé titoli equivalenti a moneta, è porre in condizione di disporre del capitale, e quindi è atto eccedente l'amministrazione; e se occorre l'autorizzazione per fare il deposito diventa indispensabile per ritirarlo.

Quando poi il ritiro del deposito ha per iscopo un diverso impiego, la necessità dell'autorizzazione è letteralmente imposta quando è genericamente richiesta per la trasformazione dei capitali, come è a norma delle leggi civili richiesta per tramutare un titolo nominativo in un titolo al portatore.

Senonchè debbo fare una ulteriore proposta. Tenendo conto delle osservazioni fatte ieri dal senatore Gadda intorno al grande lavoro che incomberà alle Giunte provinciali amministrative, e del grande lavoro che verrebbe concentrato nel Ministero dell'interno per l'accettazione dei lasciti e doni, si è pensato di proporre che quando si tratti di lasciti e doni di patrimonio mobiliare e la somma non sia rilevante, non sia necessario fare intervenire un decreto reale e possa bastare un decreto del prefetto. Le nostre leggi trovano ad ogni passo di queste delegazioni fatte all'autorità del prefetto. E questo è uno dei casi nei quali conviene seguire questo esempio. Proporrei quindi che si aggiungesse all'art. 35 un capoverso così concepito:

« Quando i lasciti, o doni, riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a L. 5000, l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone che all'ultimo capoverso dell'articolo sia fatta la seguente aggiunta:

« Quando i lasciti o doni riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a lire 5000, l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto ».

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Appoggio la proposta di emendamento fatta a nome dell'Ufficio centrale, ma mi piace di far rilevare al Senato come questa lettera c, dell'art. 35 abbia indrodotto una rinnovazione di grandissima importanza, appetto alla legge sulle opere pie del 1862.

Mentre per questa legge si dava alla deputazione provinciale l'attribuzione di autorizzare l'accettazione di lasciti e doni senza distinzione sia di mobili, che di immobili, si richiedeva poi l'autorizzazione del Governo per l'accettazione dei soli lasciti e doni di immobili, restringendo così la portata generale della legge Sarda del 1850 sugli acquisti degli enti morali.

Publicato il Codice civile italiano del 1865, due articoli (935 e 1060) proclamarono in termini assoluti la necessità dell'autorizzazione del Governo per l'accettazione di liberalità, sia tra vivi sia per causa di morte a favore di enti morali, e senza distinzione di mobili od immobili.

Sorse allora una grave disputa, se cioè quella limitazione che era nella legge sulle opere pie del 1862, sussistesse tuttavia, o fosse stata abrogata dalla disposizione generale del Codice civile. Da una parte si diceva: che la disposizione speciale deroga a quella generale, e non viceversa, e che perciò la limitazione scritta nella legge del 1862 rimaneva come un privilegio concesso in favore delle opere pie. Si diceva che in ogni caso la deputazione provinciale doveva pur dare la sua autorizzazione, e che infine quando si tratti di mobili, non c'è veramente quella manomorta che spaventa, come nel caso degli stabili.

Ma dall'altra parte si rispondeva: non confondiamo l'autorizzazione amministrativa nell'interesse dell'ente morale, per integrare la capacità dei rappresentanti dell'ente, coll'autorizzazione governativa politica, che serve ad integrare la capacità non degli amministratori, ma dell'ente stesso per accettazione di liberalità, autorizzazione che deve avere riguardo all'interesse pubblico di rincontro all'interesse dell'ente gratificato, ed anche agli interessi della famiglia, perchè lo Stato non può permettere che, sia pure per opera di beneficenza, si lascino nella miseria prossimi congiunti del defunto che egli abbia ingiustamente dimenticati.

Si osservava inoltre che attualmente nei progressi economici la proprietà mobiliare ha ac-

quistato un'importanza anche maggiore dell'immobiliare; che se non ci sono per quella tutti i danni e i pericoli della manomorta come per gl'immobili, si può aver sempre un soverchio accumulo di capitali in un ente morale con pregiudizio dell'economia pubblica e privata. Si disse infine che nell'art. 932 del Codice civile sono richiamate le leggi speciali per le forme dell'accettazione non per la sostanza, non per vedere cioè se l'autorizzazione fosse necessaria o meno.

Bisogna notare, o signori, che l'amministrazione pubblica preferì l'interpretazione favorevole alle opere pie, quindi avveniva che si facevano delle domande per avere l'autorizzazione del Governo ad accettare lasciti e doni di effetti mobili, e il Governo rispondeva che non era necessaria.

Uno dei primi casi che diè luogo a contestazione fu per una donazione di valori ed effetti mobili fatta ad un'opera pia, a cui non si era data l'autorizzazione espressamente domandata al Governo, solo perchè era stata reputata non necessaria. Morì il donante, l'autorizzazione non avrebbe potuto più essere impartita efficacemente per render valida l'accettazione, e si promosse giudizio dagli eredi per la nullità della donazione.

Fu questa la prima volta che venne innanzi ai tribunali la questione, presentandosi sotto un aspetto assai delicato, poichè la opinione rigida avrebbe fatto dichiarare la nullità dell'atto per mancanza non imputabile all'opera pia. Sotto l'influenza di queste condizioni speciali di fatto prevalse la dottrina che quell'autorizzazione non fosse necessaria, restando ferma per le opere pie l'eccezione di favore contenuta nella legge del 1802.

E debbo confessare che io stesso dapprima fui propenso a quest'opinione, che più tardi rittrattai, ma che prevalse nella giurisprudenza fino agli ultimi tempi. Quindi nello stato attuale abbiamo non soltanto un equivoco da rimuovere, come diceva l'Ufficio centrale, ma bensì una giurisprudenza contraria da revocare col testo della legge.

Con l'emendamento non si tratta che di una questione di forma, si tratta cioè che per certe piccole somme la funzione del Governo sia delegata al prefetto. In questo caso il prefetto avrà l'obbligo di esaminare non quello stesso che

deve la Giunta provinciale amministrativa nell'interesse dell'opera pia, ma bensì le esigenze dell'interesse pubblico per l'aumento della manomorta, sia pure mobiliare, e gl'interessi della famiglia che fossero stati ingiustamente obliati.

Io mi affido che possa il compito essere soddisfatto bene, per valori non cospicui, anche dal prefetto, e quindi mentre accetto questo emendamento, fo di nuovo pubblicamente i miei elogi per l'innovazione introdotta dall'Ufficio centrale.

È un pensiero che espressi fin da quando fu presentato questo progetto di legge, e sono lieto che gli uomini eminenti dell'Ufficio centrale si sieno trovati d'accordo colle mie idee, dando loro l'autorità di tradursi in legge.

PRESIDENTE. Potremo venire ai voti.

Nessuno altro chiedendo la parola, porrò prima ai voti l'emendamento del Senatore Puccioni, accettato dall'Ufficio centrale, che consiste nell'aggiungere alla lettera f queste parole: « le liquidazioni delle pensioni. »

Chi approva quest'aggiunta è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale all'articolo 35, accettata dal signor ministro.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 35 così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 36.

Quando la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto, o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

(Approvato).

#### Art. 37.

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva

autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 38.

La giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale.

Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta.

(Approvato).

Art. 39.

La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare a spese dell'istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che crederà necessarie al suo controllo.

(Approvato).

Art. 40.

Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela sarà pubblicato nel bollettino della prefettura.

(Approvato).

Art. 41.

Salva la competenza giudiziaria ove siavi luogo, contro le deliberazioni della Giunta amministrativa emanate, a norma dell'art. 35 lett. b, in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesoreri o degli esattori, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

Contro ogni altra deliberazione della Giunta provinciale amministrativa nelle altre materie di che nello stesso art. 35, quando non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, è aperta la via al ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai ter-

mini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).

Ove il ricorso si riferisca a domanda di autorizzazione per stare in giudizio, si estende al merito ai termini dell'art. 25 della legge medesima.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno accetta la redazione dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto perchè si tratta di semplice modificazione di frase che non cambia la sostanza.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 41 nel testo che ho letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 42:

Art. 42.

Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della Giunta amministrativa saranno esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e dai decreti del ministro è dato ricorso ai termini dell'articolo precedente.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nell'art. 42 si propone dall'Ufficio centrale la soppressione del secondo paragrafo.

In verità, con la mole di affari che vanno a cadere sul ministro dell'interno, lasciare al medesimo la facoltà di delegare ai prefetti, mi pare che non sia un male.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. La ragione per la quale l'Ufficio centrale aveva proposto la soppressione di questa delegazione era questa, che vi sono delle istituzioni nelle quali c'è la competenza di diversi ministri e pareva che gli altri ministri non avessero nel prefetto una rappresentanza completa.

Ritenuto però che i prefetti rappresentano tutti i ministri e genericamente il Governo, l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accettare la ripristinazione di questo capoverso.

L'Ufficio centrale accetta adunque che sia ripristinata la dizione del secondo capoverso come era proposta nel progetto ministeriale.

Per conseguenza leggo questo capoverso :

« Anche di coteste attribuzioni il ministro dell'interno potrà far delegazione ai prefetti ».

Senatore PUCCIONI. « Di queste », non « di coteste ».

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Precisamente.

PRESIDENTE. Dunque si deve leggere di « queste » e non di « coteste » attribuzioni.

Pongo ai voti l'art. 42 composto dei due capoversi che ho letti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Presentazione di due progetti di legge.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro delle poste e dei telegrafi.

LACAVA, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge tostè approvati dall'altro ramo del Parlamento: il primo riguarda la « Proroga alla Compagnia Eastern Telegraph Limited delle concessioni riguardanti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante »; l'altro per « Spesa straordinaria per la costruzione in Roma di un edificio per l'Ufficio tecnico dei telegrafi ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di due progetti di legge.

L'uno per la proroga alla Compagnia « Eastern Telegraph Limited » delle concessioni riguardanti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante.

L'altro per spesa straordinaria per la costruzione in Roma di un edificio per l'ufficio tecnico dei telegrafi.

Il primo sarà trasmesso agli Uffici.

Il secondo parmi sia di competenza della Commissione permanente di finanze.

Quindi, se non vi sono obiezioni, quest'ultimo sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora dichiaro aperta la discussione sull'articolo 43 del progetto sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ne do lettura.

#### V.

#### Della vigilanza e ingerenza governativa.

#### Art. 43.

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrazione come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia sarà affidato ad un consigliere di prefettura lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Gadda, il quale ha proposto a quest'articolo un emendamento del tenore seguente:

« Per ogni provincia la sorveglianza alla esecuzione delle disposizioni in materia di pubblica beneficenza, è affidata al prefetto che la eserciterà a mezzo di un consigliere di prefettura ».

Senatore GADDA. Il pensiero che mi ha guidato a proporre questo emendamento all'art. 43 credo che sia diviso dal Governo e dall'Ufficio centrale. Esso è per iscopo di mantenere integra l'autorità del prefetto nella provincia intorno ad un servizio pubblico tanto importante come quello della beneficenza.

La vigilanza delle istituzioni pubbliche di beneficenza deve essere nell'intera provincia esercitata dal prefetto. Orbene in questo articolo si dichiarerebbe che la vigilanza sarà affidata ad un consigliere di prefettura.

Da questa dizione, lasciata nella forma come ci viene presentata, sorge il dubbio che possa essere tolta la sorveglianza del prefetto, o menomata la di lui azione, creandosi quasi un servizio autonomo. Ciò, oltre al danno che produce la diminuzione delle attribuzioni nel capo della provincia, che porta sempre diminuzione d'autorità, crea l'evidente pericolo di aprire l'adito a discrepanze di vedute tra il prefetto ed il consigliere che dirige questo servizio.

E ciò tanto più in quanto che nell'articolo, parlandosi del Ministero dell'interno, sembrerebbe che la delegazione del consigliere nelle prefetture debba farsi dal Ministero dell'interno, il che se fosse, metterebbe il consigliere in una posizione quasi indipendente dal prefetto.

Questi inconvenienti, non sono sfuggiti all'Ufficio centrale, e nella relazione viene notato il pericolo suaccennato, ma la dizione dell'articolo non mi pare le elimini.

Ora io amerei che questo pericolo fosse tolta chiaramente, e quindi aveva proposto un emendamento a questo articolo.

Però ne ho parlato ora col signor relatore, il quale mi ha detto che non potrebbe accettare la formola com'è da me proposta.

Per non fare una discussione in una questione di forma, quando vi ha accordo nella sostanza, così, io sono disposto a modificare il mio emendamento nel modo seguente:

« Per ogni provincia sarà delegato dal prefetto, ecc. ».

Vorrei che questo concetto fosse ben chiaro, che fosse tolto il dubbio che la vigilanza possa essere tolta o diminuita all'azione superiore del prefetto.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato. Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Costa ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Come ha notato il nostro egregio collega senatore Gadda, siamo perfettamente d'accordo nel concetto; anzi l'emendamento che l'Ufficio centrale ha proposto è diretto precisamente a togliere gli

inconvenienti ai quali egli giustamente alludeva.

La delegazione di un consigliere di prefettura fatta dal ministro dell'interno per sorvegliare le opere pie, aveva tutta l'aria della creazione di speciale prefettura delle opere pie nel seno della prefettura della provincia; il che dava luogo a tali inconvenienti di cui non è neppure il caso di parlare, tanto sono evidenti.

A noi era parso che sopprimendo quell'inciso, « designato per decreto ministeriale » restasse unicamente questo concetto: che in ogni prefettura vi dovesse essere uno dei consiglieri al quale fosse specialmente affidato l'incarico di attendere all'azienda delle opere pie; il che non menomava certamente l'autorità del prefetto garantita dalla disposizione dell'art. 3 della legge comunale e provinciale, il quale stabilisce che il prefetto è il capo responsabile di tutti i servizi pubblici nella provincia.

Ad ogni modo, se dubbio vi è, si tolga pure; ed invece di mantenere l'articolo nella forma nella quale venne proposto, si dica: « Per ogni provincia, un consigliere di prefettura designato dal prefetto avrà lo speciale incarico di vigilare ecc. ».

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Mi sembra che la dizione proposta dall'Ufficio centrale risponda al mio desiderio.

Dubbio vi era, nonostante l'art. 3 della legge comunale, poichè poteva intendersi che l'attuale disposizione contenuta in una legge speciale, fosse una eccezione alla regola generale stabilita da quella legge organica.

Io quindi ritiro il mio emendamento ed accetto la nuova dizione proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il signor ministro la accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Il senatore Gadda ritira il suo emendamento.

L'Ufficio centrale propone di modificare l'ultimo comma dell'art. 43 in questa forma:

« Per ogni provincia, un consigliere di prefettura designato dal prefetto, avrà lo speciale incarico di vigilare alla osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza ».

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'Ufficio centrale propone la soppressione del secondo capoverso di questo articolo, che a me sembra innocente. Io non capisco il motivo pel quale si vuole sopprimerlo.

Senatore COSTA, *relatore*. Nel regolamento si potrà stabilire anche questo senza che occorra una speciale disposizione nella legge.

È stato per rendere sempre più evidente il concetto che non si tratta di fare un ufficio a sé che abbia delle attribuzioni speciali, ma soltanto di avere un funzionario nella prefettura, il quale, avendo questo speciale incarico, direi così, aggiunga la propria responsabilità a quella del prefetto che beninteso continua, per sua parte, ad averla intera.

Per cui io non insisto.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa stessa spiegazione basta; per me, una volta che il regolamento può parlarne, è inutile che qui si ripeta.

PRESIDENTE. Rileggo il testo dell'art. 43.

#### Art. 43.

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato dal prefetto avrà lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 44.

Qualora la Giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 38, il prefetto ne riferisce al ministro dell'interno, che provvede a norma della propria competenza.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno, accetta la redazione di questo articolo?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 44 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 45.

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidata, ovvero pregiudichi gl'interessi della medesima, ne sarà provocato lo scioglimento con decreto reale, previo il parere della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 45 come venne letto.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 46.

Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale che potrà delegarla ad uno o più dei suoi membri.

Entro un bimestre dalla data del decreto di scioglimento il consiglio comunale procederà alla elezione della nuova congregazione.

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvederà alla nomina di un com-

missario, che avrà l'incarico della gestione temporanea per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

PRESIDENTE. A questo articolo il signor senatore Griffini propone un emendamento che consisterebbe nel sopprimere l'ultimo comma.

L'onor. senatore Griffini ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Avendo fondata ragione di credere che il mio emendamento non sarebbe accolto, dichiaro di ritirarlo.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Il senatore Griffini rinunciando alla soppressione di questo capoverso, mi sento in dovere di chiedere alcune spiegazioni perchè non vorrei che quest'ultimo capoverso dell'art. 46 fosse una sorgente di arbitrio; non vorrei che potesse una giunta municipale promuovere arbitrariamente azioni in risarcimento di danni. Ad ogni modo mi pare che sia abbastanza importante la questione per avere dal signor ministro almeno una assicurazione; e cioè che nel regolamento abbia a trattarsi la cosa ben chiaramente, perchè sia escluso qualunque arbitrio da parte delle giunte municipali.

« L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione ».

Quali sono le guarentigie che assicurino gli amministratori contro atti partigiani o malevoli?

Senatore COSTA, *relatore*. La legge.

Senatore DI SAMBUY. Insisto perchè il regolamento sia ben chiaro su quest'oggetto.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il codice civile.

Senatore DI SAMBUY. Ad ogni modo io ho chiesto di parlare solo per essere rassicurato che non vi sia qui un incentivo qualunque ad arbitrio, ed aspetto la risposta dalla cortesia del ministro.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Le osservazioni che fa il nostro collega Di Sambuy possono riguardare la sostanza del diritto e la forma. La questione di sostanza è diretta a risolvere se vi possano essere dei casi in cui vi sia diritto di

rivalsa contro l'amministratore e da qual legge questo diritto risulti.

A questo dubbio rispondono due argomenti. Il primo è che, se non vi fosse altrove, il precepto di risarcire il danno derivato dal fatto dell'uomo risulterebbe dall'art. 1151 del Codice civile. Il secondo è che anche in questa legge si determinano i casi nei quali gli amministratori sono responsabili di certi fatti, e chi è giudice di questa responsabilità (art. 29).

Ora viene la questione di forma.

Davanti a quali tribunali si eserciterà questo diritto?

È un diritto; dunque non si può esercitare che davanti ai tribunali ordinari. E ciò risulta non soltanto dai principi generali di diritto, ma anche da uno degli articoli che abbiamo testè votato, e cioè l'art. 30 dove si dice: « Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari ».

Per cui tutto è completamente determinato e stabilito.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa redazione dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento del senatore Griffini, pongo ai voti l'articolo 46 nel testo che ho testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 47.

Quando un'istituzione di beneficenza interessi più provincie o più comuni, potrà, nei casi contemplati dall'art. 45, per decreto reale, udite le giunte provinciali amministrative e il consiglio di Stato, essere nominato un commissario che ne assumerà la gestione temporanea; per non più di sei mesi se l'istituzione interessi una sola provincia o i comuni di una sola provincia, e per non più di un anno se interessi più provincie o i comuni di diverse provincie.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo le rivalse verso chi di diritto.

PRESIDENTE. Signor relatore, non le pare che la redazione dell'articolo, dove dice: « nei casi contemplati dall'art. 45 per decreto reale, udite le giunte provinciali amministrative e il consiglio di Stato, essere nominato, ecc. » potrebbe modificarsi così: « essere nominato per decreto reale, ecc. »?

Senatore COSTA, *relatore*. Sì. Noi non abbiamo toccato la forma di questo articolo, perchè altrimenti avremmo dovuto toccare tutta la legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora pongo ai voti l'art. 47, modificato come dissi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 48.

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro 6 mesi.

(Approvato).

#### Art. 49.

Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio dalla legge o dal regolamento, l'autorità politica potrà ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale.

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori si provvederà ai termini degli art. 29 e 30.

PRESIDENTE. Accetta l'onor. ministro la redazione dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 49, nei termini che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 50.

La fondazione di nuove Istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale, e del consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione, dovrà dimostrarsi con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Io mi era promesso di non presentare nessun emendamento all'importante legge che si discute, non foss'altro per deferenza all'Ufficio centrale, il quale tutti sappiamo come abbia coscienziosamente lavorato per portarci un lavoro prudentemente studiato in ogni sua parte.

Ma ciò non toglie che io senta il dovere di esporre qualche mia osservazione in quei punti più salienti, là dove scorgo delle difficoltà nella pratica esecuzione della legge; difficoltà e dubbi che mi costringono a tenerne parola al Senato.

La modificazione introdotta dall'Ufficio centrale al testo ministeriale, non mi tranquillizza in nessun modo.

Io credo siasi fatto solo questione di parole o per meglio dire di redazione in merito all'art. 50, ma che nel fatto l'articolo com'era espresso e come ora sarebbe redatto possa esser causa di gravissimi danni alla beneficenza.

Per spiegarmi subito ed esser ben chiaro, dovrei dire che questa legge, ed essenzialmente quest'articolo, sono stati fatti con intendimento savissimo di buon legislatore, ma di legislatore che non abbia la coscienza di quello che sia il meraviglioso svolgimento della carità pubblica.

Dice l'articolo: « Nella domanda o proposta di fondazione, dovrà dimostrarsi con quali mezzi s'intende adempiere allo scopo ».

Basterà all'onor. ministro dell'interno (che con precedente articolo ha la suprema ingerenza e sorveglianza della beneficenza) del

Regno) che gli si dica nella domanda di costituzione in ente morale, poichè l'articolo in discussione corrisponde ad un riconoscimento di ente morale, che provvederà la carità pubblica? Gli è sufficiente questa dimostrazione di mezzi?

Potrebbe darsi che il ministro dell'interno non avesse sufficiente fede nella carità pubblica e pretendesse più sicure *dimostrazioni* del come si possano mantenere gli impegni moralmente assunti.

Ora, signori miei, rivolgiamo uno sguardo al passato ed osserviamo come si è esercitata la carità pubblica in molte opere pie le quali hanno operato meravigliosi prodigi, veri miracoli, ma che non potrebbero essere legalmente costituite ai termini di quest'articolo.

Ve lo domando, persuaso qual sono che in ogni parte d'Italia in ogni sua provincia si avvera quanto io affermo, l'esistenza cioè di ricoveri, ospedali, fondati non si sa come, sussistenti senza fondi, svolgendosi mercè la carità e la libertà. Sono fatti che meritano tutta la vostra attenzione.

Ne citerò, se volete, fra quanti conosco più da vicino. Havvi qualcuno che ignori l'esistenza del Cottolengo a Torino?

Il Cottolengo ha bensì avuto dei lasciti nei testamenti di molte pie persone le quali beneficiarono l'istituzione miracolosa che si chiama la *Casa della piccola provvidenza*.

Possiede ora un piccolo capitale, ma quando si è istituita non possedeva nulla, e quanto possiede ora non basterebbe a sfamare il decimo forse della sua popolazione.

Non sono meno di 4500 i disgraziati i quali trovano ricovero, pane e cura in quella miracolosa istituzione.

A termini di questo articolo volete voi sciogliere il Cottolengo?

In che modo volete pretendere la *dimostrazione dei mezzi* mentre quelli di cui può disporre sono lontanissimi dal bastare allo scopo che si prefigge? Vive di carità ed è la più splendida e santa manifestazione della carità che si possa immaginare.

Orbene, crede il Governo, crede l'Ufficio centrale che non ci sia un pericolo nel votare questo articolo? Io lo temo.

Non propongo nulla, ma voglio sperare che le mie brevissime osservazioni sieno tenute in qualche conto, perchè, se non temessi di far

perdere tempo al Senato potrei citare molti altri istituti, forse meno importanti, ma da tenersi ugualmente in altissima considerazione.

L'articolo che si discute, non deve un solo istante metterne in pericolo la esistenza.

Domando quindi soltanto che si sospenda la votazione dell'articolo e che Governo ed Ufficio centrale vedano in che modo debba essere formulato, affinchè non si arrechi un danno immenso ai poveri e una iattura diretta ai più importanti istituti di vera carità.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'art. 25 della legge attuale dà diritto alla costituzione di opere di carità per mezzo di sottoscrizioni od associazioni volontarie.

Non credo che l'articolo che discutiamo escluda che si possano negli stessi modi istituire nuove opere pie. Certamente un'indagine deve essere fatta, e non si può al primo venuto dare l'autorizzazione, nè si può riconoscere un ente morale e permettere che viva, se i nomi di coloro che chiedono la nuova istituzione non diano garanzia sufficiente, e non ci sia la certezza, o almeno la grande probabilità, che il nuovo istituto possa esistere e funzionare.

L'art. 25 della legge attuale dà cotesta facoltà, e permette il decreto reale, lasciando al Governo il diritto di esaminare se si può o no, o se si deve, dare l'autorizzazione.

È una questione di prudenza, onor. Di Sambuy...

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... e ripeto oggi quello che dissi l'altro giorno: il prudente arbitrio in questi casi impone doveri che non possono essere disgiunti dai dettami della ragione e della giustizia.

Si immagini che il senatore Di Sambuy si metta alla testa di un'opera di beneficenza.

Il suo nome sarà una garanzia per aver fede in quello che è da lui proposto e promesso. Ma certamente il Governo non potrà concedere il decreto reale quando una domanda di questo genere sia presentata da un individuo che non offra guarentigia sufficiente col suo nome, con la sua operosità, con la sua autorità, con quell'abilità che basta a provare ch'egli valga a

trovare tanto da dare vita alla progettata istituzione. Non si può alla cieca permettere, che l'ente morale sia riconosciuto agli effetti della sua istituzione, e per esercitare quei diritti civili che per legge sono concessi a tutti i corpi morali e di cui parla l'art. 2 del Codice civile.

Quindi è tutta questione di prudenza.

Se l'onor. Di Sambuy potesse determinare delle norme precise che valessero a legare il Governo e coloro che volessero chiedere la fondazione di un istituto pio, lo comprenderei, ma ciò non puossi allo stato della legislazione. Ritorniamo da capo alla opinione dell'onorevole Lampertico, il quale desidera una legge speciale che determini le condizioni di esistenza di ogni corpo morale.

Io dissi l'altro giorno che il concetto era buono, ma che la mancanza della legge non è stata d'impedimento alla fondazione di tutte le opere pie esistenti; e non è avvenuto mai che il Governo per mero capriccio si sia negato a riconoscere il nuovo istituto, quando ha trovato gli elementi costitutivi del medesimo, e tutte le ragioni che ne assicurassero l'esistenza. Di guisa che io non avrei se non a chiedere all'onor. senatore Di Sambuy di accettare l'articolo come è redatto, e di aver fede che con esso articolo, come con quello della legge del 1862, il quale a un dipresso è lo stesso, si può fare del bene.

Ripeto, nell'art. 25 della legge in vigore era espresso il concetto dell'onor. Di Sambuy, e pericoli non ce ne furono, e pregiudizi non ne abbiamo risentiti.

Senatore FERRARIS. Chiedo di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI. Io credo che una sostanziale differenza fra le osservazioni fatte dall'onorevole mio amico Di Sambuy e le repliche del signor ministro dell'interno non vi sia, o credo che piuttosto che questione di sostanza, si tratti qui di questione di forma.

Riconosciamo tutti che il giudizio sopra la convenienza di creare un nuovo ente morale debba spettare al Governo.

Forse la forma adoperata nell'articolo tanto del progetto ministeriale, quanto dell'Ufficio centrale, è eccessiva.

Nel progetto ministeriale si diceva che si deve

provare che si hanno i mezzi per adempiere al fine del nuovo ente. Nel progetto dell'Ufficio centrale si attenua la dizione, richiedendo che si debba *dimostrare* che quei mezzi non mancano. Ora io penso che trattandosi di materia rimessa al prudente arbitrio del ministro, sentiti il Consiglio comunale ed il Consiglio di Stato, sarebbe conveniente che al verbo *dimostrare* si sostituisse l'altra di *indicare*, che è di un significato meno reciso.

Con questo emendamento, a mio avviso, molte fra le obiezioni dell'onor. Di Sambuy andrebbero eliminate, e penso che l'onor. ministro potrebbe accettare la formola da me suggerita, la quale non obbliga ad una prova o ad una dimostrazione completa, ma lascia intiero l'arbitrio al ministro stesso, arbitrio che deve essere frenato naturalmente dal parere del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato. Quindi propongo di sostituire la parola *indicare* all'altra *dimostrare*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Ferraris.

Senatore FERRARIS. Non vorrei complicare una questione che pare avviarsi ad essere molto semplificata, ma conoscendo, od almeno, avendo un concetto abbastanza preciso della istituzione, alla quale si allude, mi permetto di presentare al Senato, ma soprattutto all'onor. Presidente del Consiglio, le seguenti osservazioni.

L'art. 25 della legge attuale ha una disposizione eccezionale, che d'altronde è giustissima, la quale sarebbe riprodotta fino a un certo punto con la modificazione che l'Ufficio centrale ha introdotto, ma non supplisce interamente alla prescrizione di detto art. 25.

Quell'articolo dice che allorchè si fonda una istituzione, finchè è vivo il fondatore, siccome quegli che ha conferito tutto ciò che era necessario per dar vita all'istituzione, niente di più naturale che si lasci a lui piena balia di fare quello che crede.

Quindi l'art. 25 soggiunge che il fondatore durante la sua vita può essere esente dalla osservanza delle prescrizioni di questa legge.

Veniamo al caso pratico.

Vi sono istituzioni, le quali sono state assoggettate a tutte le prescrizioni della legge del 1862, ma una principalissima e che viene rafforzata dalla legge attuale, è quella appunto che per speciali intrinseche condizioni dell'istituto

non si può eseguire, cioè il presentare un bilancio preventivo ed uno consuntivo documentato.

È una istituzione che non somiglia, anzi si differenzia da ogni altra, dovuta ad un pensiero del quale si sono fatti tanti elogi, e che tutto affida alla provvidenza di Dio. Sarà bene, sarà male, il fatto è che questa istituzione sorta da poco in una casa privata, viene ora a ricoverare 4500 persone, e notate bene, di quelle che sono reiette da tutti gli altri istituti.

Se la legge si dovesse eseguire nella prescrizione di dover presentare il bilancio preventivo e consuntivo, quella istituzione non potrebbe ulteriormente governarsi.

Ed io mi valgo anche di una reminiscenza. Il fondatore era già morto, vivevano però taluni fra quelli che lo avevano coadiuvato nell'opera benefica. In allora si venne alla estensione benigna dell'art. 25, a considerare, cioè, quelli che erano antichi collaboratori, come fondatori; quindi emanò un decreto nel regio 1869, col quale si prolungava l'applicazione dell'art. 25, e così l'esenzione dalla osservanza di tutte le regole finchè fosse vivo uno di questi fondatori. Ora ne rimane in vita uno solo, il quale certo non è più giovine; Dio gli dia lunga vita, ma che cosa avverrebbe alla sua morte?

Che tutto ricaderebbe nelle disposizioni del dritto comune.

Io so che le autorità locali hanno fatto e fanno tutto il possibile per conciliare le disposizioni eseguibili della legge del 1862 colla speciale condizione di quell'istituto.

Però la modificazione colla quale si dicesse che invece di *dimostrare o provare*, si dovesse soltanto *indicare*, i mezzi, anche colla riserva dell'ulteriore svolgimento non suffragherebbe sufficientemente; renderebbe bensì possibile il riconoscimento di un nuovo istituto in corpo morale; ma, nel caso nostro, questo già vi è, ed anche ammesso nell'istituto che esiste, o in altro, che si venisse a fondere, non esonerebbe l'amministrazione nè del vecchio nè di un nuovo collegio dalla osservanza di tutte le altre disposizioni di legge.

Non credo si debba fare una legge per ogni caso particolare, sia pure degnissimo della massima considerazione; ma confido che le dichiarazioni che si sono fatte faranno guida al Presidente del Consiglio che soprintende a questa

parte importantissima della pubblica amministrazione, ed a tutti coloro i quali si vorranno persuadere della necessità di temperamenti adatti alla specialissima natura di questa istituzione, e che si condurranno in modo di farla vivere piuttosto che crearle qualche ostacolo che ne minacciasse o ne turbasse la vita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Comincio dal dichiarare che non insisto per la sospensiva che ho chiesta all'Ufficio centrale. Sono anzi lieto di poter aggiungere che non solo la proposta fatta dal mio amico senatore Puccioni mi pare opportuna, ma per le dichiarazioni del ministro dell'interno, io mi debbo dichiarare soddi sfatto.

Ha ragione il senatore Ferraris quando dice che non si possono contemplare in una simile legge dei casi specialissimi come quello che ho citato. Egli vorrà però ammettere la convenienza di mutare la parola « dimostrarsi » in quella di « indicare ». La espressione riesce così evidentemente più esatta perchè in un preventivo si può indicare la carità come fonte inesauribile chiamata a riempire la cassa esausta di un istituto di beneficenza, ma non si può preventivamente dimostrare che la carità verrà a compiere questo ufficio.

Ma io mi arresto e ringrazio specialmente l'onorevole ministro dell'interno delle dichiarazioni fatte. Quando egli mi dice che qui appunto è questione « del prudente arbitrio che impone dei doveri », io debbo capire quali sono in questo caso i doveri del ministro dell'interno, e quando mi aggiunge ancora che se queste istituzioni miracolose e cotanto benefiche hanno potuto vivere sotto il regime della legge antica malgrado l'articolo da lui citato, debbo convincermi che potranno altresì vivere malgrado la legge attuale, per cui prendo atto delle sue dichiarazioni ed al prudente arbitrio interamente mi affido.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro di non avere alcuna difficoltà ad accettare la sostituzione della parola « indicarsi » alla parola « dimostrarsi ».

Dico di più che noi avevamo usato questa parola « dimostrarsi » precisamente nel senso

indicato dal proponente l'emendamento: può essere che abbiamo errato nella ragione filologica; ma nel concetto siamo perfettamente d'accordo.

A tutto quanto è stato detto poi non c'è che da aggiungere un'altra considerazione, la quale rassicurerà vieppiù il nostro collega Di Sambuy.

È vero che nel progetto che discutiamo non è più ripetuta quella parte dell'art. 25 la quale prevede le istituzioni mantenute colle sottoscrizioni volontarie; ma se non è preveduta in quella forma, è preveduta in un'altra, nell'articolo 59 di questo progetto; nel quale si propone di concedere agli istituti mantenuti principalmente col mezzo di sottoscrizioni od oblazioni volontarie, un trattamento di favore, esonerandoli dal concentramento nella congregazione di carità.

È chiaro quindi che la legge presuppone la esistenza di questa specie di opere pie; e se si pongono in relazione l'ultimo capoverso dell'art. 59 coll'ultima parte dell'art. 50, non può esservi dubbio che fra quei mezzi i quali possono essere considerati sufficienti per concedere la ricognizione legale di un ente debbano annoverarsi anche le sottoscrizioni volontarie.

E aggiungo di più: che l'Ufficio centrale, appunto per rendere anche più evidente questo concetto, ha modificato il progetto ministeriale aggiungendo che i mezzi possano essere apprezzati, tenendo conto dello svolgimento che possono ricevere collo svolgersi dell'istituzione; permettendo con questa frase di comprendere anche i mezzi eventuali sui quali si può far conto secondo il valore morale che possono avere a norma degli statuti.

Su questo punto dunque siamo d'accordo: ma ora occorre accontentare un altro collega, il senatore Lampertico; il quale nel discorso pronunciato durante la discussione generale parlò della necessità di disciplinare il ricorso contro il provvedimento che nega o autorizza la ricognizione legale dell'ente morale.

Siccome io credo che su questo punto non possa esservi dissenso, mi astengo dal ripetere i termini della questione che il nostro collega ha egregiamente esposti. Mi limito a dichiarare: che secondo il diritto comune, contro questi provvedimenti che negano o autorizzano

la ricognizione legale, che negano o autorizzano l'accettazione di lasciti o doni, oltre il ricorso in via amministrativa, sarebbe ammesso il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, per semplice titolo d'illegittimità.

Ma siccome è evidente che in questa materia la parte più importante si riferisce alla notissima questione della facoltà di limitare il lascito o la donazione e di sottoporlo a limiti o condizioni, e questa questione, riferendosi al merito, rimarrebbe priva, secondo il diritto comune amministrativo, della garanzia del ricorso, l'Ufficio centrale, dopo d'aver attentamente esaminato la questione, per porre questa disposizione in armonia con tutte le altre del progetto, proporrebbe di aggiungere all'art. 50 questo capoverso:

« Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni si estende al merito a norma dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889 ».

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Anche in questa parte non posso che essere tenuto all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale il quale ha espresso efficacemente il mio pensiero. Nello stato in cui siamo oggi del diritto comune, ed in mancanza di una legge, di cui godo che anche l'onorevole ministro dell'interno abbia riconosciuto l'importanza, non si può desiderare di più.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno accetta la proposta fatta dall'Ufficio centrale?

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Rileggo intanto i due primi comma.

#### Art. 50.

La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale, e del consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del Consiglio di Stato.

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1890

Nella domanda o proposta di fondazione dovrà indicarsi con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svotgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire.

Pongo ai voti questa prima parte dell'art. 50;

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi viene l'aggiunta,

« Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni di pubblica beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni, si estende al merito a norma dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 1161, serie 3<sup>a</sup> ».

Pongo ai voti questa aggiunta dell'Ufficio centrale, accettata dall'onorevole ministro dell'interno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva il complesso dell'art. 50 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 51.

L'autorità politica del circondario può sospendere, entro quindici giorni dalla data della comunicazione fattane ai termini del capoverso dell'art. 33, la esecuzione delle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza che reputi contrarie alla legge.

Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, può annullarle entro quindici giorni dalla data della sospensione.

Trascorsi questi termini senza che la sospensione o l'annullamento abbiano avuto luogo la deliberazione diviene esecutiva, salve le nullità di diritto.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni prese d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

PRESIDENTE. Io credo che alla linea quarta di questo articolo si debba leggere: « la esecuzione delle deliberazioni delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza », ecc.

Senatore COSTA, *relatore*. Diciamo pure così; aumenteremo un altro genitivo; tanto in questa legge, ci è già la persecuzione dei genitivi... (Si ride).

PRESIDENTE. Sta bene; allora si dirà: « delle deliberazioni delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo articolo 51.

(Approvato).

#### Art. 52.

I prefetti di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa redazione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 52.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### VI.

#### Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

#### Art. 53.

Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Dovranno pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per le elemosine che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentrazione.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Gadda ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io mi permetto di fare alcune osservazioni su questo capitolo sesto « delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine ».

Io accetto il principio che si possa procedere alla riforma delle istituzioni di beneficenza, anzi lo ritengo un diritto che non è nemmeno discutibile.

Le opere pie devono riformarsi in corrispondenza alle modificazioni della società civile, per tener dietro al progresso della società ed al variare dei bisogni pubblici. Quindi le disposizioni che disciplinano lo svolgersi delle riforme non solo si possono accogliere, ma sono necessarie.

Noi però, nel determinare il procedimento esecutivo, dobbiamo studiarlo in base alla natura speciale delle istituzioni di beneficenza.

Le istituzioni di beneficenza, forse anche negli altri Stati, ma certamente in Italia, hanno capitali differenze da luogo a luogo.

Sono differenze che corrispondono al variare dei bisogni, alle consuetudini diverse da paese a paese, prodotte dal diverso clima e principalmente dalle differenti legislazioni che vigevano nei vari Stati in cui era divisa l'Italia. Queste hanno creato delle consuetudini che sono dei quasi diritti.

Ora, col decidere di queste riforme della beneficenza, mi parrebbe molto opportuno che si stabilisse un procedimento il quale desse modo di secondare le diverse forme con cui si esplica la beneficenza, e ciò si conseguirebbe col fare che l'iniziativa delle riforme si limitasse nelle autorità locali, e non oltrepassasse la provincia.

Il progetto di legge attribuisce al Ministero la iniziativa della riforma quando non è presa dagli istituti locali.

A me pare che sia pericoloso questo accentramento nel Ministero non già perchè il Ministero possa portarvi la passione, nè possa subordinare la decisione ad un concetto che non sia teoricamente buono, e non miri colla riforma che si propone a favorire il povero, ma perchè il Ministero stando al centro dello Stato, assorbito dalle cure generali, non può conoscere e valutare le differenze dei bisogni,

che hanno un carattere ed una impronta locale e che non si possono notare che da vicino.

Le notizie che pervengono per il canale burocratico si fanno per vie uniformi e giungono al Ministero dopo che hanno perduto il loro colore naturale.

Desidererei quindi che si portasse in questo servizio un vero principio decentratore e vorrei che le istituzioni di beneficenza, venissero regolate ed all'occorrenza riformate a seconda dei bisogni e delle condizioni che le investono.

A questo fine darei la iniziativa per le riforme all'amministrazione dell'istituzione stessa come stabilisce il progetto, e darei l'iniziativa al consiglio comunale o provinciale, secondo trattasi di istituzione comunale o provinciale, ma nel caso che questi enti morali non prendano l'iniziativa per una riforma, che si creda opportuna, questa la attribuirei alla giunta provinciale.

Questa esercitando la tutela si trova alla portata di conoscere i bisogni e i difetti di una istituzione di beneficenza. Presieduta dal prefetto può rappresentare anche il pensiero del Governo, il quale non può essere lasciato estraneo allo svolgersi delle riforme.

Con tale procedimento si avrebbero i vantaggi che il progetto di legge si propone, e si eviterebbe nel tempo stesso il pericolo a cui esponebbe l'iniziativa data al Governo.

Sono certo che di questa questione, non fu ommesso lo studio dall'Ufficio centrale.

Forse si è trattenuto dal prorogare un procedimento che varrebbe a decentrare un servizio importante, il che sarebbe opportuno, anche come un esempio, come un principio di quell'ordinamento amministrativo che è nei voti del paese; forse, dico, l'Ufficio centrale fu trattenuto dal fare tale proposta, perchè ha visto il pericolo che le riforme occorrenti alla beneficenza venissero di troppo ritardate. L'apatia tanto generale, i vizi di abitudine inveterate, i riguardi personali, gli intrighi forse, potrebbero opporre tale resistenza che il diritto d'iniziativa cadrebbe inoperoso.

Ma contro questo pericolo vi è un rimedio naturale e assai potente, nella libertà che ha la pubblica opinione di manifestarsi.

L'istituzione è soggetta a questo giudice inesorabile dell'opinione pubblica, ed a me pare

che questo scuoterà l'inerzia delle amministrazioni, ed esigerà quella riforma che sia realmente additata dalle necessità del povero.

In tanti casi noi abbiamo veduto che il pubblico interviene, e la iniziativa che persone interessate, o istituzioni inerti trascuravano di prendere, viene segnalata ed imposta.

Di più nel mio concetto questo rimedio vi è nella Giunta provinciale presieduta dal prefetto, perchè essa dovrebbe esercitare un'iniziativa, che emergesse opportuna e, come autorità tutoria, avendo la cognizione esatta delle istituzioni, può con giudizio imparziale far conoscere le modificazioni che credono necessarie od utili. Non avrei quindi alcun timore che decentrando il procedimento di riforma, lo si arrestasse e rendesse inefficace.

Nella proposta che esprimo si può vedere un altro pericolo: il pericolo opposto a quello ora esaminato.

Si può temere che cadute le amministrazioni locali in mani inesperte, ed in persone di principi esaltati, il che può verificarsi col suffragio amministrativo allargato, si abbiano ad avvenire riforme insensate o pericolose.

Vi può essere un Consiglio comunale che non abbia principi retti di giustizia.

Ma contro questo pericolo sta l'intervento governativo che può negare esecuzione alla riforma malamente iniziata, rifiutando il decreto che vi deve dare attuazione. Perchè io vorrei che l'attuazione fosse sempre riservata al decreto reale, volendo soltanto negare al Governo la iniziativa, ma non la decretazione della riforma.

A me pare quindi che si dovrebbe nella riforma della beneficenza accogliere il decentramento della iniziativa che non presenta pericoli.

Il Governo centrale, e lo abbiamo visto anche nelle inchieste, non è in grado di vedere chiaramente i bisogni, e i vizi delle istituzioni lontane da lui, e di bene giudicarne le amministrazioni.

Dalla relazione dell'inchiesta si può dedurre con fondamento che molti abusi si sono infiltrati nelle amministrazioni, e molti danni sono derivati alla beneficenza, perchè il Governo non si trovò in grado di vedere bene e in tempo le vere condizioni locali.

D'altra parte io comprendo il desiderio dell'onor. ministro che ha presentato il progetto.

Egli, sentendo la necessità delle riforme, ha paura che non si eseguano se non vi è il suo intervento diretto, e quindi ha riservato al Governo l'iniziativa di quelle riforme che non fosse presa dagli enti locali.

Ma io mi sono convinto, e ho dimostrato le ragioni di questa convinzione, che questo grande pericolo non v'è; e d'altronde quello che dobbiamo principalmente desiderare e volere si è di riformare, ma di riformare bene.

Se non procederemo colla maggiore sollecitudine, commetteremo però errori meno gravi e raggiungeremo il fine. Mi pare proprio impossibile che una riforma veramente necessaria, utile, opportuna, si possa impedire, a fronte del bisogno e del desiderio pubblico.

Più presto o più tardi si dovrà certo attuare.

Il Governo, agendo poi di propria iniziativa, corre un altro pericolo, che mi par grave e che il Senato forse non dovrebbe lasciar sfuggire alla propria considerazione.

L'iniziativa del Governo dà necessariamente alla riforma un carattere politico. Oggi l'amministrazione dello Stato è affidata ad un partito, domani ad un altro, quindi parmi che questo pericolo dell'insinuazione della politica nell'amministrazione della beneficenza sia più grave d'ogni altro, e noi dobbiamo evitarlo per comporre una riforma che abbia tutta la serenità della giustizia.

Tutto il paese deve essere persuaso che non si agisce per passione, che le riforme si fanno per l'interesse del povero e non mai per passione politica.

Per questa considerazione non vorrei accettata tale iniziativa nel Governo.

D'altronde è anche della convenienza governativa il non esercitare tale iniziativa, perchè essendo le istituzioni pubbliche di beneficenza così diverse l'une dall'altre, il Governo dovrebbe facendo da sé, prendere disposizioni conformi, per non avere l'apparenza di parzialità, ed evidentemente ne deriverà che colla stessa disposizione in un luogo farà bene, e farà male in un altro.

E intorno a questo argomento posso esser un giudice alquanto competente perchè ho visto diverse provincie e posso assolutamente dichiarare che quei provvedimenti che in alcune di esse erano reclamati ed urgenti, in altre provincie sarebbero stati una vera ingiustizia, un

vero abuso di potere: messo in tali condizioni il Governo cosa farà?

Se prenderà un provvedimento uguale per ogni provincia, commetterà un errore od una ingiustizia.

Prendendo poi delle misure diverse secondo le diverse circostanze locali, si sentirà dire: ma voi trattate una provincia d'Italia in un modo diverso dalle altre.

Noi dobbiamo quindi cercare di evitare un pericolo tanto più grave, in quanto toglierebbe credito e fiducia nell'azione del Governo.

Avrei desiderato che la Commissione che ha tanti titoli di benemerenzza per le modificazioni introdotte in questo progetto e il ministro che ha avuto il merito di sentire il bisogno di riforme, rispondenti ai bisogni pubblici, avessero completata l'opera loro e iniziato un servizio di decentramento nell'amministrazione della beneficenza.

Non oso di fare alcuna proposta prima di sentire l'Ufficio centrale ed il ministro, e siccome questa osservazione tocca il merito dell'intero capitolo, così desidero sentire le loro spiegazioni prima di proporre alcuna modificazione agli articoli.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Costa, relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Se il signor presidente mi permettesse desidererei di rispondere subito; questa sarebbe una specie di discussione generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Il nostro collega ha ha portato la questione delle riforme delle istituzioni di beneficenza sopra un punto che merita di essere considerato e attentamente studiato dal Senato, come lo fu dall'Ufficio centrale.

Non debbo tacere che l'Ufficio centrale si è sforzato di vedere se fosse possibile immaginare un sistema di riforme, un ordinamento dell'azione governativa nelle riforme delle istituzioni di pubblica beneficenza la quale si svolgesse nell'ambito delle rispettive provincie, a condizione però da riuscire coordinato all'ordinamento dello Stato ed ai principi fondamentali che lo reggono; essendo evidente che il creare istituzioni singolari non coordinate al

resto della compagine dello Stato, sarebbe non solo un pericolo ma un errore.

Ora per noi la difficoltà fondamentale di deferire al prefetto il provvedimento definitivo di riforma si desumeva da una disposizione che abbiamo già votato oggi, che è conforme al nostro diritto pubblico, e che non potrebbe essere, a riguardo degli istituti di beneficenza, mutata, e cioè, che l'esistenza legale degli enti morali è riconosciuta mediante decreto reale.

Non era possibile, secondo noi, autorizzare il prefetto a riformare il modo di essere di enti morali che, se dovessero essere costituiti, dovrebbero esserlo per decreto reale. La logica dei principi necessariamente portava a questo, che soltanto a chi crea spetta il diritto di modificare.

Il collega Gadda si è impensierito anche dell'azione che può esercitare l'autorità politica nell'esercizio del diritto di iniziativa delle riforme; e non nascondendo la sua preoccupazione per il pericolo di indebita ingerenza politica, ha nettamente dichiarato di preferire che il diritto d'iniziativa delle riforme fosse lasciato ai corpi locali, e riassunto poi nella Giunta provinciale amministrativa nella quale, dice egli, ha parte anche il Governo per mezzo del prefetto.

Ma anche qui ci siamo trovati davanti ad una difficoltà, di ordine, direi così, organico.

La Giunta provinciale amministrativa non è un corpo amministratore: è un corpo investito di giurisdizione, investito di autorità tutoria, ma che non amministra nulla.

La riforma degli istituti di beneficenza è invece un atto di amministrazione; e l'attribuirlo alla Giunta provinciale equivarrebbe a conferire funzioni che non sono conformi al suo modo di essere, all'indole delle sue attribuzioni.

E siccome negli ordinamenti politici ed amministrativi quello che importa di mantenere soprattutto è l'euitmia, quello che importa di rispettare è l'indole delle istituzioni, così noi ci siamo arrestati davanti a questa difficoltà; difficoltà la quale, potrebbe anche essere temporanea, ed auguro che lo sia, giacchè personalmente io entrerei volentieri nell'ordine delle idee esposte dall'onorevole senatore Gadda, non soltanto per questa parte dell'amministra-

zione pubblica, cioè per la parte delle istituzioni di beneficenza, ma con una riforma generale e complessa, la quale comprendesse tutti quanti i servizi politici amministrativi dello Stato.

Il nostro collega Gadda trova che può esservi un pericolo grave nell'ingerenza del potere politico accentrato nel ministro, e che se è il ministro che deve fare queste riforme molte di esse avranno naturalmente un carattere politico che egli vorrebbe escludere.

Anche qui io debbo dichiarare che l'Ufficio centrale è sostanzialmente d'accordo coll'onorevole Gadda. Le riforme nelle istituzioni di beneficenza non debbono avere carattere politico; debbono aver carattere ed intento schiettamente giuridico.

Ma dal momento che, come ebbi già l'onore di dimostrare nella discussione generale, non era possibile privare il ministro del diritto di iniziativa delle riforme, perchè in sè riassume la rappresentanza e l'indirizzo nell'esercizio del potere politico-amministrativo, nel senso esteso della parola, abbiamo cercato in un altro campo le garanzie necessario per prevenire o riparare ai pericoli accennati dal senatore Gadda, colla determinazione precisa delle condizioni giuridiche nelle quali la riforma deve avvenire, nella determinazione delle garanzie colle quali chiunque si creda lesa o nell'ordine giuridico, o nell'ordine degli interessi, possa rivendicare il diritto o tutelare l'interesse.

Ed è a questo intento che noi abbiamo introdotto parecchi emendamenti nel progetto ministeriale, diretti specialmente a fare del provvedimento di riforma un provvedimento che non fosse dipendente soltanto da un semplice apprezzamento, ma dal concorso di condizioni giuridiche esplicitamente determinate nella legge stessa.

Ed è a quest'ordine di emendamenti che si riferisce quello sostanziale che è nell'art. 67 ministeriale e 69 dell'Ufficio centrale.

Nell'art. 67 del progetto ministeriale si diceva che nel fare le riforme si sarebbe tenuto conto della volontà del fondatore. Nel progetto dell'Ufficio centrale non si adoperò questa parola incerta nel suo significato, vaga nella sua portata, per la quale si sarebbe deferito al Governo un apprezzamento illimitato e quasi arbitrario; si adoperò invece una formola giuridica perfettamente conforme a quella che è

preveduta nella legge vigente del 1862, che cioè la riforma dovesse essere fatta in modo da allontanarsi il meno possibile dalla volontà del tes'atore.

È pure a quest'ordine d'idea che si collega anche il diritto di ricorso in merito al Consiglio di Stato, il quale ha acquistato un valore appunto perchè non sarà più diretto alla revisione di un apprezzamento, ma perchè avrà una base giuridica nell'esame di condizioni fondate su criteri giuridici, e condurrà ad una decisione d'indole giuridica.

Con questa garanzia il pericolo dell'eccesso, il pericolo dell'arbitrio, il pericolo dell'influenza politica sono assolutamente eliminati.

Il nostro collega poi, rispondendo egli stesso ad una obiezione che si potrebbe fare che deferendo la riforma ai capi delle provincie si andrebbe incontro al pericolo della disformità dei provvedimenti, diceva che volendo l'uniformità al centro si commetteranno delle ingiustizie alla periferia.

Il ragionamento avrebbe valore se al centro si pretendesse di adottare l'uniformità nei provvedimenti; ma ben altrimenti, per quanto io credo, si dovrà procedere.

Al centro dovranno essere uniformi i criteri generali, i principi fondamentali, le norme direttive. Ma dovendo essere applicati a fatti diversi dovrà ripetersi la consueta disuguaglianza di fatto, dipendente dall'eguaglianza di diritto; giacchè applicando gli stessi criteri a diversi fatti, necessariamente diversi saranno i provvedimenti quando le diverse circostanze lo esigessero.

Concludendo, ringrazio il collega Gadda di aver fornito all'Ufficio centrale l'occasione di spiegare i suoi concetti intorno a questo importantissimo argomento: e mentre dichiaro che in massima generale non dissento dai concetti da lui esposti, penso che non sono accettabili nella specie, unicamente perchè non possono essere incardinati nell'ordinamento attuale della nostra amministrazione politico-amministrativa.

Faccio quindi voti con lui perchè venga giorno in cui l'amministrazione centrale si possa spogliare di molte attribuzioni; ma sarà giorno non molto prossimo, specialmente colla tendenza che mi pare prevalga da un certo tempo

nelle leggi, di esagerare piuttosto che temperare l'autorità del Governo e l'accentramento.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io mi ero riservato di fare delle proposte dopo di aver sentito l'Ufficio centrale. Ed ora che l'ho sentito, vedo che mentre non vi ha divergenza nel principio di decentramento da me esposto, non si crede giunto il momento di applicarlo.

Siccome questo è anche il concetto del Governo, così in tale accordo, non è sperabile che una proposta contraria possa approdare.

Non voglio pregiudicare la questione e non faccio alcuna proposta.

Si dovrà pure un giorno procedere a decentrare l'Amministrazione, se si vorrà dare una giusta soddisfazione ai bisogni locali. A me pareva che il servizio della beneficenza presentasse l'occasione opportuna di incominciare una tale riforma.

Però, rassegnandomi a non fare alcuna mozione, devo far notare all'Ufficio centrale non avere io detto, perchè non era nel mio pensiero, che la riforma di una istituzione di beneficenza, dovesse attuarsi con decreto prefettizio.

Io ho detto invece che la riforma doveva avere esecuzione mediante decreto reale.

Io dava alle autorità locali la iniziativa, ma non la definitiva decretazione. Questa la riservavo al potere centrale; e dicevo appunto che per questo procedimento era eliminato il pericolo di riforme inconsulte e dannose, poichè il potere centrale aveva modo, ed aveva dovere di arrestarle o di non darvi attuazione.

Il decreto reale gli attribuisce un veto che arresta la trasformazione. Ma non voglio rientrare nell'argomento, perchè non voglio prolungare una discussione che, sono costretto a confessare, non potrebbe condurre a nessun risultato, dal momento che l'Ufficio centrale e il Governo non accettano di modificare il procedimento proposto.

Sono lieto però di vedere che in principio, il concetto del decentramento viene riconosciuto opportuno: speriamo che un futuro non lontano possa vederlo attuato.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi propone

a questo articolo un emendamento che dividerebbe l'art. 53 in due articoli.

L'emendamento è così concepito:

#### Art. 53.

Possono essere concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere quando la rilevanza del loro patrimonio non richieda una separata amministrazione.

#### Art. 54.

Possono essere egualmente concentrate nella congregazione di carità tutte le istituzioni di beneficenza non aventi una rendita netta superiore a 500 lire, quando l'indole o speciali condizioni non richiedano che siano conservate in separata amministrazione.

Ha facoltà di parlare l'onor. Vitelleschi per svolgere il suo emendamento.

Senatore VITELLESCHI. Il Senato ricorderà come, quando io parlai nella discussione generale, tutti i miei appunti si rivolgessero precisamente contro questi articoli che a me paiono violare sistematicamente le volontà testamentarie.

Sono questi articoli i quali pongono in istato di liquidazione migliaia e migliaia d'istituti, ad un tratto; sono questi articoli che producono, o almeno minacciano dei grandi spostamenti di interessi. Il Senato pertanto non troverà strano che io, per essere coerente a me stesso, vi abbia proposto degli emendamenti.

Ma siccome ho già espresso il mio pensiero nella discussione generale, così sarò brevissimo.

Io espressi altresì il desiderio che la legge avesse ancora qualche altro miglioramento oltre quelli introdotti dall'Ufficio centrale, parendomi che non fosse difficile il farlo in modo da poter raccogliere i voti di parecchi dei suoi opposenti.

E mi ricordo di aver anche detto che questi miglioramenti si potrebbero ottenere senza alcun grave turbamento della economia della legge.

Prego il Senato di seguire il mio brevissimo ragionamento.

Il progetto a questo art. 53 si esprime così:

« Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere ».

Non parlo del secondo comma il quale è un semplice corollario della prima parte dell'articolo che dovrebbe modificarsi di conseguenza, in caso che il mio emendamento venisse accettato.

Parlerò invece cumulativamente dei vari emendamenti che ho presentato, oltrechè a questo, anche agli articoli 55 e 59 perchè gli argomenti ne sono connessi, e affine di non trovarmi obbligato poi a riprendere la parola.

L'art. 55 dice: « Sono inoltre di regola concentrate nella congregazione di carità tutte le istituzioni di beneficenza non aventi una rendita netta superiore a 5000 lire ».

E nell'art. 59 è detto: « Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati nell'art. 53 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione ».

Ora, se si mettono assieme le disposizioni di questi diversi articoli, quale è il vero risultato? Il risultato è che si ha facoltà di concentrare tutte le istituzioni delle quali si tratta. Per le une, si dice prima in modo assoluto, che saranno concentrate, mentre poi si dice anche che possono non essere concentrate. Per le seconde si usa una locuzione che mi pare discostarsi anche dallo stile legislativo, si dice cioè: *sono concentrate di regola*, il che vuol dire che anche per esse sono ammesse le eccezioni.

Ora, perchè, se è vero che queste istituzioni saranno concentrate quando si crederà di farlo e non lo saranno quando vi si opporranno ragioni sufficienti, perchè questo non lo si dice nella legge?

Io pertanto propongo semplicemente che il concetto che sta in questi articoli sia espresso in un articolo solo, dicendo: « possono essere egualmente concentrate nella congregazione di carità tutte le istituzioni elemosiniere, non aventi una rendita netta superiore alle 5000 lire, quando la loro indole o speciali condizioni non richiedano che siano conservate in separata amministrazione ».

Per parte del Governo la differenza è minima, inquantochè gli rimane sempre la stessa auto-

rità, la stessa facoltà di concentrarle tutte, se crede di farlo.

Ma come risultato pratico per l'economia di questa istituzione, il cambiamento è immenso.

Perchè, lo ripeto, il male di questo articolo è di mettere in istato di liquidazione una massa di istituti, nello stesso momento.

Quello che ciò possa voler dire in una amministrazione, tutto voi, signori, comprendete.

Quando un'amministrazione è condannata a morire, nessuno può prevedere la quantità di interessi personali o collettivi che si possono risvegliare all'annuncio di questa sua condanna.

Mentre colla locuzione adoperata nel progetto, le istituzioni in discorso non rimarrebbero più in istato normale, vi rimarrebbero invece colla dizione che propongo io.

E il Governo e le autorità che saranno chiamate ad attuare questa legge, potrebbero introdurre le riforme secondo i casi particolari ed a poco per volta.

Io nel primo mio discorso avevo espresso il desiderio che ciò fosse fatto con leggi diverse.

Ma a questo desiderio potrei anche rinunciare, qualora questi concentramenti e queste riforme fossero fatte, per lo meno, non con un atto *a priori* ed universale il quale colpisca ugualmente tutte le istituzioni, ma con atti separati e successivi a seconda che se ne presenti il bisogno...

Senatore VILLARI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI... Non aggiungerò altro. Raccomando soltanto all'Ufficio centrale e al Governo queste mie considerazioni, giacchè sembrami che il mio concetto farebbe accettare la legge a molti; mentre che, lasciandola così come è, essa contiene tale minaccia a cui molti, me compreso, non saprebbero mai acconciarsi.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor senatore Villari.

Senatore VILLARI. Io sono dolentissimo di dovermi opporre alla proposta che fa l'onor. Vitelleschi, specialmente perchè fatta da un uomo così autorevole, il quale è anche assai benemerito della pubblica beneficenza, che conosce non solo per teoria, ma anche per pratica. Io credo che la proposta che egli fa, quantunque in apparenza non altro che una proposta di forma, sia invece una proposta di sostanza, e che, o essa è troppo poco, o essa è troppo. Perchè, se egli non accetta i principî da cui è

informata questa legge, la cui importanza, come egli ha detto benissimo, sta sostanzialmente in questi articoli della concentrazione e della trasformazione, il dire semplicemente che si « possono » fare queste concentrazioni e trasformazioni, in una legge la quale è destinata tutta a farle in larghe proporzioni, non raggiunge lo scopo. Se poi la concentrazione e trasformazione, che noi proponiamo sono accettate, allora a che serve il dire « possono » quando si vuole farle in larga misura? A me pare che sarebbe più opportuno l'esaminare in questo momento, per qual ragione vogliamo questa concentrazione, quale scopo ci proponiamo. È utile, è necessario questo scopo?

Se lo scopo è utile ed è necessario, allora non occorre limitarlo, non occorre mettere vincoli è opportuno invece fare quello che vogliamo in quelle proporzioni che la natura delle cose suggerisce. Se quello che noi ci proponiamo non è giustificato nè dalla ragione, nè dalla esperienza, nè dalla necessità, allora sarebbe molto meglio o respingere la legge o proporre dei provvedimenti determinati contro quelli che noi sosteniamo. Io credo che il carattere fondamentale della legge stia appunto in questo articolo; credo che la legge sia utile, sia necessaria, appunto perchè propone questa trasformazione e questa concentrazione che all'onore Vitelleschi non piacciono.

Di che cosa si tratta?

Egli l'ha detto benissimo. Voi volete in un sol colpo concentrare tutte le istituzioni elemosiniere, e rivedere i loro statuti, cioè modificarli; è molto meglio farlo a poco alla volta, adagio adagio. Noi invece crediamo che sia opportuno farlo subito in larga misura.

Qual è la ragione di questa proposta? È essa una esagerazione, una fantasticheria, oppure è necessaria ed opportuna? Io credo che sia necessaria ed opportuna.

Il concetto da cui è partito l'Ufficio centrale, è il concetto stesso che informava la legge proposta dal ministro; si è cercato solamente in alcuni punti di meglio spiegarlo. Esso è questo: « La beneficenza antica, del medio evo, era la elemosina; la beneficenza moderna è il lavoro, l'educazione ». Noi vogliamo sostituire il lavoro, l'educazione, per quanto è possibile, alla elemosina. Noi non vogliamo più che si possa dire che l'Italia sia la terra classica

dell'accattonaggio e della limosina, la quale, se è data senza norme, in larga misura, come principio fondamentale della carità, non fa che aumentare, accrescere l'accattonaggio.

Noi non neghiamo che sia necessario anche il soccorso di pane o danaro, in casi di provata necessità; non neghiamo che quando uno è oppresso dalla fame, non bisogna discutere, ma soccorrere. Crediamo però che fra le migliaia e migliaia di accattoni, ce ne sono moltissimi che sono accattoni per professione, e che il seguire l'antico sistema, dando, come si faceva una volta, un soldo, un tozzo di pane, il lunedì, il giovedì o la domenica, alla porta del convento, sia un alimentare, aumentare la miseria, non alleviarla, non sopprimerla.

Noi crediamo che la beneficenza moderna imponga di aiutare quando è necessario, ma di adoperare, innanzi tutto, ogni mezzo perchè la limosina si trasformi in istituzioni di educazione, di lavoro.

Ora se colla legge che avete sott'occhio, il risultato che vogliamo si ottiene, noi abbiamo ragione; se non si ottiene, allora non bisogna venire avanti con palliativi, bisogna respingere la legge. Certo se nulla fosse mutato nella società umana, e la carità dovesse oggi continuare ad essere quale fu nel medio evo, noi avremo torto. Ma noi crediamo invece che un grande mutamento sia avvenuto. L'uomo del medio evo viveva in mezzo ad una società divisa in piccoli gruppi, in associazioni di arti e mestieri, accanto ai conventi, vicino ai castelli feudali. In questa società così divisa in gruppi, gli uomini dello stesso gruppo si conoscevano assai meglio fra loro; le moltitudini vivevano in istato selvaggio, quasi di schiavitù. Al servo della gleba voi potete fare l'elemosina senza pericolo, perchè egli è condannato a lavorare un certo numero di ore, qualunque sia la condizione in cui si trova. Ma questa società è stata distrutta; è sorto l'uomo moderno, che è indipendente, deve lottare nella vita, deve vivere colla sua energia, col suo libero lavoro. Or se a quest'uomo voi fate la limosina, se gli fate credere che, quando egli si troverà nel bisogno, sarà sempre aiutato, egli non penserà al domani, s'abbandonerà alla pigrizia, e quest'uomo isolato, che non fa più parte di quei piccoli gruppi, non ha più l'associazione d'arti e mestieri, al primo colpo

di avversa fortuna, stenderà la mano, farà l'accattone, e finirà nell'ospizio di mendicizia, in cui voi l'avrete cacciato colla limosina. (*Bene, bravo*).

Questa è la ragione per la quale io vedo che tutti quanti i libri che si occupano di beneficenza parlano del male che molte e molte delle opere pie hanno fatto e fanno in Italia, in Inghilterra, da per tutto, dando soccorsi ciecamente, senza pensare a chi danno gli aiuti, senza pensare se chi li riceve li merita, senza pensare se c'è un modo, invece di dare semplicemente pane e minestra, di stimolare, aiutare al lavoro.

Signori, questa non è una teoria, è un'idea pratica, il cui valore ha avuto la dimostrazione d'una grande esperienza, di un'esperienza che si può dire colossale.

L'Inghilterra, voi lo sapete, ha la tassa sui poveri. Ebbene, questa tassa, che cominciò da tempi antichissimi, si trasformò a poco a poco in un sistema di elemosina generale, e quando venne la filosofia del secolo XVIII, che era filantropica e sentimentale, essa incoraggiò appunto questi larghi sussidi ai poveri. La cosa ben presto assunse tali proporzioni che, a poco a poco, la tassa dei poveri da 3 scellini arrivò fino a 13, quasi a 14 scellini a testa, e i poveri aumentavano sempre, minacciando seriamente la prosperità del paese. Fu allora necessario fare un'inchiesta, dalla quale risultò che vi era una quantità immensa di poveri che riscuotevano sussidi come per professione, e li ricevevano da 5 o 6 parrocchie nello stesso tempo; che vi erano dei proprietari condannati a pagare la metà delle loro entrate, per sopperire alla tassa dei poveri; che vi era stata qualche parrocchia nella quale i proprietari s'erano indotti ad offrire perfino tutte le terre *gratis* ai poveri, pur di essere liberati dalla tassa, e i poveri non avevano accettato. Alcuni di coloro che distribuivano questi sussidi dichiaravano che 30 % era lo stesso giorno, in cui il sussidio veniva dato, speso nelle botteghe di liquori spiritosi, dove i poveri o i pretesi poveri andavano subito a ubbriacarsi.

Ebbene, a questo fu trovato un rimedio. E quale fu il rimedio? Obbligare, per quanto era possibile, tutti coloro che ricevevano sussidi ad entrare nell'ospizio di mendicizia, dove il lavoro fu messo come condizione necessaria per

essere sussidiati, anche un lavoro infruttifero, anche un lavoro che non rendeva niente a nessuno, pur che fosse lavoro.

E tanto è vero che questa è la sola via da seguire, che, senza ricorrere all'esempio dell'Inghilterra, senza andare ad esempi stranieri, voi vedete che in Italia gli uomini veramente intelligenti e pratici della carità, hanno già cominciato spontaneamente a seguirla. Io posso citare in Firenze la Società della repressione dell'accattonaggio per mezzo del lavoro, istituita dal marchese Incontri, la quale è fondata appunto su questo principio, di accogliere, cioè, per quanto i mezzi lo comportano, tutti coloro che hanno bisogno d'aiuto, mettendo per condizione il lavoro.

Vi sono stati dei casi in cui alcuni signori avevano l'uso di dare ogni sabato un soldo a chiunque si presentava, e i poveri arrivavano a migliaia. Appena le Società come quella del marchese Incontri presero l'amministrazione di questo denaro, e invece di un soldo offrirono sessanta od ottanta centesimi al giorno a chi lavorava (è un lavoro dei più semplici, quasi insignificante), i mille si ridussero a cento, che diminuirono rapidamente; tutti gli altri scomparvero, perchè preferivano l'elemosina al lavoro.

Questa esperienza si è fatta in mille modi e ha dato sempre lo stesso risultato.

Io leggevo l'altro giorno che in un'associazione inglese, la quale dava una colazione gratuita ai poveri, un signore offrì invece lavoro equamente retribuito a tutti coloro che si presentavano, e di 800 poveri che erano prima a mangiare, si ridussero subito a poche decine quando si trattò di lavorare per mangiare.

Il Governo inglese, come ho detto, trasformò la legge sui poveri secondo questi medesimi principi. Quali ne furono i risultati?

I poveri sono talmente diminuiti che la statistica dell'84-85 dice: « Dacchè vi sono statistiche dei poveri in Inghilterra, questo è l'anno in cui il numero di essi è minore che in tutti gli altri, e questo è anche l'anno in cui noi possiamo dire che tutti i bambini ricoverati, eccetto coloro che per salute non potevano, giunti all'età richiesta, sono stati in grado di andare al lavoro, per procurarsi da loro stessi il proprio sostentamento ».

Onorevoli senatori, se questi concetti sono

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1<sup>o</sup> MAGGIO 1890

falsi, tutta la legge deve cadere, perchè essa è fondata su di essi; se questi concetti sono veri, allora le proposte che vi facciamo meritano la vostra approvazione.

Se noi volessimo continuare a fare le elemosine come in passato, è naturale che in certe città, quali Napoli, Roma, Milano, sarebbe assai più utile, più pratico lasciare le miriadi di piccole istituzioni, che continuerebbero a dare a chi il soldo, a chi il franco, a chi qualche tozzo di pane, e lo farebbero meglio d'una sola congregazione di carità.

Ma se voi volete trasformare queste istituzioni, per dare il sussidio solamente quando è necessario, ed anche allora far lavorare chi può; se volete a questo scopo fondare ospizi, scuole, come potranno quelle piccole istituzioni, sparse, diffuse, deboli, adempiere allo scopo?

Prendete per esempio Bologna. Essa ha fatto la concentrazione sin dal tempo del Farini.

Non so perchè, dicendo tanto male di questa concentrazione, non si vada a vederne i risultati là dove si è fatta nello stesso nostro paese. Io me ne sono informato, scrivendo appunto a Bologna, dove si è fatta la concentrazione di centinaia di opere pie elemosiniere.

Che cosa esse erano? Avevano un capitale qualche volta di soli 1000 franchi, di 500, perfino di 80 franchi. Che possono fare tali opere elemosiniere? La congregazione di carità le ha riunite, ed io ho cercato di avere tutte le informazioni che potevo, e mi è stato risposto che l'amministrazione procedeva con maggiore economia e assai migliori risultati.

L'unica cosa di cui si lamentano è che questo sistema di elemosine su larga scala non piace a molti, e si riconosce la necessità di fare qualche cosa di meglio.

Dunque, perchè non osservare i risultati, i dettami dell'esperienza nel nostro proprio paese? E, come a Bologna, è seguito altrove, ovunque s'è fatta l'esperienza medesima. Tutti coloro che si sono occupati di beneficenza, preti, laici, di qualunque condizione, hanno sempre proposto la concentrazione specialmente delle opere elemosiniere.

E però io credo che meriti tutta la nostra approvazione il ministro che presenta una legge informata a questi principii.

Io l'ho sempre invocata, e desidero perciò,

con tutte le mie forze, che essa abbia felice risultato.

Parlo perchè molti dicono di approvarla solo per non avere di peggio; che ormai, giacchè ci siamo imbarcati, bisogna pure arrivare in fondo il meno peggio che si può. Io credo invece che la legge sia utile, che sia necessaria, perchè credo che noi dobbiamo combattere vigorosamente l'accattonaggio.

Basta traversare le Alpi, e non si trovano più accattoni, anche nei paesi che sono più poveri dell'Italia. Perchè noi solamente non possiamo fare nel nostro paese cinque passi senza essere fermati, anche nella capitale del Regno, da gente che chiede l'elemosina? Fra noi l'elemosina è divenuta una professione, un mestiere.

Perchè dobbiamo oggi combatterci fra noi, e fare di questa legge una questione politica o di partito, quando si tratta d'una vera necessità sociale? Lo stesso accorrere qui di tanti senatori, mostra il sentimento comune che anima tutti noi; mostra la necessità che noi tutti sentiamo di risolvere una volta questo problema.

Dunque fondiamoci sulla nostra e sull'altrui esperienza, per risolverlo una buona volta audacemente e senza paura. Se questi principii sono giusti, perchè non attuarli di comune consenso subito, efficacemente, senza palliativi e mezzi termini?

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore VILLARI. Voglio aggiungere ancora una parola circa il modo con cui le varie istituzioni elemosiniere si debbono concentrare.

È stata a noi fatta l'accusa, che vogliamo accentrare tutto in mano allo Stato, che si vuole distruggere la carità privata, che si vuole sostituire al sentimento di pietà la burocrazia.

Ora è precisamente il contrario quello che noi abbiamo cercato di fare.

Noi abbiamo riconosciuto la necessità di concentrare e trasformare largamente solo per le vecchie istituzioni, giacchè quando si tratta delle nuove, più moderne e razionali, come per esempio quelle che dirige il nostro benemerito collega senatore Vitelleschi, cioè gli asili infantili o simili, chi domanda di concentrarli o trasformarli?

E noi anzi abbiamo aggiunti degli articoli appositamente per lasciarne libero lo svolgimento.

Sono le istituzioni antiche, fondate sopra i

principi di una società che più non esiste, quelle che noi cerchiamo di trasformare, e desideriamo che siano trasformate per opera o col favore dello Stato, che ha il dovere di aiutare i poveri, perchè la miseria che cresce è un male sociale, perchè è nell'interesse stesso della società che noi tutti siamo spinti ad aiutare razionalmente i poveri.

Ma quanto alla carità privata, se voi esaminate, come certo avrete fatto, con attenzione la legge, vedrete che abbiamo cercato con tutti i mezzi possibili di garantirla.

Noi non crediamo che la carità privata debba, e non crediamo che possa essere distrutta. Crediamo invece che sia un gran beneficio. Per quanto si faccia, la miseria pur troppo non scomparirà mai, e se non può scomparire, noi vogliamo certo che almeno resti per essa la pietà, che è pure un aiuto, quando non si può fare di più.

Voi vedete che negli emendamenti proposti da noi dell'Ufficio centrale alla legge, fummo sempre animati da questi sentimenti.

Ma vi è anche una più grossa ragione per non combattere la carità privata e sostituirvi, come dicono alcuni, una specie di burocrazia. Tutto ciò non solo sarebbe impossibile, quando anche si volesse; ma le conseguenze ne sarebbero dannose, quando si tentasse. In Francia si è tentato coi *Bureau de bienfaisance* di riunire in essi la carità legale e la privata. Lo Stato si è impadronito d'ogni cosa. E che n'è avvenuto? Che si sono formate associazioni private sotto la direzione del clero, le quali non hanno chiesto la personalità giuridica, e sono esse solamente che sembrano rappresentare la carità privata di fronte al povero.

Ed anche per questa ragione noi non desideriamo niente affatto che l'iniziativa privata sia distrutta. Noi anzi crediamo che essa sia utile, necessaria.

È essa che fa sempre nuove esperienze e dà nuovi suggerimenti al Governo, il quale ne approfitta. Gli asili infantili, che furono dapprima combattuti e poi favoriti; i giardini froebeliani che parimenti furono prima combattuti e poi favoriti, sorsero dall'iniziativa privata. Così mille altre istituzioni simili.

Ora, quando il Governo presenta una legge che è animata a concetti quali sono quelli che ho esposti, che scorgano dalla coscienza stessa

del paese, che rappresentano sentimento vero della società moderna, perchè combatterla? Perchè spaventarsi, e non volere quelle disposizioni legislative, che tanti hanno già fatto, e che noi dobbiamo certamente fare?

Si dice: ma ne avete il diritto? Voi non rispettate la volontà dei testatori.

Io vorrei che su questo c'intendessimo una volta francamente. V'è alcuno il quale possa credere, che l'individuo abbia il diritto di creare, in una società che cambia ogni giorno, delle istituzioni immutabili in eterno? Io non lo credo, perchè allora ne verrebbe la conseguenza che i morti farebbero la legge per i vivi; ne verrebbe la conseguenza che noi oggi potremmo dover essere amministrati colle istituzioni create dagli antichi Romani o nel medio evo. E questo mi pare che nessuno di noi lo sostenga.

D'altronde è una battaglia che si è combattuta in tutta Europa, ed è stata ormai vinta da un pezzo, nè vi è bisogno di citare il dritto romano o il Concilio di Trento; è la storia intera che ne parla, è il senso comune che lo dice.

Io mi ricordo di aver letto che, quando le università di Oxford e di Cambridge, le quali sono fondazioni private, si opponevano al Governo e volevano mantenere gli statuti del medio evo, continuare ad insegnare la scolastica, e dicevano al Parlamento: voi non avete il dritto di mutare i nostri statuti, perchè noi rispettiamo le volontà dei testatori, e minacciavano di chiudere le porte e di non cedere che alla forza, allora fu ad esse domandato: — Ma voi foste fondate per formare dei preti cattolici, e dai tempi della regina Elisabetta in poi state formando invece pastori protestanti. Oh! come va questa cosa? — Risposero: — Se i fondatori vivessero oggi, si sarebbero fatti protestanti. — Ma allora, si disse, se vivessero, avrebbero anche accettate le idee dei nostri tempi, non vorrebbero più la scolastica!

Per interpretare la volontà dei testatori e l'interesse sociale ad un tempo, bisogna supporre che, quando le istituzioni, state una volta benefiche, divenissero invece dannose alla società, i fondatori, se vivessero e volessero ancora il bene della società, consentirebbero a modificarle, vorrebbero essi stessi mutarle. È un'ipotesi suffragata dal buon senso, suggerita dal rispetto, dalla stima verso i fondatori.

Questo concetto mi par chiaro come la luce del sole, ed esso risolve il problema, favorendo il progresso sociale, rispettando la volontà dei testatori.

Quando la istituzione rimane utile, allora la volontà del testatore sopravvive; ma quando ciò che in altri tempi era utile, e che perciò esso voleva, è invece divenuto dannosa alla società, noi non possiamo credere che se egli fosse vivo continuerebbe a volerlo. (*Bene*).

Se oggi è provato che la limosina promuove l'accattonaggio, che esso è dannoso alla società, mentre nel medio evo era utile, si può supporre che il testatore vorrebbe metterci in quest'alternativa: o privare il povero dei denari che esso ha lasciato a lui, o continuare a corromperlo?

Noi non possiamo supporlo, se vogliamo credere che esso era veramente ispirato alla carità, che esso era un uomo che amava il bene del suo prossimo. Dobbiamo credere invece che egli vorrebbe oggi il vero bene dei poveri, come lo voleva allora, e che se oggi la limosina è divenuta inutile, e il lavoro è divenuto necessario, egli vorrebbe oggi il lavoro, e non la limosina.

È singolare la pertinacia con cui gli oppositori combattono il diritto che abbiamo di fare questa trasformazione. Se si cita la Francia che ha fatto man bassa su tutte le opere pie, si dice: ma quella era la rivoluzione, era il regno del terrore. Che ci venite voi a dire! Se si citano Pietro Leopoldo e i principi riformatori, si risponde: ma quelli erano despoti, noi siamo liberali. Se si cita l'Inghilterra, si dice: l'Inghilterra è l'Inghilterra, l'Italia è un'altra cosa. Ma dunque, in questo mondo non ci siamo che noi? E noi che abbiamo distrutto sette regni ed il potere temporale dei papi, per creare una nazione nuova, dobbiamo poi avere lo scrupolo di non poter toccare queste istituzioni del medio evo che, sotto i nostri occhi si vanno rapidamente trasformando in tutta l'Europa? Io credo invece che tutti questi speciosi argomenti sono unicamente conseguenza della lotta che si è fatta sulla legge, nella quale lotta ognuno va cercando, come può, un modo di difendere la sua propria tesi. Ma se non c'è nessuno il quale possa negare, che la elemosina fatta, come regola e per sistema, avvilita chi la fa e chi la riceve; se non c'è nessuno il quale non riconosca che è molto facile dare una lira

a chi troviamo per la strada, ma molto difficile cercare di redimerlo e di farlo un membro utile alla società, nel che sta veramente la carità moderna, non ci dovrebbe allora essere alcun avversario ai principi che informano la legge. Questa, che vi proponiamo, è oggi la carità più grata a Dio, meglio ispirata anche dalla religione, non la limosina, la quale vuol soccorrere l'uomo come se fosse sempre uno schiavo, a cui, quando si è dato un soldo, ogni conto è saldato.

Io credo che in questa materia dobbiamo essere d'accordo, perchè non è possibile avere due opinioni. Voi lo vedete, questo è un sentimento nato in tutto il paese, come è provato dagli esperimenti continui che fanno i privati in Italia, quelli che veramente si occupano dei poveri. Lo stesso senatore Vitelleschi ve lo prova con la sua attività nella direzione degli asili infantili.

Egli ha mostrato avere le stesse opinioni nostre quando non si è messo a dirigere istituzioni elemosiniere, ma istituzioni che danno l'insegnamento fin dai primi anni. Dunque stendiamoci amica la mano, una volta che i nostri sentimenti sono comuni, dal momento che vogliamo raggiungere i medesimi scopi. Perchè dobbiamo, per il gusto di combattere, rendere intricata e difficile una questione che è chiara come la luce del sole? Io non voglio più annoiare il Senato con questo discorso che si è già troppo prolungato. In conclusione io ritengo che il Governo abbia non solo il diritto, ma anche il dovere di trasformare o concentrare le opere pie secondo i principi esposti; ma che questo diritto e dovere del Governo abbia i suoi confini. Quando non è provato chiaramente che l'utilità sociale richiede davvero la trasformazione o concentrazione, l'azione del Governo si deve allora fermare. Esso deve ancora lasciar libera la carità privata, che è il fiume sempre fecondo delle istituzioni libere di beneficenza. Ma secondo queste medesime idee le istituzioni elemosiniere debbono, più che è possibile, scomparire. Il sussidio sarà sempre necessario; ma il concetto o il modo con cui si dà è mutato. E però gli ospizi di mendicizia, le case di lavoro, tutti i ricoveri per fanciulli, per vecchi debbono essere istituiti secondo questi principi. Finché noi lasceremo sparse in Italia le miriadi di piccole istituzioni elemosiniere, le

quali per la povertà dei loro capitali, per la natura dei loro statuti, non potrebbero far altro che elemosine, noi non riusciremo a educare il nostro povero.

Il compianto professore Cocchetti, direttore dell'archivio di Venezia, pubblicò una statistica, dalla quale risultava che nella città di Venezia un terzo della popolazione era iscritta sui registri di beneficenza, e diceva che un tal fatto aveva avuto origine dalla decadenza di quella gloriosa Repubblica; e deplorava questo sistema di larga, di cieca beneficenza, il quale non portava altra conseguenza che accrescer sempre più il numero degli accattoni, con danno grandissimo della illustre città. E citava esempi di accattoni, i quali avevano preso in affitto, anche in piazza San Marco, dei posti per tenervi una sedia, ed accattare così con maggiore comodità, pagando per ciò quello che in altre parti della città si pagava per una bottega, e preferendo questo sistema di vita più di ogni altro, perchè ad essi rendeva di più. Alcuni di tali poveri in fatti avevano lasciato un peculio non punto spregevole.

Molti scrittori italiani (e potrei citare una quantità dei loro lavori sulla beneficenza) manifestarono le stesse nostre idee; gli scrittori stranieri, l'esperienza di tutta Europa ci suggeriscono questa trasformazione. E però io vi prego di accogliere la legge e di credere che il concetto da cui essa parte è un concetto altamente morale, è un concetto altamente civile e liberale.

L'ufficio centrale l'ha modificata per renderne l'attuazione più efficace, più sicura e razionale; e vi abbiamo lavorato non per evitare che ne venga un'altra peggiore, ma perchè vi abbiamo trovato un concetto altamente civile.

Abbiamo cercato che questo concetto animasse tutta la legge; ed è in nome di esso che noi vi preghiamo di approvarla. (*Bravo, bene! Approvazioni*).

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Le discussioni parlamentari si compongono di parallele, le quali per mantenere la loro perfetta analogia con la formula che materialmente le rappresenta non s'incontrano mai.

L'onor. Villari, ha colto questa occasione per rifare un discorso di discussione generale,

ed è quindi ritornato a quei famosi grandi principi che è l'arma contro la quale ci stiamo schermando da più d'una settimana. Ed in fatto di principi siamo d'accordo. Egli ha, come suol dirsi, sfondato porte aperte. Non dovrei aver bisogno di ripetere che io non ho mai detto che non si doveva riformare; non ho mai detto che l'abuso della elemosina fosse una cosa utile.

Ma poichè temo che il Senato ne abbia abbastanza di discorsi, e particolarmente de'miei, mi guarderò bene dal ritornare sui concetti generali della legge.

Ciò a cui non riesco mai, è di condurre i miei interlocutori sopra il terreno pratico. E qui e in altre assemblee mi sono trovato sempre a cedere, a essere messo fuori combattimento, sotto il fulmine dei grandi principi.

Io non discuto più dei grandi principi. Ho detto la mia maniera di pensare nella discussione generale e credo che non ci si debba ritornare.

Io ho richiamato la vostra attenzione sopra una mera questione di fatto.

Voi avete detto nella vostra legge, che si dovevano di regola concentrare non le sole istituzioni elemosiniere (e qui dichiaro che mi duole di non aver preso la parola su quest'articolo che si presta meglio agli argomenti dell'onor. senatore Villari), ma anche quelle istituzioni che non raggiungono le 5000 lire di rendita.

Ma, fra queste istituzioni, onor. senatore Villari, ve ne possono essere di quelle che facciano i servizi i più utili, i più importanti, siccome l'istruzione, l'educazione o che sia.

Senatore VILLARI. Sono eccettuate.

Senatore VITELLESCHI. Riconosco i grandi miglioramenti che voi avete portato a questa legge e ve ne ringrazio. Ma, anche dopo le eccezioni che voi vi avete portato, resta ancora un numero non picciolo di quelle istituzioni che possono essere occupate a scopi utilissimi.

Ora, di tutte queste istituzioni voi avete detto che devono essere tutte concentrate; ma viceversa poi avete anche detto, poco più sotto, ossia nell'art. 59, che possono non essere concentrate.

Ora io vi domando come questione di fatto che cosa accadrà in forza degli art. 53, 55 e 59 di questo disegno di legge?

Avverrà che migliaia di istituzioni rimarranno

colpite a morte senza morire, perchè evidentemente lungo tempo si richiederà per fare questa trasformazione; occorreranno degli anni, voi lascerete 10, o, 11 mila istituzioni (che a tante mi pare ascendano quelle che sono colpite automaticamente dal concentramento) sopravvivere a loro stesse e continuare ad esistere pure essendo morte? ma capite voi cosa vuol dire un'amministrazione a morte che non muore? Vuol dire che tutti coloro che hanno interesse alla sua morte, e tutti coloro che hanno interesse alla sua vita si agitano intorno ad essa. E ciò tanto più perchè, ciascuna di queste istituzioni si proverà a valersi dell'articolo 59 per non morire.

Non ricevendo dunque il ministro per questa legge che una mera facoltà, o perchè non dirlo, perchè non rovesciare la dizione dicendo semplicemente che è in facoltà del Governo di concentrare le istituzioni elemosiniere e le piccole opere pie, quando si creda utile e necessario? La differenza per il Governo non sarà grande perchè ad ogni modo la disposizione quale essa è non potrebbe da alcun ministro essere eseguita ad una volta neppure rapidamente nè dall'oggi al domani.

Chiunque opinasse diversamente, si farebbe una illusione; perchè le resistenze saranno immense, e vi saranno mille difficoltà da superare mille interessi da vincere.

In sostanza, quello che io vi domando è questo: che l'operazione che voi farete mediante questa legge, la facciate in modo da non produrre il gravissimo danno che deriverebbe dall'annunziare un tal giorno, ad un tratto, che vi sono da 10 ad 11 mila istituzioni di beneficenza condannate, in un tempo più o meno lungo, a sparire.

Esistono interessi fondati sopra queste istituzioni, vi sono dei poveri, vi sono degli impiegati che campano su di esse.

Ora è qui che io restringo la mia questione. So bene che probabilmente il mio emendamento non sarà votato, perchè quando una legge ha preso l'abbrivo di andare secondo l'opinione del Governo e dell'Ufficio centrale è molto malagevole l'imprimerle un indirizzo diverso. Però io sento talmente la responsabilità degli interessi che voi spostate con quest'articolo, indipendentemente dagli scopi che intendete di rag-

giungere, che desidero che quest'emendamento sia in ogni modo posto ai voti.

L'onor. Villari dice che egli intende con queste disposizioni incoraggiare la carità privata, e che egli questo desidera; e si può dire tutto. Ma ha poi creduto aggiungere un argomento che egli avrebbe fatto bene ad omettere.

Egli ha detto che in Francia, in seguito a questo sistema, la carità privata si è andata a rifugiare sotto la protezione dei preti, per trovar pace. Se la carità privata si sentisse incoraggiata col suo sistema non si sarebbe sentito il bisogno di rifugiarsi sotto la protezione dei preti.

Onorevole Villari, non facciamo che accada lo stesso da noi; non facciamo che la carità privata in Italia provi lo stesso bisogno. (*Bene*).

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Ho domandato di parlare per fare una dichiarazione, anzi, duolmi il dirlo, per una protesta contro la eloquente ma ingiusta perorazione dell'onor. Villari.

Egli ha supposto che coloro che combattono questa legge e non dividono i sentimenti da lui calorosamente espressi in favore di un miglioramento nei modi di esercitare la beneficenza conforme al progresso della società moderna.

Dichiaro in quanto a me e sono persuaso che moltissimi colleghi, i quali come me dissentono dall'onor. Villari in questa discussione che non combattiamo lo spirito di riforma e di progresso, ma non abbiamo fede nei metodi e magari nei principi che informano il presente progetto, anche dopo le varie e prudenti correzioni apportatevi dal nostro Ufficio centrale, Di quanti nostri colleghi hanno discorso su questo argomento, quale ha udito l'onorevole Villari negare che fosse opportuno di fare una legge sulle opere pie, quanto meno per rendere più efficaci le leggi esistenti e farle osservare? Ma se vi è materia sulla quale riputiamo necessario di osservare i principi, di rispettare i diritti e le opere della libertà umana, quella materia è la beneficenza.

Ora noi vediamo con questa legge tutta la beneficenza pubblica sottratta, stornata dall'azione di quelli che hanno maggiormente dimo-

strato nel passato di essere animati dallo spirito, dallo studio delle opere in pro dei loro simili nella miseria e nell' infortunio, oppure se essa è lasciata nelle mani di coloro che al presente la esercitano, la vediamo disciplinata, vessata, messa in sospizione, capovolta per sottoporla direttamente o indirettamente all'azione e spesso all'arbitrio di potestà pubbliche che sono stato creato per tutt'altri fini sociali che quelli della beneficenza.

L'onorevole senatore Villari dice: Perché non volete che in Italia si faccia quello che è stato fatto in Francia, in Inghilterra ed in altri paesi?

È egli poi vero che in Italia non si sia fatto niente, o non vi sia intenzione ben dimostrata di adattare la beneficenza al moto dei tempi precisamente secondo quelle idee che lo stesso senatore Villari ci ha or ora così calorosamente espresse? Egli stesso ha parlato di società per la repressione dell'accattonaggio e di altri istituti sorti in Italia, i quali non furono senza ottimi effetti e si vanno moltiplicando.

Essi sorsero per opera di privati e liberi cittadini, furono talvolta sussidiati e sorretti dalle potestà pubbliche non nacquero per ordine di questa, non prosperarono sotto il loro comando.

In quanto all'esercizio od alla lezione che dovremmo cercare od accettare dagli altri paesi, credo che ciò non dobbiamo fare senza riserva e senza distinzione tra paese e paese.

Onorevole Villari, onorevoli colleghi, coloro che come me vogliono il progresso colla libertà e coi mezzi della libertà confidano per la migliore risoluzione possibile delle quistioni sociali e per questo, dell'esercizio della pubblica beneficenza in particolare, sanno a quali paesi con maggior sicurezza debbono rivolgersi per cercare ammaestramenti ed esempi.

Guardano non solo all'Inghilterra, od agli Stati Uniti d'America che in ogni opera sociale sono in grado di fare esperimenti grandiosi, ma cercano esempi dalla più modesta e più vicina Svizzera.

L'Inghilterra è tuttora incerta e scontenta degli effetti dei suoi ordinamenti della carità legale, che fanno eccezione alla pratica genuina e larga che essa usa dei principi di libertà. In America, in Svizzera, io non so davvero che si trovi esempi di leggi sopra la benefi-

cenza che come questo progetto sostituiscono all'esercizio della carità privata, nella sostanza come nella forma, l'azione universale ed uniforme delle potestà pubbliche.

Non si poteva davvero lasciar passare l'imputazione sbalestrata dal nostro collega Villari, di avversari delle riforme liberali e del progresso, contro di noi, che non neghiamo davvero l'ufficio di vigilanza del Governo anche nell'esercizio della beneficenza pubblica, ma a tutela, come sempre, non a diminuzione ed in danno dei diritti dei cittadini d'un paese libero. Certo l'esempio di questi diritti deve trovare nella legge le sue limitazioni, ma soltanto nello interesse dell'ordine pubblico, della libertà di tutti e di ognuno.

Noi vogliamo in una parola la riforma, noi vogliamo quanto coloro che la pensano come il senatore Villari, la elemosina illuminata, non fautrice di sciopero e di accattonaggio. Ma non crediamo che sia necessario di affidare l'esecuzione nè di questa nè di altra riforma all'arbitrio delle autorità pubbliche.

Vogliamo la riforma dove non teorie astratte e generiche, ma fatti positivi e studiati senza preconcetti senza passione di parte e pregiudizi di scuola, la dimostrano necessaria, opportuna, richiesta dalla pubblica opinione, consentanea coll'indole e coi costumi del paese nostro della nostra generazione.

Noi vogliamo insomma la riforma come la vediamo altrove e da noi operarsi da uomini liberi: non ci fidiamo di una legge che pretende di sostituire alla beneficenza libera, la beneficenza per coercizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Villari.

Senatore VILLARI. Io dirò due sole parole.

Risponderò al senatore Alfieri, che a me pare di avere ripetutamente detto, che noi eravamo in questa questione animati tutti dai medesimi sentimenti, e l'ho detto in tanti modi diversi, che io credo inutile ripeterlo ancora un'altra volta.

Debbo poi rispondere al senatore Vitelleschi, il quale mi ha detto: io ho fatto una questione, pratica, semplicissima, e voi mi avete gettato una pioggia di paroloni e di principi generali dei quali io non so che farmi. Voi mi parlate delle sole istituzioni elemosiniere e non delle altre, che pur volete concentrare.

Ebbene, io ho parlato delle sole istituzioni elemosiniere o almeno di esse principalmente, perchè il suo emendamento si riferiva a quell'articolo che alle istituzioni elemosiniere solamente si riferisce, e di esse solamente egli ha oggi parlato. Quando fosse venuto agli altri emendamenti e di altre istituzioni avesse parlato, io avrei risposto anche su di esse.

Quanto alla sua questione pratica, mi pare di avervi risposto con un sillogismo freddo e chiaro come una proposizione di geometria. Io ho risposto: Noi non diciamo e non vogliamo dire *si possono*, perchè noi crediamo che *si debbano* trasformare.

E siccome il nostro concetto è che, salve alcune eccezioni, *si debbano* trasformare tutte le istituzioni elemosiniere, se ciò non vi piace, respingete combattete il principio, ma non c'invitate a dire noi che *si possa fare* quello che crediamo *si debba fare*.

Non è forse questione pratica e chiara quella di voler dire proprio quello che si pensa e che s'intende fare? Se queste istituzioni si spaventeranno, quando sapranno che noi lo vogliamo trasformare, perchè non farlo ad esse sapere una volta che veramente vogliamo? E se è una cosa che vogliamo sia fatta davvero, perchè far dire al Governo che la farà quando vorrà?

Noi gli diciamo invece che la deve fare. E perciò, avendo già esso proposto di dire nella legge: *si trasformeranno*, così anche noi ripetiamo: *si trasformeranno*.

Non è questa una questione di principi generali, è una risposta chiara, esplicita alla domanda pratica che ella ha fatto. Noi confessiamo di volere la trasformazione generale delle istituzioni elemosiniere, e lo diciamo francamente. Se questa proposta non vi piace, combattetela, se vi piace, accettatela. Ma non facciamone una questione di parole, quando è assai più grave.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo progetto è rimandato a domani.

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom. col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 20 luglio 1888 n. 5602 (serie 3<sup>a</sup>) col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889 n. 3732 sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è levata (ore 5.45).

## XXXIV.

## TORNATA DEL 2 MAGGIO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Parlano intorno all'art. 53 i senatori Alfieri, Rossi A., Pierantoni, Vitelleschi, Petri, il presidente del Consiglio ed il senatore Costa, relatore — Approvazione dell'art. 53 e dei successivi fino al 77 inclusivo dopo osservazioni all'art. 76 del senatore Pecile, al quale risponde il presidente del Consiglio — Discorrono sull'art. 78 il presidente del Consiglio ed i senatori Calenda, Costa, relatore, Auriti, Parenzo e Pacchiotti — Approvazione dell'articolo stesso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

È presente il presidente del Consiglio; più tardi intervengono i ministri della guerra, del Tesoro e delle poste e dei telegrafi.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge il verbale della seduta precedente che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto:** « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N. 6).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Come il Senato rammenta, ieri fu cominciata la discussione dell'art. 53, a proposito del quale il signor senatore Vitelleschi propose un emendamento, ed in pari tempo ne svolse anche altri i quali insieme costituiscono un sistema opposto al paragrafo VI delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

Ha facoltà di parlare sull'art. 53 il signor senatore Alessandro Rossi.

Senatore ROSSI A. Se il signor presidente lo permettesse, io cederei il mio turno di parola all'onor. senatore Alfieri che desidera di cedermi nella discussione.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io desidero di aggiungere alcune parole a quelle, che un sentimento che sempre è in me molto forte, cioè quello della difesa della libertà individuale, mi fece pronunciare ieri in fine di seduta, in opposizione e quasi a protesta contro i motivi, che mi parevano attribuiti dall'onor. senatore Villari a coloro di noi, i quali contrastavano alcuni articoli importanti di questa legge, e particolarmente quelli che stiamo ora esaminando.

Fra i tanti dispacci giunti ieri e stamani intorno ai fatti accaduti in diversi paesi che hanno tratto all'agitazione mondiale dei lavoratori, ho rilevato la deliberazione presa dal Congresso degli Stati Uniti, perchè negli stabilimenti dello Stato sia obbligatorio l'orario di sole otto ore di lavoro.

A me sembra che questo esempio venga a

proposito per spiegare quale è il nostro concetto sull'intervento dello Stato, sulla legge per regolare l'esercizio dei diritti che sono di loro essenza individuali.

Lo Stato stabilisca ciò che crede più opportuno negli opifici governativi, e lasci ampia libertà all'industria privata di regolarsi secondo i propri interessi ed i dettati della scienza economica.

Mi si opporrà che si tratta di materia alquanto diversa; ma non la credo tanto diversa, poichè è vera beneficenza il proteggere le classi lavoratrici e meno abbienti.

Permettetemi ancora un'altra considerazione. Il senatore Villari, per quanto io intesi, ha reso omaggio all'opera di certe associazioni che già sono abbastanza diffuse in Italia, alle associazioni intese ad impedire od a reprimere l'accattonaggio. Molte delle cose eloquentemente e calorosamente dette da lui contro le opere elemosiniere, se fossero invece riferite più precisamente a combattere l'accattonaggio, avrebbero certamente trovato pieno consenso nella nostra Assemblea.

Il senatore Villari particolarmente rammentò l'associazione contro l'accattonaggio che esiste in Firenze, ed io gli domando: questa associazione, per sorgere, ha forse avuto bisogno di una legge? No!

La carità privata, lo spirito illuminato della beneficenza hanno operato spontaneamente.

Essi hanno operato in questo caso non solo colla facile munificenza di chi ha verso chi non ha, ma con quella tanto più meritoria sollecitudine, che impone cure tutt'altro che piacevoli di assidua e minuta indagine, quali si vogliono per la repressione dell'accattonaggio.

Ebbene io domando: perchè si suppone e si dice che in Italia non si sa fare, e non si fa? Perchè si accusa taluni di noi di non votare nessuna di quelle leggi che presso altre nazioni crearono le istituzioni atte a migliorare l'esercizio della beneficenza per metterlo in maggior rapporto coi costumi, colle necessità dei tempi?

Questa censura è ingiusta: in Italia si fanno queste cose, e si fanno precisamente per quella volontà degli individui che io non intendo che si metta da parte per surrogarla col precetto delle leggi.

Si diffida troppo degli enti reali e si confida

troppo negli enti di ragione, negli enti metafisici.

Poichè, con tutto il rispetto che merita l'ente Stato, esso non è, non può essere che un ente di ragione, una creazione metafisica.

Le associazioni libere sono creazioni della natura; non sono che volontà di individui in carne ed ossa che formano una volontà collettiva; e lo Stato non potrebbe mai creare lui un'associazione se gli uomini singoli non avessero prima risolto di farla e non ne avessero determinato lo scopo.

I due esempi che ho recato innanzi chiariscono viemmeglio quali sono i concetti conformi alla realtà delle cose nei consorzi civili che, secondo noi, conducono a quel progresso nell'esercizio della beneficenza che desideriamo quanto altri mai. Sarà, voglio sperare, delegato il dubbio dall'animo dei nostri colleghi, i quali partecipano alle idee concretate prima nel progetto del Governo e secondo noi corrette opportunamente, ma in misura insufficiente ancora dall'Ufficio centrale.

Tutto l'ordine delle nostre idee s'ispira al rispetto della volontà individuale che non cessa di essere tale perchè più persone si consociano a fine di beneficenza.

Noi non miriamo con ciò menomamente ad impedire che l'ufficio del legislatore si eserciti anche nel vigilare, nel tutelare la beneficenza pubblica.

Vogliamo che per quest'opera di vigilanza del Governo non sia spento nè addormentato lo spirito di beneficenza; non vogliamo la sostituzione dei poteri artificialmente creati dalla legge alla volontà degli individui. Poichè noi crediamo che il limitare ed il sopprimere la libertà individuale in questa materia sia un inaridire le sorgenti della beneficenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore senatore A. Rossi.

Senatore ROSSI A. Io non avrei osato interloquire nella grave discussione avvenuta ieri sera fra il senatore Vitelleschi ed il senatore Villari sovra istituzioni che nell'alta Italia poco si conoscono, e quindi ne avrei parlato con troppo scarsa competenza.

Mi pare che il senatore Vitelleschi dicesse: Limitate la concentrazione delle istituzioni elemosiniere, andate adagio; e che l'onore. Villari abbia risposto non solo della concentrazione

integrale, ma anche sulla soppressione, ed al più presto.

Se non che l'ardore mostrato dal senatore Villari e le massime assolute da lui pronunciate per quanto riguarda le funzioni della limosina, mi hanno fatto un'impressione non minore di quella che ha fatto ad altri colleghi del Senato, i quali hanno applaudito l'eloquente orazione del senatore Villari.

Mi consenta il Senato che io faccia una breve replica all'onor. Villari non tanto sui principi da lui enunciati e sui quali siamo d'accordo tutti, a cominciare dall'onor. Vitelleschi, ma sulle dimostrazioni portate dall'onor. Villari in suffragio ai principi medesimi.

L'apoteosi al lavoro! siamo tutti d'accordo. La condanna della elemosina come professione! ed anche qui siamo tutti d'accordo; ma mi è parso che il senatore Villari, per provare il suo assunto, gettasse troppe tenebre sulle istituzioni medievali e troppa luce meridiana sull'evo moderno.

Egli disse: nel medio evo voi non trovate che le corporazioni d'arti e mestieri accanto ai conventi elemosinieri. Questo giudizio, così asciutto, così unilaterale, a me è parso troppo assoluto.

L'onor. Villari c'insegna che tutti i grandi periodi della storia hanno la loro fisionomia: vizi e virtù, progressi e regressi, ricchezze e miserie.

Noi abbiamo nel medio evo migliaia di uomini grandi veramente e dei quali l'Italia si onora.

I conventi medesimi nei tempi più tenebrosi, furono il rifugio delle scienze e delle lettere umane; ed anche delle industrie; vi ebbero sodalizi conventuali che nei primi secoli del nostro millennio hanno, ad esempio, coltivata e mantenuta viva l'industria della lana.

Le corporazioni di arti e mestieri hanno rivendicato l'onore del lavoro dalle tenebre lasciate dal paganesimo, e lo hanno unito alle glorie delle nostre repubbliche italiane.

La storia di Firenze, così bene studiata dall'onor. Villari, insegna quanto furono benemerite le corporazioni di arti e mestieri a quella illustre città, non solo nelle industrie, ma nei più splendidi monumenti dell'arte, (basti indicarvi Santa Maria del Fiore) che portano l'impronta insuperata del genio italiano.

L'industria della lana lasciò particolari tradizioni a Firenze, ma si può dire che negli statuti comunali di molte città d'Italia formava parte integrante l'arte della lana che poi si è diffusa in tutto il mondo. L'industria della seta ebbe la sua culla e splendore in Italia; le industrie diverse della carta, delle pelli, delle armi, della ceramica, dei vasellami, dei vetri, degli intagli, della paglia, delle paste, degli olii, dei vini e tutte infine, anche le industrie artistiche, hanno mostrato che l'Italia fu sempre maestra delle genti, mentre ora si vorrebbe confinarla solamente all'agricoltura. Può dunque credere l'onor. Villari, se io ammirassi ieri con lui l'apologia del lavoro.

Ma l'onor. Villari volendo provare troppo per mettere di fronte il lavoro colla elemosina ha voluto uscire d'Italia, e fece al Senato quasi l'apoteosi del lavoro in Inghilterra. Mi permetta l'onor. Villari, che io gli osservi come proprio l'ultimo dei confronti, parlando di istituti elemosinieri italiani, dovevano essere le famose *workhouses*, ossia case di lavoro, di Londra, la cui perniciosa influenza morale a tutti è nota, e che io non vorrei mai venissero riprodotte in Italia.

Chi non le conosce? La loro origine data dal 1838 ed ebbe due cause: l'una che la tassa parrocchiale, obbligatoria, dei poveri, a forza di aumentare, venne giudicata troppo gravosa e si stabilì che le case del lavoro venissero col prodotto del lavoro medesimo a sgravio della tassa. La seconda causa fu la concentrazione delle parrocchie per introdurre delle economie nelle amministrazioni.

Sui primissimi tempi la tassa rimase un po' diminuita, la tassa, non la miseria, ma negli ultimi anni dovettero pigliarsi di nuovo i soccorsi a domicilio, che si erano sospesi, ed in una base molto più larga, perchè mentre da principio la tassa dei poveri figurava per 5 milioni di sterline, adesso già si aggira ai 10 milioni di sterline, e cioè nientemeno che 250 milioni di franchi. Vedo dunque l'onor. Villari che non è vero, com'egli diceva, che i poveri sieno in Inghilterra colle *workhouses* diminuiti.

Ora a tutti è noto, e prima di tutti all'onorevole Villari, che la tassa dei poveri in Inghilterra ebbe origine propriamente dalla soppressione dei conventi cattolici, che erano gli organi distributori dei legati pii di beneficenza.

La carità legale divenne palliativo onde giustificare la loro soppressione di fronte al nuovo culto, e questa non è che storia; una storia ed un'origine che non parlano in favore della tassa dei poveri.

Infatti essa conta illustri avversari fra gli statisti inglesi, e l'onor. Villari deve conoscere senza dubbio le *Lecture sul pauperismo*, del Fawcett, che parla degli effetti pessimi della tassa dei poveri, per l'immoralità, l'ozio che produce; e più fieri colpi ancora alla carità legale diede il Pretyman nel suo stupendo lavoro *Sulla estirpazione del pauperismo* e sulla perniciosa influenza della carità legale dai tempi di Elisabetta fino ai giorni nostri.

Dunque non abbiamo nulla da imparare dalle istituzioni inglesi a proposito di questa legge.

L'onor. Villari ha stigmatizzato poi con parole vibrante gli elemosinanti nelle nostre città. Ed io con lui lamento questa piaga del nostro paese, e in tutti i fatti narrati sono d'accordo con lui. Si direbbe che qui in Roma dopo la legge ultima di pubblica sicurezza sieno aumentati in luogo di diminuiti.

Devo però invocare alcune attenuanti per la città di Venezia, perchè a Venezia non è ancora passato un secolo dalla caduta della repubblica e non si è ancora potuto liquidare lo strascico della nobiltà decaduta.

L'onor. Villari saprà inoltre che a Venezia si hanno lasciti speciali in favore di determinate parrocchie, onde provvedere alla distribuzione di soccorsi in favore dei cosiddetti poveri vergognosi. Valgano quindi un po' le attenuanti per questa povera Venezia a diminuire l'impressione del discorso dell'onor. Villari allorchè ha detto che un terzo degli abitanti sono iscritti tra i poveri.

Ammessa però e lamentata la piaga dell'accattonaggio, ci corre ancora troppo al dirci un popolo di accattoni e confrontarci colla popolazione di Londra, dove a tutti è noto che esistono quartieri e molti di poveri, dove il morire di fame è un fatto ordinario, dove può passeggiare impunemente *Jack lo Sventratore*, senza essere scoperto dai *detectives*. Poveri sì, ma in Italia non siamo a tanto.

Ma se ognuno applaude all'apologia del lavoro fatta dall'onor. Villari, basta forse dire: sostituitelo all'elemosina?

Non si possono chiedere a questa legge dei

miracoli. La legge porterà degli effetti riparatori, ma non bisogna lasciar credere che una volta approvata la legge tutti potranno trovar lavoro.

Innanzitutto, o signori, finchè vi saranno miserie nel mondo, le elemosine, non soltanto saranno un rimedio, ma una necessità. Potrete cambiare all'elemosina il nome ed il modo, ma il fatto rimarrà sempre.

Il lavoro! È in nostro potere di proibire sotto alcune forme l'elemosina; ma è forse egualmente in nostro potere, onorevole Villari, di distribuire il lavoro?

Io avrei voluto conoscere l'opinione del senatore Villari su questo proposito, perchè è molto facile lasciarsi sedurre da certi ideali, e intorno ad essi fare delle declamazioni, ma non bisogna mica lasciar credere che il lavoro sia là come un campo di biade mature da mietere, dove basti mettere la falce per pigliare la propria parte.

Le case di lavoro, onorevole Villari, hanno finito il loro tempo. I ricoveri della mendicizia costituiscono il carattere dell'epoca e sono lodevoli tutti i comuni che possono istituirli, onde togliere gli impotenti all'accattonaggio. Le case di lavoro non hanno più ragione di essere; le prime a combattere le case di lavoro saranno le società cooperative, perchè se si domanda l'equità anche nelle spese della produzione, hanno tutto il diritto quelli che pagano le imposte di non esser messi in concorrenza con quelli da cui il lavoro si fornisce gratuitamente.

Intanto, signori, tutte queste esagerazioni teoriche scoprono il fianco a quella massima falsa e perniciosa che oggi da non pochi s'invoca: *il diritto al lavoro*.

Ed è una singolare coincidenza che l'apoteosi di ieri ci venisse fatta proprio il 1° maggio quando i carabinieri e i soldati dell'Europa civile avevano l'arme al braccio per attendere le processioni dei lavoratori.

Glorifichiamolo il lavoro, onor. Villari; io sono il primo con tutti voi, ma non con dei discorsi campati sopra leggi ideali, bensì con una buona e savia economia politica. Sovratutto non siamo ingrati ai nostri antenati che ci hanno legato questi 2 miliardi di patrimonio e coi loro tempi, quando il lavoro era forse meno contrastato che oggi nol sia.

Lodiamo l'èvo moderno perchè abbiamo con esso la scienza, la ricchezza, le istituzioni politiche e sociali, il progresso materiale e morale.

Non creda però l'onor. Villari che anche nell'èvo moderno splenda tutta luce meridiana.

Se il lavoro dopo la schiavitù pagana è stato da 19 secoli in qua redento dal cristianesimo, oggi dobbiamo confessare che schiavo è ricaduto di nuovo, schiavo del ferro e del carbone. E gli è così che tutte le attrattive medioevali di cui vi ho dato un lieve accenno, tutte le idealità del lavoro sono scomparse; ma non può dirsi per questo scomparsa la elemosina.

Essa non si presenta più sotto la forma della minestra data dai frati; ma va processionalmente alla prefettura, al Ministero dell'interno; poche settimane fa il Governo si è pur visto indotto a distribuire parecchie migliaia di lire.

E questa sportula governativa, questo genere di limosina è desso migliore, onorevole Villari?

La conferenza operaia di Berlino, le proteste del primo maggio, i manifesti sulle cantonate, o lasciati o stracciati come di due potenze che si guardano l'una contro l'altra, da una parte l'ordine, dall'altra le recriminazioni e il disordine, sono pure dei fatti dell'era moderna, ai quali conviene guardare.

Questa parte del quadro ieri rimase nell'ombra, perchè l'eloquenza dell'onorevole Villari non ha fatto vedere che una sola faccia della questione, come ha detto il mio amico Vitelleschi, più teorica che pratica, alla quale andrebbe applicata la sentenza pochi giorni fa udita in Senato: *il ne quid nimis*.

Io apprezzo gli effetti riparatori della legge, ma non bisogna lasciar credere che per essa si muti la faccia della terra; poveri ed infelici ce ne saranno sempre, ce ne saranno anche dopo.

Ed ora eccomi alla domanda, anzi a due: una all'onorevole ministro dell'interno, l'altra al ministro e all'Ufficio centrale.

Spero di avere soddisfacenti risposte all'una ed all'altra.

Prima di tutto domando all'onorevole ministro se le questue dei frati per sostenere le istituzioni pubbliche di beneficenza da essi stessi condotte siano proibite.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sicuro.

Senatore ROSSI A. Mi spiegherò meglio; non è accattonaggio.

Quindi non è soggetta all'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza. La questua è pubblica, sono collette, oblazioni di benefattori, come sono pubbliche le istituzioni a cui servono.

Sono assegni annuali o mensili di piccoli benefattori, è quella carità privata reclamata, lodata, ieri nella fine del suo discorso dall'onorevole Villari; anzi voluta e giudicata necessaria.

Sono gli ultimi rigagnoli della piccola carità privata, i quali messi insieme e raccolti fanno già tanti istituti privati in diritto, pubblici nel fine.

E per parlare di esempi, ne darò uno che è noto al mio amico Vitelleschi.

Anni fa io mi trovai, senza volerlo, mischiato coi costruttori edilizi di Roma. Volli uscirne. Chiesi al comune per solo compenso di aree ottenute da esso e che non costavano nulla, chiesi che una casa che io avevo costruito ad uso di scuole e che era amministrata da alcuni frati bigi del padre Lodovico da Casoria, fosse ceduta ad uso di scuole per quella zona dell'Esquilino ad uno di questi frati. Ed il comune ha acconsentito, e l'intermediario fu il nostro onor. collega Vitelleschi.

La donazione ebbe luogo, ed il patto: l'istruzione di fanciulli.

Or sono 400 fanciulli, poveri o quasi, che ivi percorrono le scuole elementari, gl'insegnanti hanno le loro patenti regolari e governative sono i testi.

Il comune non spende un soldo, nè in penne, nè in carta, nè in libri; ed anche per giunta il frate deve pagare l'imposta dei fabbricati.

Gli stessi bigi hanno in Assisi un istituto di ciechi e sordo-muti. Ventotto sventurati delle Umbrie, delle Marche e delle Romagne sono così mantenuti e istruiti.

A Firenze un orfanotrofo; a Roma un'altra scuola elementare ed orfanotrofo; a Napoli artigianelli che lavorano e studiano a S. Raffaele, e poi alla Carità hanno convitto per altri che si dedicano agli studi secondari.

A Frisia un ospizio di vecchi marinari e di

estate per la cura di bambini scrofolosi, a quattro mute di 60 l'uno, che fanno 240 bambini.

A Sorrento una colonia agricola con convitto; nel Piano di Sorrento scuole elementari.

A Casoria un ospizio di vecchi, a Santa Maria di Capua un convitto di orfanelli ed una scuola. Infine si tratta di un migliaio fra bambini e vecchi che partecipano alla beneficenza secondo il carattere delle istituzioni che a noi occorrono.

Ora io domando all'onor. ministro: è permessa la questua cioè la colletta dei benefattori a queste istituzioni? Io non ne dubito. Non posso credere che i collettori abbiano a chiedere a lei un permesso, che dia loro garanzia verso i prefetti!

Vi hanno prefetti che oppongono difficoltà; proibizioni invero non possono farne nessuna; tuttavia taluni negano, o, se non negano, dicono: curate le oblazioni in altra provincia; e così avviene che i collettori talvolta sono alla balia del permesso di un prefetto, il che essere non deve.

Ultimamente, anche raccomandati dal sindaco del comune dove esiste il privato istituto e dal delegato di pubblica sicurezza, il prefetto negò loro l'assenso.

Questa è una domanda che faccio direttamente all'onor. ministro perchè possa rassicurarmi.

La seconda domanda è rivolta anche all'Ufficio centrale perchè mi rassicuri che tali istituzioni di carattere privato non sono soggette a nessuna contravvenzione. Rendita non ne hanno; concentrarle e perderle sarebbe la stessa cosa.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Signori senatori! L'onor. Vitelleschi diceva a tutti noi, che bisogna uscire dal campo delle teorie, e discutere la questione, portandola nel campo pratico. Io voglio seguire il suo consiglio, appunto perchè nel campo pratico tali e tanti sono gli argomenti contro le sue obiezioni, che io spero di poter convincere coloro i quali ancora possono essere a lui favorevoli.

La base della legge che discutiamo è tutta

nel titolo sesto, sul quale si è impegnata la discussione. In verità, mi attendevo, che gli avversari della legge concentrassero su questo titolo le loro armi, ma gli argomenti che furono adottati dai due soli oratori che ne discorsero, non sono stati tali da convincermi, e credo di poter facilmente con poche parole rispondere ai medesimi.

Il concentramento delle opere di beneficenza ha parecchi scopi.

Anzitutto noi vogliamo concentrare l'amministrazione di tutti quegli istituti i quali hanno omogeneità e che sono destinati ai medesimi fini. Da ciò avremo armonia nei servizi della beneficenza, ed economia nelle spese.

Vengono poi le opere pie, la cui entità è così tenue che da sè sole riescono impotenti a produrre il bene.

Finalmente abbiamo le opere pie dei piccoli comuni, dove è tanto più necessario il concentramento.

Il primo benefico risultato che se ne otterrà sarà l'economia nell'amministrazione.

Il secondo, sarà quello di rendere più facile al Governo la sorveglianza e il controllo sugli amministratori.

E poichè siamo sul terreno pratico, mi permetta il Senato, che con poche cifre provi la necessità del concentramento ed il beneficio che ne verrà.

Noi abbiamo 21,819 istituti di beneficenza, non computati in essi i Monti di pietà, i Monti frumentari, le Casse di prestiti agrari. Non li comprendiamo, non perchè siano meglio amministrati e che una riforma anche per essi non sia necessaria; ma perchè noi ci vogliamo limitare alle opere pie nello stretto senso della parola.

Orbene, le opere pie, alle quali ho alluso, hanno un patrimonio di 2 miliardi, dal quale si ricava una rendita di 90 milioni; se meglio amministrate se ne potrebbero ottenere 100. Vediamo ora come si spendono questi 90 milioni.

Per imposte 15 milioni, e qui non c'è che dire; per oneri patrimoniali 8 milioni; per spese di amministrazione 17 milioni. Queste spese, come ve ne sarete accorti, rappresentano poco più del quarto della rendita.

E non basta: dei 21,819 istituti di beneficenza, non giungono neanche a 7000 quelli che abbiano un patrimonio sufficiente per vivere

convenientemente, tanto che, a conseguire lo scopo pel quale i medesimi furono istituiti, bisogna ricorrere qualche volta alla pubblica carità.

Eppoi abbiamo 10,700 istituti con un reddito al disotto di 500 lire, e 4200 con un reddito di 1500 lire.

Ora domando a voi, gl'istituti, che hanno una rendita di 500 lire, quale beneficio possono portare alla miserie dell'umanità?

Il loro reddito è miseramente sciupato senza ottenere quei benefici che i fondatori ebbero in animo di apportare.

Raccogliete tutti questi istituti, metteteli in mano di una sola amministrazione, ne otterrete dei miracoli. Voi ai comuni, nei quali queste piccole istituzioni esistono, renderete efficaci ed utili benefeci, grazie al concentramento, che in questo caso sarà un atto di vera provvidenza.

Questo mi pare che sia un argomento di vera pratica dimostrazione, eloquente abbastanza per dover convincere, se non l'onorevole senatore Vitelleschi, certamente tutti gli altri senatori.

Andiamo alle opere elemosiniere.

Le opere elemosiniere in Italia sono 4215, con un patrimonio di 180 milioni, dal quale si ricavano 10 milioni all'anno.

E qui mi cade in acconcio di rispondere all'onorevole Rossi Alessandro.

Io sono contrario all'accattonaggio, ed ho il vanto di aver abolito l'accattonaggio legale.

Gli articoli 80 ed 81 della legge di pubblica sicurezza non hanno che questo scopo.

Per me, meno l'invalido al lavoro, quello che fisicamente od intellettualmente non può guadagnarsi i mezzi di sussistenza, nessuno ha diritto all'elemosina, perchè ha l'obbligo di lavorare.

Io non riconosco la teoria del diritto al lavoro, causa di molti errori e di molte perturbazioni morali nell'Europa attuale.

Io non riconosco che il dovere al lavoro; e questo dovere l'abbiamo tutti: operai d'intelligenza, ed operai manuali.

Signori! ieri fu una grande giornata pel mondo civile.

Ringraziamo la provvidenza pel modo come è passata in Italia.

L'Italia è il solo paese, dove l'operaio non ha i vizi degli operai degli altri paesi. E senza

gli agitatori ed i sobillatori, i quali non hanno interesse ad educarlo, ma che lo guastano, dal nostro operaio nulla avremmo a temere.

Questo però, o signori, non ci dispensa dai grandi doveri che abbiamo noi legislatori, e che ha specialmente il Governo.

La quistione sociale batte alle porte del mondo nuovo; e bisogna scioglierla con opere di previdenza, col rendere facile il lavoro, col diminuire le difficoltà al proprietario ed al fabbricante dai quali il lavoro è alimentato, col migliorare anche il sistema tributario del nostro paese.

Sono questioni complesse, dalla cui soluzione dipenderà la fine del socialismo.

La legge, che discutiamo, è anch'essa una di quelle, che ci avvieranno alla soluzione del problema sociale.

Come già vi dissi, con le opere elemosiniere abbiamo un patrimonio di 180 milioni, il quale in gran parte si eroga in spese di amministrazione. Il concentramento renderà più utile questo grande capitale e ci darà i mezzi per salvare una gran parte dei proletari dall'onta dell'elemosina.

L'onorevole Rossi mi chiedeva, se la questua potesse essere permessa.

L'art. 84 della legge sulla sicurezza pubblica è una eccezione, non una regola; e questa eccezione, come tutte le eccezioni, deve essere interpretata nel senso più ristrettivo: la regola è negli articoli 80 e 81 della legge stessa.

Può avvenire una grande sventura pubblica, per la quale sia necessario ricorrere al cuore di tutti i cittadini.

Può avvenire, che per uno scopo scientifico sia necessario chiamare a contribuzione tutti gli uomini di buona volontà. Tutto questo deve dipendere dalla prudenza di chi governa e non deve diventare una regola.

Lo ripeto, la questua deve limitarsi ai casi speciali, non deve essere permessa che nei limiti stabiliti dall'art. 84 della legge di pubblica sicurezza; la regola generale è negli articoli 80 e 81; altrimenti l'accattonaggio ricomparirebbe per altra via, e finchè io sarò al Governo non lo permetterò.

Il concentramento delle opere di beneficenza, nei termini da me indicati e per gli scopi da me ricordati, fu chiesto nei Congressi di ben-

ficienza tenuti a Napoli e a Milano, dei quali feci ricordo in altro mio discorso.

A Milano, il 5 settembre 1880, fu deciso così: « Il Congresso riconosce la necessità, onde ottenere economie sulle spese di amministrazione ed armonia fra i diversi rami della beneficenza pubblica, che siano collegate al più possibile le varie istituzioni analoghe e sia favorito il loro concentramento ».

E, oltre l'economia dell'amministrazione alla quale accennai, il concentramento nelle mani dell'unico magistrato, che sarà la congregazione di carità, apporterà inoltre un grande beneficio, ed è questo:

I mendici di professione, e ne abbiamo avuto di quelli che sono morti ricchi senza aver lavorato, nei comuni dove queste istituzioni di beneficenza erano molte e non dipendenti da una sola autorità, si valevano di tutte ed avevano denaro da tutte e spesso avevano più di quello che i loro bisogni non esigessero.

Ora quando l'amministrazione delle opere pie di ogni comune è concentrata, di questi abusi non è possibile che più ne avvengano.

Dopo ciò, restringiamo i nostri concetti. Economia nell'amministrazione, impossibilità di abusare della pubblica carità nel maneggio delle rendite delle opere di beneficenza, maggiore facilità al Governo di vigilare e controllare, sono argomenti cotesti sufficienti a persuadervi come, nei limiti stabiliti dalla legge, il concentramento sia, non solo una necessità, ma una vera provvidenza.

Il senatore Alfieri, che anche oggi è ritornato a discorrere di questi argomenti, ieri ricordò la grande Unione americana.

Bisogna pigliare quel paese quale esso è, e bisogna ricordare un grande fatto storico che ci prova la differenza che vi ha fra l'Europa e quella grande Repubblica.

L'Unione americana nacque profittando della civiltà del vecchio continente, ma senza lo strascico dei vizi del medio evo e senza i pregiudizi del cattolicesimo.

Essa è nata protestante, col libero esame; in esso nulla è dei difetti antichi, che noi siamo in dovere di correggere.

Tutto colà nacque spontaneo dalla volontà dei confederati, e nulla vi fu d'imposto.

Gli istituti politici di libertà, come quelli di beneficenza, sono autonomi, ed il Governo non

è condannato a vigilare e a provvedere a popolazioni che invocano tutto dall'autorità centrale. Non val dunque il confronto tra il nuovo continente ed il vecchio; colà la civiltà non ebbe le medesime origini che tra noi, nè si sente il bisogno di combattere un passato decrepito, il quale in parte ancora pesa sulle nostre istituzioni e sulle nostre abitudini...

Senatore ALFIERI. Domando di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Verrà forse il giorno in cui potremo metterci alla pari con quella grande Repubblica, ma molto c'è ancora a correggere ed a modificare in Europa.

Signori! Savigny diceva, che anche la beneficenza può essere funesta, ed aveva ragione. La beneficenza è funesta quando non è educatrice, quando alimenta la pigrizia e non l'attività dell'uomo, quando il Governo la lascia correre senza guida, sulle norme del passato e coi pregiudizi che bisogna spegnere.

Dopo ciò, capite benissimo perchè io insista sul titolo VI che discutiamo, e prego il Senato a votare gli articoli che lo compongono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. L'onor. ministro dell'interno ha ancora una volta difeso i principi che regolano la sua proposta di legge in questa parte che stiamo discutendo.

Però io ho ragione di dubitare che la massima che egli ha invocato, cioè quel giudizio generale portato sopra alcuni fatti che riguardano la pubblica beneficenza, non sia corrispondente al vero. Non mi arrogo, nè per competenza di studii speciali nella materia - che pur troppo non ho fatti - nè per notizie desunte da documenti statistici, di infirmare i dati sui quali il signor ministro ha appoggiato la sua censura alle presenti istituzioni di beneficenza.

Ma i fatti che io conosco sono persuaso che molti dei miei colleghi li hanno ugualmente riscontrati colla esperienza personale che in questa materia ci è comune a tutti.

Il signor ministro affermava che concentrazione vuol dire economia d'amministrazione.

Io la capisco quando si tratta delle spese di amministrazioni che sono calcolate come si calcola quelle degli stabilimenti d'industria, come sono calcolate le amministrazioni di opere di utilità privata, le imprese commerciali, che

si fondano sopra la speculazione; ma quando nell'amministrazione delle opere pie entra per grandissima parte la buona volontà dei privati di coloro che le fondano, dei loro successori designati dalla fondazione, altre ragioni sono da mettersi in conto che è molto difficile a ridurre in colonna di cifra per stabilire il calcolo del dare e dell'avere.

Allora concentrare queste amministrazioni in mani che, senza offenderle, non posso a meno di chiamare avventizie, o nelle mani di salariati, non mi pare lo stesso che assicurarne l'economia. Dunque io ritengo che è molto artificiosa, per non dire temeraria, questa asserzione che il concentramento fatto per ragioni generiche, per ragioni di teorie scientifiche o che so io, ma non riscontrate coll'esame di tutti, e delle circostanze proprie del nostro paese.

Io credo che sia temerario il voler decretare questo concentramento in una forma così generica, e che sia molto temerario il volerlo fare, quando in realtà non si determinano bene le condizioni di questo concentramento, e tutto si abbandona alle vicende degli amministratori che voi volete continuamente cambiati...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore ALFIERI... Nè io nego che volendo costituire nuovi enti voi non possiate farlo altrimenti. Poichè le nostre istituzioni, alle quali certamente non sarò io a far rimprovero di essere liberali e democratiche, richiedono che per mezzo di mandati rinnovati di frequente tutti possano esercitare il controllo sulle amministrazioni di ragione pubblica.

Seconda ragione. Le opere di pubblica beneficenza di piccola entità ne guadagneranno?

Ma che cosa è questo criterio del reddito di un'opera di beneficenza, per determinare se debba essere o no concentrata, e perchè?

Per me ritengo che in un piccolo villaggio se si istituisce un ospedale solamente con 3 o 4 letti, quando si metterà molta buona volontà per parte dei fondatori, per parte di coloro che ne hanno la cura speciale, questa opera pia darà risultati proporzionati all'entità della popolazione di quel paese.

Se non potrà fare uno spedale con 4 letti lo farà con 2.

E qui io non so, non vedo perchè vi debba essere una specie d'inibizione da porre alle

opere pie perchè sono rappresentate da una somma di reddito molto ristretta.

È anche da osservare, e questo è stato notato nelle sedute precedenti, che vi sono delle opere pie le quali hanno delle rendite fisse molto tenui, ma che a misura che si esercitano, soprattutto se si lasciano esercitare dalla buona volontà, dallo zelo dei privati, trovano altri che loro viene in aiuto e le fa progredire e prosperare.

Mentre quando voi lo avete concentrate in una maniera o nell'altra nelle mani di un'autorità, è un fatto costante che nessuno ha potuto negare, di quelli che favoriscono il sistema del concentramento e dell'amministrazione in enti di ragione pubblica, che ogni volta che si è fatto una di tali operazioni i confluenti delle loro risorse sono diminuiti anche se, per altro rispetto, l'operazione potesse essere giovevole.

Dunque io non credo che il concentramento per sé solo ci possa dar fiducia di un'amministrazione più economica, nè vedo alcuna ragione perchè la autonomia della beneficenza sia determinata dalla quantità di moneta che i benefattori vi possono dedicare.

Ieri, dopo una discussione abbastanza larga abbiamo votato una disposizione per la quale si lascia allo Stato la facoltà di non concedere l'erezione in ente morale, ciò che dà il carattere pubblico all'istituto di beneficenza, se non quando esso lo giudichi fornito di mezzi adeguati. Dunque non parliamo più d'istituti che con l'andar del tempo non avranno più mezzi sufficienti per raggiungere il loro scopo. Questi istituti li vediamo tutti i giorni scomparire, o fondersi con altri, nè v'ha bisogno di far leggi per essi.

Spesso anche la beneficenza, che è pure inesauribile, trova modo di far rivivere istituzioni, modificandole, che altrimenti non risponderebbero ai tempi. Ma non è dimostrata la necessità della concentrazione spinta fin dove l'onorevole ministro dell'interno vagheggia di vederla effettuata.

Finalmente l'onor. signor ministro ha voluto contestare l'opportunità dell'esempio della legislazione americana da me invocato.

Oltre all'America, o signori, abbiamo un altro paese con noi confinante, la Svizzera, che possiamo citare ad esempio.

Nei cantoni noti per maggior liberalismo di

legislazione non esistono leggi di questa natura. Colà tuttavia si sono tentati esperimenti di carità legale, ma quando questi esperimenti si sono ispirati a concetti autoritari e radicali non hanno prodotto effetti invidiabili e parecchi furono abbandonati.

La Svizzera, e più specialmente taluno dei suoi cantoni, io li conosco molto bene e so che parecchi di quei tentativi non sono riusciti ed hanno approdato ad effetti contrari, hanno inaridito la beneficenza, hanno sopraccaricato per causa di carità legale i contribuenti.

In altri luoghi, presto si avvidero che, poste le opere di beneficenza a disposizione dei poteri pubblici elettivi, furono sopraffatte ed inquisite dalle passioni politiche e partigiane.

Non occorre dunque andare in America, basterà vedere in Svizzera, in Inghilterra e nel Belgio, quindi stando nella vecchia Europa, che il principio della libertà vale tanto e più delle istituzioni imposte dalla legge per fecondare la beneficenza.

Finalmente si dice che negli Stati Uniti d'America è l'origine protestante di quella nazione o almeno la parte grandissima che ha avuto il protestantesimo nella formazione di quella repubblica, che rende possibile la libertà la quale è impossibile in Europa perchè combattuta dai pregiudizi del medio evo e particolarmente dai pregiudizi cattolici.

Signori, non è solamente il principio della libertà religiosa per ciò che riguarda i protestanti, che ha costituito gli Stati Uniti; vi contribuirono gli emigrati per causa di religione perseguitati in Inghilterra od altrove, ora dai cattolici, ora dai riformatori protestanti; e voi sapete che le persecuzioni non sono state meno grandi nè in Inghilterra, nè nel resto dell'Europa, quando sono venute da parte di altre confessioni o sette come dal cattolicesimo.

Tutte le religioni che ora scendono nel campo dei conflitti politici, tutte le sette che si servono del manto della religione a fine di prepotenza politica, sono ugualmente persecutrici, e tutto hanno mandato il loro contingente di perseguitati in America.

Io credo che in America le istituzioni che subiscono l'influenza delle conquiste della scienza e del processo della evoluzione universale, che produce il progresso della civiltà, non sono

sentite tanto nei cittadini americani cattolici e si sentono egualmente nei cittadini protestanti.

Tutte le confessioni cristiane praticano la beneficenza; non meno i cattolici che gli altri. V'ha di più: egli è vero che tutte le riforme trovano una certa resistenza in una parte dei cattolici, e particolarmente in Italia; io mi ricordo dei tempi che precorsero la nostra rivoluzione, in Piemonte: certo le riforme incontrarono grande resistenza, la quale andava di rado disgiunta in coloro che la sostenevano, da pregiudizi d'intolleranza in fatto di religione.

Ma accanto a questi, molte riforme furono operate anche dai cattolici soltanto e non si ebbe da far guerra alla religione cattolica, ma agli intransigenti ed ai retrogradi.

Vi sono state istituzioni di beneficenza, istituzioni per le scuole popolari, che hanno incontrato la resistenza del partito retrogrado, ma esse, per esempio, in Piemonte sono state appoggiate da persone le quali certamente non nascondevano la loro fede religiosa.

Oggi, nella modestissima sfera delle mie relazioni personali, ho veduto una quantità di istituzioni create da persone religiose sottoposte alla direzione o di vescovi, o di parroci, o di altre persone aventi carattere religioso che accettarono in materia di educazione popolare e di beneficenza le riforme civili.

Ora perchè un partito intransigente, quale havvene in tutti i tempi ed in ogni paese, oppone resistenza alle innovazioni, vi è ragione di manomettere la libertà di coloro che queste innovazioni son disposti a promuovere su larghissima scala? Poichè, anche in Italia e prima assai che potesse giovare di libere istituzioni, di cotesta brava gente non è mancata.

Perciò non è facile capire questa ripulsa dell'onorevole signor ministro dell'interno a tutte le domande di coloro i quali non respingono in massima le sue idee di riforme, ma chiedono che invece di imporle ne lasci la esecuzione alla iniziativa dei cittadini.

L'onorevole signor ministro si esagera la forza di resistenza degli intransigenti, dei retrogradi. A noi non fanno paura, noi abbiamo maggior fede nel valore della libertà. Retrogradi ed intransigenti perchè precisamente rappresentano il passato, perchè vogliono far rivivere tradizioni. Esaurita la loro ragione di essere non trovano più alimento nell'ambiente

della vita moderna, sono tratti a decadimento fatale, ineluttabile. Perciò noi li guardiamo con tolleranza, con compassione. Non ci occupiamo di ammazzare gente che muore da sè. Vogliamo vivere noi, operare noi e non abbiamo bisogno per ciò di tanta ingerenza di Governo, nè di tanti precetti di legge.

Non vengasi adunque con provvedimenti ingiustificati dalla natura dei fatti, con precetti generici che non sono sussidiati per niente dalla risultanze che hanno dato gli studi delle Commissioni Reali, non vengasi ogni giorno a mettere in sospetto che noi, liberi cittadini, cui nessuno può accusare di questi pensieri retrogradi, di questa resistenza al progresso della civiltà ed al miglioramento delle forme con cui si esercita la beneficenza, inceppiamo le riforme. Noi non sappiamo perchè voi volete sostituire la volontà di enti che sono convenzionali, che sono creati in virtù di leggi, di teorie che mutano col mutare delle scuole, che sono rinnegate anzi nei paesi dove la libertà esiste ed opera, che noi, checchè vogliasi dire, dobbiamo certamente cercare di imitare. Le dottrine invocate dal ministro dell'interno e dai nostri avversarii sono pur sempre quella metafisica e teologia di Stato che per tanto tempo hanno inceppato il progredire della civiltà.

Ma io spero che il Senato vorrà concedere maggior campo che non lo farebbero i concetti espressi testè dal presidente del Consiglio, allo svolgimento della libertà del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Onorevoli signori senatori, esordisco con una dichiarazione. Sono fautore, quanto ogni altro, della massima libertà di parola. Ma penso pure che in questa Assemblea l'affetto e la fiducia fra colleghi sia un tesoro da custodire e che non bisogna sperdere col serbar silenzio contro accuse, le quali a torto vengono fatte.

Io non comprendo come l'illustre marchese Alfieri possa supporre che i senatori, i quali voteranno questa disposizione di legge, pensino di dichiarare guerra al sentimento religioso, vogliano rinnegare i principi di libertà religiosa, legge di coesistenza del mondo moderno.

Questa disposizione di legge che si va deliberando, e che spero sarà approvata, è una con-

segnenza necessaria del sistema di legislazione vigente.

Noi accettammo l'anno scorso una nuova legge di pubblica sicurezza, e conferimmo al potere esecutivo il mandato di pubblicare il nuovo Codice penale che dal 1° gennaio diventò legge dello Stato.

Ora nel Codice penale v'è il titolo della *mendicità* composto di 4 articoli, i quali sanzionano:

1. « Chiunque non essendo inabile al lavoro è colto a mendicare, è punito coll'arresto sino a cinque giorni, e in caso di recidiva nello stesso reato, coll'arresto sino ad un mese ».

L'art. 454 punisce: « Chiunque cerca l'elemosina in modo minaccioso o ripugnante ».

L'art. 456 punisce: « Chiunque permette che una persona minore dei quattordici anni soggetta alla sua potestà affidata alla sua custodia o vigilanza, vada a mendicare o che altri se ne valga per mendicare ». Quindi il concetto riaffermato sull'esempio degli altri Codici e conforme alle legislazioni degli altri popoli civili è questo: « Che chiunque non sia inabile al lavoro per imbecillità mentale o per inabilità fisica datosi a mendicare sia punito ». Gli inabili invece debbono essere raccolti negli ospizi od in istituti analoghi. Per conseguenza necessaria alle istituzioni repressive debbono corrispondere istituzioni preventive ed un numero sufficiente di asili. Ora mancano i ricoveri di mendicità, od altri istituti affini, i quali permettano alla pubblica sicurezza di raccogliere i poveri inabili e mandarli ai ricoveri. Senza tali fondazioni la legge contraria alla questua sarebbe legge di massima crudeltà. Chi è infermo, deve morire come cane abbandonato sulla via?

Quando un individuo inabile è stato colto a mendicare, non può essere tradotto in carcere, dove sarà lasciato?

La legge di pubblica sicurezza all'art. 80 sanzionò: « Nei comuni ove esiste un ricovero di mendicità è proibito di mendicare nelle pubbliche vie e nei luoghi aperti al pubblico ».

Per disposizione transitoria la legge aggiunge: « che qualora nel comune non esista un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque *non avendo* fatto constatare dall'autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro è colto a mendicare ».

Come vedete, adunque, la legge generale che vieta la mendicizia, è temperata da una disposizione d'indole temporanea che per l'insufficienza o il difetto di asilo impone al povero inabile il permesso di poter mendicare.

Se al 1º gennaio si avesse dovuto applicare rigorosamente la legge penale, non vi erano in Italia carceri sufficienti per raccogliere tutti i poveri, nè pretori sufficienti per condannare quelli che, potendo lavorare, chiedono l'elemosina.

La tolleranza de' poveri abili al lavoro, che disgrada gli onesti e ci avvilita dinanzi agli stranieri, dipende in gran parte dal difetto di ricoveri. Perciò il Governo, seguendo gl'insegnamenti di tutti i paesi, ha studiato il disegno di concentrare numerose opere pie piccole e poco ricche per fare che in ogni comune possibilmente vi siano o i ricoveri di mendicizia, ovvero istituti affini, che permetteranno di raccogliere in essi gli inabili al lavoro. Se sorgeranno gli ospizi, potremo avere l'azione della pubblica sicurezza efficace, utile, e potremo veder la fine della carità tollerata: allora le leggi d'umanità e di decoro sociale saranno soddisfatte.

Queste sono le intenzioni di uomini, i quali possono appartenere ad una credenza o ad un'altra, ma che non sono iscritti a sette, che io non conosco, e che gli ordini nuovi non compongono.

Se questa è la legislazione, se questi sono i fini onesti e giuridici della legge, in che modo ci combattono i nostri contraddittori? Sognano intenzioni che noi non abbiamo, e disconoscendo il diritto storico e positivo, gridando *morte ai principi*, come se tolto l'ossequio ai principi si potessero trovare altri surrogati. Una società senza giuste regole cade in balia di passioni, d'ire e di sospetti.

Ho inteso dire dall'onorevole preopinante che in Piemonte nulla si fece che fosse simile a questa legge. Ma, onorevole marchese Alfieri, la storia del nostro paese senza distinzione di provincie noi la sappiamo. Forse nelle storie di altri tempi non tutto era narrato. Per lo innanzi, oppressa la stampa dalla doppia censura, la politica e l'ecclesiastica, le storie narravano le grandi giornate, gli splendori della nobiltà, le sanguinose battaglie, le vittorie; tacevano lo studio dei costumi popolari, dei bisogni e delle sofferenze delle classi popolari. I felici, i

ricchi poco si davano pensiero del popolo, che non aveva diritti, che nasceva suddito, vassallo e cristiano. Gli archivi erano segreti, le fonti stesse della storia erano ostruite. Oggi la storia si rinnova, il passato si corregge; gli archivi aperti diedero materia di numerose opere nuove, sulle quali il cittadino e l'uomo di Stato debbono rifare i loro studi.

Io invito l'onorevole senatore Alfieri a consultare tali libri. Ne cito uno. Nicomede Bianchi, l'illustre scrittore, che potette leggere le carte degli archivi di Stato del Piemonte, nella *Storia della monarchia piemontese*, al volume I stampò un capitolo, il IV, ove tratta tra le altre materie della *beneficenza pubblica*, come nel capitolo VI, descrive le *credenze*, le *superstizioni*, il *clero*, i *frati*.

Vittorio Amedeo II ebbe il merito di un grande tentativo fatto per sradicare la mendicizia dal suo Regno con l'editto 19 maggio 1717. Il Bianchi ricorda che le corporazioni religiose, che avevano gli obblighi della beneficenza commettevano grandi abusi nella loro amministrazione. Praticavano perfino elemosine generali in determinati giorni dell'anno a persone che non ne avevano bisogno. Amedeo II comprese che la mendicizia è un vizio sociale che, se non può essere del tutto annientato, dev'essere almeno scemato.

Altre congregazioni provinciali furono istituite durante i regni di Carlo Emanuele III e di Vittorio Amedeo III. L'editto del 1717 sanzionava contro ogni povero *valido o invalido*, di qualunque età o sesso, l'assoluta proibizione di mendicare, sotto pena del carcere per la prima volta, ed in caso di recidiva di pena più grave anche corporale.

Venne proibito nello stesso tempo a qualunque persona di qualsivoglia qualità, grado o condizione di far elemosina ai mendicanti. Gravi pene colpivano i parenti che mandavano i figli a mendicare. Le congregazioni di carità avevano guardie proprie. Il ministro Mellaredo nelle istruzioni messe a stampa per combattere la mendicizia scrisse: « Non bisogna aver riguardo a quella sciocca compassione di alcuni ignoranti, i quali immaginano che sia contro la carità cristiana il mettere in prigione un povero che domanda l'elemosina in nome di Dio e di Gesù Cristo, come, se sotto pretesto di questo bel nome, avesse diritto di trasgredire la legge

del Governo, di scandalizzare il pubblico e di introdurre la disobbedienza nei magistrati ».

Noi non vietiamo l'elemosina, la permettiamo agl'inabili, e diamo pene miti.

È importante leggere come un uomo attento e pratico narrava i misteri della mendicizia. È una monografia curiosa: « Alla notte costoro si radunano nelle bettole più nascoste della città, massime in quella sotto la denominazione di S. Luigi dei Tre Quattrini, dell'Abbondanza, del Sussambrino, della cantina di S. Francesco, e divorando pollame, selvaggina o pesce, bevono allegramente spendendo tre lire per la cena. Altri ben vestiti passano la sera nei caffè giocando ai tarocchi, non pochi si fingono poi malati. Un giovane di circa 30 anni questuava come idropico per le vie di Torino. Era una idropisia ben discreta; da 15 anni lo vedo assalito al mattino e guarito alla sera. Un dì lo colsi di buon mattino sui prati della città che lavorava a gonfiarsi con paglia.

« Un vecchio cadente con barba bianca s'incontra sdraiato nei siti di maggior concorso, io l'avevo trovato varie volte assiso a lauta cena; una sera lo seguii per imparare il luogo della sua dimora, e la mattina seguente fui ad aspettarlo alla sua porta.

« Egli comparve circa le nove in compagnia delle donne carico di un origliere di paglia e di un pagliericcio tutto lacero. Quantunque io camminassi assai speditamente, stentavo a tenere loro dietro. Il vecchio brontolava, rimproverava la moglie di averlo svegliato tardi. La donna incolpavalo d'essersi di troppo ubbriacato la sera innanzi; onde era rimasto stordito al letto ».

Dopo questo ricordo si comprendono gli editti pubblicati dai principi illuminati d'Europa, da sovrani profondamente cattolici. Sin da quel tempo i sovrani istigavano le congregazioni a versare alla beneficenza le spese superflue pel culto. Dopo tali ordinamenti si svolse largamente la scienza amministrativa economica, sorse la libertà del lavoro, e gli Stati sentirono la necessità di rinnovare le leggi preventive e repressive nonchè la legislazione sopra la beneficenza.

Se vogliamo essere cittadini consci della utilità del nostro ufficio di legislatori, smettiamola con le accuse continue di odi contro la religione, di persecuzioni al clero, alla libertà del culto.

Ma chi mai l'ha pensato, onor. Alfieri? Siamo cittadini, onesti, nemici del lusso, diamo esempio di lavoro e di temperanza, bramiamo migliori costumi, minore superstizione, maggiore moralità e scienza; non meritiamo rimprovero di temerarietà facendo quello che è dovere di lungo studio e di lunga osservazione. (*Approvazione*).

Il Senato voti la legge. (*Bene!*)

Senatore ALFIERI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il signor senatore Alfieri ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Senatore ALFIERI. Credo che tutti i miei colleghi mi possano far testimonianza che non avevo in nessun modo accusato coloro coi quali mi sono trovato in dissenso in questa discussione, di inimicizie, nè di antipatie alla religione, nè di propositi radicali o rivoluzionari.

Non è dunque per me il caso di replicare alle imputazioni fattemi dall'onor. collega Pierantoni per cose che nessuno di voi aveva udite dalla mia bocca.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Costa relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Io credo che giunta a questo punto la discussione, al relatore non resti che raccomandare che si voti l'articolo.

Una sola domanda mi viene fatta, alla quale devo dare una risposta.

Mi si è chiesto se saranno soggetti a concentramento certe istituzioni che io non conosco, le quali vivono di questua.

Se trattasi di istituzioni che non hanno, come pare, personalità giuridica, io non potrei fare alcuna dichiarazione, giacchè non cadono sotto le disposizioni del progetto di legge che stiamo discutendo.

La questione divenuta unicamente politica, si riferirebbe a disposizioni della legge di pubblica sicurezza: spetterebbe quindi al ministro dell'interno occuparsene.

Se si trattasse di istituzione legalmente riconosciuta, potrei rispondere soltanto che nell'art. 59 del progetto dell'Ufficio centrale vi è una disposizione, la quale esclude dal concentramento tutte le istituzioni le quali vivono principalmente di contribuzioni volontarie.

Se le istituzioni a cui alludeva il signor senatore Alfieri sono istituzioni che vivono prin-

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1890

principalmente di questua legalmente autorizzata, non mi pare possano temere la perdita della propria autonomia.

Ed ora mi rimarrebbe l'obbligo di rispondere all'onor. collega Vitelleschi, non sulla grossa questione da lui trattata magistralmente ieri ma su di un terreno molto più modesto, sul terreno nel quale deve rimanere il relatore.

A me pare proprio che l'onor. Vitelleschi abbia avuto sempre di mira nelle sue censure e nelle sue osservazioni il progetto ministeriale e non si sia mai occupato del progetto dell'Ufficio centrale.

Per cui ne viene questa strana conseguenza; che il progetto dell'onor. Vitelleschi relativo ai concentramenti riesca una forma peggiorata del progetto ministeriale, perchè apre la porta a tutti quelli apprezzamenti che noi ci siamo permessi di chiamare pericolosi, arbitrari, coi quali i concentramenti si possono e non si possono fare secondo si creda o non si creda conveniente.

L'Ufficio centrale che ha voluto assolutamente toglier di mezzo questo pericolo, che ha cercato di formulare delle regole generali, e delle eccezioni ben determinate in base a criteri giuridici esatti, vedrebbe dall'emendamento dell'onor. Vitelleschi rovinata interamente l'opera con tanto stento costrutta.

E mentre, secondo il suo sistema, non potrebbe avvenire che, istituzioni aventi una vita rigogliosa, o un fine speciale, o si appalesino tali da richiedere una amministrazione speciale, perdano la propria autonomia, a questo risultato, evidentemente dannoso, si potrebbe giungere ove le idee del collega Vitelleschi dovessero prevalere.

Questo è ciò che l'Ufficio centrale ha voluto evitare; questo è il grande miglioramento che ha introdotto nel progetto, ed è ad esso che prega il Senato di voler dare il suo suffragio.

**PRESIDENTE.** Il signor senatore Vitelleschi mantiene il suo emendamento all'art. 53 che nè il ministro, nè l'Ufficio centrale accettano?

**Senatore VITELLESCHI.** Vedendo che il presidente del Consiglio e l'Ufficio centrale non accettano l'emendamento che io aveva proposto sull'art. 53, lo ritiro dichiarando fin d'ora che insisterò per quello sull'art. 54.

L'onor. presidente del Consiglio il quale ha insistito nel voler parlar pratico, e che ha par-

lato infatti praticamente, ed in qualche parte anche molto opportunamente, non ha però risposto ad una domanda che io avevo fatta.

Egli ha fatto l'elogio del sistema di concentramento, ed io non l'ho mai oppugnato.

Fin da principio ho detto che erano dei mezzi utili ad usare per la riforma delle opere pie, ma la mia a questo momento è semplicemente questione di metodo, e su questa benedetta questione non ho potuto udire una ragione, nè una risposta, probabilmente perchè non ve ne ha una soddisfacente.

È anche questo un modo e sovente comodo di discussione, cioè sorvolare sulle questioni alle quali non si può rispondere.

Ma prima di rinunziare in presenza della resistenza del Governo e dell'Ufficio centrale a uno degli emendamenti per mantenere l'altro, mi occorre almeno spiegarne la ragione.

Tutti hanno parlato contro la mendicizia e contro la elemosina. Dei discorsi in questo senso ne ho uditi e ne ho fatto anche io molti: è un luogo comune al nostro tempo e che ha per certo, inteso come principio ed in un largo senso, una gran parte di verità, anzi esprime un concetto vero. Ma pur nullameno ho dovuto riconoscere che praticamente nel fatto, doloroso fatto, finchè ci sarà mondo, sotto forme più o meno velate, vi sarà la mendicizia e vi sarà la elemosina.

Non solo, come diceva il presidente del Consiglio, vi sono e vi saranno sempre i vecchi e gli inabili che bisogna necessariamente soccorrere, ma nella vita anche dei giovani e degli abili vi sono e vi saranno sempre dei momenti nei quali per soccorrere a veri e dolorosi bisogni non vi ha altro modo possibile, altro soccorso che la elargizione pura e semplice, la vera elemosina.

Il senatore Rossi ve lo diceva, voi non avrete sempre sotto la mano lavoro da distribuire, nè anche gli abili si trovano sempre in condizione d'assumerlo. Non potrete sempre far lavorare tutti all'ora voluta, e pur troppo nella pletera che travaglia l'Europa, il lavoro diverrà sempre più difficile e raro, e per conseguenza vi sono come sempre vi furono e vi saranno una quantità di casi, e coloro che hanno appartenuto per poco alle amministrazioni di carità li conoscono, per il quale il soccorso è indi-

spensabile, si è usato, si usa e si userà, ed è un bisogno eterno quanto il mondo.

Potrete togliergli le forme demoralizzanti, odiose, potrete restringere gli abusi così facili in questa materia, è un'opera santa alla quale tutti ci associamo; non è neppure il caso di farne discussione; ma ve ne ha una parte più o meno latente che è impossibile di fare sparire, e di cui non può neppure suppersi che possa farsi a meno.

Ora per questa parte l'onor. presidente del Consiglio ha quella fiducia illimitata nello Stato che è consentanea alla sua maniera di vedere che è nella sua coscienza, ed io invece per questa, come per ogni altra forma di beneficenza, ho fiducia in quello spirito indefinito e indefinibile che anima ogni uomo civile in presenza ed in rispetto alle sofferenze, ai dolori, ai bisogni del suo simile. In fatto di beneficenza e di carità io credo alla potenza dell'affetto assai più che alle deduzioni della ragione. Io credo che nulla rimpiazza l'opera complessa ed industriosa degli uomini che sono ispirati da questo affetto. Non sono molti, ve ne ha un certo numero, quasi per disposizione provvidenziale, in ogni paese ed in ogni tempo.

Farete leggi quanto ne vorrete, farete regolamenti i più accurati e diligenti; voi non rimpiazzerete mai l'opera loro, non rimpiazzerete mai l'opera del sentimento della carità e quindi io non posso associarmi a tutto quello che voi fate per distruggere la carità libera. Io riconosco che a lato di quella lo Stato fa benissimo ad organizzare anch'egli la carità legale, perchè non ce n'è mai di troppo; ma non c'è nessuna ragione perchè l'una escluda l'altra.

Questa gelosia è ingiustificata, è malsana: ma pur tuttavia, siccome la mera elemosina non ha gran bisogno di organizzazione per essere applicata; così io, desiderando di salvare quel che è più importante, e per non moltiplicare le questioni e le difficoltà, sono pronto a rinunciare a questo mio primo emendamento concedendo che sia applicato con criterio di generalità il principio di concentrazione sopra le opere veramente elemosiniere.

Non lo consento di cuore, anche perchè la designazione di queste opere è difficile; ma lo consento solo per quello spirito di transazione che è necessario nella vita pubblica, e perchè, di molti danni, dei quali è minacciata questa

legge questo parmi il meno grave appunto perchè la carità privata si può esercitare in materia di mera elemosina anche senza enti.

Ma allorchè si tratta di opere pie, che non hanno altro difetto che di essere piccolo, di avere mezzi ristretti, l'asogmentazione dell'onorevole presidente del Consiglio non fa che confermarmi nelle mie opinioni; le cifre statistiche che egli ci ha fornito mi dimostrano la verità, l'opportunità di quello che io ebbi l'onore di dire al Senato, che, cioè, non sia utile, non sia conveniente di abbondare nel concentramento che importa la distruzione delle piccole opere pie.

Egli ci ha detto che vi sono in Italia una quantità di opere pie che hanno patrimoni esigui, esiguissimi, che non hanno cinquecento lire di reddito. Ebbene, dov'è il vantaggio di concentrare questi patrimoni, come regola, come norma indeclinabile?

Io potrei, in una certa misura, comprenderlo quando si trattasse di accentrarle tutte o in una o in poche grandi istituzioni che divenissero così centro potente ed efficace di carità. Ma da che, molto ragionevolmente e giustamente, tutte le istituzioni devono continuare a funzionare localmente, in quel caso quale sarà il vantaggio in ogni comune con la distruzione di quattro o cinque opere pie di accumulare un qualche tre o quattromila lire di rendita in una meschina congregazione di carità, mentre che con quella stessa distruzione di quelle opere si sono estinti dei centri di beneficenza che, siccome io ebbi l'onore di farvi notare nella discussione generale, talvolta hanno una attività di dieci, cento, mille volte maggiore di quella che sarebbe rappresentata dal loro avere?

Non crede, onor. Crispi, che l'opera di coloro che attendono con affetto e per affetto a queste piccole istituzioni renda queste poche migliaia di lire benchè spicciolate più feconde di bene che quella di amministratori chiamati per caso dalla vicenda delle elezioni, per un breve tempo, quantunque le abbiano raccolte insieme nelle loro mani: senza tener conto che per la inevitabile dispersione che accompagna queste trasformazioni le concentrate probabilmente saranno molto meno che le spicciolate.

Per me l'estinguere questi germi di carità privata, anche che finanziariamente rappresentano poco, ma che possano produrre e producono una quantità incalcolabile di bene, è un

grande errore. Io ne ho citato un esempio, e l'onore. Di Sambuy ne ha citato un altro, un altro ancora ne ha citato oggi l'onore. Rossi, e così ve ne sono centinaia e migliaia. L'estinguerli brutalmente per dare alla congregazione di carità qualche migliaio di lire di più, mi pare idea così ingiustificata che non so acciarmici.

Ma non è questa la questione che io ho sollevato a proposito del mio emendamento.

Io so che una volta passata questa legge, o col mio emendamento o senza, il Governo è padrone di concentrare tutte le istituzioni che a questo effetto vi sono designate. Non è più su di ciò che verte la questione. Ma col vostro sistema oltre il male che è nella sostanza se ne aggiunge un altro sul quale ho già richiamato l'attenzione del Senato in una delle sedute precedenti, e cioè che voi condannate tutti questi centri di attività ad una certa e prossima fine senza che questa avvenga: ossia voi li fiaccate senza ritrarne nessun vantaggio nè per loro, nè per voi. E su ciò non può cadere dubbio perchè vi sarà assolutamente impossibile di eseguire questi concentramenti in così gran scala in un tempo breve, sì per il tempo materiale che occorre, sì per le grandi resistenze di interessi che troverete. E quindi la mia proposta, senza toccare alle grandi questioni, come molti oratori hanno fatto, è semplicissima.

Voi non domandate che di avere la facoltà di concentrare queste istituzioni: ebbene, che questa facoltà vi sia concessa senza perciò porre inutilmente e senza scopo con un colpo di scure tutto queste opere in istato di liquidazione con grave danno della pubblica beneficenza.

L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, con quell'arte squisita con cui ha sostenuto delle cause, non posso dire più difficili, ma certo altrettanto, mi ha voluto persuadere che il progetto dell'Ufficio centrale era migliore del mio, e quasi mi accusava di rinunciare ai benefici che l'Ufficio centrale ha fatto a questa legge, e di cui invece gli sono gratissimo e ne lo ringrazio di tutto cuore.

Ma non è men vero che per quanto l'Ufficio centrale abbia portato delle limitazioni, rimane ancora un vasto campo di opere che non sono elemosiniere, e che possono essere distrutte perchè cadono sotto questo articolo.

Ora io, senza abbandonare quelle che sono state salvate dall'Ufficio, vi domando che anche quelle che devono essere immolate alla mania centralizzatrice lo sieno lentamente e successivamente.

Lasciate che l'esperienza vi dimostri quanto e in che misura è opportuno di farlo; lasciate il campo alla manifestazione della pubblica opinione sopra l'ardito esperimento. Ma non risolvete la questione così delicata e difficile con violenza, perchè voi non sapete il male che fate, e forse il giorno che lo saprete sarà troppo tardi.

L'onorevole presidente del Consiglio, con quella eloquenza colorita che gli è propria, ha fatto man bassa sulla vecchia Europa. Nessuno più di me è compreso di una curiosa ammirazione nella contemplazione del brillante avvenire, che sembra prepararsi alla grande confederazione americana.

Ma questa civiltà della quale essa come noi va orgogliosa, onorevole presidente del Consiglio, non l'ha fatta essa.

Questa civiltà l'abbiamo fatta noi con diciotto secoli di lavoro e con le grandi istituzioni di ogni maniera, comprese anche queste benefiche della carità che abbiamo prodotte.

Evidentemente ogni cosa migliore a questo mondo ha i suoi contrapposti, ogni luce ha le sue ombre.

Ogni vita rigogliosa ha le sue malattie e anche la sua vecchiaia, ma questo non è ragione a disconoscere quel che vi fu ed anche quel che rimane di bene.

Riconosco che noi di questo passato, dal quale abbiamo ereditato bene e tanta gloria, sopportiamo anche i guai, e non ho bisogno di accennarli, dappoichè se n'è incaricato l'onorevole presidente del Consiglio e anche con colori assai vivi. Ma chi erano questi fondatori della Repubblica americana se non degli europei come noi? E con quale sistema si sono essi rigenerati, con quali modi la Repubblica americana è arrivata ad essere quello che è? Colla libertà.

Col vostro sistema, con questo eterno ingeneramento dello Stato in tutto, con questa eterna minoranza delle popolazioni alle quali si vuole insegnare e imporre tutto, perfino il modo di fare la carità, noi non rigenereremo nulla, noi

imitiamo con questo sistema gli antichi corrottori europei anzichè i rigeneratori americani.

Quindi se io mi unisco a lui ad ammirare quella grande nazione, vorrei che egli si unisse a me se pure di questo invito, egli che ha sentimento liberale quanto ogni altro, ha d'uopo, nell'applicarne le teorie feconde di libertà con la quale solo si rimedia ai mali prodotti dal regime opposto. Dimando venia al Senato di questo piccolo sfogo provocato dall'onor. Crispi, in omaggio alla nostra vecchia civiltà; che malgrado i suoi punti oscuri è quella che ha elevato le nostre menti e riscaldato il nostro cuore.

E ora ritorno ai miei emendamenti dei quali io abbandono il primo all'art. 53, pregando il Governo e l'Ufficio centrale, a non voler fare cattivo viso al secondo a quello cioè che io propongo all'art. 54, tanto più che fra le altre cose in quell'articolo il testo ministeriale accettato anche dall'Ufficio centrale si serve di una forma che non credo sia ineccezionabile nel linguaggio giuridico: « di regola sono concentrate ». Io non capisco una legge che concentra di regola.

Posso capire una legge che concentra le istituzioni in questione in modo assoluto per fatto proprio della legge stessa, *ipso jure*, ovvero una legge che dà facoltà al Governo di farlo, quando lo creda opportuno o necessario. Io propongo che sia adottata questa seconda formula la quale, completata dagli articoli susseguenti con i quali si stabiliscono i modi e le garanzie con le quali questi concentramenti debbono farsi, produrrà presso a poco lo stesso risultato che col loro testo ci propongono il Governo e l'Ufficio centrale senza perciò portare un colpo mortale alla carità privata che è una delle glorie più preziose d'Italia.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del signor senatore Vitelleschi all'art. 53 se nessun altro chiede la parola....

Senatore PETRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PETRI. Io ho chiesto la parola unicamente per domandare all'Ufficio centrale se le risoluzioni che si stanno per prendere intorno alle riforme amministrative, di cui si parla in questo capo VI della proposta di legge sulle opere pie, s'intende che lascino intatta la ma-

teria trattata nell'art. 100 della proposta senatoria. Giacchè, se mi fosse dichiarato che il capo sesto non la lascia intatta, io chiederei che, a questo punto fosse trattata la materia, di cui dispone l'articolo 100 medesimo; affinchè, volendo trattare di questa materia ed anche chiedere la soppressione di quell'articolo, non mi si possa opporre un pregiudizio nelle risoluzioni prese sulle materie trattate nel detto capo VI.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole A. Rossi.

Senatore ROSSI A. Io ringrazio il ministro della sua risposta la quale mi lascio bastare, e mi affido interamente al suo criterio sulla utilità pratica e sociale delle istituzioni da me descritte le quali per nulla toccano alla economia della legge e non rifuggono in nulla la sorveglianza e il controllo.

Del pari accolgo le assicurazioni del relatore dell'Ufficio centrale che mi volle indicare l'articolo 58 alla lettera *f*, come quello che dà il carattere preciso alle istituzioni di cui io ho parlato, anche quando sono riconosciute come ente giuridico; tanto meglio dunque quelle istituzioni di beneficenza aventi carattere privato potranno godere della loro autonomia.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Credo di poter rispondere categoricamente all'onor. Petri.

Votando le disposizioni contenute in questo articolo del progetto non si costituisce un pregiudizio per quello che riguarda l'art. 100.

Non nego però che vi sono dei principi dottrinali che regolano la materia dell'uno e dell'altro; ma una vera questione pregiudiziale credo che non vi sia.

Senatore PETRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PETRI. Ringrazio l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di questa dichiarazione, che mi riesce soddisfacente in quanto che parmi significhi chiaramente che la materia dell'articolo 100 rimane pienamente intatta.

PRESIDENTE. Nessun nuovo emendamento essendo proposto all'art. 53, ed avendo l'on. Vitelleschi ritirato il suo, così rileggo tale articolo con un piccolo emendamento di firma proposto dall'Ufficio centrale.

## VI.

Delle riforme nell'amministrazione  
e delle mutazioni nel fine.

## Art. 53.

Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentrazione.

Metto ai voti l'art. 53.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 54.

Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicizia o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

c) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

d) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante dalla impossibilità di procurarsene o da condizione di temporanea malattia;

e) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Vitelleschi ha proposto un emendamento all'art. 54; ma evi-

dentemente si tratta di un equivoco; è all'art. 55 che l'onor. Vitelleschi propone l'emendamento?

Senatore VITELLESCHI. Va bene, è all'art. 55.

PRESIDENTE. Ella ha scambiato l'articolo del progetto ministeriale con quello dell'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io prego il Senato di voler mettere un avverbio, sul quale eravamo d'accordo col l'Ufficio centrale.

Sarebbe questo:

Nel primo paragrafo dell'art. 54, avanti le parole: « all'uno o all'altro degli scopi », dovrebbe mettersi l'avverbio: « preferibilmente », e poi l'articolo prosegue come nel testo del progetto.

PRESIDENTE. L'onor. presidente del Consiglio, come il Senato ha udito, propone che prima delle parole: « all'uno o all'altro degli scopi seguenti », si dica: « preferibilmente ».

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Siamo d'accordo nel ritenere che l'enumerazione dell'art. 54 è meramente dimostrativa. Non avevamo messo l'avverbio « preferibilmente » per una specie di orrore che io provo per gli avverbi, che pur troppo abbondano nelle leggi: ma dal momento che il Governo crede che questa aggiunta possa essere utile, l'Ufficio centrale è lieto di soddisfarlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'emendamento proposto dal signor ministro e accettato dall'Ufficio centrale, che consiste nell'aggiungere al primo capoverso dell'art. 54 la parola « preferibilmente » prima delle parole « all'uno o all'altro degli scopi seguenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore ROSSI A. Domando di parlare sulla lettera *d* dello stesso articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. L'emendamento che proporrei alla lettera *d* dell'articolo presente sarebbe questo.

Io toglierei le parole « dall'impossibilità di procurarsene o da condizioni di » e vi sostituirei le parole « da condizioni straordinario o di ».

La lettera *d* da me emendata sarebbe quindi nei seguenti termini: « sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro quando ne sia manifesta la necessità derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia ».

Non ho d'uopo di spiegare al Senato le ragioni che mi obbligano a proporre questo emendamento, il quale renderà il Governo più tutelato da domande provenienti da sì elastica origine.

Una volta che si dica ammesso a sussidio temporaneo qualsiasi abile al lavoro purchè provi in qualsiasi modo la « impossibilità di procurarsene » ogni pretesto potrebbe legittimarsi; ad esempio basteranno quattro giorni di neve perchè molti operai domandino lavoro, dicendo che non possono procurarselo.

Una volta invece che occorranò circostanze « straordinarie », il criterio dei sussidi sarà più misurato e ristretto.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi propone che alla lettera *d* invece di dire « derivante dalla impossibilità di procurarsene o da condizione di temporanea malattia », si dica: « derivante da condizioni straordinarie o di temporanea malattia ».

Domando se l'emendamento è appoggiato. Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. La forma di questo comma dell'art. 51 è stata oggetto di lunghi studi per parte dell'Ufficio centrale, al quale era parso necessario lasciare aperto l'adito per accorrere in soccorso di certe condizioni nello quali, il soccorso manuale può essere giustificato da straordinaria necessità, senza correre il pericolo di aprire troppo facile adito ad un succedaneo dell'elemosina, considerata come fomite nefasto della piaga dell'accattonaggio. E questa condizione si era trovata nella impossibilità di procurarsi il lavoro.

Però l'Ufficio centrale crede che si possa accettare la forma proposta dal senatore Rossi, la quale lascia un campo più largo all'apprez-

zamento ma non l'apre di soverchio. L'Ufficio centrale aderisce quindi alla proposta.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno accetta l'emendamento?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'acetto.

PRESIDENTE. Allora, nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'emendamento del senatore Rossi che rileggo: Invece delle parole: « derivante dalla impossibilità di procurarsene o da condizione di temporanea malattia » con cui termina la lettera *d* di questo articolo, si dovrebbe dire: « derivante da condizioni straordinarie o di temporanea malattia ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 51 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 55.

Sono inoltre, di regola, concentrate nella congregazione di carità:

a) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire;

b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;

c) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possa costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carità del comune nel quale essa ha la sua sede principale.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Vitelleschi propone si sostituisca il seguente:

« Possono essere egualmente concentrate nella congregazione di carità tutte le istituzioni di beneficenza non aventi una rendita netta supe-

riore a 500 lire, quando l'indole o speciali condizioni non richiedano che siano conservate in separata amministrazione ».

Tutto il resto s'intenderebbe soppresso?

Senatore VITELLESCHI. Non ho difficoltà di lasciare anche il comma *b* come è nel progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. E *l* anche il *c*?

Senatore VITELLESCHI. Anche il comma *c* si può mantenere.

Per me, una volta accettata quella prima formula, non ho più obiezioni a fare ad alcuna parte di questo articolo.

PRESIDENTE. Accetta perciò anche l'ultimo capoverso dell'articolo?

Senatore VITELLESCHI. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora viene un altro emendamento proposto dal signor senatore Tolomei, che è il seguente:

Aggiunta alla lettera *a*:

« Possono essere eccettuate dal concentramento quelle istituzioni di pubblica beneficenza le quali, sebbene non abbiano una rendita netta superiore alle 5000 lire, sono però rappresentate ed amministrate da altri enti morali o da altre opere pie più importanti e non soggette al concentramento ».

Il signor senatore Tolomei ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore TOLOMEI. Io ho presentato questo emendamento nella speranza che possa essere accolto con qualche favore dall'Ufficio centrale.

Non dirò nulla riguardo al criterio dell'ammontare della rendita assegnata a queste opere pie che sarebbero comprese nel concentramento delle congregazioni di carità, imperciocchè l'onorevole relatore nella sua dotta relazione, così si esprime su questo articolo:

« I criteri dell'ammontare della rendita e dell'importanza delle sedi non sono per verità, troppo concludenti, ed hanno tutti i difetti delle determinazioni quantitative, che riescono necessariamente empiriche ».

Dirò soltanto lo scopo principale che mi ero prefisso con questo emendamento: il risparmio in queste amministrazioni, il vantaggio della maggior rendita a favore delle istituzioni di beneficenza.

Ora io trovo che questo vantaggio è già raggiunto per quelle amministrazioni che presentemente sono amministrate e rappresentate da enti morali di maggiore importanza, per esempio da ospedali, da orfanotrofi e qualche volta anche dai comuni stessi direttamente.

Ora a che pro togliere questa amministrazione a questi enti, che fanno già buona prova, per impiantarne delle nuove, per le quali forse occorreranno nuove spese?

Questo concentramento lo troverei superfluo.

In ogni modo credo sarebbe opportuna una dichiarazione più esplicita dell'Ufficio centrale, poichè nel silenzio della legge possono verificarsi degli attriti tra le attuali amministrazioni e le congregazioni di carità che le dovranno assorbire.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onor. Tolomei è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato tale emendamento, do facoltà di parlare al relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Mi rincresce di non potere aderire alla proposta fatta dall'onor. Tolomei, non perchè ciò che egli propone, non abbia fondamento, ma perchè credo che le disposizioni del progetto, quali sono proposte, possano riuscire all'intento che egli si propone.

Supponendo egli che vi siano istituzioni di beneficenza amministrate da altre istituzioni di beneficenza, osserva non essere conveniente spostarlo da un'amministrazione ad un'altra, ma essere preferibile che rimangano dove sono.

Io credo che quando si verificheranno queste eventualità si potrà molto facilmente invocare l'art. 59 del progetto, il quale dà appunto la facoltà di fare eccezione alla regola del concentramento quando le condizioni speciali delle istituzioni suggeriscano la convenienza di mantenere un'amministrazione separata; ma la possibilità dell'eccezione non deve essere elevata alla regola di escludere queste separazioni.

Si possono immaginare ipotesi nelle quali lo stesso collega Tolomei opinerebbe forse per la separazione.

Supponga per esempio una istituzione ospitaliera la quale amministri un legato di istruzione pubblica: col suo sistema dovrebbe conti-

nuare ad amministrarlo quantunque evidentemente inadatta all'ufficio: col sistema dell'Ufficio centrale invece verrebbe aggregata ad uno di quei tali gruppi d'istituti che figurano nell'articolo 57 dove per affinità di scopo troverebbe sede e rappresentanza più conveniente.

Per certi rispetti il progetto provvede a ciò che il collega Tolomei desidera, e per altri rispetti non deve provvedervi senza contraddire ai principî sui quali il progetto si fonda.

Ed ora mi rimane di esprimere le opinioni dell'Ufficio centrale intorno all'ultima forma delle proposte del collega Vitelleschi, che, se non m'inganno, si ridurrebbe ad accettare l'articolo 55 dell'Ufficio centrale sostituendo soltanto alle prime parole: « sono di regola » la parola « possono ».

Ridotto il dissenso a questo punto mi pare che possiamo riunirci in un fraterno abbraccio e proclamare fatta la pace, giacchè ciò che noi proponiamo è precisamente ciò che il senatore Vitelleschi desidera.

Noi diciamo: « sono di regola »; ed abbiamo accettato questa frase perchè era nel progetto, per non fare cambiamenti. È quindi un precepto che ammette delle eccezioni le quali si trovano scritte nell'art. 59.

Cosa vuole il nostro collega Vitelleschi?

Vuole si dica « possono » e quindi che si abbia unicamente la facoltà di procedere al concentramento, sulla cui convenienza si dovrà deliberare di caso in caso. Le forme sono diverse; ma la conseguenza pratica è identica. E qui mi occorre rispondere all'argomento che il collega Vitelleschi ha ripetuto oggi e del quale si è doluto che nessuno abbia tenuto conto.

La differenza fra la proposta mia e le vostre, egli disse, consiste in questo che voi uccidete in diritto 10, o 15 mila istituzioni, le quali, non potendo essere concentrate con un atto di volontà, rimarranno in piedi come morti che camminano, cioè morti di diritto mentre in fatto il concentramento non sarà avvenuto: col mio sistema, invece, le audrete liquidando a poco a poco, una per volta, di mano in mano che ve ne capiterà l'occasione.

Il che teoricamente è vero; ma nel campo pratico dei fatti, le conseguenze sono identiche; poichè se pur la legge dirà che questi 10 o 15 mila istituti cessano di diritto di esistere, fino

alla pubblicazione del decreto che avrà ordinato il concentramento, queste istituzioni continueranno a vivere come prima. E l'essere morti che camminano o vivi che hanno già la morte nelle vene mi pare sia proprio tutt'uno.

Ma l'onor. Vitelleschi aggiunge che durante questo periodo si inaridiranno le fonti della beneficenza dalle quali molte di queste istituzioni, che hanno un piccolo nucleo di patrimonio, traggono i mezzi per adempiere al loro fine.

Ma anche qui io mi permetto di osservare che se veramente queste istituzioni hanno dei contributi straordinari coi quali mantengono la loro beneficenza, maggiore delle loro risorse patrimoniali, saranno eccettuati dal concentramento per effetto dell'eccezione contenuta nell'ultima parte dell'art. 58; e in questo caso il nostro collega Vitelleschi avrebbe raggiunto il suo ideale.

E siccome io caldeggio l'idea di veder votata questa parte del progetto coll'unanimità dei voti del Senato, prego il collega Vitelleschi a considerare se, ridotte le divergenze a semplice forma, non sia il caso di renderci lieti e soddisfatti di poter contare anche sull'appoggio del suo voto.

PRESIDENTE. Onor. presidente del Consiglio, ha da aggiungere qualche cosa?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono d'accordo coll'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Onor. Vitelleschi, il suo emendamento consta di tre parti: la prima che muta la forma al principio dell'articolo, cosicchè invece di dire: « Sono inoltre di regola concentrate » si dovrebbe dire: « Possono essere ugualmente concentrate »; la seconda, dove si parla di 500 lire... ».

Senatore VITELLESCHI. Questo è un errore, ho voluto intendere 5000 lire.

PRESIDENTE. ... Poi ella aggiungerebbe un'altra condizione, mediante le parole: « quando l'indole o speciali condizioni non richiedano che siano conservate in separata amministrazione ». Mantiene questi suoi emendamenti?

Senatore VITELLESCHI. Mantengo tutto l'emendamento eccettuata la soppressione del 2° comma, il quale, una volta ammessa nel primo la divisione da me proposta, io accetto che rimanga.

Senatore TOLOMEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1890

Senatore **TOLOMEI**. Io mi dichiaro soddisfatto di quanto ha detto l'onor. relatore, e ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Vitelleschi, che è del seguente tenore:

« Possono essere egualmente concentrate nella congregazione di carità:

a) le istituzioni di beneficenza non aventi una rendita netta superiore a 5000 lire, quando l'indole o speciali condizioni non richiedano che siano conservate in separata amministrazione ».

Pongo ai voti l'emendamento del signor senatore Vitelleschi in sostituzione del primo paragrafo e della lettera a dell'art. 55, emendamento non accettato dall'Ufficio centrale, nè dall'onor. ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 55 nel testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 56.

Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente.

**PRESIDENTE**. Il senatore Vitelleschi ha presentato un emendamento che consiste nel sostituire all'articolo letto il seguente:

« Anche di altre istituzioni di beneficenza oltre quelle delle quali è menzione nei precedenti articoli potrà essere proposto il concentramento quando gravi ragioni di convenienza e di utilità pubblica lo richiedano ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Vitelleschi.

Senatore **VITELLESCHI**. Ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Il signor ministro accetta la formula di questo articolo proposta dall'Ufficio centrale.

**CRISPI**, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto.

**PRESIDENTE**. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 56 nel testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 57.

Quando non avvenga il concentramento ordinato nei precedenti articoli 55 e 56 le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo.

**PRESIDENTE**. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 57.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 58.

Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità preveduto negli articoli 55 e 56, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 57:

a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie per bambini lattanti e pel balitico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri istituti per infanzia;

c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano almeno 5000 abitanti;

d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o di infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, od in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — FORMATA DEL 2 MAGGIO 1890

## Art. 59.

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli articoli 53 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 54.

PRESIDENTE. Il signor senatore Vitelleschi propone la soppressione di questo articolo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 59 testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 60.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comuni a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

Possono però, coll'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicità, di ospedali, di riformatori o di altre istituzioni consimili.

(Approvato).

## Art. 61.

L'applicazione delle disposizioni precedenti vien fatta con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, sulle proposte:

a) dell'amministrazione interessata o della congregazione di carità e del consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo comune;

b) delle rispettive amministrazioni o congregazioni e dei rispettivi consigli comunali, udito il consiglio provinciale, se la istituzione concerna più comuni;

c) del consiglio provinciale, se l'istituzione concerna l'intera provincia o più del terzo dei comuni componenti la provincia.

Sopra tutte le dette proposte la giunta provinciale amministrativa darà il suo avviso motivato.

Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorità delle provincie e comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potrà esser mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

(Approvato).

## Art. 62.

Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, sarà dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, il prefetto farà la proposta di sua iniziativa al ministero dell'interno, che provvederà con decreto reale, sentito il consiglio di Stato.

PRESIDENTE. A questo articolo il signor senatore Massarani proporrebbe un emendamento, e cioè che dopo le parole « sentito il Consiglio di Stato » si aggiungessero queste: « sul parere favorevole di esso ».

Ed il signor senatore Massarani desidererebbe di udire a questo proposito il parere dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha già avuto, per mezzo del suo relatore, l'occasione di esprimere la sua opinione assolutamente contraria alla proposta dell'onor. Massarani, non già perchè non voglia serie guarentigie, ma perchè crede di aver sostituito guarentigie anche più efficaci di quelle che egli propone.

E in questa opinione persiste.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. Davanti all'opposizione dell'Ufficio centrale non restandomi speranza che la discussione degli emendamenti che io ebbi l'onore di presentare agli articoli 62 e 69 possa approdare ad effetto utile, dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la redazione proposta dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendola parola, pongo ai voti l'art. 62 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 63.

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o elargizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, dovrà risultare da uno stato nominativo.

(Approvato).

#### Art. 64.

Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli art. 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59, spetta la iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale, secondo le distinzioni dell'art. 61.

PRESIDENTE. Accetta il signor ministro la modificazione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 64 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 65.

Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte potranno essere fatte dal prefetto.

(Approvato).

#### Art. 66.

Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli provvederà il ministro dell'interno con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 67.

Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti, saranno pubblicate ai termini dell'art. 33, ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera provincia o di più comuni.

Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni.

Su di esse debbono dare parere così l'amministrazione o l'autorità che abbia fatto la proposta, come la giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

#### Art. 68.

Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli art. 62 e 65, e le modificazioni che il ministro intenda fare a quanto

fosse stato proposto dalle autorità locali, dovranno, prima di esser sottoposte all'esame del consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonchè ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate, giusta l'art. 58.

Della comunicazione sarà dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette dovranno essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.

Entro tal termine gl'individui od enti morali interessati potranno presentare le loro osservazioni al Ministero dell'interno, il quale dovrà trasmetterle al consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere.

(Approvato).

Art. 69.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza alle quali sia venuto a mancare il fine o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica beneficenza o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La destinazione delle rendite delle istituzioni di beneficenza soggette a trasformazione, sarà fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o delle frazioni di essi cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli art. 56, 57, 58, 59 e 60.

Quando sieno trasformate in istituzioni elemosinarie, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 54.

**PRESIDENTE.** Il senatore Massarani aveva proposto a questo articolo il seguente emendamento:

Dopo le parole: « osservate, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 56, 57, 58, 59, 60 », aggiungere: « e 62 »; ma, avendolo ritirato quando si discusse l'articolo 62, così poichè

nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'art. 69 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 70.

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 61, 62, 67, 68. In caso di omissione, o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 61.

(Approvato).

VII.

Del domicilio di soccorso.

Art. 71.

Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1° che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;

2° ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia ai termini del codice civile domicilio nel comune.

Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro accetta la redazione proposta dall'Ufficio centrale?

**CRISPI,** presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto.

PRESIDENTE. Allora è aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 71.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 72.

La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

(Approvato).

#### Art. 73.

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

(Approvato).

#### Art. 74.

Le norme stabilite nei precedenti articoli saranno applicate in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolino in modo diverso il domicilio di soccorso.

(Approvato).

#### Art. 75.

Nè le congregazioni di carità, nè le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, possono, se dispongano dei mezzi necessari, rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.

(Approvato).

#### Art. 76.

Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Permetta il Senato che io tocchi una questione che potrebbe sembrare estranea trattandosi di una legge generale, ma che pure ha stretta relazione con questo articolo 74 anche per una promessa fatta due anni or sono dall'onor. presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Sei provincie venete e quella di Mantova presentarono una petizione al Senato, perchè, in occasione di questa legge, come si risolvevano alcune questioni relative ad opere di beneficenza della Sicilia, così si risolvesse l'antica questione delle spedalità che le provincie venete e quella di Mantova, sole in Italia, pagano all'Impero Austro-Ungarico.

Le dette provincie si trovarono incoraggiate a fare questa petizione dalle parole dette dal ministro Crispi nella tornata della Camera del 13 aprile 1888, quando, rispondendo all'onor. Cavalletto, dichiarava che la domanda era giustissima e prometteva di sciogliere la questione o diplomaticamente o legislativamente, ed accennava che tale materia avrebbe potuto far parte della legge sulle opere pie.

Chiedevano pertanto le sette provincie che con un inciso aggiunto a questo articolo, in pendenza delle trattative diplomatiche, lo Stato assumesse frattanto l'aggravio che si fa pagare ingiustamente e vessatoriamente ai comuni,

così come assume la spesa per la cura negli ospedali degli stranieri.

Ma l'Ufficio centrale si rifiutò di accogliere la desiderata aggiunta, come risulta dalla relazione generale e dalla speciale sulle petizioni, pur avendo dichiarato che aveva considerato la questione con molta simpatia, del che io, a nome delle provincie stesse o di molti onorevoli colleghi che s'interessano alla questione, vivamente ringrazio l'Ufficio centrale.

Sembrò fra l'altre cose all'Ufficio centrale che possa esservi tuttora margine sufficiente per discutere e definire la questione allo stato delle leggi vigenti, e non esservi quindi ragione che la legge nuova intervenga.

Di fatti le spedalità in Austria-Ungheria si pagano dalle provincie venete e dalla mantovana in base a provvedimenti amministrativi che non hanno fondamento legale. Dove è una legge dei due Stati, dove un trattato che abbia dato vigore a queste disposizioni, che si chiamano *Normali austriache*, e che erano ordinanze interne che regolavano unicamente i rapporti di diverse provincie del medesimo Stato?

Fin dal 1850 fra gli Stati sardi e l'Austria-Ungheria esistevano patti di reciprocità per la cura dei rispettivi ammalati poveri negli ospedali. Il trattato di Zurigo del 10 novembre 1859 confermava tutti i trattati e le convenzioni anteriori; e una convenzione addizionale del 1861 esplicitamente estendeva la reciprocità anche alla Lombardia.

Il trattato di Vienna del 1866 non fu che una pura e semplice ripetizione, un puro e semplice richiamo al trattato di Zurigo, e virtualmente stabiliva quindi la conferma ed estensione dei trattati preesistenti fra l'Austria e il Regno d'Italia e quindi implicitamente anche la reciprocità pel trattamento degli ammalati negli ospedali.

Perchè non accettò allora il Governo italiano le offerte che faceva l'Austria di estendere e concretare il patto relativo?

La relazione dell'Ufficio centrale accenna che nel 1868 il Governo italiano, tardi risvegliatosi, scrisse a Vienna, accettando la reciprocità, ma che il Governo austriaco vi si rifiutò, ed anzi minacciò di voler rompere il patto di reciprocità anche col resto d'Italia.

Ma forse che i trattati internazionali dipendono dalla volontà di una sola delle parti? Non

era l'Austria implicitamente obbligata, dal momento che aveva firmato il trattato di Vienna?

Ma, ammesso pure che per il Veneto reciprocità non esista; anzi che non esistano convenzioni di sorta; in base a che il Ministero italiano si fa esattore dell'Austria, ordinando ai prefetti lo stacco d'ufficio dei mandati a carico dei comuni?

Può il Ministero costringere legalmente a pagare i comuni che non lo vogliono?

E se non lo può, che nome si deve dare a questo modo di procedere?

L'importo delle spedalità che le provincie veneta e mantovana pagano all'Austria fortunatamente non arriva alle 200 mila lire, sorpassa di poco le 100 mila; ma di questa somma quasi la metà, 45,000 lire, colpisce la provincia di Udine. Viene poi Belluno con 22 mila, Vicenza con 13 mila, Verona con 10 mila e via via.

Ma queste 45 mila lire non aggravano la provincia di Udine propriamente detta, ma pesano specialmente sopra un certo numero di comuni, e come bene avvertiva la relazione dell'Ufficio centrale, anche sopra alcuni poveri comuni alpestri, che appunto per essere poveri hanno una forte emigrazione nello Stato vicino, i quali si trovano completamente rovinati.

Citerò fra gli altri, Enemonzo, comunello fra le Alpi, che nel triennio 1885 86 87, ebbe un carico di 2175 fiorini, cinquemila quattrocento trentasette lire!

Majano, comune rurale ha attualmente un debito dalle otto alle nove mila lire per spedalità austriaca. Come si possono lasciare questi comuni sotto questo peso?

E ciò che rende il carico assai più grave ed irrazionale, è che si devono pagare i conti di spedalità, non solo degli ammalati che si recano in Austria per l'emigrazione temporanea, ma anche di persone che hanno definitivamente abbandonato il loro paese e che si sono stabiliti in Austria da 30, 40 ed anche 50 anni; e si deve pagare per loro, per le loro mogli e per i figli fino alla seconda e terza generazione.

Cito due fatti che si verificarono in un solo comune, rurale, e ne potrei citare moltissimi.

Rinaldi Giacomo di San Lorenzo comune di Sedegliano, da oltre quarant'anni trovavasi assente senza aver più mai riveduto il suo paese.

Fu militare sotto l'Austria, poi gendarme, e da molti anni serve il comune di Trieste come accendi fanali; sposò una austriaca, ebbe più figli malaticci che furono curati all'ospedale di Trieste. Per un solo anno il comune di Sedegliano si addebitò per sussidi di oltre mille fiorini, essendo la retta di quell'ospedale di un fiorino e sessanta soldi al giorno. Più volte i figli suoi furono all'ospedale e questo solo individuo sconosciuto a Sedegliano, costò al comune 1700 fiorini.

Francolin Pietro nel 1839, minorenni, parti col padre da Sedegliano, dove non fece più ritorno. Recentemente curato a Trieste, l'ospedale si fece creditore verso quel comune di 60 fiorini dopo di 50 anni di assenza.

Ora non vale per questi il Codice austriaco, il quale al paragrafo 29 dice che gli stranieri acquistano la cittadinanza austriaca coll'entrare in un pubblico impiego, col dimorare in quegli Stati pel corso non interrotto di 10 anni; non valgono le *normali austriache* che stabiliscono che il domicilio di soccorso resta fissato dalla dimora decennale.

A Trieste, per esempio, nessun tempo basta e, senza esplicita accettazione del comune, non si diventa mai cittadini, e Trieste manda sempre i conti delle spedalità al comune di origine.

Ma dunque queste normali austriache non dovrebbero valere che per far pagare i poveri comuni? Mentre che per i numerosi emigranti che vanno in Baviera, alla Repubblica Argentina, nei Principati Danubiani e in Francia non arrivano mai polizze ospitaliere, valendo il patto di reciprocità espresso o tacito, ed il principio che chi usufruisce dell'opera dell'uomo è chiamato anche a soccorrerlo nelle malattie; capitano le polizze dall'Austria, persino da coloro che si sono colà stabiliti da tempo immemorabile. E il Governo si affatica con mezzi coattivi, che dovrebbero essere impiegati soltanto quando esiste un obbligo evidente, una base veramente sicura e legale, a far pagare ai nostri comuni le spese di cura agli ospedali austriaci.

La provincia di Udine, che ricorse più volte inutilmente, avrebbe tentato una lite con fiducia di successo; ma è stata trattenuta dallo spettro del conflitto di giurisdizione. Ora mettiamo insieme tutte queste cose: trattamenti eccezionali per le provincie venete e di Mantova; normali austriache, ritenute leggi internazionali ed ese-

guitate coattivamente dai prefetti, impossibilità di adire ai tribunali, e si dica che noi possiamo vantare di godere la libertà, di godere della giustizia!

In base alle normali austriache noi siamo riscossi ingiustamente, le nostre rappresentanze comunali e provinciali protestano, di queste proteste non si tien conto, e contro questa esazione non si può ricorrere ai tribunali.

Veda l'onor. presidente del Consiglio di far cessare questo stato di cose che egli stesso ha riconosciuto un'ingiustizia, un'eccezionalità intollerabile, e che nella sua esecuzione, da parte dell'autorità governativa, ricorda altri tempi che noi non vogliamo ricordare.

Fortunatamente egli non può addurre l'eccezione che addusse il suo predecessore alla Camera, vale a dire, che la questione è complessa, perchè dipende dal Ministero dell'interno e da quello degli affari esteri, poichè egli con il ministero degli esteri può intendersi molto facilmente; poichè per buona sorte d'Italia, e di questa questione in particolare, egli tiene ambedue i portafogli. Fu egli stesso che additò la legge delle opere pie come il momento opportuno per risolvere la questione.

Ritengo anzi che a lui riuscirà di risolverla diplomaticamente; ma frattanto voglia compiacersi di accogliere la preghiera che io gli faccio in nome di queste provincie e di vari onorevoli colleghi, di porre un termine a questo stato di cose intollerabile; e se ciò non può farsi immediatamente, di alleviare almeno la sorte dei nostri comuni come propone la relazione dell'Ufficio centrale con provvedimenti di bilancio e di amministrazione.

Io non faccio mia la proposta della petizione delle provincie dal momento che l'Ufficio centrale non ha creduto di accettarla, e dal momento che io stesso sono persuaso che la questione possa essere risolta amministrativamente senza bisogno di nuove leggi; ma mi affido alla lealtà, al sentimento di giustizia, alla benevolenza dell'onor. presidente del Consiglio verso le nostre provincie, perchè voglia sollevarle da questo ingiusto trattamento che è onore ed interesse del Governo di far cessare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1890

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La questione suscitata dal senatore Pecile è della maggiore importanza.

L'art. 76 che si discute parla unicamente della cura degli stranieri negli ospedali nazionali.

L'onor. Pecile avrebbe voluto che ci fossimo anche occupati degli italiani i quali sono curati all'estero e la cui spesa si fa dai Comuni di origine degli stessi individui.

A me pare che la materia della quale egli si è occupato possa essere più convenientemente trattata in una legge speciale, la quale non tarderemo a presentare al Parlamento.

Sul grave argomento il Consiglio di Stato ha dato pareri difformi, e non è d'uopo che io ne ragioni.

Quello che posso promettere all'onor. senatore Pecile è questo, che io me ne occuperò con tutto lo zelo, vedrò di trattare con le potenze estere e, se è possibile, tenterò di sciogliere la questione con una convenzione internazionale.

Laddove questo non riesca, prometto, che prenderò gli ordini del Re e presenterò una legge al Parlamento.

Ma, lo ripeto, il posto opportuno per cotesto argomento non è nella legge che discutiamo.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Pecile.

Senatore PECILE. Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio e ministro dell'interno di non aver contraddetto al mio discorso, e della lontana speranza datami che la questione possa venire risolta.

Per verità i provvedimenti che si rimandano ad una nuova legge ordinariamente vanno molto per le lunghe.

D'altra parte mi pareva di aver chiaramente accennato che tanto l'Ufficio centrale, come persone molto competenti ritenevano ed avevano indotto in me la convinzione che non vi fosse bisogno di una nuova legge, ma che la questione potesse essere definita in base alle leggi vigenti.

Che l'onor. presidente del Consiglio, il quale è anche ministro degli esteri, possa risolverla diplomaticamente e con ottimo risultato, non dubito; non occorrerà però che egli tratti con le potenze; basterà che tratti con una sola,

coll'Austria, perchè ad altre potenze non si pagano speditività; e se in un parere del Consiglio di Stato citato dall'Ufficio centrale si parlò di potenze in genere, fu per errore.

Noi paghiamo speditività alla sola Austria-Ungheria, e la paghiamo in base a quelle ormai famose normali austriache che si sono elevate al grado di leggi internazionali.

Poichè l'onor. presidente del Consiglio prende in mano la questione, io credo di dirigere a lui la petizione delle provincie che era diretta al Senato e non domando niente di meglio che il Governo se ne occupi; ma mi duole che momentaneamente non ho verun conforto attuale da portare a quelle provincie.

Nel 1887 l'onorevole Depretis dispose di un sussidio di L. 30,000, persuaso che bisognava in qualche modo indennizzare i comuni del Veneto dell'onere che sopportavano.

L'onor. presidente del Consiglio ministro dell'interno nel 1888 dispose anch'egli di L. 24,000 per lo stesso titolo, e lasciò sperare che si sarebbe continuato con sussidi finchè la questione fosse definita.

Nel mentre gli ricordo la sua promessa principale che sta scritta negli atti parlamentari, gli ricordo anche questa subordinata di venire in aiuto in pendenza della questione con mezzi di bilancio, come anche dice l'Ufficio centrale, a queste provincie le quali sopportano un carico così strano ed ingiusto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 76 nel testo che fu letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

## VIII.

### Disposizioni generali.

#### Art. 77.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge eserciteranno la beneficenza verso coloro che vi abbiano titolo senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti sieno, destinate a beneficio dei profesanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decadrà dall'ufficio ed sarà punito con una pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio.

(Approvato).

#### Art. 78.

Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo concernenti le materie regolate nei capi V e VI della presente legge, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1889.

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti e regolamenti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

PRESIDENTE. Chiedo al signor ministro se accetta la redazione proposta dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto la proposta redazione dell'Ufficio centrale.

Il solo punto, nel quale non sono d'accordo col medesimo è l'ultimo paragrafo.

Mentre in tutto il progetto di legge si è ritenuto che il ricorso al Consiglio di Stato segue la regola generale, qui si è voluto darvi l'effetto sospensivo.

Secondo la legge comune, il Consiglio di Stato quando gli è stato presentato un ricorso ha la facoltà di decretare la sospensione della decisione stata oppugnata.

Invece qui si stabilisce un privilegio che non si comprende, o si comprende troppo.

L'efficacia al ricorso d'impedire l'esecuzione della sentenza renderebbe più difficili le operazioni di concentramento e di trasformazione, delle quali si occupa la legge.

Basta un ricorso poco fondato, e qualche volta anche infondato, perchè tutto si sospenda.

L'Ufficio centrale deve preoccuparsi del danno che ne verrebbe.

Se il ricorso merita realmente di essere accolto, per le sue ragioni, per i fatti in esso esposti; se la sentenza della Giunta provinciale od altro atto di Governo non sia nei termini di giustizia, il Consiglio di Stato ne sospenderà gli effetti.

Parrebbe che l'Ufficio centrale non avesse fede nel Consiglio di Stato; e questo non mi pare che giovi al sistema generale della nostra legislazione.

Io ho fede nel Consiglio di Stato, e credo che un atto di ingiustizia non lo permetterebbe; ma diffido di tutti coloro i quali hanno interesse a che questa legge non abbia quella pronta esecuzione che noi vogliamo; e perciò chiesi all'Ufficio centrale di volere per cotesti ricorsi abbandonarsi al dritto comune.

Lo ripeto, se il ricorso ha fondamento di giustizia, la sospensiva sarà accordata; se non ne ha, è un inciampo, è un ostacolo che voi preparate contro la legge; e voi che avete tanto operato, perchè questa legge raggiunga il suo scopo, non dovete permettere che questo scopo possa essere eluso.

Prego quindi l'Ufficio centrale di essere abbastanza cortese da ritirare l'ultimo comma dell'art. 78, che dà l'effetto sospensivo al ricorso in Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda propone un emendamento a questo articolo. Laddove si dice nel primo capoverso « con deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti » si dica « con deliberazione presa ».

Ha facoltà di parlare il senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ. Non ho bisogno di dare spiegazioni: è questione di proprietà di lingua perchè non si approva una deliberazione propria, ma la si prende.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questa modificazione di forma.

PRESIDENTE. Sta bene, e do facoltà di parlare allo stesso signor relatore Costa.

Senatore COSTA, *relatore*. Duolmi che mentre io mi credeva di essere prossimo ad entrare in porto siasi manifestato un dissenso fra l'Ufficio centrale ed il Governo. Per buona ventura è dissenso che, per quanto parmi, deriva da un malinteso, che potrà essere facilmente chiarito.

L'Ufficio centrale, il quale ha studiato con molta cura questa proposta, spera che il ministro non vorrà insistere; ma ove insistesse il Senato dovrebbe decidere.

Comincio dall'osservare che non è esatto quello che ha affermato il signor ministro che la proposta dell'Ufficio centrale tenda, senza alcuna ragione, ad introdurre un dritto singolare, mentre in ogni sua altra parte si segue il dritto comune risultante dalle disposizioni della legge sul Consiglio di Stato.

E non è esatto, perchè nell'art. 29, votato negli scorsi giorni, dove si tratta dei ricorsi al Consiglio di Stato contro le deliberazioni in materia d'ordine e di tutela, si è creduto di fare una deroga in senso opposto a ciò che si propone nell'articolo in discussione, dichiarando che il ricorso non può mai avere effetto sospensivo.

Io non ho d'uopo di dire a quell'eminente

giureconsulto, che è il ministro dell'interno, essere regola legislativa molto elementare, che le leggi generali provvedono alle condizioni ordinarie, e le leggi speciali adattano queste regole ai casi speciali.

E nel progetto che esaminiano si verificano questi tre eventi.

In qualche caso si è dichiarato che il ricorso non può avere effetto sospensivo; e quindi in questo senso si è derogato alla legge ordinaria del Consiglio di Stato.

Si è derogato alla stessa regola generale in senso opposto in questo art. 78 e in altri che lo seguono, dichiarando che il ricorso produce sempre effetto sospensivo.

In tutti quei casi nei quali nulla si dispone, si applicano le norme del diritto comune. Questo è parso all'Ufficio centrale il sistema più corretto; e delle diverse ed opposte eccezioni ha reso o renderà conto nei diversi casi nei quali occorrono.

Io debbo pur pregare il signor ministro a voler modificare un apprezzamento che egli ha fatto intorno ad un altro punto. Egli disse: « Voi non avete fede nel Consiglio di Stato; se l'aveste, dovrete lasciare a lui la cura di decretare la sospensione; egli la decreterà quando troverà fondato il ricorso; non la decreterà quando lo trovi infondato.

Per verità, parmi si appalesi a primo tratto una grave difficoltà; quella di obbligare il Consiglio di Stato a giudicare due volte sullo stesso argomento, e pregiudicare in via incidentale la deliberazione che si dovrà poi prendere sul merito.

Ma a parte questa osservazione d'indole generale, non si può trascurare un'altra considerazione d'importanza pratica anche maggiore.

Cosa accadrà egli nel periodo di due mesi fissato dalla legge per presentare il ricorso?

In questi due mesi, secondo il sistema preferito dal ministro, il Governo avrebbe facoltà di eseguire il provvedimento di trasformazione; per cui prima ancora che sia venuto il giorno nel quale il Consiglio di Stato sia in grado di vedere se la sospensione debba essere accordata, il provvedimento potrebbe essere eseguito. Ora, è egli possibile, è egli prudente ammettere anche la più remota possibilità di simili eventualità?

Sgombrato il terreno da queste considera-

zioni, affatto accidentali, esaminiamo di fronte il merito della questione.

Le disposizioni della legge vigente in materia di trasformazione vincolavano di soverchio l'azione del Governo, ponendolo nella impossibilità di provvedere ogniqualvolta il parere del Consiglio di Stato non era favorevole.

L'Ufficio centrale, ritenendo questo sistema teoricamente scorretto e praticamente inopportuno, ha combattuto virilmente contro le proposte che vennero ripetutamente fatte nel corso di questa discussione per mantenerlo in vigore: ma ha combattuto colla fiducia di far trionfare intero il proprio sistema, che sostituiva le garanzie successive giurisdizionali, alle preventive di ordine semplicemente amministrativo.

E a tutti coloro che revocavano in dubbio l'efficacia di questa garanzia ha ricordato più volte questa principalissima fra le sue proposte, per la quale l'azione politica del Governo poteva essere definitivamente corretta dalla giurisdizione del supremo collegio amministrativo.

Ma, a che sarebbe ridotto questo diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento del Governo, quando fosse possibile che sopraggiungesse a decreto eseguito?

Notate, o signori, che si tratta di un provvedimento che, per quanto si chiami di trasformazione, è diretto a distruggere un ente per crearne un altro.

Ora è lecito, è doveroso chiedere quale efficacia pratica avrebbe la decisione del Consiglio di Stato quando sopraggiungesse a provvedimento eseguito. Sarebbe egli possibile ricostituire l'ente, giuridicamente esistente, ma effettivamente distrutto? Se la risposta dal punto di vista teorico fosse affermativa, quale dovrebbe essere dal punto di vista pratico dei fatti? E quale sconcio ne verrebbe nei rapporti dell'ente in contestazione? Quale sfiducia per le istituzioni? Quale sfregio all'autorità del Governo? Quale delusione per quell'ideale della giustizia nell'amministrazione al quale si vanno elevando monumenti legislativi che apparirebbero destinati a rimanere lettera morta?

Escogitare quindi una guarentigia la quale impedisca che si verifichi lo sconcio, che il rimedio sopravvenga a fatto compiuto, parmi che sia non solo un proposito di buon governo,

ma ben anco un consiglio di prudenza, un precepto imposto da assoluta necessità.

Ma vi è un altro ordine di considerazioni che dovrebbe indurre il ministro a non insistere.

Se io potessi mai immaginare di essere ministro, sarei sollecito di proporre un provvedimento come quello che l'Ufficio centrale suggerisce di accogliere. È di assoluta necessità, specialmente nei Governi costituiti a base parlamentare, circondarsi di tutte quelle cautele che sono atte ad impedire che l'azione loro possa essere fuorviata.

Ora il ministro che deve assumere tanta responsabilità colla trasformazione di tutti questi istituti di beneficenza, il ministro il quale, come è naturale, non può occuparsi di tutti questi affari, ma deve lasciare che camminino per le vie burocratiche, non attingerà egli una efficacissima garanzia della sua responsabilità quando possa essere certo che un provvedimento, del quale avrà potuto e forse anche non potuto rendersi esatto conto, non sarà eseguito se non dopo che l'acquiescenza delle parti o una decisione del supremo Collegio amministrativo ne avranno dimostrato ineccepibile la giustizia? dopo che abbia ricevuta una solenne conferma dalla coscienza degli interessati o del magistrato amministrativo?

Ed io sono così profondamente convinto di questa necessità che se potessi pormi dal punto di vista del Governo non solo non mi opporei alla proposta, ma mi studierei di adoperare la parola più calda ed efficace per chiedere che fosse accolta.

Io prego poi il signor ministro di voler portare ancora sopra un altro terreno la sua considerazione.

Noi facciamo una legge di una importanza pratica grandissima.

Il paese è, e deve essere, assicurato dallo studio che il Senato vi ha posto; la opinione pubblica deve essere tranquilla che tutti i problemi attinenti a questa questione sono stati attentamente studiati e prudentemente risolti.

Ma il più è quello che rimane a fare; e cioè l'esecuzione della legge. L'esistenza, il modo di essere di migliaia e migliaia di istituzioni, che hanno una vita secolare, sono posti in discussione. Tutto il problema dell'ordinamento della beneficenza è affidato allo studio, all'opera,

alle risoluzioni del potere esecutivo. Le più gravi questioni di alta importanza sociale, debbono essere risolte: i più grandi interessi debbono essere dibattuti.

Ed è legittimo il pensiero, è legittima la preoccupazione del paese di essere certo, che questa grande opera si compia con piena cognizione di cose e con perfetta coscienza del bene, e che sia sottratta ai pericoli di quei movimenti nervosi, di quelle influenze indirette, di quelle ingerenze indebite dei quali non si hanno rari esempi nei governi di partito, vari, incerti, fluttuanti.

Si: il paese ha bisogno di essere assicurato che questa grande evoluzione che si vuol compiere nell'ordinamento della beneficenza si compia con tutte le guarentigie, con tutta la serietà e con tutta la ponderazione che sono indispensabili perchè possa raggiungere il suo scopo.

Io non vi taccio che l'Ufficio centrale facendo questa proposta dell'effetto sospensivo del ricorso ha creduto, ha sperato di aver interpretato il pensiero del Governo; ha creduto che il Governo, quando propose di introdurre il ricorso anche in merito al Consiglio di Stato contro i provvedimenti di trasformazione, avesse l'intenzione, il desiderio, il proposito indeclinabile di fare in modo che questa garanzia dovesse tornare non solo teoricamente, ma praticamente efficace.

E colla coscienza di essersi adoperato con tutta la sua buona volontà per rendere questa legge accetta al Senato ed al paese, rivolge viva preghiera al Governo affinché accetti questo che è il complemento sostanziale di tutte le sue proposte, è il coronamento dell'edificio al quale ha posto tanto studio, è la vera e sostanziale garanzia dell'esecuzione giuridica o ad un tempo equanime della legge; è, in una parola, il mezzo col quale, sedate tutte le opposizioni, si può aver fiducia di renderla accettabile alla pubblica opinione. (*Bene, bravo.*)

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Il ragionamento del senatore Costa prova troppo, e perchè prova troppo, prova nulla.

Se il giudizio, perchè qui siamo in materia contenziosa, innanzi il Consiglio di Stato, fosse l'unica garanzia contro l'abuso dei concentra-

menti, io lo comprenderei; ma altre garanzie vi sono e tutte importanti.

Il Senato discutendo la legge non può aver dimenticato, che prima che un atto sia compiuto, è necessario che la domanda parta (parlo di concentramento o trasformazione) dal corpo morale i cui bevi vanno ad essere concentrati e dal Consiglio comunale. Poscia sarà intesa la Giunta provinciale amministrativa; quindi il Consiglio di Stato, il quale esamina la domanda ed i relativi documenti prima di dare il suo parere; e finalmente il ministro, che ha studiato ed istruito porta al Re il decreto. Dunque le garanzie sono molteplici, non una.

Il senatore Costa ha dimenticato che dopo quest'articolo c'è quello dell'azione popolare.

L'azione popolare si esercita come tutte le altre azioni private, e colui che la promuove percorre tutti i gradi di giurisdizione; e il promotore può andare anche in Consiglio di Stato in linea contenziosa.

L'altro giorno fu accennata questa questione e si parlò se convenisse o no dare a quest'azione popolare quell'importanza che deve avere, tantochè parlandosi della lite vertente ci siamo spiegati che non può aver effetto diverso che quello che hanno tutti i giudizi promossi da privati.

Ora qual è l'istituto del Consiglio di Stato in sede contenziosa? È una specie di Corte di cassazione, nè più, nè meno.

E nei giudizi civili il ricorso in cassazione è sospensivo?

Di regola mai: lo può essere se si tratta di casi affatto speciali.

Vede quindi il Senato che l'Ufficio centrale in questo caso travolge i principi generali del diritto giudiziario.

Senatore AERTI. Domando la parola.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Diceva il senatore Costa, che il ricorrente ha due mesi di tempo per rivolgersi al Consiglio di Stato in sede contenziosa; ed io rispondo che qui sta il male.

Voi avrete così l'indugio legale di due mesi a favore del ricorrente; e poscia, fatto il ricorso, avrete un termine indefinito. Quali ne saranno le conseguenze, tutti lo potranno comprendere.

Al contrario, se il diritto di far sospendere la decisione amministrativa, è dato al Consiglio

di Stato, colui che ha interesse a ricorrere affretta il procedimento, non perde tempo; ricorre il primo giorno, o al più tardi all'indomani che la decisione amministrativa è stata emanata, e ricorrendo ne domanda subito al Consiglio di Stato la sospensione. Se questo rimedio non ci fosse, lo comprenderei, ma c'è.

Ciò posto, parmi convenga non dar nella legge motivi ad indugi, i quali potrebbero essere pregiudizievole agli interessi ed agli scopi che ci siamo prefissi di tutelare.

Il Senato ha visto quanta equanimità ho messo nei molti mutamenti che l'Ufficio centrale ha portato alla legge venuta dalla Camera dei deputati. L'Ufficio centrale non dovrebbe insistere nell'ultimo paragrafo dell'art. 78, il quale potrebbe nuocere in avvenire. E mi permetta di dirgli, che almeno, dopo le concessioni da me fatte, per la legge dei compensi farebbe meglio ad accogliere la mia domanda.

Noi vogliamo che la legge vada. E riflettete, onor. senatori, le leggi si fanno col consenso delle due Camere, e non vorrei che questa tornasse un'altra volta al Senato, non solo per questo articolo, ma anche per qualche altro.

Io fo appello all'Ufficio centrale, il quale è interessato, a che la grande riforma sia presto compiuta, a non suscitare nuovi ostacoli.

Noi ritarderemo altrimenti questa riforma, e potrà succedere che non sia fatta in questa legislatura. Noi non sappiamo quali potranno essere i mutamenti politici e quale Camera potremo avere nelle prossime elezioni generali. Potrebbe avvenire, siccome prevedeva il senatore Lampertico, che fossimo obbligati a fare una legge più radicale dell'attuale.

Prego dunque l'Ufficio centrale perchè rinunzi all'ultimo paragrafo dell'articolo in discussione, e, ove esso insista, prego il Senato a volerlo rigettare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Auriti.

**Senatore AURITI.** Appoggio l'emendamento dell'Ufficio centrale con sicuro convincimento. Le garanzie enunciate dall'onor. ministro sono di quelle che costituiscono la prima forma di evoluzione dei Governi assoluti, cioè le consultazioni per illuminare chi è al sommo del potere. Ma la risoluzione definitiva è nella disposizione di quel potere assoluto anche contro i pareri di tutti i corpi che ebbe a consultare.

Questa non è una garanzia nei tempi di progredita libertà, in uno Stato retto col sistema rappresentativo; nè aggiunge nulla quella modesta azione popolare, di cui verremo a discorrere di qui a poco. Parmi chiaro che non possa essere oggetto di questa azione popolare il ricorso, concesso a determinate persone, pel merito de' decreti di trasformazione o concentramento di opere pie, ma ad ogni modo dovrà rivolgersi al Consiglio di Stato nella quarta sezione giurisdizionale, e la questione appunto è se questo ricorso abbia o no di diritto effetto soppressivo.

L'onor. presidente del Consiglio citava l'esempio del ricorso in materia civile alla Corte di cassazione. E davvero il ricorso in cassazione, per regola generale, non sospende l'esecuzione della sentenza, ma vi sono dei casi tassativamente indicati nella legge in cui l'esecuzione è sospesa.

La sentenza che ordini la soppressione di un atto riconosciuto falso non si esegue in pendenza del ricorso in cassazione, perchè l'annullamento della sentenza non varrebbe a risuscitare il documento se fosse stato già soppresso; e così della sentenza per cancellazione di una iscrizione ipotecaria, perchè dopo la cancellazione l'iscrizione non ripiglierebbe l'antico grado.

Siamo proprio nel caso nostro; dopo la distruzione di una amministrazione di opere pie, sarebbe non fisicamente nè giuridicamente, ma moralmente quasi impossibile reintegrare ciò che fu disfatto.

Ma prego il signor ministro a voler riflettere che la ragione più importante dell'emendamento è questa, che cioè trattasi nella specie di una grande trasformazione di antichi organismi, non di un atto di amministrazione quotidiana che non soffra indugio, non di un atto imposto da necessità urgenti.

Si è fatta un'inchiesta sulle opere pie che ha durato anni ed anni, ed ora le trasformazioni, i concentramenti dovrebbero farsi in fretta o in furia con pregiudizio del ricorso che è accordato, e conturbamento della fiducia pubblica?

Ma le statistiche, raccolte dalla inchiesta, hanno forse dimostrato tale disordine delle esistenti amministrazioni fiduciarie da imporre un riparo immediato?

Non abbiamo sentita la testimonianza di uo-

mini onorandi che appartengono a queste amministrazioni, assicurarci che se talvolta la buona fede di taluno ha potuto essere sorpresa da mandatari infedeli, è certo che tutti in generale questi amministratori fiduciari e delle classi più alte della società, hanno spiegato sempre un'attività vivissima e piena di affetto per la gestione del patrimonio di poveri?

È dunque la natura del fatto che esclude ogni necessità d'urgenza, è la natura del fatto che ci dice che se l'esecuzione precedesse, troppo grave sarebbe la posizione dal Consiglio di Stato, chiamato poscia col ricorso ad annullare il già fatto.

In conclusione, tutte le cautele del progetto di legge per le consultazioni preventive non sono vero garanzie; l'unica è il ricorso alla sezione giudizionale del Consiglio di Stato, ma anche questa rimarrà fiacca e inefficace se non è dotata per legge d'effetto sospensivo necessario.

Il signor ministro ha consentito a quasi tutti gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale e bisogna dargliene lode, ma il merito principale che egli deve conseguire è con l'assentimento alla proposta di cui ora discutiamo.

Su ciò insisto vivamente, e per quanto poca sia la mia autorità, prego il Senato, anche in caso del dissenso del ministro, di votare l'emendamento del nostro Ufficio centrale.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io avrei vivo desiderio di vedere, che l'accordo, che ha durato fin qui tra l'Ufficio centrale ed il ministro dell'interno, arrivasse fino in fondo, e ci portasse col plauso comune all'approvazione di questa legge.

Il dissidio che si manifesta in questo articolo non mi par tale, da rendere trepidanti i favorevoli alla legge. E a comporlo mi permetto avanzare un'idea, che forse spiacerà agli uni e agli altri, come succede sempre alle idee intermedie, ma che pure a me parrebbe, considerata spassionatamente, atta a tranquillare le preoccupazioni sia dell'Ufficio centrale, sia del ministro.

L'Ufficio centrale dice: ci siamo indotti a proporre l'effetto sospensivo del ricorso al Consiglio di Stato per le deliberazioni riflettenti il concentramento o la trasformazione delle opere

pie, perchè soltanto dalla deliberazione al ricorso corrono due mesi.

In questi due mesi che cosa avverrà, se la deliberazione sia eseguita? Il ricorso si renderà inutile.

D'altra parte soggiunge il ministro: ma i ricorso, oltre che ordinariamente nel nostro diritto comune mai sospende le decisioni, ritarderà l'esecuzione di provvedimenti che si ritengono utili, da chiunque venga presentato ed anche se infondato. Se fondato d'altronde, la legge autorizza il Consiglio di Stato a sospendere essa volta per volta l'esecuzione delle deliberazioni contro cui si ricorre.

La mia proposta intermedia sarebbe diretta a dare la sicurezza, che il ricorso che si presenti abbia una presunzione di serietà per modo da meritare l'effetto della sospensione.

L'articolo, così come è proposto dall'Ufficio centrale, porta alla sospensione di ogni deliberazione da qualunque parte il ricorso venga. Possiamo quindi esser certi che non ci sarà mai nè concentramento, nè trasformazione di opere pie, che non sia seguita da un procedimento dinanzi alla 4<sup>a</sup> sezione del Consiglio di Stato. Imperocchè la prima parte di questo art. 78 dà la facoltà di ricorrere, non solo alle rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, non solo ai componenti di esse quando siano disciolte, non solo a coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, ma anche a chiunque altro vi abbia interesse!

Il secondo comma invece parla dei maggiori corpi amministrativi interessati nelle opere pie, cioè Consigli provinciali e comunali.

Ora a me pare che ai ricorsi contemplati dalla prima parte dell'articolo sia un po' troppo accordare di poter sospendere sempre le deliberazioni di riforma adottate, mediante un semplice ed anche infondato ricorso, e che non sarebbe invece male, che sarebbe anzi cauto, accordare questo effetto sospensivo ai ricorsi prodotti dai corpi contemplati dalla seconda parte dell'articolo.

A questo modo tutte le esigenze potrebbero essere soddisfatte, perciocchè anche coloro che sono contemplati dalla prima parte dell'art. 78, presentando ricorso, potranno invocare la disposizione generale della legge sul Consiglio

di Stato, la quale riguarda la sospensione delle deliberazioni contro cui si ricorre.

Quindi, anche le persone contemplate nella prima parte dell'art. 78 possono per questa disposizione trovarsi garantite, quando i loro ricorsi sieno fondati.

Dico che questa proposta intermedia concilierebbe tutte le esigenze, perciocchè da un lato si impedirà ciò che teme il Governo, e cioè che l'una o l'altra delle persone contemplate all'articolo 78, le quali è quasi certo che ricorreranno contro ogni provvedimento di riforma, oltre ad affollare di questioni infondate la quarta sezione del Consiglio di Stato, si valgano del ricorso come un artificio per sospendere deliberazioni utili ed opportune, non solo nei due mesi di termine utile per la presentazione, ma altresì per tutto il tempo che durerà il processo.

Dall'altro lato invece si ha la sicurezza, contro un provvedimento illegale od avventato, che gli enti contemplati nella seconda parte dell'art. 78, appunto perchè rappresentano più direttamente gl'interessi pubblici, e rappresentano amministrazioni serie, ricorreranno. E il loro ricorso, avendo la presunzione per la personalità del ricorrente di serietà e fondatezza, è giusto e ragionevole che abbia un effetto sospensivo. Non si sarebbe più di fronte in questo caso ad un interesse particolare del ricorrente, ma di fronte a rappresentanti di quello stesso interesse pubblico, in nome del quale il provvedimento sarebbe stato preso.

Io metto avanti questa proposta, non tanto nella speranza o nel desiderio che sia accettata, quanto nel desiderio che essa possa aprire la via a conciliare l'Ufficio centrale con il ministro.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego il senatore Parenzo di mandare alla Presidenza la sua proposta.

Ha facoltà di parlare il senatore Pacchiotti.

Senatore PACCHIOTTI. Non tema il Senato che voglia tenere un discorso, e non si meravigli alcuno se oso entrare per due minuti in questa grande ed importante discussione.

Faccio una semplice proposta; non so se riuscirà, se piacerà, se sarà adottata; ma nel dissenso che veggo insorgere fra tanti uomini illustri, credo che il miglior partito sarebbe quello di pregare l'Ufficio centrale ed il signor

ministro di volersi riunire o questa sera o domani mattina per sciogliere ogni dissidio, cercando una formola sulla quale tutti vadano d'accordo, affinché il Senato voti con quella stessa concordia colla quale finora si è votata questa legge così necessaria ed urgente.

L'ora è tarda, e veggo molti amici, che dopo quattro ore di discussione sarebbero disposti a cercare un poco di svago, ed a me poi pare immensamente igienico uscire da quest'aula ed andare a respirare un poco di ossigeno. Perciò propongo di rinviare ogni discussione a domani, sperando che l'Ufficio centrale ed il Governo trovino modo di porsi d'accordo.

Questa è la mia proposta, fatene ciò che credete (*Voci, rumori*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, mi lascino porre le questioni.

Il senatore Pacchiotti propone la sospensiva.

Il senatore Parenzo ha svolto un emendamento che è il seguente:

« Quando il ricorso è prodotto dagli enti contemplati nel secondo comma di questo articolo, esso ha effetto sospensivo ».

Il senatore Calenda propone un altro emendamento, che è del tenore seguente. Alla fine dell'ultimo capoverso si aggiunga: « Ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti della metà ».

Il signor senatore Calenda ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore CALENDÀ. Signori senatori! Mi ha spinto a parlare il desiderio di trovare modo di comporre questo più apparente che reale dissidio; dico apparente e non reale, perciocchè la sostanza della garanzia è nel ricorso che si produce al Consiglio di Stato in quarta sezione.

Questo ricorso è assentito da tutti; se nonchè esso nella sua apparenza esteriore potrà avere un'influenza sulla pubblica coscienza, varia secondo che si accolga l'opinamento del ministro ovvero quello dell'Ufficio centrale.

Non c'illudiamo: di un'importanza gravissima è la legge che noi discutiamo, e speriamo di vedere approvata; e tutti abbiamo potuto scorgere quanta animosità siasi sollevata in taluna parte del popolo italiano contro questa legge.

Noi abbiamo resistito; e con buone ragioni mostrato come questa legge non distrugga per pazzia brama di distruzione, ma solo trasformi,

modifichi, adattando istituti vecchi alle esigenze della società moderna.

Ma perchè non compier l'opera, e fare che gli animi riposino davvero tranquilli nella saggezza dei nostri provvedimenti?

Noi tutti abbiamo detto che l'opera non lieve sarà circondata dalle maggiori garanzie, per quegli interessi che non contrastano ai fini della legge, e che l'esame ne sarà fatto con calma e ponderazione.

Orbene, quando si è disposto con opportuno avvedimento che ai decreti di trasformazione, raggruppamento e concentramento degli istituti di beneficenza, precedano il parere del Consiglio comunale, il parere della Giunta amministrativa, quello del Consiglio di Stato, o che danno sarà ad aspettare ancora qualche mese, perchè irrevocabile divenga il giudizio che sopprime o trasforma istituzioni rispettate forse per secoli?

Se a farlo si è aspettato dei secoli o decine e decine di anni, non si potrà aspettare ancora per pochi mesi, o per decine di giorni?

A questo si riduce il non grave dissidio tra ministro ed Ufficio centrale; e il comporlo sarà facile, ove si conceda al Governo la certezza che il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato non si muti in mezzo dilatorio per attraversare un provvedimento, la cui utilità o necessità fu già per ripetuti studi e pareri di corpi amministrativi riconosciuta; ed il Governo a sua volta pensi che non bisogna distruggere nelle popolazioni la fede nella serena imparzialità del supremo giudice amministrativo, che nel progetto in discussione è messa quale ultima garanzia, e a tutte le altre sostituita dalla legge vigente. Or cotesta fede sarebbe, certo a torto, sminuita se, in pendenza del ricorso, il provvedimento di concentramento o trasformazione fosse eseguito.

Il cosa fatta capo ha risonerebbe cupamente nell'animo degli interessati; e in essi si anniderebbe l'ingiusto sospetto, che le loro ragioni non sarebbero valutate con quella serena equanimità e giustizia, propria di giudici indipendenti e imparziali, se l'accoglierle dovesse di struggere un'opera compiuta con la forma più solenne della sovrana potestà, in virtù di un decreto reale.

Or bene, distruggiamo coteste preoccupazioni fallaci se vuoi, ma proprie dell'anima umana

e il distruggerle non farà che dare favore alla legge.

È il linguaggio di chi ama che queste riforme arrivino in porto, e non solo dal voto dei legislatori, ma sieno assentite dalla pubblica coscienza, dalla coscienza almeno di quanti accettano la onestà degli intendimenti ai quali il Governo, proponendola, s'inspira.

E a me pare che anche le giuste preoccupazioni dell'onorevole ministro sieno col mio emendamento rimosse; avvegnachè per esso il termine a ricorrere, per legge, di 60 giorni, sia ridotto alla metà, e alla metà l'ugual termine assegnato per la discussione del ricorso.

Il ritardo di 30 giorni, o di 60 al massimo se il ricorso ci fu, nulla toglie all'efficacia della legge, ed ai provvedimenti del Governo intesi a riordinare le opere pubbliche di beneficenza: e darebbe ad essi la impronta di quella serena calma, che deve accompagnare nel cospetto delle popolazioni l'azione del Governo; calma che certo non potrebbe ravvisarsi in una esecuzione immediata, quasi *ad modum belli*, contro istituti forse secolari, mentre la giustizia e convenienza dell'atto governativo è ancora sottoposta al sindacato del supremo magistrato amministrativo.

Il mio emendamento parmi faccia salvi tutti questi interessi; e possa acquistare alla legge que' maggiori suffragi che è certamente comune desiderio del Governo e nostro.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. ministro ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io, per dare anche questa volta prova del mio animo conciliante, accetto di buon grado l'emendamento del senatore Calenda.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale si felicita che il senatore Calenda abbia proposto un emendamento accettabile, e che il Governo l'abbia accettato.

Il ridurre alla metà il termine per esercitare il diritto di ricorso è un rimedio opportuno che non tocca alla sostanza della nostra proposta. Quindi l'Ufficio centrale accetta l'emendamento Calenda.

PRESIDENTE. Il senatore Parenzo mantiene il suo emendamento?

Senatore PARENZO. No, signore, dal momento che la pace è stata fatta. (Risa).

PRESIDENTE. Il senatore Pacchiotti mantiene la sua proposta sospensiva?

Senatore PACCHIOTTI. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora possiamo venire ai voti.

Pongo ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Calenda, il quale consiste nel dire nel primo capoverso invece di deliberazione approvata, « deliberazione presa ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Calenda all'ultimo capoverso dello stesso articolo, che consiste nell'aggiungere dopo le parole « ha effetto sospensivo » le seguenti: « Ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà ».

Quest'aggiunta è accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 78 cogli emendamenti approvati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 1 1/2, pom. — Riunione degli Uffici per l'esame del disegno di legge concernente la proroga alla Compagnia Eastern Telegraph Limited delle concessioni riguardanti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante.

Alle ore 2 pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (seguito);

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888 n. 5602 (serie 3ª) col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 6.20).

## XXXV.

## TORNATA DEL 3 MAGGIO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza* — *Approvazione degli articoli da 79 a 86 inclusivo dopo discussione intorno agli articoli 79, 80 e 81 nella quale parlano i senatori Rossi A., Auriti, Calenda, Majorana-Calatabiano, Costa, relatore, Riberi ed il presidente del Consiglio, ministro dell'Interno* — *Discorrono sull'art. 87 e intorno alla proposta di dieci senatori di ripristinare in detto articolo il n. 2 del progetto ministeriale, i senatori Ellero, Canonico, Auriti, Alfieri, Castagnola e Pierantoni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro delle poste e dei telegrafi; più tardi interviene il ministro della guerra.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cremona scrive pregando il Senato a scusarlo se non può intervenire alle sedute perchè ammalato.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« *Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza* ».  
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ieri fu approvato l'articolo 78; passeremo all'articolo 79 di cui do lettura:

Art. 79.

Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che

regolano la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di essi, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio era destinata:

a) insieme con i rappresentanti l'istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro terzi i diritti spettanti all'istituzione o alla classe;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni sieno state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 29 e 49;

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore A. Rossi.

Senatore ROSSI A. L'Ufficio centrale, mantenendo l'istituto dell'azione popolare dinanzi ai tribunali d'accordo col Ministero, incorona l'opera di rimaneggiamento per cui è divenuto così benemerito di questa legge. Dopo d'aver circondata di guarentigie l'azione degli amministratori, la legge viene a rilevare l'azione degli amministrati.

Io plaudo alla risurrezione dell'azione popolare e non solamente per l'esercizio suo, ma per l'atto di fiducia e di stima onde rimane investito il popolo.

Il patrimonio è conservato, dice la legge; voi difendetelo, e se poveri, troverete il procuratore, troverete chi vi farà il deposito chiesto dalla legge quando si tratti di rivendicare la giustizia.

Se mai la carità vestisse l'abito di partigiana, l'azione popolare è là per difenderne l'imparzialità; così l'azione popolare diventa conferma dell'uguaglianza dei cittadini nella difesa del diritto pubblico, nella difesa del patrimonio dei poveri.

Nessuna incompatibilità, nessuna esclusione; pieno ed intero il regime della libertà; nessuna solidarietà civile più intrinseca, nessun sindacato più efficace dell'azione popolare.

Il relatore dell'Ufficio centrale chiama questo dell'azione popolare il terzo presidio dei diritti della beneficenza.

Infatti, quante garanzie, quanta tutela non abbiamo noi votate negli articoli precedenti!

Ve ne sono talune che a me sembrarono quasi eccessive, e che probabilmente allontaneranno dall'amministrazione certi, che io chiamerei burberi benefici, certe nature assolute, indisciplinabili, di benefattori; ma io spero che ci saranno in confronto di vantaggi e compensi d'altra natura. Non basta.

Coll'art. 77 si sono pronunciate delle affermazioni solenni contro gli abusi, e si sono comminate delle penalità. Non basta.

Coll'art. 10 si è votata la sospensione periodica dall'ufficio di amministratori dei membri delle congregazioni di carità; ed io mi sono

tanto più sentito disposto a votare quell'articolo, in quanto che la contumacia istituita dalla legge comunale e provinciale pei membri della Giunta provinciale amministrativa fu promossa da un mio emendamento.

Che se non bastassero tutte le accennate guarentigie, rimane ancora la stampa libera, pronta a denunziare qualsiasi abuso specialmente in un argomento come questo che tocca così da vicino gli interessi delle classi popolari.

Se non che a pagina 63 così scrive il relatore: « L'esperienza dirà se l'azione popolare sia conciliabile coi nostri costumi, e in qual modo possa essere essa stessa conciliata con le ordinarie norme del giudiziario procedimento ». Se dubbio c'è in quelle parole, io vorrei a cosiffatto dubbio rispondere.

Tutti noi, io credo, più o meno riportiamo qui le impressioni dell'ambiente nel quale viviamo ordinariamente; ambienti diversi i quali poi si irradiano e si concentrano nel Parlamento.

Ora, se havvi mandamento o distretto, in cui la beneficenza civile fiorisca, io posso dire che è il distretto cui io mi onoro d'appartenere. Beneficenza civile, non legale; beneficenza civile, non religiosa. Ivi non entrano nella congregazione di carità i parroci; ma nessuno ne è escluso: vivono amici i cittadini, una carità completa l'altra.

Il parroco ha appena da vivere e se è soccorso sente l'obbligo di soccorrere.

Il sindaco, dove mancassero i piccoli fondi del baliatico, se può ci rimette del suo. Eccovi dunque le tre carità in armonico connubio.

Questo per dirvi di una popolazione intelligente, onesta ed educata, come deve essere la base dell'azione popolare.

Tutti i sodalizi operai vi fioriscono, devoti alle istituzioni, tutti i luoghi pii stanno riuniti e tutti sono amministrati dalla congregazione di carità.

Nelle ultime elezioni, sette operai entrarono a far parte del Consiglio comunale, e due di essi li abbiamo nominati membri della congregazione di carità.

Potrei dunque rispondere all'onor. relatore, che l'azione popolare è conciliabile con questi costumi. E non dico che sia una eccezione molto singolare, per la quale io debba fare la riserva, nemmeno, *si licet magna componere parvis*, una volta che il presidente del Con-

siglio ieri stesso nominando gli operai italiani tutti quanti in occasione delle temute sommosse del 1° maggio, dal suo banco ha lodato l'ordine, la moralità, il sano criterio da cui gli operai italiani sono diretti. E poichè così l'Ufficio centrale come il Ministero credono il popolo italiano maturo per l'azione popolare, vorremmo noi forse negare alla presente legge la sua azione eminentemente educatrice, e nel presente e nel futuro? A questa mia domanda se tutti voi, come a me pare, rispondete di sì, allora lasciate credere a me individualmente che esista una perfetta analogia tra l'art. 11 già votato coll'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità e l'art. 79 che ammette l'azione popolare.

L'art. 79 non s'introduce per la borghesia. Nemmeno l'art. 11, io dissi a me stesso, martedì scorso.

Se l'art. 79 significa fiducia nel popolo e lo stima, perchè l'art. 11 ne diffiderebbe? Ecco perchè io non potrei votare l'esclusione dei parroci dalle congregazioni di carità pensando che l'art. 79 sarebbe stato con simile esclusione una evidente contraddizione.

Rassicurato per quelle garanzie materiali che ho nominato sull'amministrazione delle congregazioni di carità, di cui l'art. 79 è il complemento, tollerate, o signori senatori, che io giustifichi in brevissime parole, anche nell'ordine morale, l'analogia che secondo me esiste fra quest'articolo 79 e l'art. 11.

Sarà forse un aspetto nuovo, non trattato in quella memoranda discussione di martedì.

Questa legge educatrice la quale ammette l'azione popolare, e quindi si affida all'intelligenza, all'onestà, all'educazione del popolo, è una legge eminentemente civile, eminentemente umana; ma non si può negare che essa dispone di un cospicuo patrimonio il quale è emanato nella sua totalità o quasi dal sentimento religioso.

Dissi ieri che il Governo inglese sotto Elisabetta, per avere sequestrato insieme ai conventi cattolici il patrimonio dei benefattori, ha dovuto sostituirvi la tassa dei poveri, mentre noi rimettiamo questo patrimonio intatto alle congregazioni di carità.

Ora che cosa avviene nel Senato italiano? Nel Senato italiano avviene, ogni qualvolta sorge un senatore a temere che venga fatta la me-

noma offesa al sentimento religioso, ne sorge subito un altro, così anche ieri, per rassicurare del contrario. Così pure il relatore dell'Ufficio centrale in nome di questo ha avuto occasione, nella discussione generale e in quella degli articoli, di affermare il rispetto all'idea religiosa, com'ebbe a dichiararlo più volte anche l'onorevole ministro dell'interno.

La beneficenza legale per sè medesima non educa nulla; al contrario. Ne abbiamo l'esempio nei 250 milioni di lire che spende l'Inghilterra nella tassa dei poveri; guai se l'Inghilterra non avesse dietro la tassa dei poveri dei grandi centri di lavoro e di salari che si chiamano Manchester, Glasgow e Newcastle.

Ora quanto avesse l'aria di vulnerare l'idea religiosa nelle popolazioni, specie le meno agiate, finirebbe per ricadere nella responsabilità dello Stato, ai danni dello Stato, alla carità legale.

Ecco perchè anche nell'ordine morale io, nella mia mente, ho accoppiato il concetto dell'articolo 11 nei suoi ultimi due comma al concetto dell'art. 79.

Personalmente, io non saprei dare un grande valore pratico, una speciale importanza, ai due ultimi comma dell'art. 11, ma, come ha detto il senatore Lampertico, io intravvidi in essi e persisto a intravedervi un vasto significato popolare. Mi dorrebbe che quel voto potesse essere interpretato altrimenti, avente l'aria di qualsiasi opposizione. La maggioranza del Senato non ha trovato che fra l'art. 11 e l'art. 79 esista quell'analogia, che è sembrata a me, ed io rispetto il voto della maggioranza, ma non volli lasciar passare quest'occasione per dare ragione del voto mio, non avendo creduto di pigliar parte nella solenne discussione ch'ebbe luogo martedì scorso; dichiarazione postuma, ma non inopportuna per tranquillizzare la mia coscienza.

PRESIDENTE. Il signor senatore Auriti propone un emendamento che consisterebbe nel sopprimere alla lettera *a* le parole: « o in loro luogo e vece ».

Ha facoltà di parlare il signor senatore Auriti.

Senatore AURITI. Gli articoli 79 e 80 del progetto dell'Ufficio centrale e l'articolo seguente, che sarebbe stato 81 se fosse stato accettato, ma di cui l'Ufficio centrale propone la soppressione, costituiscono un tutto indivisibile, in-

cludono un unico problema da risolvere, quello cioè della così detta azione popolare, o in altri termini dell'azione del cittadino che promuova un giudizio nell'interesse dell'ente morale di cui non è il legale rappresentante.

Sento la necessità di fare un'avvertenza preliminarmente per porre la questione nei suoi veri termini e non complicarla con casi d'altra natura, con un altro problema già risolto.

Questo art. 79 viene dopo l'art. 78, votato ieri, il quale regola in modo espresso i reclami che si possono proporre contro gli atti del Governo per esercizio di quegli ampi poteri che gli vengono dalla presente legge. Questa materia è disciplinata completamente dall'articolo che abbiamo già votato, nè c'è da far altro.

Se si tratti di reclami per ragione d'incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, il reclamo spetta ad ogni cittadino, senza limitazione alcuna, senza le restrizioni e condizioni imposte negli articoli che andremo ora a discutere. Se poi si tratta di reclamo che impugna il merito del provvedimento, e allora il reclamo non è dato che a certe persone determinate, ed è evidente che non è ammesso a produrlo un cittadino qualunque.

Gli articoli adunque sull'azione popolare, ossia gli articoli 79 ed 80, riguardano le altre materie in essi designate; non ciò che è disciplinato già dall'art. 78.

Ho fatto quest'avvertenza non inopportuna, perchè nella discussione di ieri sull'effetto sospensivo del reclamo alla quarta sezione del Consiglio di Stato si accennò all'influenza che avrebbe potuto esercitare sulla risoluzione l'ordinamento dell'azione popolare. Non ci ha nulla che fare.

Fermato ciò, entriamo in materia.

Sull'azione popolare, specialmente secondo il diritto romano, si sono scritti negli ultimi tempi tanti volumi da poterne formare una piccola biblioteca; ma io credo che nel Parlamento bisogna lasciare da parte le discussioni accademiche e puramente dottrinali.

Non parlerò nemmeno in astratto dell'azione popolare in genere, poichè tutti riconoscono che come istituto normale è qualche cosa che contrasta all'indole del nostro tempo.

Organizzati i pubblici poteri colla prevalenza del sistema rappresentativo elettorale, il cittadino ha per l'esercizio dei diritti comuni un

organo naturale legittimo, adattato ai bisogni, dotato della potestà necessaria, con responsabilità e freni opportuni, sicchè l'ingerenza del privato sarebbe di turbamento, non di sussidio alla economia generale.

L'azione popolare adunque non può essere ammessa che in certe circostanze speciali, per fini speciali, con condizioni e garanzie ben definite.

Il Senato ricorda che una questione simile fu dibattuta in occasione della legge comunale e provinciale, ma la proposta come fu fatta allora non era cosa nuova.

Vi era già una legge del Belgio del 1836, accolta in Francia nel 1837, da cui fu tolto l'articolo che allora votammo.

Io difesi quell'articolo; io lo votai cogli altri.

Che diceva quell'articolo?

L'elettore, che è la vera monade di questo organismo amministrativo e politico, che si compie nei più alti gradi de' diversi ordini rappresentativi, posto in quel primo centro di associazione che è il comune, se crede di esercitare un'azione nell'interesse del comune, potrà farlo a suo rischio e pericolo, purchè ottenga l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

E notate, o signori, che il legittimo rappresentante del comune anch'esso ha bisogno dell'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, ma per le sole azioni immobiliari, mentre l'elettore che è considerato a ragione in condizione inferiore, ha bisogno di quella autorizzazione per tutte le azioni, immobiliari o mobiliari che siano.

In quella discussione appoggiando io l'articolo feci soltanto una osservazione.

Avrei voluto che esplicitamente si fosse detto che quell'autorizzazione potesse essere revocata nel corso del giudizio, al seguito dello sviluppo delle opposte difese, e del risultato delle prove, con che sarebbe stata tolta all'elettore la facoltà di proseguire il giudizio.

Mi si rispose che ciò non era necessario dirlo, essendo implicito nella legge, ed io mi acquietai trovando giusta la interpretazione data.

Ma dopo che fu votato l'articolo, io assistetti a discussioni di persone autorevoli, le quali sostenevano che, data una volta l'autorizzazione, incominciato il giudizio, non era più lecito di trattenerne l'elettore che aveva promosso la

istanza a suo rischio e pericolo col diritto di ottenerne la risoluzione finale.

Io mi fermai nella mia memoria questo incidente per potermene servire all'occorrenza in contingenze future.

In sostanza, siamo d'accordo sul principio che informa l'art. 114 della nostra legge comunale e provinciale.

Quando vi è l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale tutela gli interessi del comune, si tratta di una istituzione già attuata senza danno nel Belgio dal 1836, in Francia dal 1837, accolta recentemente anche da noi; possiamo mantenerla, e vedere anche se si possa estendere un poco quest'azione popolare come mezzo di tutela nell'interesse delle opere pie.

Che aveva fatto il Governo con il suo progetto?

Aveva trasportato qui l'articolo della legge comunale e provinciale, sostituendo al titolo *elettore* l'altro di *cittadino*, ma sempre con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Ma il relatore di questo progetto di legge alla Camera era il valente avvocato e professore, che per queste istituzioni si era già appassionato da tanto tempo, che ne ha fatto l'oggetto di molti studi, e si propose non solo di allargarla in occasione di questa legge sulle opere pie, ma quasi di trasformarla liberandola dal freno di un'approvazione preventiva.

Io ricordo, o signori, che parecchi anni indietro questo illustre avvocato e professore si rivolgeva a me, e diceva: Ma facciamo qualche cosa per questa azione popolare, facciamola rivivere, pure adattandola ai nuovi tempi; cooperate con me per conseguire uno scopo di evidente utilità.

Io gli feci quest'obiezione a nome del buon senso pratico:

La sentenza che sarà emanata sulla domanda di quel tale cittadino formerà o no cosa giudicata contro l'ente morale nel cui interesse fu promossa l'istanza? Farà giudicato? Ed allora, senza parlare delle possibili connivenze, la temerità, la leggerezza di quel cittadino potrà recare all'ente morale, di cui volle farsi prematuramente improvvido tutore, un pregiudizio irrevocabile, provocando una sentenza di condanna, per cui l'azione resterà sepolta definiti-

vamente. La sentenza non fa giudicato contro l'ente? Ed allora gli individui che avranno una controversia qualunque con questi enti morali, saranno sottoposti a vedere rinnovato su quel punto il giudizio tante volte per quanti saranno i cittadini che successivamente avranno la volontà di risuscitare le stesse questioni.

Occupatevi, io dissi, di questa difficoltà, e disciplinate l'azione popolare in modo da poter evitare quelle obiezioni. E bisogna dire il vero, che egli si è preoccupato delle opposte difficoltà, ed ha cercato di risolverle, ed è contro il modo della risoluzione che si rivolgono le mie nuove obiezioni.

Vediamo che cosa si è fatto col progetto di legge, quale fu proposto dalla Commissione della Camera dei deputati, e quale fu votato dalla Camera stessa.

Come i signori senatori ben sanno, l'azione che può intentare il cittadino a nome dell'ente morale può essere duplice; vi è la correttiva, come diciamo, contro gli amministratori dell'ente morale per alcune responsabilità; e vi è la procuratoria o suppletiva, in luogo e vece della rappresentanza legale dell'ente per rivendicarne i diritti contro i terzi.

In quanto alla seconda parte dell'articolo, che riguarda l'azione correttiva, riconosco di buon grado, che le avvertenze fatte produssero il loro frutto, e l'articolo è stato redatto in modo che me ne dichiaro completamente soddisfatto. Con la lettera c dell'art. 79 l'azione popolare non è ammessa contro i rappresentati ed amministratori degli istituti di beneficenza per farne valere i diritti che unicamente nei seguenti oggetti:

« 1° Per far dichiarare la nullità della nomina e la decadenza dell'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi ».

E questo è già nel nostro diritto pubblico, non è veramente un'eccezione, ma un ampliamento del diritto comune.

Imperocchè la capacità elettorale, la formazione delle liste elettorali è materia propria di azione popolare, che sarebbe ammessa ora nell'interesse delle istituzioni pubbliche di beneficenza, con più larghezza, confereudola anche al cittadino non elettore.

« 2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi (amministratori) fossero incorsi, e per con-

seguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni sieno state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 18 e 49 ».

Quando si tratta non di provocare in giudizio una dichiarazione di responsabilità, che sarebbe attribuzione di troppa importanza, e non senza pericoli se fosse a disposizione di un privato cittadino, ma si tratti unicamente di obbligazioni già accertate in genere con sentenza, od altro legale provvedimento, l'istanza per liquidazione dell'obbligo, o per deduzione di conseguenze da premesse già fermate, può bene accordarsi senza apprensione.

« 3° Per la costituzione di parte civile in « giudizio penale, e per il conseguimento delle « indennità di ragione ».

Ma, se nel giudizio penale c'è l'azione del pubblico ministero che garantisce, qual cosa più naturale, che contro l'amministratore soggetto al giudizio penale possa il cittadino costituirsi parte civile per l'emenda de' danni nell'interesse dell'opera pia?

Dunque l'azione correttiva è disciplinata in modo, col tenerla limitata in giusti confini, che apparisce utile, opportuna e senza pericolo di sorta.

I miei dubbi dove sono?

Sono nella lettera *a*, in cui si ammette l'azione procuratoria o suppletiva, con la procedura segnata negli articoli seguenti.

Si dice che il cittadino può agire insieme coi rappresentanti l'istituzione, il che vale associarsi ad essi per concorrere al trionfo della causa comune, e ciò non può presentare alcuna difficoltà.

Ma si soggiunge che il cittadino può agire « in loro luogo e vece, per far valere contro terzi i diritti spettanti all'istituzione o alla classe ».

Allora il cittadino si sostituisce al legale rappresentante dell'ente, e nell'inazione, o anche nel dissenso di quello, avrebbe facoltà di far valere in giudizio contro i terzi i pretesi dritti dell'ente.

Per far questo quali sono le cautele prescritte nel progetto di legge?

Deve il cittadino ricorrere prima al prefetto, ed attendere 30 giorni i provvedimenti che potessero essere dati in via amministrativa.

Deve poi depositare una somma di L. 100,

che l'autorità giudiziaria può aumentare fino a L. 500.

Vediamo ora le conseguenze dell'intentato giudizio anche prima della sua decisione, e poi i pericoli derivanti dalla possibilità di un esito sfavorevole.

La prima difficoltà che si faceva al relatore della Camera era questa: dunque col solo deposito di 100 lire può questo cittadino, mediante la sua istanza, rendere ineleggibile a membro della congregazione di carità il convenuto, e quindi con altrettanti depositi rendere ineleggibili tutti coloro che gli piaccia d'investire con le sue azioni, creando la vertenza di una lite tra l'ente e il convenuto?

Dunque con tanti gruppetti di 100 lire potrà escludere dal far parte della congregazione di carità tutti i suoi avversari?

La Camera e il suo relatore credettero di no. Nell'art. 11, lettera *d*, votato l'altro giorno, si era voluto dire in sostanza: È reso ineleggibile colui contro cui pende lite promossa dal rappresentante legale dell'istituzione pubblica di beneficenza, non da un cittadino qualunque per esercizio dell'azione popolare.

Il senatore Calenda propose la soppressione dell'inciso che restringeva il senso di *lite vertente*; ed io avevo proposto la sospensiva, per riserbare la decisione dopo votati gli articoli sull'azione popolare.

Esclusa la sospensiva, votai anch'io la soppressione, ma per tenerne memoria nel determinare poi le condizioni di quell'azione popolare, il cui primo effetto immediato sarebbe quello di rendere ineleggibile a membro della congregazione di carità l'altro cittadino contro cui fosse diretta.

Andiamo innanzi.

Promossa l'azione, il prefetto e il rappresentante legale dell'istituzione devono intervenire. Intervenire ma a far che? A invigilare che non si commetta frode, che non ci sia negligenza, omissione delle difese note a quei rappresentanti legittimi, ma essi non hanno podestà di arrestare il giudizio.

E se il giudizio è stato introdotto con temerità, e se le prove esibite si chiariscono insufficienti, perchè l'istanza fu prodotta immaturamente, come si eviterà il rigetto della domanda, e quindi il giudicato irrevocabile anche a danno dell'ente?

Ebbene, diceva l'art. 79 del progetto quale fu votato dalla Camera, il prefetto che è in giudizio, vedendo questo pericolo entra in mezzo e può chiedere all'autorità giudiziaria che pronunzi non una sentenza definitiva, ma una sentenza allo stato degli atti. Se l'autorità giudiziaria assente, gli atti si depositano negli archivi, il convenuto starà ad aspettare senza veder definita la lite, e il giudizio non potrà poi essere richiamato se non che ad istanza del rappresentante legale dell'ente.

Questo, secondo gli egregi colleghi che compongono l'Ufficio centrale, è apparso come anomalia inaccettabile, ed hanno proposto la soppressione di quest'art. 79 che sarebbe 81 nel testo senatorio.

Dunque da un lato il giudizio promosso per esercizio dell'azione popolare suppletiva rende issofatto il convenuto ineleggibile a membro della congregazione di carità, e dall'altro lato resta il pericolo, senza rimedio, che un'azione prematura, temeraria, nel preteso interesse dell'ente morale, ne comprometta i dritti irrimediabilmente.

Ma entriamo più addentro nel nodo della questione.

Secondo l'articolo della legge comunale chi agisce?

È l'elettore che ho detto essere la monade elementare dell'organismo amministrativo.

Secondo la legge attuale è un qualunque cittadino che potrebbe essere anche di quelli dichiarati per legge indegni dell'elettorato.

Dunque l'attore nel caso attuale è in condizione inferiore a quella dell'attore della legge comunale e provinciale.

Vediamo d'altra parte che il Consiglio comunale può promuovere giudizi da sè, senza autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, quando si tratta di azione mobiliare, ma anche per questa la congregazione di carità ha bisogno di autorizzazione al giudizio. Parrebbe quindi che in questo caso si dovessero richiedere maggiori garanzie a quel cittadino qualunque per l'esercizio dell'azione popolare nell'interesse di istituzioni pubbliche di beneficenza, tutelate dalla legge con cura maggiore.

Al contrario, la legge permette a questo cittadino di poter molestare gli altri cittadini, e compromettere gli interessi dell'ente morale, a

cui porge l'opera sua, senza alcuna autorizzazione preventiva, che assicuri e l'opera pia e i privati cittadini, ma col solo deposito di 100 lire, che anche elevate a 500 lire, non rappresenteranno che la minima parte delle spese giudiziarie da rinfrancare in caso di succombenza.

Quando si è parlato l'altro giorno della congregazione di carità, io non dissi già che fosse un'organizzazione da rigettarsi, l'ho accettata come base della rappresentanza delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e solo domandavo una qualche garanzia, specialmente come espressione della volontà dei fondatori dei patrimoni tenuti separati, nei bilanci speciali delle opere pie concentrate. Sembrò quasi un'offesa alla fiducia meritata da quell'organo amministrativo della beneficenza pubblica; ed ora si vuole che, mentre la congregazione di carità per agire contro i terzi nell'interesse dell'ente che rappresenta, ha bisogno in tutti i casi dell'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, un semplice cittadino, uno che forse sarà di quelli dichiarati dalla legge indegni dell'elettorato, possa agire *a libito*, contro i terzi, anche col dissenso della congregazione di carità, solo che faccia il deposito di una somma insignificante.

Questa garanzia del deposito mi ha richiamato alla memoria il fatto di quel patrizio romano, che per mettere in deriso la legge che puniva alcune offese con sola multa, portava dietro un servo con un sacchetto di denaro e dopo avere percosso i passanti di qua e di là pagava la multa che sarebbe stata il risultato della condanna.

Invece delle percosse avremmo qui l'effetto della creata ineleggibilità de' propri avversari, conseguita a così poco prezzo.

Il mio convincimento personale schietto e netto sarebbe di cancellare quella parte della lettera *a* che accorda l'azione al cittadino non solo per associarsi al rappresentante legale dell'ente, ma anche *in loro luogo e vece*; però convengo che si porterebbe troppa alterazione nel sistema già accolto per caso analogo nella legge comunale e provinciale. Credo però di aver diritto a chiedere un'analoga garanzia preventiva.

Nella legge comunale e provinciale, dove l'istanza è promossa da un elettore, l'autorizzazione vien data dalla Giunta provinciale amministrativa. Qui dove è attore un cittadino,

ma senza alcuna relazione a capacità amministrativa, sostituiamo, ho detto, qualche altro organo; ed ho proposto la Commissione del gratuito patrocinio.

Tutti sanno che cosa sia questa Commissione.

È quella Commissione che per tutti i poveri che debbano piarire in giudizio, e che abbiano fornito le prove di loro indigenza, giudichi se la causa presenti probabilità di esito favorevole, per accordare in tal caso al povero il beneficio del patrocinio gratuito.

E va notato, o signori, il modo della composizione di questa Commissione in cui, oltre a due magistrati, entra anche un avvocato; è forse una delle poche volte in cui veggio l'avvocato, per cose attinenti a funzioni pubbliche, comparire pel titolo della sua qualità.

Consultate le statistiche, i discorsi dei procuratori del Re, dei procuratori generali, ed essi vi diranno con quanta operosità, con quanta cura, con quanto affetto queste Commissioni studiano le questioni de' giudizi dei poveri. E nel caso attuale non dovrebbero far altro che emettere quel giudizio (che è materia delle loro attribuzioni ordinarie) sulla probabilità dell'esito dell'azione popolare che si vorrebbe promuovere, onde escludere le premature o temerarie, o anche assolutamente infondate.

In tal modo avremmo una garanzia grandemente analoga a quella richiesta della legge comunale e provinciale, e presa fuori degli ordini amministrativi. Oltre a ciò ho detto di sopra che io conservo nell'art. 79 tutto quello che attiene all'azione correttiva; e che rendo inutile quell'altra garanzia anomala voluta dalla Camera nell'articolo che diventerebbe 81, ma che l'Ufficio centrale respinge. Si avrebbe infine una doppia sicurezza pe' cittadini e per l'ente morale contro la possibilità di giudizi molesti a quelli, pericolosi per questo.

Quindi riassumendo brevemente io dico così: per me personalmente io comincierei dall'escludere quel comma *a* dall'art. 79, ma su questo non insisto.

Insisterò bensì sull'emendamento aggiuntivo all'art. 80, chiedendo per l'azione popolare procuratorio nomine o suppletiva la garanzia preventiva dell'autorizzazione della Commissione del gratuito patrocinio. Ma se l'emendamento non fosse accolto, appoggerei la proposta Ca-

lenda, per la riproduzione dell'art. 79 del progetto ministeriale, come minor male che non sia quello dell'abbandono di qualsiasi garanzia preventiva o successiva.

Accetterei un'altra forma di garanzia, accetterei un altro modo da sostituire al rimedio dell'articolo invocato dal collega Calenda, tutto, meno la libertà di un'azione garantita unicamente dal deposito di somma esigua; libertà, che riuscirebbe ingiustamente molesta ai cittadini convenuti, e pericolosa per l'ente di cui si vorrebbero tutelate le ragioni con mezzo improvvido, lasciato senza freno al libito privato.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ. Sempre con peritanza, ma con peritanza maggiore del consueto, prendo oggi la parola, perciocchè il mio discorso parrebbe andare contro una decisione dell'Ufficio centrale; il quale, e per l'autorità degli uomini che il compongono, e per le benemerienze acquistate nella discussione di questa legge, ha bene il diritto di veder accolte con reverenza ed affetto le sue proposte.

Ma pure, più che a contraddire, il mio emendamento mira a far sì che l'Ufficio centrale ed il ministro prendano in esame le obbiezioni che si fanno a cotesto articolo modificato del progetto; e se non è possibile far rivivere quel che si è voluto abbattere, vederlo sostituito da un qualche rimedio che elimini i pericoli, i quali il collega Auriti ed io - pur senza nessuna precedente intesa - sentiamo annidarsi nell'azione popolare così come fu organata dall'Ufficio centrale.

Questi del progetto della Camera accoglie tutte le parti sostanziali, ma sopprime un provvedimento scritto nell'articolo 79 che io propongo sia riprodotto.

Già il collega Auriti ha fatta la genesi di questa azione popolare; ne ha espliciti i caratteri; ed ha pure dimostrato quali pericoli si annidino nello esperimento di questo nuovo diritto, che si viene attribuendo ai cittadini.

L'Ufficio centrale invece mostra di non temere pericoli, mostra, a parole, di aver una fiducia che non ha poi a fatti; e la quale in realtà non può esistere perciocchè il semplice dar moto ad un'azione popolare depone di uno

stato patologico anormale nell'amministrazione pubblica.

Quando un cittadino è costretto a sostituire la sua all'azione dei corpi i quali sono i legittimi rappresentanti degli enti di beneficenza, è ben chiaro che o negligenza deve essere in costoro, o connivenza con quelli che della beneficenza manomettono i diritti; se pure non sia in costesti rappresentanti eccesso di prudenza per la conservazione dei diritti medesimi, ed una connivenza invece dolosa con chi li manomette da parte del cittadino che si fa in mal punto per l'ente morale, ad introdurre l'esperimento di una azione, la quale debba necessariamente naufragare innanzi al magistrato.

Guardiamo le cose quali esse veramente sono. Allorchè si crede esistere un dritto non fatto, da chi ne ha il dovere, valere nei modi di legge, ed un cittadino si sostituisce al corpo morale, alla congrega di carità, e cita innanzi ai magistrati colui che questo diritto manomette; oh credete forse che facciano buon sangue gli amministratori costretti a prendere parte ad un giudizio da essi non voluto, e a sussidiare l'opera di cotesto cittadino; e non vorranno piuttosto mettere incagli ad un'azione, il cui accoglimento sarà la loro condanna morale?

E non vogliamo noi dare alcun presidio contro questo pericolo e contro l'altro pericolo ancora che un'Amministrazione prudente, conscia della esistenza del diritto, ma scarsa a documenti, e che a rivendicarlo aspetti tempo e modo, si veda costretta a venire disarmata al giudizio, quando il promotore dell'azione popolare forse sarà d'accordo coll'apparente avversario a fare, coll'intempestivo giudizio, scempio del diritto dell'istituto di beneficenza?

Or bene, di questi pericoli i legislatori si sono preoccupati; ve ne siete preoccupati proprio voi a proposito dell'azione popolare nella legge comunale e provinciale; se ne è preoccupata la Camera a proposito dell'azione medesima in questa legge sulla beneficenza, ma con diverso metodo.

Quali sono stati i rimedi? Il rimedio massimo scritto nella legge comunale e provinciale, non già nelle multe e nel litigare a proprie spese, ma fu nella necessità della preventiva autorizzazione al cittadino, che voglia giovare dell'azione popolare, da parte della Giunta provin-

ciale amministrativa, naturale tutrice dei comuni e della pubblica beneficenza.

E in questa autorità tutoria io non so come non si possa oggi aver fede se la si ebbe allora per l'azione popolare e come si cominci a diffidare di un istituto non appena creato, non potuto ancora sperimentare, sino al punto di scrivere nella relazione, che forse l'azione popolare andrebbe a colpire, in modo diretto o indiretto, l'autorità tutoria, da cui dovrebbe impetrarsi l'autorizzazione a promuoverla.

Per la legge comunale dunque la grande garanzia contro i possibili danni dell'azione popolare è in questa preventiva autorizzazione della Giunta provinciale; e se io dovessi dire aperto il sentir mio, e non mi vincessero il sentimento di quella deferenza che massima professo per l'Ufficio centrale e per la Camera che hanno messo da canto questa sorta di garanzia io direi: ma signori senatori, la logica ha le sue esigenze; e voi non potete senza presentarne ragioni, senza averne fatto esperimento, respingere cotesta garanzia, dappoichè con quale criterio mutereste, appena entrata a far parte di nostra legislazione, l'organismo dell'azione popolare quale si vede scritto nella legge comunale e provinciale?

O forse che gl'interessi della beneficenza, che tutt'al più riguarderanno una classe di persone, la gente povera, vanno meglio tutelati di quelli che interessano la universalità dei cittadini?

Se per un'azione che riflette un diritto spettante a tutti i cittadini di un comune voi avete detto: non si va innanzi con cotest'azione, se non vi è il beneplacito della Giunta provinciale amministrativa; perchè volete che per gl'interessi della beneficenza - parte piccola e semplicemente sussidiaria della pubblica amministrazione - cotest'azione popolare debba essere aperta a tutti, anche ad uno non elettore, anche ad un cittadino forse indegno di esercitarla, a cui si dà l'ampia potestà di costringere ad intervenire al giudizio, senza possibilità di sottrarvisi, la congregazione di carità, o il consiglio rappresentante legittimo dello istituto di beneficenza, e senza che possano dir le ragioni che a non promuovere l'azione consiglino?

Dunque, a me pare che non essendosi neppure presentato ancora, in un anno e mezzo che la legge è in vigore, un caso solo di azione

popolare, sia da aspettare i frutti della esperienza prima di mutarne l'organismo in un punto assai delicato, quasi colpendo d'indegnità l'autorità preposta alla tutela de' comuni e degli istituti di beneficenza.

La logica s'impone: logico era il progetto del Ministero, quando trasportando nella materia della beneficenza pubblica l'istituzione dell'azione popolare, ve la trasportava così come era scritta nella legge comunale e provinciale. Si è invece difidato della Giunta provinciale amministrativa, ma non a ragione; avvegnachè essa non amministri, ma tuteli, e negligente, e tanto meno connivente, non potrà mai reputarsi *a priori* per diritti riflettenti la pubblica beneficenza; e i quali non ha facoltà essa, nè iniziativa da far rivendicare con giudizio. Ma checchè di ciò sia, la Camera elettiva ha mutato forma delle garanzie: all'autorizzazione preventiva della Giunta ha sostituito l'intervento in giudizio, oltre che del rappresentante legittimo dell'ente di beneficenza, del prefetto, che a nome dello Stato esercita su tutti gl'istituti di beneficenza l'alta vigilanza; ed al prefetto, che per inopportunità del giudizio o per altre ragioni il diritto che si vuole rivendicare ad opera del singolo cittadino sembri messo in pericolo, consente la facoltà di domandare al magistrato che allo stato degli atti si respinga l'azione del singolo, e restino salvi i possibili diritti dell'ente, da farli valere in seguito solo con azione introdotta da chi l'ente legalmente rappresenti.

All'Ufficio centrale è sembrato che questo sospendere il giudizio, pur facendo salvo il diritto dell'ente, fosse un qualche cosa che va contro al diritto comune, che va contro quello che è l'ordine dei giudizi, nei quali, una volta introdotti, occorre che si formi la cosa giudicata. Aggiunge ancora che cotesti pericoli non è certo che ci sieno e che a scongiurarli, e a far salvi i diritti della beneficenza, i magistrati troveranno i mezzi nelle leggi di procedura.

Signori senatori! Io credo che noi ci facciamo troppo preoccupare dall'assoluto dei principi quando a questi principi medesimi, per la necessità delle cose, siamo costretti a fare gli strappi più violenti; noi ci preoccupiamo, sarei per dire, di una parte ultima del procedimento, e non della parte sostanziale di esso, alla quale l'azione popolare apporta una singolare mutazione.

Dove è scritto che si possa litigare da chi non ha il diritto; da chi non è proprietario della cosa, o del diritto che vuole sperimentare in giudizio?

La ragione comune dice che l'azione compete a chi ha un diritto da far valere, e il diritto di un istituto di beneficenza riposa nella congrega di carità, o in chi legalmente l'istituto rappresenta. E noi diciamo invece che si possa introdurre l'azione da colui che non rappresenta esso proprio questo diritto.

La legge dice che è l'attore il domino della lite, e mentre noi abbiamo un attore in giudizio costringiamo il corpo morale, che sarebbe colui il cui negozio è gerito, a stare in giudizio insieme col suo gestore di negozio; vogliamo ad un tempo in giudizio, come a dire, la parte e il suo mandatario.

Ma v'ha di più. Voi vi preoccupate così di questa forma di giudizi che introducete per la prima volta in tribunale un commissario regio, il prefetto; mentre che io sappia, i commissari regi finora non assistevano che alle sedute de' corpi deliberanti, amministrativi o politici.

E perchè mai volete la presenza in giudizio di cotesto regio commissario, se non abbia almeno modo d'impedire che si danneggi irrimediabilmente il diritto dell'ente morale, su cui deve portare l'occhio suo vigile?

Vedete ad ogni modo quanta anormalità di procedura voi siete obbligati a sanzionare perchè quest'azione popolare possa attecchire! E vi farete trattenere dal pensiero di andare contro all'ordine de' giudizi, consentendo al prefetto, come votava la Camera elettiva, non già d'imporre al magistrato, ma di invitarlo ad esaminare quando intempestività di azione, negligenza o dolo mostrino evidente il pericolo dell'istituto di beneficenza, di troncargli il giudizio allo stato degli atti, rimanendo salvo il diritto dell'istituto?

Ma, signori senatori, più cautele noi mettiamo e più renderemo difficili i casi che quest'azione popolare si esperimenti. Noi dobbiamo desiderare che raro se ne presenti il bisogno, perciocchè allora sarà segno che tutti si faccia il debito suo, e che le amministrazioni siano diligenti e non siano conniventi con coloro che manomettono il diritto degli enti da esse rappresentati. E quando i possibili concerti si veda che

non possono approdare, giusto per questa tale facoltà che si concede al prefetto e per la possibilità che il magistrato le faccia buon viso, sarà più difficile che azioni cosiffatte si promuovano non con il proposito di giovare alla pubblica beneficenza, ma con quello di rovinarla sotto le parvenze di curarne l'incremento.

Nè poi sembra a me tanto contro al diritto procedurale questo allo stato degli atti far cessare l'azione; perocchè vediamo tuttodi i magistrati prosciogliere dall'osservanza del giudizio quando l'azione è stata intempestivamente introdotta, per vizio di forma o altra pregiudiziale ragione; e nel caso della perenzione d'istanza cessare il giudizio, ma non perdersi il diritto all'azione; e così nella rinuncia alla lite, per cui cessa il giudizio ma non è perduto il diritto. Io nella proposta della Camera non vedo una deroga assoluta alle norme proprie del diritto procedurale; nè in essa vedo una semplice sospensione, ma sì la cessazione del giudizio istituito dal singolo cittadino salvo il diritto dell'ente morale a riproporre per suo conto l'azione medesima quando il creda conveniente; e ritengo il cittadino, promotore per colpa o dolo dell'intempestiva azione, passibile del pagamento delle spese del giudizio e pur della multa se ne sarà il caso.

Egli è dunque per chiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale e del Governo su questa importante materia che avevo proposto di riprodurre l'articolo soppresso.

Non temo i pericoli che teme l'Ufficio centrale; non temo che il prefetto diventi arbitro del giudizio, perchè egli non ha che la facoltà di domandare, e spetta al magistrato, secondo i casi vari, accogliere o respingere la domanda, che si tronchi il giudizio allo stato degli atti.

Se non volete dare altre garanzie, con quale vantaggio questa azione popolare introdurremo a favore degli istituti di beneficenza, spogliandola della sola efficace rimasta nel progetto venutoci dall'altro ramo del Parlamento?

Io bramo che quest'azione popolare entri nelle nostre abitudini; e perciò mi preoccupo dei possibili danni se non la si circonda di quelle cure delle quali la Camera elettiva, quasi madre amorosa verso questa creatura di cui la paternità poco s'intende, ha inteso circondarla.

Togliamo pure queste garanzie, se così vuoi, ma sostituiamole con altre; quali debbano es-

sere vegga l'Ufficio centrale: per me propenderei per l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, se questa del progetto non vuoi, e quella dell'onore. Auriti sembri meno idonea.

Ad ogni modo, sarà il minor male fare ancora una piccola deroga al diritto procedurale, se tante e più gravi ne facciamo al diritto stesso per dar vita a cotesto istituto dell'azione popolare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Dirò pochissime parole. Il Senato rammenta che la maggioranza dell'Ufficio centrale, la quale riferiva sulla legge comunale e provinciale, avvisavasi per la eliminazione dell'istituto dell'azione popolare.

Fu la minoranza, alla quale io ebbi l'onore d'appartenere, che lo propose e sostenne. Il Governo, come anche oggi ha confermato, accennò al suo divisamento di non avere entusiasmo per l'istituto; non si oppose però a che questo fosse introdotto nell'amministrazione comunale e provinciale; il Senato lo accettò; e, sebbene con eccessive limitazioni, divenne legge. Di questo medesimo istituto ora si discorre a proposito della legge sulle opere pie.

Gli onorevoli colleghi Auriti e Calenda rappresentano l'Ufficio centrale come quello che volesse ora andare molto più innanzi, rispetto al punto tracciato dalla Camera dei deputati.

Qui occorre uno schiarimento. Distinguiamo ciò che fu proposto dinanzi alla Camera dei deputati, da ciò che voleva la Commissione della Camera dei deputati, da ciò che la Camera dei deputati votò, e che viene ora in esame, con le modificazioni che vi apporta l'Ufficio centrale dinanzi al Senato.

Ciò che votò la Camera dei deputati a me pare non comprenda d'importante in più di ciò che propone l'Ufficio centrale, che il penultimo capoverso dell'art. 80, cioè che « l'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito ».

E per mostrare che io non sono tenero ad ogni costo, oltrechè dell'istituto, di tutti i particolari che potrebbero parere esagerati, dichiaro che non faccio questione dell'eliminazione o del mantenimento di quel capoverso.

Se la vegga l'Ufficio centrale col Governo; se la intendano essi col Senato. Ove restasse quel capoverso, io ritengo che la cosa, nel senso desiderato dagli onorevoli Auriti e Calenda, migliorerebbe sì, ma di poco. Riconosco che si manterrebbe una piccolissima garanzia, la quale può giovare ad evitare le molestie evidentemente ingiuste. Ma quanto al resto, io accetto incondizionatamente la proposta dell'Ufficio centrale.

Il concetto dell'onor. senatore Auriti di esigere per l'ammissibilità dell'azione del cittadino, l'autorizzazione della Commissione pel gratuito patrocinio, e l'altro concetto di accordare a quella Commissione la potestà di revocare l'autorizzazione data, contraddicono all'istituto che si vuol ammettere.

Nè posso accostarmi al pensiero dell'onor. senatore Calenda di far entrare il prefetto nel giudizio pendente a seguito di azione popolare, attribuendogli potere di « richiedere (come dice l'art. 79 votato dalla Camera dei deputati) che l'autorità giudiziaria pronunci allo stato degli atti ». Ostacoli e ingerenze somiglianti, se necessari, dovrebbero far concludere piuttosto alla reiezione dell'istituto, anzichè alla sua accoglienza.

E di vero, o si vuole accordare l'azione popolare (io sono del parere affermativo); ed è bene che essa sia, quanto più si può, libera, pur rannodandovi la più completa responsabilità; occorre cioè che l'istituto sia posto proprio nel campo giuridico, così rispetto al cittadino che inizia l'azione, alla parte che deve intervenire in giudizio per salvaguardare l'interesse dell'istituto, alla parte che possa essere chiamata a rispondere delle manomissioni della cosa pubblica, come rispetto al magistrato nella cui azione non deve essere mai alcuna ingerenza, e a quale si deve lasciare la piena libertà garantitagli dalla legge.

O non si vuole l'istituto; ed allora, lungi dal volerlo storpiato e puntellato, sarebbe meglio di negarlo affatto. Se virtù ha cotesto istituto, essa è, com'ebbi occasione di rilevare nella discussione della legge comunale e provinciale, essenzialmente, se non esclusivamente, preventiva.

La prospettiva dell'azione popolare esperibile da qualsiasi cittadino, si deve moralmente imporre non solo ai gestori, non soltanto agli enti

locali, cioè ai Consigli comunali che nominano i gestori, ossia le congregazioni di carità, ma si deve imporre anche all'autorità politica ed amministrativa, insomma a tutto il sistema di vigilanza e d'intervento nelle cose della pubblica beneficenza.

Ma, si osserva, noi abbiamo altre guarentigie: non bisogna andare ai principi astratti, assoluti, di carattere meramente teoretico.

E domando io ai pratici: è vero o non è vero che, sotto gli occhi di gestori, di comuni, di provincie e di rappresentanti del Governo, si compiono tuttodì le più enormi spoliazioni alla cosa pubblica, le quali ricevono sanzione da possessi o anche da prescrizioni?

Perchè, pur esistendo la legge scritta, le garanzie, perfino le responsabilità di legge in coloro che la devono eseguire o devono invigilarne l'esecuzione, le ragioni non si mettono in rilievo, le reintegre non si compiono, nemmeno si domandano anzi?

Come c'entra l'autorizzazione preventiva della Commissione del gratuito patrocinio? Come può ad essa lasciarsi il potere, dopo data, di revocare l'autorizzazione?

Vuolsi almeno che s'intrometta il prefetto, perchè si arresti il giudizio iniziato.

Ma quei fattori medesimi, che sono quelli che violano la legge, se non altro col non osservarla, e che hanno volontà o interesse a mantenerne impunemente l'inosservanza o la violazione, cotesti fattori medesimi non si scavarrebbero addosso alle autorità che sono preposte ad autorizzare il giudizio o ad arrestarlo? E faremo noi buon servizio alla pubblica autorità, alla Commissione del gratuito patrocinio, al prefetto, mettendoli alle prese di cotesti sentimenti od interessi?

L'azione popolare intende a infliggere un biasimo ai gestori ed a tutti coloro che sono chiamati a nominarli, ad invigilarli. Ma quando il proposito di biasimo così fatto si manifesta, è bene, per la dignità anche di coloro ai quali ingiustamente lo si potesse voler infliggere, è bene che si vada fino in fondo. Se è calunnia, non è giusto che il giudizio termini in sede civile; se è un errore, esso sarà corretto; ma se è giustizia, essa sarà fatta.

Per queste considerazioni io appoggerei gli articoli di legge quali si propongono dall'Ufficio centrale, non lontano dal consentire che si man-

tenga la guarentigia del deposito delle cento lire, anche per l'ipotesi che sia stato accordato il gratuito patrocinio.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Parlo per una semplice dichiarazione.

Mi pare che le osservazioni del preopinante possano essere dirette a tutti fuori che a me poichè se vi è stato qualcuno, il quale favorisca l'azione popolare, quello sono proprio io.

Tanto poco contrasto a cotesta azione, che se non vi deve essere alcuna autorizzazione precedente, raccomandavo di trovar modo che non sia pregiudicato il diritto dell'ente costretto a litigare senza esservi preparato, e che il prefetto possa implorare — non imporre — dal magistrato che se deve essere respinta l'azione per la intemperività sua lo sia allo stato degli atti: e questo, dico, a maggior tutela della pubblica beneficenza non certo per osteggiare l'azione popolare.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Ho detto che avevo proposto due emendamenti, uno più lato, l'altro più limitato, per riservarmi le risoluzioni definitive in seguito alla discussione. E non volendo parlare più volte, se l'Ufficio centrale volesse esprimere il suo parere, io verrei subito ad una conclusione.

Senatore COSTÀ, *relatore*. L'Ufficio centrale mantiene tutte le sue proposte.

Senatore AURITI. Riepilogo brevemente le mie proposte. Non insisto sulla soppressione di quell'inciso dell'art. 79, perchè con ciò si escluderebbe in tutti i casi l'azione procuratoria o suppletiva. Mantengo bensì l'emendamento aggiuntivo sull'art. 80; ma poichè di quest'art. 80 ho già parlato, risponderò brevemente ai due oratori che mi hanno seguito.

Sono d'accordo col senatore Calenda nel riconoscere i pericoli di quest'azione esercitata senza cautele opportune. Io non chieggo che una cautela analoga a quella dell'articolo già votato nella legge comunale e provinciale, e di cui il senatore Majorana-Calatabiano si dimostrò allora contento, senza che lo spaventasse la condizione di una autorizzazione preventiva.

Tra me e il Calenda, che siamo concordi nel

vedere questo pericolo e nel desiderio di scongiurarlo, la differenza sta solo ne' modi.

Al Calenda io dico: tra i diversi mezzi per evitare i pericoli temuti qual è preferibile, quello anteriore all'esperimento dell'azione, o quello posteriore che viene dall'art. 79 del progetto ministeriale?

Io dico quello anteriore, perchè in primo luogo dobbiamo preoccuparci del diritto del cittadino, contro cui si promuove l'azione, e dell'effetto immediato che essa produrrebbe di renderlo inleggibile a membro della congregazione di carità.

Contro questo danno, che può essere ingiustissimo, non provvederebbe l'articolo che il collega Calenda vuol ristabilire.

D'altra parte il rimedio successivo, per effetto dell'intervento della domanda del prefetto, ha un carattere di anomalia pel modo dell'esecuzione e per l'effetto che ne deriva.

Il cittadino convenuto può ben dire: giacchè si è intentata contro di me un'azione, ho diritto di chiedere che il giudizio si esaurisca con una risoluzione definitiva, e che non resti paralizzato con una sospensione indefinita a mo' dannosa.

L'originario art. 79 lascia il cittadino convenuto colpito da principio dal danno della inleggibilità, e poi esposto al pericolo di una sospensione indefinita del giudizio, ovvero della possibilità che l'istanza risorga o si ravvivi per opera della legale rappresentanza dell'ente.

Posto adunque che la garanzia preventiva sia da preferire io soggiungo: mi accontenterei in caso di necessità, per ottenere un accordo, anche dell'autorizzazione data dalla Giunta provinciale amministrativa, ma ho esposte già le ragioni per cui ho invocato l'autorizzazione della Commissione pel gratuito patrocinio.

La Giunta provinciale amministrativa porta la sua autorità e la sua tutela sopra determinati atti di amministrazione; ma qui siamo in esperimento di un giudizio e ad istanza di un cittadino che non ha bisogno di invocare il titolo di alcuna capacità amministrativa.

Qual cosa più naturale e legittima che si cerchi il parere di una Commissione, composta di un avvocato e di due magistrati, per vedere se ci sia probabilità di vittoria onde escludere le istanze temerarie o mal fondate?

L'ingerenza di un'autorità giudiziaria mista,

per uno scopo analogo a quello che adempie ogni giorno la Commissione pel gratuito patrocinio, e non già per atti di amministrazione, non mi pare che sia una attribuzione incongrua, affidata ad un organo disadatto.

Il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa sarebbe ancora, nell'orbita di quelle autorità contro le quali potrebbero essere rivolte le diffidenze e il carico della responsabilità dell'inazione anteriore.

L'autorità giudiziaria, posta fuori dell'amministrazione, è adatta più che altra ad esaminare quali sono le prove della istanza da intentare, o gli elementi per raccogliere quelle prove e le soluzioni probabili delle questioni di diritto, insomma le probabilità dell'esito favorevole o sfavorevole della lito che vorrebbe intentare.

Il pregiudizio poi sarebbe più grave a danno dell'ente morale, se, esclusa la garanzia preventiva dell'autorizzazione al giudizio, si respingesse anche il rimedio successivo che invoca il senatore Calenda.

E poichè il relatore dell'Ufficio centrale nella sua relazione ha detto che vi sarebbero altri mezzi forniti dal diritto comune per evitare il pericolo temuto, io prego di spiegare quali sarebbero, secondo lui, questi mezzi atti a tutelare l'ente morale quando, per poca diligenza dell'attore, per temerità dell'istanza, o per insufficienza di prove non raccolte a tempo opportuno, venisse a soccombere il promotore dell'azione popolare lasciato a sè stesso con la sola cautela di quel piccolo deposito.

Insomma, venendo di nuovo ad una conclusione concreta, dichiaro di ritirare il mio emendamento all'art. 79 mantenendo quello all'articolo 80, riservandomi di votare col senatore Calenda, se il mio emendamento fosse respinto.

PRESIDENTE. Mi sembra che, dal momento che la discussione si è svolta sugli articoli 79 e 80 e sull'articolo soppresso che è l'articolo 79 del progetto approvato dalla Camera, sarebbe meglio che anche l'onorevole relatore esprimesse il suo avviso su tutti gli emendamenti proposti a questi articoli.

Gli do quindi la parola per rispondere agli oratori che hanno parlato in merito sopra tutti questi articoli.

Senatore COSTA, *relatore*. Mi duole che l'ora tarda e il punto in cui ci troviamo nella di-

scussione di questo progetto mi consigli a restringere a pochissime parole la mia risposta agli onor. preopinanti. Non posso quindi entrare in una discussione dottrinale, e mi limito a spiegare i concetti che hanno ispirato la proposta dell'Ufficio centrale.

Noi non abbiamo voluto discutere l'istituzione dell'azione popolare; l'abbiamo accettata perchè ci veniva proposta come una garanzia; l'abbiamo accettata perchè era esplicazione logica di un principio già ammesso in un'altra legge, nella legge comunale e provinciale.

Noi dell'Ufficio centrale non siamo, dunque, dell'azione popolare nè amici, nè avversari; l'accettiamo, e l'accettiamo perchè se ne faccia esperimento. Ma l'accettiamo con queste due condizioni: che sia ammessa in tutta la sua schiettezza senza riserva e limitazioni; e che si svolga nel campo del diritto comune.

La prima delle condizioni oramai non è più contestata, se il nostro collega Auriti che aveva proposto di limitare l'azione popolare alla parte correttiva e di non estenderla alla suppletiva, ha, or ora, rinunciato a questo suo emendamento.

Dunque la prima delle condizioni che l'Ufficio centrale ha creduto di dover porre all'accettazione dell'azione popolare è ormai da tutti consentita.

Rimane l'altra.

Il punto di controversia è il seguente:

Si può ammettere che l'esercizio dell'azione popolare possa condurre ad una sentenza la quale formi stato di cosa giudicata anche di rimpetto all'istituto? Non possono derivare dei pericoli da questa concessione? Occorre di ovviare a questi pericoli? Con quali mezzi?

Ecco le domande che sono state testè proposte dagli onorevoli miei contraddittori.

Se deve prevalere il concetto che l'Ufficio centrale ha preso per punto di partenza delle sue deliberazioni, e cioè che l'esercizio dell'azione popolare debba svolgersi nel campo del diritto comune, è necessità indeclinabile rispondere al primo dubbio che la sentenza emanata nel giudizio promosso per azione popolare deve fare stato di cosa giudicata anche di fronte all'istituto nell'interesse del quale venne spiegata.

La vera questione da risolversi è questa soltanto, se il modo onde l'esercizio di quest'azione

è disciplinato, sia tale da permettere all'istituto e alle sue legittime rappresentanze di garantire i legittimi interessi dell'istituzione.

E la nostra risposta, dopo matura ponderazione della questione, ha dovuto essere affermativa.

Prima di tutto, l'azione popolare deve riferirsi ad un argomento che 30 giorni prima abbia formato oggetto di ricorso al prefetto.

Il prefetto quindi deve aver avuto 30 giorni per compiere, nell'ordine delle attribuzioni che, mercè il diritto di sorveglianza e mercè l'ingerenza che ha sulle istituzioni di beneficenza, tutti quegli atti che possono apparire necessari per provvedere amministrativamente intorno a ciò che si minaccia di chiedere giudiziariamente.

In secondo luogo si esige un deposito — sono 100 lire, e non è una gran cosa; — ma si comprende come non si possa sottoporre l'esercizio di un diritto, che io credo politico, a condizioni che lo rendano un privilegio per le classi abbienti. Le cento lire rappresentano per così dire la pena della temerarietà dell'atto, nel caso che questa temerarietà sia riconosciuta dal tribunale.

Terza condizione è che la lite sia contestata in contraddittorio della rappresentanza dell'ente, non solo, ma ben anche della rappresentanza del prefetto.

In questo modo, tutti coloro che hanno, non solo un interesse da rappresentare, ma ben anche una responsabilità diretta o indiretta da tutelare, hanno aperta la via per far valere, e le ragioni dell'ente, e le ragioni dell'autorità investita dalla tutela e dalla sorveglianza dell'ente.

Il giudizio disciplinato in questa forma è completo: e se ne esce una cosa giudicata, esce in confronto di tutti coloro i quali hanno diritto di far valere le proprie ragioni a tutela degli interessi e dello responsabilità di ciascuno.

Non si accontentano i nostri amici di questa garanzia; ma mentre sono d'accordo nelle censure e nei dubbi, non si trovano d'accordo intorno al modo di completare questa istituzione, e di ovviare ai pericoli ai quali, secondo essi, può dar luogo.

Il nostro collega Calenda suggerisce di riprodurre lo spediente proposto nel progetto votato dalla Camera dei deputati, e cioè, che il pre-

fetto, intervenuto nel giudizio, possa chiedere che il tribunale sospenda di giudicare, e mandi gli atti all'archivio.

Notate bene che il diritto di domandare è ben diverso dal diritto di ottenere; e che trattasi semplicemente di una domanda che il tribunale può accogliere e può ancora non accogliere. Questa non pare, per verità, una seria garanzia.

Ma prescindendo da ciò, io chiederò al collega Calenda: questo spediente aggiunge qualche cosa al diritto comune, oppure è conforme nel diritto comune?

Se aggiunge qualche cosa al diritto comune, noi non siamo disposti ad accettarlo, perchè non crediamo che l'esercizio dell'azione popolare possa uscire dai termini del diritto comune per costituire un diritto singolare.

Se poi nulla aggiunge al diritto comune, perchè intralciare con una superfluità il corso ordinario del giudizio?

Io dico però che aggiunge qualche cosa al diritto comune, perchè attribuisce un'intromissione indebita nel giudizio ad una autorità la quale non rappresenta un interesse, ma semplicemente un'ingerenza politica, quali sono quelle della sorveglianza e della tutela.

Aggiunge qualche cosa al diritto comune perchè riconosce il diritto d'interloquire in giudizio per rappresentare e far valere degli apprezzamenti di semplice convenienza.

Ora a me pare che sia assolutamente singolare, che sia, mi si permetta, strano, sebbene questa parola possa apparire meno rispettosa verso chi ha fatto questa proposta, a me pare proprio strano che nel duello giudiziario possa influire un concetto estrinseco di pura e semplice convenienza, di pura e semplice opportunità politica.

Il nostro collega Auriti il quale partecipa ai dubbi che io ho esposti relativamente all'opportunità di questa domanda di sospensione mi ha fatto un invito al quale debbo rispondere.

Egli mi disse: voi avete scritto nella relazione che già provvedono le leggi e gli usi del procedimento vigente, ma non vi siete spiegato troppo: dite ora quali sono queste leggi, quali questi usi.

Effettivamente questo io ho detto e questo io ripeto.

Chunque ha qualche pratica di tribunali trova

ad ogni passo delle sentenze nelle quali è dichiarato che si assolve dall'osservanza del giudizio, che si ordina un'istruzione, che si prescrive un intervento; delle sentenze, in una parola, nelle quali il magistrato, o di ufficio, o sull'istanza di qualcuna delle parti, emana dei provvedimenti aventi presso a poco, se non la forma, la sostanza del provvedimento contemplato dall'art. 79.

Ora se questo è, credo di aver detto esattamente quando ho asserito che la procedura nostra se non nel testo del Codice, nella pratica ha introdotto una serie di formule le quali suppliscono completamente all'intento al quale vorrebbe essere diretto l'art. 79.

Senatore AURITI. Domando la parola.

Senatore COSTA, *relatore*... Ma vi è un altro ordine di garanzie; ed è quello proposto dal collega Auriti.

Egli non è molto favorevole all'art. 79 del progetto della Camera che noi abbiamo proposto di sopprimere.

Egli invece preferisce la garanzia dell'approvazione preventiva per iniziare l'azione popolare.

Ho già detto una parola che mi apre la via a respingere dalla radice questo sistema.

Se l'esercizio dell'azione popolare è l'esercizio di un diritto politico, non si può comprendere come possa essere sottoposto ad autorizzazione.

Sarebbe come vincolare l'esercizio di questo diritto al beneplacito di chi è interessato ad impedire che venga esercitato.

Questa contraddizione logica appare tanto più evidente quando si pone mente a quale autorità si vorrebbe far capo per domandare questa autorizzazione.

Cominciamo dalla Commissione del gratuito patrocinio.

A un organo creato dalla legge si possono, per legge, dare tutte le attribuzioni che si vogliono, purchè però siano conformi all'indole sua ed allo scopo pel quale è costituito.

Ora a me pare, che la funzione di deliberare intorno alla procedibilità dell'azione popolare non entri affatto nell'indole organica delle Commissioni pel gratuito patrocinio.

Costituite per tutelare gli interessi dell'erario, affinché la concessione del gratuito patrocinio non diventi un abuso, esse debbono li-

mitarsi a riconoscere l'esistenza di certe condizioni, sia in ordine alla situazione economica del ricorrente, sia in ordine alla probabilità dell'esito della lite.

Non si comprende quindi come possano essere chiamate ad esaminare l'opportunità di spiegare l'azione popolare, a verificare se dall'esercizio di essa possa derivare danno all'istituto di beneficenza nel cui interesse, ma senza concorso della sua volontà, essa viene spiegata, a compiere insomma atti di apprezzamento che non entrano nell'indole delle sue attribuzioni.

E siccome queste osservazioni sono concludenti, l'egregio collega Auriti si ripiega proponendo di deferire l'autorizzazione a spiegare l'azione popolare alla Giunta provinciale amministrativa.

Non nego che, posta in questi termini, la tesi diventa plausibile, ed è ragionevole l'esitanza a respingerla. Esitanza la quale deriva però da un precedente storico, piuttostochè da un argomento logico.

La ragione che rende plausibile questa proposta si è che nella legge comunale e provinciale l'esercizio dell'azione popolare è subordinato all'autorizzazione della Deputazione provinciale. E quindi, sia questo un buono o cattivo spediente, si avrebbe un esempio da seguire.

Ma siccome le leggi sono sempre perfettabili, pare a me che, mentre noi stiamo per fare una legge nuova, sia il caso di esaminare se veramente questa autorizzazione debba ritenersi necessaria ed opportuna.

Io mantengo il concetto della mancanza di fondamento giuridico all'opinione di coloro che credono di poter sottoporre l'esercizio dell'azione popolare, come di diritto pubblico, ad una autorizzazione qualsiasi.

Ma ad ogni modo credo che meno d'ogni altra autorità la Giunta provinciale amministrativa dovrebbe essere chiamata ad esercitare la facoltà di concederla o negarla. A chi ben guardi, infatti, risulta evidente che l'azione popolare suppletiva tende a sostituire l'azione amministrativa della rappresentanza degli istituti di beneficenza, e delle autorità che esercitano su di esse sorveglianza o tutela; rappresentanza ed autorità che, se non direttamente, indirettamente trovansi quindi, quasi in veste di convenuti, in giudizio.

Attribuire quindi alla Giunta provinciale la

competenza a concedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'azione popolare, equivarrebbe ad affidarla a chi ha interesse a contraddirla, se non fosse altro perchè moralmente responsabile di ciò che formar dovrebbe argomento del giudizio.

Per conseguenza a me pare che il partito più semplice, più netto debba essere quello di rimanere nei termini del diritto comune; e il diritto comune è che l'azione popolare sia libera a qualunque cittadino che l'esercita secondo il proprio beneplacito, sotto la propria personale responsabilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Auriti.

Senatore AURITI. Cominciamo dal mettere bene in sodo, che secondo il progetto non v'è garanzia sufficiente nè pei privati contro i quali venga intentata l'azione popolare suppletiva, nè per l'ente morale, di cui si dice volersi rivendicare i dritti. Debbono, è vero, comparire in giudizio e il prefetto, e il rappresentante legale dell'ente, per impedire le collusioni, per sorvegliare, per afforzare le difese, per presentare i documenti di cui potranno munirsi nel tempo non da essi prescelto, imposto bensì da un privato cittadino; ma essi, che non poterono impedire il giudizio, non possono arrestarlo; sicchè, ove altro non soccorra, proseguirà il suo corso fatale fino alla possibile reiezione dell'istanza con un giudicato irrevocabile a danno dell'ente morale.

Gli altri rimedi che annunziava il senatore Costa sono assolutamente insufficienti.

La liberazione dall'osservanza del giudizio, anche nei casi in cui è concessa, è una facoltà in beneficio del convenuto, il quale può farne rinuncia ed insistere che sia giudicata la causa nel merito, e i magistrati, secondo il diritto comune, sono obbligati a giudicare sul merito. Possano pure i magistrati sulla domanda della legale rappresentanza dell'ente, od anche d'ufficio, ordinare altre istruzioni, ma quando queste siano compiute, non potranno essi farsi strumento di illegittime tergiversazioni.

E che dire poi se la succumbenza debba essere l'effetto non di mancate o insufficienti prove del fatto, ma di risoluzione contraria alle quistioni di dritto sollevate contro il parere della legale rappresentanza dell'ente, emanazione del suffragio popolare, per istanza temeraria ed infondata di un privato qualunque,

che potrebb'essere escluso per indegnità dell'elettorato amministrativo? Si dirà che in tal caso l'ente non ha perduto nulla? Ma ha perduto certo il convenuto, che non potrà rinfanciarsi delle spese del giudizio con le poche lire depositate.

Vengo ora alla Commissione pel gratuito patrocinio; la quale, allorchè deve tutelare l'interesse del demanio, come ricordava il senatore Costa, deve appunto esaminare le probabilità dell'esito del giudizio, per chiudere l'ingresso alle istanze che appaiano fin da principio destituite di buon fondamento, sia in fatto sia in diritto.

La ragione di questa azione popolare concessa a qualsiasi cittadino, sia pure un diritto politico, è dritto che si esplica in una azione giudiziaria, ed il vedere se questa azione abbia o no probabilità di buona riuscita è un giudizio preventivo che ben si affiderebbe ad una Commissione composta di due magistrati e di un avvocato, che curano ogni giorno gli interessi de' poveri, a cui beneficio vuoi introdotta questa azione popolare. Se questo non vi piace, io mi contenterei anche del giudizio preventivo della Giunta provinciale amministrativa, se potesse intorno ad essa farsi l'accordo.

Egredi colleghi, la contraddizione contenuta nel progetto è proprio flagrante. La rappresentanza legale dell'ente, che piglia il suo titolo dall'investitura popolare grida: quel tale ha usurpato un fondo dell'opera pia, voglio intentare un'azione rivendicatoria.

Non lo potrà fare se non sia prima esaminato il fondamento della domanda, e quando al seguito di questo esame sia data l'autorizzazione al giudizio dalla Giunta amministrativa. Ma venga un privato qualsiasi, fors'anche indegno di essere elettore, e con cento lire che metta sul tavolo della cancelleria promuoverà esso il giudizio, molestando altri cittadini, ed esponendo a spese ed a pericoli l'ente morale, di cui questa legge ad occhi chiusi lo fa rappresentante.

Se questa è l'azione popolare che voi volete, io non la voterò certo e protesterò fino all'estremo.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio accetta le proposte dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le accetto.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. L'articolo in discussione fu già letto, però noto che in esso sono incorsi due errori di dizione, uno dove è detto « il cui beneficio era destinato » mentre si deve dire « beneficio è destinato »; l'altro nel capoverso *a*, ove è detto « in diritto spettanti alle istituzioni o alla classe » mentre si deve dire « ai poveri » per la relazione necessaria con quello che è detto precedentemente.

Il senatore Auriti ritira il suo primo emendamento all'art. 79, cioè quello per cui si sarebbero dovute sopprimere al capoverso *a* le parole: « o in loro luogo e vece ».

Quanto all'altro suo emendamento mi pare che il senatore Auriti abbia detto che lo avrebbe riproposto all'art. 80, col quale si poteva fondere.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. All'art. 79 del progetto dell'Ufficio centrale non vi è emendamento alcuno del senatore Calenda, egli vuole riprodotto l'art. 79 del progetto ministeriale, che sarebbe articolo 81 nel progetto senatorio.

PRESIDENTE. Allora all'art. 79 non vi sono emendamenti avendo il senatore Auriti ritirato il suo; quello del senatore Calenda vien dopo e propone che si ristabilisca l'art. 79 del progetto ministeriale, adottato dalla Camera dei deputati.

Per conseguenza pongo ai voti l'art. 79 nel testo che ho già letto e colla correzione degli errori che ho segnalati.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 80.

L'azione popolare dovrà, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca; e non potrà essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione dovrà essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria potrà ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della

domanda sarà devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basterà il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera *b* dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Il signor senatore Calenda propone un emendamento all'art. 80 che consiste nel riprodurre l'art. 79 del progetto ministeriale.

Prima di tutto domando al signor ministro se accetta la redazione dell'Ufficio centrale per la soppressione di un'alinea in questo articolo.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto: benchè coll'alinea si mettesse una garanzia di più.

PRESIDENTE. Il signor senatore Auriti propone a questo art. 80 un emendamento da lui già svolto e che rileggo:

« Per l'azione del cittadino in luogo e vece del rappresentante legale della istituzione, ai termini della lettera *a* dell'art. 79 è necessaria in ogni caso, per ciascun grado del giudizio, l'autorizzazione della Commissione pel gratuito patrocinio, e l'autorizzazione data può essere revocata.

« Ove manchi o sia revocata l'autorizzazione, il giudizio non può istituirsi o proseguirsi che dal rappresentante legale dell'ente, a cui il cittadino potrà associarsi ».

Questo emendamento credo che non pregiudichi punto la questione sollevata dall'onorevole senatore Calenda.

Senatore COSTA, *relatore*. Sì, la pregiudica.

Senatore AURITI. Io non lo credo.

PRESIDENTE. Procurino di mettersi d'accordo su questo punto perchè io non posso mettere ai voti l'emendamento a questo articolo prima che si sia discussa la proposta Calenda.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Sono distinti i due emendamenti, quello proposto da me e quello proposto dal collega Calenda. Se si vota il mio, questo secondo non avrebbe ragione di essere; se quello si rigetta, risorge la necessità del secondo. Se la garanzia preventiva dell'autorizzazione al giudizio non vince la prova, viene l'opportunità di

una garanzia successiva, che è quella ammessa già dalla Camera dei deputati, rifiutata dall'Ufficio centrale e ripigliata dal Calenda. Io l'accetto in via subordinata, come un male minore. Accetto tutto, meno la molestia gratuita a' privati, e i pericoli creati per insipienza o temerità di un cittadino qualunque al patrimonio dei poveri che vogliamo tutelare.

PRESIDENTE. Basta che sieno di accordo loro signori.

Io mi occupo solo del modo in cui devo porre le questioni ai voti.

Per conseguenza pongo ai voti l'emendamento del senatore Auriti che, nè l'Ufficio centrale, nè il signor ministro accettano.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 80 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora il signore senatore Calenda propone che si riprenda l'articolo 79 quale fu votato dalla Camera elettiva e soppresso dall'Ufficio centrale. Lo rileggo:

#### Art. 79.

Le sentenze pronunziate in cause di azione popolare fanno stato anche di fronte alle istituzioni e alle classi a cui si riferiva l'azione.

Tuttavia, quando il prefetto creda che l'azione, o per il modo con cui fu formulata, o per i mezzi di prova di cui l'attore dispone, o per qualsiasi altra ragione, sia stata inopportuna-mente introdotta, potrà richiedere che l'autorità giudiziaria pronunzi nello stato degli atti.

Se l'autorità giudiziaria dichiarerà di pronunziare nello stato degli atti, ordinerà che gli atti e i documenti della causa sieno custoditi nella cancelleria.

Avvenuta una pronunzia nello stato degli atti, la prosecuzione dell'azione nell'interesse dell'ente o delle classi a cui si riferisce, spetterà soltanto alla legale rappresentanza.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Calenda.

Senatore CALEDA. Che i pericoli ci siano, non contro i privati cittadini, ma contro gli enti morali, tradotti loro malgrado in veste di attori in giudizio, nessuno ne dubita. Il progetto ministeriale aveva dato dei mezzi preventivi per impedire che non rimanesse assolutamente pregiudicato il diritto degli enti.

La Camera non ha accettato tale progetto ed invece ha dato dei mezzi repressivi: e l'autorità della Camera potrà giustificare in parte l'ardimento mio di avere riproposto questo articolo.

Questi mezzi repressivi, di cui in questo articolo, gioverebbero a rendere una volta efficace la presenza del prefetto in giudizio, perchè il prefetto altrimenti dovrebbe stare colle armi al braccio senza rappresentare nulla se non potrà almeno dire: temo un pregiudizio, effetto di negligenza, forse di dolo; magistrati, se credete accorrete al riparo.

Io per l'amore che porto all'azione popolare la circondo di quello curo di cui la volle circondata la Camera elettiva; e credo che faremmo opera più conservatrice mantenendo l'articolo, che non abbandonandolo come vuole l'Ufficio centrale.

È per queste ragioni che io non ritiro l'emendamento.

Senatore AURITI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI. Mi associo all'emendamento proposto dal senatore Calenda, poichè nello stato attuale delle cose, ove non si riproducesse l'art. 79 del progetto ministeriale, si compirebbe, secondo me, la iattura minacciata agli interessi delle opere pie.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *rel.* Se nell'animo mio vi fosse il menomo dubbio che dal respingere questo articolo potesse derivare un danno alle opere pie, è certo che io mi associerei di gran cuore alle proposte dei nostri colleghi Calenda ed Auriti.

Ma sono convinto e credo di aver dimostrato che in quanto questo articolo aggiunge qualche cosa al procedimento giudiziario di diritto comune, aggiunge qualche cosa che non entra nei concetti del procedimento giudiziario e non può essere accettato; se non aggiunge nulla, è chiaro che è inutile.

E lo credo inutile dopo aver dimostrato che il procedimento giudiziario nostro ha già molte forme le quali possono supplire alle sue disposizioni.

PRESIDENTE. L'onor. presidente del Consiglio accetta la reintegrazione di questo articolo?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non voleva veramente parlare in questa discussione...

PRESIDENTE. Mi dispiace di averla chiamata. (*ilarità*).

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Nel disegno di legge da me presentato alla Camera si parlava dell'azione popolare in un modo incondizionato pel merito e solo sottoponendolo alla previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Alla Camera la Commissione parlamentare vi apportò parecchie modificazioni, siccome vedrete dal testo sottoposto al vostro esame. Ne fu autore il medesimo deputato che aveva fatto introdurre l'azione popolare nella legge comunale e provinciale. Però nella legge comunale l'azione popolare era accompagnata da garanzie speciali.

Nella legge sulle opere pie tutto ciò non si chiese; solamente si limitarono le materie sulle quali l'azione popolare poteva esercitarsi. Il Senato ricorderà che nell'art. 114 della legge comunale e provinciale l'azione popolare è limitata.

L'azione popolare realmente, nell'interesse degli istituti di beneficenza, è una garanzia; nessuno può negarlo, e, quantunque da me non favorita, avendovi riflettuto mi decisi ad accettarla. Io mi limitai unicamente a discuterne la forma, imperocchè in essa la sola garanzia introdottavi è quella del deposito.

Ora, secondo l'emendamento dell'onorevole Calenda, si vuole aggiungere l'art. 79 del progetto approvato dalla Camera.

L'art. 79 veramente è una eccezione alla regola generale, ma l'Ufficio centrale quest'eccezione non la volle, e ha restituito l'azione popolare, portandola nel diritto comune.

È un danno questo?

Non lo credo. Certo l'art. 79, che si vuole riprodurre, mette dei limiti; ma, come fu detto, se l'azione popolare si deve accettare, si accetti in tutta la sua integrità, e si lasci che proceda

come tutte le altre azioni di qualunque cittadino, interessato ad iniziare un giudizio.

Ciò posto, anche questa volta voglio essere rimessivo, come lo fui innanzi alla Camera dei deputati, e prego quindi il senatore Calenda, a voler entrare anche lui nel diritto comune, il che non è certo un peccato.

Di guisa che anche per questo mi associo all'Ufficio centrale, colla speranza che in altre occasioni l'Ufficio centrale sarà rimessivo verso il Ministero.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta dall'onor. senatore Calenda che, nè l'Ufficio centrale, nè il signor ministro dell'interno accettano.

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Si passa all'art. 81.

#### Art. 81.

Il notaio con l'intervento del quale si aprano o si depositino testamenti o si stipolino atti fra vivi contenenti disposizioni aventi carattere di pubblica beneficenza, o concernenti le fondazioni di cui alla lettera *b* dell'art. 2 della presente legge, è obbligato nei trenta giorni dalla apertura o stipulazione a farne denuncia al sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il sindaco trasmetterà alla congregazione di carità la copia della ricevuta denuncia.

Gli uffici del registro dovranno di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L'intendente ne darà ogni mese comunicazione al prefetto.

Il signor senatore Calenda propone che al primo comma dell'articolo sia sostituito il seguente:

« Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne quali in modo diretto od indiretto si fondino Istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano dispo-

sizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, ecc. »

L'onor. senatore Calenda ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore CALENDÀ. Occupero ancora brevemente il Senato per un provvedimento, nel quale spero di avere consenziente l'Ufficio centrale, dacchè esso tende a impedire quei pericoli nascosti, ai quali in una certa epoca sono andate incontro le opere di pubblica beneficenza.

Ed il pericolo signori senatori, è stato questo, che — mentre era nella comune credenza che si potesse per qualunque guisa, sia con atti tra vivi, sia con atti per ultima volontà, fondare gli istituti di beneficenza le opere pie — c'è stato un momento in cui pareva dato il crollo a tutte le fondazioni fatte per testamento; avvegnachè fu detto, non ha molti anni, che la personalità giuridica sia quella che attribuisca la capacità; la personalità giuridica non possa venire se non dal supremo imperante; nulla possa creare il privato per semplice atto del suo volere. E poichè è principio di legge che non si possa succedere se non si esiste; un'opera creata direttamente dal testatore, il quale destina una parte del suo patrimonio a scopo di beneficenza, è un fatto nullo, da ritenersi come non iscritto nel testamento.

È a tutti nota la grave questione cui dettero origine il legato pio della Casa di Genova e il legato pio Nascimbeni, del valore di qualche milione: avranno pur sentito a dire come in vario modo avessero pensato i magistrati, e fosse stata necessità andare più volte avanti alla Corte di cassazione, e a sezioni riunite, per vedere una buona volta fermato il principio: il patrimonio del defunto validamente trasmettersi ad un'opera di beneficenza fondata, non dalla persona istituita erede, o dallo erede fiduciario, o esecutore testamentario, ma direttamente dal testatore, sotto la condizione bene inteso che venga poscia, secondo le norme del nostro diritto pubblico, riconosciuta dal Governo.

Ma a riuscirvi un grande studio occorre; dapoi chè, informandosi all'assolutismo dei principi, si diceva essere regola imprescindibile di

diritto dovere pienamente esistere per poter raccogliere, dovere il morto impossessare il vivo, non potere la eredità restare incerto su cui posare.

Molto si dovette studiare dai magistranti per salvare cosiffatte istituzioni: furono passati in rassegna tutti i principi che dominano la nostra legislazione civile: fu detto che quel principio della piena esistenza non era assoluto ma bastava un'esistenza cominciata in parte per rendere valida l'istituzione di erede: fu ricordato bastare l'esistenza di una persona fisica alla morte del testatore, perchè i possibili discendenti di essa, ancorchè non ancora concepiti, potessero essere istituiti eredi: e si ricordò pure poter essere istituito erede il semplice concepito benchè non si sappia se nasca vitale.

Per questi argomenti, si ritenne non necessaria l'assoluta completa esistenza per la validità della istituzione di erede: e cotal benigna intelligenza della legge fu ispirata a quel favore che informò in ogni tempo le leggi a pro delle opere filantropiche e alle leggi speciali che la pubblica beneficenza regolavano. Fu all'uopo osservato come prima delle regie patenti del 1836 fosse diritto comune, in Piemonte, che la semplice volontà del testatore creasse le istituzioni, applicandosi largamente la costituzione Giustiniana *Sancimus* (1) e come fossero le Regie Patenti del 29 novembre e del 24 dicembre 1836 quelle che dissero per lo istituzioni di mendicizia e di beneficenza, occorrere il riconoscimento sovrano, quando per esse si creasse una speciale amministrazione.

Però il Codice Albertino ebbe l'avvedutezza di scrivere che quando fossero istituite direttamente dal testatore opere di beneficenza, dovesse intervenire un curatore all'inventario. Con che si riconosceva in principio valida codesta istituzione, poichè non si possono curare gli interessi di un ente che legalmente non avesse potuto esistere; onde, ammesso il mezzo conservatore, rimaneva il patrimonio destinato alla fondazione dell'ente sotto l'impero della legge, fino al riconoscimento dell'autorità governativa.

Pure, signori senatori, codesto precetto del Codice Albertino non fu trasfuso nel Codice civile, e credettero trarne partito gli avversari;

(1) Cod. 1, 3 leg. 46, *De episcopis et Clericis*.

ai quali fu però risposto non nel Codice civile doversi attingere gli elementi costitutivi della personalità giuridica dei corpi morali, ma nelle leggi di diritto pubblico: e fu opportunamente ricordato come nel regolamento del 1862 per la esecuzione della legge sulle opere pie dello stesso anno fosse stata proprio riprodotta questa disposizione del Codice Albertino, per cui era fatto obbligo a tutti i notai di denunciare così fatte fondazioni, e l'obbligo al magistrato-giudice di mandamento - di nominare un curatore speciale, finchè non fosse avvenuto il loro riconoscimento, vuoi che fossero stata fatte le fondazioni in modo diretto, vuoi in modo indiretto, ossia per istituzione *modale*.

E poichè questa legge precedette il Codice civile italiano, ed in esso è scritto che i corpi morali esistono secondo le regole di diritto pubblico, fu vittoriosamente replicato avere implicitamente il legislatore riconosciuto il generale principio del Codice civile, cioè che basti un principio d'esistenza perchè disposizioni cosiffatte abbiano a ritenersi valide.

Ora, signori senatori, cade la legge delle opere pie, cade il regolamento del 1862; e questo che è il portato della giurisprudenza credo che sia opera di buon governo, di avveduto legislatore, tradurlo in un precetto di legge che pure indirettamente rassodi quello che con tanto studio la giurisprudenza ha affermato, che cioè, o in un modo diretto, o per forma *modale*, un testatore crei le opere di beneficenza, queste siano validamente create, ed attingano poi la piena capacità giuridica mercè il riconoscimento dell'autorità governativa.

Scrivere questo principio in un inciso della legge, a me sembra che sia proprio preservare la buona fede di coloro i quali vogliono arrecare incremento alla pubblica beneficenza; preservarla da un pericolo gravissimo sinora corso, e porre assolutamente fuori di discussione la validità di cosiffatte istituzioni per atto di ultima volontà.

A questo bisogno supplisce il mio emendamento; ed io spero che il Senato, consenziente l'Ufficio centrale, vorrà dargli il suo suffragio.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Calenda è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato d'alzarsi.

(È appoggiato).

Un altro emendamento è stato proposto all'articolo 81 dai signori senatori Riberi e Cavallini, che consiste nell'aggiungere in fine:

« La congregazione di carità appena avrà ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza dovrà fare gli atti conservatori occorrenti, e promuovere, ove ne sia il caso, l'erezione delle liberalità in ente morale ».

Ha quindi facoltà di parlare il signor senatore Riberi per svolgere tale emendamento.

Senatore RIBERI. Dopo l'ampia discussione che si è fatta sull'art. 79, io comprendo il dovere di essere brevissimo.

Nel dicembre 1887 ebbe luogo in Senato la discussione sul disegno di legge circa i provvedimenti per gli asili infantili. Io sapeva che talvolta si trascurava di prendere le precauzioni perchè non fosse interamente distratto o diminuito il patrimonio destinato a dotazioni di futuri enti, che dovevano, per autorità dello Stato, avere vita giuridica. Io sapeva che specialmente quando le liberalità non erano sufficienti, e che si doveva attendere che con successive elargizioni venissero aumentati i mezzi per l'impianto di un asilo, talvolta si trascurava di provvedere perchè venissero conservate costesse liberalità. Io sapeva altresì che vi era grave disputa, e citavo un'autorevolissima sentenza della Corte suprema di Roma, se, ai termini dell'art. 29 della legge sulle opere pubbliche e dell'art. 832 del Codice civile, spettava alla congregazione di carità la rappresentanza degli interessi degli enti non ancora eretti, ed era noto che in molti piccoli comuni le congregazioni di carità non funzionavano regolarmente. Io quindi proponeva un articolo aggiuntivo, nei seguenti termini: « Le Amministrazioni comunali avranno la rappresentanza delle liberalità per la fondazione di asili infantili finchè non siano eretti in corpo morale, e conseguentemente esse dovranno fare gli atti necessari per la conservazione delle liberalità, per provvedere alla riscossione dei redditi esigibili e per obbligare il debitore a fornire sufficienti garanzie ».

Mi fecero l'onore di parlare intorno alla mia proposta l'illustre senatore Miraglia, il relatore dell'Ufficio centrale, che era l'onor. senatore Ferraris, l'onor. senatore Cavallini, che è pure sotto-

scritto all'omendamento che svolgo, e l'onor. presidente del Consiglio. Il dotto relatore riconobbe che la proposta da me fatta era meritevole di essere presa in seria considerazione per evidenti ragioni di fatto e di diritto; ma osservò che non era opportuna nella discussione di un progetto di legge che non modificava la legge sulle opere pie. Il senatore Cavallini prometteva che avrebbe portato la questione innanzi alla Commissione governativa per la riforma delle opere pie, della quale faceva parte, ed infine l'onorevole presidente del Consiglio riconoscendo la gravità dell'argomento dichiarava che quando fosse presentato il progetto di legge sulle opere pie, anche a questo argomento si sarebbe provveduto.

E si è realmente provveduto coll'attuale disegno di legge?

L'art. 4 che venne già votato con un emendamento del senatore Calenda suona così:

« Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dai corpi morali, consigli, direzioni, ed altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione, o dagli statuti regolarmente approvati, e nella loro mancanza dalla congregazione di carità ».

Ne consegue quindi che quando nelle tavole di fondazione di una istituzione pubblica di beneficenza è designata l'amministrazione, la congregazione di carità non deve avere alcuna ingerenza.

E vero che nel disegno di legge vi ha un'altra disposizione, quella cioè dell'art. 7 secondo il quale spetta alla congregazione di carità di curare gl'interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

Ma, o signori senatori, può sorgere sempre il dubbio, non dico se fondato o no, ma può sorgere, massime di fronte al precedente articolo quarto che ho testè citato, se alla congregazione di carità spetti di fare gli atti conservatori non solo per quei lasciti fatti genericamente a favore dei poveri senza specifica destinazione, od erogazione; ma altresì per quelli coi quali si fondano un ospedale, un asilo, un ospizio, un'opera pia autonoma e vi è ad un tempo costituita una speciale amministrazione.

Pare a me che sia evidente la convenienza di eliminare questo dubbio, e che si debba to-

gliere il mezzo ad una congregazione di carità di declinare la responsabilità che incontrerebbe qualora non faccia gli atti conservatori, adducendo che non si riscontra nella legge una disposizione che attribuisca chiaramente la rappresentanza dei lasciti destinati alla fondazione di istituti di beneficenza alle congregazioni di carità.

Non ignora il Senato che può essere urgente di procedere ad atti conservatori. Può infatti accadere che sia necessario di esercitare il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, che ha l'onere di soddisfare la liberalità perchè altrimenti anche i creditori dell'erede potrebbero sui beni dell'eredità iscrivere le ipoteche a guarentigia dei loro crediti; e il Senato sa che l'esercizio del diritto di separazione deve esperirsi nel termine perentorio di tre mesi.

Però essere opportuno per non lasciare sperperare la sostanza del benefattore che si debba procedere ad un sequestro; può essere opportuno altresì che si debba immediatamente chiamare in giudizio l'erede, per chiedere il pagamento delle somme legate onde decorrano gli interessi dal giorno della giudiziale domanda.

Orbene, non pare alla saggezza del Senato che sia veramente opportuno che con un precetto formale, preciso venga imposto alla congregazione di carità l'obbligo dopo che avrà ricevuto la denuncia, di cui si parla nello stesso art. 81, dal sindaco del comune, di fare immediatamente gli atti conservatori nell'interesse degli enti che dovranno essere eretti in corpo morale?

Pare a me, ed all'onorevole mio amico senatore Cavallini, che non con una semplice disposizione del regolamento, ma per legge si debba dare alla congregazione di carità un precetto, imporre un obbligo, la trasgressione del quale darebbe luogo ad una responsabilità a carico degli amministratori; pare a noi che sia conveniente evitare la questione che potrebbe elevarsi circa la costituzionalità della disposizione regolamentaria.

Io, signori senatori, sono un ammiratore dei discorsi che vengono pronunciati in questo alto Consesso, e che assurgono ai grandi principi e nei quali si manifesta la elevata mente di coloro che lo illustrano; ma ritengo che sia pure utile che nella discussione delle leggi

sieno presentate le modeste osservazioni che sono suggerite, se non dalla dottrina, dalla esperienza.

Raccomando quindi all'Ufficio centrale, all'onorevole presidente del Consiglio ed al Senato l'emendamento che dall'esperienza fu a me ed al senatore Cavallini consigliato.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Costa, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale dichiara di accettare i due emendamenti proposti dai senatori Calenda e Riberi per le ragioni da loro esposte e che, per abbreviare la discussione, non intendo di ripetere.

Però, quanto all'emendamento del senatore Riberi, propongo che all'ultima parte dove si dice: « e promuovere, ove ne sia il caso, l'erezione delle liberalità in ente morale », si dica invece: « ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente ».

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa dizione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Il signor senatore Riberi accetta il sotto-emendamento proposto dall'Ufficio centrale?

Senatore RIBERI. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo la parola, verremo ai voti.

Pongo ora ai voti l'emendamento al primo comma proposto dal senatore Calenda e che ho già letto, emendamento che è stato accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il sotto-emendamento proposto dall'Ufficio centrale all'emendamento dei senatori Riberi e Cavallini.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Riberi modificato dal sotto-emendamento dell'Ufficio centrale già approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 81 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo all'articolo 82.

#### Art. 82.

L'amministratore o rappresentante di una istituzione di beneficenza che commetta atti diretti a dissimulare l'esistenza o il carattere dell'istituzione medesima o di qualsiasi lascito fatto a suo favore, o rifiuti di dare informazioni richieste dall'autorità investita del diritto di sorveglianza o di tutela, o le dia false o incomplete va soggetto alla penalità pecuniaria da L. 100 a L. 1000 ed alla decadenza dall'ufficio.

Soggiace alla stessa penalità pecuniaria, da L. 100 a L. 1000, ed alla dispensa dal servizio l'impiegato capo d'ufficio che commetta o concorra a commettere il fatto indicato nella prima parte di questo articolo.

Nell'uno e nell'altro caso rimangono salve le pene maggiori quando siavi reato.

L'onor. signor ministro accetta la redazione proposta dall'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 82 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 83.

Coloro che ai termini degli art. 17, 75 e 82 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.

PRESIDENTE. L'onor. ministro accetta le modificazioni dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 83 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 84.

Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresses corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefeci vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvederà il ministro dell'interno a norma dell'art. 64 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'articolo 61, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Accetta l'onor. ministro la redazione proposta dall'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 84 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora alle disposizioni finali e transitorie.

## IX.

## Disposizioni finali e transitorie.

## Art. 85.

Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentrazione o a raggruppamento, ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 87 e 89, debbono farne la denuncia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono

applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal Fondo pel culto o dagli economati generali dei benefeci vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa redazione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 85 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 86.

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 69:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa redazione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 86.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 87.

Salvi i diritti civili derivanti dagli atti di fondazione, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggetti a trasformazione secondo le norme stabilite nell'art. 69 della presente legge:

1. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù; gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, gli eremi e gl'istituti consimili che non abbiano uno scopo di utilità civile o sociale;

2. I beni delle confraternite, confraterie, congreghe o congregazioni consimili, detratta quella parte di essi che sia destinata ad uno scopo di utilità civile o sociale, o sia necessaria per la conservazione degli edifici, per il servizio religioso e per l'adempimento degli oneri assunti verso gli associati.

Le istituzioni di che nel n. 1 di questo articolo saranno trasformate a norma dell'articolo 69; a quelle prevedute nel n. 2 saranno applicabili le disposizioni dell'art. 51.

**PRESIDENTE.** Come il Senato vede dallo stampato che ha sotto gli occhi, in quest'articolo, qual è proposto dall'Ufficio centrale, si sopprime il n. 2 dell'articolo votato dall'altro ramo del Parlamento.

I signori senatori Ellero, Alvisi, Cordova, Borelli, Marescotti, Deodati, Pierautoni e Castagnola propongono di ripristinare il n. 2 dell'articolo quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Ellero ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Senatore **ELLERO.** Il nostro Ufficio centrale accoglie nel suo seno tutte quelle mirabili tempre d'animo e d'intelletto, che occorre per condurre al porto la divisata riforma, per acchetare i marosi o per domare i venti contrari: una grande mitezza e una grande temperanza, una grande sagacia e una grande circospezione.

Ma con tali qualità appunto è accaduto, che (trovandosi esso di fronte all'altissimo tema della trasformazione delle opere di culto superflue in opere di beneficenza) se ne è schermito con argomenti dilatori, i quali nel suale loro risultato potrebbero anco essere evasivi.

Io credo che quei valorosi e gentili uomini sieno in grado, quando volessero, di superare le difficoltà pratiche da loro accennate, e a ciò io ne li scongiuro: perocchè queste o possono essere risolte dal legislatore, e non mancano loro gli avvedimenti; o debbono essere risolte dal magistrato, e mancano loro gli ostacoli.

Ad ogni modo consentite, signori senatori, che io vi esponga il voto di non pochi colleghi, favorevole al mantenimento nel testo del secondo verso dell'art. 86, quale ci pervenne dal popolare Consesso legislativo; e consentite, che io vi aggiunga non soltanto la ragione civile, ma sin anco la ragione religiosa che lo suffraga.

Non ispetta a noi, ed è gran ventura, non ispetta a noi il decidere, se sia un adeguato concetto della Divinità il reputarla sensibile alle laudi ed alle offerte dei mortali, il poterla propiziare o placare, e così lo indurla a mutare gli ordini prestabiliti alla natura.

Ma indubbiamente gli atti del culto esterno vogliono alcun limite; altrimenti (data la immensità dell'ente a cui sono indirizzati e degli obblighi che se gli professano) non soltanto questa o quella cosa, ma ogni nostro bene dovrebbe essergli consacrato e immolato.

Or, nel tracciare codesto limite, variano le genti e i costumi: l'umanità in certo sue fasi arde talmente di devoto entusiasmo, da dedicare agli altari od ai ministri degli altari la maggior copia delle sue ricchezze, oltre alle maggiori sue cure ed ai maggiori suoi aneliti; e in certe altre modera ella invece di molto il suo fervore.

Onde è, che da lunga pezza si vanno assottigliando le largizioni mistiche degli avi: nè vi sarebbe oggi alcuno (nemmen forse il supremo gerarca), il quale presumesse di ripristinare quegli sterminati domini di manomorta, che sullo scorcio del passato secolo adugiavano il suolo, nè quei cenobi e quelle badie ribocanti di lautezze, nè quelle coorti di monache e di tonsurati.

Se non che l'umanità cammina, e (per quanto si sia demolito su codesto campo) ella vede ancora ritti innanzi a sè i ruderi d'istituzioni, le quali ispirate dai terrori e dalle angosce di altri tempi più non rispondono alle ansie e ai dolori del secol nostro: ansie e dolori di cui voi ieri l'altro per tutta Europa udiste il mal represso fremito.

E in tal caso, se il legislatore si ostinasse a conservare si viete reliquie di una età morta, non soltanto egli andrebbe a ritroso, ma dovrebbe combattere lo incesso della civiltà; la quale mira a liberarsi dalle medesime, o la quale per lo meno non è più conturbata da

quello larve, che omai allo spuntar della luce si sono dileguate.

Sarebbe tanto più inconsulta la sua ostinazione, in quanto che per proteggere un diritto fittizio, egli andrebbe contro al diritto reale; dappoichè è grave dubbio, se certe fondazioni ascetiche abbiano od avessero mai un'indole veramente giuridica.

È grave dubbio, per esempio, se sia lecito staggire il futuro e, per espiare le colpe dei trapassati, sequestrar la vita ai posteri innocenti con certi lasciti, i quali sono in sostanza disposizioni larvate all'anima propria, cui il codice nostro civile in nome del genere umano giustamente riprova.

Chechè ne sia di ciò, nel disegno di legge già approvato dall'altro Consesso non vi si propone, onorevoli colleghi, non vi si propone la soppressione totale delle opere pie di culto, nè la devoluzione dei rispettivi beni allo Stato; bensì la trasformazione loro in opere di carità, e (notate bene) la trasformazione soltanto di quelle, che eccedono i bisogni delle popolazioni.

E, sebbene questo ultimo criterio sembri al nostro Ufficio centrale vago e mutabile, niente si potrebbe immaginare di più preciso e di più rigoroso: e me ne appello all'Ufficio stesso, che (ripudiatolo nella riduzione delle opere suddette) lo adotta poi per le confraternite.

Dopo di che, quando le opere liturgiche fossero non già distrutte, ma proporzionate alla necessità od alla convenienza, e fossero gli avanzi del santuario sparsi come una rugiada del cielo sui poveri (locchè è conforme ai canoni), io non so in nome di quale religione si potesse opporsi a un desiderio così virtuoso e così santo.

Non certamente (lasciate che io il dica, ed ho finito), non certamente in nome di quella religione, il cui istitutore disse, che Dio voleva essere adorato in ispirito e verità; e il quale soggiunse, che qualunque cosa si fosse fatta pei poveri, sarebbe fatta a lui stesso.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Non era in verità mio intendimento di prendere la parola in questa già lunga discussione; sia per non prolungarla ulteriormente, sia perchè, dopo gli splendidi di-

scorsi che abbiamo udito, non mi è certo necessario uno sforzo di modestia per comprendere che su questo disegno di legge nessuna luce potrebbe portare la povera mia parola.

Ma quando ho veduto in ordine all'articolo che stiamo discutendo, una proposta intesa a far rivivere il numero 2 del progetto ministeriale, ed ho veduto questa proposta sottoscritta da sì autorevoli ed illustri colleghi, credetti forse non inopportuno di fare, non un discorso, ma una dichiarazione.

Io confesso candidamente che per molto tempo rimasi perplesso se convenisse o no sopprimere questo comma.

Io mi diceva: dal momento che noi abbiamo riconosciuto il diritto nel governo di potere trasformare gli enti di beneficenza (e non credo che un tale diritto gli si possa disconoscere), la logica conseguenza di questo principio porterebbe anche alla trasformazione degli enti nel numero 2 contemplati.

In questa idea mi confermava anche una considerazione di utilità pratica; che cioè tutto ciò che a questi enti si sarebbe sottratto, avrebbe potuto aumentare il patrimonio dei poveri.

Il nostro egregio collega relatore, per difendere la soppressione che fu votata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, ha addotto molte ragioni valide ed anche sottili, come egli suol fare. Tuttavia, non se l'abbia a male, mi pare, senza voler entrare in discussione, che queste ragioni non sarebbero forse senza risposta.

Però egli ne ha accennata una in fine della sua relazione su questo comma, la quale in germe racchiude il principio che mi induce a votare anch'io la soppressione del n. 2.

Egli dice che questa disposizione troverebbe forse sede più opportuna in una legge speciale. Ponderando questa sua idea, io dissi a me stesso: vediamo bene che cosa facciamo.

Noi facciamo una legge per disciplinare gli enti di beneficenza; non facciamo una legge per regolare gli enti di culto. Ora una cosa è affatto distinta dall'altra.

Noti bene il Senato: io sono lungi dal non riconoscere ciò che testè diceva l'egregio mio amico il senatore Ellero, che questi lasciti, questi legati di culto, in gran parte non corrispondono più ad un bisogno reale delle popo-

lazioni e che quindi molto e molto c'è da fare a questo riguardo.

Io ne convengo; ma non è di ciò che si tratta. Si tratta di vedere se, in una legge la quale riguarda esclusivamente le opere pubbliche di beneficenza, si possa, per isbieco, venire a toccare una materia gravissima irta di molte e delicate questioni, per risolvere le quali il progetto ministeriale null'altro ci darebbe che un criterio così vago ed indeterminato quale è quello espresso nel dell'art. 87.

Ivi si dice soltanto che, salvi diritti, ecc., sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggetti a trasformazioni i lasciti non più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo.

Questo è un principio generale; ma l'applicazione varia all'infinito; i bisogni del luogo sono, come i diversi luoghi, molteplici.

D'altronde a chi apparterrà il determinare quali bisogni vi siano ancora e quali non vi siano, ciò che si può togliere e ciò che si può lasciare? Ripeto che riconosco la necessità di fare questo; ma altro è farlo, così di bieco, in un articolo, altro è farlo in un apposito disegno di legge, nel quale, procedendo ad una disamina pratica e concreta di queste varie istituzioni, di questi vari bisogni, si fissino criteri certi e positivi dietro i quali nella legge stessa si possa avere il mezzo di procedere ad una trasformazione giusta ed equa.

Riconoscendo quindi in massima i principi che mossero gli onorevoli sottoscrittori dell'emendamento, ritengo però più prudente e più conforme all'economia di questa legge che in essa di ciò non si parli. Tanto poi sono lungi dal volere, come accennava l'onorevole preopinante, appigliarmi con questo ad un mezzo evasivo, che aggiungo ancora una dichiarazione.

Non dirò di rinviare la cosa alla legge sui beni ecclesiastici, che ho sollecitato in Senato presso quattro successivi guardasigilli, finchè si fece un progetto a cui ho avuto l'onore anch'io di cooperare con un anno intero di lavoro, e che dorme ora il sonno dei giusti negli scaffali del Ministero di grazia e giustizia, aspettando la risurrezione.

Capisco ancora che questa risurrezione non verrà tanto presto; ma nulla osta che si faccia, per la materia di cui ci occupiamo, una legge

speciale. Ed anzi mi dichiaro disposto a formulare un ordine del giorno, con cui si inviti positivamente il Governo a presentare una legge in proposito. Ciò dico per mostrare quanto io pure sia convinto della necessità di un provvedimento; ma, ripeto, non mi pare conforme all'economia di questa legge introdurre di straforo una disposizione che non dà se non un criterio generale, indeterminato, per risolvere questioni assai gravi e difficili, le quali non hanno una relazione diretta collo scopo della legge stessa.

Queste cose ho voluto esporre al Senato, non perchè spero di convincere i sottoscrittori dell'emendamento; ma perchè, qualora (com'io medesimo fui perplesso) alcuni de' miei onorevoli colleghi fossero indecisi, essi sappiano quali furono le considerazioni che mi mossero a votare, colla maggioranza dell'Ufficio centrale, la soppressione del n. 2.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Non è questo il momento di risolvere la grave questione contenuta nell'articolo 87, n. 2. Così ha detto l'Ufficio centrale e così credo anch'io.

Le solennità festive si celebrano degnamente collo opere virtuose, colle opere di carità, ma c'è la libertà di quelli che le celebrano con sollazzi onesti, con amichevoli banchetti; e di rincontro a questi c'è la libertà di coloro che amano celebrarle raccogliendosi in un tempio, per funzioni religiose, dove la femmetta imbellè depone in un seno regale la sua spregiata lacrima, dove una metà di quei poveri a cui noi vogliamo provvedere, ed a cui i nostri soccorsi saranno sempre insufficienti, trovano delle consolazioni che a noi martiri del pensiero, cogli occhi sempre intenti negli abissi dei problemi e dei dubbi scientifici, sono interdette, e che tante volte siamo costretti ad invidiare.

Non dirò certo che si debba lasciare l'adito aperto senza limiti a questa tendenza, che potrebbe diventare smodata, di spese pel culto esterno, perpetuate per mezzo degli enti conservati di manomorta.

La legge può e deve segnare questi limiti, ma con prudenza, con criterio, con norme determinate, non con un articolo che di un tratto tronchi piuttosto che sciogliere il problema.

A questo riguardo io voglio richiamare l'at-

tenzione dei nostri proponenti su due sole considerazioni.

Nel Codice civile del 1865 (art. 833) fu scritto:

« Sono nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire e dotare benefizi semplici, cappellanie laicali o altre simili fondazioni ».

Quale ne è l'effetto?

Se dopo questa disposizione si faccia qualche liberalità, di quel genere compreso nel divieto, l'atto di liberalità è nullo per legge, e i beni vanno agli eredi, non allo Stato per essere destinati alla beneficenza o ad altro scopo di pubblica utilità.

Il divieto pel futuro portò come conseguenza logica che pel passato le istituzioni dello stesso genere si soppressero, e di qui venne la legge di 21 agosto 1867.

Ma nello stato della legislazione attuale, per ciò che riguarda gli enti conservati, non vengono in massima vietate le liberalità anche per fine di culto (come oneri non come fondazioni autonome), salvo sempre al Governo la facoltà di accordare o no la necessaria autorizzazione ad accettarle. Ora come possiamo dare il potere al Governo di approvare queste liberalità, e poi, con la facoltà di convertirle ad usi di beneficenza, minacciare di questa conversione anche le disposizioni future? Far prendere i beni agli enti ecclesiastici conservati, per fine di culto, e poi passarli alla beneficenza?

Le norme legali pel futuro debbono essere armonizzate con quelle pel passato, anche per gli oneri di culto, come fu fatto tra l'art. 833 delle leggi civili e la legge posteriore sull'Asse ecclesiastico del 1867; e così i cittadini sapranno ciò che si vuole, e regoleranno in corrispondenza di ciò le loro liberalità.

Ma vi è un'altra considerazione. Si vuole dunque risolvere il problema con una massima assoluta, generale? Sarebbe un grave errore.

Tra gli enti conservati, quello simpatico a me, e credo a tutti, è la parrocchia. Checchè si dica, quella parte del clero su cui possiamo contare ancora sono i parroci, i quali si trovano in contatto diretto colle popolazioni, e non hanno interessi contro lo Stato.

Non è l'avversione contro di loro che abbia suggerito la disposizione sulla loro ineleggibilità a membri delle congregazioni di carità. Era una questione di sola opportunità, di convenienza, di compatibilità o d'incompatibilità,

ed io votai contro l'esclusione, non perchè atto di ostilità, ma perchè ne aveva l'apparenza senza alcuna utilità pratica che la giustificasse.

E qui io vorrei gridare altamente agl'intransigenti del partito clericale politico a noi avverso, come siano essi che turbano le coscienze, e, facendo sorgere ad ogni tratto questioni politico-religiose, sviano la naturale soluzione delle questioni più semplici.

Il Governo non ne ha colpa, almeno coi fatti.

Io chiamo in comprova l'ultima disposizione con cui, profittando delle migliorate condizioni economiche del Fondo per il culto, si vanno aumentando gradatamente le congrue ai parroci.

E così deve farsi.

L'unica speranza che noi possiamo avere sul clero è di mettere d'accordo con noi i sacerdoti semplici ed a capo di essi i parroci; di non ribadire noi con le nostre mani le catene che stringono costoro all'alto clero. Se essi debbono ubbidire ad ordini superiori, ciò potrà frenare i loro atti spontanei, ma non basta per renderli a noi avversi anche nell'intimo del loro animo.

Or bene, se si dicesse per esempio: per le parrocchie si possono fare liberalità per fine di culto, sino ad una certa cifra, che cosa ne verrebbe?

Ne verrebbe che tutti quelli, animati da sentimento religioso, che vuol essere rispettato e soddisfatto, i quali intendano destinare delle rendite a scopi di culto come oneri di ente conservato, porterebbero le loro liberalità sulle parrocchie più povere, e così la pietà de' fedeli concorrerebbe a migliorare la condizione dei parroci discaricandone il Fondo pel culto e i comuni...

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

Senatore AURITI... Io ammetto coll'Ufficio centrale che non si può lasciare illimitata la libertà di dedicare per atti di culto esterno somme eccessive, ma non basta la parola di *eccessiva* per segnare un limite certo sottratto all'arbitrario apprezzamento de' ministri. È necessaria una norma la quale dev'essere precisa nella formula come nella sostanza, dev'essere determinata con discrezione, con giusto criterio, mettendo altresì d'accordo il passato col futuro, le leggi civili colle leggi amministrative e politico-religiose sull'Asse ecclesiastico.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. L'onor. senatore Ellero ha terminato il suo discorso dicendo che certo non sarebbe in nome della religione di Cristo che si appoggerebbe da nessuno di noi la soppressione proposta dall'Ufficio centrale del n. 2 dell'art. 87. Difatti, non è a nome di nessuna religione, non dunque in nome di quella alla quale mi onoro di appartenere che io sorgo a dire poche parole.

Non abbiamo secondo me mandato di parlare in quest'aula in nome delle nostre credenze particolari, poichè la fede non può essere che individuale; ciascuno ha quella che può, ed è vano pretendere di imporre ad uno quella dell'altro.

Appoggio bensì la soppressione proposta dall'Ufficio centrale a nome di un diritto della natura umana, cioè per il rispetto che merita ogni facoltà, ogni esplicazione di fenomeno ingenerato dalla natura dell'uomo.

Il concetto che mi fa più particolarmente spingere il comma 2° dell'art. 86 del primitivo progetto, è quello espresso con queste parole: « Ai lasciti, legati ed opere pie di culto che non sieno più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo ».

Il bisogno che un uomo o più uomini, od una intera popolazione, abbiano di manifestare la loro fede, il loro sentimento religioso, non sonè chi abbia mezzo di misurarlo fuori di sè stesso, nè a quale stregua lo farebbe.

Tanto varrebbe misurare e ridurre a porzione congrua la manifestazione del senso estetico, della forza morale, della espansione degli affetti nella mente e nel cuore di uno o più esseri umani.

L'arte, la filosofia, la virtù sono fenomeni psicologici o fisiologici secondo le diverse scuole e probabilmente misti di psicologia e di fisiologia, che le leggi della natura producono, non le leggi che decretano i Parlamenti.

Vorreste voi determinare per legge o far determinare dalle potestà pubbliche la quantità di versi che può improvvisare o scrivere il poeta, od il numero e la qualità di quadri e secondo quale scuola ha bisogno di dipingere quadri il pittore? Quante visite il culto della scienza o lo zelo per gli infermi può ragionevolmente, e

secondo il bisogno, fare il medico ai suoi ammalati?

Il Governo ha la facoltà anzi il dovere di far sì che le manifestazioni esterne di tutti questi sentimenti, e di queste facoltà umane, e di quelle particolarmente che derivano dalla religiosità non offendano il sentimento altrui, l'ordine pubblico, le leggi dello Stato, ma non capisco colla misura di quale termometro lo Stato possa dire ai cittadini: voi sarete religiosi fino a tanti gradi, e voi soltanto fino a tanti altri.

In questa materia quale sia l'ufficio, quale l'autorità che compete allo Stato, mi sembra che l'abbia molti secoli fa insegnato un esempio famoso che non fu superato e che si deve augurare sia imitato sempre.

Voglio dire l'esempio dato dall'imperatore Costantino allorchè riconobbe il cristianesimo, non come religione di Stato, ma come culto che doveva essere liberamente professato da moltissimi sudditi o cittadini dell'impero.

Se non m'inganno quell'atto sapientissimo e solennissimo è registrato nella storia sotto il di *Editto di tolleranza*.

In quell'editto l'imperatore Costantino riconosceva nei cristiani il diritto di essere religiosi a modo loro, e come tutti gli altri sudditi di onorare la « divinità », a quella guisa che loro permetteva la coscienza propria. Ma ingiungeva che i cristiani al pari dei fedeli o seguaci di altre religioni, dall'invocazione di protezione e prosperità a Cesare ed al romano impero.

Questa è la massima di Governo eccellente in questa materia; non se ne può discostare lo Stato, non se ne può discostare la legge senza incorrere nell'arbitrio, senza peccare d'intolleranza e di persecuzione.

Lo Stato può limitare le manifestazioni esterne di tutti i culti, lo ha fatto, lo fa e nessuno pretende che cessi di farlo, pure desiderando che la maggior tolleranza compatibile coll'interesse generale, coll'ordine pubblico sia la norma dell'Italia, come lo è dei paesi maestri di governo libero.

Ma ciò che è atto meramente individuale, che forma vincolo alle disposizioni testamentarie in favore di determinate persone o di determinati enti in materie esclusivamente pertinenti ai sentimenti, alla fede religiosa, sfugge all'azione della potestà pubblica.

Questa legge la consentiamo tutti in quanto disciplina l'esercizio pubblico della beneficenza; il Senato non consentirà che se ne faccia una legge di polizia religiosa.

Senatore CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Castagnola.

Senatore CASTAGNOLA. Onorevoli senatori, io dirò poche parole, perchè parmi che il Senato sia già abbastanza saturo di questa discussione.

Anch'io mi onoro di avere posto il mio nome sotto l'emendamento che ora si discute, ma credo anzitutto conveniente di ben limitarne la portata.

Io comincerò col dire che, caldo fautore del sistema di separazione fra Chiesa e Stato, non ho mai inteso che questo sistema equivalga a scetticismo, ad empiria.

Questo sistema altro non significa se non l'incompetenza dello Stato nella materia religiosa.

La religione diventa piuttosto cosa di diritto privato che di diritto pubblico. Ma lo Stato, come tutore di tutte quante le libertà, come guardiano di tutti quanti i diritti, deve proteggere la libertà di coscienza, la libertà dei culti; ed io sostengo che ogni religione ha il diritto non solamente di essere professata, ma di estrinsecarsi col pubblico culto.

Ma, o signori, l'emendamento che si propone, non viene menomamente contro questa massima, non si propone in alcun modo di abolire il culto di qualsiasi religione.

Dunque, ripeto, limitiamo bene anzitutto la portata dell'emendamento.

Bisogna quindi che supponiamo da una parte delle istituzioni, le quali eccedono nel servizio del culto, necessario in una determinata località, che siano sovrabbondanti; e che dall'altra parte vi sia un cumulo di miseria, la quale abbia bisogno della pubblica beneficenza.

Fanciulli, i quali hanno mestieri di educazione e d'istruzione e che altrimenti sarebbero preda dell'ergastolo, rachitici, infermi da curare, sordo-muti, ciechi da educare ed istruire, vecchi, mutilati da ricoverare.

Io dico: si può esitare, allorché da una parte c'è qualche cosa che è di soverchio nelle istituzioni del culto; e dall'altra parte abbiamo questi bisogni, i quali reclamano l'opera urgente della carità? Potremmo noi menomamente esitare a far convergere a beneficio di questi

nostri fratelli bisognosi tutto ciò che eccede nel servizio del culto? Ritenete bene la frase: tutto ciò che eccede e non è necessario all'esercizio del culto. Ecco come va messa la questione.

Messa in questo modo, io non esito menomamente a dare il mio voto favorevole a quella disposizione che ebbe già l'approvazione della Camera elettiva.

Ma, dice l'egregio relatore, voi entrate di straforo in questa materia, voi vi occupate di un argomento che non ha un nesso con la legge: mentre si tratta d'istituzioni di beneficenza, voi volete far convergere alla beneficenza istituzioni di culto.

Come! Non vi è nesso tra la religione e la beneficenza? Religione e beneficenza non sono la stessa cosa, non si immedesimano? Permettetemi per un istante di entrare in un campo mistico, in un campo, direi quasi, teologico.

La religione cristiana in che principalmente si estrinseca? Quale è il suo fondamento, se non la massima di amare, oltre Dio, il prossimo come sè stesso? Quale è la sua grande divisa, se non la carità?

Citerò san Paolo. E qui non vorrei vedervi sorridere. Ma mi conforta l'esempio di ciò che si usa nel Parlamento americano ed in quello inglese, ove si citano i libri santi, come da noi le leggi romane.

San Paolo dice che il complemento della legge sta nell'amore del prossimo, perchè chi ama il prossimo non ruba, non insidia la donna altrui, non ispergiura all'altrui danno. E scrive: « Le virtù fondamentali del cristianesimo sono la fede, la speranza e la carità; ma la carità tutte le vince e senza la carità non vi è salvezza. Rammentate la famosa parabola del Samaritano. Un viandante, assalito dai ladri e malmenato, fu lasciato ferito sulla via. Passa un sacerdote, guarda e passa. Lo stesso si fa da un levita. Sopraggiunge quindi un Samaritano, cioè uno posto al bando dal popolo eletto. Egli si arresta, versa olio e vino sulle ferite, lo fascia, carica l'infermo sulla sua cavalcatura, lo consegna e raccomanda all'oste. Ebbene, dice Gesù, chi dei tre era più vicino a Dio? Il Samaritano il quale raccolse il derelitto, che non il sacerdote ed il levita i quali lo abbandonarono ».

Dunque la divisa della religione s'immedesima nella carità, nell'amore del prossimo. Ora se così è, si può dire che non esiste il nesso

tra la legge che si discute ed il nostro emendamento, il quale tende a far convergere a beneficio della carità tutto ciò che è soverchio nelle spese di culto?

Mi maraviglio, o signori, di vederc tanta esitazione nel votare questa disposizione. Non siete voi quelli che avete votate le leggi eversive del 1866-67, che avete soppressi tutti i conventi, i benefici semplici, e coll'articolo del Codice civile citato dal senatore Auriti non avete proibito anche per l'avvenire le fondazioni di benefici semplici?

Non avete convertito gli edifizii dei conventi in scuole, in ricoveri, in ospedali, in opere di beneficenza?

Ora, o signori, non si tratta che di continuare l'opera vostra.

Dice l'onorevole relatore che si può abusare di questa facoltà, o per isforzo di minoranze ardite, o per volontà di maggioranze settarie.

Ma di che non si può abusare e di che non si è abusato?

Se partiamo da questo concetto dovremo sopprimere il potere esecutivo perchè può abusare delle sue potestà e delle sue facoltà, il Parlamento e la stessa magistratura custode dei nostri diritti.

Nel fare le leggi non bisogna prender le mosse dal sospetto, dal pericolo dell'abuso, ma dalla idea che le leggi sieno e debbano essere fedelmente osservate. Rinfranchiamoci perchè le garantizie poste in questa legge sono tali da non potersene immaginare di maggiori.

Per fare queste conversioni, per destinare i fondi del culto ad uso della beneficenza, occorrerà il voto del Consiglio comunale, l'approvazione della Giunta amministrativa, il parere del Consiglio di Stato, la decisione del Ministero, e poi rimarrà il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato; avremo altresì la sorveglianza del Parlamento, la censura della pubblica opinione, ed infine vi sarà l'azione popolare che avete votato testè.

Io non so come con tanti freni si possa abusare di questa facoltà.

Parmi che queste ragioni siano evidenti, per cui io dichiaro francamente che mi onoro di avere apposto il mio nome a quest'emendamento che raccomando alla benevolenza del Senato.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io ho posto il mio nome alla proposta raccomandata dal mio illustre collega il senatore Ellero, colla quale si domanda al ramo vitalizio del Parlamento di restituire nella legge una disposizione importantissima, che fu adottata dopo un lungo lavoro di preparazione e dibattito solenne dalla Camera dei deputati: disposizione accettata dalla Corona, ch'ebbe l'iniziativa di questa legge.

Riconosco pienamente nel Senato il diritto di fare emendazioni e credo che in poche leggi abbia tanto usato di questo diritto quanto nella presente. Però, il sentir dire specialmente da intimo amico, qual è l'onor. senatore Canonico, che la Camera dei deputati ed il Governo abbiano di sbieco introdotta nella legge una disposizione alla medesima non pertinente, mi ha fatto male all'anima, perchè rispetto le opinioni di tutti; ma non credo possibile d'imputarsi ad un'assemblea legislativa che ha libertà d'opinioni e dibattiti di partito, e che esamina le leggi con lungo apparecchio e con severa procedura, di aver operato di sbieco. Simigliante procedere non può essere parlamentare.

E poichè siamo ridotti a difenderci ogni giorno dalla triste accusa di non voler usare rispetto alla religione degli avi nostri, delle nostre famiglie, io che come cittadino non ho il dovere di rendere conto a chicchessia delle mie credenze, qui dentro sento vivissimo il dovere di giustificare le mie opinioni.

Permettetemi che io per omaggio al vero dica che tutte le censure, che si sono fatte contro la disposizione soppressa, non hanno fondamento, perchè la disposizione è necessaria esplicitazione di uno degli articoli della legge vigente.

Io prego i miei riveriti colleghi di tener presente l'art. 2 della legge 3 agosto 1862, altrimenti non toccheremo il punto vero della questione.

Nel 1860 tutti i Governi provvisori vollero rendere laica la beneficenza e richiamare le antiche legislazioni contro la formazione della manomorta.

Vincenzo Salvagnoli abolì il concordato, e restituì il pieno vigore alle leggi leopoldine vigenti in Toscana, il Luogotenente del Re, Eugenio di Savoia, in Napoli su proposta di Stanislao Mancini richiamò la legislazione del Tanucci.

In Lombardia vigeva il capitolo *De collegiis*,

che vietava alle corporazioni ecclesiastiche di acquistare beni senza l'autorità del principe.

Il Piemonte, che si era posto ultimo all'opera del rinnovamento della legislazione abolitiva degli abusi del clero e della manomorta, aveva la legge del 5 giugno 1850 sulla fondazione e sopra l'acquisto dei corpi morali. Era doveroso per l'avvenire economico, finanziario e civile della nazione di esordire con tali riforme.

Inaugurato il potere legislativo del Regno italiano, il Parlamento fece precedere la legislazione unificatrice dell'ordinamento e dell'amministrazione delle opere pie alla maggiore abolizione delle corporazioni religiose.

Nell'esame degl'istituti di beneficenza si videro numerose fondazioni sorte nel lungo periodo, in cui la Chiesa e lo Stato erano immesdesimati, e nell'altro, in cui la Chiesa aveva sopraffatto la potestà civile. In tali epoche della storia le fondazioni dei conventi e di tutte le altre persone morali costituenti l'organismo della Chiesa o della carità, erano istituzioni essenzialmente miste. Nello stesso tempo che un testatore provvedeva alla carità faceva legati in favore del culto. Gli esecutori testamentari nel provvedere ai poveri, agli ospedali, ordinavano messe, funzioni ecclesiastiche, che spesso giovavano a loro stessi, essendo ecclesiastici.

Anche nelle istituzioni a beneficio dell'agricoltura e dell'istruzione sempre dominavano le opere di culto. Ne sapete la ragione: nel medio evo il laicato era debole; avevano padronanza gli ordini della nobiltà e del clero. La nobiltà era la forza nel privilegio, il pensiero dirigente era il clero.

Di fronte all'immenso numero di istituzioni miste che cosa fece il legislatore?

Muovendo dal concetto di non incamerare al fisco, per quanto tribolata fosse l'Italia di tasse e di *deficit*, neppure un soldo destinato ad opere di beneficenza avocò al Demanio; sanzionò il ricordato articolo 2 della legge che è tuttora in vigore e come diritto pubblico della beneficenza, dice:

« Sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli istituti di carità e di beneficenza, quand'anche abbiano oltre a ciò uno scopo ecclesiastico o siano retti nella parte economica da persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari o siano fondati ad esclusivo

favore di persone che professano un culto tollerato.

« Negli istituti di natura mista, le persone o corporazioni ecclesiastiche si regolari che secolari le quali hanno il governo di tali istituzioni dovranno tenerne un'amministrazione distinta ed operarne la separazione dei redditi ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto più utile ed opportuno ».

Perchè il legislatore italiano nel 1862 ordinò che fosse separato negli enti ecclesiastici il patrimonio della beneficenza dagli altri patrimoni? Perchè pensava di compiere l'incameramento dei beni della manomorta e di trasformare l'ordinamento della beneficenza.

Voi lo ricordate: l'abolizione delle manimorte fu un'opera interrotta per grandiose vicende nazionali. Si cominciò dall'esame della legge del 1866, legge che rimase ridotta per il fortunato avvenimento della liberazione della Venezia; si riprese il lavoro con legge del 1867; si giunse a quella del 1868, e ogni volta che il Parlamento aveva avanti a sé enti ecclesiastici misti, li rispettava. Talchè, quando si credette che si era abolito il latifondo della manomorta, si comprese per queste esenzioni che poca efficacia di legislazione si era conseguita.

Non solamente l'eccezione della soppressione degli enti misti ritardò la trasformazione economica della manomorta; ma l'errata applicazione delle leggi. Il Parlamento ed il Governo posero a fondamento del nuovo diritto pubblico il rispetto delle persone morali necessarie all'ordinamento gerarchico della Chiesa ed al servizio del culto cattolico; il legislatore volle abolire tutta quella parte abusiva, superflua, superstiziosa del culto. Esentò le parrocchie e le diocesi. E quanto ai capitoli cattedrali, benchè fossero vere sinecure, ridusse il numero dei benefici, mantenne i vescovadi, ma ordinò la trasformazione del patrimonio immobiliare in rendita pubblica.

Quindi si ebbero tre specie di enti: enti spirituali essenzialmente necessari al servizio ed alla cura delle anime, dalla parrocchia alla diocesi, dei quali si volle la conversione dei beni immobili in rendita; enti misti conservati; enti soppressi.

Impellenti ragioni economiche ed il principio della giusta distribuzione de' carichi pubblici consigliarono una quota di concorso.

Quando la proprietà è immobilizzata per volontà della legge non trapassa più con la volontà degli uomini, da proprietario a proprietario, non si trasmette colla durata della vita umana; detta proprietà si sottrae al movimento economico ed al servizio del sistema tributario. Fu sanzionata la quota di concorso, affinché perfino i santuari fornissero all'erario quella tassa, che tutte le proprietà, le ricchezze, le professioni ed i redditi danno alla Nazione.

Questo era lo stato della legislazione quando si sentì la necessità di fare un solo Codice civile per tutta la nazione.

Di fronte alla differenza tra la legislazione piemontese consistente nella legge 5 giugno 1850, tra la legislazione leopoldina vigente in Toscana, e quella del Tanucci in Napoli, che peraltro rimontava a Federico II, si presentò il quesito: conveniva far legge unica per tutto il paese intorno la capacità di fondare corpi morali, ovvero mantenere le disposizioni vigenti?

E l'art. 2 del Codice civile reca queste parole importanti: « I comuni, le provincie, gli istituti pubblici, civili ed ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili, secondo le leggi e gli usi, osservati come diritto pubblico ».

L'esame de' processi verbali della Commissione, la quale preparò questo Codice civile, dimostra essere stato deliberato: che non fosse il caso di abolire la legislazione toscana, quella lombarda, quella napoletana, per impedire che potesse rinascere la manomorta.

I guardasigilli de' numerosi Gabinetti che tennero il potere, in gran parte furono membri di quest'Assemblea. Ricordo i nomi di Giuseppe Vacca, del Defalco, del De Filippo, del Raeli, del Tecchio, del Pironti; essi tutti concordemente sostennero che non vi era diritto per gli istituti ecclesiastici, di acquistare nuove proprietà.

Così aveva opinato, perchè richiesto dal Governo, il Consiglio di Stato allora sedente in Firenze; così aveva opinato l'antico Consiglio amministrativo di Napoli, che non era stato ancora sciolto; così opinò la Cassazione di Napoli a sezioni riunite.

Tutte le domande per creare corpi morali o per far dare lasciti a corpi ecclesiastici, avan-

zati dai vescovati, dalle parrocchie e da altri enti convertiti, furono costantemente respinte. Anzi l'onorevole ministro e senatore Giuseppe Vacca trasmise istruzioni ai procuratori generali, nelle quali si ordinava che non avessero molestato il Governo centrale inviando somiglianti istanze.

Però il clero, il quale come disse il Montesquieu: *prend toujours, rend toujours, mais acquiert toujours*, fece opera sottile per ricostituire la manomorta sotto altre forme, per altre vie; poichè erano state salvate le istituzioni di beneficenza, i preti consigliarono ai fondatori di lasciare beni per la beneficenza e per istituzioni di culto. I partigiani del clero per ottenere la licenza sovrana presero argomento da un articolo della legge 1866, in cui si volle ravvisare una derogazione al Codice civile.

Il prof. Saredo, consigliere di Stato, ha pubblicato un libro che è il commento della legge sopra gli acquisti dei beni dei corpi morali.

Egli confuta la notizia divulgata: che solamente per eccezione si permetta l'acquisto agli enti convertiti. « Nulla di più inesatto, egli scrive. La verità è che quasi in ogni adunanza delle tre sezioni del Consiglio di Stato si autorizzano corpi morali ad accettare donazioni o lasciti di beni immobili a corpi morali; e se si facesse la statistica annuale delle proprietà immobiliari acquistate per contratto o per lasciti o doni da corpi morali, si rimarrebbe spaventati a vedere la quantità enorme di tali proprietà, che passano dal dominio privato al dominio della manomorta; la quale cresce ogni anno in modo da preoccupare seriamente l'economista e l'uomo di Stato. Soltanto la sezione dell'interno nello autorizzare tali accettazioni ha introdotta da qualche tempo una clausola, ma un semplice voto espresso al Governo: che, cioè, i corpi morali sieno invitati ad alienare i beni stabili che sono autorizzati ad accettare. Ma che cosa valga un simile voto sprovvisto di sanzione è facile immaginarlo, rimane lettera morta ». Fu presentata nel 1875 interpellanza al Governo contro questa violazione del diritto pubblico. Le discussioni ebbero luogo dal 5 all'8 maggio. Gli oratori, che vi ebbero parte, ottennero la confessione dal Governo, che pur troppo si era commesso questo errore. Il Governo si salvò accettando un ordine del giorno dell'onor. Barzauoli, col quale ordine del giorno la Camera

sperava che il Ministero sarebbe stato vigile esecutore della legge, e confidava che presto avrebbe presentato quella famosa legge che sarebbe lo svolgimento della riserva dell'art. 18 della legge delle guarentigie: quel disegno di legge che l'onor. Canonico ha detto di aver compilato, ma che dorme negli scaffali del Ministero.

La magistratura non corresse gli errori del Consiglio di Stato. Eredi che sostennero la nullità dei legati furono soccombenti, benchè la legge, la quale sopprime la manomorta in Roma recasse un articolo, che dichiara la nullità degli atti fatti in frode della legge.

Così stando le cose, quando il Governo presentò questa legge, svolse la riserva contenuta nell'art. 2 della legge 3 agosto 1862 ed ottenne la maggioranza del voto dalla Camera dei deputati per la sanzione, che la maggioranza dell'Ufficio ha creduto di sopprimere.

Non sono fondate le ragioni, per le quali il relatore disse non matura la riforma. A torto teme che possano esser lese le fiducie. I legati di opere di culto, i legati di messe possono sorgere in tre maniere. O col sistema della fiducia; e tutti i giureconsulti m'insegnano che la fiducia è un rapporto di persona a persona, che non cade in questa legge, in cui si tratta di sopprimere i legati delle fondazioni. La libertà religiosa non rimane impedita sotto questa forma di relazioni tra persone viventi. Chi lascia a persona di fiducia un titolo di rendita, per far celebrare funerali, novene, tridui, messe a suffragio dell'anima sua, per salvarla dalle pene temporanee, può stare tranquillo. Un secondo sistema è quello della istituzione di erede *sub modo*. L'erede che chiederà l'autorizzazione al Governo per fare una fondazione rispetterà l'impero della legge. Nulli debbono essere i legati fatti ad enti ecclesiastici convertiti, che contro la legge ricevono l'autorizzazione.

L'ultimo modo è quello della istituzione autonoma. Il Governo vedrà l'utilità sociale, tutelerà il diritto dei parenti. Quando nello stato della legislazione vi è tanta specie di opere di culto unite a quelle di beneficenza, e quando l'errore, ovvero un'illecita compiacenza verso il clero accrebbe le medesime, come potrebbe il Senato, che non risparmia le opere del culto eccessive per altri numerosi enti, offendere il

principio di giustizia, facendo una eccezione per i vescovadi, i seminari, le parrocchie, e per tutte quelle istituzioni, che se non furono soppresse, non potevano possedere? Se è giusto che cessi il lusso delle opere di culto a detrimento della beneficenza, il principio abbia impero senza eccezioni.

Ho fatto un esame piuttosto largo della origine dell'art. 2 della legge vigente e delle ragioni della domanda al ritorno dell'articolo votato dalla Camera.

Io son certo che tutti avranno compresa l'intenzione mia. Gli atti parlamentari rimarranno a dire quel che volle l'ingegno povero, ma lo studio ardente.

È strana l'accusa che soffriamo, di violatori del diritto comune, volendo ridurre le funzioni religiose superflue e le opere di culto inutili.

Nel momento che l'Italia si constitui come Stato civile, sopprime tutte le feste abusive della Chiesa, talchè occorre una legge d'iniziativa parlamentare, perchè il capo d'anno fosse riconosciuto come festa nazionale; il nostro Codice civile se lo prendete ad esame dal titolo sulle pubblicazioni matrimoniali, a quello sul contributo delle acque, sanziona le feste riconosciute e le altre disconosce.

La libertà di coscienza e di religione sapete quando la restaurammo?

Quando furono emancipati gli ebrei, quando furono emancipati i valdesi, aboliti i concordati, quando pochi anni or sono una legge del Parlamento ritolse la chiesa greca di Napoli dalla superiorità dell'autorità cattolica.

Qui non perseguiamo nessuna chiesa, non abbiamo furori da iconoclasti; ma crediamo dannosa all'economia rurale, alla coscienza ed all'educazione delle nostre popolazioni, che sono il nerbo dell'esercito, l'insegnare non sia buona la messa del parroco del villaggio, non buona la devozione fatta nella chiesa della congregazione; ma che bisogna andare, come l'ha dipinto il Michetti nel quadro del *Voto*, colla lingua sopra il suolo ad altra chiesa, commettendo atti brutali, indecenti. (*Bene*).

Io non capisco come un Parlamento che ha votato da poco la legge di pubblica sicurezza, con la quale s'impediscono le processioni, non debba votare questa legge di eguaglianza e di giustizia, di carità, come cristianamente e con

calore diceva testè il mio amico e collega il senatore Castagnola.

Dopo di ciò è inutile che io parli più oltre, perchè oggi il fato della legge è deciso. Se il Governo, che vede una minoranza nella Commissione ci sosterrà, ci conteremo. Pel sistema parlamentare, la metà più uno, avrà ragione. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol parlare adesso, ovvero nella prossima seduta?

Senatore COSTA, *relatore*. Preferirei di parlare lunedì.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, il Senato terrà seduta pubblica lunedì 5 corrente alle ore due pom., col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (*seguito*);

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3<sup>a</sup>), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).

## XXXVI.

## TORNATA DEL 5 MAGGIO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Parlano sull'art. 87 i senatori Ceneri, Rossi A., Miraglia, Auriti e Costa, relatore, ed il presidente del Consiglio — Votazione a scrutinio segreto, chiesta da dodici senatori, dell'emendamento per ripristinare nell'articolo suddetto il n. 2 del corrispondente articolo del progetto ministeriale — Risultato di non approvazione dell'emendamento — Dichiarazione del presidente del Consiglio.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno: intervengono successivamente i ministri della guerra, delle poste e dei telegrafi, e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CELESIA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Seguito della discussione sul progetto di legge:**  
« Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza »  
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Come il Senato ricorda, sabato fu iniziata la discussione dell'art. 87, sul quale fu svolto un emendamento presentato dai signori senatori Ellero, Alvisi, Cordova, Borelli, Marescotti, Colombini, Deodati, Pierantoni e Castagnola per la reintegrazione nell'articolo stesso del n. 2 del corrispondente articolo del progetto ministeriale, del quale numero l'Ufficio centrale proponeva la soppressione.

Il capoverso del quale i suddetti signori senatori propongono la reintegrazione è del tenore seguente:

« 2. Ai lasciti, legati ed opere pie di culto che non sieno più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo; ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni o devoluzioni dalle leggi stesse ordinate ».

Su questa proposta do facoltà di parlare al senatore Ceneri.

Senatore CENERI. Signori senatori! La grave e interessante questione che ora ci occupa è una delle pochissime nelle quali il vostro Ufficio centrale si divise in maggioranza e minoranza.

Io fui e rimango colla minoranza, il cui voto era per il mantenimento nell'art. 87 del numero 2 del quale ora l'onor. signor presidente ha dato lettura.

Il voto della minoranza era dunque conforme all'emendamento proposto dal senatore Ellero e da altri onorevoli colleghi. E l'aver io votato

colla minoranza è appunto ciò che m'induce ad entrare ora in questa discussione.

Ultimo, e quasi nuovo fra voi, non posso certo avere la lusinga, o la pretesa, di guadagnare qualche voto colla mia povera parola; sarebbe una pretesa troppo superba e troppo inescusabile da parte mia. Ma spero troverete ben naturale che io, nel mantenere l'antico voto, dia le ragioni del mio dissenso dalla maggioranza dell'Ufficio centrale. Questo è per me una specie di debito di onore, al quale vengo ora a soddisfare come meglio io possa, facendo appello per brevi istanti alla vostra benevola attenzione.

E per prima cosa due punti m'interessa di porre fin d'ora fuori di contestazione.

Il primo è che questa disposizione che la maggioranza dell'Ufficio centrale vorrebbe soppressa e che noi desideriamo mantenuta, non è disposizione che offenda minimamente il sentimento religioso, non è disposizione che rechi violenza, che spiri intolleranza, che si informi al concetto di una violazione di quel grande principio della libertà di coscienza che fu tanto gravemente offeso da coloro, i quali adesso lo invocano a propria difesa; principio al quale noi fummo, siamo e saremo costantemente fedeli.

No, o signori senatori, non sarà certo con questa disposizione di legge mantenuta che si chiuderanno i tempi, che s'impedirà l'esercizio del culto, che si recherà offesa alla coscienza dei credenti.

I pensatori, che non accettano quelle che per loro sono illusioni, non vorranno osteggiare quelle che, pur illusioni, possono essere di conforto e di speranza ai miseri nei dolori della vita terrena.

No, o signori, questo punto è fuori di questione. Noi non rechiamo offesa al principio religioso.

Già i nomi dei firmatari dell'emendamento, i nomi della minoranza dell'Ufficio centrale, oso dire, lo stesso povero nome mio, e gli eloquenti discorsi che si sono pronunciati nell'ultima seduta dai sostenitori dell'emendamento, debbono dare arra e guarentigia che non si tratta di recare offesa al sentimento religioso. Riguardo a questo punto pertanto lo possiamo ammettere come inconcusso.

Il secondo punto, intorno al quale bastano

poche parole, perchè anch'esso ormai mi pare incontrovertibile, è quest'altro, relativo al diritto riconosciuto nel potere legislativo, di applicare il principio della trasformazione a tutti quei residui di vecchi tempi che non s'adattano più ai tempi moderni, ed (anche in tema toccante il culto) di applicarlo a tutto ciò che sa di superfluo per rivolgerlo agli scopi della beneficenza vera.

Senza entrare in discussioni astratte od accademiche, senza riandare tutto ciò che è scritto nei libri della sapienza romana, tutto ciò che è scritto negli stessi libri del diritto canonico che ammette queste trasformazioni, e le ammette financo in tema di culto (lo provano i decreti papali, che riducono e concentrano in poche messe i lasciti che si estendono ad una serie di messe quasi infinita), senza riandare ciò che fu fatto da tanti Stati pure cattolici, quando si misero nella via della civiltà moderna; omai tutti o quasi tutti i signori senatori che presero la parola in questo tema, ammettono il principio della trasformazione, la legittimità dell'applicazione di questo principio.

Difatti gli è appunto coll'applicazione di esso che si conciliano gli interessi e i diritti delle generazioni che si succedono; gli è così che si stabilisce l'accordo tra la volontà che nel passato presiedette a date istituzioni e le esigenze del presente e le speranze dell'avvenire.

Ma io soggiungo che in questo tema non abbiamo bisogno di fare larghe disquisizioni, perchè il principio della trasformazione, il principio che il potere legislativo ha facoltà di toccare per questi scopi anche ciò che concerne il culto, è principio che abbiamo largamente applicato e coll'abolizione delle corporazioni religiose, e colla legge dell'Asse ecclesiastico.

È dunque una conseguenza logica degli stessi principi il riguardare come legittima questa trasformazione, che vi è suggerita dal n. 2 dell'art. 87. Dire diverso mi pare che da parte di chi aboli le corporazioni religiose, di chi mise mano alla legge sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico, sarebbe come un'andata a Canossa.

E allora, posti questi due punti fermi, indiscussi, posto il diritto, quale difficoltà di adottare l'articolo proposto? Non è anzi l'adozione di esso suggerita ed imposta dalle condizioni attuali?

Forsechè sono troppi i beni destinati al sol-

lievo dei poveri? Forsechè non può venire un grande aiuto dalla quantità di questi beni, che ora servono al superfluo del culto?

Capisco che per impinguare il patrimonio delle opere di beneficenza non potrete metter mano su ciò che è di diritto privato; ma quando siamo in questo tema in cui abbiamo il diritto di porre la mano, come l'abbiamo posta colle precedenti leggi, allora sottentra il dovere di farlo, perchè i beni attuali della beneficenza mal risponderanno da soli a quegli scopi molteplici che voi stessi avete votati nell'art. 54 di questa legge; mal corrispondono, mal soddisfano da sé ai grandi bisogni della popolazione per avviarla a quei fini che ci siamo proposti, per togliere le plebi dallo stato di plebe e condurle a dignità di popolo; per non dare al povero la umiliante elemosina, ma circondare la vita sociale di quelle istituzioni che rialzino il povero e lo mettano in grado di valersi del cuore, del braccio e dell'intelletto.

A tutto questo servirà mirabilmente l'adozione dell'articolo per la quantità di beni che vi porterà, e che noi siamo in dritto di devolvere a scopo di beneficenza.

Se colla legge di liquidazione dell'Asse ecclesiastico si adottò questo principio, e vi si infilò qualche cosa di fiscale come la tassa del 30 per cento, tanto meglio ora possiamo, anzi dobbiamo farlo, e non per un principio fiscale, ma per il principio del miglioramento della beneficenza, lo che poi mirabilmente si accorda col principio di religione vera, non simulata.

Ma allora, mi si dirà, come è dunque che la maggioranza dell'Ufficio centrale è stata d'avviso di sopprimere il numero secondo dell'art. 87 di cui discutiamo? Certo non saranno leggieri gli argomenti che indussero la maggioranza a così votare.

Signori senatori, io sono ben lontano dal dire che uomini come quelli coi quali ho avuto l'onore di trovarmi nell'Ufficio centrale, e che dissentono da me, possano essersi indotti al loro voto per motivi leggieri, non seri.

Dico che quei motivi per me non sono concludenti. Li sentii nelle numerose adunanze dell'Ufficio centrale; noi tutti li abbiamo letti e studiati nella stupenda relazione dell'onorevole Costa. Fra poco l'acuto ingegno, la vasta dottrina, la parola seducente di questo illustre senatore, parola che dove vuole fa sorgere dif-

ficoltà, e dove vuole sa farle dileguare; tra poco, dico, la sua parola svolgerà, corroborerà questi argomenti. Intanto io ho un debito, ed è di presentarvi quella che mi pare giusta critica degli argomenti che finora abbiamo sentito, e lo farò molto rapidamente.

Quegli argomenti si possono sintetizzare in tre capi.

Primo. Ci si dice dai contraddittori: del n. 2, art. 87, non ce ne occupiamo adesso. È una grossa questione da non risolversi quasi incidentalmente a proposito di un'altra legge. Lasciamola al poi, riserbiamola a future leggi speciali. Tutto ciò che noi possiamo fare di meglio è di invitare il Governo a presentarla quando che sia. — E questo parve così forte argomento che, con mio grande rammarico, sentii nella seduta ultima che aveva fatto breccia nell'animo dell'illustre senatore Canonico, che io tanto stimo, e che sperava aver consenziente con la minoranza dell'Ufficio centrale.

Esaminiamo attentamente o brevemente questo punto: promessa di leggi speciali.

Mi è consentito di dire che non ho grande fede in queste promesse di leggi speciali da rimettersi al poi? Mi è consentito di dire che lo riguardo un poco come le decenti esequie che si celebrano ad una proposta che non si ama di vedere accolta?

Ma, o signori, io in proposito mi permetto di chiamare l'attenzione vostra sul tema delle confraternite.

Si discusse su questo tema quando si discuteva della legge 1862. Alcuni volevano l'applicazione della legge alle confraternite; se avessi avuto l'onore di sedere nel Parlamento allora, avrei questo invocato anch'io; da altri si propose invece di rinviare questa materia al futuro, perchè si disse: è materia d'indole speciale, è questione così grossa che non si può decidere con un articolo di altra legge; rimettiamola al futuro. E fu votato un ordine del giorno in questo senso.

La stessa questione si riprodusse quando si trattò della liquidazione dell'Asse ecclesiastico: ed allora si disse: ma dunque queste confraternite che sfuggirono alla legge del 1862 perchè non si vollero riguardare quali opere pie, queste confraternite intorno alle quali fu promesso con un ordine del giorno uno speciale

progetto di legge, che mai non venne, saranno adunque colpite da questa legge almeno.

Ma anche allora prevalse l'idea dilatoria che fu concretizzata in un ordine del giorno nella tornata della Camera elettiva del 18 luglio 1867, nel quale ordine del giorno si fecero pressanti inviti perchè venisse presentato uno speciale progetto di legge, proprio come si farebbe ora.

Dal 1867 a questa parte è passato quasi un quarto di secolo, e quello speciale progetto di legge è ancora di là da venire.

Ma v'è di più, o signori, in ordine a questo tema delle confraternite. Vi è che in questa stessa legge che stiamo discutendo in questo momento, in questo stesso articolo 87 al numero *tre* si contemplan appunto le confraternite e non si richiede più per loro quella tale legge speciale che nel 1862, e nel 1867, per procrastinare, avevate detto essere necessaria.

Oh allora e perchè non si potrà in questa stessa legge applicare ancora il principio della trasformazione ai lasciti, ai legati, alle opere di culto, contemplate nell'art. 87, numero 2?

Quale difficoltà che si tratti di questa materia anche in un articolo di una legge che riguarda tema più vasto?

È una difficoltà puramente formale, e niente altro. Non abbiám visto le tante volte in leggi che abbracciano tutto un sistema di obietti diversi, non abbiám noi visto con un articolo di legge trattarsi di cose che pur richiederebbero una legge speciale? Non ne avete voi stessi dato prova nel votare non è molto la legge relativa alla sicurezza pubblica, quando in un articolo toccaste i beni delle confraternite?

Adunque mi sia lecito concludere che questo primo argomento a mio modo di vedere non è punto convincente.

Secondo argomento. Il numero 2 dell'art. 87 è, si dice, troppo vago, troppo indeterminato: la sua formola è difettosa: vaga, ed indeterminata quanto agli enti da trasformarsi, vaga e indeterminata quanto al criterio che suggerisce di discriminazione tra ciò che si avrebbe a trasformare, e ciò che si avrebbe a mantenere.

Vaga e indeterminata quanto agli enti da trasformarsi; ma e come, o signori?

L'articolo dice: che vuol mantenute ferme le leggi vigenti relative agli enti ecclesiastici

conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate. Ecco dunque un primo limite: rispetto delle leggi vigenti, tanto di quelle che conservano, quanto di quelle che sopprimono gli enti ecclesiastici.

E inoltre, un'altra cosa è pur salva senza bisogno di dirlo. Non è forse sottinteso in ogni legge il rispetto dei diritti acquisiti, dei diritti veramente civili? In ogni legge non si sottintende sempre la clausola: salvo il diritto del terzo? E rispettati pure rimangono gli obblighi, gli oneri di pura coscienza; ciò s'intende da sé senza bisogno di esprimerlo.

Fra questi limiti, tutti gli altri lasciti, legati, ed opere pie andranno colpiti da questa legge. Non c'è nulla di vago, di indeterminato in questo.

Ma si dice: è indeterminato il criterio che quell'articolo suggerisce per la determinazione di quello che volete conservato di questi enti, e di quello che volete tolto. Questo criterio è il bisogno della popolazione del luogo. Criterio, dicesi, vago, indeterminato; e non si saprà come applicarlo, nè da chi; e applicato di qualche guisa condurrà ad enormi differenze da luogo a luogo, da plaga a plaga.

Onorevoli signori senatori, io potrei in questo rapporto dir molte cose, ma mi limito, per non abusare della benevola ed indulgente vostra attenzione, ad una osservazione sola che desumo dalla stessa legge di cui abbiám qui lo schema, dallo stesso art. 87 e dal corrispondente brano della stupenda relazione dell'onorevole senatore Costa.

Anche per i beni delle confraternite, art. 87 n. 3, volete togliere, trasformare una parte, salvarne, lasciarne intatta un'altra. E quale precisamente? Quella che corrisponde ai bisogni del culto per la popolazione.

Ciò è incluso nella legge, ciò è chiaramente detto a pagina 73 della relazione dell'onorevole senatore Costa.

Sono poche parole che mi permetto di richiamare all'attenzione vostra:

« Le confraternite prestano talora nelle loro chiese un servizio di culto, necessario alle popolazioni del luogo in cui risiedono. Il progetto propone di lasciare ad esse o ad altra istituzione i mezzi per adempiere a questo servizio. E in questa parte il progetto va accolto ».

Dunque in quel caso non trovaste che fosse vago e indeterminato il criterio discriminativo desunto dal bisogno delle popolazioni del luogo. E allora non vi pare che la coerenza e la logica umana, almeno quella che a me sembra tale, non vi pare che vi consiglino a dire che quel secondo argomento per escludere il numero 2 dell'art. 87 non regge alla critica?

Passiamo all'ultima parte.

Terzo. La progettata disposizione, così si dice, mal si coordina con l'art. 833 del Codice civile, e con quanto di per di fa l'onorevole guardasigilli in base alla legge 5 giugno 1850. Anzi nella relazione questo si dà come il più forte argomento, e cominciando a parlare si dice: « Assorgendo ora ad un ordine di idee più elevato, come conciliare un precetto di legge che dichiara mancato o superfluo il fine dei legati ed opere pie di culto, colle disposizioni del Codice civile (articoli 832 e 833) che tuttora li consente? Come proclamare cessata per essi ogni ragione di esistere, quando il ministro guardasigilli propone tuttodi all'approvazione sovrana l'accettazione di simili legati che possono servire, ed anche non servire, di dotazione di enti conservati? Il conciliare questa contraddizione flagrante potrà essere facile: ma occorrerà modificare il Codice civile e ricondurne le disposizioni ai fini che il progetto si propone, per evitare l'evidente accusa che una legge imponga di distruggere ciò che un'altra, col beneplacito ed il concorso del Governo autorizza di fare ».

Ebbene, o signori, io vi confesso che nell'art. 833 del Codice civile (il quale riguarda la nullità delle istituzioni o dotazioni di benefici semplici, di cappellanie laicali o simili), non so trovare alcun ostacolo a questo numero 2 dell'art. 87.

Già, innanzi tutto, c'è una grossa parte che assolutamente sfugge a qualsiasi vagheggiata applicabilità o non applicabilità dell'art. 833; è tutto il passato, è tutta la liquidazione del passato. Chiaro è che qui mancano i termini di applicabilità: qui non avete di certo l'ostacolo dell'art. 833. Ma (ci si dice) codesto ostacolo lo abbiamo per il futuro: lo abbiamo per la temuta disarmonia che vi sarebbe tra la legge che tolga o trasformi quelle disposizioni, e la legge del 5 giugno 1850 in base alla quale il guardasigilli propone l'autorizzazione di lasciti

da aggiungersi in coda ad enti ecclesiastici conservati.

E non v'accorgete, signori, che anzi per il futuro l'adozione di questo articolo che noi proponiamo, servirà di norma all'onorevole guardasigilli per dargli un criterio del quando o no provocare l'autorizzazione di cui gli è data facoltà con la legge 5 giugno 1850? Quando poi l'abbia data, se ci sarà cosa che ecceda la dotazione, allora si applicherà il n. 2 dell'articolo 87 della legge; non si applicherà per tutto ciò che non ecceda. Dove dunque la contraddizione?

Ma si dice: le difficoltà sorgeranno nella pratica, perchè non si saprà quale parte sia afferente alla dotazione dell'ente conservato, e qual parte sfugga, esorbiti, sia estranea. Obiezione poco grave: perchè allora sottentrerà (oltre che il parere di tutti quei corpi che sono contemplati da questa legge), sottentrerà, dico, l'autorità giudiziaria, che, come in tanti altri casi, così anche in questo, pronunzierà l'autorevole e definitiva sua parola. Lasciate dunque che le cose camminino *sub dispositione juris*.

E che del resto non ci sia un così grande contrasto, una così forte antinomia, fra l'art. 87 n. 2, e l'art. 833 del Codice civile italiano, e la legge del giugno 1850, ve lo prova una cosa materiale sì, ma di molto eloquente significato.

Non è forse il guardasigilli quello che provoca quei tali decreti di autorizzazione? Non è per il timore che egli si metta in contrasto con la legge del 1850 che voi proponete quella soppressione? Ma Dio mio, il guardasigilli ha votato questo articolo, ed ha votato questa legge; troverete il suo nome nella votazione della legge alla Camera dei deputati, ed è appunto l'onorevole Zanardelli, che mi dispiace di non vedere qui al banco dei ministri. Vuol dire dunque che questa supposta disarmonia non ci deve essere, perchè non sarebbe certo sfuggita alla mente di quell'illustre e valorosissimo giureconsulto, che ha del diritto una percezione sì limpida, un senso così squisito.

Signori, ho finito. Io non so se l'onorevole presidente del Consiglio terrà ferma la proposta ch'egli ha fatta, che ha portato innanzi a noi suffragata del voto dell'altro ramo del Parlamento. Io non so se il Senato voterà nel senso dell'emendamento Ellero, nel senso del voto della

minoranza, le cui ragioni ho poveramente, ma con parola convinta, esposte; lasciatemi dire, che lo auguro e lo spero. Lo auguro e lo spero, perchè quest'articolo della legge per me è uno dei suoi punti essenziali, uno dei suoi cardini. Non possiamo farne gettito a cuor leggiero. Lo auguro e lo spero, perchè a mio avviso questa legge, non mutilata del n. 2 dell'art. 87, è legge che segna un passo non indifferente nella via di civiltà, un non piccolo avviamento a migliorare le sorti delle classi povere; e questa legge mostrerà che il Senato, quantunque non venga da elezione di popolo, sento di farne parte, ed è buon interprete di sue legittime aspirazioni.. (*Bene, bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI A. Opino che l'argomento delicato e grave abbia a trattarsi con una legge speciale, coordinata colle leggi esistenti e colle leggi previste in materia; risoluto quindi con quella discrezione e con quel criterio, che tengano conto di tutte le circostanze come si espressero sabato i senatori Auriti e Canonico.

La chiusa delle considerazioni che intorno al dibattuto n. 2 di questo articolo fa la relazione dell'Ufficio centrale, non può non produrre una certa impressione.

Ne ripeto la lettura al Senato:

« La formola proposta per conseguirlo (cioè il fine del n. 2 in questione) non è il risultato di uno studio adeguato all'importanza dell'argomento; non è abbastanza precisa, può condurre a conseguenze inopinate, superiori benanco all'intento pel quale venne escogitata; non è coordinata al dritto comune, mentre è indispensabile che lo sia, per concludere, come ha concluso (la maggioranza) proponendo che il numero 2 di quest'articolo 86 (87 sen.) venga soppresso, e l'importante materia a cui si riferisce sia riservata ad una legge speciale ».

L'illustre senatore Ceneri trova che la nostra legislazione in proposito cammina troppo a rilento, o poichè accennava a quanto ora si è conseguito dalle confraternite, deve pur riconoscere che la loro volta è venuta e che la dilazione di questi anni passati non era un pretesto.

Se a trasformare bastassero le leggi, non è il numero di esse che ci manca nel nostro giovane Regno; ma le leggi non seguono sempre

i costumi colla stessa rapidità. Io opino colla maggioranza dell'Ufficio centrale, che alla soppressione dei fondi dei culti non siamo oggi preparati, e ne dirò brevemente le ragioni.

Per primo dirò che non giunsero a persuadermi le ragioni contrarie; abbiamo innanzi a noi una legge, permettetemi l'espressione, riscaldata da affetto popolare, e non mi consente l'animo di raffreddarla all'ultima ora colle ragioni storiche che ci vennero svolte nella seduta di sabato, nè con quelle giuridiche che dal valente oratore che mi precedette abbiamo udite testè.

Sabato si è detto essere un diritto fittizio quello dei testatori, essere un diritto reale quello dei beneficiandi.

A queste espressioni assolute io non saprei piegarmi; esse hanno bisogno di una discussione più larga e di ben maggiori dimostrazioni che non ne diede l'onore. Ellero.

Come, con quali criteri giudicare delle fondazioni che più non corrispondono al bisogno delle popolazioni se tuttora in quattro quinti almeno delle parrocchie italiane, e nelle campagne può dirsi in tutte le parrocchie, vediamo alla festa tutta la gente accorrere alle chiese?

Si dice: l'eccesso anche nel culto è dannoso; ma ce ne hanno ben altri che sono eccessi dannosi alla salute, alla moralità, e anche altri che riescono di malo esempio pel popolo.

Si aggiunge che infine è il popolo che di questi eccessi di culto deve pagare il tributo. Havvi, o signori, un tributo assai men bello, che è quello del lotto, e havvi un tributo assai più caro che è quello del sale.

Disse ora il senatore Ceneri: scartando dall'art. 87 il n. 2 voi mutilate la legge; e così altri dissero sabato: voi con tale omissione lasciate deposto nella legge il sospetto. No, io penso al contrario, che con una soppressione dei fondi dei culti, così incidentale, così affrettata, così di scatto, voi lo generate il sospetto; voi lasciate credere quello che dichiarate non essere e che di fatto non è, (mi piacque averlo udito anche dal senatore Ceneri) non volete, cioè che l'aggiunta del comma n. 2 apparisca come un assalto al sentimento religioso.

Ora questo sospetto lo Stato assolutamente deve allontanarlo, e principalmente per interesse suo allontanarlo dalla presente legge.

Non la turbate, ora che sta per entrare in porto cotesta legge; non togliete ad essa, fossero anche pochi, dei voti alla sua adozione.

Il secondo ordine di considerazioni, che non mi fa accettare l'aggiunta del n. 2, è questo: Il secolo presenté ci ha maturato due rivoluzioni: una politica, l'altra scientifica.

La scientifica forse non ha ancora finito la grandiosa opera sua ché già il secolo presso alla sua fine porta dentro di sé una terza rivoluzione che io non voglio nominarvi.

Giorno per giorno noi cerchiamo di elevare gli argini alla corrente, e ci valiamo del regime della libertà, nella sua forma sana e migliore, ristoratrice del passato.

Ora voi sapete che i frutti della istruzione si può dire che in certe nostre provincie cominciano appena. Il suffragio popolare è per così dire ancora inconscio di sé; è in uno stato di fermentazione.

Sì, è vero che certe prepotenze, certi monopoli, certi privilegi, hanno finito il loro tempo, ed è probabile altresì che di simili lasciti ad uso di messe, di funzioni religiose e di puro culto, sempre di meno ne vedremo. In ogni modo certi pregiudizi, se e dove esistono, non si schiantano d'un tratto, ed i costumi non si improvvisano per un qualsiasi numero 2 introdotto lì per lì in un articolo di legge.

Ora perdonatemi, o dicci egregi colleghi firmatari dell'emendamento:

Contro chi è diretta principalmente questa aggiunta del n. 2?

Se ben considerate, è diretta per le classi che danno meno di qualsiasi altra da fare allo Stato; verso le classi alle quali accordammo più ristretto il suffragio; verso le classi che quando patiscono emigrano.

È vero; la loro musica è l'organo, sono le campane; il loro rifugio è il tempio. Ivi vanno ad implorare la pioggia quando le campagne sono secche; vanno al tempio nelle loro sventure, ci vanno a pregare per i loro morti!

Nelle città, o signori, voi trovate un liquorista su cento abitanti e qualche volta anche su meno. Nelle campagne ne trovate uno su mille. Da esse lo Stato ritrae i suoi migliori soldati, i più disciplinati, i guardiani delle nostre Alpi.

Con tutto questo io non credo che il popolo rimanga degradato; credo fermamente che il

non votare la soppressione dei fondi dei culti oggi per oggi non possa per nulla offendere quella dignità di popolo, pronunziata e voluta testé dall'onor. Ceneri, come da noi tutti è voluta.

Il terzo ed ultimo ordine di considerazioni che mi fanno ligio all'opinione della maggioranza dell'Ufficio centrale è questo: La esperienza di un mezzo secolo passato fra il popolo mi ha convinto che lo sviluppo normale della idea religiosa, dentro il regime della libertà, è una condizione primaria a migliorare l'esistenza nel mondo, specie nelle classi meno agiate.

Il regime di libertà, sì spesso evocato in questa legge, è così necessario allo sviluppo dell'idea religiosa, come allo sviluppo dello spirito di associazione (ed io ho visto diverse associazioni andare a male e molte più reggersi in piedi), come anche utile al retto ed onesto uso dell'azione popolare che abbiamo votato. Il connubio dell'idea religiosa col regime della libertà è infatti la fonte della sincera, verace, democrazia cristiana.

Vi fu un tempo, o signori, a proposito della religione simulata (di cui parlava l'onor. Ceneri), in cui l'andare in chiesa agevolava le carriere sociali, era quasi una condizione per fare cammino nel mondo. Ora vogliamo noi ingenerare il sospetto, col non ammettere una più grande discussione sulla soppressione dei fondi per il culto, che noi vogliamo far credere che lo andare in chiesa sarà d'ora innanzi un impedimento alla considerazione pubblica?

Ogni sospetto di questo genere sparirà quando la riforma, dov'è necessaria, si discuta e si pronuncii senza idee preconcepite di equivoche dilazioni, in armonia col resto della legislazione e soprattutto senza urtare di fronte le buone credenze popolari.

A me l'esperienza ha insegnato che gli operai spogli di sentimento religioso, anziché fare appello alla rigenerazione della loro propria coscienza individuale ed alla loro responsabilità collettiva, sono tratti ad implorare l'azione dello Stato, e quindi a credere di aver diritto alla beneficenza legale.

Molti si fanno delle speranze esagerate sulle future provvidenze di cotesti fondi; guardiamoci tuttavia che non si faccia un'economia a rovescio coll'aggiunta che si volesse, lì per lì, oggi introdurre nella legge; la quale appor-

tando, modificata com'esse dal Senato, delle larghe ed utili riforme nella beneficenza va considerata e veduta dall'alto.

In politica, o signori, mi concederete che tutto è relativo, e al giorno d'oggi potrebbe dirsi anche una parola di più: tutto è opportuno.

Ora io non credo che dalla esuberanza dei fondi pel culto, sia pure dall'abuso, da cui nessuna istituzione umana va esente, provengano i pericoli sociali. Che se a questo proposito vuoi discutere i principî, discutiamoli largamente. Il Senato è da ciò, ed io spero che, quantunque non usciti dal suffragio diretto popolare, noi potremo trattare questa delicata e grave questione con quell'equanimità e con quell'altezza che, a cominciare dall'Ufficio centrale, ci hanno servito di guida in tutta la discussione. Coordiniamola colle leggi esistenti enumerate dal senatore Auriti e con quelle desiderate dall'onor. Canonico i cui disegni ancora riposano negli archivi; facciamo una legislazione coordinata seriamente, imparziale, impregiudicata, ed allora io sarò pronto a votare anche sull'argomento di cui oggi domando la proroga.

PRESIDENTE. Il senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. (*Movimento d'attenzione*). Sono rimasto muto sino a questo momento per tre ragioni: la prima, perchè pel mio stato di salute mi è mancata la lena a pronunziare qualunque mediocre discorso; la seconda, perchè dopo tanti dotti ed eleganti discorsi, dei quali non sarà dimenticata l'importanza, ho riconosciuto di non potere stare a tenzone con gli onorevoli senatori che hanno eloquentemente svolto il rispettivo assunto favorevole o contrario al progetto di legge; la terza ragione finalmente si è che sono stati molti gli emendamenti dall'Ufficio centrale introdotti, i quali, con soverchia condiscendenza, e forse con prudenza politica, l'onorevole presidente del Consiglio ha accettati. La concordia tra l'Ufficio centrale ed il presidente del Consiglio ha esercitata tanta influenza, che sono stati respinti dal Senato altri emendamenti presentati nel corso della lunga discussione; cosicchè, se anche a me fosse venuto in mente di proporre per mio conto altri emendamenti, me ne sarei astenuto per evitare una sconfitta.

Ma, giunti a questo punto della discussione,

cioè se debbano essere o pur no equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza i lasciti, legati ed opere pie di culto, che non siano più corrispondenti al bisogno della popolazione del luogo, sarebbe colpa per me il tacere, avvegna- chè il n. 2 dell'art. 87, di cui la maggioranza dell'Ufficio centrale propone la soppressione, non è che la riproduzione delle salutari disposizioni che in Italia e nei paesi cattolici erano state a mano a mano introdotte, a misura che il sentimento della libertà religiosa, prevalendo sull'intolleranza, venne ad accoppiarsi all'amore della libertà civile.

Mi sia permesso di fare un rapidissimo cenno della progressione storica della legislazione in siffatta materia.

Senza indagare le ragioni, per le quali nei secoli passati la maggior parte della proprietà immobiliare si trovava concentrata nelle mani delle corporazioni religiose o del clero secolare, ed allora la sorgente della pubblica ricchezza stava soltanto nei frutti della terra, i Governi di Europa non furono insensibili al malessere generale derivante da questo stato di cose: la *manomorta* era fatale all'agricoltura ed all'economia nazionale, e bisognava dalle radici estirpare il male.

Il rimedio che dovea dare i suoi frutti salutari era quello di richiamare in vigore o introdurre la legislazione contro l'ammortizzazione.

In tutti gli Stati cattolici si riconobbe la necessità di questo salutare rimedio; ed è cosa veramente ammirevole che coloro i quali propugnarono questa legislazione, ed ai quali per l'altezza del grado i destini dei diversi Stati erano molto bene raccomandati, fossero uomini i quali, dalla materia giurisdizionale nella dogmatica non mai trascorrendo, erano nel concetto di puri ed incorrotti cattolici tenuti.

Non si può aggiungere lume allo splendido prospetto, con cui il Campomanes, scrittore della cattolica Spagna, presentò di tutte le disposizioni legislative emanate nei diversi Stati d'Europa, tra le quali risplendono quelle dei diversi Stati d'Italia; e nonostante che la Curia romana si fosse avvalsa della dottrina del Mamanaci per discreditare quello che avea scritto il Campomanes, la corrente della pubblica opinione favoriva le introdotte riforme; riforme che in Italia erano state molto prima preparato

da quella schiera di pubblicisti intesa ad emancipare la potestà regia dalle pretensioni della Curia romana; e non saranno giammai dimenticati i preziosi scritti di Pietro Giannone, uno del più chiari lumi, nonchè d'Italia, del mondo, il quale avrebbe meritato di vivere una vita tanto felice, quanto veramente travagliata ed infelice la visse. (*Benissimo*).

I buoni semi della scuola di Giannone pervennero a maturità, e Bernardo Tanucci con una serie di dispacci seppe regolare le conseguenze della legislazione contro l'ammortizzazione, non perdendo di mira che un legislatore non deve mettersi in contraddizione col sentimento religioso di un popolo, poichè la religione è la proprietà più sacra dell'uomo.

Si gridava al finimondo non appena furono emanate le leggi contro l'ammortizzazione, e per lo contrario avvenne che questa legislazione incontrò il favore dei veri cattolici, poichè per essa là dove non erano che lande incolte, spuntarono giardini ed alberi fruttiferi. Si diceva pure allora dai fanatici che i troni sarebbero ben presto crollati, non essendo altro la legislazione contro l'ammortizzazione, che il primo passo per distruggere la potestà regia. Ma il fatto dimostrò che i nemici della libertà dei popoli erano la feudalità e la prepotenza clericale, poichè, non fu la potestà regia che avversò la libertà dei popoli; ma la feudalità e la teocrazia che spensero con la libertà generale anche quella dei comuni. E le cose avrebbero continuato a procedere in modo da raggiungere il fine, a cui quella legislazione era ispirata, se la funesta restaurazione del 1815 non ci avesse voluto scongiatamente far ritornare indietro, come se fosse possibile far ritornare un torrente alla sua sorgente, senza ingoiare coloro che un'opera sì stolta avevano sperato di consolidare.

Ma venne il giorno della redenzione italiana, e quell'Italia che per secoli era stata mira di ambizioni, campo di conquiste, arena di rabbie fra le grandi potenze, fu costituita a nazione per la concordia degli animi e per l'ardire prudente di un Re guerriero e leale. (*Benissimo*). Era allora tempo di continuare l'opera intrapresa dalla legislazione contro l'ammortizzazione, e le leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di liquidazione dell'Asse

ecclesiastico ne furono una necessaria conseguenza. Quanto si disse e scrisse per indurre il Parlamento a non votare queste leggi, tutti sanno: ma il buon senso degli Italiani le accolse con favore; l'applicazione delle medesime è stata fatta con equità, e quante volte sono nate quistioni davanti a tribunali, le parti interessate si sono presentate confidenti, e si è creata una giureprudenza, che non può dirsi certamente avversa al sentimento religioso del popolo, ed al rispetto dovuto alla proprietà degli enti ecclesiastici conservati.

E nelle contestazioni sollevate nell'applicazione delle leggi di soppressione e di quelle di liquidazione dell'Asse ecclesiastico, si è avuto occasione a studiare e rilevare che in tutti i paesi cattolici il diritto di trasformare gli enti ecclesiastici e di ridurre al puro necessario opere di culto e le rendite destinate alla celebrazione delle messe per essere venute meno il fine a cui erano rivolti, si è sempre esercitato dai sovrani, che danno la vita e la personalità giuridica ai corpi morali. Che anzi per essersi estese alla provincia romana le accennate leggi, si sono esaminati innumerevoli documenti, dai quali risulta, indipendentemente da ciò che ne hanno lasciato scritto i medesimi scrittori romani di diritto ecclesiastico e cardinali di Santa Chiesa, che quasi tutti gli enti ecclesiastici caduti in soppressione o conversione erano in origine enti laicali, le cui rendite erano destinate alla pubblica beneficenza, e che furono convertiti in enti ecclesiastici con erogazione delle rendite in opere di culto e celebrazione di messe per Bolle dell'autorità pontificia. Per evitare la soppressione, o conversione, i rappresentanti di questi enti deducevano in giudizio, che essendo dimostrato dalle tavole di fondazione che gli enti in origine erano laicali non potevano cambiare natura per una trasformazione decretata dalla autorità pontificia, che mirava unicamente allo incremento del culto, poco curando la volontà dei fondatori o la carità che aveva ispirato le loro disposizioni. Ma la suprema magistratura ha deciso e fermato la giurisprudenza che le leggi sull'Asse ecclesiastico consideravano gli enti nella loro condizione giuridica in cui si trovavano al momento della promulgazione di tali leggi; cosicchè per colpa di una abusiva trasformazione sono rimaste defraudate tanto benefiche largizioni che avrebbero costi-

tuito il fondo dotalizio degl'istituti di beneficenza. (*Bene*).

Volendosi sopprimere adunque, come propone la maggioranza dell'Ufficio centrale, il secondo comma dell'art. 87, sarebbe lo stesso che mutilare la legge, poichè ne è parte essenziale. (*Bravo*). Si era fatto un secolo fa quanto oggi non si osa: questo arrestarsi potrebbe considerarsi come un residuo della reazione del 1815.

Il dotto relatore dell'Ufficio centrale non disconosce che i lasciti, legati ed opere pie di culto che non siano più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo, meritano di essere trasformati in opere di beneficenza, ma crede che non siano ancora preparati gli studi per divenire a questa riforma, e che d'altronde non sarebbe questo il luogo di poter decretare tale trasformazione.

Ma io per lo contrario penso che questa è la sede opportuna per completare l'opera salutare della beneficenza; e non deve sembrarvi ardua la osservazione che, se voi non approvate questo secondo comma, non si possono raccogliere i frutti che voi vi aspettate da questa legge e sarebbe meglio che venisse ritirata, anche per la ragione che vi mettereste in contraddizione con le leggi precedenti. Imperocchè, voi avete con le leggi precedenti ridotte tutte le opere di culto superflue, togliendo sinanco la personalità civile ad enti, i quali non avevano più ragione di esistere, incamerando i beni allo Stato. Ed avete poi scrupolo a far ritornare alla beneficenza un residuo di opere di culto, che senza turbare l'esercizio del culto, devono essere destinate al sollievo dell'umanità languente? Nel secolo passato i Governi cattolici affrontarono questo arduo problema, ed i legati pii o furono rimessi alla coscienza dei debitori o ebbero altra destinazione per fini di carità; e dopo più di un secolo si deve ancora lottare per vedere rinnovata una legislazione, salutata con plauso da tutta l'Europa civile.

Signori senatori. Ho l'onore di appartenere da 26 anni a questo alto Consesso, pel quale sento affetto e rispetto illimitati. Nei momenti più gravi pel consolidamento dell'edificio nazionale il Senato ha dato costanti prove del suo senno politico, contribuendo con la sua autorità alle salutari riforme, delle quali risentiamo i benefici. Nelle attuali condizioni interne del paese si attende con impazienza la promulga-

zione di questa legge, che bene applicata, darà alla pubblica beneficenza un indirizzo tale, da poterne raccogliere i frutti per i poveri che ne sono meritevoli. Con questo comma, che viene tanto avversato, si fa cosa conforme allo stesso diritto ecclesiastico: gli enti sono conservati, il superfluo è dato ai poveri, come ordina il Vangelo. Questo comma farà ritornare alla beneficenza redditi altre volte lasciatile, e che poi le furono tolti dal clero; e voi approvandolo infonderete in tutti la convinzione che in questa legge trova posto opportuno la disposizione che a torto si vuole sopprimere. (*Benissimo, bravo! Parecchi senatori vanno a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Signori senatori. Il venerando nostro collega Miraglia ha fatto un nobilissimo discorso, che ci ha sollevati dal terreno della discussione tecnica e minuta della legge in alte regioni, rifacendoci la storia delle battaglie combattute e vinte dallo Stato per la difesa dei suoi diritti dalle invasioni clericali.

Quantunque questo svolgimento non fosse necessario per la conclusione nella quale siamo tutti o quasi tutti d'accordo, che cioè sia opportuna la trasformazione a scopi di beneficenza di una parte delle rendite per oneri di culto, ma fatta con ponderazione, con criteri precisi, in altra legge speciale, pur tuttavolta quella narrazione ha avuto la potenza di commuovere i nostri animi. Ma dopo avere percorso in modo trionfale questa grande strada costruita con l'opera di secoli, a traverso mille ostacoli, giunti che siamo al termine ov'essa è pervenuta, e volendo andare innanzi, dobbiamo provvedere a costruire una strada nuova, e quindi dobbiamo studiarne la direzione, determinarne l'ampiezza, ponderare i mezzi necessari per superare le difficoltà opposte dalla natura dei luoghi. Siamo tutti o quasi tutti d'accordo che questo corso fatale avviato da secoli non è compiuto ancora, che ci resta ancora qualche cosa da fare; ma come farlo? Ecco la quistione. Ora, l'articolo generico che ci si propone scioglie forse la questione, o la tronca con un colpo di spada? Si è avuta coscienza delle difficoltà insite alla materia? dell'obbligo di determinarla bene e di estimare anticipatamente le conseguenze di una disposizione generale e mal formulata?

E qui permettetemi che io riassuma brevemente le obiezioni principali, che si affacciano a primo aspetto e le conclusioni che ne derivano.

Mi dispiace di non vedere al suo posto il senatore Ceneri alle cui argomentazioni rivolgo queste mie prime parole, ripetendo quello che dissi l'altro giorno, e svolgendolo meglio. Nella relazione dell'Ufficio centrale fu invocato l'articolo 833 del Codice civile, ed io feci l'altro giorno il commento del concetto di quell'articolo, e delle sue conseguenze per farne il paragone con l'articolo di cui oggi discutiamo.

L'art. 833 definisce in modo preciso quali sono gli enti colpiti dal suo divieto: le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni sono nulle.

Quale è l'effetto di questa proibizione?

Se si fanno liberalità agli scopi vietati dalla legge, la disposizione non ha alcun valore, i beni vanno agli eredi dell'istitutore, e non già allo Stato per via delle fondazioni dichiarate nulle.

Poichè pel futuro si proibirono queste fondazioni, era conseguenza logica che si abolissero pel passato quelle che già esistevano, e l'abolizione fu fatta colla legge del 21 agosto 1867. Gli enti da sopprimere furono specificati con ogni precisione, e la giurisprudenza chiara che i legati pii di culto, di cui parlava l'art. 1, n. 5, erano quelli appunto costituenti un'entità giuridica autonoma, compresi già nel divieto dell'art. 833 del Codice civile.

La soluzione fu liberale, poichè eccetto una tassa non elevata, quasi a titolo di successione in favore dello Stato, i beni tornarono alle famiglie, tramutati gli oneri di culto in obblighi di coscienza.

Il lavoro di questo svincolo ebbe un'immensa portata, e l'indirizzo per eseguirlo con criteri ampi e sicuri è uno dei titoli di onore della Corte di cassazione di Roma.

Vediamo ora cosa si vuole fare con questo n. 2 dell'art. 87. I legati pii di culto, non costituenti fondazioni a sè, ma bensì oneri su enti conservati, sono permessi dalle nostre leggi, salva l'autorizzazione del Governo, e il Governo ne autorizza di tal fatta ogni giorno. Ora si vorrebbe che lo stesso Governo potesse, pel passato e pel futuro, convertire la parte di

questi lasciti giudicata eccessiva ai bisogni religiosi della popolazione, in opere di beneficenza.

Insomma pigliarsi i beni per uno scopo e poi destinarli ad altro. Ci è intrinseca contraddizione, e, a giudicarne da quel che è, non dalle intenzioni del ministro e dei proponenti, quel procedimento potrebbe essere accusato di poca lealtà.

Quindi, dicevo, bisogna mettere d'accordo le leggi civili colle leggi amministrative sull'Asse ecclesiastico; bisogna mettere d'accordo ciò che vuoi colpire pel passato e quel che si deve permettere o vietare pel futuro, tenendo il sistema che abbiamo seguito nel 1865 e 1867, e non quello che ci propone ora il Governo con quest'articolo, che mal si adagia col resto della nostra legislazione vigente.

Seconda obiezione. Quest'articolo pel quale si vorrebbe togliere al culto e trasferire alla beneficenza parte di ciò che è destinato al culto, determina forse con criterio preciso e sicuro questa parte, quando dice che sia quella giudicata superflua ai bisogni religiosi della popolazione?

L'onor. senatore Ceneri si mostra entusiasta, come tutti noi, della libertà del culto, ma a dire il vero a me non basta la proclamazione di questa libertà, in diritto, in astratto; a me piace vederla assicurata dalla legge, non abbandonata alla buona volontà de' ministri, ma affidata alla tutela di garanzie reali.

Ora è garantita davvero questa libertà delle opere di culto, questa libertà di destinare una parte di beni all'oggetto del culto, quando con termini generali, dopo autorizzate le liberalità a quello scopo, si dà al ministro la facoltà, dichiarandole eccessive, di convertirle a scopi di beneficenza?

Dove i limiti precisi, dove i modi di garanzia speciale per l'esercizio di quella facoltà?

A dire il vero, io m'attendeva dal valente senatore Ceneri che avesse sciolto, o tentato almeno di sciogliere questa difficoltà, che a me paiono invincibili.

Egli ha risposto con un argomento *ad hominem*.

La Commissione, egli dice, ammette questo stesso criterio delle spese di culto necessario, o no, nel numero seguente dell'articolo relativo alle confraternite.

Ebbene, ciò potrebbe dimostrare tutt'al più che nell'art. 87 vi sono due numeri egualmente cattivi, intinti dello stesso peccato; non che il n. 2 sia ben formulato.

Però soggiungo immediatamente, che io trovo giusto quel che ha fatto l'Ufficio centrale, essendo chiara la differenza che corre tra il numero secondo e il numero che sarebbe terzo nel progetto ministeriale.

Le confraternite, o signori, voi tutti lo sapete, sono associazioni a scopi misti di culto e di beneficenza, e direi meglio a scopi di beneficenza consacrata dalla religione, od a scopi di religione associati ad opere di carità civile.

Esse furono rispettate dalla legge del 1867 per la difficoltà di ben definirne l'indole, nella tanta varietà delle istituzioni di questo genere sparse per tutta Italia.

Per queste stesse ragioni non s'era potuto assoggettarle bene alla regola già sanzionata nella legge del 1862, di separare cioè quel che era destinato alla beneficenza per trasferirlo alla congregazione di carità, e quel che era riservato al culto.

Si è fatto oggi per le confraternite quel che era debito da tanto tempo, che fu troppo lungamente atteso, e la cui attuazione cominciò con le leggi sull'accattonaggio e sui ricoveri di mendicizia.

Ma quando si tratti di beni destinati unicamente ad opere di culto, si può concedere benissimo che non sia lecito spendere milioni a quello scopo, sottraendo le rendite alle opere di carità civile, che la religione cristiana a sua volta inculca e consacra; ma non possiamo consentire una facoltà di trasformazione indeterminata negli oggetti, nell'estensione, ne' poteri per l'attuazione.

Ed infatti vediamo alla prova quanti problemi quell'articolo solleva, e lascia insoluti?

Quest'articolo si applica alle parrocchie? agli oneri di culto che sono a carico delle parrocchie, e che, adempiendosi ordinariamente dal parroco, danno rendite oltre quelle del vero beneficio parrocchiale, sollevando così le condizioni disagiate del povero curato che pur deve vivere?

Parmi che il senatore Miraglia abbia detto di sì; ad ogni modo, è certo che l'articolo non fa distinzione, e quindi l'esecuzione è tutta

nell'arbitrio (comunque si voglia illuminato) dei ministri.

Or bene, finchè questo articolo resterà concepito in termini tali da comprendere anche le parrocchie, io non lo voto. Io griderò sempre: pensiamo ai poveri parroci ed ai sacerdoti semplici che ne dipendono; pensiamo che solo nel basso clero può essere fondata la nostra speranza di una relativa pace religiosa; non lo allontaniamo da noi, non lo respingiamo verso quelli che vorrebbero farne un istrumento a danno nostro.

In Roma fu fatta la pubblicazione delle leggi sull'esso ecclesiastico; ma si credè dal Parlamento, quando votò quella unificazione, che dovessero introdursi parecchie eccezioni per la città di Roma e sedi suburbicarie.

Alcuni enti ecclesiastici, soppressi nel resto d'Italia, furono qui mantenuti, in quanto che già costituiti, con la sola condizione di non poter fare nuovi acquisti, di non poter aumentare il loro patrimonio, nemmeno col consenso del Governo.

Or bene, l'articolo in esame comprende anche gli oneri di culto gravitanti su queste fondazioni conservate per eccezione in Roma e sedi suburbicarie?

Sono cessate le ragioni della eccezione di favore, di privilegio, che furono fatte nel 1873?

È un problema codesto di cui bisogna avere coscienza, proporselo, e scioglierlo a ragion veduta.

Vi è l'art. 100, che dichiara nulli espressamente, pel caso di trasformazione dell'ente, i patti reversivi; io sono disposto a difenderlo; ma quell'art. 100 si applica anche alla conversione parziale di beni destinati ad opere di culto e che d'ordinario sono legati a dritti ed interessi di famiglia?

La legge del 1867 rispettò in caso analogo i patti reversivi, restituì i beni alle famiglie tramutando le opere di culto in obblighi di coscienza.

Deve applicarsi qui parità di trattamento, facendo un'eccezione all'art. 100?

Anche le leggi di soppressione del 1866 e 1867 erano in parte leggi di trasformazione, poichè il Fondo pel culto deve adoperare le rendite che in esso si raccolgono, oltre che al pagamento delle pensioni, al culto nazionale,

e poscia ad opere civili di educazione e di beneficenza.

Ecco dunque un altro problema che i nostri colleghi non si son proposto, nè hanno pensato a dover risolvere.

A dir vero avrei voluto che gli egregi sostenitori del numero 2 di questo articolo, che hanno rimproverato l'Ufficio centrale di non aver fatto quell'esame che pur sarebbe necessario per modificare e rendere accettabile detto articolo, poichè credevano facile quel lavoro, che altri credeva difficile, non connesso necessariamente alla legge attuale, e da rinviarsi perciò ad altra legge, avessero essi supplito alla mancanza. Non avendolo fatto, e trovandoci in presenza dell'articolo del progetto ministeriale, noi diciamo: è impossibile di votarlo così com'è.

La nostra opposizione quindi è una sola, non al principio che informa l'articolo, ma al modo con cui deve essere attuato, alle garanzie che reputiamo necessarie, ai problemi che dovrebbero essere risolti, e dei quali bisogna avere coscienza senza dissimularli.

Signori senatori, non ci facciamo trasportare dalle idee generali: perchè nei Parlamenti non è un sentimento vago di progresso che possa dar norma alla formazione delle leggi; in opera tecnica e pratica è il senno pratico, è il sentimento dell'opportunità, è il principio delle garanzie necessarie nei governi liberi e rappresentativi, che deve dirigere l'opera legislativa, non un sentimento vago, generoso, ma improvido.

A dir vero c'è doluto profondamente nell'animo il sentire invocare l'esempio di ciò che hanno fatto i pontefici in casi simili.

Io non prenderò mai ad esempio per ciò che debba fare il mio paese, libero Stato con sistema rappresentativo, ciò che fu fatto dal Governo teocratico, che è la forma più assoluta del dispotismo.

Io dico che nei Governi liberi la prima condizione è che la libertà sia rispettata non solamente colla parola, ma coi fatti, e mediante efficaci garanzie. Noi vogliamo continuare l'opera cominciata da Tanucci, da Leopoldo di Toscana, da Giuseppe II, ma coi metodi di libero Governo, non con quelli di regia autorità paterna assoluta.

E poichè in queste questioni non basta esprimere quel che uno pensa pel caso speciale,

ma gli altri vanno indagando quale sia in genere il pensiero dell'oratore in fatto de' rapporti fra la Chiesa e lo Stato, permettete che io dica pubblicamente ciò che anche altre volte ho espresso al Governo, e che credo di massima importanza.

Io ritengo che una parte di legislazione che più efficacemente potrebbe essere regolata, è quella che riguarda la concessione delle temporalità che sono in mano del Governo.

Ci siamo ingolfati a voler risolvere l'alto problema della trasformazione dell'Asse ecclesiastico. Nella legge delle guarentigie ne facemmo la promessa, si sono fatti studi profondi, fu elaborato un progetto sapiente, ma da una sottocommissione, e il lavoro non arrivò all'esame della Commissione plenaria. Il lavoro è molto complesso, presenterà grandi difficoltà nell'esecuzione, e il progetto difficilmente arriverebbe in porto nel Parlamento. L'onorevole Crispi ci ha dato l'esempio che tutte le grandi riforme che trovò sul tavolo nel salire al potere, egli le sfrondò, le semplificò, le ridusse alla parte pratica, essenziale.

Attualmente, io dico, noi dobbiamo affermare efficacemente quello che è diritto dello Stato, la facoltà di concedere, come anche quella di revocare il godimento dalle temporalità. Quando il sacerdote abusa del suo ufficio a danno delle istituzioni nazionali, non si potrà dire che il sentimento religioso sia offeso per la revoca della temporalità concesse e male abusate.

Si diano, tanto per la concessione quanto per la revocazione del godimento delle temporalità, le garanzie che tutelino dai possibili abusi, ed ovvio è il mezzo del ricorso delle parti interessate alla sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, ma l'affermazione del diritto stia salda, e l'alta classe de' beneficiati sentirà la potenza di questo freno.

Io concludo facendo al presidente del Consiglio un eccitamento opposto a quello dato dai senatori Miraglia e Ceneri; dico al ministro: non compromettiamo un principio grande ed elevato, che deve avere il suo giusto sviluppo, un precetto che dev'essere attuato con le opportune cautele, non lo compromettiamo con una votazione prematura, affrettata, sopra un testo mal ponderato (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore. Senatore COSTA, *relatore*. Signori senatori, se

io mi dovessi limitare a rispondere ai proponenti l'emendamento al progetto dell'Ufficio centrale, diretto a ristabilire la disposizione contenuta nel n. 2 dell'art. 86, io potrei limitarmi a dire brevi parole; perchè, se io non m'inganno, la vera questione poco fu trattata e discussa, almeno sul terreno nel quale venne posta dall'Ufficio centrale.

E mi asterrei volentieri dal parlare a lungo anche perchè io non posso ammettere che la mia parola abbia l'efficacia che cortesemente gli volle attribuire il nostro ottimo collega Ceneri, il quale ha supposto che essa valga a mutare i sassi in fiori, a rendere gradito ciò che è ingrato, a dare l'apparenza della verità a ciò che non è vero.

Io sono convinto invece che davanti ad un consesso come il Senato non vi è che un mezzo per farsi rendere ragione; quello di avere una buona causa da sostenere e buoni argomenti da esporre: la dialettica, la retorica, l'arte della parola poco valgono qui, dove è raccolto tutto ciò che vi è di più elevato nella scienza, tutto ciò che vi è di più autorevole nella politica.

I buoni argomenti a sostegno della tesi propugnata dall'Ufficio centrale credo che non manchino e mi riservo di esporli quando avrò data conveniente risposta ai diversi oratori che hanno presa la parola in questa grave, per quanto accessoria discussione.

Poche parole basteranno all'indirizzo del nostro collega il senatore Ellero; il quale si è assunto di dimostrare due cose: la prima, che noi abbiamo diritto di procedere alla trasformazione delle opere pie di culto; la seconda, che questa legge presenta occasione opportuna per ordinarla.

Intorno al primo punto non ho molto a dire: nessuno di noi, e l'Ufficio centrale meno di ogni altro, ha contestato che la legge possa ordinare la mutazione del fine delle opere pie di culto, come ha facoltà di trasformare quelle di beneficenza. Sarebbe un non senso supporre il contrario dal momento che i numerosi volumi delle nostre leggi riboccano di disposizioni che, affermando questo nostro diritto, ne hanno largamente usato.

Quanto alla seconda affermazione, che cioè questa legge sia sede opportuna per ordinare questa trasformazione, mi permetta l'onor. collega di dirgli che non ho udito alcun argo-

mento per il quale questa opportunità sia stata da lui dimostrata: asserire non è provare: e se nel campo della retorica può far impressione il dire che sia cosa santa rivolgere a scopo di beneficenza attiva ciò che malamente si spende in manifestazioni di pietà ascetica, nel campo del diritto è questa per lo meno una tesi discutibile, e che avrebbe bisogno di essere dimostrata con solidi argomenti, sia nel suo fondamento intrinseco e sia dal [punto di vista della semplice opportunità.

Anche al nostro collega Castagnola assai poco io debbo dire, dal momento che mi trovo perfettamente d'accordo con lui intorno ai concetti sui quali ha fondato il suo ragionamento. Egli affermò due concetti. Disse innanzi tutto che la beneficenza non è che una speciale manifestazione della pietà, che in alcuni si manifesta con opere di espiazione e di culto, in altri con la carità; e che questi due sentimenti, essendo figli della stessa madre, possono abbracciarsi ed intendersi per uno scopo comune.

Ed io non ho difficoltà di convenire in questo concetto, intorno al quale, da un punto di vista teorico, non dissento da lui; ed anzi, per riguardo all'argomentazione che sto per fare, senz'altro lo accetto.

Ma egli espresse ancora un altro importante concetto che rivela l'alta sua mente e la grande sua esperienza di uomo di Stato: e cioè che ormai si può dire che il sentimento religioso sia uscito dal campo del misticismo esteriore per assumere dignità di diritto individuale. Ed io convengo con lui anche in questo. Ma convenendo con lui, lo prego di conciliare fra loro questi due concetti e di condurli alle naturali e legittime loro conseguenze.

Se la pietà, se il sentimento religioso sono l'espressione di un diritto individuale, perchè non dovranno essi essere rispettati nelle loro diverse manifestazioni, qualunque esse s'è io?

Perchè non si dovrà ammettere che ciascuno lo concreti in quel modo che reputa migliore? Colle forme dell'espiazione ascetica per gli uni, colla beneficenza per gli altri?

E se veramente è un diritto, perchè la legge non dovrà tutelarlo? Se è l'espressione di un convincimento individuale, perchè dovrà non difenderlo?

Come vede l'onorevole collega, io ho accet-

tato i principî che egli ha sostenuto: voglia egli accettare le conseguenze che legittimamente se ne debbono ritrarre.

Anche il collega Pierantoni ha, più che altro, espresse delle affermazioni, intorno alle quali non avrei a fare altra osservazione fuorchè questa, che non hanno diretta influenza sulla tesi che si discute.

Noi ammettiamo il principio della secolarizzazione dell'amministrazione della beneficenza: ma non crediamo di poterne menar vanto, se non per una ragione storica; giacchè è per l'Italia tradizione quasi secolare, è opera costante di ben sci lustri.

Egli ha pure proclamato il principio della separazione del culto dalla beneficenza; nè noi pensiamo di contestarlo: e ne è prova la lunga serie di leggi che egli ha citate, nelle quali questo concetto fu affermato. Il progetto che ora si discute non lo mette in dubbio. Ma non so se l'onor. contraddittore possa dedurne un argomento favorevole alla sua tesi: la separazione si fonda sul concetto del rispetto delle autonomie; mentre la disposizione che noi stiamo discutendo e che egli vorrebbe approvata, anzichè mantenere le autonomie, le mette in non cale, dal momento che sottopone la forma religiosa della pietà a quella umana della beneficenza.

Egli disse ancora, e in questo fu seguito ancora dall'ottimo collega Ceneri, di non potere comprendere come l'Ufficio centrale si fosse arrestato di fronte alla proposta dell'art. 87 n. 2, mentre ammetteva nello stesso articolo delle disposizioni molto più gravi e radicali, quelle che colpiscono le confraternite.

Io potrei rispondere ad ambidue essere questa la miglior prova della equanimità colla quale l'Ufficio centrale ha studiato e discusso l'argomento.

Era vecchia questione quella degli istituti misti di culto e di beneficenza; erano tuttora numerosi i dubbi intorno al modo di regolare i rispettivi loro rapporti di fronte alle leggi eversive. Ma era prevalso nella legislazione e nella giurisprudenza il principio di rispettare ciascuno di questi scopi e assegnare a ciascuno i mezzi corrispondenti al fine rispettivo.

Or bene: noi non seguiamo altro sistema, non proponiamo altro spediente per uscire dal circolo vizioso nel quale si è aggirata finora

la sorte delle confraternite. E mentre ammettiamo la trasformazione del loro fine, in quanto possono essere opere di beneficenza, facciamo riserva espressa e concludente, non solo dei diritti civili, ma ben anco dei fini speciali di culto o di previdenza o di mutuo soccorso ai quali furono destinate. Ne ammettiamo soltanto la trasformazione del fine, ma provvediamo anche a quella sorveglianza ed a quella tutela alle quali sono sfuggiti finora.

Ma quando siamo nel campo dei legati e delle opere di culto, non troviamo nè situazioni incerte di fatto, nè condizioni dubbie di diritto: nè comprendiamo che si possa dire che si colpiscono, perchè si ignora cosa sono nè quale ufficio adempiono, mentre si colpiscono, perchè sono opere di culto e unicamente perchè sono tali, e niuno possa dire che non lo siano, o sia incerto se sono di beneficenza.

Noi abbiamo quindi agito a rigore di logica, proponendo di colpire, con quei temperamenti che abbiamo aggiunto, le confraternite nel n. 3 (2 sen.) dell'art. 87; di colpire i ritiri e gli eremi nel n. 1 dell'art. 87; ma dallo stesso rigore della logica siamo tratti ad escludere da questa legge la proposta della mutazione del fine, dei legati ed opere pie di culto contemplate nel n. 2 dello stesso articolo.

E finalmente, noi abbiamo ascoltata la parola autorevole, l'elevato e dotto discorso del nostro collega Miraglia, che mi duole di non vedere in questo momento al suo banco.

Brevissime parole a commento della sua orazione, la quale, più che altro ha un valore retrospettivo, perchè si risolve in una splendida esposizione delle dottrine alle quali si sono ispirate le nostre leggi eversive e di liquidazione dell'asse ecclesiastico.

E se così è, è chiaro che mi manca l'occasione e l'opportunità di fare qualsiasi osservazione.

Ciò che egli ha detto non è altro che una illustrazione, un commento, una giustificazione delle opere nostre; possiamo quindi andare orgogliosi della sua lode e ritrarre conforto a progredire nella via per la quale ci siamo posti dalle sue autorevoli approvazioni; ma tutto ciò non può avere col punto della legge che si discute che una relazione meramente indiretta ed occasionale.

Ma quando io mi attendeva di vedere riso-

lute dalla autorevole dottrina dell'eminente giurista le questioni, tolto le incertezze, eliminati i dubbi intorno alla portata, ed agli effetti della proposta che ora si discute, egli si arrestò d'un tratto; e si limitò, nella sua perorazione, ad affermare la necessità di votare questo n. 2 dell'art. 88 del progetto ministeriale, perchè la legge non esca dal voto del Senato mutilata; a raccomandare al Senato di non lasciarsi sfuggire l'occasione per completare il ciclo delle nostre leggi eversive e di secolarizzazione.

Intorno a questo modo di vedere la questione che si agita, mi permetto di dire, col rispetto che si deve all'autorità del venerando giureconsulto, che, per quanto il Senato possa aver fede nel convincimento personale del senatore Miraglia, deve averla maggiore nello studio largo e coscienzioso delle questioni che sorgono dalla proposta che cade in discussione.

Egli non ha creduto di compiere questo studio; non ha creduto di risolvere queste questioni; forse a lui la formola ministeriale è parsa perfetta: forse egli ha creduto che non esistesse il pericolo di pregiudicare privati diritti, di invadere il campo, finora rispettato, delle coscienze.

Ebbene: ciò che egli non ha creduto di fare, procureremo di farlo noi; ciò che egli ha creduto giustificabile, cercheremo di oppugnarlo noi: sicuri di farlo con intelletto del vero e con quello spirito di equanimità che ha ispirate tutte le proposte dell'Ufficio centrale.

Secondo noi, la questione che ora ci intrattiene potrebbe essere esaminata sotto tre aspetti.

Vi è un primo aspetto, che mi permetterò di chiamare politico, sebbene non sia estraneo alla ragione giuridica ed ai principi ai quali deve ispirarsi il tecnicismo legislativo.

La soppressione dei legati e delle opere pie di culto ha dei rapporti, e può esercitare qualche influenza fuori del campo puro e semplice dell'ordinamento della beneficenza.

Un primo rapporto lo ha con un argomento intorno al quale il Parlamento si è finora limitato a fare delle affermazioni e che non è uscito finora dai modesti limiti degli studi preparatori; quello dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica.

Da molti anni questa legge di riordinamento della proprietà ecclesiastica è promessa. Fu

ripetutamente studiata da uomini autorevoli; ma finora non è si riusciti ad avere un progetto concreto del quale il Parlamento abbia potuto occuparsi.

Ora io non credo che alcuno possa o voglia negare che questa della mutazione del fine delle opere pie di culto sia una questione strettamente connessa con quella dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica, della quale i lasciti, legati ed opere pie di culto sono una parte, che potrebbe anche essere cospicua.

E supposto per un istante che si dovesse venire a questa conclusione di proporre che le parrocchie dovessero mantenersi col proprio patrimonio ed essere amministrate dagli stessi parrochiani, quale sarà desso questo patrimonio, quali saranno i mezzi per sostenere le spese del culto, se una parte della proprietà ecclesiastica, rappresentata dai lasciti e legati, che ora si propone di trasformare, la quale potrebbe anche non essere indifferente, avrà potuto essere, colla mutazione del fine ordinato in questo progetto, distratta ad altri fini per quanto nobilissimi?

Un secondo rapporto esiste con un altro interesse che può meritare tutta l'attenzione del Parlamento.

Una gran parte di questi legati ed opere pie di culto, quella specialmente che si va man mano raccogliendo nei nuovi tempi, è destinata alle fabbriche, alle opere incaricate di provvedere alla manutenzione degli edifici religiosi.

Orbene, un articolo della legge comunale e provinciale, l'art. 171, finchè non sia altrimenti provveduto con legge speciale, considera come spesa obbligatoria il concorso del comune per il mantenimento degli edifici ecclesiastici.

Se quindi si sottrae o si ammette la possibilità di sottrarre al patrimonio ecclesiastico tutto ciò che ha potuto o potrà essere destinato al mantenimento degli edifici del culto, non si sarà, egli, pregiudicata un'altra questione economica e politica importantissima, non si sarà reso più probabile, più urgente, più grave l'obbligo eventuale dei comuni di supplire essi stessi coi loro mezzi a quelli che fossero stati distratti, in forza di questa legge, ad altri fini?

Ma vi è ancora un terzo rapporto, ispirato ad un concetto politico molto elevato, che a me pare non convenga di trascurare.

Noi abbiamo sentito per molti anni e da molte parti a raccomandare di accorrere in aiuto del basso clero, di porgere la mano a questi paria della gerarchia ecclesiastica, di stendere loro la mano e farsene degli amici, utili soprattutto nelle campagne.

Ricordo anzi di aver unito anch'io la mia voce allorchè si raccomandò al Governo di aumentare le congrue ai parroci; e, con grande soddisfazione, ho raccolto dai bilanci che quest'anno si aumentò, credo, di circa 2 milioni la spesa per tale titolo sul bilancio del Fondo pel culto. Ora, io non potrei dire che, perchè si sopprimono le opere pie di culto, le congrue debbano portare una spesa maggiore; ma dico che questi due argomenti delle congrue e delle opere pie di culto, in quanto servono al mantenimento del clero povero, hanno stretto legame fra loro e debbono essere risolti alla stregua degli stessi principî.

Vuolsi veramente porgere la mano al clero povero? Ma in tal caso, perchè si priva di questa che è, o almeno può essere una fonte non ispregevole dalla quale trae i mezzi di sussistenza?

Vuolsi fare una politica larga e sagace per estendere nelle fila del basso clero la falange dei cittadini devoti alle istituzioni liberali? Ma in tal caso perchè si va mano mano punzecchiando a colpi di spillo, e gli si va lesinando il pane?

Non è il caso di dire ora ciò che si debba fare intorno a questo grave e delicato argomento: ma soltanto di raccomandare che si studi, che si sappia quale è l'obbiettivo che si vuole raggiungere e i mezzi che conviene adoperare per conseguirlo. Questo compito non spettava all'Ufficio centrale che ho l'onore di rappresentare: egli, quindi, non si è soffermato ad esaminare le molteplici e delicate questioni che sorgono dal problema posto in questi termini. Ma per rimanere nell'ordine di idee nel quale si è posto, ho creduto di doverle rilevare per dimostrare che la proposta di mutazione del fine delle opere di culto non è così semplice come a molti potrebbe sembrare, ed ha ancora parti inesplorate le quali, pei loro legami coi più gravi e delicati problemi di governo, meritano di essere studiate con maggior cura di quella adoperata finora.

Un secondo ordine di considerazioni riguarda,

per così dire, la filosofia giuridica della proposta.

Non dico cose nuove; ma riassumo due obiezioni che vennero fatte alla proposta che ora si discute.

Una prima obiezione venne esposta dal nostro collega il senatore Canonico; il quale col fine suo ingegno e con quella squisita intuizione del senso giuridico che lo contraddistingue, ha provata una decisa ripugnanza a risolvere, in una legge che tratta della beneficenza, una questione che riguarda un argomento assolutamente diverso, quello del culto. E difatti, se si prende ad esame la formula dell'art. 87 quale fu proposta dal Ministero e votata dalla Camera elettiva, non si può evitare un senso di disgusto vedendo confessato e proclamato il proposito di considerare e trattare come opere di beneficenza delle opere che non lo sono, e se il progetto ha senso giuridico, non possono e non debbono esserlo.

La contraddizione è flagrante; rilevarla è averla dimostrata.

Ma occorre spiegarsi più chiaramente onde non sorga un malinteso.

Accomodata in quel modo che a noi parve migliore, noi abbiamo accettato la formula contenuta nella prima parte dell'art. 87, quantunque fondata su di un concetto negativo: ma essa non potrebbe estendersi oltre l'intento legittimo al quale è diretta di raccogliere sotto l'influenza della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, gli istituti ibridi, incerti o misti che riuscirono finora a sfuggire alle disposizioni del diritto comune, si in materia di culto e si in materia di beneficenza. Ciò che è dubbio, incerto, misto, cada sotto l'influenza di questa legge: ma non vi si sottoponga ciò che non ha colla beneficenza alcun rapporto giuridico, e si dichiara che è tutt'altra cosa ed ha tutt'altro fine.

Un secondo argomento fu addotto dal nostro collega Auriti. Egli disse: ma come si concilia questa proposta colle disposizioni del Codice civile? Come si può dichiarare soggetti a trasformazione istituti a mala appena sorti e che ogni giorno si possono creare?

La forza dell'argomento è parsa grande al senatore Ceneri il quale ha creduto di dovervi opporre l'autorità della sua parola.

Contraddizione assoluta egli disse non v'è. È

vero che il Codice civile consente questa specie di lasciti, legati ed opere pie che il progetto vorrebbe sottoposti all'evento della mutazione del fine.

Ma di questo nuovo indirizzo della legislazione il guardasigilli terrà conto nel deliberare intorno alle domande di autorizzazione; come il ministro dell'interno terrà conto, nell'esercizio dei poteri che con questa legge gli sono conferiti, dei principi e delle disposizioni del Codice civile. E la pratica di buon governo eviterà in fatto ogni contraddizione ove anche in diritto esistesse.

Ma è precisamente questo che noi domandiamo di togliere, cioè la contraddizione tra una legge di diritto comune la quale ammette la ricognizione legale di determinate elargizioni a scopo di culto, ed una legge di ordine amministrativo e politico che dà facoltà di farne qualche cosa di diverso da quello che il diritto comune concede.

Affidarsene alle pratica di buon governo per rendere meno dannose in fatto le conseguenze della proposta non è negare la contraddizione; è soporla.

Nè si creda che, come parve al nostro collega Ellero, questi legati di culto si vengano assottigliando e che trattisi di materia di poco momento.

Questo è un errore di fatto. Io ebbi cura di procurarmi col mezzo del guardasigilli l'elenco dei legati autorizzati in questo ultimo triennio, ed ho potuto verificare che variano da 340 a 360 per ciascun anno e non sono tutti di somme indifferenti. Ne ricordo uno, ad esempio, e lo ricordo perchè trattasi della mia città natale, superiore ad un milione destinato alla ricostruzione della facciata del maggior tempio di Milano.

E giacchè mi è venuto di far cenno a cagion d'esempio di questo legato, dirò che per quanto autorizzato a norma delle disposizioni del Codice civile, potrebbe essere a norma dell'articolo 87, n. 2, del progetto di legge che stiamo discutendo, trasformato e destinato ad altro fine, assegnato ad una istituzione di beneficenza.

Nè è assurdo il supporre che tali fatti si compiano: è assurdo invece approvare una legge che può permettere di compierli. La bontà delle leggi non la rettitudine o il valore

degli uomini sono le vere garanzie della giustizia. Questi cambiano; quelle rimangono; e debbono considerarsi pessime quando sieno tali da lasciare aperta la via all'arbitrio.

Un terzo ordine di considerazioni riguarda la questione sotto l'aspetto puramente tecnico e giuridico.

Per dare al Senato un'idea esatta della proposta che noi discutiamo, credo necessario di riferirne la genesi.

Compiuta l'inchiesta sulla condizione delle opere pie, è risultato che, specialmente in alcune provincie, erano assai gravi gli oneri di culto a carico degli istituti di beneficenza.

Vi sono provincie nelle quali gli oneri di culto, o volontari, o obbligatori, ammontano fino al 30 % delle rendite.

Era naturale sorgesse il pensiero di rimediare a questo inconveniente; ed io debbo credere che fosse diretto a questo intento l'articolo del progetto ministeriale presentato alla Camera dei deputati, il quale, notatelo bene, era ben lungi dall'aver la portata, il significato, le conseguenze che ha il progetto che la Camera elettiva ha poi votato.

Con quel progetto all'art. 58, n. 7, si sottoponevano a trasformazione i lasciti, le fondazioni e le opere pie di culto che non davano vita a diritto civile, e che non siano più rispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo.

Dunque tutto ciò che aveva per base un diritto era garantito, nè avrebbe potuto essere distrutto o destinato ad altro fine.

Ma questo concetto, assai semplice e rispondente ai veri bisogni della beneficenza, venne stranamente esteso nel progetto votato dalla Camera fino a comprendere in una formula artificiosamente negativa tutto ciò che è sopravvissuto all'applicazione delle leggi eversive e che non sia stato dalle leggi eversive conservato.

La Camera elettiva ha cominciato ad eliminare uno dei fondamenti della proposta ministeriale, e cioè la riserva dei diritti civili, partendo dal supposto che ogni riserva di diritto fosse inutile perchè sottintesa.

Ma a chi bene guardi, il progetto ministeriale, non parlava del diritto civile, come di una semplice riserva a favore dei terzi; ne parlava, come di un elemento costitutivo per

contraddistinguere i legati che non avrebbero dovuto andare soggetti a trasformazione.

La formula adottata dalla Camera muta interamente la sostanza della proposta e dà luogo a queste due indagini, diretta la prima a determinare quali sieno i lasciti e i legati di culto a cui possa applicarsi, e la seconda ad esaminare se sia accettabile il criterio col quale si propone di farne l'applicazione.

Intorno al primo punto l'Ufficio centrale si è indarno domandato quali sono questi legati di culto, ai quali potrà riferirsi questa disposizione.

Sono gli oneri di coscienza?

Il nostro collega Ceneri ha detto oggi che assolutamente questi non vi sono compresi.

Io lo spero, lo vorrei, ne sono convinto come di una necessità indeclinabile; ma, se debbo dire il mio pensiero temo che la questione non sia chiaramente risolta in questo senso dalla formula che venne adottata. Io veggo infatti che sono esclusi i lasciti, i legati, le opere aventi carattere di ente autonomo, perchè soppressi; veggo che sono esclusi i legati e le opere pie che costituiscono dotazione di enti conservati, perchè conservati con gli enti ai quali sono uniti: e cosa rimane? Cosa rientra dunque nella materia di questo articolo?

Ma vi ha di più: vi ha una serie di oneri di culto inerenti ai beni dei benefici, delle cappellanie degli enti autonomi e di patronato rivendicati in base alla legge del 1867. Questa legge ammettendo il diritto di rivendicazione stabiliva però una riserva per l'adempimento degli oneri di culto, *si e come di diritto*.

Ora è lecito il domandare: è doveroso il dichiarare se questi oneri di culto annessi e dipendenti dai beni rivendicati dai patroni possano e debbano virtualmente rivivere per modo che le congregazioni di carità abbiano facoltà di rivendicarne i beni per ottenerne la trasformazione in legati di beneficenza?

Ma vi ha di più ancora: è noto che colla devoluzione dei beni ecclesiastici fu trasferito a carico del Fondo pel culto anche l'adempimento degli oneri di culto che ai beni medesimi andavano annessi. Vi fu una lunga lotta intorno a questo argomento; e mentre in origine si tendeva a ritenere che l'obbligo di adempiere questi oneri di culto avesse potuto sopravvivere alla soppressione, si formò poscia una

giurisprudenza, ormai indiscussa, colla quale si ritenne doversi ritenere implicitamente adempiuti gli oneri medesimi mediante l'adempimento di tutti quei fini economici che la legge del 1868 aveva affidato al Fondo del culto.

Ma questo postulato della giurisprudenza non potrebbe escludere la possibilità, che le congregazioni di carità vengano a rivendicare la parte di patrimonio destinato a sostenere gli oneri di culto che il Fondo pel culto adempie soltanto in modo virtuale.

Sarebbe un grave sconvolgimento nell'opera di liquidazione del patrimonio ecclesiastico affidato al Fondo pel culto; ma non dico che sarebbe inevitabile. Dico soltanto che la formula dell'art. 87, permette a questo dubbio di sorgere; e sarebbe strano se non venisse risolto.

Ma prescindendo da tutti i dubbi che possono essere proposti intorno alla materia che dovrebbe ritenersi compresa nel precetto che si discute, ciò che in particolar modo ha influito sulla deliberazione dell'Ufficio centrale e lo ha indotto a proporre la pregiudiziale del rinvio ad altra legge speciale, è il criterio col quale si dovrebbe farne l'applicazione.

Dice l'art. 87, n. 2, che la trasformazione dovrebbe essere ordinata quando si tratta di « legati ed opere pie di culto che non sieno più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo ». Chi sarà chiamato a dire quando un legato di culto sarà corrispondente al bisogno della popolazione? Lo dirà il municipio, lo dirà il parere della Giunta provinciale, lo dirà il Consiglio di Stato...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore COSTA, *relatore*... Ma come lo potranno dire e in base a quali criteri? Il nostro collega Ceneri stamattina ha creduto di poter trovare l'Ufficio centrale in contraddizione, osservando che nega questa facoltà a riguardo dei legati ed opere di culto di che nel n. 2 dell'art. 87, e la ammette nel n. 3, a riguardo delle confraternite.

No, onorevole collega, la contraddizione non esiste, perchè nel n. 2 la corrispondenza ad un bisogno della popolazione del luogo dipende da un criterio di semplice apprezzamento; mentre invece nel n. 3 dell'art. 87, come venne modificato dall'Ufficio centrale, si fa dipendere dal fatto giuridicamente sussistente della destinazione del

patrimonio al servizio del culto: e la destinazione è qualche cosa di obbiettivo, che può assumere, quando sia provato, i caratteri di un fatto giuridico, e fornire argomento di indagini che, se non entrassero nel campo giuridico di competenza dei tribunali, sarebbero certamente compresi nell'orbita di quegli interessi per i quali si può invocare la tutela del ricorso al Consiglio di Stato; ricorso che, per altre proposte dell'Ufficio centrale, si estenderebbe al merito, con effetto sospensivo.

Ogni valore dell'argomento addotto dall'onorevole Ceneri cade quindi di fronte al fatto che il criterio seguito nell'art. 87, n. 3, come venne emendato dall'Ufficio centrale, non è il criterio sul quale è fondato il progetto ministeriale nell'art. 87, n. 2.

Ma a sostegno della tesi propugnata dall'Ufficio centrale venne addotta anche un'altra considerazione, la quale sull'animo di alcuni nostri colleghi ha esercitato una grande influenza.

Nella mutazione del fine si deve partire dal concetto di cercare di trasformare le antiche istituzioni in un'altra novella che più ad esse si avvicini. Solo osservando questa condizione si può mantenere il rispetto alla intenzione dei fondatori, che deve essere il criterio giuridico incrollabile, la condizione indeclinabile per la quale può essere giustificata e deve essere ammessa la mutazione del fine. E questo rispetto si mantiene quando si trasforma un legato di culto in una istituzione affine; per esempio il legato di messe in una spesa per il tempio; il legato per l'insegnamento della dottrina cristiana in una borsa d'insegnamento per la carriera ecclesiastica: questo rispetto non si mantiene, quando la mutazione si faccia in una istituzione assolutamente diversa, quale sarebbe il legato di beneficenza.

E quindi, o se si vuol rimanere fermi al criterio fondamentale della mutazione del fine stabilito nell'art. 89, e manca il mezzo di farne applicazione ai legati di culto secondo gli intenti che si propone il progetto ministeriale: o si concede di allontanarsene, e si distrugge miseramente, pervertendolo, il principio ispiratore della legge, sanzionandolo, col proposito di violarlo. Spettacolo miserando di bassi tempi che il Senato non deve dare.

Signori senatori, compiuta la parte critica mi conviene procedere nella parte positiva del mio

ragionamento, nella quale spero di avere assenziente il Governo.

Che cosa si proponeva il Governo nel suo originario progetto? Se io mal non comprendo la portata della sua proposta, che non fu in questa parte accompagnata da motivazione, si proponeva di sgravare le istituzioni di beneficenza da tutti quegli oneri di culto che distraevano una parte considerevole delle sue rendite.

Potrà il Governo, all'infuori di questa disposizione dell'art. 87, n. 2, ottenere questo risultato con la legge che abbiamo discusso, ed alla quale spero che il Senato darà la sua approvazione?

Io non ne dubito; giacchè negli articoli successivi è riservata al Governo la facoltà di rivedere gli statuti di tutte le istituzioni di beneficenza, e nella revisione degli statuti, è certamente compresa la facoltà di riordinare tutto ciò che si attiene all'amministrazione delle istituzioni di beneficenza; e in questo riordinamento sarà facile, sarà naturale eliminare tutte le spese di culto che non siano garantite da un'azione, e non siano assolutamente necessarie al raggiungimento del fine della istituzione.

Andare oltre questo obbiettivo sarebbe andare oltre a ciò che il Governo si è proposto nel suo progetto originario; sarebbe entrare in un campo irto di questioni e di difficoltà, si nell'ordine giuridico che dal punto di vista politico, e che non è prudente di affrontare senza maturo studio e diligente preparazione.

E la preparazione è mancata; è mancata nell'ordine dei fatti, giacchè niuno sa prevedere il pratico risultato che questa disposizione potrà avere; è mancata nell'ordine giuridico perchè non si sa veramente determinare la portata della proposta; è mancata nell'ordine politico perchè la proposta, improvvisata nella Camera elettiva, non fu preceduta dagli studi del Governo, non ebbe il concorso del ministro competente per ragione di materia, non fu accompagnata da esauriente discussione.

E tra gli effetti che possono derivare, oltre lo sconvolgimento dei buoni principi, potrebbe esservi questo, che derivino assai maggiori i danni dei benefici.

Io prego quindi vivamente il Governo di volere seguire l'Ufficio centrale nella sua proposta. Essa gli permette di conseguire ciò che è indi-

spensabile senza chiudersi la via ad ottenere più tardi, colla presentazione di uno speciale progetto di legge, con maggiore sicurezza e con maggiore rispetto dei principi, un risultato anche maggiore.

Il nostro collega Pierantoni, obbedendo a quel sentimento battagliero che in lui è naturale, ha invitato il Senato a numerare i suoi voti: chi ne avrà uno di più, egli disse, avrà avuto ragione.

Io dichiaro nel modo più preciso, che questo non è il mio ideale.

Non è che io tema i voti del Senato: se amassi la vittoria, io esclamerei con lui: la nostra causa è buona; l'abbiamo difesa per la verità: contiamoci.

Ma ben altro è il mio pensiero.

Trattasi di legge gravissima, intorno alla quale si raggruppano gravi ed estesi interessi, che impegna grandi ed elevati principi di governo. Ed io vorrei che riuscisse alla meta circondata dall'autorità necessaria per essere accettata dal paese come un vero progresso legislativo.

Si tolga quindi ogni occasione di dissenso; si riservino tutte le questioni che possono dar luogo ad una dispersione di voti: e il voto unanime del Senato sarà largo compenso al differimento di una questione della quale niuno potrebbe affrontare con mente serena e con coscienza tranquilla la soluzione.

Facendo voti perchè il Governo si associ al nostro modo di vedere, io sono sicuro di cooperare con lui a quel supremo intento che è il trionfo della legge.

Ove si rifiuti sono tranquillo sul risultato del voto. (*Vice approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Signori senatori! Il paragrafo secondo dell'art. 87 votato dalla Camera dei deputati ha suscitato tali apprensioni ed esitazioni, che non mi sembrano proprio del caso.

Quella che impegnò la lotta su cotesto paragrafo fu la maggioranza dell'Ufficio centrale, la quale, per mezzo del dotto senatore Costa, prima nella sua relazione, ed oggi nel discorso che avete ascoltato, ne ha chiesto la soppressione.

Permettetemi, signori senatori, poichè fu ritenuta la necessità che la questione fosse portata sul suo vero terreno, che io segua il consiglio dell'ultimo oratore.

Con la nostra proposta noi vogliamo applicare al passato, nell'interesse della beneficenza, i principi di diritto stabiliti nel Codice civile.

Al 1865 il Codice civile nell'art. 833 (che più volte è stato ricordato) aveva prescritto che fossero nulle le disposizioni per la istituzione di benefici semplici, di cappellanie laicali e di somiglianti fondazioni. E questo fu per l'avvenire.

La legge del 15 agosto 1867 le abolì per il passato. Ed abolendole, ha devoluto al demanio dello Stato tutti i beni che appartenevano ai suddetti istituti ecclesiastici.

Orbene, o signori, resta ancora qualche cosa del tempo passato che non si può permettere sussista, e che bisogna abolire.

Ed è appunto ciò a cui accenna il n. 2 dell'art. 87 che discutiamo.

Il Codice civile all'art. 830 dichiarò nulle le disposizioni a favore di persona che sia incerta in modo da non poter essere determinata. E, quasi ciò non bastasse, all'art. 834 aggiunse: che dovevano esser nulle anche le disposizioni fatte in favore di persona incerta da nominarsi da un terzo.

All'art. 831 prescrisse inoltre, che sono nulle le disposizioni per l'anima, e a favore dell'anima, espresse genericamente.

Cominciamo dalle persone incerte:

Sotto i Romani, e su ciò Ulpiano lasciò un famoso responso, erano incerti tutti quei corpi morali, che non avevano una personalità giuridica, ed eran tra questi le università.

Venne poscia, sotto Antonino, un Senatoconsulto, e fu accordato il diritto di successione ai municipi ed alle città.

Seguirono gli altri imperatori nella via tracciata, e dichiararono che avevano il diritto di succedere, la chiesa, gli ospedali e tutti i corpi morali che poscia vennero costituendosi.

A questa legislazione seguì quella del medio evo, con una congerie di disposizioni a beneficio di persone incerte, d'incerto carattere, varie pei nomi e per gli scopi, in conseguenza delle superstizioni che invasero la umana famiglia, e che, se oggi si ripetessero, ecciterebbero il riso.

Noi abbiamo le disposizioni per le anime

purganti, per il santo patrono, per il Signore Iddio, per Gesù Cristo, per un altare di una chiesa alla quale era più o meno devoto il testatore.

A tutto ciò seguì la rivoluzione del secolo passato, colle leggi di ammortizzazione, alle quali accennò un momento fa l'illustre giureconsulto, senatore Miraglia.

I principi dichiararono con rescritti speciali la nullità di coteste disposizioni anomali a favore di quegli enti che la legge non poteva riconoscere e che veramente erano incerti nel senso della legge romana. Tutto ciò fino alla rivoluzione francese, alla quale si deve un mondo nuovo.

Al 1815, lo sapete tutti, venne in Italia la reazione, e furono stipulati i Concordati che dichiararono l'invulnerabilità di tutte le proprietà della Chiesa e di tutto ciò che apparteneva alle istituzioni che alla Chiesa si connettevano. La legislazione italiana ne risentì l'infusso, ed ebbimo il codice Albertino, nessuno lo ha dimenticato, in cui furono anche permesse le disposizioni a favore dell'anima.

Or bene, signori senatori, contro queste persone incerte, contro le disposizioni legislative risorte dopo la reazione del 1815 e che ancora esistono, è scritto il n. 2 dell'art. 87 del progetto.

Questi lasciti, questi legati ai quali il suddetto articolo allude, esistono ancora e, direi pure, che non vi è congregazione, non vi è istituzione pia che non ne sia infetta.

È inutile discutere sul diritto nel Governo di abolizione di cotesti enti, poichè sarebbe strano che gli si contrastasse quanto nel secolo passato era riconosciuto ai principi che governavano l'Italia.

Mi ricordo, e se lo ricorderà anche il senatore Miraglia, di un rescritto del 1750, a proposito della contestazione fra il papa ed il re di Napoli circa un legato di messe.

La Camera di Santa Chiara aveva negato l'*exequatur* ad una bolla arrivata da Roma su cotesto argomento. Il nunzio pontificio essendosene doluto, il re fece rispondere che quei legati toccava a lui di abolirli, per il supremo diritto della sua sovranità e per la protezione dovuta da lui ai suoi sudditi.

Su questo non c'è questione; siamo tutti d'accordo sul diritto che abbiamo di abolirli.

Non è un peccato; entra nei diritti di potestà del Parlamento.

Ma vi è la convenienza di abolirli?

L'onor. relatore, il senatore Rossi Alessandro, ed il senatore Auriti, sono di opposto avviso.

Ma quale ne è il motivo? Qual è la cagione per cui si dovrebbe rimettere ad un'altra legge, ad una legge speciale, l'abolizione di questi legati, di cui il Codice civile, dal 1865 in poi, non ne ha permesso la istituzione?

Coloro che godono di cotesti beni valgono più dei poveri al cui sollievo noi lavoriamo? E perchè questa legge non sarebbe luogo opportuno? Ma le confraternite non sono contemplate in questa legge? Anch'esse sono istituzioni che hanno il doppio fine del culto e della beneficenza. Come tali, coteste opere pie, che hanno natura e scopi consimili, ebbero posto al n. 3 dell'art. 87, diventato n. 2 con l'emendamento dell'Ufficio centrale.

Si soggiunge che la soppressione di questi lasciti si lega al gran problema del riordinamento della proprietà ecclesiastica.

In verità, io non ci vedo alcuna connessione. Sono due cose l'una dall'altra distinte.

La proprietà ecclesiastica oggi è nelle mani degli Economati e del Fondo pel culto, ed essi amministrano tutto quello che è venuto dalle leggi di soppressione del 1866 e del 1867.

Se questi lasciti, ai quali allude il n. 2 dell'art. 87, fossero stati connessi alla proprietà ecclesiastica, già sarebbero stati aboliti, e li amministrerebbero la Direzione del fondo pel Culto e gli Economati per i benefizi vacanti.

Anche noi crediamo sia dovere del Parlamento pensare al basso clero, il quale è degno dei nostri aiuti. Questo tema è della maggiore importanza, e siamo lieti che se ne sia parlato.

Tutte le volte che alla Camera si è ragionato di questo argomento, io sono stato sempre favorevole al basso clero.

Credo che sia stato uno dei peccati della rivoluzione italiana lo aver poco curato il basso clero.

Credo pure che un governo savio dovrebbe fare una legge apposita, onde porre il basso clero in condizioni tali da conservare la sua dignità, e potere esercitare nobilmente il suo sacro ministero.

Ma non sarà dai beni ai quali allude il nu-

mero 2 dell'art. 87 che discutiamo, che potrà ricavarsi quanto bisogna alla democrazia della chiesa.

Il senatore Costa, per arte oratoria (mi permetto di non credere altrimenti), disse che il n. 2 dell'art. 87 non esprime chiaramente quel che vuole, e suppose che nella sua applicazione trascinerebbe a favore della beneficenza altri legati, come quello pel compimento del duomo di Milano.

È un ragionamento che tocca l'assurdo.

Una delle virtù della rivoluzione italiana è stata quella del rispetto, non solo dei monumenti, ma delle istituzioni della chiesa cattolica. Noi siamo entrati in Roma, mantenendo integro tutto il passato religioso.

La rivoluzione italiana fu incruenta, pacifica e tollerante, ed in questo sta la sua forza e la sua potenza.

Dirò intanto all'onor. Costa ed al Senato che, se noi gettiamo gli occhi sulla statistica delle opere pie di Roma, troveremo talmente confuso l'elemento spirituale con quello della beneficenza, che, se ci attenessimo alle teorie svolte in questa occasione, dovremmo concludere che quella che sentirebbe meno gli effetti benefici di questa legge sarebbe la Capitale; mentre essa più di tutte le città ne ha bisogno.

Qui, non è un istituto di carità civile, non un ospizio per gl'invalidi al lavoro, non una casa nella quale possiamo collocare i poveri. Con gli articoli 80 e 81 della legge di pubblica sicurezza, abbiamo soppresso l'accattonaggio, ma in Roma non abbiamo potuto trovare modo per l'esecuzione della nuova legge.

Mi permetta l'onor. Costa di dirgli che questa volta l'esitazione è una colpa.

Diceva un uomo di Stato francese che l'attendere per attendere è la peggiore delle delibrazioni.

Qui noi non attenderemmo per far meglio, ma attenderemmo per non far nulla. (*Bene! Benissimo!*)

Dovettero correre 23 anni, dal 1867 al 1890, per poter giungere all'abolizione delle confraternite. E le disposizioni che riguardano queste, sia pur detto al Senato, l'Ufficio centrale le ha abbastanza modificate, temperando assai il progetto primitivo; anzi, l'ha tagliato in guisa che io non riconosco più quello che era in origine. E mancherei ad un mio dovere, se non di-

cessi al Senato, che io domanderò la restituzione dell'articolo quale fu votato dalla Camera dei deputati, per quanto si riferisce anche al n. 3. (*Bene, bravo!*)

Io ho qui la statistica delle confraternite e del loro patrimonio.

Le confraternite sono 11,707 con una rendita di 10 milioni.

Questa rendita è così divisa: 1,400,000 per imposte, e non c'è che dire; 613,000 per oneri patrimoniali; 1,708,000 per l'amministrazione. Questa spesa su 10 milioni è eccessiva. I sei milioni che restano vanno poi così divisi:

3,600,000 vanno per ispese di culto. E nel culto non credete si comprendano le funzioni sacre come la messa; non è la chiesa, non sono le orazioni, sono i pregiudizi, le superstizioni che consumano cotesta somma.

E per la beneficenza?

Appena vi sono destinati 1,190,000. Come vedete, dei 10 milioni, più di 8 si sciupano miseramente, e così si continuerebbe se restasse l'articolo come fu proposto dall'Ufficio centrale del Senato.

Signori senatori, io ho ceduto all'Ufficio centrale per circa venti o trenta emendamenti, e non potevo quindi essere nè più tollerante, nè più remissivo. Non ho la forza di fare altre concessioni.

Quest'art. 87 per me è la base angolare della riforma, e non posso rinunziarvi. Io non vorrei che la legge andasse perduta. Desidero al contrario che sia votata, ed entri nella legislazione dello Stato.

Se la legge cadesse, temo che sarei costretto di chiamare a giudici gli elettori. (*Mormorio*).

Non ci sarebbe altro da fare, se fatalmente dopo il vostro voto dovesse sorgere un conflitto fra le due Camere.

Il Senato resta perchè è perpetuo, non è così per la Camera dei deputati. Nella lotta fra il Senato e la Camera non havvi che un sol giudice, il popolo, ed al popolo, ove ne fosse il caso, mi appellerei. (*Applausi dalle tribune*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Majorana-Calatabiano.

Voci: Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Ho dato la parola al senatore Majorana; se volevano la chiusura, dovevano domandarla prima.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non intendevo disturbare alcuno degli onorevoli colleghi che chiedono di passare ai voti.

Mi ero alzato per rispondere all'invito del signor presidente e dire che, dopo il discorso dell'onorevole presidente del Consiglio, io ritengo che sia venuto meno qualsiasi bisogno, ed è in me venuto meno il desiderio di parlare; e questo dichiaro. Se però la discussione dovesse continuare, tornerei a pregare il signor presidente di riservarmi la parola.

PRESIDENTE. Ella dunque rinuncia alla parola?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Per ora.

PRESIDENTE. Sta bene.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha il dovere di far conoscere al Senato quali siano i suoi divisamenti e le sue proposte dopo il discorso del signor ministro. È per questo motivo soltanto che parlo, giacchè la discussione parmi sotto ogni altro aspetto esaurita.

La discussione è stata portata, per verità, dal presidente del Consiglio su di un campo più esteso di quello nel quale si credeva che dovesse rimanere.

L'onor. presidente del Consiglio ha discusso anche del numero 3 dell'art. 87 intorno al quale io non aveva avuto alcuna occasione di esprimere l'opinione dell'Ufficio centrale; essendomi limitato a rispondere ad alcune obiezioni, che erano state desunte da quest'articolo contro la tesi da me sostenuta.

Io mi riservo quindi di parlare sull'art. 87 numero 3, nel caso che la discussione su di esso dovesse continuare.

Mi permetto soltanto di accennare che non sono arrivato a comprendere le obiezioni sollevate dal presidente del Consiglio, contro le modificazioni proposte al numero 3 dell'art. 87; soprattutto non sono arrivato a comprendere il rapporto che la questione in esso risolta possa avere con quella cui si riferisce il numero precedente, del quale si venne finora discutendo.

A me non fa veramente impressione come l'ha fatta al presidente del Consiglio, che istituti, come sono le confraternite, per natura misti e in gran parte d'Italia quasi esclusivamente ecclesiastici, disperdano, come egli dice, una parte così cospicua della loro rendita in

ispese di culto. Accetto i risultati delle statistiche, ma...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non le ho fatte io.

Senatore COSTA, *relatore*. ... Non contesto, ripeto, i risultati delle statistiche; ma trovo essere l'espressione di un fatto assolutamente normale, per istituti che sono misti di culto e beneficenza, e nei quali ordinariamente la beneficenza non è che un accessorio, essendo principale, e in alcune provincie quasi esclusivo, lo scopo di culto.

Può essere che queste spese siano eccessive; può essere opportuno rivolgerle a miglior fine; nè intorno a ciò vi è disaccordo, avendo l'Ufficio centrale ammesso colla trasformazione anche di questi istituti, e colla revisione degli statuti, la possibilità, il mezzo, la facilità di riparare al danno, di togliere gli abusi.

Ciò che non comprendo è che dalla condizione delle confraternite e della necessità di riformarle si possa trarre un argomento per sostenere nei termini in cui fu proposta la disposizione contenuta nell'art. 87, n. 2, relativa ai legati di culto.

Intorno poi a quest'art. 87, n. 2, mi occorre prima di tutto di dire una parola, per così dire, a difesa mia personale.

L'onor. presidente del Consiglio persiste a ritenere assurdo che si possa trovare un Governo il quale trasformi un legato fatto allo scopo di estendere, d'aumentare, di migliorare un'opera d'arte. Ed io sono perfettamente di accordo con lui che è assurdo supporre che vi possa essere un Governo che perda il senso della convenienza fino a compiere un atto di questa natura. Ma la questione non è questa. Il presidente del Consiglio doveva dimostrare che la proposta di cui trattasi non consentirebbe di compierlo: e questa dimostrazione egli non ha tentato di dare, nè avrebbe potuto darla. Per cui rimane fermo ciò che io dissi nel mio primo discorso che l'assurdo vero, flagrante starebbe nell'approvare una proposta per la quale l'assurdo diventerebbe possibile.

L'onor. presidente del Consiglio poi, se io non ho mal compreso le sue parole, difendendo il merito della proposta, piuttosto che eliminare i dubbi che io aveva sollevati sulla portata dell'art. 87, n. 2, li ha aumentati; giacchè se potessimo prendere alla lettera la sua dimo-

strazione dovremmo dedurre che questo articolo non dovrebbe essere applicabile che a quei legati ed opere di culto vietati, di origine antica, innominati, fatti a persona incerta prima del 1865; e cioè prima della pubblicazione del Codice civile.

Ma evidentemente la formula di quest'articolo, affatto generica, comprende il passato senza distinzioni, si applica all'avvenire senza limiti e senza riserve. Esso non contempla soltanto i legati di culto vietati, anteriori al Codice civile, ma ogni legato, lasciato od opera pia di culto che non sia soppressa dalle leggi eversive o non debba essere mantenuta, tanto nel presente che nell'avvenire.

Tanto è vero che ammette di sottrarre alla trasformazione soltanto quelli i quali si riferiscono a enti conservati od alla loro dotazione.

E giacchè si è parlato di dotazione degli enti conservati, si presenta l'opportunità di notare un altro difetto della proposta, e cioè la difficoltà di determinare ciò che veramente essa sia ed a chi spetti di dichiararlo.

E lo comprese il collega Ceneri che lasciò comprendere essere questo un argomento d'ordine giuridico di competenza dei tribunali.

Io non vorrei contraddirlo; ma parmi che non sia nel vero, e che trattisi tutt'al più di interesse, intorno al quale potrà essere provocata la giurisdizione del Consiglio di Stato.

Ma con quali criteri? In base a quali elementi di fatto e di diritto, ove questi manchino, come sempre mancano, nei decreti di autorizzazione? Tutto questo è incerto; può essere arbitrario ed è un nuovo e non meno grave pericolo al quale si deve ovviare.

Il signor presidente del Consiglio ci ha invitati ad essere deferenti alle sue insistenze come egli, in tutto il corso della discussione di questo progetto, si mostrò deferente alle nostre.

Ed è vero: il presidente del Consiglio, sarebbe ingiusto negarlo, fu durante questa discussione, esuberante di cortese deferenza verso le proposte dell'Ufficio centrale; e di ciò, in quanto vi ha parte l'animo suo, io gliene esprimo viva gratitudine. Ma come noi non abbiamo compiuto un atto di debolezza accettando i principi della legge, egli non lo ha compiuto accettando le modificazioni che vi abbiamo introdotte: e il concorso che, dall'una e dall'altra parte, ci siamo dato non fu che la manifesta-

zione di un identico proposito, l'espressione di uno stesso desiderio: quello di rendere la legge accettabile; di ottenere che sia votata dal Parlamento colla maggiore concordia di voti; di far in modo che sia accolta dal paese colla deferenza che è concessa soltanto alle leggi autorevolmente studiate e largamente discusse. Oltre questi legittimi confini nulla l'Ufficio centrale ha chiesto al Governo, nulla può chiedere il Governo all'Ufficio centrale ed al Senato; altrimenti la ragionevole deferenza reciprocamente usata si muterebbe in deplorabile sfacchezza.

L'onor. presidente del Consiglio ha pure espresso il pensiero che, accolta dal Senato la proposta dell'Ufficio centrale, potrebbe essere chiamato a dire l'ultima parola il voto degli elettori.

Io non sono autorizzato a discutere, come relatore di un progetto d'indole tecnica e giuridica, di una questione di alta politica. Ma, come espressione del mio sentimento personale, non esito a dire che a me non pare che una questione di ordinamento amministrativo della beneficenza possa essere un tema sul quale il corpo elettorale, convocato nei comizi, da chi, ben inteso, ne ha il diritto a norma dello Statuto, possa fornire un criterio per determinare l'indirizzo del Governo e decidere della vita politica del paese.

Io credo piuttosto che una questione come questa, gettata in piazza, sarebbe adoperata come strumento per appassionare il corpo elettorale; e invece di guidarlo nella manifestazione dei voti del paese, sarebbe causa deplorabile di incertezza e di confusione. (*Bravo! Bene! Benissimo!*)

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Mi permetta l'onor. Costa di dirgli, che egli è caduto in un gravissimo errore.

Il n. 2 dell'art. 87 che discutiamo, che cosa dice?

Dice che sono trasformati come le altre opere di beneficenza i lasciti, legati ed opere pie di culto che non siano più corrispondenti ad un bisogno della popolazione.

Ora, se ci può essere un ministro o un prefetto che ritenga non siano corrispondenti ai bisogni della popolazione i templi nei quali si

celebrano i riti del cattolicesimo, bisogna conchiudere che questo ministro o questo prefetto sia meritevole del manicomio.

Noi, lo sapete, ci occupiamo della costruzione della chiesa di San Paolo. È lo Stato che compie quella costruzione. Come mai dunque può venire in mente che con le parole scritte nel paragrafo secondo dell'art. 87, cioè che debbano essere trasformati i legati non corrispondenti ad un bisogno della popolazione, si possa comprendere la devoluzione agl'istituti di beneficenza dei legati destinati alle opere del Duomo di Milano?

Fu un'arte oratoria quella dell'on. Costa; e non ho null'altro da dire.

Vuolsi una grande abilità nella interpretazione, per fare risultare dalle parole accennate la possibilità di un tale arbitrio. E certamente sarebbe stoltezza il pensarlo.

Io vorrei vedere che il Consiglio comunale di Milano, ad una proposta che si facesse per la sospensione dei lavori del Duomo, osasse dare una deliberazione affermativa!

L'onor. Costa disse che la questione portata fuori del Parlamento si appassionerebbe.

Anche in questo non siamo d'accordo.

Secondo i precetti e le consuetudini costituzionali, quando sorge un dissenso fra le due Camere, e spero che non ne sarà il caso, pel Governo non havvi che da scegliere uno dei due partiti, o cedere, o sciogliere la Camera. Quando vi è conflitto, bisogna che il paese si pronunci.

Tutte le questioni possono diventare politiche, anche una questione economica.

Ma chi è il giudice naturale?

Il Senato non può essere sciolto; solo la Camera dei deputati è soggetta a cotesto procedimento, ed esso è necessario perchè l'opinione popolare si pronunci tra i due contendenti; non c'è altro giudice.

La potestà del Re non basta a ricomporre il dissidio.

Parlando in questo modo, seguò i retti principi del sistema costituzionale, e non c'è ragione di dare a credere che così non sia.

PRESIDENTE. Il signor ministro riprende anche le altre parti dell'articolo 86 del progetto votato dall'altra Camera?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno...* Anche le altre parti, l'articolo intiero.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Or dunque porrò la questione.

Si discuteva, come il Senato sa, il testo dell'art. 87 quale è stato proposto dall'Ufficio centrale.

In questo testo era soppressa una parte della proposta ministeriale venuta dall'altro ramo del Parlamento.

Alcuni colleghi, dei quali già lessi i nomi, proposero che questa parte fosse reintegrata.

Sopra questa domanda speciale, dieci signori senatori, cioè: gli onorevoli Cantoni, Griffini, Martinengo, Borelli, Cordova, Pace, Giuliani, Calcagno, Polti e Secondi, chiesero che si voti per divisione.

Dodici signori senatori, cioè: gli onorevoli Boncompagni-Ottoboni, Di Sartirana, D'Adda, Camozzi-Vertova, Lampertico, Di Sambuy, Scalinì, Cesarini, Petri, Prinetti, Sonnino e Torrigiani, chiesero invece la votazione a scrutinio segreto.

Più tardi il signor ministro dell'interno domandò di contrapporre al testo dell'art. 87 del progetto dell'Ufficio centrale in discussione, tutto l'intiero articolo 86 del progetto quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento.

Mi pare che, per suffragare a queste varie domande, sia opportuno votare partitamente su ogni comma dell'art. 87, e quando si giungerà al comma in contestazione, a quello cioè che l'Ufficio centrale ha soppresso e che ora si vorrebbe reintegrato, di votare sul medesimo a scrutinio segreto.

Per questa votazione a scrutinio segreto farò disporre le urne, avvertendo i signori senatori i quali intendono di reintegrare il comma soppresso, cioè di votare in favore del comma stesso, di mettere la pallina bianca nell'urna bianca, e la pallina nera nell'urna nera.

Quelli che intendono invece di mantenerlo soppresso, metteranno invece la pallina nera nell'urna bianca, e la pallina bianca nell'urna nera.

Prego inoltre i signori senatori di venire a porre il loro voto nell'urna di mano in mano che siano chiamati, secondo il loro turno, per appello nominale, onde evitare dispiacevoli incidenti.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Sulla posizione della votazione io mi rimetto interamente all'autorità del presidente del Senato.

Siccome però il n. 2 dell'art. 87 è coordinato anche alla prima parte dell'articolo, così ad evitare la eventualità di una diversità di voto tra le diverse parti, io chiedo al signor presidente se non sia il caso di votare prima il detto n. 2.

PRESIDENTE. Votare cioè prima la reintegrazione del comma che fu soppresso. Sta bene; non ho nulla in contrario.

Procederemo dunque alla votazione a scrutinio segreto del n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale che alcuni signori senatori, dei quali ho letto i nomi, vorrebbero reintegrare nella legge.

Lo rileggo:

« 2. Ai lasciti, legati ed opere pie di culto che non sieno più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo; ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate ».

Il signor ministro accetta la reintegrazione di questo inciso; la maggioranza dell'Ufficio centrale non l'accetta.

Quelli che intendono di reintegrare l'inciso voteranno in favore di esso, mettendo cioè la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera.

Quelli che intendono di approvarne la soppressione, voteranno contro, ossia metteranno la pallina bianca nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca.

Prego nuovamente i signori senatori di venire a votare di man in mano che siano chiamati.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si procede al contr'appello.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa il contr'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Prego i signori senatori segretari di numerare i voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sulla proposta di reintegrare nell'art. 87 del progetto dell'Ufficio centrale, il n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale:

Votanti . . . . .	169
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	93

Il Senato non approva la reintegrazione del n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale, nell'art. 87 del progetto dell'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dopo la votazione annunziataci dal presidente, chiedo al Senato di sospendere la discussione di questa legge, dovendo prendere gli ordini di Sua Maestà.

PRESIDENTE. Per conseguenza, nella seduta di domani si procederà alla discussione degli altri progetti di legge iscritti all'ordine del giorno. Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani.

Alle ore 2 pom. seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (*seguito*);

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3ª), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassi-

---

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1890

---

nelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 6 e 30).

## XXXVII.

## TORNATA DEL 6 MAGGIO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Comunicazione di una lettera e dichiarazioni del presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Inversione dell'ordine del giorno — Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Approvazione dell'art. 87 e dei successivi fino all'art. 100 intorno al quale parlano i senatori Auriti e Vitelleschi — Proposta del senatore Vitelleschi di un articolo aggiuntivo, poscia ritirata in seguito ad osservazioni del presidente del Consiglio e del senatore Costa, relatore — Approvazione dell'art. 101 ultimo del progetto e delle proposte dell'Ufficio centrale in ordine alle petizioni relative — votazione a scrutinio segreto del progetto di legge — Risultato della votazione — Discussione del disegno di legge per disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura — Approvazione di tutti gli articoli del progetto dopo osservazioni sugli articoli 1 e 19 del ministro di grazia e giustizia e del senatore Auriti, relatore — votazione a scrutinio segreto del progetto stesso, e proclamazione del risultato.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, della guerra e delle poste e dei telegrafi. Intervengono più tardi i ministri dell'istruzione pubblica e del Tesoro.

Il senatore segretario, CORSI L. legge il processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

**Comunicazione di una lettera e dichiarazioni del presidente del Consiglio, ministro dell'interno.**

PRESIDENTE. È giunta al Senato la seguente comunicazione:

« Roma, 6 maggio 1890.

« Eccellenza,

« La prego di voler fare la seguente comunicazione all'Alto Consesso che V. E. degnamente presiede:

« Il Consiglio dei ministri, dopo il voto di ieri, presi gli ordini di S. M., ha deliberato di chiedere al Senato di voler portare a termine la discussione della legge sulle opere pubbliche di beneficenza.

« Colgo questa occasione per ripetermi dell'E. V.

« Dev.mo

« F. CRISPI

« Presidente del Consiglio dei ministri.

« A. S. E.

il Presidente del Senato del Regno ».

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Onorevoli signori, voi comprenderete come sia corretto, secondo le consuetudini parlamentari, che il Senato compia la discussione e la votazione della legge che è sotto il suo esame.

Io sono sicuro che la legge passerà, almeno così devo presumere dopo la deliberazione di ieri. Coloro che ieri votarono contro, non hanno più ragione di respingere il progetto di legge, il quale naturalmente andrà poscia alla Camera dei deputati.

Per debito di lealtà debbo dichiarare che se la Camera dei deputati crederà di restituire nel disegno di legge alcuni articoli stati da voi modificati, tra cui l'87, io non potrò fare a meno di associarmi alla Camera. Allora vedremo quello che converrà di fare. Ho però la convinzione che un accordo tra i due corpi legislativi potremo trovarlo. (*Bene, benissimo*).

PRESIDENTE. Dalla domanda fatta dal presidente del Consiglio dei ministri parmi nascere la necessità di invertire l'ordine del giorno per continuare la discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Pongo per conseguenza ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Prego i signori senatori di fare silenzio.

**Seguito della discussione del progetto: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N. 6).**

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu iniziata la votazione intorno all'art. 87 a proposito del quale fu respinto un emendamento proposto da alcuni senatori per il ripristino in esso del n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale.

Aveva inoltre il signor ministro dell'interno proposto che, anche alle altri parti dell'articolo 87 del progetto dell'Ufficio centrale, si sostituiscono le parti corrispondenti dell'art. 86 del progetto ministeriale. Io chiedo ora al signor ministro se egli insista in quella sua proposta.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non persisto.

PRESIDENTE. Avendo il signor ministro ritirata la sua proposta, procederemo alla votazione del comma dell'art. 87, come furono redatti dall'Ufficio centrale.

Leggo il comma primo:

Art. 87.

Salvi i diritti civili derivanti dagli atti di fondazione, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggetti a trasformazione secondo le norme stabilite nell'art. 69 della presente legge:

1. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù; gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili, che non abbiano uno scopo di utilità civile o sociale.

PRESIDENTE. Chi approva questa prima parte dell'art. 87, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo il comma n. 2:

1. I beni delle confraternite, confraterie, congreghe o congregazioni consimili, detratta quella parte di essi che sia destinata ad uno scopo di utilità civile o sociale, o sia necessaria per la conservazione degli edifici, per il servizio religioso e per l'adempimento degli oneri assunti verso gli associati.

Chi approva questo comma si alzi.

(Approvato).

Leggo l'ultima parte dell'articolo:

« Le istituzioni di che nel n. 1 di questo articolo debbono essere trasformate a norma dell'art. 69; a quelle prevedute nel n. 2 sono applicabili le disposizioni dell'art. 54 ».

Chi approva quest'ultima parte dell'art. 87 si alzi.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'art. 87 nel suo complesso. Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'articolo successivo.

Art. 88.

La dichiarazione di applicabilità dell'art. 69 alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 86 è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla

congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 61, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 69.

Per le istituzioni di cui ai numeri 1, 2, dell'art. 87, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 62, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 69 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la giunta amministrativa ed il consiglio di Stato: e contro di esso sarà ammesso il ricorso anche pel merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 78.

(Approvato).

#### Art. 89.

È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1° Delle opere pie dotali e degli statuti delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;

2° Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, sulle quali, dopo il 1862 siano stati i detti monti trasformati.

Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 61, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 69, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti e nei regolamenti.

Trascorso il detto termine, e sentita la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti o regolamenti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Per gli enti di cui al n. 2 del presente ar-

ticolo, il ministro dell'interno provvederà di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Al provvedimento definitivo di trasformazione o di revisione degli statuti o regolamenti, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 90.

È pure obbligatoria la revisione degli statuti e regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio degli appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede l'istituzione, e dovranno osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possano trarne vantaggio, o per alcuna delle condizioni prevedute nell'art. 69, il fine dell'istituzione sia venuto a mancare, sarà soggetta a trasformazione nei termini e modi stabiliti dall'articolo medesimo, a beneficio degli abitanti dei luoghi ai quali la istituzione era destinata;

b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi un'amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 91.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti di statuto, del regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

(Approvato).

#### Art. 92.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei

titoli e delle leggi vigenti, all'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

La giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

(Approvato).

#### Art. 93.

Nelle provincie dove per leggi o consuetudini sussista l'obbligo di rimborsare agli ospedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continuerà provvisoriamente tale obbligo, ma dovranno applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.

Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli ospedali e sulle spese di ospedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

(Approvato).

#### Art. 94.

Nelle città che sono sedi di facoltà medico chirurgiche, gli ospedali saranno tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

Sarà dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo, così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri sarà nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro sarà nominato dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nominerà il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

PRESIDENTE. A quest'articolo era iscritto il signor senatore Pessina, il quale proponeva pure un emendamento stato già stampato e distribuito ai signori senatori: ma il signor senatore Pessina telegrafa che, essendo oggi impedito di trovarsi a Roma, ritira il suo emendamento.

Do quindi facoltà di parlare in questo articolo al signor senatore Todaro.

Senatore TODARO. Io mi era iscritto per parlare contro l'emendamento presentato dall'onorevole senatore Pessina, ma una volta che egli lo ritira, naturalmente rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. È iscritto poi l'onorevole senatore Cantani, ma non essendo egli presente perde il suo turno.

Sull'art. 94 è poi presentato un emendamento dai signori senatori Durante e Moleschott.

Non essendo presente nè l'uno nè l'altro, parmi che l'emendamento debba, secondola consuetudine, intendersi ritirato.

Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 94 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 95.

L'applicazione delle penalità sancite nella presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.

(Approvato).

#### Art. 96.

Entro il termine di cui nell'art. 93, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

(Approvato).

## Art. 97.

Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

(Approvato).

## Art. 98.

I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

(Approvato).

## Art. 99.

Ogni anno il ministro dell'interno presenterà al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

Presenterà pure un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

(Approvato).

## Art. 100.

È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la reversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha facoltà di parlare il signor senatore Auriti.

Senatore AURITI. Prego il Senato di volermi ascoltare colla sua solita benevolenza ora che sorgo in difesa di questo art. 100. Imperocchè ho sentito persone autorevoli mostrarsi contrarie alla disposizione di questo articolo; ed anzi nella discussione generale, al senatore Vitelleschi, così temperato di solito nella difesa e nell'attacco, sfuggirono parole acerbe ed ingiuste.

Come premio ed incitamento all'attività dell'individuo, si attribuisce al produttore il frutto del suo lavoro, senza di che non si avrebbe la produzione; e si dà eziandio la facoltà di disporre del frutto accumulato del lavoro e del risparmio al di là della tomba.

Ma l'efficacia di questa volontà che dispone della proprietà anche al di là della tomba è assoluta forse, è illimitata?

No, bastano a provarlo le riserve imposte dal diritto civile alle successioni testamentarie nell'interesse della famiglia, e la proibizione dei vincoli delle sostituzioni fidecommissarie nell'interesse pubblico.

Dunque questa potestà della volontà del defunto anche a regolare la trasmissione di beni nel corso dei secoli non esiste che a condizione di mantenersi in limiti ben determinati.

E se veniamo in particolare ai patti riversivi, perchè precisamente la sostanza di questo articolo 100 sta nel valore da accordarsi o no ai patti riversivi, cui siano sottoposte le fondazioni d'istituzioni pubbliche di beneficenza, è da osservare che nelle donazioni, che pur come atti tra vivi vincono di tanto le disposizioni testamentarie, non è permesso il patto riversivo, per la premorienza del donatario e suoi eredi, che a favore del solo donante. Or diremo noi che quando si tratta di disposizioni testamentarie, sia naturale il patto riversivo, in date eventualità, a favore di individui che ne' secoli dei secoli potranno trovarsi sulla linea dei discendenti od eredi del defunto?

La più grave delle questioni sorte nella giurisprudenza è quando s'impongono all'erede testamentario certi adempimenti, non limitati a tempo determinato, e sotto pena di decadenza. Che avverrà se a lungo andare si contravenga all'obbligo di questo adempimento?

Fonte è questo caso di grandi difficoltà e dispute infinite, poichè, o alla decadenza date l'effetto retroattivo di distruggere la trasmissione ereditaria fin da principio e voi avrete lasciato nell'incertezza, sotto l'incubo di possibile risoluzione, il dominio dell'erede e le successive trasmissioni, o dite che l'effetto risolutivo abbia luogo *ex nunc*, ed allora avrete dato all'erede il tempo di consumare il patrimonio, annullando l'efficacia dell'obbligo assunto col mezzo di successori particolari di buona fede.

Però lasciando da banda queste quistioni, bisogna convenire che quando si tratta di enti morali, minori difficoltà s'incontrano nel dare valore ai patti riversivi; perchè con la sola creazione dell'ente morale è già costituito il vincolo perpetuo della manomorta, di cui il

patto riversivo non sarebbe che una modalità. È questa la ragione per cui, non per ossequio ad una necessità giuridica, ma per vantaggi sperati e il minor danno del vincolo in sè, le legislazioni hanno più o meno largamente riconosciuto il valore dei patti riversivi nella costituzione degli enti morali.

Per le istituzioni specialmente di beneficenza, parve opportuno un incitamento alla volontà dei benefattori, rendendoli arbitri del ritorno de' beni alla famiglia o del passaggio ad altra destinazione, in date eventualità, e specialmente ove venisse a mancare il fine da essi specificamente voluto.

Riteniamo dunque, o signori, per fermo che l'efficacia accordata a questi patti riversivi, da valore indeterminatamente, non venne già da concetti giuridici, non da principi assoluti di ossequio ai dritti di proprietà, ma bensì da motivi di convenienza, da ragioni di opportunità più o meno sussistenti.

Vediamo ora, se nei casi contemplati nell'art. 100, vi siano motivi giuridici speciali o ragioni di convenienza e di opportunità per dare efficacia ai patti riversivi.

Nel modo in cui questo articolo è formulato io trovo appunto ragioni speciali per cui non può invocarsi contro di esso nè titolo di dritto, nè consiglio di utilità e di convenienza.

Se è citata in questa discussione una mia opinione, che io mantengo, ed è che quando con un testamento si assegna un patrimonio per un certo scopo di pubblica utilità, abbiamo tutto ciò che è indispensabile come base per la creazione dell'ente giuridico; sicchè quando lo Stato approva dichiarando legittimo il fine e sufficienti i mezzi, non crea propriamente l'ente morale, ma lo riconosce ed imprime su di esso il suo suggello, come fa sulle monete perchè abbiano corso legale e non già per creare il valore intrinseco che in quelle preesiste.

Però dopo questo fatto, costituito l'ente morale, come personalità propria, è desso simile al rampollo di una pianta che staccato dalla matrice forma una pianta nuova, è come il parto dell'animale, che piglia una vita a sè, rotti i vincoli di dipendenza assoluta che aveva nell'utero materno.

Così avviene dell'ente morale, che poté bene avere origine dalla carità privata, ma costituito che sia a fine di utilità pubblica, entra nell'or-

ganismo delle istituzioni pubbliche dello Stato. Il fondatore volle impiegare parte del suo patrimonio per la beneficenza; questo patrimonio, dopo il riconoscimento della fondazione, è entrato nel complesso dei beni destinati alla pubblica beneficenza, e non è lecito sottrarneli di un tratto, a certe evenienze, per una volontà manifestata forse a più secoli di distanza, che diventerebbe cagione di grave danno della cosa pubblica.

Questa facoltà non è nella natura delle cose, e non è un postulato che si possa invocare a nome del diritto. Nè do maggior valore a quel che si dice, affermando che i fondatori non farebbero più queste liberalità se conoscessero la sorte delle loro opere pie potersi sottrarre all'originaria loro destinazione, all'indirizzo da essi voluto nell'atto della liberalità.

È quasi impossibile che questa mutazione possa aver luogo durante la vita dell'istitutore.

Dopo che l'individuo ha disposto del suo patrimonio, indicando lo scopo di pubblica utilità a cui lo vuole destinato, si richiede l'intervento e l'autorizzazione del Governo; il che significa che questo scopo è conforme alle condizioni dei tempi. Ma, di grazia, le condizioni di tempo, pel modo di attuazione delle opere di beneficenza, si possono esse mutare da un anno all'altro? Ci vuol lungo intervallo per innovazioni così profonde da dover cambiare l'indirizzo e l'ordinamento interno di opere di carità, e non è soverchio il dire che passerà per lo meno tutta la vita del fondatore.

Che se vogliamo guardare al di là della tomba di esso fondatore, al corso de' secoli successivi, bisognerebbe supporre in quel filantropo una carità molto tiepida, un sentimento di pietà più apparente che reale, dicendo che egli si sia preoccupato, più che della sostanza de' suoi voti delle loro accidentalità, più che de' poveri da soccorrere in uno od altro modo, di eredi e successori ignoti non raccomandati da altro titolo che da vincoli di sangue forse lontanissimi. Questa, se fosse, non è volontà che meriti rispetto.

Ma, o signori, la questione, semplice per se medesima, è resa ancora più semplice pel modo come è formulato l'art. 100.

Se i patti reversivi debbano essere mantenuti o no, in genere, è questione lasciata dall'arti-

colo in *conditione juris*, secondo il diritto comune.

Si dice però: voi non potete mettere per patto della liberalità a scopo di beneficenza pubblica, che il Governo non eserciti l'ingerenza necessaria per la retta amministrazione di questo patrimonio: non è modo lecito di creare istituti pubblici sottraendoli alla tutela ed ispezione del Governo. Se alla mancanza di questa pretesa indipendenza da voi voluta apponete come effetto il ritorno de' beni alla famiglia, il patto è nullo. Come dubitarne?

Similmente, se dice il fondatore: io vieto, sotto pena del ritorno de' beni alla famiglia, le trasformazioni rese necessarie dalle mutate condizioni de' tempi, le riforme degli organici, i raggruppamenti e concentramenti, è nullo il comando e con esso il patto reversivo che ne dipende.

Quelle condizioni non possono limitare l'ingerenza del Governo esercitata nei termini di legge, vincolandola con le conseguenze del ritiro del dono.

Io credo che con questa disposizione, mentre si tutelano i diritti dello Stato, non si viola in alcun modo il diritto della proprietà, nè si fa cosa che possa inaridire, come si dice, la fonte della carità privata; gli uomini di cuore, i veri filantropi possono desiderare che si segua l'indirizzo da essi voluto, e che sia accettata dalle leggi la concessione del patto reversivo, non subordinare a questo la volontà dell'atto di liberalità, a cui lo scopo ultimo è sempre il soccorso de' bisognosi.

Quindi, per quanto poco possa valere la mia debole voce, poichè mi sono trovato in questa discussione nella condizione di dover parlare o votare pro e contro le proposte ministeriali, secondo il mio convincimento; le mie parole servano per incorare e rassicurare i titubanti a votare questo articolo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non avrei voluto prendere più la parola in questa discussione, e molto meno sopra un soggetto il quale, per essere trattato, richiede una competenza speciale.

Ma essendo stato chiamato dall'onor. preopinante nella discussione, io non posso fare a meno di dire brevi parole. Io non lo seguirò

nelle sue argute e dotte osservazioni, ma riassumendo il concetto che me ne sono formato, a me pare che non rispondano alle difficoltà da me sollevate sopra questo soggetto. Pare a me che le considerazioni fatte dall'onorevole Auriti, riguardino piuttosto le disposizioni future. Io certamente non contesto (che sia poi più o meno opportuno) che il Parlamento abbia il diritto di stabilire che clausole simili non saranno più considerate valide pel futuro. Ma a me pare che questo articolo, come è concepito, debba applicarsi anche per il passato a tutti quegli istituti che si trovano in casi simili.

Ora a me, con quella coscienza del *bonus vir*, che non può seguire le sottigliezze legali ma che ha il senso naturale e semplice della giustizia, pare che quando un uomo ha fatto una donazione con una condizione, e che nella condizione si comprende l'interesse di un terzo, se non si mantiene la condizione si viola il diritto del terzo. A me pare che la semplicità di questo argomento sfidi i più sottili ragionamenti. Riconosco che in questo come in tutte le cose di questo mondo non si può nelle applicazioni mantenere l'assolutismo dei principi.

E quindi quando si trattasse per applicare una clausola di reversibilità di rimontare in addietro due o tre generazioni, intendo che possano applicarsi le teorie esposte l'altro giorno in riguardo alla facoltà che possa accordarsi alle volontà testamentarie di vincolare l'avvenire.

Ma se s'intende sostenere che quando un individuo abbia fatto un'istituzione da 40, 50 o 60 anni fa, ed abbia posto per condizione che se la sua istituzione fosse modificata dovessero ritornare i beni che la compongono alla sua famiglia, se voi cambiate l'istituzione e non ritornate i beni alla famiglia, questo sia giusto? io vi risponderò che con il presente articolo voi potete fare che questo fatto sia legale ma non che sia onesto.

E quindi se quella misura dovesse essere solamente essere adottata *de jure constituendo*, non troverei difficoltà. Vedremo gli effetti che produrrà, se diminuisce od accresce la carità, tutto ciò lo vedremo poi: ma al punto di vista della giustizia non avrei nulla ad obiettare. Ma con effetto retroattivo per il passato, in modo assoluto, cioè, senza nessuna determinazione e

nessun limite, per me rappresenta qualche cosa di così ingiusto, che io non so acconciarmi.

Dopo questo non faccio nessuna proposta, nè insisto più oltre.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Il senatore Vitelleschi fa una seconda questione.

La natura di questo articolo è tale da avere effetto retroattivo?

Egli sa che l'azione retroattiva non può valere contro diritti quesiti. Si tratta dunque di vedere se in questa materia vi sono diritti quesiti. Ora è noto che per leggi di ordine pubblico, d'interesse pubblico primario, di proibizioni assolutamente obbligatorie, non ci può essere diritto quesito; sono materie in cui il passato non può vincolare l'avvenire.

Lasci dunque questa disputa alla giurisprudenza, imperocchè altrimenti le sue apprensioni potrebbero essere aggravate dalla discussione.

Il principio generale è che questione di diritto quesito non può aver luogo che pel modo dell'acquisto di diritti capaci di essere acquistati, e vale in questo caso la legge del tempo. Ma quando si tratta della possibilità, non dell'acquisto di un certo diritto, l'impossibilità dichiarata dalla nuova legge per causa di pubblico interesse colpisce il passato come il futuro, pei fatti non ancora consumati.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Non essendovi proposte, non credo dovermi soffermare a discutere intorno a questo argomento. La relazione ha già dimostrato, io credo, con sufficiente chiarezza, la portata di quest'articolo di legge. Esso fu illustrato dal nostro collega Auriti; io non ho che a riportarmi alle parole che egli ha pronunciate ed a pregare il Senato di voler approvare la nostra proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 100 nel testo che ho letto: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il signor senatore Vitelleschi propone un articolo aggiuntivo, che è del tenore seguente:

## Art. 100 bis.

Agl'impiegati delle opere pie concentrate o in qualunque modo sopresse per effetto di questa legge che al momento del concentramento o soppressione si troveranno almeno da un anno in ufficio con nomina e titolo permanente, sarà accordato a carico delle relative opere pie il trattamento contemplato nell'art. 16 della legge 11 ottobre 1863.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Vitelleschi per svolgere il suo articolo aggiuntivo.

Senatore VITELLESCHI. Avendo consultato l'Ufficio centrale ed il Governo e sapendo che non sono favorevoli in nessun modo ad accettare il mio articolo aggiuntivo, nè come proposta e neppure come raccomandazione, io lo ritiro.

Non mi dispiace però che il Senato abbia sentito annunziare la grave questione che interessa la vita stessa d'un gran numero di nostri concittadini.

Di ciò ho già parlato l'altro giorno. Vi è uno stuolo d'impiegati che è generalmente composto di gente molto dabbene, che ha fatto una carriera regolare in questi istituti e per conseguenza vi ha affidata tutta la sua esistenza. Io ne conosco molti, e della migliore specie, i quali hanno percorso una carriera regolare come si fa nelle amministrazioni governative. Ed il giorno in cui, applicandosi questa legge si lasciasse questa gente sul lastrico, si farebbe cosa che non mi pare giusta.

Per alcuna di queste istituzioni vi sono provvedimenti per pensioni, ma anche per queste molti degl'impiegati, non avendo raggiunta l'età, rimarrebbero egualmente lasciati in abbandono.

Questo a me pare non solo ingiusto, ma anche inusitato in Italia, dove in altre simili occasioni di questi abbandoni non sono mai stati tollerati.

A me basta di avere accennato a questa questione, nella quale, nelle condizioni attuali della discussione, non parmi opportuno d'insistere, ma che non dovrebbe per ciò interessare meno il Governo e il Senato.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dopo le parole dell'onor. senatore Vitelleschi non vorrei che il Senato credesse che il mio rifiuto sia dogmatico e senza ragione.

Se gl'impiegati, ai quali accenna l'onor. senatore, hanno diritto a godere dei vantaggi di cui all'art. 10 della legge 11 ottobre 1863, nessuno lo potrà loro negare. Se non lo hanno, non dobbiamo crearlo noi cotesto diritto.

Si tratta di far pesare sulle opere di beneficenza oneri nuovi, e noi dobbiamo cooperare a fare il contrario. Ecco la ragione per cui mi duole di non poter accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onor. Vitelleschi.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale aderisce completamente alle idee esposte dal signor ministro sulla proposta del nostro collega il senatore Vitelleschi.

Io aggiungerò una sola considerazione. Dal momento che egli ha ammesso che per molti di questi impiegati la concessione di sussidi straordinari di beneficenza o quasi di beneficenza era esclusivamente un atto di amministrazione, il concentramento e la trasformazione non toglieranno alle nuove rappresentanze di fare queste concessioni quando le credano giuste, quando le credano convenienti.

Qualunque sia, quindi, l'evento, la situazione degli impiegati per i quali tanto si interessa l'onor. Vitelleschi non sarà mutata da questa legge.

Senatore VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non vorrei che la questione fosse travisata.

Padroni di lasciare le cose agli eventi: vi è tanta gente a questo mondo la quale vive senza pensioni, ci vivranno anche questi; ma vorrei che la questione fosse posta nettamente. Quanto a diritto, questi impiegati non possono averne alcuno perchè non sono impiegati governativi, essi sono semplicemente impiegati privati, ma sono privati dell'impiego per un fatto di Stato.

E quindi di diritti, meno i pochi casi nei quali è provveduto dalle istituzioni stesse, non ne avranno, meno quello che risulta dalla fiducia che essi hanno posto nella stabilità della istitu-

zione sulla quale avevano tutte le ragioni di contare, o almeno sulla nostra equità.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Vitelleschi ritirata l'aggiunta che aveva proposta, passeremo all'art. 101.

Ne do lettura:

Art. 101.

Ferma stante la disposizione dell'art. 84, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.

Mi pare che la citazione fatta in questo articolo dell'art. 84, dopo la numerazione fatta dall'Ufficio centrale non sia esatta, e che occorra quindi sostituire alla citazione dell'art. 84 quella dell'art. 85.

Senatore COSTA, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 101.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora prego il signor relatore dell'Ufficio centrale di voler riferire intorno alle petizioni a proposito di questa legge pervenute al Senato, e sulle quali egli ha già fatto una relazione per iscritto.

Avendo fatto riassumere le proposte dell'Ufficio centrale, così crederei opportuno di dare lettura del riassunto, sottoponendo le proposte al voto del Senato.

Senatore COSTA, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Leggo le petizioni:

Petizione n. 7. Alcuni sindaci di comuni nella provincia di Bergamo domandano che sieno introdotte delle modificazioni al disegno di legge, cioè togliere dalla legge (articoli 5 e 6) l'incompatibilità delle funzioni di sindaco con quelle di presidente della congregazione di carità, o quanto meno restringerla ai comuni che hanno una popolazione superiore a 5000 abitanti.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

8. Alcuni membri del clero ed altri abitanti di Milano domandano che dall'Amministrazione delle opere pie non sieno esclusi i membri del clero aventi cura d'anime.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Questa proposta però fu già deliberata.

9. Il presidente ed alcuni membri dell'Associazione liberale progressista di Vercelli fanno voti perchè il Senato approvi il disegno di legge e insista soprattutto nel dimostrare la necessità del concentramento e della mutazione del fine già ammesso dal progetto in discussione.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

La votazione finale a scrutinio segreto risulterà intorno ad essa.

10. Gli amministratori eredi fiduciari dell'opera pia Pinaroli di Lodi domandano che il disegno di legge venga modificato nel senso che rimanga inviolata la volontà espressa dalla testatrice nelle tavole di fondazione del pio stabilimento.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

11. Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Torino ricorre al Senato per ottenere una modificazione al disegno di legge: « Istituzioni pubbliche di beneficenza » (per ottenere che la competenza degli arbitri negli eventuali dissidi fra l'istituto ospedaliero e l'istituto universitario sia estesa alle decisioni circa l'obbligo di lasciare a disposizione dell'insegnamento i malati).

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

12. La Deputazione provinciale di Udine fa istanza identica alla precedente. (Chiede che lo

Stato assuma il rimborso delle speditività dovute agli ospedali austro-ungarici pel ricovero di malati poveri esonerandone i comuni).

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

13. La Deputazione provinciale di Siena fa istanza identica alla precedente: (perchè venga conservata alla Deputazione provinciale l'approvazione dei bilanci degli istituti di beneficenza mantenuti col concorso della provincia).

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

14. Il priore e tre ufficiali della confraternita del SS. Rosario in Tiriolo sottopongono al Senato alcune considerazioni riguardanti il sodalizio da essi amministrato onde siano tenuti in conto nel progetto di legge: (chiedono che sia riparato ai danni che deriverebbero alle confraternite costituite sulla base del mutuo soccorso ove venissero concentrate nelle congregazioni di carità).

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

15. Il presidente del Consiglio d'amministrazione dei reali spedali di Santa Chiara in Pisa ricorre al Senato per ottenere una modificazione al disegno di legge: (perchè la competenza degli arbitri negli eventuali dissidi fra l'istituto spedaliero e l'istituto universitario sia messa alle decisioni circa l'obbligo di lasciare a disposizione dell'insegnamento i malati).

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

16. La Deputazione provinciale di Treviso ricorre al Senato per ottenere una modificazione al disegno di legge.

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

17. Il presidente dell'Amministrazione dell'ospedale civile di Padova fa istanza identica alla precedente.

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

18. Il parroco di Orbassano fa istanza identica alla precedente.

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

19. La Deputazione provinciale di Rovigo fa istanza identica alla precedente.

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

21. Parecchi abitanti dei comuni di Mondronigo ed Olgiate fanno istanza identica alla precedente.

La Commissione propone per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

22. Il vescovo della diocesi di Cotrone, come rappresentante ed amministratore dell'orfanotrofio femminile di quella città, fa istanza identica alla precedente.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

23. Il presidente della Società di mutuo soccorso « I figli del lavoro » di Monselico fa istanza al Senato perchè venga approvato il disegno di legge.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

24. Alcuni membri della confraternita di Santa Maria del Carmine di Gallipoli sottopongono al Senato alcune considerazioni intorno al disegno di legge.

La Commissione propone per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

27. La Deputazione provinciale di Belluno fa istanza al Senato per ottenere delle modificazioni al disegno di legge.

La Commissione propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

30. La Deputazione provinciale di Mantova fa istanza identica alla precedente.

La Commissione propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

31. Due delegati dell'istituto Fatebenefratelli di Roma fanno voti perchè sia dichiarata autonoma e laicale la fondazione dell'ospedale di San Giovanni Calibita in Roma e perchè quell'istituto venga noverato fra le opere di pubblica beneficenza.

La Commissione propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

34. La Deputazione provinciale di Udine fa istanza perchè venga introdotta un'aggiunta all'art. 73 del disegno di legge.

La Commissione propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

41. Il circolo monarchico elettorale « La Riforma » di Milano fa voti perchè venga approvato il disegno di legge con quelle modificazioni di forma che furono richieste dalla Camera dei deputati e dalla pubblica opinione.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

43. Parecchi abitanti di Napoli sottoscritti in 120 moduli di petizione a stampa domandano che venga dal Senato respinto il disegno di legge.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

44. Parecchi abitanti della diocesi di Piacenza fanno istanza identica alla precedente.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

46. Un numero considerevole di abitanti di diverse parti d'Italia (forse in numero di 125,000 e si dice forse, perchè non è stato riscontrato se le firme siano tante come si afferma nel riassunto di esse), sottoscritti in moduli a stampa fanno istanza al Senato perchè sia respinta la legge sulle opere pie.

47. La Deputazione provinciale di Siracusa fa voti perchè nel disegno di legge sulle opere pie venga introdotta una disposizione che attribuisca alle opere pie il concorso della spesa per il mantenimento degli esposti.

Su queste due ultime petizioni la Commissione non ha avuto tempo di riferire per iscritto. Do pertanto facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. In quanto alla petizione, che si dice firmata da 125 mila ricorrenti, perchè la legge non sia approvata, io mi riporto alle considerazioni che ho esposte relativamente alla analoga petizione pervenuta dalla diocesi di Piacenza: non vi è nulla di nuovo che meriti particolare risposta: e la discussione ampia che venne fatta su questo disegno di legge innanzi al Senato ha reso ragione di ogni opposizione fatta anche nel senso di questa petizione.

Quanto all'ultima, per la quale propongo l'ordine del giorno puro e semplice, osservo non esser questa la sede per discuterne, ma bensì quando sarà presentata la legge pel mantenimento degli esposti, da lunghi anni promessa.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal relatore circa l'ultima petizione, della Deputazione provinciale di Siracusa, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

In quanto all'altra petizione che domanda la reiezione della legge, il Senato col suo voto farà o non farà ragione ad essa.

Ora pregherei l'Ufficio centrale, a volere, nella seduta di oggi od in quella di domani, riferire intorno al coordinamento del disegno di legge come ingiunge l'art. 70 del nostro regolamento.

Senatore COSTA, *relatore*. Sono agli ordini del Senato per riferire anche subito. (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. Sta bene. Il relatore Costa ha facoltà di parlare per riferire sul coordinamento della legge testè approvata.

Senatore COSTA, *relatore*. Secondo una proposta fatta dal nostro collega il signor senatore Calenda si dovrebbero ridurre tutti i verbi che sono adoperati nel tempo futuro al tempo presente, tranne quelli che necessariamente esprimono precetto relativo ad un fatto che non può verificarsi che nel futuro.

Questo lavoro di riduzione fu fatto, e non so se il Senato desideri di sentirne la lettura, oppure se voglia rimettersene all'Ufficio centrale.

Voci: No, no!

PRESIDENTE. Abbiamo pazienza; il Senato è sempre padrone di dire di no, ma con quelle forme con le quali può dirlo; non con voci di impazienza, perchè v'è una disposizione tassativa del regolamento che è ben più severa della via per la quale ci siamo messi.

Questa disposizione vorrebbe che il Senato avesse ogni volta sotto gli occhi stampato anche il testo coordinato; e che ne fosse data lettura; e se dà facoltà di derogare da questa disposizione tassativa, prescrive però che il relatore riferisca verbalmente e si dia lettura di ogni singola correzione.

Ora dunque il signor relatore prega il Senato in questo caso di dispensarlo di riferire sopra le correzioni di forma.

Il Senato, che ha approvato il regolamento, può derogare al medesimo ed io porrò ai voti la domanda che il relatore fa per questa parte, e così via via.

Come il Senato ha adunque udito, il signor relatore lo prega di incaricarlo di mutare, come egli ha detto, i *tempi futuri* in *tempi presenti*; in quelle parti che lo richiedono.

Porrò dunque ai voti la domanda del relatore, colla quale si deroga al regolamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Quindi il Senato dà questo speciale incarico al signor relatore. Onor. Costa, ha facoltà di proseguire.

Senatore COSTA, *relatore*. Un sol punto merita una deliberazione particolare del Senato.

Nella seduta di sabato, se non erro, discutendosi e votandosi l'art. 78, venne deliberata un'aggiunta per la quale i termini per la pro-

duzione del ricorso al Consiglio di Stato contro i provvedimenti di trasformazione, ecc., erano ridotti alla metà quando si riferissero al merito del provvedimento.

Quest'aggiunta non trovasi in perfetto accordo col capoverso immediatamente precedente di questo articolo, dove è scritta la regola generale per la quale il ricorso deve presentarsi nel termine di 60 giorni.

Ora si può trovare una soluzione molto facile per conciliare queste due disposizioni, ed è di sopprimere il penultimo capoverso, il quale non fa altro che riprodurre una regola generale che è nella legge sul Consiglio di Stato.

Questa legge stabilisce per regola che i ricorsi contro i provvedimenti che lo ammettono debbono esser presentati entro 60 giorni dalla loro notificazione.

La regola, come in molti altri casi, contenuta in questa legge, può essere presupposta perchè è di diritto comune amministrativo; la eccezione soltanto deve essere espressa. Per cui prego, a nome dell'Ufficio centrale, che in via di coordinamento si ritenga soppresso il penultimo capoverso dell'art. 78.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor relatore propone che il penultimo capoverso dell'art. 78, dove è detto: « In tutti i casi contemplati nel presente articolo il ricorso essere presentato nel termine di due mesi dalla notificazione del provvedimento alle rispettive Amministrazioni », sia soppresso (il che equivale a votare contro a questa aggiunta) mantenendo l'ultimo paragrafo.

Chi crede che in via di coordinamento si debba mantenere questa parte che fu già approvata, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il Senato delibera che sia cancellata.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Finalmente ho una preghiera da fare al Senato, e forse può essere anche questa considerata come una deroga al regolamento, ed è questa: di concedere all'Ufficio centrale di rivedere attentamente tutte le citazioni degli articoli esistenti in questa legge: si tratta di un lavoro che dev'essere fatto con una grande diligenza e non coinvolge nessuna

specie di mutamento; è semplicemente questione di esattezza di numeri. Domando che l'Ufficio centrale sia autorizzato a rivedere queste citazioni affinché non nascano equivoci.

PRESIDENTE. Chi approva la domanda dell'onorevole relatore è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Votazione a scrutinio segreto e risultato.**

PRESIDENTE. Ora verremo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

(In appendice al Resoconto di questa seduta è riportato il testo completo del progetto come fu approvato e votato dal Senato).

Prego uno dei signori senatori segretari di procedere all'appello nominale.

Il senatore, segretario, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Ora si farà il contrappello.

Il senatore, segretario, CORSI L. procede al contrappello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge formato da « istituzioni di pubblica beneficenza » :

di fo:	Votanti . . . . .	160
deput	Favorevoli . . . . .	106
Lr	Contrari . . . . .	54

(Il Senato approva).

Prego i signori senatori di recarsi ai loro posti, e giacchè vedo molti senatori presenti li prego a voler intervenire alla seduta di domani dovendosi votare altre leggi a scrutinio segreto.

Io spero che essi non vorranno colla loro assenza impedire al Senato di proseguire i suoi lavori.

**Discussione del progetto di legge: « Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura » (N. 60).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni circa

le ammissioni e le promozioni della magistratura ».

Domando al signor ministro guardasigilli se mantiene il suo disegno di legge o se accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge modificato della Commissione.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Accetto che si discuta il progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Essendo questo un progetto di legge abbastanza lungo e da molto tempo distribuito, domanderei al Senato che desse facoltà di prescindere dalla sua lettura.

Chi approva questa mia domanda è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale o passeremo a quella degli articoli dei quali prego il signor segretario Guerricri-Gonzaga di dar lettura.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-CONZAGA legge:

**Art. 1.**

Nessuno può essere ammesso a funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero, se non ha compiuto un tirocinio in qualità di uditore, salvo quanto è disposto per gli avvocati esercenti e pei professori di diritto nell'art. 15 della presente legge e negli articoli 51, 72 e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni dei quali sono estese alle nomine dei funzionari del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE. Il signor ministro guardasigilli, accetta la soppressione del secondo comma di questo articolo proposta dall'Ufficio centrale?

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Io confesso che credevo, ed ancora credo, molto utile questo capoverso per facilitare la fusione tra i funzionari del Ministero di grazia e giustizia e quelli dell'ordine giudiziario. Nondimeno l'Ufficio centrale è stato sì cortese verso di me tanto nell'esame del precedente progetto di legge connesso con questo, che propose all'approvazione del Senato senza qualsiasi modifi-

cazione nè di sostanza, nè di forma, quanto nell'esame del progetto presente, che io crederei di venir meno alla deferenza che, anche pel predetto motivo, devo all'Ufficio centrale se insistessi a mantenere quel capoverso che l'Ufficio centrale propone di sopprimere; beninteso però che, come è detto nella relazione, rimanga ben fermo il diritto dei chiamati al Ministero dalla magistratura non solo, ma resti ben fermo il principio che la legge non possa avere effetto retroattivo, applicarsi cioè a que' funzionari che oggidì appartengono al Ministero di grazia e giustizia.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Appunto questa raccomandazione speciale pei dritti degli attuali impiegati del Ministero di grazia e giustizia io fo, e non solo a nome dell'Ufficio centrale, ma anche a nome mio particolare, perchè essendo stato presidente di una Commissione di concorso per posti a vicesegretari nel detto Ministero, ho conosciuto allora valentissimi giovani ed ho grandissima stima e affetto per molti di loro. Però in quanto al futuro, abbiamo dovuto essere fedeli ai principi nel mantenere l'inflessibilità d'una regola generale, che a tutti si dovesse applicare senza eccezione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, verremo ai voti e voteremo comma per comma, perchè si tratta di sopprimere una parte dell'articolo.

#### Art. 1.

Nessuno può essere ammesso a funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero, se non ha compiuto un tirocinio in qualità di uditore, salvo quanto è disposto per gli avvocati esercenti e pei professori di diritto nell'articolo 15 della presente legge e negli articoli 51, 72 e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni dei quali sono estese alle nomine dei funzionari del Pubblico Ministero.

Chi approva questo 1° comma dell'art. 1 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il 2° comma è il seguente:

Rimane altresì in vigore, per i laureati in giurisprudenza impiegati nel Ministero di grazia e giustizia, quanto è disposto nell'articolo 133 della predetta legge. Questi ultimi, però, non potranno essere nominati che a posti retribuiti con stipendio uguale a quello che percepiscono nel Ministero.

Metto ai voti questo comma che Ministero ed Ufficio centrale sono d'accordo di sopprimere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

#### Art. 2.

Per essere nominato uditore, oltre le condizioni generali prescritte nell'articolo 9 della legge sull'ordinamento giudiziario, è necessario:

1° aver compiuto i ventuno e non ancora i trent'anni d'età;

2° aver conseguito la laurea in giurisprudenza in una università italiana;

3° aver vinto la prova di un concorso per esame.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, per le informazioni fornite dalle Autorità giudiziarie del distretto nel quale risiedono, non risultino al Ministro della giustizia di moralità e condotta incensurate.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il concorso ha luogo nella Capitale del Regno, e, di regola, in ciascun anno, innanzi ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro della giustizia e composta di almeno sette membri, scelti fra i magistrati appartenenti alle Corti di cassazione e di appello, gli avvocati esercenti, ed i professori delle Facoltà di giurisprudenza.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie;

a) filosofia del diritto e storia del diritto italiano,

b) diritto romano,

c) diritto costituzionale ed amministrativo,

d) diritto e procedura civile,

e) diritto commerciale,

f) diritto e procedura penale;

2° in una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

I concorrenti dichiarati idonei per aver riportato in ciascuna materia la maggioranza dei voti e non meno dei sette decimi nell'insieme delle prove sono classificati fra loro, per gli effetti del concorso, secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voti sono preferiti i più anziani di laurea, e in caso di parità di data nella laurea i più anziani di età.

Sono nominati uditori, con decreto ministeriale, i primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso.

(Approvato).

#### Art. 4.

I concorrenti che avessero riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame d'ammissione, ed oltre a ciò avessero pure ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, sono nominati uditori con precedenza ad ogni altro.

Questi uditori godono, appena nominati, di una indennità di lire 1500 all'anno, e possono presentarsi all'esame pratico, di cui parlano gli articoli 6, 7 e 8 del presente disegno di legge, dopo un solo anno di uditorato.

(Approvato).

#### Art. 5.

Gli uditori sono destinati con decreto ministeriale ai Collegi giudicanti, agli Uffici del Pubblico Ministero ed alle preture.

Nei Collegi assistono alle udienze civili e penali, e sono addetti ai giudici per compiere gli studi ed i lavori che da questi siano loro affidati.

Negli Uffici del Pubblico Ministero assistono pure alle udienze e trattano, sotto la direzione del Capo o de' suoi sostituti, gli affari d'amministrazione o di giurisdizione dei quali siano incaricati.

Quando abbiano compiuto sei mesi di tirocinio, possono essere dal procuratore del Re delegati ad esercitare le funzioni di Pubblico Ministero presso le preture.

(Approvato).

#### Art. 6.

L'uditore che abbia compiuto almeno diciotto mesi di servizio effettivo può ottenere l'abilitazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie, quando superi con buon esito la prova di un esame pratico, giusta l'articolo seguente.

(Approvato).

#### Art. 7.

L'esame pratico ha luogo ogni anno e vi sovrintende una Commissione centrale nominata volta per volta dal Ministro della giustizia, e composta di almeno sette membri, scelti fra i magistrati delle Corti di cassazione e di appello; esso consta di prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento, in forma di sentenza o di altro atto giudiziario, di quattro tesi sul diritto civile, amministrativo, commerciale e penale rispettivamente, uniformi per tutti gli aspiranti, e proposte dalla Commissione centrale. Tali prove si compiono presso la Corte d'appello, nel distretto della quale ciascun aspirante esercita le sue funzioni, sotto la vigilanza dei Capi della Corte.

Gli scritti dei singoli aspiranti sono trasmessi alla Commissione, che giudica quali tra essi possono essere ammessi alla prova orale.

La prova orale è data nella Capitale del Regno, innanzi alla Commissione suaccennata, ed è specialmente rivolta ad accertare la cognizione del diritto positivo nelle materie sulle quali versano le prove scritte.

(Approvato).

#### Art. 8.

Compiuto l'esame, la Commissione procede alla classificazione degli aspiranti che abbiano riportato in ciascuna materia la maggioranza dei voti e non meno dei sette decimi nell'insieme delle prove, secondo un criterio complessivo desunto:

- a) dai voti conseguiti nell'esame pratico;
- b) dalla classificazione ottenuta nell'esame di ammissione al tirocinio;
- c) dai titoli posseduti, come pure dalle informazioni, raccolte con le norme stabilite nel regolamento, intorno all'attitudine dimostrata

per le funzioni giudiziarie, ed alla capacità, alla condotta ed al carattere spiegati dall'aspirante durante il tirocinio.

Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

Essi sono nominati aggiunti giudiziarii, a misura che vi siano dei posti vacanti, nell'ordine della loro classificazione; ma, anche prima di tal nomina, possono essere destinati ad esercitare l'ufficio di vicepretori con un'indennità di funzioni.

(Approvato).

#### Art. 9.

L'uditore che nel termine di quattro anni dalla nomina non si è presentato all'esame pratico o che per due volte non è stato dichiarato idoneo è dispensato dal servizio.

(Approvato).

#### Art. 10.

Gli aggiunti giudiziarii sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re, e possono anche essere destinati alle preture di maggiore importanza come vicepretori.

(Approvato).

#### Art. 11.

Le promozioni si faranno sempre col criterio dell'anzianità congiunta al merito, salve le disposizioni degli articoli seguenti, e ferme quelle che concernono la durata dell'esercizio delle funzioni in ciascun grado, stabilita con la legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario.

(Approvato).

#### Art. 12.

Per conseguire la nomina di pretore è necessario aver compiuto i venticinque anni di età ed essere stato aggiunto giudiziario per non meno di due anni.

(Approvato).

#### Art. 13.

Ai posti di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re si provvede, nella proporzione di due terzi delle vacanze annuali, col criterio dell'anzianità congiunta al merito, e, nella rimanente parte, per ragione di merito distinto. I posti che non si potessero nell'anno conferire per quest'ultimo titolo lo saranno pel primo.

(Approvato).

#### Art. 14.

Sono promossi giudici o sostituti, per anzianità congiunta al merito, i pretori, dopo quattro anni di esercizio delle loro funzioni, udito sulla promovibilità loro l'avviso di una Commissione determinata nel regolamento.

(Approvato).

#### Art. 15.

Alla nomina per merito distinto possono aspirare gli aggiunti giudiziarii, dopo due anni di funzioni, ed i pretori.

Vi possono pure aspirare, ma nel limite di un quinto dei posti da assegnarsi per merito distinto, i laureati in giurisprudenza che abbiano esercitata nel Regno la professione d'avvocato per non meno di sei anni, o per non meno di tre quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un istituto governativo d'istruzione superiore o secondaria ovvero liberi docenti con effetti legali nelle materie medesime presso una università del Regno, e semprechè ne siano dichiarati meritevoli dal rispettivo Consiglio dell'Ordine.

Non saranno ammessi al concorso quegli avvocati che, per le informazioni fornite dal Consiglio dell'Ordine e dalle Autorità giudiziarie del distretto nel quale esercitano la professione, non risultino al Ministro della giustizia di moralità e condotta incensurata.

Gli aspiranti devono vincere la prova di un concorso per titoli e per esame innanzi ad una Commissione sedente nella Capitale del Regno e costituita nel modo indicato nell'articolo 6.

(Approvato).

## Art. 16.

L'esame di cui all'articolo precedente è scritto ed orale, e diretto ad accertare se il concorrente sia fornito di cultura giuridica non comune e mostri singolare attitudine e facilità ad una rigorosa e perspicua esposizione dottrinale e pratica, mediante lo svolgimento di quattro tesi, l'una sul diritto romano, l'altra sul diritto civile e commerciale, la terza sul diritto amministrativo e la quarta sul diritto penale.

Per essere dichiarato di merito distinto occorre aver riportato in ciascuna materia almeno otto decimi dei voti.

Nello stabilire la classificazione dei concorrenti si tiene conto:

- a) dei voti conseguiti nel concorso;
- b) dei titoli presentati.

Sono nominati giudici o sostituti soltanto i primi classificati, nei limiti dei posti pei quali fu bandito il concorso.

I nominati che provengono dal fôro non possono essere destinati al tribunale nella cui giurisdizione avevano, all'atto della nomina e nei cinque anni precedenti, la propria residenza professionale od esercitavano abitualmente il loro ministero, nè esservi tramutati se non dopo cinque anni dalla nomina.

(Approvato).

## Art. 17.

Fino a che non si possano esclusivamente destinare all'ufficio di vicepretori funzionarii di carriera, saranno conservati i vicepretori fondamentali; ma la loro nomina sarà da ora innanzi triennale, salva riconferma, ed essi non potranno tenere udienza se non nei casi di malattia del titolare, ovvero di sua assenza per congedo o per urgente ragione di servizio.

(Approvato).

## Art. 18.

Le carriere della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero, continuando a rimanere distinte quanto alle funzioni, sono eguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio ed alle promozioni. I magistrati che vi appartengono sono compresi in una graduatoria unica per

ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrispondono nelle due carriere.

Tale disposizione non comincerà ad applicarsi che per coloro i quali saranno nominati giudici di tribunale o sostituti procuratori del Re dopo la promulgazione di questa legge.

(Approvato).

## Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte quelle altre che occorrono per la compiuta esecuzione della presente legge, la quale entrerà in vigore nel termine che sarà fissato per regio decreto, ma in ogni caso non più tardi del 1° gennaio 1892, intendendosi abrogata dal giorno della sua attuazione ogni disposizione contraria.

Senatore AURITI domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Debbo fare una sola osservazione, anche a nome dell'Ufficio centrale, riguardo al regolamento che il ministro è in facoltà di emanare.

Nell'enumerazione delle materie che debbono essere oggetto del concorso per uditore, se si prendessero i titoli nella loro generalità, farebbero quasi spavento anche ai giovani più valorosi.

Ma s'intende bene, pel modo come si fanno già questi esami, per la natura stessa delle cose, e per le spiegazioni che si sono date nella relazione, che per certe materie complete non si richiede già la cognizione di tutte le specialità più minute, ma bensì quella notizia sufficiente acciò il magistrato, che anche il primo anno potrà essere chiamato a risolvere alcuna questione in quelle materie, ne posseda i principî, ne sappia le fonti a cui attingere, pel bisogno immediato e pel progressivo ed ordinato aumento delle cognizioni nell'esercizio ulteriore della magistratura.

Dico questo per le materie complete, perchè naturalmente il diritto romano, il diritto civile e la procedura civile, il diritto commerciale, il diritto penale, la procedura penale si debbono conoscere a fondo. Ma per la storia del diritto italiano si sente la necessità di alcuna specificazione da darsi col regolamento in un campo tanto vasto e indeterminato da lasciare smarriti.

Così dicasi per il diritto costituzionale e pel diritto amministrativo, pel diritto internazionale e pel diritto ecclesiastico.

Sia pure ampio il programma, e non in termini elementari, ma sia specificato ciò che altrimenti apparirebbe troppo vasto e indefinito.

Così, per esempio, per il diritto costituzionale abbiamo lo Statuto, abbiamo la legge elettorale politica; saranno tolti di là i temi precipui dell'esame.

I magistrati possono essere chiamati a risolvere una questione di capacità politica, e come farlo se non conoscono la legge elettorale?

Così per il diritto amministrativo, abbiamo la legge comunale e provinciale, la legge sul Consiglio di Stato, la legge sulla Corte dei conti, leggi tutte che i magistrati pur debbono sapere perchè altrimenti si mostreranno ignari in materie assolutamente necessarie; ma è chiaro del pari che in quel campo bisogna attingere in preferenza i temi dell'esperimento.

Così dicasi del diritto internazionale: qualche tratto del diritto internazionale pubblico, e quasi tutte le parti del diritto internazionale privato, parmi che darebbero il giusto mezzo.

Da ultimo pel diritto ecclesiastico, la materia dei benefici e dei patronati, la legge delle garanzie e tutte le leggi ecclesiastiche di soppressione delle corporazioni religiose, di conversione, di liquidazione dell'Asse ecclesiastico, il complesso della polizia ecclesiastica del Regno darebbero i temi precipui del prescritto esame orale.

Io non voglio fare il programma del regolamento, ma dico che forse sarà opportuno segnare in esso qualche determinazione più speciale che tolga la incertezza, e concentri su quello che è più importante gli studi dei candidati.

Io non ho voluto far altro che segnalare una materia di studio, pel tempo in cui si porrà mano alla formazione del regolamento per la legge attuale.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Zanardelli.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Veramente alla Camera mi sono state fatte, a questo riguardo, raccomandazioni, ed anche proposte in senso opposto a quello ora indicato

dall'onor. senatore Auriti. Per esempio, quanto al diritto internazionale, esso, ai termini dell'art. 3 che fu approvato, non è fra le materie sopra cui deve aggirarsi l'esame scritto, ma è riserbato, in via per così dire complementare, unicamente all'esame orale. Ora, alla Camera elettiva eravi chi chiedeva che il diritto internazionale fosse classificato fra le materie che formano oggetto anche dell'esame scritto, e che, quale materia dell'esame orale, gli fosse sostituita l'economia politica, che diventava quindi una nuova materia su cui assoggettare i candidati ad esame.

Nullameno io sostenni si dovessero mantenere le materie d'esame nei limiti delle fatte proposte e la Camera approvò. Ora perciò appunto tanto più mi dorrebbe il secondare un intento opposto: non è ch'io mi rifiuti di fare argomento di studio le proposte dell'onorevole Auriti, ma temerei che specificando le materie di diritto costituzionale, di diritto internazionale, amministrativo, cui debbasi riferire l'esame, non si verrebbe più ad avere nè il diritto costituzionale, nè l'amministrativo, ed invece di venir ad esigere, come ci proponiamo, colla nuova legge maggiori garanzie corrispondenti al miglioramento delle condizioni economiche dei magistrati, finiremmo ad accontentarci di garanzie forse minori di quelle che per gli esami di uditore si hanno oggidì.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Siamo perfettamente d'accordo. Naturalmente quando si porrà il problema, si vedrà se l'enumerazione possa farsi in modo da specificare le parti più importanti delle materie complete, senza restringerle in limiti angusti, da mantenere il programma in un'ampiezza conveniente, pur togliendogli l'indeterminato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 19.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto e risultato.

PRESIDENTE. Ora questo progetto di legge, votato testè per alzata e seduta, si voterà a scrutinio segreto.

Prego uno dei signori senatori segretari di procedere all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa, si procede alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del progetto di legge:

« Disposizioni circa le ammissioni e le pro-mozioni della magistratura ».

Votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	89
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva).

Domani alle ore 2 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Modificazioni alle leggi postali;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3ª), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari della legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui concorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrinposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 5 e 25).

# APPENDICE

## PROGETTO DI LEGGE

SULLE

### ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA

VOTATO DAL SENATO NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO

(Vedi pag. 938 del resoconto ufficiale)

#### I.

Delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

##### Art. 1.

Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio di previdenza di cooperazione e di credito.

##### Art. 2.

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private, destinate a pro di e famiglie determinate, non soggette a favore della beneficenza pubblica.

c) le società ed associazioni regolate dal civile e dal codice di commercio.

d) i comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica, al fine d'impedire abusi della pubblica

fiduc.

#### Art. 3.

In ogni comune è istituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile.

#### II.

Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

##### Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione, o dagli statuti regolarmente approvati e nella loro mancanza, dalla congregazione di carità.

##### Art. 5.

La congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.

Per deliberazione della congregazione di carità, approvata dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa, può inoltre essere ammesso a far parte della congregazione stessa, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerna la

gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate.

Può pure, nella medesima forma, avuto riguardo all'indole dell'istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi ammesso il fondatore od un rappresentante di un'opera pia autonoma, amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni fornite dall'atto di fondazione.

#### Art. 6.

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno: non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale.

Il presidente dura in carica un quadriennio ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

#### Art. 7.

Spetta alla congregazione di carità di curare gl'interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

#### Art. 8.

La congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi d'urgenza.

#### Art. 9.

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

#### Art. 10.

I membri della congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

#### Art. 11.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere nè elettori nè eligibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge provinciale comunale ed i minorenni;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura od altra autorità pubblica ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei uffici; il sindaco del comune e gl'impiegati detti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inidonei all'obbligo della presentazione della congregazione di carità o di altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di avanzazione dei conti resi, e non abbiano riportata la quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dell'art. 5.

#### Art. 12.

La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto se non entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'art. 33, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione matrimoniale, preveduto nell'art. 134 del codice civile.

#### Art. 13.

Colui che, nonostante la sospensione dell'esecuzione o l'annullamento della deliberazione,

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1890

lo ha nominato a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, assume l'ufficio, o che continua ad esercitarlo dopo esserne stato dichiarato decaduto, compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessità, soggiace a una penalità pecuniaria da L. 50 a L. 1000, e le pene stabilite dal codice penale quando vi reato.

## Art. 14.

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

## Art. 15.

Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere direttamente e indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o col'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto, salvo che si tratti:

1. della locazione di case a scopo di propria abitazione, e il relativo contratto, qualunque ne sia la durata, venga approvato dalla giunta provinciale amministrativa;

2. ovvero di compra e vendita ai pubblici uffici, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.

## Art. 16.

La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura

o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; agli impiegati dei detti uffici; al sindaco del comune ed agli impiegati dell'amministrazione comunale.

## Art. 17.

Le contravvenzioni agli articoli 15 e 16 producono di diritto la nullità della deliberazione o del contratto.

Il contravventore soggiace ad una penalità pecuniaria da L. 50 a L. 1000 ed al risarcimento dei danni, salve le pene maggiori stabilite dal codice penale quando siavi reato; e se è membro della congregazione di carità o della rappresentanza dell'istituzione di beneficenza, decade dall'ufficio.

## III.

## Dell'amministrazione e contabilità.

## Art. 18.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

## Art. 19.

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

## Art. 20.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

## Art. 21.

Qualora i tesoriere non presentino il conto nel termine di un mese, la giunta provinciale amministrativa lo fa compilare d'ufficio a spese loro.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche

di beneficenza debbono deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se la deliberazione non interviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente alla Giunta provinciale amministrativa. Questa deve pronunziare sui conti entro tre mesi dal giorno in cui le saranno pervenuti.

## Art. 22.

Le istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano rendite fisse avranno un tesoriere.

Ove la Giunta amministrativa non abbia autorizzata, a norma di quanto è stabilito nell'articolo 31, la nomina di un tesoriere speciale, l'ufficio d'esazione e di tesoreria è affidato, nei modi stabiliti dai regolamenti, all'esattore od al tesoriere del comune.

I tesorieri dovranno prestare cauzione, nei modi stabiliti dal regolamento.

## Art. 23

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

## Art. 24.

Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

## Art. 25.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. È derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.

Con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso uno o più difensori.

## Art. 26.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, colle forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

La giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata.

L'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3<sup>a</sup>), non è applicabile alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

## Art. 27.

I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.

Pei beni rustici deve aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

## Art. 28.

Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del Debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, sì e come verrà determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

## Art. 29.

Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di un'istituzione di beneficenza gli amministratori, con dolo o colpa grave, corchè non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione giunta provinciale, d'ufficio o sopra richiesta prefetto, procederà, in via amministrativa, l'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili, e il quale ammontare.

Le deliberazioni della giunta provinciale pregiudicano alle ragioni dell'istituto o degli amministratori di esso; ma servono di

per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori.

Il ricorso in via gerarchica o il reclamo in sede contenziosa non ha, a norma della legge sul consiglio di Stato, effetto sospensivo.

#### Art. 30.

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.

Sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in primo grado e della corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilità contro gli amministratori:

a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione;

b) quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'istituzione.

#### Art. 31.

Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.

In caso di dissenso, la giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate.

#### Art. 32.

Le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Discussioni, f. 129.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio di ogni anno; i verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi consigli.

Il prefetto la può promuovere.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano. Per le istituzioni che hanno impiegati sono pure controfirmati dal segretario capo d'ufficio.

#### Art. 33.

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa; e quelle concernenti la nomina, elezione, e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine deve esser rimessa alla autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo ed ogni altra che non sia di mera esecuzione di deliberazioni anteriori.

### IV.

#### Della tutela.

#### Art. 34.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.

#### Art. 35.

Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi;

b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;

c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 giugno 1850, relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;

d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di 9 anni;

e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione, e le liquidazioni delle pensioni;

g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;

h) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Qualora i lasciti o doni riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a L. 5000 l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto.

#### Art. 36.

Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

#### Art. 37.

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.

#### Art. 38.

La giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale.

Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta.

#### Art. 39.

La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono sog-

getti ad approvazione, può ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che crede necessarie al suo controllo.

#### Art. 40.

Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della prefettura.

#### Art. 41.

Salva la competenza giudiziaria ove siavi luogo, contro le deliberazioni della giunta amministrativa emanate, a norma dell'art. 35 lett. b, in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesorieri o degli esattori, è ammesso il ricorso alla corte dei conti.

Contro ogni altra deliberazione della giunta provinciale amministrativa nelle altre materie di che nello stesso art. 35, quando non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, è aperta la via al ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).

Ove il ricorso si riferisca a domanda di autorizzazione per stare in giudizio, si estende al merito ai termini dell'art. 25 della legge medesima.

#### Art. 42.

Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della giunta amministrativa sono esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e contro i decreti del ministro è ammesso il ricorso ai termini dell'art. 24 dello stesso art. precedente.

Anche di queste attribuzioni il ministro dell'interno può far delegazione ai prefetti.

### V.

#### Della vigilanza e ingerenza governativa

#### Art. 43.

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso vigila sul regolare andamento delle istituz

ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato dal prefetto ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

#### Art. 44.

Qu'ora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 38, il prefetto ne riferisce al ministro dell'interno, che provvede a norma della propria competenza.

#### Art. 45.

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione, dopo essersi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gl'interessi della medesima, può essere sciolta con decreto reale, previo il parere della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di Stato.

#### Art. 46.

Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

#### Art. 47.

Quando un'istituzione di beneficenza interessi più provincie o più comuni, può, nei casi con-

templati dall'art. 45, udite le giunte provinciali amministrative e il consiglio di Stato, essere nominato per decreto reale un commissario che ne assume la gestione temporanea: per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o i comuni di una sola provincia: per non più di un anno, se interessi più provincie o i comuni di diverse provincie.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.

#### Art. 48.

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro 6 mesi.

#### Art. 49.

Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio da legge o da regolamento, l'autorità politica può ordinarne l'esecuzione per mezzo di un delegato speciale.

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori si provvede ai termini degli articoli 29 e 30.

#### Art. 50.

La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale, e del consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire.

Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni si estende al merito a norma dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, (serie 3ª).

## Art. 51.

L'autorità politica del circondario può sospendere, entro quindici giorni dalla data della comunicazione fattane ai termini del capoverso dell'art. 33, la esecuzione delle deliberazioni delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza che reputi contrarie alla legge.

Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, può annullarle entro quindici giorni dalla data della sospensione.

Trascorsi questi termini senza che la sospensione o l'annullamento abbiano avuto luogo, la deliberazione diviene esecutoria, salve le nullità di diritto.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni prese d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

## Art. 52.

I prefetti di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesoreri.

L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesoreri.

## VI.

## Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

## Art. 53.

Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentrazione.

## Art. 54.

Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione

degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicizia o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

c) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

d) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o di temporanea malattia;

e) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

## Art. 55.

Sono inoltre, di regola, concentrate nella congregazione di carità:

a) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire;

b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;

c) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possa costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carità del comune nel quale essa ha la sua sede principale.

## Art. 56.

Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella

congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente.

## Art. 57.

Quando non avvenga il concentramento ordinato nei precedenti articoli 55 e 56 le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo.

## Art. 58.

Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità preveduto negli articoli 55 e 56, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 57:

a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;

c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;

d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o di infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, od in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

## Art. 59.

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli art. 53 e 54, le seguenti, quelle istituzioni, anche elemosinarie, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione. Ma, ove trattasi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 54.

## Art. 60.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comuni a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

Possono però, coll'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicizia, di ospedali, di riformatori o di altre istituzioni consimili.

## Art. 61.

L'applicazione delle disposizioni precedenti vien fatta con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, sulle proposte:

a) dell'amministrazione interessata o della congregazione di carità e del consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo comune;

b) delle rispettive amministrazioni o congregazioni e dei rispettivi consigli comunali, udito il consiglio provinciale, se la istituzione concerna più comuni;

c) del consiglio provinciale, se l'istituzione concerna l'intera provincia o più del terzo dei comuni componenti la provincia.

Sopra tutte le dette proposte la giunta provinciale amministrativa deve dare il suo avviso motivato.

Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorità delle provincie e comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potrà esser mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

## Art. 62.

Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il consiglio

comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.

## Art. 63.

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

## Art. 64.

Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione non compresa negli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, spetta la iniziativa alla amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 61.

## Art. 65.

Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.

## Art. 66.

Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

## Art. 67.

Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti, debbono essere pubblicate ai termini dell'art. 33, ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera provincia o di più comuni.

Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni.

Su di esse debbono dare parere così l'amministrazione o l'autorità che abbia fatto la proposta, come la giunta provinciale amministrativa.

## Art. 68.

Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli art. 62 e 65, e le modificazioni che il ministro intenda fare a quanto fosse stato proposto dalle autorità locali, debbono, prima di esser sottoposte all'esame del consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonché ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate, giusta l'art. 61.

Della comunicazione deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette debbono essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.

Entro tal termine gl'individui od enti morali interessati potranno presentare le loro osservazioni al Ministero dell'interno, il quale dovrà trasmetterle al consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere.

## Art. 69.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza alle quali sia venuto a mancare il fine o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica beneficenza o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La destinazione delle rendite delle istituzioni di beneficenza soggette a trasformazione, deve essere fatta in modo che, allontanandosi il men-

possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o delle frazioni di essi cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli art. 56, 57, 58, 59 e 60.

Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 54.

#### Art. 70.

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 61, 62, 67 e 68.

In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 62.

### VII.

#### Del domicilio di soccorso.

#### Art. 71.

Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1° che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;

2° ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia ai termini del codice civile domicilio nel comune.

Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.

#### Art. 72.

La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domi-

cilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

#### Art. 73.

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

#### Art. 74.

Le norme stabilite nei precedenti articoli saranno applicate in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolino in modo diverso il domicilio di soccorso.

#### Art. 75.

Le congregazioni di carità, e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.

#### Art. 76.

Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

## VIII.

## Disposizioni generali.

## Art. 77.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei profesanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decadrà dall'ufficio ed è punito con una pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.<sup>1</sup>

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio.

## Art. 78.

Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo concernenti le materie regolate nei capi V e VI della presente legge, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889.

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti possono pure produrre ri-

corso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

## Art. 79.

Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di essi, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti l'istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri.

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 29 e 49;

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento della indennità di ragione.

## Art. 80.

L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca; e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera *b* dell'articolo precedente.

## Art. 81.

Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne' quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denuncia al sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carità la copia della ricevuta denuncia.

Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto.

La congregazione di carità appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza deve fare gli atti conservatori occorrenti, e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

## Art. 82.

L'amministratore o rappresentante di una istituzione di beneficenza che commetta atti diretti a dissimulare l'esistenza o il carattere dell'istituzione medesima o di qualsiasi lascito fatto a suo favore, o rifiuti di dare informazioni richieste dall'autorità investita del carico di sorveglianza o di tutela, o le dia false o incomplete va soggetto alla penalità pecuniaria da L. 100 a L. 1000 ed alla decadenza dall'ufficio.

Soggiace alla stessa penalità pecuniaria, da L. 100 a L. 1000, ed alla dispensa dal servizio l'impiegato capo d'ufficio che commetta o concorra a commettere il fatto indicato nella prima parte di questo articolo.

Nell'uno e nell'altro caso rimangono salve le pene maggiori quando siavi reato.

## Art. 83.

Coloro che ai termini degli art. 17, 75 e 82 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.

## Art. 84.

Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresses corporazioni <sup>o soppresses</sup> o da enti ecclesiastici soppressi, sia <sup>o soppresses</sup> le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell'interno a norma dell'art. 66 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'articolo 61, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

## IX.

## Disposizioni finali e transitorie.

## Art. 85.

Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentrazione o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 87 e 89, debbono farne la denuncia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati generali dei benefizi vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

## Art. 86.

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 69:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, in quanto sia destinato a beneficio famiglie dei condannati e carcerati; gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

## Art. 87.

Salvi i diritti civili derivanti dagli atti di fondazione, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggetti a trasformazione secondo le norme stabilite nell'art. 69 della presente legge:

1. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù; gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili che non abbiano uno scopo di utilità civile o sociale;

2. I beni delle confraternite, confraterie, congreghe o congregazioni consimili, detratta quella parte di essi che sia destinata ad uno scopo di utilità civile o sociale, o sia necessaria per la conservazione degli edifici, per il servizio religioso e per l'adempimento degli oneri assunti verso gli associati.

Le istituzioni di che nel n. 1 di questo articolo saranno trasformate a norma dell'articolo 69; a quelle prevedute nel n. 2 saranno applicabili le disposizioni dell'art. 54.

## Art. 88.

La dichiarazione di applicabilità dell'art. 69 alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 86 è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 61, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 69.

Per le istituzioni di cui ai numeri 1, 2, dell'art. 87, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 62, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 69 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la Giunta amministrativa ed il Consiglio di Stato: e contro di esso è ammesso il ricorso anche pel merito, alla quarta sezione del Consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 78.

## Art. 89.

È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1. Delle opere pie dotali e degli statuti

delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;

2. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, sulle quali, dopo il 1862 siano stati i detti monti trasformati.

Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 61, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 69, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti e nei regolamenti.

Trascorso il detto termine, e sentita la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti o regolamenti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Al provvedimento definitivo di trasformazione o di revisione degli statuti o regolamenti, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

#### Art. 90.

È pure obbligatoria la revisione degli statuti e regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede l'istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per alcuna delle condizioni prevedute nell'art. 69, il fine dell'istituzione sia venuto a mancare, sarà soggetta a trasformazione nei termini e modi stabiliti dall'articolo medesimo, a beneficio degli abitanti dei luoghi ai quali la istituzione era destinata;

b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi un'amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

#### Art. 91.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

#### Art. 92.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli e delle leggi vigenti, all'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

La giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

#### Art. 93.

Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.

Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli spedali e sul servizio di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

#### Art. 94.

Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

È dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo, così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro, dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

## Art. 95.

L'applicazione delle penalità sancite nella presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.

## Art. 96.

Entro il termine di cui nell'art. 93, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

## Art. 97.

Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per

quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

## Art. 98.

I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

## Art. 99.

Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

## Art. 100.

È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la

vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la reversibilità, saranno considerate come non opposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

## Art. 101.

Ferma stante la disposizione dell'art. 85, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.